



Sommario

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2014-2015

Sedute dal 14 al 17 aprile 2014

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 132 del 23.4.2015.

Il testo approvato del 16 aprile 2014 concernente i discarichi relativi all'esercizio 2012 è stato pubblicato nella GU L 266 del 5.9.2014.

TESTI APPROVATI 1

I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Martedì 15 aprile 2014

2017/C 443/01	Risoluzione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla protezione dei consumatori — Protezione dei consumatori per quanto concerne l'erogazione di servizi (2013/2153(INI)) 2
2017/C 443/02	Risoluzione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio sul vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione (COM(2013)0740 — 2013/0361(APP)) 7
2017/C 443/03	Risoluzione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sui negoziati sul QFP 2014-2020: insegnamenti da trarre e prospettive per il futuro (2014/2005(INI)) 11
2017/C 443/04	Risoluzione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sul possibile contributo dell'UE a un ambiente favorevole in cui le imprese di ogni dimensione, comprese quelle di nuova costituzione, creino posti di lavoro (2013/2176(INI)) 18
2017/C 443/05	Risoluzione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulle nuove tecnologie e risorse educative aperte (2013/2182(INI)) 31

Mercoledì 16 aprile 2014

2017/C 443/06	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo relativo alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo e che abroga la decisione 95/167/CE/Euratom/CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (2009/2212(INL))	39
2017/C 443/07	Risoluzione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulle relazioni tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali (2013/2185(INI))	40
2017/C 443/08	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sul progetto di regolamento del Consiglio (UE, Euratom) che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (05600/2014 — C7-0047/2014 — 2011/0184(APP))	46
2017/C 443/09	Risoluzione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 su misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (2014/2020(INI))	47

Giovedì 17 aprile 2014

2017/C 443/10	Risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile 2014 recante la raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna sui negoziati per un accordo di partenariato strategico UE-Giappone (2014/2021(INI))	49
2017/C 443/11	Risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile 2014 sulla politica estera dell'Unione europea in un mondo di differenze culturali e religiose ((2014/2690(RSP))	53
2017/C 443/12	Risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile 2014 sulla pressione esercitata dalla Russia sui paesi del Partenariato orientale, in particolare la destabilizzazione dell'Ucraina orientale (2014/2699(RSP))	58
2017/C 443/13	Risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile 2014 sulla situazione dell'accordo di libero scambio UE-Vietnam (2013/2989(RSP))	64
2017/C 443/14	Risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile 2014 sul processo di consultazione «Top 10» e la riduzione dell'onere normativo dell'UE a carico delle PMI (2013/2711(RSP))	70
2017/C 443/15	Risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile 2014 sul Pakistan: recenti casi di persecuzione (2014/2694(RSP))	75
2017/C 443/16	Risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile 2014 sulla Siria: situazione di determinate comunità vulnerabili (2014/2695(RSP))	79
2017/C 443/17	Risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile 2014 sulla situazione nella Corea del Nord (Repubblica popolare democratica di Corea) (2014/2696(RSP))	83

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

Martedì 15 aprile 2014

2017/C 443/18	Decisione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Alexander Mirsky (2014/2026(IMM))	86
---------------	---	----

2017/C 443/19	Decisione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 concernente la procedura di voto nel procedimento relativo all'immunità di un deputato (interpretazione dell'articolo 166, dell'articolo 167, paragrafo 1, e dell'articolo 195, paragrafo 3, del regolamento) (2014/2028(REG))	88
Mercoledì 16 aprile 2014		
2017/C 443/20	Decisione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla modifica del regolamento del Parlamento per quanto riguarda le interrogazioni parlamentari (2013/2083(REG))	89
2017/C 443/21	Decisione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla modifica dell'articolo 90 del regolamento del Parlamento europeo concernente gli accordi internazionali (2013/2259(REG))	98
2017/C 443/22	Decisione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 su una modifica del regolamento del Parlamento europeo intesa a prevedere la possibilità della firma elettronica (2014/2011(REG))	100

III Atti preparatori

PARLAMENTO EUROPEO

Martedì 15 aprile 2014

2017/C 443/23	Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 13 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014 relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (C(2014)1627 — 2014/2676(DEA))	101
2017/C 443/24	P7_TA(2014)0341 Norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese d'investimento nel quadro del meccanismo unico di risoluzione e del Fondo unico di risoluzione bancaria ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo unico di risoluzione e del Fondo unico di risoluzione bancaria e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (COM(2013)0520 — C7-0223/2013 — 2013/0253(COD)) P7_TC1-COD(2013)0253 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010	102
2017/C 443/25	P7_TA(2014)0343 Requisiti tecnici per le navi della navigazione interna ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2013)0622 — C7-0266/2013 — 2013/0302(COD)) P7_TC1-COD(2013)0302 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 2006/87/CE	105

2017/C 443/26	<p>P7_TA(2014)0344</p> <p>Corretta applicazione delle normative doganale e agricola ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio del 13 marzo 1997 relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (COM(2013)0796 — C7-0421/2013 — 2013/0410(COD))</p> <p>P7_TC1-COD(2013)0410</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola</p>	121
2017/C 443/27	<p>P7_TA(2014)0345</p> <p>Procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (testo codificato) (COM(2013)0932 — C7-0006/2014 — 2010/0095(COD))</p> <p>P7_TC1-COD(2010)0095</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione) ⁽¹⁾</p>	136
2017/C 443/28	<p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla raccomandazione di decisione del Consiglio concernente l'adesione della Croazia alla convenzione del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (COM(2013)0586 — C7-0381/2013 — 2013/0308(CNS))</p>	151
2017/C 443/29	<p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune Shift2Rail (COM(2013)0922 — C7-0034/2014 — 2013/0445(NLE))</p>	152
2017/C 443/30	<p>Risoluzione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2012/007 IT/VDC Technologies, , presentata dall'Italia) (COM(2014)0119 — C7-0089/2014 — 2014/2025(BUD))</p>	178
2017/C 443/31	<p>Risoluzione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2012/004 ES/Grupo Santana, , presentata dalla Spagna) (COM(2014)0116 — C7-0101/2014 — 2014/2027(BUD))</p>	182

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

2017/C 443/32 Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) (05199/1/2014 — C7-0094/2014 — 2010/0207(COD)) . 186

2017/C 443/33 P7_TA(2014)0352
Infrastruttura per i combustibili alternativi ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (COM(2013)0018 — C7-0022/2013 — 2013/0012(COD))
P7_TC1-COD(2013)0012
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi 187

2017/C 443/34 P7_TA(2014)0353
Dimensioni e pesi dei veicoli stradali che circolano nella Comunità ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/53/CE, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (COM(2013)0195 — C7-0102/2013 — 2013/0105(COD))
P7_TC1-COD(2013)0105
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale ⁽¹⁾ 188

2017/C 443/35 P7_TA(2014)0354
Quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE e 82/891/CEE, le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010 (COM(2012)0280 — C7-0136/2012 — 2012/0150(COD))
P7_TC1-COD(2012)0150
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio 202

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

2017/C 443/36	<p>P7_TA(2014)0355</p> <p>Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM V) ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 concernente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni (COM(2012)0350 — C7-0178/2012 — 2012/0168(COD))</p> <p>P7_TC1-COD(2012)0168</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni</p>	203
2017/C 443/37	<p>P7_TA(2014)0356</p> <p>Conti di pagamento ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (COM(2013)0266 — C7-0125/2013 — 2013/0139(COD))</p> <p>P7_TC1-COD(2013)0139</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base</p>	204
2017/C 443/38	<p>P7_TA(2014)0357</p> <p>Documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento (COM(2012)0352 — C7-0179/2012 — 2012/0169(COD))</p> <p>P7_TC1-COD(2012)0169</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati</p>	205
2017/C 443/39	<p>P7_TA(2014)0358</p> <p>Corte di giustizia dell'Unione europea: numero dei giudici presso il Tribunale ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sul progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea aumentando il numero dei giudici del Tribunale (02074/2011 — C7-0126/2012 — 2011/0901B(COD))</p> <p>P7_TC1-COD(2011)0901B</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il <i>Protocollo dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea aumentando il numero di giudici presso il Tribunale</i> [Emendamento n. 1]</p>	206

2017/C 443/40	<p>P7_TA(2014)0359</p> <p>Diffusione in tutto il territorio dell'Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla diffusione in tutto il territorio dell'Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile (COM(2013)0315 — C7-0173/2013 — 2013/0166(COD))</p> <p>P7_TC1-COD(2013)0166</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione della decisione n./2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla diffusione in tutto il territorio dell'Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile</p>	209
2017/C 443/41	<p>P7_TA(2014)0360</p> <p>Misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (COM(2013)0147 — C7-0082/2013 — 2013/0080(COD))</p> <p>P7_TC1-COD(2013)0080</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità</p>	210
2017/C 443/42	<p>P7_TA(2014)0361</p> <p>Trasporto per via navigabile ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio per quanto riguarda una politica di capacità della flotta al fine di promuovere il trasporto per via navigabile (COM(2013)0621 — C7-0265/2013 — 2013/0303(COD))</p> <p>P7_TC1-COD(2013)0303</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio, relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie nella navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile</p>	211
2017/C 443/43	<p>P7_TA(2014)0362</p> <p>Prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (COM(2013)0812 — C7-0416/2013 — 2013/0398(COD))</p> <p>P7_TC1-COD(2013)0398</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio</p>	212

2017/C 443/44	<p>P7_TA(2014)0363</p> <p>Programma di ricerca e sviluppo a sostegno di una vita attiva e autonoma ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione al programma di ricerca e sviluppo a sostegno di una vita attiva e autonoma avviato congiuntamente da più Stati membri (COM(2013)0500 — C7-0219/2013 — 2013/0233(COD))</p> <p>P7_TC1-COD(2013)0233</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione della decisione n./2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione al programma di ricerca e sviluppo a sostegno di una vita attiva e autonoma avviato congiuntamente da più Stati membri</p>	213
2017/C 443/45	<p>P7_TA(2014)0364</p> <p>Programma di ricerca e sviluppo per le PMI che effettuano attività di ricerca ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione a un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri a sostegno delle piccole e medie imprese che effettuano attività di ricerca (COM(2013)0493 — C7-0220/2013 — 2013/0232(COD))</p> <p>P7_TC1-COD(2013)0232</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione della decisione n./2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione a un programma di ricerca e sviluppo avviato congiuntamente da più Stati membri a sostegno delle piccole e medie imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo</p>	214
2017/C 443/46	<p>P7_TA(2014)0365</p> <p>Programma metrologico europeo di ricerca e innovazione ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla partecipazione dell'Unione europea al Programma metrologico europeo di ricerca e innovazione avviato congiuntamente da più Stati membri (COM(2013)0497 — C7-0221/2013 — 2013/0242(COD))</p> <p>P7_TC1-COD(2013)0242</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione della decisione n./2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla partecipazione dell'Unione al programma metrologico europeo di innovazione</p>	215
2017/C 443/47	<p>P7_TA(2014)0366</p> <p>Programma di partenariato Europa-paesi in via di sviluppo per gli studi clinici ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione a un secondo programma di partenariato Europa-paesi in via di sviluppo per gli studi clinici avviato congiuntamente da più Stati membri (COM(2013)0498 — C7-0222/2013 — 2013/0243(COD))</p> <p>P7_TC1-COD(2013)0243</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione della decisione n./2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione a un secondo programma di partenariato Europa-paesi in via di sviluppo per gli studi clinici (EDCTP2) avviato congiuntamente da più Stati membri</p>	216

2017/C 443/48

P7_TA(2014)0367

Ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale (COM(2011)0445 — C7-0211/2011 — 2011/0204(COD))

P7_TC1-COD(2011)0204

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale 217

2017/C 443/49

P7_TA(2014)0368

Comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune società e di taluni gruppi di grandi dimensioni ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune società e di taluni gruppi di grandi dimensioni (COM(2013)0207 — C7-0103/2013 — 2013/0110(COD))

P7_TC1-COD(2013)0110

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni 218

2017/C 443/50

P7_TA(2014)0369

Condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi nell'ambito di un trasferimento intrasocietario ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intrasocietari (COM(2010)0378 — C7-0179/2010 — 2010/0209(COD))

P7_TC1-COD(2010)0209

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari 219

2017/C 443/51

P7_TA(2014)0370

Impresa comune Clean Sky 2 *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'impresa comune Clean Sky 2 (COM(2013)0505 — C7-0255/2013 — 2013/0244(NLE))

P7_TC1-NLE(2013)0244

Posizione del Parlamento europeo definita il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Consiglio che istituisce l'impresa comune Clean Sky 2 222

2017/C 443/52	<p>P7_TA(2014)0371</p> <p>Impresa comune Bioindustrie *</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Consiglio sull'impresa comune Bioindustrie (COM(2013)0496 — C7-0257/2013 — 2013/0241(NLE))</p> <p>P7_TC1-NLE(2013)0241</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Consiglio che istituisce l'impresa comune Bioindustrie 223</p>
2017/C 443/53	<p>P7_TA(2014)0372</p> <p>Impresa comune SESAR *</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 219/2007 relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) per quanto riguarda la proroga dell'impresa comune fino al 2024 (COM(2013)0503 — C7-0254/2013 — 2013/0237(NLE))</p> <p>P7_TC1-NLE(2013)0237</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 219/2007 relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) per quanto riguarda la proroga dell'impresa comune fino al 2024 224</p>
2017/C 443/54	<p>P7_TA(2014)0373</p> <p>Impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2 *</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2 (COM(2013)0495 — C7-0259/2013 — 2013/0240(NLE))</p> <p>P7_TC1-NLE(2013)0240</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2 225</p>
2017/C 443/55	<p>P7_TA(2014)0374</p> <p>Impresa comune ECSEL *</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'impresa comune ECSEL (COM(2013)0501 — C7-0258/2013 — 2013/0234(NLE))</p> <p>P7_TC1-NLE(2013)0234</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Consiglio che istituisce l'impresa comune ECSEL 226</p>

2017/C 443/56	<p>P7_TA(2014)0375</p> <p>Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» *</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Consiglio sull'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» (COM(2013)0506 — C7-0256/2013 — 2013/0245(NLE))</p> <p>P7_TC1-NLE(2013)0245</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Consiglio che istituisce l'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2»</p>	227
2017/C 443/57	<p>Decisione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla modifica dell'accordo interistituzionale sul registro per la trasparenza (2014/2010(ACI))</p>	228
2017/C 443/58	<p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari (17612/1/2013 — C7-0059/2014 — 2005/0214(COD))</p>	249
2017/C 443/59	<p>P7_TA(2014)0380</p> <p>Legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, sul materiale riproduttivo vegetale, sui prodotti fitosanitari ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, sul materiale riproduttivo vegetale, sui prodotti fitosanitari e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, [...] /2013, e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE e 2009/128/CE (regolamento sui controlli ufficiali) (COM(2013)0265 — C7-0123/2013 — 2013/0140(COD))</p> <p>P7_TC1-COD(2013)0140</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, sul materiale riproduttivo vegetale, sui prodotti fitosanitari e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 1829/2003, (CE) n. 1831/2003, (CE) n. 1/2005, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 834/2007, (CE) n. 1099/2009, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. .../2013, e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE e 2009/128/CE (regolamento sui controlli ufficiali) [Em. 1] ⁽¹⁾</p>	250

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

2017/C 443/60	<p>P7_TA(2014)0381</p> <p>Sanità animale ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla sanità animale (COM(2013)0260 — C7-0124/2013 — 2013/0136(COD))</p> <p>P7_TC1-COD(2013)0136</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla sanità animale <i>prevenzione e al controllo delle malattie degli animali trasmissibili tra animali o agli uomini</i> [Em. 1]</p>	393
2017/C 443/61	<p>P7_TA(2014)0382</p> <p>Misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante (COM(2013)0267 — C7-0122/2013 — 2013/0141(COD))</p> <p>P7_TC1-COD(2013)0141</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante</p>	611
2017/C 443/62	<p>P7_TA(2014)0383</p> <p>Sicurezza dei prodotti di consumo ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei prodotti di consumo e che abroga la direttiva 87/357/CEE del Consiglio e la direttiva 2001/95/CE (COM(2013)0078 — C7-0042/2013 — 2013/0049(COD))</p> <p>P7_TC1-COD(2013)0049</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei prodotti di consumo e che abroga la direttiva 87/357/CEE del Consiglio e la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾</p>	722
2017/C 443/63	<p>P7_TA(2014)0384</p> <p>Vigilanza del mercato dei prodotti ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vigilanza del mercato dei prodotti e che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio e le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 1999/5/CE, 2000/9/CE, 2000/14/CE, 2001/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2007/23/CE, 2008/57/CE, 2009/48/CE, 2009/105/CE, 2009/142/CE, 2011/65/UE, il regolamento (UE) n. 305/2011, il regolamento (CE) n. 764/2008 e il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2013)0075 — C7-0043/2013 — 2013/0048(COD))</p> <p>P7_TC1-COD(2013)0048</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vigilanza del mercato dei prodotti e che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio e le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 1999/5/CE, 2000/9/CE, 2000/14/CE, 2001/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2007/23/CE, 2008/57/CE, 2009/48/CE, 2009/105/CE, 2009/142/CE, 2011/65/UE, il regolamento (CE) n. 764/2008, il regolamento (CE) n. 765/2008 e il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾</p>	746

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

2017/C 443/64	<p>P7_TA(2014)0385</p> <p>Mercati di strumenti finanziari e modifica del regolamento EMIR sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento [EMIR] sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (COM(2011)0652 — C7-0359/2011 — 2011/0296(COD))</p> <p>P7_TC1-COD(2011)0296</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 781</p>
2017/C 443/65	<p>P7_TA(2014)0386</p> <p>Mercati degli strumenti finanziari e abrogazione della direttiva 2004/39/CE ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari che abroga la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (rifusione) (COM(2011)0656 — C7-0382/2011 — 2011/0298(COD))</p> <p>P7_TC1-COD(2011)0298</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) 782</p>
2017/C 443/66	<p>P7_TA(2014)0387</p> <p>Statistiche del commercio ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri quanto al conferimento di poteri delegati e competenze di esecuzione alla Commissione per l'adozione di determinate misure, la comunicazione di informazioni da parte dell'amministrazione doganale, lo scambio di dati riservati tra Stati membri e la definizione di valore statistico (COM(2013)0578 — C7-0242/2013 — 2013/0278(COD))</p> <p>P7_TC1-COD(2013)0278</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri quanto al conferimento di poteri delegati e competenze di esecuzione alla Commissione per l'adozione di determinate misure, la comunicazione di informazioni da parte dell'amministrazione doganale, lo scambio di dati riservati tra Stati membri e la definizione di valore statistico 784</p>
2017/C 443/67	<p>P7_TA(2014)0388</p> <p>Regolamento dei titoli nell'UE e depositari centrali di titoli (DCT) ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica della direttiva 98/26/CE (COM(2012)0073 — C7-0071/2012 — 2012/0029(COD))</p> <p>P7_TC1-COD(2012)0029</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 785</p>

2017/C 443/68	<p>P7_TA(2014)0389</p> <p>Equipaggiamento marittimo ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE (COM(2012)0772 — C7-0414/2012 — 2012/0358(COD))</p> <p>P7_TC1-COD(2012)0358</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio</p>	786
2017/C 443/69	<p>P7_TA(2014)0390</p> <p>Attrezzature a pressione ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione) (COM(2013)0471 — C7-0203/2013 — 2013/0221(COD))</p> <p>P7_TC1-COD(2013)0221</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione)</p>	787
2017/C 443/70	<p>P7_TA(2014)0391</p> <p>Decisioni in materia civile e commerciale ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (COM(2013)0554 — C7-0239/2013 — 2013/0268(COD))</p> <p>P7_TC1-COD(2013)0268</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1215/2012 per quanto riguarda le norme da applicare con riferimento al Tribunale unificato dei brevetti e alla Corte di giustizia del Benelux</p>	790
2017/C 443/71	<p>P7_TA(2014)0392</p> <p>Indagine per campione sulle forze di lavoro ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità (COM(2013)0155 — C7-0086/2013 — 2013/0084(COD))</p> <p>P7_TC1-COD(2013)0084</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità</p>	791

2017/C 443/72	P7_TA(2014)0393	
	Agenzia europea per la sicurezza marittima e intervento contro l'inquinamento ***I	
	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento pluriennale dell'azione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro l'inquinamento causato dalle navi e l'inquinamento marino causato dagli impianti per l'estrazione di gas e idrocarburi (COM(2013)0174 — C7-0089/2013 — 2013/0092(COD))	
	P7_TC1-COD(2013)0092	
	Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento pluriennale dell'azione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro l'inquinamento marino causato dalle navi e dagli impianti per l'estrazione di gas e idrocarburi	792
 Mercoledì 16 aprile 2014		
2017/C 443/73	P7_TA(2014)0397	
	Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche ***I	
	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (rifusione) (COM(2012)0403 — C7-0197/2012 — 2012/0196(COD))	
	P7_TC1-COD(2012)0196	
	Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (rifusione)	794
2017/C 443/74	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles (16651/2013 — C7-0020/2014 — 2013/0375(NLE))	903
2017/C 443/75	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 concernente la proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea e l'Unione delle Comore che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti (16130/2013 — C7-0011/2014 — 2013/0388(NLE))	904
2017/C 443/76	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica del Madagascar che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti (14164/1/2012 — C7-0408/2012 — 2012/0238(NLE))	905
2017/C 443/77	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda le questioni relative alla riammissione (05290/2014 — C7-0046/2014 — 2013/0267A(NLE))	906
2017/C 443/78	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 relativa al progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, ad esclusione delle questioni relative alla riammissione (05287/2014 — C7-0044/2014 — 2013/0267B(NLE))	907

2017/C 443/79	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Montenegro, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (14187/2013 — C7-0007/2014 — 2013/0262(NLE)) . . .	908
2017/C 443/80	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e la Georgia sui principi generali della partecipazione della Georgia ai programmi dell'Unione (16612/2013 — C7-0486/2013 — 2013/0257(NLE))	909
2017/C 443/81	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza il Portogallo ad applicare una riduzione delle aliquote d'accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madera, nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre (COM(2014)0117 — C7-0104/2014 — 2014/0064(CNS))	910
2017/C 443/82	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa al regime d'imposta AIEM applicabile nelle isole Canarie (COM(2014)0171 — C7-0106/2014 — 2014/0093(CNS))	911
2017/C 443/83	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2004/162/CE relativa al regime dei «dazi di mare» nei dipartimenti francesi d'oltremare quanto alla sua durata di applicazione (COM(2014)0181 — C7-0129/2014 — 2014/0101(CNS))	912
2017/C 443/84	Risoluzione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2014 dell'Unione europea per l'esercizio 2014, sezione III — Commissione (08219/2014 — C7-0146/2014 — 2014/2018(BUD))	913
2017/C 443/85	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell'Unione, nell'ambito di un approccio equilibrato, e abroga la direttiva 2002/30/CE (05560/2/2014 — C7-0133/2014 — 2011/0398(COD))	915
2017/C 443/86	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'azione dell'Unione «Capitali europee della cultura» per gli anni dal 2020 al 2033 e che abroga la decisione n. 1622/2006/CE (05793/1/2014 — C7-0132/2014 — 2012/0199(COD)) . . .	917
2017/C 443/87	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca (06103/1/2014 — C7-0100/2014 — 2012/0216(COD))	918
2017/C 443/88	P7_TA(2014)0415 Distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (COM(2012)0131 — C7-0086/2012 — 2012/0061(COD)) P7_TC1-COD(2012)0061 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»)	919

2017/C 443/89

P7_TA(2014)0416

Restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (rifusione) (COM(2013)0311 — C7-0147/2013 — 2013/0162(COD))

P7_TC1-COD(2013)0162

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (Rifusione) 921

2017/C 443/90

P7_TA(2014)0417

Ridurre il consumo di borse di plastica in materiale leggero ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio al fine di ridurre il consumo di borse di plastica in materiale leggero (COM(2013)0761 — C7-0392/2013 — 2013/0371(COD))

P7_TC1-COD(2013)0371

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio al fine di ridurre il consumo di borse di plastica in materiale leggero ⁽¹⁾ 923

2017/C 443/91

P7_TA(2014)0418

Sorveglianza delle frontiere marittime esterne ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (COM(2013)0197 — C7-0098/2013 — 2013/0106(COD))

P7_TC1-COD(2013)0106

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme per la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea 931

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

2017/C 443/92	P7_TA(2014)0419	Responsabilità finanziaria connessa a pronunce dei tribunali istituiti da accordi internazionali di cui l'Unione europea è parte nei procedimenti per la risoluzione delle controversie investitore-Stato ***I	
		Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la gestione della responsabilità finanziaria nei procedimenti per la risoluzione delle controversie tra investitori e Stati istituiti da accordi internazionali di cui l'Unione europea è parte (COM(2012)0335 — C7-0155/2012 — 2012/0163(COD))	
	P7_TC1-COD(2012)0163	Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la gestione della responsabilità finanziaria connessa ai tribunali per la risoluzione delle controversie investitore-Stato istituiti da accordi internazionali di cui l'Unione europea è parte	932
2017/C 443/93	P7_TA(2014)0420	Difesa contro le importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni da parte di paesi non membri dell'UE ***I	
		Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, e il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (COM(2013)0192 — C7-0097/2013 — 2013/0103(COD))	
	P7_TC1-COD(2013)0103	Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, e il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea	934
2017/C 443/94	P7_TA(2014)0421	Statuto e finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee ***I	
		Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (COM(2012)0499 — C7-0288/2012 — 2012/0237(COD))	
	P7_TC1-COD(2012)0237	Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee	952
2017/C 443/95	P7_TA(2014)0422	Finanziamento dei partiti politici europei ***I	
		Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per quanto concerne il finanziamento dei partiti politici europei (COM(2012)0712 — C7-0393/2012 — 2012/0336(COD))	
	P7_TC1-COD(2012)0336	Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per quanto concerne il finanziamento dei partiti politici europei	953

2017/C 443/96	<p>P7_TA(2014)0423</p> <p>Regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (COM(2013)0639 — C7-0303/2013 — 2013/0313(COD))</p> <p>P7_TC1-COD(2013)0313</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE, Euratom) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione</p>	954
2017/C 443/97	<p>P7_TA(2014)0424</p> <p>Emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica il regolamento (UE) n. 525/2013 (COM(2013)0480 — C7-0201/2013 — 2013/0224(COD))</p> <p>P7_TC1-COD(2013)0224</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate <i>gas a effetto serra</i> dal trasporto marittimo e che modifica il regolamento (UE)n. 525/2013 [Em. 1] ⁽¹⁾</p>	956
2017/C 443/98	<p>P7_TA(2014)0425</p> <p>Specie esotiche invasive ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (COM(2013)0620 — C7-0264/2013 — 2013/0307(COD))</p> <p>P7_TC1-COD(2013)0307</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive</p>	980
2017/C 443/99	<p>P7_TA(2014)0426</p> <p>Attuazione tecnica del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 525/2013 per quanto riguarda l'attuazione tecnica del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COM(2013)0769 — C7-0393/2013 — 2013/0377(COD))</p> <p>P7_TC1-COD(2013)0377</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 525/2013 per quanto riguarda l'attuazione tecnica del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici</p>	981

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

2017/C 443/100	<p>P7_TA(2014)0427</p> <p>Lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (COM(2012)0363 — C7-0192/2012 — 2012/0193(COD))</p> <p>P7_TC1-COD(2012)0193</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale 982</p>
2017/C 443/101	<p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sul progetto di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (05602/2014 — C7-0036/2014 — 2011/0183(CNS)) 994</p>
2017/C 443/102	<p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sul progetto di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (rifusione) (05603/2014 — C7-0037/2014 — 2011/0185(CNS)) 999</p>
2017/C 443/103	<p>P7_TA(2014)0435</p> <p>Cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI) (COM(2013)0430 — C7-0177/2013 — 2013/0202(COD))</p> <p>P7_TC1-COD(2013)0202</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2014 in vista dell'adozione della decisione n./2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI) 1001</p>
2017/C 443/104	<p>P7_TA(2014)0436</p> <p>Fondo di solidarietà dell'Unione europea ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (COM(2013)0522 — C7-0231/2013 — 2013/0248(COD))</p> <p>P7_TC1-COD(2013)0248</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea 1003</p>

2017/C 443/105	<p>P7_TA(2014)0437</p> <p>Aumento di capitale del Fondo europeo per gli investimenti ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione europea all'aumento di capitale del Fondo europeo per gli investimenti (COM(2014)0066 — C7-0030/2014 — 2014/0034(COD))</p> <p>P7_TC1-COD(2014)0034</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2014 in vista dell'adozione della decisione n. .../2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione europea all'aumento di capitale del Fondo europeo per gli investimenti 1004</p>
2017/C 443/106	<p>P7_TA(2014)0438</p> <p>Agenzia europea per i medicinali (svolgimento delle attività di farmacovigilanza relative ai medicinali per uso umano) ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle tariffe pagabili all'Agenzia europea per i medicinali per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza relative ai medicinali per uso umano (COM(2013)0472 — C7-0196/2013 — 2013/0222(COD))</p> <p>P7_TC1-COD(2013)0222</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle tariffe pagabili all'Agenzia europea per i medicinali per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza relative ai medicinali per uso umano 1006</p>
2017/C 443/107	<p>P7_TA(2014)0439</p> <p>Assistenza macrofinanziaria alla Repubblica tunisina ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria alla Repubblica tunisina (COM(2013)0860 — C7-0437/2013 — 2013/0416(COD))</p> <p>P7_TC1-COD(2013)0416</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2014 in vista dell'adozione della decisione n. .../2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria alla Repubblica tunisina 1007</p>
2017/C 443/108	<p>P7_TA(2014)0440</p> <p>Piano di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo (COM(2013)0250 — C7-0117/2013 — 2013/0133(COD))</p> <p>P7_TC1-COD(2013)0133</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo 1008</p>

2017/C 443/109	<p>P7_TA(2014)0441</p> <p>Protezione, mediante il diritto penale, dell'euro e di altre monete contro la falsificazione ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (COM(2013)0042 — C7-0033/2013 — 2013/0023(COD))</p> <p>P7_TC1-COD(2013)0023</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio 1009</p>
2017/C 443/110	<p>P7_TA(2014)0442</p> <p>Miele ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele (COM(2012)0530 — C7-0304/2012 — 2012/0260(COD))</p> <p>P7_TC1-COD(2012)0260</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele 1010</p>
2017/C 443/111	<p>P7_TA(2014)0443</p> <p>Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca [che abroga il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio e il regolamento (CE) n. XXX/2011 del Consiglio sulla politica marittima integrata] (COM(2013)0245 — C7-0108/2013 — 2011/0380(COD))</p> <p>P7_TC1-COD(2011)0380</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 1011</p>
2017/C 443/112	<p>P7_TA(2014)0444</p> <p>Accademia europea di polizia ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sul progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2005/681/GAI che istituisce l'Accademia europea di polizia (CEPOL) (17043/2013 — C7-0435/2013 — 2013/0812(COD))</p> <p>P7_TC1-COD(2013)0812</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2005/681/GAI del Consiglio, che istituisce l'Accademia europea di polizia (CEPOL) 1013</p>

Giovedì 17 aprile 2014

2017/C 443/113	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2014 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (14783/2013 — C7-0075/2014 — 2013/0311(NLE))	1014
2017/C 443/114	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2014 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (18141/2013 — C7-0107/2014 — 2013/0427(NLE))	1015
2017/C 443/115	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2014 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo fra l'Unione europea e il Principato di Liechtenstein sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (18116/2013 — C7-0091/2014 — 2013/0423(NLE))	1016
2017/C 443/116	Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 17 aprile 2014, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (COM(2013)0462 — C7-0209/2013 — 2013/0214(COD)) ⁽¹⁾	1017
2017/C 443/117	P7_TA(2014)0449 Pianificazione dello spazio marittimo e gestione integrata delle zone costiere***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere (COM(2013)0133 — C7-0065/2013 — 2013/0074(COD)) P7_TC1-COD(2013)0074 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo	1041
2017/C 443/118	Risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile 2014 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2015 (2014/2003(BUD))	1042
2017/C 443/119	P7_TA(2014)0451 Violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinate norme che regolamentano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi della legislazione nazionale a seguito della violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (COM(2013)0404 — C7-0170/2013 — 2013/0185(COD)) P7_TC1-COD(2013)0185 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea	1047

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

2017/C 443/120	<p>P7_TA(2014)0452</p> <p>Spedizioni di rifiuti ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti (COM(2013)0516 — C7-0217/2013 — 2013/0239(COD))</p> <p>P7_TC1-COD(2013)0239</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti 1048</p>
2017/C 443/121	<p>P7_TA(2014)0453</p> <p>Nuove sostanze psicoattive ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle nuove sostanze psicoattive (COM(2013)0619 — C7-0272/2013 — 2013/0305(COD))</p> <p>P7_TC1-COD(2013)0305</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle nuove sostanze psicoattive ⁽¹⁾ 1050</p>
2017/C 443/122	<p>P7_TA(2014)0454</p> <p>Reati e sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, per quanto riguarda la definizione di «stupefacenti», la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (COM(2013)0618 — C7-0271/2013 — 2013/0304(COD))</p> <p>P7_TC1-COD(2013)0304</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, per quanto riguarda la definizione di «stupefacenti», la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti 1067</p>

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria, prima lettura
- ***II Procedura legislativa ordinaria, seconda lettura
- ***III Procedura legislativa ordinaria, terza lettura

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti del Parlamento:

Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo **■** o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2014-2015

Sedute dal 14 al 17 aprile 2014

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 132 del 23.4.2015.

Il testo approvato del 16 aprile 2014 concernente i discarichi relativi all'esercizio 2012 è stato pubblicato nella GU L 266 del 5.9.2014.

TESTI APPROVATI

Martedì 15 aprile 2014

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RISOLUZIONI

PARLAMENTO EUROPEO

P7_TA(2014)0342

Protezione dei consumatori nei servizi di pubblica utilità

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla protezione dei consumatori — Protezione dei consumatori per quanto concerne l'erogazione di servizi (2013/2153(INI))

(2017/C 443/01)

Il Parlamento europeo,

- vista la sua risoluzione del 22 maggio 2012 su una strategia per rafforzare i diritti dei consumatori vulnerabili ⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sulla mobilità e l'inclusione delle persone con disabilità e la strategia europea in materia di disabilità 2010-2020 ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione dell'11 giugno 2013 su una nuova agenda per la politica europea dei consumatori ⁽³⁾,
- vista la sua risoluzione, del 15 novembre 2011, sulla riforma delle norme UE in materia di aiuti di Stato relativamente ai servizi di interesse economico generale ⁽⁴⁾,
- vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»),
- vista la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
- vista la direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura ⁽⁵⁾,
- vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2013, che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e per realizzare un continente connesso, recante modifica delle direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e dei regolamenti (CE) n. 1211/2009 e (UE) n. 531/2012 (COM(2013)0627),

⁽¹⁾ GU C 264 E del 13.9.2013, pag. 11.

⁽²⁾ GU C 131 E dell'8.5.2013, pag. 9.

⁽³⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0239.

⁽⁴⁾ GU C 153 E del 31.5.2013, pag. 51.

⁽⁵⁾ GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.

Martedì 15 aprile 2014

- vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 15 novembre 2012, intitolata «Rendere efficace il mercato interno dell'energia» (COM(2012)0663),
 - vista la direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari,
 - vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»),
 - vista la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e che abroga la direttiva 2003/54/CE,
 - vista la comunicazione della Commissione intitolata «Verso una Carta europea dei diritti dei consumatori d'energia» (COM(2007)0386),
 - vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, quale recepita nei trattati mediante l'articolo 6 del trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare l'articolo 8 (protezione dei dati personali), l'articolo 11 (libertà di espressione e d'informazione), l'articolo 21 (non discriminazione), l'articolo 23 (uguaglianza di genere), l'articolo 25 (diritti degli anziani), l'articolo 26 (integrazione delle persone con disabilità), l'articolo 34 (sicurezza sociale e assistenza sociale), l'articolo 36 (accesso ai servizi d'interesse economico generale), l'articolo 37 (tutela dell'ambiente) e l'articolo 38 (protezione dei consumatori),
 - visto l'articolo 12 TUE,
 - visti l'articolo 14 TUE e il protocollo n. 26 allegato al predetto trattato,
 - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0163/2014),
- A. considerando che una migliore informazione dei consumatori in merito ai servizi di pubblica utilità riveste particolare importanza, e che è necessario garantire ai consumatori l'accesso a tali servizi e agli Stati membri la necessaria flessibilità per tenere conto dei consumatori vulnerabili;
- B. considerando che è in vigore una legislazione settoriale, la quale ha già migliorato la protezione dei consumatori, ma che occorre ricordare agli Stati membri la necessità di provvedere anche a una corretta attuazione e applicazione;
- C. considerando che, per i servizi di pubblica utilità, le competenze nazionali e il diritto all'autonomia comunale devono essere rispettati e che le disposizioni settoriali costituiscono un quadro giuridico sufficiente per i servizi di pubblica utilità;

Aspetti generali

1. osserva che alcuni aspetti dei diritti fondamentali dei consumatori sono già contemplati dalla direttiva 2011/83/UE e che le caratteristiche comuni dei servizi di pubblica utilità sono definite nella pertinente legislazione settoriale;
2. rammenta agli Stati membri che la direttiva sui diritti dei consumatori doveva essere recepita entro metà dicembre 2013 e sarà applicabile a tutti i contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014;
3. osserva che la protezione dei consumatori risulta efficace soltanto se i diritti dei consumatori sono applicabili; invita, pertanto, gli Stati membri a dare piena attuazione alle disposizioni della direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali (2005/29/CE), della direttiva concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (2006/114/CE) e della direttiva sui diritti dei consumatori (2011/83/UE); sottolinea, in tale contesto, l'importanza dei sistemi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR), quali meccanismi efficienti e convenienti per la risoluzione di conflitti sia tra i consumatori che tra i fornitori di servizi di pubblica utilità; invita pertanto gli Stati membri a dare attuazione alla direttiva, recentemente convenuta, sull'ADR (2013/11/UE) e al regolamento (UE) n. 524/2013 relativo alla risoluzione delle controversie online (regolamento sull'ODR);

Martedì 15 aprile 2014

4. evidenzia che la sensibilizzazione dei consumatori quanto ai loro diritti svolge un ruolo chiave nell'ottenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori, ma sottolinea altresì il ruolo fondamentale del servizio clienti per conto dei fornitori di servizi di pubblica utilità; sottolinea la necessità che i soggetti responsabili dei contatti con la clientela siano formati e consapevoli dei diritti dei consumatori; incoraggia pertanto i fornitori di servizi di pubblica utilità a formare di conseguenza il loro personale e a garantire che tutti i consumatori abbiano facilmente accesso a un'assistenza personalizzata in ogni momento;
5. sottolinea la necessità che i consumatori godano dell'accesso a servizi di pubblica utilità economicamente accessibili e di elevata qualità in tutta l'UE, dal momento che tali servizi sono essenziali per garantire la coesione sociale e territoriale e contribuiscono nel contempo alla competitività economica europea;
6. sostiene l'esistenza di organizzazioni dei consumatori forti e indipendenti per facilitare la protezione globale dei consumatori, ma sottolinea l'importanza di trovare un equilibrio adeguato tra le esigenze dei consumatori e quelle di fornitori;
7. sottolinea che l'accesso ai servizi di pubblica utilità dovrebbe essere agevolato per tutti i consumatori, a prescindere dalla loro situazione finanziaria; sottolinea inoltre che, in circostanze specifiche, gli Stati membri potrebbero ritenere che i «consumatori vulnerabili» necessitino di disposizioni adeguate;
8. invita la Commissione e gli Stati membri a prestare maggiore attenzione all'informazione dei consumatori e alle campagne formative nel contesto dei servizi di pubblica utilità, affinché si inviino i messaggi corretti all'opportuna fascia di consumatori, nonché ad incrementare gli investimenti a riguardo;

Energia

9. ritiene che un mercato interno dell'energia aperto, trasparente e integrato sia necessario per ottenere prezzi competitivi dell'energia, sicurezza di approvvigionamento, sostenibilità e un efficiente dispiegamento su larga scala delle energie rinnovabili, e invita gli Stati membri a recepire, ad applicare e a monitorare meglio il terzo pacchetto sul mercato interno dell'energia; indica la necessità di una maggiore informazione dei consumatori, in particolare al fine di migliorare i servizi offerti e di consentire la comparabilità e la trasparenza delle tariffe, ottenendo in tal modo prezzi non discriminatori;
10. sottolinea l'importanza cruciale di un'attuazione completa, corretta e tempestiva della legislazione esistente, compresa l'attività normativa richiesta nel terzo pacchetto sul mercato interno dell'energia, al fine di conseguire un mercato interno dell'energia europeo integrato e competitivo entro il 2014;
11. accoglie con favore le attività del gruppo di lavoro sui consumatori vulnerabili nel quadro del forum dei cittadini per l'energia nonché la comunicazione della Commissione del 22 gennaio 2014 intitolata «Costi e prezzi dell'energia in Europa» (COM(2014)0021) e la relazione allegata, che analizzano l'impatto e il nesso dei prezzi e dei costi energetici negli Stati membri; sottolinea che spetta inoltre agli Stati membri reagire ai fattori e alle situazioni differenti riguardanti l'energia e i consumatori vulnerabili;
12. osserva che la disdetta di contratti per la fornitura di energia comporta spesso condizioni restrittive e procedure complesse che rendono difficile cambiare fornitore; invita a sveltire e a semplificare le procedure per cambiare fornitore; constata che i criteri di valutazione esistenti del pacchetto sul mercato interno dell'energia sono completi nelle rispettive direttive riguardanti energia elettrica e gas del terzo pacchetto sul mercato interno dell'energia; sottolinea l'importanza di relazioni periodiche della Commissione riguardanti l'applicazione del mercato interno dell'energia;
13. pone l'accento sulla necessità che la Commissione presenti le sue conclusioni sulla fatturazione elettronica, poiché riguarda la gestione online dei conti energetici dei consumatori;
14. deplora che gli attuali prezzi dell'energia non includano necessariamente i costi esterni, vale a dire i danni all'ambiente associati a una determinata fonte di energia o a un dato metodo di produzione, i quali tuttavia possono ricadere sull'intera società nel lungo termine; chiede in quest'ambito misure volte a incoraggiare una maggiore trasparenza dei prezzi per i consumatori;

Martedì 15 aprile 2014

15. reputa che le imprese dovrebbero pubblicare le informazioni riguardanti i prezzi e le variazioni degli stessi, nonché le modifiche ai contratti, in modo facilmente comprensibile; ricorda agli Stati membri che il terzo pacchetto sul mercato interno dell'energia prevede già tale obbligo; invita gli Stati membri e le imprese interessate ad adottare provvedimenti adeguati per garantire che i consumatori abbiano accesso a informazioni chiare, comprensibili e raffrontabili sulle tariffe, sulle condizioni e sulle vie di ricorso;

16. ricorda che il terzo pacchetto sul mercato interno dell'energia invita gli Stati membri a effettuare un'analisi dei costi e dei benefici prima di avviare l'introduzione dei contatori intelligenti; sottolinea che le reti intelligenti consentono ai consumatori di osservare e adattare il loro consumo energetico, ma fa notare che alcune analisi dei costi e dei benefici condotte dagli Stati membri non indicano risparmi sostanziali sui costi per i consumatori; sottolinea che si devono rispettare tanto le norme in materia di protezione dei consumatori quanto le norme sulla protezione dei dati, e sottolinea che l'utilizzo di contatori intelligenti deve rimanere una scelta del consumatore;

Telecomunicazioni

17. sottolinea che nel mercato unico digitale e nel settore delle comunicazioni elettroniche la dimensione relativa ai consumatori è di importanza estrema, e osserva i considerevoli miglioramenti nella protezione dei consumatori introdotti in seguito all'attuazione del pacchetto sulle telecomunicazioni del 2009 (direttive 2009/136/CE e 2009/140/CE); sottolinea gli importanti aggiornamenti e miglioramenti nella protezione e nella responsabilizzazione dei consumatori attualmente oggetto di proposte del Parlamento; evidenzia l'importanza del fatto che tutti i consumatori abbiano accesso a servizi di comunicazione elettronica di qualità elevata nonché l'importanza di ricorrere a nuove infrastrutture per ridurre il divario digitale;

18. ribadisce le sue proposte volte a facilitare ai consumatori il passaggio a un altro fornitore di servizi di comunicazione elettronica senza costi aggiuntivi oltre all'effettivo costo del cambiamento, senza perdita di dati e riducendo al minimo le formalità, al fine di incoraggiare i consumatori ad avvalersi di tale possibilità; sostiene altresì le proposte volte a promuovere informazioni indipendenti in materia di prezzi, fatturazione e qualità del servizio, anche per quanto riguarda la velocità di trasmissione dei dati;

Servizi postali

19. osserva che i consumatori traggono vantaggio da un servizio più orientato alla qualità nel settore dei servizi postali e dai risparmi derivanti dalle riduzioni dei costi; sottolinea che maggiori opzioni di consegna nonché un miglioramento della trasparenza, dell'informazione e dei prezzi sono un prerequisito per accrescere la fiducia dei consumatori nel mercato delle consegne; osserva che la direttiva 97/67/CE, quale modificata dalle direttive 2002/39/CE e 2008/6/CE, garantisce i servizi postali come servizio universale; ricorda alla Commissione di esaminare, nella sua relazione di attuazione, se tale garanzia sia rispettata dagli Stati membri; invita la Commissione a incoraggiare gli operatori del settore dei servizi postali a migliorare l'interoperabilità e a velocizzare l'introduzione di processi ottimizzati tesi a ridurre i costi nonché aumentare la disponibilità e la qualità dei servizi di consegna;

20. sottolinea l'importanza di fornire servizi capillari di consegna di pacchi in tutta l'Unione; sottolinea che è di fondamentale importanza che i servizi di consegna di pacchi forniti sia dalle poste che da operatori privati siano rapidi ed affidabili, non da ultimo per soddisfare anche le esigenze dei consumatori che ordinano online; ribadisce quanto proposto nella sua risoluzione del 4 febbraio 2014 in materia di consegna dei pacchi⁽¹⁾ per quanto concerne la necessità di contribuire al miglioramento del servizio e di ridurre i costi;

21. accoglie con favore tutti gli sforzi già profusi dagli operatori del mercato delle consegne per soddisfare meglio le esigenze dei consumatori e dei venditori online, ad esempio l'introduzione di opzioni flessibili di consegna e di reso; sottolinea nel contempo che sono auspicabili ulteriori incentivi al fine di migliorare l'interoperabilità e la qualità dei servizi;

Trasporti pubblici

22. riconosce che mediante misure settoriali sono stati rafforzati, negli ultimi anni, i diritti dei consumatori nel settore dei trasporti;

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0067.

Martedì 15 aprile 2014

23. sottolinea che occorre mirare a consumatori con accesso ad efficienti trasporti pubblici locali, indipendentemente dal fatto che risiedano in zone in cui tali servizi sarebbero meno redditizi; riconosce la responsabilità degli Stati membri al riguardo e li invita a prendere adeguati provvedimenti;

24. rammenta che, in futuro, a causa dell'invecchiamento della popolazione, aumenterà l'importanza di un efficiente servizio di trasporto pubblico e che esso è essenziale anche per il raggiungimento degli obiettivi climatici nel quadro della strategia Europa 2020; chiede lo sviluppo di strumenti comuni per garantire la multimodalità ottimizzata nei servizi di trasporto pubblico efficienti e di elevata qualità, al fine di garantire sia la libera circolazione delle persone che la competitività di tali servizi;

25. chiede un approccio olistico per quanto concerne gli anziani e le persone a mobilità ridotta; ritiene che l'intera catena del trasporto pubblico vada presa in considerazione, incluso l'accesso agli snodi del trasporto pubblico; auspica che sia affrontata l'esigenza di un sistema coerente di punti focali per aiutare le persone a mobilità ridotta;

o

o o

26. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Martedì 15 aprile 2014

P7_TA(2014)0377

Vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione**Risoluzione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio sul vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione (COM(2013)0740 — 2013/0361(APP))**

(2017/C 443/02)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2013)0740),
 - visto l'articolo 81, paragrafo 3, del suo regolamento,
 - vista la relazione interlocutoria della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0136/2014),
1. chiede al Consiglio di tenere conto delle modifiche in appresso:

La proposta di decisione del Consiglio dovrebbe essere modificata come segue:

Modifica 1**Proposta di decisione del Consiglio****Considerando 8***Testo della Commissione*

- (8) Nelle conclusioni del 28 giugno 2013 il Consiglio europeo ha rilevato che la dimensione sociale dell'UEM dovrebbe essere rafforzata e ha sottolineato in questo contesto il ruolo fondamentale delle parti sociali e del dialogo sociale. Di conseguenza, la Commissione, nella sua comunicazione COM(2013)0690, del 2 ottobre 2013, sulla dimensione sociale dell'UEM, ha affrontato la questione della promozione del dialogo sociale a livello nazionale e dell'Unione europea e ha annunciato una proposta di revisione della decisione del Consiglio del 2003.

Modifica

- (8) Nelle conclusioni del 28 giugno 2013 il Consiglio europeo ha rilevato che la dimensione sociale dell'UEM dovrebbe essere rafforzata e ha sottolineato in questo contesto il ruolo fondamentale delle parti sociali e del dialogo sociale. Di conseguenza, la Commissione, nella sua comunicazione COM(2013)0690, del 2 ottobre 2013, sulla dimensione sociale dell'UEM, ha affrontato la questione della promozione del dialogo sociale a livello nazionale e dell'Unione europea e ha annunciato una proposta di revisione della decisione del Consiglio del 2003, **riferendosi al vertice sociale trilaterale quale opportunità chiave per coinvolgere le parti sociali nel processo del semestre europeo.**

Modifica 2**Proposta di decisione del Consiglio****Considerando 9 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Modifica*

- (9 bis) **Nella dichiarazione delle parti sociali europee sul coinvolgimento delle parti sociali nella governance economica europea, adottata il 24 ottobre 2013, le parti sociali dell'UE hanno confermato il loro sostegno al vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione e hanno chiesto un processo coerente di consultazione delle parti sociali nell'ambito del semestre europeo.**

Martedì 15 aprile 2014

Modifica 3**Proposta di decisione del Consiglio****Articolo 1***Testo della Commissione*

Il vertice trilaterale per la crescita e l'occupazione assicura, in conformità al trattato e nel rispetto dei poteri delle istituzioni e degli organi dell'Unione, la concertazione continua tra il Consiglio, la Commissione e le parti sociali. Esso consentirà alle parti sociali a livello europeo di contribuire, nell'ambito del dialogo sociale, ai vari aspetti della strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione. A tal fine, esso si basa sui lavori e le discussioni fra il Consiglio, la Commissione e le parti sociali che si tengono a monte nelle diverse sedi della concertazione sulle questioni economiche, sociali e relative all'occupazione.

Modifica

Il vertice trilaterale per la crescita e l'occupazione assicura, in conformità al trattato e nel rispetto dei poteri delle istituzioni e degli organi dell'Unione, la concertazione continua tra il Consiglio, la Commissione e le parti sociali, **nonché il coordinamento delle loro strategie per un elevato livello di occupazione di qualità e sostenibile**. Esso consentirà alle parti sociali a livello europeo di contribuire, nell'ambito del dialogo sociale **e delle loro competenze**, ai vari aspetti della strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione. A tal fine, esso si basa sui lavori e le discussioni fra il Consiglio, la Commissione e le parti sociali che si tengono a monte nelle diverse sedi della concertazione sulle questioni economiche, sociali e relative all'occupazione.

Modifica 4**Proposta di decisione del Consiglio****Articolo 2 — paragrafo 1***Testo della Commissione*

1. Il vertice è composto dal presidente del Consiglio europeo, dalla presidenza del Consiglio e dalle due presidenze successive, dalla Commissione e dalle parti sociali, rappresentate al più alto livello. Sono presenti i ministri delle tre presidenze e il commissario responsabili per il Lavoro e gli Affari sociali. In funzione dell'ordine del giorno potranno essere invitati a partecipare altri ministri delle tre presidenze e altri commissari.

Modifica

1. Il vertice è composto dal presidente del Consiglio europeo, dalla presidenza del Consiglio e dalle due presidenze successive, dalla Commissione e dalle parti sociali, rappresentate al più alto livello. Sono presenti i ministri delle tre presidenze e il commissario responsabili per il Lavoro e gli Affari sociali. In funzione dell'ordine del giorno potranno essere invitati a partecipare altri ministri delle tre presidenze, altri commissari **e il presidente della commissione per l'occupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo**.

Modifica 5**Proposta di decisione del Consiglio****Articolo 2 — paragrafo 3 — comma 1***Testo della Commissione*

Ciascuna delegazione è composta di rappresentanti delle organizzazioni interprofessionali europee che rappresentano interessi generali o interessi più specifici del personale direttivo e manageriale e delle piccole e medie imprese a livello europeo.

Modifica

Ciascuna delegazione è composta di rappresentanti delle organizzazioni interprofessionali europee che rappresentano interessi generali o interessi più specifici del personale direttivo e manageriale **nonché delle microimprese** e delle piccole e medie imprese a livello europeo.

Martedì 15 aprile 2014

Modifica 6**Proposta di decisione del Consiglio****Articolo 2 — paragrafo 3 — comma 2***Testo della Commissione*

Il coordinamento tecnico della delegazione dei lavoratori è garantito dalla Confederazione europea dei sindacati (CES), e quello della delegazione dei datori di lavoro dalla Confederazione delle imprese europee (BUSINESSEUROPE). La CES e BUSINESSEUROPE vigilano affinché nei loro contributi siano tenuti in debito conto i pareri delle organizzazioni specifiche e settoriali e, ove opportuno, includono rappresentanti di talune di queste organizzazioni nelle loro delegazioni.

Modifica

Il coordinamento tecnico della delegazione dei lavoratori è garantito dalla Confederazione europea dei sindacati (CES), e quello della delegazione dei datori di lavoro dalla Confederazione delle imprese europee (BUSINESSEUROPE). La CES e BUSINESSEUROPE vigilano affinché nei loro contributi siano tenuti in debito conto i pareri delle organizzazioni specifiche e settoriali e, ove opportuno, includono rappresentanti di talune di queste organizzazioni **autorizzati a pronunciarsi** nelle loro delegazioni.

Modifica 7**Proposta di decisione del Consiglio****Articolo 3 — paragrafo 1***Testo della Commissione*

1. L'ordine del giorno del vertice è definito congiuntamente dal Consiglio, dalla Commissione e dalle organizzazioni interprofessionali dei lavoratori e dei datori di lavoro che partecipano ai lavori. A questo fine si svolgono riunioni preparatorie tra i servizi del Consiglio, la Commissione, la CES e BUSINESSEUROPE.

Modifica

1. L'ordine del giorno del vertice è definito congiuntamente dal Consiglio, dalla Commissione e dalle organizzazioni interprofessionali dei lavoratori e dei datori di lavoro che partecipano ai lavori, **ed è basato sul partenariato in condizioni di parità fra di essi**. A questo fine si svolgono riunioni preparatorie tra i servizi del Consiglio, la Commissione, la CES e BUSINESSEUROPE.

Modifica 8**Proposta di decisione del Consiglio****Articolo 3 — paragrafo 2***Testo della Commissione*

2. I temi all'ordine del giorno formano oggetto di uno scambio di opinioni in sede di Consiglio nella configurazione «Occupazione, politica sociale, salute e consumatori».

Modifica

2. I temi all'ordine del giorno formano oggetto di uno scambio di opinioni in sede di Consiglio nella configurazione «Occupazione, politica sociale, salute e consumatori» **sulla base, se del caso, di un contributo di tutti i suoi organi preparatori**.

Martedì 15 aprile 2014

Modifica 9

Proposta di decisione del Consiglio

Articolo 4 — paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il vertice si riunisce almeno due volte all'anno. Le riunioni si tengono prima delle riunioni di primavera e d'autunno del Consiglio europeo.

Modifica

1. Il vertice si riunisce almeno due volte all'anno. Le riunioni si tengono prima delle riunioni di primavera e d'autunno del Consiglio europeo **e l'esito del vertice è presentato in occasione del Consiglio europeo successivo per essere sottoposto a decisione.**

Modifica 10

Proposta di decisione del Consiglio

Articolo 5

Testo della Commissione

I copresidenti elaborano una sintesi delle discussioni del vertice per informare le pertinenti configurazioni del Consiglio e il pubblico.

Modifica

I copresidenti elaborano una sintesi delle discussioni del vertice per informare le pertinenti configurazioni del Consiglio, **il Parlamento europeo** e il pubblico.

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
-

Martedì 15 aprile 2014

P7_TA(2014)0378

Negoziati sul QFP 2014-2020: insegnamenti da trarre e prospettive future**Risoluzione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sui negoziati sul QFP 2014-2020: insegnamenti da trarre e prospettive per il futuro (2014/2005(INI))**

(2017/C 443/03)

Il Parlamento europeo,

- visti la proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2014-2020 (COM(2011)0398), modificata il 6 luglio 2012 (COM(2012)0388), e il progetto di accordo interistituzionale (AII) tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2011)0403),
 - vista la propria approvazione, il 19 novembre 2013, del regolamento sul QFP ⁽¹⁾, a norma dell'articolo 312 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e la propria approvazione, nella stessa data, della conclusione dell'AII ⁽²⁾;
 - visti il QFP e l'AII, adottati in via definitiva il 2 dicembre 2013 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale il 20 dicembre 2013,
 - vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 dal titolo: «Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva» ⁽³⁾,
 - vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2012 intesa a favorire il buon esito della procedura di approvazione del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 ⁽⁴⁾,
 - vista la sua risoluzione del 13 marzo 2013 sulle conclusioni del Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013 relative al quadro finanziario pluriennale ⁽⁵⁾,
 - vista la sua risoluzione del 3 luglio 2013 sull'accordo politico relativo al quadro finanziario pluriennale 2014-2020 ⁽⁶⁾,
 - vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2013 sulle relazioni tra il Parlamento europeo e le istituzioni che rappresentano i governi nazionali ⁽⁷⁾,
 - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per gli affari costituzionali, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0254/2014),
- A. considerando che l'accordo sul QFP 2014-2020 è il risultato di negoziati lunghi e ardui, durati due anni e mezzo; e che è stato possibile giungere ad un accordo politico definitivo soltanto al più alto livello politico tra i tre presidenti (Parlamento, Presidenza del Consiglio e Commissione), conformemente all'articolo 324 del TFUE;

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0455.

⁽²⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0456.

⁽³⁾ GU C 380 E dell'11.12.2012, pag. 89.

⁽⁴⁾ GU C 68 E del 7.3.2014, pag. 1.

⁽⁵⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0078.

⁽⁶⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0304.

⁽⁷⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0599.

Martedì 15 aprile 2014

- B. considerando che il livello generale del prossimo QFP (960 miliardi di euro in impegni, 908 miliardi di euro in pagamenti a prezzi 2011), stabilito dal Consiglio europeo e, successivamente, approvato dal Parlamento, rappresenta un taglio del 3,5 % negli impegni e del 3,7 % nei pagamenti rispetto al il quadro finanziario 2007-2013, nonostante le accresciute competenze dell'UE in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona e all'allargamento dell'Unione a 28 Stati membri; e che tale livello non è sufficiente per conseguire gli obiettivi e gli impegni politici dell'UE, in particolare in relazione alla strategia Europa 2020;
- C. considerando che il bilancio annuale dell'UE continuerà a rappresentare circa l'1 % dell'RNL dell'UE nei prossimi anni, attestandosi ad un livello già raggiunto nei primi anni '90, e ben al di sotto del massimale delle risorse proprie, pari all'1,29 % dell'RNL UE per gli impegni e all'1,23 % dell'RNL UE per i pagamenti, come inizialmente stabilito nel 1992 e riconfermato nel 2010;
- D. considerando che, di fronte all'impossibilità politica di cambiare le cifre complessive del QFP stabilite dal Consiglio europeo, il Parlamento si è concentrato sul miglioramento dell'esecuzione del QFP negoziando con successo l'inclusione di nuove disposizioni che contribuiranno a rendere il nuovo quadro finanziario e il nuovo bilancio annuale dell'UE più operativi, coerenti, trasparenti e rispondenti alle esigenze dei cittadini europei e consentiranno di ottimizzare l'utilizzo dei massimali del QFP; e che tali disposizioni riguardano, in particolare, le nuove modalità relative alla revisione del QFP, alla flessibilità, nonché all'unità e alla trasparenza del bilancio dell'UE, unitamente a un ulteriore impegno a riformare il finanziamento del bilancio dell'UE (dichiarazione comune sulle risorse proprie);
- E. considerando che, conformemente al principio guida secondo cui «non c'è accordo su nulla finché non c'è accordo su tutto», il Parlamento ha dato la sua approvazione al nuovo regolamento QFP e approvato il nuovo accordo interistituzionale del 19 novembre 2013, avendo il Consiglio rispettato le condizioni stabilite nella risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2013, compresa l'adozione di ulteriori 11,2 miliardi di euro in pagamenti per il 2013;
- F. considerando che il Consiglio non ha compiuto alcun progresso per quanto riguarda la tanto necessaria riforma dell'attuale sistema di finanziamento del bilancio UE, nonostante le ambiziose proposte presentate dalla Commissione, volte non solo a superare la situazione di stallo causata dalla mancanza di un vero e proprio sistema di risorse proprie, ma anche a rendere il sistema di finanziamento del bilancio dell'UE più semplice, equo e trasparente per i cittadini dell'UE;
- G. considerando che, in seguito all'accordo sul QFP 2014-2020, il QFP continua a non coincidere con i mandati del Parlamento e della Commissione che avranno inizio nel 2014;
- H. considerando che le possibilità offerte dal trattato di Lisbona per quanto riguarda la modifica delle procedure decisionali per il QFP e le decisioni sulle risorse proprie non sono state sfruttate;
1. deplora vivamente il fatto che sia la procedura che ha condotto all'accordo sul QFP 2014-2020, sia il dibattito politico che ha accompagnato questi negoziati, abbiano dimostrato la palese mancanza di una visione comune per quanto riguarda il bilancio e le priorità politiche dell'UE, abbiano evidenziato che vi sono approcci molto divergenti tra le istituzioni dell'UE e si siano rivelati insufficienti a fronte del ruolo accresciuto e delle maggiori prerogative del Parlamento in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona; ritiene pertanto della massima importanza che la presente relazione tragga le lezioni politiche e istituzionali necessarie, che possono servire da base per la preparazione di futuri negoziati, in particolare in relazione alla revisione post-elettorale del QFP, il cui avvio da parte della Commissione è previsto entro e non oltre la fine del 2016;

Considerazioni politiche

2. riconosce che il risanamento di bilancio attualmente in corso negli Stati membri ha reso impraticabile il raggiungimento di un accordo più ambizioso sul QFP 2014-2020; deplora tuttavia profondamente il fatto che il ruolo del bilancio dell'UE quale importante strumento politico comune volto a superare l'attuale crisi economica e sociale non sia stato debitamente riconosciuto; rammenta che il bilancio dell'UE è soprattutto un bilancio di investimenti, che fornisce un quadro unico entro il quale coordinare e potenziare gli sforzi nazionali per rilanciare la crescita, stimolare la competitività e creare occupazione in tutta l'UE;
3. è profondamente preoccupato per il fatto che, da anni, le discussioni di bilancio in seno al Consiglio siano avvelenate dalla logica del «giusto ritorno», anziché essere improntate alla logica del valore aggiunto europeo; ritiene che, se questa controversia esisteva già prima dell'introduzione delle risorse basate sull'RNL, la situazione si sia decisamente aggravata a motivo dell'attuale sistema di finanziamento dell'UE, in virtù del quale circa il 74 % delle entrate deriva da contributi nazionali basati sull'RNL, anziché da reali risorse proprie, come previsto dal Trattato di Roma e da tutti i trattati successivi; e considera che tale sistema ponga un'enfasi eccessiva sui saldi netti tra gli Stati membri e che abbia condotto alla progressiva introduzione di sconti complessi e poco chiari e ad altri meccanismi di correzione relativi al finanziamento del bilancio dell'UE;

Martedì 15 aprile 2014

4. ritiene che questa logica sia prevalsa anche nella conclusione dell'accordo sul QFP al Consiglio europeo dell'8 febbraio 2013; si rammarica che essa si sia tradotta nella determinazione delle dotazioni nazionali al momento dell'accordo, segnatamente per i due maggiori settori di spesa del bilancio dell'UE, vale a dire la politica agricola e la politica di coesione; critica, in particolare, l'aumento nel numero delle assegnazioni e «donazioni» speciali concesse nel corso dei negoziati tra i capi di Stato e di governo, che non si basano su criteri oggettivi e verificabili, bensì riflettono il potere contrattuale degli Stati membri, i quali cercano di garantire i propri interessi nazionali e massimizzare i propri profitti netti; denuncia la mancanza di trasparenza che ha caratterizzato la conclusione di questo accordo e la riluttanza del Consiglio e della Commissione a fornire al Parlamento tutta la documentazione pertinente; evidenzia che il valore aggiunto europeo deve prevalere sugli interessi nazionali;

5. respinge fermamente questa visione puramente contabile del bilancio dell'UE, che non tiene conto del valore aggiunto europeo, contraddice il principio di solidarietà dell'UE e sottovaluta il ruolo attuale e potenziale del bilancio dell'UE ai fini del rafforzamento della governance economica; sottolinea che il bilancio dell'UE è prevalentemente un bilancio di investimenti con un forte effetto leva che rende possibili numerosi progetti altrimenti difficili o impossibili da realizzare e che funge da catalizzatore per la crescita, la competitività e l'occupazione in tutta l'Unione nonché da potente veicolo di riforma; deplora quindi profondamente il fatto che alcuni Stati membri sembrino considerare i contributi nazionali al bilancio dell'UE un semplice costo da minimizzare;

6. si rammarica che il Consiglio europeo abbia adottato un approccio dall'alto verso il basso per decidere l'entità complessiva del QFP 2014-2020, il che dimostra una preoccupante discrepanza tra gli impegni politici dell'UE adottati dal Consiglio europeo e la riluttanza di quest'ultimo a finanziarli adeguatamente; ritiene invece che tale decisione dovrebbe essere basata su un approccio dal basso verso l'alto, risultante da una valutazione approfondita delle esigenze finanziarie dell'Unione e degli obiettivi politici enunciati nei programmi e nelle politiche pluriennali dell'UE stabiliti dall'autorità legislativa;

7. è pertanto convinto che qualsiasi decisione sul quadro finanziario dovrebbe essere preceduta da — e basata su — un reale dibattito politico sul ruolo, la funzione e il valore aggiunto del bilancio dell'UE e sulla sua compatibilità con la strategia politica adottata dall'Unione e con gli obiettivi e le priorità operativi attribuiti all'Unione; ritiene che, al fine di colmare il divario tra le visioni divergenti su ciò che il bilancio dell'UE rappresenta e su ciò che può conseguire, questo dibattito dovrebbe essere organizzato a tempo debito e vedere la partecipazione delle tre istituzioni dell'UE e di tutti i parlamenti nazionali, coinvolgendo altresì i più alti livelli politici degli Stati membri;

8. è inoltre convinto che si possano compiere progressi tangibili soltanto grazie ad una riforma approfondita del finanziamento del bilancio dell'UE che dovrebbe rispettare la lettera e lo spirito del trattato, facendo ritorno a un sistema di risorse proprie genuino, chiaro, semplice ed equo; sottolinea che l'introduzione di una o più nuove risorse proprie contribuirà a ridurre al minimo la quota dei contributi al bilancio dell'UE basati sull'RNL e, di conseguenza, a ridurre l'onere a carico degli erari nazionali; ribadisce il suo forte impegno verso qualsiasi processo che conduca alla riforma del sistema delle risorse proprie, attualmente caratterizzato da complessità, opacità e scarso rendimento; si rammarica che l'accordo definitivo del Consiglio sul sistema delle risorse proprie sia ancor più complesso del precedente poiché ha introdotto nuove compensazioni ed eccezioni;

Considerazioni istituzionali

9. ricorda che, con la relazione della sua commissione speciale SURE del giugno 2011, il Parlamento è stato la prima istituzione dell'UE a presentare la propria visione del QFP 2014-2020 e a sottolineare la necessità di riformare il finanziamento del bilancio dell'UE; ritiene che questa preparazione tempestiva abbia aiutato il Parlamento a stabilire un ampio consenso sulle priorità politiche e a rimanere unito durante il successivo processo negoziale; reputa altresì che tale relazione abbia fornito orientamenti alla Commissione per la stesura delle sue proposte sul QFP e sulle risorse proprie e apprezza il dialogo politico regolare instauratosi tra le due istituzioni in tutte le fasi della preparazione di questa relazione; è del parere che tale pratica debba essere ulteriormente sviluppata, trasformandola in un dialogo più strutturato tra le due istituzioni in vista della presentazione delle proposte nell'ambito del QFP;

10. ricorda che, a norma dell'articolo 312 del TFUE, il Consiglio adotta all'unanimità il regolamento sul QFP, previa approvazione del Parlamento, mentre le tre istituzioni dell'UE «adottano ogni misura necessaria a facilitare l'adozione stessa»; rileva pertanto che il trattato non stabilisce alcuna procedura concreta relativa alla partecipazione del Parlamento ai negoziati sul QFP e che queste modalità sono state successivamente determinate nella pratica attraverso una serie di accordi ad hoc concordati a livello politico su iniziativa del Parlamento;

Martedì 15 aprile 2014

11. deplora che, prima dell'accordo del Consiglio europeo sul QFP, dell'8 febbraio 2013, non si siano avuti negoziati significativi il Parlamento e il Consiglio; ritiene che le numerose riunioni tenutesi tra il suo gruppo negoziale e le successive presidenze del Consiglio, a margine delle relative riunioni del Consiglio Affari generali, e la sua partecipazione alle riunioni informali del Consiglio sul QFP, abbiano soltanto reso possibile una condivisione parziale delle informazioni tra il Consiglio e il Parlamento; reputa pertanto necessario che il Parlamento si basi ulteriormente sull'esperienza acquisita e si adoperi con tutti i mezzi a sua disposizione per rafforzare la sua influenza sullo spirito, sul calendario e sul contenuto dei negoziati con il Consiglio, facendo in modo che quest'ultimo tenga maggiormente conto dei suoi argomenti e delle sue posizioni;

12. deplora il fatto che, nonostante le forti opposizioni del Parlamento, tutti i successivi «schemi di negoziato» presentati dalle diverse presidenze del Consiglio e, in definitiva, l'accordo sul QFP del Consiglio europeo dell'8 febbraio 2013, contenessero un numero significativo di elementi legislativi che avrebbero dovuto essere stabiliti nell'ambito della procedura legislativa ordinaria; sottolinea che non si è potuta raggiungere l'unanimità necessaria a livello giuridico in seno al Consiglio sul regolamento QFP se non anticipando talune modifiche politiche importanti nelle politiche settoriali dell'UE, ostacolando in tal modo l'esercizio delle prerogative del Parlamento nell'ambito della co-decisione e, in particolare, il suo diritto a proporre modifiche al pari del Consiglio, e ciò in netta contraddizione con i trattati;

13. rileva che i negoziati veri e propri sul regolamento QFP e sull'All sono stati avviati soltanto a maggio 2013, senza che i negoziatori del Consiglio avessero un mandato negoziale ufficiale e considerando invece l'accordo sul QFP del Consiglio europeo come unico punto di riferimento, senza alcun margine di discussione; sottolinea che questo atteggiamento ha portato non solo ad una inutile perdita di tempo, ma anche al tentativo, inaccettabile, da parte del Consiglio, di escludere determinati argomenti dai negoziati, costringendo il Parlamento a lottare, anche al più alto livello politico, al fine di avviare negoziati su ogni articolo del regolamento QFP e/o dell'All;

14. ricorda che, in virtù del trattato, il Consiglio europeo non esercita funzioni legislative; insiste pertanto sul fatto che le conclusioni del Consiglio europeo vadano considerate un mandato negoziale per il Consiglio e che tale mandato non costituisce in nessun caso un limite che non può essere negoziato con il Parlamento; chiede che nelle conclusioni del Consiglio europeo sia inclusa una formula standard che richiami le disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, del TFUE;

15. si rammarica profondamente del fatto che lo stesso problema abbia caratterizzato i negoziati sui programmi pluriennali dell'Unione, in particolare nel settore della politica agricola e della politica di coesione; rileva che il Consiglio ha rifiutato in molti casi persino di fare riferimento agli «aspetti correlati al QFP» di tali basi giuridiche; sottolinea il notevole sforzo e il tempo che sono stati necessari al Parlamento per garantire che tutti i punti delle basi giuridiche stabilite in codecisione tra il Consiglio e il Parlamento restassero aperti alla negoziazione; rileva con soddisfazione che i negoziatori del Parlamento sono riusciti in ultima analisi a impugnare alcune parti dell'accordo del Consiglio europeo;

16. rileva di non aver contestato alla fin fine gli importi del QFP (livello complessivo e ripartizione per rubrica) stabiliti dal Consiglio europeo, riconoscendo la congiuntura economica e finanziaria particolarmente difficile al momento dell'adozione di questa decisione; sottolinea, tuttavia, come ciò non debba in alcun modo essere considerato un precedente e ribadisce la propria posizione secondo cui gli importi del QFP, come pure ogni altra parte del relativo accordo politico del Consiglio europeo, devono essere negoziati con il Parlamento;

17. sottolinea la necessità di migliorare in modo sostanziale le modalità di eventuali futuri negoziati sul QFP, al fine di evitare situazioni di stallo e risparmiare tempo e risorse preziose nel corso dei negoziati; ritiene che tali modalità debbano essere ufficializzate in un accordo ai massimi livelli politici, che dovrebbe tener conto delle carenze dei recenti negoziati, salvaguardando pienamente il ruolo e le prerogative del Parlamento, come sancito dal trattato UE; è del parere che tale procedura debba quindi essere sancita dallo stesso All, come avviene per la procedura di bilancio;

18. osserva l'immenso lavoro di scambio di informazioni e di coordinamento necessario in seno al Parlamento per garantire la coerenza dei negoziati paralleli sul QFP e tra le basi giuridiche di oltre 60 programmi pluriennali; sottolinea l'estrema importanza di distinguere i dossier da adottare nell'ambito della procedura di codecisione e di deferire quanto più possibile alle rispettive commissioni competenti; propone che, nell'ambito dei prossimi negoziati sul QFP, il Parlamento europeo esamini le proposte legislative in parallelo e le approvi successivamente in un unico pacchetto, applicando quanto più possibile il principio secondo cui nessun accordo è acquisito finché non vi è accordo su tutti gli elementi;

19. è convinto che, in ragione della regola dell'unanimità in seno al Consiglio, l'accordo rappresenti il minimo comun denominatore, data la necessità di evitare il veto di un singolo Stato membro; sottolinea che il passaggio al voto a maggioranza qualificata per il regolamento QFP sarebbe in linea non solo con la procedura legislativa ordinaria, utilizzata per l'adozione di pressoché tutti i programmi pluriennali dell'Unione europea, ma anche con la procedura annuale di adozione del bilancio dell'UE;

Martedì 15 aprile 2014

20. rileva la possibilità che il Consiglio europeo ricorra alla clausola passerella generale (articolo 48, paragrafo 7, del TUE) per applicare il voto a maggioranza qualificata e la procedura legislativa ordinaria alle decisioni sulle risorse proprie e sul QFP; ricorda, inoltre, che l'articolo 312, paragrafo 2, del TFUE consente in ogni caso il ricorso al voto a maggioranza qualificata per il QFP; esorta il Consiglio europeo a utilizzare entrambe le passerelle ai fini previsti in modo da snellire il processo decisionale in seno al Consiglio e limitare la misura in cui la politica del «*juste retour*» nazionale prevale sull'articolazione dell'interesse comune dell'Unione nel suo complesso;

QFP 2014-2020: prospettive per il futuro

21. dichiara la propria intenzione di garantire che tutte le nuove disposizioni incorporate con successo nel regolamento QFP e nell'All siano pienamente utilizzate nella procedura di bilancio annuale; si attende che il Consiglio non tenti di imporre interpretazioni restrittive di tali disposizioni, in particolare sulla natura e la portata di tutti gli strumenti speciali, ma che agisca invece responsabilmente e approvi i necessari stanziamenti per far fronte sia agli impegni pregressi, sia alle spese imprevedute, anche se fosse necessario di conseguenza sfiorare i massimali annuali del QFP; ricorda, a tale proposito, che i massimali del QFP 2014-2020 sono stati fissati ben al di sotto dei massimali delle risorse proprie;

22. insiste particolarmente sulle nuove regole in materia di flessibilità che dovrebbero consentire di utilizzare al massimo i rispettivi massimali fissati dal QFP per gli impegni e i pagamenti; sottolinea che la prassi dei precedenti quadri finanziari, in cui il bilancio annuale dell'Unione era ben inferiore ai massimali del QFP, in particolare per quanto riguarda gli stanziamenti di pagamento, non è più sostenibile;

23. sottolinea al riguardo che i RAL accumulati hanno raggiunto un livello critico che potrebbe in futuro determinare un deficit strutturale del bilancio dell'UE, il che violerebbe naturalmente le disposizioni del trattato (articoli 310 e 323 del TFUE); esprime profonda preoccupazione per la costante crescita del numero di fatture non saldate a fine anno dal 2011 (23,4 miliardi di EUR alla fine del 2013 per la sola politica di coesione) il che graverà pesantemente sui massimali di pagamento del QFP 2014-2020; sottolinea la necessità di fissare con precisione i massimali annuali dei pagamenti del QFP, tenendo debitamente conto anche delle dinamiche della politica di coesione, tra cui i tempi di programmazione, di attuazione, di conclusione definitiva dei programmi e di disimpegno;

24. sottolinea che il margine globale per gli impegni è finalizzato a sostenere gli investimenti per la crescita e l'occupazione in Europa, in particolare quella giovanile; ricorda che tale strumento rappresenta un'iniziativa del Parlamento europeo;

25. ricorda che la prossima Commissione, che entrerà in carica dopo le elezioni europee del 2014, dovrà avviare un riesame obbligatorio e una successiva revisione del QFP 2014-2020 entro la fine del 2016; sottolinea che tale clausola di riesame/revisione post-elettorale è stata una delle principali richieste del Parlamento durante i negoziati sul QFP, ed è dettata dalla necessità di consentire alla prossima Commissione e al prossimo Parlamento di riesaminare le priorità politiche dell'Unione, conferendo in tal modo al QFP una rinnovata legittimità democratica; sottolinea la notevole contrazione del livello degli investimenti cui si è assistito tra il 2008 e il 2012 a seguito della crisi economica e rammenta che, in base ad alcune stime⁽¹⁾, ciò costerà all'Europa 540 miliardi di EUR in mancata redditività entro il 2020;

26. sottolinea la necessità che, in vista del riesame/revisione postelettorale del QFP, il prossimo Parlamento rifletta con largo anticipo sulle priorità politiche, individuando cioè gli ambiti per i quali risulteranno necessari maggiori investimenti nella seconda metà del QFP 2014-2020; invita a tal fine la prossima Commissione e il prossimo Parlamento europeo a esaminare attentamente i risultati raggiunti nel perseguimento degli obiettivi dalla strategia Europa 2020, in particolare in termini di occupazione e lotta alla crisi economica, nonché i risultati di programmi chiave dell'Unione, come ad esempio Orizzonte 2020, al fine di concentrarsi sui settori di comprovato valore aggiunto della spesa dell'Unione e per i quali si imporranno ulteriori risorse finanziarie;

27. chiede che il riesame a medio termine del QFP prepari una successiva riduzione della durata del prossimo QFP, in modo da garantire la sua successiva rinegoziazione durante ciascun mandato del Parlamento e della Commissione, assicurando così la piena legittimità democratica delle decisioni regolari sulle prospettive finanziarie dell'Unione e adottando, nel contempo, misure per far fronte alla necessità di stabilità dei cicli di programmazione e di prevedibilità degli investimenti; è fermamente convinto che un QFP quinquennale rafforzerebbe la legittimità democratica, migliorerebbe la determinazione dell'ordine di priorità delle risorse di bilancio e potrebbe essere considerato una premessa per ampliare il dibattito politico;

⁽¹⁾ Allocuzione del Presidente del Consiglio dei governatori della BEI in occasione della Settimana interparlamentare europea, 21 gennaio 2014.

Martedì 15 aprile 2014

28. sottolinea che le proposte della Commissione sulla revisione del QFP dovrebbero tenere pienamente conto delle ultime proiezioni macroeconomiche e includere una valutazione approfondita del funzionamento di tutti gli strumenti speciali, in particolare i margini globali in materia di impegni e pagamenti; ricorda che tale processo non comporterà un effetto degressivo su eventuali dotazioni nazionali preassegnate, tra cui la quota del Fondo sociale europeo di tali dotazioni nazionali; si attende, in tale contesto, che la Commissione fornisca al Parlamento e al Consiglio informazioni identiche e coerenti sugli importi e le stime, al fine di evitare incomprensioni durante i negoziati in merito alle basi della discussione;

29. sottolinea la necessità di incoraggiare un'ampia discussione aperta sui risultati raggiunti dai programmi di finanziamento dell'Unione e, in particolare, una valutazione della misura in cui tali programmi contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020;

30. sottolinea che gli strumenti finanziari innovativi, quali i «*project bonds*» europei, possono svolgere un ruolo assai importante, se concepiti correttamente, nel promuovere investimenti quanto mai necessari; esorta la Commissione, a tal proposito, a fare un uso ottimale della prossima valutazione anche nel contesto del riesame/revisione del QFP 2014-2020;

31. plaude alla dichiarazione comune delle tre istituzioni approvata nel quadro degli accordi sul QFP, secondo la quale le procedure di bilancio annuali integreranno, ove opportuno, elementi relativi alla dimensione di genere, prendendo in considerazione le modalità con cui il quadro finanziario complessivo dell'Unione contribuisce a una maggiore parità di genere (e garantisce il *mainstreaming* di genere); sottolinea che tali principi dovrebbero essere integrati nelle proposte della Commissione sulla revisione del QFP;

32. ribadisce la propria intenzione di fare della revisione obbligatoria del QFP un requisito essenziale per l'investitura della prossima Commissione; invita pertanto il prossimo Parlamento europeo a subordinare l'elezione del candidato proposto alla Presidenza della Commissione a un impegno forte e inequivocabile a favore dell'attuazione della clausola di riesame/revisione postelettorale e alla partecipazione a un dialogo politico autentico e approfondito sul suo contenuto;

33. rileva che al prossimo ciclo negoziale si applicheranno i nuovi articoli 70 e 70 bis del regolamento del Parlamento (negoziati interistituzionali nelle procedure legislative); raccomanda che, all'inizio del prossimo mandato del Parlamento, la commissione competente per il regolamento sia invitata a procedere a una razionalizzazione di tali articoli con l'articolo 75 (QFP), l'articolo 75 quater (trilogo finanziario) e l'articolo 81, paragrafo 3 (procedura di approvazione), al fine di elaborare un unico articolo coerente, espressamente destinato alle procedure legislative speciali di cui agli articoli 311 e 312 del TFUE relative alla determinazione del mandato, allo svolgimento dei triloghi (compreso il ruolo del Presidente) e al controllo da parte dell'Aula;

34. ritiene che, in sede di prossima revisione dei trattati, la Convenzione dovrebbe formulare proposte in merito a un sistema di autentica codecisione tra il Consiglio e il Parlamento sull'approvazione delle decisioni relative al QFP e alle risorse proprie;

35. è fermamente convinto che il gruppo ad alto livello sulle risorse proprie rappresenti un'occasione unica per superare la situazione di stallo che si è venuta a creare sulla riforma dell'attuale sistema delle risorse proprie; si attende che esso contribuisca in modo significativo alla comprensione delle carenze del sistema attuale e dei benefici che possono derivare da una riforma globale e approfondita nonché dall'introduzione di risorse proprie nuove ed effettive, che riducano in modo significativo la quota del contributo al bilancio dell'UE a carico dell'RNL;

36. rammenta che il gruppo ad alto livello ha il compito di esaminare tutti gli aspetti della riforma del sistema delle risorse proprie; esprime la ferma volontà di lavorare intensamente, mediante i suoi tre rappresentanti, in tutte le fasi di questo processo e a condurlo in porto; conta su una titolarità a pari merito del Consiglio e sull'impegno di quest'ultimo; sottolinea la necessità di sensibilizzare i parlamenti nazionali sulle problematiche in gioco; sottolinea che i risultati e le conclusioni del gruppo ad alto livello dovrebbero essere pronti in tempo utile affinché possano essere esaminati in sede di riesame/revisione del QFP nel 2016, in modo tale da introdurre eventuali riforme fin dal prossimo quadro finanziario pluriennale;

37. esprime la ferma convinzione che qualsiasi nuova capacità finanziaria o qualsiasi nuovo bilancio appositamente creato per gli Stati membri della zona euro le cui funzioni di finanza pubblica non rientrano nel QFP debba essere istituita nel quadro dell'Unione ed essere assoggettata a un opportuno controllo e rendicontabilità democratici mediante le istituzioni esistenti;

Martedì 15 aprile 2014

38. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, nonché ai parlamenti nazionali.

Martedì 15 aprile 2014

P7_TA(2014)0394

Un ambiente favorevole in cui le imprese di ogni dimensione, comprese quelle di nuova costituzione, creino posti di lavoro

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sul possibile contributo dell'UE a un ambiente favorevole in cui le imprese di ogni dimensione, comprese quelle di nuova costituzione, creino posti di lavoro (2013/2176(INI))

(2017/C 443/04)

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - vista la comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010, dal titolo «Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),
 - visto lo Small Business Act (COM(2008)0394),
 - visto il lavoro del gruppo ad alto livello di esperti indipendenti della Commissione sugli oneri amministrativi,
 - vista la relazione della Commissione «Ridurre al minimo indispensabile gli oneri normativi che gravano sulle PMI — Adeguare la normativa dell'UE alle esigenze delle microimprese» (COM(2011)0803),
 - vista la comunicazione della Commissione concernente l'adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea (COM(2013)0685),
 - visto il piano d'azione «Imprenditorialità 2020» della Commissione,
 - vista la comunicazione della Commissione «Un piano d'azione per migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti» (COM(2011)0870),
 - vista la sua risoluzione del 5 febbraio 2013 su come migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti ⁽¹⁾,
 - vista la direttiva sui ritardi di pagamento (direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio),
 - vista l'indagine condotta dal Consiglio dei datori di lavoro europei dell'industria metallurgica, ingegneristica e tecnologica (CEEMET) dal titolo «Flexible employment contracts responding to changing market circumstances and meeting employee needs» ⁽²⁾ (Contratti di lavoro flessibili in risposta a un contesto di mercato in trasformazione e alle esigenze dei lavoratori),
 - visto il nuovo programma per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) che, tra l'altro, estenderà il sostegno concesso ai fornitori di microcredito nell'ambito dell'attuale strumento europeo Progress di microfinanza,
 - vista la relazione Eurofound del gennaio 2013 dal titolo «Born global: The potential of job creation in new international businesses» (Globali fin dalla nascita: il potenziale di creazione di posti di lavoro nelle nuove imprese internazionali),
 - vista la relazione Eurofound del 2013 dal titolo «Public policy and support for restructuring in SMEs» (Strategia e sostegno pubblici per il risanamento delle PMI) ,
 - vista la relazione Eurofound del 2010 dal titolo «Job creation measures» (Misure di creazione di posti di lavoro),
 - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0101/2014),
- A. considerando che il tempo di avvio di un'impresa in Europa è diverso a seconda degli Stati membri e varia dai 4 ai 40 giorni, con possibili ripercussioni per la creazione di posti di lavoro;

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0036.

⁽²⁾ <http://www.ceemet.org/en/News/News/CEEMET-Survey-Flexible-employment-contracts-responding-to-changing-market-circumstances-and-meeting-employee-needs.htm>

Martedì 15 aprile 2014

- B. considerando che la rigidità del mercato del lavoro è ritenuta uno dei fattori che, in alcuni Stati membri, incidono negativamente sulla creazione di posti di lavoro, e che unendo flessibilità e sicurezza a livello lavorativo si può creare un contesto più favorevole;
- C. considerando che il mercato unico e il potenziale europeo in termini di risorse umane possono svolgere un ruolo di primaria importanza per il raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020 in materia di occupazione;
- D. considerando che le piccole e medie imprese (PMI), essendo responsabili dell'85 % dei nuovi posti di lavoro creati, costituiscono la spina dorsale dell'economia dell'UE e hanno un enorme potenziale in termini di creazione di posti di lavoro;
- E. considerando che 20,7 milioni di PMI rappresentano oltre il 67 % dell'occupazione del settore privato nell'UE, e che il 30 % è riconducibile a microimprese;
- F. considerando che per le PMI i costi per dipendente legati al rispetto degli obblighi normativi possono essere dieci volte più alti rispetto a quelli a carico delle imprese di grandi dimensioni (COM(2011)0803);
- G. considerando che, a causa della crisi finanziaria e della stretta creditizia che ne è derivata, le PMI sono confrontate a oneri di finanziamento estremamente elevati nonché a una contrazione della disponibilità di crediti; che, secondo l'*Institute of International Finance*, le imprese di dimensioni minori negli Stati membri periferici pagano tra i 4 e i 6 punti percentuali in più per i prestiti bancari rispetto alle loro controparti dell'Europa centrale, e che tale circostanza le pone in una posizione di considerevole svantaggio, la quale a sua volta rappresenta un ostacolo per le prospettive della regione in termini di ripresa economica e creazione netta di posti di lavoro;
- H. considerando che i mercati azionari, delle obbligazioni societarie e delle cartolarizzazioni continuano a mostrare in Europa un livello di sviluppo relativamente inferiore a quello di altre economie, e che il finanziamento da fonti non bancarie rimane perlopiù inaccessibile per le PMI, a tutto svantaggio del loro potenziale in termini di crescita e creazione di posti di lavoro;
- I. considerando che l'efficace prestazione di servizi è fondamentale per la crescita, l'innovazione e la creazione di posti di lavoro del futuro;
- J. considerando che, nonostante l'attuale generazione di giovani sia la più istruita nella storia d'Europa e gli Stati membri abbiano investito ingenti risorse finanziarie nell'istruzione e nella formazione, i giovani europei sono in gran parte esclusi dal mercato del lavoro e le loro competenze rimangono inutilizzate, dal momento che essi concorrono per posizioni temporanee e sottopagate;
- K. considerando che il Fondo sociale europeo ha svolto un ruolo importante in termini di assistenza agli Stati membri finalizzata a offrire opportunità e formazione ai disoccupati in vista di un loro reinserimento nel mercato del lavoro;
- L. considerando che il tasso di disoccupazione per i giovani europei tra i 15 e i 24 anni ha raggiunto l'insostenibile percentuale del 23 % ed è superiore al 50 % negli Stati membri più gravemente colpiti dalla crisi; che una disoccupazione giovanile generalizzata come quella in questione determina una fuga di cervelli su vasta scala e compromette notevolmente le future capacità di crescita sostenibile dell'Europa;
- M. considerando che l'UE è minacciata dalla prospettiva della «crescita senza creazione di posti di lavoro», ovvero una situazione che indebolirà ulteriormente il tessuto sociale ed economico delle società europee nonché le prospettive a lungo termine dell'Unione per una concorrenza a parità di condizioni in un'economia globalizzata basata sulla conoscenza;

Creazione di posti di lavoro

1. manifesta preoccupazione per l'onerosità, la complessità e la lunghezza dei tempi necessari per la fondazione di un'impresa in alcune parti dell'Unione europea, ovvero fattori che, nel loro complesso, possono influire negativamente sulla futura creazione di posti di lavoro; ritiene che, affinché l'UE possa migliorare la propria competitività e creare più posti di lavoro, gli Stati membri debbano adoperarsi per semplificare e accelerare il processo in questione nonché ridurre i relativi costi, mettendo altresì a disposizione adeguati meccanismi di assistenza e sostegno;
2. osserva che le giovani imprese la cui internazionalizzazione avviene in maniera rapida e intensiva dopo l'avviamento mostrano contributi promettenti all'economia, creando esse stesse innovazione, promuovendo l'innovazione in altre imprese, partecipando alle catene di approvvigionamento internazionale e creando posti di lavoro sostenibili e di qualità; sottolinea, tuttavia, che tali imprese affrontano, nella fase di avviamento, notevoli sfide che devono essere affrontate rapidamente nonché con scarsi capitali, e che procedure di avviamento semplici, rapide e a basso costo sarebbero quindi vantaggiose per loro;

Martedì 15 aprile 2014

3. constata che le tendenze globali hanno generato pressioni competitive nonché opportunità per le imprese; sottolinea la necessità per gli Stati membri di istituire il giusto quadro normativo e fiscale per promuovere la creazione di posti di lavoro, garantendo nel contempo un contesto lavorativo sicuro;
4. ritiene che, per poter contribuire a un contesto maggiormente favorevole alla creazione di posti di lavoro, gli Stati membri debbano, con il sostegno dell'Unione laddove appropriato, introdurre le riforme necessarie per affrontare i seguenti aspetti del problema: competenze, livelli di qualifica, imprenditorialità, impatto del cambiamento demografico, accesso al mercato, finanziamenti, mercato del lavoro, diritti dei lavoratori, costi amministrativi e migliore legislazione;
5. sottolinea l'importanza della ricerca e dell'innovazione per il rafforzamento del potenziale di competitività, produttività, sostenibilità e creazione di posti di lavoro delle PMI europee e prende atto della notevole importanza attribuita da Orizzonte 2020 e dall'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) alla creazione e al sostegno di PMI innovative a forte crescita;
6. sottolinea il potenziale occupazionale dell'economia verde che, stando alle stime della Commissione, potrebbe creare 5 milioni di posti di lavoro entro il 2020 soltanto nei settori dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili, a condizione che siano attuate politiche ambiziose in materia di clima ed energia; esorta gli Stati membri ad assicurare livelli adeguati di investimento nei citati settori, a prevedere le future competenze dei lavoratori e a garantire la qualità dei «lavori verdi»;
7. osserva l'importante ruolo degli accordi di libero scambio dell'UE nella creazione e nel mantenimento degli investimenti e dei posti di lavoro negli Stati membri dell'Unione europea;
8. ritiene che lo sviluppo costante e il potenziamento del mercato interno dell'UE stiano creando un numero elevato di nuove opportunità concrete per le imprese di tutte le dimensioni, con conseguente necessità evidente di disposizioni quadro flessibili per promuovere l'imprenditorialità e il lavoro autonomo, e che invece il corretto funzionamento del mercato interno richieda un insieme di norme regolamentari minime, in particolare per quanto riguarda la salute e la sicurezza pubbliche, la salute e la sicurezza sul lavoro, la sicurezza alimentare e la protezione dell'ambiente;

Competenze

9. ritiene che l'UE si trovi a far fronte a gravi deficit e disallineamenti a livello di competenze in una serie di settori e regioni, e che tali fenomeni stiano ostacolando la crescita e la realizzazione della strategia Europa 2020; osserva che nell'UE ci sono oltre 1,85 milioni di posti vacanti non occupati; manifesta preoccupazione per il fatto che, secondo i risultati dell'ultima indagine sulle competenze degli adulti (PIAAC) condotta dall'OCSE con il sostegno della DG Istruzione e cultura della Commissione, il 20 % della popolazione in età lavorativa dell'UE presenta una scarsa alfabetizzazione linguistica e matematica e il 25 % degli adulti non dispone delle competenze necessarie per utilizzare efficacemente le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
10. constata la tendenza verso lavori caratterizzati da un più alto grado di competenze e quindi il fatto che il 90 % dei posti di lavoro che probabilmente verranno creati o saranno disponibili entro il 2020 richiederà qualifiche medio-alte;
11. ritiene che politiche attive a favore di corsi di formazione, perfezionamento professionale, formazione continua, partenariati scuola-imprese e apprendistati potrebbero consentire l'acquisizione di competenze maggiormente in linea con quelle ricercate dalle imprese;
12. riconosce, alla luce della carenza di competenze, i vantaggi che l'apprendimento permanente e la libera circolazione dei lavoratori nell'UE possono offrire per far fronte alla domanda del mercato del lavoro;
13. sottolinea che, sebbene l'eccellenza, l'innovazione e le risorse umane costituiscano i vantaggi comparativi dell'Unione, la diminuzione degli investimenti nella ricerca, nell'istruzione e nella formazione, unita ai tassi di disoccupazione particolarmente elevati in alcuni Stati membri e nell'area dell'euro, sta spingendo molti europei a cercare occupazione su altri mercati del lavoro; sottolinea che la fuga di cervelli rappresenta un importante ostacolo per la crescita, per l'incremento della competitività dell'Unione e per le misure di promozione dell'imprenditorialità;

Martedì 15 aprile 2014

14. ritiene che i sistemi di istruzione e formazione di alcuni Stati membri debbano essere meglio adattati e avvicinarsi alle future esigenze delle imprese in termini di competenze; segnala con preoccupazione il fatto che nel 2015 il deficit stimato di personale qualificato nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'UE si situerà tra le 384 000 e le 700 000 unità, e che se da un lato la disponibilità di competenze STEM (scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche) non soddisferà la crescente domanda delle imprese nei prossimi anni, dall'altro non è stato adeguatamente preso in considerazione il calo del tasso di partecipazione delle donne in tali settori; ritiene giusto incoraggiare gli Stati membri a istituire sistemi di istruzione e formazione «duali», incentrati sulle materie STEM, nonché a promuovere la riqualificazione e il perfezionamento professionale dei lavoratori, in particolare quelli scarsamente qualificati o con competenze obsolete;

15. sottolinea l'importanza dei sistemi di istruzione e formazione «duali», incentrati in particolare sulle materie STEM e caratterizzati dalla combinazione di corsi pratici presso scuole professionali con l'apprendimento sul posto di lavoro, dal momento che si sono dimostrati la soluzione migliore per favorire il passaggio dalla scuola al mercato del lavoro;

16. accoglie con favore la comunicazione della Commissione dal titolo «Aprire l'istruzione» volta a garantire che i giovani siano dotati di competenze digitali;

17. è del parere che sia indispensabile introdurre nei sistemi di istruzione di base l'insegnamento delle competenze imprenditoriali e programmi che consentano di imparare in che modo operano, funzionano e interagiscono il mercato, l'economia e il sistema finanziario; ritiene che un piano di attività ben concepito sia il primo passo verso un migliore accesso ai finanziamenti e la redditività; invita la Commissione e gli Stati membri a introdurre l'educazione finanziaria e la consulenza per l'avviamento di imprese nei loro programmi scolastici, nonché a considerare gli investimenti nello studio dell'imprenditorialità come una risorsa; sostiene, in tale contesto, il programma «Erasmus per giovani imprenditori», concepito per promuovere una cultura imprenditoriale nonché per sviluppare il mercato unico e la competitività;

18. sottolinea la necessità di accelerare il passaggio dal mondo della scuola a quello del lavoro, in modo da consentire ai giovani di accedere al mercato del lavoro quanto prima evitando altresì il rischio legato al fenomeno NEET (né occupati né iscritti a corsi di istruzione o formazione);

19. osserva che i Fondi strutturali e di investimento europei offrono sostegno alle autorità e alle parti interessate a livello locale, regionale e nazionale che intendono promuovere, tra l'altro, l'apprendimento sul lavoro, la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione nonché migliorare la competitività delle microimprese (in particolare delle imprese individuali) e delle PMI mediante la cooperazione con il mondo della scienza e della ricerca, contribuendo così ad affrontare le attuali sfide economiche e sociali, in particolare l'elevato tasso di disoccupazione;

20. sottolinea che gli sforzi per sostenere la crescita, l'innovazione e la creazione di posti di lavoro in un'economia sostenibile dovrebbero garantire gli standard in materia di salute e sicurezza e assicurare l'equilibrio tra i requisiti economici, sociali e ambientali sostenendo, al tempo stesso, la specializzazione intelligente, rispettando l'ecosistema e creando posti di lavoro di qualità e adeguatamente retribuiti in tutte le regioni dell'UE; sottolinea al riguardo l'importante ruolo spettante alle imprese e al settore dell'istruzione in termini di conduzione di progetti transfrontalieri, di cooperazione tra università e altri istituti di istruzione di eccellenza nonché di creazione di «cluster» innovativi; chiede di agevolare i programmi di finanziamento locali e regionali a favore dell'apprendistato;

21. ritiene che la realizzazione del mercato unico del digitale contribuirà al sostegno e allo sviluppo delle PMI; reputa necessario adottare misure atte a garantire la disponibilità del personale qualificato richiesto nel settore delle TIC nonché delle competenze digitali necessarie ai cittadini europei per utilizzare tali tecnologie;

22. sottolinea che, per far fronte alla carenza di competenze che si registra attualmente in Europa, è necessario adottare provvedimenti urgenti per l'accesso delle donne alle formazioni e professioni scientifiche e tecnologiche, segnatamente nel settore delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (NTIC);

23. chiede iniziative atte a promuovere i partenariati tra imprese, centri di ricerca e università nonché a mettere a disposizione le competenze necessarie ai cittadini europei per accedere a posti di lavoro legati alle TIC e all'energia oppure nel settore manifatturiero ad alta tecnologia;

Martedì 15 aprile 2014

Imprenditorialità

24. manifesta preoccupazione per il fatto che il numero di cittadini dell'UE che intende avviare un'attività in proprio è calato dal 45 % al 37 % negli ultimi 3 anni, e che circa la metà teme il fallimento, mentre oltre il 50 % afferma che è difficile ottenere sufficienti informazioni su come avviare un'impresa; ritiene che la crescita delle PMI sia legata all'imprenditorialità; sottolinea che le nuove imprese e il lavoro autonomo generano opportunità occupazionali e contribuiscono alla solidità dei settori secondario e terziario; auspica quindi che gli Stati membri siano incoraggiati a promuovere una mentalità e competenze imprenditoriali ai diversi livelli di istruzione e a istituire servizi di consulenza sull'avviamento di imprese presso le università e gli istituti di formazione professionale di pari livello; osserva con preoccupazione che le donne rappresentano solo il 30 % di tutti gli imprenditori in Europa; sottolinea la necessità di promuovere l'imprenditoria femminile agevolando l'accesso a reti di sostegno tecnico, scientifico e commerciale nonché lo sviluppo di programmi di affiancamento (coaching)/tutoraggio per le imprenditrici;

25. osserva che il fattore «rischio» relativo al lavoro autonomo e le ripercussioni negative della recente crisi economica sulle condizioni di prestito rappresentano un deterrente per l'avvio di attività imprenditoriali come quelle in oggetto; raccomanda pertanto agli Stati membri di considerare l'ipotesi di adottare misure atte a equilibrare la rete di sicurezza sociale per i lavoratori autonomi senza pregiudicare la flessibilità del particolare tipo di attività in questione;

26. rileva con preoccupazione che la crisi finanziaria e la conseguente recessione hanno duramente colpito molte PMI europee e che molte di esse sono state liquidate anziché riavviate; sottolinea l'importanza di un quadro normativo favorevole per promuovere ristrutturazioni efficaci e quindi la conservazione dei posti di lavoro; plaude al piano d'azione della Commissione in materia di imprenditorialità che sostiene gli sforzi degli Stati membri volti ad agevolare la sopravvivenza delle imprese solide e a offrire una seconda opportunità agli imprenditori onesti in virtù del positivo impatto di tali misure sulla creazione del posto di lavoro; esorta la Commissione a presentare una panoramica delle azioni intraprese nei diversi Stati membri per rafforzare il clima imprenditoriale; sottolinea la responsabilità degli Stati membri in termini di pieno utilizzo del sostegno offerto dalla Commissione per migliorare il clima imprenditoriale; si compiace degli sforzi della Commissione volti a informare i cittadini e le imprese in merito alle opportunità di finanziamento attraverso pubblicazioni come «Overview of the financial rules and funding opportunities 2007-2013» (Contesto normativo finanziario e opportunità di finanziamento 2007-2013);

27. accoglie favorevolmente il programma per la competitività delle imprese e le PMI (COSME) e lo strumento per le PMI previsto dal programma Orizzonte 2020; deplora tuttavia il carattere limitato del bilancio per COSME e per le PMI nell'ambito di Orizzonte 2020 a titolo del quadro finanziario pluriennale;

28. si compiace, in particolare, delle azioni specifiche previste nel quadro di COSME e concepite per migliorare le condizioni quadro per le imprese, in particolare le PMI, per agevolare l'accesso ai finanziamenti e ai mercati nonché per promuovere l'imprenditorialità e la cultura imprenditoriale; sottolinea che un contesto normativo prevedibile e chiaro è una condizione essenziale per promuovere lo sviluppo dell'imprenditorialità in Europa; si attende che le misure e le azioni a sostegno dell'imprenditorialità a livello europeo o nazionale si applichino a tutti i modelli di imprese, incluse le cooperative, le attività artigianali, le libere professioni e le imprese sociali; plaude, in particolar modo, alla continuità del sostegno per il finanziamento del capitale proprio e del debito nel quadro di Orizzonte 2020 e di COSME;

29. ritiene che i giovani imprenditori rappresentino promotori dell'innovazione e della creazione di posti di lavoro; sottolinea la necessità di affiancare tutor esperti agli aspiranti giovani imprenditori e di agevolare la creazione di strutture di sostegno per le start-up innovative; accoglie con favore i programmi come «Erasmus per giovani imprenditori» volti a facilitare l'acquisizione da parte dei nuovi imprenditori delle competenze necessarie per la gestione di un'impresa, e ritiene che tali programmi debbano essere ulteriormente promossi per aiutare un maggior numero di imprenditori a crescere e a creare posti di lavoro; invita gli Stati membri a promuovere agli aspetti pratici dell'istruzione e della formazione in ambito imprenditoriale nel quadro di meccanismi come i progetti scuola-impresa e il collocamento di tirocinanti; invita la Commissione e gli Stati membri a tenere conto del citato aspetto nell'attuazione del programma COSME; accoglie positivamente il potenziamento dell'EIT e il fatto che si concentri chiaramente sulla trasmissione di competenze imprenditoriali e innovative a 10 000 studenti di lauree specialistiche nonché a 10 000 dottorandi entro il 2020;

30. chiede il sostegno dei programmi dell'UE per la mobilità degli imprenditori, ad esempio «Erasmus per giovani imprenditori», e l'integrazione della formazione imprenditoriale nei programmi scolastici nazionali tramite lo scambio di migliori prassi;

Martedì 15 aprile 2014

31. osserva l'importanza dell'istituzione e del sostegno di incubatori di imprese che forniscano ai giovani imprenditori la possibilità di sperimentare le loro idee e familiarizzare con le reti commerciali aiutandoli altresì a contattare potenziali partner, clienti e investitori; ritiene che il finanziamento dell'UE possa svolgere un ruolo essenziale e sottolinea il successo di progetti finanziati dall'UE e programmi universitari che, come il *Birmingham Skills for Enterprise and Employability Network* (BSEEN) nel Regno Unito (finanziato dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale — FESR), rafforzano le imprese e le competenze imprenditoriali fornendo servizi di tutoraggio, sostegno intensivo per le nuove imprese e vivai di nuove iniziative imprenditoriali, divenendo così fondamentali per la futura creazione di posti di lavoro;

32. richiama l'attenzione sul fatto che, di fronte a un rischio di chiusura, i lavoratori di numerose imprese europee possono diventare proprietari delle stesse per mezzo di società cooperative; chiede di esaminare nuove possibili linee di sostegno mediante il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione e la Banca europea per gli investimenti per le imprese attive in settori chiave nell'ambito della strategia Europa 2020;

33. esprime preoccupazione per il crescente fenomeno del lavoro autonomo fittizio nell'Unione europea; chiede agli Stati membri di adottare politiche specifiche atte a prevenirlo garantendo, ad esempio, opportunità lavorative sufficienti e migliori ispezioni nei luoghi di lavoro;

34. invita gli Stati membri a promuovere la cultura dell'internazionalizzazione attraverso l'informazione, la presentazione di buone prassi e la messa a disposizione di una piattaforma di scambio; li esorta a sviluppare le competenze in materia di imprenditorialità con un approccio internazionale, a promuovere la trasparenza per quanto riguarda gli strumenti di sostegno a disposizione delle nuove imprese, a sostenere la creazione di reti e scambi che fungano da punti di contatto tra giovani imprenditori e potenziali investitori e partner commerciali, nonché a offrire consulenze operative e assistenza anche dopo la fase di avviamento, in modo da contribuire al superamento dei primi anni, che sono critici, e fornire incentivi all'occupazione;

35. sottolinea l'importanza di fornire ai giovani europei un'istruzione in ambito imprenditoriale e di promuovere le loro attitudini in tal senso; osserva, in tale contesto, il ruolo importante svolto dall'EIT in termini di promozione di una cultura imprenditoriale mediante l'istruzione, la formazione e la pratica; osserva che tutte le comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI) dell'EIT promuovono attivamente l'imprenditorialità nei loro ambiti rispettivi, mediante lo sviluppo di programmi che combinano l'eccellenza nella scienza e nell'innovazione con le competenze e le esperienze imprenditoriali, preparando così gli imprenditori di domani e infondendo alle imprese già avviate una mentalità innovativa e imprenditoriale;

36. precisa che, ai fini della coesione sociale nell'Unione, è estremamente importante contrastare gli elevati tassi di disoccupazione nell'UE, in particolare quelli relativi ai giovani e ad altri gruppi vulnerabili, incentivando la competitività e l'occupazione a livello regionale nonché promuovendo uno spirito imprenditoriale; chiede pertanto agli Stati membri di utilizzare i Fondi strutturali e di investimento europei per portare avanti misure incentrate sulla creazione di posti di lavoro sostenibili e di opportunità commerciali assicurando un ambiente favorevole e il giusto quadro normativo per le microimprese e le piccole e medie imprese, le aziende e le start-up;

37. sottolinea che ai Fondi strutturali e di investimento europei spetta un ruolo importante nel sostegno all'occupazione e nell'ambito di progetti concreti volti a rafforzare le competenze imprenditoriali, creative e d'impresa, comprese quelle dei giovani; pone l'accento sulla necessità che tutti gli Stati membri e le regioni sfruttino appieno tale opportunità al fine di combattere la disoccupazione giovanile; sottolinea che, mediante i Fondi strutturali e di investimento europei, le autorità locali e regionali dovrebbero prestare particolare attenzione alla promozione dello spirito imprenditoriale a livello locale e regionale concentrandosi anche sulla creazione di nuove imprese da parte dei giovani;

38. accoglie con favore la crescita dell'economia sociale negli ultimi anni in quanto nuova forma di imprenditorialità nell'Unione europea, soprattutto per i giovani; invita gli Stati membri a sviluppare strategie e programmi a favore dell'economia sociale;

Demografia

39. ritiene che, vista la diffusione del fenomeno dell'invecchiamento della popolazione, gli Stati membri debbano essere incoraggiati, anche nel quadro della solidarietà intergenerazionale, a promuovere la permanenza dei lavoratori più anziani (uomini e donne) nel mercato del lavoro valorizzando l'esperienza; sottolinea che il ricorso a una forza lavoro più anziana e l'allungamento della vita attiva possono offrire un positivo contributo alla ripresa e alla crescita futura; evidenzia pertanto l'importanza dell'apprendimento permanente, soprattutto per i lavoratori più anziani; sottolinea infine che le persone più anziane sono essenziali per il trasferimento della conoscenza e dell'esperienza alle generazioni successive;

Martedì 15 aprile 2014

40. è convinto dell'importanza di promuovere lo spirito imprenditoriale dei meno giovani in un'ottica di coinvolgimento della popolazione anziana, dotata di una significativa esperienza professionale, nel processo di innovazione, in quanto soluzione che consente di allungare la vita attiva e mantenere competenze indispensabili nel mercato del lavoro;

41. invita gli Stati membri ad attuare efficacemente la normativa dell'UE che vieta la discriminazione sul posto di lavoro fondata sull'età, sulla disabilità, sull'orientamento sessuale, sulla religione o sul credo;

42. riconosce l'importanza di tenere conto della situazione delle persone che si trovano a dover conciliare vita professionale e familiare;

Accesso al mercato

43. sottolinea il fatto che le opportunità direttamente offerte dal mercato unico dell'UE devono essere utilizzate per instillare nuova vita nelle economie europee aprendo le frontiere, rimuovendo gli ostacoli alla mobilità dei lavoratori ancora esistenti e creando nuove opportunità imprenditoriali nonché nuovi posti di lavoro;

44. chiede l'eliminazione degli ostacoli alla prestazione transfrontaliera di servizi ancora esistenti in modo da permettere la creazione di un maggior numero di posti di lavoro;

45. sottolinea che per le PMI le dimensioni effettivamente contano e che una maggiore entità consente alle PMI di resistere più facilmente ai cicli economici, di accumulare una più approfondita esperienza, di individuare nuovi clienti e mercati, di collegarsi alle catene di approvvigionamento globali, di ottenere un più agevole accesso ai finanziamenti bancari, di ampliare le fonti di finanziamento e quindi di creare più posti di lavoro; ritiene che la Commissione e gli Stati membri debbano incoraggiare le formazioni in materia di strategia di gestione e d'impresa per i titolari di PMI che intendono espandere le proprie attività; sottolinea l'importanza degli aiuti alle PMI per sviluppare collegamenti con mercati esteri inutilizzati reindirizzando a tal fine le agenzie pubbliche esistenti alla collaborazione con le banche e le associazioni di PMI;

46. sottolinea che l'introduzione di disposizioni per il mercato unico quadro idonee e flessibili atte a promuovere l'imprenditorialità e a sostenere le piccole e medie imprese che formano la spina dorsale dell'economia dell'Unione non deve in nessun caso essere realizzata a scapito degli standard minimi europei e dei diritti fondamentali in materia di lavoro;

47. osserva che è fondamentale non solo garantire sostegno alle aspirazioni di internazionalizzazione delle PMI mediante prestiti a medio e lungo termine o investimenti azionari, ma anche insegnare a dette imprese come accedere ai finanziamenti al commercio;

48. prende atto dell'importanza dell'economia digitale per la creazione di posti di lavoro, in particolare se collegata a settori in cui l'Europa è tradizionalmente forte come quelli dell'industria creativa, del patrimonio culturale e del turismo;

49. sottolinea che una concorrenza libera e leale nel mercato unico, sorretta da norme sociali comuni, è di fondamentale importanza per promuovere la crescita e l'innovazione e, di conseguenza, incrementare l'occupazione nell'Unione;

Finanza

50. osserva che il prestito bancario è ancora la fonte più comune di finanziamento in Europa; ritiene tuttavia che esistano reali benefici nelle nuove forme di finanziamento mediante sistemi innovativi e percorsi all'esterno del sistema bancario, come il finanziamento collettivo (*crowd funding*), gli investitori informali in PMI, i prestiti *peer-to-peer*, i micro finanziamenti, le agenzie di microcredito facilmente accessibili e altri strumenti che possono offrire investimenti essenziali per la crescita delle nuove imprese e delle PMI per la creazione di posti di lavoro; ritiene che nuove forme di finanziamento sarebbero proficue per le giovani imprese dinamiche che presentano difficoltà di accesso a fonti di finanziamento più tradizionali a causa del fatto che tali imprese sono in una fase di avvio; sottolinea che tali forme di finanziamento non dovrebbero limitarsi alle fasi di avvio e di crescita e che la promozione dei mercati di capitali alternativi contribuirebbe altresì a realizzare risultati positivi sia per le società sia per i dipendenti, per esempio in caso di ristrutturazione;

Martedì 15 aprile 2014

51. ritiene di fondamentale importanza che gli Stati membri attuino la direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, che prevede che, in caso di transazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni, gli Stati membri assicurino che il periodo di pagamento stabilito nel contratto non superi il termine di cui all'articolo 4, paragrafo 3, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche, e non superi comunque i sessanta giorni di calendario;
52. sottolinea che anche le PMI non innovative e consolidate che cercano di espandersi in nuovi mercati o di trasferire la loro proprietà necessitano spesso del sostegno pubblico al fine di garantire il finanziamento necessario;
53. sottolinea che la politica di coesione per il periodo 2014-2020 costituisce uno strumento importante ed efficace per promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e per conseguire gli obiettivi di Europa 2020 sostenendo, mediante un'ampia serie di misure e di strumenti finanziari innovativi, l'avvio e lo sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI), incluse le microimprese, quali uno dei principali creatori di posti di lavoro nell'UE;
54. accoglie con favore le iniziative volte a semplificare l'accesso dei cittadini, delle organizzazioni e delle imprese, in particolare le PMI, al sostegno dell'UE tramite un unico portale multilingue che offra informazioni sui Fondi strutturali, inclusi FSE, Orizzonte 2020 e COSME; plaude altresì agli sforzi della rete Enterprise Europe in tale ambito; ritiene tuttavia che siano necessari maggiori sforzi per diffondere informazioni chiare ed esaustive sulle opportunità di finanziamento per gli imprenditori esistenti e potenziali, attraverso sportelli unici in tutto il territorio delle regioni, e per promuovere un maggiore utilizzo degli strumenti di finanziamento disponibili da parte degli intermediari finanziari;
55. chiede un migliore coordinamento dei meccanismi di finanziamento dell'UE, inclusi Fondi strutturali, FESR, Orizzonte 2020 e investimenti della BEI, in particolare per quanto riguarda i finanziamenti alle PMI innovative e chiede una valutazione degli attuali ostacoli derivanti dal fatto che in vari Stati membri le banche non trasferiscono fondi e garanzie sui prestiti alle PMI e all'economia reale;
56. sottolinea l'importanza della ricerca e dell'innovazione per il rafforzamento del potenziale di competitività, produttività, sostenibilità e creazione di posti di lavoro delle PMI europee e constata l'importanza notevole attribuita da Orizzonte 2020 e dall'EIT alla creazione e al sostegno di PMI innovative a forte crescita;
57. plaude alla creazione di uno strumento per le PMI nel quadro del programma Orizzonte 2020, che consente alle PMI di accedere al sostegno finanziario e non finanziario per attuare idee innovative; invita la Commissione a introdurre tale strumento a partire dal 2014 nel modo più favorevole per le PMI, ossia attraverso un'unica agenzia dedicata, nonché consentendo una reale presentazione dal basso verso l'alto dei progetti e sostenendo tutti i tipi di innovazione, inclusa l'innovazione non tecnologica e sociale;
58. osserva, tuttavia, che le aziende hanno spesso difficoltà a trovare i fondi per finanziare la ricerca, sviluppare nuovi prodotti o accedere a nuovi mercati;
59. sostiene le iniziative a livello di Unione europea che aiutano le PMI ad accedere più facilmente a maggiori risorse finanziarie poiché agevolano un accesso più semplice e rapido ai finanziamenti da parte delle aziende giovani e innovative; invita gli Stati membri ad adottare meccanismi d'incentivazione all'innovazione, ad esempio, tramite meccanismi di credito d'imposta per il finanziamento di attività di ricerca e innovazione, e a colmare le disparità tra Stati membri; sostiene altresì le iniziative volte a incoraggiare gli imprenditori dopo il fallimento al fine di offrire loro una seconda opportunità e di non scoraggiare l'assunzione di rischi;
60. accoglie con favore la semplificazione dei metodi di rimborso contenuta nella proposta di regolamento della Commissione recante disposizioni comuni sui fondi strutturali, alla luce dell'importante funzione che questi strumenti assolvono in molte regioni per la promozione dell'imprenditorialità e delle competenze professionali; chiede alla Commissione di monitorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti dell'Unione e di riferire in merito al Parlamento;
61. ritiene che gli investimenti pubblici e il sostegno da parte dello Stato per l'istituzione e il mantenimento in attività delle imprese siano fondamentali; è del parere che gli Stati debbano chiedere salvaguardie e garanzie alle imprese che si insediano in ogni Stato membro e che ricevono sostegno pubblico, con l'obiettivo di mantenere i posti di lavoro;

Martedì 15 aprile 2014

Mercato del lavoro

62. ritiene fortemente che le imprese possano creare ulteriori posti di lavoro solo se sussistono le giuste condizioni, tra cui l'accesso a una forza lavoro qualificata e con un livello elevato di competenze, l'equilibrio tra lavoro e vita privata, costi e imposte ragionevoli ed il mantenimento degli oneri amministrativi al minimo;

63. ribadisce l'importanza della flessicurezza sul posto di lavoro, che garantisca da un lato una sicurezza adeguata al lavoratore e consenta dall'altro agli operatori economici di reagire in modo flessibile agli sviluppi del mercato;

64. ritiene che l'inserimento dei cosiddetti «tutor per i giovani» nelle agenzie del lavoro sia un passo importante per ridurre ulteriormente il numero di giovani che non riescono a fare la transizione dagli studi al mercato del lavoro;

65. ritiene che gli Stati membri debbano investire di più nel capitale umano ed essere più ricettivi nei confronti delle esigenze del mercato del lavoro, in particolare garantendo forti legami tra il mondo dell'istruzione e il mondo del lavoro, assicurando che i giovani ricevano informazioni, consulenza e orientamento adeguati per compiere valide scelte professionali e favorendo l'apprendimento sul lavoro e l'apprendistato nonché la riqualificazione dei dipendenti e l'offerta di opportunità di apprendimento permanente;

66. ritiene che vi sia ampio margine per un aumento della partecipazione delle parti sociali e degli organismi interessati nella formulazione di una strategia a lungo termine per le piccole e medie imprese, dal momento che si tratta dell'unico modo per individuare un malfunzionamento, formulare una normativa intelligente e flessibile, evitare la frammentazione del mercato e promuovere la creazione e lo sviluppo di occupazione sostenibile e di qualità;

67. invita la Commissione e gli Stati membri a creare sistemi di transizione affidabili dall'istruzione superiore e dalla formazione professionale al mercato del lavoro, in particolare per i giovani professionisti che accedono per la prima volta al mercato del lavoro;

68. invita gli Stati membri a proseguire nell'adozione di provvedimenti politici, con meccanismi di incentivazione economica e regolamentare, che modellino il sistema culturale e il sistema educativo, attraverso la creazione di partenariati e reti di scambio tra tutti i diversi livelli di istruzione e le imprese, al fine di colmare il divario attuale tra il mondo della formazione universitaria e il mercato e al fine di semplificare la mobilità di ricercatori dalle università alle aziende, accelerando così l'innovazione;

PMI e microimprese

69. ritiene che le PMI siano i principali motori dell'innovazione e della crescita economica nell'Unione europea e svolgano un ruolo fondamentale nel creare percorsi per l'accesso al lavoro per le persone di tutte le età, sia donne che uomini; si rammarica che in molti Stati membri siano escluse dalle politiche pubbliche in materia di ricerca, innovazione e sviluppo;

70. sottolinea l'importanza delle PMI non solo in termini di creazione, ma anche di mantenimento dei posti di lavoro;

71. osserva che oltre 20 milioni di PMI nell'Unione europea rappresentano il 99 % delle imprese e che le PMI sono un motore essenziale per la crescita economica, l'innovazione, l'occupazione e l'integrazione sociale;

72. ritiene che le misure di politica pubblica svolgano un ruolo chiave per sostenere e promuovere la creazione e lo sviluppo di PMI (quali prestiti accessibili, servizi di consulenza in materia di iniziative pubbliche e normative, incubatori e acceleratori, distretti, uffici per il trasferimento di tecnologie, servizi di formazione e tutoraggio ecc.); considera che la creazione di reti e lo scambio di migliori prassi svolgano un ruolo importante in tale contesto; ritiene che forme di sostegno immateriali e non finanziarie, tra cui l'accesso alle conoscenze e alle informazioni, all'educazione finanziaria e alle reti di aziende, siano fondamentali per i nuovi imprenditori e per le PMI al fine di sviluppare le loro attività; ritiene che, per promuovere il mercato interno e il commercio tra le piccole imprese, sia particolarmente importante garantire il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali e l'interoperabilità dei diversi sistemi normativi commerciali;

Martedì 15 aprile 2014

73. ritiene che l'innovazione nelle PMI sia la via da seguire per creare occupazione; sottolinea che, affinché le PMI possano partecipare con successo al sistema di innovazione, è essenziale che esse assumano un ruolo di avanguardia in relazione alle attività innovative che svolgono e che il sostegno sia meglio adeguato alle loro reali necessità;

74. pone in evidenza il principio «pensare anzitutto in piccolo» («think small first»); riconosce i vantaggi del commercio elettronico transfrontaliero nel fornire alle PMI nuove opportunità per accedere al mercato unico, creare opportunità di lavoro, ridurre i costi e competere a livello globale;

75. sottolinea le opportunità offerte dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) in termini di rafforzamento della produttività e della competitività; sottolinea la necessità di valorizzare il potenziale del mercato unico digitale e ricorda che il costo di creazione di una start-up innovativa nell'ambito delle TIC è diminuito di un fattore di 100 negli ultimi dieci anni, segnatamente grazie a tecnologie quali la banda larga superveloce e universale, il cloud computing, il software open-source, i dati aperti e l'accesso alle informazioni del settore pubblico;

76. evidenzia che l'eGovernment è particolarmente vantaggioso per gli imprenditori, in particolare per le PMI, che devono spesso affrontare barriere insormontabili nell'ambito di operazioni transfrontaliere all'interno dell'UE, in quanto comporta costi e oneri amministrativi ridotti, un aumento di produttività, efficienza, competitività, trasparenza, apertura, efficacia politica, accessibilità e razionalizzazione delle procedure;

77. ritiene che la mancanza di protezione adeguata per le PMI possa in molti casi indebolire le imprese e bloccare la crescita economica e possa altresì scoraggiare gli imprenditori dall'assumersi dei rischi, il che inciderebbe sulla loro capacità di crescere e di creare posti di lavoro;

78. nota che i principali ostacoli cui devono far fronte le nuove imprese e che incidono sullo sviluppo delle PMI a forte crescita sono un difficile accesso ai finanziamenti e il costo di questi ultimi, normative onerose, scarse conoscenze delle normative, i costi indiretti del lavoro, un accesso limitato ai mercati per l'esportazione, i tempi di pagamento medi e i deficit di competenze;

79. accoglie con favore l'introduzione del «test PMI» e l'impegno della Commissione di proporre regimi normativi semplificati per le PMI e l'esenzione per le microimprese, su base caso per caso, senza compromettere le norme in materia di salute, sicurezza e occupazione; ritiene che sia necessario introdurre misure di attenuazione attraverso una serie di proposte legislative, per esempio tempi di attuazione più lunghi, ispezioni efficienti ed efficaci o linee guida per semplificare le procedure amministrative delle imprese, senza tuttavia creare un mercato del lavoro a due livelli;

80. accoglie con favore iniziative come il progetto CREATE che affronta gli ostacoli alla crescita, alla creazione di posti di lavoro e alla competitività cui devono far fronte le PMI nelle zone rurali;

81. ritiene che gli Stati membri debbano essere incoraggiati a condividere le migliori prassi — ad esempio attraverso la rete europea dei rappresentanti delle PMI — in relazione a modalità innovative per creare posti di lavoro, ridurre la burocrazia e migliorare la comunicazione, in particolare per le PMI e le microimprese;

82. chiede alla Commissione e agli Stati membri di sostenere i distretti locali e le associazioni di PMI per promuovere la realtà produttiva locale e l'eccellenza dei prodotti, anche attraverso l'aggregazione di imprese per progetti comuni di ricerca e sviluppo;

83. ritiene che anche le organizzazioni che rappresentano le PMI debbano essere incoraggiate a condividere le migliori prassi transfrontaliere su modalità innovative di riduzione della burocrazia;

84. deplora il fatto che, in seguito alle riforme del lavoro attuate in diversi Stati membri, numerosi lavoratori non siano più tutelati dai contratti collettivi, in particolare nelle PMI; ritiene che qualsiasi miglioramento in materia di flessibilità del mercato del lavoro debba essere accompagnato da una protezione adeguata dell'occupazione;

85. ritiene che occorra migliorare il quadro per la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici;

Martedì 15 aprile 2014

86. rileva che in molti Stati membri il sostegno e/o il quadro normativo per le aziende restano insufficienti ai fini di predisporre condizioni adeguate per le imprese e le start-up giovani e innovative e sottolinea la necessità di coordinare meglio le diverse politiche e gli strumenti relativi alle PMI a livello europeo, nazionale, regionale e locale;

87. rileva la necessità di potenziare le normative dell'Unione in materia di tracciabilità dei prodotti, al fine di combattere la contraffazione e creare un valido strumento per stimolare la crescita delle PMI;

Miglioramento della regolamentazione

88. sottolinea la necessità di una regolamentazione più efficiente e redatta in modo più chiaro, che possa essere applicata in modo semplice e possa consentire a tutti gli attori, inclusi gli imprenditori, di operare nell'ambito dello Stato di diritto e permetta ai datori di lavoro e ai dipendenti di beneficiare delle opportunità e della protezione garantite dalla normativa in materia di occupazione, salute e sicurezza;

89. sottolinea la necessità di una maggiore integrazione delle politiche dell'Unione a favore delle piccole e medie imprese (PMI) in materia di innovazione, crescita, competitività, internazionalizzazione, imprenditorialità, produttività delle risorse, riduzione della burocrazia, qualità delle risorse umane e responsabilità sociale e ambientale;

90. prende atto delle misure della Commissione per tenere conto dei risultati della revisione delle 10 norme più onerose per le PMI, misure destinate ad aiutare le imprese a creare maggiori opportunità occupazionali; ritiene che la Commissione debba urgentemente dare priorità al miglioramento di tali regolamentazioni in modo da affrontare le preoccupazioni delle PMI; ritiene che sia necessario garantire che l'UE tenga in considerazione le specifiche esigenze delle imprese, nonché le misure di sostegno destinate a tali imprese, in particolare delle PMI e delle microimprese, nel processo politico;

91. rileva che le aziende giovani che intraprendono una rapida e intensa internazionalizzazione dopo la fase di avvio offrono un promettente contributo all'economia mediante la creazione di innovazioni e stimolano l'innovazione nelle altre imprese, la partecipazione alle catene di approvvigionamento internazionali e la creazione di un'occupazione sostenibile e di elevata qualità; sottolinea, nondimeno, che nella fase di avvio tali imprese devono affrontare notevoli sfide con livelli di capitale bassi e che pertanto esse trarrebbero beneficio da procedure di avvio semplici, rapide e a basso costo;

92. sottolinea che le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e protezione dei lavoratori non possono essere considerate regolamentazioni onerose; invita la Commissione a semplificare gli oneri amministrativi eccessivi, pur garantendo sempre salute e sicurezza sul lavoro e che le PMI dispongano di conoscenze e risorse adeguate che consentano loro di gestire correttamente l'ambiente di lavoro dei propri dipendenti;

93. prende atto della nuova strategia per la salute e la sicurezza; auspica che sia incentrata sulla prevenzione, l'utilizzabilità, la chiarezza, la semplificazione, la prevenzione e su una migliore attuazione della normativa in vigore al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori;

94. plaude alla riduzione delle tariffe di registrazione REACH per le PMI, anche se le tariffe rappresentano una frazione dei costi complessivi di messa in conformità; è tuttavia estremamente preoccupato per il fatto che le stime iniziali dei costi REACH siano state sottostimate e che la differenza ammonti già a oltre un miliardo di euro e tale cifra continuerà ad aumentare;

95. rileva la necessità di migliorare l'efficienza complessiva delle imprese, attraverso progetti e strumenti che consentano di affrontare la sfida del recupero energetico al fine di favorire la riduzione dei costi dell'energia;

96. rileva che le disposizioni della regolamentazione per il periodo di riferimento della politica di coesione 2014-2020 mirano a ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle microimprese e sulle PMI, soprattutto per quanto riguarda l'attivazione di disoccupati, contribuendo pertanto a creare condizioni più favorevoli alla creazione di posti di lavoro; invita gli Stati membri a eliminare gli ostacoli che impediscono una migliore attuazione dei Fondi strutturali e di investimento europei a favore delle microimprese e delle PMI;

Martedì 15 aprile 2014

Raccomandazioni

97. chiede alla Commissione e agli Stati membri di agire rapidamente e in modo ambizioso per ridurre gli oneri normativi per le PMI, garantendo nel contempo che qualsiasi soluzione proposta si basi su elementi concreti e rispetti la salute e la sicurezza e l'articolo 9 TFUE;

98. invita la Commissione e gli Stati membri a sfruttare appieno il potenziale occupazionale dell'economia verde elaborando una strategia RISE (Renaissance of Industry for a Sustainable Europe) che persegua un'innovazione tecnologica, aziendale e sociale verso una terza rivoluzione industriale che includa un'offensiva di modernizzazione a basse emissioni di carbonio; sostiene che la strategia RISE farà nascere nuovi mercati, modelli aziendali e imprenditori creativi, nuova occupazione e posti di lavoro dignitosi, che favoriranno il rinnovamento industriale attraverso il dinamismo economico, la fiducia e la competitività; ritiene che l'impiego efficiente dell'energia e delle risorse costituisca il pilastro fondamentale di tale strategia;

99. ritiene che la proposta della Commissione volta a escludere le microentità dall'ambito di applicazione della futura legislazione proposta, salvo necessità delle stesse di esservi ricomprese, possa rappresentare un approccio adeguato;

100. invita la Commissione ad assicurare che le organizzazioni nazionali delle PMI facciano parte della neoistituita rete di rappresentanti nazionali delle PMI e dell'Assemblea delle PMI e siano correttamente informate delle iniziative e delle politiche proposte dall'UE; sottolinea, in tale contesto, il ruolo ugualmente importante degli Eurosportelli (EIC), che finora non sono peraltro riusciti a fornire un servizio pari alle esigenze e alle aspettative delle imprese europee;

101. invita gli Stati membri a promuovere l'apprendimento delle lingue nel quadro della formazione continua (professionale) per i dipendenti delle PMI e delle microimprese, quale mezzo per rafforzare l'accesso e la partecipazione di tali imprese al mercato unico;

102. chiede alla Commissione di garantire alle PMI un più facile accesso ai fondi strutturali, in particolare ammorbidendo i requisiti per i progetti pre-finanziati, riducendo i requisiti per il cofinanziamento, focalizzandosi meglio sui diversi tipi di PMI, colmando il divario di finanziamento tra i cicli di richiesta e sostenendo lo sviluppo delle capacità per quanto riguarda il finanziamento delle PMI;

103. raccomanda ai deputati al Parlamento europeo di fare pieno ricorso alla Direzione della Valutazione d'impatto e del valore aggiunto europeo, al fine di verificare il costo, i vantaggi e altre implicazioni dei progetti legislativi presentati, in particolare in materia di PMI e creazione di posti di lavoro;

104. invita la Commissione e gli Stati membri ad essere maggiormente rigorosi nel valutare l'impatto della regolamentazione futura e attuale sulle PMI e sulla competitività in generale;

105. rammenta agli Stati membri il loro impegno a norma dello Small Business Act di rendere possibile l'avvio di un'impresa entro un massimo di 48 ore; invita gli Stati membri, in tale contesto, ad impegnarsi in tutti i modi per conseguire questo target al fine di realizzare gli obiettivi in materia di occupazione previsti dalla strategia Europa 2020;

106. chiede alla Commissione di affrontare tutti gli effetti negativi identificati che la normativa UE ha sulle imprese e sulla loro capacità di creare posti di lavoro, in particolare per quanto riguarda gli aspetti legati alla carenza di conoscenze, alla percezione generale ed alla mancanza di sostegno per l'applicazione pratica della legislazione UE; esorta la Commissione a migliorare il flusso di informazioni destinate alle PMI;

107. invita la Commissione, nel contesto del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT), a verificare che tutta la normativa serva allo scopo prefissato e a identificare i settori in cui si registrano incoerenze e misure inefficaci;

108. sottolinea la recente tendenza delle imprese a far rientrare la produzione e i servizi in Europa e le opportunità che ciò comporta per la creazione di posti di lavoro; ritiene che le economie dell'UE abbiano di fronte un'opportunità unica per accelerare questa tendenza al rimpatrio («re-shoring») dei posti di lavoro e invita gli Stati membri a valutare, di concerto con la Commissione, la possibilità di istituire un sostegno specifico, che comprenda eventualmente l'apertura di sportelli unici («one-stop shop»), per aiutare le imprese a cogliere le opportunità offerte dal rimpatrio;

109. invita gli Stati membri e la Commissione a sostenere il lavoro autonomo, possibilmente a livello transfrontaliero e in particolare tra le donne e i giovani, creando un contesto adeguato e sviluppando un sistema di protezione sociale e di istruzione che incoraggi gli imprenditori ad istituire e sviluppare le proprie imprese ed a creare nuovi posti di lavoro, per esempio promuovendo l'imprenditorialità tra gli studenti e i professionisti;

Martedì 15 aprile 2014

110. esprime l'auspicio che l'imprenditorialità sia un argomento più importante nei prossimi anni; rileva che ciò richiede una riflessione, in particolare per quanto riguarda l'attuazione del Piano d'azione per l'imprenditorialità 2020; ritiene che lo sviluppo dello spirito e delle competenze imprenditoriali costituisca un modo sostenibile di avanzare in termini di creazione di posti di lavoro, un numero maggiore di nuove imprese e innovazione aziendale; auspica che la Commissione proclami il 2017 «Anno europeo dell'imprenditorialità»;

111. invita le parti sociali ad adottare strumenti per legiferare con intelligenza, ad aumentare il ricorso alle valutazioni d'impatto nei loro negoziati ed a fare riferimento all'accordo che propone un'azione legislativa al comitato per la valutazione d'impatto della Commissione;

112. insiste sul fatto che il regolamento sulla protezione dei dati dovrebbe basarsi su un approccio equilibrato, tutelando la riservatezza dei dati e promuovendo nel contempo l'economia digitale, la creazione di posti di lavoro e la crescita;

113. chiede all'UE di collaborare con gli Stati membri, le università, gli istituti di ricerca e le imprese per coordinare e utilizzare appieno le fonti di finanziamento dell'UE (per esempio FSE, FESR, Orizzonte 2020 ed Erasmus+) al fine di promuovere una cultura imprenditoriale, in particolare tra le donne e i giovani, sviluppare e migliorare le qualifiche e le competenze richieste dal mercato del lavoro e sostenere la creazione di nuove imprese;

114. invita l'UE e gli Stati membri a cooperare per introdurre le competenze imprenditoriali nei programmi di studio in tutte le fasi dell'istruzione;

115. chiede all'UE di cooperare con gli Stati membri, le scuole e le università in merito all'attuazione dell'istruzione basata sulle tecnologie aperte;

o

o o

116. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Martedì 15 aprile 2014

P7_TA(2014)0395

Nuove tecnologie e risorse educative aperte**Risoluzione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulle nuove tecnologie e risorse educative aperte (2013/2182(INI))**

(2017/C 443/05)

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 165 e 166 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- vista la comunicazione della Commissione del 25 settembre 2013 intitolata «Aprire l'istruzione: tecniche innovative di insegnamento e di apprendimento per tutti grazie alle nuove tecnologie e alle risorse didattiche aperte» (COM(2013)0654) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione sull'analisi e la mappatura dell'insegnamento e dell'apprendimento innovativi per tutti grazie alle nuove tecnologie e alle risorse didattiche aperte in Europa (SWD(2013)0341),
- vista la comunicazione della Commissione dell'11 luglio 2013 intitolata: «L'istruzione superiore europea nel mondo» (COM(2013)0499),
- visto il regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE ⁽¹⁾,
- viste le conclusioni del Consiglio, del 24 febbraio 2014, su un'istruzione e una formazione efficienti e innovative per investire nelle competenze — sostegno al semestre europeo 2014 ⁽²⁾,
- vista la raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, riguardante la convalida dell'apprendimento non formale e informale ⁽³⁾,
- viste le conclusioni del Consiglio, del 14 febbraio 2011, sul ruolo dell'istruzione e della formazione nell'attuazione della strategia Europa 2020 ⁽⁴⁾,
- viste le conclusioni del Consiglio, dell'11 maggio 2010, sulla dimensione sociale dell'istruzione e della formazione ⁽⁵⁾,
- viste le conclusioni del Consiglio, dell'11 maggio 2010, sull'internazionalizzazione dell'istruzione superiore ⁽⁶⁾,
- vista la sua risoluzione del 22 ottobre 2013 sul tema «Ripensare l'istruzione» ⁽⁷⁾,
- vista la sua risoluzione del 12 settembre 2013 sull'agenda digitale per la crescita, la mobilità e l'occupazione: è ora di cambiare marcia ⁽⁸⁾,

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50.

⁽²⁾ GU C 62 del 4.3.2014, pag. 4.

⁽³⁾ GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 70 del 4.3.2011, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU C 135 del 26.5.2010, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU C 135 del 26.5.2010, pag. 12.

⁽⁷⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0433.

⁽⁸⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0377.

Martedì 15 aprile 2014

- vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2012 sull'istruzione, la formazione e la strategia Europa 2020 ⁽¹⁾,
 - vista la sua risoluzione del 20 aprile 2012 sulla modernizzazione dei sistemi d'istruzione superiore in Europa ⁽²⁾,
 - vista la propria risoluzione del 26 ottobre 2011 su un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione ⁽³⁾,
 - vista la sua risoluzione del 12 maggio 2011 su «Youth on the Move: — un quadro per migliorare i sistemi europei di istruzione e di formazione» ⁽⁴⁾,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale del 26 febbraio 2014 ⁽⁵⁾,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 31 gennaio 2014 ⁽⁶⁾,
 - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A7-0249/2014),
- A. considerando che è necessario adeguare i sistemi di istruzione e formazione in modo tale che offrano pari opportunità nell'apprendimento e soddisfino un'esigenza sempre maggiore di aggiornamento continuo delle conoscenze e delle competenze;
- B. considerando che la strategia Europa 2020 mira a stimolare l'innovazione, a creare nuove opportunità di lavoro, a migliorare la coesione sociale e a gettare basi solide per una crescita sostenibile e inclusiva nell'UE grazie a una forza lavoro dalle competenze elevate che può contare su un accesso paritario all'istruzione;
- C. considerando che gli elevati livelli di disoccupazione corrispondono a un considerevole numero di posti vacanti in Europa che non possono essere coperti, indicando una spiccata lacuna in materia di competenze, e che per colmarla i modelli della formazione professionale duale sarebbero, tra le altre cose, i più indicati; che nel 2012 il 15,8 % dei giovani nell'UE non aveva un'occupazione, né seguiva un'istruzione o una formazione (NEET), rischiando così di rimanere escluso dal mercato del lavoro per uno squilibrio sempre maggiore nelle competenze;
- D. che, entro il 2020, il 90 % dei posti di lavoro richiederà competenze digitali e che, entro il 2015, esisteranno nell'UE fino a 900 000 posti vacanti correlati alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC);
- E. considerando che stando a tutte le previsioni il numero di diplomati di istituzioni universitarie si quadruplicherà entro il 2030;
- F. considerando che tra il 18 % e il 28 % degli studenti dell'UE ha scarse possibilità di accesso alla rete e di utilizzo della stessa, a scuola o a casa; che soltanto il 30 % degli studenti dell'UE può essere considerato in possesso di competenza digitale; considerando che solo il 20 % degli studenti dell'UE può contare su insegnanti motivati e competenti a livello digitale e che il 70 % degli insegnanti dell'UE vorrebbe migliorare le proprie competenze nel settore delle TIC; che il 40 % degli europei di età compresa tra i 16 e i - 74 anni dispone di competenze scarse nel settore delle TIC, ovvero non dispone di alcuna competenza;
- G. considerando che le risorse didattiche aperte (RDA) possono svolgere un ruolo determinante nella facilitazione dell'apprendimento permanente per tutti i discenti e che parallelamente un sistema d'istruzione lacunoso in termini digitali può costituire un freno allo sviluppo delle conoscenze e delle competenze dei discenti;

⁽¹⁾ GU C 353 E del 3.12.2013, pag. 56.

⁽²⁾ GU C 258 E del 7.9.2013, pag. 55.

⁽³⁾ GU C 131 E dell'8.5.2013, pag. 87.

⁽⁴⁾ GU C 377 E del 7.12.2012, pag. 77.

⁽⁵⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Martedì 15 aprile 2014

- H. considerando che l'UE non ha ancora compreso appieno il potenziale offerto dalle TIC in termini di ricchezza e di diversità culturale ed educativa, di accesso all'informazione e di scambio di buone pratiche;
- I. considerando che la modernizzazione dei sistemi d'istruzione in Europa richiede investimenti in strutture d'insegnamento ampiamente dotate di tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- J. considerando perciò fondamentale la diffusione dell'accesso alla banda larga (anche nelle zone rurali, montane e periferiche degli Stati membri);
- K. considerando che la scuola è chiamata anche a formare i minori all'uso pratico e critico delle tecnologie digitali e della rete;

Opportunità e sfide

1. plaude alla comunicazione della Commissione, che istituisce un'agenda dell'Unione nel settore delle RDA e concentra l'attenzione sul potenziale che le suddette risorse hanno di ampliare l'accesso all'istruzione, e l'equità della stessa, e di diversificarla ulteriormente e riconosce la pertinenza delle RDA in una società che si fa sempre più digitale; ritiene che l'emergere di un quadro europeo per lo sviluppo delle RDA possa permettere di migliorare i sistemi d'istruzione degli Stati membri;
2. segnala che onde sfruttare concretamente le RDA occorre incentivare le iniziative volte a diffondere l'educazione digitale, raccogliendo informazioni sulle buone prassi e divulgandole in vari ambienti;
3. sottolinea che le RDA danno vita a opportunità di insegnamento e apprendimento in modalità innovative per le istituzioni didattiche e della formazione, i docenti, gli studenti, gli allievi e i discenti di tutte le età; invita le istituzioni didattiche a valutare ulteriormente i vantaggi che le RDA possono offrire nei rispettivi sistemi didattici e nella prospettiva di creare un ambiente organizzativo ove tale innovazione sia accolta con favore, internalizzata, applicata e favorita; invita in questo contesto gli Stati membri e le regioni, nell'ambito delle strategie di specializzazione intelligente, a istituire poli di eccellenza dell'innovazione e della creazione utilizzando appieno il potenziale delle TIC;
4. lamenta che la comunicazione della Commissione non operi alcuna distinzione tra i vari livelli scolastici per quanto concerne l'impiego delle nuove tecnologie e dei contenuti digitali nel processo di apprendimento e di insegnamento; mette in rilievo che i discenti acquisiscono competenze e conoscenze diverse a seconda dell'età e che, di conseguenza, i programmi e i metodi di apprendimento variano a seconda del livello scolastico;
5. rileva che l'assicurazione della qualità svolge un ruolo determinante nell'incremento della fiducia nelle RDA e nel relativo utilizzo; incoraggia la ricerca e la disseminazione di buone pratiche che favoriscano una efficace fruizione delle RDA, investendo in particolare nell'area della sperimentazione metodologica, delle meta-competenze (riflessive, proattive e di pensiero critico) e delle soft skills; constata inoltre la necessità di incoraggiare la ricerca sui metodi di valutazione delle competenze acquisite all'interno di questi percorsi, che non può limitarsi alla valutazione tra pari, o a sistemi automatizzati, come accade nelle prassi comuni;
6. prende atto del fatto che le RDA sono prodotte, in via generale, in un numero di lingue ristretto e principalmente, anche se non esclusivamente, dalle istituzioni didattiche superiori (soprattutto per quanto concerne i corsi aperti on line e di massa, MOOC); incoraggia le istituzioni didattiche e della formazione a tutti i livelli, nella totalità degli Stati membri, nonché le altre parti interessate, a produrre le RDA nelle loro lingue, al fine di sfruttare le complete potenzialità della tecnologia digitale e del multilinguismo; ricorda che la disponibilità, l'accessibilità e l'innovatività dei materiali svolge un ruolo fondamentale ai fini dell'impiego dei materiali per l'e-learning nell'istruzione;
7. puntualizza che le TIC e le RDA, all'ora attuale, si utilizzano principalmente nell'istruzione superiore; ove opportuno, sostiene il loro utilizzo nell'istruzione primaria e secondaria, nell'insegnamento professionale nonché in altri contesti di apprendimento informale, dove un apprendimento incentrato sul discente e combinato con le TIC offre anche un potenziale enorme;
8. osserva che una corretta contestualizzazione è un fattore chiave affinché i software didattici siano efficaci; rileva che tale processo deve iscriversi in modo adeguato nei processi di insegnamento e di apprendimento e deve tenere in considerazione gli obiettivi e gli strumenti pedagogici e dei programmi, nonché i percorsi individuali di apprendimento;

Martedì 15 aprile 2014

9. pone l'accento sulla necessità di agevolare, continuando a dialogare con le parti interessate, il riconoscimento delle conoscenze e delle competenze acquisite mediante le RDA; inoltre, invita gli Stati membri a includere nei rispettivi quadri nazionali delle qualifiche idonei provvedimenti di convalida di tale apprendimento;
10. sottolinea la necessità che il riconoscimento delle conoscenze acquisite all'estero sia facilitato, onde incrementare e agevolare l'utilizzo delle RDA e dei MOOC, riducendo le strutture burocratiche;
11. pone in luce come siano cruciali la disponibilità di materiale didattico gratuito, di elevata qualità e adeguato on line, e l'accesso allo stesso;
12. sottolinea la necessità di armonizzare le limitazioni e le deroghe al diritto d'autore che già esistono per l'illustrazione ai fini dell'insegnamento non commerciale, onde promuovere le RDA e l'apprendimento a distanza transfrontaliero e consentire alle piattaforme europee di competere a livello globale grazie a economie di scala;
13. esorta la Commissione a presentare una proposta di riesame della direttiva 2001/29/CE onde creare nell'UE un sistema armonizzato e flessibile per i diritti d'autore e i diritti connessi, che sia adeguato per l'era digitale e riconosca il valore pubblico dell'accesso alla conoscenza;
14. esorta gli Stati membri a valutare il potenziale di risparmio previsto che le RDA promettono per i costi dell'istruzione, sia pubblici sia privati, in particolare i costi dei materiali didattici, senza trascurare però l'aspetto della qualità;
15. osserva l'importanza di assicurare che siano definiti modelli sostenibili per la creazione di RDA e di MOOC; invita la Commissione a promuovere la prosecuzione della ricerca in merito alla loro formazione, uso e diffusione, dialogando con le parti interessate;
16. riconosce che le RDA devono essere adottate in modo tale da promuovere lo sviluppo di soluzioni per l'apprendimento per il 21° secolo e creare nuove opportunità di attività per i fornitori di soluzioni per l'apprendimento innovativi e di piccole e medie dimensioni in Europa;
17. chiede agli Stati membri di irrobustire l'istruzione informale in materia di sicurezza in linea e prevedere politiche di sicurezza in linea nelle scuole offrendo una formazione adeguata agli insegnanti;
18. invita gli Stati membri a garantire un'istruzione coordinata e progressiva sulla sicurezza di Internet nelle scuole; osserva che i genitori devono essere considerati degli alleati nell'intento di garantire la sicurezza di Internet e raccomanda l'elaborazione di strategie complementari mirate proprio ai genitori, consolidando mediante esse il ruolo della mediazione parentale; mette in rilievo il fatto che gli sforzi profusi a tal fine devono mirare a rendere i giovani più indipendenti, in modo tale che questi assumano la paternità delle loro azioni e le loro responsabilità su Internet e sviluppino le competenze elettroniche; insiste su come debba essere assicurata la protezione dell'integrità individuale, della privacy e dei dati personali di docenti e discenti che utilizzino le RDA;
19. chiede alla Commissione di sostenere lo scambio di buone prassi fra gli Stati membri nel settore dell'istruzione formale e informale in materia di sicurezza in linea, la creazione dei pertinenti contenuti didattici e la costituzione di partenariati pubblico-privati volti a coinvolgere i ragazzi, i loro genitori e insegnanti e tutti coloro che si occupano di giovani, comprese le ONG coinvolte nel network Safer Internet;

Competenze per i docenti e i discenti

20. rileva che le nuove tecnologie e le RDA consentono di apprendere in modo più interattivo e rappresentano strumenti preziosi per mettere il discente al centro del processo didattico;
21. evidenzia che, a tutti i livelli dell'istruzione, i docenti hanno un ruolo fondamentale nel monitorare l'accesso ai materiali didattici on line — e il relativo uso — da parte dei discenti, nonché nell'aiutare questi ultimi ad acquisire le competenze digitali;
22. sottolinea la necessità urgente di dotare tutti i discenti di risorse tecniche nel modo più rapido e migliore possibile, nonché dell'accesso irrinunciabile a Internet a banda larga;

Martedì 15 aprile 2014

23. rammenta l'importanza fondamentale di una formazione di qualità dei docenti, che deve essere completata da una formazione professionale obbligatoria lungo tutta la carriera con enfasi su metodi didattici innovativi e sull'insegnamento della didattica («imparare a imparare») ai fini dell'ulteriore trasmissione ai discenti;
24. esorta gli Stati membri a sostenere i docenti nel loro sviluppo professionale offrendo curricula moderni nella loro istruzione iniziale ed erogando una formazione sul lavoro, idonea a dotarli delle loro le competenze necessarie affinché impieghino metodi didattici basati sulle tecnologie digitali;
25. sottolinea esplicitamente i vantaggi delle esperienze obbligatorie in altri paesi europei per i docenti, ad esempio nell'ambito di «Erasmus+», e chiede un consistente ampliamento di questo e di altri programmi connessi;
26. puntualizza che le abilità basilari di lettura, scrittura e calcolo, nonché le competenze trasversali, come il pensiero critico e l'apprendere ad apprendere, sono condizione preliminare per l'efficace sviluppo delle competenze digitali e l'efficace utilizzo delle RDA; in tale contesto, invita la Commissione a valutare ulteriormente l'impatto dei materiali didattici digitali e/o on line sul rendimento dei discenti in termini di apprendimento, in base all'età e al livello scolastico;
27. riconosce l'importanza delle modalità di insegnamento e di apprendimento tradizionali e invita la Commissione a sostenere un'ulteriore ricerca sulla questione del se e del come le RDA e i corsi aperti on line e di massa (MOOC) possono migliorare gli esiti dell'apprendimento degli individui come complemento, o come parte integrante, dei metodi didattici tradizionali;
28. ricorda che i metodi didattici innovativi agevolati dalle TIC e dalle RDA contribuiscono a sviluppare quelle competenze generiche e trasversali, come il pensiero critico, la capacità di prendere decisioni, le competenze di comunicazione e la capacità di risolvere i problemi, che sono fondamentali per l'occupabilità e per affermarsi sul mercato del lavoro;
29. sottolinea che le politiche in materia di istruzione devono innanzitutto mirare ad assistere i discenti nell'acquisizione di competenze cognitive e sociali fondamentali; invita la Commissione a valutare ulteriormente le conseguenze che l'impiego di strumenti e contenuti digitali a fini pedagogici può avere sui discenti, assicurandone l'integrità fisica e psicologica;
30. osserva che devono essere sviluppate delle RDA orientate alle esigenze dei discenti adulti, onde offrire maggiori opportunità di apprendimento permanente ai cittadini europei che dispongono di basse qualifiche, tenendo in considerazione che molti discenti hanno scarse competenze nell'ambito delle TIC;
31. sottolinea il fatto che le competenze e le conoscenze digitali sono cruciali per i cittadini che vivono in una società incentrata sull'informazione che punta a diventare l'economia basata sulla conoscenza più dinamica al mondo;
32. osserva che l'alfabetizzazione digitale, aprendo nuovi canali per la comunicazione e per l'apprendimento, ha un impatto positivo in termini di rafforzamento della coesione sociale, sviluppo personale, dialogo interculturale e cittadinanza attiva;
33. pone in luce come le TIC e i materiali didattici on line, ivi comprese le RDA, possano promuovere l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue straniere a tutti i livelli dell'istruzione e della formazione; mette in evidenza che l'interazione sociale è un presupposto imprescindibile per l'apprendimento di una lingua straniera;
34. esorta gli Stati membri a migliorare e ad approfondire le competenze digitali, tra l'altro inserendo nei programmi scolastici la codifica e la programmazione, onde promuovere la competitività economica e dotare gli studenti delle competenze necessarie per il mercato del lavoro del futuro;

Martedì 15 aprile 2014

35. ribadisce l'essenzialità di un aggiornamento continuo delle conoscenze e delle competenze per una proficua integrazione nel mercato del lavoro; osserva, inoltre, che le RDA possono concorrere ad agevolare l'apprendimento permanente necessario per rimanere competitivi sul mercato del lavoro; incentiva un utilizzo delle TIC più equilibrato dal punto di vista del genere, al fine di garantire anche alle donne che rimangono al di fuori del mercato del lavoro per un periodo (ad esempio, per maternità o altre cure parentali) di usufruire di questo tipo di formazione per l'autoaggiornamento e l'autoapprendimento e quindi migliorando le loro future possibilità di ricollocazione nel mercato del lavoro;

36. osserva che le biblioteche pubbliche e i centri di istruzione possono offrire libero accesso ai computer e a Internet e una formazione sull'uso delle risorse disponibili su Internet;

Ampliamento della platea

37. pone l'accento sull'importanza dell'accesso all'istruzione e alla formazione per tutti i discenti, compresi quelli affetti da disabilità, quelli provenienti da retroterra svantaggiati, i giovani disoccupati che non seguono un'istruzione o una formazione (NEET) e quelli provenienti da regioni geograficamente isolate, nonché chiunque desideri migliorare le proprie qualifiche;

38. fa osservare, ancora una volta, che non tutti i cittadini hanno accesso alle TIC in condizioni equivalenti quanto alla fissazione delle tariffe e alla qualità del servizio e che, semplificando, le regioni urbane sono servite meglio rispetto alle regioni rurali, il che provoca un divario digitale deleterio per le pari opportunità dei cittadini indipendentemente da dove si trovino sul territorio dell'UE;

39. sottolinea la crescente importanza dell'istruzione degli adulti, in particolare nell'ambito dell'acquisizione di qualifiche professionali lungo tutto l'arco della vita e chiede il riconoscimento, il rafforzamento e la promozione in tutta Europa di tutte le organizzazioni impegnate nell'istruzione degli adulti;

40. conferma i vantaggi dell'apprendimento transgenerazionale e sottolinea le grandi potenzialità educative offerte dall'apprendimento digitale e dalle RDA, anche in vista di un accesso più ampio all'istruzione e alla formazione per tutte le fasce d'età;

41. prende atto di come le nuove tecnologie e le RDA, in particolare i MOOC, hanno reso possibile per le istituzioni didattiche e della formazione raggiungere migliaia di discenti nell'Unione — compresi quelli delle regioni ultraperiferiche della stessa — e in tutto il mondo; riconosce che l'istruzione e la conoscenza varcano oggi le frontiere con facilità, il che accresce il potenziale di cooperazione internazionale e contribuisce alla promozione degli istituti scolastici europei quali centri di innovazione e sviluppo di moderne tecnologie;

42. osserva che è importante mantenere il giusto equilibrio tra la qualità e l'accessibilità dell'istruzione; mette in evidenza il fatto che le nuove tecnologie possono essere impiegate per assicurare che un'istruzione più accessibile non implichi una minore qualità della stessa;

43. rileva che l'UE rischia di rimanere indietro rispetto ad altre aree del mondo, quali gli Stati Uniti d'America o l'Asia, dove si effettuano massicci investimenti in ricerca e sviluppo, nelle nuove tecnologie e nelle RDA; rileva che l'Unione europea deve sfruttare i suoi punti di forza nella diversità culturale e linguistica e adeguare gli investimenti nel materiale per l'e-learning, ivi comprese le RDA, e nelle nuove tecnologie onde sostenere al meglio la sua popolazione;

44. ricorda che le nuove tecnologie possono contribuire alla competitività del sistema di istruzione europeo a livello globale, offrire opportunità per l'internazionalizzazione dell'istruzione superiore europea e, di conseguenza, rendere l'Europa più interessante come destinazione per gli studi;

45. ribadisce che le RDA possono contribuire a migliorare la qualità dell'istruzione europea, a tale proposito incoraggia la cooperazione con gli istituti scolastici di tutto il mondo, in particolare degli Stati Uniti;

46. ribadisce che le strategie per le RDA e i MOOC, se efficaci, possono contribuire alle strategie di internazionalizzazione, migliorando la qualità e la visibilità degli istituti di istruzione (superiore) in Europa e attirando studenti e ricercatori in quella che è una gara su scala sempre più globale per accaparrarsi i talenti;

Martedì 15 aprile 2014

47. esorta gli Stati membri a promuovere la cooperazione e le sinergie nel settore dell'apprendimento permanente, in particolare a facilitare il più possibile l'accesso all'apprendimento e adattare e ammodernare i programmi degli istituti di istruzione alle opportunità e alle offerte in rapida evoluzione dell'apprendimento digitale e delle RDA, onde affrontare nel modo migliore possibile le nuove sfide del mondo contemporaneo;

48. incoraggia una cooperazione potenziata tra le istituzioni europee didattiche e della formazione, come pure con le organizzazioni e gli attori internazionali, al fine di agevolare una migliore comprensione dei nuovi metodi didattici e di apprendimento nonché dell'impatto delle TIC sull'istruzione; incoraggia l'elaborazione di piattaforme comuni per la suddetta cooperazione;

49. sottolinea che l'uso delle nuove tecnologie deve essere adeguatamente mirato per soddisfare le esigenze del mercato del lavoro e colmare le attuali lacune nelle competenze; mette in rilievo la necessità di migliorare la comunicazione e la cooperazione tra gli istituti di istruzione e di formazione e il mondo delle imprese;

50. rileva che le nuove tecnologie e l'e-learning offrono il valore aggiunto di consentire a coloro che non partecipano a programmi di mobilità di fare comunque un'esperienza internazionale nel percorso di apprendimento;

51. pone in luce come nell'istruzione e nella formazione, in tutta l'Unione, non siano sfruttate appieno le tecnologie digitali; paventa che tale situazione possa determinare un'ulteriore frammentazione degli approcci di insegnamento e di apprendimento; invita gli Stati membri ad applicare principi di equità nei nuovi mercati, dal momento che le RDA devono rimanere uno strumento inteso ad ampliare l'accesso all'istruzione, e non ridursi a un intento meramente economico;

52. sottolinea che la tecnologia digitale costituisce un importante strumento di formazione alla cittadinanza, che agevola la partecipazione di un gran numero di cittadini residenti in aree decentrate e soprattutto dei giovani, consentendo loro di trarre pieno vantaggio dalla libertà di espressione e di comunicazione on line;

Il contributo dei programmi dell'UE

53. plaude al lancio del portale Open Education Europa, che offre un accesso unico alle RDA europee e ne sostiene un forte sviluppo, oltre a una decisa promozione negli Stati membri;

54. osserva che un'adeguata infrastruttura digitale basata su tecnologie popolari e diffuse costituisce una condizione preliminare per raggiungere il maggior numero di discenti possibile con le RDA;

55. chiede alla Commissione europea di organizzare una volta all'anno una conferenza europea sulla gestione del territorio per garantire che l'accesso ai servizi delle TIC sia possibile per tutti i cittadini indipendentemente da dove si trovino sul territorio dell'UE;

56. puntualizza che le autorità locali e regionali hanno un ruolo chiave nello sviluppo delle infrastrutture, nel disseminare e far conoscere le diverse iniziative a un più vasto pubblico, nel coinvolgere altri attori del territorio, così come nella diffusione e nell'attuazione delle iniziative europee del caso, sul piano nazionale, regionale e locale;

57. invita gli Stati membri e le autorità locali e regionali ad avvalersi dei finanziamenti disponibili mediante i fondi europei strutturali e di investimento per ridurre il divario digitale tra i territori migliorando le infrastrutture e le reti e favorendo la formazione relativa alle TIC e al loro utilizzo corretto, tenendo conto delle esigenze delle istituzioni didattiche (in particolar modo nelle regioni rurali e isolate); osserva che, per sfruttare in modo intelligente ed esaustivo i finanziamenti unionali, occorre trovare sinergie tra i vari programmi e strumenti, compresi Erasmus+, Orizzonte 2020 e i fondi strutturali e di investimento;

58. invita la Commissione a incentivare lo scambio di buone pratiche tra gli Stati membri e tra le istituzioni didattiche, attingendo ai progetti e alle esperienze in essere;

59. plaude all'iniziativa che la Commissione ha adottato di elaborare indicatori per l'accurato monitoraggio dell'integrazione delle TIC nelle istituzioni didattiche e della formazione, nonché di sostenere analisi quantitative su scala dell'Unione;

Martedì 15 aprile 2014

60. chiede alla Commissione di promuovere e ampliare la rete e le azioni di European Schoolnet;
61. apprezza il fatto che tutti i materiali didattici redatti con il sostegno del programma Erasmus + saranno a disposizione del pubblico in base a licenze aperte; incoraggia pratiche affini per gli altri programmi dell'Unione, tra cui un'ampia diffusione dell'accesso aperto nell'ambito del programma Orizzonte 2020;
62. pone in luce come i programmi Erasmus + e Orizzonte 2020 possano svolgere un importante ruolo per la generazione delle RDA mediante prassi comuni, come quella dei docenti scolastici che si avvalgono della piattaforma eTwinning; incoraggia un'estensione dell'utilizzo di tali piattaforme ad altri settori didattici;

o

o o

63. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
-

Mercoledì 16 aprile 2014

P7_TA(2014)0429

Il diritto d'inchiesta del Parlamento europeo

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo relativo alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo e che abroga la decisione 95/167/CE/Euratom/CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (2009/2212(INL))

(2017/C 443/06)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 226, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti gli articoli 41 e 48 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0352/2011),
1. approva quale proposta di regolamento il testo approvato il 23 maggio 2012 ⁽¹⁾;
 2. invita il Consiglio e la Commissione a comunicare la propria approvazione alla proposta;
 3. invita il Consiglio e la Commissione, qualora non siano in grado di dare la propria approvazione alla proposta nella forma attuale, a riprendere i negoziati con il Parlamento neoeletto tenendo conto, al contempo, dei progressi realizzati durante i negoziati precedenti a livello politico e durante i contatti informali a livello tecnico, in particolare per quanto riguarda la questione della riservatezza e il trattamento delle informazioni classificate e di altre informazioni;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ GU C 264 E del 13.9.2013, pag. 41.

Mercoledì 16 aprile 2014

P7_TA(2014)0430

Relazioni tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulle relazioni tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali (2013/2185(INI))

(2017/C 443/07)

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato sull'Unione europea (TUE), e in particolare il suo preambolo, l'articolo 4, paragrafo 3 (leale cooperazione fra Unione e Stati membri), l'articolo 5 (attribuzione delle competenze e sussidiarietà), l'articolo 10, paragrafi 1 (democrazia rappresentativa) e 2 (rappresentanza dei cittadini europei) e l'articolo 12 (ruolo dei parlamenti nazionali),
- visti il protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, in particolare il preambolo e il titolo II sulla cooperazione interparlamentare, e il protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegati al trattato di Lisbona,
- viste le sue risoluzioni del 12 giugno 1997 concernente le relazioni fra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali ⁽¹⁾, del 7 febbraio 2002 sulle relazioni tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali nel quadro della costruzione europea ⁽²⁾, e del 7 maggio 2009 sullo sviluppo delle relazioni tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali nel quadro del trattato di Lisbona ⁽³⁾,
- vista la sua risoluzione del 4 febbraio 2014 sull'adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea e sulla sussidiarietà e la proporzionalità «Legiferare meglio» — 19^a relazione riguardante l'anno 2011 ⁽⁴⁾,
- viste le raccomandazioni finali, del 20 dicembre 2011, del gruppo di orientamento sui parlamenti nazionali nel quadro del trattato di Lisbona,
- viste le relazioni annuali della Commissione sui rapporti tra la Commissione europea e i parlamenti nazionali, in particolare quella del 2012 (COM(2013)0565),
- viste le conclusioni delle Conferenze dei presidenti dei parlamenti dell'Unione europea a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona ⁽⁵⁾, in particolare quella di Varsavia del 2012 e quella di Nicosia del 2013,
- visti i contributi e le conclusioni delle riunioni della Conferenza degli organi parlamentari specializzati per gli affari dell'Unione (COSAC), nonché le sue relazioni semestrali, a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona ⁽⁶⁾, in particolare la L a Vilnius nel 2013,
- visto il XX rapporto semestrale della COSAC nella parte relativa alla legittimità democratica dell'UE e il ruolo dei parlamenti nazionali, nonché sul dialogo politico e sulle elezioni europee del 2014,
- visto il contributo venuto da parte dei parlamenti nazionali nel corso della COSAC dei presidenti, organizzata dal parlamento greco ad Atene il 26 e 27 gennaio 2014,
- viste le linee guida sulla cooperazione interparlamentare, adottate dalla Conferenza dei presidenti dei parlamenti dell'Unione europea a Lisbona il 21 luglio 2008,

⁽¹⁾ GU C 200 del 30.6.1997, pag. 153.

⁽²⁾ GU C 284 E del 21.11.2002, pag. 322.

⁽³⁾ GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 94.

⁽⁴⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0061.

⁽⁵⁾ <http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/euspeakers/getspeakers.do>

⁽⁶⁾ <http://www.cosac.eu/>

Mercoledì 16 aprile 2014

- visti le conclusioni delle Conferenze interparlamentari, sulla politica estera e di sicurezza comune (PESC) e la politica di sicurezza e di difesa comune (PESD) del 9-10 settembre 2012 a Paphos (Cipro), del 24-26 marzo 2013 a Dublino (Irlanda) e del 4-6 settembre 2013 a Vilnius (Lituania), e il contributo della Conferenza interparlamentare sulla governance economica e finanziaria dell'UE prevista dall'articolo 13 del trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance economica e monetaria (TSCG) del 16-17 ottobre 2013 a Vilnius (Lituania),
 - viste le sue risoluzioni del 12 dicembre 2013 sui problemi costituzionali di una governance a più livelli nell'UE ⁽¹⁾, nonché sulle relazioni tra il Parlamento europeo e le istituzioni che rappresentano i governi nazionali ⁽²⁾,
 - vista la relazione dal titolo: «Verso un'autentica Unione economica e monetaria», presentata il 5 dicembre 2012 dai presidenti Van Rompuy, Juncker, Barroso e Draghi,
 - viste le conclusioni dei Consigli europei del 13 e 14 dicembre 2012, del 24 e 25 ottobre 2013 nonché del 19 e 20 dicembre 2013,
 - visto l'articolo 130 del suo regolamento,
 - vista la sua risoluzione del 13 marzo 2014 sull'applicazione del trattato di Lisbona per quanto riguarda il Parlamento europeo ⁽³⁾,
 - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0255/2014),
- A. considerando che l'attuale assetto istituzionale dell'Unione europea è definito dal TUE una tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta avviato con l'istituzione delle Comunità europee;
- B. considerando che, in virtù del principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati e che gli Stati membri facilitano all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione;
- C. considerando che l'articolo 12 TUE con riferimento alle attività dei parlamenti nazionali rafforza il principio di leale collaborazione stabilendo che la loro vocazione è quella di contribuire attivamente al buon funzionamento dell'Unione;
- D. considerando che il principio di attribuzione definisce le competenze dell'Unione, il cui esercizio si fonda sui principi di sussidiarietà e di proporzionalità, e che tutte le istituzioni dell'UE, di concerto con i parlamenti nazionali, vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà degli atti legislativi;
- E. considerando che la legittimità e la responsabilità democratica devono essere garantite a tutti i livelli in cui sono adottate e attuate le decisioni, nonché nelle interazioni reciproche tra tali livelli;
- F. considerando che il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa e su una doppia legittimità democratica derivante dal Parlamento europeo, eletto direttamente dai cittadini, e dagli Stati membri rappresentati nel Consiglio dai rispettivi governi, a loro volta democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini;
- G. considerando che il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono, ciascuno nel proprio ambito, i pilastri della doppia legittimazione democratica europea: il primo in quanto istituzione in cui i cittadini sono direttamente rappresentati a livello di Unione e i secondi in quanto istituzioni nazionali verso cui sono direttamente responsabili i rispettivi governi rappresentati nel Consiglio;

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0598.

⁽²⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0599.

⁽³⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0249.

Mercoledì 16 aprile 2014

- H. considerando quindi che i parlamenti nazionali non costituiscono una «terza camera» del sistema legislativo dell'UE, ma hanno piuttosto la funzione di garantire che la seconda camera dell'Unione, ossia il Consiglio, sia chiamata a rispondere del suo operato;
- I. considerando che è pertanto appropriato accettare questo approccio costruttivo dei parlamenti nazionali, che si esprime attraverso la comunicazione di tali contributi;
- J. considerando che i parlamenti nazionali dovrebbero sviluppare strutture correlate all'UE forti e coerenti nell'intento di rafforzare i legami con le istituzioni europee e acquisire ulteriori competenze in materia di affari europei;
- K. considerando che, nell'attuale fase d'integrazione europea, i parlamenti nazionali hanno un ruolo specifico e speciale, consistente nel «consolidare» la coscienza europea all'interno degli Stati membri e nell'avvicinare i cittadini all'Europa;
- L. considerando che la cooperazione interparlamentare ha lo scopo essenziale di sospingere il cammino dell'integrazione europea attraverso lo scambio delle informazioni, l'approfondimento comune dei problemi, l'arricchimento reciproco della riflessione e la facilitazione del trasferimento negli ordinamenti interni del diritto europeo;
- M. considerando che la COSAC, a fronte della creazione della Conferenza interparlamentare per la politica estera e di sicurezza comune (PESC) e la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) e della Conferenza interparlamentare sulla governance economica, nonché del consolidamento del ruolo degli incontri interparlamentari di commissione quale canale privilegiato per la cooperazione, dovrebbe continuare a essere il forum preposto allo scambio regolare di opinioni, informazioni e migliori prassi sugli aspetti pratici del controllo parlamentare;
- N. considerando che il «dialogo politico», in particolare quello rafforzato nell'ambito del semestre europeo per il coordinamento ex ante delle politiche economiche, instaurato dalla Commissione europea con i parlamenti nazionali, ha bisogno di un maggior coinvolgimento del Parlamento europeo, soprattutto in vista dell'interdipendenza tra le decisioni del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali;
- O. considerando le modifiche apportate al regolamento del Parlamento per tenere conto delle disposizioni del trattato di Lisbona circa il ruolo dei parlamenti nazionali nell'UE;
- P. considerando che è opportuno tenere conto del ruolo attualmente svolto dalla Conferenza dei presidenti dei parlamenti dell'Unione europea nell'ambito della cooperazione interparlamentare;

I. Il ruolo dei parlamenti nazionali riguardo alla legittimità democratica dell'Unione europea

1. si compiace che le disposizioni dei trattati prevedano per i parlamenti nazionali una serie di diritti e di doveri per permettere loro di contribuire attivamente al buon funzionamento dell'Unione; è del parere che tali diritti e doveri riguardino:
 - a) la partecipazione attiva agli affari europei (potere di ratifica dei trattati, partecipazione alla Convenzione di cui all'articolo 48 TUE, controllo dei governi nazionali, controllo di sussidiarietà, eccezionale possibilità di opposizione, trasferimento del diritto europeo nelle normative interne);
 - b) il dialogo politico (cooperazione interparlamentare, scambio di informazioni reciproco con le istituzioni europee, in particolare con il Parlamento europeo);
2. rileva che la doppia legittimità democratica — Unione dei cittadini e degli Stati membri — si esercita a livello europeo nel settore legislativo mediante la partecipazione del Parlamento europeo e del Consiglio; ritiene opportuno, affinché gli Stati membri siano rappresentati nella loro dimensione unitaria e democratica, che la posizione dei governi in seno al Consiglio tenga debitamente conto dell'orientamento dei parlamenti nazionali, così da rafforzare la natura democratica del Consiglio;
3. sottolinea che una legittimità e una responsabilità autentiche devono essere garantite a livello nazionale e unionale rispettivamente dai parlamenti nazionali e dal Parlamento europeo; rammenta il principio, enunciato nelle conclusioni della riunione del Consiglio europeo del dicembre 2012, secondo cui «in tutto il processo l'obiettivo generale resta quello di assicurare la legittimità e la responsabilità democratiche al livello in cui sono prese e attuate le decisioni»;

Mercoledì 16 aprile 2014

4. elogia le misure adottate dai parlamenti nazionali affinché questi:
 - a) migliorino in una prospettiva di convergenza i meccanismi di indirizzo e di controllo;
 - b) esercitino un ruolo di orientamento preventivo con riguardo al lavoro dei ministri e dei governi nazionali in seno al Consiglio e al Consiglio europeo, secondo il quadro costituzionale nazionale;
 - c) abbiano un controllo sulle posizioni tenute dai ministri e dai governi nazionali in seno al Consiglio e al Consiglio europeo, secondo il quadro costituzionale nazionale;
 - d) svolgano un ruolo di orientamento e controllo efficace in merito alla corretta esecuzione delle direttive e dei regolamenti;
 - e) incoraggino il Consiglio ad accrescere la trasparenza delle sue deliberazioni sugli atti legislativi, in particolare nella fase preparatoria del processo legislativo, così da ridurre l'asimmetria in termini di informazione tra il Parlamento europeo e il Consiglio;
 - f) valutino le relazioni tra le commissioni del Parlamento europeo e quelle dei parlamenti nazionali;
5. riconosce il ruolo svolto dalle commissioni del Parlamento europeo e da quelle dei parlamenti nazionali nel processo legislativo dell'UE;
6. deplora quindi la mancanza di trasparenza delle deliberazioni del Consiglio in sede legislativa e l'asimmetria informativa tra Parlamento europeo e Consiglio; chiede al Consiglio di adeguare i suoi livelli di trasparenza a quelli garantiti dal Parlamento europeo, in particolare nelle fasi preparatorie del processo legislativo;
7. ritiene che la mancanza di trasparenza delle deliberazioni del Consiglio, in particolare in sede legislativa, renda difficile una reale assunzione di responsabilità del governo nei confronti della rispettiva assemblea nazionale;
8. constata che fino ad oggi, nel controllo del principio di sussidiarietà, le soglie di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del protocollo n. 2 sono state raggiunte due volte; rammenta che il fine del meccanismo di allerta precoce non è il blocco del processo decisionale europeo, bensì il miglioramento della legislazione dell'Unione assicurando, in particolare, che l'UE agisca nei limiti delle sue competenze;
9. ritiene pertanto che la vigilanza sul principio di sussidiarietà, da parte dei parlamenti nazionali e delle istituzioni UE, non rappresenti un limite indebito, ma un meccanismo atto a garantire le competenze dei parlamenti nazionali, dal momento che contribuisce a modulare le forme e i contenuti di un'adeguata azione legislativa europea;
10. ritiene che il meccanismo di allerta precoce debba essere pensato e utilizzato come uno degli strumenti di efficace collaborazione tra istituzioni europee e istituzioni nazionali;
11. si compiace che nella prassi tale meccanismo sia utilizzato anche come sistema di interlocuzione e di dialogo cooperativo tra i diversi livelli istituzionali del sistema multilivello europeo;
12. ritiene che i pareri motivati trasmessi dai parlamenti nazionali debbano essere tenuti in conto dalle istituzioni anche al fine di comprendere ciò che l'Unione deve fare al fine di conseguire meglio gli obiettivi dell'azione legislativa prevista e chiede alla Commissione di essere celere e circostanziata nel rispondere ai pareri motivati e ai contributi dei parlamenti nazionali;

II. *Le relazioni interparlamentari nel contesto della progressiva integrazione europea*

13. ribadisce che la cooperazione interparlamentare in ambito europeo non si sostituisce al normale controllo parlamentare che il Parlamento europeo esercita nell'ambito delle competenze conferitegli dai trattati e che i parlamenti nazionali esercitano sui rispettivi governi sugli affari europei; ritiene che essa abbia l'obiettivo di:
 - a) favorire lo scambio di informazioni e di buone prassi tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo, con l'obiettivo di rafforzare il controllo, il contributo e l'esame dei parlamenti a tutti i livelli, senza pregiudizio delle rispettive competenze;

Mercoledì 16 aprile 2014

b) garantire l'esercizio effettivo delle competenze parlamentari nelle materie dell'UE;

c) promuovere una dimensione parlamentare e politica autenticamente europea;

14. considera le riunioni interparlamentari «punti di congiunzione» tra le politiche europee e la politica nazionale che facilitano la loro proficua osmosi; ritiene che esse abbiano in particolare il fine di consentire ai parlamenti nazionali di tenere conto, nei dibattiti nazionali, della prospettiva europea e al parlamento europeo di tenere conto, nel dibattito europeo, delle prospettive nazionali;

15. sottolinea che l'innovativo sistema interparlamentare europeo in fieri deve rispondere a un approccio basato sul consenso conformemente al titolo II, articolo 9, del protocollo n. 1 allegato al trattato di Lisbona, a norma del quale il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali definiscono insieme per consenso l'organizzazione e la promozione di una cooperazione interparlamentare in seno all'Unione, sebbene qualsiasi tentativo di definire un quadro comune per la cooperazione interparlamentare sia prematuro;

16. si compiace per le azioni intraprese dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, conformemente alle raccomandazioni del gruppo di orientamento sulle relazioni con i parlamenti nazionali, in vista di intensificare la cooperazione tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo, segnatamente la pianificazione e l'aumento del numero delle riunioni interparlamentari di commissione (50 dal 2010), la trasmissione ai deputati dei parlamenti nazionali e agli organi politici interessati dei contributi (pareri motivati e contributi), l'introduzione di videoconferenze, la promozione di visite bilaterali, i miglioramenti tecnici apportati al sistema europeo di scambio interparlamentare di informazioni (IPEX), l'aumento del numero di progetti di collaborazione nel quadro del Centro europeo di ricerca e di documentazione parlamentare (ECPRD), le visite di funzionari amministrativi e gli scambi di informazioni e di buone prassi; ritiene che tali azioni contribuiscano a rendere le relazioni interparlamentari più efficaci e meglio mirate, favorendo nel contempo la democratizzazione parlamentare;

17. sottolinea che le riunioni interparlamentari devono essere organizzate in stretta collaborazione con i parlamenti nazionali in modo da aumentarne l'efficacia e la qualità; raccomanda pertanto di includere i parlamenti nazionali il prima possibile nell'elaborazione dell'ordine del giorno delle riunioni interparlamentari;

18. ritiene che lo sviluppo delle riunioni interparlamentari dovrebbe essere basato su modalità pratiche che tengano conto delle specificità di ciascun tipo di riunione;

19. plaude all'efficacia delle riunioni interparlamentari di commissione e auspica un rafforzamento della cooperazione su questioni legislative specifiche a livello di relatori;

20. si compiace delle efficaci riunioni organizzate tra i gruppi politici e i partiti politici europei nel quadro della cooperazione interparlamentare nell'UE; invita a fornire ulteriore sostegno a queste riunioni quale strumento efficace per sviluppare una reale coscienza politica europea;

21. si compiace del ruolo svolto dalla piattaforma IPEX, soprattutto come strumento di scambio d'informazioni riguardanti le procedure di controllo parlamentare, pur nella difficoltà rappresentata talvolta dal problema linguistico; auspica, al fine di ottimizzare il «dialogo» tra parlamenti, una particolare attenzione dei parlamenti nazionali al principio del multilinguismo;

22. sottolinea che la cooperazione interparlamentare deve essere aperta e inclusiva ed esprime preoccupazione per l'organizzazione unilaterale di riunioni interparlamentari ristrette che escludono alcuni parlamenti e che puntano all'aggregazione di posizioni in chiave non cooperativa rispetto alle attività dell'UE;

23. constata che il «dialogo politico» (o «Iniziativa Barroso», avviata nel 2006) e il meccanismo di allerta precoce sono «due facce della stessa medaglia»; prende atto dello sviluppo di un ampio spettro di relazioni tra i parlamenti nazionali e la Commissione europea e della creazione di un «dialogo politico rafforzato» nell'ambito del semestre europeo per il coordinamento ex ante delle politiche economiche;

III. Sviluppi e proposte

24. propone di mettere a punto un'intesa tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo, che potrebbe costituire la base di una cooperazione efficiente in attuazione dell'articolo 9 del protocollo n. 1 del trattato di Lisbona e dell'articolo 130 del regolamento del Parlamento;

Mercoledì 16 aprile 2014

25. auspica che nel quadro della cooperazione interparlamentare in seno all'Unione abbiano luogo riunioni tematiche regolari ed efficaci dei gruppi politici e dei partiti politici europei;
26. sottolinea che la cooperazione interparlamentare deve sempre mirare a riunire opportunamente «le persone giuste al momento giusto attorno al tema giusto» al fine di consentire che la decisione, nei rispettivi ambiti di competenza, sia arricchita dal valore aggiunto apportato da un vero dialogo e da un appropriato confronto;
27. ritiene che la COSAC dovrebbe continuare a essere il forum preposto allo scambio regolare di opinioni, informazioni e migliori prassi sugli aspetti pratici del controllo parlamentare;
28. ricorda che, quanto alla conferenza sulla governance economica che si basa sull'articolo 13 del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance, l'accordo raggiunto in occasione della Conferenza dei presidenti dei parlamenti dell'UE tenutasi a Nicosia nell'aprile 2013 prevede una serie di modalità e stabilisce che il loro riesame dovrà essere completato nel 2015 nell'ambito della Conferenza dei presidenti dei parlamenti dell'UE in programma a Roma; ritiene dunque prematura qualsiasi procedura finalizzata all'adozione di modalità pratiche per la conferenza sulla governance economica prima di tale riesame e reputa che andrebbe pertanto evitata;

o

o o

29. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
-

Mercoledì 16 aprile 2014

P7_TA(2014)0431

Misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sul progetto di regolamento del Consiglio (UE, Euratom) che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (05600/2014 — C7-0047/2014 — 2011/0184(APP))

(Procedura legislativa speciale — approvazione)

(2017/C 443/08)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di regolamento del Consiglio (05600/2014),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 311, quarto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C7-0047/2014),
 - vista la sua risoluzione del 29 marzo 2007 sul futuro delle risorse proprie dell'Unione europea ⁽¹⁾,
 - vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 dal titolo «Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva» ⁽²⁾,
 - vista la sua risoluzione del 13 giugno 2012 sul quadro finanziario pluriennale e le risorse proprie ⁽³⁾,
 - vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2012 per favorire il buon esito della procedura di approvazione del quadro finanziario pluriennale ⁽⁴⁾,
 - vista la sua risoluzione del 13 marzo 2013 sulle conclusioni del Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013 relative al quadro finanziario pluriennale ⁽⁵⁾,
 - vista la sua risoluzione del 3 luglio 2013 sull'accordo politico relativo al quadro finanziario pluriennale 2014-2020 ⁽⁶⁾,
 - vista la sua risoluzione del 16 aprile 2014 concernente le misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea ⁽⁷⁾,
 - visto che, per la prima volta, il trattato richiede l'approvazione del Parlamento per le misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione,
 - visto l'articolo 81, paragrafo 1, primo e terzo comma, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per i bilanci (A7-0269/2014),
1. dà la sua approvazione al progetto di regolamento del Consiglio;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ GU C 27 E del 31.1.2008, pag. 214.

⁽²⁾ GU C 380 E dell'11.12.2012, pag. 89.

⁽³⁾ GU C 332 E del 15.11.2013, pag. 42.

⁽⁴⁾ GU C 68 E del 7.3.2014, pag. 1.

⁽⁵⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0078.

⁽⁶⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0304.

⁽⁷⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0434.

Mercoledì 16 aprile 2014

P7_TA(2014)0434

Misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea**Risoluzione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 su misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (2014/2020(INI))**

(2017/C 443/09)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (05600/2014),
 - vista la proposta di regolamento del Consiglio presentata dalla Commissione (COM(2011)0740),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 311, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0047/2014),
 - vista la sua risoluzione del 29 marzo 2007 sul futuro delle risorse proprie dell'Unione europea ⁽¹⁾,
 - vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 su «Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva» ⁽²⁾,
 - vista la sua risoluzione del 13 giugno 2012 sul quadro finanziario pluriennale e le risorse proprie ⁽³⁾,
 - vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2012 per favorire il buon esito della procedura di approvazione del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 ⁽⁴⁾,
 - vista la sua risoluzione del 13 marzo 2013 sulle conclusioni del Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013 relative al quadro finanziario pluriennale ⁽⁵⁾,
 - vista la sua risoluzione del 3 luglio 2013 sull'accordo politico relativo al quadro finanziario pluriennale 2014-2020 ⁽⁶⁾,
 - visto l'articolo 81, paragrafo 1, secondo comma, del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0270/2014),
- A. considerando che, in conformità dell'articolo 311 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce le misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione nella misura in cui ciò è previsto nella decisione che stabilisce le disposizioni relative al sistema delle risorse proprie dell'Unione;
- B. considerando che l'articolo 311 del TFUE stabilisce altresì che il bilancio è finanziato integralmente tramite risorse proprie e consente al Consiglio di istituire nuove categorie di risorse proprie o di sopprimere una categoria esistente, fornendo così la base giuridica per una riforma radicale del sistema delle risorse proprie;
- C. considerando che il Parlamento non ha mai smesso di chiedere che il finanziamento del bilancio dell'UE ritornasse a un autentico sistema di risorse proprie, come stabilito nel trattato; che esso ha segnalato regolarmente le carenze e i limiti del sistema delle risorse proprie attuale, che la mancanza di trasparenza e la forte complessità rendono totalmente incomprensibile per i cittadini europei, che sono quelli che sopportano, in ultima analisi, le conseguenze;

⁽¹⁾ GU C 27 E del 31.1.2008, pag. 214.

⁽²⁾ GU C 380 E dell'11.12.2012, pag. 89.

⁽³⁾ GU C 332 E del 15.11.2013, pag. 42.

⁽⁴⁾ GU C 68 E del 7.3.2014, pag. 1.

⁽⁵⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0078.

⁽⁶⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0304.

Mercoledì 16 aprile 2014

- D. considerando che i contributi nazionali al bilancio dell'UE, basati sul RNL, che oggi rappresentano circa il 74 % delle entrate complessive dell'Unione, non possono essere considerati autentiche risorse proprie poiché si tratta semplicemente di trasferimenti dalle tesorerie nazionali al bilancio dell'UE; che la risorsa basata sull'IVA, che rappresenta circa l'11 % delle entrate complessive dell'UE, si è sviluppata in modo tale da essere altresì vista come un contributo nazionale al bilancio dell'Unione; che tale situazione ha rafforzato, per decenni, la logica del «giusto ritorno», che è anche chiaramente prevalsa nelle conclusioni del Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013 sul QFP 2014-2020 e che ha ampiamente impedito una riforma strutturale del bilancio dell'UE;
- E. considerando che, a causa delle misure di austerità, gli Stati membri sono riluttanti ad aumentare i loro contributi al bilancio dell'UE, nonostante gli indiscussi vantaggi che ricavano dai programmi finanziati a titolo di tale bilancio, e che un sistema di risorse proprie dirette per l'UE rappresenta l'unica soluzione attuabile;
- F. considerando che il Parlamento ha manifestato sistematicamente il proprio appoggio alle proposte della Commissione presentate nel giugno 2011, che, riducendo la parte dei contributi nazionali al bilancio dell'UE a una percentuale massima del 40 %, abolendo l'attuale contributo basato sull'IVA, che è puramente statistico, e sostituendolo con un'autentica risorsa dell'UE basata sull'IVA, creando una nuova e autentica risorsa propria e sostituendo tutti i rimborsi e i meccanismi di correzione con un sistema di importi forfettari per il periodo 2014-2020, hanno compiuto un passo nella giusta direzione adattando la parte del bilancio dell'UE corrispondente alle entrate allo spirito e alla lettera del trattato e che, per questa ragione, si sono conquistate fin dall'inizio l'appoggio di un'amplessima maggioranza in seno al Parlamento;
- G. considerando che, nonostante il suo scontento per l'incapacità del Consiglio di avanzare con la riforma del sistema delle risorse proprie, nel novembre 2013 il Parlamento ha infine dato la sua approvazione al regolamento che stabilisce il QFP per il periodo 2014-2020, a seguito dell'accordo con il Consiglio su una dichiarazione comune relativa all'istituzione del gruppo di alto livello sulle risorse proprie; che, in tale occasione, la Presidenza lituana aveva dichiarato il proprio impegno a organizzare la riunione inaugurale del gruppo il 18 e 19 dicembre 2013; che, a causa del ritardo da parte del Consiglio nel decidere sui suoi tre candidati a detto gruppo, tale riunione ha dovuto attendere il mese di aprile 2014;
- H. considerando che il gruppo di alto livello sulle risorse proprie intende presentare una prima valutazione delle carenze del sistema attuale entro la fine del 2014 e pervenire nel 2016 a un risultato finale da sottoporre alla valutazione di una conferenza interistituzionale cui parteciperanno i parlamenti nazionali; che il gruppo di alto livello dovrebbe esaminare tutti gli aspetti della riforma del sistema delle risorse proprie con l'intento di fornire alla Commissione i mezzi necessari per valutare se le nuove iniziative in materia di risorse proprie si possano attuare in parallelo alla procedura di «riesame-revisione» postelettorale del QFP 2014-2020 (da lanciare non oltre la fine del 2016) e per proporre una riforma ben riuscita per il periodo coperto dal quadro finanziario pluriennale post 2020;
1. si compiace che il Consiglio consenta di stabilire misure di esecuzione per le risorse proprie dell'Unione conformemente a quanto prevede il TFUE;
 2. ritiene che ci si debba rammaricare, tuttavia, della decisione del Consiglio di ritrasferire le disposizioni sul calcolo delle risorse basate sul RNL nella decisione relativa alle risorse proprie; è del parere che ciò rappresenti un'opportunità mancata di raggruppare tutte le disposizioni di esecuzione in un testo unico e che l'articolo 311 del trattato di Lisbona non fornisca una giustificazione oggettiva per tale frazionamento;
 3. si rammarica che il Consiglio non sia stato capace di compiere passi avanti nella riforma del sistema delle risorse proprie sulla base delle proposte legislative presentate dalla Commissione;
 4. mantiene il proprio invito a riformare il sistema delle risorse proprie dell'Unione europea con lo scopo di renderlo semplice, trasparente, equo, visibile e comprensibile per i cittadini dell'UE, rafforzando così il loro legame con il progetto europeo e riducendo nel contempo l'onere che grava sulle tesorerie nazionali degli Stati membri;
 5. si aspetta molto dai lavori del gruppo di alto livello sulle risorse proprie, che, a suo parere, offre un'occasione unica di sbloccare la riforma del sistema delle risorse proprie; si compiace della prima riunione del gruppo di alto livello il 3 aprile 2014; si aspetta altresì che, nonostante il considerevole e deplorabile ritardo registrato nell'organizzazione di questa riunione inaugurale, il gruppo di alto livello sulle risorse proprie rispetti gli obiettivi e il calendario stabiliti nella dichiarazione comune che lo istituisce;
 6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
-

Giovedì 17 aprile 2014

P7_TA(2014)0455

Negoziati dell'accordo di partenariato strategico UE-Giappone

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile 2014 recante la raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna sui negoziati per un accordo di partenariato strategico UE-Giappone (2014/2021(INI))

(2017/C 443/10)

Il Parlamento europeo,

- visti il primo vertice bilaterale tenutosi a L'Aia nel 1991 e l'adozione di una dichiarazione congiunta sulle relazioni tra la Comunità europea e il Giappone,
- visti il decimo vertice bilaterale tenutosi a Bruxelles nel 2001 e l'adozione del piano d'azione UE-Giappone denominato «Modellare il nostro futuro comune», che contemplava gli obiettivi di promozione della pace e della sicurezza, rafforzamento del partenariato economico e commerciale, risposta alle sfide globali e sociali e avvicinamento di popoli e culture,
- visti i negoziati autorizzati dal Consiglio il 29 novembre 2012 e avviati a Bruxelles il 25 marzo 2013 per un accordo di partenariato strategico UE-Giappone,
- visti i negoziati avviati il 25 marzo 2013 per un accordo di libero scambio tra l'UE e il Giappone,
- visto il ventunesimo vertice UE-Giappone, tenutosi il 19 novembre 2013 a Tokyo,
- viste le linee guida sulla politica estera e di sicurezza dell'UE nell'Asia orientale, approvate dal Consiglio il 15 giugno 2012,
- viste le sue risoluzioni del 3 febbraio 2009 sul secondo riesame strategico della politica energetica⁽¹⁾ e del 24 marzo 2011 sulla situazione in Giappone, per quanto riguarda in particolare lo stato di allerta nelle centrali nucleari⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2010 sugli obiettivi strategici dell'Unione europea per la decima riunione della Conferenza delle parti della CBD svoltasi a Nagoya (Giappone) dal 18 al 29 ottobre 2010⁽³⁾,
- vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2012 sulla pena di morte in Giappone⁽⁴⁾,
- vista la sua risoluzione dell'11 maggio 2011 sulle relazioni commerciali UE-Giappone⁽⁵⁾,
- vista la sua risoluzione del 10 dicembre 2013 recante la raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna sui negoziati per un accordo di partenariato strategico UE-Canada⁽⁶⁾,
- visto il catastrofico terremoto e il successivo tsunami che hanno devastato parti significative della costa del Giappone l'11 marzo 2011 e hanno determinato la distruzione della centrale nucleare di Fukushima;
- visti l'articolo 90, paragrafo 4, e l'articolo 48 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A7-0244/2014),

⁽¹⁾ GU C 67 E del 18.3.2010, pag. 16.

⁽²⁾ GU C 247 E del 17.8.2012, pag. 20.

⁽³⁾ GU C 371 E del 20.12.2011, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU C 249 E del 30.8.2013, pag. 63.

⁽⁵⁾ GU C 377 E del 7.12.2012, pag. 19.

⁽⁶⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0532.

Giovedì 17 aprile 2014

- A. considerando che il Giappone è un partner strategico dell'UE dal 2003;
 - B. considerando che l'UE e il Giappone condividono la particolare responsabilità di promuovere la pace, la stabilità e la prosperità in un mondo in rapida evoluzione;
 - C. considerando che l'UE e il Giappone cooperano già in vari settori quali la cooperazione doganale e l'assistenza giudiziaria in materia penale, scienza e tecnologia, la sicurezza di Internet, la cooperazione accademica e per la ricerca, i contatti nell'ambito imprenditoriale e la promozione dei rapporti interpersonali;
 - D. considerando che l'UE e il Giappone condividono i valori della democrazia, dello Stato di diritto e della promozione dei diritti umani, i quali dovrebbero tutti formare la parte fondamentale di qualsiasi accordo tra le due parti volto a fornire un quadro solido per tale rapporto;
 - E. considerando che il contributo del Giappone alla sicurezza e alla stabilità internazionali è aumentato grazie al fatto che il paese è Contribuente proattivo alla Pace, sulla base del principio della cooperazione internazionale;
 - F. considerando che il Giappone e l'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico (NATO) hanno sottoscritto la prima dichiarazione politica congiunta nell'aprile 2013, indicando la gestione della crisi, gli sforzi di soccorso in caso di calamità, le operazioni di sostegno alla pace, la difesa informatica e la sicurezza marittima quali possibili aree di cooperazione;
 - G. considerando che il Giappone è anche membro attivo della Banca asiatica di sviluppo (ADB), della Banca africana di sviluppo (AFDB), della Banca interamericana di sviluppo (IADB), della Commissione economica e sociale per l'Asia e il Pacifico delle Nazioni Unite (UNESCAP) e di molte altre agenzie specializzate dell'ONU, nonché della Riunione Asia-Europa (ASEM) e del Dialogo per la cooperazione asiatica (ACD); considerando che il Giappone è anche membro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) fin dalla sua istituzione nel 1995, ed è membro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), del Gruppo degli otto (G8) e del Gruppo dei venti (G20);
 - H. considerando che sussistono delle tensioni tra il Giappone e i suoi vicini Cina, Russia e Corea del sud in merito alle isole presenti nelle zone marittime dell'Asia orientale;
1. rivolge alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna la seguente raccomandazione:

Sui negoziati per l'accordo di partenariato strategico

- a) continuare a elevare i rapporti tra l'UE e il Giappone con la tempestiva conclusione dei negoziati per un accordo di partenariato strategico globale; definire un'autentica dimensione strategica per l'accordo che metta in evidenza gli aspetti unici delle relazioni UE-Giappone;
- b) ambire alla creazione di un quadro duraturo per rapporti più stretti che apportino un sostanziale contributo all'approfondimento delle relazioni politiche, economiche e culturali, con risultati tangibili per i cittadini di entrambe le regioni e prestare particolare attenzione al coordinamento globale delle politiche economiche;
- c) ampliare in misura sostanziale la quantità e la portata dei dialoghi settoriali e di cooperazione bilaterali;

Dialogo politico

- d) ribadire i valori condivisi, gli obiettivi e le responsabilità comuni per la promozione della pace, della stabilità, della democrazia parlamentare, dello sviluppo sostenibile su scala globale e di un forte sistema multilaterale; continuare a lavorare insieme per il rafforzamento e la riforma delle Nazioni Unite, compreso il Consiglio di sicurezza; riconoscere che il mondo sempre più multipolare è caratterizzato dalla crescente rilevanza politica di una moltitudine di attori regionali e nazionali, tra cui l'UE e il Giappone, e chiedere maggiori cooperazione e coordinamento sullo scenario internazionale;

Giovedì 17 aprile 2014

- e) approfondire e potenziare la cooperazione nelle questioni politiche, di sicurezza e di pace, compresa la condivisione delle informazioni, la non proliferazione, il disarmo e l'eliminazione delle armi di distruzione di massa, la sicurezza informatica e la lotta alla criminalità internazionale, tra cui il traffico di esseri umani e di stupefacenti, la pirateria e il terrorismo;
- f) impegnarsi, quali principali prestatori di assistenza allo sviluppo globale, nei confronti di una cooperazione e di un coordinamento più stretti nello sviluppo di politiche e interventi per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio, dove è essenziale l'aspetto della sicurezza umana;
- g) esplorare il margine di manovra per rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza globale, anche per quanto riguarda la gestione delle crisi e gli sforzi di mantenimento della pace;
- h) cooperare per la gestione civile delle crisi, la protezione civile, la reazione alle calamità naturali e provocate dall'uomo, l'assistenza umanitaria e le iniziative di ricostruzione post-crisi; rafforzare la cooperazione bilaterale e internazionale nella riduzione del rischio di catastrofi;
- i) esprimere la grande preoccupazione degli Stati membri per le devastanti conseguenze della catastrofe nucleare di Fukushima; sollecitare il governo giapponese ad informare la comunità internazionale, nel modo più preciso ed esaustivo possibile, circa i dati disponibili sulla situazione nel sito del reattore e i livelli di inquinamento;
- j) agevolare congiuntamente la collaborazione in altri consessi multilaterali, quali l'ONU, il G8, il G20, l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e il Fondo monetario internazionale (FMI); condurre sforzi congiunti per la promozione della ripresa economica, la creazione di posti di lavoro e norme commerciali multilaterali;
- k) aumentare la cooperazione concreta su progetti legati alla sicurezza in regioni strategiche come il Medio Oriente, l'Africa e l'Asia centrale, basandosi sulla collaborazione che ha sinora ottenuto risultati positivi;
- l) collaborare per l'attuazione delle decisioni della conferenza Rio + 20 delle Nazioni Unite per realizzare lo sviluppo sostenibile;

Dialoghi regionali

- m) sostenere l'integrazione dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN) e sottolineare il ruolo del forum regionale dell'ASEAN e del vertice dell'Asia orientale nella promozione della comprensione reciproca in Asia e nel coinvolgimento di partner di dialogo anche esterni alla regione, tra cui l'UE;
- n) sottolineare il fatto che il rapporto del Giappone con i paesi limitrofi è cruciale per la stabilità e la sicurezza dell'Asia orientale e per la sicurezza globale in generale;
- o) ricordare che la stabilità e la distensione dell'Asia orientale sono anche di primario interesse per l'Europa; incoraggiare tutte le parti interessate ad alleviare le tensioni nel Mare asiatico orientale attraverso un dialogo pacifico fondato sulle convenzioni e sul diritto internazionali; evitare il ricorso o la minaccia di ricorrere alla forza e a concordare misure di distensione in caso di incidenti imprevisti; evidenziare l'importanza di una diplomazia preventiva e capace di infondere sicurezza; sottolineare che la libertà di navigazione internazionale è fondamentale per il commercio internazionale e deve essere rispettata;
- p) continuare a lavorare per una pace e una sicurezza durature in una penisola coreana denuclearizzata e sollecitare la Repubblica democratica popolare di Corea ad abbandonare tutti i programmi nucleari esistenti;

Diritti umani e libertà fondamentali

- q) ribadire i valori condivisi del rispetto dei diritti umani, della democrazia, delle libertà fondamentali, del buon governo e dello Stato di diritto, e lavorare insieme per la tutela e la promozione di tali valori su scala globale;
- r) avviare un dialogo con il governo giapponese su una moratoria della pena capitale in vista della sua eventuale abolizione;
- s) promuovere la parità di genere come elemento fondamentale della democrazia;

Giovedì 17 aprile 2014

- t) negoziare una clausola nell'accordo che includa la condizionalità reciproca e clausole politiche in materia di diritti umani e democrazia, riaffermando il reciproco impegno nei confronti di tali valori; adottare un'adeguata tutela giuridica per garantire la stabilità dell'accordo e che nessuna delle due parti possa abusare di tale disposizione; insistere affinché tale condizionalità rientri nell'accordo di partenariato strategico con il Giappone, nello spirito dell'approccio comune dell'UE al riguardo;

Cooperazione economica, ambientale, scientifica e culturale

- u) integrare un esauriente quadro sulla cooperazione in ambito scientifico, tecnologico, commerciale e della ricerca al fine di accrescere il potenziale di innovazione; collaborare nella ricerca di soluzioni innovative per le questioni collegate ai trasporti;
- v) esplorare le possibilità per una più stretta cooperazione in materia di sistemi di navigazione satellitare;
- w) intensificare il commercio e la cooperazione bilaterali sulle politiche che promuovono orientamenti energetici sicuri e sostenibili, l'efficienza energetica, le energie rinnovabili, quadri normativi sulla sicurezza nucleare e test di resistenza nelle centrali nucleari, la ricerca in campo energetico inclusi il progetto per il reattore sperimentale termonucleare internazionale (ITER) e la cattura del carbonio;
- x) cooperare ulteriormente per la definizione di una urgente risposta al cambiamento climatico che sia esaustiva e sostenibile a livello globale, anche attraverso profondi tagli alle emissioni globali di gas a effetto serra da parte di tutti gli attori;
- y) cooperare nella gestione sostenibile degli stock ittici;
- z) promuovere la cooperazione in materia di governance e ricerca globali in merito ai metalli rari e ad altre materie prime critiche;
- aa) sottolineare l'importanza del cibernazio nella promozione della libertà di espressione e di un equo sviluppo sociale;
- ab) promuovere la pubblica consapevolezza e la visibilità di entrambe le parti nei reciproci territori; intensificare gli scambi bilaterali di carattere culturale, accademico, giovanile, interpersonale e sportivo;
- ac) procedere a uno scambio di esperienze e migliori pratiche finalizzate a soddisfare le esigenze di una società attiva e in progressivo invecchiamento;
- ad) rendere la sanità una particolare area di cooperazione e uno sforzo congiunto con l'istituzione di strumenti che consentano l'integrazione e lo scambio delle migliori conoscenze mediche disponibili, incluse le biotecnologie, al fine di rispondere alle sfide di carattere sanitario delle società in progressivo invecchiamento;

Altre disposizioni

- ae) consultare il Parlamento europeo sulle disposizioni relative alla cooperazione parlamentare;
- af) includere chiari parametri di riferimento e scadenze vincolanti per l'attuazione dell'accordo di partenariato strategico, come pure prevedere meccanismi di monitoraggio, ivi compresi regolari resoconti al Parlamento europeo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione recante la raccomandazione del Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna nonché al governo e alla Dieta giapponesi.
-

Giovedì 17 aprile 2014

P7_TA(2014)0456

Libertà di religione e diversità culturale**Risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile 2014 sulla politica estera dell'Unione europea in un mondo di differenze culturali e religiose ((2014/2690(RSP))**

(2017/C 443/11)

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 2 e 21 del trattato sull'Unione europea (TUE) e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- vista la Carta delle Nazioni Unite,
- viste la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 10 e 22,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna,
- visto il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali,
- visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici,
- vista la Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali,
- viste le risoluzioni delle Nazioni Unite sulla libertà di religione o di credo e sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o il credo, in particolare la risoluzione A/RES/67/179 dell'Assemblea generale del 20 dicembre 2012 e la risoluzione A/HRC/22/20/L.22 del Consiglio dei diritti dell'uomo del 22 marzo 2013,
- visti il quadro strategico e il piano di azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia (11855/2012), adottati dal Consiglio «Affari esteri» il 25 giugno 2012,
- viste le conclusioni del Consiglio del 20 novembre 2008 sulla promozione della diversità culturale e del dialogo interculturale nelle relazioni esterne dell'Unione e dei suoi Stati membri,
- vista l'agenda europea per la cultura (COM(2007)0242), che mira a promuovere la consapevolezza della diversità culturale e dei valori dell'UE, il dialogo con la società civile e gli scambi di buone pratiche,
- vista la sua raccomandazione del 2 febbraio 2012 destinata al Consiglio su una politica coerente nei confronti dei regimi contro cui l'UE applica misure restrittive⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 12 maggio 2011 sulla dimensione culturale delle azioni esterne dell'Unione europea⁽²⁾,
- visti la sua raccomandazione del 13 giugno 2013 destinata al Consiglio sulla bozza di orientamenti dell'UE in materia di promozione e protezione della libertà di religione o di credo⁽³⁾ e gli orientamenti dell'UE in materia di promozione e protezione della libertà di religione o di credo, adottati dal Consiglio «Affari esteri» il 24 giugno 2013,
- vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2012 dal titolo «Una strategia di libertà digitale nella politica estera dell'UE»⁽⁴⁾,
- visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

⁽¹⁾ GU C 239 E del 20.8.2013, pag. 11.

⁽²⁾ GU C 377 E del 7.12.2012, pag. 135.

⁽³⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0279.

⁽⁴⁾ Testi approvati, P7_TA(2012)0470.

Giovedì 17 aprile 2014

- A. considerando che l'Unione europea è fondata sui principi dei diritti umani, dello Stato di diritto e della democrazia sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e che ha la volontà e il dovere giuridico e morale di promuovere tali valori nelle sue relazioni esterne con tutti gli altri paesi;
- B. considerando che, a norma dell'articolo 21 del TUE, l'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui seguenti principi: «democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti umani e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale»;
- C. considerando che il concetto di differenze culturali e religiose è stato spesso all'origine di conflitti tra gruppi diversi di persone ed è stato sfruttato da leader e regimi per promuovere i loro obiettivi, alimentando così i conflitti;
- D. considerando che una visione della diversità religiosa e culturale che permette l'inclusione, il rispetto reciproco e la comprensione di mentalità diverse rappresenta un valido strumento per favorire la tolleranza e la riconciliazione nelle situazioni postbelliche, nonché un aiuto a promuovere i diritti umani e la democrazia;
- E. considerando che, nell'era della globalizzazione, le nazioni, gli Stati e le civiltà interagiscono reciprocamente in modo attivo e che le norme e regole che disciplinano il funzionamento dei sistemi economici e politici sono sempre più strettamente interconnesse e si trovano a dover affrontare sfide comuni, come il cambiamento climatico, il terrorismo e la povertà, rispecchiando nel contempo le identità nazionali e le differenze culturali, la cui adeguata conoscenza è essenziale per un dialogo internazionale basato sulla tolleranza;
- F. considerando che tutte le civiltà attribuiscono grande valore al patrimonio culturale nazionale, che rappresenta il fondamento dell'identità culturale dei cittadini;

Principi della politica estera dell'UE

- 1. afferma che il rispetto della diversità culturale e la tolleranza nei confronti delle diverse concezioni e credenze, unitamente alla lotta contro ogni forma di estremismo e contro le disuguaglianze, continuano a costituire una parte integrante e necessaria della proficua costruzione di un nuovo ordine internazionale fondato su valori democratici universalmente condivisi;
- 2. ribadisce la sua convinzione che, nel difendere i propri interessi sulla scena mondiale, l'Unione europea debba sempre basare le proprie politiche sulla promozione dei valori fondamentali su cui essa è fondata (democrazia, Stato di diritto e diritti umani, giustizia sociale e lotta contro la povertà) e sul rispetto degli altri paesi;
- 3. insiste affinché la protezione delle persone appartenenti a gruppi vulnerabili quali le minoranze etniche o religiose, la promozione dei diritti delle donne e la loro emancipazione, la loro rappresentanza e la loro partecipazione ai processi economici, politici e sociali, nonché la lotta contro qualsiasi forma di violenza e discriminazione basata sull'orientamento sessuale o di genere figurino tra gli obiettivi dell'Unione in materia di relazioni esterne;
- 4. ritiene che l'accesso all'istruzione in tutte le sue forme, in particolare attraverso la memoria degli avvenimenti del passato, la storia e la promozione degli scambi culturali, sia indispensabile per comprendere e rispettare la religione e il patrimonio culturale;
- 5. invita l'UE a promuovere la ratifica e l'attuazione dei principali trattati internazionali relativi ai diritti umani, compresi quelli sui diritti delle donne, nonché tutti gli accordi in materia di non discriminazione, le principali convenzioni sui diritti del lavoro e gli strumenti regionali in materia di diritti umani; si attende una rapida ratifica della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo a seguito della sentenza definitiva della Corte di giustizia dell'Unione europea;
- 6. invita l'UE a promuovere la ratifica e l'attuazione della Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali;
- 7. sottolinea che l'UE, la cui lotta contro la pena di morte ha già ottenuto in passato risultati concreti, dovrebbe prendere posizione in modo più deciso e chiede alle istituzioni e agli Stati membri di mantenere e rafforzare il loro impegno politico per questa causa, con l'obiettivo di poter conseguire l'abolizione definitiva della pena di morte in tutto il mondo;

Giovedì 17 aprile 2014

8. ritiene che le democrazie moderne e stabili con uno Stato di diritto funzionante rappresentino uno strumento di pace, di cooperazione internazionale e della volontà di affrontare costruttivamente i problemi mondiali e che l'Unione europea abbia tutto l'interesse a promuovere attivamente una cultura politica di libertà, tolleranza e apertura, così come la separazione fra Stato e religione e lo sviluppo di istituzioni democratiche in tutto il mondo;
9. osserva, in particolare, che la transizione verso la democrazia avvenuta nell'arco degli ultimi due decenni in molti Stati del mondo e, più recentemente, gli eventi di rivolta nel mondo arabo hanno dimostrato che l'aspirazione alla democrazia, alla giustizia sociale, alla dignità umana e alla parità di partecipazione costituisce un motore universale, sia all'interno di contesti culturali e religiosi diversi che trasversalmente agli stessi, e non è da considerare unicamente come interesse occidentale;
10. ritiene che il concetto di differenze culturali e religiose sia stato ripetutamente strumentalizzato per giustificare manifeste violazioni dei diritti umani da parte di regimi autoritari e di attori non statali radicali;
11. respinge la visione essenzialista della cultura come entità statica; reputa che la globalizzazione e la crescente interazione tra persone appartenenti a contesti culturali e religiosi diversi possano portare allo sviluppo e al consolidamento di un nucleo comune di valori universali;
12. ricorda che il rispetto e la difesa delle culture più piccole e minoritarie, così come la promozione della loro capacità di esprimersi pacificamente nel rispetto dei diritti umani, rappresentano un modo per evitare che le differenze culturali siano viste come uno scontro tra blocchi inconciliabili e per promuovere la pace e la stabilità;
13. sottolinea che l'istruzione inclusiva dovrebbe svolgere un ruolo di primo piano nella politica di sviluppo, nella gestione delle crisi e nella stabilizzazione postbellica;
14. sottolinea che il rispetto delle libertà religiose è un principio importante per la politica esterna, che contribuisce a una maggiore sostenibilità delle relazioni internazionali e promuove la cooperazione tra le nazioni sulla base dell'umanità, della tolleranza e del reciproco riconoscimento;
15. ripudia la propaganda e la diffusione di principi religiosi fondamentalisti volti a erodere o violare i diritti di particolari comunità;
16. esprime la sua preoccupazione per il proliferare dell'intolleranza e deplora profondamente gli atti di violenza contro le comunità religiose, tra cui cristiani, musulmani, ebrei e baha'i che, in vari paesi, sono privati dei diritti umani fondamentali unicamente in ragione della loro fede religiosa; condanna fermamente, in particolare, i numerosi tentativi di chiudere o distruggere chiese, moschee, sinagoghe, templi e altri luoghi di culto in tutto il mondo;
17. pone l'accento sull'importanza della diplomazia e della cooperazione in ambito culturale, come pure degli scambi educativi e culturali, nel comunicare i valori che costituiscono la cultura europea e nel far progredire gli interessi dell'Unione europea e dei suoi Stati membri; evidenzia la necessità che l'UE svolga un ruolo coerente sulla scena mondiale, in una prospettiva mondiale e con responsabilità mondiali;

Ruolo dell'UE nel sistema delle Nazioni Unite e nei consessi multilaterali

18. riconosce che l'attuale struttura del sistema delle Nazioni Unite, e in particolare quella del Consiglio di sicurezza, dovrebbe rispecchiare più adeguatamente la diversità degli attori globali;
19. rileva, tuttavia, che l'UE e i suoi Stati membri sono stati in grado di trovare un terreno comune di dialogo e cooperazione per il reperimento di soluzioni comuni con gli Stati membri delle Nazioni Unite, al di là delle differenze culturali e religiose; rileva altresì che le tensioni e gli stalli che ostacolano l'elaborazione di siffatte soluzioni derivano dall'opposizione degli Stati e delle parti che si trovano in conflitto con tali accordi per motivi strategici, più che sulla base di valori morali inconciliabili;
20. pone in rilievo l'importanza di coordinare i consessi tesi alla promozione del dialogo e della reciproca comprensione tra le culture e le religioni; ritiene tuttavia necessario valutare l'efficacia di tali consessi, nonché esaminare modalità per accrescerne la portata;

Giovedì 17 aprile 2014

21. riconosce il valore della diplomazia parlamentare e sottolinea il lavoro svolto dalle assemblee parlamentari delle organizzazioni internazionali per la promozione del dialogo interculturale e interreligioso; plaude, in tal senso, a iniziative come la raccomandazione adottata dall'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo (nel marzo 2012 a Rabat) a favore dell'elaborazione di una «Carta dei valori del Mediterraneo»;

Sfide nell'ambito dell'influenza religiosa nell'arena politica internazionale

22. prende atto con preoccupazione che, oltre alla minaccia rappresentata per l'Unione e per il resto del mondo dalla rete terroristica, i gruppi estremisti religiosi che ricorrono alla violenza come strumento per alimentare odio e intolleranza e per influire sulle società e sulle legislazioni al fine di limitare i diritti umani e le libertà fondamentali degli individui minacciano quegli stessi principi che l'Unione europea promuove nella sua politica estera e di sviluppo e operano con il sostegno, esplicito o nascosto, di determinati Stati;

23. ritiene che l'UE debba essere più assertiva nel sostenere la promozione e la protezione dei diritti umani, sociali e politici da parte della società civile, come pure interpretazioni più aperte e inclusive del dogma religioso nei paesi i cui governi promuovono o giustificano visioni intolleranti della religione e della cultura;

24. rileva che, in molti paesi non europei, anche laddove sono tollerate espressioni religiose diverse, la laicità e le tesi atee o agnostiche sono comunque spesso oggetto di discriminazione giuridica o sociale e che gli atei sono sottoposti a minacce, pressioni e pericoli e dovrebbero poter beneficiare, nei programmi e nelle politiche dell'UE, della stessa protezione riservata alle minoranze religiose o di altra natura; segnala che la libertà di religione e di coscienza implica il diritto di fede religiosa e di culto ma anche della loro assenza, il diritto di scegliere o promuovere una dottrina religiosa come parte integrante della libertà di espressione, nonché il diritto di cambiare o abbandonare tale dottrina religiosa; auspica che tutti i suddetti aspetti siano presenti nelle iniziative di dialogo interculturale dell'UE;

25. propone ai leader religiosi delle tre religioni abramitiche (ebraismo, cristianesimo e islam) di intavolare un dialogo interreligioso in uno spirito di unità e tolleranza nei confronti di tutte le loro diverse espressioni organizzate;

Credibilità, coesione e coerenza della politica dell'UE

26. reputa che l'efficacia dell'azione dell'UE si fondi sulla sua esemplarità e sulla coerenza tra la prassi interna e l'azione esterna;

27. invita tutti gli Stati membri ad abrogare eventuali leggi esistenti che violino le libertà fondamentali di religione, di coscienza e di espressione;

28. sottolinea l'importanza che l'UE favorisca, nelle sue azioni esterne, il rispetto della libertà di espressione, della libertà di religione o di credo, della libertà di stampa e della libertà di accesso ai media e alle nuove tecnologie dell'informazione, proteggendo e promuovendo attivamente le libertà digitali delle persone;

29. chiede una politica coerente dell'UE in materia di diritti umani, basata su norme comuni fondamentali, e un approccio costruttivo e orientato ai risultati; sottolinea che l'UE, di fronte a violazioni dei diritti umani, dovrebbe utilizzare l'intero ventaglio di strumenti a sua disposizione, comprese le sanzioni;

30. ribadisce il suo sostegno all'inclusione, in tutti gli accordi dell'Unione con i paesi terzi, di clausole di condizionalità reciproca e di clausole politiche relative ai diritti umani e alla democrazia, quale riconferma comune del reciproco impegno verso tali valori e a prescindere dalla situazione della tutela dei diritti umani in un determinato paese, come pure di idonee salvaguardie intese a garantire che nessuna delle parti possa abusare del meccanismo di sospensione;

Raccomandazioni destinate al Servizio europeo per l'azione esterna e alla Commissione

31. invita il SEAE e le delegazioni dell'UE in tutto il mondo a rafforzare il loro impegno con i paesi terzi e le organizzazioni regionali nella promozione del dialogo interculturale e interreligioso;

32. si attende che i rappresentanti dell'Unione europea affermino chiaramente, nelle loro dichiarazioni politiche, che le interpretazioni intolleranti di qualsiasi religione o fede, che consentono la violenza e la repressione nei confronti dei seguaci di altre fedi religiose, sono incompatibili con i valori dell'UE e con i diritti umani universali e che è doveroso opporvisi con la stessa fermezza con cui ci si oppone a qualsiasi regime politico repressivo;

Giovedì 17 aprile 2014

33. invita l'Unione europea a rafforzare ulteriormente il ruolo della cultura nel dialogo politico con i paesi e le regioni partner in tutto il mondo, promuovendo gli scambi culturali e integrando sistematicamente la cultura nei programmi e nei progetti di sviluppo; sottolinea, a tale proposito, la necessità di razionalizzare le attività interne della Commissione in seno alle varie Direzioni generali che si occupano di relazioni esterne (politica estera, allargamento, scambi commerciali e sviluppo), istruzione, cultura e agenda digitale;

34. sottolinea l'importanza di fornire al personale dell'UE un'opportuna formazione in tal senso ed evidenzia il notevole lavoro svolto in tale ambito da numerose organizzazioni come la Fondazione Anna Lindh e il Centro per il dialogo KAICIID di Vienna;

35. riconosce che Internet e le tecnologie della comunicazione sono fattori chiave per facilitare la libertà di espressione, il pluralismo, lo scambio d'informazioni, l'istruzione, i diritti umani, lo sviluppo, la libertà di riunione, la democrazia e l'interazione e l'inclusione interculturali e interreligiose, favorendo così la tolleranza e la comprensione; invita pertanto la Commissione ad attuare le raccomandazioni contenute nella relazione su una strategia di libertà digitale nella politica estera dell'UE;

36. evidenzia le molteplici possibilità offerte dalle nuove tecnologie nel promuovere il dialogo interculturale e interreligioso, come pure i principi e i valori dell'Unione europea; incoraggia tutti i capi delle delegazioni dell'UE a servirsi appieno degli strumenti della diplomazia digitale attraverso una presenza attiva e costante nei social media; invita il SEAE a vagliare le opportunità offerte dai nuovi programmi virtuali;

o

o o

37. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per la politica estera e di sicurezza e al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, nonché ai governi degli Stati membri.

Giovedì 17 aprile 2014

P7_TA(2014)0457

Pressioni esercitate dalla Russia sui paesi del Partenariato orientale, in particolare destabilizzazione dell'Ucraina orientale

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile 2014 sulla pressione esercitata dalla Russia sui paesi del Partenariato orientale, in particolare la destabilizzazione dell'Ucraina orientale (2014/2699(RSP))

(2017/C 443/12)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sulla politica europea di vicinato, sul partenariato orientale (PO) e sull'Ucraina, con particolare riferimento a quelle del 27 febbraio 2014 sulla situazione in Ucraina ⁽¹⁾ e del 13 marzo 2014 sull'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ⁽²⁾,
 - vista la sua posizione adottata in prima lettura il 3 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la riduzione o la soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina ⁽³⁾,
 - viste le conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio Affari esteri del 3 marzo 2014 sull'Ucraina e le conclusioni delle riunioni del Consiglio Affari esteri del 17 marzo 2014 e del 14 aprile 2014,
 - vista la dichiarazione resa dai capi di Stato e di governo sull'Ucraina durante il Consiglio europeo del 6 marzo 2014,
 - viste le conclusioni del Consiglio europeo sull'Ucraina del 20 marzo 2014,
 - viste le conclusioni del vertice di Vilnius del 28 e 29 novembre 2013,
 - vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, del 9 aprile 2014, sui recenti sviluppi in Ucraina: minacce al funzionamento delle istituzioni democratiche,
 - vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 27 marzo 2014, sull'integrità territoriale dell'Ucraina ⁽⁴⁾,
 - vista la dichiarazione comune dei leader del G7 in occasione del vertice dell'Aia del 24 marzo 2014,
 - visto l'articolo 110, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,
- A. considerando che il 16 marzo 2014 è stato indetto un referendum illegale e illegittimo nella Repubblica autonoma di Crimea e nella città di Sebastopoli, condotto sotto il controllo delle truppe russe; che, nonostante la condanna del referendum a livello internazionale, le autorità russe e i legislatori hanno proceduto rapidamente all'annessione della penisola ucraina, contravvenendo al diritto internazionale;
- B. considerando che, negli ultimi giorni, l'Ucraina orientale e meridionale è stata teatro di un numero limitato di manifestazioni pro-russe; che i separatisti filorusi, guidati nella maggior parte dei casi da forze speciali russe, hanno espugnato gli edifici amministrativi locali di Charkiv, Luhans'k e Donec'k; che tali soggetti, sotto la guida di un gruppo denominato «Settore russo», hanno occupato l'edificio del governo locale di Donec'k, proclamando la creazione di una «Repubblica popolare di Donec'k» sovrana, indipendente da Kiev, e hanno annunciato che entro l'11 maggio 2014 si terrà un referendum sulla secessione della regione;
- C. considerando che, tra il 12 e il 13 aprile 2014, le stazioni di polizia e gli edifici governativi di Slovjans'k, Kramators'k, Krasnyi Liman, Mariupol, Yenakiieve e di altre città della regione di Donec'k sono stati attaccati e sequestrati da uomini armati, non identificati e a volto coperto, che pare fossero guidati dalle forze speciali russe, in una serie di raid coordinati; che, durante gli scontri, almeno un ufficiale ha perso la vita e diversi altri sono rimasti feriti;

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0170.

⁽²⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0248.

⁽³⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0285.

⁽⁴⁾ A/RES/68/262.

Giovedì 17 aprile 2014

- D. considerando che l'ulteriore intensificarsi della destabilizzazione violenta nell'Ucraina orientale e meridionale potrebbe essere utilizzato dalla Russia come falso pretesto per una nuova aggressione militare, per impedire lo svolgimento di elezioni presidenziali e per imporre la federalizzazione dell'Ucraina, quale preludio alla sua divisione;
- E. considerando che, nonostante le promesse di ritiro dei militari in un'ottica di allentamento delle tensioni, sono tuttora presenti lungo le frontiere tra Russia e Ucraina folte truppe in assetto da combattimento; che sussiste il rischio reale che la Russia possa tentare di replicare lo «scenario della Crimea»;
- F. considerando che la Russia continua a violare gli obblighi internazionali che le incombono, ad esempio, in forza della Carta delle Nazioni Unite, dell'Atto finale di Helsinki, dello Statuto del Consiglio d'Europa e, in particolare, del memorandum di Budapest del 1994 sulle garanzie in materia di sicurezza per l'Ucraina;
- G. considerando che l'UE ha adottato un pacchetto economico a sostegno dell'Ucraina, che comprende anche l'assistenza macrofinanziaria e misure commerciali autonome; che l'Ucraina è in procinto di concludere un accordo con il Fondo monetario internazionale su un piano di aiuti; che le condizioni di questo accordo sono state finora mantenute riservate;
- H. considerando che la situazione socioeconomica del paese si sta ulteriormente deteriorando, anche a causa della destabilizzazione russa e delle restrizioni commerciali; che la povertà diffusa continua a rappresentare uno dei problemi socioeconomici più gravi in Ucraina; che, secondo una recente relazione delle Nazioni Unite, il tasso di povertà in Ucraina si attesta attualmente attorno al 25 % e che 11 milioni di persone guadagnano meno dei locali standard sociali;
- I. considerando che il 21 marzo 2014 l'Unione europea e l'Ucraina hanno sottoscritto le disposizioni politiche dell'accordo di associazione (AA), con l'impegno di procedere quanto prima alla firma del resto dell'accordo, che comprende la zona di libero scambio globale e approfondita (DCFTA);
- J. considerando che sono necessari un'azione diplomatica internazionale incisiva a tutti i livelli e un processo negoziale per alleviare la situazione, allentare le tensioni, impedire che la crisi si amplifichi sfuggendo al controllo e garantire un esito pacifico; che l'Unione europea deve fornire una risposta efficace, in modo da permettere all'Ucraina e a tutti gli altri paesi limitrofi orientali di esercitare pienamente la propria sovranità e di beneficiare dell'integrità territoriale, senza indebite pressioni esterne;
- K. considerando che, subito dopo l'annessione della Crimea, il Soviet supremo della regione separatista della Transnistria in Moldova ha inviato una richiesta ufficiale alla Federazione russa affinché prendesse in considerazione l'annessione della Transnistria;
- L. considerando che la Russia sta ancora occupando le regioni georgiane dell'Abkhazia e di Tskhinvali/Ossezia meridionale, in violazione delle norme e dei principi fondamentali del diritto internazionale; che si sono verificati fenomeni di pulizia etnica e cambiamenti demografici forzati nelle zone effettivamente controllate dalle forze occupanti che hanno la responsabilità delle violazioni dei diritti umani commesse in tali zone;
- M. considerando che dal 1° aprile 2014 la Russia ha aumentato i prezzi del gas per l'Ucraina da 268 USD a 486 USD per mille metri cubi, ponendo fine unilateralmente allo sconto di cui l'Ucraina ha potuto beneficiare in virtù degli accordi di Kharkiv relativi all'affitto della base navale di Sebastopoli e che, negli ultimi giorni, ha vietato l'ingresso dei prodotti lattiero-caseari ucraini sul territorio russo; che la Federazione russa ha anche arbitrariamente applicato restrizioni commerciali unilaterali sui prodotti provenienti dalla Georgia e dalla Moldova;
- N. considerando che l'annessione della penisola di Crimea da parte della Russia costituisce indubbiamente una grave violazione del diritto internazionale che compromette la fiducia negli strumenti internazionali, compresi gli accordi in materia di disarmo e di non proliferazione delle armi nucleari; che una nuova corsa agli armamenti potrebbe aggravare ulteriormente la situazione; che è essenziale evitare tale pericolo, poiché la situazione potrebbe facilmente sfuggire al controllo;
1. condanna con assoluta fermezza l'intensificarsi della destabilizzazione e delle provocazioni nell'Ucraina orientale e meridionale; rifiuta qualsiasi organizzazione di referendum illegali analoghi a quello della Crimea; avverte che la crescente destabilizzazione e il sabotaggio ad opera di separatisti filorussi armati, addestrati e ben coordinati, guidati da forze speciali russe, potrebbero essere utilizzati dalla Russia come falso pretesto per giustificare un intervento armato, impedire lo svolgimento di elezioni presidenziali e imporre la federalizzazione come preludio alla divisione dell'Ucraina;

Giovedì 17 aprile 2014

2. esprime grave preoccupazione per il rapido deterioramento della situazione e lo spargimento di sangue nell'Ucraina orientale e meridionale; esorta la Russia a ritirarsi immediatamente e a cessare il sostegno fornito ai separatisti violenti e alle milizie armate che hanno occupato edifici governativi a Slovjans'k, Donec'k e in altre città, a porre fine a tutte le azioni provocatorie destinate a causare disordini e a destabilizzare ulteriormente la situazione, ad allontanare le truppe dal confine orientale dell'Ucraina e ad adoperarsi al fine di raggiungere una soluzione pacifica della crisi attraverso mezzi politici e diplomatici; esprime il suo pieno sostegno e la sua solidarietà al governo dell'Ucraina nei tentativi di quest'ultimo di ristabilire l'autorità nelle città occupate; si compiace del modo misurato e controllato con cui il governo ucraino sta gestendo la fase attuale della crisi e rammenta che le autorità ucraine hanno il pieno diritto di avvalersi di tutte le misure necessarie, compreso il diritto all'autodifesa definito all'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite; mette in guardia la Russia dall'utilizzare il legittimo diritto dell'Ucraina di difendere la propria integrità territoriale quale pretesto per lanciare un'invasione militare ad ampio raggio;
3. ribadisce fermamente il suo sostegno alla sovranità, all'integrità territoriale e all'indipendenza politica dell'Ucraina e di tutti i paesi del partenariato orientale; reputa gli atti di aggressione della Russia una grave violazione del diritto internazionale e degli obblighi internazionali che le incombono in forza della Carta delle Nazioni Unite, dell'Atto finale di Helsinki, dello Statuto del Consiglio d'Europa e del memorandum di Budapest del 1994 sulle garanzie in materia di sicurezza, nonché degli obblighi bilaterali derivanti dal trattato bilaterale di amicizia, cooperazione e partenariato del 1997;
4. sottolinea che, di recente, non sono stati riportati attacchi, intimidazioni o discriminazioni di sorta nei confronti di cittadini russi o di etnia russa o di altre minoranze in Ucraina, come confermato da osservatori internazionali credibili quali le Nazioni Unite, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e il Consiglio d'Europa;
5. è convinto che la rivendicazione russa del diritto di ricorrere a qualsiasi mezzo per proteggere le minoranze russe nei paesi terzi, proclamata dal presidente Putin nel suo discorso del 18 marzo 2014, non sia corroborata dal diritto internazionale, violi i principi fondamentali del codice di condotta internazionale del XXI secolo e rischi di compromettere l'ordine europeo postbellico; invita il Consiglio federale a ritirare immediatamente il mandato che autorizza l'uso della forza sul territorio ucraino;
6. ribadisce la necessità che l'Unione europea e gli Stati membri si rivolgano alla Russia con una sola voce; ritiene che la situazione attuale richieda che il Consiglio rafforzi la seconda fase di sanzioni e sia pronto per la terza fase (sanzioni economiche), che deve essere applicata immediatamente; ribadisce inoltre il suo invito al Consiglio ad applicare in tempi rapidi un embargo sulle armi e sulle tecnologie a duplice uso;
7. chiede l'adozione di misure nei confronti delle imprese russe e delle loro controllate, in particolare nel settore dell'energia, e degli investimenti e dei beni russi nell'UE, nonché la revisione di tutti gli accordi con la Russia in vista di una loro possibile sospensione;
8. esorta l'Unione ad appoggiare l'Ucraina in seno agli organismi internazionali e, in particolare, dinanzi agli organi giudiziari internazionali, nel caso in cui il paese decida di avviare procedimenti contro la Russia per la violazione della sua sovranità e della sua integrità territoriale;
9. sottolinea l'urgente necessità che la Russia si impegni in un dialogo costruttivo con l'attuale legittimo governo ucraino e sostiene l'attivo coinvolgimento dell'UE nelle azioni diplomatiche volte ad allentare la tensione; attende con interesse la riunione quadripartita tra l'alto rappresentante dell'UE, il segretario di Stato statunitense e i ministri degli Esteri di Russia e Ucraina e si augura che possa contribuire a ridurre la tensione e aprire la via a una soluzione diplomatica globale e duratura della crisi; sottolinea, tuttavia, che le future scelte dell'Ucraina possono essere effettuate soltanto dallo stesso popolo ucraino attraverso un processo democratico, inclusivo e trasparente;
10. sottolinea che la sospensione del diritto di voto della delegazione russa da parte dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, così come la risoluzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite che condanna la Russia per l'annessione della Crimea, rappresentano segni inequivocabili del crescente isolamento della Federazione russa a livello internazionale, di cui le autorità russe dovrebbero tenere debitamente conto se vogliono che il loro paese continui ad essere un interlocutore credibile sulla scena internazionale;
11. chiede l'introduzione di restrizioni economiche, commerciali e finanziarie nei confronti della Crimea e dei suoi leader separatisti; è del parere che tali restrizioni dovrebbero essere applicate in tempi brevi sulla base dell'analisi condotta dalla Commissione sulle conseguenze giuridiche dell'annessione della Crimea;

Giovedì 17 aprile 2014

12. ribadisce la propria preoccupazione per il destino della comunità tatarica in Crimea nonché per la sicurezza e l'accesso ai diritti delle persone appartenenti alla comunità di lingua ucraina; sottolinea la responsabilità della Federazione russa, a norma della quarta Convenzione di Ginevra, di proteggere tutti i civili nei territori occupati;
13. accoglie favorevolmente lo spiegamento della missione di monitoraggio speciale OSCE, incaricata di raccogliere informazioni in merito ad attività militari atipiche e azioni provocatorie finalizzate a destabilizzare la situazione, nonché di monitorare la situazione dei diritti umani e dei diritti delle minoranze in Ucraina, e ne auspica l'espansione; si rammarica tuttavia del fatto che la missione non abbia avuto un accesso sicuro alla Crimea, dove si sono verificate diverse violazioni dei diritti umani, compresi casi di violenze nei confronti di giornalisti e delle loro famiglie; deplora che siano ora segnalati attacchi a giornalisti anche nell'Ucraina orientale;
14. chiede inoltre una missione di osservazione elettorale approfondita dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (OSCE/ODHIR) nonché del Parlamento e dell'UE, per monitorare a fondo le elezioni; chiede che il 25 maggio 2014 le elezioni presidenziali si svolgano nel pieno rispetto delle norme internazionali; rifiuta ogni pressione esterna per il rinvio di tali elezioni;
15. accoglie con favore l'intenzione del governo ucraino di svolgere elezioni parlamentari anticipate;
16. approva sostanzialmente l'idea di tenere un referendum a livello nazionale sul futuro status e assetto territoriale dell'Ucraina, come proposto dal presidente ad interim Oleksandr Turčynov nel suo messaggio televisivo del 14 aprile 2014;
17. plaude alla recente risoluzione del parlamento ucraino che sollecita il disarmo immediato di tutte le forze di autodifesa illegale e ne attende con interesse la rapida attuazione;
18. plaude alla disponibilità del Consiglio ad assistere l'Ucraina nell'ambito della riforma del settore della sicurezza civile, a sostenere la polizia e lo Stato di diritto, a esaminare tutte le opzioni, compresa un'eventuale missione nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, nonché la possibilità di una missione di monitoraggio dell'UE;
19. esprime forte sostegno all'Ucraina e al suo popolo in questo difficile momento; si compiace della firma dei capitoli politici dell'AA e della successiva adozione delle misure commerciali unilaterali; invita a procedere alla firma dell'intero AA/DCFTA nei tempi più brevi possibili e prima che le misure commerciali unilaterali giungano a scadenza;
20. si compiace dell'ambizioso programma di riforme socioeconomiche annunciato dal governo ucraino e pone in evidenza l'importanza fondamentale di una sua rapida attuazione per stabilizzare e superare la critica situazione finanziaria del paese; accoglie con favore la decisione delle istituzioni finanziarie internazionali e dell'UE di fornire all'Ucraina ingenti aiuti finanziari a breve e a lungo termine; ricorda la necessità di organizzare e coordinare una conferenza internazionale dei donatori, indetta dalla Commissione, da tenersi quanto prima;
21. approva la condizionalità stabilita dall'Unione per quanto concerne le tanto necessarie riforme strutturali che contribuiranno a creare condizioni più favorevoli per una crescita economica sostenibile, a migliorare la gestione delle finanze pubbliche, a sviluppare la rete di sicurezza sociale e a contrastare la corruzione; chiede trasparenza nell'utilizzo dei fondi dell'Unione e un monitoraggio efficace da parte della Commissione;
22. richiama l'attenzione sulla grave situazione economica e sociale del paese; invita ad adottare misure di accompagnamento alle riforme strutturali intese ad alleviare l'attuale situazione per quanto riguarda, in particolare, le fasce più vulnerabili della popolazione;
23. incoraggia l'Ucraina a continuare il cammino delle riforme politiche e, in particolare, della riforma costituzionale, che dovrebbe essere oggetto di un'ampia e approfondita discussione tra tutte le componenti della società ucraina; si compiace della volontà del governo ucraino di attuare i propri impegni per garantire il carattere rappresentativo delle strutture governative rispecchiando le diversità regionali, assicurare la piena tutela dei diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali, allineare la legislazione antidiscriminazione del paese alle norme dell'Unione, condurre indagini su tutte le violazioni dei diritti umani e gli atti di violenza e combattere l'estremismo;
24. plaude alla decisione della Commissione di creare un gruppo di sostegno per l'Ucraina, incaricato dell'attuazione del «programma europeo di riforma»;

Giovedì 17 aprile 2014

25. sostiene gli sforzi del governo ucraino, in stretta cooperazione con l'OSCE e il Consiglio d'Europa, volti a garantire il debito rispetto dei diritti legittimi della popolazione russofona e delle altre minoranze culturali, nazionali e linguistiche, conformemente alle disposizioni della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie e della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali;

26. ribadisce la richiesta di istituire una commissione indipendente per indagare sugli scontri a fuoco a Kiev e sui tragici eventi di piazza Maidan, che sia caratterizzata da una forte partecipazione internazionale e sotto la supervisione del panel consultivo internazionale del Consiglio d'Europa; accoglie con favore la nomina di una terza parte di tale panel nonché lo svolgimento della sua prima riunione il 9 aprile 2014;

27. si compiace della firma delle disposizioni politiche dell'AA e si attende la celere attuazione delle preferenze commerciali autonome adottate dall'Unione come misure transitorie in attesa della firma della parte restante dell'accordo, che include una DCFTA;

28. accoglie con soddisfazione le misure iniziali adottate dalla Commissione per consentire all'Ucraina di far fronte a una crisi energetica qualora la Russia interrompesse le forniture di gas al paese ed esorta il Consiglio e la Commissione a coadiuvare e a sostenere Kiev nei suoi sforzi per risolvere l'annosa disputa sul gas con Mosca; sottolinea l'urgente necessità di disporre di una solida politica di sicurezza energetica comune (Unione dell'energia) che miri a ridurre la dipendenza dell'Unione dal petrolio e dal gas russi e che includa la diversificazione dell'approvvigionamento energetico, la piena attuazione del terzo pacchetto UE sull'energia e la possibilità di sospendere le importazioni di gas, ove necessario; ritiene che il gasdotto South Stream non dovrebbe essere costruito e che sia opportuno mettere a disposizione altre fonti di approvvigionamento; è convinto che l'assistenza fornita dall'UE all'Ucraina per garantire l'approvvigionamento a flusso inverso, aumentando la diversificazione e l'efficienza energetica e stabilendo interconnessioni efficaci con l'UE, consentirà all'Ucraina di reagire con maggiore forza alle pressioni politiche ed economiche; rammenta, in questo contesto, il ruolo strategico svolto dalla Comunità dell'energia, di cui l'Ucraina detiene la presidenza nel 2014;

29. invita il Consiglio ad autorizzare immediatamente la Commissione ad accelerare la liberalizzazione dei visti con l'Ucraina, in modo da compiere passi avanti verso l'introduzione di un regime di esenzione dal visto, seguendo l'esempio della Moldova; chiede nel frattempo l'introduzione immediata di procedure di concessione del visto temporanee, molto semplici e a basso costo a livello dell'UE e degli Stati membri;

30. sottolinea la necessità che le preoccupazioni della Russia riguardo al processo di associazione tra l'UE, l'Ucraina e gli altri paesi del vicinato orientale siano adeguatamente affrontate e spiegate, in modo da dissipare i timori relativi alla formazione di nuovi blocchi geopolitici divisi nel continente europeo; precisa che ogni paese è pienamente legittimato a effettuare le proprie scelte politiche, ma che l'impegno dell'UE nei confronti dei partner orientali è volto a diffondere la prosperità e ad accrescere la stabilità politica, aspetti di cui, in ultima istanza, anche la Federazione russa beneficerà;

31. ribadisce che l'AA con l'Ucraina e gli altri paesi del partenariato orientale non costituisce l'obiettivo finale delle relazioni di tali paesi con l'UE; sottolinea, a tale proposito, che, ai sensi dell'articolo 49 del trattato sull'Unione europea, la Georgia, la Moldova e l'Ucraina, come qualsiasi altro Stato europeo, hanno una prospettiva europea e possono presentare domanda di adesione all'Unione purché si attengano ai principi democratici, rispettino le libertà fondamentali e i diritti umani e delle minoranze e garantiscano lo Stato di diritto;

32. invita il Consiglio a firmare gli AA/DCFTA tra l'Unione e i suoi Stati membri, da un lato, e la Moldova e la Georgia, dall'altro; esprime approvazione per la proposta di decisione del Consiglio concernente l'applicazione provvisoria degli AA UE-Moldova e UE-Georgia immediatamente al momento della firma; esorta il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea a ridurre le procedure di notifica successive alla firma degli AA, affinché suddetta applicazione provvisoria possa prendere effetto nei tempi più brevi possibili in seguito alla firma; dichiara che, nel caso in cui siano soddisfatti tutti i requisiti, e una volta firmati gli AA, intende procedere alla completa ratifica degli AA UE-Moldova e UE-Georgia nei tempi più brevi possibili, e prima della conclusione dell'attuale mandato della Commissione; chiede la concessione a tali paesi dell'assistenza finanziaria aggiuntiva necessaria; chiede inoltre un dialogo schietto e aperto con la Federazione russa al fine di compiere ogni sforzo possibile per creare sinergie a vantaggio dei paesi del partenariato orientale;

Giovedì 17 aprile 2014

33. esprime particolare preoccupazione per la rinnovata instabilità nella regione separatista della Transnistria in Moldova; ritiene che la recente richiesta, avanzata il 16 aprile 2014 dalle autorità autoproclamate a Tiraspol, che la Transnistria sia riconosciuta dalla Russia come Stato indipendente, rappresenti un'azione pericolosa e irresponsabile; rammenta che il cosiddetto referendum tenutosi nell'entità territoriale autonoma della Gagauzia era contrario alla costituzione della Moldova e quindi illegale; ribadisce il suo pieno sostegno all'integrità territoriale della Moldova e invita tutte le parti a riprendere urgentemente il dialogo nel formato 5+2, e chiede un rafforzamento dello status dell'UE in quanto partner negoziale, ai fini di una soluzione pacifica e sostenibile della questione;

34. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri, ai presidenti, ai governi e ai parlamenti dell'Ucraina, della Georgia e della Moldova, al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa nonché al presidente, al governo e al parlamento della Federazione russa.

Giovedì 17 aprile 2014

P7_TA(2014)0458

Negoziati sull'accordo di libero scambio UE-Vietnam

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile 2014 sulla situazione dell'accordo di libero scambio UE-Vietnam (2013/2989(RSP))

(2017/C 443/13)

Il Parlamento europeo,

- viste le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e la Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL,
- vista la dichiarazione ministeriale della quarta conferenza ministeriale dell'OMC, adottata il 14 novembre 2001 a Doha, e in particolare il suo paragrafo 44 sul trattamento speciale e differenziato (TSD),
- visto l'accordo di cooperazione del 1995 tra la CE e la Repubblica socialista del Vietnam (nel prosieguo: «Vietnam»), e il nuovo accordo di partenariato e cooperazione firmato il 27 giugno 2012,
- vista la comunicazione della Commissione del 4 ottobre 2006 dal titolo «Competere nel mondo — Un contributo alla strategia per la crescita e l'occupazione dell'UE» (COM(2006)0567),
- vista la sua risoluzione del 12 luglio 2007 sull'Accordo TRIPS e l'accesso ai farmaci ⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 22 maggio 2007 sull'Europa globale — aspetti esterni della competitività ⁽²⁾,
- viste le direttive di negoziato del Consiglio del 23 aprile 2007, che autorizzano la Commissione a negoziare un accordo di libero scambio con i paesi dell'Associazione delle nazioni del sudest asiatico (ASEAN),
- visto il documento di strategia nazionale del Vietnam per il 2007-2013 ⁽³⁾,
- viste le sue precedenti risoluzioni sul Vietnam, in particolare quella del 1 dicembre 2005 sulla situazione in Cambogia, Laos e Vietnam ⁽⁴⁾, e quella del 18 aprile 2013 sul Vietnam, in particolare la libertà di espressione ⁽⁵⁾,
- vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sui diritti umani e le norme sociali e ambientali negli accordi commerciali internazionali ⁽⁶⁾,
- vista la sua risoluzione del 6 aprile 2011 sulla futura politica europea in materia di investimenti internazionali ⁽⁷⁾,
- vista la comunicazione della Commissione del 9 novembre 2010 intitolata «Commercio, crescita e affari mondiali — La politica commerciale quale componente essenziale della strategia 2020 dell'UE» (COM(2010)0612),
- vista la sua risoluzione dell'27 settembre 2011 sulla nuova politica commerciale per l'Europa nel quadro della strategia Europa 2020 ⁽⁸⁾,
- vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2011 sugli ostacoli agli scambi e agli investimenti ⁽⁹⁾,

⁽¹⁾ GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 591.

⁽²⁾ GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 128.

⁽³⁾ http://eeas.europa.eu/sp/index_en.htm#V

⁽⁴⁾ GU C 285 E del 22.11.2006, pag. 129.

⁽⁵⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0189.

⁽⁶⁾ GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 31.

⁽⁷⁾ GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 34.

⁽⁸⁾ GU C 56 E del 26.2.2013, pag. 87.

⁽⁹⁾ GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 1.

Giovedì 17 aprile 2014

- vista la comunicazione della Commissione del 21 febbraio 2012 dal titolo «Ostacoli al commercio e agli investimenti — Relazione 2012» (COM(2012)0070),
 - vista la dichiarazione della Commissione alla plenaria dell'aprile 2014 sull'ALS UE-Vietnam,
 - visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che il sistema commerciale multilaterale regolamentato, istituito attraverso l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), costituisce il quadro più adatto per regolamentare e promuovere un commercio aperto ed equo e considerando che i negoziati multilaterali non precludono accordi bilaterali OMC+, che possono essere complementari ad essi;
- B. considerando che le direttive di negoziato della Commissione per l'ALS UE-Vietnam sono collegate all'autorizzazione del Consiglio del 23 aprile 2007 ad avviare negoziati per un accordo di libero scambio con i paesi dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN) e a dare seguito all'approvazione, da parte del Consiglio, del documento d'insieme che delinea gli obiettivi comuni di entrambe le parti negoziali, vale a dire l'intensificazione delle relazioni commerciali bilaterali esistenti; ricorda, tuttavia, che l'obiettivo iniziale era quello di negoziare un ALS con la regione ASEAN; sostiene, pertanto, la possibilità di negoziare accordi pienamente globali con i paesi della regione ASEAN (con l'intento di raggiungere l'obiettivo ultimo di negoziare, in futuro, un accordo interregionale);
- C. considerando che il varo ufficiale dei negoziati relativi all'ALS UE-Vietnam ha avuto luogo il 26 giugno 2012 a Bruxelles e che l'8 novembre 2013, dopo il 5° ciclo di negoziati, le due parti negoziali si sono impegnate in vista di iniziative congiunte al fine di concludere i negoziati entro la fine del 2014;
- D. considerando che le relazioni commerciali UE-Vietnam sono inserite nel quadro dell'accordo di partenariato e di cooperazione che è stato firmato il 27 giugno 2012 e che assicura un quadro efficace per le relazioni bilaterali in materia di commercio e investimenti;
- E. considerando che l'UE e il Vietnam hanno avviato un dialogo bilaterale ben sviluppato sui diritti umani; considerando la necessità di compiere ogni sforzo in tale contesto per contribuire ad impedire un deterioramento della protezione dei diritti umani in Vietnam; che i diritti umani dovrebbero essere considerati un elemento essenziale della politica commerciale dell'UE; che l'UE si è impegnata, nell'ambito del suo quadro strategico e del suo piano d'azione in materia di diritti umani e democrazia, ad integrare gradualmente i diritti umani nelle sue valutazioni d'impatto, segnatamente per gli accordi commerciali che hanno conseguenze economiche, sociali e ambientali significative;
- F. considerando che il Vietnam ha vissuto dieci anni di prosperità, con una crescita ininterrotta del PIL pari a circa l'8 % annuo, che è culminata nella sua adesione all'OMC l'11 gennaio 2007 e che, da allora, il paese è stato influenzato negativamente dalla crisi economica globale che ha determinato un forte calo della crescita delle esportazioni, un drop off degli investimenti diretti esteri (IDE) in entrata e un calo delle rimesse dall'estero;
- G. considerando che, negli ultimi dieci anni, l'UE ha mantenuto un saldo negativo della bilancia commerciale con il Vietnam, come illustrato nuovamente dai dati relativi al secondo trimestre del 2013, che mostrano un totale degli scambi pari al valore di EUR 13,4 miliardi, con importazioni dell'UE dal Vietnam pari a EUR 10,5 miliardi ed esportazioni dell'UE verso il Vietnam pari a EUR 2,8 miliardi; che ciò rappresenta una forte diminuzione rispetto ai dati per il 2012, anno in cui il totale degli scambi ammontava a EUR 23,871 miliardi, di cui EUR 18,520 miliardi in importazioni dal Vietnam verso l'UE e EUR 5,351 miliardi in esportazioni dall'UE verso il Vietnam;
- H. considerando che il settore tessile e dell'abbigliamento non solo costituisce la principale fonte di occupazione formale per il Vietnam, con una forza lavoro diretta di oltre due milioni di lavoratori, ma è anche il suo più grande settore di esportazione; che il settore dell'assemblaggio di prodotti elettronici, un altro importante settore produttivo di esportazione, dà lavoro a circa 120 000 persone;
- I. considerando che il Vietnam ha ratificato finora solo 5 delle 8 convenzioni fondamentali dell'OIL; che non ha ratificato la convenzione dell'OIL n. 87 sulla libertà di associazione e la protezione del diritto di organizzazione, n. 98 sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva o n. 105 sull'abolizione del lavoro forzato;

Giovedì 17 aprile 2014

- J. considerando che il Vietnam, beneficiario del sistema di preferenze generalizzate dell'UE, si colloca al 32° posto come partner commerciale dell'UE, in quinta posizione all'interno dell'ASEAN, mentre l'UE è il secondo principale partner commerciale del Vietnam, dopo la Cina e prima degli Stati Uniti, e maggiore fonte di investimenti diretti esteri del paese, con il 6,5 % degli IDE totali del Vietnam nel 2012; che, tuttavia, il potenziale UE di investimenti diretti esteri del Vietnam rimane in gran parte inutilizzato;
- K. considerando che entrambe le parti negoziali si aspettano di ottenere significativi benefici dall'eliminazione delle barriere tariffarie e non tariffarie al commercio (NTB) e che entrambe le parti dovrebbero mirare a raggiungere un buon risultato per quanto riguarda la liberalizzazione degli scambi di servizi e di stabilimento e a sviluppare un sistema per la protezione, l'attuazione e l'applicazione adeguate dei diritti di proprietà intellettuale, compresi brevetti e modelli, marchi commerciali o di servizi, diritti d'autore e simili, e le indicazioni geografiche comprese le denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;
- L. considerando che entrambe le parti negoziali dovrebbero unire le forze al fine di garantire e promuovere il commercio legittimo di farmaci (originali o generici) in conformità delle disposizioni dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) e alle sue flessibilità;
- M. considerando che entrambe le parti negoziali dovrebbero continuare ad utilizzare gli strumenti di difesa commerciale nel pieno rispetto delle vigenti norme dell'OMC al fine di evitare il ricorso al meccanismo di risoluzione delle controversie dell'OMC e dovrebbero concordare una efficace clausola bilaterale di salvaguardia o meccanismo equivalente per proteggere adeguatamente le rispettive industrie nei confronti di danni o minacce di danno a seguito di un aumento delle importazioni, soprattutto nei rispettivi settori sensibili che sono stati individuati nella valutazione d'impatto di ciascuna delle parti;
1. si compiace dei progressi in corso nei negoziati ALS, in particolare nei capitoli relativi alle dogane e all'agevolazione degli scambi, agli ostacoli tecnici al commercio e alla concorrenza, e del resoconto periodico della Commissione al Parlamento sul loro stato di avanzamento; ricorda che l'approvazione del PE rispetto all'ALS è obbligatoria ⁽¹⁾ e che la Commissione e il Consiglio non dovrebbero proporre alcuna applicazione provvisoria dell'ALS prima che il Parlamento europeo abbia concesso il proprio assenso;
 2. è fermamente convinto che il rispetto dei diritti dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali debba essere un elemento fondamentale di tutti gli accordi commerciali che l'UE stipula con paesi terzi; invita il governo vietnamita a mantenere tutti gli obblighi previsti dalle convenzioni fondamentali dell'OIL che ha ratificato e a ratificare e attuare senza ulteriori ritardi le convenzioni fondamentali ancora inattuata; ribadisce che i diritti dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali devono essere universali e applicati a tutti i lavoratori, compresi quelli che lavorano nelle zone economiche speciali;
 3. auspica che il Consiglio e la Commissione tengano pienamente conto delle richieste del Parlamento quali espresse nella presente risoluzione prima di concludere l'ALS che deve essere compatibile con le norme e gli obblighi dell'OMC; ritiene che un buon esito dell'ALS apporterebbe ad ambo le parti negoziali un insieme equilibrato di vantaggi e contribuirebbe alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro per entrambe;
 4. invita entrambe le parti negoziali a rispettare pienamente i propri impegni OMC nello spirito della liberalizzazione del commercio; sottolinea allo stesso tempo il loro obbligo di eliminare misure e pratiche dell'OMC che risultino incoerenti in modo da raggiungere un accordo ambizioso;
 5. apprezza le prospettive positive evidenziate nel documento d'insieme che dimostra che l'ALS aumenterebbe le esportazioni e le importazioni globali sia per l'Unione europea che per il Vietnam e fornirebbe opportunità per ulteriori flussi di IDE; chiede, pertanto, una sostanziale abolizione delle tariffe da parte del Vietnam per quanto riguarda sia la tariffa media per l'accesso al mercato non agricolo che le tariffe agricole;
 6. sottolinea, tuttavia, che l'obiettivo per il commercio industriale dovrebbe essere la reciproca totale eliminazione dei dazi, rispettando un certo livello di asimmetria prevedendo anche adeguati periodi di transizione nell'esecuzione, e che ogni possibile eccezione a tale obiettivo dovrebbe essere limitata e soggetta a revisione; ritiene che l'eliminazione dei dazi dovrebbe includere settori importanti per ambo le parti;

⁽¹⁾ Articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), TFUE.

Giovedì 17 aprile 2014

7. esorta entrambe le parti negoziali a rispettare il diritto reciproco di regolamentare, anche per quanto riguarda la fornitura di servizi pubblici, e di garantire che le proprie rispettive normative non ostacolino il commercio bilaterale con barriere non tariffarie ingiustificate; invita, pertanto, sia l'UE che il Vietnam a sviluppare efficaci discipline di mediazione per prevenire l'insorgere di ostacoli normativi ingiustificati al commercio ed affrontare gli ostacoli esistenti, favorendo l'armonizzazione o l'osservanza delle norme internazionali;
8. ritiene opportuno che la Commissione presti particolare attenzione a garantire che i vantaggi del futuro accordo comprendano misure di controllo solide e applicabili, per garantire che i vantaggi dell'accordo favoriscano solo i produttori dell'UE e del Vietnam, nel pieno rispetto delle regole preferenziali in materia di origine che verrebbero negoziate; chiede la semplificazione delle norme di origine dell'UE, ma senza attenuare il rigore dell'attuale sistema, al fine di facilitarne l'applicazione da parte degli operatori economici e delle amministrazioni doganali e di consentire al Vietnam di beneficiare appieno dell'eliminazione delle tariffe;
9. riconosce che il Vietnam ha interessi offensivi in materia di liberalizzazione della modalità 4 dell'Accordo generale sul commercio dei servizi (GATS) e della conclusione di accordi di riconoscimento reciproco che riconoscano le qualifiche professionali dei cittadini del Vietnam e dell'UE, e che l'UE ha interessi offensivi in materia di liberalizzazione dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale di cui alle modalità 1, 2 e 3 nella maggior parte dei servizi; è del parere che sia imprescindibile affrontare gli interessi offensivi dell'UE per permettere, nell'ambito della modalità 4, soggiorni temporanei dei necessari lavoratori qualificati e per facilitare la distinzione tra tali soggiorni e le politiche nazionali sui lavoratori stranieri nei mercati del lavoro di ciascuna delle parti;
10. invita l'UE e il Vietnam a concordare, nell'ambito dell'ALS, un trattamento giusto ed equo di tutti gli investitori e fornitori di servizi nei servizi bancari, assicurativi, legali, contabili, dei trasporti, di distribuzione, compresi il settore al dettaglio e quello all'ingrosso; ricorda che, per quanto riguarda i servizi finanziari, è inoltre essenziale assicurare un adeguato spazio politico per ridurre il rischio sistemico, contrastare il riciclaggio di denaro e fornire il massimo livello possibile di protezione dei consumatori, nonché applicare regole e pratiche eque di concorrenza tra gli investitori e i fornitori di servizi nazionali ed esteri, tra l'altro riducendo, se non eliminando completamente, i limiti di fondi esistenti e sopprimendo le restrizioni allo stabilimento e all'acquisizione di licenze; raccomanda alla Commissione di negoziare disposizioni solide e vincolanti in materia di trasparenza e concorrenza leale, in modo tale che il principio della parità di condizioni si applichi anche tra imprese private e imprese statali;
11. esorta caldamente il Vietnam a sviluppare una legislazione adeguata in materia di protezione dei dati per ottenere lo status di paese con un livello di protezione adeguato, senza tuttavia creare ostacoli al ricorso alle flessibilità previste dall'accordo TRIPS, permettendo così o rendendo possibile il trasferimento di dati personali dall'UE sulla base e nel rispetto della normativa UE e aumentando in tal modo il flusso di dati bilaterali e il commercio dei servizi correlati come l'e-commerce;
12. invita la Commissione e le autorità vietnamite a negoziare sistemi di appalto efficaci e trasparenti in modo tale da garantire una concorrenza leale tra le imprese private e quelle pubbliche in sede di aggiudicazione di appalti pubblici, e a garantire la più ampia copertura possibile per includere le imprese del settore pubblico, tenendo debitamente conto delle sensibilità e delle esigenze reciproche;
13. esorta la Commissione a garantire la riduzione e il controllo regolare dell'uso di sussidi e altre preferenze, come le condizioni vantaggiose offerte alle imprese statali e a quelle nazionali in Vietnam, che distorcono la concorrenza con le imprese europee, in particolare nei settori importanti per la politica di esportazione del Vietnam; sollecita, inoltre, la Commissione a negoziare discipline volte a garantire parità di condizioni tra l'UE e i partecipanti pubblici e privati del mercato vietnamita;
14. ritiene necessario che l'ALS presti particolare attenzione allo sviluppo di opportunità imprenditoriali per le piccole e medie imprese (PMI) e che vengano promossi gli investimenti nelle e delle PMI, per contribuire a finanziare progetti e joint venture locali, concepiti per rispondere alle esigenze del mercato, nel settore delle energie rinnovabili e del commercio di beni e tecnologie ambientali; chiede che gli investitori europei beneficino di un quadro legislativo più trasparente e prevedibile in Vietnam e che sia garantita la parità di condizioni di concorrenza tra le imprese vietnamite e quelle europee;
15. esorta entrambe le parti negoziali a garantire un buon risultato nell'ambito dell'ALS per quanto riguarda la liberalizzazione degli scambi nel settore manifatturiero garantendo un'attuazione e un'applicazione efficaci dei diritti di proprietà intellettuale, compresi brevetti e modelli, marchi commerciali, diritti d'autore e diritti simili per una serie di manufatti;

Giovedì 17 aprile 2014

16. ritiene che l'accordo debba rispettare le sensibilità legate agli scambi di prodotti agricoli e della pesca, ma che ciò non debba impedire la reciproca apertura dei mercati nei settori di complementarità, e sottolinea che il nuovo accesso al mercato deve essere soggetto alla completa applicazione della protezione della proprietà intellettuale, andando a comprendere anche le indicazioni geografiche, tra cui le denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, nonché misure sanitarie e fitosanitarie (SFS), nell'interesse di produttori e consumatori; ribadisce che nessuna clausola dell'accordo deve ostacolare l'accesso a medicinali generici dal prezzo accessibile;

17. chiede una risoluzione trasparente ed efficace delle controversie tra stato e stato e, se del caso, l'inserimento nell'ALS di disposizioni in materia di risoluzione delle controversie tra investitori e Stato per garantire la debita protezione degli investimenti e dissuadere gli investitori dal presentare rivendicazioni prive di fondamento; ritiene che qualsiasi meccanismo di risoluzione delle controversie tra investitori e Stato dovrebbe, per quanto possibile, essere basato sulle norme adottate dalla commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) o del centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti (ICSID) o su disposizioni bilateralmente concordate in base a norme e convenzioni internazionali, e dovrebbe avere un quadro giuridico adeguato ed essere soggetto a rigorosi criteri di trasparenza;

18. chiede che venga garantito che un accordo di investimento non limiti i progressi nella ratifica e nella piena attuazione degli accordi internazionali sui diritti umani, delle convenzioni dell'OIL e degli accordi ambientali multilaterali (AAM) da entrambe le parti;

19. preferisce l'inclusione di norme sul benessere degli animali nel capitolo SFS dell'ALS o in un capitolo autonomo con disposizioni applicabili equivalenti;

20. auspica che l'ALS comprenda un capitolo sullo sviluppo sostenibile vincolante e applicabile che rifletta l'impegno comune dell'UE e del Vietnam a promuovere il rispetto, l'osservanza e l'applicazione degli accordi internazionali sui diritti umani, delle otto convenzioni fondamentali dell'OIL e dei principali AAM, come la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), con misure in caso di infrazione che prevedano il coinvolgimento di organizzazioni indipendenti della società civile che rappresentano le parti economiche, sociali ed ambientali nel monitoraggio dei negoziati ALS e nell'attuazione e nel monitoraggio del capitolo sullo sviluppo sostenibile, così come nell'incoraggiare le imprese ad adottare pratiche di RSI, tenendo conto dei principi e degli strumenti concordati a livello internazionale, come quelli delle linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali e i principi guida delle Nazioni Unite sulle imprese e i diritti umani, nonché i principi delle Nazioni Unite per l'investimento e la rendicontazione responsabili, e anche ad affrontare le questioni in sospeso, quali il benessere sia delle aziende agricole che degli animali selvatici;

21. chiede che tale capitolo sullo sviluppo sostenibile rientri in un legame istituzionale e giuridico da stabilirsi tra l'ALS e l'accordo di partenariato e cooperazione (APC), per prevedere la possibilità di sospensione dell'ALS in caso di gravi violazioni dei diritti umani;

22. invita la Commissione ad applicare un approccio basato sulla condizionalità, al fine di offrire la firma dell'ALS in cambio di progressi concreti in materia di diritti umani e altri diritti fondamentali;

23. plaude ai progressi socio-economici registrati dal Vietnam nel quadro della sua riforma Doi Moi e sostiene i suoi continui sforzi per un ulteriore miglioramento della società; si compiace quindi della candidatura del Vietnam, approvata dall'ASEAN, al Consiglio dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite per il periodo 2014-2016 e della decisione del suo governo, in data 27 agosto 2013, di presentare un promemoria contenente impegni volontari per contribuire alla promozione e alla protezione dei diritti umani, favorendo così lo sviluppo sostenibile sul proprio territorio e in relazione ai propri partner; esorta il governo vietnamita a dare un seguito coerente a tali promesse e impegni e a prevenire e correggere in modo efficace ogni violazione dei diritti umani e deterioramento delle libertà fondamentali;

24. sottolinea che i diritti umani, la democrazia e la sicurezza sono elementi essenziali del rapporto globale tra UE e Vietnam; chiede, quindi, ad ambo le parti di garantire che il dialogo sulle questioni in sospeso sia attivamente perseguito, con particolare riferimento alla libertà di espressione dei singoli cittadini, alla libertà dei media e alla libertà religiosa;

Giovedì 17 aprile 2014

25. esorta la Commissione ad effettuare al più presto una valutazione d'impatto sui diritti umani, come richiesto dal Parlamento nella sua risoluzione del 25 novembre 2010 sui diritti umani e le norme sociali e ambientali negli accordi commerciali internazionali ⁽¹⁾, al fine di garantire «indicatori di mercato intelligibili, basati sui diritti umani e sulle norme ambientali e sociali», e in linea con la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto all'alimentazione;

26. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti degli Stati membri, nonché al governo e al parlamento del Vietnam.

⁽¹⁾ GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 31.

Giovedì 17 aprile 2014

P7_TA(2014)0459

Seguito dato dalla Commissione alla consultazione delle PMI («Top 10») sugli atti legislativi dell'UE

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile 2014 sul processo di consultazione «Top 10» e la riduzione dell'onere normativo dell'UE a carico delle PMI (2013/2711(RSP))

(2017/C 443/14)

Il Parlamento europeo,

- vista la Carta europea per le piccole imprese adottata dal Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19 e 20 giugno 2000,
 - vista la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese ⁽¹⁾,
 - vista la relazione della Commissione, del 23 novembre 2011, dal titolo «Ridurre al minimo indispensabile gli oneri normativi che gravano sulle PMI — Adeguare la normativa dell'UE alle esigenze delle microimprese» (COM(2011)0803),
 - vista la comunicazione della Commissione, del 23 febbraio 2011, dal titolo «Riesame dello Small Business Act per l'Europa» (COM(2011)0078),
 - vista la comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010, intitolata «Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),
 - vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011 che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (2014 — 2020) (COM(2011)0834),
 - viste le conclusioni del Consiglio europeo del 14 e 15 marzo 2013 e le conclusioni del Consiglio «Competitività» del 26 e 27 settembre 2013,
 - vista la comunicazione della Commissione del 18 giugno 2013 intitolata «Seguito dato dalla Commissione alla consultazione delle PMI («Top 10») sugli atti legislativi dell'UE» (COM(2013)0446),
 - visti la comunicazione della Commissione del 7 marzo 2013 intitolata «Legiferare con intelligenza — Rispondere alle esigenze delle piccole e medie imprese» (COM(2013)0122) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna, dal titolo «Monitoring and consultation on smart regulation for SMEs» (Monitoraggio e consultazione su una regolamentazione intelligente per le PMI) (SWD(2013)0060),
 - vista la comunicazione della Commissione del 2 ottobre 2013 dal titolo «Adeguatezza ed efficacia della regolamentazione (REFIT): Risultati e prossime tappe» (COM(2013)0685),
 - vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2012 sulle piccole e medie imprese (PMI): competitività e opportunità commerciali ⁽²⁾,
 - vista la sua risoluzione del 5 febbraio 2013 su migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti ⁽³⁾,
 - visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che il potenziamento del sostegno alla competitività, alla sostenibilità e al potenziale di occupazione delle piccole e medie imprese (PMI) rappresenta uno sforzo orizzontale che interseca diversi ambiti strategici;

⁽¹⁾ GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

⁽²⁾ GU C 68 E del 7.3.2014, pag. 40.

⁽³⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0036.

Giovedì 17 aprile 2014

- B. considerando che le PMI risentono in maniera sproporzionata di inutili oneri in quanto dispongono di capacità limitate e che i legislatori dell'Unione europea hanno pertanto aderito al principio «pensare anzitutto in piccolo»;
- C. considerando che 20,7 milioni di PMI impiegano oltre il 65 % della manodopera esistente nel settore privato e che le PMI figurano tra le imprese più innovative, collocandosi al primo posto in termini di creazione di posti di lavoro e di crescita economica;
- D. considerando che, secondo quanto riportato da un'indagine Eurobarometro, il 74 % degli europei ritiene che l'UE comporti oneri burocratici eccessivi;
- E. considerando che quasi un terzo degli oneri amministrativi imputati alla normativa UE scaturisce principalmente da un'attuazione sproporzionata e inefficiente a livello nazionale, il che significa che si potrebbero risparmiare fino a 40 miliardi di euro se la legislazione dell'Unione fosse recepita con maggiore efficienza dagli Stati membri;
- F. considerando che le imprese possono creare posti di lavoro se sussistono gli opportuni requisiti, tra cui la semplificazione amministrativa, l'accesso ai finanziamenti, alle capacità e competenze e a una manodopera qualificata, nonché il sostegno ai loro sforzi d'innovazione;
- G. considerando che le PMI si trovano spesso in situazione di svantaggio competitivo rispetto ai grandi operatori industriali in termini di trattamento fiscale, normalizzazione, appalti pubblici, proprietà intellettuale e finanziamenti per la ricerca e l'innovazione;
- H. considerando che la Commissione ha abolito 5 590 obblighi normativi negli ultimi cinque anni, riducendo i costi per le imprese di oltre 27 miliardi di euro;
- I. considerando che la Commissione sta perseguendo un obiettivo di efficacia normativa e amministrativa attraverso il programma REFIT, le valutazioni di impatto, le prove di concorrenzialità («competitiveness proofing»), i controlli di idoneità, il processo di consultazione «Top 10», la tabella di valutazione per le PMI e il test PMI;
- J. considerando che, come evidenziato dal Consiglio europeo, una regolamentazione a livello dell'Unione è necessaria per garantire il raggiungimento degli obiettivi politici dell'UE, incluso il corretto funzionamento del mercato unico;
- K. considerando che il Parlamento europeo ha ribadito in diverse occasioni, ad esempio nella suddetta risoluzione del 23 ottobre 2012, che la semplificazione della normativa UE non dovrebbe interferire con i requisiti fondamentali dell'Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con i diritti fondamentali dei lavoratori dell'UE o con i principi fondamentali della legislazione ambientale dell'Unione;
- L. considerando che la maggior parte delle misure legislative «Top 10» individuate nella relativa comunicazione della Commissione erano già in corso al momento della pubblicazione della stessa; che talune proposte legislative erano già state presentate al momento della consultazione «Top 10» e che alcune si sono ormai concluse;
- M. considerando che gli ostacoli amministrativi impediscono alle PMI di sfruttare pienamente i vantaggi del mercato unico;
- N. considerando che la presente risoluzione non intende esprimersi sulle singole azioni di follow-up intraprese, dato che ciò avverrà in altre occasioni, ma si concentra invece sul metodo di lavoro applicato dalla Commissione;
1. accoglie favorevolmente l'iniziativa «Top 10» della Commissione nel quadro del programma REFIT e prende atto dell'impegno a garantire che non costituisca uno sforzo isolato, bensì che formi parte integrante di una procedura di controllo continua; sottolinea tuttavia che la Commissione dovrebbe intensificare gli sforzi volti a rispondere alle preoccupazioni in materia di oneri normativi sollevate dalle PMI nel quadro del processo di consultazione; sottolinea inoltre che l'approccio «Top 10» non deve sostituire un'impostazione strategica sistematica e orizzontale, volta a ridurre al minimo gli oneri amministrativi, né pregiudicare gli obiettivi e l'efficacia della legislazione in questione;
 2. sottolinea pertanto che il principio «pensare anzitutto in piccolo» dovrebbe orientare maggiormente le politiche dell'Unione in materia di innovazione, crescita, internazionalizzazione, produttività, riduzione della burocrazia, qualità delle risorse umane e responsabilità sociale;

Giovedì 17 aprile 2014

3. si compiace altresì, a tale riguardo, dell'impegno assunto dalla Commissione di adottare una regolamentazione intelligente quale parte integrante del processo decisionale e, in particolare, di considerare REFIT un programma continuo che verrà aggiornato ogni anno;
4. invita la Commissione a intensificare con urgenza gli sforzi tesi a garantire che le PMI, soprattutto quelle innovative, siano incoraggiate a prosperare grazie alla semplificazione amministrativa e alla fornitura di un sostegno mirato in tutti gli ambiti strategici;
5. invita la Commissione a effettuare «test PMI» in modo trasparente e appropriato in fase di elaborazione delle normative; ritiene che l'esenzione automatica delle microimprese non sia l'approccio corretto da seguire ed è favorevole alla messa a punto di soluzioni mirate e di regimi agevolati per le PMI nei casi in cui si possa dimostrare che essi non favoriscono la frammentazione o impediscono l'accesso delle piccole e medie imprese al mercato interno;
6. invita la Commissione a semplificare le eccessive formalità amministrative e nel contempo a mantenere in essere le necessarie disposizioni che consentono di garantire la sicurezza, la salute e la tutela sul posto di lavoro o che impongono alle imprese di assicurare ai lavoratori un ambiente lavorativo adeguato;
7. sollecita la Commissione e gli Stati membri a garantire un accesso agevole ai finanziamenti e ai mercati e a ridurre gli oneri normativi, che rappresentano uno dei principali ostacoli alla creazione e allo sviluppo delle piccole e medie imprese;
8. ritiene di fondamentale importanza che gli Stati membri attuino la direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, la quale prevede che, in caso di transazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni, il periodo di pagamento stabilito nel contratto non superi i termini di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della stessa, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche, e non superi comunque sessanta giorni di calendario;
9. accoglie con favore il fatto che la Commissione procederà, d'ora in poi, all'integrazione del quadro di valutazione delle PMI in quello annuale del programma REFIT; ritiene che ciò costituirà un passo nella giusta direzione posto che si integrino ulteriormente i requisiti per le PMI nell'attività più ampia di semplificazione normativa, senza compromettere l'efficacia della legislazione o aggiungere ulteriori livelli burocratici; invita la Commissione a ottimizzare tali strumenti attraverso una completa valutazione d'impatto; sottolinea tuttavia che questa fusione non deve in alcun modo sviare l'attenzione particolare che la Commissione presta alle PMI nell'ambito delle relative procedure;
10. sottolinea che il quadro di valutazione annuale previsto dovrebbe registrare in modo efficace i progressi in termini legislativi e di attuazione conseguiti a livello nazionale e di Unione relativamente alle PMI; ritiene che detto quadro di valutazione aiuterà le PMI a valutare i costi imputabili agli oneri amministrativi derivanti dalla normativa UE e nazionale e consentirà un monitoraggio più facile, favorendo quindi la partecipazione costruttiva delle PMI alle consultazioni future;
11. evidenzia tuttavia che eventuali valutazioni ex post si eseguirebbero più facilmente se quelle ex ante fossero effettuate in modo adeguato e tenessero conto di tutte le dimensioni; ritiene che occorra migliorare la cultura della valutazione d'impatto di tutte le istituzioni europee, in particolare nel caso in cui le proposte legislative dell'UE incidano sulle PMI e sui lavoratori autonomi; invita la Commissione a valutare il valore aggiunto derivante dalla concessione di maggiore indipendenza e poteri al comitato per la valutazione d'impatto; raccomanda inoltre un maggiore ricorso da parte del Parlamento ai propri strumenti di valutazione d'impatto e di prova per le PMI, ad esempio, prima di apportare modifiche sostanziali alle proposte della Commissione; invita la Commissione a pubblicare una dichiarazione annuale dei costi netti totali per le imprese derivanti dalle nuove proposte;
12. ritiene che gli oneri derivanti dalle nuove proposte debbano essere compensati da riduzioni aventi almeno una portata analoga;
13. invita la Commissione e gli Stati membri a mettere a punto un'applicazione web attraverso la quale l'amministrazione interessata possa indicare se, e in quale misura, la normativa in preparazione abbia ripercussioni sulle PMI, sulla falsariga del *Mittelstandsmonitor* (osservatorio tedesco delle PMI), che segnala, mediante un semplice sistema «a semaforo», se è molto probabile (luce rossa), probabile (luce gialla) o improbabile (luce verde) che le PMI siano interessate dalla normativa in preparazione;
14. accoglie favorevolmente la richiesta del Consiglio, espressa nelle conclusioni del 14 e 15 marzo 2013, di intraprendere ulteriori azioni volte a ridurre l'onere normativo complessivo a livello nazionale e dell'UE;

Giovedì 17 aprile 2014

15. si rammarica del fatto che le PMI non siano finora riuscite a sfruttare il potenziale del mercato unico e rammenta che solo il 25 % di queste ultime nell'UE a 27 partecipa alle esportazioni; invita la Commissione e gli Stati membri a collaborare al fine di migliorare l'integrazione del mercato unico nonché ad adoperarsi maggiormente nell'ottica di condividere le migliori pratiche relative alle procedure burocratiche semplici e di dar vita a una migliore cooperazione normativa in tutti gli Stati membri; plaude alla conclusione dell'Agenda di Doha per lo sviluppo (ADS) in occasione della nona conferenza ministeriale del dicembre 2013 e auspica che l'accordo raggiunto faciliti maggiori possibilità per gli scambi commerciali, in particolare per le PMI; accoglie favorevolmente, in tale contesto, l'intenzione della Commissione di proporre una dichiarazione IVA standard e ritiene che gli eventuali moduli di dichiarazione IVA standardizzati non debbano essere più complicati rispetto al modulo più semplice che vanno a sostituire;
16. incoraggia gli Stati membri a seguire l'esempio rappresentato dal programma REFIT e dalla consultazione «Top 10» attualmente in corso a livello di Unione e a garantire allo stesso tempo una diminuzione dell'onere amministrativo e normativo a carico delle PMI a livello nazionale; sottolinea inoltre che gli Stati membri possono essere particolarmente efficaci nel ridurre gli oneri normativi che gravano sulle PMI, evitando una sovraregolamentazione (gold-plating) in sede di recepimento delle direttive europee nella legislazione nazionale; esorta gli Stati membri ad avvalersi della possibilità di ridurre gli oneri superflui a carico delle PMI nei settori in cui la legislazione lo consente;
17. sottolinea che gli Stati membri possono essere particolarmente efficaci nel ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle PMI e nell'evitare un'eccessiva regolamentazione in sede di recepimento delle direttive europee nella legislazione nazionale; esorta gli Stati membri a ridurre le formalità per le PMI laddove la legislazione dell'UE lo consenta;
18. accoglie favorevolmente l'introduzione del «test PMI»; si rammarica, tuttavia, che solo pochi Stati membri lo abbiano integrato nei processi decisionali nazionali;
19. rammenta la sua posizione sulle esenzioni generali per le microimprese dalla legislazione UE, come stabilito nella sua risoluzione del 23 ottobre 2012, secondo la quale un'esenzione dovrebbe essere applicata solo laddove un test PMI adeguato sia in grado di dimostrare, caso per caso, che le esigenze specifiche delle microimprese non possono essere soddisfatte con soluzioni adattate o regimi agevolati; evidenzia che le esenzioni per le microimprese comportano spesso il rischio che le PMI siano soggette a un mosaico di leggi nazionali, il che favorisce la frammentazione e ostacola il loro accesso al mercato interno;
20. si compiace del fatto che la Commissione abbia prorogato il mandato del gruppo ad alto livello sugli oneri amministrativi fino a ottobre 2014, come richiesto dal Parlamento europeo nella risoluzione del 23 ottobre 2012 e come previsto dal programma COSME;
21. prende atto della conclusione che emerge dalle risposte fornite dalle PMI durante il processo di consultazione «Top 10», in base a cui la direttiva sull'orario di lavoro appare complessa e rigida e, in molti casi, impone alle PMI di avvalersi di un'assistenza giuridica specializzata che risulta costosa; invita la Commissione a elaborare con urgenza una valutazione d'impatto dettagliata;
22. raccomanda, al fine di ridurre gli oneri della legislazione in materia di salute e sicurezza, che alle società con un basso profilo di rischio si applichi, ove possibile, un regime regolamentare semplificato;
23. raccomanda che l'importo delle tariffe REACH per le PMI e le microimprese sia proporzionato;
24. chiede alla Commissione di accelerare il trattamento di tutte le domande REACH e in particolare di prevedere una corsia preferenziale per le domande delle PMI e delle microimprese; invita la Commissione a fornire alle PMI e alle microimprese opportuni orientamenti per aiutarle a presentare domande che abbiano un buon esito;
25. ritiene che il processo di consultazione «Top 10» rappresenti un'utile attività e che i risultati dello stesso siano un segnale importante proveniente dalle PMI e dalle organizzazioni che le rappresentano; invita la Commissione a proseguire regolarmente tale attività ricorrendo a Eurobarometro; rileva tuttavia uno squilibrio notevole nella distribuzione geografica delle risposte fornite durante il processo di consultazione; invita la Commissione a effettuare una valutazione ex post delle ragioni alla base di tale squilibrio, in modo da garantire che le informazioni raccolte non siano condizionate da una mancanza di consapevolezza o da altri fattori che potrebbero aver alterato il feedback ottenuto;
26. si attende che la prossima Commissione continui ad assumersi la responsabilità di legiferare con intelligenza nei limiti delle competenze del suo Presidente e la incoraggia ad accrescere il ruolo dei rappresentanti delle PMI; sollecita di conseguenza la Commissione a garantire che le organizzazioni nazionali delle PMI siano integrate nella rete recentemente costituita dei rappresentanti delle PMI e che l'assemblea delle PMI sia debitamente informata sulle iniziative dell'UE;

Giovedì 17 aprile 2014

27. insiste affinché la prossima Commissione stabilisca a livello europeo l'obiettivo di ridurre del 30 % entro il 2020 i costi derivanti dagli oneri amministrativi e normativi che incombono alle PMI;
 28. mette in guardia dai rischi per la competitività locale e regionale, nonché per l'imprenditoria individuale, qualora gli sforzi intesi a ridurre la sovraregolamentazione portino, al contrario, alla massima armonizzazione ovvero a una legislazione unica e uguale per tutti;
 29. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
-

Giovedì 17 aprile 2014

P7_TA(2014)0460

Pakistan: recenti casi di persecuzioni**Risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile 2014 sul Pakistan: recenti casi di persecuzione (2014/2694(RSP))**

(2017/C 443/15)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sui diritti umani e la democrazia in Pakistan, in particolare quelle del 12 marzo 2014 sul ruolo regionale e le relazioni politiche del Pakistan con l'UE ⁽¹⁾, del 10 ottobre 2013 sui recenti casi di violenze e persecuzioni contro cristiani, in particolare a Peshawar ⁽²⁾, del 10 marzo 2011 sul Pakistan e, in particolare, sull'assassinio di Shahbaz Bhatti ⁽³⁾, del 20 gennaio 2011 sulla situazione dei cristiani nel contesto della libertà religiosa ⁽⁴⁾ e del 20 maggio 2010 sulla libertà religiosa in Pakistan ⁽⁵⁾,
 - visto l'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,
 - visto l'articolo 18 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966,
 - viste le dichiarazioni del vicepresidente/alto rappresentante dell'UE, Catherine Ashton, sull'aggressione del 23 settembre 2013 ai danni della comunità cristiana a Peshawar e sull'omicidio di Shahbaz Bhatti del 2 marzo 2011,
 - vista la Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1981 sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e discriminazione fondate sulla religione e il credo,
 - viste le relazioni del rappresentante speciale delle Nazioni Unite concernenti la libertà di religione o di credo,
 - viste la relazione del rappresentante speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di religione o di credo e la relazione del rappresentante speciale delle Nazioni Unite sull'indipendenza dei giudici e degli avvocati (addendum: missione in Pakistan), del 4 aprile 2013,
 - vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2013 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2012 e sulla politica dell'Unione europea in materia ⁽⁶⁾, che condanna la persecuzione dei cristiani e di altre minoranze religiose,
 - visti il piano d'impegno quinquennale UE-Pakistan del marzo 2012, che prevede priorità tra cui il buon governo e il dialogo sui diritti umani, nonché il secondo dialogo strategico UE-Pakistan, strettamente correlato, del 25 marzo 2014,
 - viste le conclusioni dell'11 marzo 2013 sul Pakistan in cui il Consiglio ribadisce le aspettative dell'UE riguardo alla promozione e al rispetto dei diritti umani condannando altresì tutti gli atti di violenza, anche contro le minoranze religiose ⁽⁷⁾,
 - visti l'articolo 122, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che una coppia cristiana, Shafqat Emmanuel e Shagufta Kausar, è stata condannata a morte il 4 aprile 2014 con l'accusa del presunto invio di un messaggio di testo contenente insulti al profeta Mohammed; che la coppia ha negato ogni responsabilità dichiarando che il telefono dal quale era partito il testo era rimasto irreperibile per un certo periodo di tempo prima che venisse spedito il messaggio;

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0208.

⁽²⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0422.

⁽³⁾ GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 179.

⁽⁴⁾ GU C 136 E dell'11.5.2012, pag. 53.

⁽⁵⁾ GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 147.

⁽⁶⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0575.

⁽⁷⁾ http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/135946.pdf

Giovedì 17 aprile 2014

- B. considerando che Sawan Masih, un cristiano di Lahore in Pakistan, è stato condannato a morte il 27 marzo 2014 per blasfemia contro il profeta Mohammed; che la formulazione delle accuse contro Masih ha scatenato feroci disordini nella Joseph Colony, un quartiere cristiano di Lahore nel quale sono stati dati alle fiamme numerosi edifici, tra cui due chiese;
- C. considerando che Asia Bibi, una donna cristiana del Punjab, è stata arrestata nel giugno 2009 e ha ricevuto una condanna a morte nel novembre 2010 con l'accusa di blasfemia; che dopo diversi anni il suo ricorso ha infine raggiunto l'Alta corte di Lahore; che nelle prime due udienze del gennaio e marzo 2014 i giudici che avrebbero dovuto presiedere la causa risultavano in congedo;
- D. considerando che nel 2012, Rimsha Masih, una ragazza cristiana di 14 anni, erroneamente accusata di profanazione del Corano, è stata assolta in seguito alla scoperta che era stata vittima di un complotto, mentre il responsabile è stato arrestato; che, tuttavia, lei e la sua famiglia hanno dovuto abbandonare il paese;
- E. considerando che i cristiani, che costituiscono circa l'1,6 % della popolazione nella Repubblica islamica del Pakistan, sono vittime di pregiudizi e sporadici scoppi di violenza; che la maggioranza dei cristiani pakistani conduce un'esistenza precaria e che essi spesso temono di essere accusati di blasfemia, argomento in grado di provocare esplosioni di violenza pubblica; che al momento diversi altri cristiani sono in prigione con l'accusa di blasfemia;
- F. considerando che Mohammad Asghar, cittadino del Regno Unito affetto da una malattia mentale e che vive in Pakistan, è stato arrestato per aver presumibilmente inviato lettere a diversi funzionari in cui sosteneva di essere un profeta ed è stato poi condannato a morte nel gennaio 2014;
- G. considerando che un altro cittadino del Regno Unito, Masood Ahmad di 72 anni e membro della comunità religiosa Ahmaddiya, è stato rilasciato soltanto di recente su cauzione dopo essere stato arrestato nel 2012 con l'accusa di aver citato il Corano, il che è considerato un atto di blasfemia nel caso degli appartenenti a tale comunità, che non sono riconosciuti come musulmani e che ai sensi della sezione 298-C del Codice penale pakistano non possono «comportarsi da musulmani»;
- H. considerando che negli ultimi mesi sono stati attaccati cinque templi Hindu in diverse parti di Sindh (Tharparkar, Hyderabad e Larkana) e tre ragazzi Hindu sono stati accusati di blasfemia e sono attualmente sottoposti a misure detentive a Badin (Sindh), in quanto hanno realizzato graffiti sui muri in occasione di Holi (il festival Hindu dei colori);
- I. considerando che i membri della comunità Shia Hazara sono ormai quotidianamente vittima di omicidi e migrazioni forzate per effetto del repentino inasprimento della violenza settaria in Pakistan; che oltre 10 000 Hindu sarebbero fuggiti dalla provincia, in quanto negli ultimi tre anni i sequestri di persona a scopo di estorsione sarebbero diventati una routine;
- J. considerando che la legislazione del Pakistan in materia di blasfemia rende pericoloso per le minoranze religiose esprimersi liberamente o prendere apertamente parte alle attività religiose; che per vari anni l'applicazione di tali leggi ha suscitato un timore generalizzato, dato che le accuse sono spesso motivate da vendette, tornaconti economici o intolleranza religiosa, favorendo la cultura del vigilantismo, dando alle bande di criminali una piattaforma per le molestie e le aggressioni; che al Pakistan è stato chiesto nell'ambito dei meccanismi per i diritti umani delle Nazioni Unite di abrogare le leggi sulla blasfemia o, quantomeno, di porre immediatamente in essere delle garanzie, onde prevenire gli abusi della legge volti a prendere di mira cittadini spesso provenienti da comunità minoritarie;
- K. considerando che, solo nel 2013, sono state denunciate centinaia di delitti d'onore; che questi ultimi rappresentano solo la forma più visibile di aggressione nei confronti delle donne se si pensa al tasso, sistematicamente alto, di violenze domestiche e matrimoni forzati;
- L. considerando che il Pakistan svolge un ruolo importante nella promozione della stabilità nell'Asia meridionale e dovrebbe quindi dare l'esempio rafforzando lo Stato di diritto e i diritti umani;
- M. considerando che l'Unione europea ha recentemente concesso al Pakistan lo status «GSP+» (sistema generalizzato delle preferenze), a condizione che attui le convenzioni applicabili in materia di diritti umani;
1. esprime profonda preoccupazione per il deciso aumento della violenza settaria, dell'intolleranza religiosa nei confronti delle minoranze e degli attacchi ai luoghi di culto, ivi incluse le chiese cristiane, nonché per la persistente repressione nei confronti delle donne in Pakistan;

Giovedì 17 aprile 2014

2. è preoccupato per le ripercussioni delle citate manifestazioni di violenza sul futuro sviluppo della società pakistana nel suo complesso, alla luce delle sfide socio-economiche che il paese si trova ad affrontare; sottolinea che, in un'ottica di lungo termine, il Pakistan ha tutto l'interesse a offrire una maggiore sicurezza alla totalità dei suoi cittadini;
3. esprime profonda apprensione per il fatto che le controverse leggi sulla blasfemia si prestano a utilizzi impropri che possono avere conseguenze per i fedeli di tutte le religioni in Pakistan; è in particolare preoccupato per l'attuale aumento dei casi di ricorso alle leggi sulla blasfemia, cui si erano pubblicamente opposti i defunti Shahbaz Bhatti e Salman Taseer (rispettivamente ex ministro ed ex governatore), con specifico riferimento ai cristiani e alle altre minoranze religiose in Pakistan;
4. ricorda alle autorità pakistane l'obbligo loro incombente in virtù del diritto internazionale riguardante il rispetto della libertà di espressione nonché delle libertà di pensiero, coscienza, religione e credo; invita le autorità pakistane a liberare le persone detenute a seguito di condanne per blasfemia e a cassare le sentenze di morte in sede di appello; chiede alle autorità stesse di garantire l'indipendenza dei tribunali, lo Stato di diritto e il giusto processo, nel rispetto degli standard internazionali sui procedimenti giudiziari; invita inoltre le autorità pakistane a offrire protezione sufficiente a tutte le persone coinvolte in cause per blasfemia, ad esempio difendendo i giudici dalle pressioni esterne, tutelando gli accusati e le loro famiglie nonché le comunità dalla violenza della folla e offrendo soluzioni a coloro che, pur essendo assolti, non possono tornare ai loro luoghi di origine;
5. condanna duramente l'applicazione della pena di morte, a prescindere dalle circostanze; invita il governo del Pakistan a trasformare con urgenza la moratoria di fatto sulla pena di morte in una concreta abolizione di quest'ultima;
6. invita il governo pakistano a effettuare un attento riesame delle leggi sulla blasfemia e della relativa applicazione attuale (di cui alle sezioni 295 e 298 del Codice penale) nei casi di presunta blasfemia, in particolare alla luce delle recenti sentenze capitali; esorta il governo a resistere alle pressioni esercitate da gruppi religiosi e da alcune forze politiche dell'opposizione affinché siano mantenute tali leggi;
7. si rivolge al governo affinché acceleri le riforme delle madrasa (scuole religiose) istituendo curriculum di base rispondenti agli standard internazionali e in particolare elimini dai programmi scolastici gli elementi ispirati all'odio, introducendo altresì l'insegnamento della tolleranza a livello di religioni e di comunità nell'istruzione primaria; invita la Commissione a dare seguito alle precedenti richieste di revisione dei libri di testo finanziati dall'UE e contenenti istigazioni all'odio;
8. chiede al governo e al parlamento del Pakistan di introdurre con urgenza riforme dell'ordinamento giudiziario formale che scoraggino il ricorso a strutture informali come *jirga* e *panchayat*, incrementando altresì in maniera significativa le risorse finanziarie e umane a disposizione della magistratura, con particolare riferimento ai tribunali di prima istanza;
9. condanna duramente qualunque atto di violenza nei confronti di comunità religiose e tutti i tipi di discriminazione e intolleranza fondati sulla religione o sul credo; invita il governo del Pakistan a intervenire per proteggere le vittime dalla violenza della folla di matrice religiosa, in particolare vietando le pubbliche istigazioni all'odio; incoraggia inoltre tutti i pakistani a collaborare per promuovere e garantire la tolleranza e la comprensione reciproca; esorta le autorità pakistane a perseguire penalmente i responsabili di incitamento e chi diffonde false accuse di blasfemia;
10. ricorda che la costituzione pakistana garantisce la libertà di religione e i diritti delle minoranze; plaude alle misure adottate dal governo pakistano fin dal novembre del 2008 nell'interesse delle minoranze religiose, ad esempio l'assegnazione alle minoranze di una quota del 5 % nel settore dei posti di lavoro a livello federale, il riconoscimento di festività non musulmane e la proclamazione di una Giornata nazionale delle minoranze;
11. esorta tuttavia il governo pakistano a incrementare gli sforzi finalizzati a una maggiore comprensione tra le religioni, ad affrontare attivamente l'ostilità da parte degli attori della società dettata da motivi religiosi, a combattere l'intolleranza religiosa, gli atti di violenza e intimidazione nonché a contrastare la percezione di impunità;
12. esprime profonda preoccupazione per la condizione doppiamente difficile di cui sono spesso vittima le donne e le ragazze appartenenti a minoranze, nella fattispecie a causa della prassi della conversione forzata e delle violenze sessuali mirate; esorta le autorità pakistane a migliorare la protezione, i procedimenti penali e i risarcimenti;

Giovedì 17 aprile 2014

13. pone l'accento sul diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione in quanto diritto umano fondamentale; esprime preoccupazione per la tendenza, recentemente sviluppatasi in Pakistan, a imbavagliare la libertà di pensiero, espressione e informazione attraverso il blocco e il controllo dei servizi on-line di grande richiamo; invita il governo a porre fine alla censura su Internet e a rivedere sia il progetto di normativa antiterrorismo che quello riguardante le organizzazioni non governative (ONG) in quanto provvedimenti che menomerebbero considerevolmente l'indipendenza e la libertà operativa delle ONG, con un rischio di interruzione delle attività in Pakistan di ONG con collegamenti a livello internazionale;

14. sottolinea l'importanza del ruolo svolto dal Pakistan nel sostegno della stabilità nell'intera regione; incoraggia il Pakistan a svolgere un ruolo costruttivo nella promozione della sicurezza in Afghanistan; invita quindi il governo pakistano a rafforzare il rispetto dei diritti umani fondamentali sia a livello nazionale che per quanto riguarda l'intera regione;

15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite e al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, nonché al governo e al parlamento del Pakistan.

Giovedì 17 aprile 2014

P7_TA(2014)0461

Siria: situazione attuale di determinate comunità vulnerabili**Risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile 2014 sulla Siria: situazione di determinate comunità vulnerabili (2014/2695(RSP))**

(2017/C 443/16)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sulla Siria, in particolare quella del 6 febbraio 2014 sulla situazione in Siria⁽¹⁾,
 - viste le conclusioni del Consiglio del 14 aprile 2014 e del 20 gennaio 2014 relative alla Siria,
 - viste le dichiarazioni del vicepresidente/alto rappresentante Catherine Ashton del 15 marzo 2014 sul terzo anniversario della rivolta in Siria e dell'8 aprile 2014 sull'uccisione di padre Van der Lugt, sacerdote gesuita, a Homs, in Siria,
 - vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,
 - visti le convenzioni di Ginevra del 1949 e i relativi protocolli aggiuntivi,
 - visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966,
 - vista la dichiarazione delle Nazioni Unite del 1981 sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e discriminazione fondate sulla religione o il credo,
 - vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 2139 del 22 febbraio 2014,
 - vista la relazione della commissione internazionale indipendente d'inchiesta sulla Repubblica araba siriana, pubblicata il 12 febbraio 2014,
 - vista la dichiarazione sulla Siria rilasciata il 7 aprile 2014 dal portavoce del Segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon,
 - vista la dichiarazione sulla Siria rilasciata il 28 marzo 2014 dal Sottosegretario generale per gli affari umanitari e coordinatore degli aiuti d'emergenza delle Nazioni Unite, Valerie Amos,
 - viste la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo del 1950 e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000,
 - visto lo statuto di Roma della Corte penale internazionale,
 - visti l'articolo 122, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che la violenta crisi tuttora in corso in Siria ha dato luogo a una catastrofe umanitaria senza precedenti nella storia recente, nell'ambito della quale sono state uccise oltre 150 000 persone, per la maggior parte civili, mentre le persone sfollate all'interno del paese sono più di 6,5 milioni e i rifugiati siriani, fuggiti prevalentemente in Libano, Turchia, Giordania, Iraq ed Egitto, ammontano a oltre 2,6 milioni; che le minoranze etniche e religiose si trovano in una situazione di particolare vulnerabilità nel contesto della crisi;
- B. considerando che la popolazione siriana è tradizionalmente composta da una notevole diversità di comunità etniche, tra cui arabi, aramei, armeni, assiri, circassi, curdi e turkmeni, e di comunità religiose, tra cui musulmani, cristiani e drusi, nonché da altri gruppi; che nessuna comunità etnica o religiosa della Siria è stata risparmiata dal conflitto che infuria ormai da tre anni, assumendo una dimensione sempre più settaria;
- C. considerando che dette comunità sono sempre state parte della società siriana e hanno contribuito al suo sviluppo e alla sua evoluzione, tra l'altro mediante la loro partecipazione ai settori dell'istruzione, della sanità e della cultura; che esse sono pertanto chiamate a svolgere un ruolo importante nella democratizzazione della Siria e devono essere rappresentate in tutte le consultazioni relative al futuro del paese e in ogni processo di riconciliazione;

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0099.

Giovedì 17 aprile 2014

- D. considerando che, sino a poco tempo fa, la maggior parte di queste comunità ha cercato di evitare di schierarsi nel conflitto in quanto, pur riconoscendo la necessità di un cambiamento del regime in Siria, molte di esse temono che in caso di rovesciamento del governo sarebbero prese di mira dai ribelli jihadisti sunniti, che caldeggiavano la creazione di uno Stato islamico, o da altri gruppi;
- E. considerando che il regime di Assad ha deliberatamente innescato una dinamica di polarizzazione settaria quale strategia di sopravvivenza, fomentando così le tensioni latenti e fino ad allora largamente represses tra le comunità; che la presenza e l'infiltrazione sempre maggiori di estremisti e jihadisti islamici in tutte le parti del conflitto hanno suscitato legittime preoccupazioni tra le comunità minoritarie del paese; che la crescente opposizione tra sunniti e sciiti in Siria si ripercuote altresì sui rapporti tra comunità nei paesi vicini;
- F. considerando che il 7 aprile 2014 padre Frans van der Lugt, gesuita neerlandese residente in Siria da vari decenni e noto per aver rifiutato di lasciare la città assediata di Homs, è stato picchiato e ucciso a colpi d'arma da fuoco da uomini armati; che il Segretario generale delle Nazioni Unite ha condannato questo disumano atto di violenza perpetrato contro un uomo rimasto al fianco del popolo siriano nonostante gli assedi e le sempre maggiori difficoltà; che nel monastero in cui è stato ucciso padre van der Lugt vi sono tuttora altri cristiani; che la comunità internazionale è preoccupata per la loro sicurezza come pure per la sicurezza dei numerosi civili ancora intrappolati nella città di Homs, che continua a essere assediata;
- G. considerando che da luglio 2013 non si hanno notizie di padre Paolo Dall'Oglio e che nell'aprile 2013 i vescovi Boulos Yazigi della Chiesa greco-ortodossa e John Ibrahim della Chiesa siro-ortodossa sono stati prelevati dalla loro automobile e rapiti da uomini armati nei pressi della città settentrionale di Aleppo; che non si hanno tuttora notizie sulla loro sorte;
- H. considerando che gli scontri tra le forze del regime e i ribelli, tra cui sono presenti elementi legati ad al-Qaeda, alla fine di marzo 2014 hanno portato all'evacuazione della stragrande maggioranza della popolazione di Kassab, una città armena sul confine turco-siriano; che le informazioni circa il numero delle persone rimaste uccise in questi eventi sono contraddittorie;
- I. considerando che, secondo le più recenti notizie provenienti dalla Siria, i ribelli del Fronte al-Nusra, avente legami con al-Qaeda, avrebbero occupato alcuni villaggi cristiani e curdi sul confine turco, tra cui il paese curdo di Ayn-Al-Arab/Kobane;
- J. considerando che i rifugiati palestinesi rappresentano un gruppo particolarmente vulnerabile nell'ambito della crisi siriana; che molti di essi vivono in aree assediate, in particolare nel campo Yarmouk, che continua a essere oggetto di violenti attacchi da parte delle forze del regime e di vari gruppi armati, che infliggono sofferenze disumane ai 18 000 palestinesi presenti in quest'area; che la quasi totalità dei 540 000 rifugiati palestinesi in Siria necessita attualmente di assistenza e oltre la metà di essi sono stati sfollati all'interno del paese e devono far fronte a seri ostacoli o a crescenti restrizioni qualora cerchino di fuggire in Egitto, Giordania o Libano;
- K. considerando che, nel contesto dell'incessante crisi siriana, le donne e i bambini continuano a essere vittime di aggressioni, violenze sessuali e di genere e abusi nonché a dover far fronte alla mancanza di beni e servizi di base; che tra i rifugiati siriani si registra un numero sproporzionatamente elevato di donne e bambini; che dal 2011 quasi 3 milioni di bambini hanno lasciato la scuola in Siria e che almeno 500 000 bambini registrati come rifugiati non sono iscritti nelle scuole nei paesi vicini;
- L. considerando che difensori dei diritti umani, intellettuali, religiosi, giornalisti e attivisti della società civile continuano a essere vittime della violenta crisi in Siria; che la vincitrice del premio Sakharov 2011, Razan Zaitouneh, rapita oltre quattro mesi addietro assieme al marito e ad altri due attivisti per i diritti umani a Douma, resta detenuta in un luogo sconosciuto;
- M. considerando che i leader politici e religiosi hanno il dovere di combattere a tutti i livelli l'estremismo e il terrorismo nonché di promuovere il rispetto reciproco tra le persone e i gruppi religiosi ed etnici;
- N. considerando che il diritto umanitario internazionale e la normativa internazionale sui diritti umani vietano gli attacchi alle persone o ai gruppi sulla base dell'identità religiosa o etnica, così come gli attacchi a danno dei civili che non partecipano alle ostilità; che tali azioni possono costituire crimini di guerra e crimini contro l'umanità; che la risoluzione n. 2139 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha posto l'accento sull'esigenza di porre fine all'impunità in relazione alle violazioni del diritto umanitario internazionale e alle violazioni e agli abusi dei diritti umani, ribadendo nel contempo la necessità di assicurare alla giustizia coloro che hanno commesso ovvero sono altrimenti responsabili di tali violazioni e abusi in Siria;

Giovedì 17 aprile 2014

1. esprime profondo sgomento per il livello senza precedenti di sofferenza e perdita di vite umane ed esprime la propria solidarietà alle famiglie di tutte le vittime innocenti del conflitto siriano; condanna fermamente le violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale da parte del regime di Assad e delle milizie filo-governative; condanna qualsiasi abuso dei diritti umani e violazione del diritto umanitario internazionale commessi dai gruppi armati che si oppongono al regime; condanna fermamente il crescente numero di attacchi terroristici effettuati da organizzazioni estremiste e singoli individui nel paese;
2. è convinto che si possa ottenere una soluzione durevole all'attuale crisi in Siria soltanto attraverso un processo politico inclusivo guidato dalla Siria con il sostegno della comunità internazionale; deplora che i colloqui di pace non stiano portando a risultati in ragione dell'ostruzionismo del regime ai colloqui, e chiede con urgenza che tutte le parti interessate e la comunità internazionale si adoperino al massimo per avviare nuovi colloqui che pongano fine a questo massacro; sottolinea l'importanza che tutte le componenti della società siriana, comprese le minoranze etniche e religiose, partecipino e contribuiscano a questo processo, ed evidenzia il ruolo cruciale che svolgono le minoranze nel preservare il patrimonio culturale unico e la tradizione di una coesistenza interculturale, interetnica e interreligiosa in Siria, allo scopo di creare una società vivace per le future generazioni di siriani;
3. ribadisce che i diritti delle minoranze sono indissolubilmente legati al rispetto di altri diritti umani e libertà fondamentali, come il diritto alla libertà, la sicurezza, l'uguaglianza e la libertà di espressione;
4. condanna fermamente i recenti attacchi contro talune comunità etniche e religiose in Siria, in particolare contro cristiani, armeni e curdi, e invita tutte le parti interessate a porre fine a ogni azione volta a istigare al conflitto interetnico e interconfessionale; sottolinea che tutti gli attori coinvolti nel conflitto hanno il dovere di proteggere tutte le diverse minoranze presenti nel paese; riconosce, tuttavia, che gli attacchi a danno di alcune comunità vulnerabili rappresentano solo un aspetto della guerra civile siriana;
5. condanna con la massima fermezza l'uccisione di padre Frans Van der Lugt, da considerarsi un atto di violenza disumana nei confronti di un uomo che è stato al fianco del popolo siriano in un momento segnato da assedi e difficoltà crescenti; rende omaggio al suo operato, che andava oltre la città assediata di Homs e continua ad aiutare centinaia di civili nella loro lotta quotidiana per la sopravvivenza;
6. esorta tutte le parti del conflitto a rispettare rigorosamente il diritto umanitario internazionale e la normativa internazionale sui diritti umani, e chiede la protezione di tutte le comunità vulnerabili, permettendo, tra l'altro, l'accesso umanitario e togliendo tutti gli assedi delle aree popolate, compresa la città vecchia di Homs; ribadisce il suo appello per l'istituzione di rifugi sicuri lungo il confine turco-siriano, ed eventualmente all'interno della Siria, nonché la creazione di corridoi umanitari da parte della comunità internazionale;
7. condanna l'attacco a danno della città armena di Kassab; appoggia tutti gli sforzi profusi a livello locale al fine di evitare e combattere la violenza settaria nelle aree sotto il controllo dei ribelli e in quelle a maggioranza curda; esorta le autorità siriane, attuali e future, a fornire alle comunità vulnerabili del paese protezione affidabile ed efficiente, a garantire loro un ritorno in sicurezza alle loro case, oltre a provvedere a che i responsabili degli attacchi a loro danno siano consegnati alla giustizia e sottoposti a un giusto processo;
8. chiede nuovamente che si presti una particolare attenzione alla delicata situazione in cui versano i profughi palestinesi in Siria, e in particolare alle condizioni di vita disumane in cui vivono i palestinesi che soggiornano nel campo di Yarmouk; ribadisce l'invito a tutte le parti coinvolte nel conflitto a consentire all'Agenzia delle Nazioni Unite di soccorso e lavori per i profughi della Palestina nel Vicino Oriente (UNRWA) e ad altre organizzazioni di assistenza internazionali libero accesso al campo, così come a tutte le altre aree assediate del paese, al fine di alleviare l'estrema sofferenza della popolazione locale; elogia l'operato dell'UNRWA in Siria e chiede un maggiore sostegno internazionale a favore delle sue attività;
9. invita la comunità internazionale e l'Unione europea a prestare particolare attenzione alle sofferenze e alle necessità di donne e bambini colpiti dalla crisi siriana; invoca tolleranza zero per quanto concerne, in particolare, l'uccisione, il rapimento e l'arruolamento di bambini e chiede un rafforzamento delle capacità di fornire aiuti umanitari destinati al sostegno delle vittime traumatizzate;
10. ricorda l'urgente necessità di liberare tutti i detenuti politici, attivisti della società civile, operatori umanitari, personalità religiose (tra cui padre Paolo Dall'Oglio, il vescovo greco-ortodosso Boulos Yazigi e il vescovo siro-ortodosso John Ibrahim), giornalisti e fotografi detenuti dal regime o da combattenti ribelli, e di concedere agli osservatori indipendenti accesso a tutti i luoghi di detenzione; esorta nuovamente l'UE e i suoi Stati membri a compiere tutti gli sforzi possibili per ottenere la liberazione della vincitrice del Premio Sakharov 2011, Razan Zaitouneh, e di tutti gli altri attivisti per i diritti umani in Siria, ivi compreso l'attivista su Internet Bassel Safadi Khartabil;

Giovedì 17 aprile 2014

11. resta convinto che nel paese non ci potrà essere una pace sostenibile se i responsabili dei crimini commessi durante il conflitto non risponderanno delle loro azioni, anche di quelle commesse per motivi religiosi o etnici; ribadisce la sua richiesta affinché la situazione in Siria venga deferita alla Corte penale internazionale e sostiene ogni iniziativa che vada in questa direzione; elogia il lavoro svolto dalla commissione internazionale indipendente d'inchiesta sulla Repubblica araba siriana e da altri attori internazionali, che hanno raccolto e conservato una grande quantità di testimonianze su gravi crimini commessi dal regime e da alcuni gruppi di ribelli in Siria; invita pertanto a intervenire al fine di assicurare i responsabili alla giustizia;

12. esprime grande preoccupazione per le profonde conseguenze della frammentazione della Siria per quanto concerne la stabilità e la sicurezza della regione, in particolare in Libano e in Iraq; è profondamente preoccupato per l'elevato numero di rifugiati siriani nei paesi vicini, in particolare in Libano, dove, secondo l'UNHCR, il loro numero ha superato il milione, senza contare le decine di migliaia di persone che non si sono registrate presso l'agenzia, mentre 12 000 persone fuggono ogni settimana dalla Siria alla volta del Libano; è inoltre profondamente preoccupato per il continuo flusso di rifugiati verso la Giordania, la Turchia, l'Iraq e l'Egitto; incoraggia l'Unione europea e i suoi Stati membri a continuare a fornire una significativa assistenza umanitaria alle popolazioni colpite dal conflitto siriano;

13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente/alto rappresentante, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, all'inviato speciale per la Siria delle Nazioni Unite e della Lega araba, al parlamento e al governo dell'Egitto, al parlamento e al governo dell'Iraq, al parlamento e al governo della Giordania, al parlamento e al governo del Libano, al parlamento e al governo della Turchia, al Segretario generale del Consiglio di cooperazione per gli Stati arabi del Golfo nonché a tutte le parti coinvolte nel conflitto siriano.

Giovedì 17 aprile 2014

P7_TA(2014)0462

Situazione nella Corea del Nord

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile 2014 sulla situazione nella Corea del Nord (Repubblica popolare democratica di Corea) (2014/2696(RSP))

(2017/C 443/17)

Il Parlamento europeo,

- visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale sui diritti civili e politici, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione sui diritti del fanciullo, nonché la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne, strumenti tutti ai quali la Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC) ha aderito,
 - vista la Convenzione del 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti,
 - viste le sue risoluzioni del 14 marzo 2013, sulle minacce nucleari e i diritti umani nella Repubblica popolare democratica di Corea ⁽¹⁾, del 24 maggio 2012 sulla situazione dei rifugiati nordcoreani ⁽²⁾, e dell'8 luglio 2010 sulla Corea del Nord ⁽³⁾,
 - viste le dichiarazioni del portavoce di Catherine Ashton, vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per la politica estera e di sicurezza, del 19 agosto 2013 sui recenti accordi intercoreani, del 5 giugno 2013 sull'espulsione di nove nordcoreani dal Laos, nonché la dichiarazione di Catherine Ashton del 13 marzo 2013 sulle minacce nucleari e i diritti dell'uomo nella Corea del Nord,
 - vista la dichiarazione rilasciata il 13 marzo 2013 dalla RPDC in cui afferma di aver cessato l'armistizio del 1953 e di «non essere vincolata dalla dichiarazione Nord-Sud in materia di non aggressione»,
 - viste le risoluzioni del Consiglio dell'ONU per i diritti dell'uomo in data 26 marzo 2014 e 21 marzo 2013 nonché la risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU in data 18 dicembre 2013 sulla situazione dei diritti dell'uomo nella Repubblica popolare democratica di Corea,
 - vista la commissione d'inchiesta sui diritti dell'uomo nella Repubblica popolare democratica di Corea, istituita il 21 marzo 2013 dal Consiglio dell'ONU per i diritti dell'uomo,
 - visti l'articolo 122, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che la commissione d'inchiesta dell'ONU ha indagato le «sistematiche, diffuse e gravi violazioni dei diritti dell'uomo» in Corea del Nord e ha pubblicato una relazione il 7 febbraio 2014;
- B. considerando che i metodi di lavoro professionali, esaustivi e inclusivi applicati dalla commissione d'inchiesta possono servire da esempio per l'attività di future missioni conoscitive richieste dal Consiglio dell'ONU per i diritti dell'uomo nei casi in cui i governi rifiutino qualsiasi cooperazione, come è avvenuto per la RPDC;
- C. considerando che la RPDC, all'atto della costituzione della commissione d'inchiesta, ha dichiarato che l'avrebbe «completamente respinta e ignorata», le ha rifiutato il permesso di visitare il paese e non ha cooperato in alcun modo; che il regime della RPDC non ha cooperato in generale con l'ONU e ha respinto tutte le risoluzioni del Consiglio dell'ONU per i diritti dell'uomo e dell'Assemblea generale dell'ONU in materia di diritti dell'uomo in Corea del Nord; che esso non ha cooperato con il relatore speciale dell'ONU sulla situazione dei diritti umani nel paese e ha respinto ogni assistenza da parte dell'alto commissario dell'ONU per i diritti dell'uomo;
- D. considerando che il dialogo UE — RPDC in materia di diritti dell'uomo è stato sospeso dalla RPDC nel 2003;

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0096.

⁽²⁾ GU C 264 E del 13.9.2013, pag. 94.

⁽³⁾ GU C 351 E del 2.12.2011, pag. 132.

Giovedì 17 aprile 2014

- E. considerando che la commissione d'inchiesta ha concluso che «sono state e continuano a essere commesse dalla RPDC sistematiche, diffuse e gravi violazioni dei diritti dell'uomo e, in vari casi, le violazioni accertate costituiscono crimini contro l'umanità basati sulle politiche di Stato che non hanno alcun parallelo nel mondo contemporaneo»;
- F. considerando che tali crimini contro l'umanità comportano sterminio, uccisioni, schiavitù, torture, incarcerazioni, stupri, aborti forzati e altre violenze sessuali, persecuzioni per motivi politici, religiosi, razziali e di genere, trasferimento coatto di popolazioni, scomparsa forzata di persone e atti inumani che provocano scientemente prolungate carestie; che tali crimini contro l'umanità nella RPDC sono possibili in quanto permangono politiche, istituzioni e modelli di impunità;
- G. considerando che la relazione della commissione d'inchiesta ha concluso che le «indicibili atrocità» commesse contro centinaia di migliaia di prigionieri in passato e attualmente nei campi di prigionia «assomigliano agli orrori dei campi che gli Stati totalitari hanno creato nel corso del ventesimo secolo»;
- H. considerando che la relazione dimostra che nella RPDC lo Stato rivendica il controllo assoluto su ogni aspetto della vita dei suoi cittadini, l'assoluto monopolio in materia di informazione, circolazione all'interno e all'esterno del paese e vita sociale (sistema di classificazione Songbun);
- I. considerando che il governo ha addirittura esteso i suoi atti repressivi al di là dei confini dello Stato, con il sistematico rapimento e rifiuto di rimpatrio di oltre 200 000 cittadini di altri paesi, molti dei quali sono stati poi oggetto di scomparsa forzata;
- J. considerando che sono diffuse discriminazioni e violenze contro le donne, fra cui pestaggi pubblici e aggressioni sessuali nei confronti delle donne da parte di pubblici ufficiali; che donne e ragazze sono vulnerabili al traffico e all'attività sessuale forzata;
1. prende atto con estrema preoccupazione delle risultanze della commissione d'inchiesta dell'ONU e ne sostiene le raccomandazioni;
 2. ribadisce la sua ferma condanna nei confronti della decennale repressione di Stato esercitata in modo sistematico dagli attuali e passati leader supremi dell'RPDC e dall'amministrazione e invita la RPDC a cessare immediatamente le gravi, diffuse e sistematiche violazioni dei diritti dell'uomo perpetrate nei confronti del suo stesso popolo;
 3. sottolinea che le violazioni descritte, molte delle quali costituiscono crimini contro l'umanità, sono avvenute per troppo tempo sotto gli occhi attenti della comunità internazionale e si appella agli Stati membri dell'UE e a tutti i membri dell'Assemblea generale dell'ONU affinché collochino le sofferenze della popolazione della Corea del Nord all'apice dell'agenda politica e garantiscano un seguito alle raccomandazioni della commissione d'inchiesta;
 4. è convinto che sia giunto il momento per la comunità internazionale di adottare azioni concrete per porre fine all'impunità dei responsabili; esige che coloro i quali sono maggiormente responsabili dei reati contro l'umanità commessi nella RPDC siano chiamati a rispondere, trascinati dinanzi al tribunale penale internazionale e oggetto di sanzioni mirate;
 5. chiede al Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) di garantire che l'attuazione delle raccomandazioni della commissione d'inchiesta costituisca un punto permanente nell'agenda dei dialoghi in materia di diritti dell'uomo e di altre riunioni con paesi terzi, in particolare i dialoghi con la Russia e la Cina; chiede inoltre al SEAE e al rappresentante speciale UE per i diritti dell'uomo di garantire che tutti gli ambasciatori SEAE siano informati in merito alla relazione della commissione d'inchiesta e comprendano che hanno il compito di garantire il sostegno a livello globale all'azione del Consiglio di sicurezza dell'ONU, come raccomandato dalla commissione d'inchiesta;
 6. invita il governo della RPDC a soddisfare i suoi obblighi previsti dagli strumenti in materia di diritti dell'uomo cui ha aderito e a cooperare pienamente con le organizzazioni umanitarie, gli osservatori indipendenti in materia di diritti dell'uomo e il relatore speciale ONU sulla situazione dei diritti dell'uomo nella RPDC, assicurando tra l'altro l'accesso al paese;

Giovedì 17 aprile 2014

7. invita il SEAE e gli Stati membri UE a sostenere l'alto commissario dell'ONU per i diritti dell'uomo a istituire speciali strutture volte a garantire la responsabilità per i crimini commessi, attraverso la costante raccolta di prove e documentazione;
 8. invita la RPDC a cessare immediatamente e in via permanente le esecuzioni pubbliche e segrete e ad abolire la pena capitale; invita inoltre la RPDC a cessare le uccisioni extragiudiziali, le scomparse forzate e le punizioni collettive, a chiudere tutti i campi di detenzione, a liberare i prigionieri politici e a consentire ai suoi cittadini di circolare liberamente, sia all'interno che all'esterno del paese; invita la RPDC a consentire la libertà di espressione e la libertà di stampa per i media nazionali ed internazionali nonché un accesso senza censura a internet dei suoi cittadini;
 9. esorta il governo della RPDC a trasmettere tutte le informazioni sui cittadini di paesi terzi che si presume siano stati prelevati da agenti statali della Corea del Nord durante gli scorsi decenni e a restituire ai loro paesi d'origine queste persone sequestrate ancora in stato di detenzione;
 10. esprime la sua particolare preoccupazione per la persistente gravità della situazione alimentare nel paese nonché per il suo impatto sui diritti economici, sociali e culturali della popolazione; invita la Commissione a mantenere gli attuali programmi di aiuto umanitario e i canali di comunicazione con la RPDC e a garantirne una consegna sicura a fasce mirate della popolazione; invita le autorità della RPDC a garantire l'accesso di tutti i cittadini al cibo e all'assistenza umanitaria in base alle esigenze, in conformità coi principi umanitari; invita inoltre la RPDC a investire le proprie risorse nel miglioramento delle spaventose condizioni di vita del suo popolo, anziché continuare a rafforzare il suo arsenale militare e il programma nucleare;
 11. invita tutti i membri dell'ONU, in particolare la Repubblica popolare cinese, a venire in aiuto ai cittadini della Corea del Nord che riescono a scappare dal paese concedendo loro il diritto di soggiorno, protezione giuridica e servizi di base equivalenti a quelli concessi ai propri cittadini e ad astenersi categoricamente dal cooperare in qualsiasi forma con l'amministrazione RPDC per quanto riguarda l'estradizione o il rimpatrio dei cittadini nordcoreani;
 12. accoglie con favore qualsiasi progetto umanitario fra le due Coree, come le riunioni delle famiglie separate della Corea del Sud e della Corea del Nord, che possono concretamente agevolare le sofferenze della popolazione, e invita entrambi i governi a incrementare questo tipo di iniziative;
 13. invita l'ONU — come proposto dalla commissione d'inchiesta — a convocare una conferenza politica ad alto livello tra le parti alla guerra di Corea, allo scopo di giungere ad una soluzione pacifica definitiva della guerra e a una procedura per intensificare la cooperazione, sulla scorta ad esempio del processo di Helsinki;
 14. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al governo della RPDC, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per la politica estera e di sicurezza, al rappresentante speciale UE per i diritti dell'uomo, ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale dell'ONU, al Consiglio dell'ONU per i diritti dell'uomo, ai membri della commissione d'inchiesta dell'ONU sui diritti dell'uomo nella RPDC, compreso il relatore speciale, al governo e al parlamento della Repubblica di Corea, al governo e al parlamento della Federazione russa, al governo e al parlamento del Giappone nonché al governo della Repubblica popolare cinese.
-

Martedì 15 aprile 2014

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

PARLAMENTO EUROPEO

P7_TA(2014)0348

Richiesta di difesa dell'immunità parlamentare di Alexander Mirsky

Decisione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Alexander Mirsky (2014/2026(IMM))

(2017/C 443/18)

Il Parlamento europeo,

- vista la richiesta presentata il 14 febbraio 2014 da Alexander Mirsky in difesa dei suoi privilegi e delle sue immunità, nel quadro del procedimento civile pendente davanti alla Sezione civile del Senato della Corte suprema della Repubblica di Lettonia (in appresso «la Corte suprema») (rif. C17129611), e comunicata in Aula il 24 febbraio 2014,
 - visto l'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
 - viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010 e 6 settembre 2011⁽¹⁾,
 - visto il resoconto integrale delle discussioni della seduta plenaria del 4 aprile 2011,
 - visti l'articolo 5, paragrafo 2, e gli articoli 6 bis e 7 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica (A7-0273/2014),
- A. considerando che il deputato al Parlamento europeo Alexander Mirsky ha richiesto la difesa della sue immunità parlamentari nel quadro del procedimento civile pendente davanti alla Corte suprema della Repubblica di Lettonia; che il procedimento in questione è connesso alla decisione della Sezione civile del Tribunale distrettuale di Riga (in appresso "il Tribunale distrettuale di Riga) di richiedere ad Alexander Mirsky di ritrattare la dichiarazione effettuata durante l'intervento pronunciato al Parlamento europeo il 4 aprile 2011 e di pagare una multa di 1 000 LVL in risarcimento del danno morale a vantaggio delle presunte parti lese;

⁽¹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07 ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543.

Martedì 15 aprile 2014

- B. considerando che, a norma dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni;
- C. considerando che nell'esercizio dei suoi poteri in materia di privilegi e immunità, il Parlamento opera al fine di mantenere la propria integrità di assemblea legislativa democratica e di garantire l'indipendenza dei suoi membri nell'esercizio delle loro funzioni;
- D. considerando che la Corte di giustizia ha specificato che l'articolo 8 del protocollo, vista la sua finalità di protezione della libertà di espressione e dell'indipendenza dei deputati europei, e considerato il suo tenore letterale, che fa espresso riferimento, oltre che alle opinioni, anche ai voti espressi dai deputati europei, è essenzialmente destinato ad applicarsi alle dichiarazioni effettuate da questi ultimi nelle aule stesse del Parlamento europeo ⁽¹⁾;
- E. considerando che l'immunità a norma dell'articolo 8 del protocollo dev'essere considerata, in quanto intesa a tutelare la libertà di espressione e l'indipendenza dei deputati europei, come un'immunità assoluta che osta a qualunque procedimento giudiziario che sia fondato su un'opinione espressa o un voto emesso nell'esercizio delle funzioni parlamentari ⁽²⁾;
- F. considerando che l'immunità dai procedimenti giudiziari di cui godono i deputati al Parlamento europeo si estende altresì ai procedimenti civili;
- G. considerando che la richiesta presentata da Alexander Mirsky è connessa al procedimento giudiziario istruito a suo carico in riferimento alle dichiarazioni rilasciate durante un intervento di un minuto alla seduta plenaria del 4 aprile 2011; che è incontestato che Alexander Mirsky fosse un deputato al Parlamento europeo al momento delle dichiarazioni in questione;
- H. considerando che il Tribunale di Jurmala ha correttamente riconosciuto che Alexander Mirsky godeva delle immunità concesse ai deputati al Parlamento europeo in virtù dell'articolo 8 del protocollo e ha pertanto respinto la domanda dei ricorrenti; che, al contrario, il Tribunale distrettuale di Riga ha completamente ignorato l'applicabilità della predetta disposizione; che un tribunale nazionale è tenuto ad applicare il diritto primario dell'Unione europea;
- I. considerando che il procedimento giudiziario istruito a carico di Alexander Mirsky è tuttora pendente davanti alla Corte suprema della Repubblica di Lettonia e che la sentenza finale potrebbe essere a suo favore; che, tuttavia, qualora la sentenza del Tribunale distrettuale di Riga fosse confermata dalla Corte suprema, si configurerebbe una violazione del diritto primario dell'UE da parte delle autorità lettoni;
- J. considerando che, a seguito della sentenza del Tribunale distrettuale di Riga, si è in effetti verificata una violazione dei privilegi e delle immunità di Alexander Mirsky; che, in particolare, le circostanze del caso in questione costituiscono una restrizione di un'opinione espressa nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari;
1. decide di difendere i privilegi e le immunità di Alexander Mirsky;
 2. invita la Commissione a intervenire presso le autorità lettoni ai fini dell'applicazione del diritto primario dell'UE, nello specifico dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, e, se del caso, ad avviare un procedimento d'infrazione del diritto dell'Unione a norma dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità competenti della Repubblica di Lettonia e ad Alexander Mirsky.

⁽¹⁾ Sentenza del 6 settembre 2011 nella causa C-163/10, Patriciello, precedentemente citata, punto 29.

⁽²⁾ Sentenza del 21 ottobre 2008 nelle cause riunite C-200/07 e C-201/07, Marra/De Gregorio e Clemente, precedentemente citata, punto 27.

Martedì 15 aprile 2014

P7_TA(2014)0396

Procedura di voto nelle procedure in materia di immunità di un deputato (interpretazione del regolamento)

Decisione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 concernente la procedura di voto nel procedimento relativo all'immunità di un deputato (interpretazione dell'articolo 166, dell'articolo 167, paragrafo 1, e dell'articolo 195, paragrafo 3, del regolamento) (2014/2028(REG))

(2017/C 443/19)

Il Parlamento europeo,

- vista la lettera del 9 aprile 2014 del presidente della commissione per gli affari costituzionali,
- visto l'articolo 211 del suo regolamento,

1. decide di pubblicare la seguente interpretazione dell'articolo 166, dell'articolo 167, paragrafo 1, e dell'articolo 195, paragrafo 3, del suo regolamento:

«Le disposizioni di cui all'articolo 166, all'articolo 167, paragrafo 1, e all'articolo 195, paragrafo 3, sulla votazione per appello nominale non si applicano alle relazioni di cui all'articolo 6 ter, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafi 3, 6 e 8, nel quadro delle procedure in materia di immunità di un deputato.»

2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

Mercoledì 16 aprile 2014

P7_TA(2014)0408

Modifica del regolamento del Parlamento sul tempo delle interrogazioni**Decisione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla modifica del regolamento del Parlamento per quanto riguarda le interrogazioni parlamentari (2013/2083(REG))**

(2017/C 443/20)

Il Parlamento europeo,

- vista la lettera del suo Presidente del 13 febbraio 2013,
 - visti gli articoli 211 e 212 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0123/2014),
1. decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;
 2. decide che le presenti modifiche entreranno in vigore il primo giorno della prima tornata dell'ottava legislatura;
 3. decide che il sistema di voto stabilito dalle modifiche per la determinazione dei deputati abilitati a formulare un'interrogazione sia sottoposto a valutazione dopo un periodo sperimentale di un anno dall'inizio dell'ottava legislatura;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1**Regolamento del Parlamento europeo****Articolo 116***Testo in vigore*

1. Il tempo riservato alle interrogazioni alla Commissione si svolge in ciascuna tornata ***nei momenti stabiliti dal Parlamento su proposta della*** Conferenza dei presidenti.
2. ***In ogni tornata un deputato può presentare una sola interrogazione alla Commissione.***
3. ***Le interrogazioni sono essere presentate per iscritto al Presidente che decide della loro ricevibilità e dell'ordine in cui devono essere trattate. La decisione è immediatamente notificata all'interrogante.***
4. ***La procedura per lo svolgimento del tempo riservato alle interrogazioni è disciplinata da direttive stabilite*** in un allegato del regolamento ⁽¹⁷⁾.

Emendamento

1. Il tempo riservato alle interrogazioni alla Commissione si svolge in ciascuna tornata ***per una durata di novanta minuti su una o più specifiche tematiche orizzontali decise dalla*** Conferenza dei presidenti ***un mese prima della tornata.***
2. ***I Commissari invitati a partecipare dalla Conferenza dei presidenti sono responsabili di un portafoglio attinente alla specifica o alle specifiche tematiche orizzontali su cui vertono le interrogazioni loro rivolte. Il numero di Commissari è limitato a due per tornata, con la possibilità di aggiungerne un terzo a seconda della specifica o delle specifiche tematiche orizzontali prescelte per il tempo delle interrogazioni.***
3. ***Il tempo riservato alle interrogazioni si svolge in base ad un sorteggio i cui dettagli sono stabiliti*** in un allegato del regolamento ⁽¹⁷⁾.

Mercoledì 16 aprile 2014

Testo in vigore

5. Conformemente alle direttive definite dalla Conferenza dei presidenti possono essere previsti tempi specifici riservati alle interrogazioni destinate al Consiglio, al Presidente della Commissione, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e al Presidente dell'Eurogruppo.

⁽¹⁷⁾ Si veda l'allegato II.

Emendamento

4. Conformemente alle direttive definite dalla Conferenza dei presidenti possono essere previsti tempi specifici riservati alle interrogazioni destinate al Consiglio, al Presidente della Commissione, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e al Presidente dell'Eurogruppo.

⁽¹⁷⁾ Si veda l'allegato II.

Emendamento 2

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 117 — paragrafo 1

Testo in vigore

1. Ciascun deputato può rivolgere interrogazioni con richiesta di risposta scritta al Presidente del Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione o al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza in **conformità delle direttive stabilite** in un allegato al regolamento ⁽¹⁸⁾. Il contenuto dell'interrogazione è di esclusiva responsabilità dell'autore.

⁽¹⁸⁾ Si veda l'allegato III.

Emendamento

1. Ciascun deputato può rivolgere interrogazioni con richiesta di risposta scritta al Presidente del Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione o al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza in **base ai criteri stabiliti** in un allegato al regolamento ⁽¹⁸⁾. Il contenuto dell'interrogazione è di esclusiva responsabilità dell'autore. Il contenuto dell'interrogazione è di esclusiva responsabilità dell'autore.

⁽¹⁸⁾ Si veda l'allegato III.

Emendamento 3

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 117 — paragrafo 2

Testo in vigore

2. Le interrogazioni sono presentate **per iscritto** al Presidente **che le comunica ai destinatari**. Il Presidente dirime i dubbi concernenti la ricevibilità di un'interrogazione. La **sua** decisione è comunicata all'interrogante.

Emendamento

2. Le interrogazioni sono presentate al Presidente. Il Presidente dirime i dubbi concernenti la ricevibilità di un'interrogazione. **La decisione del Presidente si fonda non solo sulle disposizioni dell'allegato di cui al paragrafo 1, ma sulle disposizioni del presente regolamento, in generale.** La decisione **del Presidente** è comunicata all'interrogante.

Emendamento 4

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 117 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

2 bis. Le interrogazioni sono presentate in formato elettronico. Ciascun deputato può presentare al massimo cinque interrogazioni al mese.

Mercoledì 16 aprile 2014

Testo in vigore

Emendamento

In via eccezionale, possono essere presentate interrogazioni supplementari sotto forma di documento cartaceo depositato e firmato personalmente dal deputato interessato presso il servizio competente del Segretariato.

Allo scadere di un anno dall'inizio dell'ottava legislatura, la Conferenza dei presidenti procede a una valutazione del sistema delle interrogazioni supplementari.

Emendamento 7

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 117 — paragrafo 4 — comma 3

Testo in vigore

Emendamento

Il deputato deve indicare di quale tipo di interrogazione si tratta. La decisione in merito spetta al Presidente.

soppresso

Emendamento 8

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 117 — paragrafo 5

Testo in vigore

Emendamento

5. Le interrogazioni e le risposte sono pubblicate *nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

5. Le interrogazioni e le risposte sono pubblicate *sul sito internet del Parlamento*.

Emendamento 9

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 118 — paragrafo 1

Testo in vigore

Emendamento

1. Ciascun deputato può rivolgere interrogazioni con richiesta di risposta scritta *alla Banca centrale europea* conformemente *alle direttive stabilite* in un allegato del regolamento ⁽¹⁹⁾.

⁽¹⁹⁾ Si veda l'allegato III.

1. Ciascun deputato può rivolgere *alla Banca centrale europea un massimo di sei* interrogazioni con richiesta di risposta scritta *al mese*, conformemente *ai criteri stabiliti* in un allegato del regolamento ⁽¹⁹⁾. *Il contenuto delle interrogazioni è di esclusiva responsabilità dell'autore.*

⁽¹⁹⁾ Si veda l'allegato III.

Mercoledì 16 aprile 2014

Emendamento 10

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 118 — paragrafo 2

Testo in vigore

2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al presidente della commissione competente, che le **comunica** alla Banca centrale europea.

Emendamento

2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al presidente della commissione competente, che le **notifica** alla Banca centrale europea. **Il presidente dirime i dubbi concernenti la ricevibilità di un'interrogazione. La decisione del presidente è comunicata all'interrogante.**

Emendamento 11

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 118 — paragrafo 3

Testo in vigore

3. Le interrogazioni e le relative risposte sono pubblicate **nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.**

Emendamento

3. Le interrogazioni e le relative risposte sono pubblicate **sul sito internet del Parlamento.**

Emendamento 12

Regolamento del Parlamento europeo

Allegato II

Testo in vigore

Svolgimento del tempo riservato alle interrogazioni **a norma dell'articolo 116**

A. Direttive

1. Sono ricevibili soltanto le interrogazioni che:

- sono concise e redatte in modo da consentire una risposta breve;
- concernono la competenza e la responsabilità del loro destinatario e sono di interesse generale;
- concernono, nel caso di interrogazioni specifiche al Consiglio, in particolare l'esercizio delle sue funzioni di definizione, coordinamento o esecuzione delle politiche dell'Unione, o le sue attribuzioni nel quadro delle procedure di nomina o relative al funzionamento delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione o la revisione dei trattati;

Emendamento

Svolgimento del tempo riservato alle interrogazioni **con la Commissione**

1. I deputati che rivolgono un'interrogazione a uno dei Commissari sono scelti mediante sorteggio nel modo seguente:

- un'ora prima dell'inizio del tempo riservato alle interrogazioni viene collocata un'urna all'ingresso dell'Aula;
- i deputati che desiderano rivolgere un'interrogazione scrivono il proprio nome su un modulo che inseriscono nell'urna;
- i deputati che desiderano rivolgere un'interrogazione possono inserire un solo modulo nell'urna;
- il Presidente dà inizio al tempo riservato alle interrogazioni e chiude l'urna;

Mercoledì 16 aprile 2014

Testo in vigore

- non richiedono particolari studi o indagini preliminari da parte dell'istituzione interrogata;
- sono formulate con precisione e si riferiscono a un punto concreto;
- non contengono affermazioni o valutazioni;
- non concernono fatti strettamente personali;
- non mirano a ottenere documenti o informazioni statistiche;
- rivestono forma di domanda.

2. Le interrogazioni non sono ricevibili se concernono argomenti già all'ordine del giorno e che saranno discussi con la partecipazione dell'istituzione interessata, o se concernono l'esercizio della funzione legislativa e della funzione di bilancio del Consiglio di cui all'articolo 16, paragrafo 1, prima fase, del trattato sull'Unione europea.

3. Le interrogazioni non sono ricevibili qualora nei tre mesi precedenti sia stata presentata e abbia ottenuto risposta un'interrogazione identica o simile, o qualora siano semplicemente volte a ottenere informazioni sul seguito dato a una specifica risoluzione del Parlamento le quali siano già state fornite dalla Commissione mediante comunicazione scritta, a meno che non sopraggiungano nuovi sviluppi o l'autore richieda ulteriori informazioni. Nel primo caso si trasmette all'autore copia dell'interrogazione e della risposta.

Domande complementari

4. Ciascun deputato può rivolgere, dopo la risposta, una domanda complementare per ogni interrogazione. Egli può rivolgere complessivamente due domande complementari.

5. Le domande complementari sono soggette alle norme di ricevibilità esposte nelle presenti direttive.

6. Il Presidente decide circa la ricevibilità delle domande complementari e ne limita il numero per fare in modo che ciascun deputato che abbia rivolto una domanda possa ricevere la relativa risposta.

Emendamento

- il Presidente estrae un modulo alla volta e invita il deputato prescelto a formulare la sua interrogazione al Commissario competente.
2. Il deputato dispone di un minuto per formulare l'interrogazione e il Commissario di due minuti per rispondere. Il deputato può rivolgere un quesito supplementare della durata di 30 secondi che abbia attinenza diretta con l'interrogazione principale. Il Commissario dispone di due minuti per la risposta complementare.
3. Le interrogazioni e le interrogazioni supplementari devono avere attinenza diretta con la specifica tematica prescelta. Il Presidente può decidere in merito alla ricevibilità.

Mercoledì 16 aprile 2014

Testo in vigore

Emendamento

Il Presidente non è tenuto a dichiarare ricevibili le domande complementari, anche quando queste soddisfino ai citati criteri di ricevibilità:

- a) qualora venga intralciato l'ordinato svolgimento del tempo riservato alle interrogazioni,*
- b) se la questione principale alla quale la domanda complementare si riferisce è già stata adeguatamente trattata con altre domande complementari,*
- c) quando la domanda complementare non è in diretta connessione con la questione principale.*

Risposte alle interrogazioni

7. *L'istituzione interessata fa in modo che le risposte siano concise e pertinenti.*

8. *Qualora il contenuto delle interrogazioni lo consenta, il Presidente può decidere, previa consultazione degli interroganti, che l'istituzione interessata risponda alle stesse in una volta sola.*

9. *Può essere data risposta solo se l'interrogante è presente o ha designato un suo sostituto con comunicazione scritta al Presidente, prima dell'inizio del tempo riservato alle interrogazioni.*

10. *Qualora non siano presenti né l'interrogante né il suo sostituto, l'interrogazione decade.*

11. *Se un deputato presenta un'interrogazione, ma né lui né il suo sostituto sono presenti durante il tempo riservato alle interrogazioni, il Presidente ricorda per iscritto al deputato in questione che è tenuto ad essere presente o a farsi sostituire. Qualora il Presidente si veda costretto ad inviare tale richiamo tre volte nell'arco di dodici mesi, il deputato in questione perde il diritto di presentare interrogazioni per un periodo di sei mesi.*

12. *Le interrogazioni che non possono ottenere risposta per mancanza di tempo ricevono risposta ai sensi dell'articolo 117, paragrafo 4, primo comma, salvo che l'interrogante chieda l'applicazione dell'articolo 117, paragrafo 3.*

13. *Alla procedura delle risposte scritte si applicano le disposizioni dell'articolo 117, paragrafi 3 e 5.*

Termini

14. *Le interrogazioni devono essere depositate al più tardi una settimana prima dell'inizio del tempo riservato alle interrogazioni. Le interrogazioni che non siano state depositate entro questo termine possono tuttavia essere trattate nel tempo riservato alle interrogazioni, qualora l'istituzione interessata sia d'accordo.*

Mercoledì 16 aprile 2014

Testo in vigore

Emendamento

Le interrogazioni dichiarate ricevibili sono distribuite ai deputati e trasmesse all'istituzione interessata.

B. Raccomandazioni

(Estratto della risoluzione del Parlamento del 13 novembre 1986)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

1. *auspica una più rigorosa applicazione delle direttive per lo svolgimento del tempo riservato alle interrogazioni a norma dell'articolo 43⁽²⁷⁾ del regolamento, e in particolare del paragrafo 1 di tali direttive riguardante la loro ricevibilità;*

2. *raccomanda un uso più frequente del potere conferito dall'articolo 43, paragrafo 3⁽²⁸⁾, del regolamento al Presidente del Parlamento di riunire le interrogazioni, presentate per il tempo a esse riservato, secondo la materia, ma ritiene che solo le interrogazioni contenute nella prima metà dell'elenco delle interrogazioni presentate per una determinata tornata siano soggette a tale suddivisione;*

3. *raccomanda, per quanto riguarda le domande complementari, che di norma generale il Presidente consenta di rivolgere una domanda complementare all'interrogante e una o al massimo due domande complementari a membri appartenenti preferibilmente a un gruppo politico e/o a uno Stato membro diversi da quelli dell'autore dell'interrogazione principale; ricorda che le domande complementari devono essere concise e rivolte sotto forma di domanda e propone che la loro durata non superi i 30 secondi;*

4. *invita la Commissione e il Consiglio a impegnarsi, conformemente al paragrafo 7 di tali direttive, a che le loro risposte siano concise e attinenti all'argomento della domanda.*

⁽²⁷⁾ Attualmente articolo 116.

⁽²⁸⁾ Attualmente articolo 116, paragrafo 3.

Emendamento 13

Regolamento del Parlamento europeo

Allegato III — titolo

Testo in vigore

Emendamento

Direttive concernenti le interrogazioni con richiesta di risposta scritta a norma degli articoli 117 e 118

Criteri concernenti le interrogazioni con richiesta di risposta scritta a norma degli articoli 117 e 118

Mercoledì 16 aprile 2014

Emendamento 14

Regolamento del Parlamento europeo

Allegato III — paragrafo 1 — trattino 2

Testo in vigore

— si riferiscono a questioni che rientrano **nelle** competenze e **nelle** responsabilità del destinatario e che sono di interesse generale;

Emendamento

— si riferiscono a questioni che rientrano **esclusivamente entro i limiti delle** competenze **delle istituzioni quali stabilite dai trattati e nell'ambito delle** responsabilità del destinatario e che sono di interesse generale;

Emendamento 15

Regolamento del Parlamento europeo

Allegato III — paragrafo 1 — trattino 3 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

— **non superano le 200 parole;**

Emendamento 16

Regolamento del Parlamento europeo

Allegato III — paragrafo 1 — trattino 5 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

— **non contengono più di tre sottoquesiti.**

Emendamento 17

Regolamento del Parlamento europeo

Allegato III — paragrafo 2

Testo in vigore

2. **Se un'interrogazione non è conforme alle presenti direttive**, il Segretariato suggerisce **all'interrogante** come **l'interrogazione possa essere formulata perché sia ricevibile.**

Emendamento

2. **Su richiesta**, il Segretariato suggerisce **agli interroganti** come **conformarsi nel singolo caso ai criteri stabiliti al paragrafo 1.**

Mercoledì 16 aprile 2014

Emendamento 18**Regolamento del Parlamento europeo****Allegato III — paragrafo 3***Testo in vigore*

3. Se un'interrogazione identica o simile è stata presentata e ha ottenuto risposta durante i sei mesi precedenti, o se un'interrogazione è semplicemente volta a ottenere informazioni sul seguito dato a una specifica risoluzione del Parlamento le quali siano già state fornite dalla Commissione mediante comunicazione scritta, il Segretariato trasmette all'interrogante copia dell'interrogazione precedente corredata della risposta. La nuova interrogazione è trasmessa al destinatario solo se **l'interrogante invoca nuovi sviluppi significativi o desidera ottenere ulteriori informazioni.**

Emendamento

3. Se un'interrogazione identica o simile è stata presentata e ha ottenuto risposta durante i sei mesi precedenti, o se un'interrogazione è semplicemente volta a ottenere informazioni sul seguito dato a una specifica risoluzione del Parlamento le quali siano già state fornite dalla Commissione mediante comunicazione scritta, il Segretariato trasmette all'interrogante copia dell'interrogazione precedente corredata della risposta. La nuova interrogazione è trasmessa al destinatario solo se **il Presidente lo decide alla luce di nuovi sviluppi importanti e in risposta a una richiesta motivata dell'interrogante.**

Emendamento 19**Regolamento del Parlamento europeo****Allegato III — paragrafo 4***Testo in vigore*

4. Se in un'interrogazione si chiedono informazioni fattuali o statistiche che sono già disponibili presso **la biblioteca** del Parlamento, **quest'ultima informa il deputato, che può ritirare l'interrogazione.**

Emendamento

4. Se in un'interrogazione si chiedono informazioni fattuali o statistiche che sono già disponibili presso **i servizi di ricerca** del Parlamento, **tale interrogazione non è trasmessa ai destinatari bensì a tali servizi, a meno che il Presidente decida diversamente su richiesta dell'interrogante.**

Emendamento 20**Regolamento del Parlamento europeo****Allegato III — paragrafo 5***Testo in vigore*

5. Le interrogazioni concernenti questioni correlate possono ottenere una risposta comune.

Emendamento

5. Le interrogazioni concernenti questioni correlate possono **essere incorporate dal Segretariato in un'unica interrogazione** e ottenere una risposta comune.

Mercoledì 16 aprile 2014

P7_TA(2014)0409

Modifica dell'articolo 90 del regolamento del Parlamento europeo sugli accordi internazionali

Decisione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla modifica dell'articolo 90 del regolamento del Parlamento europeo concernente gli accordi internazionali (2013/2259(REG))

(2017/C 443/21)

Il Parlamento europeo,

- viste la lettera del presidente della commissione per gli affari esteri del 29 gennaio 2013 e la lettera del presidente della commissione per il commercio internazionale del 13 febbraio 2013 indirizzate al presidente della commissione per gli affari costituzionali,
 - visti gli articoli 211 e 212 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0253/2014),
1. decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;
 2. ricorda che tali modifiche entrano in vigore il primo giorno della prossima tornata;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 90 — paragrafo 4

Testo in vigore

4. In ogni fase dei negoziati il Parlamento, sulla base della relazione della commissione competente e dopo aver esaminato qualsiasi proposta in materia presentata a norma dell'articolo 121, può adottare raccomandazioni e chiedere che esse siano prese in considerazione prima della conclusione dell'accordo **internazionale in questione**.

Emendamento

4. In ogni fase dei negoziati, **e dal termine dei negoziati stessi fino alla conclusione dell'accordo internazionale**, il Parlamento, sulla base della relazione della commissione competente e dopo aver esaminato qualsiasi proposta in materia presentata a norma dell'articolo 121, può adottare raccomandazioni e chiedere che esse siano prese in considerazione prima della conclusione di **tale** accordo.

Emendamento 2

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 90 — paragrafo 5

Testo in vigore

5. **Allorché i negoziati sono conclusi, ma prima della firma di un accordo, il progetto di accordo è sottoposto al Parlamento per parere o approvazione. Per la procedura di approvazione si applica l'articolo 81.**

Emendamento

5. **Nei casi in cui il Consiglio chiede l'approvazione o il parere del Parlamento, tale richiesta è trasmessa dal Presidente, per esame, alla commissione competente, in conformità dell'articolo 81 o dell'articolo 43, paragrafo 1.**

Mercoledì 16 aprile 2014

Emendamento 3
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 90 — paragrafo 6

Testo in vigore

6. Prima della votazione **sull'approvazione**, la commissione competente, un gruppo politico o almeno un decimo dei deputati possono proporre che il Parlamento chieda il parere della Corte di giustizia sulla compatibilità di un accordo internazionale con i trattati. Se il Parlamento approva la proposta, la votazione **sull'approvazione** è rinviata fino a quando la Corte si sarà pronunciata ⁽¹⁵⁾.

⁽¹⁵⁾ Si veda anche l'interpretazione dell'articolo 128.

Emendamento

6. Prima della votazione, la commissione competente, un gruppo politico o almeno un decimo dei deputati possono proporre che il Parlamento chieda il parere della Corte di giustizia sulla compatibilità di un accordo internazionale con i trattati. Se il Parlamento approva la proposta, la votazione è rinviata fino a quando la Corte si sarà pronunciata ⁽¹⁵⁾.

⁽¹⁵⁾ Si veda anche l'interpretazione dell'articolo 128.

Mercoledì 16 aprile 2014

P7_TA(2014)0410

Modifica del regolamento del Parlamento europeo intesa a prevedere la possibilità della firma elettronica

Decisione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 su una modifica del regolamento del Parlamento europeo intesa a prevedere la possibilità della firma elettronica (2014/2011(REG))

(2017/C 443/22)

Il Parlamento europeo,

- vista la lettera del presidente della Conferenza dei presidenti di commissione del 10 dicembre 2013,
 - visti gli articoli 211 e 212 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0175/2014),
1. decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;
 2. ricorda che tali modifiche entrano in vigore il primo giorno della prossima tornata;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 148 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 148 bis

Trattamento elettronico dei documenti

I documenti del Parlamento possono essere preparati, firmati e distribuiti in formato elettronico. L'Ufficio di presidenza decide in merito alle specifiche tecniche e alla presentazione del formato elettronico.

Emendamento 2

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 156 — paragrafo 1 — interpretazione figurante dopo il comma 2

Testo in vigore

Emendamento

Gli emendamenti possono essere firmati elettronicamente nell'ambito di un progetto pilota che coinvolga un numero limitato di commissioni parlamentari a condizione, da un lato, che le commissioni coinvolte nel progetto abbiano dato il loro accordo e, dall'altro, che siano state adottate misure opportune per garantire l'autenticità delle firme.

soppresso

Martedì 15 aprile 2014

III

(Atti preparatori)

PARLAMENTO EUROPEO

P7_TA(2014)0340

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: Fondo di aiuti europei agli indigenti**Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 13 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014 relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (C(2014)1627 — 2014/2676(DEA))**

(2017/C 443/23)

Il Parlamento europeo,

- visto il regolamento delegato C(2014)1627 della Commissione,
 - vista la lettera in data 13 marzo 2014 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,
 - vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione, del 18 marzo 2014,
 - visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (UE) n. 223/2014 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafi 8 e 9, l'articolo 34, paragrafi 7 e 8, l'articolo 55, paragrafo 4), e l'articolo 62, paragrafo 4,
 - visto l'articolo 87 bis, paragrafo 6, del suo regolamento,
 - visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 87 bis, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 3 aprile 2014,
- A. considerando che ha ripetutamente sottolineato che è essenziale rendere rapidamente operativo il Fondo di aiuti europei agli indigenti;
1. dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1.

Martedì 15 aprile 2014

P7_TA(2014)0341

Norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese d'investimento nel quadro del meccanismo unico di risoluzione e del Fondo unico di risoluzione bancaria *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo unico di risoluzione e del Fondo unico di risoluzione bancaria e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (COM(2013)0520 — C7-0223/2013 — 2013/0253(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 443/24)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0520),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0223/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere motivato presentato, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dal parlamento svedese, ove si afferma che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di sussidiarietà,
 - visto il parere della Banca centrale europea del 6 novembre 2013 ⁽¹⁾,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale del 17 ottobre 2013 ⁽²⁾,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 27 marzo 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione giuridica e della commissione per gli affari costituzionali (A7-0478/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso ⁽³⁾;
 2. prende atto della dichiarazione del Consiglio allegata alla presente risoluzione;
 3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU C 67 del 6.3.2014, pag. 58.

⁽³⁾ La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 6 febbraio 2014 (Testi approvati, P7_TA(2014)0095).

Martedì 15 aprile 2014

P7_TC1-COD(2013)0253

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 806/2014.)

Martedì 15 aprile 2014

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione del Consiglio

I firmatari dell'accordo intergovernativo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico dichiarano che si adopereranno per completarne il processo di ratifica conformemente alle rispettive norme nazionali in tempo utile così da consentire al meccanismo di risoluzione unico di essere pienamente operativo entro il 1° gennaio 2016.

Martedì 15 aprile 2014

P7_TA(2014)0343

Requisiti tecnici per le navi della navigazione interna *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2013)0622 — C7-0266/2013 — 2013/0302(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 443/25)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0622),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0266/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 21 gennaio 2014 ⁽¹⁾,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 31 gennaio 2014 ⁽²⁾,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0145/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2013)0302

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 2006/87/CE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1,

⁽¹⁾ GU C 177 dell'11.6.2014, pag. 58.

⁽²⁾ GU C 126 del 26.4.2014, pag. 48.

Martedì 15 aprile 2014

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ fissa condizioni armonizzate per il rilascio di certificati tecnici per le navi della navigazione interna sull'intera rete di vie navigabili interne dell'Unione.
- (2) I requisiti tecnici per le navi che navigano sul Reno sono stabiliti dalla Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR).
- (3) I requisiti tecnici di cui agli allegati della direttiva 2006/87/CE comprendono essenzialmente le disposizioni dei regolamenti di ispezione delle navi del Reno, nella versione approvata nel 2004 dalla CCNR. Le condizioni e i requisiti tecnici applicabili al rilascio di certificati per le navi della navigazione interna ai sensi dell'articolo 22 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno sono aggiornati periodicamente e riflettono i più recenti sviluppi tecnologici.
- (4) ~~Il mantenimento di due serie diverse di norme, quelle relative al rilascio dei~~ **Data la diversità dei quadri giuridici e dei calendari per le procedure decisionali, è difficile mantenere l'equivalenza tra i certificati dell'Unione per la navigazione interna rilasciati a norma della direttiva 2006/87/CE e i certificati rilasciati a norma dell'articolo 22 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno e quelle relative a un certificato dell'Unione per la navigazione interna, non garantisce la sicurezza e la certezza del diritto non è pertanto garantita, e ciò ha un impatto potenzialmente negativo sulla sicurezza della navigazione.** [Em. 1]
- (5) Per conseguire l'armonizzazione a livello dell'Unione ed evitare distorsioni della concorrenza e livelli diversi di sicurezza, è necessario applicare e aggiornare regolarmente gli stessi requisiti tecnici per l'intera rete delle vie navigabili interne dell'Unione.
- (6) Poiché la CCNR ha acquisito competenze significative **nello sviluppo e** nell'aggiornamento dei requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, è opportuno che tali competenze siano pienamente utilizzate per le vie navigabili all'interno dell'Unione. **Nel 2013, i servizi della Commissione e la CCNR hanno firmato un accordo amministrativo per rafforzare la loro cooperazione, specialmente per quanto riguarda lo sviluppo di requisiti tecnici per le navi della navigazione interna. In questo ambito, si è convenuto di istituire un comitato (il comitato per l'elaborazione di norme tecniche europee, CESTE) che avrà il compito di elaborare norme tecniche in materia di navigazione interna alle quali potranno fare riferimento l'Unione e la CCNR nelle rispettive normative.** [Em. 2]
- (7) I certificati dell'Unione per la navigazione interna, attestanti la piena conformità delle navi ai requisiti tecnici, dovrebbero essere validi in tutte le vie navigabili interne dell'Unione.
- (8) È opportuno armonizzare maggiormente le condizioni per il rilascio di certificati supplementari dell'Unione per la navigazione interna da parte degli Stati membri per attività nelle vie navigabili delle zone 1 e 2 (estuari) e della zona 4.

⁽¹⁾ GU C 177 dell'11.6.2014, pag. 58.

⁽²⁾ GU C 126 del 26.4.2014, pag. 48.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014.

⁽⁴⁾ Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio (GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1):

Martedì 15 aprile 2014

- (9) Per ragioni di sicurezza, è opportuno che le norme siano armonizzate a un livello elevato e in modo tale da non ridurre i livelli di sicurezza sulle vie navigabili interne dell'Unione. Tuttavia, è opportuno autorizzare gli Stati membri, previa consultazione della Commissione, a stabilire disposizioni specifiche in materia di requisiti tecnici complementari o ridotti per talune zone, a condizione che tali misure siano limitate agli aspetti specifici di cui agli allegati III e IV.
- (10) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di derogare alle disposizioni della presente direttiva in alcuni casi concernenti le vie navigabili non collegate alle vie navigabili di altri Stati membri o per imbarcazioni che operano esclusivamente su una rete navigabile nazionale.
- (11) È opportuno inoltre che gli Stati membri, previa autorizzazione della Commissione, possano derogare alle disposizioni della presente direttiva in relazione a imbarcazioni specifiche per seguire approcci alternativi, promuovere l'innovazione o evitare costi sproporzionatamente elevati.
- (12) È opportuno rilasciare il certificato dell'Unione per la navigazione interna alle imbarcazioni che superino un'ispezione tecnica effettuata prima della loro messa in servizio e atta a verificare la conformità dell'imbarcazione ai requisiti tecnici di cui alla presente direttiva. ~~È opportuno che~~ Le autorità competenti degli Stati membri ~~siano~~ **saranno** abilitate a effettuare in qualsiasi momento ispezioni supplementari per verificare che lo stato dell'imbarcazione sia conforme ai requisiti dei certificati dell'Unione per le navi della navigazione interna. [Em. 3]
- (13) È opportuno, entro certi limiti temporali e a seconda della categoria di imbarcazioni interessate, fissare il periodo di validità dei certificati dell'Unione per la navigazione interna in ciascun caso specifico.
- (14) È necessario definire, entro certi limiti, disposizioni specifiche relative alla sostituzione, al rinnovo, alla proroga di validità e al rilascio dei certificati dell'Unione per le navi della navigazione interna, al fine di mantenere un livello elevato di sicurezza nella navigazione interna.
- (15) È opportuno che le misure di cui alla direttiva 2009/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ rimangano in vigore per le navi non contemplate dalla presente direttiva.
- (16) È opportuno applicare un regime transitorio per le navi in servizio non ancora munite di certificato dell'Unione per la navigazione interna quando vengono sottoposte alla prima ispezione tecnica conformemente ai requisiti tecnici riveduti stabiliti dalla presente direttiva.
- (17) È necessario rilasciare istruzioni amministrative vincolanti ai fini dell'elaborazione di regole dettagliate per applicare i requisiti tecnici in modo armonizzato.
- (18) Per ~~motivi~~ **garantire un livello elevato** di sicurezza ~~ed efficienza~~ della navigazione interna e ~~di mantenere~~ l'equivalenza dei certificati **di navigazione interna**, è ~~necessario~~ **opportuno** tenere **aggiornati i requisiti tecnici stabiliti negli allegati della presente direttiva onde tenere conto del progresso scientifico e tecnologico** e delle ~~modifiche apportate ai requisiti tecnici~~ **norme tecniche in materia di navigazione interna**. A tal fine è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per ~~adeguare gli~~ **quanto riguarda l'adeguamento degli** allegati della presente direttiva al progresso scientifico e tecnologico o agli sviluppi ~~e agli aggiornamenti delle norme tecniche~~ intervenuti nel settore grazie all'operato di altre organizzazioni internazionali, in particolare la CCNR. ~~È particolarmente importante che~~ Durante i lavori preparatori la Commissione ~~svolga~~ **dovrebbe svolgere, in maniera aperta e trasparente**, adeguate consultazioni **con tutti i pertinenti soggetti interessati**, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione deve provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. [Em. 4]

⁽¹⁾ Direttiva 2009/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul reciproco riconoscimento degli attestati di navigabilità rilasciati per le navi della navigazione interna (GU L 259 del 2.10.2009, pag. 8).

Martedì 15 aprile 2014

(18 bis) La Commissione dovrebbe adottare in particolare atti delegati al fine di introdurre requisiti tecnici per le navi alimentate a gas naturale liquefatto (GNL) onde consentire una circolazione efficiente e sicura di tali navi sulle vie navigabili interne. [Em. 5]

(19) Al fine di poter integrare approcci alternativi, favorire l'innovazione, evitare costi sproporzionati, garantire procedure efficienti per il rilascio dei certificati o tenere conto di circostanze regionali, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto concerne l'autorizzazione di talune deroghe ai requisiti tecnici per imbarcazioni specifiche, l'approvazione degli organismi di classificazione e di requisiti tecnici complementari o ridotti per le imbarcazioni operanti in alcune zone non collegate alle vie navigabili interne di un altro Stato membro. È opportuno che tali poteri siano esercitati in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

(19 bis) Al fine di garantire un quadro adeguato per il coordinamento e la cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti per la navigazione interna, in particolare la CCNR, nonché lo sviluppo di norme tecniche uniformi per la navigazione interna a cui l'Unione e le organizzazioni internazionali possano fare riferimento, la presente direttiva dovrebbe essere soggetta a riesame, specialmente per quanto riguarda l'efficacia delle misure da essa introdotte e i meccanismi di cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti per la navigazione interna, così da pervenire a un corpus unico e uniforme di norme tecniche. [Em. 6]

(20) È opportuno pertanto abrogare la direttiva 2006/87/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Classificazione delle vie navigabili

Ai fini della presente direttiva, le vie navigabili interne dell'Unione sono così classificate:

a) Zona 1, 2, 3 e 4:

i) Zona 1 e 2: le vie navigabili comprese nell'elenco di cui all'allegato I, capo 1,

ii) Zona 3: le vie navigabili comprese nell'elenco di cui all'allegato I, capo 2,

iii) Zona 4: le altre vie navigabili comprese nell'elenco di cui all'allegato I, capo 3.

b) Zona R: le vie navigabili di cui alla lettera a), per le quali deve essere rilasciato un certificato conformemente all'articolo 22 della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, quale è formulato al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva.

Articolo 2

Definizioni e campo di applicazione

1. Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) «imbarcazione»: qualsiasi nave o galleggiante speciale;

b) «nave»: qualsiasi nave destinata alla navigazione interna o alla navigazione marittima;

c) «rimorchiatore»: una nave appositamente costruita per le operazioni di rimorchio;

d) «spintore»: una nave appositamente costruita per provvedere alla propulsione a spinta di un convoglio;

e) «nave da passeggeri»: una nave per escursioni giornaliere o nave cabinata costruita ed attrezzata per portare più di dodici passeggeri;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Martedì 15 aprile 2014

- f) «galleggiante speciale»: un'unità galleggiante provvista di impianti adibiti a lavori, ad esempio gru, attrezzature per il dragaggio, battipali, elevatori;
- g) «imbarcazione da diporto»: una nave diversa da una nave da passeggeri, destinata allo sport o allo svago;
- h) «volume d'immersione»: il volume immerso della nave in m³;
- i) «lunghezza (L)»: la lunghezza massima dello scafo in m, esclusi il timone e il bompreso;
- j) «larghezza (B)»: la larghezza massima dello scafo in metri, misurata esternamente al fasciame (esclusi ruote a pale, parabordi fissi, e simili);
- k) «immersione (T)»: la distanza verticale (in m) fra il punto più basso dello scafo, esclusa la chiglia o altri attacchi fissi, e la linea di massima immersione;
- l) «organismo di classificazione»: un organismo di classificazione che è stato autorizzato in conformità ai criteri e alle procedure di cui all'articolo 9;
- m) «certificato dell'Unione per la navigazione interna»: un certificato rilasciato a una nave per la navigazione interna dall'autorità competente che attesta la conformità ai requisiti tecnici stabiliti dalla presente direttiva.

2. La presente direttiva si applica alle seguenti imbarcazioni:

- a) alle navi di lunghezza (L) pari o superiore a 20 metri;
- b) alle navi per le quali il prodotto fra lunghezza L, larghezza B e immersione T è pari o superiore in volume a 100 m³.

3. La presente direttiva si applica inoltre alle seguenti imbarcazioni:

- a) ai rimorchiatori e agli spintori destinati a rimorchiare o a spingere oppure alla propulsione in formazione di coppia delle imbarcazioni di cui al paragrafo 1 o dei galleggianti speciali;
- b) alle navi da passeggeri destinate al trasporto di più di 12 passeggeri oltre all'equipaggio;
- c) ai galleggianti speciali.

4. La presente direttiva non si applica alle seguenti imbarcazioni:

- a) alle navi traghetto;
- b) alle navi da guerra;
- c) alle navi della navigazione marittima, compresi i rimorchiatori e gli spintori che
 - i) navigano o si trovano nelle acque fluviomarittime;
 - ii) navigano temporaneamente nelle acque interne, purché provvisti di:

- un certificato attestante la conformità alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) del 1974 o uno strumento equivalente, un certificato attestante la conformità alla convenzione internazionale sulla linea di massimo carico del 1966 o uno strumento equivalente, e un certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da olio minerale (IOPP) che attesti la conformità alla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL) del 1973; oppure

- per le navi passeggeri, cui non si applicano tutte le convenzioni di cui al primo trattino, un certificato sulle disposizioni e norme di sicurezza rilasciato in conformità della direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾; oppure

- per le imbarcazioni da diporto cui non si applicano tutte le convenzioni di cui al primo trattino, un certificato dello Stato di bandiera.

⁽¹⁾ Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1).

Martedì 15 aprile 2014

Articolo 3

Obbligo di certificato

1. Le imbarcazioni che navigano sulle vie navigabili interne dell'Unione elencate all'articolo 1 devono essere munite:
 - a) sulle vie navigabili della zona R:
 - di un certificato rilasciato a norma dell'articolo 22 della convenzione riveduta per la navigazione del Reno, oppure
 - di un certificato dell'Unione per la navigazione interna che attesti la piena conformità dell'imbarcazione, fatte salve le disposizioni transitorie dell'allegato II, ai requisiti tecnici di cui all'allegato II per cui è stata stabilita l'equivalenza con i requisiti tecnici previsti in applicazione della convenzione riveduta per la navigazione del Reno secondo le norme e procedure applicabili;
 - b) sulle altre vie navigabili, di un certificato dell'Unione per la navigazione interna, comprese, se del caso, le specifiche tecniche di cui all'articolo 5.
2. Il certificato dell'Unione per la navigazione interna è redatto secondo il modello di cui alla parte I dell'allegato V e rilasciato conformemente alle disposizioni della presente direttiva. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 24 per modificare detto modello qualora ciò risulti necessario al fine di tener conto del progresso scientifico e tecnologico, per semplificare i requisiti amministrativi o per tenere conto degli sviluppi registrati in questo settore grazie all'attività svolta da altre organizzazioni internazionali, in particolare dalla Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR).

Articolo 4

Certificati supplementari dell'Unione per la navigazione interna

1. Le imbarcazioni munite di un certificato valido rilasciato ai sensi dell'articolo 22 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno possono, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, della presente direttiva, navigare sulle vie navigabili dell'Unione qualora provviste di questo solo certificato.
2. Tuttavia tutte le imbarcazioni munite del certificato di cui al paragrafo 1 devono essere provviste anche del certificato supplementare dell'Unione per la navigazione interna:
 - a) per la navigazione sulle vie navigabili delle zone 3 e 4, se vogliono beneficiare delle riduzioni dei requisiti tecnici su tali vie navigabili;
 - b) per la navigazione sulle vie navigabili delle zone 1 e 2 o, per quanto riguarda le navi passeggeri, per la navigazione sulle vie navigabili della zona 3 non collegate alle vie navigabili interne di un altro Stato membro, se lo Stato membro interessato ha fissato requisiti tecnici complementari per tali vie navigabili conformemente all'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3.
3. Il certificato supplementare dell'Unione per la navigazione interna è redatto secondo il modello di cui alla parte II dell'allegato V ed è rilasciato dalle autorità competenti su presentazione del certificato di cui al paragrafo 1 e alle condizioni previste dalle autorità competenti per le vie navigabili in questione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare detto modello qualora ciò risulti necessario al fine di tener conto del progresso scientifico e tecnologico, per semplificare i requisiti amministrativi o per tenere conto degli sviluppi registrati in questo settore grazie all'attività svolta da altre organizzazioni internazionali, in particolare dalla Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR).

Articolo 5

Requisiti tecnici complementari o ridotti per determinate zone

1. Gli Stati membri, dopo aver consultato la Commissione e laddove opportuno, fatte salve le disposizioni della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, possono adottare requisiti complementari a quelli dell'allegato II per le imbarcazioni che navigano sulle vie navigabili delle zone 1 e 2 situate nel loro territorio.
2. In relazione alle navi passeggeri che navigano sulle vie navigabili della zona 3 situate nel suo territorio, e non collegate alle vie navigabili interne di un altro Stato membro, ciascuno Stato membro può mantenere requisiti tecnici complementari a quelli di cui all'allegato II. Gli Stati membri possono adottare requisiti tecnici complementari applicando la procedura di cui al paragrafo 3. I requisiti complementari possono riguardare esclusivamente gli elementi elencati nell'allegato III.

Martedì 15 aprile 2014

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i requisiti tecnici complementari proposti almeno sei mesi prima della loro entrata in vigore e ne informano gli altri Stati membri.

La Commissione approva i requisiti tecnici complementari mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

4. La conformità ai suddetti requisiti complementari è attestata dal certificato dell'Unione per la navigazione interna di cui all'articolo 3 o, qualora si applichi l'articolo 4, paragrafo 2, dal certificato supplementare dell'Unione per la navigazione interna. Tale attestato di conformità è riconosciuto sulle vie navigabili dell'Unione della zona corrispondente.

5. Qualora l'applicazione delle disposizioni transitorie di cui al capo 24 bis dell'allegato II comporti una riduzione delle norme di sicurezza nazionali vigenti, uno Stato membro può non applicare tali disposizioni transitorie alle navi passeggeri che navigano sulle sue vie navigabili interne non collegate alle vie navigabili interne navigabili di un altro Stato membro. In tali circostanze, lo Stato membro può esigere che tali navi, che navigano sulle sue vie navigabili interne non collegate soddisfino pienamente i requisiti tecnici di cui all'allegato II a decorrere dal 30 dicembre 2008.

Uno Stato membro che si avvale della possibilità di cui al primo comma informa la Commissione e gli altri Stati membri della sua decisione e comunica alla Commissione i dettagli delle norme nazionali pertinenti che si applicano alle navi passeggeri operanti sulle sue vie navigabili interne.

La conformità ai requisiti di uno Stato membro per la navigazione sulle sue vie navigabili non collegate è attestata dal certificato dell'Unione per la navigazione interna di cui all'articolo 3 o, qualora si applichi l'articolo 4, paragrafo 2, dal certificato supplementare dell'Unione per la navigazione interna.

6. Le imbarcazioni che navigano soltanto sulle vie navigabili della zona 4 sono ammesse ai requisiti ridotti, come specificato all'allegato II, su tutte le vie navigabili di detta zona. La conformità a tali requisiti ridotti è attestata dal certificato dell'Unione per la navigazione interna di cui all'articolo 3.

7. Gli Stati membri, previa consultazione della Commissione, possono ammettere un'applicazione parziale dei requisiti tecnici o fissare requisiti tecnici meno rigorosi di quelli dell'allegato II per le imbarcazioni che navigano esclusivamente sulle vie navigabili delle zone 3 e 4 situate nel loro territorio.

L'applicazione parziale o meno rigorosa dei requisiti tecnici può riguardare esclusivamente gli elementi di cui all'allegato IV. Se le caratteristiche tecniche di un'imbarcazione soddisfano requisiti tecnici meno rigorosi, o applicati solo parzialmente, occorre che ciò sia attestato nel certificato dell'Unione per la navigazione interna o, qualora si applichi l'articolo 4, paragrafo 2, nel certificato supplementare dell'Unione per la navigazione interna.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'applicazione parziale o meno rigorosa dei requisiti tecnici dell'allegato II almeno sei mesi prima della loro entrata in vigore e ne informano gli altri Stati membri.

Articolo 6

Deroghe

1. Gli Stati membri possono autorizzare deroghe totali o parziali della presente direttiva per

a) le navi, i rimorchiatori, gli spintori e i galleggianti speciali che navighino su vie navigabili non collegate, per via navigabile interna, alla rete navigabile degli altri Stati membri;

b) le imbarcazioni di portata lorda non superiore a 350 tonnellate o le imbarcazioni non destinate al trasporto merci con dislocamento inferiore a 100 m³ la cui chiglia sia stata impostata anteriormente al 1° gennaio 1950 che navighino esclusivamente su una rete nazionale navigabile.

Martedì 15 aprile 2014

2. Nell'ambito della navigazione interna sulle vie navigabili nazionali gli Stati membri possono autorizzare deroghe a una o più disposizioni della presente direttiva per percorsi entro una zona geografica limitata o in zone portuali. Tali deroghe, nonché i percorsi o la zona per i quali esse sono valide, sono indicati nel certificato dell'imbarcazione.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le deroghe autorizzate ai sensi dei paragrafi 1 e 2 e ne informano gli altri Stati membri.
4. Lo Stato membro che, in virtù delle deroghe autorizzate ai sensi dei paragrafi 1 e 2, non ha imbarcazioni che operano sulle sue vie navigabili soggette alle disposizioni della presente direttiva, non è tenuto a conformarsi agli articoli 8, 9 e 11.

Articolo 7

Rilascio dei certificati dell'Unione per la navigazione interna

1. Il certificato dell'Unione per la navigazione interna è rilasciato all'imbarcazione la cui chiglia è stata impostata a decorrere dal [data di recepimento della direttiva] in seguito a un'ispezione tecnica effettuata prima dell'entrata in servizio dell'imbarcazione e intesa a verificare che la stessa unità sia conforme ai requisiti dell'allegato II.
2. Il certificato dell'Unione per la navigazione interna è rilasciato alle imbarcazioni che sono escluse dal campo d'applicazione della direttiva 82/714/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ ma che rientrano in quello della presente direttiva in conformità all'articolo 2, paragrafi 2 e 3 a seguito di un'ispezione tecnica da effettuarsi alla scadenza dell'attuale certificato dell'imbarcazione, ma comunque entro il 30 dicembre 2018, per verificare la conformità dell'imbarcazione ai requisiti tecnici di cui all'allegato II.

La mancata rispondenza ai requisiti tecnici dell'allegato II è specificata nel certificato dell'Unione per la navigazione interna. Qualora le autorità competenti ritengano che tali lacune non costituiscano un pericolo palese, l'imbarcazione di cui al primo comma del presente articolo può continuare a operare fino a quando i componenti o le parti della stessa, di cui è stata certificata la non rispondenza ai requisiti, non siano sostituiti o modificati; dopo di che tali componenti o parti devono soddisfare i requisiti tecnici dell'allegato II.

3. Un pericolo palese, ai sensi del presente articolo, sussiste in particolare qualora risultino intaccati i requisiti in materia di robustezza strutturale della costruzione, navigabilità e manovrabilità o le caratteristiche specifiche dell'imbarcazione in conformità ai requisiti tecnici dell'allegato II. Le deroghe previste nei requisiti tecnici dell'allegato II non sono considerate come lacune che costituiscano un pericolo palese.

La sostituzione delle parti esistenti con parti identiche o parti di tecnologia e costruzione equivalente nel corso di interventi di riparazione e di manutenzione periodici non è considerata una sostituzione ai sensi del presente articolo.

4. Se del caso, la conformità dell'imbarcazione ai requisiti complementari di cui all'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, è verificata in occasione delle ispezioni tecniche di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo o nel corso di un'ispezione tecnica effettuata su richiesta del proprietario dell'imbarcazione.

Articolo 8

Autorità competenti

1. I certificati dell'Unione per la navigazione interna ~~possono essere~~ **sono** rilasciati dalle competenti autorità degli Stati membri. **[Em. 7]**
2. Ogni Stato membro stabilisce l'elenco delle sue autorità competenti per il rilascio dei certificati per la navigazione interna e lo comunica alla Commissione e agli altri Stati membri.

⁽¹⁾ Direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (GU L 301 del 28.10.1982, pag. 1) (Direttiva abrogata dalla direttiva 2006/87/CE).

Martedì 15 aprile 2014

3. Le autorità competenti tengono un registro di tutti i certificati dell'Unione per la navigazione interna da esse rilasciati conformemente al modello di cui all'allegato VI. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 24 per modificare detto modello al fine di tener conto del progresso scientifico e tecnologico, per semplificare i requisiti amministrativi o per tenere conto degli sviluppi registrati in questo settore grazie all'attività svolta da altre organizzazioni internazionali, in particolare dalla Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR).

Articolo 9

Conduzione delle ispezioni tecniche

1. Le ispezioni tecniche di cui all'articolo 7 sono effettuate dalle autorità competenti, che possono esentare, totalmente o parzialmente, le imbarcazioni dall'ispezione tecnica se da un attestato valido, rilasciato da un organismo di classificazione autorizzato, risulta che l'imbarcazione soddisfa, in parte o in toto, i requisiti tecnici di cui all'allegato II.

2. La Commissione adotta atti di esecuzione al fine di approvare un organismo di classificazione che soddisfa i criteri di cui all'allegato VII, o di revocare l'approvazione, in conformità alla procedura di cui ai paragrafi 3 e 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

3. La domanda di approvazione è presentata alla Commissione dallo Stato membro nel quale è stabilita la sede principale dell'organismo di classificazione o di una sua filiale autorizzata a certificare che l'imbarcazione è conforme ai requisiti di cui all'allegato II conformemente alla presente direttiva. La domanda è corredata di tutte le informazioni e la documentazione necessarie a verificare l'osservanza dei criteri fissati per l'approvazione.

Ogni Stato membro può chiedere che venga tenuta un'audizione o che siano fornite ulteriori informazioni o documentazione.

4. Ogni Stato membro può presentare alla Commissione una domanda di revoca dell'approvazione se ritiene che un organismo di classificazione non soddisfi più i criteri di cui all'allegato VII. La richiesta di revoca deve essere corredata di prove documentali.

5. Fino alla loro approvazione a norma della presente direttiva, gli organismi di classificazione riconosciuti, approvati e autorizzati da uno Stato membro in conformità alla direttiva 94/57/CE del Consiglio⁽¹⁾, sono da ritenersi approvati soltanto per le navi che operano esclusivamente sulle vie navigabili di tale Stato membro.

6. La Commissione pubblica **per la prima volta entro il ... (*)**, e aggiorna, l'elenco degli organismi di classificazione approvati conformemente alle disposizioni del presente articolo. **[Em. 8]**

7. Ogni Stato membro stabilisce l'elenco delle sue autorità competenti per l'esecuzione delle ispezioni tecniche e lo comunica alla Commissione e agli altri Stati membri.

8. Ogni Stato membro si conforma ai requisiti specifici in materia di organismi di controllo e di richieste di ispezioni di cui all'allegato II.

Articolo 10

Validità dei certificati dell'Unione per la navigazione interna

1. Il periodo di validità del certificato dell'Unione per la navigazione interna rilasciato alle navi di nuova fabbricazione in conformità alle disposizioni della presente direttiva è stabilito dall'autorità competente entro i limiti massimi seguenti:

- a) cinque anni per le navi da passeggeri;
- b) dieci anni per tutti gli altri tipi di imbarcazione.

Il periodo di validità è annotato sul certificato dell'Unione per la navigazione interna.

⁽¹⁾ Direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20).

(*) **Un anno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.**

Martedì 15 aprile 2014

2. Per navi già in servizio prima dell'ispezione tecnica il periodo di validità del certificato dell'Unione per la navigazione interna viene stabilito caso per caso dall'autorità competente in base ai risultati dell'ispezione stessa. La sua durata non può in ogni caso essere superiore ai periodi indicati al paragrafo 1.

3. Ciascuno Stato membro può, nei casi specificati nell'allegato II, rilasciare certificati provvisori dell'Unione per la navigazione interna. I certificati provvisori dell'Unione per la navigazione interna sono redatti sulla base del modello di cui all'allegato V, parte III. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 24 per modificare detto modello al fine di tener conto del progresso scientifico e tecnologico, per semplificare i requisiti amministrativi o per tenere conto degli sviluppi registrati in questo settore grazie all'attività svolta da altre organizzazioni internazionali, in particolare dalla Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR).

Articolo 11

Sostituzione dei certificati dell'Unione per la navigazione interna

Ogni Stato membro stabilisce le condizioni per la sostituzione di un certificato dell'Unione per la navigazione interna in corso di validità, qualora lo stesso venga smarrito o danneggiato.

Articolo 12

Rinnovo dei certificati dell'Unione per la navigazione interna

1. Il certificato dell'Unione per la navigazione interna è rinnovato alla scadenza del periodo di validità, alle condizioni stabilite nell'articolo 7.

2. Ai fini del rinnovo dei certificati dell'Unione per la navigazione interna si applicano all'imbarcazione le disposizioni transitorie di cui ai capi 24 e 24 bis dell'allegato II, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 13

Proroga dei certificati dell'Unione per la navigazione interna

In via eccezionale, la validità del certificato dell'Unione per la navigazione interna può essere prorogata dall'autorità che l'ha rilasciato o rinnovato senza effettuare l'ispezione tecnica di cui all'allegato II. La proroga della validità deve figurare sul certificato.

Articolo 14

Rilascio di un nuovo certificato dell'Unione per la navigazione interna

In caso di modifiche o riparazioni di rilievo che intacchino l'integrità strutturale della nave, la navigabilità o la manovrabilità o le caratteristiche specifiche dell'imbarcazione conformemente all'allegato II, questa è sottoposta nuovamente, prima di un nuovo viaggio, all'ispezione tecnica di cui all'articolo 7. In seguito a detta ispezione è rilasciato un nuovo certificato dell'Unione per la navigazione interna indicante le caratteristiche tecniche dell'imbarcazione, oppure il certificato esistente è modificato di conseguenza. Se il certificato è rilasciato in uno Stato membro diverso da quello che aveva rilasciato o rinnovato il certificato iniziale, l'autorità competente che aveva rilasciato o rinnovato il certificato ne è informata entro un mese.

Articolo 15

Rifiuto di rilascio o rinnovo e revoca del certificato dell'Unione per la navigazione interna

1. Qualsiasi decisione di rifiuto di rilasciare o rinnovare il certificato dell'Unione per la navigazione interna deve essere opportunamente motivata. Essa è notificata al proprietario dell'imbarcazione con l'indicazione delle modalità e dei termini di ricorso nello Stato membro.

2. Ogni certificato dell'Unione per la navigazione interna in corso di validità può essere revocato dall'autorità competente che l'ha rilasciato o rinnovato, quando l'imbarcazione non è più conforme ai requisiti tecnici specificati nel certificato.

Martedì 15 aprile 2014

Articolo 16

Ispezioni complementari

1. Le autorità competenti di uno Stato membro possono accertare in qualsiasi momento se l'imbarcazione detiene un valido certificato ai sensi della presente direttiva e la conformità dell'imbarcazione a quanto in esso dichiarato. Esse possono altresì accertare se la nave rappresenti un pericolo palese per le persone a bordo, l'ambiente o la navigazione. Le autorità competenti adottano le misure necessarie conformemente ai paragrafi da 2 a 5.
2. Se nel corso di un'ispezione le autorità competenti rilevano che il certificato non è presente a bordo dell'imbarcazione, o che non è valido, o che l'imbarcazione non soddisfa i requisiti stabiliti nel certificato, ma che la non validità o la non conformità ai requisiti non comporta alcun pericolo manifesto, il proprietario dell'imbarcazione, o un suo rappresentante, adotta tutte le misure necessarie per porre rimedio alla situazione. L'autorità che ha rilasciato o, da ultimo, rinnovato il certificato è informata entro 7 giorni.
3. Se, a seguito dell'ispezione, le autorità constatano che l'imbarcazione rappresenta un pericolo palese per le persone a bordo, l'ambiente o la sicurezza della navigazione, possono vietare all'imbarcazione di proseguire il viaggio finché non siano state prese le misure necessarie per porre rimedio alla situazione.

Le autorità possono inoltre imporre l'adozione di misure che permettano all'imbarcazione, se del caso una volta portato a termine il trasporto, di raggiungere senza rischi un determinato luogo ove verranno effettuati ispezioni o riparazioni. L'autorità che ha rilasciato o, da ultimo, rinnovato il certificato è informata entro 7 giorni.

4. Lo Stato membro che impedisce a un'imbarcazione di proseguire il viaggio, o che notifica al proprietario la sua intenzione di intervenire in tal senso se non è posto rimedio alle mancanze riscontrate, informa entro 7 giorni l'autorità dello Stato membro che ha rilasciato o, da ultimo, rinnovato il certificato in merito alla decisione adottata o che intende adottare.
5. Tutte le decisioni che, in applicazione della presente direttiva, hanno per effetto di impedire a un'imbarcazione di proseguire il viaggio, indicano nei dettagli le ragioni su cui si fondano. Tali decisioni sono immediatamente notificate alla parte interessata, che è nel contempo informata delle possibilità di ricorso previste dalle legislazioni vigenti negli Stati membri e dei relativi termini di presentazione.

Articolo 17

Numero unico europeo di identificazione delle navi

L'autorità competente che ha rilasciato un certificato dell'Unione per la navigazione interna include nel certificato il numero unico europeo di identificazione delle navi in conformità al capo 2 dell'allegato II.

Articolo 18

Equivalenze e deroghe

1. Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di adottare atti di esecuzione per consentire deroghe o il riconoscimento dell'equivalenza di specifiche tecniche di una particolare imbarcazione per quanto riguarda:
 - a) l'uso, o la presenza, a bordo di un'imbarcazione di altri materiali, impianti o attrezzature, o l'adozione di altri aspetti di progettazione o di qualsiasi altra disposizione diversa da quelle di cui all'allegato II;
 - b) il rilascio, per un periodo limitato, di un certificato dell'Unione per la navigazione interna per scopi sperimentali comprendente nuove specifiche tecniche in deroga ai requisiti della parte II dell'allegato II, a condizione che tali specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente;
 - c) la concessione, da parte degli organismi di controllo, di deroghe relative a una nave passeggeri per quanto riguarda le zone destinate all'uso da parte di persone a mobilità ridotta, laddove l'applicazione dei requisiti specifici previsti al capo 15 dell'allegato II sia considerata di difficile applicazione pratica o comporti costi sproporzionatamente elevati;
 - d) l'uso di agenti estinguenti diversi da quelli di cui al capo 10 dell'allegato II;
 - e) l'uso di sistemi antincendio fissi per la protezione degli oggetti;
 - f) l'applicazione del capo 24 dell'allegato II a imbarcazioni modificate in modo tale che la loro lunghezza risulti superiore a 110 m;

Martedì 15 aprile 2014

- g) le deroghe ai requisiti di cui ai capi 24 e 24 bis dell'allegato II dopo la scadenza delle disposizioni transitorie, qualora tali requisiti siano tecnicamente difficili da applicare o la loro applicazione possa comportare costi sproporzionati;
- h) il riconoscimento di norme concernenti i sistemi che spruzzano quantitativi d'acqua inferiori a quelli di cui al capo 10 dell'allegato II.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

2. Le autorità competenti degli Stati membri riportano le equivalenze e le deroghe di cui alle lettere da a) a g) del paragrafo 1 nel certificato dell'Unione per la navigazione interna. La Commissione e gli altri Stati membri ne sono sollecitamente informati.

3. In attesa dell'adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente può rilasciare un certificato dell'Unione per la navigazione interna in conformità all'articolo 10, paragrafo 2.

In tal caso, le autorità competenti, entro un mese dal rilascio del certificato provvisorio dell'Unione per la navigazione interna, comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri il nome e il numero europeo di identificazione dell'imbarcazione, la natura della deroga e lo Stato nel quale la nave è registrata o ha il suo porto di armamento.

4. La Commissione pubblica un registro degli impianti di navigazione radar e degli indicatori della velocità di accostata autorizzati conformemente alle disposizioni dell'allegato II.

Articolo 19

Riconoscimento di certificati di navigabilità di imbarcazioni emessi da paesi terzi

L'Unione avvia negoziati con paesi terzi al fine di assicurare il riconoscimento reciproco dei certificati di navigabilità tra l'Unione e tali paesi.

In attesa della conclusione di tali accordi, le autorità competenti di uno Stato membro possono riconoscere i certificati delle imbarcazioni di paesi terzi per la navigazione sulle vie navigabili dello Stato membro in questione.

I certificati dell'Unione per la navigazione interna sono rilasciati alle imbarcazioni di paesi terzi conformemente all'articolo 7, paragrafo 1.

Articolo 20

Applicabilità della direttiva 2009/100/CE

Alle imbarcazioni escluse dal campo di applicazione dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, della presente direttiva, che tuttavia rientrano in quello dell'articolo 1 bis della direttiva 2009/100/CE, si applicano le disposizioni di quest'ultima.

Articolo 21

Disposizioni transitorie relative all'uso di documenti

I documenti che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, e che sono stati rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri a norma della direttiva 2006/87/CE prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, restano validi fino alla loro scadenza.

Articolo 22

Adeguamento degli allegati

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 per quanto riguarda l'adeguamento degli allegati I, II, III, IV e VII al progresso tecnico e scientifico o per tenere conto degli sviluppi registrati in questo settore grazie all'attività svolta da organizzazioni internazionali, in particolare dalla Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR), al fine di garantire che i due certificati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), siano rilasciati sulla base di requisiti tecnici che garantiscono un livello di sicurezza equivalente o per tenere conto dei casi di cui all'articolo 5.

La Commissione adotta, entro il 31 dicembre 2017, atti delegati conformemente all'articolo 24 concernenti l'introduzione, al capo 19 ter bis dell'allegato II, di disposizioni particolari per le navi alimentate a gas naturale liquefatto (GNL). [Em. 9]

Martedì 15 aprile 2014

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 in relazione a istruzioni amministrative vincolanti per quanto riguarda le modalità di applicazione dei requisiti tecnici di cui all'allegato II, al fine di garantire un'interpretazione armonizzata di tali requisiti o prendere in considerazione le migliori pratiche sviluppate a livello dell'Unione o scaturite dalle attività di organizzazioni internazionali, in particolare la CCNR.

Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione si assicura che i requisiti tecnici per il rilascio del certificato dell'Unione per la navigazione interna riconosciuto per la navigazione sul Reno garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto per il rilascio del certificato di cui all'articolo 22 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 per allineare i riferimenti contenuti nella presente direttiva a talune disposizioni dell'allegato II al fine di tenere conto delle modifiche apportate al presente allegato.

Articolo 23

Requisiti temporanei

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 per definire requisiti tecnici temporanei per le imbarcazioni al fine di consentire l'esecuzione di prove atte a incentivare l'innovazione e il progresso tecnico. Detti requisiti hanno una validità massima di tre anni.

Articolo 24

Delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. ~~La delega~~ **Il potere di potere di adottare atti delegati di** cui agli articoli 3, 4, 8, 10, 22 e 23 è ~~conferita~~ **conferito** alla Commissione per un periodo di ~~tempo indeterminato~~ **cinque anni** a decorrere dal ~~[data dell'entrata in vigore da... (*)].~~ **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della direttiva] scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.** [Em. 10]

3. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di potere di cui agli articoli 3, 4, 8, 10, 22 e 23 in qualsiasi momento. Una decisione di revoca pone fine alla delega di potere specificata nella stessa. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Un atto delegato adottato ai sensi degli articoli 3, 4, 8, 10, 22 e 23 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio ~~sollevano~~ **hanno sollevato** obiezioni entro ~~il termine di due mesi dalla notifica dell'atto trasmessa loro dalla Commissione.~~ **il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.** [Em. 12]

(*) *Data di entrata in vigore della presente direttiva.*

Martedì 15 aprile 2014

Articolo 25

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 7 della direttiva 91/672/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ (di seguito denominato «il comitato»). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, il suo presidente può decidere di porre fine alla stessa senza esito entro il termine per la presentazione del parere.

Articolo 26

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme riguardanti le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni di diritto interno adottate a norma della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 26 bis

Riesame

La Commissione presenta, entro il ... (*) e, successivamente, ogni tre anni una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul riesame dell'efficacia delle misure introdotte dalla presente direttiva, in particolare per quanto riguarda l'armonizzazione dei requisiti tecnici e lo sviluppo di norme tecniche per la navigazione interna. La relazione riesamina inoltre i meccanismi di cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti per la navigazione interna. Ove opportuno, la relazione è accompagnata da una proposta legislativa volta a semplificare ulteriormente la cooperazione e il coordinamento nella definizione di norme alle quali possano fare riferimento gli atti giuridici dell'Unione. [Em. 13]

Articolo 27

Recepimento

1. Gli Stati membri aventi vie navigabili interne di cui all'articolo 1 mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto dal 1° gennaio 2015. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 28

Abrogazione

La direttiva 2006/87/CE è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2015.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 29

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ Direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 29).

^(*) ***Tre anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.***

Martedì 15 aprile 2014

Articolo 30

Destinatari

Gli Stati membri aventi vie navigabili interne di cui all'articolo 1 sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente

Martedì 15 aprile 2014

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato I Elenco delle vie navigabili interne dell'Unione suddivise geograficamente nelle zone 1, 2, 3 e 4

All'allegato II è inserito il capo seguente:

«CAPO 19 ter bis

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE NAVI ALIMENTATE A GAS NATURALE LIQUEFATTO (GNL) (Senza oggetto)» [Em. 14]

Allegato II Requisiti tecnici minimi applicabili alle imbarcazioni sulle vie navigabili interne delle zone 1, 2, 3 e 4

Allegato III Materie per le quali possono essere adottati requisiti tecnici complementari applicabili alle imbarcazioni sulle vie navigabili interne delle zone 1 e 2

Allegato IV Materie per le quali possono essere adottati requisiti tecnici ridotti applicabili alle imbarcazioni sulle vie navigabili interne delle zone 3 e 4

Allegato V Modelli di certificato dell'Unione per la navigazione interna

Allegato VI Modello di registro dei certificati dell'Unione per la navigazione interna

Allegato VII Organismi di classificazione

In questo testo consolidato gli allegati non sono riprodotti integralmente. Si prega di consultare le parti 2 e 3 della proposta della Commissione COM(2013)0622.

Martedì 15 aprile 2014

P7_TA(2014)0344

Corretta applicazione delle normative doganale e agricola *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio del 13 marzo 1997 relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (COM(2013)0796 — C7-0421/2013 — 2013/0410(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 443/26)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0796),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 33 e 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0421/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere della Corte dei conti del 25 febbraio 2014 ⁽¹⁾,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0241/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2013)0410

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 33 e 325,

vista la proposta della Commissione europea,

⁽¹⁾ GU C 94 del 31.3.2014, pag. 1.

Martedì 15 aprile 2014

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire che il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio ⁽³⁾ contempli tutti i possibili movimenti di merci in relazione al territorio doganale dell'Unione, è opportuno precisare la definizione di regolamentazione doganale per quanto riguarda i concetti di entrata e di uscita delle merci.
 - (2) Nell'intento di migliorare ulteriormente le procedure amministrative e penali da seguire in caso di irregolarità, occorre garantire che gli elementi di prova ottenuti nell'ambito della mutua assistenza possano essere ritenuti ammissibili nei procedimenti dinanzi alle autorità amministrative e giudiziarie dello Stato membro dell'autorità richiedente.
 - (3) La comunicazione della Commissione dell'8 gennaio 2013 sulla gestione dei rischi doganali e la sicurezza della catena di approvvigionamento riconosce l'impellente necessità di migliorare la qualità e la disponibilità dei dati da utilizzare nell'analisi dei rischi prima dell'arrivo, in particolare per individuare e ridurre efficacemente i rischi per la sicurezza a livello nazionale e di Unione, nell'ambito del quadro comune in materia di gestione dei rischi di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽⁴⁾. L'integrazione dei dati relativi ai movimenti dei container nell'ambito della gestione dei rischi prima dell'arrivo migliorerà notevolmente la visibilità della catena di approvvigionamento e rafforzerà sensibilmente la capacità dell'Unione e degli Stati membri di concentrare i controlli sulle spedizioni ad alto rischio, agevolando nel contempo il flusso degli scambi legittimi.
 - (4) Per garantire maggior chiarezza, coerenza, **efficacia, congruenza** e trasparenza, occorre definire più concretamente le autorità che devono avere accesso ai repertori istituiti sulla base del regolamento (CE) n. 515/97; a tal fine, sarà stabilito un riferimento uniforme alle autorità competenti. [Em. 1]
 - (5) I dati relativi ai movimenti dei container consentono di determinare le tendenze in materia di frodi e di rischi per quanto riguarda le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione e quelle in uscita. Tali dati aiutano a prevenire, esaminare e perseguire le operazioni che costituiscono o sembrano costituire una violazione della legislazione doganale, nonché ad assistere le autorità competenti nella gestione dei rischi doganali di cui all'articolo 4, punto 25, del regolamento (CEE) n. 2913/92. Onde poter raccogliere e utilizzare una serie di dati il più completa possibile, evitando nel contempo potenziali ripercussioni negative sulle piccole e medie imprese del settore del trasporto merci, bisogna che i prestatori di servizi, pubblici o privati, le cui attività sono collegate alla catena di approvvigionamento internazionale trasmettano alla Commissione i dati relativi ai movimenti dei container, purché essi raccolgano tali dati in formato elettronico tramite i loro sistemi di rilevamento delle apparecchiature o abbiano accesso a tali dati.
- (5 bis) **considerando che le informazioni ottenute con la valutazione d'impatto della Commissione del 25 novembre 2013 sulla modifica del regolamento (CE) n. 515/97 per quanto riguarda l'entità del problema dimostrano che le frodi legate alla falsa dichiarazione di origine possono rappresentare da sole una perdita annua di 100 milioni di euro per l'UE-27. Nel 2011, gli Stati membri hanno segnalato 1 905 casi constatati di frodi e altre irregolarità legate a una designazione inesatta delle merci, pari a un danno di 107,7 milioni di EUR. Tale cifra che indica soltanto il danno accertato dagli Stati membri e dalla Commissione. La reale entità del problema è quindi ben più vasta, visto che non sono disponibili informazioni su circa 30 000 casi di possibile frode.** [Em. 2]
- (5 ter) **L'Unione ha il dovere di combattere le frodi doganali e, quindi, di contribuire all'obiettivo del mercato interno di avere prodotti sicuri con certificati di origine autentici al fine di assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori.** [Em. 3]

⁽¹⁾ GU C 94 del 31.3.2014, pag. 1.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

Martedì 15 aprile 2014

- (6) **Data l'aumentata incidenza delle frodi doganali è essenziale migliorarne l'individuazione e prevenzione simultaneamente a livello nazionale e unionale.** L'individuazione delle frodi, la determinazione delle tendenze in materia di rischi e l'attuazione di procedure efficaci di gestione dei rischi dipendono in larga misura dall'identificazione e dall'analisi incrociata di serie di dati operativi pertinenti. Occorre pertanto istituire, a livello di Unione europea, un repertorio contenente dati relativi alle importazioni, ~~alle esportazioni~~ e al transito delle merci, compresi il transito all'interno degli Stati membri ~~e le esportazioni dirette~~. A tal fine, gli Stati membri devono consentire la duplicazione sistematica dei dati sulle importazioni, ~~le esportazioni~~ e il transito delle merci provenienti dai sistemi gestiti dalla Commissione e comunicare **quanto prima** a quest'ultima dati relativi al transito di merci all'interno di uno Stato ~~membro e alle esportazioni dirette~~. **La Commissione dovrebbe presentare ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati ottenuti grazie a tale repertorio. Entro ... (*) la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione al fine di verificare la fattibilità di ampliare i dati contenuti nel repertorio inserendovi dati sulle importazioni e sul transito di beni in ambito terrestre e aereo nonché l'opportunità di ampliare i dati contenuti nel repertorio inserendovi dati sulle esportazioni.** [Em. 4]
- (7) Ai fini dell'attuazione dell'articolo 18 ter del regolamento (CE) n. 515/97, la Commissione ha predisposto una serie di sistemi tecnici che consentono di mettere a disposizione degli Stati membri assistenza tecnica, azioni di formazione o di comunicazione e altre attività operative. Questi sistemi tecnici devono essere espressamente menzionati nel presente regolamento ed essere oggetto di requisiti in materia di protezione dei dati.
- (8) L'introduzione, nel 2011, della dogana elettronica, nel cui ambito i documenti giustificativi delle importazioni e delle esportazioni non vengono più conservati dalle amministrazioni doganali ma dagli operatori economici, ha comportato ritardi nelle indagini svolte nel settore doganale dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), dato che quest'ultimo deve ricorrere a tali amministrazioni per ottenere i suddetti documenti. Inoltre, il termine di prescrizione di tre anni applicabile ai documenti doganali detenuti dall'amministrazione ostacola ulteriormente la riuscita delle indagini. Per accelerare lo svolgimento delle indagini nel settore doganale, la Commissione dovrebbe pertanto, **in determinate circostanze e previa comunicazione formale agli Stati membri**, poter richiedere direttamente agli operatori economici interessati i documenti giustificativi che accompagnano le dichiarazioni d'importazione e di esportazione. **Agli operatori economici dovrebbe anche essere chiarito di che procedura si tratti. Gli operatori economici dovrebbero essere tenuti a fornire alla Commissione i documenti richiesti a tempo debito e previa notifica della Commissione agli Stati membri.** [Em. 5]
- (9) Onde garantire la riservatezza **e rafforzare la sicurezza** dei dati inseriti, è opportuno limitare l'accesso a tali dati soltanto a determinati utilizzatori **e per finalità prestabilite.** [Em. 6]
- (10) Al fine di garantire l'aggiornamento delle informazioni e tutelare il diritto degli interessati alla trasparenza e all'informazione conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, è opportuno prevedere la possibilità di pubblicare su internet l'aggiornamento degli elenchi delle autorità competenti designate dagli Stati membri e di concedere ai servizi della Commissione l'accesso al sistema d'informazione doganale (SID).
- (11) Il regolamento (CE) n. 45/2001 si applica al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione.
- (12) Affinché il controllo della protezione dei dati risulti più coerente, il garante europeo della protezione dei dati deve collaborare in stretto contatto con l'autorità comune di controllo istituita dalla decisione 2009/917/GAI del Consiglio ⁽³⁾, al fine di coordinare gli audit del SID.

(*) **Due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.**

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

⁽³⁾ Decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale (GU L 323 del 10.12.2009, pag. 20).

Martedì 15 aprile 2014

- (13) Le disposizioni che disciplinano le modalità di memorizzazione dei dati nel SID provocano spesso un'ingiustificabile perdita di informazioni perché gli Stati membri non eseguono sistematicamente i riesami annuali a causa dell'onere amministrativo che questo comporta **e della indisponibilità delle risorse necessarie, in particolare le risorse umane**. Occorre pertanto semplificare la procedura che disciplina la conservazione dei dati nel SID, abolendo l'obbligo di riesaminare ogni anno i dati e stabilendo un periodo massimo di conservazione di dieci anni, che corrisponde ai periodi previsti per i repertori stabiliti a norma del presente regolamento. **Tuttavia essa non si applica al periodo di cui all'articolo 221, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92**. Tale durata **di conservazione** è giustificata dalla lunghezza delle procedure di trattamento delle irregolarità e dal fatto che i dati sono indispensabili per effettuare operazioni doganali congiunte e svolgere indagini. Inoltre, per salvaguardare le norme che disciplinano la protezione dei dati, il garante europeo della protezione dei dati dovrebbe essere informato dei casi in cui i dati personali sono memorizzati nel SID per più di cinque anni. [Em. 7]
- (14) Per migliorare ulteriormente le possibilità di analisi delle frodi e agevolare lo svolgimento delle indagini, è opportuno che i dati relativi a fascicoli di indagini in corso conservati nell'archivio d'identificazione dei fascicoli a fini doganali (FIDE) siano resi anonimi un anno dopo l'ultima constatazione e conservati in una forma che non consenta più di identificare la persona interessata.
- (15) Poiché gli obiettivi quali il miglioramento della gestione dei rischi doganali di cui all'articolo 4, punti 25 e 26, e all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (16) È opportuno che i prestatori di servizi, pubblici o privati, le cui attività sono collegate alla catena di approvvigionamento internazionale, i quali, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono vincolati da obblighi derivanti da contratti di diritto privato per quanto riguarda la comunicazione di dati sui movimenti dei container, possano beneficiare di un'applicazione differita dell'articolo 18 *quater* per poter rinegoziare i loro contratti e garantire che quelli stipulati in futuro siano compatibili con l'obbligo di fornire dati alla Commissione.
- (17) Il regolamento (CE) n. 515/97 conferisce alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda alcune disposizioni del regolamento stesso. In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, le competenze conferite alla Commissione a norma di tale regolamento devono essere allineate a quanto previsto dagli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
- (18) Al fine di integrare alcuni elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 515/97, in particolare per creare un repertorio semplificato e strutturato di CSM, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 TFUE per quanto riguarda i casi per i quali i CSM devono essere notificati, i dati minimi che devono figurare nei CSM e la frequenza delle segnalazioni.
- (19) Al fine di integrare alcuni elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 515/97, in particolare per specificare le informazioni da inserire nel SID, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 TFUE per quanto concerne la determinazione delle operazioni legate all'applicazione della legislazione agricola per le quali occorre inserire informazioni nella base di dati centrale del SID.
- (20) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione deve provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Martedì 15 aprile 2014

- (21) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del regolamento (CE) n. 515/97, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda il formato dei dati e il metodo di trasmissione dei CSM. Tali competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾. È opportuno ricorrere alla procedura d'esame per l'adozione degli atti di esecuzione.
- (22) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del regolamento (CE) n. 515/97, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda gli elementi specifici da introdurre nel SID nell'ambito di ciascuna delle categorie di cui alle lettere da a) ad h) dell'articolo 24. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. È opportuno ricorrere alla procedura d'esame per l'adozione degli atti di esecuzione. Gli elementi specifici da introdurre nel SID si baseranno su quelli elencati nell'allegato del regolamento (CE) n. 696/98 della Commissione⁽²⁾.
- (23) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere l'11 marzo 2014,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 515/97 è così modificato:

- 1) all'articolo 2, il paragrafo 1 è così modificato:
- a) il primo trattino è sostituito dal seguente:
- «— “regolamentazione doganale”, l'insieme delle disposizioni dell'Unione e dei relativi atti delegati e di esecuzione che disciplinano l'entrata, l'uscita, l'importazione, l'esportazione, il transito ed il soggiorno delle merci oggetto di scambi tra gli Stati membri e i paesi terzi, nonché tra gli Stati membri per quanto riguarda le merci che non hanno lo status dell'Unione (UE) ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) o per le quali le condizioni di acquisizione dello status UE costituiscono oggetto di controlli o di indagini complementari;»
- b) è aggiunto il trattino seguente:
- «— “prestatori di servizi **pubblici o privati** le cui attività sono collegate alla catena di approvvigionamento internazionale”: proprietari, caricatori, consignatari, spedizionieri, vettori, **produttori** e altri **soggetti o intermediari** ~~o persone~~ **interessati** che intervengono nella catena di approvvigionamento internazionale.»; [Em. 8]
- 2) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
- «I documenti, le copie conformi di documenti, gli attestati, tutti gli atti **ufficiali** o le decisioni delle autorità amministrative, le relazioni e tutte le altre informazioni ottenute dagli agenti dell'autorità interpellata e trasmessi all'autorità richiedente nei casi di assistenza di cui agli articoli da 4 a 11 possono costituire elementi di prova ammissibili nei procedimenti amministrativi e giudiziari dello Stato membro richiedente alla stessa stregua di quelli ottenuti nello Stato membro in cui si svolge il procedimento.»; [Em. 9]

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 696/98 della Commissione, del 27 marzo 1998, recante applicazione del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 96 del 28.3.1998, pag. 22).

Martedì 15 aprile 2014

2 bis) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 16 bis

I documenti, le copie conformi di documenti, gli attestati, tutti gli atti o le decisioni delle autorità amministrative, le relazioni e tutte le altre informazioni ottenute dagli agenti di uno Stato membro e trasmessi a un altro Stato nei casi di assistenza di cui da 13 a 15 possono costituire elementi di prova ammissibili nei procedimenti amministrativi e giudiziari dello Stato membro destinatario di tali informazioni alla stessa stregua di quelli ottenuti nello Stato membro in cui si svolge il procedimento.»; [Em. 10]

2 ter) all'articolo 18, paragrafo 1, primo comma, viene aggiunto il trattino seguente:

«— qualora esse superino una soglia fissata dalla Commissione.»; [Em. 11]

2 quater) all'articolo 18, paragrafo 1, primo comma, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«dette autorità comunicano al più presto possibile — e comunque entro tre settimane — alla Commissione, di propria iniziativa o su richiesta motivata della Commissione stessa, qualsiasi opportuna informazione, se del caso sotto forma di documenti o di copie o estratti di documenti, occorrente per la conoscenza dei fatti ai fini del coordinamento, ad opera della Commissione, delle azioni svolte dagli Stati membri.»; [Em. 12]

2 quinquies) all'articolo 18, paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«4. Quando la Commissione ritiene che siano state commesse irregolarità in uno o più Stati membri, essa ne informa lo (gli) Stato(i) membro(i) interessato(i) e questo(i) effettua(no) quanto prima, e comunque entro tre settimane dal ricevimento delle informazioni, un'indagine amministrativa cui possono assistere, alle condizioni enunciate dall'articolo 9, paragrafo 2 e dall'articolo 11 del presente regolamento, agenti della Commissione.»; [Em. 13]

3) l'articolo 18 bis è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

*«1. Fatte salve le competenze degli Stati membri, ai fini della gestione dei rischi di cui all'articolo 4, punti 25 e 26, e all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92, e al fine di assistere le autorità di cui all'articolo 29 a individuare le spedizioni di merci che possano far parte di operazioni contrarie alle regolamentazioni doganale e agricola, nonché i mezzi di trasporto, inclusi i container, utilizzati a tale scopo, la Commissione istituisce e gestisce un repertorio di dati provenienti dai prestatori di servizi, pubblici o privati, le cui attività sono collegate alla catena di approvvigionamento internazionale. Tale repertorio è direttamente accessibile a tali autorità. **Esse assicurano che le informazioni contenute nel repertorio che attengono agli interessi dei prestatori di servizi degli Stati membri siano utilizzate unicamente ai fini del presente regolamento.**»; [Em. 14]*

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nella gestione di tale repertorio, la Commissione è autorizzata:

a) ad accedere al contenuto dei dati, o ad estrarlo e memorizzarlo, con qualunque mezzo o in qualsiasi forma, ed a utilizzare i dati ai fini di un procedimento amministrativo o giudiziario nel rispetto delle disposizioni di legge relative ai diritti di proprietà intellettuale. ~~La Commissione predispone adeguate salvaguardie contro un'interferenza arbitraria da parte di pubbliche autorità, comprese misure tecniche ed organizzative e obblighi di trasparenza nei confronti delle persone interessate. Queste hanno il diritto di accesso e di rettifica per quanto riguarda i dati trattati a tale scopo;~~ **[Em. 15]**

Martedì 15 aprile 2014

- b) a stabilire un raffronto tra i dati resi accessibili nel repertorio o estratti da esso, a compilarne un indice, ad integrarli mediante altre fonti di dati e ad analizzarli nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (*);
- c) a mettere i dati di tale repertorio a disposizione delle autorità di cui all'articolo 29, mediante tecniche di trattamento elettronico dei dati.»

(*) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).»;

- c) sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6: **è aggiunto il paragrafo seguente:**

~~«5. Il garante europeo della protezione dei dati controlla la conformità del repertorio con le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.~~

~~La Commissione mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illegale, dalla perdita accidentale, dalla comunicazione, modifica e accesso non autorizzati e da qualsiasi altra forma di trattamento non autorizzato. [Em. 16]~~

“6. ~~Fatto salvo il regolamento (CE) n. 45/2001, la~~ **La** Commissione può trasferire, previo accordo dei prestatori di servizi, pubblici o privati, le cui attività sono collegate alla catena di approvvigionamento internazionale, dati di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 3, ad organizzazioni internazionali ~~e/o istituzioni/organismi dell'UE~~ **come l'Organizzazione mondiale delle dogane, l'Organizzazione marittima internazionale, l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile e l'Associazione internazionale del trasporto aereo, nonché Europol** che contribuiscono alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione e alla corretta applicazione della legislazione doganale, con cui la Commissione ha stipulato un accordo pertinente o un memorandum di intesa. [Em. 17]

I dati sono trasferiti a norma del presente paragrafo solo ai fini generali del presente regolamento, ~~compresa~~ **che includono** la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, e/o ai fini della gestione dei rischi di cui all'articolo 4, punti 25 e 26, e all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (*). [Em. 18]

~~L'accordo o il memorandum di intesa sulla cui base può essere effettuato il~~ **Il** trasferimento dei dati a norma del presente paragrafo ~~comprendono, tra l'altro,~~ **rispetta i** principi in materia di protezione dei dati, ~~quali~~ la possibilità degli interessati di far valere i propri diritti di accesso e di rettifica, nonché di ricorso in sede amministrativa e giudiziaria, come pure un meccanismo di controllo indipendente per assicurare la conformità alle garanzie in materia di protezione dei dati. [Em. 19]

I dati inviati dai prestatori di servizi, pubblici o privati, le cui attività sono collegate alla catena di approvvigionamento internazionale sono conservati soltanto per il periodo necessario al conseguimento dell'obiettivo per il quale sono stati introdotti e non possono essere conservati per più di dieci anni. Se dati personali vengono memorizzati per un periodo superiore a cinque anni, il garante europeo della protezione dei dati ne viene informato.

La Commissione ha la prerogativa di adottare atti delegati ex articolo 43 per modificare l'elenco delle organizzazioni internazionali e/o istituzioni/organismi dell'UE che contribuiscono alla tutela de finanziari dell'Unione e alla corretta applicazione della legislazione doganale. [Em. 20]

Per la definizione degli atti delegati di cui al presente paragrafo, la Commissione si consulta con i rappresentanti dell'industria. [Em. 21]

(*) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).»;

Martedì 15 aprile 2014

4) l'articolo 18 ter è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Commissione ~~può mettere a disposizione degli~~ **garantisce agli** Stati membri perizia, assistenza tecnica o logistica, un'azione di formazione o di comunicazione od ogni altro sostegno operativo sia per conseguire gli obiettivi del presente regolamento sia per l'esercizio delle funzioni degli Stati membri nell'ambito dell'attuazione della cooperazione doganale di cui all'articolo 87 TFUE. La Commissione istituisce adeguati sistemi tecnici a tal fine.» [Em. 22]

b) ~~è aggiunto il seguente paragrafo 3:~~

~~«3. Il garante europeo della protezione dei dati controlla la conformità di tutti i sistemi tecnici di cui al presente articolo con le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.»~~ [Em. 23]

5) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 18 quater

1. I prestatori di servizi, pubblici o privati, le cui attività sono collegate alla catena di approvvigionamento internazionale di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 1, **vettori marittimi** che conservano i dati sui movimenti e sullo status dei container o hanno accesso a tali dati notificano alla Commissione i messaggi sullo status dei container (Container Status Messages: "CSM"). [Em. 24]

2. I CSM richiesti sono notificati ~~nelle due situazioni seguenti:~~ **per i container trasportati su navi, provenienti da un paese terzo e destinati al territorio doganale dell'Unione.**

a) ~~container che giungono a bordo di una nave nel territorio doganale dell'Unione in provenienza da un paese terzo;~~ [Em. 25]

b) ~~container che escono a bordo di una nave dal territorio doganale dell'Unione a destinazione di un paese terzo.~~ [Em. 26]

3. I CSM richiesti segnalano gli eventi di cui all'articolo 18 septies nella misura in cui siano noti al prestatore di servizi, pubblico o privato, le cui attività sono collegate alla catena di approvvigionamento internazionale, ~~che effettua la notifica~~ **e quelli per i quali i dati sono stati generati o raccolti nel sistema elettronico di tracciamento dei container.** [Em. 27]

4. La Commissione predispone e gestisce un repertorio dei CSM notificati, il "repertorio dei CSM). **Il repertorio dei CSM fa parte del repertorio di cui all'articolo 18 bis e non contiene dati personali.** [Em. 28]

Article 18 quinquies

1. Quando un container, compresi i container che non devono essere scaricati nell'Unione, giunge a bordo di una nave nel territorio doganale dell'Unione in provenienza da un paese terzo, i prestatori di servizi, pubblici o privati, che sono soggetti all'obbligo di cui all'articolo 18 quater, paragrafo 1, notificano i CSM per tutti gli eventi che si succedono dal momento in cui il container è stato segnalato come vuoto prima di essere introdotto nel territorio doganale dell'Unione fino al momento in cui viene nuovamente segnalato come vuoto.

2. Nei casi in cui i CSM specifici necessari per identificare gli eventi relativi al container vuoto pertinenti non sono disponibili nei registri elettronici del prestatore di servizi, quest'ultimo notifica i CSM corrispondenti agli eventi che si sono succeduti almeno tre mesi prima dell'arrivo materiale del container nel territorio doganale dell'Unione fino a un mese dopo il suo arrivo nel territorio doganale dell'Unione o, se precedente, fino al momento del suo arrivo a destinazione fuori del territorio doganale dell'Unione.

Martedì 15 aprile 2014

Articolo 18 sexies

1. Quando un container lascia il territorio doganale dell'Unione a bordo di una nave a destinazione di un paese terzo, i prestatori di servizi, pubblici o privati, che sono soggetti all'obbligo di cui all'articolo 18 *quater*, paragrafo 1, notificano i CSM per tutti gli eventi che si sono succeduti dal momento in cui il container è stato segnalato come vuoto nel territorio doganale dell'Unione fino al momento in cui esso viene segnalato come vuoto al di fuori del territorio doganale dell'Unione.

2. Nei casi in cui i CSM specifici necessari per identificare gli eventi relativi al container vuoto pertinenti non sono disponibili nei registri elettronici del prestatore di servizi, quest'ultimo può notificare i CSM corrispondenti agli eventi che si sono succeduti per almeno tre mesi dopo l'uscita dal territorio doganale dell'Unione.

Articolo 18 septies

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 43, per quanto riguarda la determinazione degli eventi relativi allo status del container che devono essere oggetto di una notifica di CSM a norma dell'articolo 18 *quater*, i dati minimi da indicare nei CSM e la frequenza delle notifiche.

2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni relative al formato dei dati da inserire nei CSM e al metodo di trasmissione dei CSM **come pure disposizioni sugli obblighi relativi ai container che arrivano nell'Unione per effetto di deviazioni**. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 43 bis, paragrafo 2. [Em. 29]

2 bis. Conformemente all'articolo 18 bis, paragrafo 1, la Commissione stabilisce mediante atto di esecuzione le modalità mediante le quali ottenere l'accordo dei prestatori di servizi prima di trasferire CSM in loro possesso ad altre organizzazioni o organi. [Em. 30]

2 ter. Per la definizione degli atti delegati e di esecuzione di cui al presente articolo la Commissione procede a strette consultazioni con i rappresentanti del settore delle navi portacontainer di linea, che potranno essere invitati a partecipare alle riunioni di comitato e ai gruppi di esperti deputati all'elaborazione di tali atti. [Em. 31]

Articolo 18 octies

1. La Commissione istituisce e gestisce un repertorio contenente dati relativi all'importazione, ~~all'esportazione~~ e al transito delle merci, compreso il transito all'interno di uno Stato membro, come specificato negli allegati 37 e 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (*) (il «repertorio importazioni, esportazioni e transito»). Gli Stati membri autorizzano la Commissione a duplicare sistematicamente i dati relativi all'importazione, ~~all'esportazione~~ e al transito provenienti dalle fonti gestite dalla Commissione in applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, **in tempi quanto più possibile brevi**, i dati riguardanti il transito di merci in uno Stato ~~membro~~ e l'esportazione diretta. **I dati forniti su persone fisiche e giuridiche sono utilizzati unicamente ai fini di cui al presente regolamento.** [Em. 32]

2. Il repertorio è utilizzato per aiutare a prevenire, esaminare e perseguire le operazioni che costituiscono, o sembrano costituire, violazioni della legislazione doganale e ai fini della gestione dei rischi, compresi i controlli doganali basati sui rischi quali definiti all'articolo 4, punti 25 e 26, e all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

3. Il repertorio è accessibile esclusivamente ai servizi della Commissione e alle autorità nazionali di cui all'articolo 29. All'interno della Commissione e delle autorità nazionali, soltanto gli analisti cui è affidato tale incarico sono autorizzati al trattamento dei dati personali contenuti nel repertorio.

Martedì 15 aprile 2014

Fatto salvo il regolamento (CE) n. 45/2001 e ~~previo~~ **Previo** accordo dello Stato membro che li ha trasmessi, la Commissione può trasferire determinati dati ottenuti conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1, ad organizzazioni internazionali ~~e/o ad istituzioni/organi dell'UE internazionali, tra cui l'Organizzazione mondiale delle dogane, all'Organizzazione marittima internazionale, l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile e l'Associazione internazionale del trasporto aereo nonché Europol~~ che contribuiscono alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione e alla corretta applicazione della regolamentazione doganale con cui la Commissione ha stipulato un accordo o un memorandum di intesa a tal fine. [Em. 33]

I dati sono trasferiti a norma del presente paragrafo solo ai fini generali del presente regolamento, compresa la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, e/o ai fini della gestione dei rischi di cui all'articolo 4, punti 25 e 26, e all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

L'accordo o il memorandum di intesa sulla cui base può essere effettuato il trasferimento dei dati a norma del presente paragrafo comprendono, tra l'altro, principi in materia di protezione dei dati quali la possibilità degli interessati di far valere i propri diritti di accesso e di rettifica, nonché di ricorso in sede amministrativa e giudiziaria, come pure un meccanismo di controllo indipendente per assicurare la conformità alle garanzie in materia di protezione dei dati.

3 bis. *La Commissione presenta ogni anno i risultati ottenuti da tale repertorio al Parlamento europeo e al Consiglio, conformemente all'articolo 51 bis.* [Em. 34]

~~4. Il regolamento (CE) n. 45/2001 si applica al trattamento dei dati personali da parte della Commissione per quanto concerne i dati contenuti nel repertorio.~~ [Em. 35]

La Commissione è considerata l'organismo responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001.

~~Il repertorio importazioni, esportazioni e transito è soggetto a controllo preventivo da parte del garante europeo della protezione dei dati in conformità dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 45/2001.~~ [Em. 36]

I dati contenuti nel repertorio importazioni, esportazioni e transito sono conservati soltanto per il periodo necessario al conseguimento dell'obiettivo per il quale sono stati introdotti e non possono essere conservati per più di dieci anni. Se i dati personali vengono conservati per un periodo superiore a cinque anni, il garante europeo della protezione dei dati ne viene informato.

~~5. Il repertorio importazioni, esportazioni e transito non comprende le categorie particolari di dati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 45/2001.~~

~~La Commissione mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illegale, dalla perdita accidentale, dalla comunicazione, modifica e accesso non autorizzati e da qualsiasi altra forma di trattamento non autorizzato.~~ [Em. 37]

Articolo 18 nonies

~~1. *La* Su richiesta di uno Stato membro di cui al paragrafo 1 bis del presente articolo e a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2913/92, la Commissione può ottenere direttamente dagli operatori economici documenti che accompagnano le dichiarazioni d'importazione e di ~~esportazione~~ **transito e per i quali gli operatori economici hanno predisposto o raccolto la relativa documentazione a supporto** ai fini delle indagini connesse con l'attuazione della regolamentazione doganale quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, ~~del presente regolamento con autorizzazione esplicita di uno Stato membro o con l'autorizzazione tacita di cui all'articolo 18 nonies, paragrafo 1 ter, del presente regolamento.~~ **Nell'effettuare la richiesta, la Commissione provvede contestualmente a notificarla a tutti gli Stati membri che potrebbero essere coinvolti in una successiva indagine e a fornirne copia allo Stato membro in cui ha sede l'operatore economico. La Commissione fornisce copia della risposta dell'operatore economico allo Stato membro in cui l'operatore è stabilito entro una settimana dal ricevimento della risposta.** [Em. 38]~~

Martedì 15 aprile 2014

1 bis. A seguito di una richiesta di fornire documentazione a supporto di una dichiarazione di importazione o di transito rivolta dalla Commissione a uno Stato membro, a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2913/92, quest'ultimo ha tre settimane di tempo per:

- rispondere e fornire la documentazione richiesta;
- comunicare formalmente alla Commissione che ha richiesto la documentazione all'operatore economico;
- richiedere per ragioni operative due settimane in più per soddisfare la richiesta, o
- declinare la richiesta e notificare alla Commissione che la richiesta non poteva essere soddisfatta con l'obbligo di diligenza, per esempio perché l'operatore economico non è stato in grado di fornire le informazioni richieste oppure in seguito a una decisione avversa di un organo giudiziario di uno Stato membro di cui all'articolo 3 del presente regolamento. [Em. 39]

1 ter. Se lo Stato membro

- non risponde con i documenti richiesti;
- non comunica formalmente alla Commissione che ha richiesto i documenti all'operatore economico;
- non richiede per ragioni operative due settimane in più per soddisfare la richiesta, o
- non declina la richiesta,

entro il termine iniziale di tre settimane, si presume che abbia tacitamente acconsentito a che la Commissione richieda la documentazione a supporto della dichiarazione di importazione o transito direttamente all'operatore economico. [Em. 40]

2. Entro i termini durante i quali sono obbligati a conservare la documentazione pertinente, gli operatori economici forniscono alla Commissione, su richiesta, le informazioni di cui al paragrafo 1 **entro tre settimane**. [Em. 41]

(*) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).»;

5 bis) all'articolo 21, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le constatazioni effettuate e le informazioni ottenute nel quadro delle missioni comunitarie di cui all'articolo 20, segnatamente sotto forma di documenti comunicati dalle autorità competenti dei paesi terzi interessati, come pure le informazioni ottenute nel corso di un'indagine amministrativa, anche dei servizi della Commissione, sono trattate a norma dell'articolo 45.»; [Em. 42]

6) all'articolo 23, il paragrafo 4 è così modificato:

«4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 43, per quanto concerne la determinazione delle operazioni riguardanti l'applicazione della regolamentazione agricola per le quali si devono inserire informazioni nel SID.»;

7) all'articolo 25, il paragrafo 1 è così modificato:

«1. La Commissione adotta, mediante atti d'esecuzione, disposizioni relative agli elementi da inserire nel SID per ciascuna categoria di cui alle lettere da a) ad h) dell'articolo 24, nella misura in cui ciò risulti necessario per conseguire gli obiettivi del sistema. Nella categoria di cui all'articolo 24, lettera e), non devono figurare dati personali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 43 bis, paragrafo 2.»;

Martedì 15 aprile 2014

8) l'articolo 29 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'accesso ai dati del SID è riservato ~~unicamente~~ alle autorità nazionali designate da ciascuno Stato membro e ai servizi designati dalla Commissione. Tali autorità nazionali sono le amministrazioni doganali, ma possono comprendere anche altre autorità competenti, in base alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure dello Stato membro in questione, ad agire per raggiungere lo scopo previsto all'articolo 23, paragrafo 2. [Em. 43]

Il partner del SID che ha fornito i dati ha il diritto di determinare quali delle suddette autorità nazionali possono accedere ai dati che ha inserito nel SID.»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ciascuno Stato membro invia alla Commissione l'elenco delle autorità nazionali competenti designate che sono autorizzate ad accedere al SID e precisa, per ciascuna autorità, a quali dati può avere accesso e per quali scopi.

La Commissione ne informa gli altri Stati membri. Essa verifica altresì che l'elenco delle autorità nazionali designate non comporti designazioni sproporzionate e comunica a tutti gli Stati membri le precisazioni corrispondenti riguardanti i propri servizi autorizzati ad accedere al SID.

L'elenco delle autorità nazionali e dei servizi della Commissione designati a tale scopo è pubblicato dalla Commissione, per informazione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e successivi aggiornamenti dell'elenco sono pubblicati su internet dalla Commissione.»;

9) all'articolo 30, paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«L'elenco delle autorità o dei servizi designati a tale scopo è pubblicato su internet dalla Commissione.»;

9 bis) all'articolo 30, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. I dati ottenuti dal SID possono, previa autorizzazione dello Stato membro che li ha inseriti nel sistema e subordinatamente alle condizioni da esso stabilite, essere comunicati ad autorità nazionali diverse dalle autorità o servizi di cui al paragrafo 2, a paesi terzi ed a organizzazioni internazionali o regionali e/o ad agenzie UE che contribuiscono alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione e alla corretta applicazione della legislazione doganale. Ciascuno Stato membro adotta speciali misure per garantire la sicurezza dei dati trasmessi o forniti a servizi situati al di fuori del suo territorio.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano, mutatis mutandis, nei confronti della Commissione qualora i dati siano stati inseriti nel sistema da quest'ultima.»; [Em. 44]

10) il titolo del capitolo 4 è sostituito dal seguente:

«Capitolo 4

Memorizzazione dei dati»;

11) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

«Articolo 33

I dati inseriti nel SID sono memorizzati soltanto per il periodo necessario al raggiungimento dello scopo per cui sono stati inseriti, e non possono essere conservati per più di dieci anni. ~~Se dati personali vengono memorizzati per un periodo superiore a cinque anni, il garante europeo della protezione dei dati ne viene informato.»; [Em. 45]~~

Martedì 15 aprile 2014

- 12) l'articolo 37 è così modificato:
- a) il paragrafo 3 bis è sostituito dal seguente:
- «3 bis. Il presente regolamento specifica e integra il regolamento (CE) n. 45/2001.
- Il garante europeo della protezione dei dati controlla la conformità del SID con le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.»
- b) è aggiunto il seguente paragrafo:
- «5. Il garante europeo della protezione dei dati e l'autorità comune di controllo, istituita dalla decisione 2009/917/GAI del Consiglio (*), ciascuno agendo nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano per coordinare il controllo e gli audit del SID.
- (*) Decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale (GU L 323 del 10.12.2009, pag. 20).»
- 13) l'articolo 38 è così modificato:
- a) al paragrafo 1, la lettera b) è soppressa.
- b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. In particolare, gli Stati membri e la Commissione adottano misure intese a:
- a) impedire a qualsiasi persona non autorizzata di accedere alle installazioni utilizzate per l'elaborazione dei dati;
- b) impedire che i dati e i relativi supporti siano letti, duplicati, modificati o ritirati da persone non autorizzate;
- c) impedire l'introduzione non autorizzata di dati e qualsiasi consultazione, modifica o cancellazione di dati non autorizzata;
- d) impedire che persone non autorizzate possano accedere ai dati del SID mediante dispositivi per la trasmissione dei dati;
- e) garantire, per quanto riguarda l'utilizzazione del SID, che le persone autorizzate possano accedere soltanto ai dati di loro competenza;
- f) garantire che sia possibile verificare e stabilire a quali autorità si possano trasmettere i dati mediante i dispositivi di trasmissione;
- g) garantire che sia possibile verificare e stabilire a posteriori quali dati siano stati inseriti nel SID, quando e da chi, e verificare le consultazioni;
- h) impedire qualsiasi lettura, duplicazione, modifica o cancellazione non autorizzata di dati durante la trasmissione degli stessi o il trasporto dei relativi supporti.»
- c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- «3. La Commissione verifica che le ricerche effettuate fossero consentite e siano state svolte da utenti autorizzati. ~~Almeno l'1 % di tutte le~~ **Il livello della verifica dipende dall'entità del settore da verificare, dalla gravità della violazione e dall'entità prevista delle entrate interessate, ma è sempre uguale o superiore all'1 % delle** consultazioni ~~costituisce oggetto di controllo~~ **effettuate**. Nel sistema è introdotto un estratto di tali consultazioni e controlli, utilizzato esclusivamente per dette verifiche. Esso è cancellato dopo sei mesi.» [Em. 46]

Martedì 15 aprile 2014

14) l'articolo 41 quinquies è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il periodo in cui i dati possono essere conservati dipende dalle leggi, dai regolamenti e dalle procedure dello Stato membro che li fornisce. **La necessità di conservarli è riesaminata dallo Stato membro che li ha forniti.** Non si possono superare le durate massime e non cumulative indicate qui di seguito, calcolate con decorrenza dalla data di immissione dei dati nel fascicolo istruito ai fini dell'indagine: [Em. 47]

a) i dati dei fascicoli delle indagini in corso non possono essere conservati per più di tre anni se in tale periodo non è stata constatata nessuna operazione contraria alla regolamentazione doganale o agricola. I dati devono essere resi anonimi prima di tale termine se è trascorso un anno dopo l'ultima constatazione;

b) i dati dei fascicoli riguardanti indagini amministrative o penali che hanno dato luogo alla constatazione di un'operazione contraria alla regolamentazione doganale o agricola ma non hanno portato a una decisione amministrativa, a una sentenza di condanna, all'irrogazione di un'ammenda penale o all'applicazione di una sanzione amministrativa non possono essere conservati per più di sei anni;

c) i dati dei fascicoli riguardanti indagini amministrative o penali che hanno portato a una decisione amministrativa, a una sentenza di condanna, all'irrogazione di un'ammenda penale o all'applicazione di una sanzione amministrativa non possono essere conservati per più di dieci anni.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La Commissione rende anonimi **o cancella** i dati non appena risulta superato il termine massimo di conservazione di cui al paragrafo 1.»; [Em. 48]

15) l'articolo 43 è sostituito dal seguente:

«1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. ~~Il~~ **Alla Commissione è conferito il** potere di adottare atti delegati di cui **18 bis, paragrafo 6**, all'articolo 18 septies, paragrafo 1, **all'articolo 18 octies, paragrafo 3** e all'articolo 23, paragrafo 4, ~~è conferito alla Commissione~~ per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal [gg/mm/aaaa] ~~in~~ **inscrive la** ~~data di entrata in vigore del presente regolamento~~ ... (*). [Em. 49]

3. Il potere di adottare atti delegati di cui **all'articolo 18 bis, paragrafo 6**, all'articolo 18 septies, paragrafo 1, **all'articolo 18 octies, paragrafo 3** e all'articolo 23, paragrafo 4, può essere revocato in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. [Em. 50]

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi **dell'articolo 18 bis, paragrafo 6**, dell'articolo 18 septies, paragrafo 1, **dell'articolo 18 octies, paragrafo 3** e dell'articolo 23, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»; [Em. 51]

(*) **Data di entrata in vigore del presente regolamento.**

Martedì 15 aprile 2014

16) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 43 bis

1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

(*) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).».

Articolo 1 bis

Entro il ... (*), la Commissione procede a verificare:

- **la necessità di estendere i dati contenuti nel repertorio di cui all'articolo 18 bis del regolamento (CE) n. 515/97 per includervi i dati sull'esportazione, nonché**
- **la fattibilità di estendere i dati contenuti nel repertorio di cui all'articolo 18 bis del regolamento (CE) n. 515/97 per includervi i dati sull'importazione e il transito di beni per via terrestre o aerea. [Em. 52]**

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per i prestatori di servizi pubblici o privati i quali, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, siano vincolati da contratti di diritto privato che impediscono loro di adempiere l'obbligo previsto dall'articolo 18 quater, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 515/97, quest'ultimo ha effetto **non prima che sia trascorso un anno dopo la sua entrata in vigore dei prescritti atti delegati e di esecuzione di cui all'articolo 18 septies, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 515/97. [Em. 53]**

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

(*) Due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Martedì 15 aprile 2014

P7_TA(2014)0345

Procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (testo codificato) (COM(2013)0932 — C7-0006/2014 — 2010/0095(COD))

(Procedura legislativa ordinaria — codificazione)

(2017/C 443/27)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0179) e la proposta modificata (COM(2013)0932),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 114, 337 e 43 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0006/2014),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,
 - visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi ⁽²⁾,
 - visti gli articoli 86 e 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica (A7-0247/2014),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali;
1. adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2010)0095

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare gli articoli 114 , 337 e 43,

⁽¹⁾ Parere del 14 luglio 2010 (GU C 44 dell'11.2.2011, pag. 142) e parere del 26 febbraio 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.

Martedì 15 aprile 2014

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando conformemente alla procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese ⁽⁴⁾. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.
- (2) Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne entro cui sia garantita la libera circolazione dei beni, delle persone, dei servizi e dei capitali. Dunque il divieto di restrizioni quantitative nonché di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative per gli scambi di merci costituisce uno dei fondamenti dell'Unione.
- (3) Per assicurare il buon funzionamento del mercato interno, è opportuno garantire la massima trasparenza delle iniziative nazionali intese a introdurre regolamenti tecnici.
- (4) Gli ostacoli agli scambi dei prodotti, derivanti dalle regolamentazioni tecniche relative agli stessi, sono ammissibili soltanto se sono necessari per soddisfare esigenze imperative e se perseguono un obiettivo di interesse generale di cui costituiscono la garanzia basilare.
- (5) È indispensabile che la Commissione disponga, prima dell'adozione delle disposizioni tecniche, delle necessarie informazioni. Gli Stati membri, che in forza dell'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE) debbono agevolare lo svolgimento dei suoi compiti, devono pertanto notificarle i loro progetti nel settore delle regolamentazioni tecniche.
- (6) Tutti gli Stati membri debbono essere altresì informati delle regolamentazioni tecniche progettate da uno di essi.
- (7) Il mercato interno ha lo scopo di assicurare un contesto favorevole alla competitività delle imprese. Un migliore sfruttamento da parte delle imprese dei vantaggi inerenti a detto mercato esige, in particolare, una maggiore informazione. Di conseguenza, occorre prevedere la possibilità per gli operatori economici di far conoscere la loro valutazione sull'incidenza delle regolamentazioni tecniche nazionali progettate dagli altri Stati membri mediante la regolare pubblicazione dei titoli dei progetti notificati e mediante le disposizioni relative alla riservatezza di detti progetti.
- (8) Pertanto è opportuno, ai fini della certezza giuridica, che gli Stati membri rendano pubblico che una regola tecnica nazionale è stata adottata nel rispetto delle formalità della presente direttiva.
- (9) Per quanto riguarda le regolamentazioni tecniche relative ai prodotti, le misure destinate ad assicurare il buon funzionamento del mercato o a proseguirne il compimento implicano, in particolare, una maggiore trasparenza dei progetti nazionali nonché un'estensione dei motivi e delle condizioni di valutazione delle possibili conseguenze sul mercato dei regolamenti progettati.
- (10) In questa prospettiva è necessario valutare l'insieme delle prescrizioni imposte per il prodotto e tener conto dell'evoluzione delle prassi nazionali in materia di regolamentazione dei prodotti.
- (11) I requisiti diversi dalle specificazioni tecniche che riguardano il ciclo di vita del prodotto dopo la sua commercializzazione possono pregiudicare la libera circolazione dello stesso o creare degli ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno.

⁽¹⁾ Parere del 14 luglio 2010 (GU C 44 dell'11.2.2011, pag. 142) e parere del 26 febbraio 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014.

⁽³⁾ Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37).

⁽⁴⁾ V. allegato III, Parte A.

Martedì 15 aprile 2014

- (12) È necessario chiarire la nozione di regola tecnica de facto. In particolare, le disposizioni con le quali l'autorità pubblica si riferisce a dette specificazioni tecniche o ad altri requisiti o promuove la loro osservanza nonché le disposizioni concernenti prodotti alle quali l'autorità pubblica è associata, al fine dell'interesse pubblico, hanno l'effetto di conferire all'osservanza di tali requisiti o specificazioni una forza vincolante maggiore di quella derivante, di norma, dalla loro origine.
- (13) La Commissione e gli Stati membri debbono inoltre poter disporre del termine necessario per proporre modifiche della misura progettata, al fine di eliminare o ridurre gli ostacoli alla libera circolazione delle merci che possono derivarne.
- (14) Lo Stato membro interessato deve tener conto di queste proposte di modifica nella stesura del testo definitivo della misura progettata.
- (15) Il mercato interno implica, in particolare nel caso in cui sia impossibile attuare il principio del reciproco riconoscimento da parte degli Stati membri, che la Commissione adotti o proponga l'adozione di atti vincolanti. Un termine di differimento specifico è stato introdotto per evitare che l'adozione di misure nazionali comprometta l'adozione di atti vincolanti del Parlamento europeo e del Consiglio o della Commissione nello stesso settore.
- (16) Lo Stato membro di cui trattasi deve, in virtù degli obblighi generali derivanti dall'articolo 4, paragrafo 3, TUE, soprassedere all'attuazione della misura progettata durante un termine sufficientemente lungo per permettere l'esame in comune delle modifiche proposte oppure l'elaborazione della proposta di un atto legislativo o l'adozione di un atto vincolante della Commissione.
- (17) Con la finalità di facilitare l'adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio delle misure, è opportuno che gli Stati membri si astengano dall'adottare una regola tecnica quando il Consiglio ha adottato una posizione in prima lettura su una proposta della Commissione, relativa alla stessa materia.
- (18) È opportuno prevedere un comitato permanente, i cui membri sono designati dagli Stati membri, incaricato di coadiuvare gli sforzi della Commissione per ovviare agli eventuali inconvenienti per la libera circolazione dei prodotti.
- (19) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all'allegato III, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Ai sensi della presente direttiva si intende per:

- a) «prodotto»: i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli, compresi i prodotti della pesca;
- b) «servizio»: qualsiasi servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi;

ai fini della presente definizione si intende:

- i) «a distanza»: un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti;
- ii) «per via elettronica»: un servizio inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici;
- iii) «a richiesta individuale di un destinatario di servizi»: un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale;

nell'allegato I figura un elenco indicativo di servizi non contemplati da tale definizione;

- c) «specificazione tecnica»: una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità;

Martedì 15 aprile 2014

il termine «specificazione tecnica» comprende anche i metodi e i procedimenti di produzione relativi ai prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, secondo comma, del TFUE, ai prodotti destinati all'alimentazione umana e animale, nonché ai medicinali definiti all'articolo 1 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, così come i metodi e i procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti, quando abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi;

- d) «altro requisito»: un requisito diverso da una specificazione tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell'ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione;
- e) «regola relativa ai servizi»: un requisito di natura generale relativo all'accesso alle attività di servizio di cui alla lettera b) e al loro esercizio, in particolare le disposizioni relative al prestatore di servizi, ai servizi e al destinatario di servizi, ad esclusione delle regole che non riguardino specificamente i servizi ivi definiti;

ai fini della presente definizione:

- i) una regola si considera riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione quando, alla luce della sua motivazione e del testo del relativo dispositivo, essa si pone come finalità e obiettivo specifici, nel suo insieme o in alcune disposizioni puntuali, di disciplinare in modo esplicito e mirato tali servizi;
- ii) una regola non si considera riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione se essa riguarda tali servizi solo in modo implicito o incidentale;
- f) «regola tecnica»: una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, *de jure* o *de facto*, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l'utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all'articolo 7, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi.

Costituiscono in particolare regole tecniche *de facto*:

- i) le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro che fanno riferimento o a specificazioni tecniche o ad altri requisiti o a regole relative ai servizi, o a codici professionali o di buona prassi che si riferiscono a loro volta a specificazioni tecniche o ad altri requisiti ovvero a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
- ii) gli accordi facoltativi dei quali l'autorità pubblica è parte contraente e che, nell'interesse generale mirano al rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti, o di regole relative ai servizi, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici;
- iii) le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi promuovendo l'osservanza di tali specificazioni tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi; non sono contemplati le specificazioni tecniche, o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con i regimi nazionali di sicurezza sociale.

Si tratta delle regole tecniche stabilite dalle autorità designate dagli Stati membri e che figurano in un elenco stabilito e aggiornato, all'occorrenza da parte della Commissione nell'ambito del comitato di cui all'articolo 2.

Tale elenco è modificato secondo questa stessa procedura;

⁽¹⁾ Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

Martedì 15 aprile 2014

g) «progetto di regola tecnica»: il testo di una specificazione tecnica o di un altro requisito o di una regola relativa ai servizi, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per adottarlo o farlo adottare come regola tecnica e che si trovi in una fase preparatoria in cui sia ancora possibile apportarvi emendamenti sostanziali.

2. La presente direttiva non si applica:

a) ai servizi di radiodiffusione sonora;

b) ai servizi di radiodiffusione televisiva di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

3. La presente direttiva non si applica a regole concernenti questioni che costituiscono oggetto di una normativa dell'Unione in materia di servizi di telecomunicazione, di cui alla direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.

4. La presente direttiva non si applica a regole concernenti questioni che costituiscono oggetto di una normativa dell'Unione in materia di servizi finanziari, quali elencati in modo non esauriente nell'allegato II della presente direttiva.

5. Ad eccezione dell'articolo 5, paragrafo 3, la presente direttiva non si applica alle regole emanate dai o per i mercati regolamentati a norma della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, da o per altri mercati o organi che effettuano operazioni di compensazione o di pagamento su tali mercati.

6. La presente direttiva non si applica alle misure che gli Stati membri ritengono necessarie nel contesto dei trattati per garantire la protezione delle persone, e segnatamente dei lavoratori, in occasione dell'impiego di prodotti, a condizione che tali misure non influiscano sui prodotti stessi.

Articolo 2

È istituito un comitato permanente composto di rappresentanti designati dagli Stati membri che possono farsi assistere da esperti o consulenti e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 3

1. Il comitato si riunisce almeno due volte l'anno.

Il comitato si riunisce in una composizione specifica per esaminare le questioni relative ai servizi della società dell'informazione.

2. La Commissione presenta al comitato una relazione sulla realizzazione e l'applicazione delle procedure previste dalla presente direttiva e proposte per eliminare gli ostacoli agli scambi, esistenti o prevedibili.

3. Il comitato prende posizione sulle comunicazioni e sulle proposte di cui al paragrafo 2 e al riguardo può in particolare chiedere alla Commissione:

a) di far sì che, se necessario, allo scopo di evitare ostacoli agli scambi, gli Stati membri interessati decidano, in un primo tempo tra di essi, le misure appropriate;

b) di prendere qualsiasi disposizione necessaria;

c) di individuare i settori per i quali risulta necessaria un'armonizzazione e di avviare, eventualmente, gli opportuni lavori di armonizzazione in un settore determinato.

⁽¹⁾ Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).

⁽³⁾ Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

Martedì 15 aprile 2014

4. La Commissione deve consultare il comitato:
 - a) al momento della scelta del sistema pratico da applicare per lo scambio di informazioni previsto dalla presente direttiva e delle eventuali modifiche da apportarvi;
 - b) al momento del riesame del funzionamento del sistema istituito dalla presente direttiva.
5. Il comitato può essere consultato dalla Commissione su qualsiasi progetto preliminare di regola tecnica da essa ricevuto.
6. Dietro richiesta del presidente o di uno Stato membro, può essere sottoposto al comitato qualsiasi problema relativo all'applicazione della presente direttiva.
7. I lavori del comitato e le informazioni da sottoporgli hanno carattere riservato.

Tuttavia, prendendo le necessarie precauzioni, il comitato e le amministrazioni nazionali possono consultare persone fisiche o giuridiche anche appartenenti al settore privato.

8. Per quanto riguarda le regole relative ai servizi, la Commissione e il comitato possono consultare persone fisiche o giuridiche provenienti dal settore industriale o dal mondo accademico e, ove possibile, organismi rappresentativi in grado di fornire una consulenza qualificata sugli obiettivi e le conseguenze a livello sociale e di società di qualsiasi progetto di regola relativa ai servizi e prendere atto della loro opinione ogniqualvolta ne sia fatta richiesta.

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, tutte le richieste presentate agli organismi di normazione volte a elaborare specifiche tecniche o una norma per prodotti specifici, in previsione dell'elaborazione di una regola tecnica per tali prodotti come progetto di regola tecnica e indicano i motivi che ne giustificano la formulazione.

Articolo 5

1. Fatto salvo l'articolo 7, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale e europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto.

All'occorrenza, e a meno che non sia già stato trasmesso in relazione con una comunicazione precedente, gli Stati membri comunicano contemporaneamente il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica.

Gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione secondo le modalità summenzionate al primo e secondo comma del presente paragrafo essi apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino il campo di applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano più rigorosi le specificazioni o i requisiti.

Salva l'applicazione delle disposizioni del titolo VIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, quando il progetto di regola tecnica mira in particolare a limitare la commercializzazione o l'utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un prodotto chimico, segnatamente per motivi di salute pubblica o di tutela dei consumatori o dell'ambiente, gli Stati membri comunicano anche un riassunto oppure gli estremi dei dati pertinenti relativi alla sostanza, al preparato o al prodotto in questione e di quelli relativi ai prodotti di sostituzione conosciuti e disponibili, se tali informazioni sono disponibili, nonché le conseguenze previste delle misure per quanto riguarda la salute pubblica o la tutela del consumatore e dell'ambiente, con un'analisi dei rischi effettuata, all'occorrenza, secondo i principi previste nella parte corrispondente della sezione II.3 dell'allegato XV del regolamento (CE) n. 1907/2006 .

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

Martedì 15 aprile 2014

La Commissione comunica senza indugio agli altri Stati membri il progetto di regola tecnica e tutti i documenti che le sono stati trasmessi. Essa può anche sottoporre il progetto al parere del comitato di cui all'articolo 2 e, se del caso, del comitato competente del settore in questione.

Per quanto concerne le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), secondo comma, punto iii), le osservazioni o i pareri circostanziati della Commissione o degli Stati membri possono basarsi unicamente sugli aspetti che costituiscano eventualmente ostacoli agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell'operatore di servizi, e non sugli elementi fiscali o finanziari della misura.

2. La Commissione e gli Stati membri possono inviare allo Stato membro che ha presentato il progetto di regola tecnica osservazioni di cui lo Stato membro terrà conto, per quanto possibile, nella stesura definitiva della regola tecnica.

3. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione il testo definitivo della regola tecnica.

4. Le informazioni fornite ai sensi del presente articolo non sono considerate riservate, a meno che lo Stato membro autore della notifica ne presenti richiesta esplicita. Qualsiasi richiesta in tal senso deve essere motivata.

In caso di simile richiesta, il comitato di cui all'articolo 2 e le amministrazioni nazionali, prese le debite precauzioni, hanno la facoltà di consultare, ai fini di una perizia, persone fisiche o giuridiche che possono appartenere al settore privato.

5. Se un progetto di regola tecnica fa parte di una misura la cui comunicazione in fase di progetto è prevista da un altro atto dell'Unione, gli Stati membri possono effettuare la comunicazione di cui al paragrafo 1 in forza di quest'altro atto, a condizione di indicare formalmente che essa vale anche ai fini della presente direttiva.

La mancanza di reazione della Commissione nel quadro della presente direttiva in merito ad un progetto di regola tecnica non pregiudica la decisione che potrebbe essere presa nel quadro di altri atti dell'Unione.

Articolo 6

1. Gli Stati membri rinviando l'adozione di un progetto di regola tecnica di tre mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri rinviando:

— di quattro mesi l'adozione di un progetto di regola tecnica avente forma di accordo facoltativo a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), secondo comma, punto ii),

— fatti salvi i paragrafi 3, 4 e 5, di sei mesi l'adozione di qualsiasi altro progetto di regola tecnica (esclusi i progetti relativi ai servizi),

a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, se essa o un altro Stato membro emette, nei tre mesi successivi a tale data, un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato interno,

— fatti salvi i paragrafi 4 e 5, di quattro mesi l'adozione di un progetto di regola relativa ai servizi, a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, se essa o un altro Stato membro emette, nei tre mesi successivi a tale data, un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento degli operatori di servizi nell'ambito del mercato interno.

Per quanto riguarda i progetti di regole relative ai servizi, i pareri circostanziati della Commissione o degli Stati membri non possono pregiudicare misure di politica culturale, in particolare nel settore audiovisivo, che gli Stati potrebbero adottare secondo il diritto dell'Unione, tenendo conto della loro diversità linguistica, delle specificità nazionali e regionali, nonché dei loro patrimoni culturali.

Martedì 15 aprile 2014

Lo Stato membro interessato riferisce alla Commissione sul seguito che esso intende dare a tali pareri circostanziati. La Commissione commenta tale reazione.

Per quanto riguarda le regole relative ai servizi, lo Stato membro interessato indica, se del caso, i motivi per i quali non sia possibile tenere conto dei pareri circostanziati.

3. Gli Stati membri rinviando l'adozione di un progetto di regola tecnica, esclusi i progetti di regole relative ai servizi, di dodici mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, se la Commissione, nei tre mesi successivi a tale data, comunica la sua intenzione di proporre o di adottare una direttiva, un regolamento o una decisione in materia a norma dell'articolo 288 TFUE.

4. Gli Stati membri rinviando l'adozione di un progetto di regola tecnica di dodici mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1 se, nei tre mesi successivi a tale data, la Commissione comunica la constatazione che il progetto di regola tecnica concerne una materia oggetto di una proposta di direttiva, di regolamento o di decisione presentata al Parlamento europeo e del Consiglio conformemente all'articolo 249 del trattato.

5. Se il Consiglio adotta una posizione in prima lettura durante il termine di differimento di cui ai paragrafi 3 e 4, tale periodo viene esteso a diciotto mesi fatte salve le disposizioni del paragrafo 6.

6. Gli obblighi di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 cessano:

- a) se la Commissione informa gli Stati membri che essa rinuncia alla sua intenzione di proporre o di adottare un atto vincolante;
- b) se la Commissione informa gli Stati membri del ritiro della sua proposta o del suo progetto oppure;
- c) all'adozione di un atto vincolante da parte del Parlamento europeo e del Consiglio o della Commissione.

7. I paragrafi da 1 a 5 non sono applicabili allorché uno Stato membro:

- a) per motivi urgenti giustificati da una situazione grave e imprevedibile inerente alla tutela della salute delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali o alla sicurezza e, per le regole relative ai servizi, giustificati anche da motivi di ordine pubblico, in particolare in materia di tutela dei minori, si trovi nella necessità di elaborare in tempi brevissimi regole tecniche da adottare e mettere in vigore con effetto immediato, senza alcuna possibilità di consultazione oppure
- b) per motivi urgenti giustificati da una situazione grave inerente alla tutela della sicurezza e integrità del sistema finanziario e in particolare ai fini della tutela dei depositanti, degli investitori e degli assicurati, si trovi nella necessità di adottare e mettere in vigore in tempi brevissimi regole relative ai servizi finanziari.

Lo Stato membro indica, nella comunicazione di cui all'articolo 5, i motivi che giustificano l'urgenza delle misure in questione. La Commissione si pronuncia su tale comunicazione nel più breve tempo possibile. Essa prende le misure opportune in caso di ricorso abusivo a questa procedura. Il Parlamento europeo è tenuto informato dalla Commissione.

Articolo 7

1. Gli articoli 5 e 6 non si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative o agli accordi facoltativi con i quali gli Stati membri:

- a) si conformano agli atti vincolanti dell'Unione che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche o di regole relative ai servizi;
- b) soddisfano gli impegni derivanti da un accordo internazionale, che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche o di regole comuni relative ai servizi comuni nell'Unione;
- c) fanno uso di clausole di salvaguardia previste in atti vincolanti dell'Unione;
- d) applicano l'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;

⁽¹⁾ Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).

Martedì 15 aprile 2014

- e) si limitano ad eseguire una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;
- f) si limitano a modificare una regola tecnica a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera f) in conformità con una domanda della Commissione diretta ad eliminare un ostacolo agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell'operatore di servizi.
2. L'articolo 6 non si applica alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri recanti divieti di fabbricazione, nella misura in cui esse non ostacolino la libera circolazione dei prodotti.
3. L'articolo 6, paragrafi da 3 a 6, non si applica agli accordi facoltativi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), secondo comma, punto ii).
4. L'articolo 6 non si applica alle specificazioni tecniche o ad altri requisiti o alle regole relative ai servizi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera f, secondo comma, punto iii).

Articolo 8

La Commissione riferisce ogni due anni al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale europeo sui risultati dell'applicazione della presente direttiva.

La Commissione pubblica statistiche annuali sulle notifiche ricevute nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 9

Quando gli Stati membri adottano una regola tecnica, questa contiene un riferimento alla presente direttiva o è corredata di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 10

La direttiva 98/34/CE, modificata dalle direttive di cui all'allegato III, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all'allegato III, parte B della direttiva abrogata e all'allegato III, parte B della presente direttiva.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.

Articolo 11

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

Martedì 15 aprile 2014

ALLEGATO I**Elenco indicativo dei servizi non contemplati dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera, b), secondo comma****1. SERVIZI NON FORNITI «A DISTANZA»**

Servizi forniti in presenza del prestatario e del destinatario, anche se mediante dispositivi elettronici:

- a) esame o trattamento in un gabinetto medico mediante attrezzature elettroniche, ma con la presenza del paziente;
- b) consultazione di un catalogo elettronico in un negozio in presenza del cliente;
- c) prenotazione di biglietti aerei attraverso una rete informatica in un'agenzia viaggi in presenza del cliente;
- d) giochi elettronici messi a disposizione di un giocatore presente in una sala giochi.

2. SERVIZI NON FORNITI «PER VIA ELETTRONICA»

— Servizi a contenuto materiale anche se implicano l'utilizzazione di dispositivi elettronici:

- a) distributori automatici di biglietti (banconote, biglietti ferroviari);
- b) accesso a reti stradali, parcheggi, ecc. a pagamento, anche se all'entrata e/o all'uscita intervengono dispositivi elettronici per controllare l'accesso e/o garantire il corretto pagamento.

— Servizi non in linea: distribuzione di cd-rom e di software su dischetti

— Servizi non forniti attraverso sistemi elettronici di archiviazione/trattamento di dati:

- a) servizi di telefonia vocale;
- b) servizi telefax/telex;
- c) servizi forniti mediante telefonia vocale o telefax;
- d) consulto medico per telefono/telefax;
- e) consulenza legale per telefono /telefax;
- f) marketing diretto per telefono/telefax.

3. SERVIZI NON FORNITI «A RICHIESTA INDIVIDUALE DI UN DESTINATARIO DI SERVIZI»

Servizi forniti mediante invio di dati senza una richiesta individuale e destinati alla ricezione simultanea da parte di un numero illimitato di destinatari (trasmissione da punto a multipunto):

- a) servizi di radiodiffusione televisiva (compresi i servizi near-video on-demand (N-Vod)] di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e) della direttiva 2010/13/UE;
- b) servizi di radiodiffusione sonora;
- c) teletesto (televisivo).

Martedì 15 aprile 2014

ALLEGATO II

Elenco indicativo dei servizi finanziari di cui all'articolo 1, paragrafo 4

- Servizi d'investimento
- Operazioni di assicurazione e riassicurazione
- Servizi bancari
- Operazioni relative ai fondi di pensione
- Servizi concernenti operazioni a termine o in opzione

Tali servizi comprendono in particolare:

- a) i servizi di investimento di cui all'allegato della direttiva 2004/39/CE, i servizi di organismi di investimento collettivo;
- b) i servizi concernenti attività che beneficiano del riconoscimento reciproco, di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- c) le operazioni che riguardano attività di assicurazione e riassicurazione di cui alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.

—

⁽¹⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

⁽²⁾ Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

Martedì 15 aprile 2014

ALLEGATO III**Parte A****Direttiva abrogata con l'elenco delle sue modificazioni successive**

(di cui all'articolo 10)

Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37)

Direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18)

Allegato II, parte 1, titolo H, all'atto di adesione del 2004

(GU L 236 del 23.9.2003, pag. 68)

Limitatamente ai riferimenti, di cui al paragrafo 2, della direttiva 98/34/CE

Direttiva 2006/96/CE del Consiglio

(GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81)

Limitatamente ai riferimenti, di cui al paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE

Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio Limitatamente all'articolo 26, paragrafo 2

(GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12)

Parte B**Elenco dei termini di attuazione in diritto interno**

(di cui all'articolo 10)

Direttiva	Termine di applicazione
98/34/CE	—
98/48/CE	5 agosto 1999
2006/96/CE	1 gennaio 2007

Martedì 15 aprile 2014

ALLEGATO IV

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 98/34/CE	Presente direttiva
Articolo 1, primo comma, parte introduttiva	Articolo 1, paragrafo 1, parte introduttiva
Articolo 1, primo comma, punto 1),	Articolo 1, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 1, primo comma, punto 2), primo comma	Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), primo comma
Articolo 1, primo comma, punto 2), secondo comma, primo trattino	Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), secondo comma, punto i)
Articolo 1, primo comma, punto 2), secondo comma, secondo trattino	Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), secondo comma, punto ii)
Articolo 1, primo comma, punto 2), secondo comma, terzo trattino	Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), secondo comma, punto iii)
Articolo 1, primo comma, punto 2), terzo comma	Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), terzo comma
Articolo 1, primo comma, punto 2), quarto comma, parte introduttiva	Articolo 1, paragrafo 2, parte introduttiva
Articolo 1, primo comma, punto 2), fourth comma, primo trattino	Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 1, primo comma, punto 2), quarto comma, secondo trattino	Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 1, primo comma, punto 3)	Articolo 1, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 1, primo comma, punto 4)	Articolo 1, paragrafo 1, lettera d)
Articolo 1, primo comma, punto 5), primo comma	Articolo 1, paragrafo 1, lettera e), primo comma
Articolo 1, primo comma, punto 5), secondo comma	Articolo 1, paragrafo 3
Articolo 1, primo comma, punto 5), terzo comma	Articolo 1, paragrafo 4
Articolo 1, primo comma, punto 5), quarto comma	Articolo 1, paragrafo 5
Articolo 1, primo comma, punto 5), quinto comma, frase introduttiva	Articolo 1, paragrafo 1, lettera e) secondo comma, frase introduttiva
Articolo 1, primo comma, punto 5), quinto comma, primo trattino	Articolo 1, paragrafo 1, lettera e), secondo comma, punto i)
Articolo 1, primo comma, punto 5), quinto comma, secondo trattino	Articolo 1, paragrafo 1, lettera e), secondo comma, punto ii)
Articolo 1, primo comma, punto 11), primo comma	Articolo 1, paragrafo 1, lettera f), primo comma
Articolo 1, primo comma, punto 11), secondo comma, frase introduttiva	Articolo 1, paragrafo 1, lettera f), secondo comma, frase introduttiva
Articolo 1, primo comma, punto 11), secondo comma, primo trattino	Articolo 1, paragrafo 1, lettera f), secondo comma, punto i)
Articolo 1, primo comma, punto 11), secondo comma, secondo trattino	Articolo 1, paragrafo 1, lettera f), secondo comma, punto ii)
Articolo 1, primo comma, punto 11), secondo comma, terzo trattino	Articolo 1, paragrafo 1, lettera f), secondo comma, punto iii)

Martedì 15 aprile 2014

Direttiva 98/34/CE	Presente direttiva
Articolo 1, primo comma, punto 11), terzo comma	Articolo 1, paragrafo 1, lettera f), terzo comma
Articolo 1, primo comma, punto 11), quarto comma	Articolo 1, paragrafo 1, lettera f), quarto comma
Articolo 1, primo comma, punto 12),	Articolo 1, paragrafo 1, lettera g)
Articolo 1, secondo comma	Articolo 1, paragrafo 6
Articolo 5	Articolo 2
Articolo 6, paragrafi 1 e 2	Articolo 3, paragrafi 1 e 2
Articolo 6, paragrafo 3, parte introduttiva	Articolo 3, paragrafo 3, parte introduttiva
Articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino	Articolo 3, paragrafo 3, lettera a)
Articolo 6, paragrafo 3, terzo trattino	Articolo 3, paragrafo 3, lettera b)
Articolo 6, paragrafo 3, quarto trattino	Articolo 3, paragrafo 3, lettera c)
Articolo 6, paragrafo 4, parte introduttiva	Articolo 3, paragrafo 4, parte introduttiva
Articolo 6, paragrafo 4, lettera c)	Articolo 3, paragrafo 4, lettera a)
Articolo 6, paragrafo 4, lettera d)	Articolo 3, paragrafo 4, lettera b)
Articolo 6, paragrafi da 5 a 8	Articolo 3, paragrafi da 5 a 8
Articolo 7	Articolo 4
Articolo 8	Articolo 5
Articolo 9, paragrafi da 1 a 5	Articolo 6, paragrafi da 1 a 5
Articolo 9, paragrafo 6, parte introduttiva	Articolo 6, paragrafo 6, parte introduttiva
Articolo 9, paragrafo 6, primo trattino	Articolo 6, paragrafo 6, lettera a)
Articolo 9, paragrafo 6, secondo trattino	Articolo 6, paragrafo 6, lettera b)
Articolo 9, paragrafo 6, terzo trattino	Articolo 6, paragrafo 6, lettera c)
Articolo 9, paragrafo 7, primo comma, parte introduttiva	Articolo 6, paragrafo 7, primo comma, parte introduttiva
Articolo 9, paragrafo 7, primo comma, primo trattino	Articolo 6, paragrafo 7, primo comma, lettera a)
Articolo 9, paragrafo 7, primo comma, secondo trattino	Articolo 6, paragrafo 7, primo comma, lettera b)
Articolo 9, paragrafo 7, secondo comma	Articolo 6, paragrafo 7, secondo comma
Articolo 10, paragrafo 1, parte introduttiva	Articolo 7, paragrafo 1, parte introduttiva
Articolo 10, paragrafo 1, primo trattino	Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 10, paragrafo 1, secondo trattino	Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino	Articolo 7, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 10, paragrafo 1, quarto trattino	Articolo 7, paragrafo 1, lettera d)
Articolo 10, paragrafo 1, quinto trattino	Articolo 7, paragrafo 1, lettera e)
Articolo 10, paragrafo 1, sesto trattino	Articolo 7, paragrafo 1, lettera f)
Articolo 10, paragrafi 2, 3 e 4	Articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4
Articolo 11, prima frase	Articolo 8, primo comma

Martedì 15 aprile 2014

Direttiva 98/34/CE	Presente direttiva
Articolo 11, seconda frase	Articolo 8, secondo comma
Articolo 12	Articolo 9
Articolo 13	—
—	Articolo 10
Articolo 14	Articolo 11
Articolo 15	Articolo 12
Allegato III	—
Allegato IV	—
Allegato V	Allegato I
Allegato VI	Allegato II
—	Allegato III
—	Allegato IV

Martedì 15 aprile 2014

P7_TA(2014)0346

Adesione della Croazia alla convenzione del 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla raccomandazione di decisione del Consiglio concernente l'adesione della Croazia alla convenzione del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (COM(2013)0586 — C7-0381/2013 — 2013/0308(CNS))

(Procedura legislativa speciale — consultazione)

(2017/C 443/28)

Il Parlamento europeo,

- vista la raccomandazione della Commissione al Consiglio (COM(2013)0586),
 - visto l'articolo 3, paragrafi 4 e 5, dell'atto di adesione della Croazia a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0381/2013),
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0214/2014),
1. approva la raccomandazione della Commissione quale emendata;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. invita il Consiglio, in sede di decisione della data di applicazione della convenzione del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, a tener conto delle preoccupazioni del Parlamento per quanto riguarda la necessità di ridurre al minimo l'onere fiscale per i contribuenti;
 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la raccomandazione della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti nazionali della Croazia e degli altri Stati membri.

Emendamento 1

Proposta di decisione

Articolo 3

Testo della Commissione

La convenzione sull'arbitrato, quale modificata dal protocollo del 25 maggio 1999, dalle convenzioni del 21 dicembre 1995 e dell'8 dicembre 2004, dalla decisione 2008/492/CE e dalla presente decisione, entra in vigore il **XXX[data]** tra la Croazia e ciascuno degli altri Stati membri dell'Unione europea.

Emendamento

La convenzione sull'arbitrato, quale modificata dal protocollo del 25 maggio 1999, dalle convenzioni del 21 dicembre 1995 e dell'8 dicembre 2004, dalla decisione 2008/492/CE e dalla presente decisione, entra in vigore il ...(*) tra la Croazia e ciascuno degli altri Stati membri dell'Unione europea.

(*) **Giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.**

Martedì 15 aprile 2014

P7_TA(2014)0347

Impresa comune «Shift2Rail» *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune Shift2Rail (COM(2013)0922 — C7-0034/2014 — 2013/0445(NLE))

(Consultazione)

(2017/C 443/29)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2013)0922),
 - visti l'articolo 187 e l'articolo 188, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C7-0034/2014),
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0259/2014),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 3. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Martedì 15 aprile 2014

Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione

- (3) Il regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio **del ... 2013 che istituisce Orizzonte 2020 — il programma quadro per la ricerca e l'innovazione per il periodo 2014-2020** (il «Programma quadro Orizzonte 2020») ⁽¹²⁾ ha l'obiettivo di esercitare un impatto maggiore sulla ricerca e l'innovazione, combinando i fondi UE e del settore privato in partenariati pubblico-privato in settori nei quali la ricerca e l'innovazione possono contribuire in generale agli obiettivi più ampi di competitività dell'Unione e ad affrontare le sfide sociali. La partecipazione dell'Unione a tali partenariati può assumere la forma di contributi finanziari alle imprese comuni istituite sulla base dell'articolo 187 del trattato.

⁽¹²⁾ GU... [PQ Orizzonte 2020].

Emendamento

- (3) Il regolamento (UE) n. **1291/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾ (il Programma quadro «Orizzonte 2020») ha l'obiettivo di esercitare un impatto maggiore sulla ricerca e sull'innovazione combinando i fondi **del programma quadro Orizzonte 2020** e del settore privato in partenariati pubblico-privato in settori **chiave** nei quali la ricerca e l'innovazione possono contribuire in generale agli obiettivi più ampi di competitività dell'Unione, **a promuovere in maniera più efficace gli investimenti privati** e ad affrontare le sfide sociali. **Tali partenariati dovrebbero fondarsi su un impegno a lungo termine, includendo un contributo equilibrato di tutti i partner, dovrebbero rendere conto del conseguimento dei loro obiettivi ed essere allineati agli obiettivi strategici dell'Unione in materia di ricerca, sviluppo e innovazione. La governance e il funzionamento di tali partenariati dovrebbero essere aperti, trasparenti, efficaci ed efficienti e offrire la possibilità a un'ampia gamma di parti interessate attive nei rispettivi settori specifici di partecipare sulla base di un impegno a lungo termine.** La partecipazione dell'Unione a tali partenariati può assumere la forma di contributi finanziari alle imprese comuni istituite sulla base dell'articolo 187 del trattato **ai sensi della decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio** ^(12a) («il settimo programma quadro»).

⁽¹²⁾ Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

^(12a) Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Martedì 15 aprile 2014

Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione

- (4) In conformità alla decisione .../ **2013/UE** del Consiglio, **del... 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione di Orizzonte 2020 (2014-2020)**⁽¹³⁾ è possibile accordare un sostegno alle iniziative congiunte create dal programma quadro Orizzonte 2020 alle condizioni specificate da tale decisione.

⁽¹³⁾ GU ... [PS Orizzonte 2020].

Emendamento

- (4) In conformità al **regolamento (UE) n. 1291/2013** e alla decisione **2013/743/UE**⁽¹³⁾ del Consiglio è possibile accordare un sostegno alle iniziative congiunte create dal programma quadro Orizzonte 2020 alle condizioni specificate da tale decisione.

⁽¹³⁾ **Decisione del Consiglio 2013/743/UE, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).**

Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione

- (7) L'impresa comune Shift2Rail (di seguito «impresa comune S2R») dovrebbe assumere la forma di partenariato pubblico-privato finalizzato a stimolare e meglio coordinare gli investimenti dell'Unione nella ricerca e innovazione nel settore ferroviario con l'obiettivo di agevolare e accelerare la transizione verso un mercato ferroviario dell'Unione più integrato, efficiente, sostenibile e attraente, in linea con le esigenze commerciali del settore ferroviario e con l'obiettivo generale di creare uno spazio ferroviario europeo unico. In particolare, l'impresa comune S2R dovrebbe contribuire agli obiettivi specifici definiti nel Libro bianco del 2011 e nel quarto pacchetto ferroviario oltre a migliorare l'efficienza del settore ferroviario con benefici per le finanze pubbliche; conseguire una notevole espansione o miglioramento della capacità della rete ferroviaria per consentire al settore ferroviario di competere in modo efficace e di trasportare una quota significativamente superiore di passeggeri e merci; migliorare la qualità dei servizi ferroviari, tenendo conto delle esigenze dei passeggeri e degli spedizionieri; rimuovere gli ostacoli tecnici che frenano l'interoperabilità del sistema ferroviario; e ridurre le esternalità negative connesse con il settore ferroviario. È opportuno che i progressi compiuti dall'impresa comune S2R nel conseguimento di questi obiettivi sia misurato sulla base di indicatori fondamentali di prestazione.

Emendamento

- (7) L'impresa comune Shift2Rail (di seguito «impresa comune S2R») dovrebbe assumere la forma di partenariato pubblico-privato finalizzato a stimolare e meglio coordinare gli investimenti dell'Unione nella ricerca e innovazione nel settore ferroviario **creando al tempo stesso nuove possibilità d'occupazione**, con l'obiettivo di agevolare e accelerare la transizione verso un mercato ferroviario dell'Unione più integrato, efficiente, **di facile uso**, sostenibile e attraente, in linea con le esigenze commerciali del settore ferroviario e con l'obiettivo generale di creare uno spazio ferroviario europeo unico. In particolare, l'impresa comune S2R dovrebbe contribuire agli obiettivi specifici definiti nel Libro bianco del 2011 e nel quarto pacchetto ferroviario oltre a migliorare l'efficienza del settore ferroviario con benefici per le finanze pubbliche; conseguire una notevole espansione o miglioramento della capacità della rete ferroviaria per consentire al settore ferroviario di competere in modo efficace e di trasportare una quota significativamente superiore di passeggeri e merci; migliorare la qualità dei servizi ferroviari, tenendo conto delle esigenze dei passeggeri e degli spedizionieri; rimuovere gli ostacoli tecnici che frenano l'interoperabilità del sistema ferroviario; e ridurre le esternalità negative connesse con il settore ferroviario. È opportuno che i progressi compiuti dall'impresa comune S2R nel conseguimento di questi obiettivi sia misurato sulla base di indicatori fondamentali di prestazione.

Martedì 15 aprile 2014

Emendamento 4**Proposta di regolamento****Considerando 7 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) *È auspicabile che l'impresa comune S2R operi in modo aperto e trasparente, fornendo tempestivamente tutte le informazioni pertinenti ai suoi organismi competenti, nonché promuovendo le proprie attività, incluse le attività di informazione e di divulgazione al grande pubblico. Il regolamento interno degli organi dell'impresa comune S2R dovrebbe essere reso pubblico.*

Emendamento 5**Proposta di regolamento****Considerando 11 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) *Il programma Orizzonte 2020 dovrebbe contribuire a colmare il divario fra ricerca e innovazione all'interno dell'Unione promuovendo sinergie con i fondi strutturali e di investimento europei (ESIF). L'impresa comune S2R dovrebbe, pertanto, adoperarsi al fine di sviluppare strette interazioni con gli ESIF, che possono contribuire nello specifico a rafforzare le capacità di ricerca e innovazione a livello locale, regionale e nazionale nel settore dell'impresa comune S2R e a sostenere gli sforzi di specializzazione intelligente.*

Emendamento 6**Proposta di regolamento****Considerando 12**

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Per conseguire i propri obiettivi è necessario che l'impresa comune S2R garantisca **un sostegno finanziario**, soprattutto in forma di sovvenzioni ai propri membri **e mediante le misure più adeguate**, quali appalti o concessione di sovvenzioni a seguito di inviti a presentare proposte.

(12) Per conseguire i propri obiettivi, **garantire l'equa partecipazione di altre imprese, in particolare delle piccole e medie imprese (PMI), di altri investitori, e favorire la modernizzazione di un settore ferroviario europeo integrato**, è necessario che l'impresa comune S2R garantisca **il contributo dell'Unione alle azioni mediante procedure aperte e trasparenti**, soprattutto in forma di sovvenzioni ai propri membri, quali appalti o concessione di sovvenzioni a seguito di inviti a presentare proposte **aperti e trasparenti**.

Martedì 15 aprile 2014

Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) *In considerazione dell'obiettivo generale del programma quadro Orizzonte 2020 di conseguire una maggiore semplificazione e armonizzazione del panorama di finanziamento della ricerca e dell'innovazione a livello europeo, le imprese comuni dovrebbero istituire modelli di governance semplici ed evitare pacchetti di norme che differiscono da quelle del programma quadro Orizzonte 2020.*

Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) È opportuno che l'impresa comune S2R operi in modo trasparente, fornendo ai propri organismi tutte le informazioni pertinenti disponibili e promuovendo su tale base le proprie attività.

(13) È opportuno che l'impresa comune S2R operi in modo **aperto e trasparente e istituisca un meccanismo di consultazione con tutti gli attori interessati che utilizzano i beni e i servizi del settore ferroviario**, fornendo ai propri organismi tutte le informazioni pertinenti disponibili e promuovendo su tale base le proprie attività.

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) *L'impresa comune S2R dovrebbe inoltre utilizzare mezzi elettronici gestiti dalla Commissione per garantire l'apertura e la trasparenza e agevolare la partecipazione. Pertanto è altresì opportuno che gli inviti a presentare proposte indetti dall'impresa comune S2R siano pubblicati sul portale unico per i partecipanti, nonché mediante altri strumenti elettronici di divulgazione nell'ambito di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione. Inoltre, i dati pertinenti concernenti tra l'altro le proposte, i candidati, le sovvenzioni e i partecipanti dovrebbero essere messi a disposizione dall'impresa comune S2R per essere inclusi nei sistemi elettronici di divulgazione e comunicazione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione, in un formato adeguato e con la stessa periodicità degli obblighi di comunicazione della Commissione.*

Martedì 15 aprile 2014

Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) *Fatta salva la valutazione intermedia di cui all'articolo 11 e in conformità all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1291/2013 e nell'ambito della valutazione intermedia del programma quadro Orizzonte 2020, le imprese comuni, in quanto strumento di finanziamento particolare del programma quadro Orizzonte 2020, dovrebbero essere oggetto di una valutazione approfondita, che analizzi, fra le altre cose, l'apertura, la trasparenza e l'efficienza dei partenariati pubblico-privato basati sull'articolo 187 del TFUE.*

Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) La partecipazione ad azioni indirette finanziate dall'impresa comune S2R dovrebbe essere conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n.../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, *del... 2013, che stabilisce le regole di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e di innovazione «Orizzonte 2020» (2014-2020)*⁽¹⁶⁾.

(16) La partecipazione ad azioni indirette finanziate dall'impresa comune S2R dovrebbe essere conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n. **1290/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁶⁾. *È, inoltre, auspicabile che l'impresa comune S2R garantisca l'applicazione coerente di tali regole sulla base delle misure pertinenti adottate dalla Commissione.*

⁽¹⁶⁾ GU... [PQ Orizzonte 2020].

⁽¹⁶⁾ Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).

Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) *Nella classificazione delle attività di ricerca tecnologica, sviluppo dei prodotti e dimostrazione, è auspicabile che l'impresa comune S2R tenga conto delle definizioni OCSE relative al livello di maturità tecnologica.*

Martedì 15 aprile 2014

Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(20 bis) *In considerazione dell'obiettivo generale del programma quadro Orizzonte 2020 di conseguire una maggiore semplificazione e coerenza, tutti gli inviti a presentare proposte nell'ambito dell'impresa comune S2R dovrebbero tenere conto della durata del programma quadro Orizzonte 2020.*

Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) *Ai sensi dell'articolo 287, paragrafo 1, del trattato, l'atto costitutivo di organismi, uffici o agenzie istituiti dall'Unione europea può escludere la possibilità di esaminare i conti di tutte le entrate e le spese di tali organismi, uffici o agenzie da parte della Corte dei conti. Ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, i conti degli organismi di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 sono soggetti all'esame di un organismo di revisione contabile indipendente che è tenuto a esprimere un parere, inter alia, sull'affidabilità dei conti e sulla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. Per evitare la duplicazione del controllo dei conti è giustificato prevedere che i conti dell'impresa comune S2R non siano soggetti all'esame della Corte dei conti.*

(21) *Alla luce della natura specifica e dello status attuale delle imprese comuni, e al fine di garantire continuità con il settimo programma quadro, le imprese comuni dovrebbero continuare a essere oggetto di una distinta procedura di scarico. In deroga all'articolo 60, paragrafo 7, e all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il scarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune S2R dovrebbe pertanto essere dato dal Parlamento europeo su raccomandazione del Consiglio. Di conseguenza, gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 non si dovrebbero applicare al contributo dell'Unione destinato all'impresa comune S2R ma dovrebbero essere allineati per quanto possibile a quelli previsti per gli organismi di cui all'articolo 208 del citato regolamento. La revisione contabile e l'esame della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti dovrebbero essere effettuati dalla Corte dei conti.*

Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 bis) *Data l'importanza dell'innovazione continua per la competitività del settore dei trasporti dell'Unione e il numero di imprese comuni in tale ambito, è opportuno effettuare un'analisi tempestiva, segnatamente alla luce della valutazione intermedia del programma quadro Orizzonte 2020, sull'adeguatezza degli sforzi nella ricerca collaborativa nel settore dei trasporti.*

Martedì 15 aprile 2014

Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Al fine di coordinare e gestire gli investimenti dell'Unione nella ricerca e innovazione nel settore ferroviario, è istituita, fino al 31 dicembre 2024, un'impresa comune («impresa comune Shift2Rail» o «impresa comune S2R») a norma dell'articolo 187 del trattato.

Emendamento

1. Al fine di coordinare e gestire gli investimenti dell'Unione nella ricerca e innovazione nel settore ferroviario, è istituita, fino al 31 dicembre 2024, un'impresa comune («impresa comune Shift2Rail» o «impresa comune S2R») a norma dell'articolo 187 del trattato. ***Per tenere conto della durata del programma quadro Orizzonte 2020, gli inviti a presentare proposte nell'ambito dell'impresa comune S2R sono presentati al più tardi entro il 31 dicembre 2020. In casi debitamente giustificati, gli inviti a presentare proposte possono essere indetti fino al 31 dicembre 2021.***

Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

b) contribuire alla realizzazione dello spazio ferroviario europeo unico, a una transizione più rapida ed economica verso un sistema ferroviario europeo più attraente, competitivo, efficiente e sostenibile e al trasferimento modale dal trasporto stradale e aereo a quello ferroviario, mediante un approccio organico e coordinato che tenga conto delle necessità di ricerca e innovazione del sistema ferroviario e dei suoi utenti. Questo approccio riguarda il materiale rotabile, la gestione dell'infrastruttura e del traffico per i segmenti di mercato del trasporto merci e del trasporto passeggeri di lunga distanza e a livello regionale, locale e urbano, come pure i collegamenti intermodali tra la ferrovia e altri modi di trasporto, al fine di garantire agli utenti una soluzione completa e integrata per le loro necessità di trasporto in generale e per ferrovia — da un sostegno per le transazioni all'assistenza in viaggio;

Emendamento

b) contribuire alla realizzazione dello spazio ferroviario europeo unico, a una transizione più rapida ed economica verso un sistema ferroviario europeo più attraente, ***di facile uso (anche per le persone a mobilità ridotta)***, competitivo, efficiente e sostenibile, al trasferimento modale dal trasporto stradale e aereo a quello ferroviario ***e allo sviluppo di un settore ferroviario europeo forte e competitivo***, mediante un approccio organico e coordinato che tenga conto delle necessità di ricerca e innovazione del sistema ferroviario e dei suoi utenti. Questo approccio riguarda il materiale rotabile, la gestione dell'infrastruttura e del traffico per i segmenti di mercato del trasporto merci e del trasporto passeggeri di lunga distanza e a livello regionale, locale e urbano, come pure i collegamenti intermodali tra la ferrovia e altri modi di trasporto, al fine di garantire agli utenti una soluzione completa e integrata per le loro necessità di trasporto in generale e per ferrovia — da un sostegno per le transazioni all'assistenza in viaggio;

Martedì 15 aprile 2014

Emendamento 18**Proposta di regolamento****Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera d***Testo della Commissione*

- d) **agire come punto di riferimento principale per le** azioni di ricerca e innovazione in campo ferroviario finanziate a livello dell'Unione, garantendo il coordinamento tra i progetti e fornendo informazioni pertinenti a tutti i soggetti interessati;

Emendamento

- d) **svolgere un ruolo centrale nell'ambito delle** azioni di ricerca e innovazione in campo ferroviario finanziate a livello dell'Unione, garantendo il coordinamento tra i progetti e fornendo informazioni pertinenti a tutti i soggetti interessati;

Emendamento 19**Proposta di regolamento****Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera e***Testo della Commissione*

- e) promuovere attivamente la partecipazione e il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti interessati sia all'interno dell'intera catena di valore del settore ferroviario sia all'esterno dell'industria ferroviaria tradizionale. In particolare, i fabbricanti di attrezzature ferroviarie (sia materiale rotabile sia sistemi di controllo dei treni) e la loro catena di approvvigionamento, i gestori dell'infrastruttura, gli operatori ferroviari (sia passeggeri che merci), le società di leasing di vetture ferroviarie, gli organismi di certificazione, le associazioni del personale e degli utenti (sia passeggeri che merci) come pure la comunità scientifica e le sue istituzioni. Viene incoraggiata la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI), quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ⁽²⁰⁾.

⁽²⁰⁾ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Emendamento

- e) promuovere attivamente la partecipazione e il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti interessati sia all'interno dell'intera catena di valore del settore ferroviario sia all'esterno dell'industria ferroviaria tradizionale. In particolare, i fabbricanti di attrezzature ferroviarie (sia materiale rotabile sia sistemi di controllo dei treni **e di gestione del traffico**) e la loro catena di approvvigionamento, i gestori dell'infrastruttura, gli operatori ferroviari (sia passeggeri che merci), le società di leasing di vetture ferroviarie, gli organismi di certificazione, le associazioni del personale e degli utenti (sia passeggeri che merci) come pure la comunità scientifica e le sue istituzioni. Viene incoraggiata la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI), quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ⁽²⁰⁾.

⁽²⁰⁾ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Emendamento 20**Proposta di regolamento****Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera e bis (nuova)***Testo della Commissione**Emendamento*

- e bis) attuare misure intese a promuovere la partecipazione delle PMI, delle università e dei centri di ricerca. In questo contesto è necessario individuare e affrontare gli ostacoli che impediscono la partecipazione di nuovi soggetti all'Impresa comune S2R.**

Martedì 15 aprile 2014

Emendamento 21**Proposta di regolamento****Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera e ter (nuova)***Testo della Commissione**Emendamento*

e ter) ricercare una complementarità e strette sinergie con i fondi strutturali e di investimento europei (ESIF) al fine di contribuire a colmare il divario fra ricerca e innovazione in Europa; laddove possibile, promuovere l'interoperabilità tra il programma quadro Orizzonte 2020 e tali fondi e promuovere il finanziamento cumulativo o combinato. In tale contesto, gli interventi mirano a sfruttare appieno le potenzialità dell'ingegno europeo, ottimizzando così l'impatto economico e sociale della ricerca e dell'innovazione, anche se rispetto alle politiche e alle azioni degli ESIF gli interventi sono distinti e nel contempo complementari.

Emendamento 22**Proposta di regolamento****Articolo 3 — paragrafo 1 — parte introduttiva***Testo della Commissione**Emendamento*

1. Il contributo finanziario massimo dell'Unione all'iniziativa Shift2Rail, pari a 450 milioni di EUR compresi i contributi EFTA, proviene dagli stanziamenti del bilancio generale dell'Unione europea assegnato al programma specifico «Orizzonte 2020» recante attuazione del programma quadro «Orizzonte 2020», conformemente alle disposizioni dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto iv), e degli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per gli organismi di cui all'articolo 209 di detto regolamento. In tale importo rientrano:

1. Il contributo finanziario massimo dell'Unione all'iniziativa Shift2Rail, pari a 450 milioni di EUR compresi i contributi **degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio** (EFTA), proviene dagli stanziamenti del bilancio generale dell'Unione europea assegnato al programma specifico «Orizzonte 2020» recante attuazione del programma quadro «Orizzonte 2020», conformemente alle disposizioni dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto iv), e degli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per gli organismi di cui all'articolo 209 di detto regolamento. In tale importo rientrano:

Emendamento 23**Proposta di regolamento****Articolo 3 — paragrafo 2***Testo della Commissione**Emendamento*

2. Fondi supplementari a complemento del contributo di cui al paragrafo 1 possono essere prelevati da altri strumenti dell'Unione per finanziare le azioni mirate alla diffusione dei risultati maturi scaturiti dall'impresa comune S2R.

2. Fondi supplementari a complemento del contributo di cui al paragrafo 1 possono essere prelevati da altri strumenti dell'Unione per finanziare le azioni mirate alla diffusione dei risultati **innovativi e** maturi scaturiti dall'impresa comune S2R.

Martedì 15 aprile 2014

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 4 — lettere d e d bis (nuova)

Testo della Commissione

d) le disposizioni concernenti la messa a disposizione di dati necessari per consentire alla Commissione di **elaborare la propria politica di ricerca e innovazione e di** far fronte ai propri obblighi di diffusione e comunicazione;

Emendamento

d) le disposizioni concernenti la messa a disposizione di dati necessari per consentire alla Commissione di far fronte ai propri obblighi di diffusione e comunicazione; **anche nell'ambito del portale unico per i partecipanti e attraverso altri mezzi elettronici di diffusione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione.**

d bis) le disposizioni concernenti la pubblicazione degli inviti a presentare proposte dell'impresa comune S2R anche nel portale unico per i partecipanti, nonché mediante altri strumenti elettronici di divulgazione nell'ambito di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Al fine di valutare i contributi **in natura** di cui al paragrafo 2, lettera b), e al punto 15, paragrafo 3, lettera b), dello statuto, di cui all'allegato I, i costi sono determinati secondo le consuete pratiche contabili dei soggetti interessati, i principi contabili applicabili del paese in cui ciascuna entità è stabilita e i vigenti principi contabili internazionali/principi internazionali di informativa finanziaria. I costi vengono certificati da un revisore indipendente esterno nominato dal soggetto interessato. **La valutazione dei contributi è verificata** dall'impresa comune S2R. **Qualora permangano incertezze sulla valutazione, l'impresa comune S2R può procedere a una** revisione contabile, **come previsto dal punto 20 dello statuto.**

Emendamento

4. Al fine di valutare i contributi di cui al paragrafo 2, lettera b), e al punto 15, paragrafo 3, lettera b), dello statuto, di cui all'allegato I, i costi sono determinati secondo le consuete pratiche contabili dei soggetti interessati, i principi contabili applicabili del paese in cui ciascuna entità è stabilita e i vigenti principi contabili internazionali/principi internazionali di informativa finanziaria. I costi vengono certificati da un revisore indipendente esterno nominato dal soggetto interessato. **Il metodo di valutazione può essere verificato** dall'impresa comune S2R **qualora la certificazione dia adito a incertezze. Ai fini del presente regolamento, i costi sostenuti per l'attuazione di attività supplementari non sono sottoposti a** revisione contabile **da parte dell'impresa comune S2R o di qualsiasi organismo dell'Unione.**

Martedì 15 aprile 2014

Emendamento 26**Proposta di regolamento****Articolo 4 — paragrafo 6***Testo della Commissione*

6. In aggiunta a quanto sancito al paragrafo 5, la Commissione può sopprimere, ridurre parzialmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione all'impresa comune S2R o avviare la procedura di liquidazione di cui al punto 23, paragrafo 2, dello statuto di cui all'allegato I, se tali membri o le loro entità affiliate non mettono a disposizione i contributi di cui al paragrafo 2 o li forniscono parzialmente o in ritardo.

Emendamento

6. In aggiunta a quanto sancito al paragrafo 5, la Commissione può sopprimere, ridurre parzialmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione all'impresa comune S2R o avviare la procedura di liquidazione di cui al punto 23, paragrafo 2, dello statuto di cui all'allegato I, se tali membri o le loro entità affiliate non mettono a disposizione i contributi di cui al paragrafo 2 o li forniscono parzialmente o in ritardo. **La decisione della Commissione non ostacola il rimborso dei costi ammissibili già sostenuti o imputati da parte dei membri dell'impresa comune S2R al momento della notifica della summenzionata decisione all'impresa comune S2R.**

Emendamento 27**Proposta di regolamento****Articolo 5 — paragrafo 1***Testo della Commissione*

L'impresa comune S2R adotta il proprio regolamento finanziario specifico a norma dell'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento (UE) n. ... [regolamento delegato sul regolamento finanziario tipo per **gli organismi di cui all'articolo 209 del regolamento finanziario**].

Emendamento

Fatto salvo l'articolo 12, l'impresa comune S2R adotta il proprio regolamento finanziario specifico a norma dell'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento (UE) n. ... [regolamento delegato sul regolamento finanziario tipo per **i PPP**].

Emendamento 28**Proposta di regolamento****Articolo 6 — paragrafo 2 — comma 2***Testo della Commissione*

Il consiglio di direzione adotta, in conformità all'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti di autorità che ha il potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione della delega di poteri. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

Emendamento

Il consiglio di direzione adotta, in conformità all'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti di autorità che ha il potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione della delega di poteri. Il direttore esecutivo **riferisce al consiglio di direzione in merito ai poteri delegati ed** è autorizzato a subdelegare tali poteri.

Martedì 15 aprile 2014

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 2

Testo della Commissione

2. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'impresa comune S2R risarcisce, conformemente ai principi generali comuni alle leggi degli Stati membri, i danni causati dal personale nell'esercizio delle sue funzioni.

Emendamento

2. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'impresa comune S2R risarcisce, conformemente ai principi generali comuni alle leggi degli Stati membri, i danni causati dal personale **o dai membri del consiglio di direzione** nell'esercizio delle sue funzioni.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro il **31 dicembre** 2017 la Commissione esegue una valutazione intermedia dell'impresa comune S2R. La Commissione **comunica** le conclusioni della valutazione e le **sue** osservazioni al Parlamento europeo e al Consiglio entro il **30 giugno 2018**.

Emendamento

1. Entro il **30 giugno** 2017 la Commissione esegue, **con l'ausilio di dipendenti esperti**, una valutazione intermedia dell'impresa comune S2R, **ivi inclusa una valutazione della partecipazione e dell'apertura alle piccole e medie imprese, nonché del funzionamento amministrativo dell'impresa comune S2R, con particolare enfasi sulle sfide o sugli oneri amministrativi**. La Commissione **redige una relazione su tale valutazione che include** le conclusioni **della stessa** e le osservazioni **della Commissione**. **La Commissione trasmette la relazione** al Parlamento europeo e al Consiglio entro il **31 dicembre 2017**. **La valutazione approfondita e la valutazione intermedia di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1291/2013 tengono conto dei risultati della valutazione intermedia di S2R.**

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il discarico per l'esecuzione del bilancio **riguardo al contributo dell'Unione all'impresa** comune S2R **fa parte del discarico** dato **alla Commissione** dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, secondo la procedura prevista **dall'articolo 319 del trattato**.

Emendamento

1. **In deroga agli articoli 60, paragrafo 7, e 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012**, il discarico per l'esecuzione del bilancio **dell'impresa** comune S2R **viene** dato dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, secondo la procedura prevista **dal regolamento finanziario dell'impresa comune S2R**.

Martedì 15 aprile 2014

Emendamento 32**Proposta di regolamento****Articolo 12 — paragrafo 2***Testo della Commissione*

2. *L'impresa comune S2R collabora pienamente con le istituzioni che intervengono nella procedura di discarico e fornisce, se del caso, ogni altra informazione necessaria. In tale contesto, può essere invitata a farsi rappresentare in riunioni con le istituzioni o gli organismi competenti e ad assistere l'ordinatore delegato della Commissione.*

Emendamento

soppresso

Emendamento 33**Proposta di regolamento****Articolo 14 — paragrafo 1***Testo della Commissione*

1. **Fatto salvo il punto 19, paragrafo 4, dello statuto, di cui all'allegato I**, l'impresa comune S2R concede al personale della Commissione o ad altre persone autorizzate dalla stessa impresa comune, o dalla Commissione, oltre che alla Corte dei conti, l'accesso ai propri siti e locali nonché a tutte le informazioni, incluse quelle in formato elettronico, necessarie per lo svolgimento delle revisioni contabili.

Emendamento

1. L'impresa comune S2R concede al personale della Commissione o ad altre persone autorizzate dalla stessa impresa comune, o dalla Commissione, oltre che alla Corte dei conti, l'accesso ai propri siti e locali nonché a tutte le informazioni, incluse quelle in formato elettronico, necessarie per lo svolgimento delle revisioni contabili.

Emendamento 34**Proposta di regolamento****Articolo 14 — paragrafo 5 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

5 bis. *Il personale dell'impresa comune, il direttore esecutivo e i membri del consiglio di direzione comunicano all'OLAF, senza indugio e senza che la loro responsabilità possa essere chiamata in causa, le frodi di cui siano venuti eventualmente a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o del loro mandato.*

Martedì 15 aprile 2014

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

In considerazione dell'obiettivo generale del programma quadro Orizzonte 2020 di conseguire maggiore semplificazione e armonizzazione del panorama di finanziamento della ricerca e dell'innovazione a livello europeo, le imprese comuni evitano insiemi di norme diverse da quelle del programma quadro Orizzonte 2020.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Allegato 1 — punto 1 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. «Membro associato», un soggetto giuridico, oppure un raggruppamento o un consorzio di soggetti giuridici, stabilito in uno Stato membro o in un paese associato al programma quadro Orizzonte 2020, che è stato selezionato in base alla procedura di cui al punto 4, paragrafo 2, che soddisfa le condizioni di cui al punto 4, paragrafi 3 e 4, e che ha accettato il presente statuto, firmando una lettera di approvazione;

1. «Membro associato», un soggetto giuridico, oppure un raggruppamento o un consorzio di soggetti giuridici, stabilito in uno Stato membro o in un paese associato al programma quadro Orizzonte 2020, che è stato selezionato in base alla procedura di cui al punto 4, paragrafo 2, che soddisfa le condizioni di cui al punto 4, paragrafi 3 e 4, e che ha accettato il presente statuto, firmando una lettera di approvazione **a seguito di una decisione adottata dall'organismo responsabile della sua governance**;

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Allegato 1 — punto 1 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. «membro fondatore diverso dall'Unione», i **contribuenti elencati nell'allegato II** che si sono impegnati singolarmente a versare un contributo di almeno 30 milioni di EUR per tutta la durata dell'impresa comune S2R e hanno accettato il presente statuto, firmando una lettera di approvazione;

2. «membro fondatore diverso dall'Unione», i **soggetti giuridici individuali** che si sono impegnati singolarmente a versare un contributo di almeno 30 milioni di EUR per tutta la durata dell'impresa comune S2R, **sulla base di una visione condivisa**, e hanno accettato il presente statuto, firmando una lettera di approvazione **a seguito di una decisione adottata dall'organismo responsabile della loro governance. I membri fondatori sono elencati nell'allegato II**;

Martedì 15 aprile 2014

Emendamento 38**Proposta di regolamento****Allegato 1 — punto 1 — paragrafo 3 — parte introduttiva***Testo della Commissione*

3. «programmi di innovazione» o «PI», le aree tematiche attorno alle quali è strutturato il piano generale di S2R, di cui al paragrafo 4. I programmi di innovazione sono selezionati in base alla loro capacità di generare risultati ottimali in termini di benefici delle prestazioni per uno o più ambienti operativi e di riflettere un approccio del sistema ferroviario. Fatta salva un'eventuale decisione del consiglio di direzione intesa a modificare questa struttura, il piano generale di S2R dovrebbe prevedere almeno la creazione dei cinque programmi di innovazione seguenti:

Emendamento

3. «programmi di innovazione» o «PI», le aree tematiche attorno alle quali è strutturato il piano generale di S2R, di cui al paragrafo 4. I programmi di innovazione sono selezionati in base alla loro capacità di generare risultati ottimali in termini di benefici delle prestazioni per uno o più ambienti operativi e di riflettere un approccio del sistema ferroviario **orientato al cliente. La loro definizione consente altresì di elaborare e analizzare idee pionieristiche innovative.** Fatta salva un'eventuale decisione del consiglio di direzione intesa a modificare questa struttura, il piano generale di S2R dovrebbe prevedere almeno la creazione dei cinque programmi di innovazione seguenti:

Emendamento 39**Proposta di regolamento****Allegato 1 — punto 1 — paragrafo 3 — lettera a***Testo della Commissione*

a) treni **ad alta capacità** affidabili ed efficienti in termini di costi;

Emendamento

a) treni affidabili ed efficienti in termini di costi, **inclusi i treni ad alta capacità e ad alta velocità;**

Emendamento 40**Proposta di regolamento****Allegato 1 — punto 1 — paragrafo 3 — lettera c***Testo della Commissione*

c) infrastrutture ad alta capacità affidabili ed efficienti sotto il profilo dei costi;

Emendamento

c) infrastrutture ad alta capacità affidabili, **sostenibili** ed efficienti sotto il profilo dei costi;

Martedì 15 aprile 2014

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Allegato 1 — punto 2 — lettera h

Testo della Commissione

h) riunire le esigenze degli utilizzatori e definire le norme di interoperabilità per orientare gli investimenti destinati alla ricerca e all'innovazione verso soluzioni operative e commercializzabili;

Emendamento

h) riunire le esigenze degli utilizzatori e definire le **specifiche e le norme tecniche** di interoperabilità per orientare gli investimenti destinati alla ricerca e all'innovazione verso soluzioni operative e commercializzabili;

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Allegato 1 — punto 2 — lettera j

Testo della Commissione

j) istituire e sviluppare una stretta collaborazione a lungo termine tra l'Unione, l'industria ferroviaria e gli altri portatori d'interessi cui viene richiesto di sviluppare innovazioni all'avanguardia e garantire una solida commercializzazione di soluzioni innovative, **compresi** i fornitori di servizi ferroviari e gli altri portatori d'interessi del settore, nonché gli attori esterni al settore ferroviario tradizionale;

Emendamento

j) istituire e sviluppare una stretta collaborazione a lungo termine tra l'Unione, l'industria ferroviaria e gli altri portatori d'interessi cui viene richiesto di sviluppare innovazioni all'avanguardia e garantire una solida commercializzazione di soluzioni innovative, **comprese le organizzazioni di rappresentanza dei consumatori**, i fornitori di servizi ferroviari e gli altri portatori d'interessi del settore **pubblici e privati, anche a livello regionale**, nonché gli attori esterni al settore ferroviario tradizionale;

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Allegato 1 — punto 2 — lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

k bis) assicurare il collegamento con un'ampia gamma di portatori d'interessi, inclusi gli organismi di ricerca e le università;

Martedì 15 aprile 2014

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Allegato 1 — punto 3 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. *Se uno dei membri dell'impresa comune S2R non adempie ai suoi impegni riguardo al contributo finanziario concordato, il direttore esecutivo lo mette per iscritto e fissa un termine ragionevole entro il quale ovviare all'inadempienza. Se l'interessato non vi pone rimedio entro il termine stabilito, il direttore esecutivo convoca una riunione del consiglio di direzione per decidere se escludere il membro inadempiente o applicare qualsiasi altra misura fino a quando il membro non adempierà ai suoi obblighi. Il consiglio di direzione può sospendere in un primo tempo il diritto di voto di qualsiasi membro che non adempie ai propri obblighi, dopo aver ascoltato tale membro e avergli dato la possibilità di regolarizzare la sua posizione.*

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Allegato 1 — punto 4 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. I membri associati dell'impresa comune S2R devono essere selezionati mediante un invito aperto, non discriminatorio e competitivo. Il **primo invito per i membri associati deve essere presentato entro tre mesi dalla costituzione** dell'impresa comune S2R. **Eventuali altri inviti devono essere giustificati dalla necessità di capacità fondamentali per l'attuazione del piano generale di S2R. Tutti gli inviti devono essere pubblicati sul sito internet di S2R e comunicati attraverso il gruppo di rappresentanti degli Stati e altri canali, al fine di garantire la partecipazione più ampia possibile nell'interesse del conseguimento degli obiettivi del piano generale di S2R. L'impresa comune S2R incoraggia la partecipazione delle PMI e di attori provenienti da tutta la catena di valore ferroviaria, nonché da ambiti diversi dal settore ferroviario tradizionale.**

2. I membri associati dell'impresa comune S2R devono essere selezionati mediante un invito aperto, non discriminatorio e competitivo **indetto dalla Commissione e soggetto alla valutazione trasparente del consiglio di direzione. La valutazione e la selezione tengono conto, tra l'altro, della pertinenza e del potenziale valore aggiunto del candidato per il conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune S2R, della solidità finanziaria del candidato, nonché di ogni potenziale conflitto di interesse relativamente agli obiettivi dell'impresa comune S2R.**

Martedì 15 aprile 2014

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Allegato 1 — punto 4 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Tenendo conto dei risultati della valutazione, la Commissione prende la decisione finale relativa alla selezione dei membri associati al fine di assicurare l'equilibrio geografico, nonché una partecipazione equilibrata delle PMI, della comunità di ricerca e degli attori dell'intera catena di valore ferroviaria, inclusi quelli esterni al tradizionale settore ferroviario.

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Allegato 1 — punto 4 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Qualsiasi membro può porre fine alla sua partecipazione all'impresa comune S2R. La risoluzione acquista efficacia e diventa irrevocabile sei mesi dopo la notifica agli altri membri. Allo scadere di questo termine l'ex membro è esonerato da qualsiasi obbligo diverso da quelli approvati o assunti dall'impresa comune S2R prima del recesso.

5. Qualsiasi membro può porre fine alla sua partecipazione all'impresa comune S2R. La risoluzione acquista efficacia e diventa irrevocabile sei mesi dopo la notifica agli altri membri. Allo scadere di questo termine l'ex membro è esonerato da qualsiasi obbligo diverso da quelli approvati o assunti dall'impresa comune S2R prima del recesso. ***In caso di recesso, viene aperto un conto per il regolamento degli obblighi finanziari fra il membro che recede e l'impresa comune S2R.***

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Allegato 1 — punto 4 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. La qualità di membro dell'impresa comune S2R non può essere ceduta a un terzo senza il previo e unanime assenso del consiglio di direzione.

6. La qualità di membro dell'impresa comune S2R non può essere ceduta a un terzo senza il previo e unanime assenso del consiglio di direzione. ***L'assenso è notificato alla Commissione, che ha il diritto di opporsi.***

Martedì 15 aprile 2014

Emendamento 50**Proposta di regolamento****Allegato 1 — punto 6 — lettera c***Testo della Commissione*

c) almeno un rappresentante dei membri associati per programma di innovazione, di cui al punto 1, paragrafo 3. **Tali** rappresentanti saranno nominati dal consiglio di direzione dell'impresa comune S2R, al fine di garantire una rappresentanza equilibrata ***fra i*** protagonisti dell'intera catena di valore ferroviaria **e quelli provenienti** da ambiti diversi rispetto al tradizionale settore ferroviario.

Emendamento

c) almeno un rappresentante dei membri associati per programma di innovazione, di cui al punto 1, paragrafo 3. **Il membro associato che soddisfa, in qualità di soggetto giuridico individuale, i criteri di cui al punto 1, paragrafo 2, [ovvero che versa un contributo proprio di almeno 30 milioni] e che contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a), b) e c), è rappresentato in seno al consiglio di direzione. Gli altri** rappresentanti saranno nominati dal consiglio di direzione dell'impresa comune S2R, al fine di garantire una rappresentanza equilibrata **dei** protagonisti, **a livello territoriale, e la rappresentanza** dell'intera catena di valore ferroviaria **come pure di coloro che provengono** da ambiti diversi rispetto al tradizionale settore ferroviario. **Almeno due di essi dovrebbero essere rappresentanti delle imprese ferroviarie.**

Emendamento 51**Proposta di regolamento****Allegato 1 — punto 7 — paragrafo 5 — comma 5***Testo della Commissione*

Un rappresentante dell'Agenzia ferroviaria europea **e il presidente o il vicepresidente del gruppo di rappresentanti degli Stati partecipano** alle riunioni del consiglio di direzione in qualità di **osservatori**.

Emendamento

Un rappresentante dell'Agenzia ferroviaria europea **partecipa** alle riunioni del consiglio di direzione in qualità di **osservatore**.

Emendamento 52**Proposta di regolamento****Allegato 1 — punto 7 — paragrafo 5 — comma 5 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

Il presidente o il vicepresidente del gruppo di rappresentanti degli Stati hanno il diritto di partecipare alle riunioni del consiglio di direzione in qualità di osservatori e di prendere parte alle delibere, ma non hanno diritto di voto.

Martedì 15 aprile 2014

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Allegato 1 — punto 7 — paragrafo 5 — comma 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il presidente del comitato scientifico ha diritto, ogniqualvolta si discutono questioni che rientrano nei compiti del comitato stesso, di partecipare alle riunioni del consiglio di direzione in qualità di osservatore e di partecipare alle deliberazioni, ma non ha diritto di voto.

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Allegato 1 — punto 8 — paragrafo - 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione, nell'ambito del ruolo da essa svolto all'interno del consiglio di direzione, si adopera al fine di garantire il coordinamento tra le attività dell'impresa comune S2R e le pertinenti attività del programma quadro Orizzonte 2020, nell'ottica di promuovere sinergie in fase di individuazione delle priorità contemplate dalla ricerca collaborativa.

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Allegato 1 — punto 8 — paragrafo 1 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) decidere in merito alla composizione definitiva del consiglio di direzione, in particolare selezionando i rappresentanti dei membri associati, diversi da quelli che soddisfano i criteri di cui al punto 1, paragrafo 2. La selezione finale dovrebbe garantire una partecipazione equilibrata di PMI e di protagonisti dell'intera catena di valore ferroviaria, inclusi quelli provenienti da ambiti diversi rispetto al tradizionale settore ferroviario;

Martedì 15 aprile 2014

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Allegato 1 — punto 8 — paragrafo 1 — lettera n bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

n bis) garantire la trasparenza della decisione su ogni contratto di subfornitura che possa essere concluso nell'ambito del presente regolamento;

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Allegato 1 — punto 9 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di direzione **da** un elenco di candidati proposti dalla Commissione in **seguito** a una procedura di **selezione** aperta e trasparente.

1. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di direzione **in base al merito e a comprovate capacità amministrative e gestionali, nonché alla competenza e all'esperienza in materia, sulla base di** un elenco di candidati proposti dalla Commissione in **esito** a una procedura di **gara** aperta e trasparente, **previa pubblicazione di un invito a manifestare interesse nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e su altri organi d'informazione. Il Parlamento europeo ha il diritto di opporsi.**

Prima di essere nominato, il candidato selezionato dal consiglio di direzione risponde alle domande poste dai membri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo.

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Allegato 1 — punto 10 — paragrafo 4 — lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g bis) informa regolarmente il gruppo di rappresentanti degli Stati e il comitato scientifico di tutte le questioni afferenti al loro ruolo consultivo;

Martedì 15 aprile 2014

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Allegato 1 — punto 11 — parte introduttiva

Testo della Commissione

L'Agenzia ferroviaria europea **svolge il compito di osservatore nel consiglio di direzione e** contribuisce alla definizione e all'attuazione del piano generale di S2R, in particolare mediante l'esercizio delle seguenti funzioni di consulenza:

Emendamento

L'Agenzia ferroviaria europea contribuisce alla definizione e all'attuazione del piano generale di S2R, in particolare mediante l'esercizio delle seguenti funzioni di consulenza:

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Allegato 1 — punto 11 — lettera a

Testo della Commissione

a) proporre eventuali modifiche al piano generale di S2R e ai programmi di lavoro annuali, in particolare per garantire che siano soddisfatte le esigenze di ricerca riguardanti la realizzazione dello spazio ferroviario europeo unico;

Emendamento

a) proporre eventuali modifiche al piano generale di S2R e ai programmi di lavoro annuali, in particolare per garantire che siano soddisfatte le esigenze di ricerca riguardanti la realizzazione dello spazio ferroviario europeo unico **e accertarsi della loro pertinenza rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2;**

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Allegato 1 — punto 11 — lettera b

Testo della Commissione

b) proporre, previa consultazione con i portatori di interessi, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del presente regolamento, **norme tecniche** per le attività di ricerca, sviluppo **e convalida**, al fine di garantire l'interoperabilità e la sicurezza dei risultati;

Emendamento

b) proporre, previa consultazione con i portatori di interessi, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del presente regolamento, **linee guida** per le attività di ricerca **e sviluppo che danno origine a norme tecniche**, al fine di garantire l'interoperabilità e la sicurezza dei risultati;

Martedì 15 aprile 2014

Emendamento 62**Proposta di regolamento****Allegato 1 — punto 13 — paragrafo 5 — lettera a***Testo della Commissione*

a) stato di avanzamento dei pertinenti programmi nazionali o regionali di ricerca e innovazione e individuazione dei potenziali settori di cooperazione, in particolare diffusione delle relative tecnologie;

Emendamento

a) stato di avanzamento dei pertinenti programmi nazionali o regionali di ricerca e innovazione e individuazione dei potenziali settori di cooperazione, in particolare diffusione delle relative tecnologie **per trarre vantaggio dalle sinergie**;

Emendamento 63**Proposta di regolamento****Allegato 1 — punto 13 — paragrafo 5 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

5 bis. Il gruppo di rappresentanti degli Stati riceve regolarmente informazioni, anche riguardo alla partecipazione ad azioni finanziate dall'impresa comune S2R, all'esito di ciascun bando e di ciascuna attuazione dei progetti, alle sinergie con altri programmi pertinenti dell'Unione e all'esecuzione del bilancio dell'impresa comune S2R.

Emendamento 64**Proposta di regolamento****Allegato 1 — punto 13 — paragrafo 6***Testo della Commissione*

6. Il gruppo di rappresentanti degli Stati può presentare, di propria iniziativa, raccomandazioni **all'impresa comune S2R** su questioni tecniche, gestionali e finanziarie, in particolare quando queste riguardano interessi nazionali o regionali. **L'impresa comune S2R** informa il gruppo di rappresentanti degli Stati del seguito dato a tali raccomandazioni.

Emendamento

6. Il gruppo di rappresentanti degli Stati può presentare, di propria iniziativa, raccomandazioni **al consiglio di direzione** su questioni tecniche, gestionali e finanziarie, in particolare quando queste riguardano interessi nazionali o regionali. **Il consiglio di direzione** informa il gruppo di rappresentanti degli Stati del seguito dato a tali raccomandazioni.

Martedì 15 aprile 2014

Emendamento 65**Proposta di regolamento****Allegato 1 — punto 14 — paragrafo 1***Testo della Commissione*

1. Per l'esecuzione dei compiti di cui al punto 2, l'impresa comune S2R può istituire un numero limitato di gruppi di lavoro per svolgere le attività a essa delegate dal consiglio di direzione. I gruppi **devono essere** composti da professionisti e operano in modo trasparente.

Emendamento

1. Per l'esecuzione dei compiti di cui al punto 2, l'impresa comune S2R può istituire un numero limitato di gruppi di lavoro per svolgere le attività a essa delegate dal consiglio di direzione. I gruppi **sono** composti da professionisti **con competenze pertinenti, provenienti anche da organismi di ricerca, PMI e operatori ferroviari**, e operano in modo trasparente.

Emendamento 66**Proposta di regolamento****Allegato 1 — punto 15 — paragrafo 3 — lettera b***Testo della Commissione*

b) contributi in natura dei membri diversi dall'Unione, o delle loro entità costitutive, che consistono nei costi da essi sostenuti per l'attuazione di azioni indirette previa deduzione del contributo dell'impresa comune e di qualunque altro contributo dell'Unione a tali costi.

Emendamento

b) contributi in natura **o in denaro** dei membri diversi dall'Unione, o delle loro entità costitutive, che consistono nei costi da essi sostenuti per l'attuazione di azioni indirette previa deduzione del contributo dell'impresa comune e di qualunque altro contributo dell'Unione a tali costi.

Emendamento 67**Proposta di regolamento****Allegato 1 — punto 19***Testo della Commissione*

1. Il direttore esecutivo riferisce ogni anno al consiglio di direzione in merito al proprio operato, conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune S2R.

Emendamento

1. Il direttore esecutivo riferisce ogni anno al consiglio di direzione in merito al proprio operato, conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune S2R.

2. Entro **il 15 febbraio** di ogni **anno**, il direttore esecutivo sottopone all'approvazione del consiglio di direzione una relazione annuale di attività sui progressi effettuati dall'impresa comune S2R nell'anno civile precedente, in particolare in riferimento al piano di lavoro annuale relativo a quell'anno. La relazione comprende tra l'altro le informazioni sui seguenti aspetti:

2. Entro **due mesi dalla chiusura** di ogni **esercizio finanziario**, il direttore esecutivo sottopone all'approvazione del consiglio di direzione una relazione annuale di attività sui progressi effettuati dall'impresa comune S2R nell'anno civile precedente, in particolare in riferimento al piano di lavoro annuale relativo a quell'anno. La relazione comprende tra l'altro le informazioni sui seguenti aspetti:

a) ricerca, innovazione e altre azioni condotte, nonché le spese corrispondenti;

a) ricerca, innovazione e altre azioni condotte, nonché le spese corrispondenti;

Martedì 15 aprile 2014

Testo della Commissione

- b) le azioni presentate, suddivise per tipo di partecipante, comprese le PMI, e per paese;
- c) le azioni selezionate per finanziamento, suddivise per tipo di partecipante, comprese le PMI, e per paese, con l'indicazione del contributo erogato dall'impresa comune S2R ai singoli partecipanti e alle singole azioni.

Una volta approvato dal consiglio di direzione, il rapporto annuale di attività è trasmesso al gruppo dei rappresentanti degli Stati e reso pubblico.

3. *L'impresa comune S2R riferisce annualmente alla Commissione a norma dell'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.*
4. *A norma dell'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, i conti dell'impresa comune S2R sono esaminati da un organismo di revisione contabile indipendente.*

I conti dell'impresa comune S2R non sono soggetti all'esame della Corte dei conti.

Emendamento

- b) le azioni presentate, suddivise per tipo di partecipante, comprese le PMI, e per paese;
- c) le azioni selezionate per finanziamento, suddivise per tipo di partecipante, comprese le PMI, e per paese, con l'indicazione del contributo erogato dall'impresa comune S2R ai singoli partecipanti e alle singole azioni.

Una volta approvato dal consiglio di direzione, il rapporto annuale di attività è trasmesso al gruppo dei rappresentanti degli Stati e reso pubblico.

3. *Entro il 1° marzo dell'esercizio successivo, il contabile dell'impresa comune S2R comunica i conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti.*

Entro il 31 marzo dell'esercizio successivo, l'impresa comune S2R trasmette la relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'impresa comune S2R, ai sensi dell'articolo 148 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il contabile redige i conti definitivi dell'impresa comune S2R e il direttore esecutivo li trasmette per parere al consiglio di direzione.

Il consiglio di direzione esprime un parere sui conti definitivi dell'impresa comune S2R.

Entro il 1° luglio successivo a ciascun esercizio finanziario, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi corredati del parere del consiglio di direzione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

I conti definitivi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 15 novembre dell'anno successivo.

Il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti entro il 30 settembre una risposta alle osservazioni da essa formulate nel quadro della sua relazione annuale. Il direttore esecutivo trasmette tale risposta anche al consiglio di direzione.

Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dell'articolo 165, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto.

Martedì 15 aprile 2014

P7_TA(2014)0349

Mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione — domanda EGF/2012/007 IT/VDC Technologies

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2012/007 IT/VDC Technologies, , presentata dall'Italia) (COM(2014)0119 — C7-0089/2014 — 2014/2025(BUD))

(2017/C 443/30)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0119 — C7-0089/2014),
 - visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ⁽¹⁾,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,
 - visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽³⁾ (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13,
 - vista la procedura di trilogia prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,
 - vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0261/2014),
- A. considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro;
- B. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG;
- C. considerando che l'Italia ha presentato la domanda EGF/2012/007 IT/VDC Technologies per richiedere un contributo finanziario del FEG in relazione a 1 164 lavoratori in esubero della società VDC Technologies SpA e di un fornitore, identificati come beneficiari di misure cofinanziate dal FEG, durante il periodo di riferimento dal 26 febbraio al 25 giugno 2012;
- D. considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG;
1. concorda con la Commissione che le condizioni di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, l'Italia ha diritto a un contributo finanziario a norma di tale regolamento;

⁽¹⁾ GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

⁽³⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

Martedì 15 aprile 2014

2. constata che le autorità italiane hanno trasmesso la richiesta di contributo finanziario del FEG il 31 agosto 2012 e constata con rammarico che la Commissione europea ha comunicato la sua valutazione solo il 5 marzo 2014; deplora che per la valutazione siano occorsi ben 19 mesi e ritiene che tale ritardo sia incompatibile con la finalità del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, che è di fornire rapida assistenza ai lavoratori dichiarati in esubero;
3. ritiene che gli esuberanti presso la VDC Technologies SpA e presso un suo fornitore (che operano nel settore della fabbricazione di televisori, monitor, display e impianti di climatizzazione) siano legati a importanti mutamenti strutturali dei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione, riferibili ai gravi danni economici arrecati al settore dell'impiantistica elettrica dall'intensificarsi della concorrenza ad opera di paesi terzi, in particolare la Cina;
4. riconosce la necessità di trarre gli opportuni insegnamenti dalle numerose domande FEG basate sul criterio «globalizzazione» provenienti da un dato settore, ai fini della riforma della politica commerciale dell'Unione in termini sia di liberalizzazione che di strumenti di difesa commerciale;
5. nota che i 1 164 esuberanti, unitamente ai 54 riconducibili alle stesse cause nel periodo precedente e successivo al quadrimestre di riferimento, hanno un forte impatto negativo sul mercato del lavoro e sulla situazione economica nell'area colpita della regione di livello NUTS 3 ITI45 Frosinone e della regione di livello NUTS 2 ITI4 Lazio;
6. valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, il 30 novembre 2012, ossia nove mesi prima che fosse presentata la domanda FEG e con largo anticipo rispetto alla decisione definitiva in merito alla concessione del sostegno del FEG per il pacchetto coordinato proposto, le autorità italiane abbiano deciso di erogare i servizi personalizzati ai lavoratori interessati;
7. nota che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati da cofinanziare comprende misure per il reinserimento al lavoro di 1 146 lavoratori in esubero, quali orientamento professionale e valutazione delle competenze, formazione, servizi ai singoli, sostegno all'imprenditoria, bonus assunzione, indennità di partecipazione;
8. nota che quasi il 40 % dei lavoratori licenziati hanno un'età superiore ai 55 anni; si rammarica che il pacchetto non contenga alcun intervento specifico per i lavoratori più anziani;
9. rileva che il pacchetto contiene diversi tipi di indennità: indennità per lavoratori che vivono con persone bisognose di assistenza, bonus per la mobilità e indennità di partecipazione; constata il livello relativamente elevato del bonus assunzione (EUR 6 000 per lavoratore) ma accoglie con favore il fatto che tale misura sia subordinata all'offerta di un contratto a tempo indeterminato o di un contratto a termine di almeno 24 mesi;
10. si compiace del fatto che il pacchetto coordinato di servizi alla persona sia stato oggetto di consultazioni con le parti sociali (CGIL, USB, CISAL, CISL, UIL, UGL), che sia stata attivata una rete di sostegno locale cui hanno partecipato vari interlocutori locali e che durante le varie fasi di attuazione del FEG e nell'accesso al medesimo saranno applicati una politica di parità tra donne e uomini e il principio di non discriminazione;
11. ricorda l'importanza di migliorare le possibilità di impiego di tutti i lavoratori attraverso una formazione adeguata e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale del lavoratore; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato sia adattata non solo alle esigenze dei lavoratori licenziati ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale;
12. si compiace del fatto che siano previsti corsi di formazione per tutti i lavoratori destinatari del pacchetto FEG; rileva peraltro con rammarico che la proposta della Commissione non indichi le aree e i settori interessati dall'offerta di formazione;
13. osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla complementarità con azioni finanziate dai Fondi strutturali; sottolinea che le autorità italiane hanno confermato che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri strumenti finanziari dell'Unione; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparata di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione;

Martedì 15 aprile 2014

14. sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento stabile nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; sottolinea inoltre che l'assistenza del FEG può cofinanziare solo misure attive del mercato del lavoro che portino a un'occupazione stabile e a lungo termine; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;
 15. accoglie con favore l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio in merito al nuovo regolamento FEG, per il periodo 2014-2020, concernente la reintroduzione del criterio di mobilitazione a seguito della crisi, l'aumento del contributo finanziario dell'Unione al 60 % dei costi totali stimati delle misure proposte, l'incremento dell'efficienza del trattamento delle domande d'intervento del FEG in seno alla Commissione e da parte del Parlamento europeo e del Consiglio ottenuto con la riduzione dei tempi per la valutazione e l'approvazione, l'estensione delle azioni e dei beneficiari ammissibili ai lavoratori autonomi e ai giovani, nonché il finanziamento di incentivi per la creazione di imprese proprie;
 16. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
 17. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.
-

Martedì 15 aprile 2014

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2012/007 IT/VDC Technologies, presentata dall'Italia)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2014/254/UE.)

Martedì 15 aprile 2014

P7_TA(2014)0350

Mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione — domanda EGF/2012/004 ES/Grupo Santana

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2012/004 ES/Grupo Santana, presentata dalla Spagna) (COM(2014)0116 — C7-0101/2014 — 2014/2027(BUD))

(2017/C 443/31)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0116 — C7-0101/2014),
 - visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ⁽¹⁾ (regolamento FEG),
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,
 - visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽³⁾ (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13,
 - vista la procedura di trilogia prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,
 - vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0260/2014),
- A. considerando che l'Unione europea ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro;
- B. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG;
- C. considerando che la Spagna ha presentato la domanda EGF/2012/004 ES/Grupo Santana ⁽⁴⁾ al fine di ottenere un contributo finanziario dal FEG in seguito ai 330 licenziamenti effettuati presso il Grupo Santana e i suoi 15 fornitori e produttori a valle, con 285 lavoratori destinatari di misure cofinanziate dal FEG durante il periodo di riferimento compreso tra il 15 novembre 2011 e il 15 marzo 2012;
- D. considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG;

⁽¹⁾ GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

⁽³⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽⁴⁾ Santana Motor S.A.U.; Santana Motor Andalucía S.L.U. e Santana Militar S.L.U.

Martedì 15 aprile 2014

1. conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 2, lettera c), del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, la Spagna ha diritto a un contributo finanziario a norma del regolamento in parola;
2. nota che la spiegazione della Commissione secondo cui i 330 lavoratori dichiarati in esubero nel periodo di riferimento e gli ulteriori 689 esuberanti sono legati alla stessa operazione di licenziamento collettivo e che i licenziamenti uniti all'estrema fragilità della situazione economica e sociale della regione soddisfano il requisito di eccezionalità ex articolo 2, lettera c), del regolamento FEG;
3. rileva che le autorità spagnole hanno presentato la domanda relativa al contributo finanziario del FEG il 16 maggio 2012 e constata con rammarico che la Commissione europea ha comunicato la sua valutazione solo il 5 marzo 2014; deplora che per la valutazione siano occorsi ben 22 mesi e ritiene che tale ritardo sia incompatibile con la finalità del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, che è di fornire rapida assistenza ai lavoratori dichiarati in esubero;
4. ritiene che gli esuberanti presso il Grupo Santana e 15 fornitori e produttori a valle siano legati a trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, con particolare riferimento alla riduzione della quota di mercato dell'Unione nella produzione mondiale di veicoli a motore e alla rapida crescita dei mercati asiatici, della quale i produttori dell'Unione non sono pienamente in grado di beneficiare;
5. rileva che i 330 esuberanti in questione, insieme ai 689 esuberanti dovuti alla stessa causa prima e dopo il periodo di riferimento di quattro mesi, hanno un'incidenza molto grave sull'occupazione e sull'economia a livello locale e NUTS III, il che peggiora la già fragile situazione economica in cui versa il territorio interessato;
6. osserva che quella in esame è un'ulteriore richiesta di intervento del FEG per far fronte a licenziamenti nel settore automobilistico e che quest'ultimo ha generato il maggior numero di richieste (17) in relazione sia ai criteri legati alla crisi che a quelli connessi alla globalizzazione; rileva che questo nuovo caso nell'industria automobilistica, che dimostra la necessità di una strategia industriale dell'Unione, illustra come il FEG assista i lavoratori nel processo di ristrutturazione;
7. osserva con favore che a far ricorso al FEG sia ancora una volta la regione dell'Andalusia, dove il tasso di disoccupazione è molto più elevato della media nazionale e dell'Unione; rileva che il FEG ha già prestato assistenza a lavoratori della Delphi in Andalusia (EGF/2008/002 ES/Delphi);
8. valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, le autorità spagnole abbiano deciso di avviare l'attuazione dei servizi personalizzati a favore dei lavoratori colpiti già il 1° agosto 2011, dieci mesi prima della presentazione della domanda d'intervento del FEG e con largo anticipo rispetto alla decisione definitiva in merito alla concessione del sostegno del FEG al pacchetto coordinato proposto;
9. osserva che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati da cofinanziare comprende misure per il reinserimento professionale di 285 lavoratori in esubero, quali, ad esempio, formazione professionale sul lavoro, consulenza per progetti imprenditoriali, assistenza attiva a chi cerca lavoro e adeguamento dell'offerta alla domanda di lavoro;
10. rileva con favore che i corsi di formazione offerti sono di notevole durata e sono integrati da attività sul lavoro; si compiace anche del fatto che i corsi verteranno sulle competenze e qualifiche necessarie alle imprese che si insediano nel polo industriale, la cui riqualificazione fa parte degli interventi previsti in aggiunta al pacchetto finanziato dal FEG;
11. in tale ambito si compiace del fatto che la città di Linares, che è stata pesantemente colpita dalla chiusura di Santana (e dei suoi fornitori) e che era il più importante datore di lavoro di questo comune, abbia adottato un approccio organico che si riflette nella strategia di riqualificazione del polo industriale del gruppo Santana mirante ad attrarre nuovi investitori; ritiene che l'aver la città di Linares deciso di migliorare l'ambiente operativo delle imprese potenzierà notevolmente gli effetti degli interventi FEG a favore dei lavoratori;
12. si compiace del fatto che la città di Linares sul pacchetto abbia consultato le parti sociali (sindacati MCA-UGT Andalucía e Federación de la industria de CCOO-Andalucía), che le parti sociali stiano controllando l'attuazione delle misure e che durante le varie fasi di attuazione del FEG e nell'accesso al medesimo saranno applicati una politica di parità tra donne e uomini e il principio di non discriminazione;

Martedì 15 aprile 2014

13. ricorda l'importanza di migliorare le possibilità di impiego di tutti lavoratori attraverso una formazione adeguata e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale del lavoratore; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato sia adattata non solo alle esigenze dei lavoratori licenziati ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale;

14. rileva che il FEG assicurerà un «salario di formazione» pari al 150 % del salario minimo spagnolo; prende atto peraltro con soddisfazione della conferma da parte della Commissione che tale indennità non sostituisce quella di disoccupazione ma sarà corrisposta in aggiunta all'indennità di disoccupazione prevista dalla normativa nazionale; sottolinea al riguardo che il nuovo regolamento FEG per il periodo 2014-2020 limiterà l'inclusione di indennità finanziarie nel pacchetto a un massimo del 35 % del costo delle misure e che, di conseguenza, la percentuale delle indennità del pacchetto coordinato per la presente domanda non sarà ripresa nel nuovo regolamento.

15. accoglie favorevolmente l'iniziativa delle autorità regionali spagnole e di quelle locali di Linares volta a investire negli impianti industriali e nella promozione del rinnovamento dell'area industriale al fine di attrarre nuove aziende e diversificare la relativa struttura industriale, piuttosto che concentrarsi sul settore automobilistico; sottolinea che tali sforzi non sono oggetto del cofinanziamento del FEG e sono finanziati a titolo dei bilanci regionali e locali sottoposti a vincoli rigorosi a seguito della perdita di gettito fiscale dovuta alla chiusura dello stabilimento;

16. osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla complementarità con azioni finanziate dai Fondi strutturali; sottolinea che le autorità spagnole confermano che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri strumenti finanziari dell'Unione; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione;

17. sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento stabile nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; sottolinea inoltre che l'assistenza del FEG può cofinanziare solo misure attive del mercato del lavoro che portino a un'occupazione duratura e a lungo termine; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

18. accoglie con favore l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio in merito al nuovo regolamento FEG, per il periodo 2014-2020, concernente la reintroduzione del criterio di mobilitazione relativo alla crisi, l'aumento del contributo finanziario dell'Unione al 60 % dei costi totali stimati delle misure proposte, l'incremento dell'efficienza del trattamento delle domande d'intervento del FEG in seno alla Commissione e da parte del Parlamento europeo e del Consiglio attraverso la riduzione dei tempi per la valutazione e l'approvazione, l'estensione delle azioni e dei beneficiari ammissibili ai lavoratori autonomi e ai giovani, nonché il finanziamento di incentivi per la creazione di imprese proprie;

19. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

20. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;

21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

Martedì 15 aprile 2014

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2012/004 ES/Grupo Santana, , presentata dalla Spagna)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2014/253/UE.)

Martedì 15 aprile 2014

P7_TA(2014)0351

Sistemi di garanzia dei depositi ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) (05199/1/2014 — C7-0094/2014 — 2010/0207(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2017/C 443/32)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione del Consiglio in prima lettura (05199/1/2014 — C7-0094/2014),
 - visti i pareri motivati inviati dal Parlamento danese, dal Bundestag tedesco, dal Bundesrat tedesco e dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
 - visto il parere della Banca centrale europea del 16 febbraio 2011 ⁽¹⁾,
 - vista la sua posizione in prima lettura ⁽²⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0368),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 72 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0216/2014),
1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
 2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
 3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ GU C 99 del 31.3.2011, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 249 E del 30.8.2013, pag. 81.

Martedì 15 aprile 2014

P7_TA(2014)0352

Infrastruttura per i combustibili alternativi *I****Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (COM(2013)0018 — C7-0022/2013 — 2013/0012(COD))****(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

(2017/C 443/33)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0018),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0022/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 maggio 2013 ⁽¹⁾,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 4 luglio 2013 ⁽²⁾,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 26 marzo 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0444/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2013)0012**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi***(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2014/94/UE.)*⁽¹⁾ GU C 271 del 19.9.2013, pag. 111.⁽²⁾ GU C 280 del 27.9.2013, pag. 66.

Martedì 15 aprile 2014

P7_TA(2014)0353

Dimensioni e pesi dei veicoli stradali che circolano nella Comunità *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/53/CE, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (COM(2013)0195 — C7-0102/2013 — 2013/0105(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 443/34)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0195),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0102/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2013 ⁽¹⁾,
 - previa consultazione del Comitato delle regioni,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0256/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2013)0105

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91,

⁽¹⁾ GU C 327 del 12.11.2013, pag. 133.

Martedì 15 aprile 2014

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il Libro bianco «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti — Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile» pubblicato nel 2011, sottolinea la necessità di ridurre le emissioni di gas a effetto serra, in particolare quelle di biossido di carbonio (CO₂), del 60 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2050 **e del 20 % entro il 2020**. [Em. 1]
- (1 bis) Poiché attualmente non vi sono politiche atte ad affrontare le crescenti emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti, la Commissione deve valutare l'introduzione di norme sull'efficienza energetica per tali veicoli, estendendo ulteriormente il proprio approccio legislativo in relazione ad autovetture e furgoni.** [Em. 2]
- (2) In tale contesto, il Libro bianco prevede di adeguare la direttiva 96/53/CE del Consiglio ⁽³⁾ al fine di ridurre il consumo energetico e le emissioni di gas a effetto serra, al fine di adeguare la normativa all'evoluzione delle tecnologie e alle nuove esigenze del mercato e per facilitare il trasporto intermodale.
- (3) Gli sviluppi tecnologici offrono la possibilità di aggiungere dei dispositivi aerodinamici a scomparsa o pieghevoli all'estremità posteriore dei veicoli, principalmente rimorchi o semirimorchi, ma che superano le lunghezze massime ammesse a norma della direttiva 96/53/CE. L'installazione di tali apparecchiature può essere effettuata immediatamente dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, in quanto tali prodotti sono disponibili sul mercato e sono già utilizzati in altri continenti. **Lo stesso vale per i dispositivi aerodinamici e di protezione anti-incastro ad assorbimento di energia, installati lateralmente all'altezza delle ruote e posteriormente sotto i semirimorchi, altri rimorchi e veicoli. Tali dispositivi consentono non soltanto di migliorare l'efficienza energetica del veicolo, ma anche di ridurre il pericolo di lesioni a danno degli altri utenti della strada. La presente direttiva dovrebbe altresì incoraggiare e facilitare l'innovazione nella concezione dei veicoli e delle unità di trasporto.** [Em. 3]
- (3 bis) La Commissione dovrebbe sviluppare un approccio volto a ridurre i percorsi a vuoto nel trasporto merci su strada nel quadro delle misure su «pesi e dimensioni», nonché norme minime di armonizzazione per il cabotaggio stradale al fine di evitare pratiche di dumping. Inoltre la revisione della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ (direttiva «eurobollo») dovrebbe essere utilizzata per riflettere i progressi nella stima dei costi esterni e per imporre l'internalizzazione di tali costi per i veicoli pesanti. La Commissione dovrebbe presentare, entro il 1° gennaio 2015, una proposta intesa a modificare la direttiva «eurobollo».** [Em. 4]

⁽¹⁾ GU C 327 del 12.11.2013, pag. 133.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014.

⁽³⁾ Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59).

⁽⁴⁾ **Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (GU L 187 del 20.7.1999, pag. 42).**

Martedì 15 aprile 2014

- (4) **I veicoli pesanti provocano circa il 26 % delle emissioni di CO₂ nel trasporto stradale in Europa e negli ultimi vent'anni la loro efficienza energetica è migliorata in modo impercettibile.** Il miglioramento dell'aerodinamica della cabina dei veicoli a motore consentirebbe inoltre di ottenere notevoli vantaggi sulle prestazioni energetiche dei veicoli, in aggiunta ai dispositivi di cui al considerando 3 supra ed è **urgentemente necessario affinché si produca una riduzione sensibile delle emissioni dei veicoli nel settore del trasporto merci su strada.** Tuttavia tale miglioramento è impossibile nell'ambito degli attuali limiti di lunghezza stabiliti dalla direttiva 96/53/CE, senza ridurre la capacità di carico dei veicoli, il che metterebbe in pericolo l'equilibrio economico del settore. È pertanto opportuno prevedere una deroga su tale lunghezza massima. **Eventuali deroghe non devono essere usate per aumentare il carico utile del veicolo.** [Em. 5]
- (5) La Commissione, nei suoi «Orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale» prevede azioni volte a rendere i veicoli più sicuri e a migliorare la protezione degli utenti vulnerabili. L'importanza del raggio di visibilità dei conducenti di veicoli è stata anche sottolineata dalla relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva 2007/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾. Una nuova profilatura delle cabine contribuirà inoltre a migliorare la sicurezza stradale riducendo l'angolo morto di visibilità per i conducenti, in particolare sotto il parabrezza **e sul lato del veicolo**, consentendo così di salvare molte vite di utenti vulnerabili, come i pedoni o i ciclisti. **La nuova profilatura delle cabine dovrebbe pertanto diventare obbligatoria dopo un adeguato periodo transitorio.** Tale nuova profilatura ~~permetterebbe~~ **dovrebbe** anche di prevedere delle strutture di assorbimento di energia in caso di collisione. Il guadagno potenziale di volume della cabina permetterà inoltre di migliorare il comfort e la sicurezza del conducente. [Em. 6]
- (6) I dispositivi aerodinamici e la loro installazione sui veicoli devono essere collaudati **ai sensi delle procedure di collaudo sulla misurazione delle prestazioni aerodinamiche che la Commissione sta sviluppando**, prima di essere immessi in commercio. A questo fine, gli Stati membri rilasceranno dei certificati che saranno riconosciuti dagli altri Stati membri. **La Commissione dovrebbe definire orientamenti tecnici dettagliati sulle modalità di richiesta e i requisiti sui certificati.** [Em. 7]
- (6 bis) **Il Libro bianco del 2011 sui trasporti prevede che il 30 % del trasporto di merci su strada trasportato su percorrenze superiori a 300 km dovrebbe essere trasferito verso altri modi, quali la ferrovia o le vie navigabili, entro il 2030 e che, entro il 2050, questa percentuale dovrebbe passare al 50 % grazie a corridoi merci efficienti ed ecologici. Per conseguire tale obiettivo sarà necessario sviluppare un'infrastruttura adeguata. Tale obiettivo è stato approvato dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 15 dicembre 2011 sulla «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti — Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile»⁽²⁾.** [Em. 8]
- (6 ter) **Per conseguire gli obiettivi del Libro bianco del 2011 sui trasporti, la revisione della direttiva 96/53/CE rappresenta un'opportunità per migliorare la sicurezza e il comfort dei conducenti, tenendo conto degli obblighi previsti dalla direttiva 89/391/CEE del Consiglio⁽³⁾ (concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro).** [Em. 9]
- (7) I veicoli più lunghi possono essere utilizzati per il trasporto transfrontaliero se i due Stati membri interessati già lo permettono e se le condizioni di deroga ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3, 4 o 5 della direttiva sono soddisfatte. La Commissione europea ha già fornito orientamenti relativi all'applicazione dell'articolo 4 della direttiva. Le operazioni di trasporto di cui all'articolo 4, paragrafo 4, non pregiudicano in modo significativo la concorrenza internazionale se l'utilizzo transfrontaliero resta limitato a due Stati membri e se le infrastrutture esistenti e i requisiti di sicurezza stradale lo permettono. In questo modo si raggiunge un equilibrio tra, da un lato, il diritto degli Stati membri, in virtù del principio di sussidiarietà, di decidere su soluzioni di trasporto appropriate alle loro circostanze specifiche e, dall'altro, la necessità che tali politiche non falsino il mercato interno. Le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 4, sono chiarite in questo senso. [Em. 10]

⁽¹⁾ Direttiva 2007/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, concernente l'installazione a posteriori di specchi sui veicoli commerciali pesanti immatricolati nella Comunità (GU L 184 del 14.7.2007, pag. 25).

⁽²⁾ **GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 72.**

⁽³⁾ **Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).**

Martedì 15 aprile 2014

- (8) L'impiego di motorizzazioni alternative che non utilizzano più solo l'energia fossile, e che sono quindi non inquinanti o meno inquinanti, come le motorizzazioni elettrica o ibrida per i veicoli pesanti o per gli autobus (principalmente in ambiente urbano o in periferia), comporta un sovrappeso che non deve essere contabilizzato a scapito del carico utile del veicolo, per non penalizzare dal punto di vista economico il settore del trasporto stradale. **I veicoli dotati di tecnologie a bassa produzione di carbonio dovrebbero poter superare il peso massimo consentito di una tonnellata, a seconda del peso che la tecnologia richiede. Il sovrappeso non dovrebbe tuttavia comportare un aumento del volume di carico del veicolo. Il principio di neutralità tecnologica dovrebbe essere mantenuto.** [Em. 11]
- (9) Il Libro bianco sui trasporti insiste inoltre sulla necessità di monitorare gli sviluppi del trasporto intermodale, in particolare per quanto concerne la containerizzazione, nella quale sono sempre più utilizzati i container da 45 piedi che vengono trasportati per ferrovia o per via navigabile. Tuttavia attualmente le componenti stradali dei tragitti intermodali possono essere effettuate solo previa procedure amministrative vincolanti sia per gli Stati membri che per i vettori o se tali container sono dotati di angoli smussati brevettati il cui costo è proibitivo. Un allungamento di 15 cm dei veicoli che li trasportano può esentare i vettori dall'espletamento di procedure amministrative, facilitando il trasporto intermodale, senza rischi né pregiudizio per gli altri utenti della strada o per l'infrastruttura. La modesta aggiunta rappresentata da questi 15 cm rispetto alla lunghezza dei veicoli pesanti articolati (16,50 m) non costituisce in effetti un rischio supplementare per la sicurezza stradale. ~~Nella linea politica del Libro bianco sui trasporti, tale aumento tuttavia è autorizzato solo per il trasporto intermodale, nel quale la componente stradale non supera 300 km per le operazioni che comportano una componente ferroviaria, fluviale o marittima. Tale distanza appare sufficiente per collegare un sito industriale o commerciale ad uno scalo ferroviario di merci o ad un porto fluviale. Al fine di collegare un porto marittimo e sostenere lo sviluppo delle autostrade del mare, è possibile prevedere una distanza più lunga per un'operazione di trasporto marittimo a corto raggio all'interno dell'UE.~~ [Em. 12]
- (10) Per continuare a promuovere il trasporto intermodale e al fine di tener conto del peso a vuoto dei container di 45 piedi, appare necessario estendere la disposizione che autorizza la circolazione a 44 tonnellate dei veicoli combinati a 5 o 6 assi che trasportano, nel trasporto intermodale, container di 40 piedi, anche a quelli che trasportano container di 45 piedi.
- (11) Dall'adozione della direttiva 96/53/CE, il peso medio dei passeggeri di autobus e del loro bagaglio, ha subito un notevole aumento, il che ha portato ad una graduale riduzione del numero di passeggeri trasportati, tenuto conto dei limiti di peso imposti dalla direttiva. La necessità di privilegiare il trasporto collettivo rispetto al trasporto individuale ai fini di una maggiore efficienza energetica, impone di ripristinare il numero precedente di passeggeri per autobus tenendo conto dell'aumento del loro peso e di quello del loro bagaglio. Questo risultato può essere ottenuto con un aumento del peso ammissibile di autobus a due assi, entro limiti che consentano tuttavia di evitare danni alle infrastrutture provocati da un'usura più rapida.
- (12) Le autorità incaricate di far osservare le disposizioni relative al trasporto stradale constatano un numero elevato di infrazioni, talvolta gravi, in particolare relative al peso dei veicoli di trasporto. Questa situazione deriva dal numero insufficiente di controlli effettuati ai sensi della direttiva 96/53/CE, o della loro scarsa efficacia. Inoltre, le procedure e norme di controllo sono diverse tra Stati membri, creando situazioni di incertezza del diritto per i conducenti dei veicoli che circolano in diversi Stati membri dell'Unione. Inoltre i vettori che non rispettano le norme relative godono di un vantaggio competitivo significativo rispetto ai loro concorrenti che ottemperano alla normativa, ma anche rispetto agli altri modi di trasporto. Tale situazione costituisce un ostacolo al corretto funzionamento del mercato interno **e un rischio per la sicurezza stradale**. È quindi necessario che gli Stati membri intensifichino il ritmo **e l'efficienza** dei controlli effettuati, sia per quanto riguarda i controlli manuali che le preselezioni in vista di tali controlli **in base a un sistema per la valutazione dei rischi**. [Em. 13]
- (13) In effetti sono ormai disponibili soluzioni tecnologiche semplici, fisse o mobili, che permettono di preselezionare, senza fermarli, i veicoli che potrebbero essere in infrazione; queste soluzioni incidono meno sulla fluidità del traffico, sono meno onerose e garantiscono condizioni di sicurezza ottimali. Alcuni dispositivi possono essere installati a bordo dei veicoli pesanti e fornire al conducente un mezzo di autocontrollo che gli consente di rendersi conto se rispetta la normativa. Tali dispositivi di bordo possono anche comunicare i dati senza che sia necessario fermare il veicolo, ad agenti o a sistemi automatici di controllo collocati a bordo della strada, utilizzando un'interfaccia di comunicazione a microonde. In fase di preselezione, una soglia minima di pesatura per 2 000 veicoli/kilometro risulta adeguata per garantire l'efficacia del controllo su strada sul territorio dell'Unione, in quanto permette di monitorare ogni veicolo in media statistica ogni tre giorni.

Martedì 15 aprile 2014

- (14) Il numero elevato di infrazioni rilevate alle disposizioni della direttiva 96/53/CE è ampiamente riconducibile al livello non sufficientemente dissuasivo delle sanzioni previste dalla legislazione degli Stati membri per la violazione di tali norme, o all'assenza di sanzioni. Tale carenza è ulteriormente aggravata dalla notevole diversità di livelli di sanzioni amministrative vigenti nei vari Stati membri. Per ovviare a queste carenze è necessario procedere ad un ravvicinamento a livello dell'Unione, dei livelli e delle categorie di sanzioni amministrative per le violazioni della direttiva 96/53/CE. Tali sanzioni amministrative devono essere effettive, proporzionate, dissuasive e **non discriminatorie**. [Em. 14]
- (15) Le autorità di controllo degli Stati membri devono poter scambiare informazioni per rendere più efficaci i controlli sul peso dei veicoli o degli autotreni a livello internazionale, nonché per facilitare il buon svolgimento di tali controlli, in particolare l'identificazione dei contravventori, la descrizione delle infrazioni e delle sanzioni applicate, e lo stato di onorabilità dell'impresa interessata. Il punto di contatto designato a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, potrebbe fungere da intermediario per lo scambio di tali informazioni.
- (16) È importante che il Parlamento europeo e il Consiglio siano regolarmente informati circa i controlli effettuati dagli Stati membri sul traffico stradale. Queste informazioni, fornite dagli Stati membri **attraverso i rispettivi punti di contatto**, consentiranno alla Commissione di verificare il rispetto della presente direttiva da parte dei vettori, e stabilire se devono eventualmente essere adottate misure coercitive supplementari. [Em. 15]
- (16 bis) **La Commissione dovrebbe rivedere l'allegato I alla direttiva 96/53/CE e riferire in merito alla sua attuazione, tenendo conto, tra l'altro, del suo impatto sulla concorrenza internazionale, la suddivisione modale, i costi di adeguamento dell'infrastruttura e gli obiettivi di sicurezza dell'Unione europea quali indicati nel Libro bianco del 2011 sui trasporti.** [Em. 16]
- (17) La Commissione ~~deve~~ **dovrebbe** essere autorizzata ad adottare atti delegati, a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per definire i requisiti imposti a nuovi dispositivi aerodinamici **e di protezione anti-incastro** posti **lateralmente** e all'estremità posteriore dei veicoli o alla progettazione di nuovi veicoli a motore, **per rivedere le procedure di omologazione europee previste ai sensi della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio** ⁽²⁾ **nel quadro delle normative UNECE**, nonché le specifiche tecniche che permettano di assicurare la completa interoperabilità dei dispositivi di pesatura di bordo, e gli orientamenti sulle procedure di controllo del peso dei veicoli in circolazione. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. ~~Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, la Commissione deve anche garantire la corretta e tempestiva trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.~~ **Le consultazioni dovrebbero includere le parti interessate tra cui costruttori, conducenti, associazioni per la sicurezza stradale, motorizzazioni civili e centri di formazione. La Commissione pubblica una relazione sugli esiti della consultazione. Alle parti interessate dovrebbe essere lasciato un tempo sufficiente per ottemperare a tali obblighi.** [Em. 17]
- (18) Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In conformità al principio di proporzionalità sancito dallo stesso articolo, la presente direttiva si limita a quanto necessario per il conseguimento di quell'obiettivo.
- (19) La direttiva 96/53/CE deve essere pertanto modificata in conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 96/53/CE è così modificata:

- 1) i riferimenti alla direttiva 70/156/CEE del Consiglio sono sostituiti da un riferimento alla direttiva 2007/46/CE;
- 2) all'articolo 2, primo comma, sono aggiunte le seguenti definizioni:

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51).

⁽²⁾ **Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).**

Martedì 15 aprile 2014

- «veicolo a propulsione ibrida»: un veicolo ai sensi della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli ⁽¹⁾, munito di uno o più motori di trazione funzionanti a energia elettrica e non collegati **«tecnologia a bassa produzione di carbonio»: una tecnologia che non si basa del tutto sulle fonti di petrolio fossile nella fornitura di energia per il trasporto e che contribuisce** in modo permanente **significativo** alla rete e uno o più motori di trazione a combustione interna; **decarbonizzazione dei trasporti. Tali fonti includono:**
- **elettricità,**
 - **idrogeno,**
 - **combustibili sintetici,**
 - **biocarburanti avanzati,**
 - **gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso — GNC) e liquefatta (gas naturale liquefatto — GNL), e**
 - **calore di scarto. [Em. 18]**
- «veicolo elettrico»: un veicolo ai sensi della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli ⁽²⁾, munito di uno o più motori di trazione funzionanti a energia elettrica e non collegati in modo permanente alla rete; **[Em. 19]**
- «unità di trasporto **carico** intermodale»: unità che può rientrare in una delle seguenti categorie: container, cassa mobile, semirimorchio; **[Em. 20. Tale modifica si applica all'intero testo]**
- a) Il termine «nazionale» è soppresso alle lettere a) e b) del paragrafo 1. **[Em. 21]**
- b) La prima frase del secondo comma dell'articolo 4, paragrafo 4, è sostituita dalla seguente:
- «Le attività di trasporto sono considerate come non pregiudicanti in modo significativo la concorrenza internazionale nel settore dei trasporti, se esse si svolgono sul territorio di uno Stato membro o, nel caso di un'operazione transfrontaliera, se si svolgono solo tra due Stati membri limitrofi ognuno dei quali ha adottato misure in applicazione del presente paragrafo, e in presenza di una o l'altra delle condizioni previste alle lettere a) e b);» **[Em. 22]**
- 3) l'articolo 4, paragrafo 6, è soppresso.
- 4) l'articolo 5 è così modificato:
- a) la frase «Fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 6:» è soppressa;
 - b) la lettera b) è soppressa;
- 5) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
- «Articolo 8
1. Al fine di migliorare le prestazioni aerodinamiche dei veicoli o degli autotreni, le lunghezze massime previste all'allegato I, punto 1.1, possono essere superate **fino a 500 mm** per i veicoli o i veicoli combinati equipaggiati di dispositivi che rispondono ai requisiti precisati nel testo che segue. Tali superamenti hanno il solo scopo di permettere l'installazione sulla parte posteriore dei veicoli o dei veicoli combinati, di dispositivi in grado di migliorare le loro caratteristiche aerodinamiche. **[Em. 23]**

⁽¹⁾ GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

Martedì 15 aprile 2014

2. I dispositivi menzionati al primo paragrafo devono rispondere ai seguenti requisiti di prestazione e di sicurezza:

— il miglioramento significativo delle prestazioni aerodinamiche dei veicoli,

— sotto il profilo della sicurezza stradale e della sicurezza del trasporto intermodale, in particolare:

i) l'installazione e la conservazione nel tempo dei dispositivi al fine di ~~limitare~~ **prevenire in qualsiasi caso** il rischio di distacco, [Em. 24]

ii) una segnaletica diurna e notturna **conforme alle condizioni di omologazione per quanto concerne l'installazione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa**, efficace in condizioni meteorologiche degradate, che permetta di distinguere le dimensioni esterne del veicolo da parte degli altri utenti della strada, [Em. 25]

iii) una progettazione che limiti i rischi per gli altri veicoli e i loro passeggeri in caso di collisione,

iv) il dispositivo non deve far aumentare in modo significativo i rischi di ribaltamento a causa di venti laterali;

iv bis) una progettazione che non riduca la visibilità del conducente della parte posteriore del veicolo; [Em. 26]

— l'inserimento nelle reti esistenti, in particolare:

i) il mantenimento della manovrabilità dei veicoli o dei veicoli combinati sulle infrastrutture stradali, urbane e interurbane,

ii) per i rimorchi e semirimorchi interessati, l'inserimento nelle unità ferroviarie, marittime e fluviali nel corso di operazioni di trasporto intermodale,

iii) tali dispositivi sono a scomparsa o facilmente pieghevoli o amovibili ~~da parte del conducente~~. [Em. 27]

I superamenti delle lunghezze massime non comportano un aumento della capacità di carico dei veicoli o dei veicoli combinati.

3. Prima della loro immissione sul mercato i dispositivi aerodinamici aggiunti e la loro installazione sui veicoli sono autorizzati dagli Stati membri ~~che~~ **nel quadro della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*)**. **Gli Stati membri** rilasciano a tal fine un certificato, ~~che~~ **quest'ultimo** attesta il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2 supra, e indica che il dispositivo contribuisce in modo significativo al miglioramento delle prestazioni aerodinamiche. I certificati di autorizzazione rilasciati in uno Stato membro sono riconosciuti dagli altri Stati membri. [Em. 29]

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 16, per integrare i requisiti di cui al paragrafo 2. Essi consistono in caratteristiche tecniche, livelli minimi di prestazioni, vincoli di progettazione, e procedure finalizzate all'emissione del certificato di collaudo di cui al paragrafo 3. **Gli atti delegati sono adottati per la prima volta entro e non oltre 2 anni dalla pubblicazione della presente direttiva.** [Em. 30]

Nell'esercizio dei suoi poteri, la Commissione garantisce la coerenza con gli atti giuridici dell'Unione in materia di omologazione."; [Em. 31]

~~5. In attesa dell'adozione degli atti delegati, i veicoli o i veicoli combinati dotati di dispositivi aerodinamici all'estremità posteriore, che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2 e sono collaudati conformemente al paragrafo 3, possono circolare se la loro lunghezza supera al massimo di due metri la lunghezza stabilita all'allegato I, punto 1.1. Questa misura transitoria si applica dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.~~ [Em. 32]

(*) Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).»

6) l'articolo 8 bis è soppresso;

Martedì 15 aprile 2014

7) l'articolo 9 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 9

1. Al fine di migliorare le prestazioni aerodinamiche e di sicurezza stradale dei veicoli e dei veicoli combinati, le lunghezze massime previste all'allegato I, punto 1.1, possono essere superate nel caso di veicoli o di veicoli combinati che rispondono ai requisiti precisati al paragrafo 2 che segue. Tali superamenti hanno come obiettivo principale quello di consentire la costruzione di cabine di motrici in grado di migliorare le caratteristiche aerodinamiche dei veicoli o dei veicoli combinati e di migliorare la sicurezza stradale **sia degli utenti della strada vulnerabili, sia per i veicoli in caso di tamponamenti.** [Em. 33]

2. I requisiti di prestazioni e di sicurezza ai quali le cabine menzionate al primo paragrafo devono rispondere sono i seguenti:

— il miglioramento significativo delle prestazioni aerodinamiche dei veicoli,

— il rafforzamento della sicurezza stradale e della sicurezza nel trasporto intermodale, in particolare per garantire che la forma anteriore della cabina

i) migliori la ~~visibilità degli~~ **visione diretta in modo da rendere gli** utenti vulnerabili ~~da parte del~~ **più visibili per il** conducente, in particolare mediante una riduzione dell'angolo morto di visibilità ~~situato~~ **degli angoli ciechi situati** sotto il parabrezza anteriore ~~e tutto intorno alla cabina, e, ove necessario, installando dotazioni aggiuntive, come specchietti e sistemi di telecamere, [Em. 34]~~

ii) limiti i danni in caso di collisione **con altri veicoli e migliori le prestazioni di assorbimento di energia mediante l'installazione di un sistema di assorbimento dell'energia in caso di urto,** [Em. 35]

ii bis) migliori la protezione dei pedoni mediante l'adeguamento della progettazione della parte anteriore, al fine di ridurre al minimo il rischio di urto in caso di collisione con utenti della strada vulnerabili, favorendo l'espulsione degli utenti vulnerabili ai lati, [Em. 36]

— la manovrabilità dei veicoli o dei veicoli combinati sulle infrastrutture e senza imporre restrizioni all'uso dei veicoli nei terminali intermodali,

— il comfort **in relazione al miglioramento della qualità del luogo di lavoro** e la sicurezza dei conducenti. [Em. 37]

I superamenti della lunghezza massima non comportano un aumento della capacità di carico dei veicoli o dei veicoli combinati.

2 bis. Al fine di migliorare la sicurezza e il comfort del conducente e, in ultima analisi, per garantire il miglioramento della sicurezza stradale dei veicoli che rientrano nel campo d'azione della presente direttiva, i requisiti su sicurezza e comfort di cui all'articolo 9, paragrafo 2, che devono essere rispettati per le cabine del conducente sono i seguenti:

— **il rispetto dei requisiti stabiliti dalla direttiva 89/391/CEE del Consiglio (*) («direttiva quadro sulla sicurezza e la salute dei lavoratori»), con la gerarchia di prevenzione, che prevede il quadro per eliminare alla fonte le vibrazioni corporee e le cause di patologie muscoloscheletriche;**

— **la predisposizione della cabina del conducente con caratteristiche di sicurezza a partire dalla via di fuga antincendio sicura;**

— **l'aumento delle dimensioni della cabina del conducente per adeguarsi ai requisiti di sicurezza e di comfort per il sedile del conducente e la cuccetta, tenendo conto delle situazione di emergenza.** [Em. 38]

3. Prima dell'immissione sul mercato, le prestazioni aerodinamiche **e di sicurezza** dei nuovi progetti di veicoli a motore sono collaudate **nel quadro della direttiva 2007/46/CE** dagli Stati membri che rilasciano a questo fine un certificato. **Quest'ultimo attesta il rispetto dei requisiti di cui al precedente paragrafo 2: Il collaudo delle prestazioni aerodinamiche di questi veicoli è in linea con le norme applicabili sulla misurazione delle prestazioni aerodinamiche elaborate dalla Commissione.** I certificati di collaudo rilasciati in uno Stato membro sono riconosciuti dagli altri Stati membri. [Em. 39]

Martedì 15 aprile 2014

3 bis. I nuovi veicoli N2 ed N3 e una combinazione di veicoli utilizzano cabine motrici conformi con i requisiti in materia di sicurezza di cui all'articolo 9, paragrafo 2, da [sette anni dall'entrata in vigore della presente direttiva]. [Em. 40]

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 16 **e in linea con i regolamenti UN-ECE esistenti**, per completare i requisiti che le nuove cabine di motrice devono rispettare e che sono indicati al paragrafo 2. Essi consistono in caratteristiche tecniche, livelli minimi di prestazioni **di sicurezza e aerodinamiche**, vincoli di progettazione, e procedure finalizzate all'emissione del certificato di collaudo di cui al paragrafo 3. **Gli atti delegati sono adottati per la prima volta entro e non oltre 2 anni dalla pubblicazione della presente direttiva.** [Em. 41]

(*) **Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).**»;

8) all'articolo 10 i termini «alla data di cui all'articolo 11» sono sostituiti da «in data 17 settembre 1997».

9) l'articolo 10 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 10 bis

I pesi massimi dei veicoli a ~~propulsione ibrida o a propulsione interamente elettrica~~ **dotati di tecnologie a bassa produzione di carbonio** sono quelli indicati all'allegato I, punto ~~2.3.1~~ **2.3.4.** [Em. 42]

I veicoli a ~~propulsione ibrida o elettrica~~ **dotati di tecnologie a bassa produzione di carbonio** devono tuttavia rispettare i limiti indicati all'allegato I, punto 3: peso massimo autorizzato per asse.»; [Em. 43]

10) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Le dimensioni massime di cui all'allegato I, punti 1.1 e 1.6, possono essere superate di 15 cm per i veicoli o i veicoli combinati che effettuano un trasporto di container o di casse mobili di 45 piedi, qualora il trasporto stradale del container o della cassa mobile rientri in un'operazione di trasporto ~~intermodale~~ **combinato.** [Em. 44]

Ai fini del presente articolo e del punto 2.2.2, lettera e), dell'allegato I, l'operazione di trasporto intermodale utilizza almeno la ferrovia, il trasporto fluviale o il trasporto marittimo. Essa comporta anche una parte stradale per il suo percorso iniziale e/o terminale. Ciascuna di tali parti stradali è inferiore a 300 km nel territorio dell'Unione europea o fino ai terminali più vicini tra i quali esiste un servizio regolare. Un'operazione di trasporto è parimenti considerata come trasporto intermodale se utilizza un trasporto marittimo a corto raggio intraeuropeo, quali che siano le lunghezze dei percorsi iniziali e terminali stradali. Il percorso iniziale e il percorso terminale stradale per un'operazione che utilizza il trasporto marittimo a corto raggio all'interno dell'UE si estende dal punto di carico della merce al porto marittimo appropriato più vicino per il tragitto iniziale e/o, se del caso, tra il porto marittimo appropriato più vicino e il punto di scarico della merce per il tragitto terminale. **Entro il 2017 la Commissione, se del caso, presenta una proposta legislativa intesa a modificare la direttiva 92/106/CEE del Consiglio (*) e, in particolare, la definizione esistente di trasporto combinato, al fine di tenere conto dello sviluppo della containerizzazione e in vista di facilitare lo sviluppo di un trasporto intermodale efficiente.** [Em. 45]

(*) **Direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri (GU L 368 del 17.12.1992, pag. 38).**»;

11) l'articolo 12 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 12

1. Gli Stati membri istituiscono un dispositivo di preselezione, di controllo mirato **e della relativa effettuazione** dei veicoli o dei veicoli combinati in circolazione, al fine di garantire il rispetto dei requisiti della presente direttiva. [Em. 46]

Martedì 15 aprile 2014

Gli Stati membri garantiscono che le informazioni concernenti il numero e la gravità di eventuali infrazioni della presente direttiva commesse dalle singole imprese siano inserite nel sistema di valutazione del rischio stabilito all'articolo 9 della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*). [Em. 47]

Nell'identificare i veicoli da sottoporre a un controllo, gli Stati membri possono selezionare in via prioritaria i veicoli gestiti da imprese aventi un profilo di rischio elevato ai sensi della direttiva 2006/22/CE. I veicoli possono altresì essere selezionati a caso per i controlli. [Em. 48]

2. Dopo la scadenza del termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri procedono a pesature dei veicoli o dei veicoli combinati in circolazione. Tali misure di preselezione mirano ***ad aumentare l'efficienza dei controlli e ad*** identificare i veicoli che possono aver commesso un'infrazione e che devono essere controllati manualmente. Esse possono consistere in sistemi automatici collocati sulle infrastrutture, o sistemi installati a bordo dei veicoli ai sensi del paragrafo 6 seguente. I sistemi automatici dovranno consentire l'identificazione dei veicoli che si sospetta superino i pesi massimi autorizzati. Dato che tali sistemi automatici sono utilizzati unicamente per una preselezione, e non per determinare un'infrazione, non ne è obbligatoria la certificazione da parte degli Stati membri. ***Il sistema di bordo può essere integrato con tachigrafi digitali installati sui veicoli in linea con il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (**). [Em. 49]***

3. Gli Stati membri procedono a un certo numero di misure di preselezione che rappresentino almeno una pesatura per 2 000 veicoli/chilometro in media annua.

4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti si scambino le informazioni necessarie per rendere più efficaci tali controlli a livello dell'Unione, e per facilitare il loro svolgimento, in particolare attraverso il punto di contatto nazionale incaricato dello scambio di informazioni con gli altri Stati membri. Tali informazioni necessarie comprendono in particolare l'identificazione dei contravventori, la descrizione delle violazioni commesse e delle sanzioni applicate, e lo stato di onorabilità dell'impresa interessata. Il punto di contatto è designato in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (**).

5. I veicoli sospettati di violazione dei limiti di peso in seguito alla preselezione effettuata in conformità al paragrafo 2, sono sottoposti ad almeno una delle seguenti misure:

- i) il controllo su strada con un apparecchio di misura omologato dopo l'intercettazione del veicolo,
- ii) l'invio all'impresa di trasporto delle informazioni sui sospetti di sovraccarico del veicolo,
- iii) il controllo dell'impresa di trasporto nei suoi locali, in particolare in caso di recidiva dopo l'invio dell'informazione di cui al punto ii).

6. In conformità del paragrafo 1, ~~gli Stati membri promuovono l'equipaggiamento dei~~ ***i nuovi*** veicoli ***N2 ed N3*** ~~e dei i~~ veicoli combinati, ~~con dispositivi~~ ***sono dotati di sistemi di*** bordo di pesatura (peso totale e peso per asse) che permettano di comunicare in qualsiasi momento i dati di pesatura, a partire da un veicolo in movimento, ad un'autorità che effettua dei controlli lungo la strada o con compiti di regolamentazione del trasporto di merci ***a decorrere dal [cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva]***. La comunicazione si effettua attraverso l'interfaccia definita dalle norme CEN DSRC (***) EN 12253, EN 12795, EN 12834, EN 13372 e ISO 14906. ***Le informazioni sono altresì accessibili per il conducente. [Em. 50]***

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 16, per quanto riguarda

- le specifiche tecniche complementari per l'interoperabilità completa a livello dell'Unione delle apparecchiature di bordo di pesatura, di cui al paragrafo 6, supra, in modo che le autorità di ogni Stato membro possano comunicare con le stesse modalità con i veicoli o i veicoli combinati immatricolati in qualsiasi Stato membro e, se del caso, scambiare le informazioni ricevute con le autorità di altri Stati membri;

Martedì 15 aprile 2014

- le procedure dei controlli di preselezione cui al paragrafo 2 del presente articolo, le specifiche tecniche dei mezzi materiali utilizzati per tali controlli di preselezione, i requisiti di precisione e le regole di utilizzo di tali mezzi materiali. Tali procedure, specifiche e regole di utilizzo hanno l'obiettivo di assicurare che i controlli siano effettuati in modo simile in tutti gli Stati membri, garantendo in tal modo la parità di trattamento di tutti i vettori su tutto il territorio dell'Unione;
- **le procedure comuni e le specifiche volte a conseguire un livello sufficiente di affidabilità che consenta di utilizzare i sistemi di bordo per l'attuazione delle disposizioni della presente direttiva, in particolare dell'articolo 13.** [Em. 51]

7 bis. La Commissione valuta se i sistemi di bordo, interconnessi al tachigrafo digitale, possono essere utili per dare attuazione ad altre normative in materia di trasporto su strada. La Commissione, se del caso, presenta le pertinenti proposte legislative. [Em. 52]

- (*) *Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 35).*
- (**) *Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).*
- (***) *Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51).*
- (****) *DSRC: Dedicated Short Range Communications.*;

12) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

1. Le violazioni della presente direttiva vengono classificate in varie categorie secondo la loro gravità.
2. Un sovraccarico inferiore al ~~5%~~ **2%** del peso massimo autorizzato ai punti 2, 3, 4.1 e 4.3 dell'allegato 1 dà luogo ad un avvertimento scritto all'impresa di trasporto, che può comportare una sanzione, se la legislazione nazionale prevede questo tipo di sanzione. [Em. 53]
3. Un sovraccarico compreso tra il ~~5%~~ **2%** e il ~~10%~~ **15%** del peso massimo autorizzato ai punti 2, 3, 4.1 e 4.3 dell'allegato 1 è considerato un'infrazione minore ai sensi della presente direttiva, e comporta una sanzione pecuniaria. Le autorità di controllo possono anche immobilizzare il veicolo per lo scarico fino a raggiungere il peso massimo autorizzato. [Em. 54]
4. Un sovraccarico compreso tra il 10 e il ~~20%~~ **15%** del peso massimo autorizzato ai punti 2, 3, 4.1 e 4.3 dell'allegato 1 è considerato un'infrazione grave ai sensi della presente direttiva. Essa dà luogo a una sanzione pecuniaria e all'immobilizzo immediato del veicolo per lo scarico sino a raggiungere il peso massimo autorizzato. [Em. 55]
5. Un sovraccarico superiore al ~~20%~~ **15%** del peso massimo autorizzato ai punti 2, 3, 4.1 e 4.3 dell'allegato 1 è considerato un'infrazione molto grave ai sensi della presente direttiva, a causa dei rischi maggiori per gli altri utenti della strada. Essa dà luogo a una sanzione pecuniaria e all'immobilizzo immediato del veicolo per lo scarico sino a raggiungere il peso massimo autorizzato. ~~La procedura di perdita dell'onorabilità dell'impresa di trasporto è attuata in conformità all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1071/2009.~~ [Em. 56]
6. Un superamento della lunghezza, ~~dell'altezza~~ o della larghezza inferiore ~~al 2%~~ **all'1%** delle dimensioni massime indicate al punto 1 dell'allegato 1 dà luogo ad un avvertimento scritto all'impresa di trasporto, che può comportare una sanzione, se la legislazione nazionale lo prevede. [Em. 57]

Martedì 15 aprile 2014

7. Un superamento della lunghezza, **dell'altezza** o della larghezza ~~dal 2 al 20 %~~ **dall'1 al 10 %** delle dimensioni massime indicate al punto 1 dell'allegato 1, dovuto al carico o al veicolo stesso, comporta una sanzione ~~pecuniaria~~ **per l'impresa di trasporto**. Le autorità di controllo immobilizzano il veicolo fino allo scarico se il superamento della lunghezza o della larghezza proviene dal carico, o fino all'ottenimento di un permesso speciale dall'impresa di trasporto, in conformità all'articolo 4, paragrafo 3. [Em. 58]

8. Un superamento della lunghezza, **dell'altezza** o della larghezza del carico o del veicolo superiore al ~~20 %~~ **10 %** delle dimensioni massime indicate al punto 1 dell'allegato 1 è considerato una violazione molto grave ai sensi della presente direttiva, a causa dei rischi maggiori che ciò comporta per gli altri utenti della strada. Essa dà luogo a una sanzione ~~pecuniaria~~ **per l'impresa di trasporto**, e all'immobilizzo immediato del veicolo da parte delle autorità di controllo, fino allo scarico o fino a quando l'impresa di trasporto abbia ottenuto un permesso speciale in conformità all'articolo 4, paragrafo 3, se il superamento della lunghezza o della larghezza è dovuto al carico. ~~La procedura di perdita dell'onorabilità dell'impresa di trasporto è attuata in conformità all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1071/2009.~~ [Em. 59]

9. Le sanzioni di cui ai paragrafi 3, 4, 5, 7 e 8 sono effettive, proporzionate e dissuasive.»;

13) è aggiunto l'articolo seguente:

«Articolo 14

Per i trasporti di container, lo spedizioniere consegna al vettore a cui esso affida il trasporto di un container, prima delle operazioni di carico, una dichiarazione scritta indicante il peso lordo del container trasportato. **Tale dichiarazione può essere trasmessa anche per via elettronica. A prescindere dalla sua forma, il documento attestante il peso lordo del container è firmato da una persona debitamente autorizzata dallo spedizioniere.** Se le informazioni relative al peso lordo del container mancano o sono errate, la responsabilità dello spedizioniere è impegnata alla stessa stregua del vettore in caso di sovraccarico del veicolo. [Em. 60]

Nelle operazioni di trasporto intermodale, le informazioni relative al peso lordo di un container imballato sono fornite alla parte successiva che si prende carico del container.»; [Em. 61]

14) è aggiunto l'articolo seguente:

«Articolo 15

Gli Stati membri ogni due anni presentano alla Commissione, nel primo trimestre dell'anno civile, una relazione sui controlli effettuati durante i due anni civili precedenti, i risultati di tali controlli e le sanzioni inflitte ai contravventori. La Commissione redige un'analisi di tali relazioni e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio nel secondo trimestre dell'anno civile.»;

15) è aggiunto l'articolo seguente:

«Articolo 16

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati previsto dall'articolo 8, paragrafo 4, dall'articolo 9, paragrafo 5, e dall'articolo 12, paragrafo 7, è conferito alla Commissione per un periodo ~~indeterminato~~ **di cinque anni** a decorrere da [data di entrata in vigore della presente direttiva]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.** [Em. 62]

3. La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 5, e all'articolo 12, paragrafo 7, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di poteri ivi specificata. Essa ha effetto il giorno successivo a quello in cui la decisione viene pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o a una data successiva in essa precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Martedì 15 aprile 2014

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'articolo 9, paragrafo 5, e dell'articolo 12, paragrafo 7, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato, o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

15 bis) è aggiunto l'articolo seguente:

«Articolo 16 bis

Entro il 2016 la Commissione rivede l'allegato I della direttiva 96/53/CE e presenta una relazione sulla sua attuazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Sulla base di tale relazione la Commissione, se del caso, presenta una proposta legislativa debitamente accompagnata da una valutazione di impatto. La relazione è pubblicata almeno 6 mesi prima di qualsiasi proposta legislativa.»; [Em. 63]

15 ter) è aggiunto l'articolo seguente:

«Articolo 16 ter

Entro il 1° gennaio 2016 la Commissione rivede la presente direttiva ed eventualmente, sulla base di tale revisione e della relativa valutazione di impatto, presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1° gennaio 2017 sull'imposizione dei requisiti di sicurezza previsti all'articolo 9, paragrafo 2, per tutti i veicoli M2 e M3.»; [Em. 64]

16) l'allegato I è così modificato:

-a) al punto 1.1 è aggiunto il seguente trattino:

«— trasportatori di veicoli caricati: 20,75 m» [Em. 65]

a) il punto 1.2, lettera b), è sostituito dal seguente:

«b) sovrastrutture dei veicoli condizionati o che trasportano unità di carico intermodale condizionate: 2,60 m»

a bis) il punto 1.4 è sostituito dal seguente:

«1.4 Sono compresi nei valori di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8 e 4.4 le sovrastrutture amovibili e gli elementi standardizzati di carico quali i container. In ragione della natura indivisibile dei veicoli finiti, come le autovetture nuove caricate su trasportatori specializzati, i trasportatori carichi possono superare le dimensioni di cui al punto 1.1 nella misura consentita dalla legislazione nazionale e a seconda delle condizioni delle infrastrutture e finché tali trasportatori di veicoli, vuoti, rispettano pienamente i punti sopra indicati.» [Em. 66]

b) il punto 2.2.2, lettera c), è sostituito dal testo seguente:

«c) Veicolo a motore a **due o** tre assi con semirimorchio a 2 o 3 assi destinato al trasporto, nel trasporto intermodale, di una o più unità di carico intermodale, per una lunghezza totale massima di 40 o 45 piedi: 44 tonnellate.» [Em. 70]

c) il punto 2.3.1 è sostituito dal testo seguente:

«a) Veicoli a motore a due assi diversi dagli autobus: 18 tonnellate.»

~~«Veicoli a motore a due assi diversi dagli autobus e a propulsione ibrida o elettrica: 19 tonnellate»~~
[Em. 67]

Martedì 15 aprile 2014

b) Autobus di linea a due assi: ~~19~~ **19,5** tonnellate» [Em. 68]

c bis) è inserito il punto seguente:

«2.3.4 Veicoli dotati di tecnologie a bassa produzione di carbonio:

Il peso massimo è quello indicato ai punti 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 o 2.4 aumentato del peso aggiuntivo necessario per il modo a propulsione alternativa, con un massimo di 1 tonnellata. Tale peso aggiuntivo è indicato nei documenti ufficiali di registrazione del veicolo a motore emessi dallo Stato membro in cui il veicolo è registrato. Nei casi in cui manchino tali informazioni, si applicano i valori di cui ai punti 2.3.1., 2.3.2, 2.3.3 o 2.4.». [Em. 69]

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre 18 mesi dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ...

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

Martedì 15 aprile 2014

P7_TA(2014)0354

Quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE e 82/891/CEE, le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010 (COM(2012)0280 — C7-0136/2012 — 2012/0150(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 443/35)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0280),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0136/2012),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere della Banca centrale europea del 29 novembre 2012 ⁽¹⁾,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 dicembre 2012 ⁽²⁾,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 dicembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti, la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione giuridica (A7-0196/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2012)0150

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2014/59/UE.)

⁽¹⁾ GU C 39 del 12.2.2013, pag. 1.
⁽²⁾ GU C 44 del 15.2.2013, pag. 68.

Martedì 15 aprile 2014

P7_TA(2014)0355

Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM V) *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 concernente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni (COM(2012)0350 — C7-0178/2012 — 2012/0168(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 443/36)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0350),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 53, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0178/2012),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere della Banca centrale europea dell'11 gennaio 2013 ⁽¹⁾,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 19 marzo 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0125/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso ⁽²⁾;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2012)0168

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2014/91/UE.)

⁽¹⁾ GU C 96 del 4.4.2013, pag. 18.

⁽²⁾ La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 3 luglio 2013 (Testi approvati, P7_TA(2013)0309).

Martedì 15 aprile 2014

P7_TA(2014)0356

Conti di pagamento ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (COM(2013)0266 — C7-0125/2013 — 2013/0139(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 443/37)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0266),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0125/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere della Banca centrale europea del 19 novembre 2013 ⁽¹⁾,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale del 18 settembre 2013 ⁽²⁾,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 4 aprile 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione giuridica (A7-0398/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso ⁽³⁾;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2013)0139

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2014/92/UE.)

⁽¹⁾ GU C 51 del 22.2.2014, pag. 3.

⁽²⁾ GU C 341 del 22.11.2013, pag. 40.

⁽³⁾ La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 12 dicembre 2013 (Testi approvati, P7_TA(2013)0587).

Martedì 15 aprile 2014

P7_TA(2014)0357

Documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento *I****Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento (COM(2012)0352 — C7-0179/2012 — 2012/0169(COD))****(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

(2017/C 443/38)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0352),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0179/2012),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere della Banca centrale europea dell'11 dicembre 2012 ⁽¹⁾,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 novembre 2012 ⁽²⁾,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 4 aprile 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0368/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso ⁽³⁾;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2012)0169**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati***(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1286/2014.)*

⁽¹⁾ GU C 70 del 9.3.2013, pag. 2.

⁽²⁾ GU C 11 del 15.1.2013, pag. 59.

⁽³⁾ La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 20 novembre 2013 (Testi approvati, P7_TA(2013)0489).

Martedì 15 aprile 2014

P7_TA(2014)0358

Corte di giustizia dell'Unione europea: numero dei giudici presso il Tribunale *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sul progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea aumentando il numero dei giudici del Tribunale (02074/2011 — C7-0126/2012 — 2011/0901B(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 443/39)

Il Parlamento europeo,

- vista la richiesta della Corte di giustizia sottoposta al Parlamento europeo e al Consiglio (02074/2011),
 - visti l'articolo 254, paragrafo 1, e l'articolo 281, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali il progetto di atto gli è stato sottoposto (C7-0126/2012),
 - visto l'articolo 294, paragrafi 3 e 15, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere della Commissione (COM(2011)0596),
 - vista la lettera della Corte di giustizia dell'8 maggio 2012,
 - vista la lettera della Commissione del 30 maggio 2012,
 - visti i paragrafi 2 e 3 della sua risoluzione legislativa del 5 luglio 2012 sul progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e l'allegato I al medesimo ⁽¹⁾,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica (A7-0252/2013),
1. adotta come posizione in prima lettura il testo approvato il 12 dicembre 2013 ⁽²⁾;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Corte di giustizia e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2011)0901B

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Protocollo dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea aumentando il numero di giudici presso il Tribunale [Emendamento n. 1]

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e, in particolare, l'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, di quest'ultimo,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 254, primo comma e l'articolo 281, secondo comma,

⁽¹⁾ GU C 349 E del 29.11.2013, pag. 555.

⁽²⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0581.

Martedì 15 aprile 2014

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e, segnatamente, l'articolo 106 bis, paragrafo 1, del medesimo,

vista la richiesta della Corte di giustizia,

visto il parere della Commissione,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

-
- (5) In seguito al progressivo ampliamento delle sue competenze sin dalla sua istituzione, il Tribunale è investito, al giorno d'oggi, di un numero di cause in costante aumento.
 - (6) Il numero di cause proposte dinanzi a quest'organo giurisdizionale continua ad aumentare col passare degli anni, il che a lungo termine comporta un aumento del numero di cause pendenti dinanzi ad esso e un allungamento della durata dei procedimenti.
 - (7) Questo allungamento appare difficilmente accettabile da parte dei cittadini, in particolare alla luce dei principi enunciati sia dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sia dall'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
 - (8) La situazione in cui si trova il Tribunale dipende da cause strutturali, che traggono origine tanto dall'intensificazione e diversificazione dell'attività legislativa e regolamentare delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, quanto dal volume e dalla complessità dei fascicoli di cui il Tribunale è investito, particolarmente in materia di concorrenza e di aiuti di Stato.
 - (9) Di conseguenza, occorre adottare le misure necessarie per far fronte a questa situazione e la facoltà, prevista dai trattati, di aumentare il numero di giudici del Tribunale è tale da consentire di ridurre, in breve tempo, sia il volume di cause pendenti, sia l'eccessiva durata dei procedimenti dinanzi a quest'organo giurisdizionale.
- (9 bis) *Tali misure dovrebbero includere altresì una normativa che preveda una soluzione duratura del problema della provenienza dei giudici, dal momento che l'attuale ripartizione dei posti di giudice tra gli Stati membri non è applicabile a una situazione in cui il numero dei giudici è superiore a quello degli Stati membri.*
- (9 ter) *Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, il Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato membro. Poiché questo già garantisce un adeguato equilibrio geografico ed una rappresentanza dei sistemi giuridici nazionali, giudici supplementari dovrebbero essere nominati esclusivamente sulla base della loro idoneità professionale e personale, tenendo conto della loro conoscenza dei sistemi giuridici dell'Unione europea e degli Stati membri. Tuttavia, non vi dovrebbero essere più di due giudici per ogni Stato membro,*

■

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea è *così* modificato:

■

6a) *all'articolo 47, il primo comma è sostituito dal seguente:*

«Gli articoli 9 bis, 14 e 15, l'articolo 17, primo, secondo, quarto e quinto comma, e l'articolo 18 si applicano al Tribunale e ai suoi membri.»;

7) l'articolo 48 ■ è sostituito dal seguente:

«In Tribunale, vi sarà un giudice per Stato membro e 12 giudici supplementari. Non vi saranno più di due giudici per ogni Stato membro.»

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014.

Martedì 15 aprile 2014

Tutti i giudici hanno la stessa posizione e gli stessi diritti e doveri.

Il rinnovo parziale dei giudici, che ha luogo ogni tre anni, riguarda alternativamente una metà di essi, se vi è un numero pari di giudici; alternativamente, se vi è un numero dispari di giudici, sono sostituiti un numero pari di giudici e un numero dispari di giudici, cioè quel numero meno uno.»;

7 bis) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 48 bis

Per quanto riguarda i giudici da nominare per ogni Stato membro, il diritto di nomina spetta al governo dello Stato membro in questione.»;

7 ter) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 48 ter

1. *I giudici supplementari sono nominati a prescindere dallo Stato membro di origine del candidato.*

2. *Nell'ambito di una procedura di nomina di uno o più dei 12 giudici supplementari, tutti i governi degli Stati membri possono presentare candidature. Inoltre, gli stessi giudici uscenti del Tribunale possono comunicare per iscritto la propria candidatura al presidente del comitato di cui all'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.*

3. *Nell'ambito di una procedura di nomina di uno o più dei 12 giudici supplementari, il comitato di cui all'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea fornisce un parere sull'idoneità dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice del Tribunale. Il comitato integra il parere con un elenco di candidati che possiedono un'esperienza di alto livello adeguata alla funzione in ordine di merito. In tale elenco figurano i nomi di almeno il doppio dei candidati rispetto al numero di giudici che dovranno essere nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri, a condizione che vi sia un numero sufficiente di candidati idonei.».*

Articolo 3

1. *Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

2. *I 12 giudici supplementari nominati in virtù e in seguito all'entrata in vigore del presente regolamento entrano in funzione immediatamente dopo la prestazione del giuramento.*

Il mandato di sei di loro, scelti per sorteggio, termina sei anni dopo il primo rinnovo parziale del Tribunale successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. Il mandato degli altri sei giudici termina sei anni dopo il secondo rinnovo parziale del Tribunale successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

Martedì 15 aprile 2014

P7_TA(2014)0359

Diffusione in tutto il territorio dell'Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile *I****Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla diffusione in tutto il territorio dell'Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile (COM(2013)0315 — C7-0173/2013 — 2013/0166(COD))****(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

(2017/C 443/40)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0315),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0173/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 settembre 2013 ⁽¹⁾,
 - previa consultazione del Comitato delle regioni,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 19 marzo 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0482/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2013)0166**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione della decisione n./2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla diffusione in tutto il territorio dell'Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile***(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n. 585/2014/UE.)*

⁽¹⁾ GU C 341 del 21.11.2013, pag. 47.

Martedì 15 aprile 2014

P7_TA(2014)0360

Misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (COM(2013)0147 — C7-0082/2013 — 2013/0080(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 443/41)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0147),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0082/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti i pareri motivati inviati dalla seconda Camera dei Paesi Bassi, dalla Camera dei deputati romena, dal Parlamento svedese e dalla Camera dei Comuni, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 luglio 2013 ⁽¹⁾,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 3 luglio 2013 ⁽²⁾,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 28 febbraio 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0455/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2013)0080

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2014/61/UE.)

⁽¹⁾ GU C 327 del 12.11.2013, pag. 102.

⁽²⁾ GU C 280 del 27.9.2013, pag. 50.

Martedì 15 aprile 2014

P7_TA(2014)0361

Trasporto per via navigabile *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio per quanto riguarda una politica di capacità della flotta al fine di promuovere il trasporto per via navigabile (COM(2013)0621 — C7-0265/2013 — 2013/0303(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 443/42)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0621),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0265/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 21 gennaio 2014 ⁽¹⁾,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 31 gennaio 2014 ⁽²⁾,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 7 marzo 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0142/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2013)0303

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio, relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie nella navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 546/2014.)

⁽¹⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Martedì 15 aprile 2014

P7_TA(2014)0362

Prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (COM(2013)0812 — C7-0416/2013 — 2013/0398(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 443/43)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0812),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0416/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 2 aprile 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0217/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2013)0398

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1144/2014.)

Martedì 15 aprile 2014

P7_TA(2014)0363

Programma di ricerca e sviluppo a sostegno di una vita attiva e autonoma *I****Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione al programma di ricerca e sviluppo a sostegno di una vita attiva e autonoma avviato congiuntamente da più Stati membri (COM(2013)0500 — C7-0219/2013 — 2013/0233(COD))****(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

(2017/C 443/44)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0500),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 185 e l'articolo 188, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0219/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 dicembre 2013 ⁽¹⁾,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 26 febbraio 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0076/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2013)0233**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione della decisione n./2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione al programma di ricerca e sviluppo a sostegno di una vita attiva e autonoma avviato congiuntamente da più Stati membri***(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n. 554/2014/UE.)*

⁽¹⁾ Non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*.

Martedì 15 aprile 2014

P7_TA(2014)0364

Programma di ricerca e sviluppo per le PMI che effettuano attività di ricerca *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione a un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri a sostegno delle piccole e medie imprese che effettuano attività di ricerca (COM(2013)0493 — C7-0220/2013 — 2013/0232(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 443/45)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0493),
 - visti l'articolo 249, paragrafo 2, l'articolo 185 e l'articolo 188, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0220/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 dicembre 2013 ⁽¹⁾,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 26 febbraio 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0077/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2013)0232

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione della decisione n./2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione a un programma di ricerca e sviluppo avviato congiuntamente da più Stati membri a sostegno delle piccole e medie imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n. 553/2014/UE.)

⁽¹⁾ Non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*.

Martedì 15 aprile 2014

P7_TA(2014)0365

Programma metrologico europeo di ricerca e innovazione *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla partecipazione dell'Unione europea al Programma metrologico europeo di ricerca e innovazione avviato congiuntamente da più Stati membri (COM(2013)0497 — C7-0221/2013 — 2013/0242(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 443/46)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0497),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 185 e l'articolo 188, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0221/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 dicembre 2013 ⁽¹⁾,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 26 febbraio 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0063/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2013)0242

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione della decisione n./2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla partecipazione dell'Unione al programma metrologico europeo di innovazione

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n. 555/2014/UE.)

⁽¹⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Martedì 15 aprile 2014

P7_TA(2014)0366

Programma di partenariato Europa-paesi in via di sviluppo per gli studi clinici *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione a un secondo programma di partenariato Europa-paesi in via di sviluppo per gli studi clinici avviato congiuntamente da più Stati membri (COM(2013)0498 — C7-0222/2013 — 2013/0243(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 443/47)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0498),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 185 e l'articolo 188, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0222/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 dicembre 2013 ⁽¹⁾,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 26 febbraio 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per lo sviluppo (A7-0064/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2013)0243

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione della decisione n. .../2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione a un secondo programma di partenariato Europa-paesi in via di sviluppo per gli studi clinici (EDCTP2) avviato congiuntamente da più Stati membri

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n. 556/2014/UE.)

⁽¹⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Martedì 15 aprile 2014

P7_TA(2014)0367

Ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale (COM(2011)0445 — C7-0211/2011 — 2011/0204(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 443/48)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0445),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 81, paragrafo 2, lettere a), e) e f) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0211/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 26 aprile 2012 ⁽¹⁾,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 6 febbraio 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0227/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2011)0204

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 655/2014.)

⁽¹⁾ GU C 191 del 29.6.2012, pag. 57.

Martedì 15 aprile 2014

P7_TA(2014)0368

Comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune società e di taluni gruppi di grandi dimensioni *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune società e di taluni gruppi di grandi dimensioni (COM(2013)0207 — C7-0103/2013 — 2013/0110(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 443/49)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0207),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 50, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0103/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere motivato inviato dal Parlamento estone, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2013 ⁽¹⁾,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 26 febbraio 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0006/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2013)0110

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2014/95/UE.)

⁽¹⁾ GU C 327 del 12.11.2013, pag. 47.

Martedì 15 aprile 2014

P7_TA(2014)0369

Condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi nell'ambito di un trasferimento intrasocietario *I****Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intrasocietari (COM(2010)0378 — C7-0179/2010 — 2010/0209(COD))****(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

(2017/C 443/50)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0378),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 79, paragrafo 2, lettere a) e b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0179/2010),
 - visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 4 maggio 2011 ⁽¹⁾,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 31 marzo 2011 ⁽²⁾,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 27 febbraio 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0170/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. approva la dichiarazione comune del Parlamento, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione;
 3. prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;
 4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ GU C 218 del 23.7.2011, pag. 101.

⁽²⁾ GU C 166 del 7.6.2011, pag. 59.

Martedì 15 aprile 2014

P7_TC1-COD(2010)0209

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2014/66/UE.)

Martedì 15 aprile 2014

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA**DICHIARAZIONE CONGIUNTA DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE**

La presente direttiva istituisce un programma di mobilità autonomo che prevede norme specifiche, adottate in base all'articolo 79, paragrafo 2, lettere a) e b), TFUE, per quanto concerne le condizioni di ingresso, soggiorno e libertà di circolazione a fini lavorativi di un cittadino di un paese terzo come lavoratore trasferito all'interno della società in Stati membri diversi da quello che ha rilasciato il permesso di trasferimento intrasocietario, le quali norme devono essere considerate *lex specialis* in relazione all'acquis di Schengen.

Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto dell'intenzione della Commissione di valutare la necessità di intraprendere eventuali azioni volte a rafforzare la certezza del diritto per quanto riguarda l'interazione tra i due regimi giuridici, e di valutare in particolare la necessità di aggiornare il manuale Schengen.

DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE

1) Dichiarazione sulla definizione di «specialista»:

La Commissione ritiene che la definizione di «specialista» di cui all'articolo 3, lettera f), della presente direttiva sia in linea con l'equivalente definizione («persona in possesso di conoscenze non comuni») di cui all'elenco degli impegni specifici assunti dall'Unione nell'ambito dell'accordo generale dell'OMC sugli scambi di servizi (GATS). L'uso del termine «specialistiche» anziché «non comuni» non implica in alcun modo una modifica né un'estensione della definizione del GATS ed è un mero adattamento al linguaggio corrente.

2) Dichiarazione sugli accordi bilaterali di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettere c) e d):

La Commissione sorveglierà l'attuazione dell'articolo 18, paragrafo 2, lettere c) e d), della presente direttiva, al fine di valutare l'eventuale impatto degli accordi bilaterali di cui al medesimo articolo sul trattamento dei lavoratori trasferiti all'interno della società e sull'applicazione del regolamento (UE) n. 1231/2010, e adotterà opportune misure ove necessario.

Martedì 15 aprile 2014

P7_TA(2014)0370

Impresa comune Clean Sky 2 *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'impresa comune Clean Sky 2 (COM(2013)0505 — C7-0255/2013 — 2013/0244(NLE))

(Consultazione)

(2017/C 443/51)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2013)0505),
 - visti gli articoli 187 e 188, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C7-0255/2013),
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0083/2014),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

P7_TC1-NLE(2013)0244

Posizione del Parlamento europeo definita il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Consiglio che istituisce l'impresa comune Clean Sky 2

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 558/2014 del Consiglio.)

Martedì 15 aprile 2014

P7_TA(2014)0371

Impresa comune Bioindustrie ***Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Consiglio sull'impresa comune Bioindustrie (COM(2013)0496 — C7-0257/2013 — 2013/0241(NLE))****(Consultazione)**

(2017/C 443/52)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2013)0496),
 - visti l'articolo 187 e l'articolo 188, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C7-0257/2013),
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0092/2014),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

P7_TC1-NLE(2013)0241**Posizione del Parlamento europeo definita il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Consiglio che istituisce l'impresa comune Bioindustrie***(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 560/2014 del Consiglio.)*

Martedì 15 aprile 2014

P7_TA(2014)0372

Impresa comune SESAR *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 219/2007 relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) per quanto riguarda la proroga dell'impresa comune fino al 2024 (COM(2013)0503 — C7-0254/2013 — 2013/0237(NLE))

(Consultazione)

(2017/C 443/53)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2013)0503),
 - visti gli articoli 187 e 188 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C7-0254/2013),
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0062/2014),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

P7_TC1-NLE(2013)0237

Posizione del Parlamento europeo definita il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 219/2007 relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) per quanto riguarda la proroga dell'impresa comune fino al 2024

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 721/2014 del Consiglio)

Martedì 15 aprile 2014

P7_TA(2014)0373

Impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2 ***Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2 (COM(2013)0495 — C7-0259/2013 — 2013/0240(NLE))****(Consultazione)**

(2017/C 443/54)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2013)0495),
 - visti l'articolo 187 e l'articolo 188, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C7-0259/2013),
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0105/2014),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

P7_TC1-NLE(2013)0240**Posizione del Parlamento europeo definita il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2***(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 557/2014 del Consiglio)*

Martedì 15 aprile 2014

P7_TA(2014)0374

Impresa comune ECSEL *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'impresa comune ECSEL (COM(2013)0501 — C7-0258/2013 — 2013/0234(NLE))

(Consultazione)

(2017/C 443/55)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2013)0501),
 - visti l'articolo 187 e l'articolo 188, primo paragrafo, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0258/2013),
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0074/2014),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 3. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

P7_TC1-NLE(2013)0234

Posizione del Parlamento europeo definita il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Consiglio che istituisce l'impresa comune ECSEL

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 561/2014 del Consiglio)

Martedì 15 aprile 2014

P7_TA(2014)0375

Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» ***Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Consiglio sull'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» (COM(2013)0506 — C7-0256/2013 — 2013/0245(NLE))****(Consultazione)**

(2017/C 443/56)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2013)0506),
 - visti l'articolo 187 e l'articolo 188, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C7-0256/2013),
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0094/2014),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

P7_TC1-NLE(2013)0245**Posizione del Parlamento europeo definita il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Consiglio che istituisce l'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2»**

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 559/2014 del Consiglio)

Martedì 15 aprile 2014

P7_TA(2014)0376

Accordo interistituzionale sul registro per la trasparenza

Decisione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla modifica dell'accordo interistituzionale sul registro per la trasparenza (2014/2010(ACI))

(2017/C 443/57)

Il Parlamento europeo,

- vista la riunione dell'Ufficio di presidenza del 13 gennaio 2014, nella quale il medesimo ha approvato le raccomandazioni adottate il 12 dicembre 2013 dal gruppo di lavoro interistituzionale ad alto livello per la revisione del registro per la trasparenza,
 - visto il progetto di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Commissione europea sul registro per la trasparenza delle organizzazioni e dei liberi professionisti che svolgono attività di concorso all'elaborazione e attuazione delle politiche dell'Unione europea (l'«accordo modificato»),
 - visto l'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del trattato sull'Unione europea (TUE),
 - visto l'articolo 295 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
 - vista la sua decisione dell'11 maggio 2011 sulla conclusione di un accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Commissione su un registro comune per la trasparenza ⁽¹⁾,
 - visto l'accordo interistituzionale del 23 giugno 2011 tra il Parlamento europeo e la Commissione europea sull'istituzione di un registro per la trasparenza per le organizzazioni, le persone giuridiche e i lavoratori autonomi impegnati nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione (l'«accordo del 23 giugno 2011») ⁽²⁾,
 - visto l'articolo 127, paragrafo 1, del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0258/2014),
- A. considerando che l'articolo 11, paragrafo 2 TUE recita: «Le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile.»;
- B. considerando che la trasparenza di tale dialogo richiede il buon funzionamento di un registro comune delle organizzazioni e delle persone che cercano di influenzare i processi di elaborazione e di attuazione delle politiche dell'Unione europea;
- C. considerando che la sua risoluzione dell'8 maggio 2008 sull'elaborazione di un quadro per le attività dei rappresentanti di interessi (lobbisti) presso le istituzioni europee ⁽³⁾ stabiliva i principi sulla base dei quali il Parlamento europeo ha avviato con la Commissione i negoziati relativi a un registro comune per la trasparenza;
- D. considerando che la succitata decisione dell'11 maggio 2011 approvava le norme e il quadro del registro per la trasparenza per le organizzazioni, le persone giuridiche e i lavoratori autonomi impegnati nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione europea;
- E. considerando che un lobbismo non regolamentato e non trasparente costituisce una minaccia rilevante per l'elaborazione delle politiche e per l'interesse pubblico;

⁽¹⁾ GU C 377 E del 7.12.2012, pag. 176.

⁽²⁾ GU L 191 del 22.7.2011, pag. 29.

⁽³⁾ GU C 271 E del 12.11.2009, pag. 48.

Martedì 15 aprile 2014

1. deplora il fatto che la proposta di modifica dell'accordo del 23 giugno 2011 non porti all'istituzione di un registro per la trasparenza obbligatorio; ribadisce pertanto la richiesta di una registrazione obbligatoria in ordine allo svolgimento di attività lobbistiche presso le istituzioni dell'UE, come già indicato nella sua succitata risoluzione dell'8 maggio 2008 e nella sua summenzionata decisione dell'11 maggio 2011;
2. ritiene che la proposta di modifica dell'accordo del 23 giugno 2011 rappresenti un parziale passo in avanti nella fase attuale;
3. invita la Commissione a presentare, entro la fine del 2016, una proposta legislativa per l'istituzione di un registro obbligatorio sulla base dell'articolo 352 TFUE;
4. chiede alla Commissione di includere, nell'ambito di eventuali future proposte concernenti una riforma globale dei trattati, una proposta relativa a una modifica dell'articolo 298 TFUE oppure a una base giuridica specifica adeguata che consenta l'istituzione di un registro obbligatorio conformemente alla procedura legislativa ordinaria;
5. ritiene che le future revisioni del registro per la trasparenza dovrebbero essere il più trasparenti e inclusive possibile e dovrebbero prevedere il pieno coinvolgimento della sua commissione competente nonché consentire una forte partecipazione della società civile;
6. insiste affinché la prossima revisione del registro per la trasparenza sia accompagnata da una consultazione pubblica;
7. ritiene che, in ogni caso, un'ulteriore valutazione del registro per la trasparenza dovrebbe essere completata al più tardi entro la fine del 2017;
8. riconosce il ruolo svolto dal Consiglio sin dall'istituzione del registro per la trasparenza e si compiace del fatto che il Consiglio abbia partecipato, in qualità di osservatore, al processo di riesame dell'accordo del 23 giugno 2011; rinnova tuttavia il proprio appello al Consiglio affinché aderisca quanto prima al registro per la trasparenza, al fine di garantire la trasparenza in tutte le fasi del processo legislativo a livello dell'Unione;
9. accoglie con favore la specificazione più precisa delle informazioni da fornire a norma dell'accordo modificato, che dovrebbe essere attuato insistendo sull'indicazione dell'identità di tutti i clienti rappresentati dalle organizzazioni, dalle persone giuridiche e dai lavoratori autonomi impegnati nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione, e collegando chiaramente ai clienti in questione tutte le attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro per la trasparenza;
10. ritiene che, nell'interpretare il concetto di «comportamento scorretto» ai sensi della lettera b) del Codice di condotta allegato all'accordo modificato — oltre ai principi generalmente accettati enunciati nel Codice, in particolare alle lettere c), f) e g) — si debba intendere tale concetto come comprendente:
 - qualunque interferenza nella sfera personale o nella vita privata dei decisori, ad esempio mediante l'invio di doni all'indirizzo privato dei medesimi o avvicinandoli al loro domicilio privato o attraverso i loro parenti o amici;
 - lo svolgimento, o qualsiasi promozione attiva, di attività nel campo della comunicazione con le istituzioni dell'Unione e i loro membri o il loro personale che potrebbero compromettere la funzionalità dei sistemi di comunicazione delle istituzioni dell'Unione, specialmente nei casi in cui tali attività siano svolte anonimamente;
 - il fatto di omettere di dichiarare gli interessi o i clienti che si rappresentano quando si prende contatto con un deputato al Parlamento europeo o un funzionario o un altro agente del Parlamento europeo in relazione al processo legislativo;
 - l'impiego di «gruppi di facciata», ovvero organizzazioni che nascondono gli interessi e i soggetti da loro serviti, i quali non sono registrati nel registro per la trasparenza; l'impiego di rappresentanti di paesi terzi quando sono impegnati in attività lobbistiche dirette o indirette;
 - l'offerta o la concessione di sostegno, sia finanziario sia sotto forma di personale o materiale, ai deputati al Parlamento europeo o ai loro assistenti;
11. ritiene che il Codice di condotta allegato all'accordo del 23 giugno 2011 e il Codice di condotta dei deputati al Parlamento europeo in materia di interessi finanziari e conflitti di interessi dovrebbero essere modificati al fine di garantire che i deputati non sottoscrivano alcun tipo di accordo o rapporto contrattuale con un organismo esterno in vista del finanziamento o dell'assunzione diretta di persone appartenenti al personale di un deputato;

Martedì 15 aprile 2014

12. si compiace delle definizioni volte a illustrare più chiaramente quali attività degli studi legali costituiscono eccezioni all'ambito di applicazione del registro per la trasparenza;

13. auspica che tali definizioni più chiare contribuiscano a incentivare un maggior numero di iscrizioni nel registro e a consentire una migliore comprensione di quali siano le attività degli studi legali che rientrano nell'ambito di applicazione del registro per la trasparenza, affinché questi ultimi possano beneficiare degli incentivi offerti dal registro nonché partecipare in modo trasparente al processo decisionale;

14. insiste affinché gli studi legali registrati dichiarino nel registro per la trasparenza tutti i clienti per conto dei quali svolgono attività che rientrano nell'ambito di applicazione del registro per la trasparenza;

15. incoraggia la Commissione a mostrarsi parimenti ambiziosa al momento di introdurre misure di incentivazione per i soggetti che intendono registrarsi, al fine di rafforzare la partecipazione al registro per la trasparenza; ritiene che tali incentivi potrebbero includere:

- a) la concessione del patrocinio dell'istituzione, per qualunque evento organizzato da un soggetto che rientra nell'ambito di applicazione del registro per la trasparenza, esclusivamente alle organizzazioni registrate;
- b) la riduzione del numero di incontri con organizzazioni o rappresentanti di interessi non registrati;
- c) la limitazione della partecipazione di organizzazioni non registrate agli organi consultivi e ai gruppi di esperti della Commissione;
- d) l'incoraggiamento rivolto ai Commissari e ai funzionari e altri agenti della Commissione a rifiutare inviti ad eventi organizzati da organizzazioni non registrate;
- e) la restrizione della possibilità di ospitare o co-ospitare eventi nei locali della Commissione alle sole organizzazioni registrate;

16. plaude alle decisioni recentemente adottate dagli Ordini degli avvocati di Bruxelles e di Parigi volte a riconoscere le differenze tra le attività degli avvocati connesse al patrocinio legale, e altre attività da loro svolte che invece rientrano nel campo di applicazione del registro per la trasparenza; invita inoltre il Consiglio degli Ordini forensi europei a incoraggiare i propri membri ad adottare misure analoghe;

17. rileva che in alcuni Stati membri esistono disposizioni di legge relative alle norme che disciplinano l'esercizio delle professioni, le quali, in particolare, impediscono oggettivamente agli studi legali di iscriversi in quanto tali nel registro per la trasparenza e di rivelare, nel processo, le informazioni sui propri clienti che il registro richiede; ravvisa, tuttavia, anche un notevole rischio di possibili abusi di tali disposizioni di legge al fine di omettere la pubblicazione delle informazioni richieste per una corretta iscrizione nel registro; si compiace, a tale proposito, della palese disponibilità delle organizzazioni professionali ad operare in uno spirito collaborativo onde garantire che, nell'interesse della professione, tale omissione di informazioni sia limitata esclusivamente a quanto oggettivamente consentito dalla legislazione; invita la Commissione e il Presidente del Parlamento europeo a garantire che tale disponibilità si traduca in un risultato pratico e a sancirne quanto prima l'esito nell'accordo modificato;

18. accoglie con favore l'intenzione del suo Ufficio di presidenza di introdurre un numero significativo di misure di incentivazione al fine di incrementare la partecipazione al registro per la trasparenza;

19. invita il suo Ufficio di presidenza, ai fini della piena attuazione di tali misure, a prendere in considerazione la possibilità di includere le seguenti proposte concrete nelle pertinenti decisioni dell'Ufficio di presidenza:

- a) incoraggiare i funzionari e gli altri agenti del Parlamento europeo, quando sono avvicinati da un rappresentante di un'organizzazione o da una persona impegnata in un'attività che rientra nell'ambito di applicazione del registro per la trasparenza, a verificare se tale organizzazione o tale persona è registrata e, se non lo è, a spronarla a registrarsi prima di incontrare il rappresentante dell'organizzazione o la persona in questione;
- b) limitare l'accesso ai locali del Parlamento europeo per le organizzazioni e le persone non registrate;
- c) autorizzare lo svolgimento di eventi da organizzare e/o ospitare congiuntamente con organizzazioni o persone che rientrano nell'ambito di applicazione del registro per la trasparenza soltanto se tali organizzazioni o persone sono registrate;

Martedì 15 aprile 2014

- d) consentire ai rappresentanti delle organizzazioni e alle persone che rientrano nell'ambito di applicazione del registro per la trasparenza di partecipare in qualità di oratori alle audizioni di commissione soltanto se tali organizzazioni o persone sono registrate;
- e) circoscrivere il patrocinio del Parlamento europeo, per qualunque evento organizzato da un soggetto che rientra nell'ambito di applicazione del registro per la trasparenza, ai soli casi in cui il soggetto in questione è registrato;
- f) aumentare la vigilanza contro la concessione di privilegi parlamentari ad organizzazioni di facciata di paesi terzi che non rispettano i valori dell'Unione europea;

20. chiede all'Ufficio di presidenza di mettere a punto un modulo standard che consenta ai relatori di pubblicare, su base volontaria, un'«impronta legislativa». Un'impronta legislativa è un modulo allegato alle relazioni elaborate dai deputati nel quale figurano tutti i lobbisti con cui i relatori incaricati di un determinato fascicolo hanno avuto contatti durante la fase di elaborazione della relazione, qualora ciò abbia avuto un impatto sostanziale sulla relazione stessa.

21. chiede agli ex deputati al Parlamento europeo di rispettare le disposizioni pertinenti⁽¹⁾ quando svolgono attività che rientrano nel campo di applicazione del registro per la trasparenza; è convinto che, nello svolgimento di tali attività, gli ex deputati non dovrebbero usare il loro tesserino di deputati per accedere ai locali del Parlamento europeo; chiede all'Ufficio di presidenza di sottoporre alla Conferenza dei presidenti una proposta in vista di misure adeguate intese ad evitare l'uso indebito dei privilegi che spettano agli ex deputati;

22. chiede che il Segretariato congiunto del registro per la trasparenza elabori ad intervalli regolari una relazione sul funzionamento del sistema degli incentivi, con l'obiettivo ultimo di istituire un registro obbligatorio;

23. sottolinea che le organizzazioni o le persone non registrate, che sono ammissibili alla registrazione o di cui ci si attenda la registrazione, anche se la condizione di non essere registrate è solo temporanea, non avranno accesso ai nuovi incentivi e vantaggi legati alla registrazione;

24. loda e incoraggia il ruolo svolto dagli organismi di sorveglianza non istituzionali nel monitoraggio della trasparenza delle istituzioni dell'Unione europea;

25. ritiene che la struttura e l'organico del Segretariato congiunto del registro per la trasparenza debbano essere rafforzati allo scopo di attuare le nuove disposizioni dell'accordo modificato, di espletare le procedure di trattamento delle segnalazioni e di indagine e trattamento dei reclami, e di migliorare le procedure per la verifica dell'attendibilità delle informazioni fornite dai soggetti che effettuano la registrazione;

26. si attende che la relazione annuale sul funzionamento del registro comune per la trasparenza comprenda un'analisi dei progressi compiuti a livello di copertura e di qualità delle iscrizioni;

27. esorta la Commissione, nell'esercizio della funzione di coordinamento del registro per la trasparenza, a monitorare attentamente la corretta attuazione dell'accordo modificato;

28. approva l'accordo modificato figurante in appresso e decide di allegarlo al suo regolamento;

29. incarica il suo Presidente di firmare l'accordo modificato con il Presidente della Commissione europea e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

30. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti degli Stati membri.

⁽¹⁾ Come stabilito dai Questori nella loro riunione ordinaria del 19 aprile 2012 (PV QUAEST).

Martedì 15 aprile 2014

ALLEGATO

ACCORDO TRA IL PARLAMENTO EUROPEO E LA COMMISSIONE EUROPEA SUL REGISTRO PER LA TRASPARENZA DELLE ORGANIZZAZIONI E DEI LIBERI PROFESSIONISTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI CONCORSO ALL'ELABORAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA

Il Parlamento europeo e la Commissione europea (le «Parti»),

visti il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 11, paragrafi 1 e 2, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 295, nonché il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (i «trattati»),

considerando che i responsabili politici europei non agiscono in maniera avulsa dalla società civile, bensì mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile,

considerando che le Parti hanno sottoposto a riesame il registro per la trasparenza (il «registro») istituito dall'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Commissione europea del 23 giugno 2011 sull'istituzione di un registro per la trasparenza per le organizzazioni, le persone giuridiche e i lavoratori autonomi impegnati nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione ⁽¹⁾, a norma del paragrafo 30 di tale accordo,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

I. *Principi del registro*

1. L'istituzione e la gestione del registro lasciano impregiudicati gli obiettivi del Parlamento europeo ai sensi della risoluzione dell'8 maggio 2008 sull'elaborazione di un quadro per le attività dei rappresentanti di interessi (lobbisti) presso le istituzioni europee ⁽²⁾ e della sua decisione dell'11 maggio 2011 sulla conclusione di un accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Commissione su un registro comune per la trasparenza ⁽³⁾.
2. La gestione del registro si svolge nel rispetto dei principi generali del diritto dell'Unione, e in particolare dei principi di proporzionalità e di non discriminazione.
3. La gestione del registro si svolge nel rispetto del diritto dei deputati al Parlamento europeo di esercitare il loro mandato parlamentare senza restrizioni.
4. La gestione del registro non incide sulle competenze o prerogative delle Parti né condiziona i loro rispettivi poteri organizzativi.
5. Le Parti si adoperano per trattare in maniera analoga tutti gli operatori che esercitano attività analoghe e per garantire condizioni paritarie nella registrazione di organizzazioni e liberi professionisti svolgenti attività di concorso all'elaborazione ed attuazione delle politiche dell'Unione.

II. *Struttura del registro*

6. Il registro è strutturato nel modo seguente:
 - a) disposizioni sull'ambito di applicazione del registro, sulle attività contemplate dal registro, sulle definizioni, sugli incentivi e sulle esenzioni;
 - b) categorie di registrazione (allegato 1);

⁽¹⁾ GU L 191 del 22.7.2011, pag. 29.

⁽²⁾ GU C 271 E del 12.11.2009, pag. 48.

⁽³⁾ GU C 377 E del 7.12.2012, pag. 176.

Martedì 15 aprile 2014

- c) informazioni richieste a coloro che intendono registrarsi, compresi gli obblighi in materia di informazione finanziaria (allegato 2);
- d) codice di condotta (allegato 3);
- e) meccanismi di segnalazione e reclamo e provvedimenti applicabili in caso di inosservanza del codice di condotta, comprese le procedure relative alle segnalazioni e all'istruzione e al trattamento dei reclami (allegato 4);
- f) orientamenti in materia di attuazione recanti informazioni pratiche per coloro che intendono registrarsi.

III. *Ambito di applicazione del registro*

Attività che rientrano nell'ambito di applicazione del registro

7. Rientrano nell'ambito di applicazione del registro tutte le attività, diverse da quelle di cui ai paragrafi 10, 11 e 12, svolte allo scopo di influenzare direttamente o indirettamente l'elaborazione o l'attuazione delle politiche e i processi decisionali delle istituzioni dell'Unione, a prescindere dal luogo in cui sono condotte e dai canali o mezzi di comunicazione impiegati — ad esempio l'esternalizzazione, i media, i contratti con intermediari specializzati, i centri studi (think-tanks), le piattaforme, i forum, le campagne e le iniziative adottate a livello locale.

Ai fini del presente accordo, per «influenza diretta» si intende l'influenza esercitata mediante contatto diretto o comunicazione diretta con le istituzioni dell'Unione o altra azione che faccia seguito a tali attività, mentre per «influenza indiretta» si intende l'influenza mediante il ricorso a vettori intermedi come i media, l'opinione pubblica, oppure conferenze o avvenimenti sociali mirati alle istituzioni dell'Unione.

In particolare, dette attività comprendono:

- i contatti con i membri e i loro assistenti, i funzionari e gli altri agenti delle istituzioni dell'Unione;
- la preparazione, la divulgazione e la trasmissione di lettere, materiale informativo o documenti di dibattito e di sintesi;
- l'organizzazione di manifestazioni, riunioni, attività promozionali, conferenze o avvenimenti sociali, cui siano stati invitati membri e loro assistenti, funzionari o altri agenti delle istituzioni dell'Unione; nonché
- i contributi volontari e la partecipazione a consultazioni o audizioni formali su futuri atti legislativi o altri atti giuridici dell'Unione ovvero ad altre consultazioni pubbliche .

8. Sono chiamati a registrarsi, a prescindere dal loro stato giuridico, tutte le organizzazioni e i liberi professionisti che svolgano attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro, siano esse in corso o in preparazione.

Qualsiasi attività rientrante nell'ambito di applicazione del registro e svolta a contratto da un intermediario che fornisca consulenza legale o altra consulenza professionale comporta l'ammissibilità alla registrazione sia per l'intermediario sia per il suo cliente. L'intermediario deve dichiarare tutti i clienti vincolati da tali contratti, nonché le entrate relative a ciascun cliente derivanti da attività di rappresentanza quali definite all'allegato 2, punto II.C.2.B. L'adempimento di tale obbligo non esonera i clienti dal registrarsi e dall'includere nei propri preventivi di spesa il costo di eventuali attività subappaltate a intermediari.

Attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del registro

9. Le organizzazioni sono ammissibili alla registrazione soltanto se svolgono attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro, che si traducano in una comunicazione diretta o indiretta con le istituzioni dell'Unione. Le organizzazioni inammissibili possono essere radiate dal registro.

10. Le attività concernenti la prestazione di consulenza legale o altra consulenza professionale di altra natura non rientrano nell'ambito di applicazione del registro se:

- consistono in attività di consulenza e relazioni con enti pubblici destinate a informare più dettagliatamente i clienti in merito a una situazione giuridica generale o alla loro situazione giuridica specifica, ovvero a consigliarli in ordine all'opportunità o all'ammissibilità di un'azione legale o amministrativa nel quadro legislativo e regolamentare vigente;

Martedì 15 aprile 2014

- consistono in consulenze fornite ai clienti al fine di consentire loro di esercitare le proprie attività nel rispetto del diritto pertinente;
- consistono in analisi e studi, elaborati per i clienti, sui potenziali effetti di eventuali modifiche legislative o regolamentari sulla loro situazione giuridica o sul loro settore di attività;
- consistono nella rappresentanza in procedimenti di conciliazione o mediazione volti a prevenire il contenzioso dinanzi a organi giudiziari o amministrativi; oppure
- si riferiscono all'esercizio del diritto fondamentale del cliente a un processo equo, compreso il diritto alla difesa nei procedimenti amministrativi, come le attività esercitate da avvocati o altri professionisti.

Le attività che sono direttamente collegate ad uno specifico procedimento giurisdizionale o amministrativo di cui siano parti un'impresa e i suoi consulenti, e che non siano di per sé intese a modificare il quadro giuridico vigente, esulano dall'ambito di applicazione del registro. Il presente comma si applica a tutti i settori di attività presenti nell'Unione europea.

Tuttavia, le seguenti attività concernenti la prestazione di consulenza legale o altra consulenza professionale rientrano nell'ambito di applicazione del registro quando sono intese a influenzare le istituzioni dell'Unione, i loro membri e i rispettivi assistenti, o i loro funzionari o altri agenti:

- la prestazione di assistenza tramite rappresentanza o mediazione, o la fornitura di materiale promozionale, comprese l'argomentazione e la redazione; e
- la prestazione di consulenza tattica o strategica, in particolare il sollevamento di questioni per il loro contenuto o i tempi della loro comunicazione sono intese a influenzare le istituzioni dell'Unione, i loro membri e i rispettivi assistenti o i loro funzionari o altri agenti.

11. Le attività delle parti sociali in quanto attori del dialogo sociale (sindacati, associazioni di datori di lavoro, ecc.) non rientrano nell'ambito di applicazione del registro quando dette parti sociali esercitano il ruolo loro conferito dai trattati. Il presente paragrafo si applica, *mutatis mutandis*, a qualsiasi ente specificamente designato dai trattati a svolgere un ruolo istituzionale.

12. Le attività rispondenti a richieste dirette e individuali delle istituzioni dell'Unione o di deputati al Parlamento europeo, come le richieste specifiche o periodiche di informazioni concrete, dati o consulenze, non rientrano nell'ambito di applicazione del registro.

Disposizioni specifiche

13. Il registro non si applica alle chiese e alle comunità religiose. Tuttavia, gli uffici di rappresentanza o le persone giuridiche, gli uffici e le reti istituiti per rappresentare chiese e comunità religiose nelle loro relazioni con le istituzioni dell'Unione, come pure le loro associazioni, sono chiamati a registrarsi.

14. Il registro non si applica ai partiti politici. Tuttavia, qualsiasi organizzazione da essi istituita o sostenuta, che svolga attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro, è chiamata a registrarsi.

15. Il registro non si applica ai servizi governativi degli Stati membri, ai governi di paesi terzi, alle organizzazioni intergovernative internazionali e alle loro missioni diplomatiche.

16. Le autorità pubbliche regionali e i loro uffici di rappresentanza non sono chiamati a registrarsi, ma possono farlo se lo desiderano. Ogni associazione o rete creata per rappresentare collettivamente le regioni è chiamata a registrarsi.

17. Tutte le autorità pubbliche subnazionali diverse da quelle di cui al paragrafo 16 (come le amministrazioni locali e comunali o le città o i loro uffici di rappresentanza o le loro associazioni o reti) sono chiamate a registrarsi.

Martedì 15 aprile 2014

18. Le reti, le piattaforme o le altre forme di attività collettiva prive di stato giuridico o di personalità giuridica, ma che costituiscono di fatto una fonte organizzata di persuasione e che svolgono attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro sono chiamate a registrarsi. I membri di tali forme di attività collettiva designano un rappresentante che agisca quale persona di contatto, responsabile delle relazioni con il Segretariato congiunto del registro per la trasparenza (SCRT).

19. Le attività da prendere in considerazione ai fini della valutazione dell'ammissibilità alla registrazione sono quelle mirate (direttamente o indirettamente) alle istituzioni, alle agenzie e agli organismi dell'Unione, nonché ai loro membri e ai rispettivi assistenti e ai loro funzionari e altri agenti. Non figurano tra tali attività quelle rivolte agli Stati membri, in particolare quelle dirette alle loro rappresentanze permanenti presso l'Unione europea.

20. Le reti, federazioni, associazioni o piattaforme europee sono incoraggiate a elaborare orientamenti comuni e trasparenti affinché i loro membri possano individuare le attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro. Esse sono altresì chiamate a rendere pubblici tali orientamenti.

IV. Norme applicabili a coloro che effettuano la registrazione

21. Mediante la registrazione, le organizzazioni e le persone fisiche e giuridiche interessate:

- consentono che le informazioni da loro fornite ai fini della registrazione diventino di pubblico dominio;
- si impegnano ad agire in conformità del codice di condotta di cui all'allegato 3 e, se del caso, a trasmettere il testo di eventuali codici deontologici cui siano vincolate⁽¹⁾;
- garantiscono la correttezza delle informazioni fornite e s'impegnano ad ottemperare alle richieste amministrative di informazioni aggiuntive e di aggiornamenti;
- consentono che le segnalazioni o i reclami che li riguardano siano trattati in base alle disposizioni del codice di condotta di cui all'allegato 3;
- consentono ad essere soggette ai provvedimenti applicabili in caso di inosservanza del codice di condotta di cui all'allegato 3 e riconoscono che i provvedimenti di cui all'allegato 4 possono essere loro applicati in caso di inosservanza del codice di condotta;
- prendono atto che le Parti possono, su richiesta e fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾, essere tenute a rendere noti la corrispondenza e altri documenti relativi alle attività dei soggetti registrati.

V. Attuazione

22. I Segretari generali del Parlamento europeo e della Commissione europea sono responsabili della vigilanza sul sistema e di tutti i principali aspetti operativi e adottano di comune intesa le misure necessarie per dare attuazione al presente accordo.

23. Sebbene il sistema sia gestito congiuntamente, le Parti conservano la facoltà di utilizzare il registro in maniera indipendente per i propri specifici obiettivi.

24. Ai fini dell'attuazione del sistema, i servizi del Parlamento europeo e della Commissione europea mantengono una struttura operativa comune, denominata «Segretariato congiunto del registro per la trasparenza (SCRT)». L'SCRT è composto da un gruppo di funzionari del Parlamento europeo e della Commissione europea, secondo modalità concordate dai servizi competenti. L'SCRT è coordinato da un capo unità presso il Segretariato generale della Commissione europea. I compiti dell'SCRT comprendono l'elaborazione di orientamenti attuativi rientranti nei limiti del presente accordo ed atti a facilitare l'interpretazione coerente delle norme da parte di coloro che effettuano la registrazione e il controllo della qualità del contenuto del registro. L'SCRT si avvale delle risorse amministrative disponibili per verificare la qualità del contenuto del registro, fermo restando, tuttavia, che i soggetti che si registrano sono i responsabili finali delle informazioni fornite.

⁽¹⁾ Il codice deontologico cui un soggetto registrato è vincolato può imporre obblighi più rigorosi di quanto lo siano i requisiti previsti dal codice di condotta di cui all'allegato 3.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

Martedì 15 aprile 2014

25. Le Parti organizzano attività di formazione appropriate e progetti di comunicazione interna adeguati per promuovere la conoscenza del registro e delle procedure di segnalazione e di reclamo presso i propri membri e il proprio personale.
26. Le Parti adottano le misure appropriate per promuovere all'esterno la conoscenza del registro e il suo utilizzo.
27. Una serie di statistiche di base, estratte dalla banca dati del registro, è regolarmente pubblicata sul sito web del registro per la trasparenza contenuto nel portale *Europa* ed è accessibile mediante un motore di ricerca di facile utilizzo. Il contenuto pubblico di tale banca dati è disponibile in formati elettronici a lettura ottica.
28. Una relazione annuale sulla gestione del registro è presentata dai Segretari generali del Parlamento europeo e della Commissione europea rispettivamente al Vicepresidente competente del Parlamento europeo e al Vicepresidente competente della Commissione europea. La relazione annuale fornisce informazioni concrete sul registro, sul suo contenuto e sul suo andamento ed è pubblicata ogni anno per l'anno civile precedente.

VI. *Provvedimenti applicabili ai soggetti registrati adempienti*

29. I titoli di accesso al Parlamento europeo sono rilasciati alle persone che rappresentano o lavorano per organizzazioni rientranti nell'ambito di applicazione del registro unicamente qualora tali organizzazioni o persone siano registrate. La registrazione, tuttavia, non conferisce automaticamente il diritto al rilascio di tali titoli di accesso. Il rilascio e il controllo dei titoli di accesso di lunga durata ai locali del Parlamento europeo restano procedimenti interni di competenza di tale Istituzione.
30. Le Parti offrono incentivi, nell'ambito dei loro poteri amministrativi, al fine di incoraggiare la registrazione nel quadro istituito dal presente accordo.

Tra gli incentivi offerti dal Parlamento europeo a coloro che intendono registrarsi possono figurare i seguenti:

- un'ulteriore agevolazione dell'accesso ai locali del Parlamento europeo, ai deputati e ai rispettivi assistenti, nonché ai funzionari e agli altri agenti dell'Istituzione;
- l'autorizzazione a organizzare o co-ospitare manifestazioni nei locali del Parlamento europeo;
- la trasmissione agevolata di informazioni, in particolare mediante indirizzari («mailing list») specifici;
- la partecipazione in qualità di intervenienti alle audizioni delle commissioni;
- il patrocinio del Parlamento europeo.

Tra gli incentivi offerti dalla Commissione europea a coloro che intendono registrarsi possono figurare:

- provvedimenti relativi alla trasmissione di informazioni ai soggetti registrati in occasione di consultazioni pubbliche;
- provvedimenti relativi ai gruppi di esperti e ad altri organi consultivi;
- indirizzari («mailing list») specifici;
- il patrocinio della Commissione europea.

Le Parti comunicano a coloro che effettuano la registrazione gli incentivi specifici di cui possono beneficiare.

VII. *Provvedimenti applicabili in caso di inosservanza del codice di condotta*

31. Chiunque, utilizzando il modulo di comunicazione disponibile sul sito web del registro, può effettuare segnalazioni e presentare reclami concernenti eventuali inosservanze del codice di condotta di cui all'allegato 3. Le segnalazioni e i reclami sono trattati secondo le procedure previste all'allegato 4.
32. Il sistema della segnalazione è uno strumento inteso a integrare i controlli di qualità svolti dal SCRT conformemente al paragrafo 24. Chiunque può effettuare una segnalazione in merito a errori di fatto relativi alle informazioni fornite dai soggetti registrati. Possono essere effettuate anche segnalazioni in merito alle registrazioni inammissibili.

Martedì 15 aprile 2014

33. Chiunque può presentare un reclamo formale qualora presuma un'inosservanza del codice di condotta, diversa da un errore di fatto, da parte di un soggetto registrato. I reclami sono fondati su fatti concreti riguardanti la presunta inosservanza del codice di condotta.

L'SCRT indaga sulla presunta inosservanza, nel debito rispetto dei principi di proporzionalità e di buona amministrazione. L'inosservanza intenzionale del codice di condotta da parte di soggetti registrati o di loro rappresentanti determina l'applicazione dei provvedimenti di cui all'allegato 4.

34. Qualora l'SCRT, nell'ambito delle procedure di cui ai paragrafi da 31 a 33, constati ripetuti episodi di mancata cooperazione o comportamento scorretto oppure un'inosservanza grave del codice di condotta, il soggetto registrato di cui trattasi è radiato dal registro per un periodo di uno o due anni, con menzione pubblica del provvedimento nel registro ai sensi dell'allegato 4.

VIII. *Partecipazione di altre istituzioni e organi*

35. Il Consiglio europeo e il Consiglio sono invitati ad aderire al registro. Le altre istituzioni e agenzie e gli altri organismi dell'Unione sono incoraggiati a utilizzare il quadro istituito dal presente accordo come strumento di riferimento per le loro interazioni con le organizzazioni e i liberi professionisti svolgenti attività di concorso all'elaborazione ed attuazione delle politiche dell'Unione.

IX. *Disposizioni finali*

36. Il presente accordo sostituisce l'accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea del 23 giugno 2011, i cui effetti cessano alla data di applicazione del presente accordo.

37. Il registro è sottoposto a riesame nel 2017.

38. Il presente accordo entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Esso si applica a decorrere dal ... (*) o dal 1° gennaio 2015, a seconda di quale data sia precedente.

I soggetti già registrati alla data di applicazione del presente accordo modificano la loro registrazione al fine di conformarsi alle nuove norme previste dal presente accordo entro il termine di tre mesi a decorrere da tale data.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per la Commissione europea

Il Presidente

(*) Tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

Martedì 15 aprile 2014

Allegato 1

«Registro per la trasparenza»

Organizzazioni e liberi professionisti svolgenti attività di concorso all'elaborazione e attuazione delle politiche dell'Unione europea

Categorie		Caratteristiche/osservazioni
I — Società di consulenza specializzate, studi legali e consulenti indipendenti		
Sottocategoria	Società di consulenza specializzate	Società che svolgono, per conto di clienti, attività di sostegno, lobbismo, promozione, rappresentanza di interessi particolari e di relazione con i pubblici poteri.
Sottocategoria	Studi legali	Studi legali che svolgono, per conto di clienti, attività di sostegno, lobbismo, promozione, rappresentanza di interessi particolari e di relazione con i pubblici poteri.
Sottocategoria	Consulenti indipendenti	Consulenti o avvocati indipendenti che svolgono, per conto di clienti, attività di sostegno, lobbismo, promozione, rappresentanza di interessi particolari e di relazione con i pubblici poteri. Questa sottocategoria è destinata alla registrazione di organismi formati da una sola persona.
II - Lobbisti interni e associazioni di categoria, commerciali e professionali		
Sottocategoria	Imprese e gruppi	Imprese o gruppi di imprese (con o senza personalità giuridica) che svolgono, per conto proprio, attività interne di sostegno, lobbismo, promozione, rappresentanza di interessi particolari e di relazione con i pubblici poteri.
Sottocategoria	Associazioni commerciali e di categoria	Organizzazioni (con o senza scopo di lucro in quanto tali) che rappresentano gruppi misti o società con scopo di lucro e piattaforme.
Sottocategoria	Sindacati e associazioni professionali	Rappresentanza di interessi di lavoratori, impiegati, attività commerciali o professioni.

Martedì 15 aprile 2014

Categorie		Caratteristiche/osservazioni
Sottocategoria	Altre organizzazioni, tra cui: — enti che organizzano eventi (con o senza scopo di lucro); — organi di informazione legati a gruppi d'interesse ed enti orientati alla ricerca legati a interessi privati con scopo di lucro; — coalizioni ad hoc e strutture temporanee (con membri operanti a scopo di lucro).	
III - Organizzazioni non governative		
Sottocategoria	Organizzazioni, piattaforme, reti, coalizioni ad hoc, strutture temporanee non governative e altre organizzazioni analoghe	Organizzazioni senza scopo di lucro (con o senza personalità giuridica) che sono indipendenti dai pubblici poteri e dalle organizzazioni di categoria. Sono incluse le fondazioni, gli istituti di beneficenza, ecc. Tutti gli enti siffatti che comprendono elementi con scopo di lucro tra i loro membri devono registrarsi nella categoria II.
IV — Centri studi (think-tanks), istituti di ricerca e istituti accademici		
Sottocategoria	Centri studi (think-tanks) e istituti di ricerca	Centri studi (think-tamks) e istituti di ricerca specializzati che si occupano delle attività e delle politiche dell'Unione europea.
Sottocategoria	Istituti accademici	Istituti il cui obiettivo principale è l'istruzione, ma che si occupano anche delle attività e delle politiche dell'Unione europea.
V — Organizzazioni rappresentative di chiese e comunità religiose		
Sottocategoria	Organizzazioni rappresentative di chiese e comunità religiose	Persone giuridiche, uffici, reti o associazioni istituiti per attività di rappresentanza.
VI — Organizzazioni rappresentative di amministrazioni locali, regionali e comunali e altri enti pubblici o misti, ecc.		
Sottocategoria	Strutture regionali	Le regioni in quanto tali e i loro uffici di rappresentanza non sono chiamati a registrarsi, ma possono farlo se lo desiderano. Le associazioni o reti create per rappresentare collettivamente le regioni sono chiamate a registrarsi.

Martedì 15 aprile 2014

Categorie		Caratteristiche/osservazioni
Sottocategoria	Altre autorità pubbliche subnazionali	Tutte le altre autorità pubbliche subnazionali, come le città, le amministrazioni locali e comunali o i loro uffici di rappresentanza, e le associazioni o reti nazionali, sono chiamate a registrarsi.
Sottocategoria	Associazioni e reti transnazionali di autorità pubbliche regionali o di altre autorità pubbliche subnazionali	
Sottocategoria	Altri enti pubblici o misti istituiti per legge, il cui scopo è di agire nell'interesse pubblico	Questa sottocategoria include altre organizzazioni a statuto pubblico o misto (pubblico/privato).

Martedì 15 aprile 2014

Allegato 2

Informazioni da fornire al momento della registrazione**I. INFORMAZIONI GENERALI E DI BASE**

- a) La denominazione, l'indirizzo della sede e, se del caso, dell'ufficio di Bruxelles, Lussemburgo o Strasburgo, nonché il numero di telefono, l'indirizzo e-mail e il sito web dell'organizzazione;
- b) i nominativi della persona legalmente responsabile dell'organizzazione e del direttore organizzativo o del responsabile della gestione o, se del caso, del principale punto di contatto per le attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro (ad esempio, capo dipartimento «Affari UE»); i nominativi delle persone autorizzate ad accedere ai locali del Parlamento europeo ⁽¹⁾;
- c) il numero delle persone (membri, personale, ecc.) che partecipano ad attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro e delle persone che fruiscono di un titolo di accesso ai locali del Parlamento europeo, nonché il tempo dedicato da ciascuna persona a tali attività secondo le seguenti percentuali rispetto all'attività a tempo pieno: 25 %, 50 %, 75 % o 100 %;
- d) le finalità / il mandato — i settori di interesse — le attività — i paesi di esercizio delle attività — le affiliazioni a reti — le informazioni generali rientranti nell'ambito di applicazione del registro;
- e) i membri e, se del caso, il numero degli stessi (persone fisiche e giuridiche e organizzazioni).

II. INFORMAZIONI SPECIFICHE**A. ATTIVITÀ CHE RIENTRANO NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGISTRO**

Devono essere forniti dettagli specifici sulle principali proposte legislative o politiche obiettivo delle attività di coloro che effettuano la registrazione e rientranti nell'ambito di applicazione del registro. È possibile fare riferimento ad altre attività specifiche, quali ad esempio avvenimenti o pubblicazioni.

B. LEGAMI CON LE ISTITUZIONI DELL'UNIONE

- a) Appartenenza a gruppi di alto livello, comitati consultivi, gruppi di esperti, altre strutture e piattaforme beneficiarie del sostegno dell'Unione europea, ecc.
- b) Appartenenza o partecipazione a intergruppi del Parlamento europeo o a fora settoriali, ecc.

C. INFORMAZIONI FINANZIARIE RELATIVE ALLE ATTIVITÀ CHE RIENTRANO NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGISTRO**1. Tutti coloro che intendono registrarsi forniscono:**

- a) Una stima dei costi annui relativi alle attività che rientrano nell'ambito di applicazione del registro. I dati finanziari dovrebbero riguardare un intero anno di attività e fare riferimento all'ultimo esercizio finanziario concluso alla data della registrazione o dell'aggiornamento annuale dei dati di registrazione.
- b) L'importo e la fonte dei finanziamenti ricevuti da istituzioni dell'Unione nell'ultimo esercizio finanziario concluso alla data della registrazione o dell'aggiornamento annuale dei dati di registrazione. Tali informazioni corrispondono a quelle fornite dal Sistema europeo di trasparenza finanziaria ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Coloro che intendono registrarsi possono chiedere l'autorizzazione ad accedere ai locali del Parlamento europeo al termine del procedimento di registrazione. I nominativi delle persone che ricevono titoli di accesso ai locali del Parlamento europeo sono inseriti nel registro. La registrazione non conferisce automaticamente il diritto al rilascio di tale titolo di accesso.

⁽²⁾ http://ec.europa.eu/budget/fts/index_it.htm

Martedì 15 aprile 2014

2. Le società di consulenza specializzate, gli studi legali e i consulenti indipendenti (allegato 1, categoria I) forniscono inoltre:

- a) L'indicazione del fatturato imputabile alle attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro secondo la tabella seguente:

Fatturato annuo per attività di rappresentanza in euro
0 — 99 999
100 000 — 499 999
500 000 — 1 000 000
> 1 000 000

- b) Un elenco di tutti i clienti per conto dei quali sono svolte attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro. Le entrate provenienti dai clienti per attività di rappresentanza sono elencate secondo la tabella seguente:

Fasce di attività di rappresentanza per cliente all'anno in euro
0 — 9 999
10 000 — 24 999
25 000 — 49 999
50 000 — 99 999
100 000 — 199 999
200 000 — 299 999
300 000 — 399 999
400 000 — 499 999
500 000 — 599 999
600 000 — 699 999
700 000 — 799 999
800 000 — 899 999
900 000 — 1 000 000
> 1 000 000

- c) Anche i clienti sono chiamati a registrarsi. La dichiarazione finanziaria resa da società di consulenza specializzate, studi legali o consulenti indipendenti riguardo ai propri clienti (elenco e tabella) non esonera tali clienti dall'obbligo di includere le attività in subappalto nelle loro proprie dichiarazioni, onde evitare che la loro spesa finanziaria dichiarata sia sottostimata.

3. I lobbisti interni e le associazioni di categoria, commerciali e professionali (allegato 1, categoria II) forniscono inoltre:

l'indicazione del fatturato imputabile alle attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro, anche per importi inferiori a 10 000 euro.

Martedì 15 aprile 2014

4. **Le organizzazioni non governative, i centri studi (think-tanks), gli istituti di ricerca e gli istituti accademici, le organizzazioni rappresentative di chiese e comunità religiose, le organizzazioni rappresentative di amministrazioni locali, regionali e comunali e altri enti pubblici o misti, ecc. (allegato 1, categorie da III a VI) forniscono inoltre:**

- a) il bilancio totale dell'organizzazione;
 - b) una ripartizione dei principali importi e delle principali fonti di finanziamento.
-

Martedì 15 aprile 2014

Allegato 3

Codice di condotta

Le Parti considerano che tutti i rappresentanti di interessi che interagiscono con esse — sia che fungano da rappresentanti un'unica volta o più volte, e siano essi registrati o meno — debbano comportarsi in conformità del presente codice di condotta.

Nelle loro relazioni con le istituzioni dell'Unione, i loro membri e i loro funzionari e altri agenti, i rappresentanti di interessi:

- a) si identificano sempre con il proprio nome e, se del caso, con il proprio numero di registrazione, facendo riferimento all'ente o agli enti per cui lavorano o che rappresentano; dichiarano gli interessi, gli obiettivi e le finalità che promuovono e, se del caso, specificano i clienti o i membri che essi rappresentano;
- b) evitano di ottenere o cercare di ottenere informazioni o decisioni in maniera disonesta oppure mediante pressioni indebite o comportamenti scorretti;
- c) non vantano alcuna relazione ufficiale con l'Unione europea o con una delle sue istituzioni nei loro rapporti con terzi, né travisano gli effetti della registrazione in maniera da ingannare i terzi o i funzionari o gli altri agenti dell'Unione europea, né utilizzano i loghi delle istituzioni dell'Unione senza espressa autorizzazione;
- d) garantiscono che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni da loro fornite al momento della registrazione e successivamente nell'esercizio delle attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro sono complete, aggiornate e non fuorvianti; consentono che tutte le informazioni fornite siano oggetto di revisione e s'impegnano ad ottemperare alle richieste amministrative di informazioni aggiuntive e di aggiornamenti;
- e) si astengono dal vendere a terzi copie di documenti ricevuti dalle istituzioni dell'Unione europea;
- f) rispettano in generale tutti i codici, tutte le norme e tutte le prassi di buona amministrazione stabiliti dalle istituzioni dell'Unione e si astengono dall'ostacolarne l'attuazione e l'applicazione;
- g) non inducono i membri, i funzionari e gli altri agenti delle istituzioni dell'Unione, né gli assistenti o tirocinanti di detti membri, a contravvenire alle disposizioni e alle norme di comportamento ad essi applicabili;
- h) qualora impieghino ex funzionari o altri agenti dell'Unione europea ovvero ex assistenti o ex tirocinanti di membri delle istituzioni dell'Unione, rispettano l'obbligo di tali dipendenti di conformarsi alle norme e agli obblighi in materia di riservatezza ad essi applicabili;
- i) ottengono il consenso preliminare del deputato o dei deputati al Parlamento europeo interessati per quanto riguarda la stipula di qualsiasi rapporto contrattuale con una persona appartenente allo specifica cerchia del deputato o dei deputati in questione o la sua assunzione;
- j) si attengono alle disposizioni riguardanti i diritti e i doveri degli ex deputati al Parlamento europeo e degli ex membri della Commissione europea;
- k) informano ogni persona o organizzazione che essi rappresentano in merito ai loro obblighi nei confronti delle istituzioni dell'Unione europea.

Le persone fisiche che si sono registrate presso il Parlamento europeo per ottenere il rilascio del titolo di accesso personale e non trasferibile ai locali del Parlamento europeo:

- l) si accertano di portare sempre il titolo di accesso in maniera visibile nei locali del Parlamento europeo;
- m) osservano rigorosamente le disposizioni pertinenti del regolamento del Parlamento europeo;
- n) riconoscono che qualsiasi decisione sulle richieste di accesso ai locali del Parlamento europeo è una prerogativa esclusiva del Parlamento europeo e che la registrazione non conferisce automaticamente il diritto al rilascio di un titolo di accesso.

Martedì 15 aprile 2014

Allegato 4**Procedure relative alle segnalazioni e all'istruzione e trattamento dei reclami****I. SEGNALAZIONI**

Chiunque può inviare una segnalazione all'SCRT compilando il modulo di comunicazione disponibile sul sito web del registro, in merito alle informazioni contenute nel registro e alle registrazioni inammissibili.

Le segnalazioni presentate in merito a informazioni contenute nel registro sono trattate come denunce di inosservanza della lettera d) del codice di condotta di cui all'allegato 3⁽¹⁾. Il soggetto registrato in questione è invitato ad aggiornare le informazioni o a indicare al SCRT le ragioni per le quali ritiene che l'aggiornamento delle stesse non sia necessario. Se il soggetto registrato si rifiuta di cooperare, possono essere applicati i provvedimenti indicati nella tabella in appresso (righe 2, 3 e 4).

II. RECLAMI**Prima fase: Presentazione del reclamo**

1. Chiunque può presentare un reclamo all'SCRT compilando il modulo disponibile sul sito web del registro. Il modulo contiene le seguenti informazioni:

- a) il soggetto registrato cui si riferisce il reclamo;
- b) il nome e l'indirizzo del reclamante;
- c) i particolari della pretesa inosservanza del codice di condotta, compresi eventuali documenti o altro materiale a sostegno del reclamo, l'indicazione dell'eventuale danno arrecato al reclamante e i motivi per i quali deve presumersi la natura intenzionale dell'inosservanza .

I reclami anonimi non sono presi in esame.

2. Il reclamo indica le norme del codice di condotta che secondo il reclamante non sono state rispettate. Qualunque reclamo concernente un'inosservanza che il SCRT considera fin dall'inizio manifestamente non intenzionale, può essere riclassificato come «segnalazione».

3. Il codice di condotta si applica esclusivamente ai rapporti tra i rappresentanti di interessi e le istituzioni dell'Unione e non può essere utilizzato per disciplinare i rapporti tra terzi o tra soggetti registrati.

Seconda fase: Ammissibilità

4. Una volta ricevuto il reclamo, l'SCRT:

- a) accusa al reclamante ricevuta del reclamo entro cinque giorni lavorativi;
- b) determina se il reclamo rientra nell'ambito di applicazione del registro per la trasparenza, come specificato nel codice di condotta di cui all'allegato 3 e nella prima fase;

⁽¹⁾ La lettera d) prevede che i rappresentanti, nei loro rapporti con le istituzioni dell'Unione come pure con i loro membri, funzionari e altri agenti, «garantiscono che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni fornite al momento della registrazione e successivamente nell'esercizio delle loro attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro sono complete, aggiornate e non fuorvianti» e «consentono che tutte le informazioni fornite siano oggetto di revisione e s'impegnano ad ottemperare alle richieste amministrative di informazioni aggiuntive e di aggiornamenti».

Martedì 15 aprile 2014

- c) verifica gli eventuali elementi di prova adottati a sostegno del reclamo, siano essi sotto forma di documenti, altro materiale o dichiarazioni personali; in linea di principio le eventuali prove concrete devono provenire dal soggetto registrato, da documenti rilasciati da terzi o da fonti pubblicamente accessibili; non possono essere considerati elementi di prova i semplici giudizi di valore espressi dal reclamante;
- d) decide, sulla base delle analisi di cui alle lettere b) e c), in merito all'ammissibilità del reclamo.
5. Se il reclamo è giudicato inammissibile, l'SCRT informa il reclamante per iscritto indicando i motivi della decisione.
6. Se il reclamo è giudicato ammissibile, il reclamante e il soggetto registrato sono entrambi informati dal SCRT della decisione e della procedura da seguire quale indicata in appresso.

Terza fase: Trattamento del reclamo ammissibile — esame e provvedimenti provvisori

7. Il soggetto registrato interessato è informato dall'SCRT del contenuto del reclamo e della norma o delle norme assertivamente violate ed è altresì invitato a presentare osservazioni sul reclamo entro 20 giorni lavorativi. A sostegno di tali osservazioni ed entro il medesimo termine, il soggetto registrato può presentare anche una nota redatta da un'organizzazione professionale rappresentativa, in particolare nel caso di organizzazioni e le professioni regolamentate soggette a un codice deontologico.
8. Il mancato rispetto del termine indicato al paragrafo 7 comporta la sospensione temporanea dal registro del soggetto registrato, fino alla ripresa della cooperazione.
9. Il SCRT esamina tutte le informazioni raccolte durante l'indagine e può decidere di ascoltare il soggetto registrato in questione oppure il reclamante, o entrambi.
10. Se l'esame del materiale fornito dimostra l'infondatezza del reclamo, il SCRT notifica al soggetto registrato interessato e al reclamante la decisione adottata in tal senso, indicandone i motivi.
11. Se il reclamo è accolto, il soggetto registrato interessato è temporaneamente sospeso dal registro nelle more dell'adozione dei provvedimenti necessari a risolvere le relative questioni (si veda la quarta fase) e può essere soggetto a una serie di provvedimenti aggiuntivi, tra cui la radiazione dal registro e, se del caso, la revoca di tutti i titoli di accesso ai locali del Parlamento europeo secondo le procedure interne di tale Istituzione (si veda la quinta fase e le righe da 2 a 4 della tabella dei provvedimenti), segnatamente nei casi di mancata cooperazione.

Quarta fase: Trattamento del reclamo ammissibile — risoluzione

12. Se il reclamo è accolto e si individuano aspetti problematici, l'SCRT adotta, in collaborazione con il soggetto registrato interessato, tutti i provvedimenti necessari per esaminare e risolvere le questioni di cui trattasi.
13. Se il soggetto registrato interessato collabora, l'SCRT indica un termine congruo, stabilito caso per caso, per la soluzione delle questioni di cui trattasi.
14. Ove sia stata individuata una possibile soluzione e il soggetto registrato interessato collabori alla sua applicazione, la registrazione relativa a tale soggetto è ripristinata e il procedimento di reclamo è chiuso. L'SCRT comunica sia al soggetto registrato sia al reclamante la decisione adottata in tal senso, indicandone i motivi.
15. Ove sia stata individuata una possibile soluzione e il soggetto registrato interessato non cooperi alla sua applicazione, la registrazione relativa a tale soggetto registrato è soppressa (si vedano le righe 2 e 3 della tabella dei provvedimenti). L'SCRT comunica sia al soggetto registrato interessato sia al reclamante la decisione adottata in tale senso, indicandone i motivi.
16. Ove la soluzione richieda una decisione da parte di terzi, in particolare di un'autorità di uno Stato membro, la decisione definitiva dell'SCRT è sospesa fintantoché non sia stata adottata tale decisione.
17. Se il soggetto registrato non coopera entro 40 giorni lavorativi dalla notifica del reclamo a norma del paragrafo 7, si applicano provvedimenti previsti in caso di inosservanza del codice di condotta (si vedano i paragrafi da 19 a 22 della quinta fase e le righe da 2 a 4 della tabella dei provvedimenti).

Martedì 15 aprile 2014

Quinta fase: Trattamento del reclamo ammissibile– provvedimenti applicabili in caso di inosservanza del codice di condotta

18. Qualora siano stati compiuti immediatamente atti correttivi da parte del soggetto registrato interessato, quest'ultimo e il reclamante ricevono entrambi dall'SCRT un'attestazione scritta dei fatti e degli atti correttivi (si veda la prima riga della tabella dei provvedimenti in appresso).

19. La mancata reazione da parte del soggetto registrato entro il termine di 40 giorni di cui al paragrafo 17 comporta la radiazione dal registro (si veda la riga 2 della tabella dei provvedimenti in appresso) e la perdita dell'accesso agli eventuali incentivi connessi alla registrazione.

20. Ove si accerti un comportamento scorretto, il soggetto registrato interessato è radiato del registro (si veda la riga 3 della tabella dei provvedimenti in appresso) e perde gli eventuali incentivi connessi alla registrazione.

21. Nei casi di cui ai paragrafi 19 e 20, il soggetto registrato interessato può iscriversi nuovamente nel registro se è stato posto rimedio ai fatti che ne hanno determinato la radiazione.

22. Ove la mancata cooperazione o il comportamento scorretto siano reiterati e intenzionali, o in caso di inosservanza grave (si veda la riga 4 della tabella dei provvedimenti in appresso), il SCRT adotta una decisione intesa a vietare la reinscrizione nel registro per un periodo di uno o due anni (in funzione della gravità dei fatti).

23. Gli eventuali provvedimenti adottati a norma dei paragrafi da 18 a 22 o delle righe da 1 a 4 della tabella dei provvedimenti sono notificati dall'SCRT al soggetto registrato interessato e al reclamante.

24. Qualora i provvedimenti adottati dall'SCRT comportino la radiazione di lunga durata dal registro (si veda la riga 4 della tabella dei provvedimenti), il soggetto registrato può, entro 20 giorni lavorativi dalla notifica del provvedimento, presentare una richiesta motivata di riesame del provvedimento ai Segretari generali del Parlamento europeo e della Commissione europea.

25. Alla scadenza del termine di 20 giorni o in seguito all'adozione di una decisione definitiva da parte dei Segretari generali, il Vicepresidente competente del Parlamento europeo e il Vicepresidente competente della Commissione europea vengono informati e il provvedimento è menzionato pubblicamente nel registro.

26. Qualora la decisione di vietare la reinscrizione nel registro per un determinato periodo comporti la revoca della facoltà di chiedere l'autorizzazione di accesso ai locali del Parlamento europeo in qualità di rappresentante di interessi, il Segretario generale del Parlamento europeo presenta una proposta al Collegio dei Questori affinché autorizzi la revoca della autorizzazione di accesso rilasciata alla persona o alle persone interessate per il periodo in questione.

27. Nelle sue decisioni sui provvedimenti applicabili a norma del presente allegato, l'SCRT tiene debitamente conto dei principi di proporzionalità e di buona amministrazione. L'SCRT agisce sotto il coordinamento di un capo unità presso il Segretariato generale della Commissione europea, e sotto l'autorità dei Segretari generali del Parlamento europeo e della Commissione europea, che sono tenuti debitamente informati.

Tabella dei provvedimenti applicabili in caso di inosservanza del codice di condotta

	Tipo di inosservanza (i numeri si riferiscono ai precedenti paragrafi)	Provvedimento	Pubblicazione del provvedimento nel registro	Decisione formale di revoca dell'autorizzazione di accesso ai locali del Parlamento europeo
1	Inosservanza immediatamente rettificata (18)	Notifica scritta del riconoscimento dei fatti e della loro rettifica.	No	No
2	Mancata cooperazione con il SCRT (19 e 21)	Radiazione dal registro, revoca dell'autorizzazione di accesso ai locali del Parlamento europeo e perdita di altri incentivi.	No	No

Martedì 15 aprile 2014

	Tipo di inosservanza (i numeri si riferiscono ai precedenti paragrafi)	Provvedimento	Pubblicazione del provvedimento nel registro	Decisione formale di revoca dell'autorizzazione di accesso ai locali del Parlamento europeo
3	Comportamento scorretto (20 e 21)	Radiazione dal registro, revoca dell'autorizzazione di accesso ai locali del Parlamento europeo e perdita di altri incentivi.	No	No
4	Mancata cooperazione reiterata e intenzionale o comportamento scorretto reiterato (22) e/o inosservanza grave	a) Radiazione dal registro per un anno e revoca formale dell'autorizzazione di accesso ai locali del Parlamento europeo (in qualità di rappresentante accreditato di un gruppo d'interesse). b) Radiazione dal registro per due anni e revoca formale dell'autorizzazione di accesso ai locali del Parlamento europeo (in qualità di rappresentante accreditato di un gruppo d'interesse).	Sì, con decisione dei Segretari generali del Parlamento europeo e della Commissione europea.	Sì, con decisione del Collegio dei Questori.

Martedì 15 aprile 2014

P7_TA(2014)0379

Accrescere la mobilità dei lavoratori migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari *II**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari (17612/1/2013 — C7-0059/2014 — 2005/0214(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2017/C 443/58)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione del Consiglio in prima lettura (17612/1/2013 — C7-0059/2014),
 - vista la sua posizione in prima lettura ⁽¹⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0507),
 - vista la proposta modificata della Commissione (COM(2007)0603),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 72 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0188/2014),
1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
 2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
 3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 216.

Martedì 15 aprile 2014

P7_TA(2014)0380

Legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, sul materiale riproduttivo vegetale, sui prodotti fitosanitari *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, sul materiale riproduttivo vegetale, sui prodotti fitosanitari e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, [...] /2013, e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE e 2009/128/CE (regolamento sui controlli ufficiali) (COM(2013)0265 — C7-0123/2013 — 2013/0140(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 443/59)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0265),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 114 e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0123/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere motivato inviato dalla Camera dei deputati lussemburghese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà;
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 ottobre 2013 ⁽¹⁾,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 29 novembre 2013 ⁽²⁾,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0162/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ GU C 67 del 6.3.2014, pag. 166.

⁽²⁾ GU C 114 del 15.4.2014, pag. 96.

Martedì 15 aprile 2014

P7_TC1-COD(2013)0140

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, ~~sul materiale riproduttivo vegetale~~, sui prodotti fitosanitari e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 1829/2003, (CE) n. 1831/2003, (CE) n. 1/2005, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 834/2007, (CE) n. 1099/2009, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. ... (*)/2013, e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE e 2009/128/CE (regolamento sui controlli ufficiali) [Em. 1]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 114 e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea («trattato») stabilisce che nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e le attività dell'Unione sia garantito un elevato livello di protezione della salute umana. È opportuno perseguire tale obiettivo anche attraverso misure nei settori veterinario e fitosanitario direttamente finalizzate alla protezione della salute umana.
- (2) Il trattato prevede inoltre che l'Unione contribuisca al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori mediante le misure che essa adotta nel contesto della realizzazione del mercato interno.
- (3) La legislazione dell'Unione prevede norme armonizzate per garantire che gli alimenti e i mangimi siano sicuri e sani e che le attività che potrebbero avere un impatto sulla sicurezza della filiera alimentare o sulla tutela degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e alle informazioni sugli alimenti siano svolte nel rispetto di prescrizioni specifiche. La normativa dell'Unione si propone inoltre di garantire un elevato livello di sanità umana, ~~e animale e vegetale~~, nonché di benessere degli animali nella filiera alimentare e in tutti i settori di attività che hanno come obiettivo fondamentale la lotta alla possibile diffusione delle malattie degli animali (in alcuni casi trasmissibili all'uomo) o degli organismi nocivi per le piante o per i prodotti vegetali, nonché per garantire la tutela dell'ambiente dai rischi derivanti da organismi geneticamente modificati (OGM) e da prodotti fitosanitari. ~~Norme a livello di Unione garantiscono altresì l'identità e la qualità del materiale riproduttivo vegetale.~~ L'applicazione corretta di tale normativa, indicata qui collettivamente come «legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare», contribuisce al funzionamento del mercato interno. **[Em. 2]**

(*) Numero del regolamento che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare e alla salute e al benessere degli animali nonché relative alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale.

⁽¹⁾ GU C 67 del 6.3.2014, pag. 166.

⁽²⁾ GU C 114 del 15.4.2014, pag. 96.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014.

Martedì 15 aprile 2014

- (4) Gli elementi fondamentali della normativa dell'Unione sui mangimi e sugli alimenti sono contenuti nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾. Oltre a queste disposizioni, una normativa più specifica in materia di alimenti e mangimi comprende diversi settori quali l'alimentazione degli animali (compresi i mangimi medicati), l'igiene degli alimenti e dei mangimi, le zoonosi, i sottoprodotti di origine animale, i residui dei medicinali veterinari, i contaminanti, la lotta a malattie degli animali aventi un impatto sulla sanità umana e la loro eradicazione, l'etichettatura dei mangimi e degli alimenti, i prodotti fitosanitari, gli additivi per mangimi e alimenti, le vitamine, i sali minerali, gli oligoelementi ed altri additivi, i materiali a contatto con gli alimenti, i requisiti di qualità e composizione, l'acqua potabile, la ionizzazione, i nuovi alimenti e gli OGM.
- (5) La legislazione dell'Unione in materia di sanità animale ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di sanità umana e animale nell'Unione, lo sviluppo razionale dell'agricoltura e dell'acquacoltura e l'incremento della produttività. Tale legislazione costituisce un contributo indispensabile alla realizzazione del mercato interno per gli animali e i prodotti di origine animale e alla prevenzione della diffusione di malattie infettive nei casi di pertinenza dell'Unione. Essa copre settori quali gli scambi all'interno dell'Unione, l'ingresso nell'Unione, l'eradicazione delle malattie, i controlli veterinari e la notifica delle malattie, contribuendo inoltre alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi.
- (6) L'articolo 13 del trattato riconosce che gli animali sono esseri senzienti. La legislazione dell'Unione in materia di benessere degli animali impone a proprietari e detentori di animali e alle autorità competenti di riservare loro un trattamento umano ed evitare loro dolore e sofferenze inutili. Tali norme sono basate su prove scientifiche e possono indirettamente migliorare la qualità e la sicurezza degli alimenti e dei mangimi.
- (7) La legislazione dell'Unione in materia di sanità delle piante disciplina l'immissione, l'insediamento e la diffusione di organismi nocivi per le piante che non sono presenti nell'Unione o presenti in misura modesta. Essa persegue l'obiettivo di proteggere la sanità delle colture, degli spazi verdi pubblici e privati, nonché delle foreste dell'Unione, salvaguardando al contempo la biodiversità e l'ambiente e assicurando la qualità e la sicurezza degli alimenti e dei mangimi prodotti a partire dalle piante.
- (8) ~~La legislazione dell'Unione in tema di materiale riproduttivo vegetale disciplina la produzione per metterli a disposizione sul mercato, e la messa a disposizione stessa, del materiale riproduttivo di specie agricole, orticole, forestali, fruttifere ed ornamentali e della vite. L'obiettivo perseguito è garantire agli utilizzatori l'identità, la sanità e la qualità del materiale riproduttivo vegetale, nonché la produttività, la diversità, la sanità e la qualità della filiera agroalimentare oltre a contribuire alla protezione della biodiversità e dell'ambiente. [Em. 3]~~
- (9) La legislazione dell'Unione sulla produzione biologica e sull'etichettatura dei prodotti biologici fornisce una base per lo sviluppo sostenibile della produzione biologica e mira a contribuire alla tutela delle risorse naturali, della biodiversità e del benessere degli animali nonché allo sviluppo delle zone rurali.
- (10) La legislazione dell'Unione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari identifica i prodotti agricoli e alimentari coltivati e ottenuti secondo precisi disciplinari, incoraggiando al contempo la diversificazione della produzione agricola, proteggendo le denominazioni dei prodotti e informando i consumatori sulle specificità dei prodotti agricoli e alimentari.
- (11) La legislazione dell'Unione sulla filiera agroalimentare si basa sul principio secondo cui gli operatori sono responsabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di assicurare il rispetto, nelle aziende sotto il loro controllo, di tutte le prescrizioni pertinenti alle loro attività stabilite dalla legislazione dell'Unione sulla filiera agroalimentare.
- (12) La responsabilità di far rispettare la legislazione dell'Unione sulla filiera agroalimentare incombe agli Stati membri, le cui autorità competenti provvedono a monitorare e verificare, predisponendo controlli ufficiali, che le pertinenti prescrizioni dell'Unione siano effettivamente rispettate e fatte rispettare.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Martedì 15 aprile 2014

- (13) Il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, ha istituito un quadro normativo unico sull'organizzazione dei controlli ufficiali. Tale quadro normativo ha migliorato in modo significativo l'efficacia dei controlli ufficiali, l'attuazione della legislazione dell'Unione sulla filiera agroalimentare e il livello di protezione dai rischi sanitari per l'uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali nell'Unione, come anche il livello di protezione dell'ambiente dai rischi derivanti da OGM e prodotti fitosanitari. Esso ha anche fornito un quadro giuridico consolidato a supporto di un approccio integrato finalizzato all'esecuzione dei controlli ufficiali nella filiera agroalimentare.
- (14) ~~Esistono nella legislazione dell'Unione sulla filiera agroalimentare varie disposizioni la cui verifica dell'esecuzione non è disciplinata dal regolamento (CE) n. 882/2004 o lo è solo parzialmente. In particolare sono state mantenute in vigore norme specifiche in materia di controlli ufficiali nella normativa dell'Unione relativa al materiale riproduttivo vegetale e nel regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 ⁽²⁾. Anche la sanità delle piante resta in larga misura al di fuori del campo di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004, in quanto determinate norme in materia di controlli ufficiali sono state emanate nella direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽³⁾. [Em. 4]~~
- (15) Anche la direttiva 96/23/CE del Consiglio ⁽⁴⁾, detta norme molto dettagliate, che stabiliscono tra l'altro la frequenza minima dei controlli ufficiali e i provvedimenti specifici da adottare in caso di non conformità.
- (16) Al fine di razionalizzare e di semplificare il quadro normativo globale, perseguendo contestualmente l'obiettivo di legiferare meglio, le norme relative ai controlli ufficiali ~~in settori specifici vanno~~ **dovrebbero essere maggiormente integrate in un unico quadro normativo relativo ai controlli ufficiali laddove perseguano le medesime finalità in relazione alle attività di controllo**. A tal fine il regolamento (CE) n. 882/2004 e gli altri atti che attualmente disciplinano i controlli ufficiali in settori specifici ~~vanno~~ **dovrebbero essere** abrogati e sostituiti dal presente regolamento. [Em. 5]
- (17) Il presente regolamento mira a stabilire un quadro normativo armonizzato a livello dell'Unione per l'organizzazione di controlli ufficiali, e di attività ufficiali diverse dai controlli ufficiali, nell'intera filiera agroalimentare, tenendo conto delle norme sui controlli ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 e alla pertinente legislazione settoriale, e dell'esperienza acquisita con la loro applicazione.
- (18) Per la verifica della conformità alle norme sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli quali seminativi, vino, olio d'oliva, ortofrutta, luppolo, latte e prodotti a base di latte, carne di manzo e di vitello, carni ovine e caprine e miele esiste già un sistema collaudato e specifico di controlli. Il presente regolamento non ~~deve~~ **dovrebbe** quindi applicarsi alla verifica della conformità a quanto prescritto dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽⁵⁾ **ad eccezione della parte II, titolo II, capo I di tale regolamento**. [Em. 6]
- (19) Alcune definizioni attualmente contenute nel regolamento (CE) n. 882/2004 dovrebbero essere adattate per tenere conto dell'ampliamento dell'ambito di applicazione del presente regolamento, per assicurarne la coerenza con quelle contenute in altri atti dell'Unione e per chiarire, o se opportuno sostituire, i termini che rivestono significati diversi in settori diversi.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di alimenti e mangimi e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽²⁾ ~~GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.~~

⁽³⁾ ~~GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.~~

⁽⁴⁾ Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

Martedì 15 aprile 2014

- (20) La legislazione dell'Unione sulla filiera agroalimentare affida alle autorità competenti degli Stati membri compiti specializzati, **non ultimo** a fini di tutela della sanità animale, della sanità delle piante e del benessere degli animali, di protezione dell'ambiente in rapporto a OGM e prodotti fitosanitari ~~e per garantire l'identità e l'alta qualità del materiale riproduttivo vegetale~~. Tali compiti costituiscono attività di interesse pubblico che le autorità competenti degli Stati membri devono svolgere al fine di eliminare, contenere o ridurre eventuali rischi di ordine sanitario per l'uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali e per l'ambiente. Tali attività, che comprendono l'approvazione, la rilevazione, la sorveglianza e il monitoraggio, anche a scopi epidemiologici, dei prodotti, come anche l'eradicazione ed il contenimento delle malattie, nonché altri compiti di lotta alle malattie, sono disciplinate dalle stesse norme settoriali la cui attuazione è verificata mediante i controlli ufficiali. [Em. 7]
- (21) Occorre che gli Stati membri designino autorità competenti in tutti i settori che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Gli Stati membri sono nella posizione migliore per decidere quali autorità competenti designare per ogni settore, e a quale livello dell'amministrazione; essi sono altresì tenuti a designare un'autorità unica che garantisca in ogni settore comunicazioni debitamente coordinate con le autorità competenti degli altri Stati membri e con la Commissione.
- (22) È opportuno autorizzare gli Stati membri a conferire alle autorità competenti designate la responsabilità dei controlli ufficiali di cui alla normativa dell'Unione eccettuato quanto rientra nella sfera di competenza del presente regolamento, e anche in materia di specie esotiche che possono nuocere alla produzione agricola o all'ambiente per la propria invasività.
- (23) Per l'esecuzione dei controlli ufficiali volti a verificare la corretta applicazione della legislazione dell'Unione sulla filiera agroalimentare, nonché delle altre attività ufficiali affidate alle autorità degli Stati membri dalla stessa legislazione, gli Stati membri ~~devono~~ **dovrebbero** designare autorità **pubbliche** competenti che agiscano nel pubblico interesse, **e garantiscano la qualità, la coerenza e l'efficacia dei controlli ufficiali. È opportuno che l'autorità o le autorità competenti designate** siano adeguatamente finanziate e attrezzate ~~e offrano garanzie di e che gli Stati membri siano in grado di garantire la loro~~ imparzialità e professionalità. ~~Le autorità competenti sono tenute a garantire la qualità, la coerenza e l'efficacia dei controlli ufficiali~~ **assicurandone l'indipendenza da qualsiasi operatore attivo nella filiera agroalimentare.** [Em. 8]
- (24) La corretta applicazione e la verifica dell'attuazione della normativa di cui al presente regolamento richiedono una conoscenza adeguata sia della normativa sulla materia sia delle norme del presente regolamento. È quindi importante che il personale addetto ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali riceva regolarmente formazione sulla legislazione applicabile, nel suo specifico ambito di competenza professionale, oltre che in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento.
- (24 bis) **Gli audit effettuati dalle autorità competenti, o eseguiti su loro richiesta, al fine di garantire il rispetto del presente regolamento possono essere basati su norme internazionali, qualora i requisiti previsti da tali norme corrispondano a quelli di cui al presente regolamento.** [Em. 9]
- (25) Agli operatori ~~va~~ **dovrebbe essere** riconosciuto il diritto di impugnare le decisioni prese dalle autorità competenti ~~ed essi devono essere informati~~, **le quali devono informare gli operatori** di tale diritto. [Em. 10]
- (26) Le autorità competenti ~~devono~~ **dovrebbero** assicurare che il personale responsabile dei controlli ufficiali, **fatti salvi gli obblighi di informazione interni**, non divulghi le informazioni coperte dal segreto professionale ottenute durante l'esecuzione di tali controlli. ~~Se non sussiste un interesse prevalente che giustifichi la divulgazione, il segreto professionale deve comprendere le informazioni tali da porre a rischio gli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di audit, nonché la tutela degli interessi commerciali, delle procedure giurisdizionali e dei pareri legali. Il segreto professionale non deve tuttavia impedire alle autorità competenti di divulgare~~ **Laddove si sospetti l'esistenza di rischi per la salute umana o animale ovvero di altre gravi violazioni della legislazione sugli alimenti, le autorità competenti dovrebbero adottare le misure necessarie per informare il pubblico, garantendo la proporzionalità delle misure adottate rispetto alla portata della violazione, in particolare nel momento in cui vengono divulgati i nomi dei prodotti o delle aziende interessati.** Informazioni fattuali sull'esito dei controlli ~~ufficiali relativi di un controllo ufficiale relativo~~ a singoli operatori **possono essere pubblicate**, se all'operatore in questione è stata data la possibilità di presentare le proprie osservazioni al riguardo prima della divulgazione e se

Martedì 15 aprile 2014

tali osservazioni sono state prese in considerazione e **e al contempo** pubblicate in concomitanza con le informazioni divulgate dalle autorità competenti. ~~La necessità di rispettare il segreto professionale non deve inoltre pregiudicare l'obbligo di informare il grande pubblico qualora vi siano ragionevoli motivi per sospettare che alimenti o mangimi costituiscano un rischio sanitario conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 178/2002.~~ Il presente regolamento non modifica l'obbligo delle autorità competenti di informare il grande pubblico quando vi sono ragionevoli motivi di sospettare che un alimento o un mangime possa costituire un rischio sanitario per l'uomo o gli animali, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 178/2002, né il diritto dei singoli alla tutela dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾. [Em. 11]

- (27) Le autorità competenti dovrebbero effettuare controlli ufficiali a intervalli regolari in tutti i settori e in merito a tutti gli operatori, le attività, gli animali e le merci disciplinati dalla legislazione sulla filiera agroalimentare dell'Unione. La frequenza dei controlli ufficiali dovrebbe essere stabilita dalle autorità competenti tenendo conto della necessità che l'impegno nei controlli sia proporzionato al rischio e al livello di conformità previsto nelle diverse situazioni. In alcuni casi tuttavia la legislazione dell'Unione sulla filiera agroalimentare impone di effettuare i controlli ufficiali indipendentemente dal livello di rischio o di non conformità previsto, ai fini del rilascio di un certificato o attestato ufficiale che costituisce un requisito preliminare per l'immissione in commercio o per gli spostamenti di animali o merci. In tali casi la frequenza dei controlli ufficiali è dettata dalla necessità di certificazione o attestazione.
- (28) Al fine di salvaguardare l'efficacia dei controlli ufficiali in sede di verifica della conformità non sono previsti preavvisi prima di eseguire controlli, a meno che la natura delle attività ufficiali di controllo non lo richieda, come è il caso in particolare delle attività di audit.
- (29) I controlli ufficiali dovrebbero essere completi ed efficaci e garantire che la normativa dell'Unione sia applicata correttamente. Poiché i controlli ufficiali possono rappresentare un onere per gli operatori, le autorità competenti dovrebbero organizzare e svolgere le attività ufficiali di controllo tenendo conto degli interessi degli operatori e limitando tale onere a quanto necessario per eseguire controlli ufficiali efficienti ed efficaci.
- (29 bis) I controlli ufficiali dovrebbero essere eseguiti da personale esente da conflitti di interesse di qualsivoglia genere e in particolare non impegnato, direttamente o attraverso il coniuge, in attività economiche soggette ai controlli ufficiali previsti.** [Em. 12]
- (30) I controlli ufficiali dovrebbero essere effettuati dalle autorità competenti dello Stato membro con lo stesso livello di accuratezza a prescindere dal fatto che le norme di cui si controlla l'esecuzione riguardino solo attività pertinenti al territorio di tale Stato membro o che si tratti di attività tali da avere un impatto sulla conformità alla legislazione dell'Unione di animali e merci destinati a essere spostati o immessi in commercio in un altro Stato membro o esportati al di fuori dell'Unione. In quest'ultimo caso le autorità competenti possono anche essere tenute, conformemente alla normativa dell'Unione, a verificare la conformità degli animali e delle merci a quanto prescritto dal paese terzo destinatario di tali animali o merci.
- (31) Per garantire la corretta attuazione delle norme dell'Unione sulla filiera agroalimentare le autorità competenti dovrebbero poter eseguire controlli ufficiali in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di animali e merci interessati da tali disposizioni. Per garantire che i controlli ufficiali siano effettuati in modo esauriente ed efficace le autorità competenti devono anche poter effettuare controlli ufficiali in tutte le fasi della produzione e della distribuzione di merci, sostanze, materiali o oggetti non soggetti alla normativa sulla filiera agroalimentare (ad esempio di medicinali veterinari), se e in quanto necessario per indagare in modo approfondito su eventuali violazioni della normativa in questione e individuare le cause di tale violazione.
- (32) Le autorità competenti agiscono nell'interesse degli operatori e del grande pubblico in quanto, sperando le opportune azioni di verifica, garantiscono il mantenimento degli elevati livelli di protezione stabiliti dalla legislazione dell'Unione sulla filiera agroalimentare e assicurano che l'osservanza della normativa sia accertata in tutta la filiera agroalimentare a mezzo dei controlli ufficiali. Le autorità competenti dovrebbero quindi essere responsabili nei confronti degli operatori e del grande pubblico dell'efficienza e dell'efficacia dei controlli ufficiali da esse svolti. Esse dovrebbero garantire l'accesso alle informazioni riguardanti l'organizzazione e l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali e pubblicare regolarmente informazioni sui controlli ufficiali e sui relativi risultati. Alle autorità competenti dovrebbe altresì, a determinate condizioni, essere riconosciuto il diritto di pubblicare o rendere disponibili le informazioni relative al rating dei singoli operatori in base ai risultati dei controlli ufficiali.

⁽¹⁾ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

Martedì 15 aprile 2014

- (33) È della massima importanza che le autorità competenti garantiscano e verifichino l'efficacia e la coerenza dei controlli ufficiali che svolgono. A tal fine esse dovrebbero seguire procedure documentate per iscritto e fornire informazioni e istruzioni dettagliate al personale che esegue i controlli ufficiali. È opportuno che esse dispongano altresì dei meccanismi e delle procedure appropriati per verificare continuamente che la loro azione sia efficace e coerente e prendere provvedimenti correttivi quando si riscontrano carenze.
- (34) Per facilitare l'individuazione dei casi di non conformità e ottimizzare l'adozione di provvedimenti correttivi da parte dell'operatore interessato, i risultati dei controlli ufficiali ~~vanno~~ **durante i quali sono state riscontrate violazioni delle disposizioni vigenti dovrebbero essere** registrati in una relazione, una copia ~~della quale va di quest'ultima dovrebbe essere altresì~~ rilasciata all'operatore. Se i controlli ufficiali impongono la presenza continua o regolare del personale delle autorità competenti al fine di monitorare l'attività dell'operatore, non è opportuno redigere una relazione su ogni singola ispezione o visita presso la sede dell'operatore. In tali casi le relazioni ~~vanno dovrebbero essere~~ redatte con una frequenza che consenta alle autorità competenti e all'operatore di essere regolarmente informati del livello di conformità e di ricevere immediatamente notizia di eventuali carenze individuate. **Onde ridurre gli oneri amministrativi, dovrebbe essere sufficiente che i risultati dei controlli ufficiali effettuati ai posti di controllo frontalieri siano riportati nel documento sanitario comune di entrata.** [Em. 13]
- (35) È opportuno che gli operatori collaborino pienamente con le autorità competenti e gli organismi delegati al fine di garantire il buon svolgimento dei controlli ufficiali e di consentire alle autorità competenti di svolgere le altre attività ufficiali.
- (36) Il presente regolamento stabilisce un quadro normativo unico per l'organizzazione dei controlli ufficiali al fine di verificare la conformità alla legislazione sulla filiera agroalimentare in tutti i settori disciplinati. In alcuni di questi settori la legislazione dell'Unione stabilisce prescrizioni dettagliate da rispettare, che richiedono competenze speciali e strumenti specifici per l'esecuzione dei controlli ufficiali. Al fine di evitare pratiche diverse nell'attuazione della normativa, che potrebbero generare incongruenze nella protezione della sanità umana, animale e vegetale, del benessere degli animali e nella protezione dell'ambiente in rapporto a OGM e prodotti fitosanitari, turbare il funzionamento del mercato interno di animali e merci di pertinenza del presente regolamento e falsare la concorrenza, la Commissione dovrebbe poter integrare le norme di cui al presente regolamento attraverso l'adozione di apposite norme sui controlli ufficiali tali da rispondere alle esigenze di controllo dei settori suddetti.
- In particolare, tali norme dovrebbero stabilire: prescrizioni specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali e la frequenza minima di tali controlli; provvedimenti specifici o aggiuntivi a quelli di cui al presente regolamento, che le autorità competenti dovrebbero adottare nei casi di non conformità; responsabilità e compiti specifici delle competenti autorità oltre a quanto previsto dal presente regolamento e criteri specifici per attivare i meccanismi di assistenza amministrativa stabiliti dal presente regolamento. In altri casi, tali norme aggiuntive possono risultare indispensabili per porre in atto un quadro normativo più dettagliato per l'esecuzione di controlli ufficiali su alimenti e mangimi qualora emergano nuovi elementi riguardo ai rischi sanitari per l'uomo e per gli animali, o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, rischi per l'ambiente, se tali elementi indicano che in assenza di specifiche comuni per l'esecuzione dei controlli ufficiali negli Stati membri i detti controlli non garantirebbero il livello di protezione da tali rischi richiesto dalla legislazione dell'Unione sulla filiera agroalimentare.
- (37) Le autorità competenti dovrebbero avere la facoltà di delegare parte dei loro compiti ad altri organismi. È opportuno stabilire condizioni appropriate per garantire l'imparzialità, la qualità e la coerenza dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali. Ogni organismo delegato, in particolare, dovrebbe essere accreditato a norma ISO per lo svolgimento delle ispezioni.
- (38) Per garantire l'affidabilità e la coerenza dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali in tutta l'Unione, i metodi utilizzati per campionamento, analisi, prove e diagnosi di laboratorio dovrebbero rispondere agli standard scientifici più avanzati e soddisfare le specifiche necessità del laboratorio interessato in fatto di analisi, prove e diagnosi, permettendo di giungere a risultati solidi e affidabili. È opportuno istituire norme univoche per la scelta del metodo da utilizzare quando esistano diversi metodi raccomandati da varie fonti, quali ad esempio l'Organizzazione internazionale per la normalizzazione (ISO), l'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (OEPP), la Convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC), l'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), i laboratori di riferimento a livello di Unione e nazionale, o norme nazionali.

Martedì 15 aprile 2014

- (39) Gli operatori i cui animali o le cui merci sono sottoposti a campionamento, analisi, prove o diagnosi nel contesto di controlli ufficiali dovrebbero avere il diritto di chiedere una controperizia, che dovrebbe comprendere il prelievo di un secondo campione a fini di analisi, prove o diagnosi in contraddittorio, a meno che tale secondo prelievo sia tecnicamente impossibile o irrilevante. Ciò si verifica ad esempio quando la prevalenza del pericolo è particolarmente bassa per l'animale o merce in questione, o la sua distribuzione particolarmente scarsa o discontinua. Per tale motivo l'IPPC non approva l'impiego di campioni per controperizia al fine di valutare la presenza di organismi nocivi soggetti a quarantena in piante o prodotti vegetali.
- (40) Per eseguire controlli ufficiali sul commercio tramite internet o altre modalità a distanza, le autorità competenti dovrebbero poter ottenere campioni mediante ordini collocati in modo anonimo, noti anche come «acquisto con clienti civetta» da sottoporre successivamente ad analisi, prove o verifica della conformità. Le autorità competenti sono tenute ad adottare tutte le misure necessarie per tutelare i diritti degli operatori ad una controperizia.
- (41) I laboratori designati dalle autorità competenti per effettuare analisi, prove e diagnosi a partire da campioni prelevati nel contesto di controlli ufficiali e di altre attività ufficiali dovrebbero possedere competenze, attrezzature, infrastrutture e personale adeguati per eseguire questi compiti nel rispetto degli standard più elevati. Per garantire risultati solidi e affidabili tali laboratori dovrebbero essere accreditati per l'utilizzo di questi metodi secondo la norma EN ISO/IEC 17025 «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura». L'accreditamento dovrebbe essere emesso da un organismo di accreditamento nazionale operante in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾.
- (42) L'accreditamento, se da un lato costituisce lo strumento d'elezione per garantire che i laboratori ufficiali agiscano in conformità agli standard più avanzati, costituisce altresì un processo complesso e costoso, tale da comportare un onere sproporzionato per il laboratorio qualora il metodo di analisi, prova o diagnosi sia particolarmente semplice da eseguire e non richieda procedure o apparecchiature specializzate, come avviene per l'individuazione di *Trichine* in sede di ispezione, qualora le analisi o prove effettuate riguardino solo aspetti qualitativi del materiale riproduttivo vegetale, e, a certe condizioni, qualora il laboratorio svolga analisi, prove e diagnosi unicamente nel contesto di altre attività ufficiali ma non di controlli ufficiali.
- (43) Per assicurare un approccio flessibile e proporzionato, in particolare per i laboratori che accertano la sanità di animali o piante, si dovrebbe prevedere l'adozione di deroghe al fine di consentire che alcuni laboratori non siano accreditati per tutti i metodi che essi utilizzano. L'accreditamento di un laboratorio per tutti i metodi da esso utilizzati a titolo di laboratorio ufficiale potrebbe inoltre non essere immediatamente ottenibile qualora si debba ricorrere a metodi nuovi o modificati di recente e nel caso di rischi emergenti o in situazioni di emergenza. I laboratori ufficiali dovrebbero pertanto essere autorizzati in determinate circostanze ad effettuare analisi, prove e diagnosi per le autorità competenti prima di ottenere il relativo certificato di accreditamento.
- (44) I controlli ufficiali eseguiti su animali e merci che entrano nell'Unione da paesi terzi sono di importanza fondamentale per garantire che quanto importato sia conforme alla legislazione applicabile all'interno dell'Unione e in particolare alle norme stabilite per tutelare in tutta l'Unione la sanità umana, animale e vegetale, il benessere degli animali, nonché l'ambiente dai rischi derivanti da OGM e prodotti fitosanitari. Tali controlli ufficiali dovrebbero venire effettuati, a seconda dei casi, prima o dopo che animali o merci siano immessi in libera pratica all'interno dell'Unione. La frequenza dei controlli ufficiali dovrebbe essere proporzionata ai possibili rischi di ordine sanitario, o concernenti il benessere degli animali, e per l'ambiente, costituiti da animali e merci che entrano nell'Unione, tenendo in considerazione i precedenti di conformità a quanto disposto dalla legislazione dell'Unione sulla filiera agroalimentare, i controlli già effettuati su tali animali e merci nel paese terzo interessato e le garanzie fornite da tale paese terzo che animali e merci esportati nell'Unione rispettano le prescrizioni della normativa dell'Unione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda l'immissione in commercio dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

Martedì 15 aprile 2014

- (45) In considerazione dei possibili rischi di ordine sanitario per l'uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o per l'ambiente, costituiti da certi animali o merci, tali animali e merci dovrebbero essere oggetto di controlli specifici al loro ingresso nell'Unione. La normativa vigente dell'Unione impone di eseguire controlli ufficiali alle frontiere dell'Unione al fine di verificare che siano soddisfatti i requisiti in materia di sanità umana e salute e benessere degli animali applicabili ad animali, prodotti di origine animale, materiale germinale e sottoprodotti di origine animale, come anche che piante e prodotti vegetali rispettino le prescrizioni fitosanitarie. All'ingresso nell'Unione vengono inoltre effettuati controlli con maggiore frequenza su certe altre merci quando ciò si impone a causa di rischi emergenti o noti. Tali controlli sono attualmente disciplinati dalle disposizioni della direttiva 97/78/CE del Consiglio⁽¹⁾, della direttiva 91/496/CEE del Consiglio⁽²⁾, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio⁽³⁾ e del regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione⁽⁴⁾; il presente regolamento si propone di uniformare la materia.
- (46) Al fine di migliorare l'efficienza del sistema dei controlli ufficiali dell'Unione, di garantire una distribuzione ottimale delle risorse per i controlli ufficiali assegnate ai controlli alle frontiere e di facilitare la verifica dell'attuazione della legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare è opportuno istituire, in sostituzione dell'attuale quadro normativo frammentato relativo ai controlli, un sistema comune integrato di controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere in modo da gestire tutte le partite che, dato il rischio che possono comportare, dovrebbero essere controllate al loro ingresso nell'Unione.
- (47) I controlli ufficiali effettuati ai posti di controllo frontaliere dovrebbero comprendere controlli documentali e di identità su tutte le partite e controlli fisici effettuati con una frequenza che dipende dal rischio presentato da ciascuna partita di animali o merci.
- (48) La frequenza dei controlli fisici dovrebbe essere definita e modificata in base ai rischi sanitari per l'uomo, per gli animali e per le piante, ai rischi per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, ai rischi per l'ambiente. Questo approccio dovrebbe consentire alle autorità competenti di attribuire risorse per i controlli alle situazioni in cui il rischio è più elevato. È del pari necessario ridurre la frequenza dei controlli di identità, o limitare il controllo alla verifica del sigillo ufficiale della partita, ove ciò sia giustificato dal basso livello di rischio costituito dalle partite in entrata nell'Unione. Tale approccio di proporzionalità al rischio per i controlli di identità e fisici dovrebbe essere perseguito avvalendosi pienamente delle serie di dati e delle informazioni disponibili, nonché dei sistemi informatici per la raccolta e il trattamento dei dati.
- (49) In alcuni casi, e a condizione che siano garantiti elevati livelli di sanità umana, animale e vegetale, di benessere degli animali e di protezione dell'ambiente in relazione a OGM e prodotti fitosanitari, i controlli ufficiali normalmente svolti dalle autorità competenti ai posti di controllo frontaliere possono essere effettuati in altri posti di controllo o da altre autorità.
- (50) Al fine di organizzare un sistema efficiente di controlli ufficiali, le partite provenienti da paesi terzi per le quali si impongono controlli all'ingresso nell'Unione dovrebbero essere accompagnate da un documento sanitario comune di entrata (DSCE) da utilizzare per la notifica preventiva dell'arrivo delle partite ai posti di controllo frontaliere e per registrare l'esito dei controlli ufficiali eseguiti e delle decisioni prese dalle autorità competenti in merito alla partita a cui sono allegati. Lo stesso documento dovrebbe essere utilizzato dall'operatore per lo sdoganamento dopo che sono stati effettuati tutti i controlli ufficiali.

⁽¹⁾ Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono da paesi terzi (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9).

⁽²⁾ Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono da paesi terzi e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56).

⁽³⁾ Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11).

Martedì 15 aprile 2014

- (51) I controlli ufficiali su animali e merci che entrano nell'Unione da paesi terzi dovrebbero essere effettuati ai posti di controllo frontaliere designati dagli Stati membri in conformità ad una serie di requisiti minimi. Tali posti di controllo, una volta designati, sono soggetti a revoca o sospensione se non rispondono più ai predetti requisiti o quando la loro attività può presentare un rischio di ordine sanitario per l'uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, un rischio per l'ambiente.
- (52) Al fine di garantire l'applicazione uniforme delle norme sui controlli ufficiali sulle partite provenienti da paesi terzi, dovrebbero essere stabilite norme comuni per determinare gli interventi che le autorità competenti e gli operatori dovrebbero effettuare in caso di sospetta non conformità, nei confronti di partite non conformi e di partite che potrebbero comportare un rischio di ordine sanitario per l'uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, un rischio per l'ambiente.
- (53) Al fine di evitare incoerenze e duplicazioni dei controlli ufficiali, di poter individuare tempestivamente le partite che sono soggette a controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere e di garantire che i controlli siano effettuati in modo efficiente, è opportuno assicurare la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti, le autorità doganali e le altre autorità preposte a gestire partite provenienti da paesi terzi.
- (54) Gli Stati membri dovrebbero garantire la costante disponibilità di adeguate risorse finanziarie per dotare congruamente di personale e attrezzature le autorità competenti che effettuano i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali. Sebbene la responsabilità principale di assicurare nella loro attività il rispetto della legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare ricada sugli operatori, il sistema di controlli attuati dagli operatori stessi a tal fine va integrato, per garantire un'efficace sorveglianza dei mercati nella filiera alimentare, da un apposito sistema di controlli ufficiali gestito da ciascuno Stato membro. Un tale sistema è intrinsecamente complesso, richiede ingenti risorse e ~~deve~~ **dovrebbe** essere dotato di uno stabile afflusso di risorse per i controlli ufficiali, in misura congrua in qualsiasi momento ai bisogni operativi. Per ridurre la dipendenza del sistema dei controlli ufficiali dalle finanze pubbliche, le autorità competenti ~~devono~~ **dovrebbero poter** riscuotere tariffe **o contributi** a copertura dei costi da esse sostenuti per effettuare i controlli ufficiali su certi operatori, nonché per certe attività per le quali la legislazione dell'Unione sulla filiera agroalimentare impone una registrazione o autorizzazione in conformità alla normativa dell'Unione in materia di igiene degli alimenti e dei mangimi o alla normativa sulla sanità delle piante ~~e sul materiale riproduttivo vegetale. Vanno~~ **Dovrebbero essere** altresì ~~incassate~~ **incassati** tariffe **o contributi** a carico degli operatori per compensare i costi dei controlli ufficiali svolti ai fini del rilascio di un certificato o attestato ufficiale e i costi dei controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti nei posti di controllo frontaliere. [Em. 14]
- (55) Le tariffe dovrebbero coprire, ma non superare, i costi sostenuti dalle autorità competenti per eseguire i controlli ufficiali. Tali costi dovrebbero essere calcolati in base ad ogni singolo controllo ufficiale individuale oppure in base a tutti i controlli ufficiali effettuati in un determinato periodo di tempo. Se le tariffe sono applicate in base al costo effettivo di controlli ufficiali individuali, gli operatori con buoni precedenti di conformità dovrebbero versare tariffe nel complesso inferiori a quelle imposte agli operatori non conformi, in quanto i primi dovrebbero essere soggetti a controlli ufficiali con frequenza minore. Al fine di promuovere il rispetto della legislazione dell'Unione da parte di tutti gli operatori, indipendentemente dal metodo che verrà scelto da ogni Stato per calcolare le tariffe, in base ai costi effettivi o come importi fissi, qualora queste vengano calcolate in base ai costi complessivi sostenuti dalle autorità competenti in un determinato arco di tempo ed imposte a tutti gli operatori, indipendentemente dal fatto che questi siano sottoposti o no ad un controllo ufficiale durante il periodo di riferimento, tali tariffe dovrebbero essere calcolate in modo da premiare gli operatori i cui precedenti indicano una costante conformità alla legislazione dell'Unione sulla filiera agroalimentare.
- (56) Il rimborso diretto o indiretto delle tariffe riscosse dalle autorità competenti dovrebbe essere vietato in quanto esso porrebbe in posizione di svantaggio gli operatori che non beneficiano del rimborso e darebbe adito a potenziali distorsioni della concorrenza. Al fine tuttavia di offrire sostegno alle microimprese è opportuno che esse siano esentate dal versamento delle tariffe stabilite a norma del presente regolamento.
- (57) Il finanziamento dei controlli ufficiali mediante le tariffe riscosse a carico degli operatori dovrebbe svolgersi all'insegna della massima trasparenza, in modo da consentire ai cittadini e alle imprese di comprendere il metodo e i dati utilizzati per stabilire le tariffe e di essere informati sull'uso del relativo gettito.

Martedì 15 aprile 2014

- (58) La legislazione dell'Unione sulla filiera agroalimentare stabilisce i casi in cui l'immissione in commercio o lo spostamento di certi animali o merci dovrebbero essere accompagnati da un certificato ufficiale firmato dal certificatore. È opportuno stabilire un complesso di norme comuni che definiscano gli obblighi delle autorità competenti e dei certificatori in merito al rilascio di certificati ufficiali nonché le caratteristiche che i certificati ufficiali dovrebbero possedere affinché la loro affidabilità sia garantita.
- (59) In altri casi, le norme attinenti di cui al presente regolamento prevedono che l'immissione in commercio o lo spostamento di certi animali o merci dovrebbe essere corredata di un'etichetta ufficiale, di un marchio ufficiale o di altro attestato ufficiale, emesso dagli operatori sotto la sorveglianza ufficiale delle autorità competenti o dalle stesse autorità competenti. È opportuno stabilire un complesso minimo di norme al fine di garantire che anche il rilascio di attestati ufficiali preveda adeguate garanzie di affidabilità.
- (60) I controlli ufficiali e le altre attività ufficiali dovrebbero avvalersi di metodi analitici, di prova e diagnostici conformi ai più avanzati standard scientifici e tali da garantire risultati solidi, affidabili e comparabili in tutta l'Unione. I metodi utilizzati dai laboratori ufficiali, come anche la qualità e l'uniformità dei dati analitici, di prova e diagnostici generati, dovrebbe pertanto essere migliorati continuamente. A tal fine la Commissione dovrebbe poter designare laboratori di riferimento dell'Unione europea, e poter contare sulla loro assistenza specialistica, per tutti i settori della filiera agroalimentare ove esiste necessità di risultati analitici, di prova e diagnostici precisi e affidabili. I laboratori di riferimento dell'Unione europea dovrebbero segnatamente garantire che i laboratori nazionali di riferimento e i laboratori ufficiali dispongano di informazioni aggiornate sui metodi disponibili, organizzare o partecipare attivamente alle prove comparative interlaboratorio e offrire corsi di formazione per i laboratori nazionali di riferimento o i laboratori ufficiali.
- (60 bis) I regolamenti (CE) nn. 1829/2003 ⁽¹⁾ e 1831/2003 ⁽²⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio conferiscono, rispettivamente al laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli alimenti geneticamente modificati e per i mangimi e al laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli additivi nei mangimi, specifici compiti nell'ambito della procedura di autorizzazione di alimenti o mangimi geneticamente modificati o di additivi nei mangimi, in particolare la verifica, la valutazione e la convalida del metodo di rilevamento o di analisi proposto dal richiedente. L'esperienza dimostra che la conoscenza e la competenza nella verifica, la valutazione e la convalida dei metodi nel contesto delle procedure di autorizzazione sono cruciali nell'assicurare un contributo di alto livello e all'avanguardia per quanto riguarda l'efficienza dei controlli ufficiali. I laboratori designati a norma dei regolamenti (CE) n. 1829/2003 e 1831/2003 dovrebbero quindi agire come laboratori europei di riferimento dell'Unione europea ai fini del presente regolamento. [Em. 16]**
- (61) Per l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali ~~sulla produzione e sulla messa a disposizione sul mercato del materiale riproduttivo vegetale~~, e in materia di benessere animale, le autorità competenti ~~devono~~ **dovrebbero** avere accesso a dati tecnici aggiornati, affidabili e coerenti, a risultati della ricerca, a nuove tecniche e competenze necessarie per la corretta applicazione della pertinente normativa dell'Unione. A tal fine è opportuno che la Commissione possa designare centri di riferimento dell'Unione europea ~~per il materiale riproduttivo vegetale e per il benessere degli animali e contare sulla loro assistenza tecnica.~~ **[Em. 17]**
- (62) Per conseguire gli obiettivi del presente regolamento e contribuire al buon funzionamento del mercato interno, garantendo la fiducia dei consumatori, ~~vanno~~ **dovrebbero essere** perseguiti in modo efficiente e coerente i casi di non conformità alla legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare che impongono interventi in più di uno Stato membro. È già attivo il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF), istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002, che permette alle autorità competenti di scambiarsi rapidamente e diffondere informazioni in caso di gravi rischi sanitari diretti o indiretti per l'uomo connessi ad alimenti o mangimi, o di gravi rischi sanitari per l'uomo, per gli animali o per l'ambiente connessi ai mangimi, **, o in caso di frodi alimentari**, al fine di consentire l'adozione rapida di misure per contrastare tali rischi. Tale strumento tuttavia, pur consentendo un'azione tempestiva in tutti gli Stati membri interessati per contrastare alcuni gravi rischi nella filiera alimentare, non è in grado di consentire un'efficace assistenza e collaborazione transfrontaliera tra le autorità competenti in

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29).

Martedì 15 aprile 2014

modo da garantire che i casi di non conformità alla legislazione dell'Unione in materia di filiera alimentare aventi una dimensione transfrontaliera siano effettivamente perseguiti non solo nello Stato membro in cui il caso di non conformità viene rilevato, ma anche nello Stato membro ove esso ha avuto origine. In particolare, l'assistenza amministrativa e la collaborazione ~~devono~~ **dovrebbero** consentire alle autorità competenti di condividere informazioni, individuare, indagare e agire in maniera efficace e proporzionata per perseguire le violazioni transfrontaliere della legislazione in materia di filiera agroalimentare. [Em. 18]

- (63) Alle richieste di assistenza amministrativa e a tutte le notifiche dovrebbe essere dato il debito seguito. Per agevolare l'assistenza amministrativa e la collaborazione, è opportuno che gli Stati membri designino uno o più organi di collegamento che curino e coordinino i flussi di comunicazione tra le autorità competenti dei vari Stati membri. Al fine di razionalizzare e semplificare la collaborazione tra gli Stati membri, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione per stabilire le specifiche degli strumenti tecnici da utilizzare, le procedure di comunicazione tra gli organismi di collegamento e il formato standard per richieste di assistenza, notifiche e risposte.
- (64) Ogni Stato membro dovrebbe essere tenuto a elaborare e aggiornare regolarmente un piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP) che copra tutti i settori disciplinati dalla legislazione dell'Unione sulla filiera agroalimentare e contenga informazioni sulla struttura e l'organizzazione del proprio sistema di controlli ufficiali. Tali PCNP sono lo strumento con cui ciascuno Stato membro dovrebbe garantire che i controlli ufficiali siano effettuati in misura proporzionata al rischio ed efficacemente nel suo territorio e in tutta la filiera agroalimentare, nonché nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
- (65) Al fine di garantire la coerenza e la completezza dei piani di controllo nazionali pluriennali, gli Stati membri devono designare un'autorità unica responsabile di elaborarli ed eseguirli in maniera coordinata. Al fine di promuovere un approccio coerente, uniforme e integrato ai controlli ufficiali va conferito alla Commissione il potere di adottare norme in materia di piani di controllo nazionali pluriennali in modo da individuare le priorità per i controlli ufficiali, procedure efficaci per lo svolgimento dei controlli, criteri per la classificazione dei rischi e indicatori di risultato per la valutazione dei piani di controllo nazionali pluriennali.
- (66) Gli Stati membri sono tenuti a presentare alla Commissione una relazione annuale contenente informazioni sulle attività di controllo e sull'attuazione dei piani di controllo nazionali pluriennali. Per agevolare la raccolta e la trasmissione di dati comparabili, il successivo inserimento di tali dati nelle statistiche dell'Unione e la preparazione di relazioni della Commissione sul funzionamento dei controlli ufficiali nell'Unione, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione per quanto riguarda l'adozione di modelli standard di formulari per le relazioni annuali.
- (67) Gli esperti della Commissione dovrebbero poter effettuare controlli negli Stati membri per verificare l'applicazione della legislazione dell'Unione e il funzionamento dei sistemi di controllo nazionali e delle autorità competenti. I controlli da parte della Commissione dovrebbero inoltre servire a studiare le pratiche di verifica dell'attuazione o eventuali problemi, emergenze e nuovi sviluppi negli Stati membri, raccogliendo informazioni in merito.
- (68) Animali e merci provenienti da paesi terzi dovrebbero rispettare le stesse prescrizioni che si applicano ad animali e merci dell'Unione, o norme riconosciute almeno equivalenti in relazione agli obiettivi perseguiti dalla legislazione dell'Unione sulla filiera agroalimentare. Questo principio è sancito dal regolamento (CE) n. 178/2002, a norma del quale alimenti e mangimi importati nell'Unione rispettano le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare dell'Unione o condizioni riconosciute almeno equivalenti. Specifiche prescrizioni di applicazione di tale principio sono contenute nella normativa dell'Unione concernente le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che vietano l'introduzione nell'Unione di determinati organismi nocivi che non vi sono presenti (o lo sono solo in misura limitata); nella normativa dell'Unione in materia di sanità animale, che permette l'ingresso nell'Unione di animali e di certi prodotti di origine animale solo se provenienti dai paesi terzi che figurano in un elenco creato a tale scopo; e nella normativa sull'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, che prevede anch'essa la redazione di un elenco di paesi terzi dai quali detti prodotti possono essere introdotti nell'Unione. In merito al materiale riproduttivo vegetale, è in vigore un sistema di equivalenza che prevede l'autorizzazione e l'inserimento in un elenco dei paesi terzi da cui può essere importato materiale riproduttivo vegetale.
- (69) Al fine di garantire che gli animali e le merci che entrano nell'Unione da paesi terzi siano conformi a tutte le prescrizioni della legislazione dell'Unione sulla filiera agroalimentare o a prescrizioni riconosciute equivalenti, in aggiunta alle prescrizioni stabilite dalla normativa dell'Unione sulle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, dalla normativa dell'Unione in materia di sanità animale, e dalla normativa dell'Unione che

Martedì 15 aprile 2014

stabilisce norme igieniche specifiche per gli alimenti di origine animale, onde garantire il rispetto delle prescrizioni veterinarie e fitosanitarie stabilite nella legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di stabilire le condizioni relative all'ingresso di animali e merci nell'Unione nella misura necessaria a garantire che tali animali e merci rispettino tutte le prescrizioni pertinenti della legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare o prescrizioni equivalenti. Tali prescrizioni si dovrebbero applicare ad animali o merci o categorie di animali o merci provenienti da tutti i paesi terzi o da taluni paesi terzi o regioni degli stessi.

- (70) Se, in casi specifici, sussistono indizi che determinati animali o merci provenienti da un paese terzo, da un gruppo o da regioni di paesi terzi, diano adito a rischi sanitari per l'uomo, per gli animali o per le piante, o a rischi per l'ambiente derivanti da OGM e prodotti fitosanitari, o quando sussistono indizi di grave e diffusa non conformità alla normativa dell'Unione sulla filiera agroalimentare, la Commissione dovrebbe poter adottare misure volte a contenere tali rischi.
- (71) La possibilità di eseguire con efficacia ed efficienza i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, e da ultimo la sicurezza e la sanità umana, animale e vegetale e la tutela dell'ambiente, dipendono anche dal fatto che le autorità di controllo dispongano di personale adeguatamente formato, in possesso di un'idonea conoscenza di tutto quanto rilevante per la corretta applicazione della normativa dell'Unione. La Commissione deve erogare formazione idonea e specifica al fine di promuovere un approccio uniforme ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali delle autorità competenti. Al fine di promuovere la conoscenza della legislazione dell'Unione sulla filiera agroalimentare e delle pertinenti prescrizioni nei paesi terzi, tale formazione deve essere offerta anche al personale delle autorità competenti nei paesi terzi.
- (72) Al fine di promuovere la condivisione di esperienze e pratiche esemplari tra le autorità competenti, la Commissione dovrebbe inoltre poter organizzare, in collaborazione con gli Stati membri, programmi di scambio del personale addetto ai controlli ufficiali o ad altre attività ufficiali.
- (73) Per poter eseguire controlli ufficiali e altre attività ufficiali in modo efficace è importante che le autorità competenti degli Stati membri, la Commissione e, se del caso, gli operatori possano scambiarsi dati e informazioni relativi ai controlli ufficiali o ai loro risultati in maniera rapida ed efficace. Diversi sistemi di informazione sono stati istituiti dalla legislazione dell'Unione e sono gestiti dalla Commissione per elaborare e trattare tali dati e informazioni in tutta l'Unione attraverso strumenti informatici basati su internet. Un sistema dedicato alla registrazione e al monitoraggio dei risultati dei controlli ufficiali è rappresentato da TRACES (Trade Control and Expert System), istituito con decisione 2003/24/CE della Commissione⁽¹⁾; esso è attualmente utilizzato per il trattamento di dati e informazioni su animali e prodotti di origine animale e sui controlli ufficiali in merito. Tale sistema ~~va~~ **andrebbe** perfezionato **e adattato** in modo da consentirne l'uso per tutte le merci per le quali la legislazione dell'Unione sulla filiera agroalimentare stabilisce specifiche prescrizioni o modalità dei controlli ufficiali. Esistono anche sistemi informatici dedicati per lo scambio rapido di informazioni fra gli Stati membri e con la Commissione in merito ai rischi che possono manifestarsi nella filiera alimentare o ai rischi sanitari per animali e piante. Il regolamento (CE) n. 178/2002 stabilisce il sistema RASFF, il regolamento (UE) n. .../...^(*) istituisce un sistema di notifica e comunicazione sulle misure di lotta alle malattie elencate **e alle frodi alimentari**, e il regolamento (UE) n. .../...^(**) mette in opera un sistema di notifica della presenza di organismi nocivi e dei casi di non conformità. Tutti i suddetti sistemi ~~devono~~ **dovrebbero** interfacciarsi armoniosamente e con coerenza in modo che se ne possano sfruttare le sinergie, evitando duplicazioni, semplificando l'operatività e incrementando l'efficienza. **[Em. 19]**
- (74) A sostegno di una gestione più efficace dei controlli ufficiali dovrebbe essere istituito dalla Commissione un sistema informatico per il trattamento delle informazioni che permetta di integrare e migliorare secondo necessità tutti i pertinenti sistemi informatici esistenti, in modo da consentire l'uso di strumenti avanzati di comunicazione e di certificazione e l'uso più efficiente possibile dei dati e delle informazioni relativi ai controlli ufficiali. Al fine di

⁽¹⁾ Decisione 2003/24/CE della Commissione, del 30 dicembre 2002, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 44).

^(*) Numero, data, titolo e nota a piè di pagina con gli estremi di pubblicazione del regolamento relativo alla salute degli animali.

^(**) Numero, data, titolo e nota a piè di pagina con gli estremi di pubblicazione del regolamento sulle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante.

Martedì 15 aprile 2014

evitare inutili duplicazioni dei requisiti in materia di informazione, il progetto di tale sistema informatico dovrebbe prendere in considerazione la necessità di assicurare, ogni qualvolta sia necessaria, la compatibilità di tale sistema con gli altri sistemi informatici per lo scambio o la pubblicazione di dati pertinenti gestiti dalle autorità pubbliche. Va altresì prevista, coerentemente con l'agenda digitale per l'Europa, la possibilità di utilizzare le firme elettroniche ai sensi della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾.

(74 bis) *Al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi e i costi dei controlli nonché di consentire all'Unione e ai suoi Stati membri di comunicare efficacemente su supporto elettronico nelle relazioni commerciali con i paesi terzi, è necessario che in caso di scambio di certificati elettronici o altri dati elettronici la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri, oltre a utilizzare un linguaggio standardizzato a livello internazionale nonché una struttura dei messaggi e protocolli di scambio basati sugli orientamenti per la certificazione elettronica negli schemi XML (Extensible Markup Language) standardizzati del W3C (World Wide Web Consortium), garantiscano meccanismi di scambio tra le autorità competenti che siano sicuri, come previsto dal Centro delle Nazioni Unite per l'agevolazione degli scambi commerciali e del commercio elettronico (UN Centre for Trade Facilitation and Electronic Business — UN/CEFACT).* [Em. 20]

(75) Le autorità competenti devono indagare sui casi di sospetta non conformità alla legislazione agroalimentare dell'Unione e, qualora si accerti un caso di non conformità, determinarne l'origine e la portata nonché le responsabilità degli operatori. Esse devono inoltre adottare i provvedimenti opportuni per garantire che gli operatori in questione pongano rimedio alla situazione e per prevenire ulteriori casi di non conformità.

(76) La verifica del rispetto della legislazione sulla filiera agroalimentare mediante controlli ufficiali è di fondamentale importanza per garantire che gli obiettivi di tale legislazione siano effettivamente conseguiti in tutta l'Unione. Carenze nei sistemi di controllo di uno Stato membro possono in certi casi ostacolare fortemente la realizzazione di tali obiettivi e causare l'insorgenza di rischi sanitari per l'uomo, per gli animali e per le piante, per il benessere degli animali e, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, rischi per l'ambiente, indipendentemente dal coinvolgimento o dalla responsabilità degli operatori o di altre parti coinvolte, oppure comportare situazioni di grave e diffusa non conformità alle norme in materia di filiera alimentare. La Commissione deve quindi essere in grado di far fronte a gravi carenze nel sistema di controllo di uno Stato membro mediante l'adozione di misure dirette a contenere o eliminare tali rischi dalla filiera alimentare fino a quando lo Stato membro in questione non metta in atto quanto necessario a porre rimedio alle carenze del sistema dei controlli.

(77) Le infrazioni ~~vanno~~ **dovrebbero essere** punite con sanzioni a livello nazionale efficaci, dissuasive e proporzionate in tutta l'Unione. Affinché le sanzioni pecuniarie applicabili alle violazioni intenzionali risultino sufficientemente dissuasive, esse ~~vanno~~ **dovrebbero essere** fissate a un livello ~~tale da controbilanciare il~~ **almeno doppio rispetto al** vantaggio economico perseguito dall'autore attraverso la violazione. Gli Stati membri sono inoltre tenuti ad applicare adeguate sanzioni penali o amministrative, o di entrambi i tipi, nei casi in cui gli operatori rifiutino di collaborare durante un controllo ufficiale. [Em. 21]

(77 bis) **È opportuno tenere conto delle esigenze specifiche dei paesi in via di sviluppo, soprattutto di quelli meno sviluppati, e sostenerli nell'organizzazione dei controlli ufficiali, onde consentire loro di soddisfare le condizioni per l'importazione di animali e merci nell'Unione.** [Em. 22]

⁽¹⁾ Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12).

Martedì 15 aprile 2014

(78) Il presente regolamento riguarda settori già interessati da alcuni atti attualmente in vigore. Al fine di evitare duplicazioni e di istituire un quadro normativo coerente, gli atti indicati in appresso ~~vanno dovrebbero essere~~ abrogati e sostituiti dalle disposizioni del presente regolamento: direttiva 89/608/CEE del Consiglio⁽¹⁾; direttiva 89/662/CEE del Consiglio⁽²⁾; direttiva 90/425/CEE del Consiglio⁽³⁾; direttiva 91/496/CEE del Consiglio, decisione 92/438/CEE del Consiglio⁽⁴⁾; direttiva 96/23/CE del Consiglio, direttiva 96/93/CE del Consiglio⁽⁵⁾, direttiva 97/78/CE del Consiglio e regolamento (CE) n. 882/2004; ~~e Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano⁽⁶⁾. [Em. 23]~~

(79) Per assicurare coerenza normativa ~~vanno dovrebbero essere~~ apportate modifiche anche ai seguenti atti: regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁷⁾, regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio⁽⁸⁾, regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁹⁾, regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio⁽¹⁰⁾, ~~regolamento (CE) n. 1069/2009~~; regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio⁽¹¹⁾, regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹²⁾, [Em. 24] regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹³⁾, direttiva 98/58/CE del Consiglio⁽¹⁴⁾, direttiva 1999/74/CE del Consiglio⁽¹⁵⁾, regolamento (CE) n. 1829/2003, regolamento (CE) n. 1831/2003, direttiva 2007/43/CE del Consiglio⁽¹⁶⁾, direttiva 2008/119/CE del Consiglio⁽¹⁷⁾, direttiva 2008/120/CE del Consiglio⁽¹⁸⁾, direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁹⁾.

⁽¹⁾ Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati Membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica (GU L 351 del 21.12.1989, pag. 34).

⁽²⁾ Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13).

⁽³⁾ Direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29).

⁽⁴⁾ Decisione 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativa all'informatizzazione delle procedure veterinarie per l'importazione (progetto Shift) e recante modifica delle direttive 90/675/CEE, 91/496/CEE e 91/628/CEE e della decisione 90/424/CEE, nonché abrogazione della decisione 88/192/CEE (GU L 243 del 25.8.1992, pag. 27).

⁽⁵⁾ Direttiva 96/93/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale (GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28).

⁽⁶⁾ ~~GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.~~

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

⁽⁸⁾ Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

⁽⁹⁾ Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

⁽¹¹⁾ Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1).

⁽¹²⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

⁽¹³⁾ Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

⁽¹⁴⁾ Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23).

⁽¹⁵⁾ Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53).

⁽¹⁶⁾ Direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne (GU L 182 del 12.7.2007, pag. 19).

⁽¹⁷⁾ Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7).

⁽¹⁸⁾ Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5).

⁽¹⁹⁾ Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).

Martedì 15 aprile 2014

- (80) Il regolamento (UE) n. .../... (*) fornisce un quadro normativo per i finanziamenti a carico dell'Unione di azioni e di misure per i predetti settori in tutta la filiera agroalimentare nel contesto del quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Alcune di tali azioni e misure perseguono l'obiettivo di migliorare l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali in tutta l'Unione. Il regolamento (UE) n. .../... (**) va modificato per tenere conto dei cambiamenti introdotti dal presente regolamento al regolamento (CE) n. 882/2004.
- (81) Al fine di modificare i riferimenti alle norme europee e gli allegati II e III del presente regolamento per tenere conto delle innovazioni legislative e dei nuovi sviluppi tecnici e scientifici, nonché di completare il presente regolamento con norme specifiche che disciplinano i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di competenza, anche in materia di qualificazione e formazione del personale, di responsabilità e compiti supplementari delle autorità competenti, di casi in cui non è obbligatorio l'accreditamento dei laboratori, di alcune esenzioni dai controlli ufficiali alle frontiere, di criteri da utilizzare per determinare la frequenza dei controlli di identità e fisici, di definizione delle condizioni che devono rispettare determinati animali o merci che entrano nell'Unione da paesi terzi, di requisiti e compiti aggiuntivi dei laboratori e centri di riferimento dell'Unione europea, di requisiti aggiuntivi per i laboratori nazionali di riferimento, di criteri di categorizzazione dei rischi e di indicatori di risultato per i piani di controllo nazionali pluriennali, e di piani di gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002, va delegato alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Durante la preparazione e l'elaborazione degli atti delegati la Commissione deve provvedere alla trasmissione contestuale, tempestiva e opportuna dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (82) Alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento in merito alla designazione dei laboratori di riferimento dell'Unione europea e dei centri di riferimento dell'Unione europea per il materiale riproduttivo vegetale e per il benessere degli animali, all'adozione del programma di controlli della Commissione negli Stati membri e all'esecuzione di controlli ufficiali incrementati nel caso di violazioni della normativa sulla filiera agroalimentare tali da imporre un coordinamento dell'assistenza e il follow-up a cura della Commissione.
- (83) Al fine di garantire condizioni uniformi di implementazione del presente regolamento, compresi, tra l'altro, le norme e le modalità di audit, il formato di certificati e di altri documenti, l'istituzione di sistemi informatici di trattamento delle informazioni, la collaborazione tra gli operatori e le autorità competenti e tra le autorità competenti, le autorità doganali e le altre autorità, i metodi di campionamento, analisi, prova e diagnosi di laboratorio nonché la loro convalida e interpretazione, la tracciabilità, l'inserimento in elenco di prodotti o di merci soggetti a controlli e l'elenco di paesi o regioni che possono esportare determinati animali e merci verso l'Unione, la notifica preventiva delle partite, gli scambi di informazioni, i posti di controllo frontaliere, l'isolamento e la quarantena, l'approvazione dei controlli pre-esportazione effettuati da paesi terzi, le misure volte a contenere un rischio o a far cessare casi diffusi e gravi di non conformità relativi a determinati animali o merci originari di un paese terzo o di una regione degli stessi, il riconoscimento e la revoca dei paesi terzi o delle regioni che presentano garanzie equivalenti a quelle applicate nell'Unione, le attività di formazione e i programmi di scambio di personale tra gli Stati membri, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Il loro esercizio avviene in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

(*) Numero, data, titolo e nota a piè di pagina con gli estremi di pubblicazione del regolamento che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare e alla salute e al benessere degli animali nonché relative alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale.

(**) Numero del regolamento che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare e alla salute e al benessere degli animali nonché relative alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Martedì 15 aprile 2014

- (84) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia assicurare un approccio armonizzato in materia di controlli ufficiali e di altre attività ufficiali effettuati al fine di garantire l'applicazione della legislazione dell'Unione sulla filiera agroalimentare, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può quindi, a motivo dei suoi effetti, complessità, carattere transfrontaliero e internazionale, essere conseguito meglio a livello di Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina:

- a) l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri;
- b) il finanziamento dei controlli ufficiali;
- c) l'assistenza amministrativa e la collaborazione tra gli Stati membri al fine della corretta applicazione delle norme di cui al paragrafo 2;
- d) l'esecuzione dei controlli della Commissione negli Stati membri e nei paesi terzi;
- e) l'adozione delle condizioni che devono soddisfare animali e merci che entrano nell'Unione da un paese terzo;
- f) l'istituzione di un sistema informatico per il trattamento delle informazioni e dei dati relativi ai controlli ufficiali.

2. Il presente regolamento si applica ai controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità alla normativa di cui appresso, a prescindere dal fatto che essa sia stata emanata dall'Unione o dagli Stati membri in applicazione della legislazione dell'Unione ~~nei settori indicati:~~

- a) che disciplina gli alimenti, la sicurezza alimentare, **la qualità e la salubrità degli alimenti** in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l'informazione dei consumatori, la fabbricazione e l'uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti;
- b) che disciplina l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati ~~e il loro impiego confinato;~~
- c) che disciplina i mangimi e la sicurezza dei mangimi in tutte le fasi della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso di mangimi, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare **la salute**, gli interessi e l'informazione dei consumatori;
- d) che stabilisce prescrizioni in materia di sanità animale;
- e) finalizzata a prevenire e ridurre al minimo i rischi di ordine sanitario per l'uomo e per gli animali derivanti da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;
- e bis) che mira a prevenire e a ridurre al minimo la resistenza antimicrobica negli animali e negli esseri umani nonché nell'ambiente;**
- f) che stabilisce le prescrizioni in materia di benessere degli animali;

Martedì 15 aprile 2014

- g) concernente le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
- h) ~~concernente la produzione al fine di immissione in commercio, e l'immissione in commercio stessa, di materiale riproduttivo vegetale;~~
- i) che stabilisce le prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari e l'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- j) che disciplina la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici;
- k) concernente l'uso e l'etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite;

k bis) che stabilisce le norme per il controllo di determinate sostanze e dei loro residui negli animali vivi e nei prodotti di origine animale. [Emm. 25, 26 e 27]

3. Il presente regolamento si applica anche ai controlli ufficiali eseguiti per verificare la conformità a quanto prescritto dalla normativa di cui al paragrafo 2 applicabile ad animali e merci:

- a) che entrano nell'Unione da paesi terzi;
- b) destinati all'esportazione verso paesi terzi.

4. Il presente regolamento non si applica ai controlli ufficiali per la verifica della conformità:

- a) al regolamento (CE) n. 1234/2007 **in settori diversi da quelli di cui alla parte II, titolo II, capo I di tale regolamento. Tuttavia, il presente regolamento si applica ai controlli ufficiali delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette vinicole;** [Em. 28]
- b) alla direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;

b bis) alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. [Em. 29]

5. Gli articoli da 3 a 5, l'articolo 7, l'articolo 11, paragrafi 2 e 3, l'articolo 14, gli articoli da 30 a 33, da 36 a 41, l'articolo 76, i titoli III e IV, l'articolo 129 e l'articolo 136 del presente regolamento si applicano anche alle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti in conformità al presente regolamento o alla normativa di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «controllo ufficiale»: qualsiasi forma di controllo ~~eseguita~~, **incluso il controllo dei requisiti applicabili ad animali e merci provenienti da paesi terzi e destinati all'esportazione verso paesi terzi, eseguito** dalle autorità competenti per la verifica della conformità: [Em. 30]
 - a) al presente regolamento;
 - b) alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
- 2) «altre attività ufficiali»: ogni attività, ad eccezione di un controllo ufficiale, eseguita dalle autorità competenti in conformità:
 - a) al presente regolamento;

⁽¹⁾ Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33).

⁽²⁾ **Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1).**

Martedì 15 aprile 2014

- b) alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, **ad eccezione della lettera g)**, al fine di garantire l'applicazione della normativa stessa; [Em. 31]
- 3) «legislazione alimentare»: legislazione alimentare così come definita all'articolo 3, punto 1, del regolamento (CE) n. 178/2002;
- 4) «legislazione in materia di mangimi»: disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano i mangimi in generale e la sicurezza dei mangimi in particolare, a livello dell'Unione o nazionale; essa copre tutte le fasi della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso dei mangimi;
- 5) «autorità competenti»:
- a) le autorità centrali di uno Stato membro responsabili di organizzare **dell'organizzazione e dell'attuazione di** controlli ufficiali e altre attività ufficiali, ~~in conformità~~ **quali ad esempio il rilascio di certificati o attestati, la nomina di laboratori, lo scambio di informazioni nell'ambito della collaborazione fra autorità e la decisione in merito alle misure da adottare per porre rimedio alle non conformità** al presente regolamento e alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2; [Em. 32]
- b) qualsiasi altra autorità cui è conferita tale competenza;
- c) secondo i casi, le autorità corrispondenti di un paese terzo;
- 6) «animali»: animali ~~così come~~ **quali** definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. .../... (*) **ad eccezione degli «animali da compagnia»**; [Em. 33]
- 7) «merci»: qualsiasi bene assoggettato ad una o più norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, esclusi gli animali;
- 8) «alimento»: alimento così come definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002;
- 9) «mangime»: mangime così come definito all'articolo 3, punto 4, del regolamento (CE) n. 178/2002;
- 10) «sottoprodotti di origine animale»: sottoprodotti di origine animale così come definiti all'articolo 3, punto 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009;
- 11) «prodotti derivati»: prodotti derivati così come definiti all'articolo 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009;
- 12) «organismi nocivi»: organismi nocivi così come definiti all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. .../... (**);
- 13) «piante»: piante così come definite all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. .../... (**);
14. ~~«materiale riproduttivo vegetale»: materiale riproduttivo vegetale così come definito all'articolo 3, punto 2, del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [numero, data, titolo e nota a piè di pagina con gli estremi di pubblicazione del regolamento relativo alla produzione e alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale]; [Em. 34]~~
- 15) «prodotti fitosanitari»: **i prodotti fitosanitari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009; ai fini del presente regolamento per «prodotti fitosanitari» si intendono anche le sostanze attive di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009 e le altre sostanze o i preparati di cui all'articolo 2, paragrafo 3, di tale regolamento;** [Em. 35]
16. ~~«specie esotica»: una specie, sottospecie o taxon inferiore, introdotta al di fuori della sua zona di distribuzione naturale passata o presente, compresi parti, gameti, semi, uova o propaguli di tali specie, nonché qualsiasi ibrido, varietà o razza, in grado di sopravvivere e successivamente riprodursi; [Em. 36]~~

(*) Numero del regolamento relativo alla salute degli animali.

(**) Numero del regolamento sulle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante.

(***) Numero del regolamento sulle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante.

Martedì 15 aprile 2014

- 17) «prodotti di origine animale»: prodotti di origine animale così come definiti al punto 8.1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹);
- 18) «materiale germinale»: materiale germinale così come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 25, del regolamento (UE) n. .../... (*);
- 19) «prodotti vegetali»: prodotti vegetali così come definiti all'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) n. .../... (**);
- 20) «altri oggetti»: altri oggetti così come definiti all'articolo 2, punto 4, del regolamento (UE) n. .../... (**);
- 21) «valutazione del rischio»: valutazione del rischio così come definita all'articolo 3, punto 11, del regolamento (CE) n. 178/2002;
- 22) «certificatore»:
- a) qualsiasi funzionario, appartenente ad un'autorità competente, autorizzato dalla stessa a firmare certificati ufficiali;
 - b) ove previsto dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, qualsiasi altra persona autorizzata dalle autorità competenti a firmare certificati ufficiali;
- 23) «certificato ufficiale»: qualsiasi documento in forma cartacea o elettronica, firmato dal funzionario autorizzato, che garantisce la conformità ad una o più prescrizioni previste dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
- 24) «non conformità»: la mancata conformità:
- a) al presente regolamento;
 - b) alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
- 25) «attestato ufficiale»: qualsiasi etichetta, marchio o altra forma di attestato rilasciato ~~dagli operatori sotto la supervisione, esperita attraverso appositi controlli ufficiali, delle autorità competenti, o rilasciato dalle autorità competenti medesime, che garantisce la conformità ad una o più prescrizioni previste dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2; [Em. 37]~~
- 26) «operatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica soggetta ad uno o più obblighi previsti dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, tranne le autorità competenti e gli altri organismi responsabili dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali;
- 27) «partita»: un numero di animali o un quantitativo di merce di identico tipo, classe o descrizione, inserito nello stesso certificato ufficiale, attestato o altro documento ufficiale, viaggiante con lo stesso mezzo di trasporto e avente la stessa origine; essa può comprendere uno o più lotti;
- 28) «ispezione»: una forma di controllo ufficiale che comporta l'esame:
- a) di animali o merci;
 - b) delle attività sotto il controllo degli operatori che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, nonché delle apparecchiature, dei mezzi di trasporto, delle sostanze, dei materiali, **dei prodotti fitosanitari e delle misure precauzionali** utilizzati per svolgere tali attività; [Em. 38]
 - c) dei luoghi in cui gli operatori svolgono la loro attività;
- c bis) della documentazione di cui alle lettere a), b) e c); [Em. 39]**
- 29) «posto di controllo frontaliero»: un ~~luogo~~ **posto di ispezione**, nonché le strutture ad esso pertinenti, designato da uno Stato membro per effettuare i controlli ufficiali di cui all'articolo 45, paragrafo 1; [Em. 40]

(¹) Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

(*) Numero del regolamento relativo alla salute degli animali.

(**) Numero del regolamento sulle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante.

(***) Numero del regolamento sulle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante.

Martedì 15 aprile 2014

- 30) «audit»: un esame sistematico e indipendente per accertare se determinate attività e i risultati di tali attività sono conformi alle disposizioni previste e se tali disposizioni sono applicate efficacemente e sono idonee a conseguire gli obiettivi;
- 31) «rating»: una classificazione degli operatori fondata sulla valutazione della loro corrispondenza ai criteri di rating;
- 32) «veterinario ufficiale»: un veterinario designato dalle autorità competenti e adeguatamente qualificato a svolgere i controlli ufficiali e altre attività ufficiali in conformità:
- a) al presente regolamento;
 - b) alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
- 33) «pericolo»: qualsiasi agente o condizione avente potenziali effetti nocivi sulla sanità umana, animale o vegetale, sul benessere degli animali o sull'ambiente;
- 34) «materiale specifico a rischio»: tessuti così come definiti all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 999/2001;
- 35) «lungo viaggio»: un viaggio così come definito all'articolo 2, lettera m), del regolamento (CE) n. 1/2005;
- 36) «punto di uscita»: un posto di controllo frontaliero, o qualsiasi altro luogo designato da uno Stato membro, attraverso il quale gli animali di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 escono dal territorio doganale dell'Unione;
- 37) «attrezzatura per l'applicazione di pesticidi»: qualsiasi dispositivo così come definito all'articolo 3, punto 4, della direttiva 2009/128/CE;
- 38) «organismo delegato»: una terza parte **indipendente** alla quale le autorità competenti hanno delegato compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali **e altre attività ufficiali**; [Em. 43]
- 39) «autorità di controllo competente per i prodotti biologici **la produzione biologica**»: un organismo pubblico di uno Stato membro cui le autorità competenti hanno conferito, in tutto o in parte, le proprie competenze **in materia di ispezioni e certificazione nel settore della produzione biologica**, in relazione al regolamento (CE) n. 834/2007, inclusa, se del caso, l'autorità corrispondente di un paese terzo od operante in un paese terzo; [Em. 44]
- 40) «procedure di verifica dei controlli»: disposizioni prese e azioni poste in essere dalle autorità competenti al fine di garantire che i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali siano coerenti ed efficaci;
- 41) «screening»: una forma di controllo ufficiale effettuato realizzando una sequenza predefinita di osservazioni o misure al fine di ottenere un quadro d'insieme della conformità al presente regolamento e alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
- 42) «screening mirato»: una forma di controllo ufficiale che prevede l'osservazione di uno o più operatori o delle loro attività;
- 43) «sistema di controllo»: un sistema comprendente le autorità competenti e le risorse, le strutture, le disposizioni e le procedure predisposte in uno Stato membro al fine di garantire che i controlli ufficiali siano effettuati in conformità al presente regolamento e alle norme di cui agli articoli da 15 a 24;
- 44) per «equivalenza» o «equivalenti» si intendono **sistemi che sono generalmente uguali e raggiungono gli stessi obiettivi**; [Em. 45]
- a) ~~la capacità di sistemi o misure diversi di raggiungere gli stessi obiettivi~~; [Em. 46]
 - b) ~~sistemi o misure diversi in grado di raggiungere gli stessi obiettivi~~; [Em. 47]
- 45) «ingresso nell'Unione europea»: l'atto di portare animali e merci in uno dei territori elencati nell'Allegato I;

Martedì 15 aprile 2014

- 46) «controllo documentale»: la verifica dei certificati ufficiali, degli attestati e degli altri documenti ufficiali, compresi i documenti di natura commerciale, che devono accompagnare la partita, come previsto dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 54, paragrafo 1, o da atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 75, paragrafo 3, dell'articolo 125, paragrafo 4, dell'articolo 127, paragrafo 1, e dell'articolo 128, paragrafo 1;
- 47) «controllo di identità»: un esame visivo per verificare che il contenuto e l'etichettatura di una partita, inclusi i marchi sugli animali, i sigilli e i mezzi di trasporto, corrispondano alle informazioni contenute nei certificati ufficiali, negli attestati e negli altri documenti ufficiali di accompagnamento;
- 48) «controllo fisico»: un controllo di animali o merci e, se del caso, controlli degli imballaggi, dei mezzi di trasporto, dell'etichettatura e della temperatura, campionamento a fini di analisi, prova e diagnosi e qualsiasi altro controllo necessario a verificare la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
- 49) «operazione di trasbordo»: lo spostamento di merci ~~soggette~~ **o animali soggetti** a controlli ufficiali di cui all'articolo 45, paragrafo 1, che arrivano via mare o per via aerea da un paese terzo a mezzo nave o aeromobile e sono trasportate in regime di sorveglianza doganale su altra nave o altro aeromobile nello stesso porto o aeroporto per il proseguimento del viaggio; [Em. 48]
- 50) «transito»: lo spostamento da un paese terzo verso un altro paese terzo che comporta il passaggio, in regime di sorveglianza doganale, attraverso uno dei territori elencati nell'allegato I, oppure da uno dei territori elencati nell'allegato I ad un altro territorio figurante nello stesso allegato con l'attraversamento del territorio di un paese terzo;
- 51) «vigilanza dell'autorità doganale»: ogni provvedimento così come definito all'articolo 4, punto 13, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽¹⁾;
- 52) «controlli doganali»: i controlli doganali così come definiti all'articolo 4, punto 14, del regolamento (CEE) n. 2913/92;
- 53) «blocco ufficiale»: la procedura mediante la quale le autorità competenti fanno sì che gli animali e le merci soggetti a controlli ufficiali non siano rimossi o manomessi in attesa di una decisione sulla loro destinazione; comprende il magazzinaggio da parte degli operatori **secondo le istruzioni** e sotto il controllo delle autorità competenti; [Em. 49]
- 54) «controlli ufficiali supplementari»: i controlli che non erano previsti inizialmente e che sono stati decisi in base alle risultanze di precedenti controlli ufficiali o di altre attività ufficiali;
- 55) «certificazione ufficiale»: la procedura con cui le autorità competenti garantiscono il rispetto di una o più prescrizioni previste dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
- 56) «piano di controllo»: una descrizione elaborata dalle autorità competenti contenente informazioni sulla struttura e sull'organizzazione del sistema dei controlli ufficiali e del suo funzionamento e la pianificazione dettagliata dei controlli ufficiali da effettuare nel corso di un determinato lasso temporale in ciascuno dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
- 57) «giornale di viaggio»: il documento di cui ai punti da 1 a 5 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio;
- 57 bis) **«assistente specializzato ufficiale»: persona qualificata, ai sensi del presente regolamento, allegato III bis, ad assumere tale funzione, nominata dall'autorità competente e operante sotto l'autorità e la responsabilità di un veterinario ufficiale.** [Em. 50]

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

Martedì 15 aprile 2014

Titolo II

Controlli ufficiali e altre attività ufficiali negli Stati membri

Capo I

Autorità competenti

Articolo 3

Designazione delle autorità competenti

1. Per ciascuno dei settori disciplinati dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, gli Stati membri ~~designano le~~ **dispongono di una o più** autorità competenti ~~a cui essi conferiscono la responsabilità~~ **responsabili di pianificare, organizzare e, se del caso, di** effettuare controlli ufficiali e altre attività ufficiali. [Em. 51]
2. Se uno Stato membro ~~conferisce la responsabilità di effettuare controlli ufficiali o altre attività ufficiali per lo stesso settore a~~ **dispone di** più di una autorità competente, a livello nazionale, regionale o locale, o quando le autorità competenti designate ai sensi del paragrafo 1 sono autorizzate ~~in virtù di tale designazione~~ a trasferire competenze specifiche in materia di controlli ufficiali ~~o di altre attività ufficiali~~ ad altre autorità pubbliche, ~~lo Stato membro~~ **si garantisce che:** [Em. 52]
 - a) ~~istituisce~~ **siano istituite** procedure per garantire un coordinamento efficiente ed efficace tra tutte le autorità coinvolte e la coerenza e l'efficacia dei controlli ufficiali o delle altre attività ufficiali in tutto il suo territorio; [Em. 53]
 - b) ~~designa~~ **sia designata** un'autorità unica per coordinare la collaborazione e i contatti con la Commissione e con gli altri Stati membri in relazione ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati in ~~tale settore~~ **ognuno dei settori definiti dallo Stato membro, in modo da coprire tutti i settori contemplati all'articolo 1, paragrafo 2.** [Em. 54]
3. Le autorità competenti responsabili di verificare la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, punto j), possono affidare compiti specifici in materia di controlli ufficiali ad una o più autorità di controllo preposte ~~ai prodotti biologici~~ **alla produzione biologica**. In tal caso, si attribuisce un numero di codice a ciascuna autorità delegata. [Em. 55]
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri i recapiti, e tutte le eventuali modifiche:
 - a) delle autorità competenti designate a norma del paragrafo 1;
 - b) dell'autorità unica designata a norma del paragrafo 2, lettera b);
 - c) delle autorità di controllo preposte ai prodotti biologici di cui al paragrafo 3;
 - d) degli organismi delegati di cui all'articolo 25, paragrafo 1.

Le informazioni di cui al primo comma vanno inoltre messe a disposizione del pubblico.

5. Gli Stati membri possono conferire alle autorità competenti di cui al paragrafo 1 la responsabilità di effettuare controlli per la verifica della conformità a normative diverse da quella di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o della relativa applicazione, ~~e anche in materia di norme che disciplinano eventuali rischi specifici dovuti alla presenza nell'Unione di specie esotiche.~~ [Em. 56]
6. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, in quali modi le informazioni di cui al paragrafo 4 vanno messe a disposizione del pubblico. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2. **I modi nei quali le informazioni di cui al paragrafo 4 vanno messe a disposizione del pubblico comprendono in ogni caso la pubblicazione su internet.** [Em. 57]

Martedì 15 aprile 2014

Articolo 4

Obblighi generali delle autorità competenti

1. Le autorità competenti:
 - a) dispongono di procedure e soluzioni atte a garantire l'efficacia e l'adeguatezza dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali;
 - b) dispongono di soluzioni atte a garantire l'imparzialità, **l'indipendenza**, la qualità, la coerenza **e l'uniformità degli obiettivi** dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali a tutti i livelli; **non sono in alcun modo connesse all'operatore soggetto ai controlli o dipendenti da quest'ultimo**;
 - c) dispongono di soluzioni atte a garantire che il personale addetto ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali **sia imparziale**, non presenti alcun conflitto di interessi **e non abbia alcun legame improprio grazie al quale realizza un profitto economico o che possa pregiudicare la sua imparzialità**;
 - d) dispongono di adeguate strutture di laboratorio per eseguire analisi, prove e diagnosi, o vi hanno accesso;
 - e) dispongono di un numero sufficiente di addetti **indipendenti**, adeguatamente qualificati ed esperti (**riguardo ai requisiti di controllo di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2**) per eseguire i controlli ufficiali e le altre attività in modo **completo**, efficiente ed efficace, o vi hanno accesso;
 - f) dispongono di strutture e attrezzature idonee e in adeguato stato di manutenzione per garantire che il personale possa eseguire i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in modo efficiente ed efficace;
 - g) sono legittimate ad effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali e ad adottare le misure previste dal presente regolamento e dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
 - h) dispongono di procedure giuridiche tali da garantire al loro personale l'accesso ai locali degli operatori, e alla documentazione tenuta da questi, così da poter svolgere adeguatamente i propri compiti;
 - i) dispongono di piani di emergenza e sono preparate a gestire questi piani in caso di emergenza e a seconda dei casi in conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

2. Il personale che esegue i controlli ufficiali e altre attività ufficiali:

-a) è costituito da funzionari assunti dalle autorità competenti o da un organismo pubblico indipendente delegato dall'autorità competente a effettuare controlli ufficiali o altre attività ufficiali;

- a) riceve, per il proprio ambito di competenza, una formazione adeguata che gli consente di svolgere i propri compiti con competenza e di effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in modo coerente;
- b) si mantiene aggiornato nel proprio ambito di competenza e riceve, se del caso, ulteriore formazione su base regolare;
- c) riceve formazione sui temi di cui al capo I dell'allegato II e sugli obblighi inerenti alle autorità competenti in forza del presente regolamento.

Le autorità competenti elaborano e attuano programmi di formazione al fine di garantire che il personale che esegue controlli ufficiali e attività ufficiali riceva la formazione di cui al primo comma, lettere a), b) e c).

~~3: Al fine di garantire che il personale delle autorità competenti di cui al paragrafo 1, lettera c), e al paragrafo 2, possieda le necessarie qualifiche, competenze e conoscenze, alla Commissione è conferito il potere di adottare ex articolo 139 atti delegati relativi alle norme materia di qualifiche specifiche e di formazione di tale personale, tenendo conto delle conoscenze scientifiche e tecniche necessarie per eseguire i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in ciascuno dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2.~~

4. Se tra i servizi **le attività** di un'autorità competente esiste più di un'unità preposta ad eseguire i controlli ufficiali o le altre attività ufficiali, vanno garantiti coordinamento e collaborazione efficienti ed efficaci tra le varie unità. [Emm. 58 e 341]

Martedì 15 aprile 2014

Articolo 5

Audit delle autorità competenti

1. Le autorità competenti procedono ad audit interni o possono far eseguire audit esterni e prendono le misure appropriate alla luce dei relativi risultati per garantire di essere conformi al presente regolamento.

Tali audit devono essere:

- a) soggetti ad un esame indipendente;
- b) svolti in modo trasparente.

2. Su richiesta **motivata**, le autorità competenti mettono a disposizione della Commissione i risultati degli audit di cui al paragrafo 1. [Em. 59]

3. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, le modalità di svolgimento degli audit di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2.

Articolo 6

Decisioni delle autorità competenti relative alle persone fisiche e giuridiche

Contro le decisioni adottate dalle autorità competenti in conformità all'articolo 53, all'articolo 64, paragrafi 3 e 5, all'articolo 65, all'articolo 134, paragrafo 2, e all'articolo 135, paragrafi 1 e 2, riguardanti le persone fisiche o giuridiche, è sempre ammesso il ricorso da parte di queste ultime secondo le modalità prescritte dalla legislazione nazionale.

Articolo 7

Obblighi di riservatezza del personale delle autorità competenti

1. Le autorità competenti impongono al proprio personale di non divulgare, ~~fatto salvo il paragrafo 2~~ **al di fuori dell'autorità competente**, le informazioni, tutelate per la loro stessa natura dal segreto professionale, ottenute nell'adempimento dei loro doveri in occasione di controlli ufficiali e di altre attività ufficiali.

2. Salvo che esista un interesse pubblico prevalente alla loro divulgazione, **o la divulgazione sia prescritta da un altro atto legislativo dell'Unione**, le informazioni coperte dal segreto professionale di cui al paragrafo 1 comprendono le informazioni la cui divulgazione arrecherebbe pregiudizio:

- a) agli obiettivi delle attività ispettive, di indagine o audit;
- b) alla tutela degli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica;
- c) ~~alla tutela delle~~ **alle** procedure giurisdizionali **in corso** e ~~della~~ **alla** consulenza ~~giuridica~~ **legale**.

c bis) al processo decisionale delle autorità competenti.

2 bis. *Le autorità competenti, nel determinare se vi sia un interesse pubblico prevalente al divulgare, tengono conto tra l'altro dei seguenti elementi:*

- a) **i possibili rischi per la salute umana, degli animali o delle piante o per l'ambiente;**
- b) **la natura, la gravità e la portata di tali rischi, al fine di garantire che la divulgazione sia proporzionata alla situazione;**

Martedì 15 aprile 2014

3. **fatti salvi** i paragrafi 1 e 2 ~~non impediscono alle~~, **le** autorità competenti ~~di pubblicare~~ **pubblicano** o ~~rendere~~ **rendono** altrimenti disponibili al pubblico informazioni in merito ai risultati dei controlli ufficiali su singoli operatori, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) all'operatore interessato è data la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni che l'autorità competente intende pubblicare o rendere altrimenti disponibili al pubblico prima della loro divulgazione;
- b) le informazioni pubblicate o altrimenti rese disponibili al pubblico tengono conto delle osservazioni espresse dall'operatore interessato o sono pubblicate **contemporaneamente e** unitamente a tali osservazioni.

3 bis. *Le autorità competenti garantiscono che le eventuali informazioni pubblicate o altrimenti rese disponibili al pubblico a norma del presente articolo siano esatte e, qualora si dimostrino inesatte, provvedono a rettificarle.* [Em. 60]

Capo II

Controlli ufficiali

Articolo 8

Norme generali in materia di controlli ufficiali

1. Le autorità competenti effettuano periodicamente controlli ufficiali su ~~tutti gli operatori~~ **tutte le imprese** in misura proporzionata al rischio e con frequenza adeguata, in considerazione: [Em. 61]

a) dei rischi identificati associati:

i) ad animali e merci;

ii) alle attività **e alle misure precauzionali** sotto il controllo degli operatori; [Em. 62]

iii) al luogo delle attività o delle operazioni degli operatori;

iv) all'impiego di prodotti, processi, materiali, **additivi per mangimi** o sostanze che possono influire sulla sicurezza **e sulla salubrità** degli alimenti ~~e dei~~, **sulla sicurezza** mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante ~~o sull'identità e sulla qualità del materiale riproduttivo vegetale~~ o, nel caso di OGM e prodotti fitosanitari, possono avere un impatto negativo sull'ambiente; [Em. 63]

iv bis) alla possibilità che i consumatori siano ingannati riguardo alla natura, alla qualità o al contenuto di un prodotto o alla possibilità che i consumatori subiscano perdite finanziarie per avere ricevuto informazioni ingannevoli dall'operatore; [Em. 64]

iv ter) ai requisiti di processo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera j). [Em. 65]

b) dei precedenti ~~degli operatori~~ **dell'impresa** in merito ai risultati dei controlli ufficiali effettuati su di essi e alla loro conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2; [Em. 66]

c) dell'affidabilità e dei risultati dei controlli effettuati dagli operatori stessi, o da terzi su loro richiesta, al fine di accertare la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2. **Il trasferimento di informazioni su tali controlli effettuati dagli operatori stessi viene utilizzato nella massima misura possibile, in modo da ridurre al minimo gli oneri per gli operatori;** [Em. 67]

c bis) delle aspettative dei consumatori riguardo alla natura, qualità e composizione degli alimenti e dei beni; [Em. 68]

d) di qualsiasi informazione che possa indicare un'eventuale non conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

Martedì 15 aprile 2014

d bis) di regimi di certificazione di qualità privati attuati dagli operatori, certificati e verificati da organismi di certificazione indipendenti e riconosciuti. [Em. 69]

2. Le autorità competenti effettuano periodicamente controlli ufficiali con frequenza adeguata per individuare eventuali violazioni intenzionali della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, **per verificare il rispetto dei requisiti e dei criteri di processo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera j)**, tenendo conto, oltre che dei criteri di cui al paragrafo 1, di informazioni in merito a tali possibili violazioni intenzionali condivise attraverso i meccanismi di assistenza amministrativa di cui al titolo IV e di qualsiasi altra informazione che indichi la possibilità di tali violazioni. [Em. 70]

2 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 139 riguardo alla definizione di una frequenza minima uniforme per effettuare i controlli di cui ai paragrafi 1 e 2. Ove necessario, tale frequenza minima, basata sul rischio, è stabilita in modo differenziato per ciascun prodotto, processo o attività soggetta a controlli ufficiali a norma del presente regolamento. [Em. 71]

3. I controlli ufficiali eseguiti prima dell'immissione in commercio o dello spostamento di determinati animali e merci in vista del rilascio di certificati o attestazioni ufficiali prescritti dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, come condizione per l'immissione in commercio o per lo spostamento di animali o merci, vengono effettuati in conformità:

a) alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

b) agli atti delegati adottati dalla Commissione conformemente alle disposizioni degli articoli da 15 a 24.

4. I controlli ufficiali sono eseguiti senza preavviso, tranne nel caso in cui:

a) ~~sia necessaria una notifica preventiva dell'operatore;~~ [Em. 72]

b) l'operatore abbia richiesto tali controlli ufficiali. **I controlli annunciati non sostituiscono i controlli standard senza preavviso.** [Em. 73]

b bis) sono effettuati audit per la verifica dei requisiti a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera j). [Em. 74]

5. I controlli ufficiali vengono effettuati, per quanto possibile, in modo da ridurre al minimo **necessario** gli oneri **amministrativi e le limitazioni delle attività operative** per gli operatori, **ma senza influire negativamente sulla qualità del controllo. A tal fine, laddove lo stesso operatore è sottoposto nello stesso periodo a differenti controlli ufficiali, l'autorità competente provvede ad aggregarli. Qualora siano applicati agli operatori diversi controlli ufficiali, gli Stati membri assicurano un approccio coordinato con l'obiettivo di coniugare le misure di controllo esistenti.** [Em. 75]

6. Le autorità competenti effettuano i controlli ufficiali con la stessa accuratezza a prescindere dal fatto che essi riguardino animali e merci:

a) disponibili sul mercato dell'Unione, indipendentemente dal fatto che provengano dallo Stato membro in cui si effettuano i controlli ufficiali o da un altro Stato membro;

b) destinati ad essere esportati fuori dall'Unione;

c) in arrivo nell'Unione da paesi terzi.

7. Entro i limiti di quanto ~~strettamente~~ necessario per l'organizzazione dei controlli ufficiali, gli Stati membri di destinazione ~~possono chiedere~~ **chiedono** agli operatori cui sono consegnati animali o merci provenienti da un altro Stato membro di segnalare l'arrivo di detti animali o merci. [Em. 76]

Martedì 15 aprile 2014

Articolo 9

Persone, processi e, attività **nonché metodi e tecniche** soggetti a controlli ufficiali [Em. 77]

Entro i limiti di quanto necessario per verificare la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, le autorità competenti effettuano controlli ufficiali:

- a) su animali e merci in tutte le fasi della produzione, della trasformazione, **della commercializzazione e** della distribuzione; [Em. 78]
 - b) su sostanze, materiali o **altri** oggetti che possono avere un impatto sulle caratteristiche **o la salute** degli animali e delle merci in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione; [Em. 79]
 - c) sugli operatori, sulle attività e sulle operazioni sotto il loro controllo, sui loro locali, **sui terreni, sulle coltivazioni** e sui processi impiegati, sul magazzinaggio, sul trasporto e sull'utilizzo delle merci e sulla detenzione degli animali; [Em. 80]
- c bis) su qualsiasi documento, anche in formato elettronico, relativo all'attività svolta o alle operazioni effettuate, compreso il trasporto.** [Em. 81]

Articolo 10

Trasparenza dei controlli ufficiali

1. Le autorità competenti effettuano i controlli ufficiali con un livello elevato di trasparenza e mettono a disposizione del pubblico le informazioni pertinenti concernenti l'organizzazione e lo svolgimento dei controlli ufficiali.

Esse garantiscono inoltre la pubblicazione **a cadenza** regolare e ~~tempestiva~~, **almeno annuale**, di informazioni concernenti:

- a) il tipo, il numero e i risultati **finali** dei controlli ufficiali;
- b) il tipo e il numero dei casi di non conformità rilevati;
- c) **il tipo e il numero dei** casi in cui le autorità competenti hanno adottato i provvedimenti di cui all'articolo 135;
- d) **il tipo e il numero dei** casi in cui sono state inflitte le sanzioni di cui all'articolo 136. [Em. 82]

2. Per garantire l'applicazione uniforme di quanto stabilito al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione **fornisce agli Stati membri adeguati documenti orientativi, tra cui la proposta di un formato standard per la comunicazione, che in ogni caso deve prevedere anche la pubblicazione su internet di tali documenti orientativi.** [Em. 83]

3. Le autorità competenti sono autorizzate a pubblicare o rendere altrimenti disponibili al pubblico informazioni circa il rating dei singoli operatori in base ai risultati ~~dei~~ **degli ultimi quattro** controlli ufficiali, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) i criteri di rating sono oggettivi, trasparenti e pubblici;
- b) esistono procedure atte a garantire la coerenza e la trasparenza del processo di attribuzione del rating;

b bis) in caso di esito negativo, vengono effettuati controlli successivi a breve distanza di tempo. [Em. 84]

3 bis) Al fine di consentire la comparabilità dei sistemi di attribuzione del rating tra gli Stati membri, la Commissione stabilisce, mediante atti delegati e in consultazione con i soggetti interessati, orientamenti per la definizione di criteri obiettivi che saranno messi a disposizione degli Stati membri, i quali potranno applicarli su base volontaria. [Em. 85]

Martedì 15 aprile 2014

Articolo 11

Procedure documentate di controllo e verifica dei controlli

1. I controlli ufficiali ad opera delle autorità competenti sono eseguiti secondo procedure documentate.

Tali procedure riguardano le aree tematiche delle procedure di controllo di cui al capo II dell'allegato II e contengono istruzioni particolareggiate per il personale addetto ai controlli ufficiali.

2. Le autorità competenti dispongono di procedure per verificare la coerenza e l'efficacia dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali da esse svolte.

3. Le autorità competenti:

- a) adottano azioni correttive in tutti i casi in cui le procedure di cui al paragrafo 2 rilevano carenze in fatto di coerenza o di efficacia dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali;
- b) aggiornano secondo necessità le procedure documentate di cui al paragrafo 1.

Articolo 12

Raccolta e stesura di relazioni sui controlli ufficiali [Em. 86]

1. Le autorità competenti ~~elaborano relazioni su~~ **conservano la documentazione di** tutti i controlli ufficiali da esse effettuati. **Esse elaborano relazioni sui controlli effettuati, nell'ambito dei quali sia stata constatata una violazione del presente regolamento o delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2.** [Em. 87]

Tali relazioni comprendono:

- a) una descrizione degli obiettivi dei controlli ufficiali;
 - b) i metodi di controllo applicati;
 - c) i risultati dei controlli ufficiali;
 - d) se opportuno, l'indicazione dei provvedimenti che le autorità competenti impongono di adottare all'operatore interessato a seguito dei controlli ufficiali.
2. Le autorità competenti rilasciano all'operatore sottoposto a un controllo ufficiale una copia della relazione di cui al paragrafo 1.
3. Se i controlli ufficiali richiedono la presenza continua o periodica di personale o di rappresentanti delle autorità competenti presso i locali dell'operatore, le relazioni di cui al paragrafo 1 vengono elaborate con una frequenza che consenta alle autorità competenti e all'operatore:

- a) di essere regolarmente informati del livello di conformità;
- b) di ricevere immediatamente notizia di qualsiasi carenza o non conformità individuata mediante i controlli ufficiali.

3 bis. I risultati dei controlli ufficiali effettuati ai posti di controllo frontalieri sono documentati, conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, lettera b), nel documento sanitario comune di entrata. [Em. 88]

Articolo 13

Metodi e tecniche dei controlli ufficiali

1. Le autorità competenti effettuano controlli ufficiali usando a seconda dei casi metodi e tecniche di controllo che comprendono screening, screening mirato, verifiche, ispezioni, audit, campionamento, analisi, diagnosi e prove.

2. I controlli ufficiali comprendono, ~~a seconda dei casi:~~ [Em. 89]

- a) l'esame dei sistemi di controllo applicati dagli operatori e dei risultati così ottenuti;

Martedì 15 aprile 2014

- b) l'ispezione:
- i) degli impianti dei produttori primari e di altre imprese, compresi adiacenze, locali, uffici, attrezzature, installazioni e macchinari, trasporti e animali e merci;
 - ii) di materie prime, ingredienti, coadiuvanti tecnologici e altri prodotti utilizzati per la preparazione e la produzione di merci o per l'alimentazione o l'accudimento degli animali;
- ii bis) di materiali destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari; [Em. 90]**
- iii) di prodotti semilavorati;
 - iv) di prodotti e procedimenti di pulizia e di manutenzione, di prodotti fitosanitari;
 - v) dell'etichettatura, della presentazione e della pubblicità;
- c) controlli delle condizioni igieniche nei locali degli operatori;
- d) la valutazione delle procedure in materia di buone prassi di fabbricazione (GMP), di buone prassi igieniche (GHP), di corrette prassi agricole e di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP);
- e) l'esame di documenti, **documentazione scritta di tracciabilità** e altri dati che possano essere pertinenti per la valutazione della conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2; **[Em. 91]**
- f) interviste con gli operatori e con il loro personale;
- g) la lettura dei valori registrati dagli strumenti di misurazione degli operatori;
- h) controlli effettuati dalle autorità competenti con i propri strumenti per verificare le misure rilevate dagli operatori;
- i) qualsiasi altra attività necessaria per rilevare casi di non conformità.

2 bis. Norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali tengono sempre conto non solo dei potenziali rischi per la salute, ma anche delle aspettative dei consumatori per quanto riguarda la composizione degli alimenti e il rischio di pratiche fraudolente. [Em. 326]

Articolo 14

Obblighi degli operatori

1. Entro i limiti di quanto necessario per l'esecuzione di controlli ufficiali o di altre attività ufficiali, gli operatori, su richiesta delle autorità competenti, concedono al personale delle autorità competenti **e al personale degli organismi delegati, in caso di delega di compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali secondo quanto stabilito dall'articolo 25, l'accesso.** [Em. 92]

- a) ai propri locali;
- b) ai propri sistemi informatici di trattamento delle informazioni;
- c) ai propri animali e alle proprie merci;
- d) ai propri documenti **pertinenti** e a tutte le altre informazioni **pertinenti, compresi i risultati di possibili prove in proprio, che siano pertinenti ai fini dell'esecuzione di tali controlli o attività nonché agli elementi oggetto di controllo menzionati all'articolo 13, paragrafo 2. Ogni operatore deve poter indicare almeno ciascun operatore da cui è rifornito e ciascun operatore che rifornisce.** [Em. 93]

2. Durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, gli operatori forniscono assistenza al personale delle autorità competenti **e degli organismi delegati, secondo quanto stabilito dall'articolo 25, nell'adempimento dei suoi compiti di controllo. Gli operatori mettono gratuitamente a disposizione delle autorità competenti una quantità di campioni sufficiente.** [Em. 94]

Martedì 15 aprile 2014

3. L'operatore responsabile della partita:
 - a) collabora pienamente con le autorità competenti garantendo che i controlli ufficiali o le altre attività ufficiali siano effettuati in modo efficiente;
 - b) rende disponibili **senza indugio** tutte le informazioni **richieste** concernenti la partita su supporto cartaceo o elettronico. [Em. 95]
4. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione:
 - a) le modalità di accesso da parte delle autorità competenti **e degli organismi delegati, secondo quanto stabilito dall'articolo 25**, ai sistemi informatici di trattamento delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b); [Em. 96]
 - b) le modalità di collaborazione tra gli operatori e le autorità competenti di cui al paragrafo 3.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2.

Articolo 15

Norme specifiche sui controlli ufficiali e sui provvedimenti delle autorità competenti in merito alla produzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano

-1. I controlli ufficiali effettuati per verificare il rispetto delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, in relazione ai prodotti di origine animale destinati al consumo umano comprendono sempre la verifica della conformità ai regolamenti (CE) n. 852/2004⁽¹⁾, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 1069/2009, a seconda dei casi, e almeno di quanto segue, ove opportuno:

- a) **concezione e manutenzione dei locali e delle attrezzature;**
- b) **igiene personale;**
- c) **procedure basate sull'HACCP;**
- d) **procedure dei propri controlli;**
- e) **verifica del rispetto dei requisiti applicabili da parte del personale;**
- f) **verifica dei dati dell'operatore e dei documenti di accompagnamento degli alimenti, dei mangimi e di qualsiasi sostanza o materiale che entra o esce dallo stabilimento;**
- g) **valutazione di eventuali prove della presenza di pratiche fraudolente;**

1. I controlli ufficiali ~~sulla~~ **di cui al paragrafo 1 effettuati in relazione alla** produzione delle carni comprendono:

- a) la verifica, eseguita da un veterinario ufficiale o **da un assistente specializzato ufficiale operante** sotto la ~~sua~~ responsabilità, ~~della salute e del benessere degli animali prima della macellazione~~ **di un veterinario ufficiale;**
- b) controlli ufficiali effettuati da un veterinario ufficiale o **da un assistente specializzato ufficiale operante** sotto la ~~sua~~ responsabilità **di un veterinario ufficiale** presso macelli, laboratori di sezionamento **e trasformazione** e stabilimenti per la lavorazione della selvaggina, per verificare la conformità a quanto prescritto in materia di:
 - i) igiene della produzione delle carni;
 - ii) presenza di residui di medicinali veterinari nei prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

Martedì 15 aprile 2014

- iii) trattamento e smaltimento di sottoprodotti di origine animale e di materiale specifico a rischio;
- iv) salute e benessere degli animali.

1 bis. Ai fini dei controlli ufficiali di cui al paragrafo 2:

- a) **almeno un veterinario ufficiale è presente durante l'ispezione ante-mortem e post-mortem oppure, nel caso di stabilimenti per la lavorazione della selvaggina, durante l'ispezione post-mortem;**
- b) **un veterinario ufficiale o un assistente specializzato ufficiale è presente nei laboratori di sezionamento durante la lavorazione della carne con una frequenza adeguata a garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente regolamento.**

1 ter. In seguito ai controlli ufficiali di cui al paragrafo 2, il veterinario ufficiale o un altro soggetto sotto la sua responsabilità adotta provvedimenti e misure conformemente all'articolo 135 in relazione agli animali, al loro benessere e alla destinazione della carne.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare ex articolo 139 atti delegati recanti norme specifiche per l'esecuzione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e norme sugli animali destinati alla produzione di tali prodotti intesi a verificare la conformità a quanto prescritto al riguardo dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), c), d) ed e), nonché indicanti gli interventi che le autorità competenti sono tenute a prendere in seguito ai controlli ufficiali. Tali atti delegati stabiliscono:

- a) le responsabilità e i compiti specifici delle autorità competenti, oltre a quanto prescritto dal paragrafo 1 e dall'articolo 4, dagli articoli 8 e 9, dall'articolo 10, paragrafo 1, dagli articoli da 11 a 13, dall'articolo 34, paragrafi 1 e 2, e dall'articolo 36;
- b) le prescrizioni specifiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali e la frequenza minima uniforme dei controlli ufficiali tenendo conto, oltre che dei criteri di cui all'articolo 8, paragrafo 1, degli specifici pericoli e rischi relativi ad ogni prodotto di origine animale e dei diversi trattamenti cui esso è sottoposto;
- c) in quali casi e a quali condizioni il personale dei macelli ~~può essere coinvolto nei controlli ufficiali,~~ **adeguatamente qualificato e formato, nonché impiegato sotto il controllo del veterinario ufficiale in un'unità separata e indipendente dalle unità di produzione dello stabilimento, può coadiuvare il veterinario ufficiale nello svolgimento dei controlli ufficiali di cui al paragrafo 2 in relazione alla produzioni di carni di pollame e di lagomorfi,** e l'elaborazione e l'esecuzione di prove per valutarne le prestazioni;
- d) in quali circostanze le autorità competenti, in relazione a specifici casi di non conformità, devono adottare uno o più provvedimenti tra quelli stabiliti all'articolo 135, paragrafo 2, o provvedimenti aggiuntivi oltre a quelli previsti in tale paragrafo;
- e) i criteri per determinare ~~in quali casi,~~ in base all'analisi dei rischi, ~~non è obbligatoria la presenza del~~ **le condizioni e la frequenza dei compiti riguardanti i controlli ufficiali che il veterinario ufficiale deve effettuare** nei macelli ~~dalla capacità limitata~~ e negli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina ~~durante i controlli ufficiali,~~ **nel rispetto dei requisiti minimi** di cui al paragrafo 1 **bis, lettera a).**

Qualora imperativi motivi di urgenza lo richiedano, in presenza di rischi che non possono essere gestiti in maniera efficace senza specifiche comuni sui controlli ufficiali o sugli interventi che le autorità competenti sono tenute a prendere in seguito ai controlli ufficiali, agli atti delegati adottati a norma del presente paragrafo si applica la procedura di cui all'articolo 140.

3. Nell'adottare atti delegati ai sensi del paragrafo 2 la Commissione prende in considerazione:

- a) l'esperienza acquisita **dalle autorità competenti e** dagli operatori del settore alimentare nell'applicare le procedure di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004;
- b) i progressi scientifici e tecnologici;
- e) ~~le aspettative dei consumatori in materia di composizione degli alimenti e i cambiamenti nei modelli di consumo degli alimenti;~~

Martedì 15 aprile 2014

- d) i rischi di ordine sanitario per l'uomo e per gli animali connessi con la carne e con gli altri prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

d bis) la valutazione di eventuali prove della presenza di pratiche fraudolente;

4. Compatibilmente con il conseguimento dell'obiettivo di tutelare la sanità umana e animale perseguito dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), c), d) ed e), sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e sugli animali destinati alla produzione di tali prodotti, nell'adottare gli atti delegati di cui al paragrafo 2 la Commissione prende in considerazione anche i seguenti elementi:

- a) la necessità di rendere agevole l'applicazione degli **commisurare gli** atti delegati **nelle alla natura e alla dimensione delle** piccole imprese **per garantire un'applicazione efficace;**
- b) la necessità di permettere che si continuino ad utilizzare metodi tradizionali in tutte le fasi della produzione, della trasformazione o della distribuzione degli alimenti; o
- c) le esigenze delle imprese del settore alimentare situate in regioni soggette a particolari vincoli geografici. [Em. 97]

Articolo 16

Norme specifiche sui controlli ufficiali e sui provvedimenti delle autorità competenti in merito a residui di determinate sostanze negli alimenti e nei mangimi

Alla Commissione è conferito il potere di adottare ~~ex articolo 139~~ ~~atti delegati~~ **proposte legislative** recanti norme sui controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), in merito a determinate sostanze il cui impiego su colture o in animali, o per produrre o trasformare alimenti o mangimi, possa dar luogo a residui di tali sostanze negli alimenti o nei mangimi, e norme sugli interventi delle autorità competenti in seguito ai controlli ufficiali. Tali ~~atti delegati~~ **proposte legislative** prendono in considerazione la necessità di assicurare un livello minimo di controlli ufficiali per impedire l'uso di tali sostanze in violazione dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) e stabiliscono: [Em. 327]

- a) prescrizioni specifiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali e frequenza minima uniforme di tali controlli ufficiali tenendo conto, oltre che dei criteri di cui all'articolo 8, paragrafo 1, degli specifici pericoli e rischi derivanti da sostanze non autorizzate e dall'uso illecito di sostanze autorizzate;
- b) criteri e contenuti specifici aggiuntivi oltre a quanto previsto dall'articolo 108 per l'elaborazione delle parti pertinenti del piano di controllo nazionale pluriennale di cui all'articolo 107, paragrafo 1;
- c) in quali condizioni le autorità competenti, in relazione a specifici casi di non conformità, devono adottare uno o più provvedimenti tra quelli stabiliti all'articolo 135, paragrafo 2, o provvedimenti aggiuntivi oltre a quelli previsti in tale paragrafo.

Articolo 17

Norme specifiche sui controlli ufficiali e sui provvedimenti delle autorità competenti in merito ad animali, prodotti di origine animale, ~~e materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati~~ [Em. 98]

1. I controlli ufficiali in merito agli animali comprendono:

- a) **la verifica dei provvedimenti per la protezione contro i pericoli biologici e chimici per la salute umana e animale;**

Martedì 15 aprile 2014

b) *la verifica dei provvedimenti per la tutela del benessere degli animali, fatto salvo l'articolo 18;*

c) *la verifica dei provvedimenti per la lotta contro le malattie e la loro eradicazione. [Em. 99]*

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare ~~ex articolo 139 atti delegati~~ **proposte legislative** recanti norme per l'esecuzione dei controlli ufficiali su animali, su prodotti di origine animale, su materiale germinale, su sottoprodotti di origine animale e su prodotti derivati intesi a verificare la conformità alla normativa dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere d) ed e) e norme sugli interventi delle autorità competenti in seguito ai controlli ufficiali. Tali ~~atti delegati~~ **proposte legislative** tengono conto dei rischi di ordine sanitario per gli animali derivanti da animali, prodotti di origine animale e materiale germinale, ~~e dei rischi di ordine sanitario per l'uomo e per gli animali derivanti da sottoprodotti di origine animale e da prodotti derivati~~ e stabiliscono: [Em. 100]

a) le responsabilità e i compiti specifici delle autorità competenti, oltre a quelli di cui ~~agli articoli 4, 8, 9, all'articolo 10, paragrafo 1, agli articoli 11, e 12, 13, nonché all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 36;~~ [Em. 101]

b) prescrizioni specifiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali e frequenza minima uniforme dei controlli ufficiali tenendo conto, oltre che dei criteri di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della necessità di far fronte a specifici pericoli e rischi per la sanità animale mediante controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle misure di prevenzione delle malattie e di lotta contro le stesse stabilite nel rispetto della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d);

c) in quali condizioni le autorità competenti, in relazione a specifici casi di non conformità, devono adottare uno o più provvedimenti tra quelli stabiliti all'articolo 135, paragrafo 2, o provvedimenti aggiuntivi oltre a quelli previsti in tale paragrafo.

Articolo 18

Norme specifiche sui controlli ufficiali e sui provvedimenti delle autorità competenti in merito alle prescrizioni in materia di benessere degli animali

1. ~~4~~ **Oltre alla verifica della conformità con le norme generali in materia di controlli ufficiali di cui all'articolo 8, i** controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni in materia di benessere degli animali in caso di trasporto comprendono: [Em. 102]

a) in caso di lunghi viaggi tra Stati membri, e in paesi terzi, i controlli ufficiali eseguiti prima del carico per verificare l'idoneità degli animali al trasporto;

b) in caso di lunghi viaggi tra Stati membri, e in paesi terzi, di equidi domestici diversi dagli equidi registrati e di animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina, prima del viaggio:

i) controlli ufficiali sul giornale di viaggio per verificare che il documento in questione sia realistico e che esso indichi la conformità al regolamento (CE) n. 1/2005;

ii) controlli ufficiali per verificare che il trasportatore indicato nel giornale di viaggio sia in possesso di una valida autorizzazione del trasportatore, di certificato di omologazione del mezzo di trasporto per lunghi viaggi e di certificati di idoneità per i conducenti e i guardiani;

c) ai posti di controllo frontalieri di cui all'articolo 57, paragrafo 1, e ai punti di uscita:

i) controlli ufficiali dell'idoneità degli animali trasportati e dei mezzi di trasporto, **al fine di verificare la conformità con l'allegato I, capo II, e, se del caso, capo VI, del regolamento (CE) n. 1/2005;** [Em. 103]

Martedì 15 aprile 2014

ii) controlli ufficiali per verificare che i trasportatori rispettino gli accordi internazionali applicabili, **ivi compresa la Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali**, e siano in possesso di valide autorizzazioni del trasportatore e di certificati di idoneità per i conducenti e i guardiani; [Em. 104]

iii) controlli ufficiali per verificare se equidi domestici e animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina siano stati o debbano essere sottoposti a lunghi viaggi;

iii bis) in seguito ai controlli ufficiali di cui alla lettera c), punto i) del presente paragrafo, se le autorità competenti ritengono che gli animali non sono idonei al trasporto, questi dovranno essere scaricati, abbeverati, nutriti e fatti riposare, ricorrendo, se necessario, ad assistenza veterinaria, fino a che non siano in grado di continuare il viaggio. [Em. 105]

c bis) in caso di lunghi viaggi tra Stati membri e da o verso paesi terzi, i controlli ufficiali effettuati in qualsiasi momento del lungo viaggio, estemporanei o mirati, per verificare che i tempi di viaggio dichiarati siano realistici e che il viaggio sia conforme al regolamento (CE) n. 1/2005, in particolare che i tempi di viaggio e i periodi di riposo siano conformi ai limiti di cui all'allegato I, capo V, del regolamento in questione. [Em. 106]

2. Quando la normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), impone di rispettare determinati standard non quantificabili di benessere degli animali, o quando essa richiede l'adozione di determinate pratiche il cui rispetto non può essere adeguatamente verificato mediante il solo uso dei metodi e delle tecniche dei controlli ufficiali di cui all'articolo 13, i controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa possono prevedere l'uso di specifici indicatori di benessere degli animali, nei casi e alle condizioni da stabilire in conformità al paragrafo 3, lettera f).

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare ~~ex articolo 139 atti delegati~~ **proposte legislative** recanti norme sull'esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera f). Tali ~~atti delegati~~ **proposte legislative** prendono in considerazione il rischio per il benessere degli animali connesso alle attività agricole e al trasporto, alla macellazione e all'abbattimento degli animali, e stabiliscono: [Em. 107]

a) le responsabilità e i compiti specifici delle autorità competenti, oltre a quelli di cui al paragrafo 1 e all'articolo 4, agli articoli 8 e 9, all'articolo 10, paragrafo 1, e agli articoli da 11 a 13, ~~all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 36;~~ [Em. 108]

b) prescrizioni specifiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali e frequenza minima uniforme dei controlli ufficiali tenendo conto, oltre che dei criteri di cui all'articolo 8, paragrafo 1, dei rischi associati a diverse specie animali e a diversi mezzi di trasporto, e della necessità di prevenire pratiche non conformi e di limitare le sofferenze degli animali;

c) in quali condizioni le autorità competenti, in relazione a specifici casi di non conformità, devono adottare uno o più provvedimenti tra quelli stabiliti all'articolo 135, paragrafo 2, o provvedimenti aggiuntivi oltre a quelli previsti in tale paragrafo;

d) la verifica delle prescrizioni in materia di benessere degli animali ai posti di controllo frontaliere e ai punti di uscita e i requisiti minimi applicabili a tali punti di uscita;

e) criteri e condizioni specifici per l'attivazione dei meccanismi di assistenza amministrativa di cui al titolo IV;

f) in quali casi e a quali condizioni i controlli ufficiali intesi a verificare il rispetto delle prescrizioni in materia di benessere degli animali ~~possono includere~~ **includono** l'uso di specifici indicatori di benessere degli animali basati su criteri misurabili di risultato, e l'elaborazione di tali indicatori in base alle conoscenze scientifiche e tecniche. [Em. 109]

Martedì 15 aprile 2014

Articolo 19

Norme specifiche sui controlli ufficiali e sui provvedimenti delle autorità competenti in materia di sanità delle piante

Alla Commissione è conferito il potere di adottare ~~ex articolo 139 atti delegati~~ **proposte legislative** recanti norme per l'esecuzione di controlli ufficiali su piante, prodotti vegetali e altri oggetti al fine di verificare la conformità alla normativa dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), applicabile a tali merci e norme sui provvedimenti che le autorità competenti sono tenute a prendere in seguito ai controlli ufficiali. Tali ~~atti delegati~~ **proposte legislative** prendono in considerazione i rischi sanitari per le piante associati a piante, prodotti vegetali e altri oggetti, a specifici organismi nocivi per le piante o a specifici operatori e stabiliscono: [Em. 328]

- a) le responsabilità e i compiti specifici delle autorità competenti, oltre a quelli di cui all'articolo 4, agli articoli 8 e 9, all'articolo 10, paragrafo 1, agli articoli da 11 a 13, all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 36;
- b) prescrizioni specifiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sull'introduzione nell'Unione, e lo spostamento al suo interno, di determinate piante, prodotti vegetali e altri oggetti soggetti alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), e la frequenza minima uniforme dei controlli ufficiali tenendo conto, oltre che dei criteri di cui all'articolo 8, paragrafo 1, degli specifici pericoli e rischi per la sanità delle piante associati a determinate piante, prodotti vegetali e altri oggetti aventi particolare origine o provenienza;
- c) frequenze uniformi dei controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti sugli operatori autorizzati ad emettere passaporti delle piante ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. .../... (*); tale frequenza viene definita, oltre che in base ai criteri di cui all'articolo 8, paragrafo 1, in funzione del fatto che gli operatori abbiano o meno implementato un piano di gestione del rischio fitosanitario ai sensi dell'articolo 86 del regolamento (UE) n. .../... (**) per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti da essi prodotti;
- d) in quali casi le autorità competenti, in relazione a specifici casi di non conformità, devono adottare uno o più provvedimenti di cui all'articolo 135, paragrafo 2, o provvedimenti aggiuntivi oltre a quelli previsti in tale paragrafo.

Articolo 20

~~Norme specifiche sui controlli ufficiali e sui provvedimenti delle autorità competenti in merito al materiale riproduttivo vegetale~~

Alla Commissione è conferito il potere di adottare ~~ex articolo 139 atti delegati~~ recanti norme per l'esecuzione dei controlli ufficiali sul ~~materiale riproduttivo vegetale al fine di verificare la conformità alla normativa dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera h), applicabile a tali merci e norme sugli interventi che le autorità competenti sono tenute a prendere in seguito ai controlli ufficiali. Tali atti delegati stabiliscono:~~

- a) ~~le responsabilità e i compiti specifici delle autorità competenti, oltre a quelli di cui agli articoli 4, 8, 9, all'articolo 10, paragrafo 1, agli articoli 11, 12, 13, all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 36;~~
- b) ~~prescrizioni specifiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali tenendo conto, oltre che dei criteri di cui all'articolo 8, paragrafo 1, dei rischi per la sanità, l'identità, la qualità e la tracciabilità di certe categorie di materiale riproduttivo vegetale o di specifici generi o specie;~~
- e) ~~criteri e condizioni specifici per l'attivazione dei meccanismi di assistenza amministrativa di cui al titolo IV;~~
- d) ~~in quali condizioni le autorità competenti, in relazione a specifici casi di non conformità, devono adottare uno o più provvedimenti tra quelli stabiliti all'articolo 135, paragrafo 2, o provvedimenti aggiuntivi oltre a quelli previsti in tale paragrafo. [Em. 110]~~

(*) Numero del regolamento relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante.

(**) Numero del regolamento relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante.

Martedì 15 aprile 2014

Articolo 21

Norme specifiche sui controlli ufficiali e sui provvedimenti delle autorità competenti in merito a OGM e ad alimenti e a mangimi geneticamente modificati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare ~~ex articolo 139~~ ~~atti delegati~~ **proposte legislative** recanti norme per l'esecuzione di controlli ufficiali su OGM e su alimenti e mangimi geneticamente modificati per verificare la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e norme sui provvedimenti che le autorità competenti sono tenute a prendere in seguito ai controlli ufficiali. Tali ~~atti delegati~~ **proposte legislative** tengono in considerazione la necessità di assicurare un livello minimo di controlli ufficiali per impedire pratiche che violino tale normativa e stabiliscono: **[Em. 111]**

a) le responsabilità e i compiti specifici delle autorità competenti, oltre a quelli di cui all'articolo 4, agli articoli 8 e 9, all'articolo 10, paragrafo 1, agli articoli da 11 a 13, all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 36;

b) prescrizioni specifiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali e la frequenza minima uniforme dei controlli ufficiali:

i) sulla presenza sul mercato di OGM e di alimenti e mangimi geneticamente modificati che non sono stati autorizzati in conformità alla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, o al regolamento (CE) n. 1829/2003;

ii) sulla coltivazione di OGM e sulla corretta applicazione del piano di monitoraggio di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2001/18/CE e all'articolo 5, paragrafo 5, e all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1829/2003, **ivi comprese misure minime per il monitoraggio e la sorveglianza dei potenziali effetti sulla salute, la salute animale e l'ambiente**; **[Em. 112]**

iii) sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati;

iii bis) sulle misure minime in materia di controlli e rendicontazione, al fine di evitare la presenza involontaria di OGM, conformemente all'articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE; **[Em. 113]**

c) in quali circostanze le autorità competenti, in relazione a specifici casi di non conformità, devono adottare uno o più provvedimenti di cui all'articolo 135, paragrafo 2, o provvedimenti aggiuntivi oltre a quelli previsti in tale paragrafo.

Articolo 22

Norme specifiche sui controlli ufficiali e sugli interventi delle autorità competenti in merito a prodotti fitosanitari

Alla Commissione è conferito il potere di adottare ~~ex articolo 139~~ ~~atti delegati~~ **proposte legislative** recanti norme sull'esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i). **[Em. 114]**

Tali ~~atti delegati~~ **proposte legislative** prendono in considerazione i rischi sanitari che i prodotti fitosanitari possono presentare per l'uomo, per gli animali o per l'ambiente e stabiliscono: **[Em. 115]**

a) le responsabilità e i compiti specifici delle autorità competenti, oltre a quelli di cui all'articolo 4, agli articoli 8 e 9, all'articolo 10, paragrafo 1, agli articoli da 11 a 13, all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 36;

⁽¹⁾ Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).

Martedì 15 aprile 2014

- b) prescrizioni specifiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali e frequenza minima uniforme dei controlli ufficiali relativi alla fabbricazione, all'immissione in commercio, all'ingresso nell'Unione, all'etichettatura, all'imballaggio, al trasporto, al magazzinaggio, **al commercio parallelo** e all'uso di prodotti fitosanitari, tenendo conto, oltre che dei criteri di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della necessità di assicurare l'uso sicuro e sostenibile dei prodotti fitosanitari e di combattere il commercio illegale di tali prodotti; [Em. 116]
- c) prescrizioni specifiche uniformi in materia di ispezioni dell'attrezzatura per l'applicazione di pesticidi e la frequenza minima uniforme dei controlli;
- c bis) prescrizioni specifiche uniformi per la creazione di un registro o di una banca dati in materia di produzione, imballaggio e strutture di stoccaggio; [Em. 117]**
- d) in quali condizioni le autorità competenti, in relazione a specifici casi di non conformità, devono adottare uno o più provvedimenti tra quelli stabiliti all'articolo 135, paragrafo 2, o provvedimenti aggiuntivi oltre a quelli previsti in tale paragrafo;
- e) l'elaborazione di sistemi di certificazione per assistere le autorità competenti nell'ispezione delle attrezzature per l'applicazione di pesticidi;
- f) la raccolta di informazioni, il monitoraggio e la presentazione di relazioni su casi di sospetto avvelenamento da prodotti fitosanitari;
- g) la raccolta di informazioni, il monitoraggio e la presentazione di relazioni sulla contraffazione di prodotti fitosanitari e sul commercio illegale dei prodotti fitosanitari.

Articolo 23

Norme specifiche sui controlli ufficiali e sugli interventi delle autorità competenti in materia di prodotti biologici e di denominazioni di origine protette, di indicazioni geografiche protette e di specialità tradizionali garantite

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare ex articolo 139 atti delegati recanti norme sull'esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere j) e k), e norme sui provvedimenti che le autorità competenti sono tenute a prendere in seguito ai controlli ufficiali.
2. ~~In merito alla~~ **Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, al fine di verificare la conformità con la** normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera j), ~~gli atti delegati di cui al paragrafo 1 e i provvedimenti che le autorità competenti sono tenute ad adottare in seguito ai controlli ufficiali. Tali atti delegati~~ stabiliscono: [Em. 118]
 - a) le responsabilità e i compiti specifici **degli operatori**, delle autorità competenti, **degli organismi delegati ad assicurare l'ottemperanza alle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007**, oltre a quelli di cui all'articolo 4, agli articoli 8 e 9, all'articolo 10, paragrafo 1, agli articoli da 11 a 13, all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 36, nonché agli articoli 25, 29, 30 e 32 relativamente all'approvazione e alla supervisione degli organismi delegati; [Em. 119]
 - b) prescrizioni aggiuntive, oltre a quelle di cui all'articolo 8, paragrafo 1, sulla valutazione del rischio e sulla definizione della frequenza dei controlli ufficiali, nonché del campionamento ove opportuno, tenendo conto del rischio che si verifichino casi di non conformità;
 - c) la frequenza minima dei controlli ufficiali sugli operatori così come definiti all'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 834/2007 nonché in quali casi e a quali condizioni determinati operatori vanno esentati da alcuni controlli ufficiali;
 - d) metodi e tecniche di controlli ufficiali aggiuntivi, oltre a quelli di cui all'articolo 13 e all'articolo 33, paragrafi da 1 a 5, e prescrizioni specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali intesi a garantire la tracciabilità dei prodotti biologici in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione, nonché a fornire garanzie di conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera j);

Martedì 15 aprile 2014

- e) criteri aggiuntivi, oltre a quelli di cui all'articolo 135, paragrafo 1, e all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, sui provvedimenti da adottare nei casi di non conformità, e provvedimenti aggiuntivi, oltre a quelli stabiliti all'articolo 135, paragrafo 2;
 - f) prescrizioni aggiuntive oltre a quelle di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), in relazione alle strutture e alle attrezzature necessarie per eseguire i controlli ufficiali, nonché ulteriori condizioni e obblighi oltre a quelli di cui agli articoli da 25 a 30, e all'articolo 32, sulla delega dei compiti riguardanti i controlli ufficiali;
 - g) obblighi aggiuntivi in materia di stesura di relazioni oltre a quelli di cui agli articoli 12 e 31 in capo alle autorità competenti, alle autorità di controllo preposte ai prodotti biologici, nonché agli organismi delegati incaricati dei controlli ufficiali;
 - h) criteri e condizioni specifici per l'attivazione dei meccanismi di assistenza amministrativa di cui al titolo IV.
3. In merito alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera k), gli atti delegati di cui al paragrafo 1 stabiliscono:
- a) prescrizioni, metodi e tecniche aggiuntivi, oltre a quelli di cui agli articoli 11 e 13, per i controlli ufficiali intesi a verificare la conformità ai disciplinari e ai requisiti di etichettatura;
 - b) metodi e tecniche aggiuntivi, oltre a quelli di cui all'articolo 13, per l'esecuzione dei controlli ufficiali intesi a garantire in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione la tracciabilità dei prodotti soggetti alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera k), nonché a fornire garanzie di conformità alla normativa;
 - c) criteri specifici aggiuntivi e contenuti specifici aggiuntivi, oltre a quelli di cui all'articolo 108, per l'elaborazione delle parti pertinenti del piano di controllo nazionale pluriennale di cui all'articolo 107, paragrafo 1, e contenuti specifici aggiuntivi per la relazione di cui all'articolo 112;
 - d) criteri e condizioni specifici per l'attivazione dei meccanismi di assistenza amministrativa di cui al titolo IV;
 - e) provvedimenti specifici da adottare, oltre a quelli di cui all'articolo 135, paragrafo 2, in caso di non conformità e di non conformità grave o ricorrente.
4. ~~Se del caso, gli atti delegati di cui ai paragrafi 2 e 3 possono derogare alle disposizioni del presente regolamento indicate negli stessi paragrafi. [Em. 120]~~

Articolo 24

Norme specifiche sui controlli ufficiali e sugli interventi delle autorità competenti in merito a rischi recentemente individuati relativi ad alimenti e a mangimi

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare ~~ex articolo 139~~ **atti delegati proposte legislative** recanti norme specifiche sull'esecuzione dei controlli ufficiali effettuati su certe categorie di alimenti o mangimi al fine di verificare la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a e), e norme sui provvedimenti che le autorità competenti sono tenute a prendere in seguito ai controlli ufficiali. Tali ~~atti delegati~~ **proposte legislative** affrontano il tema dei possibili rischi recentemente individuati per la sanità umana e animale veicolati da alimenti o mangimi, o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, dei rischi per l'ambiente o di tutti i rischi che derivano da nuovi modelli di produzione o di consumo di alimenti o mangimi, o che non possono essere gestiti in maniera efficace in assenza di specifiche comuni sui controlli ufficiali e sui provvedimenti che le autorità competenti sono tenute a prendere in seguito ai controlli ufficiali; essi stabiliscono: [Em. 121]
- a) le responsabilità e i compiti specifici delle autorità competenti, oltre a quelli di cui all'articolo 4, agli articoli 8 e 9, all'articolo 10, paragrafo 1, agli articoli da 11 a 13, all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 36;

Martedì 15 aprile 2014

- b) prescrizioni specifiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali e frequenza minima uniforme dei controlli ufficiali tenendo conto, oltre che dei criteri di cui all'articolo 8, paragrafo 1, degli specifici pericoli e rischi che esistono in relazione ad ogni categoria di alimenti e mangimi e ai diversi trattamenti a cui sono sottoposti;
- c) in quali condizioni le autorità competenti, in relazione a specifici casi di non conformità, devono adottare uno o più provvedimenti tra quelli stabiliti all'articolo 135, paragrafo 2, o provvedimenti aggiuntivi oltre a quelli previsti in tale paragrafo.
2. Qualora, in caso di grave rischio sanitario per l'uomo o per gli animali o per l'ambiente, imperativi motivi di urgenza lo richiedano, agli atti delegati adottati ai sensi del paragrafo 1 si applica la procedura di cui all'articolo 140.

Articolo 24 bis

Norme specifiche sui controlli ufficiali e sui provvedimenti delle autorità competenti in merito a materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti.

Alla Commissione può essere conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 139 riguardo alle norme relative all'applicazione dei controlli ufficiali e ai provvedimenti delle autorità competenti in merito ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con alimenti. [Em. 122]

Capo III

Delega di compiti specifici delle autorità competenti

Articolo 25

Delega da parte delle autorità competenti di compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali

1. Le autorità competenti possono delegare compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali ad uno o più organismi delegati o persone fisiche nell'osservanza delle condizioni di cui rispettivamente agli articoli 26 e 27. **Le autorità competenti non delegano compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali a persone fisiche, per quanto riguarda i controlli ufficiali svolti per verificare l'ottemperanza alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera j).** [Em. 123]
2. Le autorità competenti non possono delegare la decisione in merito ai provvedimenti di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 135, paragrafi 2 e 3.

~~Quanto prescritto dal primo comma non si applica ai provvedimenti da prendere ai sensi dell'articolo 135 o della normativa di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettera e), in seguito a controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera j).~~ [Em. 124]

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare ex articolo 139 atti delegati che stabiliscono compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali per i quali non è ammessa la delega, al fine di preservare l'indipendenza o le funzioni essenziali delle autorità competenti.
4. Quando le autorità competenti delegano compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali intesi a verificare il rispetto della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera j) ad uno o più organismi delegati, esse attribuiscono un numero di codice a ciascun organismo delegato e designano le autorità responsabili dell'approvazione e della supervisione di tali organismi delegati.

Articolo 26

Condizioni per la delega di compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali ad organismi delegati

La delega di compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali a un organismo delegato di cui all'articolo 25, paragrafo 1, avviene in forma scritta e soddisfa le seguenti condizioni:

- a) la delega contiene una descrizione dettagliata:
- i) dei compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali che l'organismo delegato può eseguire;

Martedì 15 aprile 2014

- ii) delle condizioni a cui esso può eseguire tali compiti;
- b) l'organismo delegato:
 - i) possiede l'esperienza, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per eseguire i compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali che gli sono stati delegati;
 - ii) dispone di un numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati ed esperti;
 - iii) è imparziale, **indipendente, non è assunto né direttamente, né indirettamente dall'operatore a carico del quale svolge attività di controllo** ed **altrimenti** esente da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda l'adempimento dei compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali che gli sono stati delegati; [Em. 125]
 - iv) opera ed è accreditato conformemente alla norma EN ISO/IEC 17020 «Requisiti per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione» o ad un'altra norma se più pertinente ai compiti che gli sono stati delegati;
- iv bis) dispone dei poteri sufficienti a svolgere i controlli ufficiali che gli sono stati delegati; [Em. 126]**
- c) esistono procedure atte a garantire un coordinamento efficiente ed efficace tra l'autorità competente che delega e l'organismo delegato.

Articolo 27

Condizioni per la delega a persone fisiche di compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali

Le autorità competenti possono delegare compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali ad una o più persone fisiche qualora le norme di cui agli articoli da 15 a 24 lo consentano. Tale delega avviene in forma scritta.

L'articolo 26 si applica alla delega a persone fisiche di compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali con l'eccezione di quanto alla lettera b), punti ii) e iv).

Articolo 28

Obblighi dell'organismo delegato e della persona fisica delegata cui sono delegati compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali

Gli organismi delegati o le persone fisiche cui sono stati delegati compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali a norma dell'articolo 25, paragrafo 1:

- a) comunicano i risultati dei controlli ufficiali da essi effettuati alle autorità competenti che hanno loro delegato compiti specifici, con regolarità e in qualsiasi momento le autorità ne facciano richiesta;
- b) informano immediatamente le autorità competenti che hanno loro delegato compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali ogni volta che i risultati dei controlli ufficiali rivelano una non conformità o sollevano il sospetto della stessa.

Articolo 29

Obblighi delle autorità competenti che delegano compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali

Le autorità competenti che hanno delegato compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali ad organismi delegati o persone fisiche a norma dell'articolo 25, paragrafo 1:

- a) organizzano audit **periodici e a sorpresa** o ispezioni di tali organismi o persone ~~a seconda delle necessità~~; [Em. 127]
- b) revocano interamente o parzialmente la delega senza indugio se:
 - i) a seguito di un audit o di un'ispezione di cui alla lettera a), è comprovato che tali organismi o persone fisiche delegati non eseguono adeguatamente i compiti riguardanti i controlli ufficiali loro delegati;

Martedì 15 aprile 2014

- ii) gli organismi o le persone fisiche delegati non adottano misure adeguate e tempestive per porre rimedio alle carenze individuate durante gli audit e le ispezioni di cui alla lettera a);

ii bis) è stato dimostrato che l'indipendenza o imparzialità degli organismi o delle persone fisiche delegate sono state compromesse. [Em. 128]

Articolo 30

Condizioni per la delega di compiti specifici riguardanti altre attività ufficiali

1. Le autorità competenti possono delegare compiti specifici riguardanti altre attività ufficiali a uno o più organismi delegati, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) la normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, non proibisce tale delega;
- b) sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 26, ad eccezione della lettera b), punto iv).

2. Le autorità competenti possono delegare compiti specifici riguardanti altre attività ufficiali a una o più persone fisiche, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) tale deroga è consentita dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
- b) sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 26, ad eccezione della lettera b), punti ii) e iv).

Articolo 31

Obblighi dell'organismo delegato e della persona fisica delegata cui sono delegati compiti specifici riguardanti altre attività ufficiali

L'organismo delegato o la persona fisica delegata cui sono stati delegati compiti specifici riguardanti altre attività ufficiali ai sensi dell'articolo 30:

- a) comunicano i risultati delle altre attività ufficiali da essi effettuate alle autorità competenti che hanno delegato loro compiti specifici riguardanti altre attività ufficiali con regolarità e in qualsiasi momento le autorità ne facciano richiesta;
- b) informano immediatamente le autorità competenti che hanno loro delegato compiti specifici riguardanti altre attività ufficiali ogni volta che i risultati di tali altre attività ufficiali rivelano una non conformità o sollevano il sospetto della stessa.

Articolo 32

Obblighi delle autorità competenti che delegano compiti specifici riguardanti altre attività ufficiali

Le autorità competenti che hanno delegato compiti specifici riguardanti altre attività ufficiali ad organismi o persone fisiche delegati a norma dell'articolo 30:

- a) organizzano audit o ispezioni di tali organismi o persone ~~a seconda delle necessità~~; **[Em. 129]**
- b) revocano interamente o parzialmente la delega senza indugio se:
- i) a seguito di un audit o di un'ispezione di cui alla lettera a), è comprovato che tali organismi delegati o persone fisiche non eseguono adeguatamente i compiti riguardanti le altre attività ufficiali loro delegati;
- ii) gli organismi o le persone fisiche delegati non adottano misure adeguate e tempestive per porre rimedio alle carenze individuate durante gli audit e le ispezioni di cui alla lettera a).

Martedì 15 aprile 2014

Capo IV

Campionamento, analisi, prove e diagnosi

Articolo 33

Metodi di campionamento, analisi, prova e diagnosi

1. I metodi di campionamento e di analisi, prova e diagnosi di laboratorio utilizzati nel contesto dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali sono conformi alle norme dell'Unione che stabiliscono tali metodi o ai relativi criteri di efficienza.
2. In assenza di norme dell'Unione di cui al paragrafo 1, **nel contesto dei controlli ufficiali**, i laboratori ufficiali applicano i metodi più avanzati per soddisfare le esigenze specifiche di analisi, prova e diagnosi, prendendo in considerazione, **nell'ordine seguente**: [Em. 130]
 - a) i più recenti metodi disponibili conformi a pertinenti norme o protocolli riconosciuti internazionalmente, compresi quelli accettati dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN);
 - b) in assenza di norme o protocolli di cui alla lettera a), metodi pertinenti sviluppati o raccomandati dai laboratori di riferimento dell'Unione europea e convalidati in base a protocolli scientifici accettati internazionalmente;
 - c) in assenza di norme o protocolli di cui alla lettera a) e di metodi di cui alla lettera b), metodi conformi alle norme pertinenti definite a livello nazionale;
 - d) in assenza di norme o protocolli di cui alla lettera a), di metodi di cui alla lettera b) e di norme nazionali di cui alla lettera c), metodi pertinenti sviluppati o raccomandati dai laboratori nazionali di riferimento e convalidati in base a protocolli scientifici accettati internazionalmente; o
 - e) in assenza di norme o protocolli di cui alla lettera a), di metodi di cui alla lettera b), di norme nazionali di cui alla lettera c), e di metodi di cui alla lettera d), metodi pertinenti convalidati in base a protocolli scientifici accettati internazionalmente.
3. **In deroga al paragrafo 2**, nel contesto delle attività di screening, screening mirato e altre attività ufficiali, in assenza di norme dell'Unione di cui al paragrafo 1, si può utilizzare uno dei metodi di cui al paragrafo 2. **La stessa norma si applica alle altre attività ufficiali**. [Em. 131]
4. Qualora vi sia urgenza di eseguire analisi, prove o diagnosi di laboratorio, **in casi eccezionali a causa dell'insorgere di una situazione d'emergenza**, e non esista nessuno dei metodi di cui ai paragrafi 1 e 2, il pertinente laboratorio nazionale di riferimento oppure, se non esiste un laboratorio nazionale di riferimento, qualsiasi altro laboratorio designato in conformità all'articolo 36, paragrafo 1, può utilizzare metodi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo in attesa della convalida di un metodo appropriato in base a protocolli scientifici accettati internazionalmente. [Em. 132]
5. I metodi di analisi devono essere caratterizzati, quando possibile, dai criteri opportuni stabiliti nell'allegato III.
6. I campioni vanno prelevati, manipolati ed etichettati in modo tale da garantirne il valore legale e la validità scientifica e tecnica. **La dimensione del campione prelevato deve essere tale da permettere, se del caso, una controperizia qualora l'operatore ne faccia richiesta a norma dell'articolo 34**. [Em. 133]

6 bis. Per quanto riguarda i prodotti di origine animale, devono essere sviluppati e definiti obbligatoriamente metodi volti a individuare e tracciare materiale riproduttivo proveniente da animali clonati, nonché dalla progenie di animali clonati e relativi prodotti derivati. [Em. 134]

Martedì 15 aprile 2014

7. La Commissione, *laddove tali aspetti non siano già regolamentati in altra sede*, può stabilire, mediante atti di esecuzione: [Em. 135]

- a) i metodi di campionamento e di analisi, prova e diagnosi di laboratorio;
- b) criteri di efficienza, parametri di analisi, prova o diagnosi, specifica della tolleranza e procedure di convalida di tali metodi;
- c) L'interpretazione dei risultati di analisi, prove e diagnosi.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2.

Articolo 34

Controperizia

1. Le autorità competenti provvedono a che gli operatori i cui animali o merci sono soggetti a campionamento, analisi, prova o diagnosi nel contesto dei controlli ufficiali abbiano il diritto di chiedere, *ove pertinente e tecnicamente fattibile*, una controperizia. *I costi di tale controperizia sono a carico dell'operatore richiedente.* [Em. 136]

In base a tale diritto:

- a) l'operatore può sempre chiedere un esame documentale del campionamento, dell'analisi, della prova o della diagnosi a cura di un altro perito *nominato dal laboratorio di riferimento o, se non è possibile, da un altro laboratorio ufficiale di livello almeno equivalente;* [Em. 137]
- b) se del caso e tecnicamente fattibile, in particolare in considerazione della diffusione e della distribuzione del rischio negli animali o nelle merci, della deperibilità dei campioni o delle merci e del quantitativo di substrato disponibile, l'operatore può chiedere *e le autorità competenti hanno l'obbligo di assicurare:* [Em. 138]
 - i) il prelievo di un numero sufficiente di ~~altri~~ campioni *per divisi in tre esemplari al fine di effettuare un'analisi iniziale e, se del caso, una controperizia su richiesta dell'operatore e poi un'altra analisi risolutiva, qualora vi sia una discrepanza tra le due precedenti;* [Em. 139]
 - ii) se non è possibile prelevare un numero sufficiente di campioni di cui alla lettera i), che sia ripetuta da un perito indipendente l'analisi o la prova o la diagnosi sul campione.

1 bis. *I campioni vanno manipolati ed etichettati in modo tale da garantirne il valore legale e la validità analitica.* [Em. 140]

2. La richiesta di una controperizia da parte dell'operatore in conformità al paragrafo 1 non pregiudica l'obbligo delle autorità competenti di intervenire rapidamente per eliminare o limitare i rischi sanitari per l'uomo, per gli animali e per le piante, o i rischi per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, i rischi per l'ambiente in conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e al presente regolamento.

3. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, procedure per l'applicazione uniforme delle norme di cui al paragrafo 1 e per la presentazione e il trattamento delle richieste di controperizia. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2.

Articolo 35

Operazioni di campionamento su animali e merci messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza

1. Nel caso di animali e merci messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, si possono impiegare ai fini di un controllo ufficiale campioni che le autorità competenti ordinano dagli operatori senza svelare la propria identità.

Martedì 15 aprile 2014

2. Le autorità competenti, **una volta in possesso dei campioni**, adottano tutte le misure necessarie affinché gli operatori dai quali vengono ordinati **detti** campioni in conformità al paragrafo 1: [Em. 141]
- a) siano informati del fatto che i campioni vengono prelevati nel contesto di un controllo ufficiale e, a seconda dei casi, analizzati o sottoposti a prove al fine di eseguire tale controllo ufficiale; e
- b) se i campioni di cui al paragrafo 1 sono analizzati o sottoposti a prove, possano esercitare il diritto di chiedere una controperizia come previsto all'articolo 34, paragrafo 1.

Articolo 36

Designazione dei laboratori ufficiali

1. Le autorità competenti designano laboratori ufficiali, nello Stato membro nel cui territorio operano tali autorità competenti o in un altro Stato membro, cui far effettuare analisi, prove e diagnosi di laboratorio a partire dai campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali.
2. Le autorità competenti possono designare come laboratorio ufficiale un laboratorio situato in un altro Stato membro, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
- a) esistono disposizioni che le autorizzano a svolgere gli audit e le ispezioni di cui all'articolo 38, paragrafo 1, o a delegare l'esecuzione degli audit e delle ispezioni alle autorità competenti dello Stato membro in cui il laboratorio è ubicato;
- b) tale laboratorio è già designato come laboratorio ufficiale dalle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio esso è situato.
3. La designazione avviene in forma scritta e contiene una descrizione dettagliata:
- a) dei compiti che il laboratorio svolge in qualità di laboratorio ufficiale;
- b) delle condizioni alle quali esso svolge tali compiti;
- c) delle soluzioni necessarie per assicurare coordinamento e collaborazione in modo efficiente ed efficace tra i laboratori e le autorità competenti.
4. Le autorità competenti possono designare come laboratorio ufficiale un laboratorio:
- a) che possiede l'esperienza, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per effettuare analisi, prove o diagnosi sui campioni;
- b) che dispone di un numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati ed esperti;
- c) che è **indipendente**, imparziale e non presenta alcun conflitto di interessi per quanto riguarda l'adempimento dei compiti in qualità di laboratorio ufficiale; [Em. 142]
- d) che è in grado di fornire tempestivamente i risultati delle analisi, prove o diagnosi effettuate sui campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali;
- e) che opera secondo la norma EN ISO/IEC 17025 «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura» ed è stato ~~valutato~~ e accreditato secondo tale norma da un organismo nazionale di accreditamento operante in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008. [Em. 143]
5. ~~La valutazione e~~ L'accREDITAMENTO di un laboratorio ufficiale di cui al paragrafo 4, lettera e): [Em. 144]
- a) devono includere tutti i metodi di analisi, prova o diagnosi di laboratorio che il laboratorio deve utilizzare per le analisi, prove o diagnosi quando esso opera in qualità di laboratorio ufficiale;

Martedì 15 aprile 2014

- b) possono comprendere uno o più metodi di analisi, prova o diagnosi di laboratorio, o gruppi di metodi;
- c) possono essere definiti in maniera flessibile, in modo da consentire di integrare l'accreditamento per comprendere versioni modificate dei metodi impiegati dal laboratorio all'epoca dell'accreditamento, o nuovi metodi supplementari, sulla base delle convalide effettuate dal laboratorio stesso senza una valutazione preliminare dell'organismo nazionale di accreditamento prima dell'impiego di tali metodi modificati o nuovi.

Nel caso in cui nessun laboratorio ufficiale designato nell'Unione ex paragrafo 1 disponga delle competenze, attrezzature, infrastrutture e personale necessari per eseguire analisi, prove o diagnosi di laboratorio nuove o particolarmente rare, le autorità competenti possono incaricare un laboratorio o centro di diagnosi che non soddisfa uno o più requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo di effettuare tali analisi, prove e diagnosi.

Articolo 37

Obblighi dei laboratori ufficiali

1. I laboratori ufficiali informano immediatamente le autorità competenti quando i risultati di analisi, prove o diagnosi effettuate sui campioni rivelano un caso di non conformità o di probabile non conformità in capo ad un operatore.
2. Su richiesta di un laboratorio di riferimento dell'Unione europea o di un laboratorio nazionale di riferimento, i laboratori ufficiali partecipano alle prove comparative interlaboratorio organizzate in merito alle analisi, prove e diagnosi che essi effettuano in qualità di laboratori ufficiali.
3. I laboratori ufficiali rendono disponibile al pubblico l'elenco dei metodi impiegati per le analisi, prove e diagnosi eseguite nel contesto dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali.

Articolo 38

Audit e ispezioni dei laboratori ufficiali

1. Le autorità competenti organizzano audit o ispezioni dei laboratori ufficiali da esse designati in conformità all'articolo 36, paragrafo 1:
 - a) con regolarità;
 - b) in qualsiasi momento esse ritengano necessario eseguire un audit o un'ispezione.
2. Le autorità competenti revocano immediatamente la designazione di un laboratorio ufficiale, in tutto o per determinati compiti, se esso omette di adottare correttivi appropriati e tempestivi dopo che un audit o un'ispezione di cui al paragrafo 1 ha rilevato:
 - a) che esso non soddisfa più le condizioni di cui all'articolo 36, paragrafi 4 e 5;
 - b) che esso non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 37;
 - c) che esso si colloca al di sotto della media nelle prove comparative interlaboratorio di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Articolo 39

Deroghe all'obbligo di ~~valutazione~~ e accreditamento per alcuni laboratori ufficiali [Em. 145]

1. In deroga all'articolo 36, paragrafo 4, lettera e), le autorità competenti possono designare in qualità di laboratori ufficiali, anche se non soddisfano la condizione ivi specificata:
 - a) laboratori
 - i) la cui unica attività è la ricerca di *Trichine* nelle carni;

Martedì 15 aprile 2014

- ii) che impiegano per l'individuazione di *Trichine* unicamente i metodi di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione ⁽¹⁾;
 - iii) che effettuano l'individuazione di *Trichine* sotto la supervisione delle autorità competenti o di un laboratorio ufficiale designato in conformità all'articolo 36, paragrafo 1, e ~~valutato~~ e accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025 «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura» per l'utilizzo dei metodi di cui alla lettera a), punto ii), del presente paragrafo; [Em. 146]
- b) ~~laboratori che effettuano analisi o prove per verificare la conformità alla normativa sul materiale riproduttivo vegetale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b); [Em. 147]~~
- c) laboratori che eseguono unicamente analisi, prove o diagnosi nel contesto di altre attività ufficiali, purché essi:
- i) impieghino unicamente i metodi di analisi, prove e diagnosi di laboratorio di cui all'articolo 33, paragrafo 1, e all'articolo 33, paragrafo 2, lettere a), b) e c);
 - ii) eseguano analisi, prove o diagnosi sotto la supervisione delle autorità competenti o dei laboratori nazionali di riferimento per i metodi impiegati;
 - iii) partecipino regolarmente alle prove comparative interlaboratorio organizzate dai laboratori nazionali di riferimento per i metodi impiegati;
 - iv) applichino un sistema della qualità per assicurare che i metodi di analisi, prove e diagnosi di laboratorio utilizzati portino a risultati solidi e attendibili.
2. Se i metodi usati dai laboratori di cui al paragrafo 1, lettera c), richiedono una conferma dei risultati delle analisi, prove o diagnosi di laboratorio, le necessarie analisi, prove o diagnosi di conferma sono effettuate da un laboratorio ufficiale che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 36, paragrafo 4, lettera e).

3. I laboratori ufficiali designati a norma delle lettere a) e c) del paragrafo 1 sono situati negli Stati membri nel cui territorio si trovano le autorità competenti che li hanno designati.

Articolo 40

Facoltà di statuire deroghe all'obbligo di ~~valutazione obbligatoria~~ e accreditamento per tutti i metodi di analisi, prova e diagnosi di laboratorio utilizzati dai laboratori ufficiali [Em. 148]

Alla Commissione è conferito il potere di adottare ex articolo 139 atti delegati che determinano in quali casi e a quali condizioni le autorità competenti possono designare come laboratori ufficiali in conformità all'articolo 36, paragrafo 1, laboratori che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 36, paragrafo 4, lettera e), per tutti i metodi da essi impiegati, a condizione che tali laboratori soddisfino le seguenti condizioni:

- a) essi operano e sono valutati e accreditati secondo la norma EN ISO/IEC 17025 per l'impiego di uno o più metodi che siano simili agli altri metodi da essi utilizzati e rappresentativi di questi ultimi;
- b) essi impiegano in modo continuativo e significativo i metodi per cui hanno ottenuto l'accreditamento di cui alla lettera a).

Articolo 41

Deroghe temporanee all'obbligo di ~~valutazione~~ e accreditamento dei laboratori ufficiali [Em. 149]

1. In deroga all'articolo 36, paragrafo 5, lettera a), le autorità competenti possono designare temporaneamente un laboratorio ufficiale esistente in qualità di laboratorio ufficiale ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, per l'utilizzo di un metodo di analisi, prova o diagnosi di laboratorio per il quale esso non ha ottenuto l'accreditamento di cui all'articolo 36, paragrafo 4, lettera e):

- a) se l'obbligo di utilizzo di tale metodo è stato introdotto di recente nella normativa dell'Unione;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di *Trichine* nelle carni (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 60).

Martedì 15 aprile 2014

- b) quando le modifiche del metodo in vigore richiedono un nuovo accreditamento o un'integrazione dell'accreditamento ottenuto dal laboratorio ufficiale;
- c) quando l'utilizzo di tale metodo sia imposto da una situazione di emergenza o da un rischio sanitario emergente per l'uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, per l'ambiente; o

c bis) in attesa della valutazione e della decisione da parte dell'organismo di accreditamento. [Em. 150]

- 2. La designazione temporanea di cui al paragrafo 1 è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) il laboratorio ufficiale è già accreditato in conformità alla norma EN ISO/IEC 17025 per l'utilizzo di un metodo simile a quello per il quale non è accreditato;
 - b) il laboratorio ufficiale applica un sistema della qualità per assicurare risultati solidi e attendibili dall'utilizzo del metodo per il quale non è attualmente accreditato;
 - c) le analisi, prove o diagnosi sono effettuate sotto la supervisione delle autorità competenti o del laboratorio nazionale di riferimento per tale metodo.
- 3. La designazione temporanea di cui al paragrafo 1 non supera la durata di un anno ed è rinnovabile una sola volta per un ulteriore periodo di un anno.
- 4. I laboratori ufficiali designati a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono situati negli Stati membri nel cui territorio si trovano le autorità competenti che li designano.

Articolo 41 bis

I controlli ufficiali sugli animali e sulle merci in entrata nell'Unione sono organizzati in base al rischio e possono essere condotti ai posti di controllo frontalieri, conformemente alla sezione II del presente capo, al fine di accertare la conformità alle norme specifiche applicabili a determinati animali o a determinate merci, ovvero in un posto adeguato, conformemente alla sezione I del presente capo. [Em. 151]

Capo V

Controlli ufficiali sugli animali e sulle merci in entrata nell'Unione

Sezione I

Animali e merci non soggetti a specifici controlli ufficiali alle frontiere

Articolo 42

Controlli ufficiali sugli animali e sulle merci non soggetti a specifici controlli ufficiali alle frontiere

- 1. Le autorità competenti effettuano controlli ufficiali periodici sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione al fine di verificare la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Sugli animali e sulle merci cui non si applica l'articolo 45 tali controlli ufficiali vanno effettuati con la frequenza adeguata, prendendo in considerazione:

- a) i rischi sanitari per l'uomo, per gli animali e per le piante o i rischi per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, i rischi per l'ambiente connessi con i diversi tipi di animali e merci;

a bis) la probabilità di pratiche fraudolente che potrebbero deludere le aspettative dei consumatori rispetto alla natura, alla qualità e alla composizione di alimenti e merci; [Em. 152]

- b) i precedenti di conformità a quanto prescritto dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, relativamente agli animali o alle merci in questione:
 - i) del paese terzo e dello stabilimento di origine;

Martedì 15 aprile 2014

- ii) dell'esportatore;
 - iii) dell'operatore responsabile della partita;
- c) i controlli già eseguiti sugli animali e sulle merci in questione;
- d) le garanzie fornite dalle autorità competenti del paese terzo di origine in merito alla conformità degli animali e delle merci a quanto prescritto dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti.
2. I controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 sono effettuati in un luogo adeguato all'interno del territorio doganale dell'Unione, quale:
- a) il punto di entrata nell'Unione;
 - b) un posto di controllo frontaliero;
 - c) il punto di immissione in libera pratica nell'Unione;
 - d) i depositi e i locali dell'operatore responsabile della partita.
3. Le autorità competenti presso i posti di controllo frontalieri e gli altri punti di entrata nell'Unione effettuano controlli ufficiali sulle categorie indicate più oltre ogni qual volta vi sia motivo di ritenere che la loro entrata nell'Unione possa comportare un rischio sanitario per l'uomo, per gli animali e per le piante o un rischio per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, per l'ambiente:
- a) i mezzi di trasporto, anche vuoti;
 - b) gli imballaggi.
4. Le autorità competenti possono anche effettuare controlli ufficiali su merci che sono vincolate ad uno dei regimi doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 16, lettere da a) a g), del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 43

Tipi di controlli ufficiali sugli animali e sulle merci non soggetti a specifici controlli ufficiali alle frontiere

1. I controlli ufficiali di cui all'articolo 42, paragrafo 1:
- a) comprendono sempre un controllo documentale;
 - b) comprendono controlli di identità e fisici in funzione dei rischi sanitari per l'uomo, per gli animali e per le piante, dei rischi per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, per l'ambiente.
2. Le autorità competenti effettuano i controlli fisici di cui al paragrafo 1, lettera b), in condizioni idonee a consentire di svolgere adeguatamente le indagini.
3. Se i controlli documentali, di identità e fisici di cui al paragrafo 1 dimostrano che gli animali e le merci non sono conformi alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, si applicano l'articolo 64, paragrafi 1, 3, 4 e 5, gli articoli da 65 a 67, l'articolo 69, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 70, paragrafi 1 e 2.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare ex articolo 139 atti delegati che determinano in quali casi e a quali condizioni le autorità competenti possono chiedere agli operatori di notificare l'arrivo di talune merci in entrata nell'Unione.

Articolo 44

Campioni prelevati da animali e merci non soggetti a specifici controlli ufficiali alle frontiere

1. In caso di prelievo di campioni degli animali e delle merci le autorità competenti:
- a) informano le autorità doganali e gli operatori interessati;

Martedì 15 aprile 2014

- b) decidono se gli animali o le merci possono essere rilasciati prima che siano disponibili i risultati delle analisi, prove o diagnosi effettuate sui campioni, purché sia garantita la rintracciabilità degli animali o delle merci.
2. La Commissione, mediante atti di esecuzione:
- a) stabilisce i meccanismi necessari per garantire la rintracciabilità degli animali o delle merci di cui al paragrafo 1, lettera b);
- b) indica i documenti che devono accompagnare gli animali o le merci di cui al paragrafo 1 se sono stati prelevati campioni dalle autorità competenti.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2.

Sezione II

Controlli ufficiali su animali e merci ai posti di controllo frontaliere

Articolo 45

Animali e prodotti soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere

1. Al fine di accertare la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, le autorità competenti effettuano i controlli ufficiali presso il posto di controllo frontaliere di primo ingresso nell'Unione su ciascuna partita delle seguenti categorie di animali e merci che entrano nell'Unione da paesi terzi:
- a) animali;
- b) **prodotti di origine animale, alimenti che contengono** prodotti di origine animale, materiale germinale e sottoprodotti di origine animale; [Em. 153]
- c) piante, prodotti vegetali e altri oggetti passibili di contenere o diffondere organismi nocivi per le piante di cui agli elenchi stabiliti a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, e dell'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (EU) n. .../... (*);
- d) merci provenienti da alcuni paesi terzi per i quali la Commissione ha adottato, mediante gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2, lettera b), un provvedimento che impone un incremento temporaneo dei controlli ufficiali alla loro entrata a causa di un rischio noto o emergente o in quanto si ha motivo di temere che siano in atto casi gravi e diffusi di non conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
- e) animali e merci che sono oggetto di una misura di emergenza prevista da un atto adottato ex articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002, ex articolo 249 del regolamento (EU) n. .../... (**), o ex articolo 27, paragrafo 1, ex articolo 29, paragrafo 1, ex articolo 40, paragrafo 2, ex articolo 41, paragrafo 2, ex articolo 47, paragrafo 1, ex articolo 49, paragrafo 2, e ex articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (EU) n. .../... (***) che impone di sottoporre a controlli ufficiali, al loro ingresso nell'Unione, le partite di tali animali o merci, identificati mediante i loro codici della Nomenclatura Combinata;
- f) animali e merci in relazione alla cui entrata nell'Unione sono state stabilite, con atti adottati ex articoli 125 o 127, o in base alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, condizioni o misure che impongono di accertare, all'entrata degli animali o delle merci nell'Unione, la conformità alle condizioni o misure di cui sopra.
2. La Commissione, mediante atti di esecuzione:
- a) stabilisce elenchi che specificano gli animali e le merci appartenenti alle categorie di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), precisando i loro codici nella Nomenclatura Combinata;

(*) Numero del regolamento relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante.

(**) Numero del regolamento relativo alla salute degli animali.

(***) Numero del regolamento relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante.

Martedì 15 aprile 2014

- b) definisce l'elenco delle merci appartenenti alla categoria di cui al paragrafo 1, lettera d), indicando i loro codici nella Nomenclatura Combinata e lo aggiorna secondo necessità in relazione ai rischi di cui al suddetto punto.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare ex articolo 139 atti delegati recanti modifiche delle categorie di partite di cui al paragrafo 1, al fine di includere altri prodotti che possono provocare rischi sanitari per l'uomo, per gli animali e per le piante, rischi per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, per l'ambiente.

4. Se non diversamente disposto dagli atti che istituiscono le misure o condizioni di cui alle lettere d), e) ed f) del paragrafo 1, il presente articolo si applica anche alle partite di animali e merci delle categorie di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1 quando sono di natura non commerciale.

Articolo 46**Animali e prodotti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere**

Alla Commissione è conferito il potere di adottare ex articolo 139 atti delegati per stabilire in quali casi e in quali condizioni le seguenti categorie di animali e di merci sono esenti dall'articolo 45:

- a) ~~merci spedite come campioni commerciali o per esposizione in fiere, non destinate all'immissione in commercio;~~ [Em. 154]
- b) ~~animali e merci destinati a scopi scientifici;~~ [Em. 155]
- c) merci che sono a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali, che non vengono scaricate e sono destinate al consumo dell'equipaggio e dei passeggeri;
- d) merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e destinate al loro consumo personale;
- e) piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all'immissione in commercio;
- f) ~~animali da compagnia così come definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 10, del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [numero del regolamento relativo alla salute degli animali];~~ [Em. 156]
- g) merci che sono state sottoposte a un trattamento termico e non superano le quantità che saranno definite in tali atti delegati;
- h) tutte le altre categorie di animali o di merci per le quali non sono necessari controlli ai posti di controllo frontaliere in considerazione dei rischi rappresentati.

Articolo 47**Controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere**

1. Le autorità competenti effettuano controlli ufficiali sulle partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 45, paragrafo 1, all'arrivo della partita al posto di controllo frontaliere. Tali controlli ufficiali comprendono controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici.

2. Tutte le partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 45, paragrafo 1, sono soggette a controlli documentali e di identità.

3. Tutte le partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 45, paragrafo 1, vengono sottoposte a controlli fisici con una frequenza che dipende dal rischio costituito da ciascun animale, merce o categoria di animali o merci: rischi sanitari per l'uomo, per gli animali e per le piante, rischi per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, per l'ambiente.

Martedì 15 aprile 2014

4. I controlli fisici per verificare la conformità alle prescrizioni in materia di salute e benessere degli animali o di sanità delle piante, stabiliti dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sono eseguiti da personale in possesso di adeguate qualifiche in ambito veterinario o fitosanitario secondo il caso, designato dalle autorità competenti a tal fine, o sotto la supervisione di tale personale.

Quando tali controlli sono eseguiti su animali **o su prodotti di origine animale**, sono effettuati da un veterinario ufficiale ~~o sotto la sua supervisione~~, **il quale può farsi assistere da personale ausiliario appositamente formato, mantenendo tuttavia la responsabilità dei controlli effettuati.** [Em. 157]

5. Le autorità competenti ai posti di controllo frontaliere effettuano sistematicamente controlli ufficiali sulle partite di animali trasportati e sui mezzi di trasporto per verificare il rispetto delle prescrizioni in materia di benessere degli animali stabilite dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Le autorità competenti provvedono affinché sia concessa priorità ai controlli ufficiali sugli animali trasportati e siano abbreviati i tempi di tali controlli.

6. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, le modalità di presentazione di partite di merci delle categorie di cui all'articolo 45, paragrafo 1, o di sottoinsiemi di tali partite, ognuno dei quali può costituire una partita singola, regolamentando il numero massimo dei sottoinsiemi in ogni partita; nell'emanare tali atti si prende in considerazione la necessità di garantire una movimentazione rapida ed efficiente delle partite a pari titolo dell'esigenza di far effettuare i controlli ufficiali alle autorità competenti.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2.

Articolo 48

Certificati e documenti che accompagnano le partite e le partite frazionate

1. I certificati o documenti ufficiali, o equivalenti elettronici, che in forza della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, devono accompagnare partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 45, paragrafo 1, sono presentati in originale alle autorità competenti del posto di controllo frontaliere e da queste trattenuti.

2. Le autorità competenti del posto di controllo frontaliere rilasciano all'operatore responsabile della partita una copia autenticata in formato cartaceo o elettronico dei certificati o documenti ufficiali di cui al paragrafo 1 o, in caso di partita frazionata, più copie in formato cartaceo o elettronico, ognuna autenticata individualmente, dei certificati o documenti.

3. Le partite non vanno frazionate fino a dopo che siano stati effettuati i controlli ufficiali e che il documento sanitario comune di entrata (DSCE) di cui all'articolo 54 sia stato finalizzato a norma dell'articolo 54, paragrafo 4, e dell'articolo 55, paragrafo 1.

Articolo 49

Norme specifiche per i controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare ex articolo 139 atti delegati al fine di regolamentare:

- a) in quali casi e a quali condizioni le autorità competenti di un posto di controllo frontaliere possono autorizzare il proseguimento verso il luogo di destinazione finale di partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 45, paragrafo 1, prima che siano disponibili i risultati dei controlli fisici, ove questi siano richiesti;
- b) i limiti temporali e le modalità di esecuzione dei controlli documentali, di identità e fisici sulle partite trasbordate di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 45, paragrafo 1;
- c) in quali casi e a quali condizioni i controlli di identità e fisici delle partite trasbordate, e di partite di animali trasportati per via aerea o marittima che proseguono il viaggio con lo stesso mezzo di trasporto, possono essere effettuati ad un posto di controllo frontaliere diverso da quello del primo arrivo nell'Unione;
- d) in quali casi e a quali condizioni può essere autorizzato il transito di partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 45, paragrafo 1, e quali specifici controlli ufficiali vanno effettuati ai posti di controllo frontaliere su tali partite, inclusi i casi e le condizioni del loro magazzinaggio in depositi doganali o depositi franchi riconosciuti per questo scopo.

Martedì 15 aprile 2014

Articolo 50

Dettagli dei controlli documentali, di identità e fisici

Al fine di garantire l'applicazione uniforme di quanto disposto dagli articoli 47, 48 e 49, la Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione le modalità delle operazioni da svolgere durante e dopo i controlli documentali, di identità e fisici di cui agli articoli predetti, per garantire l'efficiente svolgimento dei controlli ufficiali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2.

Articolo 51

Controlli ufficiali non effettuati al posto di controllo frontaliero di primo arrivo

1. **Le autorità competenti possono svolgere i controlli di identità e i controlli fisici degli animali e delle merci in entrata nell'Unione dai paesi terzi di cui all'articolo 45, paragrafo 1, in punti di controllo diversi dai posti di controllo frontalieri, a condizione che soddisfino i requisiti stabiliti all'articolo 62, paragrafo 3, e negli atti di esecuzione adottati conformemente all'articolo 62, paragrafo 4. [Em. 158]**

Alla Commissione è conferito il potere di adottare ex articolo 139 atti delegati che stabiliscono in quali casi e a quali condizioni:

- a) ~~i controlli di identità e fisici sulle partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 45, paragrafo 1, possono essere effettuati dalle autorità competenti in punti di controllo diversi dai posti di controllo frontalieri, purché tali punti di controllo possiedano i requisiti di cui all'articolo 62, paragrafo 3, e agli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 62, paragrafo 4; [Em. 159]~~
 - b) per le partite che sono state sottoposte a controlli documentali e di identità nei posti d'ispezione frontalieri di primo arrivo i controlli fisici possono essere effettuati in un altro posto di controllo frontaliero in un diverso Stato membro;
 - c) le autorità competenti possono attribuire alle autorità doganali o ad altre autorità pubbliche compiti specifici di controllo relativi:
 - i) alle partite di cui all'articolo 63, paragrafo 2;
 - ii) al bagaglio personale dei passeggeri;
 - iii) ~~a merci ordinate mediante vendita~~ **piccole partite spedite a persone fisiche o acquistate a distanza per telefono, posta o internet. [Em. 160]**
- iii bis) agli animali da compagnia che rispondono alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. [Em. 161]**

2. Ai punti di controllo di cui al paragrafo 1, lettera a), si applica quanto disposto dall'articolo 54, paragrafo 2, lettera b), dall'articolo 55, paragrafo 2, lettera a), dagli articoli 57 e 58, dagli articoli 60 e 61, e dall'articolo 62, paragrafi 3 e 4.

Articolo 52

Frequenza dei controlli di identità e fisici

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare ex articolo 139 atti delegati che stabiliscono per quali categorie di animali e merci e a quali condizioni, in deroga all'articolo 47, paragrafo 2, e tenuto conto del rischio ridotto, i controlli di identità sulle partite di animali e merci di cui all'articolo 45, paragrafo 1:

- a) sono effettuati con frequenza ridotta;
- b) si limitano alla verifica del sigillo ufficiale della partita, se presente.

⁽¹⁾ **Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1).**

Martedì 15 aprile 2014

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare ex articolo 139 atti delegati che stabiliscono:
- a) i criteri e le procedure per determinare e modificare la frequenza **minima** dei controlli fisici da effettuare sulle partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a), b) e c), in modo da adeguarla al livello di rischio associato a queste categorie, prendendo in considerazione: **[Em. 162]**
 - i) le informazioni raccolte dalla Commissione ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1;
 - ii) il risultato dei controlli effettuati dagli esperti della Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 1;
 - iii) i precedenti degli operatori per quanto riguarda la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
 - iv) i dati e le informazioni raccolti mediante i sistemi di trattamento delle informazioni di cui all'articolo 130;
 - v) le valutazioni scientifiche disponibili; e
 - vi) qualsiasi altra informazione relativa ai rischi associati alle categorie di animali e di merci;
 - b) le condizioni alle quali gli Stati membri possono aumentare la frequenza dei controlli fisici stabilita a norma della lettera a), per tenere conto dei fattori di rischio locali;
 - c) le procedure atte a garantire che la frequenza **minima** dei controlli fisici, determinata come alla lettera a), sia applicata in modo tempestivo ed in maniera uniforme. **[Em. 163]**
3. La Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione:
- a) la frequenza **minima** dei controlli fisici per le categorie di merci di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera d); **[Em. 164]**
 - b) la frequenza **minima** dei controlli fisici per le categorie di animali e merci di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere e) ed f), se non già prescritta negli atti ivi specificati. **[Em. 165]**

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2.

Articolo 53

Decisioni relative alle partite

1. In merito a ciascuna partita di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 45, paragrafo 1, dopo l'esecuzione dei controlli ufficiali le autorità competenti prendono una decisione indicando se la partita è conforme alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e, se pertinente, il regime doganale applicabile.
2. Le decisioni adottate in seguito a un controllo fisico per verificare la conformità alle prescrizioni in materia di salute e benessere degli animali o di sanità delle piante sono prese da personale in possesso di adeguate qualifiche in ambito veterinario o fitosanitario a seconda dei casi, designato dalle autorità competenti a tal fine.

Le decisioni relative a partite di animali **e prodotti di origine animale** sono prese da un veterinario ufficiale ~~e sotto la sua supervisione~~, **il quale può farsi assistere da personale ausiliario appositamente formato, mantenendo tuttavia la responsabilità dei controlli effettuati.** **[Em. 166]**

2 bis. Tali decisioni relative a partite di animali e prodotti di origine animale sono riportate nel DSCE. **[Em. 167]**

Articolo 54

Uso del documento sanitario comune di entrata da parte dell'operatore e delle autorità competenti

1. Per ciascuna partita di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 45, paragrafo 1, l'operatore responsabile della partita compila un DSCE fornendo le informazioni necessarie per l'identificazione immediata e completa della partita e della sua destinazione.

Martedì 15 aprile 2014

2. Il DSCE viene usato:
 - a) dagli operatori responsabili delle partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 45, paragrafo 1, al fine di effettuare la notifica preventiva alle autorità competenti del posto di controllo frontaliere dell'arrivo di tali partite;
 - b) dalle autorità competenti del posto di controllo frontaliere, al fine di:
 - i) registrare i risultati dei controlli ufficiali effettuati e delle eventuali decisioni prese di conseguenza, compresa la decisione di respingere una partita;
 - ii) comunicare le informazioni di cui al punto i) mediante **o tramite scambio elettronico con** il sistema di informazione TRACES. [Em. 168]

2 bis. *Per l'invio dei dati al sistema TRACES, gli operatori e le autorità competenti di cui al paragrafo 2 possono anche utilizzare un sistema d'informazione nazionale.* [Em. 169]

3. Gli operatori effettuano la notifica preventiva a norma del paragrafo 2, lettera a), compilando e inserendo la parte pertinente del DSCE nel sistema TRACES per la trasmissione alle autorità competenti del posto di controllo frontaliere prima dell'arrivo fisico della partita nell'Unione.

4. Le autorità competenti del posto di controllo frontaliere ~~finalizzano il DSCE~~ **registrano nel documento sanitario comune di entrata la decisione sulla partita** non appena **siano stati effettuati tutti i controlli ufficiali necessari ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1.**

- a) ~~sono stati effettuati tutti i controlli ufficiali di cui all'articolo 47, paragrafo 1;~~
- b) ~~sono disponibili i risultati dei controlli fisici, ove questi siano richiesti;~~
- e) ~~è stata adottata e registrata nel DSCE la decisione relativa alla partita ai sensi dell'articolo 53.~~ [Em. 170]

Articolo 55**Uso del documento sanitario comune di entrata ad opera delle autorità doganali**

1. L'assoggettamento a vigilanza doganale o controllo doganale delle partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 45, paragrafo 1, compresi l'ingresso o la movimentazione in zone franche o depositi doganali, è subordinato alla presentazione alle autorità doganali da parte dell'operatore del DSCE, o del suo equivalente elettronico, debitamente finalizzato nel sistema TRACES dalle autorità competenti del posto di controllo frontaliere.

2. Le autorità doganali:

- a) non consentono l'assoggettamento della partita ad un regime doganale diverso da quello indicato dalle autorità competenti del posto di controllo frontaliere;
- b) consentono l'immissione in libera pratica di una partita unicamente dietro presentazione di un DSCE debitamente compilato ove si confermi che la partita è conforme alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

3. Se viene fatta una dichiarazione doganale relativa a una partita di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 45, paragrafo 1, senza presentazione del DSCE, l'autorità doganale trattiene la partita e ne dà immediatamente comunicazione alle autorità competenti del posto di controllo frontaliere. Le autorità competenti adottano le misure necessarie conformemente all'articolo 64, paragrafo 5.

Articolo 56**Formato, termini e norme specifiche per l'uso del documento sanitario comune di entrata**

1. La Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione:

- a) il formato del DSCE e le istruzioni per il suo inserimento e il suo uso;

Martedì 15 aprile 2014

- b) i termini minimi di notifica preliminare delle partite da parte degli operatori, come previsto all'articolo 54, paragrafo 2, lettera a), al fine di consentire alle autorità competenti del posto di controllo frontaliere di eseguire i controlli ufficiali in modo tempestivo ed efficace.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare ex articolo 139 atti delegati che stabiliscono in quali casi e a quali condizioni è obbligatorio che il DSCE accompagni le partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 45, paragrafo 1, fino al luogo di destinazione. **In ogni caso, una copia del DSCE accompagna fino al luogo di destinazione le partite delle categorie di animali e merci di cui all'articolo 45, paragrafo 1.** [Em. 171]

Articolo 57

Designazione dei posti di controllo frontaliere

1. Gli Stati membri designano i posti di controllo frontaliere preposti ad eseguire i controlli ufficiali su una o più categorie di animali e merci di cui all'articolo 45, paragrafo 1.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione la designazione di un posto di controllo frontaliere con almeno tre mesi di preavviso. Tale notifica contiene tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di verificare che il posto di controllo frontaliere proposto possieda i requisiti minimi di cui all'articolo 62.
3. Entro tre mesi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, la Commissione comunica allo Stato membro:
 - a) se la designazione del posto di controllo frontaliere proposto è subordinata all'esito favorevole di un controllo eseguito da esperti della Commissione conformemente all'articolo 115, al fine di verificare la conformità ai requisiti minimi di cui all'articolo 62;
 - b) la data di tale controllo.
4. Lo Stato membro non procede alla designazione del posto di controllo frontaliere fino a quando non riceve comunicazione dalla Commissione dell'esito positivo del controllo.

Articolo 58

Inserimento in elenco dei posti di controllo frontaliere

1. Ciascuno Stato membro mette a disposizione su internet elenchi aggiornati dei posti di controllo frontaliere sul suo territorio con le seguenti informazioni per ciascuno di tali posti:
 - a) recapiti e ore di apertura;
 - b) l'esatta ubicazione e la precisazione se il punto di entrata sia sito in un porto, in un aeroporto, su ferrovia o su strada;
 - c) le categorie di animali e merci di cui all'articolo 45, paragrafo 1, per le quali esso è stato designato;
 - d) le attrezzature e i locali disponibili per l'esecuzione di controlli ufficiali su ciascuna delle categorie di animali e di merci per le quali è stato designato;
 - e) il volume di animali e merci trattato per anno civile per ciascuna delle categorie di animali e le merci di cui all'articolo 45, paragrafo 1, per le quali è stato designato.
2. La Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione il formato, le categorie, le abbreviazioni identificative delle designazioni e le altre informazioni che gli Stati membri devono utilizzare negli elenchi dei posti di controllo frontaliere.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2.

Martedì 15 aprile 2014

Articolo 59

Revoca delle approvazioni dei punti di controllo attuali e nuova designazione delle strutture

1. Viene revocato il riconoscimento dei posti d'ispezione frontalieri di cui all'articolo 6 della direttiva 97/78/CE e all'articolo 6 della direttiva 91/496/CEE, unitamente alla designazione dei punti di entrata di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 669/2009 e all'articolo 13 *quater*, paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE.
2. Gli Stati membri possono designare nuovamente i posti d'ispezione frontalieri, i punti di entrata designati e i punti di entrata di cui al paragrafo 1 in qualità di posti di controllo frontalieri di cui all'articolo 57, paragrafo 1, purché siano soddisfatti i requisiti minimi di cui all'articolo 62.
3. Alla nuova designazione di cui al paragrafo 2 non si applica l'articolo 57, paragrafi 2 e 3.

Articolo 60

Revoca della designazione dei posti di controllo frontalieri

1. Qualora un posto di controllo frontaliero cessi di possedere i requisiti di cui all'articolo 62, lo Stato membro:
 - a) revoca la designazione di cui all'articolo 57, paragrafo 1, per tutte le categorie di animali e merci comprese nella designazione, o per alcune di esse;
 - b) cancella il posto di controllo dagli elenchi di cui all'articolo 58, paragrafo 1, relativamente alle categorie di animali e merci per le quali la designazione viene revocata.
2. Lo Stato membro informa la Commissione e gli altri Stati membri della revoca della designazione di un posto di controllo frontaliero di cui al paragrafo 1 e dei motivi della revoca.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare ex articolo 139 atti delegati concernenti i casi, con le pertinenti procedure, in cui un posto di controllo frontaliero, la cui designazione è stata revocata solo parzialmente in applicazione del paragrafo 1, lettera a), può essere designato nuovamente in deroga all'articolo 57.

Articolo 61

Sospensione della designazione dei posti di controllo frontalieri

1. Uno Stato membro sospende immediatamente la designazione di un posto di controllo frontaliero e ordina il fermo delle attività, per tutte o per alcune delle categorie di animali e merci per le quali era avvenuta la designazione, nei casi in cui tali attività possono comportare rischi sanitari per l'uomo, per gli animali e per le piante, o rischi per il benessere degli animali ~~o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, e~~ per l'ambiente. **[Em. 172]**
2. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di qualsiasi sospensione della designazione di un posto di controllo frontaliero e dei motivi della sospensione.
3. Lo Stato membro indica la sospensione della designazione di un posto di controllo frontaliero negli elenchi di cui all'articolo 58, paragrafo 1.
4. Lo Stato membro revoca la sospensione di cui al paragrafo 1 non appena:
 - a) le autorità competenti hanno accertato che il rischio di cui al paragrafo 1 ha cessato di esistere;
 - b) le stesse hanno comunicato alla Commissione e agli altri Stati membri le informazioni in base alle quali viene revocata la sospensione.
5. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, le procedure per lo scambio di informazioni e di comunicazioni di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 4, lettera b).

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2.

Martedì 15 aprile 2014

Articolo 62

Requisiti minimi dei posti di controllo frontaliere

1. I posti di controllo frontaliere sono situati nelle immediate vicinanze del punto di entrata nell'Unione e in un luogo debitamente ~~attrezzato per essere designato dalle autorità doganali~~ in conformità all'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92. **[Em. 173]**
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare ex articolo 139 atti delegati concernenti i casi in cui e le condizioni alle quali un posto di controllo frontaliere può essere situato ad una certa distanza dal punto di entrata nell'Unione a causa di specifici vincoli geografici.
3. I posti di controllo frontaliere dispongono:
 - a) di un numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati;
 - b) di locali adeguati alla natura e al volume delle categorie di animali e merci trattate;
 - c) di attrezzature e locali idonei a consentire l'esecuzione dei controlli ufficiali per ciascuna delle categorie di animali e merci per le quali il posto di controllo frontaliere è stato designato;
 - d) di soluzioni per garantire l'accesso a qualsiasi altro tipo di materiale, locale e servizio, a seconda dei casi, necessario per applicare i provvedimenti adottati a norma degli articoli 63, 64 e 65 in caso di sospetta non conformità, partite non conformi o partite che comportano un rischio;
 - e) di soluzioni da adottare in caso di emergenza per garantire il buon funzionamento dei controlli ufficiali e l'effettiva applicazione dei provvedimenti adottati a norma degli articoli 63, 64 e 65 in caso di situazioni o eventi inattesi e imprevedibili;
 - f) della tecnologia e delle attrezzature necessarie per il funzionamento efficiente del sistema TRACES e, se del caso, di altri sistemi informatici di trattamento delle informazioni necessari per il trattamento e lo scambio dei dati e delle informazioni;
 - g) dell'accesso ai servizi di laboratori ufficiali che siano in grado di fornire risultati di analisi, prove e diagnosi entro i termini appropriati e siano dotati degli strumenti informatici necessari a garantire che i risultati delle analisi, prove o diagnosi effettuate siano inseriti nel sistema TRACES;
 - h) di soluzioni adeguate per trattare correttamente le diverse categorie di animali e merci e per prevenire gli eventuali rischi da contaminazione incrociata;
 - i) di soluzioni per rispettare le pertinenti norme di biosicurezza al fine di prevenire la diffusione di malattie nell'Unione.
4. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, precisare i requisiti di cui al paragrafo 3 per prendere in considerazione aspetti specifici e necessità logistiche connessi all'esecuzione dei controlli ufficiali e all'applicazione dei provvedimenti adottati a norma dell'articolo 64, paragrafi 3 e 5, e dell'articolo 65, in ordine alle varie categorie di animali e merci di cui all'articolo 45, paragrafo 1.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2.

Sezione III

Provvedimenti in caso di sospetta non conformità e di non conformità di animali e merci provenienti da paesi terzi

Articolo 63

Sospetta non conformità e intensificazione dei controlli ufficiali

1. In caso di sospetta non conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 45, paragrafo 1, le autorità competenti effettuano controlli ufficiali, **o delegano la responsabilità ad altre autorità competenti**, per confermare il sospetto o dimostrarne l'infondatezza. **[Em. 174]**

Martedì 15 aprile 2014

2. Le partite di animali e merci che gli operatori hanno dichiarato non appartenere alle categorie di cui all'articolo 45, paragrafo 1, sono soggette a controlli ufficiali da parte delle autorità competenti qualora vi sia motivo di ritenere che tali categorie di animali o merci sono presenti nella partita.

3. Le autorità competenti dispongono il blocco ufficiale delle partite di cui ai paragrafi 1 e 2 fino a quando ricevono i risultati dei controlli ufficiali di cui ai suddetti paragrafi.

Tali partite vanno sottoposte ove del caso a isolamento o quarantena e si provvede a che gli animali siano riparati, abbeverati, nutriti e accuditi in attesa dei risultati dei controlli ufficiali.

4. Se le autorità competenti hanno motivo di sospettare una condotta fraudolenta da parte di un operatore o se i controlli ufficiali inducono a ritenere che la normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sia stata violata gravemente o ripetutamente, le stesse autorità, ~~ove opportuno,~~ e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 64, paragrafo 3, intensificano i controlli ufficiali sulle partite aventi la stessa origine o impiego. [Em. 175]

5. Le autorità competenti notificano alla Commissione e agli Stati membri mediante il sistema TRACES la propria decisione di intensificare l'esecuzione dei controlli ufficiali di cui al paragrafo 4, indicando la presunta condotta fraudolenta o le gravi o ripetute violazioni.

6. La Commissione mediante atti di esecuzione stabilisce procedure per l'esecuzione coordinata ad opera delle autorità competenti dei controlli ufficiali in forma intensificata di cui ai paragrafi 4 e 5.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2.

Articolo 64

Provvedimenti da adottare in caso di partite non conformi in arrivo nell'Unione da paesi terzi

1. ~~Le autorità competenti dispongono il blocco ufficiale di qualsiasi partita~~ **Quando, in seguito ai controlli ufficiali effettuati presso i posti di controllo frontaliere ai sensi dell'articolo 45, l'autorità competente rileva che le partite di animali e merci in arrivo nell'Unione da paesi terzi che sia non conforme alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e non rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, essa adotta un parere o una decisione di «partita non conforme» o «controllo negativo», che vengono riportati nel DSCE. Inoltre, le autorità competenti sottopongono tale partita di animali o di merci a blocco ufficiale e** negano l'ingresso nell'Unione. [Em. 176]

Tali partite **o parti di esse** vanno sottoposte a seconda dei casi a isolamento o quarantena e gli animali che ne facciano parte vanno tenuti e accuditi in condizioni adeguate in attesa dei risultati dei controlli ufficiali. **Analogamente, vanno tenute in considerazione le necessità speciali di altre merci.** [Em. 177]

2. La Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione le modalità di isolamento e quarantena di cui al paragrafo 1, secondo comma.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2.

3. ~~Consultato, se possibile,~~ **Le autorità competenti consultano** l'operatore responsabile della partita, . **Le autorità competenti possono essere dispensate dal farlo qualora occorra prendere una decisione immediata per motivi di pericolo imminente o di interesse pubblico.** Le autorità competenti ordinano all'operatore senza indugio: [Em. 178]

a) di distruggere la partita **o parte di essa, evitando quanto più possibile di causare sofferenze, in caso di animali vivi,** se del caso, in conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2; o [Em. 179]

b) di rinviare la partita **o parte di essa** al di fuori dell'Unione in applicazione dell'articolo 70, paragrafi 1 e 2; o [Em. 180]

c) di sottoporre la partita **o parte di essa** ad un trattamento speciale ai sensi dell'articolo 69, paragrafi 1 e 2, o a qualsiasi altra misura necessaria per garantire la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e, ove opportuno, di modificare la destinazione della partita per adibirla ad usi diversi da quelli previsti originariamente. [Em. 181]

Martedì 15 aprile 2014

4. Le autorità competenti notificano immediatamente qualsiasi decisione di negare l'ingresso ad una partita come disposto al paragrafo 1, e qualsiasi ordine emanato ai sensi dei paragrafi 3 e 5 e dell'articolo 65:

- a) alla Commissione;
- b) alle autorità competenti degli altri Stati membri;
- c) alle autorità doganali;
- d) alle autorità competenti del paese terzo di origine;
- e) all'operatore responsabile della partita.

Tale notifica si effettua mediante il sistema informatico di trattamento delle informazioni di cui all'articolo 130, paragrafo 1.

5. Se una partita di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 45, paragrafo 1, non viene presentata per i controlli ufficiali di cui allo stesso articolo, o non viene presentata come prescritto dagli articoli 48, paragrafi 1 e 3, e dall'articolo 54, paragrafi 1, 2 e 3, o conformemente a quanto disposto dall'articolo 46, dall'articolo 47, paragrafo 6, dall'articolo 49, dall'articolo 51, paragrafo 1, e dall'articolo 56, le autorità competenti ne ordinano il trattenimento o richiamo e ne dispongono il blocco ufficiale senza indugio.

A tali partite si applicano i paragrafi 1, 3 e 4 del presente articolo.

Articolo 65

Provvedimenti da adottare in ~~relazione ad animali o merci che entrano~~ **caso di tentata introduzione** nell'Unione **di partite non conformi provenienti** da paesi terzi che presentano un rischio [Em. 182]

Se i controlli ufficiali indicano che una partita di animali o merci presenta rischi sanitari per l'uomo, ~~o per gli animali e, per le piante, rischi per~~ il benessere degli animali ~~o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, per l'ambiente~~, tale partita viene sottoposta a isolamento o quarantena e gli animali che ne fanno parte vanno tenuti e accuditi in condizioni adeguate in attesa di ulteriore decisione. [Em. 183]

Le autorità competenti trattengono la partita in questione imponendo il blocco ufficiale e, senza indugio:

- a) ordinano che l'operatore distrugga la partita, **evitando quanto più possibile di causare sofferenze, in caso di animali vivi**, in conformità, se del caso, alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, prendendo tutti i provvedimenti necessari a proteggere la sanità umana, animale e vegetale, il benessere degli animali o l'ambiente; o [Em. 184]
- b) sottopongono la partita ad un trattamento speciale in applicazione dell'articolo 69, paragrafi 1 e 2.

Articolo 66

Seguito delle decisioni adottate in relazione a partite non conformi che entrano nell'Unione da paesi terzi

1. Le autorità competenti:

- a) annullano i certificati ufficiali e gli altri documenti di accompagnamento delle partite che sono state oggetto di provvedimenti ai sensi dell'articolo 64, paragrafi 3 e 5, e dell'articolo 65;
- b) collaborano conformemente al titolo IV per adottare gli ulteriori provvedimenti necessari a garantire che non sia possibile reintrodurre nell'Unione le partite cui sia stato negato l'ingresso in conformità all'articolo 64, paragrafo 1.

2. Le autorità competenti dello Stato membro in cui sono stati effettuati i controlli ufficiali sorvegliano l'applicazione dei provvedimenti disposti a norma dell'articolo 64, paragrafi 3 e 5, e dell'articolo 65, al fine di garantire che la partita non provochi effetti nocivi per la sanità umana, animale ~~o vegetale~~, il benessere degli animali o l'ambiente, durante l'applicazione di tali provvedimenti o fino a tale applicazione. [Em. 185]

Ove opportuno i provvedimenti vengono applicati sotto la supervisione delle autorità competenti di un altro Stato membro.

Martedì 15 aprile 2014

Articolo 67

Inadempienza dell'operatore nell'applicare i provvedimenti imposti dalle autorità competenti

1. L'operatore adotta tutti i provvedimenti imposti dalle autorità competenti in conformità all'articolo 64, paragrafi 3 e 5, e all'articolo 65, senza indugio e, comunque, **nel caso di prodotti**, entro sessanta giorni dalla data in cui le autorità competenti hanno comunicato all'operatore la propria decisione a norma dell'articolo 64, paragrafo 4. **[Em. 186]**
2. Se allo scadere del periodo di 60 giorni l'operatore non ha preso alcun provvedimento, le autorità competenti impongono:
 - a) che la partita sia distrutta o soggetta a qualsiasi altro intervento adeguato;
 - b) nei casi di cui all'articolo 65, che la partita sia distrutta presso strutture adeguate site il più vicino possibile al posto di controllo frontaliero, prendendo tutti i provvedimenti necessari a proteggere la sanità umana, animale e vegetale, il benessere degli animali o l'ambiente.
3. Le autorità competenti possono prorogare il periodo di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo per il tempo necessario a ottenere i risultati della controperizia di cui all'articolo 34, purché ciò non abbia effetti nocivi per la sanità umana, animale e vegetale, per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, per l'ambiente.

Articolo 68

Uniformità di applicazione degli articoli 64 e 65

La Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione norme atte a garantire la coerenza in tutti i posti di controllo frontalieri di cui all'articolo 57, paragrafo 1, e in tutti i punti di controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni e dei provvedimenti adottati, e degli ordini emanati dalle autorità competenti a norma degli articoli 64 e 65, sotto forma di istruzioni a cui le autorità competenti si attengono nel far fronte a situazioni comuni o ricorrenti di non conformità o di rischio.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2.

Articolo 69

Trattamenti speciali delle partite

1. Il trattamento speciale delle partite di cui all'articolo 64, paragrafo 3, lettera c), e all'articolo 65, lettera b), comprende, a seconda dei casi:
 - a) il trattamento o la lavorazione, compresa la decontaminazione, se del caso, ma esclusa la diluizione, affinché la partita risulti conforme a quanto prescritto dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o alla normativa di un eventuale paese terzo di rinvio;
 - b) il trattamento in qualsiasi altro modo adeguato a garantire la sicurezza per il consumo animale o umano o per scopi diversi dal consumo animale o umano.
2. Il trattamento speciale di cui al paragrafo 1:
 - a) viene effettuato in modo efficiente e garantisce l'eliminazione di qualsiasi rischio sanitario per l'uomo, per gli animali e per le piante, rischio per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, per l'ambiente;
 - b) viene documentato ed eseguito sotto il controllo delle autorità competenti;
 - c) è conforme alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare ex articolo 139 atti delegati recanti le prescrizioni e le condizioni in base alle quali viene effettuato il trattamento speciale di cui al paragrafo 1.

In assenza di norme adottate mediante atto delegato, il trattamento speciale viene eseguite in conformità alle norme nazionali.

Martedì 15 aprile 2014

Articolo 70

Rinvio di partite

1. Le autorità competenti autorizzano il rinvio delle partite purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) la destinazione è stata convenuta con l'operatore responsabile della partita;
 - b) l'operatore responsabile della partita ha informato preventivamente le autorità competenti del paese terzo di origine o del paese terzo di destinazione, se diverso, dei motivi e delle circostanze per cui è stato negato l'ingresso nell'Unione alla partita di animali o merci in questione;
 - c) se il paese terzo di destinazione non è il paese terzo di origine, le autorità competenti del paese terzo di destinazione hanno notificato alle autorità competenti dello Stato membro la propria disponibilità ad accettare la partita;
 - d) nel caso di partite di animali, il rinvio è conforme alla normativa in materia di benessere degli animali.
2. Le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), non si applicano alle partite di merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera c).
3. La Commissione specifica mediante atti di esecuzione le procedure per gli scambi di informazioni e notifiche di cui al paragrafo 1.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2.

3 bis. *Gli Stati membri che ricevono importazioni autorizzate da controlli pre-esportazione, verificano regolarmente se le importazioni adempiono i requisiti dell'Unione.* [Em. 187]

Articolo 71

Approvazione dei controlli pre-esportazione ad opera dei paesi terzi

1. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, approvare i controlli specifici pre-esportazione che un paese terzo effettua su partite di animali e merci prima della loro esportazione verso l'Unione al fine di verificare che le partite esportate siano conformi a quanto prescritto dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2. L'approvazione si applica solo alle partite provenienti dal paese terzo in questione e può essere concessa per una o più categorie di animali o merci.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2.
2. L'approvazione di cui al paragrafo 1 specifica:
 - a) la frequenza massima dei controlli ufficiali che vanno effettuati dalle autorità competenti degli Stati membri all'ingresso delle partite nell'Unione, se non si ha motivo di sospettare casi di non conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o condotte fraudolente;
 - b) i certificati ufficiali che devono accompagnare le partite in entrata nell'Unione;
 - c) un modello per tali certificati;
 - d) le autorità competenti del paese terzo sotto la cui responsabilità vanno effettuati i controlli pre-esportazione;
 - e) se del caso, qualsiasi eventuale organismo delegato cui tali autorità competenti possono delegare alcuni compiti. Tale delega può essere approvata unicamente se sono soddisfatti i criteri di cui agli articoli da 25 a 32 o condizioni equivalenti.
3. L'approvazione di cui al paragrafo 1 può essere concessa a un paese terzo unicamente se gli elementi di prova disponibili e, se del caso, un controllo della Commissione effettuato in conformità all'articolo 119, dimostrano che il sistema dei controlli ufficiali in tale paese terzo è idoneo a garantire:
 - a) che le partite di animali o di merci esportate verso l'Unione siano conformi a quanto prescritto dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o a prescrizioni equivalenti;

Martedì 15 aprile 2014

- b) che i controlli effettuati nel paese terzo prima dell'invio nell'Unione siano sufficientemente efficaci da sostituire i controlli documentali, di identità e fisici stabiliti dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o da permettere di ridurre la frequenza.
4. Le autorità competenti o un organismo delegato specificato nel testo dell'approvazione:
- a) sono responsabili dei contatti con l'Unione;
- b) garantiscono che i certificati ufficiali di cui al paragrafo 2, lettera b), accompagnino ciascuna partita controllata.
5. La Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione le norme particolareggiate e i criteri per l'approvazione dei controlli pre-esportazione effettuati da paesi terzi di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2.

Articolo 72

Casi di non conformità successivi ai controlli pre-esportazione effettuati da paesi terzi e revoca dell'approvazione

1. Quando i controlli ufficiali effettuati su partite di categorie di animali e merci per le quali sono stati approvati controlli specifici pre-esportazione in conformità all'articolo 71, paragrafo 1, mettono in luce casi gravi e ricorrenti di non conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, gli Stati membri:
- a) lo notificano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri e agli operatori interessati mediante il sistema TRACES, **congiuntamente alle misure da applicare**, oltre a richiedere assistenza amministrativa in conformità alle procedure stabilite al titolo IV; [Em. 188]
- b) aumentano immediatamente il numero di controlli ufficiali effettuati sulle partite originarie del paese in questione e, ove necessario per consentire un adeguato esame analitico della situazione, conservano un numero ragionevole di campioni in condizioni di magazzino appropriate.
2. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, revocare l'approvazione di cui all'articolo 71, paragrafo 1, se, in seguito ai controlli ufficiali di cui al paragrafo 1, risulta che le prescrizioni di cui all'articolo 71, paragrafi 3 e 4, non sono più rispettate.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2.

Articolo 73

Collaborazione tra le autorità in merito a partite che entrano nell'Unione da paesi terzi

1. Le autorità competenti, le autorità doganali e le altre autorità degli Stati membri collaborano strettamente per garantire che i controlli ufficiali effettuati sulle partite di animali e merci che entrano nell'Unione siano effettuati secondo quanto prescritto dal presente regolamento.

A tal fine, le autorità competenti, le autorità doganali e le altre autorità:

- a) si assicurano reciprocamente l'accesso a informazioni pertinenti all'organizzazione e allo svolgimento delle rispettive attività in relazione agli animali e alle merci che entrano nell'Unione;
- b) garantiscono il tempestivo scambio di tali informazioni, anche per via elettronica.

1 bis. *Le autorità doganali sdoganano solamente le partite di animali e merci di cui all'articolo 45 per le quali l'autorità competente del posto di controllo frontaliere abbia effettuato i controlli ufficiali di cui all'articolo 47 e abbia adottato una decisione riportata nel DCSE.* [Em. 189]

Martedì 15 aprile 2014

2. La Commissione adotta mediante atti di esecuzione norme uniformi in merito ai meccanismi di collaborazione che le autorità competenti, le autorità doganali e le altre autorità di cui al paragrafo 1 sono tenute a predisporre per garantire:

- a) l'accesso delle autorità competenti alle informazioni necessarie per l'identificazione immediata e completa delle partite di animali e merci in ingresso nell'Unione che sono soggette a controlli ufficiali presso i posti di controllo frontaliere ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1;
- b) l'aggiornamento reciproco, mediante scambi di informazioni o sincronizzazione delle pertinenti banche dati, delle informazioni raccolte dalle autorità competenti, dalle autorità doganali e da altre autorità sulle partite di animali e di merci che entrano nell'Unione;
- c) la rapida comunicazione delle decisioni prese da tali autorità sulla base delle informazioni di cui alle lettere a) e b).

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2.

Articolo 74

Collaborazione tra le autorità in merito a partite non soggette a controlli specifici alle frontiere

1. Alle partite di animali e merci diverse da quelle assoggettate a controlli all'ingresso nell'Unione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, per le quali sia stata presentata una dichiarazione doganale ai fini dell'immissione in libera pratica in conformità all'articolo 4, paragrafo 17, e agli articoli da 59 a 83 del regolamento (CEE) n. 2913/92, si applicano i paragrafi 2, 3 e 4.

2. Le autorità doganali sospendono l'immissione in libera pratica quando hanno motivo di ritenere che la partita possa comportare rischi sanitari per l'uomo, per gli animali e per le piante, rischi per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, per l'ambiente, e informano immediatamente le autorità competenti di tale sospensione.

3. Una partita la cui immissione in libera pratica è stata sospesa ai sensi del paragrafo 2 viene svincolata se, entro un termine di tre giorni lavorativi dalla sospensione, le autorità competenti non hanno richiesto alle autorità doganali di prorogare la sospensione o se hanno informato le autorità doganali che non vi sono rischi.

4. Se le autorità competenti ritengono che sia presente un rischio sanitario per l'uomo, per gli animali e per le piante, un rischio per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, un rischio per l'ambiente:

- a) danno istruzioni alle autorità doganali di non svincolare la partita per l'immissione in libera pratica e di inserire la seguente dicitura nella fattura commerciale che accompagna la partita e in qualsiasi altro documento di accompagnamento:

«Il prodotto presenta un rischio — immissione in libera pratica non autorizzata — Regolamento (UE) n. .../... (*)»;

- b) nessun'altra procedura doganale è permessa senza il consenso delle autorità competenti;

- c) si applicano l'articolo 64, paragrafi 1, 3, 4 e 5, gli articoli da 65 a 67, l'articolo 69, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 70, paragrafi 1 e 2.

5. Nel caso di partite di animali e merci diverse da quelle assoggettate a controlli all'ingresso nell'Unione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, per le quali non sia stata presentata una dichiarazione doganale ai fini dell'immissione in libera pratica, le autorità doganali, quando hanno motivo di ritenere che la spedizione possa costituire un rischio sanitario per l'uomo, per gli animali e per le piante, un rischio per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, un rischio per l'ambiente, trasmettono tutte le informazioni pertinenti alle autorità doganali degli Stati membri di destinazione finale.

(*) Numero del presente regolamento.

Martedì 15 aprile 2014

Articolo 75

Norme in merito a controlli ufficiali specifici e ai provvedimenti da adottare in seguito all'esecuzione di tali controlli

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare ex articolo 139 atti delegati recanti norme per l'esecuzione di controlli ufficiali specifici e per l'adozione di provvedimenti in caso di non conformità, al fine di tener conto delle specificità delle seguenti categorie di animali e merci o delle relative modalità e mezzi di trasporto:

- a) partite di prodotti freschi della pesca sbarcate da pescherecci di paesi terzi direttamente nei porti designati dagli Stati membri conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 ⁽¹⁾;
- b) partite di selvaggina di pelo con la pelle;
- c) partite di merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), consegnate, con o senza magazzino in un deposito franco o in un deposito doganale riconosciuto per tale scopo, alle navi in uscita dal territorio dell'Unione e destinate all'approvvigionamento delle navi o al consumo del personale e dei passeggeri;
- ~~d) materiale da imballaggio in legno; [Em. 190]~~
- e) mangimi e alimenti che accompagnano gli animali e destinati all'alimentazione di tali animali;
- f) animali e merci ordinati mediante vendite a distanza e consegnati da un paese terzo a un indirizzo nell'Unione, nonché i necessari obblighi di notifica per consentire la corretta esecuzione dei controlli ufficiali;
- g) prodotti vegetali che, in considerazione della loro successiva destinazione, possono comportare il rischio di diffusione di malattie infettive o contagiose degli animali;
- h) partite di animali e merci di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a), b) e c), che siano originarie dell'Unione e vi facciano ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo;
- i) merci sfuse che entrano nell'Unione da un paese terzo, indipendentemente dal fatto che siano tutte originarie di tale paese terzo;
- j) partite di merci di cui all'articolo 45, paragrafo 1, provenienti dal territorio della Croazia, che transitano attraverso il territorio della Bosnia-Erzegovina a Neum («corridoio di Neum») prima di rientrare nel territorio della Croazia attraverso i punti di entrata di Klek o Zaton Doli;
- k) animali e merci esenti dalle disposizioni dell'articolo 45 in conformità all'articolo 46.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare ex articolo 139 atti delegati relativi alle condizioni di controllo del trasporto e dell'arrivo di partite di taluni animali e merci dal posto di controllo frontaliero d'arrivo fino allo stabilimento nel luogo di destinazione nell'Unione o al posto di controllo frontaliero di uscita.

3. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione:

- a) i modelli di certificati ufficiali e le norme per il loro rilascio;
- b) il formato dei documenti che devono accompagnare le categorie di animali o merci di cui al paragrafo 1.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

Martedì 15 aprile 2014

Capo VI

Finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali

Articolo 76

Norme generali

1. Gli Stati membri provvedono a che siano disponibili risorse finanziarie adeguate per fornire il personale e le altre risorse necessarie alle autorità competenti per effettuare controlli ufficiali e altre attività ufficiali. **A tale riguardo possono riscuotere tariffe o contributi alle spese o predisporre risorse derivanti da una tassazione generale.**
2. ~~Oltre alle tariffe riscosse conformemente all'articolo 77, gli Stati membri possono imporre tariffe a copertura dei costi sostenuti per i controlli ufficiali diverse da quelle di cui all'articolo 77, paragrafi 1 e 2.~~
3. Il presente capo si applica anche in caso di delega di compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali conformemente all'articolo 25.
4. Gli Stati membri consultano gli operatori interessati sui metodi utilizzati per calcolare le tariffe ~~di cui all'articolo 77 o~~ **contributi alle spese. [Em. 191]**

Articolo 77

Tariffe obbligatorie

1. Al fine di garantire che le autorità competenti siano dotate di risorse sufficienti per lo svolgimento dei controlli ufficiali, le autorità competenti ~~riscuotono~~ possono riscuotere tariffe per recuperare i costi sostenuti in relazione a:
 - a) i controlli ufficiali intesi a verificare che i seguenti operatori rispettino le norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2:
 - i) gli operatori del settore alimentare di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 178/2002, che sono registrati o riconosciuti o registrati e riconosciuti, in conformità all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004;
 - ii) gli operatori del settore dei mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 178/2002, registrati o riconosciuti a norma degli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
 - iii) gli operatori professionali come definiti all'articolo 2, punto 7, del regolamento (UE) n. .../... (*);
 - iv) ~~gli operatori professionali come definiti all'articolo 3, punto 6, del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [numero del regolamento relativo alla produzione e alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale];~~
 - b) i controlli ufficiali eseguiti in vista del rilascio di certificati ufficiali o della supervisione del rilascio di attestati ufficiali;
 - c) i controlli ufficiali intesi a verificare che le condizioni siano soddisfatte:
 - i) per ottenere e mantenere il riconoscimento di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 o agli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 183/2005;
 - ii) per ottenere e mantenere l'autorizzazione di cui agli articoli 84, 92 e 93 del regolamento (UE) n. .../... (**);
 - iii) ~~per ottenere e mantenere l'autorizzazione di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [numero del regolamento relativo alla produzione e alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale];~~

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1).

(*) Numero del regolamento relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante.

(**) Numero del regolamento relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante.

Martedì 15 aprile 2014

d) i controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti nei posti di controllo frontaliere o ai punti di controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera a).

2. Ai fini del paragrafo 1, i controlli ufficiali di cui alla lettera a) di detto paragrafo includono quelli eseguiti per verificare la conformità alle misure adottate dalla Commissione nel rispetto dell'articolo 137 del presente regolamento, dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002, dell'articolo 27, paragrafo 1, dell'articolo 29, paragrafo 1, dell'articolo 40, paragrafo 2, dell'articolo 41, paragrafo 2, dell'articolo 47, paragrafo 1, dell'articolo 49, paragrafo 2, e dell'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. .../... (*), ~~degli articoli 41 e 144 del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [numero del regolamento relativo alla produzione e alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale]~~ e della Parte VI del regolamento (UE) n. .../... (**), salvo se diversamente prescritto dalla decisione che stabilisce tali misure.

3. Ai fini del paragrafo 1:

a) i controlli ufficiali di cui alla lettera a) di detto paragrafo non includono quelli eseguiti per verificare la conformità a limitazioni temporanee, prescrizioni o altre misure di lotta contro le malattie adottate dalle autorità competenti in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, all'articolo 56, agli articoli 61 e 62, agli articoli 64 e 65, all'articolo 68, paragrafo 1, e all'articolo 69, e alle norme adottate in conformità all'articolo 55, paragrafo 2, agli articoli 63 e 67 e all'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. .../... (***) e all'articolo 16 del regolamento (UE) n. .../... (****);

a bis) i controlli ufficiali di cui alla lettera a) di detto paragrafo non includono quelli eseguiti a livello di produzione primaria ai sensi dell'articolo 3, punto 17, del regolamento (CE) n. 178/2002, compresi quelli sulla trasformazione in azienda. Essi includono i controlli eseguiti per verificare il rispetto dei criteri di gestione obbligatoria nei settori della sanità pubblica, della salute delle piante e degli animali nonché del benessere degli animali a norma dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013; [Emm. 192, 343, 314 e 316]

b) i controlli ufficiali di cui alle lettere a) e b) di tale paragrafo non includono quelli eseguiti per verificare la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere j) e k).

Articolo 78

Costi

1. Le autorità competenti ~~risuotono~~ **sono autorizzate a considerare nel calcolo delle tariffe o dei contributi alle spese i seguenti criteri** conformemente all'articolo 77 ~~al fine di recuperare i costi seguenti:~~

a) gli stipendi del personale, ivi compresi il personale ausiliario, ~~coinvolto nell'esecuzione~~ **purché corrispondenti alle spese effettive** dei controlli ufficiali, ~~anche per quanto riguarda la~~ **conformemente all'articolo 79, paragrafo 1, lettera b), escludendone la spese legate alla** sicurezza sociale, ~~le alle~~ **alle** pensioni e ~~le alle~~ **alle** assicurazioni;

b) ~~il costo degli impianti e delle attrezzature, inclusa la manutenzione e gli oneri assicurativi;~~

c) il costo dei materiali di consumo, dei servizi e degli strumenti;

(*) Numero del regolamento relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante.

(**) Numero del regolamento relativo alla salute degli animali.

(***) Numero del regolamento relativo alla salute degli animali.

(****) Numero del regolamento relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante.

Martedì 15 aprile 2014

- d) ~~il costo della formazione del personale di cui alla lettera a), ad esclusione della formazione richiesta per ottenere le qualifiche necessarie per essere impiegati dalle autorità competenti;~~
- e) le spese di viaggio del personale **per l'esecuzione dei controlli ufficiali** di cui alla lettera a), nonché le relative spese di soggiorno, **calcolate a norma dell'articolo 79, paragrafo 2;**
- f) il costo del campionamento e delle analisi, prove e diagnosi di laboratorio.

2. Se le autorità competenti che riscuotono tariffe **obbligatorie o contributi alle spese** a norma dell'articolo 77 svolgono anche altre attività, ai fini del calcolo delle tariffe **obbligatorie o dei contributi alle spese** si considera solo la frazione degli elementi di costo di cui al paragrafo 1 del presente articolo relativa ai controlli ufficiali di cui all'articolo 77, paragrafo 1. **[Em. 193]**

Articolo 79

Calcolo delle tariffe **obbligatorie o dei contributi alle spese**

1. Le tariffe ~~riscosse~~ **o i contributi alle spese riscossi** a norma dell'articolo 77 sono:
- a) ~~stabilite forfaitariamente sulla base dei costi complessivi dei controlli ufficiali sostenuti dalle autorità competenti in un determinato arco di tempo e applicate a tutti gli operatori, indipendentemente dal fatto che siano stati eseguiti o no controlli ufficiali nel corso del periodo di riferimento in relazione a ciascun operatore soggetto alla tariffa; nello stabilire il livello delle tariffe da riscuotere per ciascun settore, attività e categoria di operatori, le autorità competenti prendono in considerazione l'impatto che il tipo e le dimensioni dell'attività in questione e i relativi fattori di rischio hanno sulla distribuzione dei costi complessivi di tali controlli ufficiali; o~~
- b) calcolate sulla base dei costi reali di ogni singolo controllo ufficiale e applicate agli operatori soggetti a tale controllo ufficiale; tali tariffe non possono essere superiori ai costi reali dei controlli ufficiali eseguiti e possono essere, in parte o completamente, espresse in funzione del tempo impiegato dal personale delle autorità competenti per eseguire tali controlli.
2. Per il calcolo delle tariffe **o dei contributi alle spese** di cui all'articolo 77, paragrafo 1, le spese di viaggio di cui all'articolo 78, paragrafo 1, lettera e), vanno prese in considerazione in modo tale da non discriminare gli operatori in base alla distanza dei loro locali dalla sede delle autorità competenti.
3. Se le tariffe **o contributi alle spese** sono ~~calcolate~~ **calcolati** conformemente al paragrafo 1, lettera a), le tariffe ~~riscosse~~ **o i contributi alle spese riscossi** dalle autorità competenti conformemente all'articolo 77 non superano i costi complessivi sostenuti per i controlli ufficiali effettuati durante il periodo di tempo di cui al paragrafo 1, lettera a). **[Em. 194]**

Articolo 80

Riduzione delle tariffe **o dei contributi alle spese** per gli operatori costantemente conformi

Laddove le tariffe **o i contributi alle spese** sono ~~stabilite~~ **stabiliti** in conformità dell'articolo 79, paragrafo 1, lettera a), l'importo da applicare a ciascun operatore è determinato tenendo conto dei precedenti di conformità dello stesso alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, così come verificati mediante controlli ufficiali, in modo che le tariffe applicate agli operatori che rispettano costantemente le normative siano inferiori a quelle applicate agli altri operatori. **[Em. 195]**

Articolo 81

Applicazione delle obbligatorie **o dei contributi alle spese**

1. Gli operatori ricevono prova del pagamento delle tariffe **o dei contributi alle spese** di cui all'articolo 77, paragrafo 1.
2. Le tariffe ~~riscosse~~ **o dei contributi alle spese riscossi** conformemente all'articolo 77, paragrafo 1, lettera d), sono pagate dall'operatore responsabile della partita o dal suo rappresentante. **[Em. 196]**

Martedì 15 aprile 2014

Articolo 82

Rimborso delle tariffe ed esenzione per le microimprese

1. Le tariffe di cui all'articolo 77 non vengono rimborsate, direttamente o indirettamente, a meno che non siano state indebitamente riscosse.
2. ~~Le imprese con meno di 10 dipendenti e con un fatturato o bilancio annuale che non eccede i 2 milioni di EUR sono esentate dal pagamento delle tariffe di cui all'articolo 77~~
3. ~~I costi di cui agli articoli 77, 78 e 79 non includono quelli sostenuti per l'effettuazione dei controlli ufficiali sulle imprese di cui al paragrafo 2.~~

Gli Stati membri possono esentare le piccole e medie imprese che soddisfano determinati criteri oggettivi e non discriminatori dal pagamento delle tariffe o dei contributi alle spese di cui all'articolo 77.[Emm. 197, 315 e 348]

Articolo 83

Trasparenza

1. Le autorità competenti assicurano il massimo grado di trasparenza:
 - a) del metodo e dei dati utilizzati per stabilire le tariffe **o i contributi alle spese** di cui all'articolo 77, paragrafo 1;
 - b) dell'utilizzo delle risorse raccolte tramite tali tariffe **o contributi alle spese, incluso il numero di controlli effettuati;**
 - c) delle soluzioni poste in essere per garantire un uso efficiente e parsimonioso delle risorse raccolte tramite tali tariffe **o contributi alle spese.**
2. Ciascuna autorità competente rende disponibili al pubblico le seguenti informazioni per ciascun periodo di riferimento:
 - a) i costi dell'autorità competente per cui è dovuta una tariffa a norma dell'articolo 77, paragrafo 1, indicando la composizione di tali costi in base alle attività di cui all'articolo 77, paragrafo 1, e agli elementi di costo di cui all'articolo 78, paragrafo 1;
 - b) l'importo delle tariffe **o dei contributi alle spese** di cui all'articolo 77, paragrafo 1, per ogni categoria di operatori e per ciascuna categoria di controlli ufficiali;
 - c) il metodo utilizzato per stabilire le tariffe **o i contributi alle spese** di cui all'articolo 77, paragrafo 1, ivi compresi dati e stime utilizzati per la definizione delle tariffe forfetarie **o dei contributi alle spese** di cui all'articolo 79, paragrafo 1, lettera a bis) (nuova);
 - d) quando si applica l'articolo 79, paragrafo 1, lettera a), il metodo utilizzato per adeguare il livello delle tariffe **o dei contributi alle spese** in conformità all'articolo 80;
 - e) l'importo complessivo delle tariffe **o dei contributi alle spese** corrispondente all'esenzione di cui all'articolo 82, paragrafo 2. [Em. 198]

Articolo 84

Spese derivanti da controlli ufficiali supplementari e dalle misure di esecuzione

Le autorità competenti impongono tariffe **o contributi alle spese destinati** a coprire i costi supplementari sostenuti per i motivi di seguito elencati: [Em. 199]

- a) controlli ufficiali supplementari:
 - i) che si sono resi necessari in seguito all'individuazione di una non conformità nel corso di un controllo ufficiale effettuato a norma del presente regolamento;

Martedì 15 aprile 2014

- ii) eseguiti per valutare la portata e le conseguenze della non conformità o per verificare che essa sia stata sanata;
- b) controlli ufficiali eseguiti su richiesta dell'operatore;
- c) azioni correttive intraprese dalle autorità competenti, o da terzi su richiesta delle autorità competenti, se un operatore ha omesso di eseguire le azioni correttive ordinate da tali autorità, conformemente all'articolo 135, per ovviare alla non conformità;
- d) controlli ufficiali eseguiti e azioni intraprese dalle autorità competenti ai sensi degli articoli da 64 a 67, 69 e 70, e azioni correttive intraprese da terzi su richiesta delle autorità competenti, nei casi in cui l'operatore abbia omesso di eseguire le azioni correttive ordinate da tali autorità conformemente agli articoli 64, paragrafi 3 e 5, e agli articoli 65 e 67.

Capo VII

Certificazione ufficiale

Articolo 85

Prescrizioni generali relative alla certificazione ufficiale

1. In conformità alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la certificazione ufficiale assume la forma di:
 - a) certificati ufficiali; o
 - b) attestati ufficiali.

b bis) attestati sanitari ufficiali. [Em. 200]

2. Laddove le autorità competenti delegano compiti specifici connessi al rilascio di certificati o attestati ufficiali, o alla supervisione ufficiale di cui all'articolo 90, paragrafo 1, tale delega è conforme agli articoli da 25 a 32.

Articolo 86

Certificati ufficiali

1. Quando le norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, prescrivono il rilascio di un certificato ufficiale, si applicano gli articoli 87, 88 e 89.
2. Gli articoli da 87 a 89 si applicano anche ai certificati ufficiali necessari ai fini dell'esportazione di partite di animali e di merci in paesi terzi.

2 bis. *Per quanto concerne il rilascio di un certificato ufficiale per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera j), in aggiunta al rispetto dell'articolo 85, paragrafo 2, l'organismo delegato funziona ed è accreditato in conformità della norma EN ISO/IEC 17065: 2012. [Em. 201]*

Articolo 87

Firma e rilascio di certificati ufficiali

1. I certificati ufficiali sono rilasciati dalle autorità competenti **o da organismi delegati in conformità delle disposizioni degli articoli da 25 a 32. [Em. 202]**
2. Le autorità competenti designano i certificatori autorizzati a firmare certificati ufficiali. I certificatori:
 - a) sono esenti da conflitti di interessi in relazione a quanto oggetto della certificazione e agiscono in modo **indipendente e imparziale; [Em. 203]**
 - b) ricevono adeguata formazione sulla normativa la conformità alla quale è attestata dal certificato ufficiale e sulle disposizioni del presente capitolo.

Martedì 15 aprile 2014

3. I certificati ufficiali sono firmati dal certificatore e rilasciati in base a uno dei seguenti motivi:
- a) conoscenza diretta del certificatore dei fatti e dei dati pertinenti per la certificazione, acquisita tramite:
 - i) un controllo ufficiale; o
 - ii) l'acquisizione di un altro certificato ufficiale rilasciato dalle autorità competenti;
 - b) fatti e dati pertinenti per la certificazione, la cui conoscenza è stata accertata da un'altra persona autorizzata a tal fine dalle autorità competenti e operante sotto il loro controllo, a condizione che il certificatore possa verificare l'esattezza di tali fatti e dati;
 - c) fatti e dati pertinenti per la certificazione ottenuti dai sistemi di controllo interni degli operatori, integrati e confermati dai risultati dei controlli ufficiali regolari, così che il certificatore abbia accertato che le condizioni per il rilascio del certificato ufficiale sono soddisfatte.
4. I certificati ufficiali sono firmati dal certificatore e rilasciati solo sulla base del paragrafo 3, lettera a), quando la normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lo richieda.

Articolo 88

Garanzie di affidabilità per i certificati ufficiali

1. I certificati ufficiali:
- a) non sono firmati dal certificatore se sono vuoti o incompleti;
 - b) sono redatti in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea che sia compresa dal certificatore e, se del caso, in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione;
 - c) sono autentici ed esatti;
 - d) consentono l'identificazione della persona che li ha firmati *e della data di rilascio*; [Em. 204]
 - e) consentono di verificare *facilmente* il collegamento tra il certificato, *l'autorità che lo ha rilasciato* e la partita, il lotto o il singolo animale o la singola merce coperti dal certificato. [Em. 205]
2. Le autorità competenti adottano tutti i provvedimenti necessari per impedire e punire il rilascio di certificati ufficiali falsi o ingannevoli e l'uso improprio di certificati ufficiali. Tali misure includono, se del caso:
- a) la sospensione temporanea del certificatore dalle sue funzioni;
 - b) la revoca dell'autorizzazione a firmare certificati ufficiali;
 - c) qualsiasi altra misura necessaria volta ad evitare che venga ripetuto il reato di cui alla prima frase del presente paragrafo.

Articolo 89

Competenze di esecuzione per i certificati ufficiali

La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire le norme atte a garantire l'applicazione uniforme degli articoli 87 e 88 relativamente a:

- a) i modelli di certificati ufficiali e le norme per il loro rilascio;
- b) i meccanismi e le disposizioni tecniche e giuridiche per garantire il rilascio di certificati ufficiali esatti e affidabili e prevenire i rischi di frode;
- c) procedure da seguire in caso di ritiro dei certificati ufficiali e per il rilascio di certificati di sostituzione;
- d) le norme per il rilascio di copie autenticate dei certificati ufficiali;

Martedì 15 aprile 2014

- e) il formato dei documenti che devono accompagnare animali e merci dopo l'effettuazione dei controlli ufficiali;
- f) le norme per il rilascio di certificati elettronici e per l'uso di firme elettroniche.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2.

Articolo 90

Attestati ufficiali

1. Quando le norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, prescrivono il rilascio di attestati ufficiali da parte degli operatori sotto la supervisione ufficiale delle autorità competenti, o da parte delle autorità stesse, si applicano i paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. Gli attestati ufficiali:
 - a) sono autentici ed esatti;
 - b) sono redatti in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea **o in una delle lingue ufficiali di uno Stato membro**; [Em. 206]
 - c) se riguardano una partita o un lotto, consentono la verifica del collegamento tra l'attestato ufficiale e tale partita o lotto.
3. Le autorità competenti assicurano che il personale che esegue i controlli ufficiali per supervisionare la procedura di certificazione o, nel caso in cui gli attestati siano rilasciati dalle autorità competenti, il personale coinvolto nel rilascio di tali attestati ufficiali:
 - a) sia **indipendente**, imparziale e libero da qualsiasi conflitto di interessi rispetto a quanto viene certificato dall'attestato ufficiale; [Em. 207]
 - b) riceva una formazione adeguata sui seguenti aspetti:
 - i) le norme la conformità alle quali è certificata dall'attestato ufficiale;
 - ii) le norme figuranti nel presente regolamento.
4. Le autorità competenti effettuano controlli ufficiali regolari per verificare che:
 - a) gli operatori che rilasciano gli attestati si conformino alle condizioni stabilite nelle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
 - b) l'attestato sia rilasciato sulla base di fatti e dati pertinenti, corretti e verificabili.

Titolo III

Laboratori e centri di riferimento

Articolo 91

Designazione dei laboratori di riferimento dell'Unione europea

1. La Commissione ~~può designare~~ **designa**, mediante atti di esecuzione, laboratori di riferimento dell'Unione europea nei settori disciplinati dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, nei casi in cui l'efficacia dei controlli ufficiali dipenda anche dalla qualità, dall'omogeneità e dall'affidabilità: [Em. 208]
 - a) dei metodi di analisi, prova e diagnosi impiegati dai laboratori ufficiali designati conformemente all'articolo 36, paragrafo 1;

Martedì 15 aprile 2014

b) dei risultati delle analisi, prove e diagnosi eseguite da tali laboratori ufficiali.

2. Le designazioni di cui al paragrafo 1:

a) seguono una procedura di selezione pubblica;

b) vengono riesaminate a intervalli regolari **ogni cinque anni**. [Em. 209]

b bis) sono eseguite unicamente da laboratori che dispongono di una lettera di sostegno dell'autorità competente per la materia in questione. [Em. 317]

2 bis. La Commissione, qualora lo ritenga opportuno, designa più laboratori di riferimento per la stessa patologia e, analogamente, promuove la rotazione degli stessi tra i laboratori nazionali che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 3 del presente articolo. [Em. 210]

3. I laboratori di riferimento dell'Unione europea:

a) operano secondo la norma EN ISO/IEC 17025 «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura» e sono valutati e accreditati in conformità a tale norma da un organismo nazionale di accreditamento operante in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008;

b) sono **indipendenti**, imparziali ed esenti da conflitti di interesse per quanto riguarda l'esecuzione dei loro compiti in quanto laboratori di riferimento dell'Unione europea; [Em. 211]

c) dispongono di personale adeguatamente qualificato e formato alle tecniche di analisi, prova e diagnosi applicate nel loro ambito di competenze, e di personale di sostegno ove necessario;

d) possiedono o hanno accesso all'infrastruttura, alle attrezzature e ai prodotti necessari per svolgere i compiti loro assegnati;

e) garantiscono che il personale abbia una buona conoscenza delle norme e prassi internazionali e che nel corso delle attività di lavoro siano presi in considerazione i più recenti sviluppi nel campo della ricerca a livello nazionale, dell'Unione e internazionale;

f) dispongono degli strumenti per svolgere i loro compiti in situazioni di emergenza;

g) se del caso, dispongono degli strumenti per rispettare le norme di biosicurezza.

g bis) se del caso collaborano con i centri di ricerca dell'Unione e con i servizi della Commissione per lo sviluppo di alti standard di metodi di analisi, prova e diagnosi. [Em. 212]

g ter) possono ricevere un contributo finanziario dell'Unione a norma della decisione 90/424/CEE del Consiglio ⁽¹⁾. [Em. 213]

g quater) garantiscono che il personale rispetti il carattere riservato di certe tematiche, risultati o comunicazioni. [Em. 214]

3 bis. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, i laboratori di riferimento di cui all'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003 e all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, costituiscono laboratori di riferimento dell'Unione europea con i compiti e le responsabilità di cui all'articolo 92 del presente regolamento, rispettivamente per quanto riguarda:

a) **gli OGM e il cibo e i mangimi geneticamente modificati;**

b) **gli additivi dei mangimi.** [Em. 215]

⁽¹⁾ Decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19).

Martedì 15 aprile 2014

Articolo 92

Responsabilità e compiti dei laboratori di riferimento dell'Unione europea

1. I laboratori di riferimento dell'Unione europea contribuiscono al miglioramento e all'armonizzazione dei metodi di analisi, prova o diagnosi da utilizzare nei laboratori ufficiali designati ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, e dei dati relativi alle analisi, prove e diagnosi da essi generati.
2. I laboratori di riferimento dell'Unione europea sono responsabili, in conformità ai programmi di lavoro annuali o pluriennali approvati dalla Commissione, dei seguenti compiti:
 - a) fornire ai laboratori nazionali di riferimento i dettagli dei metodi di analisi, prova o diagnosi di laboratorio, compresi i metodi di riferimento;
 - a bis) fornire materiale di riferimento gratuitamente e senza limitazioni d'uso (nel caso della sanità animale, ceppi e sieri) ai laboratori nazionali di riferimento per agevolare la messa a punto e l'armonizzazione dei metodi di analisi, prova e diagnosi; [Em. 216]**
 - b) coordinare l'applicazione ad opera dei laboratori nazionali di riferimento ~~e, se necessario, di altri laboratori ufficiali,~~ dei metodi di cui alla lettera a), in particolare organizzando periodicamente prove comparative interlaboratorio e assicurando di dare debito seguito a queste ultime conformemente a protocolli internazionalmente accettati, se disponibili; **informare le autorità competenti del seguito e dei risultati di tali prove comparative interlaboratorio; [Em. 217]**
 - c) coordinare le soluzioni pratiche necessarie per applicare nuovi metodi di analisi, prova o diagnosi di laboratorio e informare i laboratori nazionali di riferimento dei progressi in tale ambito;
 - d) condurre corsi di formazione **a carattere gratuito** per il personale dei laboratori nazionali di riferimento ~~e~~. Se necessario, **condurre corsi di formazione per il personale** di altri laboratori ufficiali, nonché di esperti provenienti da paesi terzi; **[Em. 218]**
 - e) fornire assistenza scientifica e tecnica alla Commissione nell'ambito della loro missione;
 - f) fornire ai laboratori nazionali di riferimento informazioni sulle pertinenti attività di ricerca nazionali, dell'Unione e internazionali;
 - g) collaborare nell'ambito della loro missione con i laboratori di paesi terzi e con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, l'Agenzia europea per i medicinali e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie;
 - h) assistere attivamente nella diagnosi dei focolai di malattie di origine alimentare, zoonotica e animale negli Stati membri, ~~o di organismi nocivi per le piante,~~ effettuando diagnosi di conferma e studi di caratterizzazione, tassonomici o epizootologici su agenti patogeni isolati o esemplari di organismi nocivi; **[Em. 219]**
 - i) coordinare o eseguire prove per la verifica della qualità dei reagenti usati per la diagnosi delle malattie animali, zoonotiche o di origine alimentare;
 - j) ove pertinente per il loro ambito di competenza, stabilire e mantenere:
 - i) ~~collezioni di riferimento di organismi nocivi per le piante o di~~ ceppi di riferimento di agenti patogeni; **[Em. 220]**
 - ii) collezioni di riferimento di materiali destinati ad entrare in contatto con prodotti alimentari, utilizzati per calibrare apparecchiature di analisi e fornire campioni ai laboratori nazionali di riferimento;
 - iii) elenchi aggiornati di sostanze e reagenti di riferimento disponibili e dei fabbricanti e fornitori di tali sostanze e reagenti.

Martedì 15 aprile 2014

2 bis. *I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano fatti salvi l'articolo 32, primo comma, del regolamento (CE) n. 1829/2003 e le norme adottate sulla base dell'articolo 32, paragrafi 4 e 5, di detto regolamento, nonché l'articolo 21, primo paragrafo, del regolamento (CE) n. 1831/2003 e le norme adottate in base all'articolo 21, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento.* [Em. 221]

3. I laboratori di riferimento dell'Unione europea pubblicano l'elenco dei laboratori nazionali di riferimento designati dagli Stati membri in conformità all'articolo 98, paragrafo 1.

Articolo 92 bis

1. *La Commissione, mediante atti delegati, designa un laboratorio di riferimento dell'Unione per l'autenticità dei prodotti alimentari.*

2. *Gli Stati membri possono designare laboratori di riferimento nazionali nell'ambito di una rete di laboratori che operano all'interno dell'Unione.* [Em. 222]

Articolo 93

~~Designazione dei centri di riferimento dell'Unione europea per il materiale riproduttivo vegetale~~

~~1. La Commissione può designare, mediante atti di esecuzione, i centri di riferimento dell'Unione europea che sostengono le attività svolte dalla Commissione, dagli Stati membri e dall'Agenzia europea delle varietà vegetali (EPVA), in relazione all'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera h).~~

~~2. Le designazioni di cui al paragrafo 1:~~

~~a) seguono una procedura di selezione pubblica;~~

~~b) vengono riesaminate a intervalli regolari.~~

~~3. I centri di riferimento dell'Unione europea per il materiale riproduttivo vegetale:~~

~~a) possiedono un elevato livello di competenza scientifica e tecnica nelle attività di ispezione, campionamento e analisi del materiale riproduttivo vegetale;~~

~~b) dispongono di personale debitamente qualificato con una formazione adeguata nei settori di cui alla lettera a) e di personale di sostegno ove necessario;~~

~~c) possiedono o hanno accesso all'infrastruttura, alle attrezzature e ai prodotti necessari per svolgere i compiti loro assegnati;~~

~~d) garantiscono che il personale abbia una buona conoscenza delle norme e prassi internazionali nei settori di cui alla lettera a) e che nel corso delle attività di lavoro siano presi in considerazione i più recenti sviluppi nel campo della ricerca a livello nazionale, dell'Unione e internazionale.~~ [Em. 223]

Articolo 94

~~Responsabilità e compiti dei centri di riferimento dell'Unione europea per il materiale riproduttivo vegetale~~

~~I centri di riferimento dell'Unione europea designati a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, sono responsabili, in conformità ai programmi di lavoro annuali o pluriennali approvati dalla Commissione, dei seguenti compiti:~~

~~a) fornire competenza scientifica e tecnica, nell'ambito della loro missione, su:~~

~~i) ispezioni sul campo, campionamenti e analisi effettuati per la certificazione del materiale riproduttivo vegetale;~~

Martedì 15 aprile 2014

- ~~ii) analisi successive alla certificazione del materiale riproduttivo vegetale;~~
- ~~iii) prove su categorie di materiale standard per quanto riguarda il materiale riproduttivo vegetale;~~
- ~~b) organizzare prove comparative e prove sul campo sul materiale riproduttivo vegetale;~~
- ~~e) svolgere corsi di formazione destinati al personale delle autorità competenti e a esperti dei paesi terzi;~~
- ~~d) contribuire allo sviluppo di protocolli di analisi ai fini di certificazione e successive alla certificazione per quanto riguarda il materiale riproduttivo vegetale e di indicatori di risultato per la certificazione di tale materiale;~~
- ~~e) diffondere i risultati delle ricerche e le innovazioni tecniche nei settori che rientrano nell'ambito della loro missione. [Em. 224]~~

Articolo 95

Designazione dei centri di riferimento dell'Unione europea per il benessere degli animali

1. La Commissione ~~può designare~~ **designa**, mediante atti di esecuzione, i centri di riferimento dell'Unione europea che sostengono le attività svolte dalla Commissione e dagli Stati membri in relazione all'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera f). [Em. 225]
2. Le designazioni di cui al paragrafo 1:
 - a) seguono una procedura di selezione pubblica;
 - b) vengono riesaminate a intervalli regolari.
3. I centri di riferimento dell'Unione europea per il benessere degli animali:
 - a) ~~possiedono~~ **dispongono di personale adeguatamente qualificato con** un elevato livello di competenza scientifica e tecnica su rapporto uomo-animale, comportamento animale, fisiologia animale, salute e nutrizione animale in relazione al benessere degli animali, e aspetti di tale benessere connessi all'impiego commerciale e scientifico degli animali **nel rispetto di criteri etici**; [Em. 226]
 - b) ~~dispongono di personale debitamente qualificato con una formazione adeguata nei settori di cui alla lettera a) e nelle questioni etiche relative agli animali, e di personale di sostegno ove necessario~~; [Em. 227]
 - c) possiedono o hanno accesso all'infrastruttura, alle attrezzature e ai prodotti necessari per svolgere i compiti loro assegnati;
 - d) garantiscono che il personale abbia una buona conoscenza delle norme e prassi internazionali nei settori di cui alla lettera a) e che nel corso delle attività di lavoro siano presi in considerazione i più recenti sviluppi nel campo della ricerca a livello nazionale, dell'Unione e internazionale.

Articolo 96

Responsabilità e compiti dei centri di riferimento dell'Unione europea per il benessere degli animali

I centri di riferimento dell'Unione europea designati a norma dell'articolo 95, paragrafo 1, sono responsabili, in conformità ai programmi di lavoro annuali o pluriennali approvati dalla Commissione, dei seguenti compiti:

- a) fornire assistenza scientifica e tecnica nell'ambito della loro missione alle reti od organismi nazionali di sostegno scientifico di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1099/2009;
- b) fornire competenze scientifiche e tecniche per lo sviluppo e l'applicazione degli indicatori di benessere degli animali di cui all'articolo 18, paragrafo 3, lettera f);

Martedì 15 aprile 2014

- b bis) coordinare una rete di istituti con competenze riconosciute nel campo del benessere degli animali che potrebbe assistere le autorità competenti e le parti interessate nell'attuazione della legislazione dell'Unione pertinente; [Em. 228]*
- c) ~~sviluppare o coordinare lo~~ *contribuire allo sviluppo e al coordinamento* di metodi per la valutazione del livello di benessere degli animali e di metodi per migliorarlo; [Em. 229]
- d) ~~effettuare~~ *coordinare l'esecuzione di* studi scientifici e tecnici sul benessere degli animali utilizzati per scopi commerciali o scientifici; [Em. 230]
- e) svolgere corsi di formazione per il personale delle reti e organismi nazionali di supporto nazionali di sostegno scientifico di cui alla lettera a), per il personale delle autorità competenti e per esperti dei paesi terzi;
- f) diffondere i risultati delle ricerche e le innovazioni tecniche e collaborare con gli enti di ricerca dell'Unione nei settori che rientrano nell'ambito della loro missione.

Articolo 96 bis

Designazione dei centri dell'Unione europea di riferimento per l'autenticità e l'integrità della catena agroalimentare

1. *La Commissione può designare, mediante atti di esecuzione, i centri di riferimento dell'Unione che sostengono le attività della Commissione e degli Stati membri per prevenire, individuare e contrastare le violazioni intenzionali delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2.*
2. *Le designazioni di cui al paragrafo 1 seguono una procedura di selezione pubblica e sono riesaminate a intervalli regolari.*
3. *I centri di riferimento dell'Unione europea per l'autenticità e l'integrità della filiera agroalimentare:*
 - a) *possiedono un elevato livello di competenza scientifica e tecnica nei settori disciplinati dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2) e nella scienza forense applicata in quei settori, con la conseguente capacità di svolgere o coordinare ricerca ai livelli più avanzati in materia di autenticità e integrità delle merci e di sviluppare, applicare e validare i metodi da utilizzare per la rilevazione di violazioni intenzionali delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2);*
 - b) *dispongono di personale debitamente qualificato con una formazione adeguata nei settori di cui alla lettera a) e del personale di sostegno necessario;*
 - c) *possiedono o hanno accesso all'infrastruttura, alle attrezzature e ai prodotti necessari per svolgere i compiti loro assegnati;*
 - d) *garantiscono che il personale abbia una buona conoscenza delle norme e prassi internazionali nelle materie di cui alla lettera a) e che nel corso delle attività di lavoro siano presi in considerazione i più recenti sviluppi della ricerca a livello nazionale, dell'Unione e internazionale in quei settori. [Em. 231]*

Articolo 96 ter

Responsabilità e compiti dei centri dell'Unione europea di riferimento per l'autenticità e l'integrità della catena agroalimentare

I centri di riferimento dell'Unione designati ai sensi dell'articolo 96 bis, paragrafo 1, sono responsabili, conformemente ai programmi di lavoro annuali o pluriennali approvati dalla Commissione, per le seguenti attività:

- a) *fornire conoscenze specifiche in materia di autenticità e integrità delle merci e di metodi per rilevare le violazioni intenzionali delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo), in relazione alle scienze forensi applicate ai settori disciplinati da tali norme;*

Martedì 15 aprile 2014

- b) *fornire analisi specifiche volte a individuare i segmenti della filiera agroalimentare potenzialmente soggette a violazioni intenzionali e motivate da ragioni economiche, della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e a prestare assistenza nell'elaborazione di tecniche di controlli ufficiali specifici e di protocolli;*
- c) *ove necessario, svolgere i compiti di cui all'articolo 92, 2, lettere da a) a g);*
- d) *ove necessario, stabilire e conservare collezioni o banche dati di materiali di riferimento autentificati, da utilizzarsi per la verifica dell'autenticità o dell'integrità delle merci;*
- e) *diffondere i risultati della ricerca e le innovazioni tecniche nei settori rientranti nell'ambito delle loro missioni* [Em. 232]

Articolo 97

Obblighi della Commissione

1. La Commissione pubblica e aggiorna, ogni volta che è necessario, l'elenco:
 - a) dei laboratori di riferimento dell'Unione europea di cui all'articolo 91;
 - b) ~~dei centri di riferimento dell'Unione europea per il materiale riproduttivo vegetale di cui all'articolo 93;~~ [Em. 233]
 - c) dei centri di riferimento dell'Unione europea per il benessere degli animali di cui all'articolo 95.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ex articolo 139 per quanto riguarda la fissazione di requisiti, responsabilità e compiti dei laboratori di riferimento dell'Unione europea, ~~dei centri di riferimento dell'Unione europea per il materiale riproduttivo vegetale~~ e dei centri di riferimento dell'Unione europea per il benessere degli animali in aggiunta a quelli stabiliti nell'articolo 91, paragrafo 3, nell'articolo 92, ~~nell'articolo 93, paragrafo 3,~~ nell'articolo 95, paragrafo 3, e nell'articolo 96. [Em. 234]
3. I laboratori di riferimento e i centri di riferimento dell'Unione europea sono soggetti a controlli della Commissione per verificare la conformità alle prescrizioni dell'articolo 91, paragrafo 3, dell'articolo 92, ~~dell'articolo 93, paragrafo 3,~~ dell'articolo 95, paragrafo 3, e dell'articolo 96. [Em. 235]
4. Se i controlli della Commissione di cui al paragrafo 3 dimostrano la non conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 91, paragrafo 3, all'articolo 92, all'articolo 95, paragrafo 3, e all'articolo 96, la Commissione, dopo aver ricevuto le osservazioni del laboratorio di riferimento o del centro di riferimento dell'Unione europea:
 - a) revoca la designazione di tale laboratorio o centro; o
 - b) adotta ogni altra misura adeguata.

Articolo 98

Designazione dei laboratori nazionali di riferimento

1. Gli Stati membri designano uno o più laboratori nazionali di riferimento per ogni laboratorio di riferimento dell'Unione europea designato a norma dell'articolo 91, paragrafo 1.

Uno Stato membro può designare un laboratorio situato in un altro Stato membro o in un paese terzo che sia parte contraente dell'Associazione europea di libero scambio.

Un singolo laboratorio può essere designato come laboratorio nazionale di riferimento di più di uno Stato membro.

2. Le prescrizioni di cui all'articolo 36, paragrafo 4, lettera e), all'articolo 36, paragrafo 5, all'articolo 38, all'articolo 41, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettere a) e b), e all'articolo 41, paragrafo 3, si applicano ai laboratori nazionali di riferimento.

3. I laboratori nazionali di riferimento

- a) sono **indipendenti**, imparziali ed esenti da conflitti di interesse per quanto riguarda l'esecuzione dei loro compiti in quanto laboratori di riferimento nazionali; [Em. 236]

Martedì 15 aprile 2014

- b) dispongono di personale adeguatamente qualificato e formato alle tecniche di analisi, prova e diagnosi applicate nel loro ambito di competenze, e di personale di sostegno ove necessario;
- c) possiedono o hanno accesso all'infrastruttura, alle attrezzature e ai prodotti necessari per svolgere i compiti loro assegnati;
- d) garantiscono che il personale abbia una buona conoscenza delle norme e prassi internazionali e che nel corso delle attività di lavoro siano presi in considerazione i più recenti sviluppi nel campo della ricerca a livello nazionale, dell'Unione e internazionale;
- e) dispongono degli strumenti per svolgere i loro compiti in situazioni di emergenza;
- f) se del caso, dispongono degli strumenti per rispettare le norme di biosicurezza.

4. Gli Stati membri:

- a) comunicano la denominazione e l'indirizzo di ciascun laboratorio nazionale di riferimento alla Commissione, al pertinente laboratorio di riferimento dell'Unione e agli altri Stati membri;
- b) rendono tali informazioni disponibili al pubblico;
- c) aggiornano tali informazioni ogniqualvolta ciò risulti necessario.

5. Gli Stati membri che hanno più di un laboratorio nazionale di riferimento per laboratorio di riferimento dell'Unione garantiscono che questi laboratori operino in stretta collaborazione in modo da assicurare un efficiente coordinamento tra di loro, con gli altri laboratori nazionali e con il laboratorio di riferimento dell'Unione.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ex articolo 139 per quanto riguarda l'introduzione di prescrizioni per i laboratori nazionali di riferimento in aggiunta a quelle di cui ai paragrafi 2 e 3.

6 bis. *Il presente articolo si applica fatti salvi l'articolo 32, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1829/2003 e le norme adottate sulla base dell'articolo 32, paragrafi 4 e 5, di detto regolamento, nonché l'allegato II del regolamento (CE) n. 1831/2003 e le norme adottate sulla base dell'articolo 21, paragrafi 3 e 4 di detto regolamento. [Em. 237]*

Articolo 99**Responsabilità e compiti dei laboratori nazionali di riferimento**

- 1. I laboratori nazionali di riferimento, nell'area di loro competenza:
 - a) collaborano con i laboratori di riferimento dell'Unione europea e partecipano a corsi di formazione e a prove comparative interlaboratorio da essi organizzati;
 - b) coordinano le attività dei laboratori ufficiali designati ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, al fine di armonizzare e migliorare i metodi di analisi di laboratorio, prova o diagnosi e il loro impiego;
 - c) se del caso, organizzano prove comparative interlaboratorio tra laboratori ufficiali, assicurano un debito follow-up di tali prove e comunicano alle autorità competenti i relativi risultati e follow-up;
 - d) assicurano la trasmissione alle autorità competenti e ai laboratori ufficiali delle informazioni fornite dai laboratori di riferimento dell'Unione europea;
 - e) offrono, nell'ambito della loro missione, assistenza scientifica e tecnica alle autorità competenti per l'attuazione di piani di controllo coordinati adottati a norma dell'articolo 111;

Martedì 15 aprile 2014

f) se del caso, istituiscono e mantengono elenchi aggiornati delle sostanze e dei reagenti di riferimento disponibili e dei fabbricanti e fornitori di tali sostanze e reagenti.

f bis) assistono attivamente nella diagnosi dei focolai di malattie di origine alimentare, zoonotica o animale nel territorio nazionale, effettuando diagnosi di conferma e studi di caratterizzazione, tassonomici o epizootiologici su agenti patogeni isolati o esemplari di organismi nocivi, come previsto per i laboratori nazionali di riferimento dell'Unione all'articolo 92, paragrafo 2, lettera h). [Em. 238]

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ex articolo 139 per quanto riguarda la definizione di responsabilità e compiti dei laboratori nazionali di riferimento in aggiunta a quelli di cui al paragrafo 1.

2 bis. Il presente articolo si applica fatti salvi l'articolo 32, secondo paragrafo, del regolamento (CE) n. 1829/2003 e le norme adottate sulla base dell'articolo 32, paragrafi 4 e 5, di detto regolamento, nonché l'allegato II del regolamento (CE) n. 1831/2003 e le norme adottate sulla base dell'articolo 21, paragrafi 3 e 4 di detto regolamento. [Em. 239]

Titolo IV

Assistenza amministrativa e collaborazione

Articolo 100

Norme generali

1. Le autorità competenti degli Stati membri interessati si prestano reciprocamente assistenza amministrativa in conformità agli articoli da 102 a 105, al fine di garantire la corretta applicazione della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, nei casi che presentano rilevanza in più di uno Stato membro.

~~2. L'assistenza amministrativa comprende, se del caso, la partecipazione delle autorità competenti di uno Stato membro ai controlli ufficiali in loco svolti dalle autorità competenti di un altro Stato membro. [Em. 240]~~

3. Le disposizioni del presente titolo non pregiudicano le norme nazionali:

a) applicabili al rilascio di documenti che sono oggetto di procedimenti giudiziari, o ad essi collegati;

b) volte a garantire la protezione degli interessi commerciali di persone fisiche o giuridiche.

4. Tutte le comunicazioni tra le autorità competenti ai sensi degli articoli da 102 a 105 avvengono per iscritto.

~~5. Al fine di razionalizzare e semplificare gli scambi di comunicazione, la Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce un formato standard per:~~

~~a) le richieste di assistenza di cui all'articolo 102, paragrafo 1;~~

~~b) la comunicazione di notifiche e risposte comuni e ricorrenti.~~

~~Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2. [Em. 241]~~

5 bis. Le comunicazioni tra autorità competenti effettuate in conformità del presente titolo si svolgono fatto salvo il regolamento (UE) n. 16/2011 della Commissione⁽¹⁾ per le comunicazioni che devono essere effettuate mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi. [Em. 242]

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 16/2011 della Commissione, del 10 gennaio 2011, recante disposizioni di applicazione relative al sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (GU L 6 dell'11.1.2011, pag. 7).

Martedì 15 aprile 2014

Articolo 101

Organi di collegamento

1. Ogni Stato membro designa uno o più organi di collegamento responsabili dello scambio di comunicazioni tra le autorità competenti ai sensi degli articoli da 102 a 105.
2. La designazione di organi di collegamento non preclude contatti diretti, scambi di informazioni o collaborazione tra il personale delle autorità competenti nei vari Stati membri.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ex articolo 139 per quanto riguarda l'introduzione di condizioni minime che gli organi di collegamento designati a norma del paragrafo 1 sono tenuti a rispettare.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri i dati concernenti i propri organi di collegamento designati a norma del paragrafo 1, e ogni ulteriore modifica di tali dati.
5. La Commissione pubblica e aggiorna sul proprio sito web l'elenco degli organi di collegamento comunicati dagli Stati membri in conformità del paragrafo 4.
6. Tutte le richieste di assistenza ai sensi dell'articolo 102, paragrafo 1, e le notifiche e le comunicazioni ai sensi degli articoli 103, 104 e 105, sono trasmesse da un organo di collegamento al suo equivalente nello Stato membro destinatario della domanda o della notifica.
7. ~~La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce le specifiche degli strumenti tecnici e le procedure di comunicazione tra gli organi di collegamento designati a norma del paragrafo 1.~~

~~Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2. [Em. 243]~~

Articolo 102

Assistenza su richiesta

1. Se le autorità competenti di uno Stato membro ritengono che, per l'esecuzione di controlli ufficiali o per dar efficacemente seguito a tali controlli nel loro territorio, esse necessitano di dati e informazioni da parte delle autorità competenti di un altro Stato membro, esse presentano una richiesta motivata di assistenza amministrativa alle autorità competenti di detto Stato membro. Le autorità competenti destinatarie della richiesta:
 - a) accusano la ricezione della richiesta senza indugio;
 - b) indicano, entro ~~dieci~~ **quindici** giorni dalla data di ricevimento della richiesta, il tempo necessario per fornire una risposta informata; [Em. 244]
 - c) eseguono i controlli ufficiali o le indagini necessarie per fornire senza indugio alle autorità competenti richiedenti tutte le informazioni e i documenti necessari al fine di consentire loro di adottare decisioni informate e verificare la conformità alle norme dell'Unione nel territorio soggetto alla loro giurisdizione.
2. I documenti possono essere trasmessi in originale o in copia.
3. Previo accordo tra le autorità competenti richiedenti e le destinatarie della richiesta, il personale designato dalle prime può presenziare ai controlli ufficiali e alle indagini di cui al paragrafo 1, lettera c), effettuati dalle autorità competenti destinatarie della richiesta.

In tali casi il personale delle autorità competenti richiedenti:

- a) è in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto in cui siano indicate l'identità e le qualifiche ufficiali;
- b) ha accesso agli stessi locali e agli stessi documenti del personale delle autorità competenti destinatarie della richiesta, per il loro tramite e ai soli fini dell'indagine amministrativa in corso;
- c) non può, di propria iniziativa, esercitare i poteri di indagine conferiti ai funzionari delle autorità destinatarie della richiesta.

Martedì 15 aprile 2014

Articolo 103

Assistenza spontanea

1. Quando le autorità competenti di uno Stato membro vengono a conoscenza di un caso di non conformità che potrebbe avere conseguenze per un altro Stato membro, esse comunicano dette informazioni alle autorità competenti di tale altro Stato membro senza averne ricevuto esplicita richiesta e senza indugio.
2. Le autorità competenti che ricevono la notifica a norma del paragrafo 1:
 - a) accusano senza indugio la ricezione della notifica;
 - b) indicano entro ~~dieci~~ **quindici** giorni **lavorativi** dalla data di ricevimento della notifica: [Em. 245]
 - i) quali indagini intendono svolgere; o
 - ii) le ragioni per le quali ritengono che non siano necessarie indagini;
 - c) quando le indagini di cui alla lettera b) sono considerate necessarie, esse esaminano la questione e informano senza indugio le autorità competenti che le hanno interpellate dei risultati e, se del caso, delle misure adottate.

Articolo 104

Assistenza in caso di non conformità

1. Qualora, durante i controlli ufficiali eseguiti su animali o merci originari di un altro Stato membro, le autorità competenti constatino che tali animali o merci non sono conformi alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, al punto da costituire un rischio per la sanità umana, animale o vegetale, per il benessere degli animali o, per quanto riguarda gli OGM e i prodotti fitosanitari, per l'ambiente, o da rappresentare una grave violazione di tali norme, esse informano senza indugio le autorità competenti dello Stato membro di spedizione e di ogni altro Stato membro interessato al fine di consentire loro di intraprendere opportune indagini.

1 bis. *Gli altri Stati membri interessati di cui al paragrafo 1 comprendono, in caso di violazione al regolamento (CE) n. 1/2005:*

- a) *lo Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione al trasportatore;*
- b) *qualora una carenza del mezzo di trasporto sia coinvolta nell'inosservanza delle disposizioni del regolamento, lo Stato membro che ha rilasciato il certificato di omologazione del mezzo di trasporto;*
- c) *qualora il conducente sia coinvolto nell'inosservanza delle disposizioni di tale regolamento, lo Stato membro che ha rilasciato il certificato di idoneità del conducente;* [Em. 246]

2. Le autorità competenti notificate, senza indugio:

- a) accusano la ricezione della notifica;
- b) indicano le indagini che intendono svolgere;
- c) indagano in merito, prendono tutti i provvedimenti necessari e comunicano alle autorità competenti notificanti la natura delle indagini e dei controlli ufficiali effettuati, le decisioni prese e le relative motivazioni.

c bis) *informano tutte le parti interessate, come specificato nei piani di emergenza nazionali per la sicurezza alimentare.* [Em. 247]

3. Se le autorità competenti notificanti hanno motivo di credere che le indagini eseguite o i provvedimenti adottati dalle autorità competenti destinatarie della notifica non siano adeguate a far fronte al caso accertato di non conformità, esse richiedono alle autorità competenti destinatarie della notifica di integrare tali controlli ufficiali o provvedimenti. In tal caso:

- a) le autorità competenti dei due Stati membri cercano un approccio comune al fine di far fronte in maniera adeguata al caso di non conformità, anche tramite indagini e controlli ufficiali congiunti effettuati in conformità all'articolo 102, paragrafo 3;

Martedì 15 aprile 2014

b) informano la Commissione senza indugio se non sono in grado di concordare provvedimenti appropriati.

4. Nel caso in cui i controlli ufficiali eseguiti su animali o merci originari di un altro Stato membro mostrino ripetuti casi di non conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione informano la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri senza indugio.

Articolo 105

Assistenza da parte di paesi terzi

1. Quando le autorità competenti ricevono informazioni da un paese terzo indicanti una non conformità o un rischio per la sanità umana, animale o vegetale, per il benessere degli animali o, per quanto riguarda gli OGM e i prodotti fitosanitari, per l'ambiente, esse, senza indugio:

a) notificano tali informazioni alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati;

b) comunicano tali informazioni alla Commissione se sono, o possono essere, rilevanti a livello dell'Unione.

2. Le informazioni ottenute attraverso indagini e controlli ufficiali effettuati conformemente al presente regolamento possono essere comunicate al paese terzo di cui al paragrafo 1, a condizione che:

a) le autorità competenti che hanno fornito le informazioni diano il loro assenso alla comunicazione;

b) il paese terzo si sia impegnato a fornire l'assistenza necessaria per raccogliere gli elementi comprovanti le pratiche che sono o sembrano essere in contrasto con le norme dell'Unione o che costituiscono un rischio per l'uomo, per gli animali o per le piante o per l'ambiente;

c) le pertinenti norme nazionali e dell'Unione applicabili alla comunicazione di dati personali a paesi terzi siano rispettate.

Articolo 106

Assistenza coordinata e follow-up della Commissione

1. La Commissione coordina senza indugio i provvedimenti e le azioni intrapresi dalle autorità competenti in conformità al presente titolo nei seguenti casi:

a) le informazioni disponibili alla Commissione riportano attività che sono o sembrano essere non conformi alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e hanno o possono avere ramificazioni in più Stati membri; o

b) le informazioni a disposizione della Commissione indicano che è possibile che le stesse attività, o attività simili, che sono o sembrano essere non conformi alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, stiano avendo luogo in più Stati membri; e

c) le autorità competenti degli Stati membri interessati non sono in grado di concordare azioni appropriate per contrastare la non conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, la Commissione può:

a) in collaborazione con lo Stato membro interessato, inviare un gruppo di ispettori per effettuare un controllo ufficiale in loco;

b) richiedere, mediante atti di esecuzione, che le autorità competenti dello Stato membro di spedizione e, se del caso, di altri Stati membri interessati, intensifichino opportunamente i controlli ufficiali e riferiscano alla Commissione riguardo ai provvedimenti da esse adottati;

c) adottare ogni altro provvedimento opportuno in conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ex articolo 139 per stabilire norme per lo scambio rapido di informazioni nei casi di cui al paragrafo 1.

Martedì 15 aprile 2014

Titolo V
Programmazione e relazioni

Articolo 107

Piani di controllo nazionali pluriennali (PCNP) e autorità unica ad essi preposta

1. Gli Stati membri assicurano che i controlli ufficiali disciplinati dal presente regolamento siano eseguiti dalle autorità competenti sulla base di un piano di controllo nazionale pluriennale, la cui elaborazione e attuazione sono coordinate in tutto il loro territorio.
2. Gli Stati membri designano un' ~~l'autorità unica competente~~ **o le autorità competenti** per: [Em. 248]
 - a) coordinare la preparazione del piano di cui al paragrafo 1 fra tutte le autorità competenti responsabili dei controlli ufficiali;
 - b) garantire che tale piano sia coerente e applicato in modo uniforme.

Articolo 108

Contenuto dei piani di controllo nazionali pluriennali

1. I piani di controllo nazionali pluriennali sono preparati in modo da garantire che:
 - a) siano programmati controlli ufficiali in tutti i settori disciplinati dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e in conformità ai criteri fissati all'articolo 8 e alle norme di cui agli articoli da 15 a 24;
 - b) le priorità dei controlli ufficiali siano stabilite in maniera efficiente e sia presente un'efficiente allocazione delle risorse assegnate ai controlli.
2. I piani di controllo nazionali pluriennali contengono informazioni generali sulla struttura e sull'organizzazione dei sistemi di controllo ufficiale nello Stato membro interessato **per ciascuno dei settori in questione**, e almeno le seguenti informazioni: [Em. 249]
 - a) gli obiettivi strategici del piano di controllo nazionale pluriennale e il modo in cui le priorità dei controlli e l'allocazione delle risorse rispecchiano tali obiettivi;
 - b) la classificazione dei controlli ufficiali in base al rischio;
 - c) la designazione delle autorità competenti e dei loro compiti a livello centrale, regionale e locale, nonché le risorse di cui esse dispongono;
 - d) se del caso, la delega di compiti agli organismi delegati;
 - e) l'organizzazione e la gestione generali dei controlli ufficiali a livello nazionale, regionale e locale, compresi i controlli ufficiali in singoli stabilimenti;
 - f) i sistemi di controllo applicati ai diversi settori e il coordinamento tra i diversi servizi delle autorità competenti incaricati dei controlli ufficiali in tali settori;
 - g) le procedure e soluzioni in opera per garantire la conformità agli obblighi delle autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1;
 - h) la formazione del personale delle autorità competenti;
 - i) le procedure documentate di cui all'articolo 11, paragrafo 1;
 - j) l'organizzazione e il funzionamento dei piani di emergenza in conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
 - k) l'organizzazione della collaborazione e dell'assistenza reciproca tra le autorità competenti degli Stati membri.

Martedì 15 aprile 2014

Articolo 109

Preparazione e attuazione dei piani di controllo nazionali pluriennali

1. Gli Stati membri provvedono affinché il piano di controllo nazionale pluriennale di cui all'articolo 107, paragrafo 1, sia messo a disposizione del pubblico, ad eccezione delle parti del piano la cui divulgazione potrebbe compromettere l'efficacia dei controlli ufficiali.

1 bis. *I piani di controllo nazionali pluriennali possono essere elaborati consultando gli operatori pertinenti al fine di garantire un approccio basato sul rischio per i controlli ufficiali.* [Em. 250]

2. Il piano di controllo nazionale pluriennale viene aggiornato ogni volta che è necessario adeguarlo alle modifiche della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ed è riesaminato a scadenze regolari per tener conto almeno dei seguenti fattori:

- a) il manifestarsi di nuove malattie, nuovi organismi nocivi per le piante o altri rischi sanitari per l'uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o, nel caso di OGM e prodotti fitosanitari, per l'ambiente; [Em. 251]
- b) cambiamenti significativi nella struttura, nella gestione o nel funzionamento delle autorità competenti dello Stato membro;
- c) risultati dei controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri;
- d) risultati dei controlli della Commissione effettuati nello Stato membro in conformità all'articolo 115, paragrafo 1;
- e) risultati scientifici;
- f) risultati dei controlli ufficiali eseguiti dalle autorità competenti del paese terzo in uno Stato membro.

3. Su richiesta, gli Stati membri forniscono alla Commissione una versione aggiornata del proprio piano di controllo nazionale pluriennale.

Articolo 110

Poteri delegati per i piani di controllo nazionali pluriennali

~~Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ex articolo 139 per quanto riguarda i piani di controllo nazionali pluriennali di cui all'articolo 107, paragrafo 1.~~

~~Tali atti delegati stabiliscono:~~

- ~~a) i criteri per la classificazione del rischio delle attività degli operatori;~~
- ~~b) le priorità per i controlli ufficiali sulla base dei criteri di cui all'articolo 8 e alle norme di cui agli articoli da 15 a 24;~~
- ~~e) le procedure atte a massimizzare l'efficacia dei controlli ufficiali;~~
- ~~d) i principali indicatori di risultato che le autorità competenti saranno tenute ad applicare nel valutare il piano di controllo nazionale pluriennale e la sua attuazione.~~ [Em. 252]

Articolo 111

Piani di controllo coordinati e raccolta di dati e informazioni

Allo scopo di effettuare una valutazione su vasta scala a livello dell'Unione europea del grado di applicazione della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o di stabilire la prevalenza di alcuni pericoli sull'intero territorio dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ex articolo 139 riguardanti:

- a) **la preparazione**, l'organizzazione e l'attuazione di piani di controllo coordinati di durata limitata in uno dei settori disciplinati dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2; [Em. 253]

Martedì 15 aprile 2014

- b) l'organizzazione ad hoc della raccolta di dati e informazioni riguardanti ~~l'applicazione di uno specifico insieme delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o riguardanti~~ la prevalenza di determinati pericoli. [Em. 254]

b bis) il ruolo delle parti interessate nell'elaborazione e nell'attuazione dei piani di controllo coordinati. [Em. 255]

Articolo 112

Relazioni annuali degli Stati membri

1. Entro il 30 giugno di ogni anno ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una relazione contenente:
 - a) eventuali modifiche al suo piano di controllo nazionale pluriennale per tener conto dei fattori di cui all'articolo 109, paragrafo 2;
 - b) i risultati dei controlli ufficiali effettuati nell'anno precedente nell'ambito del suo piano di controllo nazionale pluriennale;
 - c) il tipo e il numero di casi di non conformità alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, rilevati nel corso dell'anno precedente dalle autorità competenti, **ripartiti per settore e con un adeguato livello di precisione;** [Em. 256]
 - d) i provvedimenti adottati per assicurare il funzionamento efficace del piano di controllo nazionale pluriennale, comprese le azioni di verifica dell'attuazione e i risultati di tali provvedimenti.

d bis) informazioni relative all'applicazione delle tariffe di cui all'articolo 83, paragrafo 2, sulla trasparenza; [Em. 257]

2. Per garantire una presentazione uniforme delle relazioni annuali di cui al paragrafo 1, la Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione e aggiorna ove necessario i modelli standard dei formulari per la presentazione delle informazioni e dei dati di cui al paragrafo 1.

Tali atti di esecuzione permettono, quando possibile, l'uso del modello standard di formulario adottato dalla Commissione per la presentazione di altre relazioni sui controlli ufficiali che le autorità competenti sono tenute a presentare alla Commissione in conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2.

Articolo 113

Relazioni annuali della Commissione

1. La Commissione, **ogni due anni entro il 31 dicembre dopo l'entrata in vigore del presente regolamento**, mette a disposizione del pubblico una relazione annuale sul funzionamento dei controlli ufficiali negli Stati membri, tenendo conto: [Em. 258]

a) delle relazioni annuali presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 112, **incluse le informazioni relative all'applicazione delle tariffe di cui all'articolo 83, paragrafo 2, sulla trasparenza;** [Em. 259]

b) dei risultati dei controlli della Commissione effettuati in conformità all'articolo 115, paragrafo 1;

c) di ogni altra informazione utile.

2. La relazione annuale di cui al paragrafo 1 ~~può, se del caso, comprendere~~ **comprende** raccomandazioni su eventuali miglioramenti ai sistemi dei controlli ufficiali negli Stati membri e su controlli ufficiali specifici in determinati settori. [Em. 260]

Martedì 15 aprile 2014

Articolo 114

Piani di emergenza per i mangimi e gli alimenti

1. Per l'applicazione del piano generale per la gestione delle crisi di cui all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002, gli Stati membri elaborano piani operativi di emergenza per i mangimi e gli alimenti in cui si stabiliscono i provvedimenti da applicare senza indugio allorché risulti che mangimi o alimenti presentano un serio rischio per la sanità umana o animale, direttamente o tramite l'ambiente.
2. I piani di emergenza per gli alimenti e i mangimi di cui al paragrafo 1 indicano:
 - a) le autorità competenti da interpellare;
 - b) i poteri e le responsabilità delle autorità di cui alla lettera a);
 - c) i canali e le procedure di condivisione delle informazioni tra le autorità competenti e le altre parti interessate, a seconda dei casi.
3. Gli Stati membri rivedono periodicamente i loro piani di emergenza per gli alimenti e i mangimi per tener conto dei cambiamenti nell'organizzazione delle autorità competenti e dell'esperienza acquisita con l'attuazione del piano e degli esercizi di simulazione.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ex articolo 139 per quanto riguarda:
 - a) le norme per la definizione dei piani di emergenza di cui al paragrafo 1, nella misura necessaria ad assicurare l'uso coerente ed efficiente del piano generale per la gestione delle crisi di cui all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002;
 - b) il ruolo degli stakeholder nell'elaborazione e gestione dei piani di emergenza.

Titolo VI

Attività dell'Unione

Capo I

Controlli della Commissione

Articolo 115

Controlli della Commissione negli Stati membri

1. Esperti della Commissione eseguono controlli in ciascuno Stato membro al fine di:
 - a) verificare l'applicazione della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e di quanto previsto dal presente regolamento;
 - b) verificare il funzionamento dei sistemi nazionali di controllo e delle autorità competenti che li attuano;
 - c) indagare e raccogliere informazioni:
 - i) sui controlli ufficiali e le pratiche di verifica dell'attuazione;
 - ii) su problemi importanti o ricorrenti nell'applicazione o verifica dell'attuazione della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
 - iii) in relazione a situazioni di emergenza, problemi emergenti o nuovi sviluppi negli Stati membri.

Martedì 15 aprile 2014

2. I controlli di cui al paragrafo 1 sono organizzati in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri e vengono effettuati a intervalli regolari.
3. I controlli di cui al paragrafo 1 possono includere verifiche in loco. Esperti della Commissione possono accompagnare il personale delle autorità competenti che effettua i controlli ufficiali.
4. Esperti degli Stati membri possono assistere gli esperti della Commissione. Gli esperti nazionali che accompagnano gli esperti della Commissione hanno i loro stessi diritti di accesso.

Articolo 116

Relazioni della Commissione sui controlli eseguiti dai suoi esperti negli Stati membri

1. La Commissione:
 - a) elabora un progetto di relazione sui risultati dei controlli effettuati conformemente all'articolo 115, paragrafo 1;
 - b) invia allo Stato membro in cui tali controlli sono stati effettuati una copia del progetto di relazione di cui alla lettera a) perché presenti le sue osservazioni;
 - c) tiene in considerazione le osservazioni dello Stato membro di cui alla lettera b) per l'elaborazione della relazione finale sui risultati dei controlli eseguiti dai suoi esperti negli Stati membri, a norma dell'articolo 115, paragrafo 1;
 - d) rende disponibile al pubblico la relazione finale di cui alla lettera c) e le osservazioni dello Stato membro di cui alla lettera b).
2. Se del caso, nelle sue relazioni finali di cui al paragrafo 1 la Commissione può raccomandare che gli Stati membri intraprendano azioni correttive o preventive per affrontare le carenze specifiche o di sistema individuate dai suoi esperti durante i controlli effettuati ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 1.

Articolo 117

Programma dei controlli della Commissione negli Stati membri

1. La Commissione, mediante atti di esecuzione:
 - a) istituisce un programma di controllo annuale o pluriennale per i controlli da far eseguire ai suoi esperti negli Stati membri a norma dell'articolo 115, paragrafo 1;
 - b) entro la fine di ogni anno comunica agli Stati membri il programma di controllo annuale o qualunque aggiornamento del programma pluriennale di controllo per l'anno successivo.
2. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, modificare il proprio programma di controllo per tenere conto degli sviluppi nei settori disciplinati dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Qualsiasi modifica è comunicata agli Stati membri **con il dovuto anticipo**. [Em. 261]

Articolo 118

Obblighi degli Stati membri in materia di controlli della Commissione

Gli Stati membri:

- a) adottano opportune misure di follow-up per porre rimedio alle carenze specifiche o di sistema individuate dai suoi esperti durante i controlli effettuati ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 1;
- b) forniscono tutta l'assistenza necessaria e tutta la documentazione e ogni altro sostegno tecnico richiesto dagli esperti della Commissione per consentire loro di eseguire i controlli in modo efficiente ed efficace;
- c) assicurano che gli esperti della Commissione abbiano accesso a tutti i locali o parti di locali, animali e merci, e alle informazioni, compresi i sistemi informatici, pertinenti per l'esecuzione dei loro compiti.

Martedì 15 aprile 2014

Articolo 119

Controlli della Commissione in paesi terzi

1. Gli esperti della Commissione possono eseguire controlli in paesi terzi, al fine di:
 - a) verificare la conformità o l'equivalenza della legislazione e dei sistemi del paese terzo, compresa la certificazione ufficiale e il rilascio di certificati ufficiali, etichette ufficiali, marchi ufficiali e altri attestati ufficiali, a quanto prescritto dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
 - b) verificare la capacità del sistema di controllo del paese terzo di garantire che le partite di animali e merci esportate nell'Unione siano conformi a quanto prescritto dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti;
 - c) raccogliere informazioni e dati per chiarire le cause di problemi ricorrenti o emergenti in relazione alle esportazioni di animali e di merci da un paese terzo.
2. I controlli di cui al paragrafo 1 tengono conto in particolare:
 - a) della legislazione del paese terzo;
 - b) dell'organizzazione delle autorità competenti del paese terzo, dei poteri di cui dispongono e del loro livello di indipendenza, della vigilanza cui sono sottoposte nonché dell'autorità di cui godono per verificare efficacemente l'attuazione della legislazione pertinente;
 - c) della formazione del personale per l'esecuzione dei controlli ufficiali;
 - d) delle risorse di cui dispongono le autorità competenti, comprese le strutture di analisi, prova e diagnosi;
 - e) dell'esistenza e del funzionamento di procedure di controllo documentate e di sistemi di controllo basati su priorità;
 - f) se del caso, della situazione riguardante la sanità degli animali, ~~e le zoonosi e la sanità delle piante~~, nonché delle procedure di notifica alla Commissione e agli organismi internazionali pertinenti in caso di insorgenza di malattie degli animali ~~e di organismi nocivi per le piante~~; **[Em. 263]**
 - g) dell'entità e del funzionamento dei controlli ufficiali eseguiti su animali, piante e loro prodotti provenienti da altri paesi terzi;
 - h) delle assicurazioni che il paese terzo può fornire in materia di conformità o di equivalenza a quanto prescritto dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
3. Al fine di promuovere l'efficienza e l'efficacia dei controlli di cui al paragrafo 1, la Commissione può, prima di eseguire tali controlli, richiedere che il paese terzo interessato presenti:
 - a) le informazioni di cui all'articolo 124, paragrafo 1;
 - b) se del caso, la documentazione scritta relativa ai controlli ufficiali da esso eseguiti.
4. La Commissione può nominare esperti degli Stati membri che assistano i propri esperti durante i controlli di cui al paragrafo 1.

Articolo 120

Frequenza dei controlli della Commissione in paesi terzi

La frequenza dei controlli effettuati dalla Commissione in paesi terzi è determinata in base ai seguenti elementi:

- a) una valutazione dei rischi relativi ad animali e merci da essi esportati nell'Unione;
- b) la normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
- c) il volume e la natura degli animali e delle merci che entrano nell'Unione dal paese terzo interessato;
- d) i risultati dei controlli già effettuati dagli esperti della Commissione o da altri organi ispettivi;

Martedì 15 aprile 2014

- e) i risultati dei controlli ufficiali su animali e merci che entrano nell'Unione dal paese terzo e di ogni altro controllo ufficiale eseguito dalle autorità competenti degli Stati membri;
 - f) le informazioni ricevute dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare o da organismi analoghi;
 - g) le informazioni ricevute da organismi internazionalmente riconosciuti, come ad esempio:
 - i) l'Organizzazione Mondiale della Sanità;
 - ii) la commissione del Codex Alimentarius;
 - iii) l'Ufficio internazionale delle epizootie;
 - iv) l'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante;
 - v) il segretariato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante;
 - vi) l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico;
 - vii) la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite;
 - viii) il segretariato del protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla convenzione sulla diversità biologica;
 - h) prove della comparsa di situazioni di malattia o di altre circostanze che possono dar luogo all'entrata nell'Unione da un paese terzo di animali e merci che presentano rischi per la salute o per l'ambiente;
- h bis) la probabilità di pratiche fraudolente che potrebbero deludere le aspettative dei consumatori rispetto alla natura, alla qualità e alla composizione di alimenti e merci; [Em. 264]***
- i) la necessità di indagare o reagire riguardo a situazioni di emergenza in singoli paesi terzi.

Articolo 121

Relazioni della Commissione sui controlli dei suoi esperti in paesi terzi

La Commissione riferisce sui risultati di ciascun controllo effettuato ai sensi degli articoli 119 e 120.

Se del caso la relazione contiene raccomandazioni.

La Commissione mette le relazioni a disposizione del pubblico.

Articolo 122

Programma dei controlli della Commissione in paesi terzi

La Commissione comunica anticipatamente agli Stati membri il suo programma dei controlli in paesi terzi e riferisce sui risultati. La Commissione può modificare tale programma per tenere conto degli sviluppi nei settori disciplinati dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Qualsiasi modifica è comunicata agli Stati membri.

Articolo 123

Controlli dei paesi terzi negli Stati membri

1. Gli Stati membri informano la Commissione circa:

- a) i controlli programmati nel loro territorio dalle autorità competenti di paesi terzi;
- b) il calendario previsto e la portata di tali controlli.

Martedì 15 aprile 2014

2. Gli esperti della Commissione possono partecipare ai controlli di cui al paragrafo 1, su richiesta di una delle parti seguenti:

- a) le autorità competenti degli Stati membri in cui tali controlli sono effettuati;
- b) le autorità competenti del paese terzo che effettua tali controlli.

La partecipazione di esperti della Commissione, nonché il calendario definitivo e la portata dei controlli di cui al paragrafo 1, sono organizzati in stretta cooperazione tra la Commissione e le autorità competenti dello Stato membro in cui sono effettuati detti controlli.

3. La partecipazione di esperti della Commissione ai controlli di cui al paragrafo 1 ha in particolare lo scopo di:

- a) fornire consulenza riguardo alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
- b) fornire informazioni e dati disponibili a livello dell'Unione che possano essere utili per il controllo effettuato dalle autorità competenti del paese terzo;
- c) assicurare l'uniformità per quanto concerne i controlli effettuati dalle autorità competenti di paesi terzi.

Capo II

Condizioni per l'entrata nell'Unione di animali e merci

Articolo 124

Informazioni sui sistemi dei controlli di paesi terzi

1. La Commissione chiede ai paesi terzi che intendono esportare animali e merci nell'Unione di fornire le seguenti informazioni accurate e aggiornate sull'organizzazione e sulla gestione generali dei sistemi dei controlli sanitari e fitosanitari all'interno del loro territorio:

- a) la normativa di ordine sanitario o fitosanitario adottata o proposta sul loro territorio;
- b) le procedure di valutazione del rischio e i fattori di cui si tiene conto per tale valutazione nonché per la determinazione del livello adeguato di protezione sanitaria o fitosanitaria;
- c) le procedure e i meccanismi di controllo e d'ispezione, ivi compresi, se del caso, quelli sugli animali o sulle merci provenienti da altri paesi terzi;
- d) i meccanismi di certificazione ufficiale;
- e) se del caso, tutte le misure eventualmente adottate a seguito delle raccomandazioni di cui all'articolo 121, secondo paragrafo;
- f) se del caso, i risultati dei controlli ufficiali effettuati sugli animali e le merci destinati ad essere esportati nell'Unione;
- g) se del caso, le informazioni sulle modifiche apportate alla struttura e al funzionamento dei sistemi dei controlli adottati per soddisfare le prescrizioni sanitarie o fitosanitarie dell'Unione o le raccomandazioni di cui all'articolo 121, secondo paragrafo.

2. La richiesta di informazioni di cui al paragrafo 1 è proporzionata e tiene conto della natura degli animali e delle merci destinati a essere esportati nell'Unione e della situazione e struttura specifiche del paese terzo.

Martedì 15 aprile 2014

Articolo 125

Definizione di condizioni aggiuntive per l'entrata nell'Unione di animali e merci

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ex articolo 139 per quanto riguarda le condizioni che devono essere rispettate da animali e merci che entrano nell'Unione da paesi terzi quando queste risultino necessarie per garantire che gli animali e le merci siano conformi a quanto prescritto dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ad esclusione delle lettere d), e), g) e h) del suddetto articolo, e dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 853/2004, o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti.
2. Le condizioni di cui al paragrafo 1 identificano gli animali e le merci facendo riferimento ai loro codici della nomenclatura combinata, e possono prescrivere:
 - a) che determinati animali e merci entrino nell'Unione esclusivamente da un paese terzo o da una regione di un paese terzo che figura in un elenco compilato dalla Commissione a tale scopo;
 - b) che le partite di determinati animali e merci provenienti da paesi terzi siano ottenute o preparate in stabilimenti conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti, e spedite da tali stabilimenti;
 - c) che le partite di determinati animali e merci siano accompagnate da un certificato ufficiale, un attestato ufficiale, o qualsiasi altra prova che le partite siano conformi alle prescrizioni pertinenti di cui al paragrafo 1 o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti;
 - d) che le prove di cui alla lettera c) vengano fornite con l'uso di un formato specifico;
 - e) che sia soddisfatta ogni altra prescrizione necessaria a garantire che determinati animali e merci ~~offrano un livello di protezione della salute, nonché, per quanto riguarda gli OGM e prodotti fitosanitari, dell'ambiente, equivalente a quello garantito dalle~~ **ottemperino alle** prescrizioni di cui al paragrafo 1. **[Em. 266]**
3. Qualora imperativi motivi di urgenza lo richiedano, in presenza di rischi sanitari per l'uomo, per gli animali o, per quanto riguarda gli OGM e prodotti fitosanitari, per l'ambiente, derivanti da animali e merci che entrano nell'Unione da paesi terzi, agli atti delegati adottati a norma del paragrafo 1 si applica la procedura di cui all'articolo 140.
4. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire il formato e il tipo di certificati ufficiali, attestati ufficiali o documenti di prova richiesti in applicazione di quanto prescritto dal paragrafo 2, lettera c).

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2.

Articolo 126

Inclusione nell'elenco di paesi terzi di cui all'articolo 125, paragrafo 2, lettera a)

1. L'inclusione di un paese terzo o di una sua regione nell'elenco di cui all'articolo 125, paragrafo 2, lettera a), è effettuata in conformità ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2. La Commissione approva, mediante atti di esecuzione, la richiesta ricevuta a tal fine da parte del paese terzo in questione, accompagnata da adeguati documenti di prova e garanzie che gli animali e le merci in questione, provenienti da tale paese terzo, siano conformi a quanto prescritto dall'articolo 125, paragrafo 1, o a prescrizioni equivalenti. Tali atti di esecuzione sono adottati e aggiornati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2.
3. La Commissione decide in merito alla richiesta di cui al paragrafo 2 tenendo conto, a seconda dei casi:
 - a) della legislazione del paese terzo nel settore in questione;
 - b) della struttura e dell'organizzazione delle autorità competenti del paese terzo e dei suoi servizi di controllo, dei poteri di cui dispongono, delle garanzie che possono essere fornite per quanto concerne l'applicazione e la verifica dell'attuazione della legislazione del paese terzo applicabile al settore interessato, e dell'affidabilità delle procedure di certificazione ufficiale;

Martedì 15 aprile 2014

- c) dell'effettuazione da parte delle autorità competenti del paese terzo di adeguati controlli ufficiali e di altre attività per valutare la presenza di pericoli sanitari per l'uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o per l'ambiente in relazione agli OGM e ai prodotti fitosanitari;
- d) della regolarità e della rapidità delle informazioni fornite dal paese terzo sulla presenza di potenziali pericoli sanitari per l'uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o per l'ambiente in relazione agli OGM e ai prodotti fitosanitari;
- e) delle garanzie fornite da un paese terzo che:
 - i) le condizioni applicate agli stabilimenti da cui gli animali o le merci esportati verso l'Unione siano conformi a prescrizioni equivalenti a quelle di cui all'articolo 125, paragrafo 1;
 - ii) venga redatto e aggiornato un elenco degli stabilimenti di cui al punto i);
 - iii) l'elenco degli stabilimenti di cui al punto i) e le sue versioni aggiornate siano comunicati alla Commissione senza indugio;
 - iv) gli stabilimenti di cui al punto i) siano oggetto di controlli regolari ed efficaci da parte delle autorità competenti del paese terzo;
- f) di qualsiasi altra informazione o dato sulla capacità del paese terzo di garantire che entrino nell'Unione solo animali o merci che offrono lo stesso livello di protezione di quello assicurato dalle prescrizioni pertinenti di cui all'articolo 125, paragrafo 1, o un livello equivalente.

Articolo 127**Istituzione di misure speciali relative all'entrata nell'Unione di determinati animali e merci**

1. Qualora, in casi diversi da quelli di cui all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002, all'articolo 249 del regolamento (UE) n. .../... (*), all'articolo 27, paragrafo 1, all'articolo 29, paragrafo 1, all'articolo 40, paragrafo 2, all'articolo 41, paragrafo 2, all'articolo 47, paragrafo 1, all'articolo 49, paragrafo 2, e all'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. .../... (**), si abbia motivo di temere che l'ingresso nell'Unione di determinati animali o merci originari di un paese terzo, di una sua regione o di un gruppo di paesi terzi, possa presentare rischi sanitari per l'uomo, per gli animali o ~~per le piante, o, in relazione agli OGM e ai prodotti fitosanitari,~~ per l'ambiente, o qualora si abbia motivo di temere che siano in atto casi gravi e diffusi di non conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la Commissione adotta, mediante ~~atti di esecuzione~~ **delegati conformemente all'articolo 139**, i provvedimenti necessari a contenere tale rischio o a far cessare i casi di non conformità. ~~Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2. [Em. 267]~~
2. I provvedimenti di cui al paragrafo 1 identificano gli animali e le merci facendo riferimento ai loro codici della nomenclatura combinata, e possono prevedere:
 - a) il divieto di ingresso nell'Unione degli animali e delle merci di cui al paragrafo 1 originari o spediti dai paesi terzi interessati o da loro regioni;
 - b) che gli animali e le merci di cui al paragrafo 1, originari o spediti da determinati paesi terzi o loro regioni, siano soggetti, prima dell'invio, a un trattamento o a controlli specifici;
 - c) che gli animali e le merci di cui al paragrafo 1 originari o spediti da determinati paesi terzi o da loro regioni siano soggetti, all'ingresso nell'Unione, a un trattamento o a controlli specifici;
 - d) che le partite degli animali e merci di cui al paragrafo 1 originarie o spedite da determinati paesi terzi o da loro regioni siano accompagnate da un certificato ufficiale, un attestato ufficiale, o qualsiasi altra prova che le partite siano conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti;

(*) Numero del regolamento relativo alla salute degli animali.

(**) Numero del regolamento relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante.

Martedì 15 aprile 2014

- e) che le prove di cui alla lettera d) vengano fornite con l'uso di un formato specifico;
- f) altre misure necessarie per contenere i rischi.
3. Nell'adottare i provvedimenti di cui al paragrafo 2 si deve tener conto:
- a) delle informazioni raccolte in conformità all'articolo 124;
- b) di eventuali altre informazioni presentate dai paesi terzi interessati;
- c) se necessario, dei risultati dei controlli di cui all'articolo 119, paragrafo 1.
4. Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi alla sanità umana e animale o, per quanto riguarda gli OGM e i prodotti fitosanitari, alla protezione dell'ambiente, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 3.

Articolo 128

Equivalenza

1. Nei settori disciplinati dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ad esclusione delle lettere d), e), g) e h) del suddetto articolo, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, riconoscere che le misure applicate in un paese terzo o una delle sue regioni sono equivalenti alle prescrizioni delle norme suddette, sulla base dei seguenti elementi:

- a) un esame approfondito delle informazioni e dei dati forniti dal paese terzo in questione a norma dell'articolo 124, paragrafo 1;
- b) se del caso, il risultato soddisfacente di un controllo eseguito conformemente all'articolo 119, paragrafo 1.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2.

2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 stabiliscono le modalità che disciplinano l'ingresso di animali e merci nell'Unione dal paese terzo interessato o da una sua regione, e possono comprendere:

- a) la natura e il contenuto dei certificati o attestati ufficiali che devono accompagnare gli animali o le merci;
- b) le prescrizioni specifiche applicabili all'ingresso nell'Unione degli animali o delle merci, nonché i controlli ufficiali da eseguire all'ingresso nell'Unione;
- c) ove necessario, le procedure per la compilazione e la modifica degli elenchi di regioni o di stabilimenti nel paese terzo interessato dai quali è consentito l'ingresso di animali e merci nell'Unione.

3. La Commissione, mediante atti di esecuzione, revoca senza indugio gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 se una qualsiasi delle condizioni per il riconoscimento dell'equivalenza cessa di essere soddisfatta.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2.

Articolo 128 bis

Sostegno ai paesi in via di sviluppo

1. Onde provvedere a che i paesi in via di sviluppo possano osservare il presente regolamento, è possibile adottare misure da mantenere in vigore fino a quando ne sia provata l'efficacia, per sostenere le seguenti attività:

- **rispetto delle condizioni per l'ingresso nell'Unione di animali e merci;**
- **elaborazione di orientamenti concernenti l'organizzazione di controlli ufficiali dei prodotti da esportare nell'Unione;**
- **invio di esperti dell'Unione europea o degli Stati membri nei paesi in via di sviluppo per coadiuvare l'organizzazione di controlli ufficiali;**

Martedì 15 aprile 2014

— *partecipazione di personale di controllo dei paesi in via di sviluppo a formazioni e corsi di specializzazione.*

2. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati secondo l'articolo 139 riguardo alla definizione di disposizioni sulle forme di sostegno a favore dei paesi in via di sviluppo di cui al paragrafo 1. [Em. 268]*

Capo III

Formazione del personale delle autorità competenti

Articolo 129

Formazione e scambio del personale delle autorità competenti

1. La Commissione ~~può organizzare~~ **organizza** attività di formazione per il personale delle autorità competenti e, se del caso, per il personale di altre autorità degli Stati membri coinvolte nelle indagini sulla possibile violazione delle disposizioni del presente regolamento e della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2. [Em. 269]

La Commissione ~~può organizzare~~ **organizza** tali attività in collaborazione con gli Stati membri. [Em. 270]

2. Le attività di formazione di cui al paragrafo 1 agevolano lo sviluppo di un approccio armonizzato ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali negli Stati membri. Esse comprendono, ove opportuno, una formazione:

- a) sul presente regolamento e sulla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
- b) sui metodi e le tecniche di controllo pertinenti per i controlli ufficiali e per le altre attività ufficiali delle autorità competenti;
- c) su metodi e tecniche di produzione, trasformazione e commercializzazione.

3. Le attività di formazione di cui al paragrafo 1 possono essere aperte al personale delle autorità competenti di paesi terzi e possono essere organizzate al di fuori dell'Unione.

4. Le autorità competenti assicurano che le conoscenze acquisite tramite le attività di formazione di cui al paragrafo 1 siano diffuse secondo necessità e adeguatamente utilizzate in attività di formazione del personale di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3.

Nei programmi di formazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, sono incluse attività di formazione volte alla diffusione di tali conoscenze.

5. La Commissione può organizzare, in collaborazione con gli Stati membri, programmi per lo scambio tra due o più Stati membri di personale delle autorità competenti che esegue controlli ufficiali o altre attività ufficiali.

Tale scambio può avvenire attraverso il distacco temporaneo di personale delle autorità competenti da uno Stato membro all'altro, oppure attraverso lo scambio di personale tra le autorità competenti interessate.

6. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti l'organizzazione delle attività di formazione di cui al paragrafo 1 e dei programmi di cui al paragrafo 5.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2.

Martedì 15 aprile 2014

Capo IV

Sistemi per il trattamento delle informazioni

Articolo 130

Sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC)

1. La Commissione istituisce e gestisce un sistema informatico per il trattamento delle informazioni dedicato al funzionamento integrato dei meccanismi e degli strumenti attraverso i quali ~~vengono elaborati e trattati~~ i dati, le informazioni e i documenti relativi ai controlli ufficiali **vengono automaticamente trasmessi dalle banche dati degli Stati membri, nonché elaborati, trattati e scambiati in modo automatico** («IMSOC»), **tenendo conto dei sistemi nazionali esistenti.** [Em. 271]

1 bis. Per la trasmissione di certificati elettronici o di altri documenti in formato elettronico, la Commissione e gli Stati membri si avvalgono di linguaggi di programmazione, strutture di messaggio e protocolli di trasmissione standardizzati a livello internazionale nonché di procedure sicure di trasmissione. [Em. 272]

2. Il sistema IMSOC:

- a) integra pienamente e fornisce i necessari aggiornamenti al sistema TRACES istituito con decisione 2003/24/CE;
- b) integra pienamente e fornisce i necessari aggiornamenti agli attuali sistemi informatici gestiti dalla Commissione e utilizzati per lo scambio rapido di dati, informazioni e documenti concernenti i rischi per la sanità umana, per la salute e il benessere degli animali e per la sanità delle piante di cui all'articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002, all'articolo 20 del regolamento (UE) n. .../... (*) e all'articolo 97 del regolamento (UE) n. .../... (**);
- c) fornisce gli opportuni collegamenti tra il sistema TRACES e i sistemi di cui alla lettera b) per consentire, se necessario, un efficiente scambio e aggiornamento di dati tra tali sistemi nonché tra essi e il sistema TRACES.

2 bis. Nello scambio di dati elettronici, come i certificati elettronici, la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri utilizzano un linguaggio, una struttura di messaggi e protocolli di scambio standardizzati a livello internazionale. [Em. 273]

Articolo 131

Funzioni generali di IMSOC

Il sistema IMSOC:

- a) consente il trattamento e lo scambio con ausili informatici delle informazioni, dei dati e dei documenti necessari per eseguire i controlli ufficiali, derivanti dall'esecuzione di controlli ufficiali o dalla registrazione dell'effettuazione o dai risultati dei controlli ufficiali in tutti i casi in cui la normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e gli atti delegati di cui agli articoli da 15 a 24 prevedono lo scambio tra le autorità competenti, tra le autorità competenti e la Commissione e, se del caso, con altre autorità e operatori, di tali informazioni, dati e documenti;
- b) fornisce un meccanismo per lo scambio di dati e informazioni in conformità al titolo IV;
- c) fornisce uno strumento che consente di raccogliere e gestire le relazioni sui controlli ufficiali trasmesse dagli Stati membri alla Commissione;
- d) permette l'elaborazione, il trattamento e la trasmissione, anche in forma elettronica, del giornale di viaggio di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2005, delle registrazioni ottenute dal sistema di navigazione di cui all'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1/2005, di certificati ufficiali e del documento sanitario comune di entrata di cui all'articolo 54 del presente regolamento.

(*) Numero del regolamento relativo alla salute degli animali.

(**) Numero del regolamento relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante.

Martedì 15 aprile 2014

Articolo 132

Uso del sistema IMSOC nel caso di animali e merci soggetti a specifici controlli ufficiali

1. Nel caso di animali o merci i cui spostamenti all'interno dell'Unione o la cui immissione in commercio siano soggetti a specifiche prescrizioni o procedure stabiliti dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, IMSOC consente alle autorità competenti del luogo di spedizione e alle altre autorità competenti responsabili dell'esecuzione dei controlli ufficiali su tali animali o merci di scambiarsi in tempo reale dati, informazioni e documenti relativi ad animali o merci trasferiti da uno Stato membro ad un altro e ai controlli ufficiali eseguiti.

Il primo comma non si applica alle merci soggette alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere g) e h).

Tuttavia, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ex articolo 139, per quanto concerne il momento e la misura in cui si applica il primo comma alle merci di cui al secondo comma.

2. Nel caso di animali e merci esportati ai quali si applicano le norme dell'Unione in materia di rilascio di titoli d'esportazione, IMSOC consente alle autorità competenti del luogo di spedizione e alle altre autorità competenti responsabili dell'esecuzione dei controlli ufficiali di scambiarsi in tempo reale dati, informazioni e documenti riguardanti tali animali e merci e il risultato dei controlli effettuati su di essi.

3. Nel caso di animali o merci soggetti ai controlli ufficiali di cui al titolo II, capo V, sezioni I e II, IMSOC:

- a) consente alle autorità competenti ai posti di controllo frontaliere e alle altre autorità competenti responsabili dell'esecuzione dei controlli ufficiali su tali animali o merci di scambiarsi in tempo reale dati, informazioni e documenti riguardanti tali animali e merci e i controlli effettuati su tali animali o merci;
- b) consente alle autorità competenti ai posti di controllo frontaliere di condividere e scambiare dati, informazioni e documenti pertinenti con le autorità doganali e le altre autorità responsabili dell'esecuzione di controlli su animali o merci che entrano nell'Unione da paesi terzi, e con gli operatori che intervengono nelle procedure d'ingresso, in conformità alle norme adottate ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, e dell'articolo 73, paragrafo 2, e di altre norme dell'Unione in materia;
- c) integra ed esegue le procedure di cui all'articolo 52, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 63, paragrafo 6.

Articolo 133

Conferimento di poteri per l'adozione di norme per il funzionamento di IMSOC

È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati ex articolo 139 al fine di stabilire:

- a) le specifiche tecniche e le norme specifiche di funzionamento di IMSOC e dei suoi elementi;
- b) le soluzioni di emergenza da applicare in caso di indisponibilità di una delle funzioni di IMSOC;
- c) in quali casi e a quali condizioni può essere concesso a organizzazioni internazionali e paesi terzi interessati un accesso parziale alle funzioni di IMSOC, e le modalità di tale accesso;
- d) in quali casi e a quali condizioni agli utilizzatori occasionali possono essere concesse esenzioni dall'utilizzo del sistema TRACES;
- e) le norme relative a un sistema elettronico per l'approvazione, ad opera delle autorità competenti, di certificati elettronici rilasciati da autorità competenti dei paesi terzi.

Martedì 15 aprile 2014

Titolo VII

Azioni esecutive

Capo I

Azioni delle autorità competenti e sanzioni

Articolo 134

Obblighi generali delle autorità competenti per quanto concerne la verifica dell'attuazione

1. Quando agiscono in conformità al presente capo, le autorità competenti danno la priorità alle azioni da adottare per eliminare o contenere i rischi per la sanità umana, animale e vegetale, per il benessere degli animali e, per quanto riguarda gli OGM e prodotti fitosanitari, per l'ambiente. **Alla luce dell'aumento della frequenza delle frodi nel settore alimentare, occorre porre maggiormente l'accento sulla lotta contro le pratiche che traggono in inganno i consumatori rispetto alla natura o alla qualità dei prodotti alimentari che acquistano e consumano.** [Em. 336]
2. In caso di sospetta non conformità, le autorità competenti svolgono un'indagine per confermare o eliminare tale sospetto.
3. Se necessario per le sue finalità, l'indagine di cui al paragrafo 2 comprende:
 - a) un'intensificazione dei controlli ufficiali su animali, merci e operatori per un periodo di tempo opportuno **in funzione della natura del rischio;** [Em. 274]
 - b) il fermo ufficiale di animali e merci e di eventuali sostanze o prodotti non autorizzati, a seconda del caso.

Articolo 135

Indagini e misure in caso di accertata non conformità

1. Se il caso di non conformità è accertato, le autorità competenti:
 - a) svolgono ogni altra indagine necessaria al fine di determinare l'origine e l'entità della non conformità e per stabilire le responsabilità dell'operatore;
 - b) adottano i provvedimenti opportuni per assicurare che l'operatore ponga rimedio ai casi di non conformità ~~e ne impedisca il ripetersi~~ **stabilisca sistemi per evitare che essi si ripresentino.** [Em. 275]

Nel decidere i provvedimenti da adottare, le autorità competenti tengono conto della natura della non conformità e dei precedenti dell'operatore per quanto riguarda la conformità.

2. Quando agiscono conformemente al paragrafo 1, le autorità competenti, a seconda dei casi:
 - a) dispongono o eseguono trattamenti su animali;
 - a bis) qualora il risultato dei controlli ufficiali sui giornali di viaggio di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), punto i), non sia soddisfacente, chiedono all'organizzatore di modificare le modalità del lungo viaggio previsto in modo da renderlo conforme al regolamento (CE) n. 1/2005;** [Em. 276]
 - b) dispongono lo scarico, il trasbordo su un altro mezzo di trasporto, ~~la detenzione~~ **l'adeguata sistemazione** e cura, ~~i periodi di quarantena,~~ il rinvio dell'abbattimento degli animali, **ricorrendo, se necessario, ad assistenza veterinaria;** [Em. 277]
 - c) dispongono i trattamenti sulle merci, la modifica delle etichette o le informazioni correttive da fornire ai consumatori;
 - d) limitano o vietano l'immissione in commercio, lo spostamento, l'ingresso nell'Unione o l'esportazione di animali e di merci, ne vietano o ne ordinano il ritorno nello Stato membro di spedizione;
 - e) dispongono che l'operatore aumenti la frequenza dei propri controlli;

Martedì 15 aprile 2014

- e bis) richiedono agli operatori che effettuano l'abbattimento degli animali o le eventuali operazioni correlate disciplinate dal regolamento (CE) n. 1099/2009 di modificare le loro procedure operative standard e in particolare di rallentare o interrompere la produzione; [Em. 278]*
- f) dispongono che determinate attività dell'operatore interessato siano soggette a controlli ufficiali più numerosi o sistematici;
- g) dispongono il richiamo, il ritiro, la rimozione e la distruzione di merci, autorizzando se del caso il loro impiego per fini diversi da quelli originariamente previsti;
- h) dispongono l'isolamento o la chiusura, per un periodo di tempo appropriato, della totalità o di una parte delle attività dell'operatore interessato o dei suoi stabilimenti, sedi o altri locali;
- i) dispongono la cessazione per un periodo di tempo appropriato della totalità o di una parte delle attività dell'operatore interessato e, se del caso, dei siti internet che gestisce o utilizza;
- j) dispongono la sospensione o il ritiro dell'autorizzazione dello stabilimento, impianto, sede, locale o mezzo di trasporto interessato, o dell'autorizzazione del trasportatore **o del certificato di idoneità del conducente; [Em. 279]**
- k) dispongono la macellazione o l'abbattimento di animali, a condizione che si tratti della misura più appropriata ai fini della tutela della sanità umana e della salute e del benessere degli animali;
- l) adottano qualsiasi altra misura che le autorità competenti ritengono opportuna per garantire la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
3. Le autorità competenti trasmettono all'operatore interessato o a un suo rappresentante:
- a) notifica scritta della loro decisione concernente l'azione o il provvedimento da adottare a norma dei paragrafi 1 e 2, unitamente alle relative motivazioni; e
- b) informazioni sui diritti di ricorso contro tali decisioni e sulla procedura e sui termini applicabili.
4. Tutti i costi sostenuti a norma del presente articolo sono a carico degli operatori responsabili.

Articolo 136

Sanzioni

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme alla Commissione entro la data di cui all'articolo 162, paragrafo 1, secondo comma, e provvedono a notificare immediatamente alla stessa ogni successiva modifica.

Indipendentemente dai vantaggi economici perseguiti, le sanzioni sono inoltre commisurate ai rischi per la salute dei consumatori. [Em. 280]

2. Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni pecuniarie applicabili alle violazioni intenzionali del presente regolamento e della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, siano **fissate a un valore** almeno ~~tali da controbilanciare il~~ **doppio del** vantaggio economico perseguito attraverso la violazione. **[Em. 281]**

3. Gli Stati membri provvedono in particolare affinché siano previste sanzioni nei seguenti casi:

- a) laddove gli operatori manchino di cooperare durante i controlli ufficiali o altre attività ufficiali;
- b) quando ~~venga fornita una certificazione ufficiale falsa o fuorviante~~ **vengano fornite certificazioni o dichiarazioni ufficiali false o fuorvianti; [Em. 282]**
- c) quando vi siano produzione o uso fraudolenti di certificati ufficiali, etichette ufficiali, marchi ufficiali e altri attestati ufficiali.

c bis) quando la salute dei consumatori è compromessa. [Em. 283]

Martedì 15 aprile 2014

Articolo 136 bis
Segnalazione delle violazioni

1. *Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti mettano in atto meccanismi efficaci e affidabili per incoraggiare la segnalazione alle autorità competenti di violazioni, potenziali o effettive, del presente regolamento e delle misure nazionali ad esso relative.*
2. *I meccanismi di cui al paragrafo 1 includono almeno:*
 - a) *le procedure specifiche per il ricevimento delle segnalazioni di violazioni e per il relativo seguito;*
 - b) *la protezione adeguata dei dipendenti degli enti che segnalano violazioni commesse all'interno dell'ente perlomeno riguardo a ritorsioni, discriminazioni o altri tipi di trattamento iniquo;*
 - c) *la protezione dei dati personali concernenti sia la persona che segnala le violazioni sia la persona fisica sospettata di essere responsabile della violazione, conformemente alla direttiva 95/46/CE;*
 - d) *norme chiare che garantiscano riservatezza in tutti i casi con riguardo alla persona che segnala le violazioni commesse all'interno dell'ente, salvo che la comunicazione di tali informazioni non sia richiesta dalla normativa nazionale nel contesto di ulteriori indagini o successivi procedimenti giudiziari.*
3. *Gli Stati membri impongono agli enti di disporre di procedure adeguate affinché i propri dipendenti possano segnalare violazioni a livello interno avvalendosi di un canale specifico, indipendente e autonomo. Tale canale può essere fornito anche mediante dispositivi previsti dalle parti sociali. Si applica la medesima protezione di quella prevista al paragrafo 2, lettere b), c) e d). [Em. 284]*

Capo II

Misure di verifica dell'attuazione dell'Unione

Articolo 137

Gravi carenze del sistema di controllo di uno Stato membro

1. Se la Commissione dispone di prove di gravi carenze del sistema dei controlli di uno Stato membro e se tali carenze possono costituire un rischio sanitario eventuale e diffuso per l'uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o, per quanto riguarda gli OGM e i prodotti fitosanitari, per l'ambiente, o comportare una diffusa violazione della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, essa adotta mediante atti di esecuzione uno o più tra i seguenti provvedimenti, da applicare finché tali carenze non vengano eliminate:
 - a) il divieto di mettere a disposizione sul mercato o trasportare, spostare o altrimenti movimentare determinati animali o merci a cui sono attinenti le carenze del sistema dei controlli ufficiali;
 - b) condizioni particolari per le attività, gli animali o le merci di cui alla lettera a);
 - c) la sospensione dello svolgimento dei controlli ufficiali nei posti di controllo frontaliere o in altri punti di controllo interessati dalle carenze del sistema dei controlli ufficiali, o la revoca di tali posti di controllo frontaliere o punti di controllo;
 - d) altre misure temporanee necessarie per contenere tale rischio finché le carenze non vengano eliminate.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2.

Martedì 15 aprile 2014

2. I provvedimenti di cui al paragrafo 1 sono adottati solo dopo che lo Stato membro interessato ha mancato di porre rimedio alla situazione su richiesta della Commissione ed entro i termini da essa stabiliti.
3. Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi alla sanità umana e animale o, per quanto riguarda gli OGM e i prodotti fitosanitari, alla protezione dell'ambiente, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 3.

Titolo VIII

Disposizioni comuni

Capo I

Disposizioni procedurali

Articolo 138

Modifica degli allegati e riferimenti a norme europee

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ex articolo 139, per quanto riguarda le modifiche degli allegati II e III del presente regolamento, al fine di tener conto dei cambiamenti alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del progresso tecnico e degli sviluppi scientifici.
2. Per assicurare il costante aggiornamento dei riferimenti alle norme europee di cui all'articolo 26, lettera b), punto iv), all'articolo 36, paragrafo 4, lettera e) e all'articolo 91, paragrafo 3, lettera a), alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che modificano tali riferimenti nel caso in cui il CEN modifichi le norme.

Articolo 139

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di poteri di cui all'articolo 15, paragrafo 2, all'articolo 17, all'articolo 23, paragrafo 1, all'articolo 23, paragrafo 2, all'articolo 24 bis, all'articolo 25, paragrafo 3, all'articolo 40, all'articolo 43, paragrafo 4, all'articolo 45, paragrafo 3, agli articoli 46 e 49, all'articolo 51, paragrafo 1, all'articolo 52, paragrafi 1 e 2, all'articolo 56, paragrafo 2, all'articolo 60, paragrafo 3, all'articolo 62, paragrafo 2, all'articolo 69, paragrafo 3, all'articolo 75, paragrafi 1 e 2, all'articolo 97, paragrafo 2, all'articolo 98, paragrafo 6, all'articolo 99, paragrafo 2, all'articolo 101, paragrafo 3, all'articolo 106, paragrafo 3, all'articolo 111, all'articolo 114, paragrafo 4, all'articolo 125, paragrafo 1, all'articolo 127, paragrafo 1, all'articolo 128 bis, paragrafo 2, all'articolo 132, paragrafo 1, terzo comma, all'articolo 133, all'articolo 138, paragrafi 1 e 2, all'articolo 143, paragrafo 2, all'articolo 144, paragrafo 3, e all'articolo 153, paragrafo 3, è conferita **alla Commissione** per un periodo di ~~tempo indeterminato~~ **cinque anni** a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento da ... (*). **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano alla proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.** [Em. 285]

2 bis. *Nell'esercizio della delega, è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.* [Em. 286]

(*) Data di entrata in vigore del presente atto modificativo.

Martedì 15 aprile 2014

3. La delega di poteri di cui all'articolo 15, paragrafo 2, all'articolo 17, all'articolo 23, paragrafo 1, all'articolo 23, paragrafo 2, all'articolo 24 bis, all'articolo 25, paragrafo 3, all'articolo 40, all'articolo 43, paragrafo 4, all'articolo 45, paragrafo 3, all'articolo 46, all'articolo 49, all'articolo 51, paragrafo 1, all'articolo 52, paragrafi 1 e 2, all'articolo 56, paragrafo 2, all'articolo 60, paragrafo 3, all'articolo 62, paragrafo 2, all'articolo 69, paragrafo 3, all'articolo 75, paragrafi 1 e 2, all'articolo 97, paragrafo 2, all'articolo 98, paragrafo 6, all'articolo 99, paragrafo 2, all'articolo 101, paragrafo 3, all'articolo 106, paragrafo 3, all'articolo 111, all'articolo 114, paragrafo 4, all'articolo 125, paragrafo 1, all'articolo 127, paragrafo 1, all'articolo 128 bis, paragrafo 2, all'articolo 132, paragrafo 1, terzo comma, all'articolo 133, all'articolo 138, paragrafi 1 e 2, all'articolo 143, paragrafo 2, all'articolo 144, paragrafo 3 e all'articolo 153, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Un atto delegato adottato a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, dell'articolo 17, dell'articolo 23, paragrafo 1, dell'articolo 23, paragrafo 2, dell'articolo 24 bis, dell'articolo 25, paragrafo 3, dell'articolo 40, dell'articolo 43, paragrafo 4, dell'articolo 45, paragrafo 3, dell'articolo 46, dell'articolo 49, dell'articolo 51, paragrafo 1, dell'articolo 52, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 56, paragrafo 2, dell'articolo 60, paragrafo 3, dell'articolo 62, paragrafo 2, dell'articolo 69, paragrafo 3, dell'articolo 75, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 97, paragrafo 2, dell'articolo 98, paragrafo 6, dell'articolo 99, paragrafo 2, dell'articolo 101, paragrafo 3, dell'articolo 106, paragrafo 3, dell'articolo 111, dell'articolo 114, paragrafo 4 e dell'articolo 125, paragrafo 1, dell'articolo 127, paragrafo 1, dell'articolo 128 bis, paragrafo 2, dell'articolo 132, paragrafo 1, terzo comma, dell'articolo 133, dell'articolo 138, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 143, paragrafo 2, dell'articolo 144, paragrafo 3, e dell'articolo 153, paragrafo 3, entra in vigore solo se nessuna obiezione è stata espressa dal Parlamento europeo o dal Consiglio entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica dell'atto al Parlamento europeo e al Consiglio stesso o se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 140

Procedura d'urgenza

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano a condizione che non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 139, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga immediatamente l'atto a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Articolo 141

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per i vegetali, gli animali, gli alimenti e i mangimi istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. **Tale disposizione si applica ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 23, ai sensi del quale la Commissione è assistita dai comitati istituiti a norma del regolamento (CE) n. 834/2007, del regolamento (UE) n. 1151/2012 sulle denominazioni DOP, indicazioni geografiche protette («IGP») e specialità tradizionali garantite («STG»), del regolamento (CE) n. 1234/2007 sulle DOP e IGP vinicole e del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ sulle indicazioni geografiche delle bevande spiritose. [Em. 287]**

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

Martedì 15 aprile 2014

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura si conclude senza esito qualora, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o lo richieda la maggioranza semplice dei membri del comitato.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.

Capo II

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 142

Abrogazioni

1. Il regolamento (CE) n. 882/2004, le direttive 89/608/CEE e 96/93/CE e la decisione 92/438/CEE sono abrogati a decorrere da ... (*).

Tuttavia, gli articoli da 14 a 17 e da 26 a 29 del regolamento (CE) n. 882/2004 si applicano fino a ... (**).

La designazione di ciascun laboratorio di riferimento dell'Unione europea di cui all'allegato VII del Regolamento (CE) n. 882/2004 continua ad applicarsi fino alla designazione, in ciascuna delle aree interessate, di un laboratorio di riferimento dell'Unione europea a norma dell'articolo 91, paragrafo 2, del presente regolamento. [Em. 288]

1 bis. La designazione di ciascun laboratorio di riferimento dell'Unione europea di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 continua ad applicarsi fino alla designazione, in ciascuna delle aree interessate, di un laboratorio di riferimento dell'Unione europea a norma dell'articolo 91, paragrafo 2, del presente regolamento, fatto salvo l'articolo 91, paragrafo 3 bis. [Em. 289]

2. ~~Il regolamento (CE) n. 854/2004 e~~ Le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE e 97/78/CE sono ~~abrogati~~ **abrogate** a decorrere da ... (***) .[Em. 290]

3. I riferimenti agli atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.

Articolo 143

Misure transitorie relative all'abrogazione delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE

1. Le disposizioni pertinenti delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE che disciplinano questioni di cui all'articolo 45, paragrafo 2, all'articolo 46, all'articolo 49, lettere b), c) e d), all'articolo 52, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento continuano ad applicarsi fino alla data fissata nell'atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 2.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 139, riguardo alla data alla quale cessano di applicarsi le disposizioni di cui al paragrafo 1. Tale data è la data di applicazione delle corrispondenti norme da stabilirsi in conformità agli atti delegati o di esecuzione di cui all'articolo 45, paragrafo 2, all'articolo 46, all'articolo 49, lettere b), c) e d), all'articolo 52, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento.

(*) Data di entrata in vigore del presente regolamento + 1 anno.

(**) Data di entrata in vigore del presente regolamento + 3 anni.

(***) Data di entrata in vigore del presente regolamento + 3 anni.

Martedì 15 aprile 2014

Articolo 144

Misure transitorie concernenti l'abrogazione della direttiva 96/23/CE

1. Le autorità competenti continuano a svolgere i controlli ufficiali necessari per individuare la presenza delle sostanze e gruppi di residui di cui all'allegato I della direttiva 96/23/CE, in applicazione degli allegati II, III e IV di tale direttiva fino alla data da fissare nell'atto delegato adottato in conformità al paragrafo 3.
2. L'articolo 29, paragrafi 1 e 2, della direttiva 96/23/CE, continua ad applicarsi fino alla data fissata nell'atto delegato adottato in conformità al paragrafo 3.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 139 per quanto riguarda la data alla quale le autorità competenti cessano di svolgere controlli ufficiali conformemente al paragrafo 1, e alla quale non è più applicabile l'articolo 29, paragrafi 1 e 2, della direttiva 96/23/CE. Tale data è la data di applicazione delle norme corrispondenti da stabilirsi in conformità agli atti delegati o di esecuzione di cui agli articoli 16 e 111 del presente regolamento.

Articolo 145

Modifiche della direttiva 98/58/CE

La direttiva 98/58/CE è modificata come segue:

a) l'articolo 2 è così modificato:

- i) il punto 3 è soppresso;
- ii) è aggiunto il seguente secondo comma:

«Si applica inoltre la definizione di "autorità competenti" di cui all'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) N. .../... (*).»;

b) l'articolo 6 è così modificato:

- i) il paragrafo 1 è soppresso;
- ii) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli Stati membri presentano alla Commissione entro il 30 giugno di ogni anno una relazione annuale per l'anno precedente per quanto concerne le ispezioni eseguite dall'autorità competente per verificare la conformità ai requisiti della presente direttiva. Tale relazione è corredata di un'analisi dei casi più gravi di non conformità rilevati, nonché da un piano d'azione nazionale inteso a prevenire o ridurre il verificarsi di questi casi negli anni successivi. La Commissione presenta una sintesi di tali relazioni agli Stati membri.»;

c) il paragrafo 3, lettera a) è soppresso;

d) l'articolo 7 è soppresso.

Articolo 146

Modifiche della direttiva 1999/74/CE

La direttiva 1999/74/CE è modificata come segue:

a) l'articolo 8 è così modificato:

- i) il paragrafo 1 è soppresso;
- ii) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri presentano alla Commissione entro il 30 giugno di ogni anno una relazione annuale per l'anno precedente per quanto concerne le ispezioni eseguite dall'autorità competente per verificare la conformità ai requisiti della presente direttiva. Tale relazione è corredata di un'analisi dei casi più gravi di non conformità rilevati, nonché da un piano d'azione nazionale per prevenire o ridurre il verificarsi di questi casi negli anni successivi. La Commissione presenta una sintesi di tali relazioni agli Stati membri.»;

(*) Numero del presente regolamento.

Martedì 15 aprile 2014

- iii) il paragrafo 3, lettera a) è soppresso;
- b) l'articolo 9 è soppresso.

Articolo 147**Modifiche del regolamento (CE) n. 999/2001**

Il regolamento (CE) n. 999/2001 è così modificato:

- a) gli articoli 19 e 21 sono soppressi;
- b) i capitoli A e B dell'allegato X sono soppressi.

Articolo 148**Modifiche del regolamento (CE) n. 1829/2003**

Il regolamento (CE) n. 1829/2003 è così modificato:

a) l'articolo 32 è così modificato:

- i) ~~il primo e il secondo comma sono soppressi;~~
- ii) ~~il terzo comma è sostituito dal seguente:~~

~~«I richiedenti l'autorizzazione per alimenti o mangimi geneticamente modificati contribuiscono a sostenere i costi delle mansioni del laboratorio di riferimento dell'Unione europea e dei laboratori nazionali di riferimento designati in conformità all'articolo 91, paragrafo 1, e all'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [numero del presente regolamento] per quel settore.»;~~

- iii) ~~al quinto comma, le parole «e l'allegato» sono soppresse;~~
- iv) ~~al sesto comma, le parole «e che adeguano l'allegato» sono soppresse;~~
- b) l'allegato è soppresso. [Em. 291]

Articolo 149**Modifiche del regolamento (CE) n. 1831/2003**

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 è così modificato:

a) all'articolo 7, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

~~«una dichiarazione scritta attestante che il richiedente ha inviato tre campioni dell'additivo per mangimi direttamente al laboratorio di riferimento dell'Unione europea di cui all'articolo 21.»;~~

b) l'articolo 21 è così modificato:

- i) ~~il primo, terzo e quarto comma sono soppressi;~~
- ii) ~~il secondo comma è sostituito dal seguente:~~

~~«I richiedenti l'autorizzazione per gli additivi contribuiscono a sostenere i costi inerenti alle mansioni del laboratorio di riferimento dell'Unione europea e dei laboratori di riferimento nazionali designati in conformità all'articolo 91, paragrafo 1, e all'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [numero del presente regolamento] per quel settore.»;~~

e) l'allegato II è soppresso. [Em. 292]

Articolo 150**Modifiche del regolamento (CE) n. 1/2005**

Il regolamento (CE) n. 1/2005 è così modificato:

a) l'articolo 2 è così modificato:

- i) le lettere d), f), i) e p) sono soppresse;

Martedì 15 aprile 2014

ii) è aggiunto il seguente secondo comma:

«Si applicano inoltre le definizioni di “autorità competenti”, “posti di controllo frontaliere”, “veterinario ufficiale” e “punto di uscita” di cui all'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) n. .../... (+) (*).

(*) G.U.L. del ..., pag. ...»;

b) gli articoli da 14 a 16, l'articolo 21, l'articolo 22, paragrafo 2, gli articoli 23 e 24 e l'articolo 26 **continuano ad applicarsi fino a quando non sono ~~soppressi~~ formulate le proposte legislative di cui all'articolo 18;** [Em. 293]

c) l'articolo 27 è così modificato:

i) il paragrafo 1 è soppresso;

ii) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli Stati membri presentano alla Commissione entro il 30 giugno di ogni anno una relazione annuale per l'anno precedente per quanto concerne le ispezioni eseguite dall'autorità competente per verificare la conformità ai requisiti del presente regolamento. La relazione è corredata di un'analisi delle principali irregolarità riscontrate e di un piano d'azione per porvi rimedio.»;

d) l'articolo 28 è soppresso.

Articolo 151

Modifiche del regolamento (CE) n. 396/2005 e relative misure transitorie

1. Il regolamento (CE) n. 396/2005 è così modificato:

a) gli articoli 26 e 27, l'articolo 28, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 30 sono soppressi;

b) all'articolo 31, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, all'Autorità e agli altri Stati membri, entro il 30 giugno di ogni anno, le seguenti informazioni relative al precedente anno civile:»;

2. L'articolo 26, l'articolo 27, paragrafo 1, e l'articolo 30 del regolamento (CE) n. 396/2005 continuano ad applicarsi fino alla data ~~da stabilire nell'atto delegato adottato~~ **di applicazione delle corrispondenti norme da stabilirsi** in conformità al ~~paragrafo 3~~ **alle proposte legislative di cui all'articolo 16 del presente regolamento;** [Em. 294]

3. ~~alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ex articolo 139, riguardo alla data alla quale cessano di applicarsi l'articolo 26, l'articolo 27, paragrafo 1, e l'articolo 30, di cui al paragrafo 2. Tale data è la data di applicazione delle norme corrispondenti da stabilirsi in conformità agli atti delegati di cui all'articolo 16 del presente regolamento.~~ [Em. 295]

Articolo 152

Modifiche della direttiva 2007/43/CE

La direttiva 2007/43/CE è così modificata:

a) l'articolo 2 è così modificato:

i) al paragrafo 1 sono soppresse le lettere c) e d);

(+) Numero del presente regolamento.

Martedì 15 aprile 2014

ii) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. Si applicano inoltre le definizioni di “autorità competenti” e di “veterinario ufficiale” di cui all'articolo 2, punti 5 e 32, del regolamento (UE) n. .../... (+) (*).

(*) GU L del ..., pag. ...»;

b) l'articolo 7 è così modificato:

i) il paragrafo 1 è soppresso;

ii) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli Stati membri presentano alla Commissione entro il 30 giugno di ogni anno una relazione annuale per l'anno precedente per quanto concerne le ispezioni eseguite dall'autorità competente per verificare la conformità ai requisiti della presente direttiva. Tale relazione è corredata di un'analisi dei casi più gravi di mancata conformità rilevati, nonché di un piano d'azione nazionale inteso a prevenire o ridurre il verificarsi di casi di questo tipo negli anni successivi. La Commissione presenta una sintesi di tali relazioni agli Stati membri.».

Articolo 153**Modifiche del regolamento (CE) n. 834/2007 e relative misure transitorie**

1. Il regolamento (CE) n. 834/2007 è così modificato:

a) l'articolo 2 è così modificato:

i) la lettera n) è sostituita dalla seguente:

«n) “autorità competenti”: le autorità competenti ai sensi dell'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) n. .../... (+) (*).

(*) GU L del ..., pag. ...»;

ii) la lettera o) è soppressa;

iii) la lettera p) è sostituita dalla seguente:

«p) “organismo di controllo”: un organismo delegato ai sensi dell'articolo 2, punto 38, del regolamento (UE) n. .../... (+)»;

b) all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), «all'articolo 27, paragrafo 10» è sostituito da «all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. .../... (+)»;

c) l'articolo 27 è così modificato:

i) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. I controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità al presente regolamento sono svolti conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004.»;

ii) i paragrafi da **2 3 a 6 e da 8** a 14 sono soppressi; **[Em. 296]**

(+) Numero del presente regolamento.
(+) Numero del presente regolamento.
(+) Numero del presente regolamento.
(+) Numero del presente regolamento.

Martedì 15 aprile 2014

d) all'articolo 29, paragrafo 1, «all'articolo 27, paragrafo 4» è sostituito da «all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. .../... (+)»;

e) all'articolo 30, il paragrafo 2 è soppresso;

2. ~~È~~ **i paragrafi da 3 a 14 dell'**articolo 27 e ~~È~~ **il paragrafo 2 dell'**articolo 30, ~~paragrafo 2,~~ del regolamento (CE) n. 834/2007 continuano ad applicarsi fino alla data da stabilire nell'atto delegato adottato in conformità al paragrafo 3; **[Emm. 297 e 298]**

3. alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ex articolo 139, riguardo alla data alla quale cessano di applicarsi le disposizioni di cui al paragrafo 2. Tale data è la data di applicazione delle norme corrispondenti da stabilirsi in conformità agli atti delegati di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 154

Modifiche della direttiva 2008/119/CE

La direttiva 2008/119/CE è modificata come segue:

a) l'articolo 2 è così modificato:

i) il punto 2 è soppresso;

ii) è aggiunto il secondo comma seguente:

«Si applica inoltre la definizione di "autorità competenti" di cui all'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) n. .../... (+) (*).

(*) GU L del ..., pag. ...»;

b) l'articolo 7 è così modificato:

i) i paragrafi 1 e 2 sono soppressi;

ii) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli Stati membri presentano alla Commissione entro il 30 giugno di ogni anno una relazione annuale per l'anno precedente per quanto concerne le ispezioni eseguite dall'autorità competente per verificare la conformità ai requisiti della presente direttiva. Tale relazione è corredata di un'analisi dei casi più gravi di mancata conformità rilevati, nonché di un piano d'azione nazionale per prevenire o ridurre il verificarsi di casi di questo tipo negli anni successivi. La Commissione presenta una sintesi di tali relazioni agli Stati membri.»;

c) l'articolo 9 è soppresso.

Articolo 155

Modifiche della direttiva 2008/120/CE

La direttiva 2008/120/CE è così modificata:

a) l'articolo 2 è così modificato:

i) il punto 10 è soppresso;

(+) Numero del presente regolamento.

(+) Numero del presente regolamento.

Martedì 15 aprile 2014

ii) è aggiunto il secondo comma seguente:

«Si applica inoltre la definizione di “autorità competenti” di cui all'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) n. .../... (+) ” (*).

(*) GU L del ..., pag. ...»;

b) l'articolo 8 è così modificato:

i) i paragrafi 1 e 2 sono soppressi;

ii) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri presentano alla Commissione entro il 30 giugno di ogni anno una relazione annuale per l'anno precedente per quanto concerne le ispezioni eseguite dall'autorità competente per verificare la conformità ai requisiti della presente direttiva. Tale relazione è corredata di un'analisi dei casi più gravi di mancata conformità rilevati, nonché di un piano d'azione nazionale inteso a prevenire o ridurre il verificarsi di casi di questo tipo negli anni successivi. La Commissione presenta una sintesi di tali relazioni agli Stati membri.»;

c) l'articolo 10 è soppresso.

Articolo 156**Modifiche del regolamento (CE) n. 1099/2009**

Il regolamento (CE) n. 1099/2009 è così modificato:

a) l'articolo 2 è così modificato:

i) la lettera q) è soppressa;

ii) è aggiunto il secondo comma seguente:

«In aggiunta alle definizioni di cui al primo comma, si applica inoltre la definizione di “autorità competenti” di cui all'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) n. .../... (+) ” (*).

(*) GU L del ..., pag. ...»;

b) l'articolo 22 è soppresso.

Articolo 157**Modifiche del regolamento (CE) n. 1069/2009**

Il regolamento (CE) n. 1069/2009 è così modificato:

a) l'articolo 3 è così modificato:

i) i punti 10 e 15 sono soppressi;

ii) è aggiunto il secondo comma seguente:

«Si applica inoltre la definizione di “autorità competenti” e “transito” di cui all'articolo 2, punti 5 e 50, del regolamento (UE) n. .../... (+) (*).

(*) GU L del ..., pag. ...»;

(+) Numero del presente regolamento.

(+) Numero del presente regolamento.

(+) Numero del presente regolamento.

Martedì 15 aprile 2014

b) gli articoli 45, 49 e 50 sono soppressi.

Articolo 158

Modifiche del regolamento (CE) n. 1107/2009

L'articolo 68 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è così modificato:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri elaborano e comunicano alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sulla portata e sui risultati dei controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità al presente regolamento.»;

b) il secondo e il terzo comma sono soppressi.

Articolo 159

Modifiche alla direttiva 2009/128/CE e relative misure transitorie

1. La direttiva 2009/128/CE è così modificata:

a) all'articolo 8, il paragrafo 1, il paragrafo 2, secondo comma, e i paragrafi 3, 4, 6 e 7 sono soppressi;

b) l'allegato II è soppresso;

2. il paragrafo 1, il paragrafo 2, secondo comma, e i paragrafi 3, 4 e 6 dell'articolo 8, nonché l'allegato II della direttiva 2009/128/CE, continuano ad applicarsi fino alla data ~~da stabilire nell'atto delegato da adottare a norma del paragrafo 3 di~~ **applicazione delle corrispondenti norme da stabilirsi in conformità alle proposte legislative di cui all'articolo 22 del presente regolamento; [Em. 299]**

~~3. alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ex articolo 139, riguardo alla data alla quale cessano di applicarsi le disposizioni di cui al paragrafo 2. Tale data è la data di applicazione delle norme corrispondenti da stabilirsi in conformità degli atti delegati di cui all'articolo 22 del presente regolamento. [Em. 300]~~

Articolo 160

Modifiche del regolamento (UE) n. 1151/2012

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 è così modificato:

a) l'articolo 36 è così modificato:

i) il titolo è sostituito dal seguente: «Contenuto dei controlli ufficiali»;

ii) i paragrafi 1 e 2 sono soppressi;

iii) al paragrafo 3 la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«3. i controlli ufficiali svolti in conformità del regolamento (UE) n. .../... (+) (*) comprendono:

(*) GU L del ..., pag. ...»;

b) l'articolo 37 è così modificato:

i) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. Per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite che designano prodotti originari dell'Unione, la verifica della conformità al disciplinare è effettuata, anteriormente all'immissione in commercio del prodotto, da:

a) le autorità competenti designate in conformità all'articolo 3 del regolamento (UE) n. .../... (+); o

(+) Numero del presente regolamento.

(+) Numero del presente regolamento.

Martedì 15 aprile 2014

- b) gli organismi delegati ai sensi dell'articolo 2, punto 38, del regolamento (UE) n. .../... (+) .»;
 - ii) al paragrafo 3, il primo comma è soppresso;
 - iii) al paragrafo 4, le parole «ai paragrafi 1 e 2» sono sostituite da: «al paragrafo 2»;
- c) gli articoli 38 e 39 sono soppressi.

Articolo 161

Modifiche del regolamento (UE) n. [...] /2013 (+)

Il regolamento (UE) n. .../2013 (+) è così modificato:

a) l'articolo 29 è così modificato:

i) il titolo è sostituito dal seguente:

«Laboratori e centri di riferimento dell'Unione europea»;

ii) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di coprire i costi da essi sostenuti per attuare i programmi di lavoro approvati dalla Commissione, possono essere concesse sovvenzioni a:

- a) i laboratori di riferimento dell'Unione europea di cui all'articolo 91 del regolamento (UE) n. .../... (+) (*);
- b) ~~i centri di riferimento dell'Unione europea per il materiale riproduttivo vegetale di cui all'articolo 93 dello stesso regolamento; [Em. 301]~~
- c) i centri di riferimento dell'Unione europea per il benessere degli animali di cui all'articolo 95 dello stesso regolamento.

c bis) i centri di riferimento dell'Unione europea per l'autenticità e l'integrità della filiera agroalimentare. [Em. 302]

(*) GU L del ..., pag. ...»;

iii) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) costi del personale, di qualsivoglia status, direttamente coinvolto nelle attività dei laboratori o centri da questi svolte in quanto laboratori o centri di riferimento dell'Unione»;

b) è aggiunto il seguente articolo 29 bis:

«Articolo 29 bis

Accreditamento dei laboratori nazionali di riferimento per la sanità delle piante

1. Possono essere concesse sovvenzioni ai laboratori nazionali di riferimento di cui all'articolo 98 del regolamento (UE) n. .../... (+) per i costi sostenuti per ottenere l'accreditamento secondo la norma EN ISO/IEC 17025 per l'uso di metodi di analisi, prova e diagnosi di laboratorio al fine di verificare la conformità alle norme in materia di misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante.

(+) Numero del presente regolamento.

(+) Numero del regolamento che fissa le disposizioni per la gestione delle spese dell'Unione relative alla filiera alimentare e alla salute e al benessere degli animali nonché relative alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale.

(+) Numero del regolamento che fissa le disposizioni per la gestione delle spese dell'Unione relative alla filiera alimentare e alla salute e al benessere degli animali nonché relative alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale.

(+) Numero del presente regolamento.

(+) Numero del presente regolamento.

Martedì 15 aprile 2014

2. **Le sovvenzioni di cui al paragrafo 1** possono essere concesse a un unico laboratorio nazionale di riferimento in ogni Stato membro per ogni laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la sanità delle piante, fino a tre anni dopo la designazione del laboratorio di riferimento dell'Unione europea». [Em. 303]

Articolo 162

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Salvo diversamente disposto nei paragrafi da 2 a 5, esso si applica a decorrere da ... (+).

Entro un anno al più tardi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta un esauriente documento d'orientamento per aiutare gli operatori e le autorità nazionali a dare effettiva attuazione al presente regolamento. [Em. 304]

1 bis. Entro cinque anni al più tardi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio per illustrare l'esperienza acquisita in seguito all'applicazione del presente regolamento, valutando il modo particolare la riduzione degli oneri amministrativi per il settore privato e l'efficacia ed efficienza dei controlli effettuati dalle autorità competenti. [Em. 305]

2. Nel settore disciplinato dalle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, punto g), il presente regolamento si applica dal ... (+), con le seguenti eccezioni:

- a) gli articoli 91 e 92 e gli articoli da 97 a 99 si applicano conformemente al paragrafo 1;
b) l'articolo 33, paragrafi 1, 2, 3 e 4, l'articolo 36, paragrafo 4, lettera e), e l'articolo 36, paragrafo 5, si applicano da ... (+).

3. ~~Nel settore disciplinato dalle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, punto h), il presente regolamento si applica dal [data di applicazione del regolamento relativo alla produzione e alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale], con le seguenti eccezioni:~~

- a) ~~gli articoli 93, 94 e 97 si applicano conformemente al paragrafo 1;~~
b) ~~l'articolo 33, paragrafi 1, 2, 3 e 4, si applica dal [data di entrata in vigore del presente regolamento + 5 anni].~~ [Em. 306]

4. L'articolo 15, paragrafo 1, l'articolo 18, paragrafo 1, gli articoli da 45 a 62 e da 76 a 84, l'articolo ~~150, lettera~~ **152, lettere b), l'articolo 152, lettera b e c), punto i), l'articolo 154, lettera b), punto i), e l'articolo 155, lettera b), punto i), e l'articolo 156, lettera b),** si applicano a decorrere da ... (+). **L'articolo 150, lettera b), e l'articolo 156, lettera b), non si applicano fino a quando non saranno in vigore gli atti delegati che li sostituiscono.** [Em. 307]

5. L'articolo 161 si applica da (+)

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

- (+) Data di entrata in vigore del presente regolamento + 1 anno.
(+) Data di applicazione del regolamento relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante.
(+) Data di entrata in vigore del presente regolamento + 5 anni.
(+) Data di entrata in vigore del presente regolamento + 3 anni.
(+) Data di entrata in vigore del presente regolamento.

Martedì 15 aprile 2014

ALLEGATO I

TERRITORI DI CUI AL PUNTO 45 DELL'ARTICOLO 2

1. Il territorio del Regno del Belgio.
2. Il territorio della Repubblica di Bulgaria
3. Il territorio della Repubblica ceca
4. Il territorio del Regno di Danimarca, ad eccezione delle Isole Færøer e della Groenlandia
5. Il territorio della Repubblica federale di Germania
6. Il territorio della Repubblica di Estonia
7. Il territorio dell'Irlanda
8. Il territorio della Repubblica ellenica
9. Il territorio del Regno di Spagna, ad eccezione di Ceuta e Melilla
10. Il territorio della Repubblica francese
11. Il territorio della Repubblica italiana
12. Il territorio della Repubblica di Cipro
13. Il territorio della Repubblica di Lettonia
14. Il territorio della Repubblica di Lituania
15. Il territorio del Granducato di Lussemburgo
16. Il territorio dell'Ungheria
17. Il territorio della Repubblica di Malta
18. Il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa
19. Il territorio della Repubblica d'Austria
20. Il territorio della Repubblica di Polonia
21. Il territorio della Repubblica portoghese
22. Il territorio della Romania
23. Il territorio della Repubblica di Slovenia
24. Il territorio della Repubblica slovacca
25. Il territorio della Repubblica di Finlandia.
26. Il territorio del Regno di Svezia
27. Il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Ai fini dei controlli ufficiali eseguiti dalle autorità competenti per verificare la conformità alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), e di altre attività ufficiali effettuate in relazione all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), i riferimenti a paesi terzi sono intesi come riferimenti ai paesi terzi e ai territori di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. .../... (*), e i riferimenti al territorio dell'Unione sono intesi come riferimenti al territorio dell'Unione esclusi i territori elencati nell'allegato.

(*) Numero del regolamento relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante.

Martedì 15 aprile 2014

ALLEGATO II

FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

CAPO I: TEMI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE CHE ESEGUE I CONTROLLI UFFICIALI E ALTRE ATTIVITÀ UFFICIALI

1. Differenti metodi e tecniche di controllo, quali ispezione, verifica, screening, screening mirato, campionamento, e analisi, diagnosi e prove di laboratorio
2. Procedure di controllo
3. Normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2
4. Valutazione della non conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2
5. Pericoli nel settore della produzione, trasformazione e distribuzione di animali e merci
- 5 bis. Rischi sanitari per l'uomo e per gli animali derivanti dalla resistenza antimicrobica [Em. 309]**
6. Diverse fasi della produzione, trasformazione e distribuzione e possibili rischi sanitari per l'uomo e, ove del caso, per gli animali o per le piante, ~~possibili rischi per il benessere degli animali, e per l'ambiente, nonché per l'identità e la qualità del materiale riproduttivo vegetale~~ [Em. 310]
7. Valutazione dell'applicazione delle procedure HACCP e delle buone pratiche agricole
8. Sistemi di gestione, quali i programmi di garanzia della qualità che gli operatori gestiscono e loro valutazione degli stessi nella misura pertinente alle prescrizioni fissate nella normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2
9. Sistemi ufficiali di certificazione
10. Provvedimenti da adottare in caso di emergenza, compresa le comunicazioni tra Stati membri e Commissione
11. Procedimenti giudiziari e implicazioni dei controlli ufficiali
12. Esame di materiale scritto, documenti e altre registrazioni, compresi quelli legati a prove comparative interlaboratorio, accreditamento e valutazione del rischio, che possono essere pertinenti per la valutazione della conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2; ciò può comprendere aspetti finanziari e commerciali
13. Procedure di controllo e requisiti per l'ingresso nell'Unione di animali e merci provenienti da paesi terzi
14. Qualsiasi altro settore necessario al fine di garantire che i controlli ufficiali siano effettuati conformemente al presente regolamento

CAPO II: AREE TEMATICHE PER LE PROCEDURE DI CONTROLLO

1. Organizzazione delle autorità competenti e relazione tra autorità competenti centrali e autorità cui esse hanno conferito il compito di eseguire i controlli ufficiali o altre attività ufficiali
2. Relazione tra le autorità competenti e gli organismi delegati o persone fisiche cui esse hanno delegato compiti connessi ai controlli ufficiali o ad altre attività ufficiali
3. Dichiarazione sugli obiettivi da raggiungere
4. Compiti, responsabilità e obblighi del personale
5. Procedure di campionamento, metodi e tecniche di controllo comprese analisi, prove e diagnosi di laboratorio, interpretazione dei risultati e successive decisioni

Martedì 15 aprile 2014

6. Programmi di screening e screening mirato
 7. Assistenza reciproca qualora i controlli ufficiali richiedano l'intervento di più di uno Stato membro
 8. Provvedimenti da adottare a seguito dei controlli ufficiali
 9. Collaborazione con altri servizi e dipartimenti che possano avere responsabilità in materia o con operatori
 10. Verifica dell'adeguatezza dei metodi di campionamento e di analisi, prova e diagnosi di laboratorio
 11. Qualsiasi altra attività o informazione necessaria per il buon funzionamento dei controlli ufficiali
-

Martedì 15 aprile 2014

ALLEGATO II bis

ASSISTENTI SPECIALIZZATI UFFICIALI

1. *L'autorità competente può nominare assistenti specializzati ufficiali soltanto persone che hanno seguito una formazione e hanno superato un esame conformemente ai requisiti in appresso.*
2. *L'autorità deve provvedere ad organizzare tali esami. Per essere ammessi a sostenere detti esami i candidati devono dimostrare di avere ricevuto:*
 - a) *almeno 500 ore di formazione teorica e almeno 400 ore di formazione pratica, che vertano su settori specificati al punto 5, nonché*
 - b) *la formazione complementare necessaria per poter espletare con competenza i compiti di assistente specializzato ufficiale.*
3. *La formazione pratica di cui al punto 2, lettera a), si svolge presso macelli, laboratori di sezionamento, sotto la supervisione di un veterinario ufficiale, aziende e altri stabilimenti appropriati.*
4. *La formazione e gli esami riguardano principalmente le carni rosse o il pollame. Tuttavia, coloro che hanno seguito la formazione per una delle due categorie, superando il relativo esame, devono frequentare solo una formazione abbreviata per presentarsi all'esame riguardante l'altra categoria. La formazione e gli esami dovrebbero riguardare la selvaggina in libertà, la selvaggina d'allevamento e i lagomorfi, secondo il caso.*
5. *La formazione per gli assistenti specializzati ufficiali verte sulle seguenti materie, la cui conoscenza è confermata da esami:*
 - a) *in relazione alle aziende:*
 - i) *parte teorica:*
 - *nozioni generali sull'industria dell'allevamento — organizzazione, metodi di produzione, commercio internazionale, ecc.,*
 - *buone prassi di allevamento,*
 - *conoscenze di base delle malattie, in particolare delle zoonosi — virus, batteri, parassiti, ecc.,*
 - *monitoraggio delle malattie e utilizzazione di medicinali e vaccini, controllo dei residui,*
 - *ispezione igienica e sanitaria,*
 - *benessere degli animali nell'allevamento e durante il trasporto,*
 - *requisiti ambientali — negli edifici, negli allevamenti e in generale,*
 - *leggi, regolamenti e disposizioni amministrative nel settore,*
 - *preoccupazioni dei consumatori e controllo della qualità;*
 - ii) *parte pratica:*
 - *visite ad aziende di vario tipo che praticano diversi metodi di allevamento,*
 - *visite agli stabilimenti di produzione,*
 - *osservazione del carico e dello scarico di animali,*
 - *esercitazioni di laboratorio,*
 - *controlli veterinari,*
 - *documentazione;*

Martedì 15 aprile 2014

b) in relazione al macello e al laboratorio di sezionamento:

i) parte teorica:

- *nozioni generali sull'industria delle carni — organizzazione, metodi di produzione, commercio internazionale e tecnologia della macellazione e del sezionamento,*
- *conoscenze di base in materia di igiene e buone prassi igieniche, in particolare igiene occupazionale, igiene in fase di macellazione, sezionamento e magazzinaggio, nonché igiene del lavoro,*
- *HACCP e audit delle procedure basate sull'HACCP,*
- *benessere degli animali al momento dello scarico dopo il trasporto e al macello,*
- *conoscenze di base di anatomia e fisiologia degli animali macellati,*
- *conoscenze di base di patologia degli animali macellati,*
- *conoscenze di base di anatomia patologica degli animali macellati,*
- *conoscenza sufficiente delle TSE e di altre importanti zoonosi e agenti zoonotici,*
- *conoscenza dei metodi e dei procedimenti di macellazione, ispezione, preparazione, confezionamento, imballaggio e trasporto delle carni fresche,*
- *conoscenze di base di microbiologia,*
- *ispezione ante mortem,*
- *esame per l'individuazione della trichinosi,*
- *ispezione post mortem,*
- *lavori tecnico-amministrativi,*
- *conoscenza delle leggi, regolamenti e disposizioni amministrative nel settore,*
- *procedura di campionamento,*
- *aspetti legati alle frodi;*

ii) parte pratica:

- *identificazione degli animali,*
- *controllo dell'età,*
- *ispezione e valutazione degli animali macellati,*
- *ispezione post mortem presso il macello,*
- *esame per l'individuazione della trichinosi,*
- *identificazione della specie animale mediante esame delle parti tipiche dell'animale,*
- *identificazione e relativo commento delle parti di animali macellati che presentano alterazioni,*
- *controllo igienico, compreso l'audit delle buone prassi igieniche e delle procedure basate sull'HACCP,*

Martedì 15 aprile 2014

- *registrazione dei risultati dell'ispezione ante mortem,*
 - *campionamento,*
 - *rintracciabilità delle carni,*
 - *documentazione.*
6. *Gli assistenti specializzati ufficiali si tengono aggiornati e restano attenti ai nuovi sviluppi mediante attività regolari di formazione continua e mediante le pubblicazioni specializzate. Gli assistenti specializzati ufficiali partecipano, laddove possibile, ad attività annuali di formazione continua.*
 7. *Le persone che sono già state nominate assistenti specializzati ufficiali devono avere conoscenze adeguate riguardo agli argomenti di cui al punto 5. Se necessario, devono acquisire tali conoscenze tramite attività di formazione continua. L'autorità competente adotta a tal fine i provvedimenti adeguati.*
 8. *Tuttavia, quando gli assistenti specializzati ufficiali svolgono soltanto campionamento e analisi in relazione all'individuazione della trichinosi, l'autorità competente deve accertarsi unicamente che essi abbiano ricevuto l'idonea formazione per detti compiti. [Em. 311]*
-

Martedì 15 aprile 2014

~~ALLEGATO III~~ ALLEGATO III

CARATTERIZZAZIONE DEI METODI DI ANALISI

1. I metodi di analisi e i risultati delle misurazioni devono essere caratterizzati dai seguenti criteri:
 - a) accuratezza (esattezza e precisione);
 - b) applicabilità (matrice e gamma di concentrazione);
 - c) limite di rilevazione;
 - d) limite di quantificazione,
 - e) precisione;
 - f) ripetibilità;
 - g) riproducibilità;
 - h) recupero;
 - i) selettività;
 - j) sensibilità;
 - k) linearità;
 - l) incertezza delle misurazioni;
 - m) altri criteri a scelta.
 2. I valori di precisione di cui al paragrafo 1, lettera e), sono ottenuti in seguito a una prova interlaboratorio condotta conformemente a un protocollo internazionalmente riconosciuto sulle prove interlaboratorio (ad esempio ISO 5725 «Accuratezza (esattezza e precisione) dei risultati e dei metodi di misurazione») oppure, qualora si siano stabiliti criteri di risultato per i metodi analitici, sono basati su prove di conformità ai criteri. I valori di ripetibilità e riproducibilità sono espressi in forma internazionalmente riconosciuta (ad esempio con intervalli di confidenza del 95 % secondo quanto definito dalla norma ISO 5725 «Accuratezza (esattezza e precisione) dei risultati e dei metodi di misurazione»). I risultati della prova interlaboratorio sono pubblicati o disponibili senza restrizioni.
 3. Occorre dare la preferenza a metodi di analisi uniformemente applicabili a più categorie di prodotti, rispetto a quelli che si applicano soltanto a singoli prodotti.
 4. Nel caso in cui i metodi di analisi possano essere convalidati soltanto nell'ambito di un singolo laboratorio, essi devono essere convalidati conformemente a orientamenti o protocolli scientifici accettati internazionalmente, oppure, qualora si siano stabiliti criteri di risultato per i metodi analitici, sulla base di prove di conformità ai criteri.
 5. I metodi di analisi adottati ai sensi del presente regolamento vanno enunciati secondo la presentazione standard dei metodi di analisi raccomandata dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO).
-

Martedì 15 aprile 2014

~~ALLEGATO IV~~ ALLEGATO IV

TAVOLA DI CONCORDANZA DI CUI ALL'ARTICOLO 142, PARAGRAFO 3

1. Regolamento (CE) n. 882/2004

Regolamento (CE) n. 882/2004	Presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1, primo comma	Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 1, paragrafo 2
Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 1, paragrafo 4
Articolo 1, paragrafo 3	—
Articolo 1, paragrafo 4	—
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 8, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 8, paragrafo 4
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 9
Articolo 3, paragrafo 4	Articolo 8, paragrafo 6
Articolo 3, paragrafo 5	Articolo 8, paragrafo 6
Articolo 3, paragrafo 6	Articolo 8, paragrafo 7
Articolo 3, paragrafo 7	—
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 4, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), f), g) e i)
Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 4	Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 4, paragrafo 5	Articolo 4, paragrafo 4
Articolo 4, paragrafo 6	Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 7	Articolo 5, paragrafo 3
Articolo 5, paragrafo 1, primo comma	Articolo 25, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 25, paragrafo 3
Articolo 5, paragrafo 1, terzo comma	Articolo 25, paragrafo 2, primo comma
Articolo 5, paragrafo 2, lettere a), b), c) e f)	Articolo 26
Articolo 5, paragrafo 2, lettera d)	—
Articolo 5, paragrafo 2, lettera e)	Articolo 28
Articolo 5, paragrafo 3	Articolo 29
Articolo 5, paragrafo 4	—

Martedì 15 aprile 2014

Regolamento (CE) n. 882/2004	Presente regolamento
Articolo 6	Articolo 4, paragrafi 2 e 3
Articolo 7, paragrafo 1, primo comma	Articolo 10, paragrafo 1, primo comma
Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, lettera a)	Articolo 10, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, lettera b)	—
Articolo 7, paragrafo 2, prima frase	Articolo 7, paragrafo 1
Articolo 7, paragrafo 2, seconda frase	—
Articolo 7, paragrafo 2, terza frase	—
Articolo 7, paragrafo 3	Articolo 7, paragrafi 2 e 3
Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 11, paragrafo 1
Articolo 8, paragrafo 2	Articolo 4, paragrafo 1, lettera h)
Articolo 8, paragrafo 3, lettera a)	Articolo 11, paragrafo 2
Articolo 8, paragrafo 3, lettera b)	Articolo 11, paragrafo 3
Articolo 8, paragrafo 4	—
Articolo 9, paragrafo 1	Articolo 12, paragrafo 1, primo comma
Articolo 9, paragrafo 2	Articolo 12, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 9, paragrafo 3	Articolo 11, paragrafo 2
Articolo 10	Articolo 13
Articolo 11, paragrafo 1	Articolo 33, paragrafi 1 e 2
Articolo 11, paragrafo 2	—
Articolo 11, paragrafo 3	Articolo 33, paragrafo 5
Articolo 11, paragrafo 4	Articolo 33, paragrafo 7
Articolo 11, paragrafo 5	Articolo 34, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 2
Articolo 11, paragrafo 6	Articolo 34, paragrafo 1, lettera b), punto i)
Articolo 11, paragrafo 7	Articolo 33, paragrafo 6
Articolo 12, paragrafo 1	Articolo 36, paragrafo 1
Articolo 12, paragrafo 2	Articolo 36, paragrafo 4, lettera e)
Articolo 12, paragrafo 3	Articolo 36, paragrafo 5, lettera c)
Articolo 12, paragrafo 4	Articolo 38, paragrafo 2
Articolo 13	Articolo 114

Martedì 15 aprile 2014

Regolamento (CE) n. 882/2004	Presente regolamento
Articolo 14, paragrafo 1	—
Articolo 14, paragrafo 2	Articolo 43, paragrafo 3
Articolo 14, paragrafo 3	—
Articolo 15, paragrafo 1	Articolo 42, paragrafo 1, prima frase
Articolo 15, paragrafo 2	Articolo 42, paragrafi 2 e 4
Articolo 15, paragrafo 3	Articolo 42, paragrafi 2 e 4
Articolo 15, paragrafo 4	—
Articolo 15, paragrafo 5	Articolo 45, paragrafo 1, lettera d), articolo 45, paragrafo 2, lettera b) e articolo 52, paragrafo 3, prima frase
Articolo 16, paragrafo 1	Articolo 43, paragrafo 1
Articolo 16, paragrafo 2	Articolo 42, paragrafo 1, seconda frase
Articolo 16, paragrafo 3, prima frase	Articolo 43, paragrafo 2
Articolo 16, paragrafo 3, seconda frase	Articolo 33, paragrafo 6
Articolo 17, paragrafo 1, primo trattino	Articolo 57, paragrafo 1
Articolo 17, paragrafo 1, secondo trattino	Articolo 54, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera a) e paragrafo 3, e articolo 56, paragrafo 1
Articolo 17, paragrafo 2	—
Articolo 18	Articolo 63, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 19, paragrafo 1	Articolo 64, paragrafi 1 e 3
Articolo 19, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 65
Articolo 19, paragrafo 2, lettera b)	Articolo 64, paragrafo 5
Articolo 19, paragrafo 3	Articolo 64, paragrafo 4
Articolo 19, paragrafo 4	Articolo 6
Articolo 20	Articolo 69
Articolo 21, paragrafo 1	Articolo 70, paragrafo 1
Articolo 21, paragrafo 2	Articolo 67
Articolo 21, paragrafo 3	Articolo 64, paragrafo 1
Articolo 21, paragrafo 4	Articolo 64, paragrafo 4
Articolo 22	Articolo 84, lettera d)
Articolo 23, paragrafo 1	Articolo 71, paragrafo 1
Articolo 23, paragrafo 2	Articolo 71, paragrafo 2 e articolo 72

Martedì 15 aprile 2014

Regolamento (CE) n. 882/2004	Presente regolamento
Articolo 23, paragrafo 3	Articolo 71, paragrafo 3
Articolo 23, paragrafo 4	Articolo 71, paragrafo 2
Articolo 23, paragrafo 5	Articolo 71, paragrafo 4, lettera a)
Articolo 23, paragrafo 6	Articolo 71, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 4, lettera b)
Articolo 23, paragrafo 7	Articolo 72
Articolo 23, paragrafo 8	Articolo 72
Articolo 24, paragrafo 1	Articolo 73, paragrafo 1
Articolo 24, paragrafo 2	Articolo 55
Articolo 24, paragrafo 3	Articolo 44
Articolo 24, paragrafo 4	Articolo 74
Articolo 25, paragrafo 1	—
Articolo 25, paragrafo 2, lettera a)	—
Articolo 25, paragrafo 2, lettera b)	Articolo 75, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 25, paragrafo 2, lettera c)	Articolo 75, paragrafo 1, lettera f)
Articolo 25, paragrafo 2, lettera d)	Articolo 46, lettere c) e d), e articolo 75, paragrafo 1, lettere e) e k)
Articolo 25, paragrafo 2, lettera e)	—
Articolo 25, paragrafo 2, lettera f)	Articolo 68
Articolo 25, punto 2, lettera g)	Articolo 75, paragrafo 1, lettera h)
Articolo 25, paragrafo 2, lettera h)	Articolo 44, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 26	Articolo 76, paragrafo 1
Articolo 27, paragrafo 1	Articolo 76, paragrafo 2
Articolo 27, paragrafo 2	Articolo 77
Articolo 27, paragrafo 3	—
Articolo 27, paragrafo 4	Articolo 79, paragrafo 1
Articolo 27, paragrafo 5	—
Articolo 27, paragrafo 6	—
Articolo 27, paragrafo 7	—
Articolo 27, paragrafo 8	Articolo 81, paragrafo 2
Articolo 27, paragrafo 9	Articolo 82, paragrafo 1
Articolo 27, paragrafo 10	—
Articolo 27, paragrafo 11	Articolo 81, paragrafo 1
Articolo 27, paragrafo 12, prima frase	Articolo 83

Martedì 15 aprile 2014

Regolamento (CE) n. 882/2004	Presente regolamento
Articolo 27, paragrafo 12, seconda frase	—
Articolo 28	Articolo 84
Articolo 29	—
Articolo 30, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 86
Articolo 30, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 89, lettera a),
Articolo 30, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 87, paragrafo 2
Articolo 30, paragrafo 1, lettera d)	Articolo 89, lettere b) e f)
Articolo 30, paragrafo 1, lettera e)	Articolo 89, lettera c)
Articolo 30, paragrafo 1, lettera f)	Articolo 89, lettera d)
Articolo 30, paragrafo 1, lettera g)	Articolo 89, lettera e)
Articolo 30, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 88, paragrafo 1, lettera e)
Articolo 30, paragrafo 2, lettera b)	Articolo 88, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 30, paragrafo 3	—
Articolo 31	—
Articolo 32, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 92, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 32, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 92, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 32, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 92, paragrafo 2, lettera c)
Articolo 32, paragrafo 1, lettera d)	Articolo 92, paragrafo 2, lettera d)
Articolo 32, paragrafo 1, lettera e)	Articolo 92, paragrafo 2, lettera e)
Articolo 32, paragrafo 1, lettera f)	Articolo 92, punto 2, lettera g)
Articolo 32, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 92, paragrafo 2, lettere a), b) e c)
Articolo 32, paragrafo 2, lettera b)	Articolo 92, paragrafo 2, lettera h)
Articolo 32, paragrafo 2, lettera c)	Articolo 92, paragrafo 2, lettera d)
Articolo 32, paragrafo 2, lettera d)	Articolo 92, punto 2, lettera g)
Articolo 32, paragrafo 2, lettera e)	Articolo 92, paragrafo 2, lettera d)
Articolo 32, paragrafo 3	Articolo 91, paragrafo 3, lettera a)
Articolo 32, paragrafo 4, lettera a)	Articolo 91, paragrafo 3, lettera c)
Articolo 32, paragrafo 4, lettera b)	Articolo 91, paragrafo 3, lettera d)
Articolo 32, paragrafo 4, lettera c)	Articolo 91, paragrafo 3, lettera d)
Articolo 32, paragrafo 4, lettera d)	Articolo 7
Articolo 32, paragrafo 4, lettera e)	Articolo 91, paragrafo 3, lettera e)
Articolo 32, paragrafo 4, lettera f)	Articolo 92, paragrafo 2, lettera j), punto iii)
Articolo 32, punto 4, lettera g)	Articolo 91, paragrafo 3, lettera e)

Martedì 15 aprile 2014

Regolamento (CE) n. 882/2004	Presente regolamento
Articolo 32, paragrafo 4, lettera h)	Articolo 91, paragrafo 3, lettera f)
Articolo 32, paragrafo 5	Articolo 97, paragrafo 1
Articolo 32, paragrafo 6	Articolo 97, paragrafo 2
Articolo 32, paragrafo 7	—
Articolo 32, paragrafo 8, prima frase	Articolo 97, paragrafo 3
Articolo 32, paragrafo 8, seconda frase	Articolo 97, paragrafo 4
Articolo 32, paragrafo 9	—
Articolo 33, paragrafo 1	Articolo 98, paragrafo 1
Articolo 33, paragrafo 2	Articolo 99, paragrafo 1
Articolo 33, paragrafo 3	Articolo 98, paragrafo 2
Articolo 33, paragrafo 4	Articolo 98, paragrafo 4
Articolo 33, paragrafo 5	Articolo 98, paragrafo 5
Articolo 33, paragrafo 6	Articolo 99, paragrafo 2
Articolo 33, paragrafo 7	—
Articolo 34, paragrafo 1	Articolo 100, paragrafo 1
Articolo 34, paragrafo 2	Articolo 100, paragrafi 1 e 2
Articolo 34, paragrafo 3	Articolo 100, paragrafo 3
Articolo 35, paragrafo 1	Articolo 101, paragrafo 1
Articolo 35, paragrafo 2	Articolo 101, paragrafo 4
Articolo 35, paragrafo 3	Articolo 101, paragrafo 2
Articolo 35, paragrafo 4	—
Articolo 36, paragrafo 1	Articolo 102, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 36, paragrafo 2, prima frase	—
Articolo 36, paragrafo 2, seconda frase	Articolo 102, paragrafo 2
Articolo 36, paragrafo 3, primo comma	Articolo 102, paragrafo 3, prima frase
Articolo 36, paragrafo 3, secondo comma	—
Articolo 36, paragrafo 3, terzo comma, prima frase	Articolo 102, paragrafo 3, lettera c)
Articolo 36, paragrafo 3, terzo comma, seconda frase	Articolo 102, paragrafo 3, lettera b)
Articolo 36, paragrafo 4	Articolo 102, paragrafo 3, lettera a)
Articolo 37, paragrafo 1	Articolo 103, paragrafo 1
Articolo 37, paragrafo 2	Articolo 103, paragrafo 2

Martedì 15 aprile 2014

Regolamento (CE) n. 882/2004	Presente regolamento
Articolo 38, paragrafo 1	Articolo 104, paragrafo 1
Articolo 38, paragrafo 2	Articolo 104, paragrafo 2, lettera c)
Articolo 38, paragrafo 3	Articolo 104, paragrafo 3
Articolo 39, paragrafo 1	Articolo 105, paragrafo 1
Articolo 39, paragrafo 2	Articolo 105, paragrafo 2
Articolo 40, paragrafo 1	Articolo 106, paragrafo 1
Articolo 40, paragrafo 2	—
Articolo 40, paragrafo 3	Articolo 106, paragrafo 2
Articolo 40, paragrafo 4	—
Articolo 41	Articolo 107, paragrafo 1
Articolo 42, paragrafo 1, lettera a)	—
Articolo 42, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 109, paragrafo 2
Articolo 42, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 109, paragrafo 3
Articolo 42, paragrafo 2	Articolo 108, paragrafo 2
Articolo 42, paragrafo 3	Articolo 109, paragrafo 2
Articolo 43, paragrafo 1, prima frase	Articolo 110, primo comma
Articolo 43, paragrafo 1, seconda frase	Articolo 110, secondo comma
Articolo 43, paragrafo 1, lettera a)	—
Articolo 43, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 110, lettere a) e b)
Articolo 43, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 110, lettere b) e c)
Articolo 43, paragrafo 1, lettere da d) a j)	—
Articolo 43, paragrafo 1, lettera k)	Articolo 110, lettera d)
Articolo 43, paragrafo 2	—
Articolo 44, paragrafo 1	Articolo 112, paragrafo 1
Articolo 44, paragrafo 2	—
Articolo 44, paragrafo 3	Articolo 112, paragrafo 1
Articolo 44, paragrafo 4, primo comma, prima frase	Articolo 113, paragrafo 1
Articolo 44, paragrafo 4, primo comma, seconda frase	Articolo 113, paragrafo 2
Articolo 44, paragrafo 5	—
Articolo 44, paragrafo 6	Articolo 113, paragrafo 1

Martedì 15 aprile 2014

Regolamento (CE) n. 882/2004	Presente regolamento
Articolo 45, paragrafo 1	Articolo 115, paragrafi 1, 2 e 4
Articolo 45, paragrafo 2	—
Articolo 45, paragrafo 3	Articolo 116
Articolo 45, paragrafo 4	Articolo 117
Articolo 45, paragrafo 5	Articolo 118
Articolo 45, paragrafo 6	—
Articolo 46, paragrafo 1, prima frase	Articolo 119, paragrafo 1
Articolo 46, paragrafo 1, seconda frase	Articolo 119, paragrafo 4
Articolo 46, paragrafo 1, terza frase	Articolo 119, paragrafo 2
Articolo 46, paragrafo 2	Articolo 119, paragrafo 3
Articolo 46, paragrafo 3	Articolo 120
Articolo 46, paragrafo 4	—
Articolo 46, paragrafo 5	—
Articolo 46, paragrafo 6	Articolo 121
Articolo 46, paragrafo 7	Articolo 122
Articolo 47, paragrafo 1	Articolo 124, paragrafo 1, lettere da a) a e)
Articolo 47, paragrafo 2	Articolo 124, paragrafo 2
Articolo 47, paragrafo 3	Articolo 124, paragrafo 1, lettere f) e g)
Articolo 47, paragrafo 4	—
Articolo 47, paragrafo 5	—
Articolo 48, paragrafo 1	Articolo 125, paragrafo 1
Articolo 48, paragrafo 2	Articolo 125, paragrafo 2
Articolo 48, paragrafo 3	Articolo 126, paragrafi 1 e 2
Articolo 48, paragrafo 4	Articolo 126, paragrafo 3
Articolo 48, paragrafo 5, prima frase	Articolo 126, paragrafo 3, lettera f)
Articolo 48, paragrafo 5, seconda e terza frase	—
Articolo 49	Articolo 128
Articolo 50	—
Articolo 51, paragrafo 1	Articolo 129, paragrafi 1 e 2
Articolo 51, paragrafo 2	Articolo 129, paragrafo 3
Articolo 51, paragrafo 3	—

Martedì 15 aprile 2014

Regolamento (CE) n. 882/2004	Presente regolamento
Articolo 52	Articolo 123
Articolo 53	Articolo 111
Articolo 54, paragrafo 1	Articolo 135, paragrafo 1
Articolo 54, paragrafo 2	Articolo 135, paragrafo 2
Articolo 54, paragrafo 3	Articolo 135, paragrafo 3
Articolo 54, paragrafo 4	Articolo 103, paragrafo 1
Articolo 54, paragrafo 5	Articolo 84, paragrafo 1, lettere a) e c), e articolo 135 paragrafo 4
Articolo 55, paragrafo 1	Articolo 136, paragrafo 1
Articolo 55, paragrafo 2	Articolo 136, paragrafo 1
Articolo 56, paragrafo 1	Articolo 137, paragrafo 1
Articolo 56, paragrafo 2, lettera a)	—
Articolo 56, paragrafo 2, lettera b)	Articolo 137, paragrafo 2
Articoli da 57 a 61	—
Articolo 62	Articolo 141
Articolo 63, paragrafo 1	—
Articolo 63, paragrafo 2	Articolo 23
Articolo 64, primo comma	Articolo 138, paragrafo 1
Articolo 64, punto 1)	Articolo 138, paragrafo 1
Articolo 64, punto 2)	Articolo 138, paragrafo 2
Articolo 65	—
Articolo 66	—
Articolo 67	
Allegato I	Allegato I
Allegato II	Allegato II
Allegato III	Allegato III
Allegato IV	—
Allegato V	—
Allegato VI	Articolo 78 e articolo 79, paragrafo 2

Martedì 15 aprile 2014

Regolamento (CE) n. 882/2004	Presente regolamento
Allegato VII	—
Allegato VIII	—
2. Direttiva 96/23/CE	
Direttiva 96/23/CE	Presente regolamento
Articolo 1	—
Articolo 2, lettera a)	Articolo 16
Articolo 2, lettera b)	—
Articolo 2, lettera c)	Articolo 16
Articolo 2, lettera d)	Articolo 2, paragrafo 5
Articolo 2, lettera e)	Articolo 16
Articolo 2, lettera f)	Articolo 36, paragrafo 1
Articolo 2, lettera g)	—
Articolo 2, lettera h)	Articolo 16
Articolo 2, lettera i)	—
Articolo 3	Articolo 8, paragrafi 1 e 2, articolo 16, articolo 107, paragrafo 1, articolo 111
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 3, paragrafo 2, lettera a), articolo 107, paragrafo 2, articolo 112
Articolo 4, paragrafo 3	—
Articolo 5	Articolo 109, paragrafi 2 e 3, articolo 112, paragrafo 1, lettera a), articolo 108, paragrafo 2
Articolo 6	Articolo 16, lettere a) e b)
Articolo 7	Articolo 108, paragrafo 2
Articolo 8, paragrafo 1	—
Articolo 8, paragrafo 2	—
Articolo 8, paragrafi 4 e 5	Articoli 10, 112 e 113
Articolo 9, lettera A	—
Articolo 9, lettera B	—
Articolo 10	Articolo 14

Martedì 15 aprile 2014

Direttiva 96/23/CE	Presente regolamento
Articolo 11, paragrafi 1 e 2	Articolo 8, paragrafo 2 e articolo 9
Articolo 11, paragrafo 3	Articolo 16, lettera c), articolo 134 e articolo 135
Articolo 12, primo comma	Articolo 8, paragrafo 4
Articolo 12, secondo comma	Articolo 14
Articolo 13	Articolo 16, lettera c), articolo 134 e articolo 135
Articolo 14, paragrafo 1	Articoli 98 e 99
Articolo 14, paragrafo 2	Articolo 91
Articolo 15, paragrafo 1, primo comma	Articolo 16, lettere a) e b)
Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 33, paragrafo 7
Articolo 15, paragrafo 1, terzo comma	—
Articolo 15, paragrafo 2, primo comma	Articolo 33, paragrafo 7
Articolo 15, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 34, paragrafo 3
Articolo 15, paragrafo 3, primo, secondo e terzo comma	Articolo 16, lettera c), e articolo 135
Articolo 15, paragrafo 3, quarto comma	Titolo II, capo V, sezione III
Articolo 16, paragrafo 1	Articolo 103, paragrafo 1, articolo 106, paragrafo 1 e articolo 135
Articolo 16, paragrafi 2 e 3	Articolo 16, lettera c), e articolo 135
Articolo 17	Articolo 16, lettera c), e articolo 135
Articolo 18	Articolo 16, lettera c), e articolo 135
Articolo 19	Articolo 135, paragrafo 4
Articolo 20, paragrafo 1	Titolo IV
Articolo 20, paragrafo 2, primo comma	Articolo 104, paragrafi 1 e 2
Articolo 20, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 104, paragrafo 3
Articolo 20, paragrafo 2, terzo e quarto comma	Articolo 106, paragrafo 1, lettera d)
Articolo 20, paragrafo 2, quinto e sesto comma	Articolo 106, paragrafo 2
Articolo 21	Articoli 115, 116 e 118
Articolo 22	Articolo 134
Articolo 23	Articolo 16, lettera c), e articolo 135

Martedì 15 aprile 2014

Direttiva 96/23/CE	Presente regolamento
Articolo 24, paragrafi 1 e 2	Articolo 15, paragrafo 2, lettera d), articolo 16, lettera c), articoli 134 e 135
Articolo 24, paragrafo 3	Articolo 15, paragrafo 2, lettera d), articolo 16, lettera c), articolo 135
Articolo 25	Articolo 16, lettera c), articolo 135, paragrafo 2
Articolo 26	Articolo 6
Articolo 27	Articolo 136
Articolo 28	Articolo 136
Articolo 29, paragrafi 1 e 2	Articoli 124, 125, 126 e 128
Articolo 29, paragrafo 3	Titolo II, capo V, sezione II
Articolo 29, paragrafo 4	Articolo 112, paragrafo 1
Articolo 30, paragrafi 1 e 2	Titolo II, capo V, sezione III
Articolo 30, paragrafo 3	Articolo 128, paragrafo 3
Articolo 31	Titolo II capo VI
Articolo 33	Articolo 141
Articolo 34	Articolo 16, lettere a) e b)
Articolo 35	—
Articolo 36	—
Articolo 37	—
Articolo 38	—
Articolo 39	—
Allegato I	Articolo 16, lettere a) e b)
Allegato II	Articolo 16, lettere a) e b)
Allegato III	Articolo 16, lettere a) e b)
Allegato IV	Articolo 16, lettere a) e b)

3. Direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE

Direttiva 89/662/CEE	Presente regolamento
Articolo 1	—

Martedì 15 aprile 2014

Direttiva 89/662/CEE	Presente regolamento
Articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3	—
Articolo 2, paragrafo 4	Articolo 2, paragrafo 5
Articolo 2, paragrafo 5	Articolo 2, paragrafo 32
Articolo 3, paragrafo 1, primo e secondo comma	—
Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma	Articolo 8, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 1, quarto comma	Articolo 134, paragrafi 2 e 3, e articolo 135
Articolo 3, paragrafo 2	—
Articolo 3, paragrafo 3	—
Articolo 4, paragrafo 1, prima frase	Articolo 8, paragrafo 1, e articoli 9, 134 e 135
Articolo 4, paragrafo 1, primo trattino	Articolo 8, paragrafo 6, lettera a)
Articolo 4, paragrafo 1, secondo trattino	—
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 136
Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), primo comma	Articolo 8
Articolo 5, primo paragrafo, lettera a), secondo comma	Articolo 134, paragrafi 2 e 3
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)	—
Articolo 5, paragrafo 2	—
Articolo 5, paragrafo 3, lettere a), b) e d)	—
Articolo 5, paragrafo 3, lettera c)	Articolo 8, paragrafo 7
Articolo 5, paragrafi 4 e 5	—
Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 47
Articolo 6, paragrafo 2	—
Articolo 7, paragrafo 1	Titolo IV e articolo 135
Articolo 7, paragrafo 2	—
Articolo 8, paragrafo 1	Titolo IV
Articolo 8, paragrafo 2	Articolo 6 e articolo 135, paragrafo 3
Articolo 8, paragrafo 3	Articolo 135, paragrafo 4
Articolo 9	—
Articolo 10	Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 11	Articoli 9, 13 e 14
Articolo 12	—

Martedì 15 aprile 2014

Direttiva 89/662/CEE	Presente regolamento
Articolo 13	—
Articolo 14	—
Articolo 15	—
Articolo 16, paragrafo 1	Articolo 112, paragrafo 1
Articolo 16, paragrafo 2	—
Articolo 16, paragrafo 3	Articolo 112, paragrafo 2
Articolo 17	Articolo 141
Articolo 18	Articolo 141
Articolo 19	—
Articolo 20	—
Articolo 22	—
Articolo 23	—
Allegato A	—
Allegato B	—
Direttiva 90/425/CEE	Presente regolamento
Articolo 1	—
Articolo 2, paragrafi da 1 a 5	—
Articolo 2, paragrafo 6	Articolo 2, paragrafo 5
Articolo 2, paragrafo 7	Articolo 2, paragrafo 32
Articolo 3, paragrafi 1 e 2	—
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 8, articolo 134, paragrafi 2 e 3, articolo 135
Articolo 3, paragrafo 4	—
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 8
Articolo 4, paragrafo 2	—
Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 136
Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), primo comma	Articolo 8
Articolo 5, primo paragrafo, lettera a), secondo comma	Articolo 134, paragrafi 2 e 3
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punto i), primo comma	—

Martedì 15 aprile 2014

Direttiva 90/425/CEE	Presente regolamento
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punto i), secondo comma	Articolo 8
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punti ii), iii) e iv)	—
Articolo 5, paragrafo 2, lettera a), primo comma	Articolo 8, paragrafo 7
Articolo 5, paragrafo 2, lettera a), secondo e terzo comma	—
Articolo 5, paragrafo 2, lettera b)	—
Articolo 5, paragrafo 3	—
Articolo 6	—
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 47
Articolo 7, paragrafo 2	—
Articolo 8, paragrafo 1	Titolo IV e articolo 135
Articolo 8, paragrafo 2	—
Articolo 9, paragrafo 1	Titolo IV
Articolo 9, paragrafo 2	Articolo 6 e articolo 135, paragrafo 3
Articolo 9, paragrafo 3	Articolo 135, paragrafo 4
Articolo 9, paragrafo 4	—
Articolo 10	—
Articolo 11	Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 12	—
Articolo 13	Articoli 9, 13 e 14
Articolo 14	—
Articolo 15	—
Articolo 16	—
Articolo 17	Articolo 141
Articolo 18	Articolo 141
Articolo 19	Articolo 141
Articolo 20	Articoli 130, 131, 132 e 133
Articolo 21	—

Martedì 15 aprile 2014

Direttiva 90/425/CEE	Presente regolamento
Articolo 22, paragrafo 1	Articolo 112, paragrafo 1
Articolo 22, paragrafo 2	—
Articolo 22, paragrafo 3	Articolo 112, paragrafo 2
Articolo 23	—
Articolo 24	—
Articolo 26	—
Articolo 27	—
Allegato A	—
Allegato B	—
Allegato C	—

4. Direttive 97/78/CE e 91/496/CEE

Direttiva 97/78/CE	Presente regolamento
Articolo 1	—
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 2, paragrafo 17
Articolo 2, paragrafo 2, lettera b)	Articolo 2, paragrafo 46
Articolo 2, paragrafo 2, lettera c)	Articolo 2, paragrafo 47
Articolo 2, paragrafo 2, lettera d)	Articolo 2, paragrafo 48
Articolo 2, paragrafo 2, lettera e)	—
Articolo 2, paragrafo 2, lettera f)	Articolo 2, paragrafo 27
Articolo 2, punto 2, lettera g)	Articolo 2, paragrafo 29
Articolo 2, paragrafo 2, lettera h)	—
Articolo 2, paragrafo 2, lettera i)	—
Articolo 2, paragrafo 2, lettera j)	—
Articolo 2, paragrafo 2, lettera k)	Articolo 2, paragrafo 5
Articolo 3, paragrafi 1 e 2	Articolo 45, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 14, articolo 54, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 4	Articolo 55
Articolo 3, paragrafo 5	Articolo 45, paragrafi 2 e 3, e articolo 56

Martedì 15 aprile 2014

Direttiva 97/78/CE	Presente regolamento
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 47, paragrafo 4
Articolo 4, paragrafo 2	—
Articolo 4, paragrafi 3 e 4	Articolo 47, paragrafi 1, 2 e 3, e articolo 50
Articolo 4, paragrafo 5	Articolo 50
Articolo 5, paragrafo 1	articolo 54, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 4.
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 56, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 3	Articolo 48, paragrafi 2 e 3
Articolo 5, paragrafo 4	Articolo 56
Articolo 6, paragrafo 1, lettera a), primo comma	Articolo 62, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 1, lettera a), secondo comma	Articolo 62, paragrafo 2
Articolo 6, paragrafo 1, lettera b)	—
Articolo 6, paragrafo 2	Articoli 57 e 60 Contratti di opzione,
Articolo 6, paragrafo 3	Articolo 61
Articolo 6, paragrafo 4	Articolo 58, paragrafo 1, e articolo 61, paragrafo 3
Articolo 6, paragrafo 5	—
Articolo 6, paragrafo 6	Articolo 58, paragrafo 2, articolo 60, paragrafo 3), articolo 61, paragrafo 5, articolo 62, paragrafo 2, articolo 62, paragrafo 4
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 48, paragrafo 1
Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 47, paragrafi 1, 2 e 3, e articolo 50
Articolo 7, paragrafo 3	Articolo 55
Articolo 7, paragrafo 4	Articolo 48, paragrafo 2, articolo 53 e articolo 54, paragrafo 4
Articolo 7, paragrafo 5	—
Articolo 7, paragrafo 6	Articoli 50 e 56 Contratti di opzione,
Articolo 8, paragrafo 1	—
Articolo 8, paragrafo 2	Articolo 75, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 8, paragrafi 3, 4, 5, 6, 7	Articolo 75, paragrafo 2
Articolo 9	Articolo 49, lettere b) e c)
Articolo 10, paragrafi 1, 2 e 4	Articolo 52, paragrafo 2
Articolo 10, paragrafo 3	—
Articolo 11	Articolo 49, lettera d)
Articolo 12	Articolo 46, lettera h), e articolo 75, paragrafo 1, lettera k)

Martedì 15 aprile 2014

Direttiva 97/78/CE	Presente regolamento
Articolo 13	Articolo 75, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 14	—
Articolo 15	Articolo 75, paragrafo 1, lettera h)
Articolo 16, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 46, lettera d)
Articolo 16, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 46, lettera e)
Articolo 16, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 46, lettera c)
Articolo 16, paragrafo 1, lettera d)	Articolo 46, lettera g)
Articolo 16, paragrafo 1, lettera e)	Articolo 46, lettera a)
Articolo 16, paragrafo 1, lettera f)	Articolo 46, lettera b)
Articolo 16, paragrafo 2	—
Articolo 16, paragrafo 3	—
Articolo 16, paragrafo 4	Articolo 75, paragrafo 1, lettere c) e f)
Articolo 17, paragrafo 1	Articolo 64, paragrafo 5
Articolo 17, paragrafo 2	Articolo 64, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 17, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 64, paragrafo 3, lettera b), articolo 67, articolo 70
Articolo 17, paragrafo 2, lettera a), primo trattino	—
Articolo 17, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino	Articolo 66, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 17, paragrafo 2, lettera b)	Articolo 67
Articolo 17, paragrafo 3	Articolo 63, paragrafi 4, 5 e 6
Articolo 17, paragrafo 4	—
Articolo 17, paragrafo 5	Articolo 64, paragrafo 3, articolo 84, paragrafo 1, lettera d)
Articolo 17, paragrafo 6	—
Articolo 17, paragrafo 7	Articolo 63, paragrafo 6, articolo 68 e articolo 70, paragrafo 3
Articolo 18	Articolo 62, paragrafo 2
Articolo 19, paragrafo 1	Articolo 75, punto 1, lettera g)
Articolo 19, paragrafo 2	Articolo 75, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 19, paragrafo 3	Articolo 62, paragrafo 3, lettera a), articolo 62, paragrafo 4
Articolo 20, paragrafo 1	Articolo 63
Articolo 20, paragrafo 2	—
Articolo 22, paragrafo 1	—
Articolo 22, paragrafo 2	Articolo 65

Martedì 15 aprile 2014

Direttiva 97/78/CE	Presente regolamento
Articolo 22, paragrafo 3	—
Articolo 22, paragrafo 4	—
Articolo 22, paragrafo 5	—
Articolo 22, paragrafo 6	—
Articolo 22, paragrafo 7	—
Articolo 24	Articolo 63, paragrafi 4, 5 e 6
Articolo 24, paragrafo 3	Articoli 71 e 128
Articolo 25, paragrafo 1	Articoli 100-106
Articolo 25, paragrafo 2	Articolo 6
Articolo 25, paragrafo 3	—
Articolo 26	Articolo 129, paragrafi 5 e 6
Articolo 27	Articolo 4, paragrafi 2 e 3, e articolo 129, paragrafi 1 e 6
Articolo 28	—
Articolo 29	—
Articolo 30	—
Articolo 31	—
Articolo 32	—
Articolo 33	—
Articolo 34	—
Articolo 35	—
Articolo 36	—
Allegato I	Allegato I
Allegato II	Articolo 62
Allegato III	Articolo 50
Direttiva 91/496/CEE	Presente regolamento
Articolo 1	—
Articolo 2, paragrafo 1	—
Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 2, paragrafo 46

Martedì 15 aprile 2014

Direttiva 91/496/CEE	Presente regolamento
Articolo 2, paragrafo 2, lettera b)	Articolo 2, paragrafo 47
Articolo 2, paragrafo 2, lettera c)	Articolo 2, paragrafo 48
Articolo 2, paragrafo 2, lettera d)	—
Articolo 2, paragrafo 2, lettera e)	Articolo 2, paragrafo 27
Articolo 2, paragrafo 2, lettera f)	Articolo 2, paragrafo 29
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 54, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), e articolo 56, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 45, paragrafo 1, articolo 64, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 1, lettera c), punto i)	Articolo 54, paragrafo 2, lettera b), articolo 54, paragrafo 4, articolo 55
Articolo 3, paragrafo 1, lettera c), punto ii)	Articolo 77, paragrafo 1, lettera d)
Articolo 3, paragrafo 1, lettera d)	Articolo 55
Articolo 3, paragrafo 2	—
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 47, paragrafo 1, articolo 47, paragrafo 2 e articolo 50
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 47, paragrafo 1, articolo 47, paragrafo 3, articolo 47, paragrafo 4 e articolo 50
Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 49, lettera c)
Articolo 4, paragrafo 4	Articolo 77, paragrafo 1, lettera d)
Articolo 4, paragrafo 5	Articolo 4, paragrafi 2 e 3, articolo 49, lettera c), articolo 50
Articolo 5	Articolo 53, articolo 54, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 4, articolo 55, articolo 56, paragrafo 1, lettera a), articolo 64, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 1	—
Articolo 6, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 62, paragrafi 1 e 2
Articolo 6, paragrafo 2, lettera b)	Articolo 62, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 2, lettera c)	Articolo 57
Articolo 6, paragrafo 2, lettera d)	Articolo 62, paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 4
Articolo 6, paragrafo 3	Articolo 58
Articolo 6, paragrafo 3, lettera a)	Articolo 58, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 6, paragrafo 3, lettera b)	Articolo 58, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 6, paragrafo 3, lettera c)	Articoli 57, paragrafo 2, e 62, paragrafo 3
Articolo 6, paragrafo 3, lettera d)	Articolo 58, paragrafo 1, lettera d)
Articolo 6, paragrafo 3, lettera e)	Articoli 57, paragrafo 2, e 62, paragrafo 3
Articolo 6, paragrafo 3, lettera f)	Articoli 57, paragrafo 2, e 62, paragrafo 3
Articolo 6, punto 3, lettera g)	Articolo 58, paragrafo 1, lettera e)

Martedì 15 aprile 2014

Direttiva 91/496/CEE	Presente regolamento
Articolo 6, paragrafo 4	Articolo 57 e articolo 58, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 5	Articolo 58, paragrafo 2
Articolo 7, paragrafo 1, primo trattino	Articolo 48, paragrafo 2
Articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino	Articolo 54, paragrafo 2, lettera b), articolo 54, paragrafo 4, articolo 56
Articolo 7, paragrafo 1, terzo trattino	Articolo 48, paragrafo 1
Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 56
Articolo 7, paragrafo 3	—
Articolo 8	Articolo 51, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 9	Articolo 49, lettera d)
Articolo 10	Articolo 64, paragrafo 2
Articolo 11, paragrafo 1	Articolo 63
Articolo 11, paragrafo 2	—
Articolo 12, paragrafo 1	Articoli 64, 66 e 67
Articolo 12, paragrafo 2	Articolo 64, paragrafo 3, articolo 84, paragrafo 1, lettera d)
Articolo 12, paragrafo 3	Articolo 68, articolo 69, paragrafo 3, e articolo 70, paragrafo 3
Articolo 12, paragrafo 4	—
Articolo 12, paragrafo 5	—
Articolo 13	Articolo 62, paragrafo 2
Articolo 14	—
Articolo 15	Articolo 77, paragrafo 1, lettera d)
Articolo 16	Articolo 52
Articolo 17	Articolo 6
Articolo 17 bis	—
Articolo 18, paragrafo 1	—
Articolo 18, paragrafo 2	Articolo 65
Articolo 18, paragrafo 3	—
Articolo 18, paragrafo 4	—
Articolo 18, paragrafo 5	—

Martedì 15 aprile 2014

Direttiva 91/496/CEE	Presente regolamento
Articolo 18, paragrafo 6	—
Articolo 18, paragrafo 7	—
Articolo 18, paragrafo 8	—
Articolo 19	Articoli 115 e 116 Contratti di opzione,
Articolo 20	Articoli da 100 a 106
Articolo 21	Articolo 129, paragrafi 5 e 6
Articolo 22	—
Articolo 23	—
Articolo 24	—
Articolo 25	—
Articolo 26	—
Articolo 27	—
Articolo 28	—
Articolo 29	—
Articolo 30	—
Articolo 31	—
Allegato A	Articolo 62
Allegato B	Articolo 64, paragrafo 2

5. Direttiva 96/93/CE

Direttiva 96/93/CE	Presente regolamento
Articolo 1	—
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 2, paragrafo 22
Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 2
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 87, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e b)
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 88, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 3, paragrafo 4	Articolo 87, paragrafo 3, lettera b)

Martedì 15 aprile 2014

Direttiva 96/93/CE	Presente regolamento
Articolo 3, paragrafo 5	Articolo 89
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e articolo 88, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 88, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 88, paragrafo 1, lettera d)
Articolo 5	Articolo 88, paragrafo 2
Articolo 6	Articolo 128
Articolo 7	Articolo 141
Articolo 8	—
Articolo 9	—
Articolo 10	—

6. Direttiva 89/608/CEE

Direttiva 89/608/CEE	Presente regolamento
Articolo 1	—
Articolo 2	—
Articolo 3	Titolo IV
Articolo 4	Titolo IV
Articolo 5	Titolo IV
Articolo 6	Titolo IV
Articolo 7	Titolo IV
Articolo 8	Titolo IV
Articolo 9	Titolo IV
Articolo 10	Articolo 7 e titolo IV
Articolo 11	—
Articolo 12	Titolo IV
Articolo 13	—
Articolo 14	—

Martedì 15 aprile 2014

Direttiva 89/608/CEE	Presente regolamento
Articolo 15	Articolo 7 e titolo IV
Articolo 16	—
Articolo 17	—
Articolo 18	—
Articolo 19	—
Articolo 20	—
7. Decisione 92/438/CEE	
Decisione 92/438/CEE	Presente regolamento
Articolo 1	Articoli da 130 a 133
Articolo 2	—
Articolo 3	Articoli da 130 a 133
Articolo 4	Articoli da 130 a 133
Articolo 5	Articoli da 130 a 133
Articolo 6	Articolo 62, paragrafo 3, lettera f)
Articolo 7	—
Articolo 8	—
Articolo 9	—
Articolo 10	—
Articolo 11	—
Articolo 12	—
Articolo 13	—
Articolo 14	—
Articolo 15	—
Allegato I	Articoli da 130 a 133
Allegato II	Articoli da 130 a 133
Allegato III	Articoli da 130 a 133

Martedì 15 aprile 2014

P7_TA(2014)0381

Sanità animale *I****Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla sanità animale (COM(2013)0260 — C7-0124/2013 — 2013/0136(COD))****(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

(2017/C 443/60)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0260),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 114, paragrafo 3 e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0124/2013),
 - visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere motivato inviato dal Consiglio federale austriaco, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 dicembre 2013 ⁽¹⁾,
 - previa consultazione del Comitato delle regioni,
 - visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per la pesca (A7-0129/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2013)0136**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla ~~sanità animale~~ *prevenzione e al controllo delle malattie degli animali trasmissibili tra animali o agli uomini* [Em. 1]**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 114, paragrafo 3, e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b),

⁽¹⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Martedì 15 aprile 2014

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'impatto delle malattie degli animali trasmissibili e delle misure necessarie a combatterle può essere devastante per i singoli animali, le popolazioni animali, i detentori di animali e l'economia **e può avere ripercussioni notevoli sulla salute pubblica e sulla sicurezza alimentare.** [Em. 2]
- (2) Come dimostrato dalle recenti esperienze, le malattie animali trasmissibili possono avere un impatto significativo anche sulla sanità pubblica **e sulla sicurezza alimentare**, come ad esempio nel caso dell'influenza aviaria e della salmonella. [Em. 3]
- (3) Inoltre, si possono osservare effetti interattivi negativi in relazione alla biodiversità, ai cambiamenti climatici e ad altri aspetti ambientali. I cambiamenti climatici possono influenzare la comparsa di nuove malattie, la prevalenza delle malattie esistenti e la distribuzione geografica degli agenti e dei vettori patogeni, compresi quelli che interessano la fauna selvatica.
- (3 bis) **Un adeguato controllo delle malattie infettive degli animali, comprese le zoonosi, è un prerequisito per un mercato unico funzionante per il commercio di animali vivi, prodotti di origine animale e alimenti.** [Em. 4]
- (4) Al fine di assicurare livelli elevati di sanità animale e pubblica nell'Unione, lo sviluppo razionale del settore agricolo e dell'acquacoltura e di aumentare la produttività, è opportuno stabilire norme di sanità animale a livello di Unione. Tali norme sono indispensabili, tra l'altro, per contribuire al completamento del mercato interno e per evitare la diffusione delle malattie infettive.
- (4 bis) **L'articolo 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riconosce che gli animali sono esseri senzienti. La normativa dell'Unione in materia di benessere degli animali impone a proprietari e detentori di animali e alle autorità competenti di rispettare gli obblighi in materia di benessere animale garantendo che non vengano inflitti dolore e sofferenze inutili. Tali norme si basano su prove scientifiche e possono contribuire a migliorare la salute degli animali.** [Em. 5]
- (5) L'attuale normativa dell'Unione in materia di sanità animale si compone di una serie di atti di base collegati e interdipendenti che definiscono le norme di sanità animale applicabili al commercio all'interno dell'Unione, all'ingresso nell'Unione di animali e prodotti, all'eradicazione delle malattie, ai controlli veterinari, alla notifica delle malattie e al sostegno finanziario in relazione alle diverse specie animali, ma manca un quadro giuridico generale che sancisca principi armonizzati per tutto il settore.
- (5 bis) **È necessario, per garantire la migliore leggibilità della normativa unionale in materia di salute degli animali, e dunque anche la sua corretta e piena applicazione, individuare un criterio e un principio di organizzazione degli atti delegati e di esecuzione che saranno adottati in attuazione del presente regolamento.** [Em. 6]

⁽¹⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014.

Martedì 15 aprile 2014

- (6) La strategia per la salute degli animali nell'Unione europea (2007-2013) «Prevenire è meglio che curare» è stata adottata dalla Commissione nella sua comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 19 settembre 2007. Essa mira a ~~concentrarsi~~ **promuovere la sanità animale concentrandosi** maggiormente sulle misure preventive, sulla sorveglianza delle malattie, sulla lotta alle malattie e sulla ricerca, al fine di ridurre l'incidenza delle malattie degli animali e di minimizzare l'impatto dell'insorgenza dei focolai. Propone l'adozione di un quadro normativo unico e semplificato in materia di sanità animale, assicurando la convergenza con le norme internazionali e un risoluto impegno a favore di criteri rigorosi nel campo della sanità animale. [Em. 7]
- (7) L'obiettivo del presente regolamento è onorare gli impegni e realizzare le idee della strategia per la salute degli animali, compreso il principio «One health» e consolidare il quadro giuridico per una politica comune dell'Unione in materia di sanità animale attraverso un unico quadro normativo semplificato e flessibile in questo campo.
- (7 bis) **La comunicazione della Commissione su una nuova strategia per la salute degli animali nell'Unione europea sottolinea che in relazione agli agenti patogeni contagiosi, che possono facilmente diffondersi da un'azienda a un'altra, è opportuno adottare un metodo congiunto riguardo alle misure relative alla prevenzione e alla bioprotezione.** [Em. 8]
- (8) Gli animali possono soffrire di una vasta gamma di malattie infettive o non infettive. Molte malattie possono essere curate, avere un impatto soltanto sul singolo animale colpito o non essere trasmesse ad altri animali o all'uomo. Le malattie trasmissibili invece possono avere un impatto più generale sulla sanità pubblica o animale, con effetti a livello di popolazione. Le norme di sanità animale di cui al presente regolamento devono limitarsi a queste ultime.
- (9) Nel definire tali norme di sanità animale è essenziale tener conto del legame tra sanità animale e sanità pubblica, ambiente, sicurezza degli alimenti e dei mangimi, ~~benessere degli animali~~, sicurezza dell'approvvigionamento alimentare, aspetti economici, sociali, **culturali** e ~~culturali~~, **specialmente, benessere degli animali, vista l'interdipendenza tra il benessere degli animali e la sanità animale.** [Em. 9]
- (10) La decisione 94/800/CE del Consiglio ⁽¹⁾, ha approvato a nome della Comunità europea, per quanto riguarda la parte di tali questioni rientrante nella sua sfera di competenze, l'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), nonché gli accordi di cui agli allegati 1, 2 e 3 di tale accordo, che comprendono l'accordo sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie (accordo SPS). L'accordo SPS disciplina l'uso delle misure necessarie a proteggere la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante, in modo da evitare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra i membri dell'OMC. In presenza di norme internazionali, esse devono essere utilizzate come base. Tuttavia, i membri hanno il diritto di stabilire proprie norme pertinenti, a condizione che tali norme siano basate su prove scientifiche.
- (11) In materia di sanità animale, l'accordo SPS fa riferimento alle norme dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) riguardanti le condizioni di sanità animale per gli scambi internazionali. Al fine di ridurre il rischio di perturbazione degli scambi, le misure dell'UE in materia di sanità animale devono mirare ad un livello di convergenza appropriato con le norme dell'OIE.
- (12) In determinate circostanze in cui sussiste un rischio significativo per la sanità pubblica o animale, ma persiste l'incertezza scientifica, l'articolo 5, paragrafo 7, dell'accordo SPS, che è stato interpretato per l'Unione nella comunicazione della Commissione, del 2 febbraio 2000, sul principio di precauzione, consente ad un membro di tale accordo di adottare misure provvisorie sulla base delle informazioni pertinenti disponibili. In tali circostanze, il membro dell'OMC deve ottenere le informazioni supplementari necessarie a una valutazione più obiettiva del rischio e riesaminare la misura di conseguenza entro un periodo di tempo ragionevole.
- (13) La valutazione del rischio sulla base della quale sono prese le misure di cui al presente regolamento, dovrebbe basarsi sulle prove scientifiche disponibili ed essere condotta in modo indipendente, obiettivo e trasparente. È anche opportuno tenere debitamente conto dei pareri dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, istituita dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Martedì 15 aprile 2014

- (14) Il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ stabilisce norme in materia di sanità sia pubblica che animale per alcuni sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati al fine di prevenire o di ridurre al minimo i rischi per la sanità pubblica e animale derivanti da tali prodotti, e in particolare per tutelare la sicurezza della catena alimentare e dei mangimi. Al fine di evitare qualsiasi sovrapposizione della normativa dell'Unione, il presente regolamento deve quindi applicarsi solo ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati nei casi in cui non sono previste norme specifiche nel regolamento (CE) n. 1069/2009 e dove sussiste un rischio per la sanità animale. Ad esempio, il regolamento (CE) n. 1069/2009 non disciplina le modalità di manipolazione dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati nell'ambito di misure di lotta alle malattie, quindi tali questioni sono opportunamente coperte dal presente regolamento.
- (15) Inoltre, norme specifiche sulle malattie degli animali trasmissibili comprese quelle trasmissibili all'uomo («zoonosi») sono già stabilite nel regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, nella direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ e nel regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, e per quanto concerne le malattie trasmissibili all'uomo nella decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ e che resterebbe in vigore dopo l'adozione del presente regolamento. È opportuno che tali atti restino in vigore dopo l'adozione del presente regolamento. Pertanto, al fine di evitare qualsiasi sovrapposizione della normativa dell'Unione, il presente regolamento deve applicarsi alle zoonosi solo nella misura in cui norme specifiche non sono già contenute nei sopraccitati atti dell'Unione.
- (16) Le malattie che colpiscono le popolazioni di animali selvatici possono avere un effetto negativo sui settori dell'agricoltura e dell'acquacoltura, sulla sanità pubblica, sull'ambiente e sulla biodiversità. È pertanto opportuno che l'ambito di applicazione del presente regolamento, in tali casi, copra gli animali selvatici, sia come potenziali vittime che come vettori di tali malattie.
- (17) Le malattie degli animali non sono trasmesse solo per contatto diretto tra gli animali o tra gli animali e l'uomo. Sono anche trasportate più lontano attraverso i sistemi idrico e aereo, vettori quali gli insetti, o lo sperma, gli ovuli e gli embrioni utilizzati per l'inseminazione artificiale, la donazione di ovuli o il trasferimento di embrioni. Agenti patogeni possono anche essere contenuti nei prodotti alimentari e in altri prodotti di origine animale quali cuoio, pelliccia, piume, corna e altri materiali derivati dal corpo di un animale. Inoltre vari altri oggetti quali i veicoli di trasporto, le attrezzature, il foraggio e fieno e paglia possono diffondere gli agenti patogeni. Pertanto, norme di sanità animale efficaci devono coprire tutte le vie di infezione e tutti i materiali coinvolti.
- (18) Le malattie degli animali possono avere ripercussioni negative sulla distribuzione delle specie animali selvatiche e quindi influire sulla biodiversità. I microrganismi responsabili delle malattie degli animali possono quindi rientrare nella definizione di specie esotiche invasive della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica. Le misure di cui al presente regolamento tengono anche conto della biodiversità, pertanto il presente regolamento deve coprire le specie animali e gli agenti patogeni, inclusi quelli definiti come specie animali invasive, che svolgono un ruolo nella trasmissione o sono colpiti dalle malattie oggetto del medesimo.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1).

⁽⁵⁾ Decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità (GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1).

Martedì 15 aprile 2014

- (19) La normativa dell'Unione adottata prima del presente regolamento stabilisce norme di sanità animale distinte per gli animali terrestri e acquatici. La direttiva 2006/88/CE del Consiglio ⁽¹⁾ stabilisce norme specifiche per gli animali acquatici. Nella maggior parte dei casi tuttavia i principi fondamentali di buona governance in materia di sanità animale **e di buone prassi di allevamento** si applicano ad entrambi i gruppi di specie animali. Di conseguenza ~~campo~~ **l'ambito** di applicazione del presente regolamento ~~deve coprire~~ **dovrebbe includere** gli animali sia terrestri che acquatici e allineare tali norme di sanità animale, ove opportuno. Tuttavia, per certi aspetti, in particolare la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti e la tracciabilità e gli spostamenti degli animali nell'Unione, il presente regolamento è coerente con l'approccio adottato in passato, che consisteva nel definire gruppi diversi di norme di sanità animale per gli animali terrestri e acquatici, in virtù della diversità del loro ambiente, e prescrizioni diverse in materia di protezione della salute. [Em. 10]
- (20) Anche la normativa dell'Unione adottata prima del presente regolamento, in particolare la direttiva 92/65/CEE del Consiglio ⁽²⁾ stabilisce norme di sanità animale di base per altre specie animali non disciplinate in altri atti dell'Unione, quali i rettili, gli anfibi, i mammiferi marini, e altre diverse dagli animali acquatici o terrestri come definiti nel presente regolamento. Generalmente, tali specie non costituiscono un rischio sanitario significativo per l'uomo o gli altri animali, pertanto ad esse si applica solo un numero ridotto di norme di sanità animale. Al fine di evitare oneri amministrativi e costi inutili, il presente regolamento deve essere coerente con l'approccio adottato in passato, che consiste nel fornire il quadro giuridico per la definizione di norme di sanità animale dettagliate per gli spostamenti di tali animali e dei loro prodotti qualora i rischi connessi lo richiedano.
- (21) Gli animali da compagnia, compresi gli animali acquatici ornamentali tenuti in abitazioni private e in acquari ornamentali non commerciali, sia all'interno che all'esterno, generalmente costituiscono un rischio sanitario minore rispetto ad altre modalità di detenzione o di trasferimento di animali su più vasta scala, come quelle comuni in agricoltura. Non è quindi opportuno che le prescrizioni generali riguardanti la registrazione, la conservazione della documentazione e gli spostamenti nell'Unione si applichino a tali animali, giacché ciò costituirebbe un onere amministrativo e un costo ingiustificati. Le prescrizioni riguardanti la registrazione e la conservazione della documentazione non devono quindi applicarsi ai detentori di animali da compagnia. Inoltre, occorre stabilire norme specifiche per gli spostamenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia nell'Unione.
- (22) Alcuni gruppi definiti di animali, per i quali il presente regolamento prevede norme di sanità animale speciali, devono essere elencati come specie in un allegato, vista l'ampia portata del gruppo. È questo il caso del gruppo di mammiferi artiodattili classificati come ungulati. Questo elenco potrebbe dover essere modificato in futuro a seguito di una modifica della tassonomia, di sviluppi scientifici o di aggiornamenti tecnici giustificati dalla scienza. Analogamente, l'elenco delle specie di animali da compagnia potrebbe dover essere adeguato in seguito a cambiamenti sociali o a mutate abitudini relative alla detenzione degli animali da compagnia, in particolare nel caso in cui tali animali trasmettano malattie. Pertanto, al fine di tener conto di tali cambiamenti, il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE dovrebbe essere conferito alla Commissione riguardo agli elenchi degli animali da compagnia e degli ungulati di cui agli allegati I e II del presente regolamento.
- (23) Non tutte le malattie animali trasmissibili possono o devono essere prevenute e combattute con misure normative, ad esempio, se la malattia è troppo diffusa, se non sono disponibili strumenti diagnostici o se il settore privato può adottare misure di lotta alle malattie in autonomia. Misure normative di prevenzione e lotta alle malattie animali trasmissibili possono avere conseguenze economiche rilevanti per i settori interessati e perturbare gli scambi. È pertanto essenziale che tali misure siano applicate soltanto se proporzionate e necessarie, ad esempio quando una malattia presenta o si sospetta che presenti un rischio significativo per la sanità pubblica o animale.
- (24) Inoltre, le misure di prevenzione e lotta a ciascuna malattia animale trasmissibile ~~devono~~ **dovrebbero** essere «su misura» per adattarsi al suo particolare profilo epidemiologico unico e fronteggiare le sue conseguenze. Ciò significa che le norme di prevenzione e lotta ~~devono~~ **dovrebbero** essere specifiche per ciascuna malattia trasmissibile **e che dovrebbe essere prestata massima attenzione alle diverse condizioni regionali**. [Em. 11]

⁽¹⁾ Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).

⁽²⁾ Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).

Martedì 15 aprile 2014

- (25) Nel caso delle malattie animali trasmissibili, la comparsa della malattia è generalmente associata a manifestazioni cliniche o patologiche dell'infezione. Tuttavia, ai fini del presente regolamento, che mira a lottare contro la diffusione di alcune malattie animali trasmissibili e ad eradicarle, la definizione dovrebbe essere più ampia in modo da comprendere altri vettori dell'agente patogeno.
- (26) Alcune malattie animali trasmissibili non si trasmettono facilmente ad altri animali o all'uomo e quindi non provocano danni economici o alla biodiversità su vasta scala. Pertanto, esse non costituiscono una minaccia grave per la sanità animale o pubblica nell'Unione e possono dunque essere oggetto, se del caso, di norme nazionali.
- (27) Per le malattie animali trasmissibili che non sono oggetto di misure stabilite a livello di Unione, ma che rivestono una certa importanza economica per il settore privato a livello locale, quest'ultimo, con l'assistenza delle autorità competenti degli Stati membri, deve realizzare azioni volte a prevenire o a lottare contro tali malattie, per esempio tramite misure di autoregolamentazione o l'elaborazione di codici di condotta.
- (28) Contrariamente alle malattie animali trasmissibili descritte ai considerando 26 e 27, le malattie animali altamente trasmissibili possono facilmente diffondersi oltre frontiera e, qualora siano anche zoonosi, possono anche avere un impatto sulla sanità pubblica e sulla sicurezza degli alimenti. Di conseguenza le malattie animali altamente trasmissibili e le zoonosi dovrebbero essere coperte dal presente regolamento.
- (29) L'azione n. 5 della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Piano d'azione di lotta ai crescenti rischi di resistenza antimicrobica sottolinea il ruolo preventivo del presente regolamento e la conseguente riduzione prevista dell'uso di antibiotici negli animali. La resistenza dei microrganismi agli antimicrobici a cui erano precedentemente sensibili è in aumento. Tale resistenza complica il trattamento delle malattie infettive nell'uomo e negli animali. Di conseguenza, i microrganismi che sono diventati resistenti agli antimicrobici devono essere trattati come se fossero malattie trasmissibili e rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
- (30) Nuovi pericoli associati a determinate malattie o specie possono emergere in particolare in seguito a cambiamenti ambientali, climatici, delle prassi di allevamento, delle tradizioni agricole, ma anche a mutamenti sociali **a cambiamenti nei rapporti economici e di scambio commerciale all'interno e all'esterno dell'Unione. Talune malattie oggi diffuse in zone territorialmente limitate, se non eradicate totalmente, potrebbero espandersi e causare danni all'economia di aree più vaste. Inoltre**, il progresso scientifico può anche portare a nuove conoscenze e a una maggiore consapevolezza delle malattie esistenti. **D'altro canto**, malattie e specie che attualmente sono importanti potrebbero diventare marginali in futuro. Pertanto l'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere ampio e le norme stabilite dovrebbero concentrarsi sulle malattie che hanno grande rilevanza pubblica. L'OIE, con il sostegno della Commissione europea, ha sviluppato un sistema di messa in ordine di priorità e di classificazione delle malattie e ha pubblicato uno studio sull'«elencazione e la classificazione delle malattie degli animali prioritarie, comprese quelle trasmissibili all'uomo» e sviluppato uno strumento per tale esercizio. È opportuno che il presente regolamento introduca tale approccio nella normativa dell'Unione. [Em. 12]
- (31) ~~Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento in relazione alle malattie animali trasmissibili a livello di Unione, È necessario redigere un elenco armonizzato delle malattie animali trasmissibili («malattie elencate»),~~ **che figurino in una tabella allegata al presente regolamento. In conformità dell'articolo 290 TFUE, è quindi opportuno conferire alla Commissione competenze il potere di esecuzione per la redazione adottare leggi a modifica o a integrazione** di tale elenco. [Em. 13]
- (32) In futuro è possibile che compaiano malattie emergenti che potrebbero comportare gravi rischi per la sanità pubblica o animale e avere gravi impatti sulla salute, sull'economia o sull'ambiente. Successivamente alla valutazione di tali malattie e all'adozione di misure di emergenza provvisorie, ove opportuno, potrebbe essere necessario reagire tempestivamente e inserire tali malattie nell'elenco delle malattie elencate. Pertanto è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti conformemente alla procedura di urgenza in questi casi debitamente giustificati di rischio per la sanità pubblica o animale.

Martedì 15 aprile 2014

- (33) Le malattie elencate richiederanno approcci gestionali diversi. Alcune malattie altamente contagiose attualmente non presenti nell'Unione richiedono misure rigorose per eradicarle immediatamente non appena compaiono. Per altre malattie che potrebbero già essere presenti in alcune parti dell'Unione è richiesta l'eradicazione obbligatoria o volontaria. In entrambi i casi è opportuno introdurre restrizioni ai trasferimenti di animali e prodotti, come un divieto dei trasferimenti da e verso le regioni colpite o semplicemente l'obbligo di effettuare prove prima della consegna. In altri casi, potrebbe essere opportuno limitarsi a sorvegliare la distribuzione della malattia, senza adottare ulteriori misure. Sarebbe questo il caso, in particolare, nell'eventualità di una malattia emergente sulla quale le informazioni disponibili sono limitate.
- (34) È opportuno stabilire criteri per garantire che tutti gli aspetti pertinenti siano considerati all'atto di determinare quali malattie animali trasmissibili dovrebbero essere elencate ai fini del presente regolamento e per stabilire l'applicabilità delle norme di prevenzione e lotta alle malattie del regolamento alle diverse malattie elencate al fine di garantire coerenza e uniformità. Per garantire che il progresso tecnico e scientifico e l'elaborazione di norme internazionali pertinenti siano presi in considerazione, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 TFUE, riguardo alle eventuali modifiche di tali criteri.
- (35) Le norme del presente regolamento di prevenzione e lotta a una malattia animale trasmissibile specifica devono applicarsi alle specie animali che possono trasmettere la malattia in questione, in quanto passibili di contrarla o in qualità di vettori. ~~Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento,~~ È **pertanto** necessario redigere un elenco armonizzato delle specie cui vanno applicate a livello di Unione le misure relative a malattie elencate specifiche («specie elencate») ~~ed e che dovrebbero figurare in una tabella allegata al presente regolamento. In conformità dell'articolo 290 TFUE,~~ è opportuno conferire alla Commissione ~~le competenze di esecuzione per redigere il potere di adottare leggi a modifica o a integrazione di~~ tale elenco. [Em. 14]
- (36) In base all'importanza e all'impatto di una malattia elencata, alla sua distribuzione, prevalenza e incidenza nell'Unione, **al suo rischio di propagazione** e alla disponibilità di misure di prevenzione e lotta a tale malattia elencata, una categoria diversa di norme specifiche di prevenzione e lotta alle malattie di cui al presente regolamento *dovrebbe* applicarsi in modo coerente e uniforme a ciascuna malattia elencata. [Em. 15]
- (37) ~~Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento in relazione alle misure di prevenzione e lotta alle malattie applicabili alle malattie elencate,~~ È necessario determinare, e **formulare in un elenco**, l'applicabilità a livello di Unione delle norme di cui al presente regolamento alle malattie elencate. **Tale elenco dovrebbe essere tenuto e aggiornato in una tabella figurante in un allegato al presente regolamento. In conformità dell'articolo 290 TFUE,** è quindi opportuno conferire alla Commissione ~~competenze di esecuzione per la determinazione di quali malattie elencate devono essere oggetto di quali norme~~ **il potere di adottare leggi a modifica o a integrazione di tale elenco.** [Em. 16]
- (38) Gli operatori, i professionisti degli animali e i detentori di animali da compagnia che lavorano con gli animali sono nella posizione migliore per osservare e garantire la salute degli animali e dei prodotti sotto la loro responsabilità. Dovrebbero pertanto essere i principali responsabili dell'attuazione di misure di prevenzione e lotta alla diffusione di malattie tra gli animali e i prodotti sotto la loro responsabilità **e contribuire, a livello individuale e collettivo, allo sviluppo delle migliori prassi in materia di sanità animale.** [Em. 17]
- (39) La bioprotezione è uno dei principali strumenti di prevenzione a disposizione degli operatori e delle altre persone che lavorano con gli animali per prevenire l'introduzione, lo sviluppo e la diffusione di malattie animali trasmissibili da e all'interno di una popolazione animale. Il ruolo della bioprotezione è anche riconosciuto nella valutazione d'impatto per l'adozione della normativa dell'UE in materia di sanità animale e i possibili impatti sono specificamente valutati. Al fine di garantire che le misure di bioprotezione applicate dagli operatori, dai professionisti degli animali e dai detentori di animali da compagnia siano sufficientemente flessibili, che siano adeguate al tipo di produzione e alle specie o alle categorie di animali interessati e che tengano conto delle circostanze locali e degli sviluppi tecnici, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alle prescrizioni di bioprotezione supplementari e più dettagliate.

Martedì 15 aprile 2014

- (40) I biocidi, quali i disinfettanti per l'igiene veterinaria o per le zone in cui sono presenti alimenti e mangimi, gli insetticidi, i repellenti o i rodenticidi svolgono un ruolo importante nelle strategie di bioprotezione, sia a livello di aziende agricole che durante il trasporto degli animali. Per questo motivo vanno considerati parte della bioprotezione.
- (41) Le conoscenze in materia di sanità animale, compresi i sintomi e le conseguenze delle malattie, e i possibili mezzi di prevenzione, inclusi la bioprotezione, il trattamento e la lotta, sono un presupposto per una gestione efficiente della sanità animale e indispensabili per assicurare la diagnosi precoce delle malattie degli animali. Gli operatori e gli altri professionisti degli animali ~~devono~~ **dovrebbero** dunque acquisire tali conoscenze ove opportuno. Esse possono essere acquisite in vari modi, per esempio con l'istruzione formale, ma anche attraverso il sistema di consulenza aziendale esistente nel settore agricolo o tramite la formazione informale, alla quale le organizzazioni degli agricoltori e altri organismi nazionali ed europei possono dare un contributo prezioso. Il presente regolamento ~~deve~~ **dovrebbe** riconoscere anche queste modalità alternative di acquisizione di tali conoscenze. **Analogamente, ma tenendo delle posizioni diverse e dei diversi livelli di responsabilità, può dirsi per i detentori di animali da compagnia.** [Em. 18]
- (42) I veterinari e i professionisti della sanità degli animali acquatici svolgono un ruolo fondamentale in tutti gli aspetti della gestione della sanità animale ed è opportuno che il presente regolamento stabilisca norme generali concernenti il loro ruolo e le loro responsabilità.
- (43) L'istruzione e le qualifiche professionali dei veterinari garantiscono che essi siano in possesso delle conoscenze, delle capacità e delle competenze necessarie, tra l'altro, a diagnosticare le malattie e a curare gli animali. Inoltre, in alcuni Stati membri, per ragioni storiche o a causa della mancanza di veterinari che si occupano delle malattie che colpiscono gli animali acquatici, esiste una professione specializzata chiamata «professionisti della sanità degli animali acquatici». Questi professionisti tradizionalmente non sono veterinari, ma praticano la medicina sugli animali acquatici. Il presente regolamento deve dunque rispettare la decisione di quegli Stati membri che riconoscono tale professione. In tali casi, i professionisti della sanità degli animali acquatici devono avere le stesse responsabilità e gli stessi obblighi dei veterinari nel proprio ambito di lavoro specifico. Questo approccio è in linea con il codice sanitario per gli animali acquatici dell'OIE.
- (44) Al fine di garantire che i veterinari e i professionisti della sanità degli animali acquatici che svolgono attività che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento siano adeguatamente qualificati e ricevano una formazione appropriata, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 TFUE, riguardo alla loro qualificazione e formazione.
- (45) Gli Stati membri e in particolare l'autorità nazionale competente in materia di sanità animale figurano tra i protagonisti della prevenzione e della lotta alle malattie animali trasmissibili. L'autorità competente in materia di sanità animale svolge un ruolo importante per quanto riguarda la sorveglianza, l'eradicazione, le misure di lotta alle malattie, la pianificazione di contingenza, la sensibilizzazione alle malattie, nonché l'agevolazione dei trasferimenti di animali e gli scambi internazionali, tramite il rilascio di certificati sanitari. Per poter svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento, gli Stati membri devono avere accesso a risorse finanziarie, infrastrutturali e umane adeguate in tutto il loro territorio, compresi laboratori e conoscenze scientifiche e in altri ambiti pertinenti.
- (46) A causa delle risorse limitate, l'autorità competente non sempre riesce a svolgere tutte le attività che è tenuta a svolgere a norma del presente regolamento. Per questo motivo è necessario fornire una base giuridica che la autorizzi a delegare lo svolgimento di tali attività ai veterinari **o ad altri professionisti qualificati. Per lo stesso motivo è di fondamentale importanza che questi veterinari e professionisti siano estranei a qualsiasi conflitto di interesse.** Al fine di garantire che siano stabilite le condizioni necessarie per l'applicazione generale delle misure di prevenzione e lotta alle malattie in tutta l'Unione, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 ~~del trattato sul funzionamento dell'Unione europea~~ **TFUE**, riguardo alla delega dello svolgimento di queste attività ai veterinari e all'opportuna formazione di questi ultimi. [Em. 19]
- (47) Una gestione ottimale della sanità animale può essere conseguita soltanto in cooperazione con i detentori di animali, gli operatori, **i veterinari, i professionisti della sanità animale**, le altre parti interessate e i partner commerciali. Per garantirsi il loro sostegno, è necessario organizzare le procedure decisionali e l'applicazione delle misure di cui al presente regolamento in modo chiaro e trasparente. L'autorità competente ~~deve~~ **dovrebbe** dunque fare quanto opportuno per mantenere il pubblico informato, soprattutto quando vi sono ragionevoli motivi per sospettare che gli animali o i prodotti possano costituire un rischio per la sanità pubblica o animale, **la sicurezza alimentare o l'ambiente**, e quando un caso è di interesse pubblico. [Em. 20]

Martedì 15 aprile 2014

- (48) Per evitare che agenti patogeni si diffondano da laboratori, istituti e altri impianti di manipolazione dei medesimi è essenziale che tali strutture adottino misure appropriate di bioprotezione, biosicurezza e biocontenimento. Il presente regolamento deve pertanto prevedere misure di sicurezza da rispettare durante la manipolazione o il trasporto di tali agenti patogeni, vaccini e altri prodotti biologici. Tale obbligo deve applicarsi anche a qualsiasi persona fisica o giuridica coinvolta in tali attività. Al fine di garantire il rispetto delle norme di sicurezza durante la manipolazione di agenti biologici, vaccini e altri prodotti biologici altamente contagiosi, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 TFUE, riguardo alle misure di sicurezza in tali laboratori, istituti ed impianti e durante gli spostamenti di agenti patogeni.
- (49) La diagnosi precoce e una catena chiara di notifica e di comunicazione delle malattie sono fondamentali per una lotta efficace alle malattie. Al fine di garantire una risposta efficace e rapida ogni sospetto o conferma di focolaio di determinate malattie elencate va immediatamente notificato ~~all'autorità competente~~ **ai veterinari o ai professionisti della sanità degli animali acquatici. Allo stesso tempo è necessario garantire che un approccio professionale alla notifica e alla comunicazione eviti di creare allarmi sanitari infondati.** Tali obblighi di notifica devono applicarsi ~~a qualsiasi persona fisica o giuridica, per garantire che nessun focolaio passi inosservato~~ **tutti gli operatori, i professionisti degli animali e i detentori di animali da compagnia.** [Em. 21]
- (50) I veterinari svolgono un ruolo fondamentale nello studio delle malattie e sono un collegamento importante tra gli operatori e l'autorità competente. Di conseguenza, nei casi di mortalità anomala, di altri problemi gravi di natura patologica o di diminuzione significativa dei tassi di produzione senza una causa determinata, l'operatore deve informare il veterinario.
- (51) Al fine di garantire la notifica efficace ed efficiente e di chiarire le diverse circostanze connesse alle mortalità anomale e agli altri sintomi di malattie gravi, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 TFUE, riguardo ai criteri per determinare in quali circostanze è necessaria la notifica e alle regole sulle eventuali ulteriori indagini da condurre, ove opportuno.
- (52) Per alcune malattie elencate è fondamentale notificare immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. Tale notifica nell'Unione consentirà agli Stati membri confinanti o agli altri Stati membri interessati di adottare misure precauzionali. Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione di tale notifica nell'Unione, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione.
- (53) Per alcune malattie invece non è necessario notificare e agire immediatamente. In tali casi la raccolta di informazioni e la comunicazione dell'insorgenza di tali malattie sono essenziali per controllare la situazione epidemiologica e, se necessario, per prendere misure di prevenzione e lotta alle malattie. Tale obbligo di comunicazione può applicarsi anche alle malattie per le quali è prevista la notifica nell'Unione, laddove siano necessarie informazioni supplementari per l'attuazione di misure efficaci di prevenzione e lotta alle malattie. Per garantire che le informazioni e i dati corretti, necessari a prevenire la diffusione o a lottare contro ogni malattia specifica, siano raccolti nei tempi giusti, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 TFUE, in relazione al contenuto delle comunicazioni.
- (54) Un obiettivo fondamentale della notifica e della comunicazione delle malattie consiste nel generare dati epidemiologici affidabili, trasparenti e accessibili. È opportuno istituire a livello di Unione un sistema informatico per il trattamento delle informazioni per la raccolta e la gestione efficaci dei dati della sorveglianza per le malattie elencate e, se del caso, per le malattie emergenti o gli organismi patogeni resistenti agli antimicrobici. Tale sistema deve promuovere la disponibilità ottimale dei dati, agevolare lo scambio di dati e ridurre l'onere amministrativo per le autorità competenti degli Stati membri grazie alla fusione della notifica e della comunicazione delle malattie nell'Unione e a livello internazionale in un unico processo (che è la base dati WAHIS/WAHID dell'OIE). È anche opportuno garantire la coerenza con lo scambio di informazioni a norma della direttiva 2003/99/CE.

Martedì 15 aprile 2014

- (55) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione delle norme dell'Unione in materia di notifica e comunicazione delle malattie, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per la redazione di un elenco di malattie cui si applicano le norme sulla notifica nell'Unione e sulla comunicazione nell'Unione di cui al presente regolamento e per stabilire le procedure, i formati e gli scambi di dati e informazioni necessari relativi alla notifica e alla comunicazione delle malattie.
- (56) La sorveglianza è un elemento chiave della politica di lotta alle malattie. Essa deve garantire l'individuazione precoce delle malattie degli animali trasmissibili e la notifica efficace, consentendo così al settore e all'autorità competente di attuare, ove possibile, misure tempestive di prevenzione e lotta alle malattie e l'eradicazione di una malattia. Inoltre, deve fornire informazioni sullo stato sanitario degli animali di ciascuno Stato membro e dell'Unione, comprovando così lo status di indenne da malattia e agevolando gli scambi con i paesi terzi.
- (57) Gli operatori osservano regolarmente i loro animali e sono nella posizione migliore per individuare le mortalità anomale o altri sintomi di malattie gravi. Essi sono quindi fondamentali per qualsiasi sorveglianza ed indispensabili per la sorveglianza realizzata dall'autorità competente. ***Nel contesto del presente regolamento e per quanto riguarda gli animali selvatici, anche il ruolo dei cacciatori dovrebbe essere riconosciuto come fondamentale nel monitoraggio delle malattie grazie alla loro esperienza e conoscenza delle malattie che colpiscono gli animali selvatici. Allo stesso modo anche le associazioni venatorie e i titolari dei diritti di caccia potrebbero integrare il lavoro di osservazione degli animali selvatici svolto dagli operatori.*** [Em. 22]
- (58) Per assicurare una stretta collaborazione e lo scambio di informazioni tra gli operatori e i veterinari o i professionisti della sanità degli animali acquatici e integrare la sorveglianza effettuata dagli operatori, gli stabilimenti devono, in funzione del tipo di produzione e di altri fattori pertinenti, essere sottoposti a visite di sanità animale. Al fine di garantire un livello di sorveglianza proporzionato ai rischi presenti nei diversi tipi di stabilimenti, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 TFUE, riguardo ai criteri e al contenuto di tali visite di sanità animale nei diversi tipi di stabilimenti.
- (59) È essenziale che l'autorità competente disponga di un sistema di sorveglianza per le malattie elencate oggetto di sorveglianza. Esso deve applicarsi anche alle malattie emergenti, per le quali vanno valutati i rischi sanitari potenziali costituiti dalla malattia e vanno raccolti dati epidemiologici per tale valutazione. Per garantire un uso ottimale delle risorse le informazioni devono essere raccolte, condivise e utilizzate nel modo più efficace ed efficiente possibile.
- (60) La metodologia, la frequenza e l'intensità della sorveglianza devono essere adattate a ciascuna malattia specifica e tenere conto del fine specifico della sorveglianza, dello stato sanitario degli animali della regione interessata e di qualsiasi ulteriore sorveglianza condotta dagli operatori.
- (61) In alcuni casi e secondo il profilo epidemiologico di una malattia e i relativi fattori di rischio, potrebbe essere necessario predisporre un programma di sorveglianza strutturato. In tal caso è opportuno che gli Stati membri elaborino programmi di sorveglianza basati sull'epidemiologia. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 TFUE, riguardo alla struttura della sorveglianza, ai criteri per la conferma ufficiale dei focolai e alle definizioni dei casi di tali malattie nonché alle prescrizioni riguardanti il contenuto, le informazioni da includere e il periodo di applicazione dei programmi di sorveglianza.
- (62) Al fine di promuovere il coordinamento tra gli Stati membri e di garantire che tali programmi di sorveglianza siano coerenti con gli obiettivi dell'Unione, essi vanno trasmessi alla Commissione e agli altri Stati membri per informazione. Inoltre, lo Stato membro che attua il programma di sorveglianza deve presentare relazioni periodiche alla Commissione sui risultati di tale programma. Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione dei programmi di sorveglianza, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione riguardo alla redazione di un elenco delle malattie oggetto dei programmi di sorveglianza e all'istituzione di procedure, formati e di uno scambio di informazioni e dati armonizzati.

Martedì 15 aprile 2014

- (63) ~~Gli Stati membri non indenni o non notoriamente indenni dalle malattie elencate oggetto di misure di eradicazione a norma del presente regolamento devono essere tenuti a elaborare programmi di eradicazione obbligatoria per eradicare tali malattie nel caso in cui l'eradicazione sia obbligatoria nell'Unione o avere la possibilità di elaborare programmi di eradicazione volontaria per eradicare tali malattie nel caso in cui l'eradicazione sia prevista, ma non obbligatoria, nell'Unione. Per garantire condizioni uniformi di applicazione generale in tutta l'Unione, è necessario stabilire prescrizioni armonizzate per tali programmi di eradicazione obbligatoria o volontaria. Al fine di garantire un'eradicazione efficace delle malattie, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riguardo agli obiettivi delle strategie di lotta alle malattie, alle misure di lotta alle malattie nel quadro dei programmi di eradicazione obbligatoria o volontaria e alle prescrizioni di tali programmi. [Em. 23]~~
- (63 bis) Vi sono d'altro canto malattie che preoccupano l'Unione ma per le quali non è necessario imporre agli Stati membri l'eradicazione. Gli Stati membri hanno la possibilità di istituire programmi volontari di eradicazione di queste malattie qualora ritengano importante agire in tal senso. Tali programmi volontari di eradicazione sarebbero riconosciuti a livello dell'Unione e comporterebbero l'attuazione di pertinenti misure di controllo delle malattie. Possono inoltre consentire allo Stato membro, previa approvazione della Commissione, di esigere determinate garanzie in caso di ingresso di animali provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi, come ulteriori analisi per rilevare la presenza di tali malattie e garanzie circa i risultati di tali analisi in un certificato di circolazione. I loro programmi possono anche essere ammissibili a un contributo finanziario dell'Unione se la malattia figura nell'elenco del regolamento (UE) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e previa presentazione di domanda di finanziamento. [Em. 24]**
- (63 ter) Per garantire condizioni uniformi di applicazione generale in tutta l'Unione, è necessario stabilire prescrizioni armonizzate per tali programmi di eradicazione obbligatoria o volontaria. Al fine di garantire un'effettiva eradicazione delle malattie, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda gli obiettivi delle strategie di lotta alle malattie, le misure di lotta alle malattie nell'ambito dei programmi di eradicazione obbligatoria o volontaria e le prescrizioni di tali programmi. [Em. 25]**
- (64) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione dei programmi di eradicazione delle malattie, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo alla definizione delle procedure di presentazione di tali programmi, degli indicatori di risultato e delle modalità di comunicazione.
- (65) Inoltre, gli Stati membri devono avere la possibilità di dichiarare la totalità dei loro territori, determinate zone o compartimenti indenni da una o più malattie elencate oggetto di norme in materia di programmi di eradicazione obbligatoria o volontaria, al fine di essere protetti dall'introduzione di tali malattie elencate da altre parti dell'Unione o da paesi o territori terzi. È opportuno stabilire a tal fine una procedura armonizzata chiara, compresi i criteri da soddisfare per ottenere lo status di indenne da malattia. Al fine di garantire condizioni di attuazione uniformi nell'Unione per quanto concerne il riconoscimento dello status di indenne da malattia, è necessario che tale status sia ufficialmente riconosciuto e a tal fine è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo al suo riconoscimento.
- (66) L'OIE ha introdotto il concetto di compartimentazione nell'ambito del codice sanitario per gli animali terrestri e acquatici (il codice dell'OIE). Nella normativa dell'Unione adottata prima del presente regolamento, tale concetto è riconosciuto soltanto per determinate specie e per determinate malattie degli animali, definite in normative dell'Unione specifiche, in particolare per l'influenza aviaria e per le malattie degli animali acquatici. Il presente regolamento deve prevedere la possibilità di utilizzare il sistema di compartimentazione per altre specie e altre malattie degli animali. Al fine di stabilire le condizioni dettagliate e le norme per il riconoscimento dei compartimenti nonché le prescrizioni che i compartimenti devono rispettare, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE.
- (67) Gli Stati membri devono rendere noti i loro territori, le loro zone e i loro compartimenti indenni da malattia al fine di informare i partner commerciali e di agevolare gli scambi.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Martedì 15 aprile 2014

- (68) Al fine di stabilire le condizioni dettagliate per il riconoscimento dello status di indenne da malattia, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 TFUE, riguardo ai criteri per l'ottenimento di tale status, alle prove necessarie per comprovare l'indennità da malattia, alle misure speciali di prevenzione e lotta alle malattie, alle restrizioni, alle informazioni da fornire, alle deroghe e alle condizioni per il mantenimento, la sospensione, il ritiro o il ripristino dello status di indenne da malattia.
- (69) Al fine di assicurare condizioni uniformi di attuazione delle procedure per l'ottenimento dello status di indenne da malattia, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo alla redazione dell'elenco delle malattie elencate che possono essere oggetto di compartimentazione e delle prescrizioni dettagliate sui formati per la presentazione delle domande e lo scambio di informazioni.
- (70) La presenza di una popolazione di animali interamente non immune, sensibile a determinate malattie elencate, richiede una sensibilizzazione alle malattie e una capacità di farvi fronte permanenti. In passato i piani di emergenza si sono dimostrati uno strumento fondamentale per il controllo efficace delle emergenze riguardanti le malattie. Al fine di disporre di un tale strumento efficace ed efficiente per la lotta alle emergenze riguardanti le malattie, che sia flessibile per adeguarsi alle situazioni di emergenza, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 TFUE, riguardo alle prescrizioni e alle condizioni dettagliate per i piani di emergenza.
- (71) Le crisi di sanità animale passate hanno dimostrato i benefici di disporre di procedure di gestione specifiche, dettagliate e rapide per le emergenze riguardanti le malattie. Tali procedure organizzative devono garantire una risposta rapida ed efficace e migliorare il coordinamento degli sforzi di tutte le parti coinvolte, in particolare delle autorità competenti e dei soggetti interessati.
- (72) Per garantire l'applicabilità dei piani di emergenza in situazioni di emergenza reali, è essenziale effettuare simulazioni e comprovare che i sistemi funzionino. A tal fine le autorità competenti degli Stati membri devono effettuare esercizi di simulazione, in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri confinanti e con i paesi e i territori terzi, ove possibile e pertinente.
- (73) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione dei piani di emergenza e degli esercizi di simulazione, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo alle norme per l'attuazione pratica di tali piani ed esercizi.
- (74) I medicinali veterinari come i vaccini, i sieri iperimmuni e gli antimicrobici svolgono un ruolo importante nella prevenzione e nella lotta alle malattie animali trasmissibili. La valutazione d'impatto per l'adozione della normativa dell'UE in materia di sanità animale sottolinea in particolare l'importanza dei vaccini come strumento per la prevenzione, la lotta e l'eradicazione delle malattie degli animali.
- (75) Tuttavia, le strategie di lotta ad alcune malattie animali trasmissibili richiedono il divieto o la restrizione dell'uso di alcuni medicinali veterinari, poiché il loro impiego ne ridurrebbe l'efficacia. Ad esempio, i sieri iperimmuni o gli agenti antimicrobici possono mascherare il manifestarsi di una malattia, rendere impossibile l'identificazione di un agente patogeno o rendere difficile una diagnosi rapida e differenziale e mettere così a rischio la corretta individuazione della malattia, **esponendo a un rischio considerevole la salute pubblica e animale.** [Em. 26]
- (76) Tuttavia, queste strategie di lotta possono variare notevolmente tra le diverse malattie elencate. Di conseguenza, il presente regolamento deve stabilire norme relative all'uso dei medicinali veterinari per la prevenzione e la lotta ~~alle~~ **a determinate** ~~malattie elencate~~ e criteri armonizzati da considerare nel determinare se utilizzare o meno e le modalità di utilizzo dei vaccini, dei sieri iperimmuni e degli antimicrobici. Al fine di garantire un approccio flessibile e di tener conto delle specificità delle diverse malattie elencate e della disponibilità di cure efficaci, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 ~~del trattato sul~~ ~~funzionamento dell'Unione europea~~ **TFUE**, riguardo alle restrizioni, ai divieti o agli obblighi di utilizzare determinati medicinali veterinari nell'ambito della lotta ad alcune malattie elencate. In caso di urgenza e per affrontare rischi emergenti dalle possibili conseguenze devastanti per la sanità pubblica o animale, l'economia, la società o l'ambiente, è opportuno consentire l'adozione di tali misure tramite procedura d'urgenza. [Em. 27]

Martedì 15 aprile 2014

- (77) Secondo le conclusioni della perizia sulle banche dei vaccini e/o dei reagenti diagnostici per le principali malattie degli animali ⁽¹⁾, deve inoltre essere consentita all'Unione e agli Stati membri la costituzione di riserve di antigeni, vaccini e reagenti diagnostici per le malattie elencate che costituiscono una grave minaccia per la sanità animale o pubblica. L'istituzione di una banca degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici dell'Unione promuoverebbe gli obiettivi dell'Unione in materia di sanità animale consentendo una risposta rapida ed efficace laddove sono richieste le sue risorse e consente un uso efficiente di risorse limitate.
- (78) Al fine di garantire tale risposta rapida ed efficace, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 TFUE, riguardo all'istituzione e alla gestione di tali banche e alle norme e alle prescrizioni di sicurezza per il loro funzionamento. Tuttavia, il presente regolamento non deve stabilire le norme sul finanziamento delle misure di prevenzione e lotta alle malattie, compresa la vaccinazione.
- (79) È opportuno stabilire criteri per l'accesso prioritario alle risorse delle banche degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici dell'Unione per garantire la loro effettiva distribuzione nelle emergenze. **Allo stesso modo, per quegli Stati membri che non abbiano stabilito banche nazionali degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici o che riscontrino una disponibilità limitata delle scorte presso le banche dell'Unione, è opportuno stabilire criteri per l'accesso alle risorse degli altri Stati membri.** [Em. 28]
- (80) Per ragioni di sicurezza connesse al bioterrorismo e all'agroterrorismo, alcune informazioni dettagliate relative alle banche degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici dell'Unione vanno trattate come informazioni classificate e la loro pubblicazione va vietata.
- (81) Al fine di garantire condizioni uniformi di gestione delle banche degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici dell'Unione, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire: norme dettagliate sulla selezione dei prodotti biologici da includere in tali banche e per quali malattie; norme dettagliate riguardanti l'approvvigionamento, le quantità, lo stoccaggio e la consegna di vaccini, antigeni e reagenti diagnostici, nonché le relative prescrizioni procedurali e tecniche; e la frequenza e il tipo di informazioni da trasmettere alla Commissione.
- (82) In caso di focolaio di una malattia elencata considerata costituire un alto rischio per la sanità animale o pubblica nell'Unione, è necessario adottare immediatamente misure di lotta alle malattie per eradicare tale malattia elencata in modo da proteggere la sanità animale e pubblica e i settori interessati.
- (83) Gli operatori, i professionisti degli animali e i detentori di animali da compagnia devono essere i principali responsabili della lotta e della prevenzione della diffusione delle malattie animali trasmissibili. Essi devono agire immediatamente in caso di sospetto o di conferma di malattie altamente contagiose.
- (84) L'autorità competente deve essere responsabile dell'avvio delle prime indagini per confermare o escludere un focolaio di una malattia elencata altamente contagiosa considerata costituire un alto rischio per la sanità animale o pubblica nell'Unione.
- (85) L'autorità competente deve realizzare misure preliminari di lotta alle malattie per prevenire la possibile diffusione della malattia elencata e condurre un'indagine epidemiologica.

(85 bis) A norma della direttiva 2003/99/CE, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione annuale sulle tendenze e sulle fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza agli antimicrobici. Allo stesso

⁽¹⁾ Doc SANCO/7070/2010.

Martedì 15 aprile 2014

modo, nell'ambito dei piani e del programma di controllo di cui al regolamento (UE) n./... (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽¹⁾ () e al regolamento (CE) n. 2160/2003 sulle zoonosi, gli Stati membri dovrebbero adottare misure strategiche per monitorare, prevenire e controllare altre malattie animali infettive, comprese quelle non elencate nell'allegato al presente regolamento. Tali misure dovrebbero includere una strategia di buona prassi zootecnica e di utilizzo responsabile dei medicinali veterinari. [Em. 29]*

- (86) Non appena una delle malattie elencate è confermata, l'autorità competente deve adottare le necessarie misure di lotta alle malattie, se necessario anche istituendo zone soggette a restrizioni, al fine di eliminarla e di prevenirne l'ulteriore diffusione.
- (86 bis) *Le misure di lotta alle malattie che si rendono necessarie nel caso di focolaio di una malattia possono avere ripercussioni negative sulla biodiversità e sulla conservazione delle risorse genetiche degli animali da allevamento. Nel rispetto della convenzione sulla diversità biologica e della strategia dell'UE per la biodiversità, l'autorità competente dovrebbe prendere in considerazione l'impatto sulla biodiversità e sulle risorse genetiche degli animali da allevamento all'atto di definire l'applicazione di misure di lotta alle malattie. [Em. 30]*
- (87) La presenza di una delle malattie elencate nella fauna selvatica può costituire un rischio per la sanità pubblica e per la salute degli animali detenuti, **o viceversa**. Vanno pertanto stabilite norme speciali per le misure di lotta e di eradicazione delle malattie ~~nella~~ **della** fauna selvatica, ove necessario, **o degli animali detenuti**. [Em. 31]
- (88) Per le malattie elencate che non sono così altamente contagiose e che sono oggetto di eradicazione obbligatoria, vanno attuate misure di lotta alle malattie per prevenire la diffusione di tali malattie elencate in particolare alle zone non infette. Tali misure possono tuttavia essere più limitate o diverse rispetto a quelle applicabili alle malattie elencate più pericolose. Il presente regolamento ~~deve~~ **dovrebbe** quindi recare norme speciali per tali malattie. Gli Stati membri che hanno avviato un programma di eradicazione volontaria ~~devono~~ **dovrebbero** anche attuare tali misure di lotta alle malattie. Tuttavia, il livello e l'intensità delle misure di lotta alle malattie ~~devono~~ **dovrebbero** essere proporzionati e tener conto delle caratteristiche della malattia elencata in questione, della sua distribuzione e della sua importanza per lo Stato membro interessato **o la regione interessata** e per l'Unione nel suo complesso. [Em. 32]
- (89) Al fine di garantire l'effettiva applicazione delle misure di lotta alle malattie di cui al presente regolamento da parte degli operatori, dei detentori di animali da compagnia e delle autorità competenti e tenendo conto delle specificità delle misure di lotta alle malattie relative a determinate malattie elencate e dei fattori di rischio coinvolti, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 TFUE, riguardo alle misure dettagliate di lotta alle malattie in caso di sospetto o di conferma di una malattia elencata in stabilimenti, altri luoghi e nelle zone soggette a restrizioni.
- (90) Al fine di prevedere la possibilità per la Commissione di adottare misure speciali di lotta alle malattie, a titolo temporaneo, nel caso in cui le misure di lotta alle malattie di cui al presente regolamento non fossero sufficienti o adeguate ad affrontare tale rischio, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all'elaborazione di misure speciali di lotta alle malattie per un periodo di tempo limitato.
- (91) La registrazione di taluni trasportatori e stabilimenti che detengono animali terrestri o manipolano materiale germinale o trasportano animali terrestri o materiale germinale è necessaria per consentire alle autorità competenti di effettuare una sorveglianza adeguata e di prevenire, combattere ed eradicare le malattie animali trasmissibili.
- (92) Qualora costituisca un rischio particolare per la sanità animale un determinato tipo di stabilimento dove sono detenuti animali terrestri o è manipolato o immagazzinato materiale germinale, esso deve essere riconosciuto dall'autorità competente.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n./... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, sul materiale riproduttivo vegetale, sui prodotti fitosanitari e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, n. 1829/2003, n. 1831/2003, n. 1/2005, n. 396/2005, n. 834/2007, n. 1099/2009, n. 1069/2009, n. 1107/2009, dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, [Ufficio delle pubblicazioni: inserire il numero del regolamento che stabilisce le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, la salute e il benessere degli animali, e relative alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale]/2013 e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE e 2009/128/CE (Regolamento sui controlli ufficiali) (GU L ...).

(*) Data ed estremi di pubblicazione della procedura 2013/0140(COD).

Martedì 15 aprile 2014

- (93) Per evitare oneri e costi amministrativi ingiustificati, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI), occorre consentire agli Stati membri la flessibilità di adeguare il sistema di registrazione e riconoscimento alle condizioni locali e regionali e ai modelli di produzione.
- (94) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, la registrazione e i riconoscimenti vanno integrati, se possibile, in eventuali sistemi di registrazione o di riconoscimento già istituiti dallo Stato membro per altri scopi.
- (95) Gli operatori hanno una conoscenza diretta degli animali di cui si occupano e quindi devono conservare e aggiornare le informazioni pertinenti per la valutazione dello stato sanitario degli animali, per la tracciabilità e per eventuali indagini epidemiologiche in caso di insorgenza di una delle malattie elencate. Tali informazioni devono essere facilmente accessibili all'autorità competente.
- (96) Al fine di garantire la disponibilità al pubblico di informazioni aggiornate sugli stabilimenti registrati e sui trasportatori e gli stabilimenti riconosciuti, l'autorità competente deve istituire e conservare un registro di tali stabilimenti e trasportatori. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 TFUE, riguardo alle informazioni da riportare nel registro degli stabilimenti e dei trasportatori e alle prescrizioni relative alla conservazione della documentazione, per quanto concerne le informazioni da annotare, le deroghe alle prescrizioni riguardanti la conservazione della documentazione e le prescrizioni supplementari specifiche per il materiale germinale.
- (97) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione dei requisiti di cui al presente regolamento sulla registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti e sulla conservazione della documentazione e i registri, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo alla definizione delle norme relative agli obblighi di informazione, alle esenzioni e alle altre norme, nonché ai formati e alle specifiche operative dei registri e delle informazioni da conservare.
- (98) Una tracciabilità efficiente è un elemento essenziale della politica di lotta alle malattie. Vanno elaborate prescrizioni specifiche per l'identificazione e la registrazione delle diverse specie di animali terrestri e di materiale germinale detenuti al fine di facilitare l'attuazione efficace delle norme di prevenzione e lotta alle malattie di cui al presente regolamento. Inoltre, è importante prevedere la possibilità di istituire un sistema di identificazione e registrazione delle specie per le quali tali disposizioni non esistono o laddove un cambiamento delle circostanze e dei rischi lo giustifichino.
- (99) Al fine di garantire il buon funzionamento del sistema di identificazione e registrazione e la tracciabilità, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 TFUE, riguardo agli obblighi relativi alle basi dati, alla designazione dell'autorità competente, ai requisiti dettagliati di identificazione e registrazione per le diverse specie di animali e ai documenti.
- (100) È opportuno ridurre gli oneri e i costi amministrativi e garantire la flessibilità del sistema nei casi in cui i requisiti di tracciabilità possono essere soddisfatti con mezzi diversi da quelli di cui al presente regolamento. È dunque opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 290 TFUE, riguardo alle deroghe alle prescrizioni in materia di identificazione e registrazione.
- (101) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del sistema di identificazione e registrazione e della tracciabilità, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo alla definizione delle norme relative alle specifiche tecniche per le basi dati, ai mezzi di identificazione, ai documenti e ai formati, alle scadenze e ai criteri per le deroghe a tali sistemi.
- (102) Uno strumento importante per prevenire l'introduzione e la diffusione di una malattia animale trasmissibile è l'uso di restrizioni degli spostamenti degli animali e dei prodotti che potrebbero trasmetterla. Tuttavia, la restrizione degli spostamenti di animali e prodotti può avere un impatto economico considerevole e interferire con il funzionamento del mercato interno. Tali restrizioni vanno pertanto applicate soltanto se necessarie e proporzionate ai rischi connessi. Tale approccio è in linea con i principi stabiliti nell'accordo SPS e con le norme internazionali dell'OIE.
- (103) Le prescrizioni generali di cui al presente regolamento vanno applicate a tutti gli spostamenti di animali, come il divieto di spostare animali da uno stabilimento nel quale si sono verificate mortalità anomale o altri sintomi di malattie la cui causa è indeterminata o prescrizioni relative alla prevenzione delle malattie durante il trasporto.

Martedì 15 aprile 2014

- (104) Il quadro giuridico, delineato nella normativa dell'Unione vigente, che disciplina lo spostamento degli animali terrestri stabilisce norme armonizzate essenzialmente per lo spostamento di animali terrestri e prodotti tra gli Stati membri e lascia a questi ultimi l'elaborazione delle necessarie prescrizioni relative allo spostamento nel loro territorio. Un raffronto esaustivo tra la situazione attuale e un'alternativa in cui anche le norme sugli spostamenti all'interno degli Stati membri sarebbero armonizzate a livello di Unione è contenuto nella valutazione d'impatto sulla normativa dell'UE in materia di sanità animale. La conclusione è che è opportuno mantenere l'approccio attuale, poiché un'armonizzazione completa di tutti gli spostamenti sarebbe molto complessa e i benefici in termini di agevolazione degli spostamenti tra Stati membri non supererebbero l'impatto negativo che essa potrebbe avere sulla capacità di lotta alle malattie.
- (105) Una serie di prescrizioni di base in materia di sanità animale si applicano agli animali trasferiti tra Stati membri. In particolare, gli animali non possono essere trasferiti da stabilimenti dove si sono verificati mortalità anomale o sintomi di malattie le cui cause non sono conosciute. Tuttavia le mortalità, anche anomale, connesse a procedure scientifiche autorizzate a norma della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e che non sono di origine infettiva connessa a malattie elencate, non ~~devono~~ **dovrebbero** costituire motivo per impedire gli spostamenti di animali intesi per scopi scientifici. **Queste mortalità dovrebbero tuttavia essere registrate dall'autorità competente.** [Em. 33]
- (106) Ciononostante, il presente regolamento deve garantire flessibilità per agevolare lo spostamento di specie e categorie di animali terrestri che costituiscono un rischio ridotto di diffusione delle malattie elencate tra gli Stati membri. Inoltre, si devono prevedere ulteriori possibilità di deroga nei casi in cui gli Stati membri o gli operatori attuino con successo misure alternative di riduzione dei rischi, quali livelli elevati di bioprotezione e sistemi di sorveglianza efficaci.
- (107) Gli ungulati e il pollame sono gruppi di specie animali di grande rilevanza economica e il loro spostamento è oggetto di prescrizioni specifiche ai sensi della normativa dell'Unione adottata prima del presente regolamento, in particolare la direttiva 64/432/CEE del Consiglio ⁽²⁾ la direttiva 91/68/CEE del Consiglio ⁽³⁾, la direttiva 2009/156/CE del Consiglio ⁽⁴⁾, la direttiva 2009/158/CE del Consiglio ⁽⁵⁾ e parzialmente la direttiva 92/65/CEE. Le norme fondamentali sullo spostamento di tali specie dovrebbero essere stabilite nel presente regolamento. Le prescrizioni specifiche, che dipendono in larga misura dalle malattie che possono essere trasmesse da specie o categorie di animali diverse, devono essere stabilite in atti successivi della Commissione, tenendo conto delle specificità delle malattie, delle specie e delle categorie di animali in questione.
- (108) Poiché le operazioni **di spostamento e** di raggruppamento degli ungulati e del pollame costituiscono un rischio particolarmente elevato di malattia, è opportuno elaborare norme specifiche nel presente regolamento per proteggere la salute degli animali coinvolti e prevenire la diffusione delle malattie animali trasmissibili. [Em. 34]
- (109) A seconda delle malattie elencate e delle specie elencate, è necessario stabilire prescrizioni di sanità animale specifiche per determinate specie animali diverse dagli ungulati e dal pollame detenuti. Anche il quadro giuridico applicabile prima del presente regolamento, e in particolare la direttiva 92/65/CEE, prevedeva norme per queste specie. Tale direttiva stabilisce norme specifiche per lo spostamento di alcune specie animali, comprese le api, i bombi, le scimmie, i cani e i gatti, ecc. e il presente regolamento deve dunque fornire una base giuridica per l'adozione di atti delegati e di esecuzione recanti norme specifiche in materia di spostamenti per tali specie animali.
- (110) Gli stabilimenti confinati, solitamente utilizzati per tenervi animali da laboratorio o animali degli zoo, in genere hanno un livello elevato di bioprotezione, uno stato sanitario favorevole e ben controllato e sono interessati da un numero ridotto di spostamenti o da spostamenti unicamente all'interno dei loro circuiti chiusi. Lo status di

⁽¹⁾ Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativa alla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33).

⁽²⁾ Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977).

⁽³⁾ Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19).

⁽⁴⁾ Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1).

⁽⁵⁾ Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74).

Martedì 15 aprile 2014

stabilimento confinato, che gli operatori possono richiedere su base volontaria, è stato introdotto per la prima volta nella direttiva 92/65/CEE, che stabilisce norme e prescrizioni per il riconoscimento e prescrizioni relative agli spostamenti per gli enti, gli istituti e i centri riconosciuti. Tale sistema consente a tali stabilimenti di scambiarsi animali rispettando un numero ridotto di prescrizioni sullo spostamento, ma al tempo stesso fornendo garanzie sanitarie all'interno del circuito di stabilimenti confinati. Pertanto, è stato ampiamente accettato dagli operatori e utilizzato come opzione volontaria. È quindi opportuno che il presente regolamento mantenga lo status di stabilimento confinato e anche che definisca norme sullo spostamento tra questi stabilimenti.

- (111) Per finalità scientifiche, quali la ricerca o scopi diagnostici, in particolare quelle autorizzate a norma della direttiva 2010/63/UE, può essere necessario spostare animali che non soddisfano le prescrizioni generali in materia di sanità animale di cui al presente regolamento e che costituiscono un rischio maggiore per la sanità animale. Tali tipi di spostamenti non ~~devono~~ **dovrebbero** essere vietati o indebitamente limitati dalle disposizioni del presente regolamento, in quanto ciò potrebbe ostacolare attività di ricerca altrimenti autorizzate e ritardare i progressi scientifici. Tuttavia, è essenziale stabilire norme nel presente regolamento per garantire che gli spostamenti di tali animali avvengano in modo sicuro **e siano registrati dall'autorità competente.** [Em. 35]
- (112) Le modalità di spostamento degli animali da circo, degli animali tenuti negli zoo, degli animali da esposizione e di alcuni altri animali spesso differiscono dalle modalità di spostamento di altre specie detenute. È opportuno fare considerazioni specifiche all'atto di adeguare la normativa dell'Unione sugli spostamenti a tali animali, considerando i rischi specifici e misure alternative di riduzione dei rischi.
- (113) Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui ai considerando da 102 a 112 del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 dTFUE, riguardo alle misure di prevenzione delle malattie durante il trasporto, alle norme specifiche sullo spostamento di determinate specie animali e alle circostanze particolari, come le operazioni di raggruppamento o le partite rifiutate, e alle prescrizioni speciali o alle deroghe per altri tipi di spostamenti, come lo spostamento a fini scientifici.
- (114) Al fine di garantire la possibilità di adottare norme speciali sugli spostamenti, laddove le norme esistenti non siano sufficienti o adeguate a limitare la diffusione di una determinata malattia, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione riguardo a norme speciali sugli spostamenti per un periodo di tempo limitato.
- (115) Gli animali terrestri detenuti che sono trasferiti tra Stati membri devono soddisfare le prescrizioni di tali spostamenti. Nel caso di specie che presentano un rischio sanitario e che rivestono un'importanza economica maggiore, vanno accompagnate da un certificato sanitario rilasciato dall'autorità competente.
- (116) Nella misura del possibile, da un punto di vista tecnico, pratico e finanziario, gli sviluppi tecnologici devono essere sfruttati per ridurre gli oneri amministrativi gravanti sugli operatori e sull'autorità competente in relazione alla certificazione e alla notifica, utilizzando la tecnologia dell'informazione per sostituire la documentazione cartacea e facilitare le procedure di notifica e, per quanto possibile, per molteplici scopi.
- (117) Nei casi in cui non è richiesto un certificato sanitario rilasciato dall'autorità competente, un operatore che trasferisce animali in un altro Stato membro deve redigere un'autodichiarazione, che attesti che gli animali soddisfano le prescrizioni sullo spostamento di cui al presente regolamento.
- (118) Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui ai considerando 115, 116 e 117 del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 TFUE, riguardo alle norme sul contenuto, sugli obblighi di informazione e sulle deroghe alle prescrizioni in materia di certificazione sanitaria, alle norme specifiche in materia di certificazione e agli obblighi dei veterinari ufficiali di effettuare opportuni controlli prima di firmare il certificato sanitario.
- (119) La notifica degli spostamenti di animali e di materiale germinale tra Stati membri e in alcuni casi entro i territori nazionali degli Stati membri è essenziale per garantire la tracciabilità degli animali e di tale materiale germinale, laddove tali spostamenti possono essere associati ad un rischio di diffusione delle malattie animali trasmissibili. Pertanto, tali spostamenti vanno notificati e registrati. Il sistema IMSOC di cui all'articolo 130, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. xxxx/xxxx (*) (regolamento sui controlli ufficiali) va utilizzato a tal fine.

(*) Numero di riferimento 2013/0140(COD).

Martedì 15 aprile 2014

- (120) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione delle norme di cui al presente regolamento sulla certificazione sanitaria e la notifica degli spostamenti, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione riguardo alla definizione delle norme sui modelli di certificati sanitari, sulle autodichiarazioni, sui formati e sui termini per la notifica degli spostamenti degli animali sia terrestri che acquatici, del materiale germinale e, ove pertinente, dei prodotti di origine animale.
- (121) La natura specifica degli spostamenti degli animali da compagnia costituisce un rischio per la sanità animale che si discosta notevolmente da quello degli altri animali detenuti. ~~Il presente regolamento deve pertanto stabilire norme specifiche relative a Tali spostamenti~~ **dovrebbero pertanto continuare a essere disciplinati dalle disposizioni già adottate. Ciò consentirà.** Al fine di garantire che gli animali da compagnia non costituiscano un rischio significativo di diffusione delle malattie animali trasmissibili, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare ~~atti, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riguardo alle norme dettagliate sugli spostamenti di questi animali.~~ Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione delle prescrizioni in materia di sanità animale di cui al presente regolamento riguardanti gli spostamenti degli animali da compagnia, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo alla definizione di norme sulle misure di prevenzione e lotta alle malattie da ~~adottare~~ **intraprendere** per tali spostamenti **conformemente all'articolo 290 TFUE, fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio** ⁽¹⁾. [Em. 36]
- (122) Gli animali selvatici possono, per vari motivi, costituire un rischio per la sanità pubblica e animale, per esempio, se sono trasferiti in uno stabilimento o da un ambiente ad un altro ambiente. Potrebbe essere necessario adottare misure preventive appropriate relative allo spostamento di tali animali per evitare il diffondersi di malattie animali trasmissibili. Al fine di garantire che gli animali selvatici non costituiscano un rischio significativo di diffusione delle malattie animali trasmissibili, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 TFUE, riguardo alle prescrizioni supplementari relative agli spostamenti degli animali selvatici terrestri.
- (123) Il materiale germinale può costituire un rischio analogo di diffusione delle malattie animali trasmissibili agli animali vivi. Inoltre, alcune specificità della sua produzione, connesse a requisiti sanitari elevati per gli animali da riproduzione, richiedono prescrizioni in materia di sanità animale più rigorose o particolari riguardo agli animali donatori. Al fine di garantire spostamenti sicuri del materiale germinale, il suo previsto elevato standard sanitario e di tener conto di alcuni usi specifici, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 TFUE, riguardo alle prescrizioni dettagliate sugli spostamenti del materiale germinale di determinate specie animali, alle prescrizioni speciali, quali per esempio il loro spostamento per fini scientifici, e alle deroghe all'obbligo di certificazione sanitaria.
- (124) I prodotti di origine animale possono costituire un rischio di diffusione delle malattie animali trasmissibili. Le prescrizioni in materia di sicurezza alimentare per i prodotti di origine animale contenute nella normativa dell'Unione garantiscono buone prassi igieniche e riducono i rischi per la sanità animale costituiti da tali prodotti. Tuttavia, in alcuni casi, è opportuno che il presente regolamento stabilisca misure di sanità animale specifiche, quali misure di lotta alle malattie e misure di emergenza, per garantire che i prodotti di origine animale non diffondano malattie degli animali. Al fine di garantire il trasferimento sicuro dei prodotti di origine animale in questi casi particolari, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 TFUE, riguardo alle norme dettagliate sui trasferimenti dei prodotti di origine animale in relazione alle misure di lotta alle malattie adottate, sugli obblighi di certificazione sanitaria e sulle deroghe a tali norme se il rischio connesso a tali spostamenti e le misure di riduzione dei rischi messe in atto lo consentono.
- (125) Quando gli Stati membri adottano misure nazionali concernenti gli spostamenti di animali e materiale germinale o decidono di adottare misure nazionali per limitare l'impatto delle malattie animali trasmissibili diverse dalle malattie elencate nel loro territorio, tali misure nazionali ~~non devono~~ **possono** interferire con le norme sul mercato interno stabilite nella normativa dell'Unione **solo quando ciò sia scientificamente giustificato da ragioni di lotta alle malattie infettive e commisurato al rischio**. È quindi opportuno stabilire il quadro per tali misure nazionali e garantire che rimangano entro i limiti consentiti nella legislazione dell'Unione. [Em. 37]

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1).

Martedì 15 aprile 2014

- (126) La registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti di acquacoltura sono necessari per consentire alle autorità competenti di effettuare una sorveglianza adeguata e di prevenire, combattere ed eradicare le malattie animali trasmissibili. A norma della direttiva 2006/88/CE, tutti gli stabilimenti che trasferiscono animali acquatici devono essere autorizzati. Tale sistema di autorizzazione va mantenuto a norma del presente regolamento, indipendentemente dal fatto che in alcune lingue ufficiali si usino termini diversi in riferimento a questo sistema di autorizzazioni nel presente regolamento rispetto alla direttiva 2006/88/CE.
- (127) L'abbattimento e la trasformazione degli animali di acquacoltura oggetto di misure di lotta alle malattie possono diffondere le malattie animali trasmissibili, per esempio perché effluenti contenenti agenti patogeni sono scaricati dagli stabilimenti di trasformazione. È quindi necessario riconoscere gli stabilimenti di trasformazione che soddisfano le necessarie misure di riduzione dei rischi per operare tali abbattimenti e trasformazioni. Il presente regolamento deve pertanto prevedere il riconoscimento degli stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie.
- (128) Al fine di garantire che informazioni aggiornate sugli stabilimenti registrati e riconosciuti siano disponibili al pubblico, l'autorità competente deve istituire e conservare un apposito registro. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 TFUE, riguardo alle informazioni da riportare nei registri degli stabilimenti di acquacoltura e alle prescrizioni relative alla conservazione della documentazione per gli stabilimenti di acquacoltura e i trasportatori.
- (129) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione delle norme di cui al presente regolamento per la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti di acquacoltura e degli stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie, la conservazione della documentazione e i registri degli stabilimenti, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo alla definizione delle norme relative agli obblighi di informazione, alle deroghe e alle altre norme di applicazione e ai formati e alle specifiche operative dei registri e della documentazione da conservare.
- (130) Poiché nella maggior parte dei casi non è possibile identificare singolarmente gli animali acquatici, la conservazione della documentazione presso gli stabilimenti di acquacoltura, gli stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie e i trasportatori è uno strumento essenziale per garantire la tracciabilità degli animali acquatici. Tale documentazione è importante anche per la sorveglianza della situazione sanitaria degli stabilimenti.
- (131) Analogamente agli animali terrestri, è necessario stabilire norme armonizzate sui trasferimenti degli animali acquatici, comprese norme sulla certificazione sanitaria e la notifica degli spostamenti.
- (132) La direttiva 2006/88/CE stabilisce norme per gli spostamenti degli animali acquatici applicabili agli spostamenti sia a livello nazionale che tra Stati membri. Il fattore determinante per le norme sugli spostamenti degli animali acquatici è lo stato sanitario relativamente alle malattie elencate dello Stato membro, delle zone e dei compartimenti di destinazione.
- (133) Lo stesso sistema va previsto anche nel presente regolamento. Tuttavia, per incoraggiare gli Stati membri a migliorare lo stato sanitario delle proprie popolazioni acquatiche, si devono introdurre alcuni adeguamenti e una maggiore flessibilità.
- (134) Al fine di garantire il controllo degli spostamenti degli animali acquatici, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 TFUE, riguardo alle misure di prevenzione delle malattie applicabili ai trasporti, alle norme specifiche sugli spostamenti di alcune categorie di animali acquatici per fini vari, alle prescrizioni o alle deroghe specifiche per alcuni tipi di spostamenti, come gli spostamenti a fini scientifici, e alle prescrizioni supplementari per lo spostamento degli animali acquatici selvatici.
- (135) Al fine di garantire la possibilità di deroghe temporanee e prescrizioni speciali sugli spostamenti degli animali acquatici, laddove le norme sugli spostamenti di cui al presente regolamento non siano sufficienti o adeguate a limitare la diffusione di una determinata malattia elencata, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all'elaborazione di norme speciali sugli spostamenti o deroghe per un periodo di tempo limitato.

Martedì 15 aprile 2014

- (136) L'acquacoltura nell'Unione è estremamente diversificata sotto il profilo delle specie e dei sistemi di produzione e tale diversificazione è in rapido aumento. Ciò può giustificare l'adozione a livello di Stati membri di provvedimenti nazionali relativi alle malattie diverse da quelle considerate come malattie elencate a norma del presente regolamento. Tuttavia, tali provvedimenti nazionali devono essere giustificati, necessari e proporzionati agli obiettivi da raggiungere. Inoltre, non devono riguardare gli spostamenti tra Stati membri, a meno che ciò non sia necessario per prevenire l'introduzione della malattia o per lottare contro la sua diffusione. I provvedimenti nazionali che incidono sugli scambi tra Stati membri devono essere approvati e periodicamente riesaminati a livello di Unione.
- (137) Attualmente, le malattie elencate riguardano solo in misura molto limitata specie animali diverse da quelle definite come terrestri e acquatiche nel presente regolamento, quali rettili, anfibi, insetti e altre. Non è pertanto opportuno esigere che tutte le disposizioni del presente regolamento si applichino a tali animali. Tuttavia, qualora una malattia che riguarda specie diverse da quelle terrestri e acquatiche fosse inserita nell'elenco, le prescrizioni di sanità animale pertinenti del presente regolamento devono applicarsi a tali specie per garantire che sia possibile adottare misure adeguate e proporzionate di prevenzione e lotta alle malattie.
- (138) Al fine di garantire la possibilità di stabilire norme sugli spostamenti per quegli animali che non sono definiti come animali terrestri e acquatici nel presente regolamento e per il materiale germinale e i prodotti di origine animale ottenuti da tali animali, quando un rischio lo giustifichi, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 TFUE, riguardo alla registrazione e al riconoscimento degli stabilimenti, alla conservazione della documentazione e ai registri, alle prescrizioni riguardanti l'identificazione, la registrazione e la tracciabilità degli spostamenti, alla certificazione sanitaria e all'autodichiarazione e agli obblighi di notifica degli spostamenti per gli animali, il materiale germinale e i prodotti di origine animale di tali specie.
- (139) Ove necessario, per garantire condizioni uniformi di attuazione delle prescrizioni in materia di sanità animale per tali altre specie animali e per il materiale germinale e i prodotti di origine animale da esse ottenuti, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all'elaborazione di norme dettagliate relative a tali prescrizioni.
- (140) Per prevenire l'introduzione delle malattie elencate e delle malattie emergenti nell'Unione, è necessario disporre di norme efficienti sull'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che potrebbero trasmettere tali malattie.
- (141) Le prescrizioni relative all'ingresso di animali e prodotti nell'Unione devono riflettere le prescrizioni riguardanti gli spostamenti di animali e prodotti della stessa categoria, della stessa specie e aventi la stessa destinazione d'uso nell'Unione.
- (142) Per garantire che gli animali, il materiale germinale e i prodotti di origine animale da paesi o territori terzi soddisfino le prescrizioni in materia di sanità animale che forniscono garanzie in merito alla loro equivalenza alle prescrizioni contenute nella normativa dell'Unione, è essenziale che siano oggetto di opportuni controlli da parte dell'autorità competente dei paesi o dei territori terzi che esportano verso l'Unione. Se del caso, lo stato sanitario di un paese o di un territorio d'origine terzo deve essere verificato prima di consentire l'ingresso di tali animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. Di conseguenza, solo i paesi e i territori terzi in grado di dimostrare che soddisfano le norme in materia di sanità animale per l'ingresso di animali e prodotti nell'Unione vanno autorizzati ad esportarli nell'Unione e figurare in un apposito elenco.
- (143) Per alcune specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale gli elenchi dell'Unione dei paesi e dei territori terzi dai quali l'ingresso nell'Unione è consentito non sono stati stabiliti negli atti dell'Unione adottati prima della data di adozione del presente regolamento. In tali casi e in attesa dell'adozione di norme in conformità del regolamento, va consentito agli Stati membri di determinare i paesi e i territori dai quali è autorizzato l'ingresso nel loro territorio di tali animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. Nel farlo, gli Stati membri devono tener conto dei criteri di cui al presente regolamento per gli elenchi dell'Unione dei paesi e dei territori terzi.

Martedì 15 aprile 2014

- (144) Per garantire che le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di cui al presente regolamento siano rispettate e siano in linea con i principi dei codici sanitari dell'OIE, tutti gli animali, il materiale germinale e i prodotti di origine animale che entrano nell'Unione devono essere accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall'autorità competente del paese o del territorio terzo di origine attestante che tutte le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione sono rispettate. Tuttavia, si devono consentire deroghe a questa norma per i prodotti che presentano un rischio basso per la sanità animale.
- (145) I certificati sanitari possono essere documenti a se stanti, ma la certificazione è spesso richiesta nella normativa dell'Unione per altri scopi, ad esempio per certificare che sono state rispettate le prescrizioni in materia di sanità pubblica o di benessere animale applicabili agli animali o ai prodotti. Di questo occorre tener conto. Al fine di ridurre al minimo gli oneri e i costi amministrativi, occorre consentire l'inclusione in tali certificati sanitari delle informazioni richieste in base ad altra normativa dell'Unione in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi.
- (146) La diffusione delle malattie può avvenire tramite mezzi diversi dagli animali, dal materiale germinale, dai prodotti di origine animale, dai sottoprodotti di origine animale e dai prodotti derivati. Ad esempio, anche i veicoli, i container, il fieno, la paglia, i prodotti vegetali, i materiali che possono essere venuti a contatto con animali e attrezzature infette possono diffondere le malattie. Se del caso, vanno adottate misure per impedire la trasmissione delle malattie attraverso tali mezzi.
- (147) Al fine di garantire il grado di dettaglio appropriato delle prescrizioni riguardanti l'ingresso nell'Unione, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 TFUE, riguardo all'integrazione e alla modifica dei criteri per la redazione dell'elenco dei paesi e dei territori terzi, ai criteri per la sospensione o la cancellazione da tale elenco, all'integrazione delle norme per il riconoscimento degli stabilimenti nei paesi e nei territori terzi e alle deroghe, alle prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di partite da paesi e territori terzi, al contenuto dei certificati sanitari e alle prescrizioni in materia di sanità animale per gli agenti patogeni, gli altri materiali, i mezzi di trasporto e le attrezzature che possono trasmettere malattie degli animali.
- (148) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione delle prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo alla definizione delle norme concernenti, tra l'altro, l'elenco dei paesi e dei territori terzi da cui è consentito l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale e i modelli di certificati sanitari.
- (149) L'esperienza passata ha dimostrato che, quando si verifica un focolaio di una malattia grave negli Stati membri o nei paesi o nei territori terzi da cui animali o prodotti entrano nell'Unione, le misure di prevenzione e lotta alle malattie devono essere adottate immediatamente per limitare l'introduzione e la diffusione delle stesse. Queste emergenze possono riguardare le malattie elencate, le malattie emergenti o altri pericoli per la sanità animale. In tale contesto, occorre precisare quali gruppi di misure di prevenzione e lotta alle malattie di cui al presente regolamento possono essere utilizzati in caso di comparsa di una malattia elencata, di una malattia emergente o del pericolo di tali malattie. In tutti questi casi è essenziale che le misure possano essere adottate in tempi brevissimi e senza ritardi. Poiché tali misure limiterebbero gli spostamenti all'interno dell'Unione o verso l'Unione, devono essere attuate a livello di Unione ogniqualvolta possibile.
- (150) Al fine di garantire una reazione efficace e tempestiva ai rischi emergenti, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all'elaborazione di misure di emergenza.
- (151) È opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili in casi debitamente giustificati riguardanti tra l'altro la redazione degli elenchi delle malattie e delle specie, le malattie elencate che devono essere oggetto delle serie di norme di prevenzione e lotta alle malattie, la costituzione di scorte, la fornitura, l'immagazzinamento, la consegna e le altre procedure relative alle banche degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici dell'Unione, l'elaborazione di misure speciali di lotta alle malattie e di deroghe per un periodo di tempo limitato, le norme speciali sugli spostamenti degli animali terrestri ed acquatici per un periodo di tempo limitato, le misure di emergenza e la redazione degli elenchi dei paesi e dei territori terzi per l'ingresso nell'Unione.

Martedì 15 aprile 2014

- (152) Il presente regolamento stabilisce le norme generali e specifiche per la prevenzione e la lotta alle malattie trasmissibili degli animali e garantisce un approccio armonizzato alla sanità animale in tutta l'Unione. In alcuni ambiti, quali le responsabilità generali per la sanità animale, la notifica, la sorveglianza, la registrazione e il riconoscimento o la tracciabilità, gli Stati membri devono essere autorizzati o incoraggiati ad applicare misure nazionali supplementari o più rigorose. Tuttavia, tali misure nazionali vanno consentite esclusivamente se non compromettono gli obiettivi in materia di sanità animale del presente regolamento e se non sono in contraddizione con le norme in esso stabilite e purché non ostacolino gli spostamenti di animali e prodotti tra Stati membri, a meno che ciò non sia necessario per prevenire l'introduzione della malattia o per combatterne la diffusione.
- (153) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, le misure nazionali di cui al considerando 152 devono essere oggetto di una procedura di notifica semplificata. L'esperienza ha dimostrato che la procedura generale di notifica di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, si è rivelata uno strumento importante per guidare e migliorare la qualità delle regolamentazioni tecniche nazionali, in termini di maggiore trasparenza, leggibilità ed efficacia, nei settori non armonizzati o parzialmente armonizzati. È quindi opportuno che si applichi questa procedura generale di notifica di cui alla direttiva 98/34/CE.
- (154) Attualmente, le norme dell'Unione in materia di sanità animale sono stabilite nei seguenti atti del Parlamento europeo e del Consiglio e nei successivi atti della Commissione adottati in conformità degli stessi:
- direttiva 64/432/CEE del Consiglio,
 - direttiva 77/391/CEE del Consiglio ⁽²⁾,
 - direttiva 78/52/CEE del Consiglio ⁽³⁾,
 - direttiva 80/1095/CEE ⁽⁴⁾,
 - direttiva 82/894/CEE ⁽⁵⁾,
 - direttiva 88/470/CEE del Consiglio ⁽⁶⁾,
 - direttiva 89/556/CEE del Consiglio ⁽⁷⁾,
 - direttiva 90/429/CEE del Consiglio ⁽⁸⁾,
 - direttiva 91/68/CEE del Consiglio,
 - decisione 91/666/CEE del Consiglio ⁽⁹⁾,
 - direttiva 92/35/CEE del Consiglio ⁽¹⁰⁾,

⁽¹⁾ Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle norme sui servizi della società dell'informazione (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37).

⁽²⁾ Direttiva 77/391/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, che instaura un'azione della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 44).

⁽³⁾ Direttiva 78/52/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1977, che stabilisce i criteri comunitari per i piani nazionali di accelerazione dell'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi enzootica dei bovini (GU L 15 del 19.1.1978, pag. 34).

⁽⁴⁾ Direttiva 80/1095/CEE, dell'11 novembre 1980, che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica e mantenerlo tale (GU L 325 dell'1.12.1980, pag. 1).

⁽⁵⁾ Direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58).

⁽⁶⁾ Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10).

⁽⁷⁾ Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1).

⁽⁸⁾ Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62).

⁽⁹⁾ Decisione 91/666/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che istituisce riserve comunitarie di vaccini contro l'afta epizootica (GU L 368 del 31.12.1991, pag. 21).

⁽¹⁰⁾ Direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (GU L 157 del 10.6.1992, pag. 19).

Martedì 15 aprile 2014

- direttiva 92/65/CEE del Consiglio,
- direttiva 92/66/CEE del Consiglio ⁽¹⁾,
- direttiva 92/118/CEE del Consiglio ⁽²⁾,
- direttiva 92/119/CEE del Consiglio ⁽³⁾,
- decisione 95/410/CE del Consiglio ⁽⁴⁾,
- direttiva 2000/75/CE del Consiglio ⁽⁵⁾,
- decisione 2000/258/CE del Consiglio ⁽⁶⁾,
- ~~regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio ⁽⁷⁾, [Em. 38]~~
- direttiva 2001/89/CE del Consiglio ⁽⁸⁾,
- direttiva 2002/60/CE del Consiglio ⁽⁹⁾,
- direttiva 2002/99/CE del Consiglio ⁽¹⁰⁾,
- direttiva 2003/85/CE del Consiglio ⁽¹¹⁾,

⁽¹⁾ Direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49).

⁽³⁾ Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69).

⁽⁴⁾ Decisione 95/410/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, che stabilisce le norme relative al test microbiologico per campionatura da effettuare nello stabilimento di origine del pollame da macellazione destinato alla Finlandia e alla Svezia (GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 25).

⁽⁵⁾ Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74).

⁽⁶⁾ Decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici (GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40).

~~⁽⁷⁾ GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.~~

⁽⁸⁾ Direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5).

⁽⁹⁾ Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).

⁽¹⁰⁾ Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11).

⁽¹¹⁾ Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1).

Martedì 15 aprile 2014

- regolamento (UE) n. XXX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 ⁽¹⁾, [Em. 39]
 - regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio ⁽²⁾,
 - direttiva 2004/68/CE del Consiglio ⁽³⁾,
 - direttiva 2005/94/CE del Consiglio ⁽⁴⁾,
 - direttiva 2006/88/CE del Consiglio,
 - direttiva 2008/71/CE del Consiglio ⁽⁵⁾,
 - direttiva 2009/158/CE del Consiglio.
- (155) Le norme stabilite negli atti legislativi di cui al considerando 154 devono essere sostituite dal presente regolamento e dagli atti successivi della Commissione da adottare a norma del presente regolamento. Tali atti legislativi vanno pertanto abrogati. Tuttavia, per garantire la chiarezza giuridica ed evitare un vuoto giuridico, l'abrogazione deve avere effetto solo quando i pertinenti atti delegati e di esecuzione sono adottati a norma del presente regolamento. È pertanto necessario attribuire alla Commissione la facoltà di stabilire le date in cui l'abrogazione di tali atti legislativi deve prendere effetto.
- (156) I seguenti atti del Consiglio nel settore della sanità animale sono obsoleti ed è opportuno abrogarli espressamente ai fini della chiarezza della normativa dell'Unione: la decisione 78/642/CEE del Consiglio ⁽⁶⁾; la direttiva 79/110/CEE del Consiglio ⁽⁷⁾; la direttiva 81/6/CEE del Consiglio ⁽⁸⁾; la decisione 89/455/CEE del Consiglio ⁽⁹⁾; la direttiva 90/423/CEE del Consiglio ⁽¹⁰⁾; la decisione 90/678/CEE del Consiglio ⁽¹¹⁾.
- (157) Le prescrizioni del presente regolamento non sono applicabili finché tutti gli atti delegati e di esecuzione che la Commissione deve adottare a norma del presente regolamento non sono entrati in vigore. È opportuno prevedere almeno 36 mesi tra l'entrata in vigore del presente regolamento e la data di applicazione delle nuove norme, per dare agli operatori interessati il tempo necessario ad adeguarsi.

⁽¹⁾ ~~GU L...~~

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).

⁽³⁾ Direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321).

⁽⁴⁾ Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

⁽⁵⁾ Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 31).

⁽⁶⁾ Decisione 78/642/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa a misure di protezione sanitaria nei confronti della Repubblica del Botswana (GU L 213 del 3.8.1978, pag. 15).

⁽⁷⁾ Direttiva 79/110/CEE del Consiglio, del 24 gennaio 1979, che autorizza la Repubblica italiana a rinviare la comunicazione e l'attuazione dei piani nazionali di eradicazione accelerata della brucellosi e della tubercolosi dei bovini (GU L 29 del 3.2.1979, pag. 24).

⁽⁸⁾ Direttiva 81/6/CEE del Consiglio, del 1° gennaio 1981, che autorizza la Repubblica ellenica a comunicare ed attuare i suoi piani nazionali di eradicazione accelerata della brucellosi e della tubercolosi dei bovini (GU L 14 del 16.1.1981, pag. 22).

⁽⁹⁾ Decisione 89/455/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce un'azione comunitaria per l'elaborazione di progetti pilota di lotta contro la rabbia, in vista della sua eradicazione o prevenzione (GU L 223 del 2.8.1989, pag. 19).

⁽¹⁰⁾ Direttiva 90/423/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, recante modifica della direttiva 85/511/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, della direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina e della direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 13).

⁽¹¹⁾ Decisione 90/678/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1990, che riconosce come ufficialmente indenni da peste suina o indenni da peste suina alcune parti del territorio della Comunità (GU L 373 del 31.12.1990, pag. 29).

Martedì 15 aprile 2014

- (158) Al fine di garantire certezza giuridica per quanto concerne l'applicazione delle norme per l'identificazione e la registrazione degli animali, ~~e le misure~~ **le misure** di lotta alle malattie per alcune zoonosi ~~e gli spostamenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia~~, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea **TFUE**, riguardo alla data in cui i regolamenti (CE) n. 1760/2000, (UE) n. XXX/XXXX [Ex 998/2003] e (CE) n. 21/2004 e le direttive 92/66/CEE, 2000/75/CE, 2001/89/CE, 2002/60/CE, 2003/85/CE, ~~e 2005/94/CE e 2008/71/CE~~ cessano di applicarsi. **[Em. 40]**
- (159) Le competenze di esecuzione di cui al presente regolamento vanno esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (160) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni **con le parti interessate**, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione *dovrebbe* provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. **[Em. 41]**
- (161) Il presente regolamento non deve creare oneri amministrativi sproporzionati e non deve avere un impatto economico sulle piccole e medie imprese. Nell'ambito del presente regolamento, sulla base delle consultazioni delle parti interessate, la situazione particolare delle piccole e medie imprese è stata presa in considerazione. Una deroga potenziale universale alle prescrizioni del presente regolamento per tali imprese non è stata considerata, visti gli obiettivi di politica pubblica di protezione della sanità animale e pubblica. Tuttavia, vanno previste alcune deroghe per tali imprese in relazione alle diverse prescrizioni del presente regolamento, tenendo conto dei rischi connessi.
- (162) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, nello specifico stabilire norme di sanità animale per gli animali, il materiale germinale, i prodotti di origine animale, i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati, nella misura in cui non sono coperti da norme specifiche contenute in altra normativa dell'Unione, e altri materiali che possono essere coinvolti nella diffusione delle malattie animali trasmissibili, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione tramite un quadro giuridico comune e coordinato per la sanità animale, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE I

NORME GENERALI

Capo 1

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento fissa:

a) le norme per la prevenzione e la lotta alle malattie degli animali, che sono trasmissibili agli animali o all'uomo;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Martedì 15 aprile 2014

- b) *gli strumenti e i meccanismi per procedere alla dichiarazione di zone e territori indenni da malattia;*
- c) *l'assegnazione di priorità alle azioni; e*
- d) *la divisione delle responsabilità in materia di salute degli animali.* [Em. 42]

Tali norme prescrivono:

- a) la messa in ordine di priorità e la classificazione delle malattie che suscitano preoccupazione a livello di Unione e l'attribuzione delle responsabilità in materia di sanità animale, nella parte I;
- b) l'identificazione precoce, la notifica e la comunicazione delle malattie, dei programmi di sorveglianza e di eradicazione e dello status di indenne da malattia, nella parte II;
- c) la sensibilizzazione, la preparazione e la lotta alle malattie, nella parte III;
- d) la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti e dei trasportatori, gli spostamenti e la tracciabilità delle partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale nell'Unione, nella parte IV;
- e) l'ingresso di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale nell'Unione e le esportazioni di tali partite dall'Unione, nella parte V;
- f) le misure di emergenza da prendere in caso di una situazione di emergenza riguardante una malattia, nella parte VI.

2. Le norme di cui al paragrafo 1:

a) garantiscono:

- i) una produzione agricola e un'acquacoltura sostenibili nell'Unione;
- ii) il funzionamento efficace del mercato interno *e la sicurezza degli alimenti e dei mangimi;* [Em. 43]
- iii) una riduzione degli effetti negativi *sulla sanità animale, sulla sanità pubblica e sull'ambiente;* [Em. 44]
 - di alcune malattie *e dei fattori di rischio che ne sono responsabili;* [Em. 45]
 - delle misure adottate per prevenire e lottare contro le malattie;

b) considerano:

- i) il rapporto tra la sanità animale e:
 - la sanità pubblica;
 - l'ambiente e le ripercussioni dei cambiamenti climatici;
 - *la biodiversità;* [Em. 46]
 - la sicurezza degli alimenti e dei mangimi;
 - il benessere degli animali;
 - *la resistenza antimicrobica;* [Em. 47]
 - la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare;
 - *la necessità di proteggere e conservare razze animali rare e di preservare la diversità genetica;* [Em. 48]
- ii) le conseguenze economiche, sociali, culturali e ambientali dell'applicazione delle misure di prevenzione e lotta alle malattie.

Martedì 15 aprile 2014

Articolo 2

Ambito di applicazione del presente regolamento

1. Il presente regolamento si applica:
 - a) agli animali detenuti, **non detenuti** e selvatici; [Em. 49]
 - b) al materiale germinale;
 - c) ai prodotti di origine animale;
 - d) ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati, fatte salve le norme di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009;
 - e) alle strutture, ai mezzi di trasporto, alle attrezzature e a tutte le altre vie di infezione e al materiale coinvolto o potenzialmente coinvolto nella diffusione delle malattie animali trasmissibili.
2. Il presente regolamento si applica alle malattie trasmissibili, comprese le zoonosi, fatte salve le disposizioni di cui:
 - a) alla decisione n. 2119/98/CE;
 - b) al regolamento (CE) n. 999/2001;
 - c) alla direttiva 2003/99/CE;
 - d) al regolamento (CE) n. 2160/2003.

Articolo 3

Ambito di applicazione della parte IV sulla registrazione, il riconoscimento, la tracciabilità e gli spostamenti

1. Il titolo I della parte IV si applica:
 - a) agli animali terrestri e agli animali che non sono animali terrestri, ma che possono trasmettere malattie che colpiscono gli animali terrestri;
 - b) al materiale germinale di animali terrestri;
 - c) ai prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri.
2. Il titolo II della parte IV si applica:
 - a) agli animali acquatici e agli animali che non sono animali acquatici, ma che possono trasmettere malattie che colpiscono gli animali acquatici;
 - b) ai prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici.
3. Il titolo III della parte IV si applica:
 - a) agli animali diversi da quelli definiti come animali terrestri e animali acquatici all'articolo 4, paragrafo 1, punto 4;
 - b) al materiale germinale e ai prodotti di origine animale ottenuti dagli altri animali di cui alla lettera a).
4. I capi 1 e 3 del titolo I e i capi 1 e 2 del titolo II della parte IV non si applicano agli animali da compagnia.

Articolo 4

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - 1) «animali»: animali vertebrati e invertebrati;

Martedì 15 aprile 2014

- 2) «animali terrestri»: volatili, mammiferi terrestri, api e calabroni;
- 3) «animali acquatici»: animali delle seguenti specie, in tutte le fasi della vita, compresi uova, spermatozoi e gameti:
 - i) pesci appartenenti alla superclasse *Agnatha* e alle classi *Chondrichthyes*, *Sarcopterygii* e *Actinopterygii*;
 - ii) molluschi acquatici appartenenti al phylum *Mollusca*;
 - iii) crostacei acquatici appartenenti al subphylum *Crustacea*;
- 4) «altri animali»: animali di specie diverse da quelle definite come animali terrestri e acquatici;
- 5) «animali detenuti»: animali **viventi** tenuti dall'uomo; ~~nel caso degli animali acquatici, gli animali di acquacoltura;~~ nel caso degli animali acquatici, gli animali di acquacoltura; **[Em. 50]**
- 5 bis) «animali non detenuti appartenenti a specie domestiche»: animali che non sono o che non sono più affidati alle cure dell'uomo; [Em. 51]**
- 6) «acquacoltura»: l'allevamento di animali acquatici mediante l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentarne la resa al di là delle capacità naturali dell'ambiente; questi animali rimangono di proprietà di una o più persone fisiche o giuridiche durante tutta la fase di allevamento o di coltura, fino alla raccolta compresa, esclusa la raccolta o la cattura ai fini del consumo umano di animali acquatici selvatici che sono in seguito tenuti temporaneamente senza essere nutriti in attesa di essere abbattuti;
- 7) «animali di acquacoltura»: animali acquatici oggetto di ~~acquacoltura~~ **tecniche finalizzate ad aumentarne la resa al di sopra delle capacità naturali dell'ambiente; [Em. 52]**
- 8) «animali selvatici»: animali diversi dagli animali detenuti **o dagli animali non detenuti appartenenti alle specie domestiche; [Em. 53]**
- 9) «pollame»: volatili allevati o tenuti in cattività per:
 - a) la produzione di:
 - i) carni;
 - ii) uova per il consumo;
 - iii) altri prodotti;
 - b) il ripopolamento di selvaggina da penna;
 - c) le finalità della riproduzione dei volatili utilizzata per i tipi di produzione di cui alla lettera a);
- 10) «volatili in cattività»: i volatili diversi dal pollame tenuti in cattività per qualsiasi ragione diversa da quelle di cui al punto 9, compresi quelli tenuti per mostre, gare, esposizioni, competizioni, riproduzione o vendita;
- 11) «animale da compagnia»: un animale delle specie elencate nell'allegato I, che:
 - a) è tenuto in una famiglia, o nel caso di animali acquatici, in acquari di tipo ornamentale, non commerciale;
 - b) durante gli spostamenti, accompagna, ai fini di un spostamento a carattere non commerciale, il detentore o una persona fisica che agisce per conto e d'accordo con il detentore, e rimane sotto la responsabilità del detentore o di detta persona fisica per tutta la durata dello spostamento a carattere non commerciale;
- 12) «detentore di animali da compagnia»: una persona fisica che detiene un animale da compagnia;

Martedì 15 aprile 2014

- 13) «spostamento a carattere non commerciale»: ~~qualsiasi spostamento di animali da compagnia che non implica o ha come scopo, direttamente o indirettamente, un guadagno finanziario o un passaggio di proprietà~~ **a fini non commerciali di cui all'articolo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 576/2013; [Em. 54]**
- 14) «malattia»: la presenza di infezioni e infestazioni negli animali, con o senza manifestazioni cliniche o patologiche, causata da uno o più agenti patogeni trasmissibili agli animali o all'uomo;
- 15) «malattie elencate»: malattie elencate conformemente all'articolo 5, paragrafo 2;
- 16) «malattia emergente»: una malattia diversa dalle malattie elencate, che potrebbe soddisfare i criteri per le malattie elencate di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), in virtù del fatto che:
- a) è una malattia nuova risultante dall'evoluzione o dalla modifica di un agente patogeno esistente;
 - b) è una malattia nota che si diffonde ad una zona geografica nuova o a una popolazione nuova; o
 - c) è un agente patogeno o una malattia, non riconosciuto in precedenza, diagnosticato per la prima volta;
- 17) «profilo della malattia»: i criteri di una malattia di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a);
- 18) «specie elencate»: specie animali o gruppo di specie animali elencati in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, o, nel caso di malattie emergenti, specie animali o gruppo di specie animali che soddisfano i criteri per le specie elencate di cui all'articolo 7, paragrafo 2;
- 19) «pericolo»: un agente patogeno in un animale o un prodotto o una condizione di un animale o un prodotto che potrebbe avere un effetto nocivo sulla salute umana o animale;
- 20) «rischio»: la probabilità dell'insorgenza **scientificamente dimostrata o dimostrabile** e la probabile entità delle conseguenze biologiche ed economiche di un effetto nocivo per la sanità animale o pubblica **scientificamente provata o provabile; [Em. 56]**
- 21) «bioprotezione»: l'insieme delle misure gestionali e fisiche volte a ridurre il rischio di introduzione, sviluppo e diffusione delle malattie **o dei microrganismi che sono diventati resistenti agli antimicrobici** a, da o in: **[Em. 57]**
- a) una popolazione animale o
 - b) uno stabilimento, una zona, un compartimento, un mezzo di trasporto o qualsiasi altra struttura;
- 22) «operatore»: una persona fisica o giuridica responsabile di animali e prodotti, compresi i detentori e i trasportatori di animali, ma esclusi i detentori di animali da compagnia e i veterinari;
- 23) «professionista degli animali»: una persona fisica o giuridica che di professione si occupa di animali o di prodotti, diversa dagli operatori o dai veterinari;
- 24) «stabilimento»: i locali e le strutture di qualsiasi tipo o qualsiasi ambiente in cui sono tenuti animali o materiale germinale, esclusi:
- a) le abitazioni in cui sono tenuti animali da compagnia;
 - b) gli acquari non commerciali dove sono tenuti animali acquatici;
 - c) gli ambulatori o le cliniche veterinarie;

Martedì 15 aprile 2014

- 25) «materiale germinale»:
- a) spermatozoi, sperma, ovociti ed embrioni destinati alla riproduzione artificiale;
 - b) uova da cova;
- 26) «prodotti di origine animale»:
- a) alimenti di origine animale, compresi miele e sangue,
 - b) molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano, e
 - c) animali diversi da quelli di cui alla lettera b) destinati ad essere forniti vivi al consumatore finale, che vanno trattati conformemente a tale utilizzo;
- 27) «sottoprodotti di origine animale»: corpi interi o parti di animali, prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti dagli animali, che non sono destinati al consumo umano, escluso il materiale germinale;
- 28) «prodotti derivati»: prodotti ottenuti attraverso uno o più trattamenti, trasformazioni o fasi della lavorazione dei sottoprodotti di origine animale;
- 29) «prodotti»:
- a) materiale germinale;
 - b) prodotti di origine animale;
 - c) sottoprodotti e prodotti derivati di origine animale;
- 30) «controllo ufficiale»: un controllo ufficiale come definito all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. XXX/XXX (*), [regolamento sui controlli ufficiali];
- 31) «stato sanitario»: lo stato rispetto a tutte le malattie elencate per una determinata specie elencata:
- a) di un animale;
 - b) degli animali in:
 - i) uno stabilimento;
 - ii) un compartimento;
 - iii) una zona;
 - iv) uno Stato membro;
 - v) un paese o un territorio terzo;
- 32) «zona»:
- a) per gli animali terrestri, una parte chiaramente definita di uno Stato membro, di un paese o di un territorio terzo, che ospita una sottopopolazione animale caratterizzata da un proprio stato sanitario rispetto a una o più malattie specifiche oggetto di adeguate misure di sorveglianza, lotta alle malattie e bioprotezione;
 - b) per gli animali acquatici, un sistema idrologico contiguo, caratterizzato da un proprio stato sanitario rispetto a una o più malattie specifiche, che forma un'area come descritta in una delle lettere a seguire:
 - i) un intero bacino idrografico dalla sorgente di un corso d'acqua all'estuario o lago;

(*) Numero di riferimento 2013/0140(COD).

Martedì 15 aprile 2014

- ii) più di un bacino idrografico;
 - iii) parte di un bacino idrografico dalla sorgente di un corso d'acqua ad una barriera che impedisce l'introduzione di una o più malattie specifiche;
 - iv) parte di una zona costiera con una delimitazione geografica precisa;
 - v) un estuario con una delimitazione geografica precisa;
- 33) «bacino idrografico»: un territorio o un bacino delimitato da elementi naturali quali colline o montagne, in cui scorre tutta l'acqua di dilavamento;
- 34) «compartimento»: una sottopopolazione animale ospitata in uno o più stabilimenti e, nel caso degli animali acquatici, in uno o più impianti di acquacoltura, con un sistema comune di gestione della bioprotezione, e caratterizzata da un proprio stato sanitario rispetto a una o più malattie specifiche, oggetto di adeguate misure di sorveglianza, lotta alle malattie e bioprotezione;
- 35) «quarantena»: il mantenimento di animali in isolamento sotto il controllo dell'autorità competente senza contatto diretto o indiretto con altri animali, ai fini di impedire la diffusione della malattia mentre gli animali sono tenuti sotto osservazione per un periodo definito e, se del caso, sottoposti a prove e oggetto di cure;
- 36) «unità epidemiologica»: un gruppo di animali con la stessa probabilità di esposizione ad un agente patogeno;
- 37) «focolaio»: uno o più casi di malattia in uno stabilimento, ~~in un'abitazione~~ o in un altro luogo in cui sono tenuti o si trovano animali; [Em. 59]
- 38) «caso»: la conferma ufficiale della presenza di una malattia elencata o di una malattia emergente in un animale vivo o morto;
- 39) «zona soggetta a restrizioni»: una zona in cui si applicano restrizioni ai movimenti di taluni animali o prodotti e altre misure di lotta alle malattie, al fine di prevenire la diffusione di una malattia particolare ad aree cui non si applicano restrizioni; una zona soggetta a restrizioni può, se del caso, comprendere zone di protezione e di sorveglianza;
- 40) «zona di protezione»: una zona interessata da uno o più casi di una malattia, istituita dopo la conferma ufficiale di un focolaio e in cui si applicano misure di lotta volte ad impedire la diffusione della malattia al di là della stessa;
- 41) «zona di sorveglianza»: una zona, istituita dopo la conferma ufficiale di un focolaio e situata attorno alla zona di protezione, dove si applicano misure di lotta volte ad impedire la diffusione della malattia al di là della stessa e della zona di protezione;
- 42) «uova da cova»: le uova, deposte dal pollame, destinate all'incubazione;
- 43) «ungulati»: gli animali di cui all'allegato II;
- 44) «stabilimento di materiale germinale»:
- a) uno stabilimento di raccolta, produzione, trasformazione e magazzinaggio di materiale germinale;
 - b) un incubatoio;
- 45) «incubatoio»: uno stabilimento la cui attività consiste nella raccolta, nel magazzinaggio, nell'incubazione e nella schiusa di uova per la fornitura di:
- a) uova destinate all'incubazione;
 - b) pulcini o neonati di altre specie di un giorno;
- 46) «trasportatore»: un operatore che trasporta animali per proprio conto o per conto terzi;

Martedì 15 aprile 2014

- 47) «stabilimento confinato»: qualsiasi stabilimento permanente, situato in una zona geografica circoscritta, creato su base volontaria e riconosciuto al fine degli spostamenti, in cui gli animali sono:
- a) tenuti o allevati ai fini della partecipazione a mostre, per scopi educativi, di conservazione della specie o di ricerca;
 - b) confinati e separati dall'ambiente circostante;
 - c) oggetto di sorveglianza sanitaria rigorosa e di misure di bioprotezione;
- 48) «operazione di raggruppamento»: il raggruppamento di animali terrestri detenuti da più di uno stabilimento per un periodo più breve del periodo di permanenza richiesto per tale specie animale;
- 49) «periodo di permanenza»: il periodo minimo in cui un animale deve rimanere in uno stabilimento prima di essere trasferito;
- 50) «IMSOC»: il sistema informatico per il trattamento delle informazioni di cui all'articolo 130, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. XXX/XXX (*), [regolamento sui controlli ufficiali];
- 50 bis) «stabilimento di trasformazione»: un'impresa alimentare approvata conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾; [Em. 60]**
- 50 ter) «stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie»: un'impresa alimentare riconosciuta conformemente articolo 177 e al titolo II della parte IV; [Em. 61]**
- ~~51) «stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie»: un'impresa alimentare riconosciuta conformemente alle seguenti disposizioni:~~
- ~~a) articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004, per la trasformazione di animali d'acquacoltura per scopi alimentari;~~
 - ~~b) articolo 177 del presente regolamento per la macellazione di animali acquatici a fini di lotta alle malattie conformemente al titolo II della parte III. [Em. 62]~~
- 51 bis) «veterinario»: un professionista con una formazione scientifica completa e facoltà giuridica per occuparsi, in modo indipendente, etico e personalmente responsabile, di tutti gli aspetti della medicina veterinaria, nell'interesse degli animali, del cliente e della società; [Em. 63]**
- 51 ter) «veterinario ufficiale»: un veterinario nominato dalle autorità competenti e adeguatamente qualificato per eseguire i controlli ufficiali e altre attività ufficiali conformemente alle disposizioni di cui alla proposta di regolamento (UE) .../... (**) (regolamento relativo ai controlli ufficiali). [Em. 64]**

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle modifiche dell'elenco:

- a) degli animali da compagnia di cui all'allegato I;
- b) degli ungulati di cui all'allegato II.

Capo 2**Malattie elencate e malattie emergenti e specie elencate****Articolo 5****Redazione di un elenco delle malattie**

1. Le norme specifiche per la prevenzione e la lotta alle malattie di cui al presente regolamento si applicano:
- a) alle malattie elencate **nell'allegato -I**; [Em. 65]

(*) Numero di riferimento 2013/0140(COD).

⁽¹⁾ **Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).**

(**) Numero di riferimento 2013/0140(COD).

Martedì 15 aprile 2014

b) alle malattie emergenti.

2. ~~La Commissione, mediante atti di esecuzione, redige un elenco delle malattie elencate di cui~~ **Una tabella delle malattie elencate** al paragrafo 1, lettera a), **figura nell'allegato -I. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, tenendo debitamente conto dei pareri dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e previa debita consultazione pubblica con le parti interessate e gli esperti, a norma dell'articolo 253, riguardo alle modifiche delle malattie elencate di cui al presente allegato per tener conto del progresso tecnico e scientifico, degli sviluppi delle pertinenti norme internazionali e delle mutate circostanze in materia di salute pubblica e degli animali.** [Em. 66]

Tale ~~elenco comprende~~ **tabella contempla** le malattie che soddisfano le condizioni di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, tenendo conto **della valutazione** dei criteri per la redazione degli elenchi delle malattie di cui all'articolo 6: [Em. 67]

a) malattie che potrebbero presumibilmente avere un significativo impatto su almeno uno dei seguenti:

- i) sulla sanità pubblica;
- ii) sulla produzione agricola o l'acquacoltura o i settori connessi dell'economia;
- iii) sulla società negli Stati membri **e nelle regioni** ed eventualmente in paesi o territori terzi; [Em. 68]
- iv) sull'ambiente;

iv bis) sul benessere e sulla sanità degli animali; [Em. 69]

b) malattie per le quali sono disponibili o si possono elaborare misure di riduzione dei rischi proporzionate ai rischi che esse comportano.

~~Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2:~~ [Em. 70]

~~Per motivi di urgenza imperativi e debitamente giustificati relativi ad~~ **Nel caso di** una malattia che costituisce un rischio emergente con un impatto molto forte, **qualora necessario per motivi imperativi d'urgenza, agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo si applica** la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente ~~alla procedura di cui all'articolo 255, paragrafo 3~~ **254.** [Em. 71]

Articolo 6

Criteri per la redazione dell'elenco delle malattie

1. ~~Nel modificare l'elenco delle malattie a norma dell'articolo 5, paragrafo 2,~~ la Commissione tiene conto dei seguenti criteri nello stabilire se una malattia soddisfa le condizioni per essere inserita nell'elenco ~~conformemente all'articolo 5, paragrafo 2:~~ [Em. 72]

a) il profilo della malattia, comprendente i seguenti elementi:

- i) la specie animale interessata dalla malattia;
- ii) i tassi di morbilità e di mortalità della malattia nelle popolazioni animali;
- iii) il carattere zoonotico della malattia;
- iv) la capacità **degli agenti patogeni** di sviluppare resistenza ai trattamenti, **con particolare attenzione alla resistenza antimicrobica;** [Em. 73]
- v) la persistenza della malattia in una popolazione animale o nell'ambiente;
- vi) le vie e la velocità di trasmissione della malattia tra gli animali e, ove rilevante, tra gli animali e l'uomo;
- vii) l'assenza o la presenza e la distribuzione della malattia nell'Unione e, se la malattia non è presente nell'Unione, il rischio di introduzione della stessa nell'Unione;
- viii) l'esistenza di strumenti diagnostici e di lotta alle malattie;

Martedì 15 aprile 2014

- b) l'impatto della malattia su:
- i) la produzione agricola e l'acquacoltura e altri ambiti dell'economia:
 - il grado di presenza della malattia nell'Unione;
 - la perdita di produzione dovuta alla malattia;
 - altre perdite;
 - ii) la salute umana:
 - la trasmissibilità tra gli animali e l'uomo;
 - la trasmissibilità tra esseri umani;
 - la gravità delle forme della malattia che colpiscono l'uomo;
 - la disponibilità di una prevenzione efficace o di cure mediche per l'uomo;
 - iii) il benessere degli animali;
 - iv) la biodiversità e l'inquinamento ambientale;
- c) il suo potenziale di generare una situazione di crisi e il suo uso potenziale da parte di bioterroristi;
- d) la fattibilità, la disponibilità e l'efficacia delle seguenti misure di prevenzione e lotta alle malattie:
- i) strumenti e capacità diagnostici;
 - ii) vaccinazione;
 - iii) cure mediche;
 - iv) misure di bioprotezione;
 - v) restrizioni degli spostamenti di animali e prodotti;
 - vi) abbattimento e eliminazione degli animali;
- e) l'incidenza delle misure di prevenzione e lotta alle malattie per quanto riguarda:
- i) i costi diretti e indiretti per i settori interessati e per l'economia nel suo insieme;
 - ii) la loro accettazione da parte della società;
 - iii) il benessere delle sottopopolazioni colpite di animali detenuti, **non detenuti appartenenti a specie domestiche e la salute degli animali** selvatici; [Em. 74]
 - iv) l'ambiente e la biodiversità.

2. Alla Commissione è conferito il potere, **previa debita consultazione delle parti interessate e degli esperti**, di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253, per quanto riguarda le modifiche dei criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo per tenere conto dei progressi tecnici e scientifici e dell'elaborazione di norme internazionali pertinenti. [Em. 75]

Articolo 7

Redazione di un elenco delle specie

1. Le norme specifiche per ciascuna malattia per le malattie elencate ~~di cui al presente regolamento~~ e le norme adottate conformemente al presente regolamento si applicano alle specie elencate **all'allegato — I.** [Em. 76]

Martedì 15 aprile 2014

2. ~~La~~ **Alla** Commissione, ~~mediante~~ **è conferito il potere di adottare** atti di esecuzione, ~~redige un delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle modifiche dell'~~ elenco delle specie di cui al paragrafo 1 **figurante in una tabella all'allegato -I, per tener conto dei progressi tecnici e scientifici e del mutamento di circostanze a livello di sanità pubblica e di sanità animale, previa debita consultazione pubblica con le parti interessate e gli esperti e tenendo debitamente conto dei pareri dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.** [Em. 77]

Tale elenco ~~comprende~~ **contempla** le specie animali o i gruppi di specie animali che comportano un rischio elevato di diffusione di malattie elencate specifiche, tenendo conto dei seguenti criteri: [Em. 78]

- a) la suscettibilità della popolazione animale a rischio;
- b) la durata del periodo di incubazione e del periodo di infettività per gli animali;
- c) la capacità di tali animali di essere vettori di tali malattie specifiche;

c bis) l'utilizzo di tali animali a fini di allevamento, produzione o macellazione. [Em. 79]

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2. [Em. 80]

Per motivi di urgenza imperativi e debitamente giustificati relativi ad **Nel caso di** una malattia che costituisce un rischio emergente con un impatto molto forte, **qualora necessario per motivi imperativi d'urgenza, agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo si applica** la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all'articolo 255, paragrafo 3 **254.** [Em. 81]

Articolo 8

Applicazione alle malattie elencate di norme di prevenzione e lotta alle malattie

1. ~~La~~ **Alla** Commissione, ~~mediante~~ **è conferito il potere di adottare** atti di esecuzione, ~~stabilisce delegati conformemente all'articolo 253, tenendo debitamente conto dei pareri dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e previa debita consultazione pubblica delle parti interessate e degli esperti, per modificare~~ l'applicazione alle malattie elencate delle norme di prevenzione e lotta alle malattie di cui alle seguenti lettere: [Em. 82]

- a) malattie elencate **che, non appena individuate, richiedono l'adozione immediata di misure di eradicazione** oggetto di norme in materia di: [Em. 83]
 - i) sensibilizzazione e preparazione alle malattie, di cui al titolo I della parte III e misure di lotta alle malattie di cui al capo 1 del titolo II della parte III;
 - ii) compartimentazione di cui all'articolo 37, paragrafo 1;
- b) malattie elencate **che dovrebbero essere controllate in tutti gli Stati membri con l'obiettivo a lungo termine del loro debellamento in tutta l'Unione,** oggetto delle norme di prevenzione e lotta alle malattie in materia di: [Em. 84]
 - i) programmi di eradicazione obbligatoria di cui all'articolo 30, paragrafo 1;
 - ii) Stati membri e zone indenni da malattia di cui all'articolo 36;
 - iii) compartimentazione di cui all'articolo 37, paragrafo 2;
 - iv) misure di lotta alle malattie di cui al capo 2 del titolo II della parte III;
- c) malattie elencate **che interessano taluni Stati membri, per le quali si rendono necessarie misure per prevenirne la diffusione in zone dell'Unione ufficialmente indenni o dotate di programmi di eradicazione,** oggetto delle norme di prevenzione e lotta alle malattie in materia di: [Em. 85]
 - i) eradicazione volontaria di cui all'articolo 30, paragrafo 2;
 - ii) Stati membri e zone indenni da malattia di cui all'articolo 36;
 - iii) compartimentazione di cui all'articolo 37, paragrafo 2;

Martedì 15 aprile 2014

- iv) misure di lotta alle malattie di cui al capo 2 del titolo II della parte III;
- d) malattie elencate **soggette alle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) e altre malattie per le quali è necessaria l'adozione di misure onde impedirne la diffusione in caso di introduzione nell'Unione o di spostamenti tra gli Stati membri, e che sono** oggetto delle norme di prevenzione e lotta alle malattie in materia di: [Em. 86]
 - i) spostamenti nell'Unione, di cui ai capi da 3 a 7 del titolo I e ai capi 2, 3 e 4 del titolo II della parte IV;
 - ii) ingresso nell'Unione e esportazione dall'Unione di cui alla parte V;
- e) malattie elencate **soggette alle disposizioni di cui alle lettere a) e b) e altre malattie che rendono necessario un monitoraggio all'interno dell'Unione e che sono** oggetto delle norme di prevenzione e lotta alle malattie in materia di: [Em. 87]
 - i) notifica e comunicazione di cui al capo 1 della parte II;
 - ii) sorveglianza di cui al capo 2 della parte II.

~~Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.~~ [Em. 88]

~~Per motivi di urgenza imperativi e debitamente giustificati relativi ad~~ **Qualora, nel caso di** una malattia che costituisce un rischio emergente con un impatto molto forte, **motivi imperativi d'urgenza lo richiedano,** ~~la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all'articolo 255, paragrafo 3~~ **254 si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.** [Em. 89]

2. Nell'adottare gli atti ~~di esecuzione~~ **delegati** di cui al paragrafo 1 la Commissione tiene conto dei seguenti criteri: [Em. 90]

- a) l'impatto della malattia sulla sanità animale e pubblica, sul benessere degli animali e sull'economia;
- b) la prevalenza, l'incidenza e la distribuzione della malattia nell'Unione;
- c) la disponibilità, l'attuabilità e l'efficacia dei diversi pacchetti di misure di prevenzione e lotta alle malattie di cui al presente regolamento per la malattia in questione, **prestando la massima attenzione alle condizioni regionali prevalenti.** [Em. 91]

Capo 3

Responsabilità per la sanità animale

SEZIONE 1

OPERATORI, PROFESSIONISTI DEGLI ANIMALI E DETENTORI DI ANIMALI DA COMPAGNIA

Articolo 9

Responsabilità per la sanità animale e le misure di bioprotezione

1. Gli operatori, i professionisti degli animali e i detentori di animali da compagnia:
 - a) sono responsabili della sanità degli animali detenuti e dei prodotti sotto la loro responsabilità;
 - b) adottano opportune misure di bioprotezione, **assistiti da guide professionali alle buone prassi, applicando in particolare buone prassi in materia di microbiologia,** e tengono conto dei rischi connessi per garantire la sanità di tali animali detenuti e prodotti e per prevenire l'introduzione, lo sviluppo e la moltiplicazione delle malattie tra gli animali detenuti e i prodotti e la loro diffusione tra e da tali animali detenuti e prodotti sotto la loro responsabilità, salvo che ciò sia espressamente autorizzato a fini scientifici, secondo i casi, per: [Em. 92]
 - i) le categorie e le specie di animali detenuti e prodotti;
 - ii) il tipo di produzione.

Martedì 15 aprile 2014

b bis) osservano il principio della buona prassi zootecnica; [Em. 93]

b ter) assicurano l'utilizzo controllato di medicinali veterinari. [Em. 94]

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 per quanto riguarda le misure di bioprotezione che integrano le norme di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.

Articolo 10

Conoscenze di base in materia di sanità animale

1. Gli operatori e, i professionisti degli animali **e i detentori di animali da compagnia** acquisiscono conoscenze in materia di: **[Em. 95]**

- a) malattie degli animali, comprese quelle trasmissibili all'uomo;
- b) principi di bioprotezione, **buona prassi zootecnica e utilizzo responsabile di medicinali veterinari; [Em. 96]**
- c) interazione tra sanità animale, benessere degli animali e salute umana.

2. Il contenuto e il livello delle conoscenze richieste in conformità del paragrafo 1 dipende da:

- a) le categorie e le specie di animali detenuti o prodotti sotto la loro responsabilità;
- b) il tipo di produzione;
- c) le mansioni eseguite.

3. Le conoscenze di cui al paragrafo 1 sono acquisite ~~in uno dei seguenti modi:~~ **mediante esperienza o formazione professionale in conformità dei requisiti previsti nel rispettivo Stato membro. Tale formazione può essere fornita anche da organizzazioni professionali.**

- ~~a) esperienza o formazione professionale;~~
- ~~b) programmi esistenti nei settori agricolo o dell'acquacoltura pertinenti per la sanità animale;~~
- e) **istruzione formale. [Em. 97]**

Sezione 2

Veterinari E Professionisti Della Sanità Degli Animali Acquatici

Articolo 11

Responsabilità dei veterinari e dei professionisti della sanità degli animali acquatici

1. Nell'esercizio delle loro attività rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento i veterinari:

- a) adottano tutte le misure opportune per prevenire l'introduzione, lo sviluppo e la diffusione delle malattie;

a bis) forniscono consulenza agli operatori sulle misure atte a ridurre al minimo il rischio di zoonosi, sostanze patogene di origine alimentare, residui e contaminanti al fine di garantire alimenti sicuri; [Em. 98]

- b) garantiscono la tempestiva individuazione delle malattie attraverso una diagnosi corretta e una diagnosi differenziale per escludere o confermare una malattia prima dell'inizio della terapia sintomatica;

Martedì 15 aprile 2014

- c) svolgono un ruolo attivo nei seguenti ambiti:
- i) sensibilizzazione nei confronti della sanità ~~animale~~ **e del benessere degli animali**; [Em. 99]
 - ii) prevenzione delle malattie;
 - iii) individuazione precoce e risposta rapida alle malattie;
- iii bis) formazione continua in materia di prevenzione, diagnosi precoce e lotta contro le malattie**; [Em. 100]
- iii ter) sensibilizzazione sulla resistenza antimicrobica e sulle possibili implicazioni**; [Em. 101]
- d) cooperano con l'autorità competente, gli operatori, i professionisti degli animali e i detentori di animali da compagnia all'attuazione delle misure di prevenzione e lotta alle malattie di cui al presente regolamento.
- d bis) offrono consulenza agli operatori e ai professionisti degli animali sulla base delle più recenti conoscenze disponibili in materia di protezione dai rischi biologici e altri aspetti di sanità animale che si rivelano importanti per il tipo di stabilimento e le categorie e specie di animali in esso detenuti**. [Em. 102]

2. I professionisti della sanità degli animali acquatici possono realizzare attività attribuite ai veterinari a norma del presente regolamento in relazione agli animali acquatici, a condizione che siano autorizzati a farlo ai sensi della normativa nazionale. In questo caso, il paragrafo 1 si applica a tali professionisti della sanità degli animali acquatici.

2 bis. I professionisti della salute delle api possono svolgere attività attribuite ai veterinari a norma del presente regolamento in relazione alle api e ai bombi, a condizione che siano autorizzati a farlo ai sensi della normativa nazionale. In questo caso, il paragrafo 1 si applica a tali professionisti della sanità delle api. [Em. 103]

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 per quanto riguarda le qualifiche dei veterinari, **conformemente alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio** ⁽¹⁾, e dei professionisti della sanità degli animali acquatici che svolgono attività che rientrano ~~del campo~~ **nell'ambito** di applicazione del presente regolamento. [Em. 104]

Sezione 3

Stati membri

Articolo 12

Responsabilità degli Stati membri

1. Al fine di garantire che l'autorità competente in materia di sanità animale abbia la capacità di adottare le misure necessarie e appropriate e di realizzare le attività richieste dal presente regolamento, gli Stati membri assicurano che disponga di:
- a) personale qualificato, strutture, attrezzature, risorse finanziarie e un'organizzazione efficace che copra l'intero territorio dello Stato membro;
 - b) accesso a laboratori con personale qualificato, strutture, attrezzature e risorse finanziarie per garantire la diagnosi rapida e precisa e la diagnosi differenziale delle malattie elencate e delle malattie emergenti;

⁽¹⁾ **Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).**

Martedì 15 aprile 2014

c) veterinari opportunamente formati coinvolti nella realizzazione delle attività di cui all'articolo 11 che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

2. Gli Stati membri sostengono gli operatori e i professionisti degli animali nell'acquisizione, nel mantenimento e nello sviluppo delle conoscenze di base in materia di sanità animale di cui all'articolo 10 mediante programmi ad hoc nei settori agricolo o dell'acquacoltura o tramite l'istruzione formale **e assicurano il conseguimento del necessario livello di conoscenza.** [Em. 105]

2 bis. Gli Stati membri definiscono le condizioni in base alle quali possono essere garantiti l'acquisizione, il mantenimento e lo sviluppo delle conoscenze di base in materia di sanità animale, di cui all'articolo 10, da parte degli operatori, dei professionisti degli animali e dei detentori di animali da compagnia. [Em. 106]

Articolo 12 bis

Misure strategiche per le malattie elencate

Gli Stati membri adottano misure strategiche per il monitoraggio, la prevenzione e la lotta alle malattie animali infettive, comprese quelle non elencate nell'allegato del presente regolamento, anche con l'obiettivo di ridurre il rischio di sviluppo di resistenza antimicrobica. Tali misure sono adottate nell'ambito dei piani di controllo nazionali e del programma di controllo previsto all'articolo X del regolamento (UE)..../.... (*) (regolamento sui controlli ufficiali) o all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2160/2003. [Em. 107]

Articolo 12 ter

Controlli alle frontiere

Gli Stati membri, assistiti sotto il profilo tecnico a livello dell'Unione in relazione alle malattie animali elencate nell'allegato -I del presente regolamento, assicurano che lungo i propri confini esterni siano applicate opportune misure preventive di bioprotezione basate sul rischio, in collaborazione con le autorità competenti dei paesi terzi interessati. [Em. 108]

Articolo 13

Delega di altre attività ufficiali da parte dell'autorità competente

1. L'autorità competente può delegare una o più delle seguenti attività ai veterinari **o alle organizzazioni professionali qualificate:** [Em. 109]

a) attività relative alla notifica e alla comunicazione di cui al capo 1 della parte II e alla sorveglianza di cui al capo 2 della parte II;

b) attività riguardanti:

i) la sensibilizzazione, la preparazione e la lotta alle malattie di cui alla parte III;

ii) la registrazione, il riconoscimento, la tracciabilità e gli spostamenti di cui alla parte IV;

iii) le misure di emergenza di cui alla parte VI.

1 bis. L'autorità competente può delegare una o più delle attività di cui al paragrafo 1 ai professionisti della sanità delle api. [Em. 110]

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo a:

a) le circostanze e le condizioni per la delega delle attività di cui al paragrafo 1 **e al paragrafo 1 bis.** [Em. 111]

(*) Numero di riferimento 2013/0140(COD).

Martedì 15 aprile 2014

- b) quali altre attività possono essere delegate ai veterinari oltre a quelle di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in quali circostanze e a quali condizioni;
- c) le prescrizioni minime per la formazione dei veterinari di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), **conformemente alla direttiva 2005/36/CE**. [Em. 112]

Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione tiene conto della natura di tali compiti e degli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri.

Articolo 14

Informazione dei cittadini

Laddove vi siano ~~ragionevoli motivi di sospettare che animali o prodotti possano costituire un rischio~~ **richieste misure in risposta al probabile focolaio di una malattia**, l'autorità competente adotta i provvedimenti opportuni per informare i cittadini sulla natura del rischio e sulle misure prese o previste per prevenirlo o combatterlo, tenendo conto della ~~natura~~ **necessità di evitare la diffusione di panico immotivato**, della ~~gravità e della portata di tale rischio e dell'interesse del pubblico ad essere informato~~. [Em. 113]

L'autorità competente adotta tutte le misure necessarie per informare i cittadini sui principi di base da rispettare per prevenire l'insorgere e il diffondersi delle malattie animali, ponendo un accento particolare sul rischio di introduzione di agenti patogeni nell'Unione da parte delle persone che si recano al di fuori del territorio dell'Unione. [Em. 114]

Sezione 4

Laboratori, strutture e altre persone fisiche e giuridiche che manipolano agenti patogeni, vaccini e altri prodotti biologici

Articolo 15

Obblighi dei laboratori, delle strutture e delle altre persone fisiche e giuridiche che manipolano agenti patogeni, vaccini e altri prodotti biologici

1. Tenendo conto delle eventuali norme internazionali, i laboratori, le strutture e le altre persone fisiche o giuridiche che manipolano agenti patogeni a scopo di ricerca, pedagogico, di diagnosi o di produzione di vaccini e altri prodotti biologici:
 - a) adottano opportune misure di bioprotezione, biosicurezza e biocontenimento per prevenire la fuga degli agenti patogeni e il loro successivo contatto con animali al di fuori del laboratorio o di ogni altra struttura che manipola agenti patogeni a scopo di ricerca;
 - b) garantiscono che gli spostamenti degli agenti patogeni, dei vaccini e degli altri prodotti biologici tra laboratori o altre strutture non diano origine ad un rischio di diffusione delle malattie elencate e di quelle emergenti.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 per quanto riguarda le misure di sicurezza dei laboratori, delle strutture e delle altre persone fisiche o giuridiche che manipolano agenti patogeni, vaccini e altri prodotti biologici in relazione a:
 - a) le misure di bioprotezione, biosicurezza e biocontenimento;
 - b) le prescrizioni riguardanti gli spostamenti degli agenti patogeni, dei vaccini e degli altri prodotti biologici.

Martedì 15 aprile 2014

PARTE II

NOTIFICA E COMUNICAZIONE DELLA MALATTIA, SORVEGLIANZA, PROGRAMMI DI ERADICAZIONE, STATUS DI INDENNE DA MALATTIA

Capo 1

Notifica e comunicazione della malattia

Articolo 16

Notifica all'interno degli Stati membri

1. ~~Le persone fisiche e giuridiche~~ **Gli operatori, i professionisti degli animali e i detentori di animali da compagnia** notificano immediatamente: [Em. 115]

a) ~~l'autorità competente in caso di focolaio o di sospetto di focolaio di una delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e);~~ [Em. 116]

b) un veterinario **o un professionista della sanità degli animali acquatici** in caso di mortalità anomala e di altri sintomi di malattie **trasmissibili** gravi o di una riduzione significativa dei tassi di produzione per cause indeterminate negli animali, affinché compia ulteriori indagini, compreso il campionamento per effettuare esami di laboratorio laddove la situazione lo giustifichi. [Em. 117]

1 bis. *I veterinari o i professionisti della sanità degli animali acquatici informano immediatamente l'autorità competente in caso di focolaio o di sospetto di focolaio di una delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e).* [Em. 118]

1 ter. *I medici informano immediatamente l'autorità competente in merito a qualsiasi sintomo di malattia zoonotica.* [Em. 119]

2. Gli Stati membri possono decidere che le notifiche di cui al paragrafo 1, lettera b) siano trasmesse all'autorità competente.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo a:

a) i criteri per determinare se si è in presenza delle circostanze che richiedono la notifica, descritte al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo;

b) le norme dettagliate per le ulteriori indagini di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.

Articolo 17

Notifica nell'Unione

1. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri i focolai delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e) per i quali è richiesta una notifica immediata per assicurare la tempestiva attuazione delle necessarie misure di gestione dei rischi, tenendo conto del profilo della malattia.

2. La notifica di cui al paragrafo 1 reca le seguenti informazioni concernenti il focolaio:

a) l'agente patogeno e, se del caso, il sottotipo;

b) le date del sospetto e della conferma del focolaio;

c) l'ubicazione del focolaio;

d) gli eventuali focolai correlati;

Martedì 15 aprile 2014

- e) gli animali colpiti dal focolaio;
- f) le eventuali misure di lotta alle malattie adottate in relazione al focolaio;
- g) l'origine possibile o conosciuta della malattia elencata;
- h) i metodi diagnostici utilizzati.

3. ~~La~~ **Alla** Commissione, ~~mediante~~ **è conferito il potere di adottare** atti **delegati conformemente all'articolo 253 al fine** di esecuzione, ~~stabilisce~~ **stabilire** quali delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), sono oggetto di notifica immediata da parte degli Stati membri in conformità del paragrafo 1 del presente articolo. [Em. 120]

~~Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.~~ [Em. 121]

Articolo 18

Comunicazione nell'Unione

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le informazioni sulle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), per le quali:
 - a) una notifica immediata dei focolai non è prescritta a norma dell'articolo 17, paragrafo 1;
 - b) una notifica immediata del focolaio è prescritta a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, ma è necessario fornire ulteriori informazioni alla Commissione e agli altri Stati membri su:
 - i) la sorveglianza in conformità delle norme di cui ad un atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 29;
 - ii) un programma di eradicazione in conformità delle norme di cui ad un atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 35.
2. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 recano informazioni su:
 - a) l'individuazione delle malattie elencate di cui al paragrafo 1;
 - b) i risultati della sorveglianza ove prescritta conformemente alle norme adottate ai sensi dell'articolo 29, lettera b), punto ii);
 - c) i risultati dei programmi di sorveglianza ove prescritti conformemente all'articolo 27, paragrafo 3, e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 29, lettera b), punto ii);
 - d) i programmi di eradicazione ove prescritti conformemente all'articolo 33 e alle norme di cui ad un atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 35.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 per quanto riguarda ~~la~~ **la** ~~modifica~~ e l'integrazione delle prescrizioni del paragrafo 2 del presente articolo e le comunicazioni su altre questioni, ove necessarie per garantire un'applicazione efficiente delle norme in materia di prevenzione e lotta alle malattie del presente regolamento. [Em. 122]

Articolo 19

Norme comuni per la notifica nell'Unione e la comunicazione nell'Unione

1. La notifica nell'Unione e la comunicazione nell'Unione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, e all'articolo 18, paragrafo 1, avvengono in momenti e ad intervalli che garantiscono la trasparenza e la tempestiva attuazione delle necessarie misure di gestione dei rischi, tenendo conto:
 - a) del profilo della malattia;

Martedì 15 aprile 2014

b) del tipo di focolaio.

2. Gli Stati membri definiscono regioni di notifica e di comunicazione ai fini della notifica nell'Unione e della comunicazione nell'Unione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, e all'articolo 18, paragrafo 1.

Articolo 20

Sistema informatico per il trattamento delle informazioni per la notifica nell'Unione e la comunicazione nell'Unione delle malattie

La Commissione istituisce e gestisce un sistema informatico per il trattamento delle informazioni destinato all'applicazione dei meccanismi e degli strumenti previsti nelle prescrizioni relative alla notifica nell'Unione e alla comunicazione nell'Unione di cui agli articoli 17, 18 e 19.

Articolo 21

Competenze di esecuzione in merito alla notifica nell'Unione, alla comunicazione nell'Unione e al sistema informatico per il trattamento delle informazioni

La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce le norme sulle prescrizioni relative alla notifica nell'Unione e alla comunicazione nell'Unione e sul sistema informatico per il trattamento delle informazioni di cui agli articoli da 17 a 20 per quanto riguarda:

- a) le informazioni che gli Stati membri devono fornire nella notifica nell'Unione e nella comunicazione nell'Unione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, e all'articolo 18, paragrafo 1;
- b) le procedure per l'istituzione e l'uso del sistema informatico per il trattamento delle informazioni di cui all'articolo 20 e misure transitorie per la migrazione dei dati e delle informazioni dal sistema esistente al nuovo sistema e per la sua piena operatività;
- c) il formato e la struttura dei dati da inserire nel sistema informatico per il trattamento delle informazioni di cui all'articolo 20;
- d) i termini e la frequenza delle notifiche all'Unione e delle comunicazioni all'Unione di cui di cui all'articolo 17, paragrafo 1, e all'articolo 18, paragrafo 1;
- e) le regioni di notifica nell'Unione e di comunicazione nell'Unione di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.

Capo 2

Sorveglianza

Articolo 22

Obbligo di sorveglianza degli operatori

Al fine di individuare la presenza di malattie elencate e di malattie emergenti, gli operatori:

a) osservano la salute e il ~~comportamento~~ **benessere** degli animali sotto la loro responsabilità; [Em. 123]

a bis) osservano le eventuali modifiche nei prodotti animali sotto la loro responsabilità che possono far sorgere il sospetto di essere causate da una malattia elencata o da una malattia emergente; [Em. 124]

b) osservano le eventuali modifiche dei parametri di produzione normali negli stabilimenti, negli animali o nel materiale germinale sotto la loro responsabilità, che possono far sorgere un sospetto di essere causate da una malattia elencata o da una malattia emergente;

Martedì 15 aprile 2014

- c) cercano di individuare le mortalità anomale e altri sintomi di malattie **trasmissibili** gravi negli animali sotto la loro responsabilità. [Em. 125]

c bis) acconsentono alle visite di sanità animale da parte di un veterinario al fine di prevenire l'insorgere delle malattie elencate e delle malattie emergenti, in base ai criteri di cui all'articolo 23; tali visite rappresentano altresì uno strumento per fornire consulenza all'operatore in materia di bioprotezione. [Em. 126]

Gli operatori possono partecipare a eventuali azioni collettive a carattere volontario per la sorveglianza delle malattie animali. [Em. 127]

Articolo 23

Visite di sanità animale

1. Gli operatori assicurano che gli stabilimenti sotto la loro responsabilità ricevano visite di sanità animale condotte da un veterinario **o da altri professionisti qualificati**, ove opportuno, in ragione dei rischi rappresentati dallo stabilimento, tenendo conto: [Em. 128]

- a) del tipo di stabilimento;
- b) delle categorie e delle specie di animali tenuti nello stabilimento;

b bis) della situazione epidemiologica esistente nella zona o nella regione; [Em. 129]

- c) di qualsiasi altra sorveglianza, dei sistemi di garanzia della qualità o dei controlli ufficiali pertinenti cui sono oggetto gli animali detenuti e il tipo di stabilimento.

Tali visite di sanità animale sono effettuate ad intervalli **che garantiscono una soddisfacente prevenzione delle malattie degli animali e che sono** proporzionati ai rischi rappresentati dallo stabilimento. **L'autorità competente stabilisce regole dettagliate per quanto riguarda il contenuto e la frequenza delle visite di sanità animale per i diversi tipi di rischio posti dai diversi tipi di stabilimento.** [Em. 130]

Possono essere combinate a visite condotte per altri scopi.

2. Le visite di sanità animale di cui al paragrafo 1 sono finalizzate a:

- a) ~~identificare i~~ **informare in merito ai** sintomi che indicano l'insorgenza di malattie elencate o di malattie emergenti; [Em. 131]
- b) fornire consulenza all'operatore sulla bioprotezione e su altre questioni di sanità animale pertinenti secondo il tipo di stabilimento e le categorie e le specie di animali tenuti nello stesso;

b bis) fornire informazioni all'autorità competente a complemento della sorveglianza di cui all'articolo 25. [Em. 132]

Articolo 24

Delega di potere in materia di visite di sanità animale

~~Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo a:~~

a) ~~l'integrazione:~~

i) ~~dei criteri di cui all'articolo 23, paragrafo 1, da considerare per determinare:~~

- ~~— il tipo di stabilimenti che deve essere oggetto di visite di sanità animale;~~
- ~~— la frequenza di tali visite di sanità animale;~~

ii) ~~delle prescrizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, per quanto concerne il contenuto e la frequenza delle visite di sanità animale per i diversi tipi di stabilimenti, per assicurare che gli obiettivi delle visite di sanità animale siano raggiunti;~~

b) ~~la determinazione dei tipi di stabilimenti sottoposti a visite di sanità animale.~~ [Em. 133]

Martedì 15 aprile 2014

Articolo 25

Obbligo di sorveglianza dell'autorità competente

1. L'autorità competente si occupa della sorveglianza della presenza delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e) e delle malattie emergenti.
2. La sorveglianza è organizzata in modo da garantire la tempestiva individuazione della presenza delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), e delle malattie emergenti, mediante la raccolta, il raffronto e l'analisi delle informazioni pertinenti relative alla situazione epidemiologica. **Detta sorveglianza integra e si basa sulla sorveglianza eseguita dagli operatori sia singolarmente che nell'ambito di programmi collettivi volontari.** [Em. 134]
3. L'autorità competente assicura che le informazioni ricavate dalla sorveglianza di cui al paragrafo 1 siano raccolte e utilizzate in modo efficace ed efficiente.

Articolo 26

Metodologia, frequenza e intensità della sorveglianza

L'organizzazione, i mezzi, i metodi diagnostici, la frequenza, l'intensità, la popolazione animale interessata e i modelli di campionamento della sorveglianza di cui all'articolo 25, paragrafo 1, sono adeguati e proporzionati agli obiettivi della sorveglianza, tenendo conto:

- a) del profilo della malattia;
- b) dei fattori di rischio coinvolti;
- c) dello stato sanitario:
 - i) nello Stato membro, nella zona o nel compartimento dello stesso oggetto della sorveglianza;
 - ii) negli Stati membri e nei paesi o territori terzi confinanti con tale Stato membro, zona o compartimento dello stesso o dai quali animali e prodotti entrano in tale Stato membro, zona o compartimento dello stesso;
- d) della sorveglianza condotta dagli operatori, a norma dell'articolo 22, o da altre autorità pubbliche.

Articolo 27

Programmi di sorveglianza

1. L'autorità competente effettua la sorveglianza di cui all'articolo 25, paragrafo 1, nell'ambito di un programma di sorveglianza, quando è necessaria una sorveglianza strutturata considerati:
 - a) il profilo della malattia;
 - b) i fattori di rischio coinvolti;
 - b bis) gli antecedenti dello Stato membro, della zona o del compartimento in termini di malattie.** [Em. 135]

2. Lo Stato membro che stabilisce un programma di sorveglianza in conformità del paragrafo 1 ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

3. Lo Stato membro che adotta un programma di sorveglianza a norma del paragrafo 1 presenta relazioni periodiche alla Commissione in merito ai risultati di tale programma di sorveglianza.

Articolo 28

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo a:

- a) l'organizzazione, i mezzi, i metodi diagnostici, la frequenza, l'intensità, la popolazione animale interessata e i modelli di campionamento della sorveglianza di cui all'articolo 26;

Martedì 15 aprile 2014

- b) i criteri per la conferma ufficiale e le definizioni dei casi delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e) e delle malattie emergenti, se del caso;

b bis) quali delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), devono essere oggetto di programmi di sorveglianza; [Em. 136]

- c) le prescrizioni relative ai programmi di sorveglianza di cui all'articolo 27, paragrafo 1, per quanto concerne:
- i) il contenuto dei programmi di sorveglianza;
 - ii) le informazioni da includere nella presentazione dei programmi di sorveglianza in conformità dell'articolo 27, paragrafo 2, e nelle relazioni periodiche in conformità dell'articolo 27, paragrafo 3;
 - iii) il periodo di applicazione dei programmi di sorveglianza.

Articolo 29

Competenze di esecuzione

La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce le prescrizioni in materia di sorveglianza e di programmi di sorveglianza di cui agli articoli 26 e 27 e le norme adottate in conformità dell'articolo 28 su:

~~a) quali delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), devono essere oggetto di programmi di sorveglianza; [Em. 137]~~

b) il formato e la procedura:

- i) di presentazione dei programmi di sorveglianza ~~per informazione~~ alla Commissione e agli altri Stati membri; [Em. 138]
- ii) della comunicazione alla Commissione dei risultati della sorveglianza;

ii bis) degli strumenti di valutazione dei programmi utilizzati dalla Commissione e dagli Stati membri. [Em. 139]

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.

Capo 3

Programmi di eradicazione

Articolo 30

Programmi di eradicazione obbligatoria e volontaria

1. Gli Stati membri che non sono indenni o non sono notoriamente indenni da una o più delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), in tutto il loro territorio o in zone o compartimenti dello stesso:

- a) istituiscono un programma di eradicazione o comprovante l'indennità da tale malattia elencata, da realizzarsi nelle popolazioni animali interessate da tale malattia e riguardante le parti del loro territorio o le zone o i compartimenti interessati («programma di eradicazione obbligatoria»);
- b) presentano il progetto di programma di eradicazione obbligatoria alla Commissione per approvazione.

Martedì 15 aprile 2014

2. Gli Stati membri che non sono indenni o che non sono notoriamente indenni da una o più delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), e che decidono di istituire un programma per l'eradicazione di tale malattia elencata da attuare nelle popolazioni animali interessate e nelle parti del loro territorio o nelle zone o nei compartimenti interessati del medesimo («programma di eradicazione volontaria»), lo presentano alla Commissione per approvazione, **qualora:**

a) lo Stato membro chieda il riconoscimento delle garanzie in materia di sanità animale all'interno dell'Unione per quanto riguarda gli spostamenti degli animali o dei prodotti per tale malattia; oppure

b) il programma di eradicazione volontaria sia oggetto di una richiesta di contributo finanziario dell'Unione. [Em. 140]

3. La Commissione, mediante atti di esecuzione, approva:

a) i progetti di programmi di eradicazione obbligatoria presentati per approvazione a norma del paragrafo 1;

b) i progetti di programmi di eradicazione volontaria presentati per approvazione a norma del paragrafo 2.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.

Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati relativi a una malattia elencata che potrebbe avere un impatto molto forte, la Commissione adotta gli atti di esecuzione immediatamente applicabili di cui alla lettera a) del presente paragrafo, secondo la procedura di cui all'articolo 255, paragrafo 3.

La Commissione, mediante atti di esecuzione, può **richiedere agli Stati membri di** modificare o disporre la chiusura, ove necessario, dei programmi di eradicazione approvati in conformità delle lettere a) e b). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2. **[Em. 141]**

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo a:

a) le finalità, le strategie di lotta alle malattie e gli obiettivi intermedi dei programmi di eradicazione obbligatoria e volontaria;

b) le deroghe alla prescrizione di presentare per approvazione i programmi di eradicazione obbligatoria e i programmi di eradicazione volontaria, in conformità del paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2 del presente articolo, qualora tale approvazione non sia necessaria giacché sono state adottate norme riguardanti tali programmi conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, all'articolo 34, paragrafo 2, e all'articolo 35;

c) le informazioni che gli Stati membri devono fornire alla Commissione e agli altri Stati membri in merito alle deroghe all'obbligo di approvazione dei programmi di eradicazione obbligatoria e dei programmi di eradicazione volontaria di cui alla lettera b).

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alla modifica o all'abolizione delle norme adottate in conformità della lettera b) del presente paragrafo.

Articolo 31

Misure nell'ambito dei programmi di eradicazione obbligatoria e volontaria

1. I programmi di eradicazione obbligatoria e i programmi di eradicazione volontaria comprendono almeno le seguenti misure:

a) misure di lotta alle malattie per eradicare l'agente patogeno dagli stabilimenti, dai compartimenti e dalle zone in cui si sviluppa la malattia e prevenire la reinfezione;

b) sorveglianza realizzata conformemente alle norme di cui agli articoli da 26 a 29 per dimostrare:

i) l'efficacia delle misure di lotta alle malattie di cui alla lettera a);

ii) l'indennità dalla malattia elencata;

c) misure di lotta alle malattie da adottare in caso di risultati della sorveglianza positivi.

Martedì 15 aprile 2014

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo a:
- le misure di lotta alle malattie di cui al paragrafo 1, lettera a);
 - le misure di lotta alle malattie da adottare per evitare il ripetersi delle infezioni della malattia in questione nella popolazione animale bersaglio negli stabilimenti, nelle zone e nei compartimenti;
 - l'organizzazione della sorveglianza, i mezzi, i metodi diagnostici, la frequenza, l'intensità, la popolazione animale interessata e i modelli di campionamento di cui all'articolo 26;
 - le misure di lotta alle malattie da adottare in caso di risultati positivi della presenza della malattia elencata, conformemente al paragrafo 1, lettera c);
 - la vaccinazione.

Articolo 32

Contenuto delle domande di approvazione dei programmi di eradicazione obbligatoria e volontaria

Gli Stati membri forniscono le seguenti informazioni nelle domande presentate alla Commissione per ottenere l'approvazione dei programmi di eradicazione obbligatoria e volontaria conformemente all'articolo 30, paragrafi 1 e 2:

- una descrizione della situazione epidemiologica della malattia elencata oggetto del programma di eradicazione volontaria o obbligatoria;
- una descrizione e la delimitazione della zona geografica e amministrativa coperta dal programma di eradicazione obbligatoria o volontaria;
- una descrizione delle misure di lotta alle malattie previste nel programma di eradicazione obbligatoria o volontaria di cui all'articolo 31, paragrafo 1, e delle norme adottate in conformità dell'articolo 31, paragrafo 2;
- la durata prevista del programma di eradicazione obbligatoria o volontaria;
- gli obiettivi intermedi e le strategie di lotta alle malattie per la realizzazione del programma di eradicazione obbligatoria o volontaria;
- un'analisi dei costi e dei benefici previsti del programma di eradicazione obbligatoria o volontaria;

f bis) un'indicazione precisa delle diverse autorità pubbliche e/o dei soggetti privati coinvolti a vario titolo nei programmi nonché chiare informazioni in merito ai loro rispettivi ruoli e alle loro responsabilità nell'attuazione dei programmi stessi. [Em. 142]

Articolo 33

Presentazione di relazioni

Lo Stato membro che adotta il programma di eradicazione obbligatoria o volontaria presenta alla Commissione:

- relazioni intermedie periodiche per controllare il raggiungimento degli obiettivi intermedi di cui all'articolo 32, lettera e), dei programmi obbligatori o volontari in atto;
- una relazione finale a conclusione del programma.

Articolo 34

Periodo di applicazione dei programmi di eradicazione

- I programmi di eradicazione obbligatoria e volontaria si applicano:
 - finché non sono soddisfatte le condizioni per poter chiedere il riconoscimento dello status di indenne da malattia del territorio o di una zona dello Stato membro, conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, o di un compartimento, conformemente all'articolo 37, paragrafo 1; o

Martedì 15 aprile 2014

b) nel caso dei programmi di eradicazione volontaria, finché non è possibile soddisfare le condizioni per chiedere il riconoscimento dello status di indenne da malattia e fino a quando il programma non soddisfa più il suo obiettivo. In quel caso esso è ritirato dall'autorità competente o dalla Commissione secondo la procedura con la quale era stato istituito.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 per quanto riguarda l'integrazione e la modifica delle prescrizioni, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, relative al periodo di applicazione dei programmi di eradicazione obbligatoria e volontaria.

Articolo 35

Competenze di esecuzione *e delega di potere relativamente agli indicatori di risultato* [Em. 143]

La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce le informazioni, il formato e i requisiti procedurali concernenti le norme di cui agli articoli da 30 a 33:

a) sulla presentazione per approvazione dei progetti di programmi di eradicazione obbligatoria e volontaria;

~~b) sugli indicatori di risultato;~~ [Em. 144]

c) sulla comunicazione alla Commissione e agli altri Stati membri dei risultati dell'attuazione dei programmi di eradicazione obbligatoria o volontaria.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alla definizione di indicatori di misurazione del risultato dei programmi di eradicazione obbligatoria o volontaria di cui agli articoli 30, 31 e 32. [Em. 145]

Capo 4

Status di indenne da malattia

Articolo 36

Stati membri e zone indenni da malattia

1. Uno Stato membro può chiedere alla Commissione il riconoscimento dello status di indenne da malattia per una o più malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c), per tutto il suo territorio o per una o più zone, purché siano soddisfatte una o più delle seguenti condizioni:

a) nessuna delle specie elencate per la malattia oggetto della domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia è presente in tutto il territorio dello Stato membro o nella zona o nelle zone oggetto della domanda;

b) l'agente patogeno è notoriamente non in grado di sopravvivere in tutto il territorio dello Stato membro o nella zona o nelle zone oggetto della domanda;

c) nel caso di malattie elencate trasmesse esclusivamente da vettori, nessuno dei vettori è presente o nessuno di loro è notoriamente in grado di sopravvivere in tutto il territorio dello Stato membro o nella zona o nelle zone oggetto della domanda;

d) lo status di indenne dalla malattia elencata è stato dimostrato tramite:

i) un programma di eradicazione conforme alle norme di cui all'articolo 31, paragrafo 1, e alle norme adottate ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo; o

ii) dati storici e dati relativi alla sorveglianza.

Martedì 15 aprile 2014

2. Le domande presentate dagli Stati membri per il riconoscimento dello status di indenne da malattia comprendono elementi di prova attestanti che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte.

3. La Commissione, mediante un atto di esecuzione, approva, previa eventuali modifiche ove necessario, le domande degli Stati membri di riconoscimento dello status di indenne da malattia, quando le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono soddisfatte.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.

Articolo 37

Compartimenti

1. Uno Stato membro può chiedere alla Commissione il riconoscimento dello status di indenne da malattia di determinati compartimenti per le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e la protezione di tale status di indenne da malattia di tali compartimenti in caso di focolai di una o più di tali malattie elencate nel suo territorio purché:

- a) l'introduzione della/e malattia/e elencata/e oggetto di tale domanda possa essere efficacemente prevenuta a livello di compartimento, tenendo conto del profilo della malattia;
- b) il compartimento oggetto della domanda rientri in un sistema comune di gestione della bioprotezione unico, per garantire lo status di indenne da malattia di tutti gli stabilimenti che ne fanno parte;
- c) il compartimento oggetto della domanda sia stato riconosciuto dall'autorità competente ai fini dello spostamento di animali e loro prodotti conformemente a:
 - i) gli articoli 94 e 95 per i compartimenti che detengono animali terrestri e loro prodotti;
 - ii) gli articoli 181 e 182 per i compartimenti che detengono animali di acquacoltura e loro prodotti;

2. Uno Stato membro può chiedere alla Commissione il riconoscimento dello status di indenne da malattia di determinati compartimenti relativamente ad una o più delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c), purché:

- a) l'introduzione della/e malattia/e elencata/e oggetto di tale domanda possa essere efficacemente prevenuta a livello di compartimento, tenendo conto del profilo della malattia;
- b) una o più delle seguenti condizioni siano soddisfatte:
 - i) le condizioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a d);
 - ii) gli stabilimenti del compartimento inizino o riprendano le loro attività e abbiano istituito un sistema comune di gestione della bioprotezione per garantire lo status di indenne da malattia del compartimento;
- c) gli operatori che esercitano il controllo sugli stabilimenti del compartimento abbiano un sistema comune di gestione della bioprotezione per garantire lo status di indenne da malattia del compartimento;
- d) il compartimento oggetto della domanda sia stato riconosciuto dall'autorità competente ai fini dello spostamento di animali e loro prodotti in conformità de:
 - i) gli articoli 94 e 95 per i compartimenti che detengono animali terrestri e loro prodotti;
 - ii) gli articoli 181 e 182 per i compartimenti che detengono animali di acquacoltura e loro prodotti.

Martedì 15 aprile 2014

3. Le domande presentate dagli Stati membri per il riconoscimento dello status di indenne da malattia di determinati compartimenti in conformità dei paragrafi 1 e 2 includono elementi di prova attestanti che le condizioni di cui a tali paragrafi sono soddisfatte.

4. La Commissione, mediante atti di esecuzione, riconosce, previa eventuali modifiche ove necessario, lo status di indenne da malattia dei compartimenti, quando le condizioni di cui ai paragrafi 1 o 2 e 3 sono soddisfatte.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo a:

a) le prescrizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia dei compartimenti, conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, tenendo conto del profilo delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c), per quanto riguarda almeno:

i) la sorveglianza e gli altri elementi di prova necessari a dimostrare lo status di indenne da malattia;

ii) le misure di bioprotezione;

b) le norme dettagliate per il riconoscimento da parte dell'autorità competente dello status di indenne da malattia dei compartimenti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo;

c) i compartimenti che si trovano nel territorio di più Stati membri.

Articolo 38

Elenchi delle zone o dei compartimenti indenni da malattia

Ciascuno Stato membro redige e tiene aggiornato un elenco:

a) del territorio o delle zone indenni da malattia conformemente all'articolo 36, paragrafo 1;

b) dei compartimenti indenni da malattia conformemente all'articolo 37, paragrafi 1 e 2.

Gli Stati membri mettono tali elenchi a disposizione del pubblico.

Articolo 39

Delega di potere per quanto riguarda lo status di indenne da malattia di Stati membri e zone

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo a:

a) le norme dettagliate per lo status di indenne da malattia degli Stati membri e di zone dei medesimi, tenendo conto dei diversi profili della malattia per quanto concerne:

i) i criteri da utilizzare per dimostrare la veridicità delle affermazioni degli Stati membri che nessuna specie elencata è presente o è in grado di sopravvivere e le prove a sostegno di tali affermazioni, conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a);

ii) i criteri da utilizzare per dimostrare che un agente patogeno o un vettore della malattia non è in grado di sopravvivere e le prove a sostegno di tali affermazioni, conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettere b) e c);

iii) i criteri da utilizzare per determinare lo status di indenne da malattia, conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera d);

iv) la sorveglianza e gli altri elementi di prova necessari a dimostrare lo status di indenne da malattia;

v) le misure di bioprotezione;

Martedì 15 aprile 2014

- vi) le restrizioni e le condizioni per la vaccinazione negli Stati membri e nelle zone dei medesimi indenni da malattia;
 - vii) la delimitazione delle zone che separano le zone indenni da malattia o le zone oggetto del programma di eradicazione dalle zone soggette a restrizioni («zone cuscinetto»);
 - viii) le zone che si estendono sul territorio di più Stati membri;
- b) le deroghe al requisito di riconoscimento da parte della Commissione dello status di indenne da malattia per una o più delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c), in conformità dell'articolo 36, paragrafo 1, quando tale riconoscimento non è necessario poiché prescrizioni dettagliate per lo status di indenne da malattia sono state stabilite in norme adottate ai sensi della lettera a) del presente articolo;
- c) le informazioni che gli Stati membri devono fornire alla Commissione e agli altri Stati membri a sostegno delle dichiarazioni di status di indenne da malattia, senza l'adozione di un atto di esecuzione in conformità dell'articolo 36, paragrafo 3, a norma della lettera b) del presente articolo.

Articolo 40

Competenze di esecuzione

La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce le prescrizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia dei territori, delle zone e dei compartimenti, per quanto concerne le norme di cui agli articoli 36, 37 e 38, e le norme contenute in atti delegati adottati in conformità dell'articolo 39, riguardo a:

- a) i criteri per determinare per quali delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c), è possibile stabilire compartimenti indenni da malattia a norma dell'articolo 37;
- b) le prescrizioni riguardanti le informazioni da presentare, il formato e le procedure per:
 - i) le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia di tutto il territorio dello Stato membro o di zone e compartimenti del medesimo;
 - ii) lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione sugli Stati membri, le zone e i compartimenti dei medesimi indenni da malattia.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.

Articolo 41

Mantenimento dello status di indenne da malattia

1. Gli Stati membri mantengono lo status di indenne da malattia dei loro territori o delle zone o dei compartimenti dei medesimi finché:
- a) le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e all'articolo 37, paragrafi 1 e 2, e le norme stabilite in conformità del paragrafo 3 del presente articolo e all'articolo 39 sono soddisfatte;
 - b) la sorveglianza, tenuto conto delle prescrizioni di cui all'articolo 26, è realizzata per verificare che il territorio, la zona o il compartimento resti indenne dalla malattia elencata per la quale aveva ottenuto il riconoscimento dello status di indenne da malattia;
 - c) si applicano restrizioni agli spostamenti di animali e, ove opportuno, dei loro prodotti, delle specie elencate per la malattia elencata per la quale è stato ottenuto lo status di indenne da malattia, nel territorio, nella zona o nel compartimento, in conformità delle norme di cui alle parti IV e V;
 - d) si applicano altre misure di bioprotezione per prevenire l'introduzione della malattia elencata per la quale è stato ottenuto lo status di indenne da malattia.

Martedì 15 aprile 2014

2. Uno Stato membro informa immediatamente la Commissione, se le condizioni di cui al paragrafo 1 per il mantenimento dello status di indenne da malattia non sono più applicabili.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle seguenti condizioni per il mantenimento dello status di indenne da malattia:

- a) sorveglianza a norma del paragrafo 1, lettera b);
- b) misure di bioprotezione a norma del paragrafo 1, lettera c).

Articolo 42

Sospensione, ritiro e ripristino dello status di indenne da malattia

1. Se uno Stato membro ha motivo di ritenere, **o è avvertito mediante una notifica della Commissione**, che una qualsiasi delle condizioni per il mantenimento dello status di indenne da malattia del suo territorio o di una zona o di un compartimento del medesimo non è soddisfatta, immediatamente: [Em. 146]

a) ~~sospende~~ **adotta le misure appropriate in funzione del rischio che** gli spostamenti delle specie elencate per le malattie elencate per le quali aveva ottenuto lo status di indenne da **degli animali potrebbero comportare per la** malattia, verso gli altri Stati membri, le zone o i compartimenti con uno stato sanitario migliore per quanto riguarda tale malattia elencata **in questione**; [Em. 147]

b) ove opportuno per prevenire la diffusione di una malattia elencata per la quale aveva ottenuto lo status di indenne da malattia, applica le misure di lotta alle malattie di cui al titolo II della parte III.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono revocate se ulteriori indagini confermano che:

- a) la sospetta violazione non ha avuto luogo; o
- b) la sospetta violazione non ha avuto un impatto significativo e lo Stato membro può fornire assicurazioni che le condizioni per il mantenimento dello status di indenne da malattia sono nuovamente soddisfatte.

3. Qualora ulteriori indagini condotte dallo Stato membro confermino l'esistenza di una forte probabilità di comparsa della malattia elencata per la quale ha ottenuto lo status di indenne da malattia o che si siano verificate altre gravi violazioni delle condizioni per il mantenimento dello status di indenne da malattia, esso informa immediatamente la Commissione.

4. La Commissione, mediante atti di esecuzione, ritira **quindi immediatamente** lo status di indenne da malattia di uno Stato membro o di una zona, riconosciuto a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, o lo status di indenne da malattia di un compartimento, riconosciuto a norma dell'articolo 37, paragrafo 4, ~~dopo aver ottenuto dallo Stato membro le informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo secondo cui le condizioni per il mantenimento dello status di indenne da malattia non sono più soddisfatte.~~ [Em. 148]

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.

Per motivi imperativi debitamente giustificati di urgenza estrema, quando la malattia elencata di cui al paragrafo 3 del presente articolo si diffonde rapidamente con il rischio di avere un impatto molto significativo sulla sanità animale o pubblica, sull'economia o sulla società, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all'articolo 255, paragrafo 3.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle ~~norme relative alla sospensione, al ritiro e al ripristino~~ **misure da adottare e alle indagini da condurre da parte** dello status di indenne da malattia di cui **Stato membro interessato conformemente** ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. [Em. 149]

Martedì 15 aprile 2014

Capo 4 bis

Laboratori ufficiali per la sanità animale [Em. 150]

Articolo 42 bis

Rete europea di laboratori ufficiali per la sanità animale

1. *La rete europea di laboratori è composta dai laboratori di riferimento dell'Unione, dai laboratori di riferimento nazionali e dai laboratori ufficiali per la sanità animale.*
2. *I laboratori della rete europea, nell'esercizio dei loro compiti e delle loro responsabilità, cooperano affinché la sorveglianza delle malattie degli animali e i programmi di lotta ed eradicazione previsti dal presente regolamento si basino sulle norme scientifiche più avanzate e su diagnosi solide e attendibili. [Em. 151]*

Articolo 42 ter

Laboratori di riferimento dell'Unione

1. *La Commissione designa laboratori di riferimento dell'Unione per le malattie la cui incidenza sanitaria o economica lo renda necessario ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.*
2. *Tali designazioni sono effettuate mediante una procedura di selezione pubblica e sono sottoposte a revisione periodica.*
3. *I laboratori di riferimento dell'Unione:*
 - a) *operano secondo la norma EN ISO/IEC 17025 «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura» e sono valutati e accreditati in conformità di tale norma da un organismo nazionale di accreditamento operante conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;*
 - b) *sono imparziali ed esenti da conflitti di interesse per quanto riguarda l'esecuzione dei loro compiti in qualità di laboratori di riferimento dell'Unione;*
 - c) *dispongono di personale opportunamente qualificato e adeguatamente formato alle tecniche di analisi, prova e diagnosi applicate nel loro ambito di competenze, nonché di personale di sostegno ove necessario;*
 - d) *possiedono o hanno accesso alle infrastrutture, alle attrezzature e ai prodotti necessari per svolgere i compiti loro assegnati;*
 - e) *garantiscono che il personale abbia una buona conoscenza delle norme e prassi internazionali e che nelle attività di lavoro si tenga conto dei più recenti sviluppi nel campo della ricerca a livello nazionale, dell'Unione e internazionale;*
 - f) *dispongono degli strumenti per svolgere i loro compiti in situazioni di emergenza;*
 - g) *se del caso, dispongono degli strumenti necessari per il rispetto delle norme di biosicurezza applicabili alle loro attività e tengono conto dei più recenti sviluppi nel campo della ricerca a livello nazionale, dell'Unione e internazionale; dispongono degli strumenti per svolgere i loro compiti in situazioni di emergenza; se del caso, dispongono degli strumenti per rispettare le pertinenti norme di biosicurezza.*
4. *Spetta alla Commissione stabilire, mediante atti di esecuzione, i compiti e le responsabilità specifici dei laboratori di riferimento dell'Unione e, se del caso, i requisiti minimi in termini di strutture, strumenti e personale necessari. [Em. 152]*

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

Martedì 15 aprile 2014

Articolo 42 quater**Laboratori nazionali di riferimento**

1. *Gli Stati membri designano uno o più laboratori nazionali di riferimento per ogni laboratorio di riferimento dell'Unione designato a norma dell'articolo 42 ter, paragrafo 1.*
2. *I laboratori nazionali di riferimento devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 42 ter, paragrafo 2.*
3. *Spetta alla Commissione stabilire, mediante atti esecuzione, i compiti e le responsabilità specifici dei laboratori di riferimento nazionali e, se del caso, i requisiti minimi in termini di strutture, strumenti e personale necessari. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2. [Em. 153]*

Articolo 42 quinquies**Coordinamento generale dei laboratori**

1. *Nell'ambito delle loro competenze, i laboratori di riferimento dell'Unione e i laboratori di riferimento nazionali:*
 - i. *garantiscono che i laboratori ufficiali per la sanità animale previsti all'articolo 42 sexies ricevano informazioni aggiornate sui metodi disponibili;*
 - ii. *organizzano prove comparative tra laboratori e sostengono la partecipazione attiva degli stessi;*
 - iii. *identificano e soddisfano le esigenze di formazione del personale dei laboratori;*
 - iv. *valutano la qualità e l'idoneità dei reagenti e dei kit utilizzati nelle diagnosi di laboratorio e producono e distribuiscono materiale di riferimento.*
2. *I laboratori di riferimento dell'Unione e i laboratori di riferimento nazionali sono responsabili del coordinamento generale della rete di laboratori per la sanità animale che rientrano nell'ambito della loro competenza territoriale. [Em. 154]*

Articolo 42 sexies**Laboratori ufficiali per la sanità animale**

1. *Le autorità competenti designano laboratori ufficiali per effettuare le analisi di laboratorio e le diagnosi relative alle malattie degli animali.*
2. *Le autorità competenti possono designare come laboratorio ufficiale un laboratorio che:*
 - a) *possiede le competenze, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per effettuare analisi, prove o diagnosi sui campioni;*
 - b) *dispone di un numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati, formati ed esperti;*
 - c) *è imparziale ed esente da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda l'espletamento dei compiti ad esso affidati in qualità di laboratorio ufficiale;*
 - d) *è in grado di consegnare in tempo i risultati di analisi, prove o diagnosi;*
 - e) *applica un sistema di garanzia della qualità per assicurare che i metodi di analisi e diagnosi di laboratorio utilizzati portino a risultati solidi e attendibili.*

Martedì 15 aprile 2014

3. I laboratori ufficiali per la sanità animale cooperano con i laboratori di riferimento nazionali degli Stati membri al fine di garantire che i loro compiti e responsabilità siano svolti conformemente alle norme scientifiche e agli standard di qualità più avanzati. [Em. 155]

PARTE III

SENSIBILIZZAZIONE, PREPARAZIONE E LOTTA ALLE MALATTIE

TITOLO I

Sensibilizzazione e preparazione alle malattie

Capo 1

Piani di emergenza e esercizi di simulazione

Articolo 43

Piani di emergenza

1. Gli Stati membri elaborano e tengono aggiornati piani di emergenza e, se necessario, manuali di istruzioni dettagliati, recanti le misure da prendere nello Stato membro qualora si verifichi un caso o un focolaio di una malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), o di una malattia emergente, al fine di garantire un livello elevato di sensibilizzazione, preparazione e reazione rapida alle malattie.
2. I piani di emergenza e, se del caso, i manuali d'istruzioni dettagliati coprono almeno quanto segue:
 - a) la definizione di un ordine gerarchico in seno all'autorità competente e con le altre autorità pubbliche per garantire un processo decisionale rapido e efficace a livello di Stato membro, regionale e locale;
 - b) il quadro per la cooperazione tra le autorità competenti e le altre autorità pubbliche coinvolte per assicurare che le azioni siano adottate in modo coerente e coordinato;
 - c) l'accesso a:
 - i) le strutture;
 - ii) i laboratori;
 - iii) le attrezzature;
 - iv) il personale;
 - v) i fondi di emergenza **bilancio e, ove necessario, la creazione di fondi speciali; [Em. 156]**
 - vi) tutti gli altri materiali e risorse idonei necessari per l'eradicazione rapida ed efficace delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), o delle malattie emergenti;
 - d) la disponibilità dei seguenti centri e gruppi aventi le competenze necessarie per assistere l'autorità competente:
 - i) un centro nazionale di lotta alle malattie funzionale;
 - ii) centri regionali e locali di lotta alle malattie, in funzione della situazione geografica e amministrativa degli Stati membri;
 - iii) gruppi operativi di esperti;

Martedì 15 aprile 2014

- e) l'attuazione delle misure di lotta alle malattie di cui al capo 1 del titolo II per le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e per le malattie emergenti;
- f) le disposizioni in merito alla vaccinazione di emergenza, se del caso;
- g) i principi per la delimitazione geografica delle zone soggette a restrizioni istituite dall'autorità competente in conformità dell'articolo 64, paragrafo 1;
- h) il coordinamento con gli Stati membri confinanti e con i paesi e i territori terzi confinanti, se del caso.

2 bis. *Gli Stati membri consultano i pertinenti soggetti interessati all'atto di elaborare e aggiornare i piani di emergenza.* [Em. 157]

Articolo 44

Delega di potere e competenze di esecuzione per i piani di emergenza

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle prescrizioni e alle condizioni dettagliate per i piani di emergenza di cui all'articolo 43, paragrafo 1, e per integrare le prescrizioni di cui all'articolo 43, paragrafo 2, tenendo conto:

- a) degli obiettivi dei piani di emergenza per garantire un livello elevato di sensibilizzazione, preparazione e reazione rapida alle malattie;
- b) del profilo della malattia delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a);
- c) delle nuove conoscenze e dei nuovi sviluppi **riguardanti le malattie elencate e** in materia di strumenti di lotta alle malattie. [Em. 158]

2. La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce le prescrizioni riguardanti l'attuazione pratica negli Stati membri dei piani di emergenza di cui all'articolo 43, paragrafo 1, per quanto concerne:

- a) le questioni di cui all'articolo 43, paragrafo 2, lettera a) e lettere da c) ad h);
- b) gli altri aspetti operativi dei piani di emergenza negli Stati membri;
- c) le prescrizioni e le condizioni dettagliate per l'attuazione pratica degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.

Articolo 45

Esercizi di simulazione

1. L'autorità competente garantisce lo svolgimento periodico di esercizi di simulazione riguardanti i piani di emergenza di cui all'articolo 43, paragrafo 1:

- a) per garantire un livello elevato di sensibilizzazione, preparazione e risposta rapida alle malattie nello Stato membro;
- b) per verificare la funzionalità di tali piani di emergenza.

2. Ove possibile e opportuno, gli esercizi di simulazione si svolgono in stretta collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri confinanti e dei paesi e dei territori terzi confinanti.

Martedì 15 aprile 2014

3. Gli Stati membri, su richiesta, mettono a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri una relazione sui principali risultati degli esercizi di simulazione.

4. Ove opportuno e necessario, la Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce le norme relative allo svolgimento degli esercizi di simulazione negli Stati membri, in particolare:

- a) la frequenza, il contenuto e il formato degli esercizi di simulazione;
- b) gli esercizi di simulazione che coprono più di una malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a);
- c) la collaborazione tra Stati membri confinanti e con i paesi e i territori terzi confinanti.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.

Capo 2

Uso dei medicinali veterinari per la prevenzione e la lotta alle malattie

Articolo 46

Uso dei medicinali veterinari per la prevenzione e la lotta alle malattie

1. Gli Stati membri ~~possono adottare~~ **adottano** misure relative all'uso **responsabile** dei medicinali veterinari per le malattie ~~elenate~~ **infettive**, per garantire la prevenzione e la lotta più efficaci possibili a tali malattie, a condizione che tali misure siano conformi alle norme sull'uso dei medicinali veterinari di cui agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 47. **[Em. 159]**

Tali misure possono disciplinare quanto segue:

- a) i divieti e le restrizioni d'uso dei medicinali veterinari;
- b) l'uso obbligatorio dei medicinali veterinari.

2. Gli Stati membri tengono conto dei seguenti criteri nel decidere se usare o no e come usare i medicinali veterinari come misure di prevenzione e lotta alle malattie per una malattia ~~elenata~~ specifica: **[Em. 160]**

- a) il profilo della malattia;
- b) la distribuzione della malattia elencata:
 - i) nello Stato membro;
 - ii) nell'Unione;
 - iii) se pertinente, nei paesi e nei territori terzi confinanti;
 - iv) nei paesi e nei territori terzi da cui gli animali e i prodotti sono introdotti nell'Unione;
- c) la disponibilità, l'efficacia e i rischi dei medicinali veterinari, **nonché gli effetti negativi della resistenza antimicrobica;** **[Em. 161]**
- d) la disponibilità di test diagnostici per individuare le infezioni negli animali trattati con i medicinali veterinari;
- e) l'impatto economico, sociale, sulla sanità animale e sull'ambiente dell'uso dei medicinali veterinari rispetto ad altre strategie disponibili di prevenzione e lotta alle malattie.

3. Gli Stati membri adottano opportune misure preventive riguardanti l'uso dei medicinali veterinari per studi scientifici o al fine del loro sviluppo e della loro sperimentazione in condizioni controllate per proteggere la sanità animale e pubblica.

Martedì 15 aprile 2014

3 bis. *Al fine di ridurre la resistenza antimicrobica e conformemente all'azione n. 5 della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Piano d'azione di lotta ai crescenti rischi di resistenza antimicrobica», gli Stati membri, al più tardi entro due anni dall'entrata in vigore del regolamento, segnalano alla Commissione l'utilizzo sul loro territorio di medicinali veterinari contenenti antibiotici. L'Unione procede quindi a stabilire adeguati obiettivi di riduzione, al più tardi entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.* [Em. 162]

Articolo 47

Delega di potere per l'uso dei medicinali veterinari

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo a:
 - a) i divieti e le restrizioni d'uso dei medicinali veterinari;
 - b) le condizioni specifiche per l'uso dei medicinali veterinari per una malattia ~~elenata~~ specifica; [Em. 163]
 - c) l'uso obbligatorio dei medicinali veterinari;
 - d) le misure di riduzione dei rischi per prevenire la diffusione delle malattie ~~elenate~~ attraverso gli animali trattati con i medicinali o i prodotti veterinari ottenuti da tali animali; [Em. 164]
 - e) la sorveglianza in seguito all'uso di vaccini e di altri medicinali veterinari per malattie ~~elenate~~ specifiche. [Em. 165]

e bis) le disposizioni sull'utilizzo cui possono essere destinati gli animali sottoposti a vaccinazione d'emergenza. [Em. 166]

2. La Commissione tiene conto dei criteri di cui all'articolo 46, paragrafo 2, nel definire le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Nel caso di rischi emergenti, qualora imperativi motivi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 254 si applica alle norme adottate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Capo 3

Banche degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici

Articolo 48

L'istituzione di banche dell'Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici

1. Per le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), per le quali la vaccinazione non è vietata da un atto delegato adottato a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, la Commissione può istituire ed essere responsabile della gestione di banche dell'Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici per il magazzino e la sostituzione degli stock di uno o più dei seguenti prodotti biologici:
 - a) antigeni;
 - b) vaccini;
 - c) ceppi madre dei vaccini;
 - d) reagenti diagnostici.

1 bis. *La Commissione assicura una procedura accelerata di sviluppo e registrazione per gli agenti patogeni delle nuove malattie emergenti e/o l'importazione di prodotti veterinari correttamente registrati;* [Em. 167]

Martedì 15 aprile 2014

2. La Commissione assicura che le banche dell'Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici di cui al paragrafo 1:
- a) conservino scorte sufficienti del tipo appropriato di antigeni, vaccini, ceppi madre dei vaccini e reagenti diagnostici per la malattia elencata specifica, tenendo conto delle necessità degli Stati membri stimate nell'ambito dei piani di emergenza di cui all'articolo 43, paragrafo 1;
 - b) ricevano un approvvigionamento regolare e sostituiscano tempestivamente gli antigeni, i vaccini, i ceppi madre dei vaccini e i reagenti diagnostici;
 - c) siano mantenute e spostate nel rispetto delle norme appropriate di bioprotezione, biosicurezza e biocontenimento di cui all'articolo 15, paragrafo 1 e agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 15, paragrafo 2;
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo a:
- a) la gestione, il magazzinaggio e il rinnovo delle scorte delle banche dell'Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici conformemente ai paragrafi 1 e 2;
 - b) le prescrizioni in materia di bioprotezione, biosicurezza e biocontenimento per il loro funzionamento, tenendo conto delle prescrizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, e agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 15, paragrafo 2.

Articolo 49**Accesso alle banche dell'Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici**

1. La Commissione si occupa della consegna dei prodotti biologici di cui all'articolo 48, paragrafo 1 dalle banche dell'Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici, su richiesta, a condizione che vi siano scorte disponibili, a:
- a) gli Stati membri;
 - b) i paesi o i territori terzi, a condizione che siano destinati principalmente a prevenire la diffusione di una malattia nell'Unione.
2. In caso di disponibilità limitata delle scorte, la Commissione stabilisce la priorità per l'accesso di cui al paragrafo 1, tenendo conto:
- a) delle circostanze relative alla malattia in cui è presentata la domanda;
 - b) dell'esistenza di una banca nazionale degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici nello Stato membro o nel paese o nel territorio terzo richiedente;
 - c) dell'esistenza di misure dell'Unione per la vaccinazione obbligatoria di cui agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 47, paragrafo 1.

Articolo 50**Competenze di esecuzione relative alle banche dell'Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici**

La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce le norme per le banche dell'Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici specificando per i prodotti biologici di cui all'articolo 48, paragrafo 1:

- a) quali di tali prodotti biologici devono essere inclusi nelle banche dell'Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici e per quali delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a);

Martedì 15 aprile 2014

- b) i tipi di tali prodotti biologici che devono essere inclusi nelle banche dell'Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici e in quale quantità per ciascuna malattia elencata specifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), per la quale esiste la banca;
- c) le prescrizioni riguardanti la fornitura, il magazzinaggio e la sostituzione di tali prodotti biologici;
- d) la consegna di tali prodotti biologici dalla banca dell'Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici agli Stati membri e ai paesi e territori terzi;
- e) le prescrizioni procedurali e tecniche per l'inclusione di tali prodotti biologici nella banca dell'Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici e per chiedere l'accesso a tali prodotti.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.

Per motivi di urgenza imperativi e debitamente giustificati relativi ad una malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), che costituisce un rischio dall'impatto molto forte, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all'articolo 255, paragrafo 3.

Articolo 51

Riservatezza delle informazioni relative alle banche dell'Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici

Le informazioni sui quantitativi e i sottotipi dei prodotti biologici di cui all'articolo 48, paragrafo 1, conservati nelle banche dell'Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici sono considerate informazioni riservate e non sono pubblicate.

Articolo 52

Banche nazionali degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici

1. Gli Stati membri che hanno istituito banche nazionali degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici per le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), per le quali esistono banche dell'Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici, garantiscono che le loro banche nazionali degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici soddisfino le prescrizioni in materia di bioprotezione, biosicurezza e biocontenimento di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a) e agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, e dell'articolo 48, paragrafo 3, lettera b).
2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione e agli altri Stati membri informazioni aggiornate su:
 - a) l'esistenza o l'istituzione di banche nazionali degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici di cui al paragrafo 1;
 - b) i tipi di antigeni, di vaccini, di ceppi madre dei vaccini e di reagenti diagnostici e i relativi quantitativi presenti in tali banche;
 - c) le eventuali modifiche del loro funzionamento.
3. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme precisanti il contenuto, la frequenza e il formato delle informazioni fornite in conformità del paragrafo 2 del presente articolo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.

Martedì 15 aprile 2014

TITOLO II
Misure di lotta alle malattie

Capo 1
Le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a)

SEZIONE 1
MISURE DI LOTTA ALLE MALATTIE IN CASO DI SOSPETTO DI UNA MALATTIA ELENcata IN ANIMALI DETENUTI

Articolo 53
Obblighi degli operatori, dei professionisti degli animali e dei detentori di animali da compagnia

1. In caso di sospetto della presenza di una delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), in animali detenuti, i professionisti degli animali, gli operatori e i detentori di animali da compagnia, oltre a comunicare i sintomi o il sospetto all'autorità e ai veterinari competenti, conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, e in attesa di eventuali misure di lotta alle malattie adottate dall'autorità competente in conformità dell'articolo 54, paragrafo 1, e all'articolo 55, paragrafo 1, adottano le opportune misure di lotta alle malattie di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), per prevenire la diffusione di tale malattia elencata dagli animali, dagli stabilimenti e dai luoghi infetti sotto la loro responsabilità ad altri animali o all'uomo.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle norme dettagliate integranti le misure di lotta alle malattie che gli operatori, i professionisti degli animali e i detentori di animali da compagnia devono adottare conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 54
Indagini condotte dall'autorità competente in caso di sospetto della presenza di una malattia elencata

1. L'autorità competente in caso di sospetto della presenza di una delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), in animali detenuti, conduce senza indugio un'indagine per confermare o escludere la presenza di tale malattia elencata.

2. Ai fini dell'indagine di cui al paragrafo 1, l'autorità competente, se del caso, si assicura che i veterinari ufficiali:

- a) effettuino un esame clinico su un campione rappresentativo di animali detenuti delle specie elencate per quella particolare malattia elencata;
- b) prelevino opportuni campioni da tali animali detenuti delle specie elencate e altri campioni per esami di laboratorio da eseguire in laboratori designati a tal fine dall'autorità competente;
- c) effettuino esami di laboratorio per confermare o escludere la presenza di tale malattia elencata.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle norme dettagliate integranti le norme relative all'indagine condotta dall'autorità competente di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Martedì 15 aprile 2014

Articolo 55

Misure preliminari di lotta alle malattie attuate dall'autorità competente

1. L'autorità competente in caso di sospetto della presenza di una delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), in animali detenuti attua le seguenti misure preliminari di lotta alle malattie in attesa dei risultati dell'indagine di cui all'articolo 54, paragrafo 1, e dell'attuazione delle misure di lotta alle malattie conformemente all'articolo 61, paragrafo 1:

a) mette sotto sorveglianza ufficiale lo stabilimento, ~~l'abitazione,~~ l'azienda alimentare e di mangimi, **l'azienda di trasporti, l'azienda di commercio del bestiame** o lo stabilimento che tratta sottoprodotti di origine animale o qualsiasi altro luogo in cui vi è il sospetto della presenza della malattia; [Em. 168]

b) redige un inventario:

i) degli animali detenuti presenti nello stabilimento, ~~nell'abitazione,~~ nell'azienda alimentare e di mangimi, **nell'azienda di trasporti, nell'azienda di commercio del bestiame** o nello stabilimento che tratta sottoprodotti di origine animale o in qualsiasi altro luogo; [Em. 169]

ii) dei prodotti presenti nello stabilimento, ~~nell'abitazione,~~ nell'azienda alimentare e di mangimi, **nell'azienda di trasporti, nell'azienda di commercio del bestiame** o nello stabilimento che tratta sottoprodotti di origine animale o in qualsiasi altro luogo, ove rilevante per la diffusione di tale malattia elencata; [Em. 170]

c) ~~applica~~ **garantisce che siano applicate** opportune misure di bioprotezione per prevenire la trasmissione di tale agente patogeno della malattia elencata ad altri animali o all'uomo; [Em. 171]

d) se del caso, per prevenire l'ulteriore diffusione dell'agente patogeno, tiene in isolamento gli animali detenuti delle specie elencate per la malattia elencata in questione e impedisce il contatto con la fauna selvatica;

e) limita gli spostamenti degli animali detenuti, dei prodotti e, se del caso, delle persone, dei veicoli e dei materiali o degli altri mezzi attraverso i quali l'agente patogeno potrebbe diffondersi a o dallo stabilimento, a o dalle ~~abitazioni~~ **aziende alimentari e di mangimi**, a o dalle aziende alimentari e di mangimi **di trasporti, a o dalle aziende di commercio del bestiame**, a o dagli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale, nonché a o da qualsiasi altro luogo in cui si sospetta la presenza di tale malattia elencata, nella misura necessaria a prevenire la diffusione della malattia elencata; [Em. 172]

f) adotta ogni altra misura di lotta alle malattie necessaria, tenendo conto delle misure di lotta alle malattie di cui alla sezione 4, ~~riguardanti~~ **e garantisce che le misure di lotta non causino dolore e sofferenze evitabili agli animali colpiti, per quanto riguarda:** [Em. 173]

i) l'esecuzione dell'indagine da parte dell'autorità competente di cui all'articolo 54, paragrafo 1, e l'applicazione delle misure di lotta alle malattie di cui alle lettere da a) a d) del presente paragrafo agli altri stabilimenti, alle loro unità epidemiologiche, alle ~~abitazioni,~~ alle aziende alimentari e di mangimi, **alle aziende di trasporti, alle aziende di commercio del bestiame** o agli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale; [Em. 174]

ii) l'istituzione di zone soggette a restrizioni temporanee adeguate tenendo conto del profilo della malattia;

g) avvia l'indagine epidemiologica di cui all'articolo 57, paragrafo 1.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle norme dettagliate integranti le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo per quanto riguarda le misure specifiche e dettagliate di lotta alle malattie da adottare a seconda della malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), considerati i rischi connessi per:

a) la specie o la categoria di animali;

b) il tipo di produzione.

Martedì 15 aprile 2014

Articolo 56

Revisione ed estensione delle misure preliminari di lotta alle malattie

Le misure di lotta alle malattie di cui all'articolo 55, paragrafo 1, sono:

- a) esaminate dall'autorità competente, se del caso, a seguito dei risultati:
 - i) dell'indagine di cui all'articolo 54, paragrafo 1;
 - ii) dell'indagine epidemiologica di cui all'articolo 57, paragrafo 1;
- b) ulteriormente estese ad altri luoghi conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, lettera e), se necessario.

Sezione 2

Indagine epidemiologica

Articolo 57

Indagine epidemiologica

1. L'autorità competente conduce un'indagine epidemiologica in caso di sospetto o di conferma di una malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), negli animali.
2. L'indagine epidemiologica di cui al paragrafo 1 è volta a:
 - a) identificare la probabile origine della malattia elencata e i suoi mezzi di diffusione;
 - b) calcolare la probabile durata della presenza della malattia;
 - c) individuare gli stabilimenti e le loro unità epidemiologiche, ~~le abitazioni,~~ le aziende alimentari e di mangimi, **le aziende di trasporti, le aziende di commercio del bestiame** o gli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o qualsiasi altro luogo con cui c'è stato un contatto, dove animali delle specie elencate per la presunta malattia elencata possono essere stati infettati, infestati o contaminati; **[Em. 175]**
 - d) ottenere informazioni sugli spostamenti degli animali detenuti, delle persone, dei prodotti, dei veicoli, dei materiali o degli altri mezzi attraverso i quali l'agente patogeno potrebbe essere stato diffuso nel periodo interessato precedente la notifica del sospetto o della conferma della malattia elencata;
 - e) ottenere informazioni sulla probabile diffusione della malattia elencata nell'ambiente circostante, compresa la presenza e la distribuzione dei vettori della malattia.

Sezione 3

Conferma della malattia in animali detenuti

Articolo 58

Conferma ufficiale da parte dell'autorità competente di una malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a)

1. L'autorità competente basa la conferma ufficiale di una malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), sulle seguenti informazioni:
 - a) i risultati degli esami clinici e di laboratorio di cui all'articolo 54, paragrafo 2;
 - b) l'indagine epidemiologica di cui all'articolo 57, paragrafo 1;

Martedì 15 aprile 2014

c) altri dati epidemiologici disponibili.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle prescrizioni da soddisfare per la conferma ufficiale di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 59

Sospensione delle misure preliminari di lotta alle malattie successiva all'esclusione della presenza della malattia elencata **o di una malattia emergente** [Em. 176]

L'autorità competente continua ad applicare le misure preliminari di lotta alle malattie di cui all'articolo 55, paragrafo 1, e all'articolo 56, fino a quando la presenza delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), **o di una malattia emergente**, non venga esclusa in base alle informazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, o alle norme adottate ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2. [Em. 177]

Sezione 4

Misure di lotta alle malattie in caso di conferma di malattia negli animali detenuti

Articolo 60

Misure immediate di lotta alle malattie che l'autorità competente deve adottare

In caso di conferma ufficiale a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, di un focolaio di una malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), negli animali detenuti, l'autorità competente procede immediatamente a:

- a) dichiarare ufficialmente infetto lo stabilimento, ~~l'abitazione~~, l'azienda alimentare e di mangimi, **l'azienda di trasporti, l'azienda di commercio del bestiame**, lo stabilimento che tratta sottoprodotti di origine animale o qualunque altro luogo colpito da tale malattia elencata; [Em. 178]
- b) stabilire una zona soggetta a restrizioni, come opportuno per tale malattia elencata;
- c) attuare il piano di emergenza di cui all'articolo 43, paragrafo 1, per garantire il massimo coordinamento delle misure di lotta alle malattie.

Articolo 61

Stabilimenti e altri luoghi colpiti

1. In caso di focolaio di una malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) negli animali detenuti in uno stabilimento, ~~un'abitazione~~, un'azienda alimentare e di mangimi, **un'azienda di trasporti, un'azienda di commercio del bestiame**, uno stabilimento che tratta sottoprodotti di origine animale o qualunque altro luogo, l'autorità competente adotta immediatamente una o più delle seguenti misure di lotta alle malattie per prevenire l'ulteriore diffusione di tale malattia elencata: [Em. 179]

- a) restrizioni degli spostamenti delle persone, degli animali, dei prodotti, dei veicoli o di qualsiasi altro materiale o sostanza che potrebbero essere contaminati e contribuire alla diffusione della malattia elencata;
- b) abbattimento ed eliminazione o macellazione **con metodi umani** degli animali che potrebbero essere contaminati e contribuire alla diffusione della malattia elencata, **purché ciò avvenga con modalità che risparmino agli animali dolore, ansia o sofferenze evitabili**; [Em. 180]
- c) distruzione, lavorazione, trasformazione o trattamento dei prodotti, dei mangimi o delle altre sostanze, o trattamento delle attrezzature, dei mezzi di trasporto, delle piante o dei prodotti vegetali o dell'acqua che potrebbero essere contaminati, nella misura adeguata a garantire che qualsiasi agente patogeno o vettore della malattia sia distrutto;
- d) vaccinazione o trattamento con altri medicinali veterinari degli animali detenuti a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, e degli eventuali atti delegati adottati a norma dell'articolo 47, paragrafo 1; **di preferenza, vaccinazione alla quale gli animali sopravvivano e che non comporti conseguenze negative per gli scambi commerciali nell'Unione e con i paesi terzi**; [Em. 181]

Martedì 15 aprile 2014

- e) isolamento, quarantena o trattamento degli animali e dei prodotti che potrebbero essere contaminati e contribuire alla diffusione della malattia elencata;
- f) pulizia, disinfezione, disinfestazione o altre misure di bioprotezione necessarie da applicare allo stabilimento, ~~all'abitazione~~, all'azienda alimentare e di mangimi, **all'azienda di trasporti, all'azienda di commercio del bestiame**, allo stabilimento che tratta sottoprodotti di origine animale o a qualunque altro luogo colpito per ridurre al minimo il rischio di diffusione della malattia elencata; [Em. 182]
- g) prelievo di un numero sufficiente di campioni adeguati necessari per completare l'indagine epidemiologica di cui all'articolo 57, paragrafo 1;
- h) analisi di laboratorio dei campioni.

2. Nel determinare quali delle misure di lotta alle malattie di cui al paragrafo 1 siano appropriate, l'autorità competente tiene conto:

- a) del profilo della malattia;
- b) del tipo di produzione e delle unità epidemiologiche nello stabilimento, ~~nell'abitazione~~, nell'azienda alimentare e di mangimi, **nell'azienda di trasporti, nell'azienda di commercio del bestiame**, nello stabilimento che tratta sottoprodotti di origine animale o in qualunque altro luogo ~~colpiti~~ colpito. [Em. 183]

b bis) delle ripercussioni delle misure sulla diversità genetica degli animali da allevamento e della necessità di conservare le risorse genetiche di tali animali. [Em. 184]

3. L'autorità competente autorizza il ripopolamento dello stabilimento, ~~dell'abitazione~~ o di qualsiasi altro luogo esclusivamente se: [Em. 185]

- a) tutte le misure di lotta alle malattie e tutti gli esami di laboratorio appropriati di cui al paragrafo 1 sono stati completati con successo;
- b) è trascorso un lasso di tempo sufficiente ad impedire la ricontaminazione dello stabilimento, ~~dell'abitazione~~, dell'azienda alimentare e o di mangimi, **dell'azienda di trasporti, dell'azienda di commercio del bestiame**, dello stabilimento che tratta sottoprodotti di origine animale o di qualunque altro luogo colpito dalla malattia elencata che aveva causato il focolaio di cui al paragrafo 1. [Em. 186]

Articolo 62

Stabilimenti e luoghi epidemiologicamente connessi

1. L'autorità competente estende le misure di lotta alle malattie di cui all'articolo 61, paragrafo 1, agli altri stabilimenti e alle loro unità epidemiologiche, ~~alle abitazioni~~, alle aziende alimentari e o di mangimi, **aziende di trasporti, aziende di commercio del bestiame** o agli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o a qualunque altro luogo o mezzo di trasporto dove secondo l'indagine epidemiologica di cui all'articolo 57, paragrafo 1, o i risultati delle indagini cliniche o di laboratorio o altri dati epidemiologici vi è motivo di sospettare la diffusione a, da oppure attraverso di essi della malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), per la quale tali misure erano state adottate. [Em. 187]

2. Se l'indagine epidemiologica di cui all'articolo 57, paragrafo 1, dimostra che la probabile origine della malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), è un altro Stato membro o che probabilmente tale malattia elencata si è diffusa ad un altro Stato membro, l'autorità competente informa tale Stato membro **e la Commissione**. [Em. 188]

3. Nei casi descritti al paragrafo 2, le autorità competenti dei diversi Stati membri cooperano ad un'ulteriore indagine epidemiologica e all'applicazione di misure di lotta alle malattie.

Martedì 15 aprile 2014

Articolo 63

Delega delle competenze per le misure di lotta alle malattie negli stabilimenti e nei luoghi colpiti e epidemiologicamente connessi

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle norme dettagliate sulle misure di lotta alle malattie che l'autorità competente deve adottare ai sensi degli articoli 61 e 62 negli stabilimenti, nelle aziende alimentari e di mangimi, negli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o in qualunque altro luogo colpito e epidemiologicamente connesso per tutte le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a).

Tali norme dettagliate riguardano:

- a) le condizioni e le prescrizioni relative alle misure di lotta alle malattie di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettere da a) a e);
- b) le procedure di pulizia, di disinfezione e di disinfestazione di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera f), che specifica l'uso dei biocidi a tali fini ove opportuno;
- c) le condizioni e le prescrizioni relative al campionamento e agli esami di laboratorio di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettere da g) a h);
- d) le condizioni e le prescrizioni dettagliate relative al ripopolamento di cui all'articolo 61, paragrafo 3;
- e) le misure di lotta alle malattie necessarie di cui all'articolo 62 da attuare negli stabilimenti, nei luoghi e nei mezzi di trasporto epidemiologicamente connessi.

Articolo 64

Istituzione di zone soggette a restrizioni da parte dell'autorità competente

1. L'autorità competente, ove opportuno, istituisce una zona soggetta a restrizioni attorno allo stabilimento, ~~all'abitazione,~~ all'azienda alimentare e ~~o~~ di mangimi, **all'azienda di trasporti, all'azienda di commercio del bestiame**, allo stabilimento che tratta sottoprodotti di origine animale o a qualunque altro luogo dove si è sviluppato il focolaio di una malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), negli animali detenuti, tenendo conto di **quanto segue**: [Em. 189]

- a) il profilo della malattia;
- b) la situazione geografica delle zone soggette a restrizioni;
- c) i fattori ecologici e idrologici delle zone soggette a restrizioni;
- d) le condizioni meteorologiche;
- e) la presenza, la distribuzione e il tipo di vettori nelle zone soggette a restrizioni;
- f) i risultati dell'indagine epidemiologica di cui all'articolo 57, paragrafo 1, e degli altri studi realizzati e i dati epidemiologici;
- g) i risultati delle prove di laboratorio;
- h) le misure di lotta alle malattie applicate;

h bis) i costi diretti e indiretti per i settori interessati e per l'economia nel suo insieme. [Em. 190]

Nell'istituire la zona soggetta a restrizioni, l'autorità competente rispetta il principio di proporzionalità. [Em. 191]

La zona soggetta a restrizioni include, ove opportuno, una zona di protezione e di sorveglianza di dimensioni e con una configurazione definite.

Martedì 15 aprile 2014

2. L'autorità competente valuta e analizza continuamente la situazione e, se del caso, al fine di impedire la diffusione delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a):

- a) modifica i confini della zona soggetta a restrizioni;
- b) istituisce ulteriori zone soggette a restrizioni.

3. Laddove le zone soggette a restrizioni si trovano nel territorio di più Stati membri, le autorità competenti di tali Stati membri cooperano all'istituzione delle zone soggette a restrizioni di cui al paragrafo 1.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253, riguardo alle norme dettagliate per l'istituzione e la modifica delle zone soggette a restrizioni, comprese le zone di protezione o di sorveglianza.

Articolo 65**Misure di lotta alle malattie in una zona soggetta a restrizioni**

1. L'autorità competente adotta una o più delle seguenti misure di lotta alle malattie nella zona soggetta a restrizioni per prevenire l'ulteriore diffusione della malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a):

- a) identificazione degli stabilimenti, ~~delle abitazioni~~, delle aziende alimentari e ~~o~~ di mangimi, **delle aziende di trasporti, delle aziende di commercio del bestiame**, degli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o di qualunque altro luogo dove sono detenuti animali delle specie elencate per tale malattia elencata; [Em. 192]
- b) visite agli stabilimenti, ~~alle abitazioni~~, alle aziende alimentari e ~~o~~ di mangimi, **alle aziende di trasporti, alle aziende di commercio del bestiame**, agli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o a qualunque altro luogo dove sono detenuti animali delle specie elencate per tale malattia elencata e, se del caso, esami, campionamento e analisi di laboratorio dei campioni; [Em. 193]
- c) condizioni di spostamento per gli spostamenti delle persone, degli animali, dei prodotti, dei mangimi, dei veicoli e di qualsiasi altro materiale o sostanza che potrebbe essere contaminato o contribuire alla diffusione di tale malattia elencata nelle e dalle zone soggette a restrizioni e il trasporto nelle zone soggette a restrizioni;
- d) prescrizioni in materia di bioprotezione per:
 - i) la produzione, la trasformazione e la distribuzione dei prodotti di origine animale;
 - ii) la raccolta e lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale;
 - iii) l'inseminazione artificiale;
- e) vaccinazione e trattamento con altri medicinali veterinari degli animali detenuti a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, e degli eventuali atti delegati adottati a norma dell'articolo 47, paragrafo 1;
- f) pulizia, disinfezione e disinfestazione;
- g) designazione o, se del caso, riconoscimento di uno stabilimento alimentare ai fini della macellazione, **previo stordimento**, degli animali o del trattamento dei prodotti di origine animale originari delle zone soggette a restrizioni; [Em. 194]
- h) prescrizioni in materia di identificazione e tracciabilità per lo spostamento degli animali, del materiale germinale o dei prodotti di origine animale;
- i) altre misure di bioprotezione e riduzione dei rischi necessarie per ridurre al minimo i rischi di diffusione di tale malattia elencata.

2. L'autorità competente adotta tutte le misure necessarie al fine di informare esaurientemente le persone nelle zone soggette a restrizioni in merito alle restrizioni in vigore e alla natura delle misure di lotta alle malattie.

Martedì 15 aprile 2014

3. Nel determinare quali delle misure di lotta alle malattie di cui al paragrafo 1 si debbano adottare, l'autorità competente tiene conto di quanto segue:

- a) il profilo della malattia;
- b) i tipi di produzione;
- c) la fattibilità, la disponibilità e l'efficacia di tali misure di lotta alle malattie.

Articolo 66

Obblighi degli operatori nelle zone soggette a restrizioni

1. Gli operatori che detengono animali e prodotti nella zona soggetta a restrizioni di cui all'articolo 64, paragrafo 1, comunicano all'autorità competente qualsiasi spostamento previsto di animali detenuti e di prodotti nella o al di fuori della zona soggetta a restrizioni.
2. Essi spostano gli animali detenuti e i prodotti esclusivamente in conformità delle istruzioni dell'autorità competente.

Articolo 67

Delega di potere concernente le misure di lotta alle malattie nelle zone soggette a restrizioni

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle norme dettagliate concernenti le misure di lotta alle malattie da adottare in una zona soggetta a restrizioni di cui all'articolo 65, paragrafo 1, per ciascuna delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a).

Tali norme dettagliate riguardano:

- a) le condizioni e le prescrizioni relative alle misure di lotta alle malattie di cui all'articolo 65, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), g), h), e i);
- b) **i principi concernenti** le procedure di pulizia, di disinfezione e di disinfestazione di cui all'articolo 65, paragrafo 1, lettera f), che ~~specifica~~ **specificano** l'uso dei biocidi a tali fini ove opportuno; **[Em. 195]**
- c) la necessaria sorveglianza da garantire in seguito all'applicazione delle misure di lotta alle malattie e gli esami di laboratorio di cui all'articolo 65, paragrafo 1, lettera b);
- d) altre misure specifiche di lotta alle malattie per limitare la diffusione di determinate malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a).

Articolo 68

Mantenimento delle misure di lotta alle malattie nelle zone soggette a restrizioni e atti delegati

1. L'autorità competente continua ad applicare le misure di lotta alle malattie di cui alla presente sezione finché:
 - a) non saranno state attuate le misure di lotta alle malattie appropriate per la malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), all'origine delle restrizioni;
 - b) non saranno state completate la pulizia, la disinfezione o la disinfestazione finali appropriate per:
 - i) la malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), per la quale sono state applicate le misure di lotta alle malattie;
 - ii) la specie colpita di animali detenuti;
 - iii) il tipo di produzione;
 - c) non sarà stata attuata una sorveglianza adeguata nella zona soggetta a restrizioni, appropriata per la malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), per la quale sono state applicate le misure di lotta alle malattie e per il tipo di stabilimento o di luogo, comprovante l'eradicazione di tale malattia elencata.

Martedì 15 aprile 2014

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle norme dettagliate concernenti le misure di lotta alle malattie che l'autorità competente deve adottare ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo in merito a:

- a) le procedure per la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione finali e, se del caso, l'uso dei biocidi a tali fini;
- b) la struttura, gli strumenti, i metodi, la frequenza, l'intensità, la popolazione animale bersaglio e i modelli di campionamento della sorveglianza per riottenere lo status di indenne da malattia dopo il focolaio;
- c) il ripopolamento delle zone soggette a restrizioni dopo il completamento delle misure di lotta alle malattie di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo conto delle condizioni di ripopolamento di cui all'articolo 61, paragrafo 3;
- d) altre misure di lotta alle malattie necessarie per riottenere lo status di indenne da malattia.

Articolo 69

Vaccinazione di emergenza

1. Ove pertinente per lottare efficacemente contro la malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), alla quale si applicano le misure di lotta alle malattie in seguito alla comparsa di un focolaio, l'autorità competente può:

- a) elaborare un piano di vaccinazione;
- b) istituire zone di vaccinazione.

2. L'autorità competente, nel decidere il piano di vaccinazione e l'istituzione delle zone di vaccinazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tiene conto di:

- a) le prescrizioni in materia di vaccinazione di emergenza previste nei piani di emergenza di cui all'articolo 43, paragrafo 1;
- b) le prescrizioni relative all'uso dei vaccini di cui all'articolo 46, paragrafo 1, e agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 47, paragrafo 1.

3. Le zone di vaccinazione di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, sono conformi alle prescrizioni in materia di misure di riduzione dei rischi per evitare la diffusione delle malattie elencate e di sorveglianza previste negli atti delegati adottati in conformità dell'articolo 47, paragrafo 1, lettere d) ed e).

3 bis. *Gli animali sottoposti a vaccinazione d'emergenza possono essere destinati a un utilizzo specifico conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera f).* [Em. 196]

3 ter. *Se il vaccino utilizzato è certificato come sicuro per il consumo umano, andrebbe evitata la successiva macellazione degli animali vaccinati non infetti.* [Em. 197]

Sezione 5

Animali selvatici *e animali randagi di specie domestiche* [Em. 198]

Articolo 70

Animali selvatici *e animali randagi di specie domestiche* [Em. 199]

1. In caso di sospetto o di conferma ufficiale di una malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), negli animali selvatici **o negli animali randagi di specie domestiche**, lo Stato membro interessato: [Em. 200]

- a) conduce, ove rilevante per tale malattia elencata specifica, una sorveglianza nella popolazione di animali selvatici;

Martedì 15 aprile 2014

a bis) sorveglianza la popolazione di animali randagi di specie domestiche, qualora ciò sia rilevante per la specifica malattia elencata; [Em. 201]

b) adotta le necessarie misure di prevenzione e lotta alle malattie per evitare l'ulteriore diffusione di tale malattia elencata **o pervenire alla sua eradicazione, e garantisce che qualsiasi misura di lotta risparmi agli animali colpiti dolore e sofferenze evitabili. [Em. 202]**

2. Le misure di prevenzione e lotta alle malattie di cui al paragrafo 1, lettera b), tengono conto dei seguenti aspetti:

a) il profilo della malattia;

b) gli animali selvatici colpiti **e gli animali di specie domestiche non detenuti; [Em. 203]**

b bis) il contatto tra gli animali selvatici e quelli detenuti e il rischio di contagio reciproco a ciò collegato; [Em. 204]

b ter) il contatto diretto tra gli animali colpiti e l'uomo e la vicinanza fisica all'uomo; [Em. 205]

c) le misure di lotta alle malattie da adottare in caso di sospetto o di conferma ufficiale di una malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), in zone soggette a restrizioni negli animali detenuti conformemente alle norme di cui alle sezioni da 1 a 4.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo a:

a) la sorveglianza di cui al paragrafo 1, lettera a);

b) le misure di prevenzione e lotta alle malattie di cui al paragrafo 1, lettera b).

Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione tiene conto del profilo della malattia e delle specie elencate per la malattia elencata di cui al paragrafo 1.

Sezione 6

Misure supplementari di lotta alle malattie adottate dagli Stati membri, coordinamento da parte della Commissione e norme speciali temporanee in materia di lotta alle malattie

Articolo 71

Misure supplementari di lotta alle malattie adottate dagli Stati membri, coordinamento delle misure da parte della Commissione e norme speciali temporanee di lotta alle malattie concernenti le sezioni da 1 a 5

1. Gli Stati membri possono adottare misure supplementari di lotta alle malattie oltre a quelle previste all'articolo 61, paragrafo 1, all'articolo 62, all'articolo 65, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 68, paragrafo 1, e negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 67 e dell'articolo 68, paragrafo 2, nella misura in cui tali misure sono in linea con le norme stabilite nel presente regolamento e sono necessarie e proporzionate a contrastare la diffusione della malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), tenendo conto di:

a) le circostanze epidemiologiche specifiche;

b) il tipo di stabilimenti, di altri luoghi e di produzione;

c) le categorie e le specie di animali interessate;

d) le condizioni economiche o sociali.

Martedì 15 aprile 2014

2. Gli Stati membri informano senza indugio la Commissione in merito a:
 - a) le misure di lotta alle malattie adottate dall'autorità competente in conformità degli articoli 58, 59, 61, 62, 64 e 65, all'articolo 68, paragrafo 1, all'articolo 69 e all'articolo 70, paragrafi 1 e 2, e agli atti delegati adottati a norma degli articoli 63 e 67, dell'articolo 68, paragrafo 2, e dell'articolo 70, paragrafo 3;
 - b) le eventuali ulteriori misure di lotta alle malattie da essa adottate in conformità del paragrafo 1.
3. La Commissione riesamina la situazione della malattia e le misure di lotta alle malattie adottate dall'autorità competente e le eventuali misure di lotta alle malattie supplementari adottate dallo Stato membro, in conformità del presente capo e può, mediante atti di esecuzione, stabilire misure speciali di lotta alle malattie per un periodo di tempo limitato, a condizioni adatte alla situazione epidemiologica, se:
 - a) tali misure di lotta alle malattie sono considerate inadatte alla situazione epidemiologica;
 - b) la malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), sembra diffondersi nonostante le misure di lotta alle malattie adottate conformemente al presente capo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.

4. Per motivi di urgenza imperativi e debitamente giustificati relativi ad una malattia che costituisce un rischio emergente con un impatto molto forte, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all'articolo 255, paragrafo 3.

Capo 2

Malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c)

Articolo 71 bis**Ambito di applicazione del capo 2**

Per quanto riguarda le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), le seguenti disposizioni del capo 2 si applicano unicamente negli Stati membri che hanno elaborato un programma nazionale. [Em. 206]

Sezione 1

Misure Di Lotta Alle Malattie In Caso Di Sospetto Della Presenza Di Una Malattia In Animali Detenuti

Articolo 72

Obblighi degli operatori, dei professionisti degli animali e dei detentori di animali da compagnia

1. In caso di sospetto della presenza di una delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c), in animali detenuti, gli operatori, i professionisti degli animali e i detentori di animali da compagnia, oltre a comunicare i sintomi e il sospetto all'autorità e ai veterinari competenti, conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, e in attesa di eventuali misure di lotta alle malattie adottate dall'autorità competente in conformità dell'articolo 74, paragrafo 1, adottano le opportune misure di lotta alle malattie di cui all'articolo 74, paragrafo 1, lettera a), e agli eventuali atti delegati adottati a norma dell'articolo 74, paragrafo 3, per prevenire la diffusione di tale malattia elencata dagli animali, dagli stabilimenti e dai luoghi colpiti sotto la loro responsabilità ad altri animali o all'uomo.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle norme dettagliate integranti le misure di lotta alle malattie che gli operatori, i professionisti degli animali e i detentori di animali da compagnia devono adottare conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

Martedì 15 aprile 2014

Articolo 73

Indagini condotte dall'autorità competente in caso di sospetto della presenza di una malattia elencata

1. L'autorità competente in caso di sospetto della presenza di una delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c), in animali detenuti, conduce senza indugio un'indagine per confermare o escludere la presenza di tale malattia elencata.
2. Ai fini dell'indagine di cui al paragrafo 1, l'autorità competente, se del caso, si assicura che i veterinari ufficiali:
 - a) effettuino un esame clinico su un campione rappresentativo di animali detenuti delle specie elencate per quella particolare malattia elencata;
 - b) prelevino opportuni campioni dagli animali detenuti delle specie elencate e altri campioni per esami di laboratorio da eseguire in laboratori designati a tal fine dall'autorità competente;
 - c) effettuino un esame di laboratorio per confermare o escludere la presenza di tale malattia elencata.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle norme dettagliate integranti le norme relative all'indagine di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 74

Misure preliminari di lotta alle malattie attuate dall'autorità competente

1. L'autorità competente in caso di sospetto della presenza di una delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) o c), in animali detenuti attua le seguenti misure preliminari di lotta alle malattie in attesa dei risultati dell'indagine di cui all'articolo 73, paragrafo 1, e dell'attuazione delle misure di lotta alle malattie conformemente all'articolo 78, paragrafi 1 e 2:
 - a) applica misure di lotta alle malattie per limitare la diffusione di tale malattia elencata dal territorio, dallo stabilimento, ~~dall'abitazione~~, dall'azienda alimentare o di mangimi, **dall'azienda di trasporti, dall'azienda di commercio del bestiame**, dallo stabilimento che tratta sottoprodotti di origine animale o da qualunque altro luogo ~~e altri~~ **colpito; [Em. 207]**
 - b) avvia ove necessario un'indagine epidemiologica, tenendo conto delle norme relative a tali indagini di cui all'articolo 57, paragrafo 1, e delle eventuali norme adottate ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 2.
2. Le misure preliminari di lotta alle malattie di cui al paragrafo 1 devono essere adeguate e proporzionate al rischio associato alla malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) o c), tenendo conto de:
 - a) il profilo della malattia;
 - b) gli animali detenuti colpiti;
 - c) lo stato sanitario dello Stato membro, della zona, del compartimento o dello stabilimento in cui si sospetta la presenza di tale malattia elencata;
 - d) le misure preliminari di lotta alle malattie di cui all'articolo 55, paragrafo 1, e all'articolo 56 e agli eventuali atti delegati adottati a norma dell'articolo 55, paragrafo 2.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo a norme integranti le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo conto di quanto riportato al paragrafo 2, in relazione a:
 - a) le misure preliminari di lotta alle malattie da adottare per prevenire la diffusione della malattia elencata, in conformità del paragrafo 1, lettera a);

Martedì 15 aprile 2014

- b) l'applicazione delle misure preliminari di lotta alle malattie di cui al paragrafo 1, lettera a), ad altri stabilimenti, ~~alle loro~~ unità epidemiologiche, ~~alle abitazioni,~~ alle aziende alimentari o di mangimi, **aziende di trasporti, aziende di commercio del bestiame** e agli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o ad altri luoghi; [Em. 208]
- c) l'istituzione di zone soggette a restrizioni temporanee, appropriate secondo il profilo della malattia.

Articolo 75

Revisione ed estensione delle misure preliminari di lotta alle malattie

Le misure di lotta alle malattie di cui all'articolo 74, paragrafo 1, sono:

- a) riesaminate dall'autorità competente ove opportuno in seguito ai risultati dell'indagine di cui all'articolo 73, paragrafo 1, e, se del caso, dell'indagine epidemiologica di cui all'articolo 74, paragrafo 1, lettera b);
- b) ulteriormente estese ad altri luoghi conformemente all'articolo 74, paragrafo 3, lettera b), se necessario.

Sezione 2

Conferma della presenza di malattia in animali detenuti

Articolo 76

Conferma ufficiale della malattia da parte dell'autorità competente

1. L'autorità competente basa la conferma ufficiale di una malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) o c), sulle seguenti informazioni:
- a) i risultati degli esami clinici e di laboratorio di cui all'articolo 73, paragrafo 2;
- b) l'indagine epidemiologica di cui all'articolo 74, paragrafo 1, lettera b), ove pertinente;
- c) altri dati epidemiologici disponibili.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle prescrizioni da soddisfare per la conferma ufficiale di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 77

Soppressione delle misure preliminari di lotta alle malattie in caso di esclusione di malattia

L'autorità competente continua ad applicare le misure preliminari di lotta alle malattie di cui all'articolo 74, paragrafo 1, e all'articolo 75, fino a quando la presenza delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) o c), non è stata esclusa ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, o delle norme adottate ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2.

Sezione 3

Misure di lotta alle malattie in caso di conferma della presenza di malattia in animali detenuti

Articolo 78

Misure di lotta alle malattie attuate dall'autorità competente

1. In caso di conferma ufficiale a norma dell'articolo 76, paragrafo 1, di un focolaio di una malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), in animali detenuti, l'autorità competente:
- a) in uno Stato membro, una zona o un compartimento oggetto di un programma di eradicazione obbligatoria di cui all'articolo 30, paragrafo 1, di quella malattia elencata, applica le misure di lotta alle malattie previste in tale programma di eradicazione obbligatoria;

Martedì 15 aprile 2014

- b) in uno Stato membro, un'area, una zona o un compartimento che non è ancora oggetto di un programma di eradicazione obbligatoria di cui all'articolo 30, paragrafo 1, di quella malattia elencata, avvia tale programma di eradicazione obbligatoria e applica le misure di lotta alle malattie ivi previste.
2. In caso di conferma ufficiale a norma dell'articolo 76, paragrafo 1, di un focolaio di una malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), in animali detenuti, l'autorità competente:
- a) in uno Stato membro, una zona o un compartimento oggetto di un programma di eradicazione volontaria di cui all'articolo 30, paragrafo 2, di quella malattia elencata, applica le misure di lotta alle malattie previste in tale programma di eradicazione volontaria;
- b) ~~in uno Stato membro, un'area, una zona o un compartimento che non è oggetto di un programma di eradicazione volontaria di cui all'articolo 30, paragrafo 2, di quella malattia elencata, applica, ove opportuno, misure di lotta alle malattie e misure per prevenirne la diffusione. [Em. 209]~~
3. Le misure di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo sono proporzionate al rischio costituito dalla malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c) e tengono conto de:
- a) il profilo della malattia;
- b) gli animali detenuti colpiti, **considerando in particolare la loro appartenenza a una razza o varietà minacciata;** [Em. 210]
- c) lo stato sanitario dello Stato membro, dell'area, della zona, del compartimento o dello stabilimento in cui la presenza della malattia elencata è stata ufficialmente confermata;
- d) le misure di lotta alle malattie da adottare negli stabilimenti, negli altri luoghi e nelle zone soggette a restrizioni conformemente alla sezione 4, del capo 1, del presente titolo.

Articolo 79

Delega di potere per le misure di lotta alle malattie che l'autorità competente deve adottare

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle norme dettagliate concernenti le misure di lotta alle malattie da adottare in caso di focolai di una malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) o c), in animali detenuti, a norma dell'articolo 78, paragrafo 2, lettera b), tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 78, paragrafo 3.

Sezione 4

Animali selvatici **e animali di specie domestiche non detenuti** [Em. 211]

Articolo 80

Animali selvatici **e animali di specie domestiche non detenuti** [Em. 212]

1. In caso di sospetto o di conferma ufficiale della presenza di una malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), in animali selvatici **e in animali di specie domestiche non detenuti**, l'autorità competente dello Stato membro interessato: [Em. 213]
- a) in tutto il territorio dello Stato membro, nell'area o nella zona oggetto di un programma di eradicazione obbligatoria di cui all'articolo 30, paragrafo 1, di quella malattia elencata, applica le misure di lotta alle malattie previste in tale programma di eradicazione obbligatoria;
- b) in tutto il territorio dello Stato membro, nell'area o nella zona che non è oggetto di un programma di eradicazione obbligatoria di cui all'articolo 30, paragrafo 1, di quella malattia elencata, avvia tale programma di eradicazione obbligatoria e applica le misure di lotta alle malattie ivi previste, ove opportuno, per controllarne e prevenirne la diffusione.

Martedì 15 aprile 2014

2. In caso di focolaio di una malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), in animali selvatici **e in animali di specie domestiche non detenuti, che non rientra nelle previsioni dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b)**, l'autorità competente dello Stato membro interessato: [Em. 214]

a) in tutto il territorio dello Stato membro, nell'area, nella zona o nel compartimento oggetto di un programma di eradicazione volontaria di cui all'articolo 30, paragrafo 2, di quella malattia elencata, applica le misure di lotta alle malattie previste in tale programma di eradicazione volontaria;

b) in tutto il territorio dello Stato membro, nell'area, nella zona o nel compartimento che non è oggetto di un programma di eradicazione volontaria di cui all'articolo 30, paragrafo 2, di quella malattia elencata, applica, ove opportuno, misure per controllarne e prevenirne la diffusione.

3. Le misure di lotta alle malattie di cui al paragrafo 2, lettera b), tengono conto dei seguenti aspetti:

a) il profilo della malattia;

b) gli animali selvatici **e gli animali di specie domestiche non detenuti** colpiti; [Em. 215]

b bis) il contatto tra gli animali che vivono allo stato selvatico e quelli detenuti, e il rischio di contagio reciproco a ciò collegato; [Em. 216]

b ter) il contatto diretto tra gli animali interessati e l'uomo e la vicinanza fisica all'uomo; [Em. 217]

c) le misure di lotta alle malattie da adottare in caso di sospetto o di conferma ufficiale di una malattia elencata in zone soggette a restrizioni in animali detenuti conformemente alle norme di cui alle sezioni da 1 a 4, del capo 1, del presente titolo.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle norme dettagliate integranti le misure di lotta alle malattie da adottare in caso di focolai di una malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) o c), in animali selvatici **e in animali di specie domestiche non detenuti**, a norma del paragrafo 2, lettera b), del presente articolo. [Em. 218]

Sezione 5

Coordinamento da parte della Commissione e norme speciali temporanee di lotta alle malattie

Articolo 81

Coordinamento delle misure da parte della Commissione e norme speciali temporanee riguardanti le sezioni da 1 a 4

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure di lotta alle malattie adottate dall'autorità competente in relazione ad una malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) o c), in conformità dell'articolo 76, paragrafo 1, agli articoli 77 e 78, e all'articolo 80, paragrafi 1 e 2, e agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 76, paragrafo 2, dell'articolo 79, e dell'articolo 80, paragrafo 4.

2. La Commissione riesamina la situazione epidemiologica e le misure di lotta alle malattie adottate dall'autorità competente in conformità del presente capo e può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme speciali di lotta alle malattie per un periodo di tempo limitato in relazione a una malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c), a condizioni adatte alla situazione epidemiologica, se:

a) tali misure di lotta alle malattie adottate dall'autorità competente si rivelano inadatte alla situazione epidemiologica;

Martedì 15 aprile 2014

- b) tale malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) o c), sembra diffondersi nonostante le misure di lotta alle malattie adottate conformemente al presente capo, ove opportuno.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.

3. Per motivi di urgenza imperativi e debitamente giustificati relativi ad una malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c), che costituisce un rischio emergente dall'impatto molto forte, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all'articolo 255, paragrafo 3.

PARTE IV

REGISTRAZIONE, RICONOSCIMENTO, TRACCIABILITÀ E SPOSTAMENTI

TITOLO I

Animali terrestri, materiale germinale e prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri

Capo 1

Registrazione, riconoscimento, conservazione della documentazione e registri

Sezione 1

Registrazione degli stabilimenti e dei trasportatori

Articolo 82

Obbligo degli operatori di registrare gli stabilimenti

1. Gli operatori degli stabilimenti che detengono animali terrestri o che raccolgono, producono, trasformano o immagazzinano materiale germinale, al fine di essere registrati in conformità dell'articolo 88, prima di iniziare tali attività:

- a) informano l'autorità competente in merito ad ogni stabilimento sotto la loro responsabilità;
- b) trasmettono all'autorità competente informazioni riguardanti:
 - i) il nome e l'indirizzo dell'operatore;
 - ii) l'ubicazione e una descrizione delle strutture;
 - iii) le categorie, le specie e il numero di animali terrestri detenuti o la quantità di materiale germinale presenti nello stabilimento e la capacità dello stabilimento;
 - iv) il tipo di stabilimento;
 - v) altri aspetti dello stabilimento utili per determinare il rischio che esso costituisce.

2. Gli operatori degli stabilimenti di cui al paragrafo 1 informano l'autorità competente:

- a) di eventuali cambiamenti significativi nello stabilimento in relazione agli elementi di cui al paragrafo 1, lettera b);
- b) dell'eventuale cessazione delle attività dello stabilimento.

3. Gli stabilimenti che devono essere riconosciuti in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, non sono tenuti a fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Martedì 15 aprile 2014

Articolo 83

Deroghe all'obbligo per gli operatori di registrare gli stabilimenti

In deroga all'articolo 82, paragrafo 1, gli Stati membri possono esonerare alcune categorie di stabilimenti dall'obbligo di registrazione, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) le categorie, le specie e il numero di animali terrestri detenuti e la quantità di materiale germinale presenti nello stabilimento e la capacità dello stabilimento;
- b) il tipo di stabilimento;
- c) gli spostamenti di animali terrestri detenuti o di materiale germinale in entrata e in uscita dallo stabilimento.

Articolo 84

Competenze di esecuzione riguardanti l'obbligo degli operatori di registrare gli stabilimenti

La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme riguardanti:

- a) le informazioni che gli operatori devono trasmettere ai fini della registrazione degli stabilimenti di cui all'articolo 82, paragrafo 1;
- b) i tipi di stabilimenti che gli Stati membri possono esonerare dall'obbligo di registrazione a norma dell'articolo 83, purché tali stabilimenti comportino un rischio irrilevante e tenuto conto dei criteri di cui a tale articolo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.

Articolo 85

Obblighi di registrazione dei trasportatori di ungulati detenuti e atti delegati

1. Per essere registrati conformemente all'articolo 88, i trasportatori di ungulati detenuti che trasportano tali animali tra Stati membri, prima di iniziare tali attività:

- a) informano l'autorità competente della loro attività;
- b) trasmettono all'autorità competente informazioni riguardanti:
 - i) il nome e l'indirizzo del trasportatore;
 - ii) le categorie, le specie e il numero di animali terrestri detenuti trasportati;
 - iii) il tipo di trasporto;
 - iv) il mezzo di trasporto.

2. I trasportatori informano l'autorità competente:

- a) di eventuali cambiamenti significativi in relazione agli elementi di cui al paragrafo 1, lettera b);
- b) della cessazione dell'attività di trasporto.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo all'integrazione e alla modifica delle norme di cui al paragrafo 1 relative all'obbligo per altri tipi di trasportatori di fornire informazioni ai fini della registrazione della loro attività, tenendo conto dei rischi che tali trasporti comportano.

Martedì 15 aprile 2014

~~Articolo 86~~~~Deroghe all'obbligo di registrare i trasportatori di ungulati detenuti~~

~~In deroga all'articolo 85, paragrafo 1, gli Stati membri possono esonerare alcune categorie di trasportatori dall'obbligo di registrazione, tenendo conto dei seguenti criteri:~~

- ~~a) le distanze dei trasporti di tali animali terrestri detenuti;~~
- ~~b) le categorie, le specie e il numero di animali terrestri detenuti trasportati. [Em. 219]~~

Articolo 87

Atti di esecuzione riguardanti l'obbligo di registrazione dei trasportatori

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardo a:

- a) le informazioni che l'operatore deve trasmettere ai fini della registrazione della propria attività, conformemente all'articolo 85, paragrafo 1;
- ~~b) i tipi di trasportatori che gli Stati membri possono esonerare dall'obbligo di registrazione a norma dell'articolo 86, purché il tipo di trasporto comporti un rischio irrilevante e tenuto conto dei criteri di cui a tale articolo. [Em. 220]~~

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.

Articolo 88

Obblighi dell'autorità competente per quanto riguarda la registrazione degli stabilimenti e dei trasportatori

L'autorità competente registra:

- a) gli stabilimenti nel registro degli stabilimenti e dei trasportatori di cui all'articolo 96, paragrafo 1, se l'operatore ha trasmesso le informazioni richieste conformemente all'articolo 82, paragrafo 1;
- b) i trasportatori in tale registro degli stabilimenti e dei trasportatori di cui all'articolo 96, paragrafo 1, se il trasportatore ha trasmesso le informazioni richieste conformemente all'articolo 85, paragrafo 1.

Sezione 2

Riconoscimento di determinati tipi di stabilimenti

Articolo 89

Riconoscimento di determinati stabilimenti e atti delegati

1. Gli operatori dei seguenti tipi di stabilimenti chiedono all'autorità competente il riconoscimento conformemente all'articolo 91, paragrafo 1, e avviano le loro attività solo dopo che il loro stabilimento è stato riconosciuto conformemente all'articolo 92, paragrafo 1:

- a) stabilimenti per le operazioni di raccolta di ungulati e pollame, da cui tali animali sono spostati in un altro Stato membro;
- b) stabilimenti di materiale germinale per bovini, suini, ovini, caprini ed equini, da cui il materiale germinale di tali animali è spostato in un altro Stato membro;
- c) incubatoi, da cui le uova da cova o il pollame sono spostati in un altro Stato membro;
- d) stabilimenti che detengono pollame, da cui pollame destinato a scopi diversi dalla macellazione o uova da cova sono spostati in un altro Stato membro;

Martedì 15 aprile 2014

- e) qualsiasi altro tipo di stabilimento per animali terrestri detenuti che costituisce un rischio significativo e che deve essere riconosciuto in conformità delle norme stabilite in un atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 3, lettera b), del presente articolo.
2. Gli operatori cessano l'attività in uno stabilimento di cui al paragrafo 1:
- a) nel caso in cui l'autorità competente revochi o sospenda il riconoscimento a norma dell'articolo 95, paragrafo 2; o
- b) in caso di riconoscimento condizionato rilasciato a norma dell'articolo 94, paragrafo 3, qualora lo stabilimento non soddisfi le altre prescrizioni di cui all'articolo 94, paragrafo 3, e non ottenga un riconoscimento definitivo a norma dell'articolo 92, paragrafo 1.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo all'integrazione e alla modifica delle norme relative al riconoscimento degli stabilimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo riguardo a:
- a) le deroghe all'obbligo per gli operatori dei tipi di stabilimenti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), di chiedere il riconoscimento all'autorità competente, quando tali stabilimenti costituiscono un rischio irrilevante;
- b) i tipi di stabilimenti che devono essere riconosciuti conformemente al paragrafo 1, lettera e);
- c) le norme speciali per la cessazione delle attività degli stabilimenti di materiale germinale di cui al paragrafo 1, lettera b).
4. La Commissione, nell'adottare gli atti delegati di cui al paragrafo 3, tiene conto dei seguenti criteri:
- a) le categorie e le specie **o le razze di** animali terrestri detenuti o di materiale germinale presenti in uno stabilimento; **[Em. 221]**
- b) il numero di specie e il numero di animali terrestri detenuti o la quantità di materiale germinale presenti in uno stabilimento;
- c) il tipo di stabilimento e il tipo di produzione,
- d) gli spostamenti di animali terrestri detenuti o di materiale germinale in entrata e in uscita da tali tipi di stabilimenti.

Articolo 90**Riconoscimento dello status di stabilimento confinato**

Gli operatori di stabilimenti che intendono ottenere lo status di stabilimento confinato:

- a) chiedono il riconoscimento all'autorità competente conformemente all'articolo 91, paragrafo 1;
- b) non trasferiscono animali detenuti a uno stabilimento confinato a norma delle prescrizioni dell'articolo 134, paragrafo 1, e degli eventuali atti delegati adottati conformemente all'articolo 134, paragrafo 2, fino a quando il loro stabilimento non abbia ottenuto il riconoscimento di tale status dall'autorità competente in conformità degli articoli 92 e 94.

Articolo 91**Obbligo di informazione degli operatori al fine di ottenere il riconoscimento e atti di esecuzione**

1. Gli operatori, ai fini della domanda di riconoscimento del loro stabilimento di cui all'articolo 89, paragrafo 1, e all'articolo 90, lettera a), trasmettono all'autorità competente le seguenti informazioni:
- a) il nome e l'indirizzo dell'operatore;
- b) l'ubicazione dello stabilimento e una descrizione delle strutture;
- c) le categorie, le specie e il numero di animali terrestri detenuti o la quantità di materiale germinale presenti nello stabilimento;

Martedì 15 aprile 2014

- d) il tipo di stabilimento;
 - e) altri aspetti dello stabilimento, connessi alla sua specificità, utili per determinare il rischio da esso costituito.
2. Gli operatori degli stabilimenti di cui al paragrafo 1 informano l'autorità competente:
- a) di eventuali cambiamenti significativi negli stabilimenti in relazione agli elementi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c);
 - b) della cessazione delle attività nello stabilimento.
3. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme relative alle informazioni che gli operatori devono fornire nella domanda di riconoscimento del loro stabilimento in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.

Articolo 92

Rilascio e condizioni per il riconoscimento degli stabilimenti e atti delegati

1. L'autorità competente rilascia il riconoscimento degli stabilimenti ~~esclusivamente~~ in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, e all'articolo 90, lettera a), qualora tali stabilimenti: **[Em. 222]**
- a) soddisfino, se del caso, le seguenti prescrizioni:
 - i) misure di quarantena, isolamento e altre misure di bioprotezione, tenuto conto delle prescrizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), e delle norme adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2;
 - ii) le prescrizioni in materia di sorveglianza di cui all'articolo 22, e se pertinente per il tipo di stabilimento e il rischio connesso, all'articolo 23 e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 24;
 - iii) le prescrizioni in materia di conservazione della documentazione di cui agli articoli 97 e 98 e alle norme adottate ai sensi degli articoli 100 e 101;
 - b) dispongano di strutture e attrezzature:
 - i) adeguate per ridurre il rischio di introduzione e diffusione di malattie a un livello accettabile, tenuto conto del tipo di stabilimento;
 - ii) di una capacità adeguata per il numero di animali terrestri detenuti o la quantità di materiale germinale;
 - c) non costituiscano un rischio inaccettabile di diffusione di malattie, tenuto conto delle misure di riduzione dei rischi adottate;
 - d) dispongano di un numero sufficiente di addetti adeguatamente formati per l'attività dello stabilimento;
 - e) siano dotati di un sistema che consenta all'operatore di dimostrare all'autorità competente che le prescrizioni di cui alle lettere da a) a d) sono soddisfatte.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo in relazione a:
- a) la quarantena, l'isolamento e le altre misure di bioprotezione di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i);
 - b) la sorveglianza di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii);
 - c) le strutture e le attrezzature di cui al paragrafo 1, lettera b);
 - d) le responsabilità, le competenze e la formazione del personale e dei veterinari di cui al paragrafo 1, lettera d);
 - e) la supervisione e il controllo necessari da parte dell'autorità competente.

Martedì 15 aprile 2014

3. La Commissione, nell'elaborazione delle norme di cui agli atti delegati da adottare in conformità del paragrafo 2, tiene conto dei seguenti fattori:

- a) i rischi presentati da ciascun tipo di stabilimento;
- b) le categorie e le specie di animali terrestri detenuti;
- c) il tipo di produzione;
- d) le modalità tipiche di spostamento adottate dal tipo di stabilimento e le specie e le categorie di animali detenuti in tali stabilimenti.

Articolo 93

Portata del riconoscimento degli stabilimenti

L'autorità competente indica espressamente nel riconoscimento di uno stabilimento rilasciato a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, a seguito di una domanda presentata conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, e all'articolo 90, lettera a):

- a) per quali dei tipi di stabilimento di cui all'articolo 89, paragrafo 1, all'articolo 90 e alle norme adottate conformemente all'articolo 89, paragrafo 3, lettera b), vale il riconoscimento;
- b) per quali categorie e specie di animali terrestri detenuti o di materiale germinale di tali specie vale il riconoscimento.

Articolo 94

Procedure per il rilascio del riconoscimento da parte dell'autorità competente

1. L'autorità competente definisce le procedure che gli operatori devono seguire per chiedere il riconoscimento dei loro stabilimenti a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, dell'articolo 90 e dell'articolo 91, paragrafo 1, **nonché un limite temporale massimo entro il quale si impegna a effettuare le visite in loco di cui al seguente paragrafo.** [Em. 223]

2. Dopo aver ricevuto una domanda di riconoscimento da parte di un operatore, l'autorità competente, a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, e dell'articolo 90, lettera a), effettua una visita in loco.

2 bis. *L'autorità competente rilascia il riconoscimento a uno stabilimento se, dalla domanda presentata dall'operatore e dalla successiva visita in loco dello stabilimento da parte dell'autorità competente di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, risulta che lo stabilimento soddisfa tutte le prescrizioni per il riconoscimento di cui all'articolo 92, paragrafo 1, e le norme adottate in conformità dell'articolo 92, paragrafo 2.* [Em. 224]

3. L'autorità competente può rilasciare un riconoscimento condizionato a uno stabilimento qualora, dalla domanda presentata dall'operatore e dalla successiva visita in loco dello stabilimento da parte dell'autorità competente di cui al paragrafo 2 del presente articolo, risulti che lo stabilimento soddisfa tutte le principali condizioni che offrono garanzie sufficienti che tale stabilimento non costituisce un rischio significativo, in attesa di garantire la conformità a tutte le prescrizioni per il riconoscimento di cui all'articolo 92, paragrafo 1, e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2.

4. L'autorità competente, qualora abbia rilasciato un riconoscimento condizionato a norma del paragrafo 3 del presente articolo, rilascia un riconoscimento completo solo se, da una successiva visita in loco dello stabilimento effettuata entro tre mesi dalla data di rilascio del riconoscimento condizionato, risulta che lo stabilimento soddisfa tutte le prescrizioni per il riconoscimento di cui all'articolo 92, paragrafo 1, e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2.

Se dalla visita in loco emerge che lo stabilimento ha compiuto progressi evidenti, ma non soddisfa ancora tutte le prescrizioni pertinenti, l'autorità competente può prorogare il riconoscimento condizionato **e fornisce gli orientamenti efficaci necessari per contribuire a rimediare adeguatamente alle carenze riscontrate.** Il riconoscimento condizionato può tuttavia valere per un periodo massimo di sei mesi. [Em. 225]

Martedì 15 aprile 2014

Articolo 95

Riesame, sospensione e revoca del riconoscimento da parte dell'autorità competente

1. L'autorità competente riesamina costantemente i riconoscimenti degli stabilimenti rilasciati a norma degli articoli 92 e 94. **L'autorità competente, basandosi sul rischio, definisce la frequenza temporale del riesame, o un limite temporale minimo e massimo entro il quale esso deve avvenire, e i casi in cui tali limiti possono non essere rispettati.** [Em. 226]

2. Qualora rilevi gravi carenze in uno stabilimento per quanto riguarda la conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 92, paragrafo 1, e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2, e l'operatore non sia in grado di fornire garanzie adeguate in merito all'eliminazione di tali carenze, l'autorità competente avvia le procedure per revocare il riconoscimento dello stabilimento.

L'autorità competente può tuttavia sospendere il riconoscimento di uno stabilimento se l'operatore è in grado di garantire che ovvierà a tali carenze entro un periodo di tempo ragionevole.

3. Dopo la revoca o la sospensione a norma del paragrafo 2, il riconoscimento può essere ripristinato solo se l'autorità competente accerta che lo stabilimento soddisfa integralmente tutte le prescrizioni del presente regolamento concernenti tale tipo di stabilimento.

Sezione 3

Registro degli stabilimenti e dei trasportatori dell'autorità competente

Articolo 96

Registro degli stabilimenti e dei trasportatori

1. L'autorità competente istituisce e mantiene aggiornato un registro:

- a) di tutti gli stabilimenti e i trasportatori registrati a norma dell'articolo 88;
- b) di tutti gli stabilimenti riconosciuti a norma degli articoli 92 e 94.

Essa mette tale registro a disposizione **della Commissione**, degli altri Stati membri e del pubblico. [Em. 227]

2. Ove opportuno e pertinente, l'autorità competente può combinare la registrazione di cui al paragrafo 1, lettera a), e il riconoscimento di cui al paragrafo 1, lettera b), con la registrazione per altri scopi.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo a:

- a) le informazioni da riportare nel registro di cui al paragrafo 1;
- b) le prescrizioni supplementari per i registri degli stabilimenti di materiale germinale, dopo la cessazione delle loro attività;
- c) la messa a disposizione del pubblico del registro di cui al paragrafo 1.

4. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme relative al formato e alle procedure del registro degli stabilimenti e dei trasportatori e degli stabilimenti riconosciuti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.

Martedì 15 aprile 2014

Sezione 4

Conservazione della documentazione

Articolo 97

Obbligo di conservazione della documentazione per gli operatori degli stabilimenti diversi dagli stabilimenti di materiale germinale

1. Gli operatori degli stabilimenti soggetti all'obbligo di registrazione a norma dell'articolo 88 o di riconoscimento a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, conservano e aggiornano la documentazione recante almeno le seguenti informazioni:

- a) le specie, le categorie, il numero e, **se del caso**, l'identificazione degli animali terrestri detenuti presenti nel loro stabilimento; [Em. 228]
- b) gli spostamenti di animali terrestri detenuti in entrata e in uscita dal loro stabilimento, indicando secondo i casi:
 - i) il luogo di origine o di destinazione;
 - ii) la data di tali spostamenti;
- c) i documenti in formato cartaceo o elettronico che devono accompagnare gli animali terrestri detenuti che entrano o escono dallo stabilimento in conformità degli articoli 106, lettera b), 107, lettera b), 109, lettera c), 110, lettera b), 113, lettera b), dell'articolo 140, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 162, paragrafo 2, e delle norme adottate ai sensi degli articoli 114 e 117 e dell'articolo 141, paragrafo 1, lettere b) e c);
- d) ~~gli eventuali~~ **il trattamento dei** problemi di sanità animale degli animali detenuti presenti nel loro stabilimento; [Em. 229]
- e) le misure di bioprotezione, la sorveglianza, i trattamenti, i risultati di prove e altre informazioni pertinenti se del caso per:
 - i) la categoria e le specie di animali terrestri detenuti nello stabilimento;
 - ii) il tipo di produzione;
 - iii) il tipo e le dimensioni dello stabilimento;
- f) i risultati delle visite di sanità animale richieste conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 24.

2. Gli stabilimenti esonerati dall'obbligo di registrazione in conformità dell'articolo 83 possono essere esonerati dallo Stato membro dall'obbligo di conservare la documentazione recante le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. **Gli Stati membri notificano alla Commissione gli eventuali esoneri accordati e tengono un registro di tutti gli stabilimenti che sono stati esonerati nel loro territorio.** [Em. 230]

3. Gli operatori degli stabilimenti conservano la documentazione di cui al paragrafo 1 nello stabilimento e:

- a) la mettono a disposizione dell'autorità competente su richiesta;
- b) la conservano per un periodo di tempo minimo che deve essere fissato dall'autorità competente, ma che non può essere inferiore a tre anni.

Articolo 98

Conservazione della documentazione per gli stabilimenti di materiale germinale

1. Gli operatori degli stabilimenti di materiale germinale conservano e aggiornano la documentazione recante almeno le seguenti informazioni:

- a) la razza, l'età e gli estremi per l'identificazione degli animali donatori utilizzati per la produzione di materiale germinale;

Martedì 15 aprile 2014

- b) la data e il luogo di raccolta, di trasformazione e di magazzinaggio del materiale germinale raccolto, prodotto o trasformato;
- c) gli estremi per l'identificazione del materiale germinale e i particolari relativi al luogo di destinazione, se conosciuti;
- d) i documenti in formato cartaceo o elettronico che devono accompagnare il materiale germinale in arrivo o in partenza dallo stabilimento conformemente all'articolo 159 e all'articolo 162, paragrafo 2, e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 160, paragrafi 3 e 4;

d bis) i risultati degli esami clinici e di laboratorio; [Em. 231]

- e) le tecniche di laboratorio utilizzate.
2. Gli stabilimenti esonerati dall'obbligo di registrazione in conformità dell'articolo 84 possono essere esonerati dallo Stato membro dall'obbligo di conservare la documentazione recante le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. **Gli Stati membri notificano alla Commissione gli eventuali esoneri accordati e tengono un registro di tutti gli stabilimenti che sono stati esonerati nel loro territorio.** [Em. 232]
3. Gli operatori degli stabilimenti di materiale germinale conservano la documentazione di cui al paragrafo 1 nello stabilimento e:
- a) la mettono a disposizione dell'autorità competente su richiesta;
 - b) la conservano per un periodo di tempo minimo che deve essere fissato dall'autorità competente, ma che non può essere inferiore a tre anni.

Articolo 99

Conservazione della documentazione per i trasportatori

1. I trasportatori di materiale germinale conservano e aggiornano la documentazione recante almeno le seguenti informazioni:
- a) gli stabilimenti visitati;
 - b) le categorie, le specie e la quantità di materiale germinale da essi trasportati;
 - c) la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione del mezzo di trasporto.
2. I trasportatori esonerati dall'obbligo di registrazione in conformità dell'articolo 86 possono essere esonerati dallo Stato membro dall'obbligo di conservare la documentazione recante le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. **Gli Stati membri notificano alla Commissione gli eventuali esoneri accordati e tengono un registro di tutti gli stabilimenti che sono stati esonerati nel loro territorio.** [Em. 233]
3. I trasportatori conservano la documentazione di cui al paragrafo 1:
- a) in modo che possa essere messa immediatamente a disposizione dell'autorità competente su richiesta;
 - b) per un periodo di tempo minimo che deve essere fissato dall'autorità competente, ma che non può essere inferiore a tre anni.

Articolo 100

Delega di potere per la conservazione della documentazione

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle norme integranti le prescrizioni in materia di conservazione della documentazione di cui agli articoli 97, 98 e 99 per quanto concerne:
- a) ~~le deroghe alle prescrizioni in materia di conservazione della documentazione per:~~
 - i) ~~gli operatori di alcuni tipi di stabilimenti e alcuni tipi di trasportatori;~~

Martedì 15 aprile 2014

- ii) ~~gli stabilimenti che detengono o i trasportatori che manipolano un numero ridotto di animali terrestri detenuti o una piccola quantità di materiale germinale;~~
 - iii) ~~alcune categorie o specie di animali terrestri detenuti o di materiale germinale;~~ [Em. 234]
- b) le informazioni da conservare in aggiunta a quelle di cui all'articolo 97, paragrafo 1, all'articolo 98, paragrafo 1, e all'articolo 99, paragrafo 1;
- c) le prescrizioni supplementari relative alla conservazione della documentazione per il materiale germinale raccolto, prodotto o trasformato in uno stabilimento di materiale germinale, dopo che ha cessato le proprie attività.
2. La Commissione, nell'elaborare le norme da inserire negli atti delegati di cui al paragrafo 1, tiene conto dei seguenti fattori:
- a) i rischi presentati da ciascun tipo di stabilimento o di trasportatore;
 - b) le categorie e le specie di animali terrestri detenuti o di materiale germinale presenti nello stabilimento o trasportati;
 - c) il tipo di produzione nello stabilimento o il tipo di trasporto;
 - d) le modalità tipiche di spostamento del tipo di stabilimento e delle categorie di animali interessati;
 - e) il numero di animali terrestri detenuti o la quantità di materiale germinale tenuti nello stabilimento o trasportati dal trasportatore.

Articolo 101

Competenze di esecuzione per la conservazione della documentazione

La Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta norme riguardanti:

- a) il formato della documentazione di cui all'articolo 97, paragrafo 1, all'articolo 98, paragrafo 1, e all'articolo 99, paragrafo 1, e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 100;
- b) la conservazione della documentazione in formato elettronico di cui all'articolo 97, paragrafo 1, all'articolo 98, paragrafo 1, e all'articolo 99, paragrafo 1, e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 100;
- c) le procedure per la conservazione della documentazione di cui all'articolo 97, paragrafo 1, all'articolo 98, paragrafo 1, e all'articolo 99, paragrafo 1, e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 100;

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.

Capo 2

Prescrizioni in materia di tracciabilità per gli animali terrestri detenuti e per il materiale germinale

Sezione 1

animali terrestri detenuti

Articolo 102

Responsabilità degli Stati membri riguardo all'istituzione di un sistema di identificazione e registrazione degli animali terrestri detenuti

1. Gli Stati membri dispongono di un sistema per l'identificazione e la registrazione degli animali terrestri detenuti e, se del caso, per la registrazione dei loro spostamenti, che tiene conto:
- a) della specie o della categoria di animali terrestri detenuti;
 - b) del rischio rappresentato da tale specie o categoria.

Martedì 15 aprile 2014

2. Il sistema di cui al paragrafo 1 comprende i seguenti elementi:
 - a) i mezzi per identificare gli animali terrestri detenuti singolarmente o in gruppi;
 - b) i documenti di identificazione, i documenti di trasporto e gli altri documenti per l'identificazione e la tracciabilità degli animali terrestri detenuti di cui all'articolo 104;
 - c) la documentazione aggiornata conservata negli stabilimenti conformemente all'articolo 97, paragrafo 1, lettere a) e b);
 - d) una base dati informatizzata degli animali terrestri detenuti conformemente all'articolo 103, paragrafo 1.
3. Il sistema di cui al paragrafo 1 è concepito in modo da:
 - a) garantire l'applicazione efficace delle misure di prevenzione e lotta alle malattie stabilite dal presente regolamento;
 - b) facilitare la tracciabilità degli animali terrestri detenuti e dei loro spostamenti all'interno e tra gli Stati membri come pure del loro ingresso nell'Unione;
 - c) assicurare l'efficiente interoperabilità, integrazione e compatibilità degli elementi che lo compongono;
 - d) garantire che sia adatto nella misura appropriata:
 - i) al sistema informatico per il trattamento delle informazioni per la notifica e la comunicazione nell'Unione di cui all'articolo 20;
 - ii) al sistema IMSOC;
 - e) garantire un approccio coerente per le diverse specie animali oggetto del sistema.
4. Se del caso gli Stati membri possono:
 - a) utilizzare in tutto o in parte il sistema di cui al paragrafo 1 per scopi diversi da quelli indicati al paragrafo 3, lettere a) e b);
 - b) integrare i documenti di identificazione, i documenti di trasporto e gli altri documenti di cui all'articolo 104 con i certificati sanitari o l'autodichiarazione previsti all'articolo 140, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 148, paragrafo 1, e nelle norme adottate ai sensi dell'articolo 141, lettere b) e c), e dell'articolo 148, paragrafi 3 e 4;
 - c) designare un'altra autorità o autorizzare un altro organismo o una persona fisica ai fini dell'applicazione pratica del sistema di identificazione e registrazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 103

Obbligo per gli Stati membri di istituire una base dati informatizzata degli animali terrestri detenuti

1. Gli Stati membri istituiscono e mantengono una base dati informatizzata per la registrazione:
 - a) delle seguenti informazioni relative agli animali detenuti delle specie bovina, ovina e caprina:
 - i) la loro identificazione individuale conformemente all'articolo 106, lettera a), e all'articolo 107, lettera a);
 - ii) gli stabilimenti in cui sono tenuti;
 - iii) i loro spostamenti in entrata e in uscita dagli stabilimenti;
 - b) delle **seguenti** informazioni relative agli animali detenuti della specie suina ~~e agli~~:
 - i) **gli** stabilimenti dove sono tenuti;

Martedì 15 aprile 2014

ii) i loro spostamenti in entrata e in uscita dagli stabilimenti; [Em. 235]

- c) delle seguenti informazioni relative agli animali detenuti della specie equina:
- i) il loro numero unico di identificazione a vita conformemente all'articolo 109, paragrafo 1, lettera a);
 - ii) se del caso, il mezzo di identificazione che collega l'animale al documento di identificazione di cui al punto iii);
 - iii) il documento di identificazione di cui all'articolo 109, paragrafo 1, lettera c);
 - iv) gli stabilimenti in cui tali animali sono abitualmente tenuti;
- d) delle informazioni relative agli animali terrestri detenuti di specie diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), quando ciò sia previsto nelle norme adottate conformemente al paragrafo 2.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alla registrazione di informazioni relative a specie animali diverse da quelle di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), del presente articolo nella base dati informatizzata di cui al suddetto paragrafo, qualora ciò sia necessario, tenuto conto dei rischi presentati da tali specie, per:

- a) garantire l'applicazione efficace delle misure di prevenzione e lotta alle malattie stabilite dal presente regolamento;
- b) facilitare la tracciabilità degli animali terrestri detenuti e dei loro spostamenti all'interno e tra gli Stati membri come pure del loro ingresso nell'Unione.

2 bis. Entro il 1° gennaio 2018 gli Stati membri introducono l'obbligo di registrazione dei cani. Entro il 31 luglio 2019 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'esperienza acquisita dagli Stati membri in materia di registrazione e identificazione dei cani, con particolare riferimento agli animali randagi. Se del caso, la relazione è accompagnata da una proposta riguardante i requisiti minimi applicabili alle basi dati ai sensi del paragrafo 1. [Em. 236]

Articolo 104

Obblighi dell'autorità competente per quanto riguarda i documenti di identificazione, i documenti di trasporto e gli altri documenti per l'identificazione e la tracciabilità degli animali terrestri detenuti

L'autorità competente rilascia:

- a) i documenti di identificazione degli animali terrestri detenuti se richiesto dall'articolo 106, lettera b), dall'articolo 109, lettera c), dall'articolo 112, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b), dall'articolo 113, lettera b), e dalle norme adottate ai sensi degli articoli 114 e 117;
- b) i documenti di trasporto e gli altri documenti per l'identificazione e la tracciabilità degli animali terrestri detenuti se richiesto dall'articolo 107, lettera b), dall'articolo 110, lettera b), dall'articolo 113, lettera b), e dalle norme adottate ai sensi degli articoli 114 e 117.

Articolo 105

Disponibilità al pubblico delle informazioni sui mezzi di identificazione

L'autorità competente informa la Commissione e mette a disposizione del pubblico informazioni riguardanti:

- a) i punti di contatto per le basi dati informatizzate istituite dagli Stati membri a norma dell'articolo 103, paragrafo 1;
- b) le autorità o gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di identificazione, dei documenti di trasporto e degli altri documenti conformemente all'articolo 104, tenuto conto dell'articolo 102, paragrafo 4, lettera c);

Martedì 15 aprile 2014

- c) i mezzi di identificazione da utilizzare per ciascuna categoria e specie di animali terrestri detenuti conformemente all'articolo 106, lettera a), all'articolo 107, lettera a), all'articolo 109, paragrafo 1, all'articolo 110, lettera a), all'articolo 112, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera a), all'articolo 113, lettera a), e alle norme adottate ai sensi degli articoli 114 e 117;
- d) il formato prescritto per il rilascio dei documenti di identificazione e degli altri documenti di cui all'articolo 104.

Articolo 106

Obblighi degli operatori per quanto riguarda l'identificazione degli animali detenuti della specie bovina

Gli operatori che detengono animali della specie bovina:

- a) provvedono affinché tali animali detenuti siano identificati individualmente con un mezzo fisico di identificazione;
- b) garantiscono che a tali animali detenuti sia rilasciato un documento di identificazione, che è un documento unico a vita, dall'autorità competente o dall'autorità designata o da un organismo autorizzato e che questo documento:
- i) sia conservato, compilato correttamente e aggiornato dall'operatore;
 - ii) accompagni tali animali detenuti quando vengono spostati;
- c) trasmettono le informazioni sugli spostamenti in entrata e in uscita dallo stabilimento di questi animali detenuti alla base dati informatizzata di cui all'articolo 103, paragrafo 1, e alle norme adottate ai sensi degli articoli 114 e 117.

Articolo 107

Obblighi degli operatori per quanto riguarda l'identificazione degli animali detenuti delle specie ovina e caprina

Gli operatori che detengono animali delle specie ovina e caprina:

- a) provvedono affinché tali animali detenuti siano identificati individualmente con un mezzo fisico di identificazione;
- b) garantiscono che questi animali detenuti, quando vengono spostati dallo stabilimento in cui sono tenuti, siano accompagnati da un documento di trasporto correttamente compilato rilasciato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 104;
- c) trasmettono le informazioni sugli spostamenti in entrata e in uscita dallo stabilimento di questi animali detenuti alla base dati informatizzata di cui all'articolo 103, paragrafo 1, e alle norme adottate ai sensi degli articoli 114 e 117.

Articolo 108

Deroghe relative ai documenti di identificazione e ai documenti di trasporto per gli animali detenuti delle specie bovina, ovina e caprina

In deroga all'articolo 104, all'articolo 106, lettera b), e all'articolo 107, lettera b), gli Stati membri possono esonerare gli operatori dall'obbligo di garantire che, negli spostamenti all'interno dello Stato membro, gli animali detenuti delle specie bovina, ovina e caprina siano accompagnati da documenti di identificazione o documenti di trasporto, purché:

- a) le informazioni contenute nel documento di trasporto o nel documento di identificazione siano inserite nella base dati informatizzata di cui all'articolo 103, paragrafo 1;
- b) il sistema per l'identificazione e la registrazione degli animali detenuti delle specie bovina, ovina e caprina offra un livello di tracciabilità equivalente a quello dei documenti di identificazione e dei documenti di trasporto.

Martedì 15 aprile 2014

Articolo 109

Obblighi degli operatori per quanto riguarda l'identificazione e la registrazione degli animali detenuti della specie equina

1. Gli operatori che detengono animali della specie equina provvedono affinché tali animali siano identificati individualmente mediante:

- a) un numero unico di identificazione a vita, che è registrato nella base dati informatizzata di cui all'articolo 103, paragrafo 1;
- b) un metodo che colleghi in maniera inequivocabile l'animale detenuto e il documento di identificazione di cui alla lettera c) del presente paragrafo rilasciato dall'autorità competente conformemente all'articolo 104;
- c) un documento unico di identificazione a vita correttamente compilato.

2. Gli operatori che detengono animali della specie equina trasmettono le informazioni su tali animali alla base dati informatizzata di cui all'articolo 103, paragrafo 1, e alle norme adottate ai sensi degli articoli 114 e 117.

Articolo 110

Obblighi degli operatori per quanto riguarda l'identificazione e la registrazione degli animali detenuti della specie suina

Gli operatori che detengono animali della specie suina:

- a) provvedono affinché tali animali detenuti siano identificati con un mezzo fisico di identificazione;
- b) garantiscono che questi animali detenuti, quando vengono spostati dallo stabilimento in cui sono tenuti, siano accompagnati da un documento di trasporto correttamente compilato rilasciato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 104, lettera b);
- c) trasmettono le informazioni relative allo stabilimento dove sono tenuti tali animali alla base dati informatizzata di cui all'articolo 103, paragrafo 1, e alle norme adottate ai sensi degli articoli 114 e 117.

Articolo 111

Deroghe relative agli spostamenti di animali detenuti della specie suina

In deroga all'articolo 110, lettera b), gli Stati membri possono esonerare gli operatori dall'obbligo di garantire che, negli spostamenti all'interno dello Stato membro, gli animali detenuti della specie suina siano accompagnati da documenti di trasporto correttamente compilati rilasciati dall'autorità competente, purché:

- a) le informazioni contenute in tali documenti di trasporto siano inserite nella base dati informatizzata istituita dallo Stato membro conformemente all'articolo 103, paragrafo 1;
- b) il sistema per l'identificazione e la registrazione degli animali detenuti della specie suina offra un livello di tracciabilità equivalente a quello di tali documenti di trasporto.

Articolo 112

Obblighi dei detentori di animali da compagnia terrestri per quanto riguarda l'identificazione e la registrazione di tali animali

1. I detentori di animali da compagnia provvedono affinché gli animali da compagnia terrestri delle specie elencate nell'allegato I, parte A, che sono trasferiti da uno Stato membro ad un altro: **soddisfino i requisiti del regolamento (UE) n. 576/2013. [Em. 239]**

a) ~~siano identificati individualmente con un mezzo fisico di identificazione;~~ **[Em. 240]**

Martedì 15 aprile 2014

b) ~~siano accompagnati da un documento di identificazione correttamente compilato e aggiornato, rilasciato dall'autorità competente in conformità all'articolo 104.~~ [Em. 241]

2. I detentori di animali da compagnia garantiscono che gli animali da compagnia terrestri delle specie elencate nell'allegato I, parte B, quando vengono spostati da uno Stato membro ad un altro, ~~e quando richiesto dalle norme adottate ai sensi degli articoli 114 e 117:~~ **soddisfino i requisiti del regolamento (UE) n. 576/2013.** [Em. 242]

a) ~~siano identificati, singolarmente o in gruppi;~~ [Em. 243]

b) ~~siano accompagnati da documenti di identificazione, documenti di trasporto o altri documenti per l'identificazione e la tracciabilità degli animali, a seconda delle specie animali interessate, correttamente compilati e aggiornati.~~ [Em. 244]

Articolo 113

Obblighi degli operatori per quanto riguarda l'identificazione degli animali terrestri detenuti diversi dagli animali delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e dagli animali da compagnia

Gli operatori provvedono affinché gli animali terrestri detenuti diversi dagli animali delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e dagli animali da compagnia soddisfino, se richiesto dalle norme adottate ai sensi degli articoli 114 e 117, le seguenti prescrizioni:

a) sono identificati, singolarmente o in gruppi;

b) sono accompagnati da documenti di identificazione, documenti di trasporto o altri documenti per l'identificazione e la tracciabilità degli animali, a seconda delle specie animali interessate, correttamente compilati e aggiornati.

Articolo 114

Delega di potere in materia di identificazione e registrazione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo:

a) ~~alla designazione di altre autorità o all'autorizzazione di organismi o persone fisiche, come previsto all'articolo 102, paragrafo 4, lettera e);~~ [Em. 245]

b) alle prescrizioni dettagliate in materia di:

i) mezzi di identificazione degli animali terrestri detenuti di cui all'articolo 106, lettera a), all'articolo 107, lettera a), all'articolo 109, paragrafo 1, all'articolo 110, lettera a), all'articolo 112, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 113, lettera a);

ii) applicazione e uso di tali mezzi di identificazione;

c) alle informazioni da inserire:

i) nelle basi dati informatizzate di cui all'articolo 103, paragrafo 1;

ii) nel documento di identificazione degli animali detenuti della specie bovina di cui all'articolo 105, lettera b);

iii) nel documento di trasporto degli animali detenuti delle specie ovina e caprina di cui all'articolo 107, lettera b);

iv) nel documento di identificazione degli animali detenuti della specie equina di cui all'articolo 109, paragrafo 1, lettera c);

v) nel documento di trasporto degli animali detenuti della specie suina di cui all'articolo 110, lettera b);

vi) ~~nei documenti di identificazione degli animali da compagnia terrestri di cui all'articolo 112, paragrafo 1, lettera b); o nei documenti di identificazione, nei documenti di trasporto o negli altri documenti per gli animali da compagnia terrestri di cui all'articolo 112, paragrafo 2, lettera b);~~ [Em. 246]

Martedì 15 aprile 2014

- vii) nei documenti di identificazione o nei documenti di trasporto degli animali terrestri detenuti diversi dagli animali delle specie bovina, ovina, caprina, suina, equina e dagli animali da compagnia di cui all'articolo 113, lettera b);
- d) alle prescrizioni dettagliate per le varie specie e categorie di animali terrestri detenuti miranti a garantire il buon funzionamento del sistema di identificazione e registrazione di cui all'articolo 102, paragrafo 1;
- e) alle prescrizioni dettagliate per gli animali terrestri detenuti che entrano nell'Unione a partire da paesi e territori terzi;
- f) ~~alle prescrizioni in materia di identificazione e registrazione per gli animali da compagnia terrestri detenuti elencati nell'allegato I, parte B, e per gli animali terrestri detenuti diversi da quelli delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina, qualora ciò sia necessario, tenuto conto dei rischi presentati da tali specie, per:~~
 - i) ~~garantire l'applicazione efficace delle misure di prevenzione e lotta alle malattie stabilite dal presente regolamento;~~
 - ii) ~~facilitare la tracciabilità degli animali terrestri detenuti e dei loro spostamenti all'interno e tra gli Stati membri come pure del loro ingresso nell'Unione; [Em. 247]~~

Articolo 115

Delega di potere per quanto riguarda le deroghe alle prescrizioni in materia di tracciabilità

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle deroghe, per gli operatori, alle prescrizioni in materia di identificazione e registrazione di cui agli articoli 106, 107, 109 e 110, **purché sia assicurata la piena tracciabilità**: [Em. 248]

- a) nel caso in cui uno o più di tali elementi non risultino necessari per adempiere alle prescrizioni di cui all'articolo 102, paragrafo 3, lettere a) e b);
- b) quando altre misure di tracciabilità adottate negli Stati membri garantiscono che il livello di tracciabilità degli animali in questione non sia compromesso.

Articolo 116

Fattori da prendere in considerazione nell'adottare gli atti delegati di cui agli articoli 114 e 115

La Commissione, nello stabilire le norme da definire negli atti delegati di cui agli articoli 114 e 115, tiene conto dei seguenti fattori:

- a) le categorie e le specie di animali terrestri detenuti;
- b) i rischi per tali animali terrestri detenuti;
- c) il numero di animali presenti nello stabilimento;
- d) il tipo di produzione negli stabilimenti in cui sono tenuti tali animali terrestri;
- e) le modalità di spostamento delle specie e categorie di animali terrestri detenuti;
- f) considerazioni in merito alla protezione e alla conservazione delle specie di animali terrestri detenuti;
- g) l'applicazione efficace degli altri elementi di tracciabilità del sistema di identificazione e registrazione degli animali terrestri detenuti di cui all'articolo 102, paragrafo 2.

Articolo 117

Competenze di esecuzione per quanto riguarda la tracciabilità degli animali terrestri detenuti

La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce norme per l'attuazione delle prescrizioni previste negli articoli 106, 107, 109, 110, 112 e 113 e di quelle fissate negli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, e degli articoli 114 e 115, riguardo:

- a) alle specifiche tecniche, ai formati e alle modalità di funzionamento relativi:
 - i) ai mezzi e metodi di identificazione e all'uso dell'identificazione;

Martedì 15 aprile 2014

- ii) al documento di identificazione o al documento di trasporto degli animali detenuti delle specie bovina, ovina e caprina;
 - iii) al documento di identificazione degli animali detenuti della specie equina;
 - iv) ai documenti di identificazione e trasporto e agli altri documenti per gli animali terrestri detenuti di specie diverse dalle specie bovina, ovina, caprina ed equina;
 - v) alle basi dati informatizzate.
- b) ai termini per:
- i) la trasmissione di informazioni alla base dati informatizzata da parte degli operatori;
 - ii) la registrazione degli animali terrestri detenuti;
 - iii) l'identificazione degli animali terrestri detenuti e la sostituzione dei marchi di identificazione;
- c) l'applicazione pratica delle deroghe in materia di identificazione e registrazione previste nelle norme adottate ai sensi dell'articolo 115.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.

Sezione 2 materiale germinale

Articolo 118

Prescrizioni in materia di tracciabilità per il materiale germinale di animali detenuti delle specie bovina, ovina, caprina, equina e suina e del pollame

1. Gli operatori che producono, trasformano o immagazzinano materiale germinale appongono sul materiale germinale di animali detenuti delle specie bovina, ovina, caprina, equina e suina un marchio che consenta di determinare chiaramente:

- a) gli animali donatori;
- b) la data della raccolta;

b bis) la razza; [Em. 249]

c) gli stabilimenti di materiale germinale in cui tale materiale è stato raccolto, prodotto, trasformato e immagazzinato.

2. La marcatura di cui al paragrafo 1 è concepita in modo da assicurare:

- a) l'applicazione efficace delle misure di prevenzione e lotta alle malattie stabilite dal presente regolamento;
- b) la tracciabilità del materiale germinale e dei suoi spostamenti all'interno e tra gli Stati membri come pure del suo ingresso nell'Unione.

Articolo 119

Delega di potere per quanto riguarda le prescrizioni in materia di tracciabilità del materiale germinale

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo:

- a) alle prescrizioni in materia di tracciabilità relative al materiale germinale di animali terrestri detenuti delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina che modificano e integrano le norme definite all'articolo 118;
- b) alle prescrizioni in materia di tracciabilità relative al materiale germinale di animali terrestri detenuti diversi dagli animali delle specie bovina, ovina, caprina, equina e suina, se necessario per:
 - i) l'applicazione efficace delle misure di prevenzione e lotta alle malattie stabilite dal presente regolamento;

Martedì 15 aprile 2014

- ii) la tracciabilità di tale materiale germinale e dei suoi spostamenti all'interno e tra gli Stati membri come pure del suo ingresso nell'Unione.
2. La Commissione, nell'adottare gli atti delegati di cui al paragrafo 1, tiene conto dei seguenti fattori:
- a) le specie di animali terrestri detenuti da cui proviene il materiale germinale;
 - b) lo stato sanitario degli animali donatori;
 - c) i rischi connessi a tale materiale germinale;
 - d) il tipo di materiale germinale;
 - e) il tipo di raccolta, trasformazione o magazzinaggio;
 - f) le modalità di spostamento delle specie e categorie di animali terrestri detenuti e del loro materiale germinale;
 - g) considerazioni in merito alla protezione e alla conservazione delle specie di animali terrestri detenuti;
 - h) altri elementi che possono contribuire alla tracciabilità del materiale germinale.

Articolo 120

Competenze di esecuzione per quanto riguarda le prescrizioni in materia di tracciabilità del materiale germinale

La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce norme riguardanti:

- a) le prescrizioni e le specifiche tecniche per la marcatura di cui all'articolo 118, paragrafo 1;
- b) i requisiti operativi relativi alle prescrizioni in materia di tracciabilità di cui agli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 1.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.

Capo 3

Spostamenti all'interno dell'Unione di animali terrestri detenuti diversi dagli animali da compagnia terrestri

Sezione 1

Prescrizioni generali relative agli spostamenti

Articolo 121

Prescrizioni generali relative agli spostamenti di animali terrestri detenuti

1. Gli operatori adottano misure preventive appropriate per garantire che gli spostamenti di animali terrestri detenuti non compromettano lo stato sanitario nel luogo di destinazione per quanto riguarda:
- a) le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d);
 - b) le malattie emergenti.
2. Gli operatori spostano dagli stabilimenti e vi ricevono animali terrestri detenuti solo se questi soddisfano le seguenti condizioni:
- a) provengono da stabilimenti che sono stati:
 - i) inseriti dall'autorità competente nel registro degli stabilimenti conformemente all'articolo 88, lettera a), e per i quali non sono state concesse deroghe dallo Stato membro di origine a norma dell'articolo 83;

Martedì 15 aprile 2014

- ii) riconosciuti dall'autorità competente conformemente all'articolo 92, paragrafo 1, se richiesto dall'articolo 89, paragrafo 1, o dall'articolo 90;
- b) soddisfano le prescrizioni in materia di identificazione e registrazione previste agli articoli 106, 107, 109, 110 e 113 e nelle norme adottate ai sensi dell'articolo 114, lettere da a) a d), e dell'articolo 117;

b bis) sono spostati nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio⁽¹⁾. [Em. 250]

Articolo 122

Misure di prevenzione relative al trasporto

1. Gli operatori adottano le misure di prevenzione **e di promozione della salute** necessarie e appropriate per assicurare che: [Em. 251]
 - a) lo stato sanitario degli animali terrestri detenuti non sia messo a rischio durante il trasporto;
 - b) le operazioni di trasporto degli animali terrestri detenuti non provochino la potenziale diffusione delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), all'uomo e agli animali nei luoghi di raggruppamento, **di carico, di scarico, di ricarico**, di sosta e di destinazione; [Em. 252]
 - c) si provveda alla pulizia, alla disinfezione e alla disinfestazione delle attrezzature e dei mezzi di trasporto e si adottino altre misure appropriate di bioprotezione, in funzione dei rischi connessi al trasporto;

c bis) si tenga conto delle pertinenti prescrizioni del regolamento (CE) n. 1/2005. [Em. 253]

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo:
 - a) alla pulizia, alla disinfezione e alla disinfestazione delle attrezzature e dei mezzi di trasporto come pure all'impiego di biocidi a tali fini;
 - b) alle altre misure appropriate di bioprotezione di cui al paragrafo 1, lettera c).

Sezione 2

Spostamenti tra Stati membri

Articolo 123

Prescrizioni generali relative agli spostamenti tra Stati membri di animali terrestri detenuti

1. Gli operatori spostano in un altro Stato membro animali terrestri detenuti solo se tali animali soddisfano le seguenti condizioni:
 - a) provengono da uno stabilimento:
 - i) che è privo di mortalità anormale o di altri sintomi di malattie la cui causa è indeterminata;
 - ii) che non è soggetto a restrizioni degli spostamenti riguardanti le specie da spostare conformemente alle norme di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera d), all'articolo 61, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 62, all'articolo 65, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 74, paragrafo 1, all'articolo 78, paragrafi 1 e 2, e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 2, degli articoli 63 e 67, dell'articolo 71, paragrafo 3, dell'articolo 74, paragrafo 3, dell'articolo 79 e dell'articolo 81, paragrafo 2, o alle misure di emergenza di cui agli articoli 246 e 247 e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 248, tranne qualora siano state concesse deroghe alle restrizioni degli spostamenti in conformità di tali norme;

⁽¹⁾ **Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).**

Martedì 15 aprile 2014

- iii) che non è situato in una zona soggetta a restrizioni conformemente alle norme di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera f), punto ii), agli articoli 64 e 65, all'articolo 74, paragrafo 1, all'articolo 78 e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 67, dell'articolo 71, paragrafo 3, dell'articolo 74, paragrafo 3, dell'articolo 79 e dell'articolo 81, paragrafo 2, o alle misure di emergenza di cui agli articoli 246 e 247 e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 248, tranne qualora siano state concesse deroghe in conformità di tali norme;
 - b) non sono stati in contatto con animali terrestri detenuti cui si applicano le restrizioni degli spostamenti di cui alla lettera a), punti ii) e iii), o con animali terrestri detenuti di una specie elencata di stato sanitario inferiore, per un periodo di tempo sufficiente, prima della data prevista per lo spostamento in un altro Stato membro, di modo che sia ridotta al minimo la possibilità di diffondere malattie, tenuto conto dei seguenti fattori:
 - i) il periodo d'incubazione e le vie di trasmissione delle malattie elencate e delle malattie emergenti;
 - ii) il tipo di stabilimento;
 - iii) le specie e le categorie degli animali terrestri detenuti oggetto degli spostamenti;
 - iv) altri fattori epidemiologici;
 - c) soddisfano le prescrizioni pertinenti di cui alle sezioni da 3 a 8.
2. Gli operatori adottano tutte le misure necessarie per garantire che gli animali terrestri detenuti che vengono spostati in un altro Stato membro siano consegnati direttamente al luogo di destinazione nell'altro Stato membro tranne qualora, per motivi di benessere degli animali, debbano fermarsi in un luogo di sosta.

Articolo 124

Obblighi degli operatori nel luogo di destinazione

1. Gli operatori di stabilimenti e macelli che ricevono da un altro Stato membro animali terrestri detenuti:
- a) verificano:
 - i) che siano presenti i mezzi di identificazione previsti all'articolo 106, lettera a), all'articolo 107, lettera a), all'articolo 109, paragrafo 1, all'articolo 110, lettera a), all'articolo 113, lettera a), e nelle norme adottate ai sensi degli articoli 114 e 117;
 - ii) che siano presenti e correttamente compilati i documenti di identificazione previsti dall'articolo 106, lettera b), dall'articolo 107, lettera b), dall'articolo 109, paragrafo 1, lettera c), dall'articolo 113, lettera b), e nelle norme adottate ai sensi degli articoli 114 e 117;
 - b) verificano che siano presenti i certificati sanitari previsti dall'articolo 140 e nelle norme adottate ai sensi dell'articolo 141, lettere b) e c), o le autodichiarazioni previste all'articolo 148 e nelle norme adottate ai sensi dell'articolo 148, paragrafo 2;
 - c) informano l'autorità competente in merito a qualsiasi irregolarità riguardante:
 - i) gli animali terrestri detenuti che hanno ricevuto;
 - ii) la presenza dei mezzi di identificazione di cui alla lettera a), punto i);
 - iii) i documenti di cui alla lettera a), punto ii), e alla lettera b).
2. Nel caso di un'irregolarità di cui al paragrafo 1, lettera c), l'operatore isola gli animali interessati fino all'adozione di una decisione in merito da parte dell'autorità competente.

Martedì 15 aprile 2014

Articolo 125

Divieto degli spostamenti tra Stati membri di animali terrestri detenuti

In caso di animali destinati a essere macellati a fini di eradicazione delle malattie nell'ambito di un programma di eradicazione di cui all'articolo 30, paragrafi 1, 2 e 3, gli operatori spostano in un altro Stato membro animali terrestri detenuti solo se, prima dello spostamento, lo Stato membro di destinazione **e gli Stati membri di transito danno** la propria esplicita autorizzazione. [Em. 254]

Articolo 126

Prescrizioni generali per gli operatori per quanto riguarda gli spostamenti di animali terrestri detenuti che passano attraverso Stati membri ma sono destinati all'esportazione dall'Unione verso paesi o territori terzi

Gli operatori garantiscono che gli animali terrestri detenuti destinati all'esportazione verso un paese o territorio terzo che passano attraverso il territorio di un altro Stato membro soddisfino le prescrizioni di cui agli articoli 121, 122, 123 e 125.

Sezione 3

Prescrizioni specifiche relative agli spostamenti verso altri Stati membri di ungulati e pollame

Articolo 127

Spostamenti verso altri Stati membri di ungulati e pollame detenuti

Gli operatori spostano ungulati e pollame detenuti da uno stabilimento situato in uno Stato membro ad un altro Stato membro solo se tali animali soddisfano le seguenti condizioni in rapporto alle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d):

- a) alla data dello spostamento non presentano sintomi clinici o segni delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d);
- b) sono stati sottoposti a un periodo di permanenza appropriato a tali malattie elencate, tenuto conto delle specie e categorie di ungulati e pollame detenuti che saranno oggetto di spostamento;
- c) nello stabilimento di origine non sono stati introdotti ungulati o pollame detenuti per un periodo di tempo appropriato a tali malattie elencate e alle specie e categorie di ungulati o pollame che saranno oggetto di spostamento, **tranne nel caso in cui siano state adottate appropriate misure di bioprotezione**; [Em. 255]
- d) non comportano un rischio significativo di diffusione di tali malattie elencate nel luogo di destinazione.

Articolo 128

Delega di potere per quanto riguarda gli spostamenti verso altri Stati membri di ungulati e pollame detenuti

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo:
 - a) ai periodi di permanenza **e alle misure di bioprotezione** di cui all'articolo 127, lettera b); [Em. 256]
 - b) al periodo di tempo necessario per limitare l'introduzione negli stabilimenti, prima dello spostamento, di ungulati o pollame detenuti, come previsto all'articolo 127, lettera c);
 - c) alle prescrizioni supplementari atte a garantire che gli ungulati e il pollame detenuti non comportino un rischio significativo di diffusione delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), come previsto all'articolo 127, lettera d);
 - d) ad altre misure di riduzione dei rischi che modificano ed integrano le prescrizioni di cui all'articolo 127.

Martedì 15 aprile 2014

2. La Commissione, nello stabilire le norme da definire negli atti delegati di cui al paragrafo 1, tiene conto dei seguenti fattori:
- le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), pertinenti per le specie elencate o le categorie di ungulati o pollame detenuti da spostare;
 - lo stato sanitario in relazione alle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), negli stabilimenti, nei compartimenti, nelle zone e negli Stati membri di origine e di destinazione;
 - il tipo di stabilimento e il tipo di produzione nei luoghi di origine e di destinazione;
 - il tipo di spostamento;
 - le categorie e le specie di ungulati o pollame detenuti da spostare;
 - l'età degli ungulati o del pollame detenuti da spostare;
 - altri fattori epidemiologici.

Articolo 129

Ungulati e pollame detenuti spostati in un altro Stato membro e destinati alla macellazione

- Gli operatori di macelli che ricevono da un altro Stato membro ungulati e pollame detenuti procedono alla macellazione, **previo stordimento**, di tali animali quanto prima dopo il loro arrivo e, al più tardi, entro un termine da definire negli atti delegati adottati a norma del paragrafo 2. [Em. 257]
- Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo ai termini per la macellazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Sezione 4

Operazioni di raggruppamento relative agli ungulati e al pollame detenuti

Articolo 130

Deroga per le operazioni di raggruppamento

- In deroga all'articolo 123, paragrafo 2, gli operatori possono sottoporre gli ungulati e il pollame detenuti a un massimo di: **tre operazioni di raggruppamento**.
 - ~~un'operazione di raggruppamento nello Stato membro di origine;~~
 - ~~un'operazione di raggruppamento nello Stato membro di passaggio;~~
 - ~~un'operazione di raggruppamento nello Stato membro di destinazione.~~ [Em. 258]
- Le operazioni di raggruppamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo avvengono unicamente in uno stabilimento riconosciuto a tal fine a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, e dell'articolo 94, paragrafi 3 e 4.

Tuttavia, lo Stato membro d'origine può consentire che le operazioni di raggruppamento nel suo territorio avvengano sui mezzi di trasporto, che raccolgono gli ungulati e il pollame detenuti direttamente dai loro stabilimenti di origine, purché tali animali non siano nuovamente scaricati dopo tali operazioni prima:

- dell'arrivo allo stabilimento o al luogo finale di destinazione; o
- di un'operazione di raggruppamento di cui al paragrafo 1, lettere b) e c).

Martedì 15 aprile 2014

Articolo 131

Prescrizioni in materia di prevenzione delle malattie per le operazioni di raggruppamento

Gli operatori che procedono alle operazioni di raggruppamento garantiscono:

- a) che gli ungulati e il pollame detenuti che vengono raggruppati abbiano lo stesso stato sanitario o, in caso contrario, che a tutti gli animali raggruppati sia applicato lo stato sanitario inferiore;
- b) che gli ungulati e il pollame detenuti vengano raggruppati e spostati al luogo finale di destinazione ~~in un altro Stato membro~~ quanto prima dopo aver lasciato lo stabilimento di origine e, al più tardi, entro un termine da definire negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 132, lettera c); [Em. 259]
- c) che siano adottate le necessarie misure di bioprotezione per assicurare che gli ungulati e il pollame detenuti che sono raggruppati:
 - i) non entrino in contatto con ungulati o pollame detenuti di stato sanitario inferiore;
 - ii) non comportino un rischio significativo di diffusione delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), agli ungulati o al pollame detenuti presenti nel luogo in cui avviene l'operazione di raggruppamento;
- d) che gli ungulati o il pollame detenuti siano identificati e, ove richiesto, accompagnati dai seguenti documenti:
 - i) i documenti di identificazione e registrazione se previsti all'articolo 106, lettera b), all'articolo 107, lettera b), all'articolo 109, lettera c), all'articolo 110, lettera b), e all'articolo 113, lettera b), e nelle norme adottate ai sensi degli articoli 114 e 117, tranne in caso di deroghe conformemente all'articolo 115;
 - ii) i certificati sanitari se previsti all'articolo 140 e all'articolo 141, lettera c), tranne qualora siano previste deroghe nelle norme adottate ai sensi dell'articolo 141, lettera a);
 - iii) l'autodichiarazione se prevista all'articolo 148.

Articolo 132

Delega di potere per quanto riguarda le operazioni di raggruppamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253, ***purché tali atti siano basati su riscontri scientifici e tengano in debito conto i pareri dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare***, riguardo: [Em. 260]

- a) alle norme specifiche relative alle operazioni di raggruppamento, quando sono in atto altre misure di riduzione dei rischi, in aggiunta a quelle di cui all'articolo 131, lettere b) e c);
- b) ai criteri in base ai quali gli Stati membri d'origine possono autorizzare che le operazioni di raggruppamento avvengano sui mezzi di trasporto, conformemente all'articolo 130, paragrafo 2, secondo comma;
- c) al periodo di tempo che intercorre tra la partenza degli ungulati o del pollame detenuti dal loro stabilimento di origine e la loro partenza dal luogo dell'operazione di raggruppamento verso la destinazione finale ~~in un altro Stato membro~~, come indicato all'articolo 131, lettera b); [Em. 261]
- d) alle misure di bioprotezione di cui all'articolo 131, lettera c).

Sezione 5

Spostamenti verso altri Stati membri di animali terrestri detenuti diversi dagli ungulati e dal pollame detenuti

Articolo 133

Spostamenti verso altri Stati membri di animali terrestri detenuti diversi dagli ungulati e dal pollame detenuti e atti delegati

1. Gli operatori spostano da uno stabilimento situato in uno Stato membro ad un altro Stato membro animali terrestri detenuti diversi dagli ungulati o dal pollame detenuti solo se tali animali non comportano un rischio significativo di diffusione delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), nel luogo di destinazione.

Martedì 15 aprile 2014

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle norme dettagliate intese a garantire che gli animali terrestri detenuti diversi dagli ungulati o dal pollame detenuti non comportino un rischio significativo di diffusione delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
3. La Commissione, nello stabilire le norme dettagliate da definire negli atti delegati di cui al paragrafo 2, tiene conto dei seguenti fattori:
 - a) le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), pertinenti per le specie elencate o le categorie di animali terrestri detenuti da spostare;
 - b) lo stato sanitario in relazione alle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), negli stabilimenti, nei compartimenti, nelle zone e negli Stati membri di origine e nel luogo di destinazione;
 - c) i tipi di stabilimento e i tipi di produzione nei luoghi di origine e di destinazione;
 - d) i tipi di spostamento in rapporto all'utilizzazione finale degli animali nel luogo di destinazione;
 - e) le categorie e le specie di animali terrestri detenuti da spostare;
 - f) l'età degli animali terrestri detenuti da spostare;
 - g) altri fattori epidemiologici.

Sezione 6

Deroghe e misure integrative di riduzione dei rischi

Articolo 134

Animali destinati a stabilimenti confinati e atti delegati

1. Gli operatori spostano in uno stabilimento confinato animali terrestri detenuti solo se tali animali soddisfano le seguenti condizioni:
 - a) provengono da un altro stabilimento confinato;
 - b) non comportano un rischio significativo di diffusione delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), alle specie elencate o alle categorie di animali presenti nello stabilimento confinato di destinazione, tranne qualora lo spostamento sia autorizzato a fini scientifici.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo:
 - a) alle norme dettagliate, in aggiunta a quelle di cui al paragrafo 1 del presente articolo, per gli spostamenti in stabilimenti confinati di animali terrestri detenuti;
 - b) alle norme specifiche per gli spostamenti in stabilimenti confinati di animali terrestri detenuti quando le misure di riduzione dei rischi in atto garantiscono che tali spostamenti non comportino un rischio significativo per la salute degli animali terrestri detenuti all'interno dello stabilimento confinato in questione e negli stabilimenti circostanti.

Articolo 135

Deroghe per gli spostamenti a fini scientifici di animali terrestri detenuti e atti delegati

1. L'autorità competente dello Stato membro di destinazione può, previo accordo dell'autorità competente del luogo di origine, autorizzare gli spostamenti nel proprio territorio, a fini scientifici, di animali terrestri detenuti che non soddisfano le prescrizioni delle sezioni da 1 a 5, fatta eccezione per gli articoli 121 e 122, per l'articolo 123, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e per l'articolo 124.

Martedì 15 aprile 2014

2. Le autorità competenti concedono le deroghe di cui al paragrafo 1 solo alle seguenti condizioni:
 - a) le autorità competenti del luogo di destinazione e del luogo di origine:
 - i) hanno convenuto le condizioni per tali spostamenti;
 - ii) hanno adottato le necessarie misure di riduzione dei rischi per garantire che gli spostamenti in questione non compromettano lo stato sanitario nei luoghi situati lungo il tragitto e nel luogo di destinazione per quanto riguarda le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d);
 - iii) hanno informato l'autorità competente degli Stati membri di passaggio, se del caso, della deroga concessa e delle relative condizioni;
 - b) gli spostamenti di tali animali avvengono sotto la supervisione delle autorità competenti dei luoghi di origine e di destinazione e, se del caso, dell'autorità competente dello Stato membro di passaggio.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alla modifica e all'integrazione delle norme relative alle deroghe concesse dalle autorità competenti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 136

Deroghe riguardanti l'uso ricreativo, gli eventi sportivi e culturali, il pascolo e il lavoro in prossimità delle frontiere

1. L'autorità competente del luogo di destinazione può concedere deroghe alle prescrizioni di cui alle sezioni da 2 a 5, fatta eccezione per gli articoli 123, lettere a) e b), e per gli articoli 124 e 125, per gli spostamenti tra Stati membri, all'interno dell'Unione, di animali terrestri detenuti qualora tali spostamenti abbiano le seguenti finalità:
 - a) uso ricreativo in prossimità delle frontiere;
 - b) esposizioni nonché eventi sportivi, culturali ed eventi analoghi organizzati in prossimità delle frontiere;
 - c) pascolo di animali terrestri detenuti in aree di pascolo condivise tra Stati membri;
 - d) lavoro effettuato in prossimità delle frontiere tra Stati membri da animali terrestri detenuti.
2. Le deroghe concesse dall'autorità competente del luogo di destinazione per gli spostamenti di animali terrestri detenuti ai fini indicati nel paragrafo 1 sono concordate tra gli Stati membri di origine e destinazione e sono adottate misure appropriate di riduzione dei rischi per garantire che tali spostamenti non comportino un rischio significativo.
3. Gli Stati membri di cui al paragrafo 2 informano la Commissione della concessione delle deroghe di cui al paragrafo 1.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alla modifica e all'integrazione delle norme relative alle deroghe concesse dall'autorità competente del luogo di destinazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 137

Delega di potere per quanto riguarda le deroghe per circhi, esposizioni, eventi sportivi, uso ricreativo, zoo, negozi di animali da compagnia e grossisti

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo:

- a) alle prescrizioni specifiche che integrano le norme di cui alle sezioni da 2 a 5 per gli spostamenti di animali terrestri detenuti destinati a:
 - i) circhi, zoo, negozi di animali da compagnia, ricoveri per animali e grossisti;

Martedì 15 aprile 2014

- ii) esposizioni, eventi sportivi o culturali ed eventi analoghi;
- b) alle deroghe alle sezioni da 2 a 5, ad eccezione dell'articolo 123, lettere a) e b), e degli articoli 124 e 125, per gli spostamenti di animali terrestri detenuti di cui alla lettera a).

Articolo 138

Competenze di esecuzione per quanto riguarda le deroghe temporanee per gli spostamenti di specie o categorie specifiche di animali terrestri detenuti

La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme relative alle deroghe temporanee alle norme del presente capo per gli spostamenti di specie o categorie specifiche di animali terrestri detenuti se:

- a) le prescrizioni in materia di spostamenti previste all'articolo 127, all'articolo 129, paragrafo 1, agli articoli 130 e 131, all'articolo 133, paragrafo 1, all'articolo 134, paragrafo 1, all'articolo 135, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 136 e nelle norme adottate ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 1, dell'articolo 129, paragrafo 2, dell'articolo 132, dell'articolo 133, paragrafo 2, dell'articolo 134, paragrafo 2, dell'articolo 135, paragrafo 3, dell'articolo 136, paragrafo 4, e dell'articolo 137 non si stanno dimostrando efficaci per ridurre i rischi che gli spostamenti di tali animali comportano; o
- b) le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), sembrano diffondersi malgrado le prescrizioni in materia di spostamenti di cui alle sezioni da 1 a 6.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.

Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati connessi a malattie che comportano un rischio di impatto molto forte e tenuto conto dei fattori di cui all'articolo 139, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 255, paragrafo 3.

Articolo 139

Fattori da prendere in considerazione nell'adottare gli atti delegati e gli atti di esecuzione di cui alla presente sezione

La Commissione, nello stabilire le norme da definire negli atti delegati e negli atti di esecuzione di cui all'articolo 134, paragrafo 2, all'articolo 135, paragrafo 3, all'articolo 136, paragrafo 4, e agli articoli 137 e 138, tiene conto dei seguenti fattori:

- a) i rischi inerenti agli spostamenti di cui alle suddette disposizioni;
- b) lo stato sanitario in relazione alle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), nei luoghi di origine e di destinazione;
- c) le specie animali elencate per le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d);
- d) le misure di bioprotezione in vigore nei luoghi di origine, di destinazione e lungo il tragitto;
- e) eventuali condizioni specifiche in cui sono tenuti gli animali terrestri detenuti negli stabilimenti;
- f) le modalità specifiche di spostamento del tipo di stabilimento e delle specie e categorie di animali terrestri detenuti interessati;
- g) altri fattori epidemiologici.

Martedì 15 aprile 2014

Sezione 7
Certificazione sanitaria

Articolo 140

Obbligo per gli operatori di garantire che gli animali siano accompagnati da un certificato sanitario

1. Gli operatori spostano in un altro Stato membro le seguenti specie e categorie di animali terrestri detenuti solo se gli animali in questione sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro d'origine a norma dell'articolo 146, paragrafo 1:

- a) ungulati;
- b) pollame;
- c) animali terrestri detenuti diversi dagli ungulati e dal pollame, destinati ad uno stabilimento confinato;
- d) animali terrestri detenuti diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo, se richiesto dagli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 141, paragrafo 1, lettera c).

2. Gli operatori non spostano animali terrestri detenuti ~~all'interno di uno Stato membro o da uno Stato membro ad un altro~~ ~~tranne qualora tali animali siano accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di origine~~ conformemente all'articolo 146, paragrafo 1, se sono soddisfatte le condizioni di cui alle seguenti lettere a) e b): **[Em. 262]**

- a) gli animali terrestri detenuti sono autorizzati a lasciare una zona soggetta a restrizioni di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera f), punto ii), all'articolo 56 e all'articolo 64, paragrafo 1, e sono soggetti a misure di lotta alle malattie previste all'articolo 55, paragrafo 1, all'articolo 65, paragrafo 1, all'articolo 74, paragrafo 1 o all'articolo 78, paragrafi 1 e 2, o nelle norme adottate ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 2, dell'articolo 67, dell'articolo 71, paragrafo 3, dell'articolo 74, paragrafo 3, dell'articolo 79, dell'articolo 81, paragrafo 3, o dell'articolo 248;
- b) gli animali terrestri detenuti appartengono a specie soggette a tali misure di lotta alle malattie.

3. Gli operatori adottano tutte le misure necessarie per garantire che il certificato sanitario di cui al paragrafo 1 del presente articolo accompagni gli animali terrestri detenuti dal luogo di origine al luogo finale di destinazione, tranne qualora siano previste misure specifiche nelle norme adottate ai sensi dell'articolo 144.

Articolo 141

Delega di potere per quanto riguarda l'obbligo per gli operatori di garantire che gli animali siano accompagnati da un certificato sanitario

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo:

- a) alle deroghe agli obblighi di certificazione sanitaria di cui all'articolo 140, paragrafo 1, per gli spostamenti di animali terrestri detenuti che non presentano un rischio significativo di diffusione di una malattia a causa:
 - i) delle specie o categorie di animali terrestri detenuti che sono spostati e delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), in relazione alle quali sono specie elencate;
 - ii) dei metodi con cui sono tenute tali specie e categorie di animali terrestri detenuti e del relativo tipo di produzione;
 - iii) dell'uso previsto degli animali terrestri detenuti;
 - iv) del luogo di destinazione degli animali terrestri detenuti; o

Martedì 15 aprile 2014

- b) alle norme speciali riguardanti gli obblighi di certificazione sanitaria di cui all'articolo 140, paragrafo 1, qualora l'autorità competente adotti misure specifiche di riduzione dei rischi in materia di sorveglianza e bioprotezione, tenuto conto dei fattori di cui al paragrafo 2 del presente articolo, che garantiscono:
- i) la tracciabilità degli animali terrestri detenuti che vengono spostati;
 - ii) che gli animali terrestri detenuti che vengono spostati soddisfino le necessarie prescrizioni di sanità animale per gli spostamenti di cui alle sezioni da 1 a 6;
- c) all'obbligo di certificazione sanitaria per gli spostamenti di specie e categorie di animali terrestri detenuti diverse da quelle di cui all'articolo 140, paragrafo 1, lettere a), b) e c), nel caso in cui la certificazione sanitaria sia indispensabile per garantire che gli spostamenti in questione soddisfino le prescrizioni di sanità animale per gli spostamenti di cui alle sezioni da 1 a 6.
2. Nello stabilire le norme speciali di cui al paragrafo 1, lettera b), la Commissione tiene conto dei seguenti fattori:
- a) la fiducia dell'autorità competente nei confronti delle misure di bioprotezione messe in atto dagli operatori conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b, e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2;
 - b) la capacità dell'autorità competente di adottare le misure necessarie e appropriate e di realizzare le attività richieste dal presente regolamento conformemente all'articolo 12, paragrafo 1;
 - c) il livello di conoscenze di base acquisite in materia di sanità animale conformemente all'articolo 10 e il sostegno di cui all'articolo 12, paragrafo 2;
 - d) l'attuazione efficace delle visite di sanità animale previste all'articolo 23 e nelle norme adottate ai sensi dell'articolo 24, in assenza di qualsiasi altra sorveglianza, sistemi di garanzia della qualità o controlli ufficiali pertinenti di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c);
 - e) l'attuazione efficace della notifica e della comunicazione nell'Unione conformemente agli articoli da 17 a 20 e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, dell'articolo 18, paragrafo 3 e dell'articolo 21, da parte dell'autorità competente;
 - f) l'applicazione della sorveglianza di cui all'articolo 25 e dei programmi di sorveglianza conformemente all'articolo 27 e alle norme adottate ai sensi degli articoli 28 e 29.
3. Nel definire le prescrizioni in materia di certificazione sanitaria di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo la Commissione tiene conto dei fattori menzionati al paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv).

Articolo 142**Contenuto dei certificati sanitari**

1. Il certificato sanitario contiene le seguenti informazioni:
- a) lo stabilimento o il luogo di origine, lo stabilimento o il luogo di destinazione e, se del caso, gli stabilimenti per le operazioni di raggruppamento o per le soste degli animali terrestri detenuti;
 - b) una descrizione degli animali terrestri detenuti;
 - c) il numero di animali terrestri detenuti;
 - d) l'identificazione e la registrazione degli animali terrestri detenuti, se richieste dagli articoli 106, 107, 109, 110 e 113 e dalle norme adottate ai sensi degli articoli 114 e 117, tranne in caso di deroghe conformemente all'articolo 115; e
 - e) le informazioni necessarie per dimostrare che gli animali terrestri detenuti soddisfano le pertinenti prescrizioni di sanità animale per gli spostamenti di cui alle sezioni da 1 a 6.

Martedì 15 aprile 2014

2. Il certificato sanitario può contenere anche altre informazioni richieste in base ad altra normativa dell'Unione.

Articolo 143

Delega di potere e atti di esecuzione per quanto riguarda il contenuto dei certificati sanitari

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo:
 - a) alle norme dettagliate sul contenuto dei certificati sanitari di cui all'articolo 142, paragrafo 1, per le diverse categorie e specie di animali terrestri detenuti e per i tipi specifici di spostamenti previsti nelle norme adottate ai sensi dell'articolo 144;
 - b) alle informazioni aggiuntive che devono figurare nel certificato sanitario di cui all'articolo 142, paragrafo 1.
2. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme relative ai modelli dei certificati sanitari. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.

Articolo 144

Delega di potere per quanto riguarda tipi specifici di spostamenti di animali terrestri detenuti

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo a misure specifiche che integrano l'obbligo per gli operatori di garantire che gli animali siano accompagnati da un certificato sanitario, previsto all'articolo 140 e nelle norme adottate ai sensi dell'articolo 141, per i seguenti tipi di spostamenti di animali terrestri detenuti:

- a) spostamenti di ungulati e pollame detenuti che passano attraverso le operazioni di raggruppamento di cui all'articolo 130 prima di raggiungere il luogo finale di destinazione;
- b) spostamenti di animali terrestri detenuti che non possono proseguire il tragitto verso il luogo finale di destinazione e devono ritornare al luogo d'origine o essere trasferiti a un'altra destinazione, per uno o più dei seguenti motivi:
 - i) il tragitto previsto è stato inaspettatamente interrotto per motivi legati al benessere degli animali;
 - ii) incidenti o eventi impreveduti lungo il tragitto;
 - iii) gli animali terrestri detenuti sono stati respinti nel luogo di destinazione in uno Stato membro o alla frontiera esterna dell'Unione;
 - iv) gli animali terrestri detenuti sono stati respinti in un luogo di raggruppamento o di sosta;
 - v) gli animali terrestri detenuti sono stati respinti in un paese terzo;
- c) spostamenti di animali terrestri detenuti destinati a esposizioni, eventi sportivi, culturali e simili e loro successivo ritorno al luogo di origine.

Articolo 145

Obbligo per gli operatori di collaborare con l'autorità competente in materia di certificazione sanitaria

Gli operatori:

- a) forniscono all'autorità competente tutte le informazioni necessarie per completare il certificato sanitario di cui all'articolo 140, paragrafi 1 e 2, e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 143, paragrafo 1, o dell'articolo 144;
- b) se necessario, sottopongono gli animali terrestri detenuti a controlli fisici, documentari e d'identità conformemente all'articolo 146, paragrafo 3.

Martedì 15 aprile 2014

Articolo 146

Responsabilità dell'autorità competente in materia di certificazione sanitaria

1. L'autorità competente, su richiesta dell'operatore, rilascia un certificato sanitario per lo spostamento verso un altro Stato membro di animali terrestri detenuti se richiesto dall'articolo 140 o dagli atti delegati adottati a norma dell'articolo 141, paragrafo 1, e dell'articolo 143, paragrafo 2, a condizione che siano soddisfatte le seguenti prescrizioni in materia di spostamenti:

- a) le prescrizioni di cui all'articolo 121, all'articolo 122, paragrafo 1, agli articoli 123, 125, 126, 127, 129, 130 e 131, all'articolo 133, paragrafo 1, all'articolo 134, paragrafo 1, e agli articoli 135 e 136;
- b) le prescrizioni di cui agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, dell'articolo 128, paragrafo 1, dell'articolo 132, dell'articolo 133, paragrafo 2, dell'articolo 134, paragrafo 2, dell'articolo 135, paragrafo 4, dell'articolo 136, paragrafo 4, e dell'articolo 137;
- c) le prescrizioni di cui agli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 138.

2. I certificati sanitari:

- a) sono verificati e firmati dal veterinario ufficiale;
- b) restano validi per il periodo di tempo previsto nelle norme adottate ai sensi del paragrafo 4, lettera c), durante il quale gli animali terrestri detenuti oggetto dei certificati continuano a rispettare le garanzie in materia di sanità animale in essi contenute.

3. Il veterinario ufficiale, prima di firmare un certificato sanitario, verifica che gli animali terrestri detenuti oggetto dello stesso soddisfino le prescrizioni del presente capo mediante i controlli fisici, documentari e d'identità previsti dagli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 recanti norme riguardo:

- a) ai tipi di controlli fisici, documentari e d'identità per le diverse specie e categorie di animali terrestri detenuti che devono essere effettuati dal veterinario ufficiale conformemente al paragrafo 3 del presente articolo al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni del presente capo;
- b) ai tempi necessari per l'esecuzione di tali controlli fisici, documentari e d'identità e per il rilascio dei certificati sanitari da parte del veterinario ufficiale prima dello spostamento delle partite di animali terrestri detenuti;
- c) alla durata di validità dei certificati sanitari.

Articolo 147

Certificati sanitari elettronici

I certificati sanitari elettronici prodotti, trattati e trasmessi mediante il sistema IMSOC possono sostituire i certificati sanitari di accompagnamento di cui all'articolo 146, paragrafo 1, se:

- a) tali certificati sanitari elettronici contengono tutte le informazioni che il modello di certificato sanitario deve contenere conformemente all'articolo 142 e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 143;
- b) la tracciabilità degli animali terrestri detenuti e il collegamento tra tali animali e il certificato sanitario elettronico sono assicurati.

Articolo 148

Autodichiarazione degli operatori per gli spostamenti verso altri Stati membri

1. Gli operatori nel luogo di origine redigono un'autodichiarazione per gli spostamenti di animali terrestri detenuti dal luogo di origine in uno Stato membro al luogo di destinazione in un altro Stato membro e provvedono a che questo documento accompagni gli animali se questi non sono tenuti a essere accompagnati da un certificato sanitario di cui all'articolo 140, paragrafi 1 e 2.

Martedì 15 aprile 2014

2. L'autodichiarazione di cui al paragrafo 1 contiene le seguenti informazioni relative agli animali terrestri detenuti:
 - a) il luogo di origine e il luogo di destinazione e, se del caso, eventuali luoghi di raggruppamento o di sosta;
 - b) una descrizione degli animali terrestri detenuti e l'indicazione della loro specie, categoria e quantità;
 - c) l'identificazione e la registrazione, se richieste dagli articoli 106, 107, 109, 110 e dall'articolo 113, lettera a), e dalle norme adottate ai sensi degli articoli 114 e 117;
 - d) le informazioni necessarie per dimostrare che gli animali terrestri detenuti soddisfano le prescrizioni di sanità animale per gli spostamenti di cui alle sezioni da 1 a 6.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo:
 - a) alle norme dettagliate relative al contenuto dell'autodichiarazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo per le diverse categorie e specie di animali;
 - b) alle informazioni che devono figurare nell'autodichiarazione in aggiunta a quelle di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
4. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme relative ai modelli di autodichiarazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.

Sezione 8

Notifica degli spostamenti verso altri Stati membri di animali terrestri detenuti

Articolo 149

Obblighi degli operatori per quanto riguarda la notifica degli spostamenti verso altri Stati membri di animali terrestri detenuti

Gli operatori notificano in anticipo all'autorità competente del proprio Stato membro di origine gli spostamenti previsti di animali terrestri detenuti da tale Stato membro a un altro Stato membro nel caso in cui:

- a) gli animali debbano essere accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di origine conformemente agli articoli 146 e 147 e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 146, paragrafo 4;
- b) gli animali debbano essere accompagnati da un certificato sanitario per gli animali terrestri detenuti qualora siano spostati da una zona soggetta a restrizioni e ad essi si applichino le misure di lotta alle malattie di cui all'articolo 140, paragrafo 2;
- c) la notifica sia prevista conformemente agli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 151, paragrafo 1.

Ai fini del primo paragrafo del presente articolo, gli operatori forniscono all'autorità competente del loro Stato membro di origine tutte le informazioni necessarie per consentirle di notificare gli spostamenti di animali terrestri detenuti all'autorità competente dello Stato membro di destinazione a norma dell'articolo 150, paragrafo 1.

Articolo 150

Responsabilità dell'autorità competente per quanto riguarda la notifica degli spostamenti verso altri Stati membri

1. L'autorità competente dello Stato membro di origine notifica all'autorità competente dello Stato membro di destinazione gli spostamenti di animali terrestri detenuti di cui all'articolo 149.

Martedì 15 aprile 2014

2. La notifica di cui al paragrafo 1 avviene, ove possibile, mediante il sistema IMSOC.
3. Gli Stati membri designano regioni per la gestione delle notifiche degli spostamenti di cui al paragrafo 1.
4. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare l'operatore a notificare parzialmente o integralmente attraverso il sistema IMSOC gli spostamenti di animali terrestri detenuti all'autorità competente dello Stato membro di destinazione.

Articolo 151

Delega di potere e atti di esecuzione per quanto riguarda la notifica degli spostamenti da parte degli operatori e dell'autorità competente

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo:
 - a) all'obbligo per gli operatori di notificare in anticipo gli spostamenti tra Stati membri di animali terrestri detenuti conformemente all'articolo 149 per le categorie o specie di animali diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) di detto articolo, qualora la tracciabilità degli spostamenti di tali specie o categorie sia necessaria per garantire il rispetto delle prescrizioni di sanità animale per gli spostamenti di cui alle sezioni da 1 a 6;
 - b) alle informazioni necessarie per notificare gli spostamenti di animali terrestri detenuti di cui agli articoli 149 e 150;
 - c) alle procedure di emergenza per la notifica degli spostamenti di animali terrestri detenuti in caso di interruzioni di corrente o di altre perturbazioni del sistema IMSOC;
 - d) alle prescrizioni relative alla designazione, da parte degli Stati membri, delle regioni che gestiscono le notifiche degli spostamenti di cui all'articolo 150, paragrafo 3.
2. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme relative:
 - a) al formato delle notifiche degli spostamenti di animali terrestri detenuti:
 - i) da parte degli operatori all'autorità competente del loro Stato membro di origine conformemente all'articolo 149;
 - ii) da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine allo Stato membro di destinazione conformemente all'articolo 150;
 - b) ai termini entro i quali:
 - i) le necessarie informazioni di cui all'articolo 149 devono essere trasmesse dall'operatore all'autorità competente dello Stato membro di origine;
 - ii) l'autorità competente dello Stato membro di origine deve notificare gli spostamenti di animali terrestri detenuti conformemente all'articolo 150, paragrafo 1.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.

Capo 4

Spostamenti all'interno dell'Unione di animali da compagnia terrestri

Articolo 152

Spostamenti a carattere non commerciale di animali da compagnia terrestri, atti delegati e atti di esecuzione

1. I detentori di animali da compagnia procedono a spostamenti a carattere non commerciale da uno Stato membro a un altro di animali da compagnia terrestri delle specie elencate nell'allegato I solo ~~in~~ **in conformità delle disposizioni del regolamento (UE) n. 576/2013. [Em. 263]**

Martedì 15 aprile 2014

- a) ~~tali animali da compagnia terrestri siano identificati e accompagnati da un documento di identificazione se richiesto conformemente all'articolo 112 o alle norme adottate ai sensi dell'articolo 114, lettera e), e dell'articolo 117; [Em. 264]~~
- b) ~~nel corso di tali spostamenti siano state adottate misure appropriate di prevenzione e lotta alle malattie al fine di garantire che gli animali da compagnia terrestri non comportino un rischio significativo di diffusione delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), e di malattie emergenti agli animali terrestri detenuti nel luogo di destinazione e durante il trasporto. [Em. 265]~~
2. Alla Commissione, **fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) n. 576/2013**, è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo ~~alle~~ misure di prevenzione e lotta alle malattie ~~di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo~~, al fine di garantire che gli animali da compagnia terrestri non comportino un rischio significativo di diffusione delle malattie di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), e di malattie emergenti agli animali durante il trasporto e nel luogo di destinazione e, se del caso, tenuto conto dello stato sanitario nel luogo di destinazione. [Em. 266]
3. **Fatto salvo il regolamento (UE) n. 576/2013**, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme relative alle misure di prevenzione e lotta alle malattie previste al paragrafo ~~1~~ **2** del presente articolo ~~e nelle norme adottate ai sensi del paragrafo 2. [Em. 267]~~

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 254, paragrafo 2.

Capo 5

Spostamenti di animali selvatici terrestri

Articolo 153

Animali selvatici terrestri

1. Gli operatori spostano animali selvatici da un habitat in uno Stato membro a un habitat o uno stabilimento in un altro Stato membro solo qualora:
- a) gli spostamenti di animali selvatici dal loro habitat siano effettuati in modo da non comportare un rischio significativo di diffusione delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), o di malattie emergenti lungo il tragitto o nel luogo di destinazione;
- b) gli animali selvatici non provengano da un habitat situato in una zona soggetta a restrizioni degli spostamenti in seguito all'insorgere di una delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), o di una malattia emergente per le specie elencate di cui all'articolo 70, paragrafo 2, lettera c), all'articolo 80, paragrafi 1 e 2, e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 3, lettera b), dell'articolo 71, paragrafo 3, dell'articolo 80, paragrafo 4, e dell'articolo 81, paragrafo 3, o alle misure di emergenza di cui agli articoli 245 e 246 e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 248, tranne qualora siano concesse deroghe in base a tali norme;
- c) gli animali selvatici siano accompagnati da un certificato sanitario o da altri documenti nel caso in cui la certificazione sanitaria sia necessaria per garantire il rispetto delle prescrizioni di sanità animale per gli spostamenti previste alle lettere a) e b) del presente paragrafo e delle norme adottate ai sensi dell'articolo 154, paragrafo 1, lettere c) e d);
- d) lo spostamento sia notificato dall'autorità competente dello Stato membro di origine all'autorità competente dello Stato membro di destinazione, qualora un certificato sanitario sia richiesto dalle norme adottate ai sensi dell'articolo 154, paragrafo 1, lettera c).
2. Qualora la certificazione sanitaria sia richiesta dalle norme adottate ai sensi dell'articolo 154, paragrafo 1, lettera c), agli spostamenti di animali selvatici terrestri si applicano le prescrizioni stabilite agli articoli 142 e 145, all'articolo 146, paragrafi 1, 2 e 3, e all'articolo 147 e nelle norme adottate ai sensi degli articoli 143 e 144 e dell'articolo 146, paragrafo 4.

Martedì 15 aprile 2014

3. Qualora sia richiesta la notifica degli spostamenti conformemente al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo, agli spostamenti di animali selvatici terrestri si applicano le prescrizioni stabilite agli articoli 149 e 150 e nelle norme adottate in base agli atti delegati di cui all'articolo 151.

Articolo 154

Conferimento di poteri per quanto riguarda gli spostamenti di animali selvatici terrestri

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo:
 - a) alle prescrizioni in materia di sanità animale per gli spostamenti di animali selvatici terrestri di cui all'articolo 153, paragrafo 1, lettere a) e b);
 - b) alle prescrizioni in materia di sanità animale per l'introduzione di animali selvatici terrestri che vengono spostati dall'habitat naturale:
 - i) in stabilimenti;
 - ii) per essere tenuti come animali da compagnia;
 - c) ai tipi di spostamenti di animali selvatici terrestri per i quali, o alle situazioni nelle quali, un certificato sanitario o un altro documento deve accompagnare tali spostamenti e alle prescrizioni relative al contenuto di tali certificati o documenti;
 - d) alla notifica da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine all'autorità competente dello Stato membro di destinazione nel caso di spostamenti di animali selvatici terrestri tra Stati membri e alle informazioni da includere in tale notifica.
2. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme che precisano le prescrizioni previste all'articolo 153 e nelle norme di cui agli atti delegati adottati ai sensi del paragrafo 1 per quanto riguarda:
 - a) i modelli di certificati sanitari e di altri documenti che devono accompagnare gli spostamenti di animali selvatici terrestri, se previsti negli atti delegati adottati ai sensi del paragrafo 1, lettera c);
 - b) il formato della notifica da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine e i termini per tale notifica, se prevista dalle norme adottate ai sensi del paragrafo 1, lettera d).

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.

Capo 6

Spostamenti all'interno dell'Unione di materiale germinale

Sezione 1

Prescrizioni generali

Articolo 155

Prescrizioni generali relative agli spostamenti di materiale germinale

1. Gli operatori adottano misure preventive appropriate per garantire che gli spostamenti di materiale germinale non compromettano lo stato sanitario degli animali terrestri detenuti nel luogo di destinazione per quanto riguarda:
 - a) le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d);
 - b) le malattie emergenti.

Martedì 15 aprile 2014

2. Gli operatori spostano dai loro stabilimenti e vi ricevono materiale germinale solo se tale materiale soddisfa le seguenti condizioni:

a) proviene da stabilimenti che sono stati:

- i) inseriti dall'autorità competente nel registro degli stabilimenti conformemente all'articolo 88, lettera a), e per i quali non sono state concesse deroghe dallo Stato membro di origine a norma dell'articolo 83;
- ii) riconosciuti dall'autorità competente conformemente all'articolo 92, paragrafo 1, se richiesto dall'articolo 89, paragrafo 1, o dall'articolo 90;

b) soddisfa le prescrizioni in materia di tracciabilità previste all'articolo 118, paragrafo 1, e nelle norme adottate ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 1.

3. Gli operatori ottemperano alle prescrizioni di cui all'articolo 122 per il trasporto di materiale germinale di animali terrestri detenuti.

4. In caso di materiale germinale che deve essere distrutto a fini di eradicazione delle malattie nel quadro di un programma di eradicazione di cui all'articolo 30, paragrafi 1 o 2, gli operatori spostano tale materiale da uno stabilimento in uno Stato membro a uno stabilimento in un altro Stato membro solo se l'autorità competente dello Stato membro di destinazione autorizza esplicitamente lo spostamento in questione.

Articolo 156

Obblighi per gli operatori nel luogo di destinazione

1. Gli operatori di stabilimenti nel luogo di destinazione che ricevono materiale germinale da uno stabilimento situato in un altro Stato membro:

a) verificano la presenza:

- i) dei marchi di identificazione conformemente all'articolo 118 e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 119;
- ii) dei certificati sanitari di cui all'articolo 159;

b) informano l'autorità competente in merito a qualsiasi irregolarità riguardante:

- i) il materiale germinale ricevuto;
- ii) la presenza dei mezzi di identificazione di cui alla lettera a), punto i);
- iii) la presenza dei certificati sanitari di cui alla lettera a), punto ii).

2. Nel caso di un'irregolarità di cui al paragrafo 1, lettera b), l'operatore mantiene il materiale germinale sotto la propria supervisione fino all'adozione di una decisione in merito da parte dell'autorità competente.

Sezione 2

spostamenti verso altri Stati membri di materiale germinale di animali detenuti delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e di pollame

Articolo 157

Obblighi degli operatori per quanto riguarda gli spostamenti verso altri Stati membri di materiale germinale di animali detenuti delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e di pollame

1. Gli operatori spostano in un altro Stato membro materiale germinale di animali detenuti delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e di pollame solo se tale materiale germinale soddisfa le seguenti condizioni:

a) è stato raccolto, prodotto, trasformato e immagazzinato in stabilimenti di materiale germinale riconosciuti a tal fine conformemente all'articolo 92, paragrafo 1, e all'articolo 94;

Martedì 15 aprile 2014

- b) soddisfa le prescrizioni in materia di tracciabilità applicabili al tipo di materiale germinale interessato conformemente all'articolo 118 e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 119;
 - c) è stato raccolto da animali donatori che soddisfano le necessarie prescrizioni in materia di sanità animale in modo da assicurare che il materiale germinale non diffonda malattie elencate;
 - d) è stato raccolto, prodotto, trasformato, immagazzinato e trasportato in modo da garantire che non diffonda malattie elencate.
2. Gli operatori non spostano materiale germinale di animali detenuti delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e di pollame da uno stabilimento di materiale germinale soggetto a restrizioni degli spostamenti riguardanti le specie elencate conformemente:
- a) all'articolo 55, paragrafo 1, lettere a), c) ed e), all'articolo 55, paragrafo 1, lettera f), punto ii), all'articolo 56, all'articolo 61, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 62, paragrafo 1, all'articolo 65, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 74, paragrafo 1, all'articolo 78, paragrafi 1 e 2;
 - b) alle norme adottate ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 2, degli articoli 63 e 67, dell'articolo 71, paragrafo 3, dell'articolo 74, paragrafo 3, dell'articolo 79 e dell'articolo 81, paragrafo 2; e
 - c) alle misure di emergenza di cui agli articoli 246 e 247 e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 248, tranne qualora siano previste deroghe nelle norme adottate ai sensi dell'articolo 247

Articolo 158

Delega di potere per quanto riguarda gli spostamenti verso altri Stati membri di materiale germinale di animali detenuti delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e di pollame

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle prescrizioni in materia di sanità animale per gli spostamenti verso altri Stati membri di materiale germinale di animali detenuti delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e di pollame di cui all'articolo 157, in cui si precisano:

- a) le norme per la raccolta, la produzione, la trasformazione e il magazzinaggio del materiale germinale di tali animali detenuti in stabilimenti riconosciuti conformemente all'articolo 157, paragrafo 1, lettera a);
- b) le prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera c):
 - i) per gli animali detenuti da cui è stato raccolto il materiale germinale;
 - ii) per l'isolamento o la quarantena degli animali detenuti donatori di cui al punto i);
- c) le prove di laboratorio e di altro tipo sugli animali detenuti donatori e sul materiale germinale;
- d) le prescrizioni in materia di sanità animale relative alla raccolta, alla produzione, alla trasformazione, al magazzinaggio o ad altre procedure e al trasporto di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera d);
- e) le deroghe per gli operatori alle norme di cui all'articolo 157, tenuto conto dei rischi di tale materiale germinale e delle eventuali misure di riduzione dei rischi in vigore.

Sezione 3

Certificazione sanitaria e notifica degli spostamenti

Articolo 159

Obblighi degli operatori per quanto riguarda la certificazione sanitaria per gli spostamenti di materiale germinale di animali detenuti delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e di pollame e atti delegati

1. Gli operatori spostano materiale germinale di animali detenuti delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e di pollame, solo se tale materiale è accompagnato da un certificato sanitario rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di origine in conformità del paragrafo 3 qualora sia spostato:

- a) in un altro Stato membro;

Martedì 15 aprile 2014

- b) all'interno di uno Stato membro o in un altro Stato membro, nel caso in cui:
- i) il materiale germinale di animali detenuti sia autorizzato a lasciare una zona soggetta a restrizioni sottoposta alle misure di lotta alle malattie di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera f), punto ii), agli articoli 56, 64 e 65, all'articolo 74, paragrafo 1, all'articolo 78 e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 2, dell'articolo 67, dell'articolo 71, paragrafo 3, dell'articolo 74, paragrafo 3, dell'articolo 79 e dell'articolo 81, paragrafo 2, o alle misure di emergenza di cui agli articoli 246 e 247 e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 248, tranne qualora siano concesse deroghe all'obbligo di certificazione sanitaria conformemente alle norme citate nel presente punto; e
 - ii) il materiale germinale di animali detenuti appartenga a specie soggette alle misure di lotta alle malattie o alle misure di emergenza di cui al punto i).
2. Gli operatori adottano tutte le misure necessarie per garantire che il certificato sanitario di cui al paragrafo 1 accompagni il materiale germinale dal luogo di origine al luogo di destinazione.
3. L'autorità competente, su richiesta dell'operatore, rilascia un certificato sanitario per gli spostamenti di materiale germinale di cui al paragrafo 1.
4. Gli articoli 142, 145, 146 e 147 e le norme adottate ai sensi degli articoli 143 e 144 e dell'articolo 146, paragrafo 4, si applicano alla certificazione sanitaria del materiale germinale di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e l'articolo 148, paragrafo 1, e le norme adottate ai sensi dell'articolo 148, paragrafo 2, si applicano all'autodichiarazione relativa agli spostamenti di materiale germinale.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle deroghe agli obblighi in materia di certificati sanitari di cui al paragrafo 1 del presente articolo per gli spostamenti di materiale germinale di animali detenuti delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e di pollame che non presentano un rischio significativo di diffusione delle malattie elencate a causa:
- a) della natura del materiale germinale o delle specie di animali da cui proviene tale materiale;
 - b) dei metodi di produzione e trasformazione utilizzati presso lo stabilimento di materiale germinale;
 - c) dell'uso previsto del materiale germinale;
 - d) delle misure alternative di riduzione dei rischi in vigore per il tipo e la categoria di materiale germinale e di stabilimento di materiale germinale.

Articolo 160

Contenuto dei certificati sanitari

1. Il certificato sanitario per il materiale germinale di cui all'articolo 159 contiene almeno le seguenti informazioni:
- a) lo stabilimento di materiale germinale di origine e lo stabilimento o il luogo di destinazione;
 - b) il tipo di materiale germinale e le specie di animali detenuti donatori;
 - c) il volume di materiale germinale;
 - d) la marcatura del materiale germinale, se richiesta dall'articolo 118, paragrafo 1, e dalle norme adottate ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 1;
 - e) le informazioni necessarie per dimostrare che il materiale germinale della partita è conforme alle prescrizioni in materia di spostamenti per le specie interessate di cui agli articoli 155 e 157 e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 158.
2. Il certificato sanitario per il materiale germinale di cui all'articolo 159 può contenere altre informazioni richieste in base ad altra normativa dell'Unione.

Martedì 15 aprile 2014

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo:
 - a) alle informazioni che devono figurare nel certificato sanitario di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
 - b) alla certificazione sanitaria per i diversi tipi di materiale germinale e di diverse specie animali.
4. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme relative ai modelli dei certificati sanitari per il materiale germinale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.

Articolo 161

Notifica degli spostamenti verso altri Stati membri di materiale germinale di animali detenuti delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e di pollame

1. Gli operatori:
 - a) informano in anticipo l'autorità competente del proprio Stato membro di origine degli spostamenti previsti di materiale germinale di animali detenuti delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e di pollame in un altro Stato membro nel caso in cui:
 - i) il materiale germinale debba essere accompagnato da un certificato sanitario conformemente all'articolo 159, paragrafo 1;
 - ii) la notifica degli spostamenti sia prevista conformemente agli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 151, paragrafo 1, per il materiale germinale, tenuto conto del paragrafo 3 del presente articolo;
 - b) forniscono tutte le informazioni necessarie per permettere all'autorità competente dello Stato membro di origine di notificare gli spostamenti di materiale germinale all'autorità competente dello Stato membro di destinazione conformemente al paragrafo 2.
2. L'autorità competente dello Stato membro di origine notifica all'autorità competente dello Stato membro di destinazione gli spostamenti di materiale germinale di animali detenuti delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e di pollame conformemente alle norme adottate ai sensi dell'articolo 151.
3. Alla notifica del materiale germinale si applicano gli articoli 149 e 150 e le norme adottate ai sensi dell'articolo 151.

Sezione 4

Spostamenti verso altri Stati membri di materiale germinale di animali terrestri detenuti diversi da quelli delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e dal pollame

Articolo 162

Materiale germinale di animali terrestri detenuti diversi da quelli delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e dal pollame

1. Gli operatori spostano in un altro Stato membro materiale germinale di animali terrestri detenuti diversi da quelli delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e dal pollame solo se tale materiale non comporta un rischio significativo di diffusione delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), alle specie elencate presenti nel luogo di destinazione, tenuto conto dello stato sanitario nel luogo di destinazione.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle prescrizioni in materia di sanità animale, alla certificazione sanitaria e agli obblighi di notifica per gli spostamenti di materiale germinale di animali terrestri detenuti diversi da quelli delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e dal pollame, tenuto conto dei seguenti fattori:
 - a) le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), per le specie elencate;

Martedì 15 aprile 2014

- b) le specie animali da cui è stato raccolto il materiale germinale e il tipo di materiale germinale;
 - c) lo stato sanitario nei luoghi di origine e di destinazione;
 - d) il tipo di raccolta, produzione, trasformazione e magazzinaggio;
 - e) altri fattori epidemiologici.
3. Qualora la certificazione sanitaria e la notifica degli spostamenti di materiale germinale siano richieste conformemente al paragrafo 2 del presente articolo:
- a) a tale certificazione si applicano le norme di cui agli articoli 159, 160 e 161 e le norme adottate ai sensi dell'articolo 159, paragrafo 5, e dell'articolo 160, paragrafo 3;
 - b) alla notifica degli spostamenti si applicano le norme di cui all'articolo 161, paragrafi 1 e 2.

Sezione 5

Deroghe

Articolo 163

Materiale germinale per fini scientifici e atti delegati

1. In deroga alle sezioni da 1 a 4, l'autorità competente del luogo di destinazione può autorizzare gli spostamenti a fini scientifici di materiale germinale non conforme alle prescrizioni di tali sezioni, ad eccezione dell'articolo 155, paragrafo 1, dell'articolo 155, paragrafo 2, lettera c), dell'articolo 155, paragrafo 3 e dell'articolo 156, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
- a) prima di concedere tale autorizzazione l'autorità competente del luogo di destinazione deve adottare le necessarie misure di riduzione dei rischi per garantire che gli spostamenti del materiale germinale in questione non compromettano lo stato sanitario nei luoghi situati lungo il tragitto e nel luogo di destinazione per quanto riguarda le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d);
 - b) gli spostamenti di tale materiale germinale avvengono sotto la supervisione dell'autorità competente del luogo di destinazione.
2. Qualora conceda una deroga a norma del paragrafo 1, l'autorità competente del luogo di destinazione notifica allo Stato membro di origine e agli Stati membri di passaggio la deroga concessa e le relative condizioni.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle condizioni per le deroghe concesse dall'autorità competente del luogo di destinazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Capo 7

Produzione, trasformazione e distribuzione all'interno dell'Unione di prodotti di origine animale

Articolo 164

Obblighi generali degli operatori in materia di sanità animale e atti delegati

1. Gli operatori adottano appropriate misure preventive per garantire che in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di prodotti di origine animale nell'Unione, tali prodotti non provochino la diffusione:
- a) delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), tenuto conto dello stato sanitario nel luogo di produzione, trasformazione o destinazione;

Martedì 15 aprile 2014

- b) di malattie emergenti.
2. Gli operatori garantiscono che i prodotti di origine animale non provengano da stabilimenti o stabilimenti alimentari o non siano ottenuti da animali provenienti da stabilimenti sottoposti:
- a) alle misure di emergenza di cui agli articoli 246 e 247 e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 248, tranne qualora queste ultime prevedano deroghe all'obbligo di cui al paragrafo 1;
 - b) a restrizioni degli spostamenti applicabili agli animali terrestri detenuti e ai prodotti di origine animale, conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, all'articolo 55, paragrafo 1, lettera e), all'articolo 56, all'articolo 61, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 62, paragrafo 1), all'articolo 65, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 70, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 74, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 78, paragrafi 1 e 2 e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 2, degli articoli 63 e 66, dell'articolo 71, paragrafo 3, dell'articolo 74, paragrafo 3, dell'articolo 79 e dell'articolo 81, paragrafo 2, tranne qualora queste norme prevedano deroghe a tali restrizioni degli spostamenti.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo a prescrizioni dettagliate che modificano e integrano le prescrizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo per gli spostamenti di prodotti di origine animale, tenuto conto:
- a) delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), e delle specie interessate;
 - b) dei rischi connessi.

Articolo 165**Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari e atti delegati**

1. Gli operatori spostano i seguenti prodotti di origine animale all'interno di uno Stato membro o in un altro Stato membro solo se tali prodotti sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di origine conformemente al paragrafo 3:
- a) prodotti di origine animale che:
 - i) sono autorizzati ad essere spostati da una zona soggetta a restrizioni sottoposta alle misure di emergenza di cui alle norme adottate ai sensi dell'articolo 248;
 - ii) provengono da animali di specie soggette a tali misure di emergenza;
 - b) prodotti di origine animale che:
 - i) sono autorizzati ad essere spostati da una zona soggetta a restrizioni sottoposta a misure di lotta alle malattie conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, all'articolo 55, paragrafo 1, lettera f), punto ii), all'articolo 56, all'articolo 61, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 62, paragrafo 1, all'articolo 64, all'articolo 65, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 70, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 74, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 78, paragrafi 1 e 2, e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 2, degli articoli 63 e 67, dell'articolo 71, paragrafo 3, dell'articolo 74, paragrafo 3, dell'articolo 79, e dell'articolo 81, paragrafo 2;
 - ii) provengono da animali di specie soggette a tali misure di lotta alle malattie.
2. Gli operatori adottano tutte le misure necessarie per garantire che il certificato sanitario di cui al paragrafo 1 accompagni i prodotti di origine animale dal luogo di origine al luogo di destinazione.
3. L'autorità competente, su richiesta dell'operatore, rilascia un certificato sanitario per gli spostamenti di prodotti di origine animale di cui al paragrafo 1.
4. Alla certificazione sanitaria degli spostamenti di prodotti di origine animale di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano gli articoli 145, 146 e 147 e le norme adottate ai sensi degli articoli 143 e 144 e dell'articolo 146, paragrafo 4.

Martedì 15 aprile 2014

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle deroghe agli obblighi in materia di certificati sanitari di cui al paragrafo 1 del presente articolo e alle condizioni di tali deroghe per gli spostamenti di prodotti di origine animale che non presentano un rischio significativo di diffusione delle malattie a causa:

- a) dei tipi di prodotti di origine animale;
- b) delle misure di riduzione dei rischi applicate ai prodotti di origine animale, che diminuiscono il rischio di diffusione delle malattie;
- c) dell'uso previsto dei prodotti di origine animale;
- d) del luogo di destinazione dei prodotti di origine animale.

Articolo 166

Contenuto dei certificati sanitari, atti delegati e atti di esecuzione

1. Il certificato sanitario per i prodotti di origine animale di cui all'articolo 165, paragrafo 1, contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) lo stabilimento o il luogo d'origine e lo stabilimento o il luogo di destinazione;
- b) una descrizione dei prodotti di origine animale;
- c) il quantitativo di prodotti di origine animale;
- d) l'identificazione dei prodotti di origine animale, se richiesta dall'articolo 65, paragrafo 1, lettera h), o dalle norme adottate ai sensi dell'articolo 67, lettera a);
- e) le informazioni necessarie per dimostrare che i prodotti di origine animale soddisfano le prescrizioni in materia di restrizioni degli spostamenti di cui all'articolo 164, paragrafo 2, e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 3.

2. Il certificato sanitario per i prodotti di origine animale di cui al paragrafo 1 può contenere anche altre informazioni richieste ai sensi di altra normativa dell'Unione.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle informazioni che devono figurare nel certificato sanitario di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

4. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme relative ai modelli di certificati sanitari per i prodotti di origine animale di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.

Articolo 167

Notifica degli spostamenti verso altri Stati membri di prodotti di origine animale

1. Gli operatori:

- a) informano in anticipo l'autorità competente del proprio Stato membro di origine degli spostamenti previsti di prodotti di origine animale quando le partite devono essere accompagnate da un certificato sanitario conformemente all'articolo 165, paragrafo 1;
- b) forniscono tutte le informazioni necessarie per permettere all'autorità competente dello Stato membro di origine di notificare gli spostamenti di prodotti di origine animale allo Stato membro di destinazione conformemente al paragrafo 2.

2. L'autorità competente dello Stato membro di origine notifica all'autorità competente dello Stato membro di destinazione gli spostamenti di prodotti di origine animale conformemente all'articolo 150 e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 151.

3. Alla notifica relativa ai prodotti di origine animale si applicano gli articoli 149 e 150 e le norme adottate ai sensi dell'articolo 151.

Martedì 15 aprile 2014

Capo 8

Ambito di applicazione delle misure nazionali

Articolo 168

Misure nazionali relative agli spostamenti di animali e di materiale germinale

1. Gli Stati membri restano liberi di adottare misure nazionali relative agli spostamenti all'interno dei rispettivi territori di animali terrestri detenuti e di materiale germinale di tali animali.
2. Tali misure nazionali:
 - a) tengono conto delle norme sugli spostamenti di animali e di materiale germinale di cui ai capi 3, 4, 5 e 6 e non sono in contraddizione con tali norme;
 - b) non ostacolano gli spostamenti di animali e prodotti tra Stati membri;
 - c) non vanno oltre quanto è appropriato e necessario per prevenire l'introduzione e la diffusione delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d).

Articolo 169

Misure nazionali intese a limitare l'impatto di malattie diverse dalle malattie elencate

Qualora una malattia diversa da quelle elencate comporti un rischio significativo per la situazione sanitaria degli animali terrestri detenuti in uno Stato membro, lo Stato membro interessato può adottare misure nazionali per ~~lottare contro~~ **prevenire l'introduzione o la diffusione di** tale malattia, purché queste misure:

- a) ~~non~~ ostacolano gli spostamenti di animali e prodotti tra Stati membri **solamente se ciò è giustificato dal punto di vista scientifico per ragioni di lotta alle malattie infettive;**
- b) **siano proporzionate in relazione al rischio e** non vadano oltre quanto è appropriato e necessario per lottare contro la malattia in questione.

Gli Stati membri notificano in anticipo alla Commissione eventuali misure nazionali proposte a norma del primo comma che possono incidere sugli spostamenti tra Stati membri.

Qualora le condizioni di cui al primo paragrafo non siano rispettate, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può opporsi alle misure nazionali di cui al secondo paragrafo o modificarle.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2, ed entrano in vigore con effetto immediato. [Em. 268]

TITOLO II

Animali acquatici e prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici

Capo 1

Registrazione, riconoscimento, conservazione della documentazione e registri

Sezione 1

Registrazione degli stabilimenti di acquacoltura

Articolo 170

Obbligo degli operatori di registrare gli stabilimenti di acquacoltura

1. Ai fini della registrazione di cui all'articolo 171, prima di iniziare l'attività gli operatori di stabilimenti di acquacoltura:
 - a) informano l'autorità competente in merito ad ogni stabilimento di acquacoltura sotto la loro responsabilità;

Martedì 15 aprile 2014

- b) trasmettono all'autorità competente informazioni riguardanti:
- i) il nome e l'indirizzo dell'operatore;
 - ii) l'ubicazione e una descrizione delle strutture;
 - iii) le categorie, le specie e il numero di animali d'acquacoltura presenti nello stabilimento di acquacoltura e la capacità dello stabilimento;
 - iv) il tipo di stabilimento di acquacoltura;
 - v) altri aspetti dello stabilimento utili per determinare il rischio che esso comporta.
2. Gli operatori degli stabilimenti di acquacoltura di cui al paragrafo 1 informano l'autorità competente in merito:
- a) a eventuali cambiamenti significativi negli stabilimenti di acquacoltura in relazione agli elementi di cui al paragrafo 1, lettera b);
 - b) all'eventuale cessazione delle attività dello stabilimento di acquacoltura.
3. Gli stabilimenti di acquacoltura che devono essere riconosciuti in conformità dell'articolo 174, paragrafo 1, non sono tenuti a fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
4. Un operatore può chiedere che la registrazione di cui al paragrafo 1 riguardi un gruppo di stabilimenti di acquacoltura purché questi ultimi soddisfino le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b):
- a) sono situati in un'area epidemiologicamente connessa e tutti gli operatori in tale area svolgono la loro attività nel quadro di un sistema comune di bioprotezione;
 - b) sono sotto la responsabilità di uno stesso operatore, e
 - i) funzionano nel quadro di un sistema comune di bioprotezione; e
 - ii) sono geograficamente vicini.

Qualora una domanda di registrazione riguardi un gruppo di stabilimenti di acquacoltura, le norme di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo e all'articolo 171, paragrafo 2, nonché le norme adottate ai sensi dell'articolo 173, che sono applicabili a un singolo stabilimento di acquacoltura, si applicano all'intero gruppo.

Articolo 171

Obblighi dell'autorità competente per quanto riguarda la registrazione degli stabilimenti di acquacoltura

L'autorità competente registra:

- a) gli stabilimenti di acquacoltura nel registro degli stabilimenti di acquacoltura di cui all'articolo 183, paragrafo 1, se l'operatore ha trasmesso le informazioni richieste conformemente all'articolo 170, paragrafo 1;
- b) gruppi di stabilimenti di acquacoltura nel registro degli stabilimenti di acquacoltura purché siano rispettati i criteri di cui all'articolo 170, paragrafo 4.

Articolo 172

Deroghe all'obbligo per gli operatori di registrare gli stabilimenti di acquacoltura

In deroga all'articolo 170, paragrafo 1, gli Stati membri possono esonerare alcune categorie di stabilimenti di acquacoltura dall'obbligo di registrazione, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) le categorie, le specie e il numero o il volume di animali di acquacoltura presenti nello stabilimento di acquacoltura e la capacità dello stabilimento;
- b) il tipo di stabilimento di acquacoltura;

Martedì 15 aprile 2014

- c) gli spostamenti di animali di acquacoltura in entrata e in uscita dallo stabilimento.

Articolo 173

Competenze di esecuzione per quanto riguarda le deroghe all'obbligo di registrare gli stabilimenti di acquacoltura

La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme relative:

- a) alle informazioni che gli operatori devono trasmettere ai fini della registrazione dello stabilimento di acquacoltura di cui all'articolo 170, paragrafo 1;
- b) ai tipi di stabilimenti di acquacoltura per i quali gli Stati membri possono concedere deroghe all'obbligo di registrazione conformemente all'articolo 172 purché tali stabilimenti comportino un rischio irrilevante e tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 172.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.

Sezione 2

Riconoscimento di determinati tipi di stabilimenti di acquacoltura

Articolo 174

Riconoscimento di determinati stabilimenti di acquacoltura e atti delegati

1. Gli operatori dei seguenti tipi di stabilimenti di acquacoltura chiedono all'autorità competente il riconoscimento conformemente all'articolo 178, paragrafo 1, e avviano l'attività solo quando il loro stabilimento di acquacoltura è stato riconosciuto conformemente all'articolo 179, paragrafo 1:

- a) stabilimenti di acquacoltura in cui gli animali di acquacoltura sono detenuti per essere spostati da tali stabilimenti vivi o come prodotti ottenuti da animali di acquacoltura. ~~Non è tuttavia necessario presentare una domanda di riconoscimento se gli animali di acquacoltura sono spostati unicamente:~~ [Em. 269]

~~i) per la fornitura diretta al consumatore finale in piccoli quantitativi destinati al consumo umano; o~~ [Em. 270]

~~ii) verso stabilimenti locali di vendita al dettaglio che riforniscono direttamente il consumatore finale;~~ [Em. 271]

- b) altri stabilimenti di acquacoltura che comportano un rischio elevato a causa:

i) delle categorie, delle specie e del numero di animali di acquacoltura presenti nello stabilimento di acquacoltura;

ii) del tipo di stabilimento di acquacoltura;

iii) degli spostamenti di animali di acquacoltura in entrata e in uscita dallo stabilimento di acquacoltura.

1 bis. *In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente può escludere dall'obbligo di richiesta di riconoscimento gli operatori di stabilimenti di acquacoltura se gli animali di acquacoltura sono spostati unicamente:*

i) per la fornitura diretta al consumatore finale in piccoli quantitativi destinati al consumo umano; o

ii) verso stabilimenti locali di vendita al dettaglio che riforniscono direttamente il consumatore finale,

purché tali spostamenti non costituiscano un rischio significativo. [Em. 272]

2. Gli operatori cessano l'attività in uno stabilimento di acquacoltura di cui al paragrafo 1 qualora:

- a) l'autorità competente revochi o sospenda il riconoscimento a norma dell'articolo 182, paragrafo 2; o

Martedì 15 aprile 2014

b) in caso di riconoscimento condizionato rilasciato a norma dell'articolo 181, paragrafo 3, lo stabilimento di acquacoltura non soddisfi le altre prescrizioni di cui all'articolo 181, paragrafo 3, e non ottenga un riconoscimento definitivo a norma dell'articolo 182, paragrafo 4.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alla modifica e all'integrazione delle norme relative al riconoscimento degli stabilimenti di acquacoltura di cui al paragrafo 1 del presente articolo per quanto riguarda:

a) le deroghe all'obbligo per gli operatori di chiedere all'autorità competente il riconoscimento dei tipi di stabilimenti di acquacoltura di cui al paragrafo 1, lettera a);

b) i tipi di stabilimenti di acquacoltura che devono essere riconosciuti conformemente al paragrafo 1, lettera b).

4. La Commissione, nell'adottare gli atti delegati di cui al paragrafo 3, tiene conto dei seguenti fattori:

a) le specie e le categorie di animali di acquacoltura detenuti in uno stabilimento di acquacoltura;

b) il tipo di stabilimento di acquacoltura e il tipo di produzione;

c) le modalità specifiche di spostamento adottate dal tipo di stabilimento di acquacoltura e le specie o categorie di animali di acquacoltura interessate.

5. Un operatore può chiedere il riconoscimento di un gruppo di stabilimenti di acquacoltura purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 175, lettere a) e b).

Articolo 175

Riconoscimento di un gruppo di stabilimenti di acquacoltura da parte dell'autorità competente

L'autorità competente può rilasciare il riconoscimento di cui all'articolo 179, paragrafo 1, per un gruppo di stabilimenti di acquacoltura purché questi ultimi soddisfino le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b):

a) sono situati in un'area epidemiologicamente connessa e tutti gli operatori svolgono la loro attività nel quadro di un sistema comune di bioprotezione; tuttavia, i centri di spedizione, i centri di depurazione e gli stabilimenti simili situati all'interno di tale area epidemiologicamente connessa devono essere riconosciuti singolarmente;

b) sono sotto la responsabilità di uno stesso operatore; e

i) funzionano nel quadro di un sistema comune di bioprotezione; e

ii) sono geograficamente vicini.

Qualora sia rilasciato un riconoscimento unico per un gruppo di stabilimenti di acquacoltura, all'intero gruppo si applicano le norme di cui agli articoli 176 e da 178 a 182 e le norme adottate ai sensi dell'articolo 178, paragrafo 2, e dell'articolo 179, paragrafo 2, le quali sono applicabili a un singolo stabilimento di acquacoltura.

Articolo 176

Riconoscimento dello status di stabilimento di acquacoltura confinato

Gli operatori di stabilimenti di acquacoltura che intendono ottenere lo status di stabilimento confinato:

a) chiedono il riconoscimento all'autorità competente conformemente all'articolo 178, paragrafo 1;

Martedì 15 aprile 2014

- b) non spostano animali di acquacoltura a uno stabilimento di acquacoltura confinato in conformità delle prescrizioni previste all'articolo 203, paragrafo 1, e in qualsiasi atto delegato adottato conformemente all'articolo 203, paragrafo 2, fino a quando il loro stabilimento non abbia ottenuto il riconoscimento di tale status dall'autorità competente in conformità dell'articolo 179 o dell'articolo 181.

Articolo 177

Riconoscimento di **stabilimenti di trasformazione e di** stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie [Em. 273]

~~Gli operatori di~~ **Le persone fisiche e giuridiche che intendano gestire stabilimenti di trasformazione e** stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie provvedono a che i loro stabilimenti siano riconosciuti dall'autorità competente per la macellazione di animali acquatici a fini di lotta alle malattie conformemente all'articolo 61, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 62, all'articolo 68, paragrafo 1, all'articolo 78, paragrafi 1 e 2, e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 63, dell'articolo 70, paragrafo 3, dell'articolo 71, paragrafo 3, e dell'articolo 78, paragrafo 3. [Emm. 274 e 275]

Articolo 178

Obbligo di informazione a carico degli operatori al fine di ottenere il riconoscimento e atti di esecuzione

1. **Gli Le persone che intendono diventare** operatori, ai fini della domanda di riconoscimento del loro stabilimento di cui all'articolo 174, paragrafo 1, all'articolo 175, all'articolo 176, lettera a), e all'articolo 177, trasmettono all'autorità competente informazioni riguardanti: [Em. 276]

- a) il nome e l'indirizzo dell'operatore;
- b) l'ubicazione dello stabilimento e una descrizione delle strutture;
- c) le categorie, le specie e il numero di animali di acquacoltura ~~presenti~~ **che intendono detenere** nello stabilimento; [Em. 277]
- d) il tipo di stabilimento;
- e) se del caso, i dettagli relativi al riconoscimento di un gruppo di stabilimenti di acquacoltura a norma dell'articolo 175;
- f) altri aspetti dello stabilimento di acquacoltura utili per determinare il rischio che esso comporta;

f bis) il sistema di approvvigionamento idrico e di eliminazione delle acque di scarico dello stabilimento. [Em. 278]

2. Gli operatori degli stabilimenti di acquacoltura di cui al paragrafo 1 informano l'autorità competente in merito:

- a) a eventuali cambiamenti significativi negli stabilimenti in relazione agli elementi di cui al paragrafo 1, lettera c);
- b) all'eventuale cessazione delle attività dello stabilimento.

3. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme relative alle informazioni che gli operatori devono fornire nella domanda di riconoscimento del loro stabilimento a norma del paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.

Articolo 179

Rilascio del riconoscimento, condizioni per il riconoscimento e atti delegati

1. L'autorità competente riconosce gli stabilimenti di acquacoltura di cui all'articolo 174, paragrafo 1, e all'articolo 176, lettera a), i gruppi di stabilimenti di acquacoltura di cui all'articolo 175 e gli stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie di cui all'articolo 177 solo se tali stabilimenti:

a) soddisfano, se del caso, le seguenti prescrizioni:

- i) misure di quarantena, isolamento e altre misure di bioprotezione, tenuto conto delle prescrizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), e delle norme adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2;

Martedì 15 aprile 2014

- ii) le prescrizioni in materia di sorveglianza di cui all'articolo 22, e se pertinente per il tipo di stabilimento e il rischio connesso, all'articolo 23 e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 24;
 - iii) le prescrizioni in materia di conservazione della documentazione di cui agli articoli da 185 a 187 e alle norme adottate ai sensi degli articoli 188 e 189;
- b) dispongono di strutture e attrezzature:
- i) adeguate per ridurre il rischio di introduzione e diffusione di malattie a un livello accettabile, tenuto conto del tipo di stabilimento;
 - ii) di capacità adeguata per il quantitativo di animali acquatici;
- c) non comportano un rischio inaccettabile di diffusione di malattie, tenuto conto delle misure di riduzione dei rischi in vigore;
- d) sono dotati di un sistema che consente all'operatore di dimostrare all'autorità competente il rispetto delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c).

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo in relazione:

- a) alle misure di quarantena, isolamento e alle altre misure di bioprotezione di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i);
- b) alla sorveglianza di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii);
- c) alle strutture e alle attrezzature di cui al paragrafo 1, lettera b).

3. La Commissione, nello stabilire le norme da definire negli atti delegati che devono essere adottati in conformità del paragrafo 2, tiene conto dei seguenti fattori:

- a) i rischi presentati da ciascun tipo di stabilimento;
- b) le specie e le categorie di animali acquatici o di acquacoltura;
- c) il tipo di produzione;
- d) le modalità specifiche di spostamento adottate dal tipo di stabilimento di acquacoltura e le specie e categorie di animali detenuti in tali stabilimenti.

Articolo 180

Portata del riconoscimento degli stabilimenti

Nei riconoscimenti di stabilimenti di acquacoltura o di stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie rilasciati a norma dell'articolo 179, paragrafo 1, l'autorità competente precisa espressamente:

- a) i tipi di stabilimenti di acquacoltura di cui all'articolo 174, paragrafo 1, e all'articolo 176, lettera a), di gruppi di stabilimenti di acquacoltura di cui all'articolo 175 e di stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie di cui all'articolo 177 e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 174, paragrafo 3, lettera b), ai quali si applica il riconoscimento;
- b) le specie e le categorie di animali di acquacoltura alle quali si applica il riconoscimento.

Articolo 181

Procedure per il rilascio del riconoscimento da parte dell'autorità competente

1. L'autorità competente definisce le procedure che gli operatori devono seguire per chiedere il riconoscimento dei loro stabilimenti a norma dell'articolo 174, paragrafo 1, e degli articoli 176 e 177.

Martedì 15 aprile 2014

2. Dopo aver ricevuto una domanda di riconoscimento da un operatore a norma dell'articolo 174, paragrafo 1, e degli articoli 176 e 177, l'autorità competente effettua una visita in loco.

3. L'autorità competente può rilasciare un riconoscimento condizionato a uno stabilimento qualora, dalla domanda presentata dall'operatore e dalla successiva visita in loco dello stabilimento da parte dell'autorità competente di cui al paragrafo 1 del presente articolo, risulti che lo stabilimento soddisfa tutte le principali prescrizioni tali da offrire garanzie sufficienti che lo stabilimento in questione non comporta un rischio significativo, in attesa che sia garantita la conformità delle altre prescrizioni per il riconoscimento di cui all'articolo 179, paragrafo 1, e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 179, paragrafo 2.

4. L'autorità competente, qualora abbia rilasciato un riconoscimento condizionato a norma del paragrafo 3 del presente articolo, rilascia un riconoscimento completo solo se, da una successiva visita in loco dello stabilimento effettuata entro tre mesi dalla data di rilascio del riconoscimento condizionato, risulta che lo stabilimento soddisfa tutte le prescrizioni per il riconoscimento di cui all'articolo 179, paragrafo 1, e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 179, paragrafo 2.

Se dalla visita in loco emerge che lo stabilimento ha compiuto progressi evidenti ma non soddisfa ancora tutte le prescrizioni pertinenti, l'autorità competente può prorogare il riconoscimento condizionato. La durata del riconoscimento condizionato non può tuttavia superare un totale di sei mesi.

Articolo 182

Riesame, sospensione e revoca del riconoscimento da parte dell'autorità competente

1. L'autorità competente riesamina costantemente i riconoscimenti degli stabilimenti rilasciati a norma dell'articolo 179, paragrafo 1. ***L'autorità competente, basandosi sul rischio, definisce la frequenza temporale del riesame, o un limite temporale minimo e massimo entro il quale esso deve avvenire, e i casi in cui tali limiti possono non essere rispettati.*** [Em. 279]

2. Qualora rilevi gravi carenze in uno stabilimento per quanto riguarda la conformità delle prescrizioni di cui all'articolo 179, paragrafo 1, e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 179, paragrafo 2, e l'operatore non sia in grado di fornire garanzie adeguate in merito all'eliminazione di tali carenze, l'autorità competente avvia le procedure per revocare il riconoscimento dello stabilimento.

L'autorità competente può tuttavia sospendere il riconoscimento di uno stabilimento se l'operatore è in grado di garantire che ovvierà a tali carenze entro un periodo di tempo ragionevole.

3. Dopo la revoca o la sospensione a norma del paragrafo 2, il riconoscimento può essere ripristinato solo se l'autorità competente accerta che lo stabilimento soddisfa integralmente tutte le prescrizioni del presente regolamento applicabili al tipo di stabilimento in questione.

Sezione 3

Registro degli stabilimenti di acquacoltura, ***degli stabilimenti di trasformazione*** e degli stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie tenuto dall'autorità competente [Em. 280]

Articolo 183

Registro degli stabilimenti di acquacoltura, ***degli stabilimenti di trasformazione*** e degli stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie [Em. 281]

1. L'autorità competente istituisce e mantiene aggiornato un registro:

- a) di tutti gli stabilimenti di acquacoltura registrati a norma dell'articolo 171;
- b) di tutti gli stabilimenti di acquacoltura riconosciuti a norma dell'articolo 179, paragrafo 1;
- c) di tutti gli ***stabilimenti di trasformazione e gli*** stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie riconosciuti a norma dell'articolo 179, paragrafo 1. [Em. 282]

2. Il registro degli stabilimenti di acquacoltura di cui al paragrafo 1 contiene informazioni riguardanti:

- a) il nome e l'indirizzo dell'operatore e il numero di registrazione;

Martedì 15 aprile 2014

- b) la posizione geografica dello stabilimento di acquacoltura o, se del caso, del gruppo di stabilimenti di acquacoltura;
 - c) il tipo di produzione dello stabilimento;
 - d) il sistema di approvvigionamento idrico e di eliminazione delle acque di scarico dello stabilimento, se pertinente;
 - e) le specie di animali di acquacoltura detenuti nello stabilimento;
 - f) informazioni aggiornate sullo stato sanitario dello stabilimento di acquacoltura registrato o, se del caso, del gruppo di stabilimenti per quanto riguarda le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d).
3. Per gli stabilimenti riconosciuti a norma dell'articolo 179, paragrafo 1, l'autorità competente rende disponibili al pubblico, con mezzi elettronici, almeno le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere a), c), e) e f), del presente articolo.
4. Ove opportuno e pertinente, l'autorità competente può combinare la registrazione di cui al paragrafo 1 con la registrazione per altri scopi.

Articolo 184

Delega di potere e atti di esecuzione per quanto riguarda il registro degli stabilimenti di acquacoltura

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 254 riguardo:
- a) alle informazioni da inserire nel registro degli stabilimenti di acquacoltura di cui all'articolo 183, paragrafo 1;
 - b) alla messa a disposizione del pubblico di tale registro degli stabilimenti.
2. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme relative al formato e alle procedure del registro degli stabilimenti di cui all'articolo 183, paragrafi 1 e 3.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.

Sezione 4

Conservazione della documentazione e tracciabilità

Articolo 185

Obbligo di conservazione della documentazione per gli operatori degli stabilimenti di acquacoltura

1. Gli operatori di stabilimenti di acquacoltura soggetti a registrazione a norma dell'articolo 171 o a riconoscimento a norma dell'articolo 179, paragrafo 1, conservano la documentazione aggiornata contenente almeno le seguenti informazioni:
- a) tutti gli spostamenti degli animali di acquacoltura e dei prodotti di origine animale ottenuti da tali animali in entrata e in uscita dallo stabilimento di acquacoltura, con l'indicazione a seconda dei casi:
 - i) del luogo di origine o di destinazione;
 - ii) della data di tali spostamenti;
 - b) i certificati sanitari in formato cartaceo o elettronico che devono accompagnare gli spostamenti di animali di acquacoltura in arrivo presso lo stabilimento di acquacoltura conformemente all'articolo 208 e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 211, lettere b) e c), e dell'articolo 213, paragrafo 2;
 - c) la mortalità in ciascuna unità epidemiologica e altri problemi sanitari nello stabilimento di acquacoltura, se pertinenti in relazione al tipo di produzione;
 - d) le misure di bioprotezione, la sorveglianza, i trattamenti, i risultati di prove e altre informazioni pertinenti, se del caso, per:
 - i) le categorie e le specie di animali di acquacoltura presenti nello stabilimento;

Martedì 15 aprile 2014

- ii) il tipo di produzione dello stabilimento di acquacoltura;
 - iii) il tipo di stabilimento di acquacoltura;
 - e) i risultati delle visite di sanità animale, se richieste conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 24.
2. Gli operatori degli stabilimenti di acquacoltura:
- a) registrano le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), in modo che la tracciabilità dei luoghi di origine e di destinazione degli animali acquatici possa essere garantita;
 - b) conservano le informazioni di cui al paragrafo 1 presso lo stabilimento di acquacoltura e le mettono a disposizione dell'autorità competente su richiesta;
 - c) conservano le informazioni di cui al paragrafo 1 per un periodo di tempo minimo che deve essere fissato dall'autorità competente, ma che non può essere inferiore a tre anni.

Articolo 186

Obbligo di conservazione della documentazione per gli **stabilimenti di trasformazione e gli** stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie [Em. 283]

1. Gli operatori di **stabilimenti di trasformazione e di** stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie soggetti a riconoscimento a norma dell'articolo 177 conservano la documentazione aggiornata relativa a tutti gli spostamenti di animali di acquacoltura e di prodotti di origine animale ottenuti da tali animali in entrata e in uscita da questi stabilimenti. [Em. 284]
2. Gli operatori di **stabilimenti di trasformazione e di** stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie: [Em. 285]
- a) conservano la documentazione di cui al paragrafo 1 presso lo stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie e la mettono a disposizione dell'autorità competente su richiesta;
 - b) conservano la documentazione di cui al paragrafo 1 per un periodo di tempo minimo che deve essere fissato dall'autorità competente, ma che non può essere inferiore a tre anni.

Articolo 187

Obbligo di conservazione della documentazione per i trasportatori

1. I trasportatori di animali di acquacoltura e di animali acquatici selvatici destinati all'acquacoltura **o al rilascio nell'ambiente naturale a fini di ripopolamento degli stock selvatici** conservano la documentazione aggiornata relativa: [Em. 286]
- a) ai tassi di mortalità, durante il trasporto, degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in funzione del tipo di trasporto e delle specie di animali di acquacoltura e di animali acquatici selvatici trasportati;
 - b) agli stabilimenti di acquacoltura e agli stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie visitati dai mezzi di trasporto;
 - c) a ogni eventuale ricambio di acqua durante il trasporto, precisando l'origine dell'approvvigionamento e i luoghi di scolo delle acque reflue.
2. I trasportatori:
- a) conservano la documentazione di cui al paragrafo 1 e la mettono a disposizione dell'autorità competente su richiesta;
 - b) conservano la documentazione di cui al paragrafo 1 per un periodo di tempo minimo che deve essere fissato dall'autorità competente, ma che non può essere inferiore a tre anni.

Martedì 15 aprile 2014

Articolo 188

Delega di potere per la conservazione della documentazione

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle norme che integrano le prescrizioni in materia di conservazione della documentazione di cui agli articoli 185, 186 e 187 per quanto riguarda:

- a) le deroghe alle prescrizioni in materia di conservazione della documentazione per:
 - i) gli operatori di alcune categorie di stabilimenti di acquacoltura e i trasportatori;
 - ii) gli stabilimenti di acquacoltura che detengono un numero limitato di animali o i trasportatori che trasportano un numero limitato di animali;
 - iii) alcune categorie o specie di animali;
- b) le informazioni che gli operatori devono registrare in aggiunta a quelle di cui all'articolo 185, paragrafo 1, all'articolo 186, paragrafo 1, e all'articolo 187, paragrafo 1;
- c) il periodo di tempo minimo durante il quale la documentazione di cui agli articoli 185, 186 e 187 deve essere conservata.

2. La Commissione, nell'adottare gli atti delegati di cui al paragrafo 1, tiene conto dei seguenti fattori:

- a) i rischi presentati da ciascun tipo di stabilimento di acquacoltura;
- b) le categorie o le specie di animali di acquacoltura presenti nello stabilimento di acquacoltura;
- c) il tipo di produzione dello stabilimento;
- d) le modalità specifiche di spostamento adottate dal tipo di stabilimento di acquacoltura o di stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie;
- e) il numero o il volume di animali di acquacoltura presenti nello stabilimento o che vengono trasportati.

Articolo 189

Competenze di esecuzione per la conservazione della documentazione

La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme riguardo:

- a) al formato della documentazione da conservare in conformità degli articoli 185, 186 e 187;
- b) alla conservazione della documentazione in formato elettronico;
- c) alle specifiche operative per la conservazione della documentazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.

Capo 2

Spostamenti all'interno dell'Unione di animali acquatici diversi dagli animali da compagnia acquatici

Sezione 1

Prescrizioni generali

Articolo 190

Prescrizioni generali relative agli spostamenti di animali acquatici

1. Gli operatori adottano misure appropriate per garantire che gli spostamenti di animali acquatici non compromettano lo stato sanitario nel luogo di destinazione per quanto riguarda:

- a) le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d);

Martedì 15 aprile 2014

b) le malattie emergenti.

2. Gli operatori non spostano animali acquatici in uno stabilimento di acquacoltura o per destinarli al consumo umano né li rilasciano in natura se tali animali acquatici sono soggetti:

a) a restrizioni degli spostamenti riguardanti le categorie e specie interessate conformemente alle norme di cui all'articolo 55, paragrafo 1, all'articolo 56, all'articolo 61, paragrafo 1, agli articoli 62, 64 e 65, all'articolo 70, paragrafi 1 e 2, all'articolo 74, paragrafo 1, all'articolo 78, paragrafi 1 e 2, all'articolo 80, paragrafi 1 e 2, e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 2, degli articoli 63 e 67, dell'articolo 70, paragrafo 3, dell'articolo 71, paragrafo 3, dell'articolo 74, paragrafo 3, dell'articolo 79, dell'articolo 80, paragrafo 4, e dell'articolo 81, paragrafo 2; o

b) alle misure di emergenza di cui agli articoli 244 e 247 e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 248.

Gli operatori possono tuttavia spostare tali animali acquatici qualora nella parte III, titolo II, siano previste deroghe alle restrizioni degli spostamenti applicabili a tali spostamenti o a tale rilascio in natura o qualora nelle norme adottate ai sensi dell'articolo 248 siano previste deroghe alle misure di emergenza.

3. Gli operatori adottano tutte le misure necessarie per garantire che gli animali acquatici, dopo aver lasciato il luogo di origine, siano consegnati senza indugio al luogo finale di destinazione.

Articolo 191

Misure di prevenzione delle malattie relative al trasporto e atti delegati

1. Gli operatori adottano le necessarie e appropriate misure di prevenzione delle malattie per assicurare che:

a) lo stato sanitario degli animali acquatici non sia messo a rischio durante il trasporto;

b) le operazioni di trasporto degli animali acquatici non provochino la potenziale diffusione di malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), all'uomo o agli animali lungo il tragitto e nel luogo di destinazione;

c) si provveda alla pulizia, alla disinfezione e alla disinfestazione delle attrezzature e dei mezzi di trasporto e si adottino altre misure appropriate di bioprotezione, in funzione dei rischi connessi al trasporto;

d) eventuali ricambi di acqua durante il trasporto di animali acquatici destinati all'acquacoltura avvengano in luoghi e in condizioni tali da non compromettere lo stato sanitario per quanto riguarda le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d):

i) degli animali acquatici che vengono trasportati;

ii) degli animali acquatici presenti lungo il tragitto verso il luogo di destinazione;

iii) degli animali acquatici nel luogo di destinazione.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo:

a) alla pulizia, alla disinfezione e alla disinfestazione delle attrezzature e dei mezzi di trasporto conformemente al paragrafo 1, lettera c), come pure all'impiego di biocidi a tali fini;

b) alle altre misure appropriate di bioprotezione durante il trasporto di cui al paragrafo 1, lettera c);

c) ai ricambi d'acqua durante il trasporto di cui al paragrafo 1, lettera d).

Articolo 192

Modifica dell'uso previsto

1. Gli animali acquatici che vengono spostati per essere distrutti o abbattuti conformemente alle misure di cui alle lettere a) o b) non vengono utilizzati per altri scopi:

a) misure di lotta alle malattie di cui all'articolo 31, paragrafo 1, all'articolo 55, paragrafo 1, agli articoli 56, 61, 62, 64, 65, 67 e 70, all'articolo 74, paragrafo 1, agli articoli 78 e 80 e alle norme adottate in conformità dell'articolo 55, paragrafo 2, agli articoli 63 e 66, all'articolo 70, paragrafo 3, all'articolo 71, paragrafo 3, all'articolo 74, paragrafo 3, all'articolo 79, all'articolo 80, paragrafo 3, e all'articolo 81, paragrafo 2;

Martedì 15 aprile 2014

b) misure di emergenza di cui agli articoli 246 e 247 e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 248.

2. Gli animali acquatici spostati per essere destinati al consumo umano, all'acquacoltura, al rilascio in natura o per qualsiasi altro scopo specifico non sono utilizzati per scopi diversi da quello previsto.

Articolo 193

Obblighi per gli operatori nel luogo di destinazione

1. Gli operatori degli stabilimenti e degli stabilimenti alimentari che ricevono animali di acquacoltura **acquatici, prima che questi siano scaricati**; [Em. 287]

a) verificano che sia presente uno dei seguenti documenti:

- i) i certificati sanitari di cui all'articolo 208, paragrafo 1, all'articolo 209, all'articolo 224, paragrafo 1, e alle norme adottate in conformità degli articoli 188, 211 e 213;
- ii) le autodichiarazioni di cui all'articolo 218, paragrafo 1, e alle norme adottate in conformità dell'articolo 218, paragrafi 3 e 4;

a bis) ispezionano la partita alla ricerca di eventuali irregolarità; [Em. 288]

b) informano l'autorità competente in merito a qualsiasi irregolarità riguardante:

- i) gli animali di acquacoltura **acquatici** ricevuti; [Em. 289]
- ii) la presenza dei documenti di cui alla lettera a), punti i) e ii).

2. Nel caso di un'irregolarità di cui al paragrafo 1, lettera b), l'operatore ~~isola~~ **non consente che** gli animali di acquacoltura interessati **siano scaricati** fino all'adozione di una decisione in merito da parte dell'autorità competente. [Em. 290]

Articolo 194

Prescrizioni generali relative agli spostamenti di animali di acquacoltura che passano attraverso Stati membri ma sono destinati all'esportazione dall'Unione verso paesi o territori terzi

Gli operatori garantiscono che gli animali di acquacoltura destinati all'esportazione verso un paese o territorio terzo che passano attraverso il territorio di un altro Stato membro soddisfino le prescrizioni di cui agli articoli 190, 191 e 192.

Sezione 2

Animali acquatici destinati a stabilimenti di acquacoltura o a essere rilasciati in natura

Articolo 195

Mortalità anormale o altri sintomi di malattie gravi

1. Gli operatori non spostano animali acquatici da uno stabilimento di acquacoltura o dall'ambiente naturale in un altro stabilimento di acquacoltura né li rilasciano in natura se tali animali provengono da uno stabilimento di acquacoltura o da un ambiente dove sono presenti:

- a) casi anormali di mortalità; o
- b) altri sintomi di malattie gravi le cui cause siano indeterminate.

2. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente può autorizzare tali spostamenti di animali acquatici o il loro rilascio in natura sulla base di una valutazione dei rischi, a condizione che gli animali acquatici provengano da una parte dello stabilimento di acquacoltura o dell'ambiente naturale indipendente dall'unità epidemiologica in cui si sono verificati i casi anormali di mortalità o altri sintomi di malattie.

Martedì 15 aprile 2014

Articolo 196

Spostamenti di animali ~~di acquacoltura~~ **acquatici detenuti** destinati a Stati membri, zone o compartimenti dichiarati indenni da malattia o sottoposti a un programma di eradicazione e atti delegati [Em. 291]

1. Gli operatori spostano animali ~~di acquacoltura~~ **acquatici detenuti** da uno stabilimento di acquacoltura per le finalità di cui ~~alla lettera~~ **alle lettere** a) ~~e~~ b) del presente articolo solo se tali animali ~~di acquacoltura~~ provengono da uno Stato membro, o da una zona o un compartimento dello stesso, dichiarato indenne da malattia conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, o all'articolo 37, paragrafo 4, per le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) o c), se appartengono a specie elencate per tali malattie elencate e: [Em. 292]

a) se devono essere introdotti in uno Stato membro, o una zona o un compartimento dello stesso:

i) dichiarato indenne da malattia in conformità dell'articolo 36, paragrafo 3, o dell'articolo 37, paragrafo 4; o

ii) sottoposto a un programma di eradicazione conformemente all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, per una o più delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c);

b) ~~se sono destinati:~~

i) ~~a uno stabilimento di acquacoltura soggetto a:~~

— ~~registrazione a norma dell'articolo 171; o~~

— ~~riconoscimento a norma degli articoli 174, 175, 176 e 177; o~~

ii) ~~a essere rilasciati in natura.~~ [Em. 293]

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle deroghe alle prescrizioni in materia di spostamenti o rilascio in natura di cui al paragrafo 1 del presente articolo se tali operazioni non presentano un rischio significativo di diffusione delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), a causa:

a) delle specie, delle categorie e della fase del ciclo di vita degli animali ~~di acquacoltura~~ **acquatici detenuti**; [Em. 294]

b) del tipo di stabilimento di origine e di destinazione;

c) dell'uso previsto degli animali ~~di acquacoltura~~ **acquatici detenuti**; [Em. 295]

d) del luogo di destinazione degli animali ~~di acquacoltura~~ **acquatici detenuti**; [Em. 296]

e) dei trattamenti, dei metodi di trasformazione e di altre misure speciali di riduzione dei rischi applicate nel luogo di origine o nel luogo di destinazione.

Articolo 197

Deroghe degli Stati membri agli obblighi degli operatori per quanto riguarda gli spostamenti di animali di acquacoltura tra Stati membri, zone o compartimenti sottoposti a un programma di eradicazione

In deroga all'articolo 196, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare gli operatori a spostare animali di acquacoltura in una zona o compartimento ~~in un altro Stato membro~~ **nel proprio territorio** per cui sia stato stabilito un programma di eradicazione in conformità dell'articolo 30, paragrafi 1 e 2, per le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c), a partire da ~~un'altra~~ **una** zona o compartimento **in un altro Stato membro** per cui sia stato stabilito un programma analogo per le stesse malattie elencate, a condizione che tali spostamenti non compromettano lo stato sanitario dello Stato membro, della zona o del compartimento di destinazione. [Em. 297]

Martedì 15 aprile 2014

Articolo 198

Misure degli Stati membri per quanto riguarda il rilascio in natura di animali di acquacoltura

Gli Stati membri possono prescrivere che gli animali ~~di acquacoltura~~ **acquatici** siano rilasciati in natura solo se provengono da uno Stato membro, o da una zona o un compartimento dichiarato indenne da malattia in conformità dell'articolo 36, paragrafo 1, o all'articolo 37, paragrafo 1, per quanto riguarda le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c), per cui la specie di animali ~~di acquacoltura~~ **acquatici** da spostare è una specie elencata, indipendentemente dallo stato sanitario dell'area in cui gli animali saranno rilasciati. [Em. 298]

Articolo 199

Spostamenti di animali acquatici selvatici destinati a Stati membri, zone o compartimenti dichiarati indenni da malattia o sottoposti a un programma di eradicazione e atti delegati

1. Gli articoli 196 e 197 si applicano anche agli spostamenti di animali acquatici selvatici destinati a uno stabilimento di acquacoltura, **a uno stabilimento di trasformazione** o a uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie soggetto a: [Em. 299]

a) registrazione a norma dell'articolo 171; o

b) riconoscimento a norma degli articoli da 174 a 177.

2. Gli operatori che spostano animali acquatici selvatici da un habitat a un altro adottano misure di prevenzione delle malattie affinché tali spostamenti non comportino un rischio significativo di diffusione delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), agli animali acquatici presenti nel luogo di destinazione.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle misure di prevenzione delle malattie che devono essere adottate dagli operatori a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

Sezione 3

Animali acquatici destinati al consumo umano

Articolo 200

Spostamenti di animali ~~di acquacoltura~~ **acquatici detenuti** destinati ~~a~~ **al consumo umano in** Stati membri, zone o compartimenti dichiarati indenni da malattia o sottoposti a un programma di eradicazione e atti delegati [Em. 300]

1. Gli operatori spostano animali ~~di acquacoltura~~ **acquatici detenuti destinati al consumo umano** da uno stabilimento ~~di acquacoltura~~ per le finalità di cui alla lettera a) o alla lettera b) del presente paragrafo solo se tali animali ~~di acquacoltura~~ provengono da uno Stato membro, o da una zona o un compartimento dello stesso, dichiarato indenne da malattia conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, o all'articolo 37, paragrafo 4, per le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) o lettera c), se appartengono a specie elencate per tali malattie elencate e: [Em. 301]

a) se devono essere introdotti in uno Stato membro, o una zona o un compartimento dello stesso dichiarato indenne da malattia conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, o all'articolo 37, paragrafo 4, o per cui sia stato stabilito un programma di eradicazione a norma dell'articolo 30, paragrafo 1 o 2, in merito a una o più delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c);

b) se sono destinati al consumo umano.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono autorizzare gli operatori a introdurre animali ~~di acquacoltura~~ **acquatici detenuti** in una zona o compartimento per cui sia stato stabilito un programma di eradicazione in conformità dell'articolo 30, paragrafo 1 o 2, per le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c), a partire da un'altra zona o compartimento per cui sia stato stabilito un programma analogo per le stesse malattie all'interno dello Stato membro in questione, a condizione che tali spostamenti non compromettano lo stato sanitario dello Stato membro, o della zona o del compartimento dello stesso. [Em. 302]

Martedì 15 aprile 2014

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle deroghe alle prescrizioni per gli spostamenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo se tali spostamenti di animali ~~di acquacoltura~~ **acquatici detenuti** che non presentano un rischio significativo di diffusione delle malattie a causa: [Em. 303]
- a) delle specie, delle categorie e della fase del ciclo di vita degli animali ~~di acquacoltura~~ **acquatici detenuti**; [Em. 304]
- b) dei metodi con cui sono tenuti gli animali ~~di acquacoltura~~ **acquatici** e del tipo di produzione negli stabilimenti di ~~acquacoltura~~ di origine e di destinazione; [Em. 305]
- c) dell'uso previsto degli animali ~~di acquacoltura~~ **acquatici detenuti**; [Em. 306]
- d) del luogo di destinazione degli animali ~~di acquacoltura~~ **acquatici detenuti**; [Em. 307]
- e) dei trattamenti, dei metodi di trasformazione e di altre misure speciali di riduzione dei rischi applicate nel luogo di origine o nel luogo di destinazione.

Articolo 201

Spostamenti di animali acquatici selvatici destinati a Stati membri, zone o compartimenti dichiarati indenni da malattia o sottoposti a un programma di eradicazione e atti delegati

1. L'articolo 200, paragrafi 1 e 2, e le norme adottate ai sensi dell'articolo 200, paragrafo 3, si applicano anche agli spostamenti di animali acquatici selvatici per il consumo umano destinati a Stati membri, zone o compartimenti degli stessi dichiarati indenni da malattia conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, o all'articolo 37, paragrafo 4, o sottoposti a un programma di eradicazione conformemente all'articolo 30, paragrafo 1 o 2, laddove tali misure siano necessarie per garantire che questi animali acquatici selvatici non comportino un rischio significativo di diffusione delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), agli animali acquatici presenti nel luogo di destinazione.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo a prescrizioni in materia di spostamenti di animali acquatici selvatici destinati al consumo umano che integrano il paragrafo 1 del presente articolo.

Sezione 4

Animali acquatici non destinati a stabilimenti, al rilascio in natura o al consumo umano

Articolo 202

Spostamenti di animali acquatici non destinati a stabilimenti, al rilascio in natura o al consumo umano e atti delegati

1. Gli operatori che spostano animali acquatici non destinati a stabilimenti, al rilascio in natura o al consumo umano adottano le misure preventive necessarie affinché tali spostamenti non comportino un rischio significativo di diffusione delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), agli animali acquatici presenti nel luogo di destinazione.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle misure preventive di cui al paragrafo 1 del presente articolo per garantire che gli animali acquatici non diffondano le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), tenendo conto nel contempo dei fattori di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
3. La Commissione, nell'adottare gli atti delegati di cui al paragrafo 2, tiene conto dei seguenti fattori:
- a) le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), pertinenti per le specie elencate o le categorie di animali acquatici;

Martedì 15 aprile 2014

- b) lo stato sanitario in relazione alle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), nei compartimenti, nelle zone o negli Stati membri di origine e di destinazione;
- c) i luoghi di origine e di destinazione;
- d) il tipo di spostamento di animali acquatici;
- e) le specie e le categorie di animali acquatici;
- f) l'età degli animali acquatici;
- g) altri fattori epidemiologici.

Sezione 5

Deroghe alle sezioni da 1 a 4 e misure aggiuntive di riduzione dei rischi

Articolo 203

Animali acquatici destinati a stabilimenti di acquacoltura confinati e atti delegati

1. Gli operatori spostano animali acquatici in uno stabilimento di acquacoltura confinato solo se tali animali soddisfano le seguenti condizioni:
 - a) provengono da un altro stabilimento di acquacoltura confinato;
 - b) non comportano un rischio significativo di diffusione delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), alle specie elencate di animali presenti nello stabilimento di acquacoltura confinato di destinazione, tranne qualora gli spostamenti siano autorizzati a fini scientifici.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo:
 - a) alle prescrizioni dettagliate, in aggiunta a quelle di cui al paragrafo 1 del presente articolo, per gli spostamenti di animali di acquacoltura verso stabilimenti di acquacoltura confinati;
 - b) alle norme specifiche per gli spostamenti di animali di acquacoltura verso stabilimenti di acquacoltura confinati quando le misure di riduzione dei rischi in atto garantiscono che tali spostamenti non comportino un rischio significativo per la salute degli animali di acquacoltura all'interno dello stabilimento di acquacoltura confinato in questione e negli stabilimenti circostanti.

Articolo 204

Deroghe per gli spostamenti a fini scientifici di animali acquatici e atti delegati

1. L'autorità competente del luogo di destinazione può, previo accordo dell'autorità competente del luogo di origine, autorizzare gli spostamenti a fini scientifici verso il suo territorio di animali acquatici che non soddisfano le prescrizioni delle sezioni da 1 a 4, fatta eccezione per l'articolo 190, paragrafi 1 e 3, e per gli articoli 191, 192 e 193.
2. Le autorità competenti concedono le deroghe per gli spostamenti a fini scientifici di animali acquatici di cui al paragrafo 1 solo alle seguenti condizioni:
 - a) le autorità competenti del luogo di destinazione e quelle del luogo di origine:
 - i) hanno convenuto le condizioni per tali spostamenti;

Martedì 15 aprile 2014

- ii) hanno adottato le necessarie misure di riduzione dei rischi per garantire che gli spostamenti di questi animali acquatici non compromettano lo stato sanitario nei luoghi situati lungo il tragitto e nel luogo di destinazione per quanto riguarda le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d);
 - iii) hanno informato, se del caso, l'autorità competente degli Stati membri di passaggio della deroga concessa e delle condizioni alle quali tale autorizzazione è rilasciata;
- b) gli spostamenti di tali animali acquatici avvengono sotto la supervisione delle autorità competenti del luogo di origine, del luogo di destinazione e, se del caso, dell'autorità competente dello Stato membro di passaggio.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alla modifica e all'integrazione delle norme relative alle deroghe concesse dalle autorità competenti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 205

Delega di potere per quanto riguarda le prescrizioni specifiche e le deroghe per esposizioni, zoo, negozi di animali da compagnia, stagni da giardino, acquari a scopi commerciali e grossisti

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo:

- a) alle prescrizioni specifiche che integrano le norme di cui alle sezioni da 1 a 4 e che sono applicabili agli spostamenti di animali acquatici destinati a:
 - i) zoo, negozi di animali da compagnia e grossisti;
 - ii) esposizioni, eventi sportivi o culturali ed eventi analoghi; o
 - iii) acquari a scopi commerciali;
- b) alle deroghe alle sezioni da 1 a 4, ad eccezione dell'articolo 190, paragrafi 1 e 3, e degli articoli 191, 192 193, per gli spostamenti di animali acquatici di cui alla lettera a), ***purché siano in vigore disposizioni adeguate di bioprotezione per assicurare che tali spostamenti non comportino un rischio significativo per lo stato sanitario del luogo di destinazione.*** [Em. 308]

Articolo 206

Competenze di esecuzione per quanto riguarda le deroghe temporanee per gli spostamenti di specie o categorie specifiche di animali acquatici

La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce norme relative alle deroghe temporanee alle disposizioni del presente capo per gli spostamenti di specie o categorie specifiche di animali acquatici se:

- a) le prescrizioni in materia di spostamenti previste all'articolo 195, all'articolo 196, paragrafo 1, agli articoli 197 e 198, all'articolo 199, paragrafi 1 e 2, all'articolo 200, all'articolo 201, paragrafo 1, all'articolo 202, paragrafo 1, all'articolo 203, paragrafo 1, all'articolo 204, paragrafi 1 e 2, e nelle norme adottate ai sensi dell'articolo 196, paragrafo 2, dell'articolo 199, paragrafo 3, dell'articolo 201, paragrafo 2, dell'articolo 202, paragrafo 2, dell'articolo 203, paragrafo 2, dell'articolo 204, paragrafo 3, e dell'articolo 205 non si stiano dimostrando efficaci per ridurre i rischi che comportano determinati spostamenti di tali animali acquatici; o
- b) le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), sembrano diffondersi malgrado le prescrizioni in materia di spostamenti di cui alle sezioni da 1 a 5.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.

Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati connessi a una malattia elencata che comporta un rischio di impatto molto forte e tenuto conto dei fattori di cui all'articolo 205, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 255, paragrafo 3.

Martedì 15 aprile 2014

Articolo 207

Fattori da prendere in considerazione nell'adottare gli atti delegati e gli atti di esecuzione di cui alla presente sezione

La Commissione, nello stabilire le norme da definire negli atti delegati e negli atti di esecuzione di cui all'articolo 203, paragrafo 2, all'articolo 204, paragrafo 3, e agli articoli 205 e 206, tiene conto dei seguenti fattori:

- a) i rischi inerenti agli spostamenti;
- b) lo stato sanitario in relazione alle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), nei luoghi di origine e di destinazione;
- c) le specie elencate di animali acquatici per le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d);
- d) le misure di bioprotezione in vigore;
- e) le eventuali condizioni specifiche alle quali sono tenuti gli animali ~~di acquacoltura~~ **acquatici**; [Em. 309]
- f) le modalità specifiche di spostamento adottate dal tipo ~~di stabilimento~~ di acquacoltura e le specie o categorie di animali ~~di acquacoltura~~ **acquatici** interessate; [Em. 310]
- g) altri fattori epidemiologici.

Sezione 6

Certificazione sanitaria

Articolo 208

Obbligo per gli operatori di garantire che gli animali di acquacoltura siano accompagnati da un certificato sanitario

1. Gli operatori spostano animali di acquacoltura solo se questi sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall'autorità competente del luogo di origine conformemente all'articolo 216, paragrafo 1, se appartengono a specie elencate per le malattie elencate di cui alla lettera a) e sono spostati per una delle seguenti finalità:

- a) per essere introdotti in uno Stato membro, o una zona o un compartimento dello stesso dichiarato indenne da malattia conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, e all'articolo 37, paragrafo 4, o per cui sia stato stabilito un programma di eradicazione a norma dell'articolo 30, paragrafo 1 o 2, in merito a una o più delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c);
- b) per essere destinati a una delle seguenti finalità:
 - i) uno stabilimento di acquacoltura;
 - ii) il rilascio in natura;
 - iii) il consumo umano.

2. Gli operatori spostano animali di acquacoltura solo se questi sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall'autorità competente del luogo di origine conformemente all'articolo 216, paragrafo 1, se appartengono a specie elencate per le malattie elencate pertinenti di cui alla lettera a) e sono spostati per uno dei seguenti motivi:

- a) sono autorizzati a lasciare una zona soggetta a restrizioni sottoposta a misure di lotta alle malattie previste all'articolo 55, paragrafo 1, lettera f), punto ii), agli articoli 56 e 64, all'articolo 65, paragrafo 1, all'articolo 74, paragrafo 1, all'articolo 78, paragrafi 1 e 2, o nelle norme adottate ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 2, degli articoli 67 e 68, dell'articolo 71, paragrafo 3, dell'articolo 74, paragrafo 3, dell'articolo 79, dell'articolo 81, paragrafo 2, e dell'articolo 248 per una o più delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b);

Martedì 15 aprile 2014

b) sono destinati a uno dei seguenti usi:

- i) uno stabilimento di acquacoltura;
- ii) il rilascio in natura;
- iii) il consumo umano.

3. Gli operatori adottano tutte le misure necessarie per garantire che il certificato sanitario accompagni gli animali di acquacoltura dal luogo di origine al luogo di destinazione, tranne qualora siano previste misure specifiche nelle norme adottate ai sensi dell'articolo 214.

Articolo 209

Obbligo per gli operatori di garantire che gli altri animali acquatici siano accompagnati da un certificato sanitario e competenze di esecuzione

1. Gli operatori spostano animali acquatici diversi dagli animali di acquacoltura di cui all'articolo 208, paragrafi 1 e 2, solo se questi sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall'autorità competente del luogo di origine conformemente all'articolo 216, paragrafo 1, nel caso in cui, a causa dei rischi inerenti agli spostamenti di tali animali acquatici, la certificazione sanitaria sia necessaria per garantire che siano soddisfatte le seguenti prescrizioni per gli spostamenti delle specie elencate di animali:

- a) le prescrizioni di cui alle sezioni da 1 a 5 e alle norme adottate conformemente a tali sezioni;
- b) le misure di lotta alle malattie di cui all'articolo 55, paragrafo 1, all'articolo 56, all'articolo 61, paragrafo 1, agli articoli 62 e 64, all'articolo 65, paragrafo 1, all'articolo 74, paragrafo 1, all'articolo 78, paragrafi 1 e 2, o alle norme adottate ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 2, degli articoli 63, 67 e 68, dell'articolo 71, paragrafo 3, dell'articolo 74, paragrafo 3, dell'articolo 79 e dell'articolo 81, paragrafo 2.
- c) le misure di emergenza di cui alle norme adottate ai sensi dell'articolo 248.

2. L'articolo 208 si applica anche agli animali acquatici selvatici destinati ad uno stabilimento di acquacoltura, a meno che l'autorità competente del luogo di origine concluda che la certificazione non è possibile a causa della natura del luogo di origine di tali animali acquatici selvatici.

3. La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce norme relative all'obbligo per gli operatori di garantire che gli animali acquatici selvatici destinati a uno stabilimento di acquacoltura siano accompagnati da un certificato sanitario, previsto al paragrafo 2 del presente articolo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.

Articolo 210

Deroga degli Stati membri alla certificazione sanitaria nazionale

In deroga agli obblighi di certificazione sanitaria di cui agli articoli 208 e 209, gli Stati membri possono concedere deroghe per gli spostamenti di determinate partite di animali acquatici prive di certificato sanitario all'interno dei loro territori purché sia disponibile un sistema alternativo che garantisca la tracciabilità di tali partite e siano soddisfatte le prescrizioni in materia di sanità animale per tali spostamenti di cui alle sezioni da 1 a 5.

Articolo 211

Delega di potere per quanto riguarda la certificazione sanitaria per gli animali acquatici

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo:

- a) alle deroghe agli obblighi in materia di certificati sanitari di cui agli articoli 208 e 209 e alle condizioni per la concessione di tali deroghe per gli spostamenti di animali acquatici che non presentano un rischio significativo di diffusione delle malattie a causa:
 - i) delle specie, delle categorie o della fase del ciclo di vita degli animali acquatici;

Martedì 15 aprile 2014

- ii) dei metodi con cui sono tenute tali specie e categorie di animali di acquacoltura e del relativo tipo di produzione;
 - iii) dell'uso previsto degli animali acquatici;
 - iv) del luogo di destinazione degli animali acquatici;
- b) alle norme speciali per la certificazione sanitaria di cui agli articoli 208 e 209 qualora le misure alternative di riduzione dei rischi adottate dall'autorità competente garantiscano:
- i) la tracciabilità degli animali acquatici;
 - ii) che gli animali acquatici che vengono spostati soddisfano le condizioni prescritte in materia di sanità animale di cui alle sezioni da 1 a 5;
- c) alle norme dettagliate sui certificati sanitari che devono accompagnare gli spostamenti di animali acquatici a fini scientifici di cui all'articolo 204, paragrafo 1.

Articolo 212

Contenuto dei certificati sanitari

1. Il certificato sanitario contiene almeno le seguenti informazioni:
- a) lo stabilimento o il luogo di origine, lo stabilimento o il luogo di destinazione e, se pertinente per la diffusione delle malattie, eventuali stabilimenti o luoghi visitati lungo il tragitto;
 - b) una descrizione degli animali acquatici;
 - c) il numero, il volume o il peso degli animali acquatici;
 - d) le informazioni necessarie per dimostrare che gli animali soddisfano le prescrizioni in materia di spostamenti di cui alle sezioni da 1 a 5.
2. Il certificato sanitario può contenere anche altre informazioni richieste ai sensi di altra normativa dell'Unione.

Articolo 213

Delega di potere e atti di esecuzione per quanto riguarda il contenuto dei certificati sanitari

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo al contenuto dei certificati sanitari di cui all'articolo 212, paragrafo 1:
- a) norme dettagliate relative al contenuto dei certificati sanitari di cui all'articolo 212, paragrafo 1, per le diverse categorie e specie di animali acquatici;
 - b) informazioni aggiuntive che devono figurare nel certificato sanitario di cui all'articolo 212, paragrafo 1.
2. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme relative ai modelli di certificati sanitari.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.

Articolo 214

Obbligo per gli operatori di garantire che i certificati sanitari accompagnino gli animali al luogo di destinazione e atti delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo a misure specifiche che integrano le prescrizioni in materia di certificazione sanitaria previste all'articolo 208 per i seguenti tipi di spostamenti di animali acquatici:

- a) spostamenti di animali acquatici che non possono proseguire il tragitto verso il luogo finale di destinazione e devono ritornare al luogo d'origine o essere trasferiti a un'altra destinazione, per uno o più dei seguenti motivi:

Martedì 15 aprile 2014

- i) il tragitto previsto è stato inaspettatamente interrotto per motivi legati al benessere degli animali;
 - ii) incidenti o eventi imprevisi lungo il tragitto;
 - iii) gli animali acquatici sono stati respinti nel luogo di destinazione in un altro Stato membro o alla frontiera esterna dell'Unione;
 - iv) gli animali acquatici sono stati respinti in un paese terzo;
- b) spostamenti di animali di acquacoltura destinati a esposizioni, eventi sportivi, culturali e simili e loro successivo ritorno al luogo di origine.

Articolo 215

Obbligo per gli operatori di collaborare con le autorità competenti in materia di certificazione sanitaria

Gli operatori:

- a) forniscono all'autorità competente tutte le informazioni necessarie per completare i certificati sanitari di cui agli articoli 208 e 209 e alle norme adottate ai sensi degli articoli 211, 213 e 214;
- b) se necessario, sottopongono gli animali acquatici a controlli fisici, documentari e d'identità conformemente all'articolo 216, paragrafo 3, e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 216, paragrafo 4.

Articolo 216

Responsabilità dell'autorità competente in materia di certificazione sanitaria e atti delegati

1. L'autorità competente, su richiesta dell'operatore, rilascia un certificato sanitario per gli spostamenti di animali acquatici, se richiesto dagli articoli 208 e 209, o dalle norme adottate ai sensi degli articoli 211 e 214, purché siano rispettate, a seconda dei casi, le seguenti prescrizioni in materia di sanità animale:

- a) le prescrizioni di cui all'articolo 190, all'articolo 191, paragrafo 1, agli articoli 192, 194 e 195, all'articolo 196, paragrafo 1, agli articoli 197 e 198, all'articolo 199, paragrafi 1 e 2, all'articolo 200, all'articolo 202, paragrafo 1, all'articolo 203, paragrafo 1, e all'articolo 204, paragrafi 1 e 2;
- b) le prescrizioni di cui agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 191, paragrafo 2, dell'articolo 196, paragrafo 2, dell'articolo 199, paragrafo 3, dell'articolo 200, paragrafo 3, dell'articolo 201, paragrafo 2, dell'articolo 202, paragrafo 2, dell'articolo 203, paragrafo 2, dell'articolo 204, paragrafo 3, e dell'articolo 205;
- c) le prescrizioni di cui agli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 206.

2. I certificati sanitari:

- a) sono verificati e firmati dal veterinario ufficiale;
- b) restano validi per il periodo di tempo stabilito nelle norme adottate ai sensi del paragrafo 4, lettera b), durante il quale gli animali di acquacoltura oggetto dei certificati devono continuare a rispettare le garanzie in materia di sanità animale in essi contenute.

3. Il veterinario ufficiale, prima di firmare un certificato sanitario, verifica che gli animali acquatici oggetto dello stesso soddisfino le prescrizioni del presente capo mediante controlli fisici, documentari e d'identità come previsto dagli atti delegati adottati in virtù del paragrafo 4, se del caso, tenuto conto delle specie e categorie di animali acquatici interessati e delle prescrizioni in materia di sanità animale.

Martedì 15 aprile 2014

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 recanti norme riguardo:

- a) ai tipi di controlli fisici, documentari e d'identità e agli esami per le diverse specie e categorie di animali acquatici che devono essere effettuati dal veterinario ufficiale conformemente al paragrafo 3 del presente articolo al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni del presente capo;
- b) ai tempi necessari per l'esecuzione di tali controlli fisici, documentari e d'identità e di tali esami nonché per il rilascio dei certificati sanitari da parte del veterinario ufficiale prima dello spostamento delle partite di animali acquatici.

Articolo 217

Certificati sanitari elettronici

I certificati sanitari elettronici prodotti, trattati e trasmessi mediante il sistema IMSOC possono sostituire i certificati sanitari di accompagnamento di cui all'articolo 208 se:

- a) contengono tutte le informazioni che devono figurare nel modello di certificato sanitario conformemente all'articolo 212, paragrafo 1, e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 213;
- b) garantiscono la tracciabilità degli animali acquatici e il collegamento tra tali animali e il certificato sanitario elettronico.

Articolo 218

Autodichiarazione degli operatori per gli spostamenti di animali ~~di acquacoltura~~ **acquatici** verso altri Stati membri e atti delegati [Em. 311]

1. Gli operatori nel luogo di origine redigono un'autodichiarazione per gli spostamenti di animali ~~di acquacoltura~~ **acquatici** dal luogo di origine in uno Stato membro al luogo di destinazione in un altro Stato membro e provvedono a che questo documento accompagni gli animali ~~di acquacoltura~~ **acquatici** interessati se questi non sono tenuti a essere accompagnati da un certificato sanitario di cui agli articoli 208 e 209 o alle norme adottate ai sensi degli articoli 211 e 214. [Em. 312]

2. L'autodichiarazione di cui al paragrafo 1 contiene almeno le seguenti informazioni relative agli animali ~~di acquacoltura~~ **acquatici**: [Em. 313]

- a) il luogo di origine e il luogo di destinazione e, se del caso, i luoghi situati lungo il tragitto;
- b) una descrizione degli animali ~~di acquacoltura~~ **acquatici**, la specie, la quantità, il peso o il volume in funzione degli animali interessati; [Em. 314]
- c) le informazioni necessarie per dimostrare che gli animali ~~di acquacoltura~~ **acquatici** soddisfano le prescrizioni in materia di spostamenti di cui alle sezioni da 1 a 5. [Em. 315]

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo:

- a) alle norme dettagliate relative al contenuto dell'autodichiarazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo per le diverse specie e categorie di animali ~~di acquacoltura~~ **acquatici**; [Em. 316]
- b) alle informazioni che devono figurare nell'autodichiarazione in aggiunta a quelle di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

4. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme relative ai modelli di autodichiarazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.

Martedì 15 aprile 2014

Sezione 7

Notifica degli spostamenti di animali acquatici verso altri Stati membri

Articolo 219

Obblighi degli operatori per quanto riguarda la notifica degli spostamenti di animali acquatici tra Stati membri

Gli operatori notificano in anticipo all'autorità competente del proprio Stato membro di origine gli spostamenti previsti di animali acquatici da uno Stato membro a un altro nel caso in cui:

- a) gli animali acquatici debbano essere accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di origine conformemente agli articoli 208 e 209 o alle norme adottate ai sensi dell'articolo 211 e dell'articolo 214, paragrafo 2;
- b) gli animali acquatici debbano essere accompagnati da un certificato sanitario per gli animali acquatici qualora siano spostati da una zona soggetta a restrizioni come previsto all'articolo 208, paragrafo 2, lettera a);
- c) gli animali di acquacoltura e gli animali acquatici selvatici oggetto degli spostamenti siano destinati:
 - i) a uno stabilimento soggetto a registrazione a norma dell'articolo 171 o a riconoscimento a norma degli articoli da 174 a 177;
 - ii) a essere rilasciati in natura;
- d) la notifica sia prevista conformemente agli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 221.

Ai fini della notifica di cui al primo paragrafo del presente articolo, gli operatori forniscono all'autorità competente dello Stato membro di origine tutte le informazioni necessarie per consentirle di notificare gli spostamenti all'autorità competente dello Stato membro di destinazione a norma dell'articolo 220, paragrafo 1.

Articolo 220

Responsabilità dell'autorità competente per quanto riguarda la notifica degli spostamenti di animali acquatici verso altri Stati membri

1. L'autorità competente dello Stato membro di origine notifica all'autorità competente dello Stato membro di destinazione gli spostamenti di animali acquatici di cui all'articolo 219, paragrafo 1, tranne qualora sia stata concessa una deroga per tale notifica conformemente all'articolo 221, paragrafo 1, lettera c).
2. La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo avviene, ove possibile, mediante il sistema IMSOC.
3. Gli Stati membri designano regioni per la gestione delle notifiche degli spostamenti da parte dell'autorità competente di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
4. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare l'operatore a notificare parzialmente o integralmente attraverso il sistema IMSOC gli spostamenti di animali acquatici all'autorità competente dello Stato membro di destinazione.

Articolo 221

Delega di potere e atti di esecuzione per quanto riguarda la notifica degli spostamenti di animali acquatici da parte dell'autorità competente

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo:
 - a) all'obbligo per gli operatori di notificare, conformemente all'articolo 219, paragrafo 1, gli spostamenti tra Stati membri di animali acquatici di categorie o specie diverse da quelle di cui al paragrafo 1, lettere a), b), e c) di detto articolo, qualora la tracciabilità di tali spostamenti sia necessaria per garantire il rispetto delle prescrizioni in materia di sanità animale di cui al presente capo;

Martedì 15 aprile 2014

- b) alle informazioni necessarie per la notifica degli spostamenti di animali acquatici da parte degli operatori e dell'autorità competente di cui all'articolo 219, paragrafo 1, e all'articolo 220, paragrafo 1;
- c) alle deroghe all'obbligo di notifica di cui all'articolo 219, paragrafo 1, lettera c), per le categorie o specie di animali acquatici o per i tipi di spostamenti che presentano un rischio irrilevante;
- d) alle procedure di emergenza per la notifica degli spostamenti di animali acquatici in caso di interruzioni di corrente o di altre perturbazioni del sistema IMSOC;
- e) alle prescrizioni relative alla designazione delle regioni da parte degli Stati membri di cui all'articolo 220, paragrafo 3.

2. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme riguardanti:

a) il formato delle notifiche:

- i) degli spostamenti di animali acquatici, da parte degli operatori all'autorità competente dello Stato membro di origine, conformemente all'articolo 219, paragrafo 1;
- ii) degli spostamenti di animali acquatici, da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine allo Stato membro di destinazione, conformemente all'articolo 220, paragrafo 1;

b) i termini per:

- i) la trasmissione delle necessarie informazioni all'autorità competente dello Stato membro di origine da parte degli operatori conformemente all'articolo 219, paragrafo 1;
- ii) la notifica degli spostamenti da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all'articolo 220, paragrafo 1.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.

Capo 3

Spostamenti all'interno dell'Unione di animali da compagnia acquatici

Articolo 222

Spostamenti a carattere non commerciale di animali da compagnia acquatici, atti delegati e atti di esecuzione

1. I detentori di animali da compagnia procedono a spostamenti a carattere non commerciale di animali da compagnia acquatici delle specie elencate nell'allegato I solo qualora siano state adottate misure appropriate di prevenzione e lotta alle malattie al fine di garantire che tali animali non comportino un rischio significativo di diffusione delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), e di malattie emergenti agli animali presenti nel luogo di destinazione e durante il trasporto.
2. Ai fini dell'identificazione, della registrazione e della tracciabilità degli animali da compagnia acquatici si applicano l'articolo 112 e le norme stabilite negli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 114, lettera f), e negli atti di esecuzione adottati ai sensi dell'articolo 117.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle misure di prevenzione e lotta alle malattie di cui al paragrafo 1 del presente articolo al fine di garantire che gli animali da compagnia acquatici non comportino un rischio significativo di diffusione delle malattie di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), e di malattie emergenti agli animali durante il trasporto e nel luogo di destinazione, tenuto conto, se del caso, dello stato sanitario nel luogo di destinazione.
4. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme relative alle misure di prevenzione e lotta alle malattie previste al paragrafo 1 del presente articolo e nelle norme adottate ai sensi del paragrafo 2.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.

Martedì 15 aprile 2014

Capo 4

Produzione, trasformazione e distribuzione all'interno dell'Unione di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, diversi dagli animali acquatici vivi

Articolo 223

Obblighi generali degli operatori in materia di sanità animale e atti delegati

1. Gli operatori adottano appropriate misure preventive per garantire che in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione nell'Unione di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, diversi dagli animali acquatici vivi, tali prodotti non provochino la diffusione:

a) delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), tenuto conto dello stato sanitario nel luogo di produzione, trasformazione e destinazione;

b) di malattie emergenti.

2. Gli operatori garantiscono che i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, diversi dagli animali acquatici vivi, non provengano da stabilimenti o stabilimenti alimentari o non siano ottenuti da animali provenienti da stabilimenti o stabilimenti alimentari che sono soggetti:

a) alle misure di emergenza di cui agli articoli 246 e 247 e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 248, tranne qualora siano previste deroghe per tali norme nella parte VI;

b) a restrizioni degli spostamenti applicabili agli animali acquatici e ai prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, all'articolo 55, paragrafo 1, all'articolo 56, all'articolo 61, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 62, paragrafo 1, all'articolo 65, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 70, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 74, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 78, paragrafi 1 e 2, all'articolo 80, paragrafi 1 e 2, e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 2, degli articoli 63 e 67, dell'articolo 71, paragrafo 3, dell'articolo 74, paragrafo 3, dell'articolo 79, dell'articolo 80, paragrafo 3, e dell'articolo 81, paragrafo 2, tranne qualora siano previste deroghe in tali norme.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo a prescrizioni dettagliate che integrano il paragrafo 2 del presente articolo per gli spostamenti di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, diversi dagli animali acquatici vivi, tenuto conto dei seguenti elementi:

a) le malattie e le specie di animali acquatici interessate dalle malattie, cui si applicano le misure di emergenza o le restrizioni degli spostamenti di cui al paragrafo 2;

b) i tipi di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici;

c) le misure di riduzione dei rischi applicate nei luoghi di origine e di destinazione ai prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici;

d) l'uso previsto dei prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici;

e) il luogo di destinazione dei prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici.

Articolo 224

Certificati sanitari e atti delegati

1. Gli operatori spostano i seguenti prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi solo se tali prodotti sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall'autorità competente del luogo di origine conformemente al paragrafo 3:

a) prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici che sono autorizzati a lasciare una zona soggetta a restrizioni sottoposta alle misure di emergenza di cui alle norme adottate ai sensi dell'articolo 248 e che sono ottenuti da animali acquatici di specie soggette a tali misure di emergenza;

Martedì 15 aprile 2014

- b) prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici che sono autorizzati a lasciare una zona soggetta a restrizioni sottoposta a misure di lotta alle malattie conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, all'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 56, all'articolo 61, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 62, paragrafo 1, all'articolo 63, paragrafo 1, all'articolo 65, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 70, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 74, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 78, paragrafi 1 e 2, all'articolo 80, paragrafi 1 e 2, e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 2, degli articoli 63 e 67, dell'articolo 71, paragrafo 3, dell'articolo 74, paragrafo 3, dell'articolo 79, dell'articolo 80, paragrafo 3, e dell'articolo 81, paragrafo 2, e che sono ottenuti da animali acquatici di specie soggette a tali misure di lotta alle malattie.
2. Gli operatori adottano tutte le misure necessarie per garantire che il certificato sanitario di cui al paragrafo 1 accompagni i prodotti di origine animale dal luogo di origine al luogo di destinazione.
3. L'autorità competente, su richiesta dell'operatore, rilascia un certificato sanitario per gli spostamenti di prodotti di origine animale diversi dagli animali acquatici vivi di cui al paragrafo 1.
4. Alla certificazione degli spostamenti di prodotti di origine animale diversi dagli animali acquatici vivi, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si applicano gli articoli 212, gli articoli da 214 a 217 e le norme adottate ai sensi dell'articolo 213 e dell'articolo 216, paragrafo 4.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo a prescrizioni e norme dettagliate relative al certificato sanitario che deve accompagnare gli spostamenti di prodotti di origine animale diversi dagli animali acquatici vivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenuto conto dei seguenti elementi:
- a) i tipi di prodotti di origine animale;
- b) le misure di riduzione dei rischi applicate ai prodotti di origine animale, che diminuiscono il rischio di diffusione delle malattie;
- c) l'uso previsto dei prodotti di origine animale;
- d) il luogo di destinazione dei prodotti di origine animale.

Articolo 225

Contenuto dei certificati sanitari, atti delegati e atti di esecuzione

1. Il certificato sanitario per i prodotti di origine animale diversi dagli animali acquatici vivi contiene almeno le seguenti informazioni:
- a) lo stabilimento o il luogo d'origine e lo stabilimento o il luogo di destinazione;
- b) una descrizione dei prodotti di origine animale;
- c) la quantità o il volume di prodotti di origine animale;
- d) l'identificazione dei prodotti di origine animale, se richiesta dall'articolo 65, paragrafo 1, lettera h), o dalle norme adottate ai sensi dell'articolo 66;
- e) le informazioni necessarie per dimostrare che i prodotti di origine animale della partita soddisfano le prescrizioni in materia di restrizioni degli spostamenti di cui all'articolo 223, paragrafo 2, e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 223, paragrafo 3.
2. Il certificato sanitario per i prodotti di origine animale diversi dagli animali acquatici vivi può contenere anche altre informazioni richieste in base ad altra normativa dell'Unione.

Martedì 15 aprile 2014

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alla modifica e all'integrazione delle informazioni che devono figurare nel certificato sanitario di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
4. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme relative ai modelli dei certificati sanitari di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.

Articolo 226**Notifica degli spostamenti verso altri Stati membri di prodotti di origine animale**

1. Gli operatori:
 - a) informano in anticipo l'autorità competente del proprio Stato membro di origine degli spostamenti previsti di prodotti di origine animale, diversi dagli animali acquatici vivi, quando le partite devono essere accompagnate da un certificato sanitario conformemente all'articolo 224, paragrafo 1;
 - b) forniscono tutte le informazioni necessarie per permettere all'autorità competente dello Stato membro di origine di notificare gli spostamenti di prodotti di origine animale, diversi dagli animali acquatici vivi, allo Stato membro di destinazione conformemente al paragrafo 2.
2. L'autorità competente dello Stato membro di origine notifica all'autorità competente dello Stato membro di destinazione gli spostamenti di prodotti di origine animale, diversi dagli animali acquatici vivi, conformemente all'articolo 220, paragrafo 1.
3. Alla notifica relativa ai prodotti di origine animale diversi dagli animali acquatici vivi si applicano gli articoli 219 e 220 e le norme adottate ai sensi dell'articolo 221.

Capo 5**Misure nazionali****Articolo 227****Misure nazionali intese a limitare l'impatto di malattie diverse dalle malattie elencate**

1. Qualora una malattia diversa da una malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), comporti un rischio significativo per gli animali acquatici in uno Stato membro, lo Stato membro interessato può adottare misure nazionali per prevenire l'introduzione della malattia o lottare contro la sua diffusione.

Gli Stati membri garantiscono che tali misure nazionali non vadano oltre quanto è appropriato e necessario per prevenire l'introduzione della malattia o lottare contro la sua diffusione all'interno del loro territorio.

2. Gli Stati membri notificano in anticipo alla Commissione eventuali misure nazionali proposte a norma del paragrafo 1 che possono incidere sugli spostamenti tra Stati membri.
3. La Commissione approva e, ove necessario, modifica le misure nazionali di cui al paragrafo 2 del presente articolo mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.
4. L'approvazione di cui al paragrafo 3 è concessa solo qualora sia necessario stabilire restrizioni degli spostamenti tra Stati membri per prevenire l'introduzione della malattia di cui al paragrafo 1 o lottare contro la sua diffusione, tenuto conto dell'incidenza globale della malattia e delle misure prese per l'Unione.

Martedì 15 aprile 2014

TITOLO III

Animali di specie diverse da quelle che rientrano nella definizione di animali terrestri ed acquatici e materiale germinale e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali di specie diverse

Articolo 228

Prescrizioni in materia di sanità animale relative ad altri animali, al materiale germinale e ai prodotti di origine animale ottenuti da questi altri animali

Nel caso in cui altri animali figurino tra le specie elencate per una malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), e questi altri animali o il loro materiale germinale o i prodotti di origine animale da essi ottenuti comportino un rischio per la sanità animale o per la sanità pubblica, si applicano le seguenti prescrizioni in materia di sanità animale:

- a) le prescrizioni relative alla registrazione, al riconoscimento, alla conservazione della documentazione e ai registri degli stabilimenti e dei trasportatori di cui al titolo I, capo 1, e al titolo II, capo 1;
- b) le prescrizioni in materia di tracciabilità di cui agli articoli da 102 a 105 e agli articoli 112 e 113 per gli altri animali e all'articolo 119 per il materiale germinale;
- c) prescrizioni relative agli spostamenti:
 - i) per gli altri animali che vivono prevalentemente in ambiente terrestre o sono generalmente colpiti da malattie degli animali terrestri, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 229, paragrafo 3, lettere d) ed e), le prescrizioni di cui alla parte IV, titolo I, capo 3, sezioni 1 e 6, e capi 4 e 5;
 - ii) per gli altri animali che vivono prevalentemente in ambiente acquatico o sono generalmente colpiti da malattie degli animali acquatici, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 229, paragrafo 3, lettere d) ed e), le prescrizioni di cui alla parte IV, titolo II, capo 2, sezioni da 1 a 5, e al titolo II, capo 2;
 - iii) per gli altri animali da compagnia, le prescrizioni di cui agli articoli 112 e 152;
 - iv) per il materiale germinale le prescrizioni generali relative agli spostamenti di cui agli articoli 155 e 156 e le prescrizioni speciali relative agli spostamenti verso altri Stati membri di cui agli articoli 162 e 163;
 - v) per i prodotti di origine animale, gli obblighi generali degli operatori in materia di sanità animale per quanto riguarda la produzione, la trasformazione e la distribuzione all'interno dell'Unione di prodotti di origine animale di cui agli articoli 164 e 223;
- d) i seguenti obblighi di certificazione sanitaria a carico degli operatori e dell'autorità competente e di autodichiarazione a carico degli operatori:
 - i) per gli altri animali, in conformità delle norme di cui agli articoli da 140 a 148 o agli articoli da 208 a 218;
 - ii) per il materiale germinale, in conformità delle norme di cui agli articoli 159 e 160;
 - iii) per i prodotti di origine animale, in conformità delle norme di cui agli articoli 165 e 166 o agli articoli 224 e 225;
- e) la notifica degli spostamenti da parte degli operatori e dell'autorità competente, tenuto conto delle prescrizioni di cui agli articoli 149, 150, 151, 161, 167, agli articoli da 219 a 221 e all'articolo 226.

Martedì 15 aprile 2014

Articolo 229

Delega di potere e atti di esecuzione per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale relative agli altri animali e al materiale germinale e ai prodotti di origine animale ottenuti da altri animali

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alla modifica e all'integrazione delle prescrizioni relative agli altri animali e al materiale germinale o ai prodotti di origine animale da essi ottenuti di cui all'articolo 228, necessarie per ridurre il rischio delle malattie ivi indicate, per quanto riguarda:

- a) le prescrizioni relative alla registrazione, al riconoscimento, alla conservazione della documentazione e ai registri per gli stabilimenti che detengono o i trasportatori che trasportano altri animali e materiale germinale o prodotti di origine animale da essi ottenuti, previste all'articolo 228, lettera a);
- b) le prescrizioni in materia di tracciabilità per gli altri animali e il loro materiale germinale, previste all'articolo 228, lettera b);
- c) le prescrizioni relative agli spostamenti di altri animali e del materiale germinale e dei prodotti di origine animale da essi ottenuti, previste all'articolo 228, lettera c);
- d) le prescrizioni relative agli obblighi di certificazione sanitaria a carico degli operatori e dell'autorità competente e agli obblighi di autodichiarazione a carico degli operatori per gli altri animali e il materiale germinale e i prodotti di origine animale da essi ottenuti, previste all'articolo 228, lettera d);
- e) le prescrizioni relative alla notifica, da parte degli operatori e dell'autorità competente, degli spostamenti di altri animali e di materiale germinale e prodotti di origine animale da essi ottenuti, previste all'articolo 228, lettera e).

2. La Commissione può adottare atti di esecuzione riguardanti le norme dettagliate per l'attuazione delle misure di prevenzione e lotta alle malattie di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.

3. La Commissione, nell'adottare gli atti delegati e gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2, tiene conto di uno o più dei seguenti criteri:

- a) le specie o categorie di altri animali inserite in un elenco, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, come specie elencate per una o più malattie elencate, alle quali si applicano determinate misure di prevenzione e lotta alle malattie stabilite nel presente regolamento;
- b) il profilo della malattia elencata, riguardante le specie e categorie di altri animali di cui alla lettera a);
- c) la fattibilità, la disponibilità e l'efficacia delle misure di prevenzione e lotta alle malattie per le specie elencate interessate dalle misure in questione;
- d) l'ambiente di vita prevalente, terrestre o acquatico, di questi altri animali;
- e) il tipo di malattie che interessano questi altri animali, che possono essere malattie che colpiscono generalmente gli animali terrestri o colpiscono generalmente gli animali acquatici, indipendentemente dall'ambiente di vita prevalente di cui alla lettera b).

Martedì 15 aprile 2014

PARTE V
INGRESSO NELL'UNIONE ED ESPORTAZIONE

Capo 1

Ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi e territori terzi

Sezione 1

Prescrizioni relative all'ingresso nell'Unione

Articolo 230

Prescrizioni relative all'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale

1. Gli Stati membri consentono l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi o territori terzi solo se tali partite soddisfano le seguenti prescrizioni:
 - a) provengono da un paese o un territorio terzo, che figura negli elenchi di cui all'articolo 231 per le specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale o prodotti di origine animale, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, tranne qualora ad esse si applichi una deroga o norme supplementari adottate ai sensi dell'articolo 241, paragrafo 1;
 - b) provengono da stabilimenti riconosciuti e inseriti in elenchi qualora il riconoscimento e l'inserimento negli elenchi siano richiesti dall'articolo 234 e dalle norme adottate ai sensi dell'articolo 235;
 - c) soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione definite negli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 236, paragrafo 1, qualora tali prescrizioni riguardino gli animali, il materiale germinale o i prodotti di origine animale della partita;
 - d) sono accompagnate da un certificato sanitario, da dichiarazioni e da altri documenti, se richiesto dall'articolo 239, paragrafo 1, o dalle norme adottate ai sensi dell'articolo 239, paragrafo 4.
2. Gli operatori presentano le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi o territori terzi al punto di entrata nell'Unione ai fini dei controlli ufficiali di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. xxxx/xxxx (*) [regolamento sui controlli ufficiali], tranne qualora sia prevista una deroga a norma di tale regolamento.

Sezione 2

Redazione di elenchi di paesi e territori terzi

Articolo 231

Elenchi di paesi e territori terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, atti di esecuzione e atti delegati

1. La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce elenchi di paesi e territori terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) la normativa in materia di sanità animale del paese o del territorio terzo e le norme relative all'ingresso in tale paese o territorio di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da altri paesi e territori terzi;

(*) Numero di riferimento 2013/0140(COD).

Martedì 15 aprile 2014

- b) le garanzie fornite dall'autorità competente del paese o del territorio terzo circa l'efficace attuazione e il controllo della normativa in materia di sanità animale di cui alla lettera a);
- c) l'organizzazione, la struttura, le risorse e le competenze giuridiche dell'autorità competente del paese o del territorio terzo;
- d) le procedure di certificazione sanitaria applicate nel paese o nel territorio terzo;
- e) lo stato sanitario degli animali nel paese o nel territorio terzo, o in zone e compartimenti dello stesso, per quanto riguarda:
 - i) le malattie elencate e le malattie emergenti;
 - ii) qualsiasi aspetto relativo alla sanità pubblica e a quella animale o riguardante la situazione ambientale nel paese o territorio terzo, o in una zona o un compartimento dello stesso, che può comportare un rischio per la sanità pubblica o per quella animale o per lo stato ambientale dell'Unione;
- f) le garanzie che l'autorità competente del paese o territorio terzo può fornire in merito alla conformità o all'equivalenza con le pertinenti prescrizioni in materia di sanità animale applicabili nell'Unione;
- g) la regolarità e la tempestività con cui il paese o territorio terzo fornisce informazioni sulle malattie infettive o contagiose degli animali sul suo territorio all'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), in particolare le informazioni sulle malattie elencate nel codice sanitario per gli animali terrestri e acquatici dell'OIE;
- h) i risultati dei controlli effettuati dalla Commissione nel paese o territorio terzo;
- i) qualsiasi esperienza acquisita da precedenti ingressi di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti dal paese o territorio terzo e i risultati dei controlli ufficiali effettuati al punto di entrata nell'Unione sugli animali, sul materiale germinale e sui prodotti di origine animale in questione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.

2. In attesa dell'adozione degli elenchi di paesi e territori terzi di cui al paragrafo 1, e a condizione che tali elenchi non siano stati stabiliti in base alla normativa dell'Unione di cui all'articolo 258, paragrafo 2, gli Stati membri decidono da quali paesi o territori terzi è autorizzato l'ingresso nell'Unione di specie o categorie specifiche di animali, materiale germinale o prodotti di origine animale.

Ai fini del primo comma, gli Stati membri tengono conto dei criteri per l'inserimento negli elenchi di paesi o territori terzi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), del presente articolo.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo a deroghe al paragrafo 2 del presente articolo che limitano la possibilità per gli Stati membri di decidere da quali paesi e territori terzi è autorizzato l'ingresso nell'Unione di una specie o categoria specifica di animali, materiale germinale o prodotti di origine animale, se necessario a causa del rischio che comporta tale specie o categoria specifica di animali, materiale germinale o prodotti di origine animale.

Articolo 232

Informazioni da inserire negli elenchi di paesi e territori terzi

La Commissione precisa le seguenti informazioni per ciascun paese o territorio terzo che figura negli elenchi di cui all'articolo 231, paragrafo 1:

- a) le categorie o specie di animali, materiale germinale o prodotti di origine animale che possono entrare nell'Unione da tale paese o territorio terzo;
- b) se gli animali, il materiale germinale o i prodotti di origine animale precisati conformemente alla lettera a) possono entrare nell'Unione dall'intero territorio di tale paese o territorio terzo o solo da una o più zone o compartimenti dello stesso.

Martedì 15 aprile 2014

Articolo 233

Sospensione e ritiro dall'elenco di paesi e territori terzi e atti di esecuzione

1. La Commissione, mediante atti di esecuzione, sospende o ritira dall'elenco di cui all'articolo 231, paragrafo 1, un paese o territorio terzo, o una zona o un compartimento dello stesso, per una delle seguenti ragioni:
- a) il paese o territorio terzo, o una o più zone o compartimenti dello stesso, non rispetta più i criteri di cui all'articolo 231, paragrafo 1, se pertinenti per l'ingresso nell'Unione di una specie o categoria specifica di animali, materiale germinale o prodotti di origine animale;
 - b) la situazione della sanità animale nel paese o territorio terzo, o in una zona o un compartimento dello stesso, è tale da rendere necessario il ritiro dall'elenco o la sospensione per proteggere lo stato sanitario degli animali nell'Unione;
 - c) malgrado la Commissione abbia chiesto al paese o territorio terzo informazioni aggiornate sulla situazione della sanità animale e su altre questioni di cui all'articolo 231, paragrafo 1, tale paese o territorio terzo non ha fornito le informazioni in questione;
 - d) il paese o territorio terzo ha rifiutato l'esecuzione sul suo territorio di un controllo della Commissione per conto dell'Unione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.

Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati connessi a un grave rischio di introduzione nell'Unione di una malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 255, paragrafo 3.

2. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, reinserire un paese o territorio terzo, o una zona o un compartimento dello stesso, che è stato sospeso o ritirato dall'elenco di cui all'articolo 231, paragrafo 1, per una delle seguenti ragioni:
- a) per le ragioni di cui al paragrafo 1, lettera a) o lettera c), del presente articolo, purché tale paese o territorio terzo dimostri di rispettare i criteri per l'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 231, paragrafo 1;
 - b) per le ragioni di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, purché tale paese o territorio terzo fornisca adeguate garanzie del fatto che la situazione della sanità animale **o della sanità pubblica** che ha comportato la sospensione o il ritiro dall'elenco si è risolta o non costituisce più una minaccia per la sanità pubblica o per quella animale nell'Unione; **[Em. 317]**
 - c) per le ragioni di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo, purché:
 - i) il paese o territorio terzo abbia accettato l'esecuzione sul suo territorio di un controllo della Commissione per conto dell'Unione; e
 - ii) i risultati del controllo della Commissione dimostrino che il paese o territorio terzo, o la zona o il compartimento dello stesso, rispetta i criteri per l'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 231, paragrafo 1.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo a norme che modificano e integrano i criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo per la sospensione e il ritiro di un paese o territorio terzo, o una zona o un compartimento dello stesso, dall'elenco di cui all'articolo 231, paragrafo 1.

Martedì 15 aprile 2014

Sezione 3

Riconoscimento e redazione di elenchi di stabilimenti in paesi e territori terzi

Articolo 234

Riconoscimento e redazione di elenchi di stabilimenti

1. Gli Stati membri consentono l'ingresso nell'Unione di animali terrestri e del loro materiale germinale provenienti da un tipo di stabilimento per il quale è richiesto il riconoscimento nell'Unione conformemente all'articolo 89, paragrafo 2, e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 3, e dell'articolo 90, solo se lo stabilimento del paese o territorio terzo:
 - a) è conforme, in tale paese o territorio terzo, a prescrizioni in materia di sanità animale che sono equivalenti alle norme applicabili nell'Unione a quel tipo di stabilimento;
 - b) è riconosciuto e inserito in elenchi dall'autorità competente del paese o territorio terzo di spedizione.
2. La Commissione raccoglie gli elenchi di stabilimenti riconosciuti di cui al paragrafo 1, lettera b), che ha ricevuto dalle autorità competenti dei paesi o territori terzi.
3. La Commissione trasmette agli Stati membri tutti gli elenchi nuovi o aggiornati di stabilimenti riconosciuti che ha ricevuto da paesi o territori terzi e li rende disponibili al pubblico.

Articolo 235

Delega di potere per quanto riguarda il riconoscimento e la redazione di elenchi di stabilimenti

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo a norme che derogano alle prescrizioni di cui all'articolo 234, paragrafo 1, lettera b), qualora misure alternative di riduzione dei rischi in vigore nel paese o territorio terzo forniscano garanzie equivalenti per la sanità animale nell'Unione.

Sezione 4

Ingresso nell'Unione di specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale

Articolo 236

Delega di potere per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale relative all'ingresso nell'Unione di specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle prescrizioni in materia di sanità animale per:
 - a) l'ingresso nell'Unione di specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi o territori terzi;
 - b) gli spostamenti all'interno dell'Unione e la movimentazione, dopo il loro ingresso nell'Unione, di tali animali, materiale germinale e prodotti di origine animale.
2. Le prescrizioni in materia di sanità animale di cui al paragrafo 1, lettera a), sono:
 - a) altrettanto rigorose di quelle stabilite nel presente regolamento e nelle norme adottate in applicazione dello stesso per gli spostamenti delle specie e categorie di animali, materiale germinale o prodotti di origine animale in questione all'interno dell'Unione; o

Martedì 15 aprile 2014

b) equivalenti alle prescrizioni in materia di sanità animale applicabili alle specie e categorie di animali, al materiale germinale o ai prodotti di origine animale di cui alla parte IV del presente regolamento.

3. In attesa dell'adozione di atti delegati che stabiliscono prescrizioni in materia di sanità animale per una specie o categoria particolare di animali, materiale germinale o prodotti di origine animale di cui al paragrafo 1 del presente articolo e a condizione che tali prescrizioni non siano già state definite ai sensi della normativa dell'Unione di cui all'articolo 258, paragrafo 2, gli Stati membri possono applicare norme nazionali purché tali norme:

- a) rispettino le prescrizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e tengano conto dei fattori di cui agli articoli 237 e 238;
- b) non siano meno rigorose di quelle stabilite alla parte IV, titoli I e II.

Articolo 237

Fattori da prendere in considerazione negli atti delegati di cui all'articolo 236 per quanto riguarda l'ingresso di animali nell'Unione

La Commissione, nello stabilire le prescrizioni di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di specie e categorie specifiche di animali negli atti delegati di cui all'articolo 236, paragrafo 1, tiene conto dei seguenti fattori:

- a) le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), e le malattie emergenti;
- b) lo stato sanitario dell'Unione in rapporto alle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), e alle malattie emergenti;
- c) le specie elencate per le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), e le malattie emergenti;
- d) l'età e il sesso degli animali;
- e) l'origine degli animali;
- f) il tipo di stabilimento e il tipo di produzione nei luoghi di origine e di destinazione;
- g) il luogo previsto di destinazione;
- h) l'uso previsto degli animali;
- i) eventuali misure di riduzione dei rischi in vigore nei paesi o territori terzi di origine o di transito, o dopo l'arrivo nel territorio dell'Unione;
- j) le prescrizioni in materia di sanità animale applicabili agli spostamenti di tali animali all'interno dell'Unione;
- k) altri fattori epidemiologici;
- l) le norme internazionali di sanità animale applicabili agli scambi commerciali, pertinenti per le specie e le categorie di animali in questione.

Articolo 238

Fattori da prendere in considerazione negli atti delegati di cui all'articolo 236 per quanto riguarda l'ingresso nell'Unione di materiale germinale e di prodotti di origine animale

La Commissione, nello stabilire le prescrizioni di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di materiale germinale e di prodotti di origine animale negli atti delegati di cui all'articolo 236, paragrafo 1, tiene conto dei seguenti fattori:

- a) le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), e le malattie emergenti;
- b) lo stato sanitario degli animali da cui provengono il materiale germinale o i prodotti di origine animale nonché lo stato sanitario dell'Unione in rapporto alle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), e alle malattie emergenti;

Martedì 15 aprile 2014

- c) il tipo e la natura di materiale germinale o prodotti di origine animale specifici, i trattamenti, i metodi di trasformazione e altre misure di riduzione dei rischi applicati nei luoghi di origine, spedizione della partita o destinazione;
- d) il tipo di stabilimento e il tipo di produzione nei luoghi di origine e di destinazione;
- e) il luogo previsto di destinazione;
- f) l'uso previsto del materiale germinale o dei prodotti di origine animale;
- g) le prescrizioni in materia di sanità animale applicabili agli spostamenti di materiale germinale e prodotti di origine animale all'interno dell'Unione;
- h) altri fattori epidemiologici;
- i) le norme internazionali di sanità animale applicabili agli scambi commerciali, pertinenti per il materiale germinale e i prodotti di origine animale in questione.

Sezione 5

Certificati sanitari, dichiarazioni e altri documenti

Articolo 239

Certificati sanitari, dichiarazioni e altri documenti per l'ingresso nell'Unione

1. Gli Stati membri autorizzano l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale solo se queste sono accompagnate da:
 - a) un certificato sanitario rilasciato dall'autorità competente del paese o territorio terzo di origine;
 - b) dichiarazioni o altri documenti, ove richiesto dalle norme adottate ai sensi del paragrafo 4, lettera a).
2. Gli Stati membri autorizzano l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale solo se il certificato sanitario di cui al paragrafo 1, lettera a), è stato verificato e firmato da un veterinario ufficiale in un paese o territorio terzo in conformità di prescrizioni in materia di certificazione equivalenti a quelle previste all'articolo 146, paragrafo 3, o all'articolo 216, paragrafo 3, e nelle norme adottate ai sensi dell'articolo 146, paragrafo 4, o dell'articolo 216, paragrafo 4.
3. Gli Stati membri autorizzano la sostituzione dei certificati sanitari di accompagnamento di cui al paragrafo 1 con certificati sanitari elettronici prodotti, trattati e trasmessi mediante il sistema IMSOC se questi ultimi:
 - a) contengono tutte le informazioni che devono figurare nel certificato sanitario di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo conformemente all'articolo 240, paragrafo 1, e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 240, paragrafo 3;
 - b) garantiscono la tracciabilità delle partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale e il collegamento tra tali partite e il certificato sanitario elettronico.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo:
 - a) alle deroghe alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui al paragrafo 1, lettera a), e alle norme specifiche applicabili alla certificazione sanitaria per le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che comportano un rischio irrilevante per la sanità animale o pubblica all'interno dell'Unione, a causa di uno o più dei seguenti fattori:
 - i) le categorie o specie di animali, materiale germinale o prodotti di origine animale;

Martedì 15 aprile 2014

- ii) i metodi con cui sono tenuti gli animali e i tipi di produzione relativi agli animali, al materiale germinale e ai prodotti di origine animale;
 - iii) il loro uso previsto;
 - iv) misure alternative di riduzione dei rischi in vigore nei paesi o territori terzi di origine o di transito, o dopo l'arrivo nel territorio dell'Unione, che forniscono un livello equivalente di tutela della sanità animale e pubblica nell'Unione rispetto a quanto previsto dal presente regolamento;
 - v) la fornitura, da parte del paese o territorio terzo, di garanzie che il rispetto delle prescrizioni per l'ingresso nell'Unione è dimostrato con mezzi diversi da un certificato sanitario;
- b) all'obbligo per le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che entrano nell'Unione di essere accompagnate da dichiarazioni o altri documenti necessari per dimostrare che gli animali, il materiale germinale e i prodotti di origine animale in questione soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione stabilite nelle norme adottate ai sensi dell'articolo 236, paragrafo 1.

Articolo 240

Contenuto dei certificati sanitari

1. Il certificato sanitario di cui all'articolo 239, paragrafo 1, lettera a), contiene almeno le seguenti informazioni:
 - a) il nome e l'indirizzo:
 - i) dello stabilimento o del luogo di origine;
 - ii) dello stabilimento o del luogo di destinazione;
 - iii) se del caso, degli stabilimenti per le operazioni di raggruppamento o le soste degli animali detenuti;
 - b) una descrizione degli animali, del materiale germinale o dei prodotti di origine animale;
 - c) il numero o il volume degli animali, del materiale germinale o dei prodotti di origine animale;
 - d) se del caso, l'identificazione e la registrazione degli animali o del materiale germinale;
 - e) le informazioni necessarie per dimostrare che gli animali, il materiale germinale e i prodotti di origine animale della partita soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione previste all'articolo 230 e all'articolo 236, paragrafo 3, e nelle norme adottate ai sensi dell'articolo 236, paragrafo 1, e dell'articolo 241.
2. Il certificato sanitario di cui all'articolo 239, paragrafo 1, lettera a), può contenere anche altre informazioni richieste in base ad altra normativa dell'Unione.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo:
 - a) alle informazioni che devono figurare nel certificato sanitario di cui all'articolo 239, paragrafo 1, lettera a), in aggiunta a quelle di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
 - b) alle informazioni che devono figurare nelle dichiarazioni o negli altri documenti di cui all'articolo 239, paragrafo 1, lettera b).
4. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme relative ai modelli di certificati sanitari, dichiarazioni e altri documenti di cui all'articolo 239, paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.

Martedì 15 aprile 2014

5. In attesa della definizione di norme negli atti delegati e di esecuzione adottati in conformità dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo per quanto riguarda specie o categorie specifiche di animali, materiale germinale o prodotti di origine animale, e a condizione che tali norme non siano state stabilite conformemente alla normativa dell'Unione di cui all'articolo 258, paragrafo 2, gli Stati membri possono applicare norme nazionali purché rispettino le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Sezione 6

Deroghe e prescrizioni supplementari relative a determinate categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale

Articolo 241

Deroghe e prescrizioni supplementari relative a determinate categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo a deroghe alle prescrizioni di cui all'articolo 230, paragrafo 1, e agli articoli 234 e 239 nonché a prescrizioni supplementari per l'ingresso nell'Unione di:

a) animali:

- i) destinati a circhi, eventi, esposizioni, mostre, spettacoli e stabilimenti confinati;
- ii) che sono animali da compagnia;
- iii) destinati a essere utilizzati a fini scientifici;
- iv) per i quali l'Unione non è il luogo di destinazione finale;
- v) che sono originari dell'Unione e vengono spostati in un paese o territorio terzo, per poi essere spostati nuovamente nell'Unione da tale paese o territorio terzo;
- vi) che sono originari dell'Unione e sono trasportati attraverso un paese o territorio terzo nel loro tragitto verso un'altra parte dell'Unione;
- vii) che sono destinati temporaneamente al pascolo, in prossimità delle frontiere dell'Unione;
- viii) che comportano un rischio irrilevante per lo stato sanitario degli animali all'interno dell'Unione;

b) prodotti di origine animale:

- i) destinati ad uso personale;
- ii) destinati al consumo sui mezzi di trasporto in arrivo da paesi o territori terzi;

c) materiale germinale e prodotti di origine animale:

- i) destinati ad essere utilizzati come campioni commerciali;
- ii) destinati ad essere utilizzati come campioni diagnostici e di ricerca;
- iii) per i quali l'Unione non è il luogo di destinazione finale;
- iv) che sono originari dell'Unione e vengono spostati in un paese o territorio terzo, per poi essere spostati nuovamente nell'Unione da tale paese o territorio terzo;

Martedì 15 aprile 2014

- v) che sono originari dell'Unione e sono trasportati attraverso un paese o territorio terzo nel loro tragitto verso un'altra parte dell'Unione;
- vi) che comportano un rischio irrilevante per lo stato sanitario degli animali all'interno dell'Unione.

Tali atti delegati tengono conto dei fattori di cui agli articoli 237 e 238.

2. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme:

- a) relative ai modelli di certificati sanitari, dichiarazioni ed altri documenti per le categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale di cui al paragrafo 1;
- b) che indicano, per i prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i codici della Nomenclatura combinata, qualora tali codici non siano indicati nelle norme adottate in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. XXX/XXX [No to be added...on official controls].

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.

Capo 2

Ingresso nell'Unione di determinate merci diverse da animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi e territori terzi

Articolo 242

Agenti patogeni e atti delegati

1. Qualsiasi persona fisica o giuridica che introduca agenti patogeni nell'Unione:
 - a) garantisce che il loro ingresso nell'Unione non comporti un rischio per la sanità animale o per la sanità pubblica all'interno dell'Unione in rapporto alle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), e alle malattie emergenti;
 - b) adotta appropriate misure preventive e di lotta alle malattie volte a garantire che l'ingresso nell'Unione di tali agenti patogeni non comporti un rischio di bioterrorismo.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 che stabiliscono prescrizioni per l'ingresso di agenti patogeni nell'Unione per quanto riguarda:
 - a) l'imballaggio degli agenti patogeni;
 - b) altre misure di riduzione dei rischi necessarie per impedire il rilascio e la propagazione di agenti patogeni.

Articolo 243

Materiale vegetale, atti delegati e atti di esecuzione

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo:
 - a) alle prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di materiale vegetale, che agisce da veicolo di trasmissione di malattie elencate o emergenti;
 - b) alle prescrizioni relative:
 - i) alla certificazione sanitaria, tenuto conto delle norme di cui all'articolo 239, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi 2 e 3; o

Martedì 15 aprile 2014

ii) alle dichiarazioni o agli altri documenti, tenuto conto delle norme di cui all'articolo 239, paragrafo 1, lettera b).

2. La Commissione stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale di cui al paragrafo 1 del presente articolo in caso di situazione epidemiologica sfavorevole in paesi o territori terzi in rapporto a malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), o a malattie emergenti, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) il fatto che la malattia elencata o emergente che può trasmettersi attraverso il materiale vegetale rappresenti o no un grave rischio per la salute umana o degli animali nell'Unione;
- b) la probabilità che animali delle specie elencate per una particolare malattia elencata o malattia emergente vengano a contatto diretto o indiretto con il materiale vegetale di cui al paragrafo 1;
- c) la disponibilità e l'efficacia di misure alternative di riduzione dei rischi in relazione a tale materiale vegetale, in grado di eliminare o minimizzare il rischio di trasmissione di cui al paragrafo 2, lettera a).

3. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme che indicano, per il materiale vegetale di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i codici della Nomenclatura combinata, qualora tali codici non siano indicati nelle norme adottate in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. xxxx/xxxx (*) [regolamento sui controlli ufficiali].

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.

Articolo 244

Mezzi di trasporto, attrezzature, materiali da imballaggio, acqua di trasporto, mangimi e foraggio, atti delegati e atti di esecuzione

1. Gli operatori che introducono animali e prodotti nell'Unione adottano le necessarie e appropriate misure di prevenzione delle malattie durante il trasporto conformemente all'articolo 122, paragrafo 1, e all'articolo 191, paragrafo 1.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo:

a) alle prescrizioni specifiche in materia di sanità animale relative all'ingresso nell'Unione di:

- i) mezzi di trasporto per animali, materiale germinale, prodotti di origine animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;
- ii) attrezzature, materiale da imballaggio o acqua di trasporto per animali, materiale germinale, prodotti di origine animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, o mangimi e foraggi che possono trasmettere malattie animali;

b) alle prescrizioni relative:

- i) alla certificazione sanitaria, tenuto conto delle norme di cui all'articolo 239, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi 2 e 3; o
- ii) alle dichiarazioni o agli altri documenti, tenuto conto delle norme di cui all'articolo 239, paragrafo 1, lettera b).

3. La Commissione stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale di cui al paragrafo 2 in caso di situazione epidemiologica sfavorevole riguardante una o più delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), o malattie emergenti, che presenta un grave rischio per la salute umana o degli animali nell'Unione:

a) in un paese terzo limitrofo;

(*) Numero di riferimento 2013/0140(COD).

Martedì 15 aprile 2014

- b) nel paese terzo di origine;
- c) in un paese terzo di transito.

4. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme che indicano, per le merci di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, i codici della Nomenclatura combinata, qualora tali codici non siano indicati nelle norme adottate in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. xxxx/xxxx (*) [regolamento sui controlli ufficiali].

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.

Capo 3

Esportazione

Articolo 245

Esportazione dall'Unione

1. Gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che l'esportazione e la riesportazione dall'Unione verso un paese o un territorio terzo di animali e prodotti avvengano conformemente alle norme applicabili agli spostamenti di animali e prodotti tra Stati membri di cui alla parte IV, tenendo conto nel contempo dello stato sanitario degli animali nel paese o nel territorio terzo di destinazione, o nella zona o compartimento dello stesso, in relazione alle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), e alle malattie emergenti.

Tuttavia, se richiesto dell'autorità competente del paese o del territorio terzo di importazione, o se stabilito da leggi, regolamenti, norme, codici di condotta o altre procedure giuridiche e amministrative in vigore in tale paese o territorio, l'esportazione e la riesportazione dall'Unione possono avvenire conformemente a tali disposizioni.

2. Qualora siano applicabili le disposizioni di un accordo bilaterale concluso tra l'Unione e un paese o territorio terzo, gli animali e i prodotti esportati dall'Unione in tale paese o territorio terzo sono conformi a tali disposizioni.

PARTE VI

MISURE DI EMERGENZA

Sezione 1

Misure di emergenza relative agli spostamenti di animali e prodotti all'interno dell'Unione e ai mezzi di trasporto e altri materiali che possono essere venuti a contatto con tali animali e prodotti

Articolo 246

Misure di emergenza che le autorità competenti dello Stato membro interessato devono adottare in caso di focolaio di una malattia elencata o di una malattia emergente o di insorgenza di un pericolo nel loro territorio

1. In caso di focolaio di una malattia elencata o di una malattia emergente o di insorgenza di un pericolo che può probabilmente comportare un grave rischio, l'autorità competente dello Stato membro interessato, in funzione della gravità della situazione e della malattia o del pericolo in questione, adotta immediatamente una o più delle seguenti misure di emergenza intese a prevenire la diffusione della malattia o del pericolo:

a) per le malattie elencate:

- i) di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), le misure di lotta alle malattie stabilite alla parte III, titolo II, capo 1;

(*) Numero di riferimento 2013/0140(COD).

Martedì 15 aprile 2014

- ii) di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c), le misure di lotta alle malattie stabilite alla parte III, titolo II, capo 2;
- b) per le malattie emergenti e i pericoli:
- i) restrizioni degli spostamenti di animali e prodotti provenienti da stabilimenti o, se del caso, da zone o compartimenti soggetti a restrizioni, in cui si è verificato il focolaio o il pericolo, nonché dei mezzi di trasporto e di altri materiali che possono essere venuti a contatto con tali animali o prodotti;
 - ii) quarantena degli animali e isolamento dei prodotti;
 - iii) misure di sorveglianza e tracciabilità;
 - iv) qualsiasi misura di lotta alle malattie di cui alla parte III, titolo II, capo 1, che risulti appropriata;
- c) qualsiasi altra misura di emergenza che ritenga appropriata per prevenire e lottare in modo efficace ed efficiente contro la diffusione della malattia o del pericolo.
2. L'autorità competente di cui al paragrafo 1 informa la Commissione e gli altri Stati membri:
- a) immediatamente di un focolaio o dell'insorgenza di un pericolo di cui al paragrafo 1;
 - b) senza indugio delle misure di emergenza adottate in conformità del paragrafo 1.

Articolo 247

Misure di emergenza che devono adottare gli Stati membri diversi dallo Stato membro in cui si è verificato il focolaio o il pericolo

1. L'autorità competente di uno Stato membro, diverso da quello in cui si è verificato il focolaio o il pericolo di cui all'articolo 246, paragrafo 1, adotta una o più delle misure di emergenza di cui all'articolo 246, paragrafo 1, qualora rilevi la presenza sul suo territorio di animali o prodotti provenienti dallo Stato membro di cui all'articolo 246, paragrafo 1, o di mezzi di trasporto o altri materiali che possono essere venuti a contatto con tali animali e prodotti.
2. Qualora esista un rischio grave in attesa dell'adozione di misure di emergenza da parte della Commissione conformemente all'articolo 248, l'autorità competente di cui al paragrafo 1 del presente articolo può adottare a titolo provvisorio le misure di emergenza di cui all'articolo 246, paragrafo 1, in funzione della gravità della situazione in relazione agli animali o ai prodotti provenienti dagli stabilimenti o da qualsiasi altro luogo o, se del caso, dalle zone soggette a restrizioni dello Stato membro in cui la malattia o il pericolo di cui all'articolo 246, paragrafo 1, si è verificato, o ai mezzi di trasporto o agli altri materiali che possono essere venuti a contatto con tali animali o prodotti.
3. L'autorità competente di cui al paragrafo 1 informa la Commissione e gli altri Stati membri:
- a) immediatamente di un focolaio o dell'insorgenza di un pericolo di cui al paragrafo 1;
 - b) senza indugio delle misure di emergenza adottate in conformità dei paragrafi 1 e 2.

Articolo 248

Misure di emergenza della Commissione

1. In caso di focolaio o di insorgenza di un pericolo, come indicato all'articolo 246, paragrafo 1, e di adozione, da parte delle autorità competenti degli Stati membri, di misure di emergenza a norma dell'articolo 246, paragrafo 1, e dell'articolo 247, paragrafi 1 e 2, la Commissione riesamina la situazione e le misure di emergenza prese e adotta, mediante un atto di esecuzione, una o più delle misure di emergenza di cui all'articolo 246, paragrafo 1, per quanto riguarda gli animali e i prodotti nonché i mezzi di trasporto e altri materiali che possono essere venuti a contatto con tali animali o prodotti, in uno dei seguenti casi:
- a) la Commissione non è stata informata delle misure prese a norma dell'articolo 246, paragrafo 1, e dell'articolo 247, paragrafi 1 e 2;

Martedì 15 aprile 2014

- b) la Commissione ritiene che le misure prese a norma dell'articolo 246, paragrafo 1, e dell'articolo 247, paragrafi 1 e 2, siano inadeguate;
- c) la Commissione ritiene necessario approvare o sostituire le misure prese dalle autorità competenti degli Stati membri a norma dell'articolo 246, paragrafo 1, e dell'articolo 247, paragrafi 1 e 2, al fine di evitare ingiustificate perturbazioni degli spostamenti di animali e prodotti.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.

2. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati connessi a gravi rischi di diffusione di una malattia o di un pericolo la Commissione può adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente all'articolo 255, paragrafo 3.

Sezione 2

Misure di emergenza relative alle partite di animali e prodotti originari di paesi e territori terzi e ai mezzi di trasporto e altri materiali che possono essere venuti a contatto con tali partite

Articolo 249

Misure di emergenza che devono essere adottate dall'autorità competente dello Stato membro

Qualora venga a conoscenza di una partita di animali o prodotti originari di un paese o un territorio terzo che può probabilmente comportare un grave rischio nell'Unione a causa della possibile infezione o contaminazione da parte di malattie elencate o di malattie emergenti o di pericoli, oppure di mezzi di trasporto o materiali che possono essere venuti a contatto con tale partita, l'autorità competente di uno Stato membro procede immediatamente:

- a) ad adottare una o più delle seguenti misure di emergenza necessarie per limitare tale rischio, a seconda della gravità della situazione:
 - i) distruzione della partita;
 - ii) quarantena degli animali e isolamento dei prodotti;
 - iii) misure di sorveglianza e tracciabilità;
 - iv) qualsiasi misura di lotta alle malattie di cui alla parte III, titolo II, capo 1, che risulti appropriata;
 - v) qualsiasi altra misura di emergenza che ritenga appropriata per impedire la diffusione della malattia o di un pericolo nell'Unione;
- b) ad informare la Commissione e gli altri Stati membri dei rischi associati alla partita in questione e dell'origine della partita mediante il sistema IMSOC.

Articolo 250

Misure di emergenza della Commissione

1. Se una malattia elencata, una malattia emergente o un pericolo che può probabilmente comportare un grave rischio si verifica o si diffonde in un paese o territorio terzo, o se giustificato da altri seri motivi di sanità pubblica o animale, la Commissione può, mediante un atto di esecuzione e agendo di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, adottare una o più delle seguenti misure di emergenza, in funzione della gravità della situazione:

- a) sospendere l'ingresso nell'Unione di partite di animali e prodotti, nonché di mezzi di trasporto o di altri materiali che possono essere venuti a contatto con queste partite, che possono diffondere tale malattia o pericolo nell'Unione;

Martedì 15 aprile 2014

- b) stabilire prescrizioni speciali per l'ingresso nell'Unione di partite di animali e prodotti, nonché di mezzi di trasporto o di altri materiali che possono essere venuti a contatto con queste partite, che possono diffondere tale malattia o pericolo nell'Unione;
- c) prendere qualsiasi altra misura appropriata di emergenza per la lotta alle malattie per prevenire la diffusione di tale malattia o pericolo nell'Unione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.

2. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati connessi a rischi gravi, la Commissione, dopo aver sentito lo Stato membro interessato, adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 255, paragrafo 3.

Articolo 251

Misure di emergenza adottate dagli Stati membri in caso di mancato intervento della Commissione

1. Qualora uno Stato membro abbia chiesto alla Commissione di adottare misure di emergenza conformemente all'articolo 250 e la Commissione non lo abbia fatto, lo Stato membro in questione:

- a) può, in attesa dell'adozione di misure di emergenza da parte della Commissione a norma del paragrafo 2 del presente articolo, prendere a titolo provvisorio una o più misure di emergenza di cui all'articolo 249, lettera a), in relazione alle partite di animali e prodotti, nonché ai mezzi di trasporto o agli altri materiali che possono essere venuti a contatto con queste partite, provenienti dal paese o territorio terzo di cui all'articolo 250, paragrafo 1, in funzione della gravità della situazione sul suo territorio;
- b) informa senza indugio la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri di tali misure di emergenza, indicando i motivi della loro adozione.

2. La Commissione riesamina la situazione e le misure di emergenza prese dallo Stato membro conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e, se necessario, adotta, mediante un atto di esecuzione, una o più misure di emergenza di cui all'articolo 250.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.

3. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati connessi a rischi gravi, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 255, paragrafo 3.

PARTE VII

DISPOSIZIONI COMUNI

TITOLO I

Disposizioni procedurali

Articolo 252

Modifiche degli allegati I e II

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle modifiche degli allegati ~~I e II~~ per tener conto dei progressi tecnici e scientifici e del mutamento di circostanze a livello di sanità pubblica e di sanità animale. [Em. 318]

Articolo 253

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo **e purché la normativa sia coerente e di facile comprensione e applicazione. Al fine di garantire la piena fruibilità, la corretta interpretazione e applicazione delle previsioni di cui agli atti delegati elencati nel paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione è tenuta a individuare un criterio di organizzazione che semplifichi la struttura e il numero degli atti delegati che adotterà.** [Em. 319]

Martedì 15 aprile 2014

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, **all'articolo 5, paragrafo 2**, all'articolo 6, paragrafo 2, **all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 1**, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 2, all'articolo 16, paragrafo 3, **all'articolo 17, paragrafo 3**, all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 24, all'articolo 28, all'articolo 30, paragrafo 4, all'articolo 31, paragrafo 2, all'articolo 34, paragrafo 2, **all'articolo 35, paragrafo 2 bis**, all'articolo 37, paragrafo 5, all'articolo 39, all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 42, paragrafo 5, all'articolo 44, paragrafo 1, all'articolo 47, all'articolo 48, paragrafo 3, all'articolo 53, paragrafo 2, all'articolo 54, paragrafo 3, all'articolo 55, paragrafo 2, all'articolo 58, paragrafo 2, all'articolo 63, all'articolo 64, paragrafo 4, all'articolo 67, all'articolo 68, paragrafo 2, all'articolo 70, paragrafo 3, all'articolo 72, paragrafo 2, all'articolo 73, paragrafo 3, all'articolo 74, paragrafo 3, all'articolo 76, paragrafo 2, all'articolo 79, all'articolo 80, paragrafo 4, all'articolo 85, paragrafo 3, all'articolo 89, paragrafo 3, all'articolo 92, paragrafo 2, all'articolo 96 paragrafo 3, all'articolo 100, paragrafo 1, all'articolo 103, paragrafo 2, all'articolo 114, all'articolo 115, all'articolo 119, paragrafo 1, all'articolo 122, paragrafo 2, all'articolo 128, paragrafo 1, all'articolo 129, paragrafo 2, all'articolo 132, all'articolo 133, paragrafo 2, all'articolo 134, paragrafo 2, all'articolo 135, paragrafo 3, all'articolo 136, paragrafo 4, all'articolo 137, all'articolo 141, paragrafo 1, all'articolo 143, paragrafo 1, all'articolo 144, all'articolo 146, paragrafo 4, all'articolo 148, paragrafo 3, all'articolo 151, paragrafo 1, all'articolo 152, paragrafo 2, all'articolo 154, paragrafo 1, all'articolo 158, all'articolo 159, paragrafo 5, all'articolo 160, paragrafo 3, all'articolo 162, paragrafo 2, all'articolo 163, paragrafo 3, all'articolo 164, paragrafo 3, all'articolo 165, paragrafo 5, all'articolo 166, paragrafo 3, all'articolo 174, paragrafo 3, all'articolo 179, paragrafo 2, all'articolo 184, paragrafo 1, all'articolo 188, paragrafo 1, all'articolo 191, paragrafo 2, all'articolo 196, paragrafo 2, all'articolo 199, paragrafo 3, all'articolo 200, paragrafo 3, all'articolo 201, paragrafo 2, all'articolo 202, paragrafo 2, all'articolo 203, paragrafo 2, all'articolo 204, paragrafo 3, all'articolo 205, all'articolo 211, all'articolo 213, paragrafo 1, all'articolo 214, all'articolo 216, paragrafo 4, all'articolo 218, paragrafo 3, all'articolo 221, paragrafo 1, all'articolo 222, paragrafo 3, all'articolo 223, paragrafo 3, all'articolo 224, paragrafo 5, all'articolo 225, paragrafo 3, all'articolo 229, paragrafo 1, all'articolo 231, paragrafo 3, all'articolo 233, paragrafo 3, all'articolo 235, all'articolo 236, paragrafo 1, all'articolo 239, paragrafo 4, all'articolo 240, paragrafo 3, all'articolo 241, paragrafo 1, all'articolo 242, paragrafo 2, all'articolo 243, paragrafo 1, all'articolo 244, paragrafo 2, all'articolo 252, all'articolo 259, paragrafo 2, all'articolo 260, paragrafo 2, e all'articolo 261, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di ~~tempo indeterminato~~ **cinque anni** a decorrere da ... (*). **La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.** [Em. 320]

~~3. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 229, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da (*).~~

~~(*) Data di entrata in vigore dell'atto legislativo di base o qualsiasi altra data fissata dal legislatore.~~ [Em. 321]

3 bis. Gli atti delegati sono basati sui dati scientifici disponibili e adottati previa consultazione delle parti interessate e degli esperti e dopo aver tenuto in debito conto i pareri scientifici dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare. [Em. 322]

4. La delega di potere di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 229, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e dell'articolo 229, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*) Data di entrata in vigore dell'atto legislativo di base (o qualsiasi altra data stabilita dal legislatore).

Martedì 15 aprile 2014

Articolo 254

Procedura d'urgenza

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 253, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Articolo 255

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.

TITOLO II

Sanzioni

Articolo 256

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro ...(*) e provvedono a notificare immediatamente ogni successiva modifica.

TITOLO III

Misure degli Stati membri

Articolo 257

Misure degli Stati membri

1. Gli Stati membri possono applicare, nei rispettivi territori, misure supplementari o più rigorose rispetto a quelle stabilite nel presente regolamento soltanto per quanto riguarda:
 - a) le responsabilità in materia di sanità animale di cui alla parte I, capo 3;
 - b) la notifica all'interno degli Stati membri di cui all'articolo 16;
 - c) la sorveglianza di cui alla parte II, capo 2;
 - d) la registrazione, l'approvazione, la conservazione della documentazione e i registri di cui alla parte IV, titolo I, capo 1, e titolo II, capo 1;

(*) Un anno dalla data di applicazione del presente regolamento.

Martedì 15 aprile 2014

- e) le prescrizioni in materia di tracciabilità degli animali terrestri detenuti e del materiale germinale di cui alla parte IV, titolo I, capo 2.
2. Le misure nazionali di cui al paragrafo 1 sono conformi alle norme stabilite nel presente regolamento e:
- a) ~~non~~ ostacolano gli spostamenti di animali e prodotti tra Stati membri **solamente se giustificato dal punto di vista scientifico per consentire il controllo delle malattie infettive**;
- b) non sono in contrasto con le norme di cui al paragrafo 1. [Em. 323]

PARTE VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 258

Abrogazione

1. La decisione 78/642/CEE, la direttiva 79/110/CEE, la direttiva 81/6/CEE, la decisione 89/455/CEE, la direttiva 90/423/CEE e la decisione 90/678/CEE sono abrogate.
2. I seguenti atti sono abrogati a decorrere dal (*):
- direttiva 64/432/CEE,
 - direttiva 77/391/CEE,
 - direttiva 78/52/CEE,
 - direttiva 80/1095/CEE,
 - direttiva 82/894/CEE,
 - direttiva 88/407/CEE,
 - direttiva 89/556/CEE,
 - direttiva 90/429/CEE,
 - direttiva 91/68/CEE,
 - decisione 91/666/CEE,
 - direttiva 92/35/CEE,
 - direttiva 92/65/CEE,
 - direttiva 92/66/CEE,
 - direttiva 92/118/CEE,
 - direttiva 92/119/CEE,
 - decisione 95/410/CE,
 - direttiva 2000/75/CE,
 - decisione 2000/258/CE,
 - ~~regolamento (CE) n. 1760/2000~~; [Em. 324]
 - direttiva 2001/89/CE,
 - direttiva 2002/60/CE,

(*) Data di applicazione del presente regolamento.

Martedì 15 aprile 2014

- direttiva 2002/99/CE,
- direttiva 2003/85/CE,
- regolamento (UE) n. [XXX/XXX [Number to be inserted... non-commercial movements of pet animals and repealing Regulation (EC) No 998/2003], [Em. 325]
- regolamento (CE) n. 21/2004, [Em. 326]
- direttiva 2004/68/CE,
- direttiva 2005/94/CE,
- direttiva 2006/88/CE,
- ~~direttiva 2008/71/CE, [Em. 327]~~
- direttiva 2009/156/CE,
- direttiva 2009/158/CE.

I riferimenti agli atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

3. Gli atti adottati dalla Commissione in forza degli atti del Consiglio e del Parlamento europeo di cui al paragrafo 2 rimangono in vigore nella misura in cui non sono in contraddizione con le norme stabilite nel presente regolamento.

Articolo 259

~~Misure transitorie relative all'abrogazione del regolamento (CE) n. 1760/2000, del regolamento (CE) n. 21/2004 e della direttiva 2008/71/CE~~

~~1. In deroga all'articolo 258, paragrafo 2, del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1760/2000, il regolamento (CE) n. 21/2004 e la direttiva 2008/71/CE continuano ad applicarsi fino alla data da fissare in un atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.~~

~~2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 252 riguardo alla data alla quale gli atti di cui al paragrafo 1 del presente articolo cessano di essere applicabili.~~

~~Tale data è la data di applicazione delle corrispondenti norme da adottare in virtù degli atti delegati di cui all'articolo 103, paragrafo 2, e agli articoli 114 e 115 del presente regolamento. [Em. 328]~~

Articolo 260

Misure transitorie relative all'abrogazione delle direttive 92/66/CEE, 2000/75/CE, 2001/89/CE, 2002/60/CE, 2003/85/CE e 2005/94/CE

1. In deroga all'articolo 258, paragrafo 2, del presente regolamento, le direttive 92/66/CEE, 2000/75/CE, 2001/89/CE, 2002/60/CE, 2003/85/CE e 2005/94/CE continuano ad applicarsi fino alla data da fissare in un atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alla data alla quale le direttive di cui al paragrafo 1 del presente articolo cessano di essere applicabili.

Tale data è la data di applicazione delle corrispondenti norme da adottare in virtù degli atti delegati di cui all'articolo 44, paragrafo 1, all'articolo 47, paragrafo 1, all'articolo 48, paragrafo 3, all'articolo 53, paragrafo 1, all'articolo 54, paragrafo 3, all'articolo 58, paragrafo 2, all'articolo 63, all'articolo 64, paragrafo 4, all'articolo 67, all'articolo 68, paragrafo 2, e all'articolo 70, paragrafo 3, del presente regolamento.

Martedì 15 aprile 2014

~~Articolo 261~~~~Misure transitorie relative all'abrogazione del regolamento (UE) n. [XXX/XXX on the non commercial movement of pet animals]~~

- ~~1. In deroga all'articolo 258, paragrafo 2, del presente regolamento, il regolamento (UE) n. [XXX/XXX] continua ad applicarsi fino alla data che deve fissata in un atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.~~
- ~~2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alla data alla quale il regolamento XXX/XXX cessa di essere applicabile.~~

~~Tale data è la data di applicazione delle corrispondenti norme da adottare in virtù degli atti delegati di cui all'articolo 114, lettera f), all'articolo 152, paragrafo 2, e all'articolo 222, paragrafo 3, del presente regolamento. [Em. 329]~~**Articolo 261 bis****Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio**

Entro il 31 dicembre 2019, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione della Commissione contiene una verifica dell'impatto del presente regolamento, ivi compresa l'esperienza acquisita nell'applicazione degli atti delegati conformemente all'articolo 253 e, se del caso, è corredata di proposte pertinenti. [Em. 330]

Articolo 262

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a partire da ... [36 mesi dopo la data della sua entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO — I

Parte I

Malattie di animali terrestri

Soggette alle norme di cui agli articoli	Articolo 8, paragrafo 1, lettera a) Misure immediate di lotta alle malattie ed eradicazione	Articolo 8, paragrafo 1), lettera b) Eradicazione obbligatoria	Articolo 8, paragrafo 1, lettera c) Eradicazione «volontaria» opzionale	Articolo 8, paragrafo 1, lettera d) Commercio	Articolo 8, paragrafo 1, lettera e) Notifica, comunicazione e sorveglianza	Specie elencate
<i>Peste suina classica</i>	X	X	0	X	X	<i>Suidae e Tayassuidae</i>
<i>Febbre catarrale degli ovini</i>	X	X	0	X	X	Tutti i ruminanti VETTORI: <i>Culicoides</i> , ecc.
<i>Malattia emorragica epizootica dei cervi</i>	X	X	0	X	X	Tutti i ruminanti VETTORI: <i>Culicoides</i> , ecc.
<i>Malattia vescicolare dei suini</i>	X	X	0	X	X	<i>Suidae e Tayassuidae</i>
<i>Influenza aviaria ad alta patogenicità</i>	X	X	0	X	X	Pollame, volatili in cattività e selvatici
<i>Influenza aviaria a bassa patogenicità (H5, H7)</i>	X	X	0	X	X	Pollame e volatili in cattività
<i>Peste suina africana</i>	X	X	0	X	X	<i>Suidae e Tayassuidae</i> VETTORI/SERBATOI: ZECCA del genere <i>Ornithodoros</i>
<i>Afta epizootica</i>	X	X	0	X	X	Qualsiasi animale domestico o selvatico dell'ordine <i>Arylodactyla</i> , sottordini <i>Ruminantia</i> , <i>Suina</i> e <i>Tylopoda</i> ; (inoltre, per alcune misure: <i>Rodentia</i> e <i>Proboscidae</i>)

Soggette alle norme di cui agli articoli	Articolo 8, paragrafo 1, lettera a) Misure immediate di lotta alle malattie ed eradicazione	Articolo 8, paragrafo 1), lettera b) Eradicazione obbligatoria	Articolo 8, paragrafo 1, lettera c) Eradicazione «volontaria» opzionale	Articolo 8, paragrafo 1, lettera d) Commercio	Articolo 8, paragrafo 1, lettera e) Notifica, comunicazione e sorveglianza	Specie elencate
Peste bovina	X	X	0	X	X	Ungulati
Peste dei piccoli ruminanti (PPR)	X	X	0	X	X	Bovidae e Suidae
Febbre della valle del Rift	X	X	0	X	X	Tutte le specie di ungulati diverse da quelle della famiglia dei Suidae VETTORI: zanzare (Aedes, Culex), moscerini (Culicoides)
Dermatite nodulare contagiosa	X	X	0	X	X	Bovidae e Giraffidae
Vaiolo degli ovicapriini	X	X	0	X	X	Bovidae
Pleuropolmonite contagiosa dei bovini	X	0	0	X	X	Specie del genere Bos
Peste equina africana	X	X	0	X	X	Equidi VETTORI: moscerini: (Culicoides)
Encefalomielite equina (comprese le varianti orientale, occidentale e giapponese)	X	0	0	X	X	Equidi VETTORI: zanzare, volatili, altri serbatoi...
Encefalomielite equina venezuelana	X	0	0	X	X	Equidi VETTORI: zanzare, volatili, altri serbatoi...
Virus del Nilo occidentale	0	0	0	X	X	Equidi VETTORI: zanzare

Soggette alle norme di cui agli articoli	Articolo 8, paragrafo 1, lettera a) Misure immediate di lotta alle malattie ed eradicazione	Articolo 8, paragrafo 1), lettera b) Eradicazione obbligatoria	Articolo 8, paragrafo 1, lettera c) Eradicazione «volontaria» opzionale	Articolo 8, paragrafo 1, lettera d) Commercio	Articolo 8, paragrafo 1, lettera e) Notifica, comunicazione e sorveglianza	Specie elencate
Malattia di Newcastle	X	X	0	X	X	Pollame, altri volatili in cattività, inclusi i piccioni
Stomatite vescicolosa	X	X	0	X	X	Ungulati
Malattia di Teschen	X	0	0	X	X	Suidae
Morva	0	0	0	X	X	Equidi
Durina	0	0	0	X	X	Equidi
Anemia infettiva equina	0	0	0	X	X	Equidi
Rabbia	0	0	0	X	X	Bovidae, Suidae, Ovidae, Capridae, Equidae, Carnivora e Chiroptera
Carbonchio ematico	0	0	0	X	X	Bovidae, Camelidae, Cervidae, Elephantidae, Equidae e Hippopotamidae
Tuberculosis bovina (COMMENTO: Complesso Mycobacterium tuberculosis: bovis, caprae)	0	X	X (per scimmie e felini)	X	X	Mammalia, in particolare Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae e Tragulidae
Brucella melitensis*	0	X	0	X	X	Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Hippopotamidae e Tragulidae
Brucella abortus*	0	X	0	X	X	Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Hippopotamidae e Tragulidae
Brucella ovis* (epididimite contagiosa)	0	0	0	X	X	Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Hippopotamidae e Tragulidae

Soggette alle norme di cui agli articoli	Articolo 8, paragrafo 1, lettera a) Misure immediate di lotta alle malattie ed eradicazione	Articolo 8, paragrafo 1), lettera b) Eradicazione obbligatoria	Articolo 8, paragrafo 1, lettera c) Eradicazione «volontaria» opzionale	Articolo 8, paragrafo 1, lettera d) Commercio	Articolo 8, paragrafo 1, lettera e) Notifica, comunicazione e sorveglianza	Specie elencate
<i>Brucella suis</i> *	0	0	X	X	X	<i>Cervidae, Leporidae, Ovibos moschatus, Suidae e Tayassuidae</i>
<i>Clamidiosi aviaria</i>	0	0	0	X	X	Psittaciformi
<i>Leucosi bovina enzootica</i>	0	X	0	X	X	Bovini (inclusi il <i>Bison bison</i> e il <i>Bubalus bubalis</i>)
Piccolo scarabeo dell'alveare (<i>Aethina tumida</i>)	0	0	0	X	X	<i>Apis e Bombus</i>
<i>Acaro Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.)</i>	0	0	0	X	X	<i>Apis</i>
<i>Peste americana</i>	0	0	0	X	X	<i>Apis</i>
<i>Vaiolo delle scimmie</i>	0	0	0	0	X	<i>Rodentia e primati non umani</i>
<i>Ebola</i>	0	0	0	0	X	<i>Primati non umani (scimmie)</i>
<i>Malattia di Aujeszky</i>	0	0	X	X	X	Suini
<i>Linfadenite caseosa (Corynebacterium pseudotuberculosis)</i>	0	0	X	X	0	<i>Ovini e caprini</i>
<i>Adenomatosi polmonare</i>	0	0	X	X	0	<i>Ovini e caprini</i>
<i>Paratubercolosi</i>	0	0	X	X	0	<i>Ovini e caprini</i>
<i>Maedi Visna</i>	0	0	X	X	0	<i>Ovini e caprini</i>
<i>Artrite encefalite virale caprina</i>	0	0	X	X	0	<i>Ovini e caprini</i>

Soggette alle norme di cui agli articoli	Articolo 8, paragrafo 1, lettera a) Misure immediate di lotta alle malattie ed eradicazione	Articolo 8, paragrafo 1), lettera b) Eradicazione obbligatoria	Articolo 8, paragrafo 1, lettera c) Eradicazione «volontaria» opzionale	Articolo 8, paragrafo 1, lettera d) Commercio	Articolo 8, paragrafo 1, lettera e) Notifica, comunicazione e sorveglianza	Specie elencate
<i>Agalassia contagiosa</i>	0	0	X	X	0	Ovini e caprini
<i>Malattia di Border</i>	0	0	0	X	0	Ovini e caprini
<i>Rinotracheite infettiva dei bovini/ vulvovaginite pustolosa infettiva</i>	0	0	X	X	0	Bovini
<i>Campilobacteriosi [genitale] bovina — C. foetus ssp. venerealis</i>	0	0	0	X	0	Bovini
<i>Diarrea virale bovina/malattia delle mucose</i>	0	0	0	X	0	Bovini
<i>Trichomonas foetus</i>	0	0	0	X	0	Bovini
<i>Gastroenterite trasmissibile</i>	0	0	X	X	0	Suini
<i>Peste europea</i>	0	0	X	X	0	Api
<i>Echinococcus multilocularis</i>	0	0	X	X	X	Cani
<i>Salmonella rilevante per la salute degli animali</i>	0	0	X	X	0	Pollame
<i>Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum e Salmonella arizonae</i>						
<i>Salmonellosi zoonotica (diversa da quelle precedenti)</i>	X	0	X	X	X	Pollame (inoltre, per alcune misure: suini)

Soggette alle norme di cui agli articoli	Articolo 8, paragrafo 1, lettera a) Misure immediate di lotta alle malattie ed eradicazione	Articolo 8, paragrafo 1), lettera b) Eradicazione obbligatoria	Articolo 8, paragrafo 1, lettera c) Eradicazione «volontaria» opzionale	Articolo 8, paragrafo 1, lettera d) Commercio	Articolo 8, paragrafo 1, lettera e) Notifica, comunicazione e sorveglianza	Specie elencate
<i>Mycoplasma gallisepticum</i> e <i>Mycoplasma meleagridis</i>	0	0	X	X	X	Pollame: <i>M. gallisepticum</i> — galline e tacchini <i>M. meleagridis</i> — tacchini
Tubercolosi (diversa dalla tubercolosi bovina)**	0	0	X	X	X	Scimmie, felini, ruminanti
Tularemia	0	0	X	X	0	Lagomorfi
Myxomatosi	0	0	X	X	0	Lagomorfi
Malattia emorragica dei conigli	0	0	X	X	0	Lagomorfi
Enterite virale (visone)	0	0	X	X	0	Visoni
Malattia aleutina (visone)	0	0	X	X	0	Visoni
Varroasi	0	0	X	X	0	Api
Acariasi	0	0	X	X	0	Api
Febbre emorragica di Crimea-Congo	0	0	0	X	0	Ratiti
TSE (regolamento (CE) n. 999/2001 e direttiva 92/65/CEE)						
Encefalopatia spongiforme bovina	X	X	0	X	X	Bovini, ovini e caprini
Malattia del trotto	X	X	0	X	X	Ovini o caprini

Soggette alle norme di cui agli articoli	Articolo 8, paragrafo 1, lettera a) Misure immediate di lotta alle malattie ed eradicazione	Articolo 8, paragrafo 1), lettera b) Eradicazione obbligatoria	Articolo 8, paragrafo 1, lettera c) Eradicazione «volontaria» opzionale	Articolo 8, paragrafo 1, lettera d) Commercio	Articolo 8, paragrafo 1, lettera e) Notifica, comunicazione e sorveglianza	Specie elencate
Sindrome del dimagrimento cronico	X	X	0	X	X	Cervidae
TSE non BV/OV/CP	X	X	0	0	X	Tutti gli animali
<i>Zoonosi (direttiva 2003/99/CE e regolamento (CE) n. 2075/2005 per la trichinellosi)</i>						
Trichinellosi	0	0	X	X	X	Suini, cavalli, cinghiali e altri animali selvatici (soggetti a infestazioni da Trichinella)
Listeriosi	0	0	0	0	X	Non specificato
Campilobatteriosi	0	0	0	0	X	Non specificato
Escherichia coli che produce verocitotossine	0	0	0	0	X	Non specificato
Leptospirosi	0	0	0	0	X***	Non specificato
Yersiniosi	0	0	0	0	X***	Non specificato
Vibriosi	0	0	0	0	X***	Non specificato
Toxoplasmosi	0	0	0	0	X***	Non specificato
Criptosporidiosi	0	0	0	0	X***	Non specificato
Cisticercosi	0	0	0	0	X***	Non specificato
Amisachiasi	0	0	0	0	X***	Non specificato

Soggette alle norme di cui agli articoli	Articolo 8, paragrafo 1, lettera a) Misure immediate di lotta alle malattie ed eradicazione	Articolo 8, paragrafo 1), lettera b) Eradicazione obbligatoria	Articolo 8, paragrafo 1, lettera c) Eradicazione «volontaria» opzionale	Articolo 8, paragrafo 1, lettera d) Commercio	Articolo 8, paragrafo 1, lettera e) Notifica, comunicazione e sorveglianza	Specie elencate
Borreliosi	0	0	0	0	X***	Non specificato
Botulismo	0	0	0	0	X***	Non specificato
Virus dell'influenza	0	0	0	0	X***	Non specificato
Echinococcosi [idatidosi] - «Echinococcosi e relativi agenti zoonotici»	0	0	0	0	X	Non specificato
Rischi di resistenza agli antimicrobici (AMR) (microorganismi resistenti e determinanti della resistenza)	0	0	0	0	X	Pollame, suini e bovini
Calicivirus	0	0	0	0	X***	Non specificato
Virus dell'epatite A	0	0	0	0	X***	Non specificato
Virus trasmessi da artropodi	0	0	0	0	X***	Non specificato
Altre zoonosi e agenti zoonotici	0	0	0	0	X***	Non specificato

Parte 2

Malattie degli animali acquatici

Soggette alle norme di cui agli articoli	Articolo 8, paragrafo 1, lettera a) Lotta alle malattie ed eradicazione immediata	Articolo 8, paragrafo 1), lettera b) Eradicazione obbligatoria	Articolo 8, paragrafo 1, lettera c) Eradicazione «volontaria» opzionale	Articolo 8, paragrafo 1, lettera d) Commercio	Articolo 8, paragrafo 1, lettera e) Notifica e sorveglianza	Specie elencate
Necrosi ematopoietica epizootica	X	X	0	X	X	Trota iridea (<i>Oncorhynchus mykiss</i>) e pesce persico (<i>Perca fluviatilis</i>)
Infezione da <i>Bonamia exitiosa</i>	X	X	0	X	X	Ostrica piatta australiana (<i>Ostrea angasi</i>) e ostrica cilena (<i>Ostrea chilensis</i>)
Infezione da <i>Perkinsus marinus</i>	X	X	0	X	X	Ostrica giapponese (<i>Crassostrea gigas</i>) e ostrica della Virginia (<i>Crassostrea virginica</i>)
Infezione da <i>Microcytos mackini</i>	X	X	0	X	X	Ostrica giapponese (<i>Crassostrea gigas</i>), ostrica della Virginia (<i>Crassostrea virginica</i>), ostrica di Olimpia (<i>Ostrea conchaphila</i>) e ostrica piatta (<i>Ostrea edulis</i>) 2002/99 (95/70)
Sindrome di Taura	X	X	0	X	X	Gambero bianco del Golfo (<i>Penaeus setiferus</i>), gambero blu del Pacifico (<i>Penaeus stylirostris</i>) e gambero dalle zampe bianche del Pacifico (<i>P. vannamei</i>)

Soggette alle norme di cui agli articoli	Articolo 8, paragrafo 1, lettera a) Lotta alle malattie ed eradicazione immediata	Articolo 8, paragrafo 1), lettera b) Eradicazione obbligatoria	Articolo 8, paragrafo 1, lettera c) Eradicazione «volontaria» opzionale	Articolo 8, paragrafo 1, lettera d) Commercio	Articolo 8, paragrafo 1, lettera e) Notifica e sorveglianza	Specie elencate
Malattia della testa gialla	X	X	0	X	X	Gambero nero del Golfo (<i>Penaeus aztecus</i>), gambero rosa (<i>P. duorarum</i>), gambero Kuruma (<i>P. japonicus</i>), gambero tigre nero (<i>P. monodon</i>), gambero bianco del Golfo (<i>P. setiferus</i>), gambero blu del Pacifico (<i>P. stylirostris</i>) e gambero dalle zampe bianche del Pacifico (<i>P. vannamei</i>)
Setticemia emorragica virale (VHS)	0	0	X	X	X	<i>Aringa (Clupea spp.)</i> , coregoni (<i>Coregonus sp.</i>), luccio (<i>Esox lucius</i>), eglefino (<i>Gadus aeglefinus</i>), merluzzo bianco del Pacifico (<i>Gadus macrocephalus</i>), merluzzo bianco (<i>Gadus morhua</i>), salmone del Pacifico (<i>Oncorhynchus spp.</i>), trota iridea (<i>Oncorhynchus mykiss</i>) motella (<i>Onos mustelus</i>), salmotrota (<i>Salmo trutta</i>), rombo (<i>Scophthalmus maximus</i>) spratto (<i>Spratrus sprattus</i>), temolo (<i>Thymallus thymallus</i>) e hirame (<i>Paralichthys olivaceus</i>)
Necrosi ematopoietica infettiva (IHN)	0	0	X	X	X	Salmone keta (<i>Oncorhynchus keta</i>), salmone argentato (<i>O. kisutch</i>), salmone giapponese (<i>O. masou</i>), trota iridea (<i>O. mykiss</i>), salmone rosso (<i>O. nerka</i>), salmone rosa (<i>O. rhodurus</i>), salmone reale (<i>O. tshawytscha</i>) e salmone atlantico (<i>Salmo salar</i>)
Virus erpetico (KHV)	0	0	X	X	X	Carpa comune e carpa koi (<i>Cyprinus carpio</i>)
Anemia infettiva del salmone (ISA)	0	0	X	X	X	Trota iridea (<i>Oncorhynchus mykiss</i>), salmone atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmotrota (<i>Salmo trutta</i>)

Soggette alle norme di cui agli articoli	Articolo 8, paragrafo 1, lettera a) Lotta alle malattie ed eradicazione immediata	Articolo 8, paragrafo 1), lettera b) Eradicazione obbligatoria	Articolo 8, paragrafo 1, lettera c) Eradicazione «volontaria» opzionale	Articolo 8, paragrafo 1, lettera d) Commercio	Articolo 8, paragrafo 1, lettera e) Notifica e sorveglianza	Specie elencate
Infezione da <i>Marteilia refringens</i>	0	0	X	X	X	Ostrica piatta australiana (<i>Ostrea angasi</i>), ostrica cilena (<i>O. chilensis</i>), ostrica piatta europea (<i>O. edulis</i>), ostrica argentina (<i>O. puelchana</i>), mitilo (<i>Mytilus edulis</i>) e mitilo mediterraneo (<i>M. galloprovincialis</i>)
Infezione da <i>Bonamia ostreae</i>	0	0	X	X	X	Ostrica piatta australiana (<i>O. angasi</i>), ostrica cilena (<i>O. chilensis</i>) ostrica di Olympia (<i>O. conchaphila</i>), ostrica asiatica (<i>O. denselammellosa</i>), ostrica piatta europea (<i>O. edulis</i>), e ostrica argentina (<i>O. puelchana</i>).
Malattia dei punti bianchi	0	0	X	X	X	Tutti i decapodi (ordine Decapoda)

Note:

- * Codice OIE = in appresso *B. abortus*, *B. melitensis* o *B. suis* in un capo, con raccomandazioni per (in base all'attuale proposta): bovini [bovini (*Bos taurus*, *B. indicus*, *B. frontalis*, *B. javanicus* e *B. grunniens*), bisonte (*Bison bison* e *B. bonasus*) e bufalo indiano (*Bubalus bubalis*)], pecore (*Ovis aries*) e capre (*Capra aegagrus*), maiali (*Sus scrofa*), camelidi [dromedario (*Camelus dromedarius*), cammello (*Camelus bactrianus*), lama (*Lama glama*), alpaca (*Lama pacos*), guanaco (*Lama guanicoe*) e vicuna (*Vicugna vicugna*)], cervidi [capriolo (*Capreolus capreolus*), cervo (*Cervus elaphus elaphus*), wapiti/alce (*C. elaphus canadensis*), sika (*C. nippon*), sambar indiano (*C. unicolor unicolor*), sambar dalla criniera (*C. timorensis*), daino (*Dama dama*), cervo dalla coda bianca, cervo dalla coda nera, cervo mulo (*Odocoileus spp.*) e renna (*Rangifer tarandus*), lepre europea (*Lepus europaeus*).
- ** *M. tubercolosi* non elencata dall'OIE; inclusa comunque nel capo 6, sezione 11 sulle zoonosi trasmissibili da primati non umani come il complesso *M. tubercolosi*, per raccomandazioni specifiche sulle prove/trattamenti durante la quarantena
- *** Opzionale nella direttiva 2003/99/CE, in base alla situazione epidemiologica nello Stato membro

Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione⁽¹⁾ definisce le «malattie trasmissibili gravi» come segue: «le malattie di cui all'articolo 1.2.3 del codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, edizione del 2010, e di cui al capo 1.3 del codice sanitario per gli animali acquatici, edizione del 2010, sono considerate malattie trasmissibili gravi ai fini delle restrizioni di polizia sanitaria generali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 1069/2009».

[Em. 331]

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

Martedì 15 aprile 2014

ALLEGATO I

Specie di animali da compagnia

PARTE A

Cani (*Canis lupus familiaris*)

Gatti (*Felis silvestris catus*)

Furetti (*Mustela putorius furo*)

PARTE B

Invertebrati (eccetto api, calabroni, molluschi e crostacei)

Animali acquatici ornamentali

Anfibi

Rettili

Volatili: tutte le specie di volatili diversi dal pollame

Mammiferi: roditori e conigli diversi da quelli destinati alla produzione alimentare.

Martedì 15 aprile 2014

ALLEGATO II

Specie di ungulati

Taxon		
Ordine	Famiglia	Generi/Specie
Perissodactyla	Equidae	<i>Equus</i> spp.
	Tapiridae	<i>Tapirus</i> spp.
	Rhinocerotidae	<i>Ceratotherium</i> spp., <i>Dicerorhinus</i> spp., <i>Diceros</i> spp., <i>Rhinoceros</i> spp.
Artiodactyla	Antilocapridae	<i>Antilocapra</i> ssp.
	Bovidae	<i>Addax</i> ssp., <i>Aepyceros</i> ssp., <i>Alcelaphus</i> ssp., <i>Ammodorcas</i> ssp., <i>Ammotragus</i> ssp., <i>Antidorcas</i> ssp., <i>Antilope</i> ssp., <i>Bison</i> ssp., <i>Bos</i> ssp. (compreso <i>Bibos</i> , <i>Novibos</i> , <i>Poephagus</i>), <i>Boselaphus</i> ssp., <i>Bubalus</i> ssp. (compreso <i>Anoa</i>), <i>Budorcas</i> ssp., <i>Capra</i> ssp., <i>Cephalophus</i> ssp., <i>Connochaetes</i> ssp., <i>Damaliscus</i> ssp. (compreso <i>Beatragus</i>), <i>Dorcatragus</i> ssp., <i>Gazella</i> ssp., <i>Hemitragus</i> ssp., <i>Hippotragus</i> ssp., <i>Kobus</i> ssp., <i>Litocranius</i> ssp., <i>Madogua</i> ssp., <i>Naemorrhhedus</i> ssp. (compresi <i>Nemorhaedus</i> e <i>Capricornis</i>), <i>Neotragus</i> ssp., <i>Oreamuos</i> ssp., <i>Oreotragus</i> ssp., <i>Oryx</i> ssp., <i>Ourebia</i> ssp., <i>Ovibos</i> ssp., <i>Ovis</i> ssp., <i>Patholops</i> ssp., <i>Pelea</i> ssp., <i>Procapra</i> ssp., <i>Pseudois</i> ssp., <i>Pseudoryx</i> ssp., <i>Raphicerus</i> ssp., <i>Redunca</i> ssp., <i>Rupicapra</i> ssp., <i>Saiga</i> ssp., <i>Sigmoceros-Alecelaphus</i> ssp., <i>Sylvicapra</i> ssp., <i>Syncerus</i> ssp., <i>Taurotragus</i> ssp., <i>Tetracerus</i> ssp., <i>Tragelaphus</i> ssp. (compreso <i>Boocerus</i>).
	Camelidae	<i>Camelus</i> ssp., <i>Lama</i> ssp., <i>Vicugna</i> ssp.
	Cervidae	<i>Alces</i> ssp., <i>Axis-Hyelaphus</i> ssp., <i>Blastocerus</i> ssp., <i>Capreolus</i> ssp., <i>Cervus-Rucervus</i> ssp., <i>Dama</i> ssp., <i>Elaphurus</i> ssp., <i>Hippocamelus</i> ssp., <i>Hydropotes</i> ssp., <i>Mazama</i> ssp., <i>Megamuntiacus</i> ssp., <i>Muntiacus</i> ssp., <i>Odocoileus</i> ssp., <i>Ozotoceros</i> ssp., <i>Pudu</i> ssp., <i>Rangifer</i> ssp.
	Giraffidae	<i>Giraffa</i> ssp., <i>Okapia</i> ssp.
	Hippopotamidae	<i>Hexaprotodon-Choeropsis</i> ssp., <i>Hippopotamus</i> ssp.
	Moschidae	<i>Moschus</i> ssp.
	Suidae	<i>Babyrousa</i> ssp., <i>Hylochoerus</i> ssp., <i>Phacochoerus</i> ssp., <i>Potamochoerus</i> ssp., <i>Sus</i> ssp.,
	Tayassuidae	<i>Catagonus</i> ssp., <i>Pecari-Tayassu</i> ssp.
	Tragulidae	<i>Hyemoschus</i> ssp., <i>Tragulus-Moschiola</i> ssp.
Proboscidae	Elephantidae	<i>Elephas</i> ssp., <i>Loxodonta</i> ssp.

Martedì 15 aprile 2014

ALLEGATO III

Tavola di concordanza di cui all'articolo 257, paragrafo 2

1. Direttiva 64/432/CEE

Direttiva 64/432/CEE	Presente regolamento
Articolo 1	—
Articolo 2	Articolo 4 (in parte), articolo 150, paragrafo 3, e articolo 220, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 1 Articolo 3, paragrafo 2	Articoli 121 e 123 Articolo 121, paragrafo 2, articolo 123, paragrafo 1, e articolo 146, paragrafi 3 e 4
Articolo 4, paragrafo 1 Articolo 4, paragrafi 2 e 3	Articolo 121, paragrafo 1 Articolo 122, paragrafi 1 e 2
Articolo 5, paragrafo 1 Articolo 5, paragrafo 2 Articolo 5, paragrafo 2, lettera a) Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) Articolo 5, paragrafo 3 Articolo 5, paragrafo 4 Articolo 5, paragrafo 5	Articolo 140, paragrafo 1, articoli 142 e 143 Articolo 146, paragrafi 3 e 4 Articolo 144, lettera a) Articolo 141, paragrafo 1, lettera b) Articolo 146, paragrafi 3 e 4 Articolo 150 Articoli 130, 132 e 150
Articolo 6	Articoli 127, 128 e 129
Articolo 6 bis	—
Articolo 7	Articoli 129 e 130, articolo 131, lettera a), e articolo 132
Articolo 8	Articoli 16, 17, 18, articolo 16, paragrafo 3, articolo 17, paragrafo 3, articolo 18, paragrafo 3, articolo 19
Articolo 9	Articolo 30, paragrafo 1, articoli 31 e 32, articolo 30, paragrafi 3 e 4, articolo 31, paragrafo 2
Articolo 10	Articolo 30, paragrafo 2, articoli 31, 32, 36, 41, 42 e articoli 39, 40, articolo 41, paragrafo 3, articolo 42, paragrafi 5 e 6

Martedì 15 aprile 2014

Direttiva 64/432/CEE	Presente regolamento
<p>Articolo 11, paragrafo 1</p> <p>Articolo 11, paragrafo 2</p> <p>Articolo 11, paragrafo 3</p> <p>Articolo 11, paragrafo 4</p> <p>Articolo 11, paragrafi 5 e 6</p>	<p>Articolo 89, paragrafo 1, lettera a), articoli 92, 93 e articolo 92, paragrafo 2</p> <p>Articoli 97, 100 e 101</p> <p>Articoli 93 e 94</p> <p>Articolo 95</p> <p>Articolo 92, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 2, lettera d)</p>
<p>Articolo 12, paragrafo 1</p> <p>Articolo 12, paragrafo 2</p> <p>Articolo 12, paragrafo 3</p> <p>Articolo 12, paragrafo 4</p> <p>Articolo 12, paragrafi 5 e 6</p>	<p>Articolo 122</p> <p>Articoli 99 e 100</p> <p>Articolo 122, paragrafo 1, lettere a) e b)</p> <p>Articolo 140, paragrafo 3</p> <p>—</p>
<p>Articolo 13, paragrafi 1 e 2</p> <p>Articolo 13, paragrafo 3</p> <p>Articolo 13, paragrafo 4</p> <p>Articolo 13, paragrafi 5 e 6</p>	<p>Articoli 89, 92, 93, 94, 97, 100 e 101</p> <p>Articolo 95</p> <p>—</p> <p>Articolo 96</p>
<p>Articolo 14, paragrafi 1 e 2</p> <p>Articolo 14, paragrafo 3, lettere A e B</p> <p>Articolo 14, paragrafo 3, lettera C</p> <p>Articolo 14, paragrafi da 4 a 6</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>Articolo 103</p> <p>—</p>
<p>Articolo 15, paragrafo 1</p> <p>Articolo 15, paragrafi da 2 a 4</p>	<p>Articolo 256</p> <p>—</p>
<p>Articolo 16</p>	<p>—</p>
<p>Articolo 17</p>	<p>—</p>
<p>Articolo 17 bis</p>	<p>—</p>
<p>Articolo 18</p>	<p>Articolo 103</p>
<p>Articolo 19</p>	<p>—</p>
<p>Articolo 20</p>	<p>—</p>

Martedì 15 aprile 2014

2. Direttiva 77/391/CEE

Direttiva 77/391/CEE	Presente regolamento
Articolo 1	—
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 30, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 2	Articoli 31 e 32
Articolo 2, paragrafo 3	Articolo 33
Articolo 2, paragrafo 4	Articoli 36 e 41
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 30, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 2	Articoli 31 e 32
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 33
Articolo 3, paragrafo 4	Articoli 36 e 41
Articolo 4	Articolo 30, paragrafo 1, articoli 31, 32, 33, 36 e 41
Articolo 5	—
Articolo 6	—
Articolo 7	—
Articolo 8	—
Articolo 9	—
Articolo 10	—
Articolo 11	—
Articolo 12	—
Articolo 13	—
Articolo 14	—
Articolo 15	—

3. Direttiva 78/52/CEE

Direttiva 78/52/CEE	Presente regolamento
Articolo 1	—
Articolo 2	Articolo 4 (in parte)

Martedì 15 aprile 2014

Direttiva 78/52/CEE	Presente regolamento
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 30, paragrafo 1, articoli 31, 34 e 35
Articolo 3, paragrafo 2	—
Articolo 3, paragrafo 3	—
Articolo 3, paragrafo 4	Articolo 30, paragrafo 1, e articolo 31
Articolo 4	Articoli 30, paragrafo 1, articoli 31 e 35
Articolo 5	Articoli 16, 17, 18, 46 e 47
Articolo 6, paragrafo 1	Articoli da 73 a 75
Articolo 6, paragrafo 2	Articoli 76 e 77
Articolo 6, paragrafo 3	Articoli 78 e 79
Articolo 7	Articoli 78 e 79
Articolo 8	Articoli 78 e 79
Articolo 9	Articoli 78 e 79
Articolo 10	Articoli 78 e 79
Articolo 11	Articoli 78 e 79
Articolo 12	Articoli 78 e 79
Articolo 13	Articoli 16, 17, 18, 46 e 47
Articolo 14, paragrafo 1	Articoli da 73 a 75
Articolo 14, paragrafo 2	Articoli 76 e 77
Articolo 14, paragrafo 3	Articoli 78 e 79
Articolo 15	Articoli 78 e 79
Articolo 16	Articoli 78 e 79
Articolo 17	Articoli 78 e 79
Articolo 18	Articoli 78 e 79
Articolo 19	Articoli 78 e 79
Articolo 20	Articoli 78 e 79
Articolo 21	—
Articolo 22	Articoli 16, 17, 18, 46 e 47
Articolo 23	Articoli da 73 a 79

Martedì 15 aprile 2014

Direttiva 78/52/CEE	Presente regolamento
Articolo 24	Articoli 78 e 79
Articolo 25	Articoli 78 e 79
Articolo 26	Articoli 78 e 79
Articolo 27	Articolo 121, paragrafo 1, articolo 123, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 28	—
Articolo 29	—
Articolo 30	—

4. Direttiva 80/1095/CEE

Direttiva 80/1095/CEE	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 30, paragrafo 1, e articolo 36
Articolo 2	Articolo 4 (in parte)
Articolo 3	Articolo 30, paragrafo 1, articoli 34 e 35
Articolo 3 bis	Articolo 30, paragrafo 1, articoli 34 e 35
Articolo 4	Articoli 31, 32 e 35
Articolo 4 bis	Articoli 31, 32 e 35
Articolo 5	—
Articolo 6	Articolo 30, paragrafo 1, lettera b), articolo 30, paragrafo 3, e articolo 31
Articolo 7	Articoli 36, 39 e 40
Articolo 8	Articoli 41 e 42
Articolo 9	—
Articolo 11	—
Articolo 12	—
Articolo 12 bis	—
Articolo 13	—

Martedì 15 aprile 2014

5. Direttiva 82/894/CEE

Direttiva 82/894/CEE	Presente regolamento
Articolo 1	—
Articolo 2	Articolo 4 (in parte)
Articolo 3	Articoli 17, 19, 20 e 21
Articolo 4	Articoli 17,18, 19, 20 e 21
Articolo 5	Articolo 21, lettere b) e c)
Articolo 6	—
Articolo 7	—
Articolo 8	—

6. Direttiva 88/407/CEE

Direttiva 88/407/CEE	Presente regolamento
Articolo 1	—
Articolo 2	Articolo 4 (in parte)
Articolo 3	Articoli 157 e 158
Articolo 4	Articolo 158, lettere b) e c)
Articolo 5	Articoli 89, 92, 95 e 96
Articolo 6, paragrafo 1	Articoli 159 e 160
Articolo 6, paragrafo 2	—
Articolo 6, paragrafi 3 e 4	—
Articolo 8	Articolo 230, paragrafo 1, lettera a), e articolo 231
Articolo 9	Articolo 230, paragrafo 1, lettera b), e articoli 234 e 235
Articolo 10	Articolo 230, paragrafo 1, lettera c), e articoli 231, 236 e 238
Articolo 11	Articolo 230, paragrafo 1, lettera d), e articoli 239 e 240
Articolo 12	Articolo 230, paragrafo 2
Articolo 15	Articoli da 246 a 251
Articolo 16	—

Martedì 15 aprile 2014

Direttiva 88/407/CEE	Presente regolamento
Articolo 17	—
Articolo 18	—
Articolo 20	—
Articolo 21	—
Articolo 22	—

7. Direttiva 89/556/CEE

Direttiva 89/556/CEE	Presente regolamento
Articolo 1	—
Articolo 2	Articolo 4 (in parte)
Articolo 3	Articoli 157, 158, 159
Articolo 5, paragrafo 1	Articoli 89 e 92
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 96
Articolo 5, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3	Articolo 92
Articolo 6	Articoli 159 e 160
Articolo 7	Articolo 230, paragrafo 1, lettera a), e articolo 231
Articolo 8	Articolo 230, paragrafo 1, lettera b), e articoli 234 e 235
Articolo 9	Articolo 230, paragrafo 1, lettera c), e articoli 236 e 238
Articolo 10	Articolo 230, paragrafo 1, lettera d), e articoli 239 e 240
Articolo 11	Articolo 230, paragrafo 2, e articoli da 249 a 251
Articolo 14	Articoli da 246 a 248
Articolo 15	—
Articolo 16	—
Articolo 17	—
Articolo 18	—
Articolo 19	—

Martedì 15 aprile 2014

Direttiva 89/556/CEE	Presente regolamento
Articolo 20	—
Articolo 21	—

8. Direttiva 90/429/CEE

Direttiva 90/429/CEE	Presente regolamento
Articolo 1	—
Articolo 2	Articolo 4 (in parte)
Articolo 3	Articoli 157 e 158
Articolo 4	—
Articolo 5, paragrafo 1	Articoli 89 e 92
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 96
Articolo 6, paragrafo 1	Articoli 159 e 160
Articolo 6, paragrafo 2	—
Articolo 7	Articolo 230, paragrafo 1, lettera a), e articolo 231
Articolo 8	Articolo 230, paragrafo 1, lettera b), articoli 234 e 235
Articolo 9	Articolo 230, paragrafo 1, lettera c), articoli 236 e 238
Articolo 10	Articolo 230, paragrafo 1, lettera d), articoli 239 e 240
Articolo 11, paragrafo 1	Articolo 230, paragrafo 2
Articolo 11, paragrafi 2 e 3	—
Articolo 12	Articolo 239
Articolo 13	—
Articolo 14	—
Articolo 15	Articoli da 246 a 251
Articolo 16	—
Articolo 17	—
Articolo 18	—
Articolo 19	—
Articolo 20	—

Martedì 15 aprile 2014

Direttiva 90/429/CEE	Presente regolamento
Articolo 21	—
Articolo 22	—

9. Direttiva 91/68/CEE

Direttiva 91/68/CEE	Presente regolamento
Articolo 1	—
Articolo 2	Articolo 4 (in parte), articolo 150, paragrafo 3, e articolo 220, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafi 1, 2, 3 e 5	Articoli 127 e 128
Articolo 3, paragrafo 4	Articolo 136
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 121, paragrafo 2, lettera b), articoli 127 e 128
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 125
Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 128
Articolo 4 bis	Articolo 128
Articolo 4 ter, paragrafi da 1 a 3	Articolo 128
Articolo 4 ter, paragrafo 4	Articolo 130
Articolo 4 ter, paragrafo 5	Articolo 129
Articolo 4 ter, paragrafo 6	Articolo 121, paragrafo 1, e articolo 122
Articolo 4 quater, paragrafi 1 e 2	Articolo 128
Articolo 4 quater, paragrafo 3	Articoli 130 e 132
Articolo 5	Articolo 128
Articolo 6	Articolo 128
Articolo 7, paragrafi da 1 a 3	Articoli 30, 31 e 32
Articolo 7, paragrafo 4	—
Articolo 8, paragrafi da 1 a 3	Articoli 36, 39 e 40
Articolo 8, paragrafo 4	—
Articolo 8 bis, paragrafo 1	Articolo 89, paragrafo 1, lettera a), articoli 92, 93 e 131
Articolo 8 bis, paragrafo 2	Articoli 97 e 100
Articolo 8 bis, paragrafo 3	Articoli 93, 94 e 96
Articolo 8 bis, paragrafo 4	Articolo 95
Articolo 8 bis, paragrafo 5	Articolo 92, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 2, lettera d)

Martedì 15 aprile 2014

Direttiva 91/68/CEE	Presente regolamento
Articolo 8 ter, paragrafo 1	Articolo 82, articolo 89, paragrafo 1, lettera a), articoli 92, 93, 97, 100 e 131
Articolo 8 ter, paragrafo 2	Articoli 89, 92 e 93
Articolo 8 ter, paragrafo 3	Articolo 95
Articolo 8 ter, paragrafo 4	—
Articolo 8 quater, paragrafo 1	Articoli 85 e 122
Articolo 8 quater, paragrafo 2	Articolo 99
Articolo 8 quater, paragrafo 3	Articolo 122, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 8 quater, paragrafi 4 e 5	—
Articolo 9	Articoli 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 e 150
Articolo 10	—
Articolo 11	—
Articolo 12	Articolo 141, lettera b)
Articolo 14	—
Articolo 15	—
Articolo 17	—
Articolo 18	—

10. Decisione 91/666/CEE

Decisione 91/666/CEE	Presente regolamento
Articolo 1	—
Articolo 2	Articolo 4 (in parte)
Articolo 3	Articolo 48
Articolo 4	Articoli 48, 49 e 50
Articolo 5	Articoli 48 e 50
Articolo 6	Articolo 15 e articolo 48, paragrafo 3, lettera b)
Articolo 7	Articolo 50
Articolo 8	—
Articolo 9	—

Martedì 15 aprile 2014

Decisione 91/666/CEE	Presente regolamento
Articolo 10	—
Articolo 11	—
Articolo 12	—

11. Direttiva 92/35/CEE

Direttiva 92/35/CEE	Presente regolamento
Articolo 1	—
Articolo 2	Articolo 4 (in parte)
Articolo 3	Articolo 16
Articolo 4	Articoli da 53 a 57 e articolo 59
Articolo 5	Articoli 46 e 47
Articolo 6	Articoli da 60 a 69
Articolo 7	Articolo 57
Articolo 8	Articolo 64
Articolo 9	Articoli 65, 66 e 67
Articolo 10	Articoli 65, 66 e 67
Articolo 11	Articolo 68
Articolo 12	Articolo 71, paragrafo 1
Articolo 13	Articolo 65, paragrafo 2
Articolo 14	—
Articolo 15	—
Articolo 16	—
Articolo 17	Articoli 43, 44 e 45
Articolo 18	—
Articolo 19	—
Articolo 20	—

Martedì 15 aprile 2014

Direttiva 92/35/CEE	Presente regolamento
Articolo 21	—
Articolo 22	—

12. Direttiva 92/65/CEE

Direttiva 92/65/CEE	Presente regolamento
Articolo 1	—
Articolo 2	Articolo 4 (in parte)
Articolo 3	—
Articolo 4	Articoli 121, 123, 16, 17, 18, articolo 30, paragrafo 2, articoli da 140 a 143, articoli 146 e 148
Articolo 5	Articoli 133, 134, 140, 141
Articolo 6, lettera A	Articoli 121, 123, 127, 128, 134, 137, articoli da 140 a 143
Articolo 6, lettera B	—
Articolo 7, lettera A	Articoli 121, 123, 127, 128, 134, 137 e articoli da 140 a 143
Articolo 7, lettera B	—
Articolo 8	Articoli 121, 123, 133 e articoli da 140 a 143
Articolo 9	Articoli 121, 123, 133 e articoli da 140 a 143
Articolo 10, paragrafi da 1 a 4	Articoli 121, 123, 133, articoli da 140 a 143
Articolo 10, paragrafi da 5 a 7	—
Articolo 10 bis	—
Articolo 11, paragrafo 1	Articolo 155
Articolo 11, paragrafi 2 e 3	Articoli 155, 157, 158, articoli da 140 a 143
Articolo 11, paragrafo 4	Articoli 92 e 96
Articolo 11, paragrafo 5	Articolo 162
Articolo 12, paragrafo 1	—
Articolo 12, paragrafo 2	Articoli da 246 a 248
Articolo 12, paragrafo 3	Articoli 82, 97 e 100
Articolo 12, paragrafo 4	Articoli da 140 a 146 e da 149 a 151
Articolo 12, paragrafo 5	—
Articolo 12, paragrafo 6	Articolo 256

Martedì 15 aprile 2014

Direttiva 92/65/CEE	Presente regolamento
Articolo 13, paragrafo 1	Articolo 133, articoli da 140 a 146 e articolo 148
Articolo 13, paragrafo 2	Articoli 90, 92, articoli da 93 a 96
Articolo 14	Articoli da 30, 31 e 32
Articolo 15	Articoli 36, 39, 40 e 41
Articolo 16	Articolo 230, paragrafo 1, e articolo 236
Articolo 17, paragrafo 1	Articolo 230, paragrafo 1, lettere a), b) e c)
Articolo 17, paragrafo 2	Articolo 231
Articolo 17, paragrafo 3	Articoli 231, 234 e 235
Articolo 17, paragrafi 4 e 5	—
Articolo 18	Articoli 230, paragrafo 1, lettera d), e articolo 239
Articolo 19	Articolo 236
Articolo 20	Articolo 230, paragrafo 2, e articoli da 246 a 248
Articolo 21	Articoli 141, 142, 143, 160, 209 e 211
Articolo 22	—
Articolo 23	—
Articolo 24	Articolo 230, paragrafo 1, lettera d), articolo 239 e articolo 241, paragrafo 1, lettera a), punto v), e lettera c), punto iv)
Articolo 25	—
Articolo 26	—
Articolo 27	—
Articolo 28	—
Articolo 29	—
Articolo 30	—

13. Direttiva 92/66/CEE

Direttiva 92/66/CEE	Presente regolamento
Articolo 1	—
Articolo 2	Articolo 4 (in parte)
Articolo 3	Articolo 16

Martedì 15 aprile 2014

Direttiva 92/66/CEE	Presente regolamento
Articolo 4	Articoli da 53 a 56, articolo 57, paragrafo 1, e articolo 59
Articolo 5	Articoli da 60 a 63
Articolo 6	Articolo 63
Articolo 7	Articolo 57, articolo 43, paragrafo 2, lettera d)
Articolo 8	Articoli 55 e 56
Articolo 9, paragrafo 1	Articolo 64
Articolo 9, paragrafi da 2 a 7	Articoli da 65 a 68
Articolo 10	Articoli 65 e 67
Articolo 11	Articolo 67, lettera b), e articolo 68, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera a)
Articolo 12	Articolo 54
Articolo 13	Articolo 65, paragrafo 2
Articolo 14	—
Articolo 15	—
Articolo 16	Articoli 46 e 47
Articolo 17	Articolo 47
Articolo 18	Articolo 65, lettera e), articoli 67 e 69
Articolo 19, paragrafi da 1 a 3	Articoli da 53 a 56
Articolo 19, paragrafo 4	Articolo 57, paragrafo 1, e articoli da 60 a 63
Articolo 19, paragrafo 5	Articolo 71, paragrafo 2
Articolo 20	—
Articolo 21	Articoli 43 e 44
Articolo 22	—
Articolo 23	—
Articolo 24	—
Articolo 25	—

Martedì 15 aprile 2014

Direttiva 92/66/CEE	Presente regolamento
Articolo 26	—
Articolo 27	—

14. Direttiva 92/118/CEE

Direttiva 92/118/CEE	Presente regolamento
Articolo 1	—
Articolo 2	Articolo 4 (in parte)
Articolo 3	Articoli 164, 223, e articolo 228, lettera c), punto v)
Articolo 4, paragrafo 1	Articoli 164, 223, e articolo 228, lettera c), punto v)
Articolo 4, paragrafo 2	—
Articolo 5	Articoli 164 e 223
Articolo 6	Articolo 15, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b)
Articolo 7, paragrafo 1	—
Articolo 7, paragrafo 2	Articoli da 246 a 248
Articolo 7, paragrafo 3	—
Articolo 7, paragrafo 4	Articolo 256
Articolo 8	—
Articolo 9	Articoli 230 e 236
Articolo 10	Articoli 230, 236, 239 e 241
Articolo 11	Articolo 241, paragrafo 1, lettera c), punto ii)
Articolo 12	—
Articolo 13	Articolo 241, paragrafo 1, lettera c), punto i)
Articolo 14	—
Articolo 15	—
Articolo 16	Articolo 241, paragrafo 1, lettera c), punto v)
Articolo 17	—
Articolo 18	—

Martedì 15 aprile 2014

Direttiva 92/118/CEE	Presente regolamento
Articolo 19	—
Articolo 20	—

15. Direttiva 92/119/CEE

Direttiva 92/119/CEE	Presente regolamento
Articolo 1	—
Articolo 2	Articolo 4 (in parte)
Articolo 3	Articolo 16
Articolo 4	Articoli da 53 a 57 e articolo 59
Articolo 5	Articoli da 60 a 63
Articolo 6	Articoli 70 e articolo 71, paragrafo 2
Articolo 7	Articolo 63
Articolo 8	Articolo 57
Articolo 9	Articoli 62 e 63
Articolo 10	Articolo 64
Articolo 11	Articoli da 65 a 68 e articolo 71, paragrafo 2
Articolo 12	Articoli da 65 a 68
Articolo 13	Articolo 67, lettera a)
Articolo 14	Articolo 65, paragrafo 2
Articolo 15	—
Articolo 16	Articolo 63, lettera b), articolo 67, lettera b), articolo 68, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera a)
Articolo 17	—
Articolo 18	—
Articolo 19	Articoli 46, 47 e 69
Articolo 20	Articoli 43, 44 e 45
Articolo 21	—
Articolo 22	—

Martedì 15 aprile 2014

Direttiva 92/119/CEE	Presente regolamento
Articolo 23	—
Articolo 24	—
Articolo 25	—
Articolo 26	—
Articolo 27	—
Articolo 28	—

16. Decisione 95/410/CEE

Decisione 95/410/CEE	Presente regolamento
Articolo 1	Articoli da 127 a 129
Articolo 2	Articolo 128, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 3	Articoli 140, 142 e 143
Articolo 4	—
Articolo 5	—
Articolo 6	—

17. Direttiva 2000/75/CE

Direttiva 2000/75/CE	Presente regolamento
Articolo 1	—
Articolo 2	Articolo 4 (in parte)
Articolo 3	Articolo 16
Articolo 4, paragrafi 1 e 2	Articoli 54 e 55
Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 53
Articolo 4, paragrafo 4	Articolo 56
Articolo 4, paragrafo 5	Articolo 70
Articolo 4, paragrafo 6	Articolo 59
Articolo 5	Articoli 46 e 47
Articolo 6	Articoli da 60 a 64
Articolo 7	Articolo 57

Martedì 15 aprile 2014

Direttiva 2000/75/CE	Presente regolamento
Articolo 8	Articoli 64 e 68 e articolo 71, paragrafo 3
Articolo 9	Articoli 65 e 67
Articolo 10, paragrafo 1	Articoli 64 e 67
Articolo 10, paragrafo 2	Articoli 46 e 47
Articolo 11	—
Articolo 12	Articoli 65 e 67
Articolo 13	Articolo 71, paragrafo 1
Articolo 14	Articolo 65, paragrafo 2
Articolo 15	—
Articolo 16	—
Articolo 17	—
Articolo 18	Articoli 43, 44 e 45
Articolo 19	—
Articolo 20	—
Articolo 21	—
Articolo 22	—
Articolo 23	—

18. Regolamento (CE) n. 1760/2000

Regolamento (CE) n. 1760/2000	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 102
Articolo 2	Articolo 4 (in parte)
Articolo 3	Articolo 102, paragrafo 2, e articolo 105
Articolo 4	Articolo 106, lettera a), articoli 108, 114, 115 e 117
Articolo 5	Articolo 103, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 6	Articolo 104, articolo 106, lettera b), articoli 108, 114, 115 e 117
Articolo 7	Articoli 97, 100 e 101, articolo 106, lettera b), punto i), e lettera e)

Martedì 15 aprile 2014

Regolamento (CE) n. 1760/2000	Presente regolamento
Articolo 8	Articolo 105
Articolo 9	—
Articolo 10, lettere da a) a c)	Articoli 114, 115 e 117
Articolo 10, lettere d) ed e)	—
Articolo 10, lettera f)	Articolo 258
Articolo 11	—
Articolo 12	—
Articolo 13	—
Articolo 14	—
Articolo 15	—
Articolo 16	—
Articolo 17	—
Articolo 18	—
Articolo 19	—
Articolo 20	—
Articolo 21	—
Articolo 22	—
Articolo 23	—
Articolo 24	—
Articolo 25	—

[Em. 332]

19. Direttiva 2001/89/CE

Direttiva 2001/89/CE	Presente regolamento
Articolo 1	—
Articolo 2	Articolo 4 (in parte)
Articolo 3	Articoli 16, 17, 18 e 21
Articolo 4	Articoli da 53 a 57, paragrafo 1, e articolo 59

Martedì 15 aprile 2014

Direttiva 2001/89/CE	Presente regolamento
Articolo 5	Articoli da 60 a 63 e articolo 71, paragrafo 2
Articolo 6	Articoli 63 e 71
Articolo 7	Articoli 62 e 63 e articolo 65, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 8	Articolo 57
Articolo 9	Articolo 64
Articolo 10	Articoli da 65 a 68
Articolo 11	Articoli da 65 a 68
Articolo 12	Articolo 65, paragrafo 1, lettera f), articolo 67, lettera b), e articolo 68, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 13	Articolo 61, paragrafo 3, articolo 63, lettera d), e articolo 68
Articolo 14	Articoli 62 e 63
Articolo 15	Articolo 70
Articolo 16	Articolo 70 e articoli da 30 a 35
Articolo 17	Articolo 15, articolo 54, paragrafi 2 e 3, articolo 65, paragrafo 1, lettera b), e articolo 67, lettera c)
Articolo 18	Articoli 15, 46 e 47
Articolo 19	Articolo 65, paragrafo 1, lettera e), articoli 67 e 69
Articolo 20	Articolo 70
Articolo 21	—
Articolo 22	Articoli 43, 44 e 45
Articolo 23	Articolo 43, paragrafo 2, lettera d), e articolo 44
Articolo 24	—
Articolo 25	—
Articolo 26	—
Articolo 27	—
Articolo 28	—
Articolo 29	—

Martedì 15 aprile 2014

Direttiva 2001/89/CE	Presente regolamento
Articolo 30	—
Articolo 31	—

20. Direttiva 2002/60/CE

Direttiva 2002/60/CE	Presente regolamento
Articolo 1	—
Articolo 2	Articolo 4 (in parte)
Articolo 3	Articoli 16, 17, 18 e 21
Articolo 4	Articoli da 53 a 56, articolo 57, paragrafo 1, articolo 59
Articolo 5	Articoli da 60 a 63 e articolo 71, paragrafo 2
Articolo 6	Articoli 63 e 71
Articolo 7	Articoli 62 e 63
Articolo 8	Articolo 57
Articolo 9	Articolo 64
Articolo 10	Articoli 65, 67 e 68
Articolo 11	Articoli 65, 67 e 68
Articolo 12	Articolo 65, paragrafo 1, lettera f), articolo 67, lettera b), articolo 68, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 13	Articolo 61, paragrafo 3, articolo 63, lettera d), e articolo 68
Articolo 14	Articoli 62 e 63
Articolo 15	Articolo 70
Articolo 16	Articolo 70 e articoli da 30 a 35
Articolo 17	Articoli 61, lettera f) e articolo 63
Articolo 18	Articolo 15, articolo 54, paragrafi 2 e 3, articolo 65, paragrafo 1, lettera b), articolo 67, lettera c)
Articolo 19	Articoli 15, 46 e 47
Articolo 20	—
Articolo 21	Articoli 43, 44 e 45

Martedì 15 aprile 2014

Direttiva 2002/60/CE	Presente regolamento
Articolo 22	Articolo 43, paragrafo 2, lettera d), e articolo 44
Articolo 23	—
Articolo 24	—
Articolo 25	—
Articolo 26	—
Articolo 27	—
Articolo 28	—
Articolo 29	—
Articolo 30	—

21. Direttiva 2002/99/CE

Direttiva 2002/99/CE	Presente regolamento
Articolo 1	—
Articolo 2	Articolo 4 (in parte)
Articolo 3	Articolo 164, articolo 223, articolo 228, lettera c), punto v)
Articolo 4	Articolo 65, paragrafo 1, lettera c), lettera d), punto i), lettere g), h) e i), articoli 67, 164, 223 e articolo 229, paragrafo 1, lettera d)
Articolo 5	Articoli 165, 166, 224 e 225
Articolo 6	—
Articolo 7	Articoli 236 e 238
Articolo 8	Articoli 231, 232 e 233
Articolo 9	Articoli 239 e 240
Articolo 10	—
Articolo 11	—
Articolo 12	—
Articolo 13	—
Articolo 14	—

Martedì 15 aprile 2014

Direttiva 2002/99/CE	Presente regolamento
Articolo 15	—
Articolo 16	—

22. Direttiva 2003/85/CE

Direttiva 2003/85/CE	Presente regolamento
Articolo 1	—
Articolo 2	Articolo 4 (in parte)
Articolo 3	Articoli 16, 17, 18 e 21
Articolo 4	Articoli da 53 a 56, articolo 57, paragrafo 1
Articolo 5	Articolo 55, paragrafo 1, lettere d) ed e), e paragrafo 2
Articolo 6	Articolo 55, paragrafo 1, lettera f), punto i) e paragrafo 2, articolo 56, lettera b)
Articolo 7	Articolo 55, paragrafo 1, lettera f), punto ii)
Articolo 8	Articolo 55, paragrafo 1, lettera f) e paragrafo 2
Articolo 9	Articolo 59
Articolo 10	Articoli 60, 61 e 63
Articolo 11	Articolo 61, paragrafo 1, lettera f), articolo 63, lettera b), articolo 65, paragrafo 1, lettera f), e articolo 67, lettera b)
Articolo 12	Articolo 65, paragrafo 1, lettere h) e i), e articolo 67
Articolo 13	Articolo 57
Articolo 14	Articoli 61 e 63
Articolo 15	Articoli 61 e 63
Articolo 16	Articoli 61, 62 e 63
Articolo 17	Articolo 71, paragrafi 2 e 3
Articolo 18	Articoli 61 e 63
Articolo 19	Articoli 62 e 63
Articolo 20	Articolo 71, paragrafi 2 e 3
Articolo 21	Articolo 64

Martedì 15 aprile 2014

Direttiva 2003/85/CE	Presente regolamento
Articolo 22	Articoli da 65 a 67
Articolo 23	Articoli da 65 a 67
Articolo 24	Articolo 67 e articolo 71, paragrafo 1
Articolo 25	Articolo 65, paragrafo 1, lettera c), lettera d), punto i), lettere g), h) e i), articolo 67
Articolo 26	Articolo 65, paragrafo 1, lettera c), lettera d), punto i), lettere g), h) e i), articoli 67 e 164
Articolo 27	Articolo 65, paragrafo 1, lettera c), lettera d), punto i), lettere g), h) e i), articoli 67, 164
Articolo 28	Articolo 65, paragrafo 1, lettera c), lettera d), punto iii), e articolo 67
Articolo 29	Articolo 65, paragrafo 1, lettera c), lettera d), punto ii), e articolo 67
Articolo 30	Articolo 65, paragrafo 1, lettera c), lettera d), punto ii), e articolo 67
Articolo 31	Articolo 65, paragrafo 1, lettera c), lettera d), punto ii), e articolo 67
Articolo 32	Articoli 65 e 67
Articolo 33	Articolo 65, paragrafo 1, lettera c), lettera d), punto ii), e articolo 67
Articolo 34	Articolo 67, articolo 140, paragrafo 2, articolo 159, paragrafo 1, lettera b), articolo 165, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 35	Articolo 71
Articolo 36	Articolo 68
Articolo 37	Articoli 65 e 67
Articolo 38	Articoli 65 e 67
Articolo 39	Articolo 65, paragrafo 1, lettera c), lettera d), punto i), lettere g), h) e i), articoli 67, 164
Articolo 40	Articolo 65, paragrafo 1, lettera c), lettera d), punto i), lettere g), h) e i), articoli 67, 164
Articolo 41	Articolo 65, paragrafo 1, lettera c), lettera d), punto ii), e articolo 67
Articolo 42	Articoli 65 e 67
Articolo 43	Articolo 71
Articolo 44	Articolo 68

Martedì 15 aprile 2014

Direttiva 2003/85/CE	Presente regolamento
Articolo 45	Articoli 64, 69 e 71
Articolo 46	Articoli 65 e 67
Articolo 47	Articolo 65, paragrafo 1, lettera h), e articolo 67
Articolo 48	Articolo 140
Articolo 49	Articoli 15, 46 e 47
Articolo 50	Articoli 46, 47 e 69
Articolo 51	Articoli 46, 47 e 69
Articolo 52	Articoli 46 e 47
Articolo 53	Articoli 46 e 47
Articolo 54	Articoli 46, 47, 65, 67 e articolo 69, paragrafo 3
Articolo 55	Articoli 46, 47, 65, 67 e articolo 69, paragrafo 3
Articolo 56	Articolo 47, articolo 68, paragrafo 1, lettera c), e articolo 69, paragrafo 3
Articolo 57	Articolo 47, articolo 68, paragrafo 1, lettera c), e articolo 69, paragrafo 3
Articolo 58	Articolo 65, paragrafo 1, lettera c) e articolo 67
Articolo 59	Articoli 36, 38, 39, 40 e 68
Articolo 60	Articoli 36, 38, 39, 40 e 68
Articolo 61	Articoli 36, 38, 39, 40 e 68
Articolo 62	Articolo 68
Articolo 63	Articolo 140, paragrafo 2, articoli 159 e 165
Articolo 64	Articolo 69, paragrafo 3, e articolo 128
Articolo 65	Articolo 15
Articolo 66	—
Articolo 67	—
Articolo 68	—
Articolo 69	—

Martedì 15 aprile 2014

Direttiva 2003/85/CE	Presente regolamento
Articolo 70	Articolo 15
Articolo 71	Articolo 54, paragrafi 2 e 3, articolo 58, articolo 61, paragrafo 1, lettera g), articolo 63, lettera c), articolo 65, paragrafo 1, lettera b), articolo 67, lettera c), articolo 68, paragrafo 1, lettera c) e paragrafo 2, lettera b)
Articolo 72	Articolo 43
Articolo 73	Articolo 45
Articolo 74	Articolo 43, paragrafo 2, lettera d)
Articolo 75	Articolo 44
Articolo 76	Articolo 43, paragrafo 2, lettera d), e articolo 44
Articolo 77	Articolo 44
Articolo 78	Articolo 43, paragrafo 2, lettera d)
Articolo 79	Articolo 52
Articolo 80	Articolo 48
Articolo 81	Articolo 48, paragrafo 3, e articolo 50
Articolo 82	Articolo 48, paragrafo 3, e articolo 50
Articolo 83	Articolo 49
Articolo 84	Articolo 48, paragrafo 3, e articolo 50
Articolo 85	Articoli 70 e 71
Articolo 86	Articolo 256
Articolo 87	—
Articolo 88	Articolo 71, paragrafo 3
Articolo 89	—
Articolo 90	—
Articolo 91	—
Articolo 92	—
Articolo 93	—

Martedì 15 aprile 2014

Direttiva 2003/85/CE	Presente regolamento
Articolo 94	—
Articolo 95	—

23. Regolamento (CE) n. 998/2003

Regolamento (CE) n. 998/2003	Presente regolamento
Articolo 1	—
Articolo 2	—
Articolo 3	Articolo 4 (in parte)
Articolo 4	Articolo 112, articolo 114, lettera e), e articolo 117
Articolo 5	Articoli 152, 222 e 228
Articolo 6	—
Articolo 7	Articoli 152, paragrafi 2 e 3, articolo 222, paragrafi 2 e 3
Articolo 8	Articolo 241, paragrafo 1, lettera a), punto ii)
Articolo 9	Articolo 241, paragrafo 1, lettera a), punto ii)
Articolo 10	Articolo 231
Articolo 11	—
Articolo 12	—
Articolo 13	—
Articolo 14 (primo e secondo paragrafo)	Articolo 239
Articolo 14 (terzo paragrafo)	—
Articolo 14 (quarto paragrafo)	Articolo 236, paragrafo 1, lettera b), e articolo 241, paragrafo 1, lettera a), punto ii)
Articolo 15	—
Articolo 16	—
Articolo 17	Articolo 152, paragrafi 2 e 3, articolo 222, paragrafi 2 e 3, articolo 228, articolo 241, paragrafo 1, lettera a), punto ii)
Articolo 18	Articoli da 246 a 251

Martedì 15 aprile 2014

Regolamento (CE) n. 998/2003	Presente regolamento
Articolo 19	Articolo 4, paragrafo 2, lettera b), articolo 152, paragrafi 2 e 3, articolo 222, paragrafi 2 e 3, articolo 228, articolo 241, paragrafo 1, lettera a), punto ii)
Articolo 19 bis, paragrafo 1	Articolo 114, lettera e) e articolo 117
Articolo 19 bis, paragrafo 2	Articolo 152, paragrafi 2 e 3
Articolo 20	—
Articolo 21	—
Articolo 22	—
Articolo 23	—
Articolo 24	—
Articolo 25	—

24. Regolamento (CE) n. 21/2004

Regolamento (CE) n. 21/2004	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 102
Articolo 2	Articolo 4 (in parte)
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 102, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 105
Articolo 4, paragrafi 1 e 2	Articolo 107, lettera a), articoli 114, 115 e 117
Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 114, lettera b), e articolo 115, lettera a)
Articolo 4, paragrafi da 4 a 7	Articolo 114
Articolo 4, paragrafo 8	Articolo 105
Articolo 4, paragrafo 9	Articolo 114, lettera b)
Articolo 5	Articoli 97, 100, 101, 105 e articolo 106, lettere b) e c)
Articolo 6	Articolo 105, lettera b), articolo 107, lettera b), articolo 108, articolo 114, lettera c), punto ii), articoli 115 e 117
Articolo 7	Articolo 96
Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 103
Articolo 8, paragrafo 2	Articolo 107, lettera c)
Articolo 8, paragrafi da 3 a 5	Articolo 103

Martedì 15 aprile 2014

Regolamento (CE) n. 21/2004	Presente regolamento
Articolo 9	Articolo 114, lettera b), articolo 117
Articolo 10, paragrafo 1, lettera a)	—
Articolo 10, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 256
Articolo 10, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 258
Articolo 10, paragrafo 2	Articolo 117
Articolo 11	Articolo 105
Articolo 12, paragrafo 1	—
Articolo 12, paragrafo 2	Articolo 256
Articolo 12, paragrafi da 4 a 7	—
Articolo 13	—
Articolo 14	—
Articolo 15	—
Articolo 16	—
Articolo 17	—

[Em. 333]

25. Direttiva 2004/68/CE

Direttiva 2004/68/CE	Presente regolamento
Articolo 1	—
Articolo 2	Articolo 4 (in parte)
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 230, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 233, paragrafo 1
Articolo 4	Articolo 231, paragrafo 1
Articolo 5	Articolo 231, paragrafi 1 e 3, e articolo 232
Articolo 6	Articoli 236 e 237
Articolo 7	Articolo 236, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, articolo 237
Articolo 8	Articolo 236, articolo 239, paragrafo 4, e articolo 241, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 9	Articolo 236, paragrafo 1, articolo 239, paragrafo 4

Martedì 15 aprile 2014

Direttiva 2004/68/CE	Presente regolamento
Articolo 10	Articolo 236, paragrafo 1, articolo 239, paragrafo 4
Articolo 11	Articolo 230, paragrafo 1, lettera d), articoli 239 e 240
Articolo 12	—
Articolo 13	—
Articolo 14	—
Articolo 16	—
Articolo 17	—
Articolo 18	—
Articolo 19	—
Articolo 20	—
Articolo 21	—

26. Direttiva 2005/94/CE

Direttiva 2005/94/CE	Presente regolamento
Articolo 1	—
Articolo 2	Articolo 4 (in parte)
Articolo 3	Articolo 9
Articolo 4	Articoli 27 e 28
Articolo 5	Articoli 16, 17, 18 e 21
Articolo 6	Articolo 57
Articolo 7	Articoli da 53 a 56 e articolo 57, paragrafo 1
Articolo 8	Articolo 55, paragrafo 2
Articolo 9	Articolo 59
Articolo 10	Articolo 55, paragrafo 1, lettere e) ed f), e articolo 56
Articolo 11	Articoli 61 e 63
Articolo 12	Articolo 63
Articolo 13	Articoli 61 e 63

Martedì 15 aprile 2014

Direttiva 2005/94/CE	Presente regolamento
Articolo 14	Articolo 63, lettera a)
Articolo 15	Articolo 62 e articolo 63, lettera e)
Articolo 16	Articolo 64
Articolo 17	Articoli 65 e 67
Articolo 18	Articolo 65, paragrafo 1, lettere a) e b), e articolo 67
Articolo 19	Articoli 65 e 67
Articolo 20	Articolo 65, paragrafo 1, lettera d), punto ii), e articolo 67
Articolo 21	Articolo 65, paragrafo 1, lettere c) e i), e articolo 67
Articolo 22	Articolo 65, paragrafo 1, lettere c) e i), e articolo 67
Articolo 23	Articolo 65, paragrafo 1, lettera c), e articolo 67
Articolo 24	Articolo 65, paragrafo 1, lettera c), e articolo 67
Articolo 25	Articolo 65, paragrafo 1, lettera c), e articolo 67
Articolo 26	Articolo 65, paragrafo 1, lettera c), e articolo 67
Articolo 27	Articolo 65, paragrafo 1, lettera d), punto ii), e articolo 67
Articolo 28	Articolo 65, paragrafo 1, lettera f), e articolo 67, lettera b)
Articolo 29	Articolo 68
Articolo 30	Articoli 65 e 67
Articolo 31	Articolo 68
Articolo 32	Articoli 64, 65 e 67 e articolo 71, paragrafo 3
Articolo 33	Articolo 67 e articolo 71, paragrafo 3
Articolo 34	Articolo 37, articolo 65, paragrafo 1, lettera i), articolo 67 e articolo 71, paragrafo 3
Articolo 35	Articoli 54 e 61
Articolo 36	Articoli 61 e 63
Articolo 37	Articoli 61 e 63
Articolo 38	Articoli 61, 63, 65 e 67
Articolo 39	Articoli 61 e 63 e articolo 71, paragrafo 3

Martedì 15 aprile 2014

Direttiva 2005/94/CE	Presente regolamento
Articolo 40	Articoli 61 e 63 e articolo 71, paragrafo 3
Articolo 41	Articoli 61 e 63 e articolo 71, paragrafo 3
Articolo 42	Articoli 62 e 63
Articolo 43	Articolo 64
Articolo 44	Articoli 65 e 67
Articolo 45	Articolo 68
Articolo 46	Articolo 64, paragrafo 4, articolo 67 e articolo 71, paragrafo 3
Articolo 47	Articoli 61, 63 e 71
Articolo 48	Articolo 68, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera a)
Articolo 49	Articoli 61, paragrafo 3, e articolo 68
Articolo 50	Articolo 15, articolo 54, paragrafo 2, lettere b) e c), e paragrafo 3, articolo 58, paragrafo 2, e articolo 63, paragrafo 5
Articolo 51	—
Articolo 52	Articoli 46 e 47
Articolo 53	Articolo 69
Articolo 54	Articoli 46, 47, 65, 67 e 69
Articolo 55	Articoli 46, 47, 65, 67 e 69
Articolo 56	Articoli 46 e 47
Articolo 57	Articolo 47
Articolo 58	Articoli da 48 a 51
Articolo 59	Articolo 52
Articolo 60	—
Articolo 61	Articolo 256
Articolo 62	Articoli da 43 a 45
Articolo 63	—
Articolo 64	—

Martedì 15 aprile 2014

Direttiva 2005/94/CE	Presente regolamento
Articolo 65	—
Articolo 66	—
Articolo 67	—
Articolo 68	—
Articolo 69	—

27. Direttiva 2006/88/CE

Direttiva 2006/88/CE	Presente regolamento
Articolo 1	—
Articolo 2	Articolo 2 e articolo 3, paragrafo 2
Articolo 3	Articolo 4 (in parte)
Articolo 4, paragrafo 1	Articoli 170, 171, 174 e 175
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 177
Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 183, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 4	Articoli 170, 171, 172 e 173
Articolo 4, paragrafo 5	—
Articolo 5	Articolo 179
Articolo 6	Articoli 183 e 184
Articolo 7	—
Articolo 8	Articoli 185, 186, 187 e 188
Articolo 9	Articolo 179, paragrafo 1, lettera a), punto i), paragrafo 2 e paragrafo 3
Articolo 10	Articolo 179, paragrafo 1, lettera a), punto ii), paragrafo 2 e paragrafo 3
Articolo 11	Articoli 190 e 204
Articolo 12	Articolo 190
Articolo 13	Articolo 191
Articolo 14, paragrafi 1 e 2	Articolo 208
Articolo 14, paragrafi 3 e 4	Articoli 219 e 220

Martedì 15 aprile 2014

Direttiva 2006/88/CE	Presente regolamento
Articolo 15, paragrafi 1 e 2	Articoli 195 e 196
Articolo 15, paragrafo 3	Articolo 192
Articolo 15, paragrafo 4	Articoli 195, 196 e 198
Articolo 16	Articolo 196
Articolo 17	Articolo 196
Articolo 18	Articoli 200 e 201
Articolo 19	Articoli 200 e 201
Articolo 20	Articolo 199
Articolo 21	Articoli 202, 203 e 205
Articolo 22	Articolo 230, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 23	Articoli 231 e 232
Articolo 24	Articolo 230, paragrafo 1, lettera d), e articolo 239
Articolo 25	Articoli 236, 239 e 240
Articolo 26	Articolo 16
Articolo 27	Articoli 17 e 18
Articolo 28	Articoli da 53 a 55 e da 72 a 74
Articolo 29	Articolo 57
Articolo 30	Articoli 59 e 77
Articolo 31	—
Articolo 32	Articoli 60, 61, 62 e 64
Articolo 33	Articoli 65 e 67
Articolo 34	Articolo 61, paragrafo 1, lettere b) e c), articolo 63
Articolo 35	Articolo 61, paragrafo 3, e articolo 63
Articolo 36	—
Articolo 37	Articolo 68
Articolo 38	Articoli 76 e 78
Articolo 39	Articoli 78 e 79

Martedì 15 aprile 2014

Direttiva 2006/88/CE	Presente regolamento
Articolo 40	Articolo 80
Articolo 41	Articolo 246, paragrafo 1, lettere b) e c)
Articolo 42	Articolo 71, paragrafo 3
Articolo 43	Articolo 227
Articolo 44	Articoli 26, 27, 30 e 31
Articolo 45	Articolo 32
Articolo 46	Articolo 34
Articolo 47	Articoli 43 e 44
Articolo 48	Articoli 46 e 47
Articolo 49	Articolo 36
Articolo 50	Articoli 36 e 37
Articolo 51	Articolo 38
Articolo 52	Articolo 41
Articolo 53	Articolo 42
Articolo 54	—
Articolo 55	—
Articolo 56	—
Articolo 57, lettera a) Articolo 57, lettera b) Articolo 57, lettera c)	— Articolo 54, paragrafo 2, lettera c) e paragrafo 3, articolo 58, articolo 61, paragrafo 1, lettera h), articolo 63, lettera c), articolo 67, paragrafo 1, lettere b) e c) —
Articolo 58	—
Articolo 59	Articolo 38, articolo 183 (in parte)
Articolo 60	Articolo 256
Articolo 61	—
Articolo 62	—
Articolo 63	—

Martedì 15 aprile 2014

Direttiva 2006/88/CE	Presente regolamento
Articolo 64	—
Articolo 65	—
Articolo 66	—
Articolo 67	—

28. Direttiva 2008/71/CE

Direttiva 2008/71/CE	Presente regolamento
Articolo 1	—
Articolo 2	Articolo 4 (in parte)
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 96, articolo 115
Articolo 3, paragrafo 2	—
Articolo 4, paragrafo 1	Articoli 97 e 115
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 110
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 110, lettera a), articolo 114, lettera b), e articolo 117
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 110, lettera a), e articolo 111
Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 110, lettera a), e articoli 115 e 117
Articolo 6, paragrafo 2	—
Articolo 7	Articolo 103, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2
Articolo 8	Articolo 110 e articolo 114, lettera d)
Articolo 9	Articolo 256
Articolo 10	—
Articolo 11	—
Articolo 12	—
Articolo 13	—

[Em. 334]

Martedì 15 aprile 2014

29. Direttiva 2009/156/CE

Direttiva 2009/156/CE	Presente regolamento
Articolo 1	—
Articolo 2	Articolo 4 (in parte)
Articolo 3	Articoli 123 e 136
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 127 e articolo 146, paragrafo 3
Articolo 4, paragrafo 2	Articoli 127 e 128
Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 125
Articolo 4, paragrafo 4	Articoli 109, 114 e 117
Articolo 4, paragrafo 5	Articolo 123, paragrafo 1, lettera a), e articoli 127 e 128
Articolo 4, paragrafo 6	Articoli da 30 a 35
Articolo 5	Articoli 127 e 128
Articolo 6	Articoli 127 e 128 e articolo 141, lettera b)
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 123, paragrafo 2, e articolo 130
Articolo 7, paragrafo 2	Articoli 127, 128 e 129
Articolo 7, paragrafo 3	Articoli 127, 128 e 129
Articolo 8	Articolo 109, paragrafo 1, lettera c), articoli 114, 117 e articoli da 140 a 143
Articolo 9	Articoli da 246 a 248 (in parte)
Articolo 10	—
Articolo 11	—
Articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 230, paragrafo 1, lettera a), e articolo 231
Articolo 12, paragrafi 4 e 5	Articolo 236
Articolo 13	Articoli 231 e 236
Articolo 14	Articolo 236
Articolo 15	Articolo 236
Articolo 16	Articoli 236, 238 e 239
Articolo 17	Articolo 236
Articolo 18	—
Articolo 19	Articolo 236

Martedì 15 aprile 2014

Direttiva 2009/156/CE	Presente regolamento
Articolo 20	—
Articolo 21	—
Articolo 22	—
Articolo 23	—
Articolo 24	—

30. Direttiva 2009/158/CE

Direttiva 2009/158/CE	Presente regolamento
Articolo 1	—
Articolo 2	Articolo 4 (in parte)
Articolo 3	—
Articolo 4	—
Articolo 5	Articoli 123, 127, 128, 157 e 158
Articolo 6	Articoli 121, 123 e 157
Articolo 7	Articolo 96
Articolo 8	Articoli 157 e 158
Articolo 9	Articoli 127 e 128
Articolo 10	Articoli 127 e 128
Articolo 11	Articoli 127 e 128
Articolo 12	Articoli 127 e 128
Articolo 13	Articolo 128
Articolo 14	Articolo 128
Articolo 15, paragrafo 1, lettera a)	Articoli 157 e 158
Articolo 15, paragrafo 1, lettere da b) a d)	Articoli 127 e 128
Articolo 15, paragrafo 2	Articoli da 30 a 35
Articolo 16	Articoli da 30 a 35
Articolo 17	Articoli 36, 39 e 40

Martedì 15 aprile 2014

Direttiva 2009/158/CE	Presente regolamento
Articolo 18	Articoli 121 e 122, articolo 123, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, articolo 129 e articolo 155, paragrafo 3
Articolo 19	Articolo 128
Articolo 20	Articoli da 140 a 147 e articoli 159 e 160
Articolo 21	—
Articolo 22	—
Articolo 23	Articolo 230, paragrafo 1, lettera a), e articoli 231 e 232
Articolo 24	Articolo 236
Articolo 25	Articolo 236
Articolo 26	Articolo 239
Articolo 27	—
Articolo 28	Articoli 236, 237 e 238
Articolo 29	Articoli 236 e 241
Articolo 30	Articolo 236
Articolo 31	Articoli da 246 a 248
Articolo 32	—
Articolo 33	—
Articolo 34	—
Articolo 35	—
Articolo 36	—
Articolo 37	—
Articolo 38	—

Martedì 15 aprile 2014

P7_TA(2014)0382

Misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante *I****Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante (COM(2013)0267 — C7-0122/2013 — 2013/0141(COD))****(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

(2017/C 443/61)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0267),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0122/2013),
 - visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere motivato inviato dal Consiglio federale austriaco, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 dicembre 2013 ⁽¹⁾,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0147/2014),
1. adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2013)0141**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione europea,

⁽¹⁾ GU C 170 del 5.6.2014, pag. 104..

Martedì 15 aprile 2014

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2000/29/CE del Consiglio ⁽³⁾ istituisce un regime fitosanitario.
- (2) Il 21 novembre 2008 il Consiglio ha invitato la Commissione a procedere ad una valutazione del suddetto regime fitosanitario ⁽⁴⁾.
- (3) In considerazione dei risultati della suddetta valutazione e delle esperienze acquisite con l'applicazione della direttiva 2000/29/CE, risulta opportuno sostituirla. Per garantire un'applicazione uniforme delle nuove norme, l'atto che sostituisce la suddetta direttiva assume la forma di un regolamento.
- (4) L'aspetto fitosanitario è estremamente importante nella produzione vegetale, per le aree verdi pubbliche e private, per gli ecosistemi naturali, i servizi ecosistemici e la biodiversità nell'Unione. La sanità delle piante è minacciata da specie dannose per le piante e per i prodotti vegetali, definite qui di seguito «organismi nocivi», **i cui rischi di introduzione nel territorio dell'Unione sono aumentati a causa della globalizzazione degli scambi commerciali e del cambiamento climatico**. Per contrastare tale minaccia è necessario adottare misure che consentano di determinare i rischi fitosanitari connessi ai suddetti organismi nocivi e di ridurli ad un livello accettabile. [Em. 1]
- (5) La necessità di tali misure è stata da tempo riconosciuta. Le misure sono state oggetto di accordi e convenzioni internazionali, fra cui la Convenzione internazionale per la protezione delle piante (International Plant Protection Convention, IPPC) del 6 dicembre 1951, conclusa in seno all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), e la sua nuova versione riveduta, approvata dalla 29ma sessione della FAO del novembre 1997, **nonché la Convenzione internazionale sulla diversità biologica (International Convention on Biological Diversity, CBD) del 29 dicembre 1993**. L'Unione è parte sia dell'IPPC che della CBD. [Em. 2]
- (6) Per stabilire l'ambito d'applicazione del presente regolamento è risultato importante tenere conto di aspetti biogeografici, onde evitare che gli organismi nocivi non presenti sul territorio europeo dell'Unione vi si diffondano. Di conseguenza, i territori non europei (regioni ultraperiferiche) degli Stati membri di cui all'articolo 355, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dovrebbero essere esclusi dall'ambito d'applicazione territoriale del presente regolamento. È opportuno redigere un elenco di tali territori. Quando lo status di uno dei suddetti territori o di un territorio di cui all'articolo 355, paragrafo 2, TFUE è modificato in virtù dell'articolo 355, paragrafo 6, TFUE, il suddetto elenco deve essere modificato affinché l'ambito d'applicazione territoriale del presente regolamento resti limitato alla parte europea del territorio dell'Unione. I riferimenti ai paesi terzi vanno intesi come riferimenti anche ai territori compresi nel suddetto elenco.
- (7) La direttiva 2000/29/CE stabilisce norme riguardanti i controlli ufficiali che devono essere effettuati dalle autorità competenti in relazione alle misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi per le piante o per i prodotti vegetali e contro la diffusione di detti organismi nella Comunità. Tali norme sono attualmente stabilite dal regolamento (UE) n. .../.... del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ [Numero del regolamento sui controlli ufficiali e nota a piè di pagina con gli estremi di pubblicazione] e non sono quindi oggetto del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU C 170 del 5.6.2014, pag. 104

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014.

⁽³⁾ Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

⁽⁴⁾ 2906^a sessione del Consiglio dell'Unione europea, «Economia e finanza/Bilancio», 21 novembre 2008. Conclusioni del Consiglio sulla revisione del regime fitosanitario dell'UE, Documento N° 104228.

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., sui controlli ufficiali e altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità vegetale e sul materiale riproduttivo vegetale, sui prodotti fitosanitari e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 1829/2003, (CE) n. 1831/2003, (CE) n. 1/2005, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 834/2007, (CE) n. 1099/2009, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014 e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE e 2009/128/CE (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L ..., del ..., pag. ...).

Martedì 15 aprile 2014

- (8) Occorre stabilire criteri che consentano di identificare gli organismi nocivi per i quali è necessario adottare misure di lotta su tutto il territorio dell'Unione. Tali organismi sono definiti «organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione». Occorre inoltre stabilire criteri che consentano di identificare gli organismi nocivi per i quali è necessario adottare misure di lotta solo in relazione ad una o più parti del territorio dell'Unione. Tali organismi sono definiti «organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette».
- (9) Affinché le attività volte a contrastare gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione possano essere concentrate su quelli aventi il più grave impatto economico, ambientale o sociale per l'intero territorio dell'Unione, occorre redigere un elenco ristretto di tali organismi nocivi, definiti qui di seguito «organismi nocivi prioritari».
- (10) Occorre concedere esenzioni dal divieto di introdurre e spostare all'interno del territorio dell'Unione organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione a fini scientifici, sperimentali, di selezione varietale, riproduttivi ed espositivi.
- (11) Per garantire interventi efficaci e tempestivi nei casi in cui si manifestano organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, occorre istituire obblighi di notifica per il pubblico, gli operatori professionali e gli Stati membri. **È fondamentale sensibilizzare e formare alla lotta contro gli organismi nocivi per le piante i professionisti degli spazi verdi, i funzionari degli enti territoriali, i centri florovivaistici, i vivaisti, gli importatori, i paesaggisti, gli arboristi, gli insegnanti, i ricercatori, gli industriali, gli agenti di servizi ufficiali, i rappresentanti eletti e i cittadini.** [Em. 3]
- (12) Nei casi in cui i suddetti obblighi di notifica implicano la comunicazione alle autorità competenti di dati personali di persone fisiche o giuridiche si può configurare una limitazione dell'articolo 8 (Protezione dei dati di carattere personale) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Si tratterebbe comunque di una limitazione necessaria e proporzionata al raggiungimento dell'obiettivo di interesse pubblico del presente regolamento.
- (13) Un operatore professionale che constati la presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione in una pianta, in un prodotto vegetale o in un altro oggetto che è o era sotto il suo controllo deve essere tenuto ad adottare tutte le misure appropriate riguardanti l'eliminazione dell'organismo nocivo, il ritiro o il richiamo delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti interessati e l'informazione dell'autorità competente, di altri soggetti nella catena commerciale e del pubblico.
- (14) Gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie ad eradicare gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione dei quali è constatata la presenza nei loro territori. Occorre stabilire misure che gli Stati membri possono adottare in tali situazioni, nonché i principi in base ai quali essi decidono quali misure adottare. Tra le suddette misure deve figurare la creazione di zone di divieto, costituite da una zona infestata e una zona cuscinetto.
- (15) In determinati casi gli Stati membri devono istituire misure di eradicazione degli organismi nocivi da quarantena presenti su piante in luoghi privati perché, per eradicare gli organismi nocivi in modo efficace, è indispensabile rimuovere tutte le fonti di infestazione. A tal fine le autorità competenti degli Stati membri devono avere accesso per legge ai luoghi in questione. Questo può costituire una limitazione dell'articolo 7 (Rispetto della vita privata e della vita familiare) e dell'articolo 17 (Diritto di proprietà) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Si tratta di una limitazione necessaria e proporzionata al raggiungimento dell'obiettivo di interesse pubblico del regime, in quanto gli Stati membri garantiscono un risarcimento equo in tempo utile per la perdita di proprietà privata.
- (16) **La prevenzione, le misure di protezione e l'accertamento precoce della presenza di organismi nocivi è sono estremamente importanti per la loro tempestiva ed effettiva eradicazione di tali organismi.** Gli Stati membri devono pertanto svolgere indagini sulla presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione nelle zone in cui non è accertata la loro presenza. In considerazione del numero di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, del tempo e delle risorse necessari per effettuare le suddette indagini, gli Stati membri ~~devono~~ **dovrebbero** elaborare programmi pluriennali di indagini. [Em. 4]
- (16 bis) **Le misure agronomiche preventive e la difesa integrata ai sensi della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ non dovrebbero includere la profilassi sistematica con pesticidi, ossia l'applicazione di biocidi prima ancora che sia rilevata la presenza dell'organismo nocivo.** [Em. 5]

(¹) Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).

Martedì 15 aprile 2014

- (17) In caso di presenza sospettata o confermata di specifici organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, alla Commissione ~~deve~~ **dovrebbe** essere conferito il potere di adottare misure riguardanti, in particolare, la loro eradicazione e il loro contenimento, nonché la creazione di zone di divieto, la realizzazione di indagini, piani di emergenza, esercizi di simulazione e programmi di eradicazione di tali organismi nocivi. **È opportuno che la Commissione consulti preventivamente gli Stati membri in merito alle misure adottate.** [Em. 6]
- (18) Per garantire un intervento rapido ed efficace contro gli organismi nocivi che non sono organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, ma che secondo gli Stati membri possono rispettare le condizioni per essere inseriti nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, occorre consentire agli Stati membri di adottare misure qualora essi constatino la presenza di tali organismi nocivi. Occorre stabilire disposizioni analoghe per la Commissione.
- (19) Nel rispetto di determinate condizioni, occorre consentire agli Stati membri di adottare misure di eradicazione più severe di quelle contemplate dalla legislazione dell'Unione, **purché siano applicate in modo sostenibile.** [Em. 7]
- (20) Agli organismi nocivi prioritari si devono applicare disposizioni speciali per quanto concerne l'informazione del pubblico, le indagini, i piani di emergenza, i piani di eradicazione e, in particolare, il cofinanziamento delle misure da parte dell'Unione.
- (21) Gli organismi nocivi da quarantena presenti nel territorio dell'Unione, ma assenti in determinate parti di tale territorio denominate «zone protette», la cui presenza avrebbe ripercussioni economiche, sociali o ambientali inaccettabili solo per tali zone protette, devono essere identificati in modo specifico ed inseriti in un elenco degli «organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette». Occorre vietare l'introduzione, lo spostamento e l'immissione nelle rispettive zone protette di organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette.
- (22) Occorre stabilire norme relative al riconoscimento, alla modifica o alla revoca dello status di zone protette, agli obblighi di indagine per le zone protette e agli interventi da effettuare qualora nelle rispettive zone protette siano individuati organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette. Qualora sia rilevata la presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette all'interno delle rispettive zone protette, è opportuno applicare norme severe per la modifica e la revoca dello status di zona protetta.
- (23) Un organismo nocivo che non è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione si definisce «organismo nocivo per la qualità nell'Unione» se viene trasmesso prevalentemente attraverso determinate piante da impianto, se la sua presenza su tali piante da impianto ha ripercussioni economiche inaccettabili in relazione all'uso previsto di tali piante ed è incluso nell'elenco degli organismi nocivi per la qualità nell'Unione. Per limitare la presenza di tali organismi nocivi occorre vietarne l'introduzione e lo spostamento nel territorio dell'Unione sulle piante da impianto in questione, a meno che l'elenco non contenga disposizioni contrarie.
- (24) Alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti rappresentano un rischio fitosanitario inaccettabile in considerazione della probabilità che contengano organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione. Per taluni esistono misure accettabili di attenuazione del rischio, ma per altri no. A seconda della disponibilità di misure accettabili di attenuazione del rischio, la loro introduzione ed il loro spostamento nel territorio dell'Unione devono essere o vietati o subordinati al rispetto di prescrizioni particolari. Occorre stabilire un elenco di tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti.
- (25) È necessario prevedere deroghe ai divieti o all'applicazione di prescrizioni particolari in relazione all'introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione. Alla Commissione deve essere conferito il potere di considerare determinate misure di paesi terzi equivalenti alle prescrizioni applicabili allo spostamento nel territorio dell'Unione di piante, prodotti vegetali o altri oggetti in questione.
- (26) I suddetti divieti e le suddette prescrizioni non si applicano a piccoli quantitativi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, escluse le piante da impianto, per fini non commerciali e non professionali, né all'introduzione o allo spostamento all'interno di zone di frontiera di piante, prodotti vegetali e altri oggetti. Essi non si applicano neppure all'introduzione e allo spostamento nel territorio dell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti a fini scientifici, sperimentali, di selezione varietale, riproduttivi ed espositivi. Occorre stabilire adeguate misure di salvaguardia e informare i soggetti interessati.

Martedì 15 aprile 2014

- (27) Le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti in transito devono essere esentati dall'applicazione delle norme dell'Unione relative all'introduzione e allo spostamento nel territorio dell'Unione.
- (28) Gli scambi commerciali internazionali di piante da impianto per le quali si dispone di esperienza fitosanitaria limitata possono implicare gravi rischi di insediamento di organismi nocivi da quarantena, per i quali non sono state adottate misure a norma del presente regolamento. Per garantire un intervento rapido ed efficace contro i rischi di recente identificazione connessi a piante da impianto non soggette a prescrizioni permanenti o a divieti, ma che possono rispettare le condizioni di applicazione di tali prescrizioni permanenti, la Commissione deve avere la possibilità di adottare misure provvisorie, nel rispetto del principio di precauzione.
- (29) Occorre istituire divieti e prescrizioni specifiche, analoghe a quelle stabilite per il territorio dell'Unione, riguardanti l'introduzione e lo spostamento nelle zone protette di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che possono rappresentare un rischio fitosanitario di livello inaccettabile a causa della probabilità che contengano i rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette.
- (30) Per i veicoli ed il materiale da imballaggio di piante, prodotti vegetali e altri oggetti devono essere adottate prescrizioni generali al fine di garantire che siano indenni da organismi nocivi da quarantena.
- (31) Gli Stati membri devono designare stazioni di quarantena. Occorre stabilire prescrizioni sulla designazione, sul funzionamento e sulla supervisione delle suddette stazioni di quarantena nonché sull'uscita da tali stazioni di piante, prodotti vegetali o altri oggetti. Qualora tali prescrizioni comprendano la tenuta di elenchi del personale e dei visitatori che accedono alle stazioni, questo può costituire una limitazione dell'articolo 8 (Protezione dei dati di carattere personale) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Si tratterebbe comunque di una limitazione necessaria e proporzionata al raggiungimento dell'obiettivo di interesse pubblico del presente regolamento.
- (32) Se richiesto nell'ambito di un accordo bilaterale tra l'Unione e un paese terzo, oppure dalla legislazione di un paese terzo, le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti che escono dal territorio dell'Unione per entrare nel paese terzo in questione devono rispettare tali norme.
- (33) Se a determinate piante, prodotti vegetali o altri oggetti in uscita dal territorio dell'Unione verso paesi terzi non si applica nessun accordo fitosanitario bilaterale concluso tra l'Unione ed un paese terzo, né la legislazione fitosanitaria di un paese terzo, occorre proteggere i paesi terzi contro gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, vista la loro riconosciuta nocività, ad eccezione dei casi in cui è ufficialmente nota la presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione nel paese terzo in questione e l'organismo non si trova sotto il controllo ufficiale, oppure se si può ragionevolmente presumere che tale organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione non rispetti le condizioni per poter essere considerato organismo nocivo da quarantena per il paese terzo in questione.
- (33 bis) *La vendita a distanza di piante può comportare un elevato rischio fitosanitario quando i beni sono infestati da organismi nocivi non autoctoni, compresi gli organismi nocivi da quarantena. In particolare, le partite di piante importate da paesi terzi e acquistate mediante la vendita a distanza sono, in molti casi, non conformi ai requisiti fitosanitari di importazione previsti dall'Unione. Per affrontare tali lacune, è essenziale sensibilizzare i consumatori e i commercianti di piante e garantire la tracciabilità delle vendite a distanza in seno all'Unione e nei paesi terzi. [Em. 9]***
- (33 ter) *Gli Stati membri dovrebbero adottare misure di sensibilizzazione in merito ai possibili effetti economici, ambientali e sociali degli organismi nocivi per le piante, ai principi più importanti della prevenzione e della diffusione nonché alla responsabilità della società nel suo insieme nel garantire la sanità delle piante nell'Unione. La Commissione dovrebbe inoltre mantenere un elenco pubblico aggiornato degli organismi nocivi emergenti nei paesi terzi che possono rappresentare un rischio per la sanità delle piante nel territorio dell'Unione. [Em. 10]***
- (34) Al fine di garantire l'efficace attuazione del presente regolamento, gli operatori professionali soggetti agli obblighi istituiti dal presente regolamento devono essere iscritti in appositi registri predisposti dagli Stati membri. Per ridurre l'onere amministrativo, in tali registri devono figurare anche gli operatori professionali che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ [Numero e nota a piè di pagina con gli estremi di pubblicazione del regolamento sul materiale riproduttivo vegetale].

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo alla produzione e alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale (GU L ... del ..., pag.).

Martedì 15 aprile 2014

- (35) Gli operatori professionali che operano in più siti aziendali devono avere la possibilità di registrarsi separatamente per ognuno di essi.
- (36) Per individuare più agevolmente la fonte di contaminazione di un organismo nocivo da quarantena, è opportuno che gli operatori professionali siano tenuti a registrare i dati relativi a piante, prodotti vegetali e altri oggetti forniti loro da operatori professionali e che essi forniscono ad altri operatori professionali. Visti i tempi di latenza di taluni organismi nocivi da quarantena ed il tempo necessario per individuare la fonte di contaminazione, i dati registrati devono essere conservati per tre anni.
- (37) Gli operatori professionali devono inoltre istituire sistemi e procedure atti a consentire l'identificazione degli spostamenti delle loro piante, dei loro prodotti vegetali e altri oggetti nelle loro aziende.
- (38) Per l'introduzione nel territorio dell'Unione e nelle zone protette di determinate piante, prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da paesi terzi deve essere fornito un certificato fitosanitario. Per motivi di chiarezza occorre stabilire un elenco di tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti.
- (39) I certificati fitosanitari devono rispettare le prescrizioni dell'IPPC ed attestare il rispetto delle prescrizioni e delle misure istituite a norma del presente regolamento. Per garantire la credibilità dei certificati fitosanitari occorre stabilirne le condizioni di validità e di annullamento.
- (40) Gli spostamenti nel territorio dell'Unione, verso e nelle zone protette di determinate piante, prodotti vegetali e altri oggetti devono essere consentiti solo se accompagnati da un passaporto delle piante che attesti il rispetto delle prescrizioni e delle misure istituite a norma del presente regolamento. Per motivi di chiarezza occorre stabilire un elenco di tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti.
- (41) I passaporti delle piante non *dovrebbero* essere richiesti per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti destinati ad utilizzatori finali, *come ad esempio i giardinieri non professionisti*. [Em. 11]
- (42) Per garantire la credibilità dei passaporti delle piante occorre stabilire norme riguardanti i loro contenuti.
- (43) I passaporti delle piante sono in generale rilasciati dall'operatore professionale. Nei casi in cui gli operatori professionali non dispongono delle risorse necessarie per rilasciare i passaporti delle piante ~~deve~~ *dovrebbe* essere fornita loro la possibilità, su richiesta, di farli rilasciare dalle autorità competenti *degli Stati membri*. [Em. 12]
- (44) Occorre stabilire norme per il rilascio dei passaporti delle piante, gli esami necessari a tal fine, l'autorizzazione ed il controllo degli operatori professionali che rilasciano passaporti delle piante, gli obblighi degli operatori autorizzati ed il ritiro di tale autorizzazione.
- (45) Per ridurre l'onere degli operatori autorizzati, è opportuno, ove possibile, combinare gli esami per il rilascio dei passaporti delle piante con quelli richiesti a norma del regolamento (UE) n.../.... [Numero del regolamento sul materiale riproduttivo vegetale].
- (46) Gli operatori autorizzati devono disporre delle conoscenze necessarie in merito agli organismi nocivi.
- (47) Alcuni operatori *autorizzati* possono avere l'intenzione di elaborare un piano di gestione dei rischi fitosanitari, che garantisca e dimostri un livello elevato di competenza e consapevolezza in merito ai rischi fitosanitari e ai punti critici delle loro attività professionali e che giustifichi specifici accordi in materia di controlli con le autorità competenti. ~~Occorre stabilire norme dell'Unione riguardanti i contenuti dei suddetti piani~~. [Em. 13]
- (48) È necessario adottare disposizioni relative alla sostituzione dei passaporti delle piante e dei certificati fitosanitari.
- (49) I passaporti delle piante che non rispettano le norme dell'Unione devono essere ritirati, invalidati e conservati a fini di tracciabilità.
- (50) La norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 15 della FAO prescrive che sul materiale da imballaggio di legno sia apposto un marchio specifico, applicato da operatori professionali debitamente autorizzati e controllati. Il presente regolamento deve stabilire il modello e i contenuti di tale marchio nonché disciplinare l'autorizzazione ed il controllo degli operatori professionali che lo applicano nel territorio dell'Unione.

Martedì 15 aprile 2014

- (51) Se richiesto da un paese terzo, le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti in uscita dal territorio dell'Unione verso tale paese terzo devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario per l'esportazione o la riesportazione. In applicazione delle pertinenti disposizioni dell'IPPC, tali certificati devono essere rilasciati dalle autorità competenti e rispettare i contenuti dei modelli di certificati di esportazione e riesportazione stabiliti dall'IPPC.
- (52) Se una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto attraversa più di uno Stato membro prima di essere esportato verso un paese terzo, è importante che lo Stato membro in cui la pianta, il prodotto vegetale e l'altro oggetto sono stati prodotti o trasformati scambi informazioni con lo Stato membro che rilascia il certificato fitosanitario di esportazione. Lo scambio di informazioni deve consentire di attestare la conformità alle prescrizioni del paese terzo. A tal fine deve essere elaborato un certificato armonizzato di pre-esportazione, per garantire che lo scambio di informazioni avvenga in modo uniforme.
- (53) La Commissione deve predisporre un sistema elettronico per le notifiche richieste dal presente regolamento.
- (53 bis) *Al fine di tenere conto dei progressi tecnici, degli sviluppi scientifici e delle mutate circostanze in ambito fitosanitario, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alle regole per la modifica o l'integrazione degli elenchi di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, di organismi nocivi prioritari nonché di organismi nocivi per la qualità dell'Unione e di piante da impianto interessate. In presenza di un grave rischio fitosanitario, alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti secondo la procedura di urgenza per inserire gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione nell'elenco degli organismi nocivi prioritari. [Em. 14]***
- (54) Per garantire che le eccezioni per gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione utilizzati a fini scientifici, sperimentali, per selezioni varietali, riproduttivi o espositivi siano gestite in modo da non costituire un rischio fitosanitario per il territorio dell'Unione o sue parti, alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda le norme sullo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione sull'introduzione e sullo spostamento nel territorio dell'Unione degli organismi nocivi in questione, sulle rispettive valutazioni e autorizzazioni, sul controllo della conformità, sulle misure da adottare in caso di non conformità e sulla relativa notifica.
- (55) Per garantire l'efficacia del sistema di notifiche, alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda le norme sugli obblighi di notifica della presenza sospetta, ma non ancora confermata ufficialmente, di determinati organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione.
- (56) Per tenere conto degli sviluppi in ambito tecnico e scientifico riguardanti le indagini sulla presenza di organismi nocivi, alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda le norme che modificano o integrano gli elementi da trattare nei programmi pluriennali di indagine.
- (57) Per garantire l'effettivo funzionamento degli esercizi di simulazione, alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda le norme che stabiliscono la frequenza, il contenuto, il formato e altre disposizioni relative agli esercizi di simulazione.
- (58) Per garantire che le zone protette siano istituite e gestite in modo affidabile, alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda le norme sulle indagini da effettuare a fini di riconoscimento delle zone protette e per accertare che le zone protette rispettino le rispettive prescrizioni.
- (59) Per garantire un'applicazione proporzionata e limitata delle esenzioni riguardanti lo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti verso o nelle zone di frontiera, alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda le norme sull'ampiezza massima delle zone di frontiera dei paesi terzi e degli Stati membri, sulla distanza massima dello spostamento delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti in questione nelle zone di frontiera dei paesi terzi e degli Stati membri e sulle procedure di autorizzazione dell'introduzione e dello spostamento nelle zone di frontiera degli Stati membri di piante, prodotti vegetali e altri oggetti.
- (60) Per evitare rischi fitosanitari durante il transito di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda le norme che stabiliscono il contenuto di una dichiarazione sull'attraversamento del territorio dell'Unione da parte di piante, prodotti vegetali e altri oggetti diretti verso un paese terzo.

Martedì 15 aprile 2014

- (61) Per garantire che la registrazione degli operatori professionali sia proporzionata all'obiettivo di controllo del rischio fitosanitario, alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda le norme che stabiliscono le categorie e le condizioni di esenzione, per gli operatori professionali, dall'obbligo di iscrizione in un registro.
- (62) Per garantire la credibilità dei certificati fitosanitari di paesi terzi che non sono parte dell'IPPC, alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda le norme che integrano le condizioni di accettazione dei certificati fitosanitari di tali paesi terzi.
- (63) Per minimizzare i rischi fitosanitari durante il movimento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione, alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda le norme che stabiliscono il limite massimo per l'esenzione dal passaporto delle piante di piccoli quantitativi di determinate piante, prodotti vegetali e altri oggetti.
- (64) Per garantire l'affidabilità degli esami di piante, prodotti vegetali e altri oggetti effettuati a fini del rilascio dei passaporti delle piante, alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda le norme sull'esame visivo, il campionamento e le prove nonché l'uso dei sistemi di certificazione.
- (65) Per migliorare la credibilità dei passaporti delle piante, alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda le norme che stabiliscono le qualifiche che l'operatore professionale deve possedere per essere autorizzato a rilasciare passaporti delle piante.
- (66) Per migliorare l'ambito d'applicazione e l'utilità del piano di gestione del rischio fitosanitario, alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda le norme che integrano o modificano gli elementi contenuti in tale piano.
- (67) Per tenere conto dello sviluppo delle norme internazionali, alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda le norme sugli attestati per specifici tipi di merci, escluso il materiale da imballaggio di legno, per i quali sarebbe necessario disporre di uno specifico attestato di conformità alle prescrizioni del presente regolamento.
- (68) Per garantire l'utilità e l'affidabilità degli attestati ufficiali e dei certificati di pre-espansione, alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda le norme che disciplinano i contenuti degli attestati ufficiali, l'autorizzazione ed il controllo degli operatori professionali che rilasciano tali attestati e il contenuto del certificato di pre-espansione.
- (69) Per operare gli adeguamenti agli sviluppi in campo tecnico e scientifico e ad una decisione del Consiglio europeo adottata a norma dell'articolo 355, paragrafo 6, TFUE, alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda le norme che modificano gli allegati del presente regolamento.
- (70) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (71) Per garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento devono essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'elaborazione di un elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, l'elaborazione di un elenco degli organismi nocivi prioritari, l'adozione di misure contro specifici organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, l'adozione di misure temporanee atte a contenere i rischi fitosanitari connessi ad organismi nocivi provvisoriamente considerati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, il riconoscimento delle zone protette in virtù dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo comma, della direttiva 2000/29/CE e la redazione di un elenco dei rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette, la modifica o la revoca di zone protette, la modifica dell'elenco delle zone protette, la redazione di un elenco degli organismi nocivi per la qualità nell'Unione e delle piante da impianto in questione, la redazione di un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti la cui introduzione e il cui spostamento nel territorio dell'Unione devono essere vietati, nonché dei paesi terzi coinvolti, la redazione di un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti e delle prescrizioni per la loro introduzione e per il loro spostamento nel territorio dell'Unione, l'equivalenza tra le prescrizioni sullo spostamento all'interno dell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti e le prescrizioni dei paesi terzi in tale ambito, l'elaborazione di specifiche condizioni o misure riguardanti l'introduzione di determinate piante, prodotti vegetali o altri oggetti in zone di frontiera degli Stati

Martedì 15 aprile 2014

membri, l'adozione di misure provvisorie per l'introduzione e lo spostamento nel territorio dell'Unione di piante da impianto provenienti da paesi terzi, la redazione di un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti la cui introduzione e il cui spostamento in determinate zone protette devono essere vietati, la redazione di un elenco di prescrizioni per l'introduzione e lo spostamento in determinate zone protette di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, la redazione di un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti, con indicazione dei rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione, per i quali è richiesto un certificato fitosanitario per l'introduzione nel territorio dell'Unione, la redazione di un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti, con indicazione dei rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione, per i quali è richiesto un certificato fitosanitario per l'introduzione in determinate zone protette, la redazione di un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione, la redazione di un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per l'introduzione in determinate zone protette e la fissazione del formato del passaporto delle piante. Tali competenze devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

- (72) La procedura consultiva deve essere applicata per adottare l'elenco iniziale degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, dato che tale elenco iniziale deve contenere esclusivamente e senza modifiche gli organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, e all'allegato II, sezione I, parte A, della direttiva 2000/29/CE, per modificare il nome scientifico di un organismo nocivo, qualora tale modifica sia giustificata sulla base degli sviluppi delle conoscenze scientifiche, per adottare l'elenco iniziale delle zone protette e dei rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette, dato che tale elenco iniziale deve contenere esclusivamente e senza modifiche le zone protette riconosciute in virtù dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo comma, della direttiva 2000/29/CE e gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette di cui all'allegato I, parte B e all'allegato II, parte B, della direttiva 2000/29/CE, per modificare e revocare zone protette, per adottare l'elenco iniziale degli organismi nocivi per la qualità nell'Unione, dato che tale elenco iniziale deve contenere esclusivamente e senza modifiche gli organismi nocivi elencati in determinate direttive sulla produzione e sulla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione, per adottare l'elenco iniziale di piante, prodotti vegetali e altri oggetti la cui introduzione e il cui spostamento nel territorio dell'Unione devono essere vietati, dato che tale elenco iniziale deve contenere esclusivamente e senza modifiche le piante, gli organismi vegetali e altri oggetti, unitamente ai divieti e ai paesi terzi in questione, come stabilito dall'allegato III, parte A, della direttiva 2000/29/CE, e ai rispettivi codici della Nomenclatura Combinata (NC), per adottare l'elenco iniziale di piante, prodotti vegetali e altri oggetti la cui introduzione e il cui spostamento nel territorio dell'Unione devono essere soggetti a prescrizioni specifiche, dato che tale elenco iniziale deve contenere esclusivamente e senza modifiche le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti in questione, unitamente alle prescrizioni e ai paesi terzi in questione, come stabilito dall'allegato IV, parte A, della direttiva 2000/29/CE, e ai rispettivi codici della Nomenclatura Combinata (NC), per adottare l'elenco iniziale di piante, prodotti vegetali e altri oggetti la cui introduzione in determinate zone protette deve essere soggetta a prescrizioni specifiche, dato che tale elenco iniziale deve contenere esclusivamente e senza modifiche le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti, unitamente ai divieti e ai paesi terzi in questione, come stabilito dall'allegato III, parte B, della direttiva 2000/29/CE, e ai rispettivi codici della Nomenclatura Combinata (NC), per adottare l'elenco iniziale di piante, prodotti vegetali e altri oggetti la cui introduzione e il cui spostamento in determinate zone protette devono essere soggetti a prescrizioni specifiche, dato che tale elenco iniziale deve contenere esclusivamente e senza modifiche le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti, unitamente alle prescrizioni, come stabilito dall'allegato IV, parte B, della direttiva 2000/29/CE, e ai rispettivi codici della Nomenclatura Combinata (NC), per adottare un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti, unitamente ai rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione, per i quali è richiesto un certificato fitosanitario per l'introduzione nel territorio dell'Unione, dato che tale elenco iniziale deve contenere esclusivamente e senza modifiche le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'allegato V, parte B, punto I, della direttiva 2000/29/CE, per adottare l'elenco iniziale delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti, unitamente ai rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione, per i quali è richiesto un certificato fitosanitario per l'introduzione in determinate zone protette, dato che tale elenco iniziale deve contenere esclusivamente e senza modifiche le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'allegato V parte B, punto II, della direttiva 2000/29/CE, per adottare l'elenco iniziale delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti, per i quali è richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione, dato che tale elenco iniziale deve contenere esclusivamente e senza modifiche le piante, i prodotti

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le norme e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Martedì 15 aprile 2014

vegetali e altri oggetti di cui all'allegato V, parte A, punto I, della direttiva 2000/29/CE, e per adottare l'elenco iniziale delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti, per i quali è richiesto un passaporto delle piante per l'introduzione in determinate zone protette, dato che tale elenco iniziale deve contenere esclusivamente e senza modifiche le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'allegato V, parte A, punto II, della direttiva 2000/29/CE.

- (73) La direttiva 74/647/CEE del Consiglio⁽¹⁾ e la direttiva 69/466/CEE del Consiglio⁽²⁾ stabiliscono misure di lotta contro i rispettivi organismi nocivi. Successivamente all'entrata in vigore delle suddette direttive, gli organismi nocivi in questione si sono ampiamente diffusi nel territorio dell'Unione e il loro contenimento non è quindi più possibile. Pertanto è opportuno abrogare tali direttive.
- (74) La direttiva 69/464/CEE del Consiglio⁽³⁾, la direttiva 93/85/CEE del Consiglio⁽⁴⁾, la direttiva 98/57/CE del Consiglio⁽⁵⁾ e la direttiva 2007/33/CE del Consiglio⁽⁶⁾ dovrebbero essere abrogate, dato che per gli organismi nocivi in questione devono essere adottate nuove misure a norma del presente regolamento. In considerazione del tempo e delle risorse necessari per adottare i nuovi provvedimenti, tali atti devono essere abrogati entro il **1° gennaio 2021**. [Em. 15]
- (75) Il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁷⁾ stabilisce che le sovvenzioni per le misure di lotta contro gli organismi nocivi devono riguardare determinati organismi nocivi elencati negli allegati della direttiva 2000/29/CE e determinati organismi nocivi non elencati in tali allegati, ma soggetti a misure temporanee adottate dall'Unione nei loro confronti. Il presente regolamento istituisce la categoria degli organismi nocivi prioritari. È ~~opportuno~~ **essenziale** che determinate misure adottate dagli Stati membri in relazione, **in particolare**, agli organismi nocivi prioritari possano beneficiare di sovvenzioni dell'Unione, fra cui risarcimenti agli operatori professionali per il valore delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti distrutti in applicazione delle misure di eradicazione di cui al presente regolamento, **nonché all'attuazione di misure di biosicurezza rafforzate essenziali per la prevenzione, l'individuazione e il controllo degli organismi nocivi prioritari a livello di azienda agricola**.

È opportuno, inoltre, che anche le misure adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁸⁾ [Numero e nota a piè di pagina con gli estremi di pubblicazione del regolamento recante disposizioni volte a prevenire e a gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive] per l'eradicazione di specie esotiche potenzialmente pericolose in fase iniziale di invasione possano beneficiare di sovvenzioni dell'Unione, fra cui risarcimenti agli operatori professionali per il valore delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti distrutti ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. .../2014 [Numero del regolamento recante disposizioni volte a prevenire e a gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive]. È ~~opportuno~~ pertanto **opportuno modificare il regolamento (CE) n. 652/2014. [Em. 16]**

- (75 bis) **La politica agricola comune include disposizioni che collegano il finanziamento/sostegno dell'Unione agli agricoltori all'ottemperanza di questi ultimi a norme specifiche in materia di ambiente, sanità pubblica, sanità animale, sanità delle piante e benessere degli animali.** [Em. 17]

⁽¹⁾ Direttiva 74/647/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974, relativa alla lotta contro la tortrice del garofano (GU L 352 del 28.12.1974, pag. 41).

⁽²⁾ Direttiva 69/466/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la cocciniglia di San José (GU L 323 del 24.12.1969, pag. 5).

⁽³⁾ Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata (GU L 323 del 24.12.1969, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata (GU L 259 del 18.10.1993, pag. 1).

⁽⁵⁾ Direttiva 98/57/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente la lotta contro *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al. (GU L 235 del 21.8.1998, pag. 1).

⁽⁶⁾ Direttiva 2007/33/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CEE (GU L 156 del 16.6.2007, pag. 12).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che stabilisce disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla salute delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, e che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).

⁽⁸⁾ **Regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni volte a prevenire e a gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.**

Martedì 15 aprile 2014

- (76) Poiché lo scopo del presente regolamento, ovvero assicurare un approccio armonizzato in materia di misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle sue ripercussioni, della sua complessità, del suo carattere transfrontaliero e internazionale, essere realizzato meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (77) Il presente regolamento non determina oneri amministrativi sproporzionati né ripercussioni economiche eccessive per le piccole e medie imprese. Nel presente regolamento, basandosi sulla consultazione dei soggetti interessati, è stato tenuto conto ogniqualvolta possibile della situazione particolare delle piccole e medie imprese. Alla luce degli obiettivi di ordine pubblico relativi alla protezione della sanità delle piante non è stata presa in considerazione l'eventualità di un'esenzione universale delle microimprese, che rappresentano la maggior parte delle imprese del settore.
- (78) Il presente regolamento rispetta l'IPPC, l'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (accordo SPS) e i relativi orientamenti.
- (78 bis) **In conformità al principio della regolamentazione intelligente, il presente regolamento è collegato al regolamento (UE) n. .../2014 [Numero del regolamento recante disposizioni volte a prevenire e a gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive] al fine di garantire la piena applicazione della legislazione in materia di sanità vegetale. [Em. 18]**
- (79) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto di proprietà, la protezione dei dati di carattere personale, la libertà d'impresa e la libertà delle arti e delle scienze. Gli Stati membri devono applicare il presente regolamento osservando tali diritti e principi,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce norme ~~per determinare~~ **concernenti le ispezioni e altre misure ufficiali intraprese dalle autorità degli Stati membri al fine di individuare** i rischi fitosanitari costituiti da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite dannosi per le piante o i prodotti vegetali (di seguito «organismi nocivi») e misure ~~per ridurre tali rischi ad un livello accettabile,~~ **comprese le piante esotiche invasive nocive ai vegetali, e le misure fitosanitarie necessarie per prevenire l'introduzione di organismi nocivi provenienti da altri Stati membri o paesi terzi.** [Em. 19]

2. Ai fini del presente regolamento, i riferimenti ai paesi terzi si intendono fatti ai paesi terzi e ai territori di cui all'allegato I.

Ai fini del presente regolamento, i riferimenti al territorio dell'Unione si intendono fatti al territorio dell'Unione, esclusi i territori di cui all'allegato I.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 98, per modificare l'allegato I onde garantire che l'ambito d'applicazione del presente regolamento sia limitato alla parte europea del territorio dell'Unione. La suddetta modifica riguarda, alternativamente:

a) l'aggiunta all'allegato I di uno o più territori di cui all'articolo 355, paragrafo 1, del trattato;

b) la soppressione dall'allegato I di uno o più territori di cui all'articolo 355, paragrafo 2, del trattato.

Martedì 15 aprile 2014

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «piante»: le piante vive e le seguenti parti vive di piante:
 - a) sementi, in senso botanico, escluse quelle non destinate all'impianto;
 - b) frutti, in senso botanico;
 - c) ortaggi;
 - d) tuberi, bulbi-tuberi, bulbi, rizomi, radici, portainnesti, stoloni;
 - e) parti aeree, fusti, stoloni epigei;
 - f) fiori recisi;
 - g) rami con foglie;
 - h) alberi tagliati con foglie;
 - i) foglie, fogliame;
 - j) colture di tessuti vegetali, comprese colture cellulari, germoplasma, meristemi, cloni chimerici, materiale micropropagato;
 - k) polline vivo;
 - l) gemme, occhi, talee, marze, innesti;
- 2) «prodotti vegetali»: i prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice, purché non si tratti di piante.

Salvo disposizioni contrarie, il legno è considerato unicamente «prodotto vegetale» se non ha subito una trasformazione volta ad eliminare i rischi fitosanitari e qualora rispetti almeno uno dei seguenti punti:

 - a) conserva totalmente o parzialmente la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia;
 - b) non ha conservato la superficie rotonda naturale perché è stato segato, tagliato o spaccato;
 - c) è in forma di piccole placche, particelle, segatura, avanzi, trucioli o cascami e non è stato trasformato mediante l'utilizzo di colla, calore o pressione o una combinazione di tali elementi per produrre pellet, mattonelle, compensato o pannelli di particelle;
 - d) è utilizzato o è destinato ad essere utilizzato come materiale da imballaggio o paglioli, indipendentemente dal fatto che sia effettivamente impiegato per il trasporto di merci;
- 3) «piante da impianto»:
 - ~~piante in grado di e destinate a produrre piante intere~~ **già piantate** e destinate ad essere **a restare** piantate, ~~o a essere~~ ripiantate ~~o a restare piantate~~; **dopo la loro introduzione, o**
 - **piante non ancora piantate al momento della loro introduzione, ma destinate a essere piantate in seguito; [Em. 20]**
- 4) «altri oggetti»: materiali o oggetti, escluse le piante e i prodotti vegetali, in grado di contenere o diffondere organismi nocivi, compresa la terra ed il substrato colturale;

Martedì 15 aprile 2014

- 5) «autorità competente»: l'autorità competente quale definita dall'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. .../... [Numero del regolamento sui controlli ufficiali];
- 6) «lotto»: una serie di unità di un singolo prodotto, identificabile a fini fitosanitari in base all'omogeneità della sua composizione e della sua origine, che fa parte di una partita;
- 7) «operatore professionale»: un soggetto di diritto pubblico o di diritto privato, che svolge a titolo professionale almeno una delle attività seguenti in relazione alle piante, ai prodotti vegetali e agli altri oggetti:
- a) impianto;
 - b) coltivazione;
 - c) produzione;
 - d) introduzione e spostamento nel territorio dell'Unione e in uscita dal territorio dell'Unione;
 - e) messa a disposizione sul mercato;
- e bis) riproduzione; [Em. 21]*
- e ter) moltiplicazione; [Em. 22]*
- e quater) mantenimento; [Em. 23]*
- e quinquies) fornitura di servizi; [Em. 24]*
- e sexies) conservazione, ivi compreso lo stoccaggio; [Em. 25]*
- 8) «utilizzatore finale»: persona che, non agendo per fini commerciali o professionali, acquista per uso proprio piante o prodotti vegetali;
- 9) «prova»: esame ufficiale, non visivo, inteso ad accertare la presenza di organismi nocivi o ad identificarli;
- 10) «trattamento»: procedura intesa a sopprimere, rendere inattivi o rimuovere gli organismi nocivi, oppure a renderli sterili o a devitalizzarli;
- 10 bis) «operatore»: un operatore quale definito all'articolo 2, paragrafo 26, del regolamento (UE) n. .../2014 [Numero del regolamento sui controlli ufficiali]; [Em. 26]**
- 10 ter) «ispezione fitosanitaria»: una forma di controllo ufficiale che comporta l'esame:**
- a) delle piante o delle merci;*
 - b) delle misure che rientrano nell'ambito di applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 1, nonché delle attrezzature e dei mezzi di trasporto utilizzati per svolgere tali attività;*
 - c) dei luoghi o degli spazi in cui tali misure sono eseguite; [Em. 27]*
- 10 quater) «misura fitosanitaria»: qualsiasi misura intesa a eliminare i rischi o a prevenire l'introduzione nel territorio dell'Unione di organismi nocivi provenienti da altri Stati membri o paesi terzi; [Em. 28]**
- 10 quinquies) «stazioni di quarantena»: spazi, indicati dalle autorità competenti, nei quali le piante provenienti dai paesi terzi sono depositate per un periodo di tempo sufficiente fino a quando si ritiene che sia stato eliminato il rischio dell'introduzione di organismi nocivi provenienti dai paesi terzi. [Em. 29]**

Martedì 15 aprile 2014

Capo II

Organismi nocivi da quarantena

Sezione 1

Organismi nocivi da quarantena

Articolo 3

Definizione degli organismi nocivi da quarantena

Si definisce «organismo nocivo da quarantena», in riferimento ad un territorio definito, un organismo nocivo che rispetta le seguenti condizioni:

- a) la sua identità è stata accertata ai sensi dell'allegato II, sezione 1, punto 1);
- b) non è presente in tale territorio, ai sensi dell'allegato II, sezione 1, punto 2), lettera a) oppure, se presente, la sua presenza all'interno di tale territorio è limitata, ai sensi dell'allegato II, sezione 1, punto 2), lettere b) e c);
- c) è in grado di introdursi in tale territorio, di restarvi presente in un futuro prevedibile dopo l'ingresso (qui di seguito «insediarsi») e di diffondersi all'interno di tale territorio oppure, se già presente, all'interno delle parti di territorio in cui è presente in forma limitata, a norma dell'allegato II, sezione 1, punto 3);
- d) il suo ingresso, il suo insediamento e la sua diffusione, ai sensi dell'allegato II, sezione 1, punto 4), hanno ripercussioni economiche, ambientali o sociali inaccettabili per il territorio in questione oppure, se presente, per le parti in cui la sua presenza è limitata;
- e) sono disponibili misure realizzabili ed efficaci per prevenire l'ingresso, l'insediamento o la diffusione di tale organismo nocivo all'interno di tale territorio e per attenuare i rischi fitosanitari e le ripercussioni ad esso connessi.

Sezione 2

Organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione

Articolo 4

Definizione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione

Si definisce «organismo da quarantena rilevante per l'Unione» un organismo da quarantena compreso nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 2, per il quale il territorio definito cui si fa riferimento nella frase introduttiva dell'articolo 3 è il territorio dell'Unione.

Articolo 5

Divieto di introduzione e di spostamento degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione

1. Nel territorio dell'Unione non sono consentiti né l'introduzione, né lo spostamento degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione.

Non sono consentiti interventi intenzionali che potrebbero contribuire all'introduzione, all'insediamento e alla diffusione all'interno del territorio dell'Unione di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione.

2. ~~La Commissione, adottando un atto di esecuzione, stabilisce~~ **All'allegato I bis è stabilito** un elenco di organismi nocivi che rispettano le condizioni di cui all'articolo 3, lettere b), c) e d), in relazione al territorio dell'Unione, definito «elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione». [Em. 30]

~~Il suddetto elenco comprende gli organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, e all'allegato II, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE. [Em. 31]~~

Martedì 15 aprile 2014

Gli organismi nocivi indigeni in una parte del territorio dell'Unione, per cause naturali o perché introdotti dall'esterno del territorio dell'Unione, devono essere segnalati in tale elenco come organismi nocivi di cui è nota la presenza nel territorio dell'Unione.

Gli organismi nocivi che non sono indigeni in nessuna parte del territorio dell'Unione devono essere segnalati in tale elenco come organismi di cui non è nota la presenza nel territorio dell'Unione.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 99, paragrafo 2. [Em. 32]

3. ~~La~~ **Alla** Commissione ~~modifica l'atto di esecuzione~~ **è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 riguardo alla modifica dell'elenco** di cui al paragrafo 2 qualora da una valutazione emerga che un organismo nocivo non elencato in tale ~~atto~~ **elenco** soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, lettere b), c) e d) in relazione al territorio dell'Unione, oppure che un organismo nocivo elencato in tale ~~atto di esecuzione~~ **elenco** non soddisfa più almeno una di tali condizioni. Nel primo caso la Commissione aggiunge l'organismo nocivo in questione all'elenco di cui al paragrafo 2, nel secondo caso lo elimina dall'elenco. [Em. 33]

La Commissione mette tale valutazione a disposizione degli Stati membri.

~~Gli atti di esecuzione che modificano l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3. La stessa procedura si applica~~ **Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 con riguardo** all'abrogazione o alla sostituzione dell'~~atto di esecuzione~~ **elenco** di cui al paragrafo 2. [Em. 34]

4. ~~La~~ **Alla** Commissione **è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 riguardo alla modifica l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 cambiando il del** nome scientifico di un organismo nocivo **incluso nell'elenco di cui al paragrafo 2** qualora tale modifica sia giustificata dagli sviluppi delle conoscenze scientifiche. [Em. 35]

Tali atti sono adottati secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 99, paragrafo 2. [Em. 36]

Articolo 6

Organismi nocivi prioritari

1. Si definisce «organismo nocivo prioritario» un organismo da quarantena rilevante per l'Unione che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) per quanto riguarda il territorio dell'Unione, le condizioni di cui all'allegato II, sezione 1, punto 2 a) o 2 b);
- b) il suo potenziale impatto economico, ambientale o sociale è particolarmente grave per il territorio dell'Unione, come indicato nell'allegato II, sezione 2;
- c) è elencato conformemente al paragrafo 2.

2. ~~La~~ **Alla** Commissione, ~~adottando un atto di esecuzione, stabilisce e modifica un~~ **è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per modificare l'elenco** degli organismi nocivi prioritari **di cui all'allegato I ter**, denominato qui di seguito «elenco degli organismi nocivi prioritari». [Em. 37]

Se dai risultati di una valutazione emerge che un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, oppure che non soddisfa più almeno una di tali condizioni, ~~la~~ **alla** Commissione ~~modifica l'atto di esecuzione~~ **è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per modificare l'elenco** di cui al primo comma aggiungendo o togliendo dall'elenco l'organismo in questione. [Em. 38]

La Commissione mette **senza indugio** tale valutazione a disposizione degli Stati membri. [Em. 39]

~~Il numero di organismi nocivi prioritari non supera il 10 % del numero degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione elencati a norma dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3. Se il numero di organismi nocivi prioritari supera il 10 % del numero degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione elencati a norma dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, la Commissione modifica l'atto di esecuzione di cui al primo comma adeguando di conseguenza il numero di organismi nocivi dell'elenco, sulla base del loro potenziale impatto economico, ambientale o sociale, come indicato nell'allegato II, sezione 2. [Em. 40]~~

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3. [Em. 41]

Martedì 15 aprile 2014

~~Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi a gravi rischi fitosanitari, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 99, paragrafo 4, per elencare organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione come organismi nocivi prioritari. In caso di grave rischio fitosanitario, se lo impongono imperativi motivi di urgenza, agli atti delegati adottati in virtù del presente articolo si applica la procedura di cui all'articolo 98 bis. [Em. 42]~~

Articolo 7

Modifica delle sezioni 1 e 2 dell'allegato II

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 al fine di modificare la sezione 1 dell'allegato II, che espone i criteri di identificazione degli organismi nocivi che possono essere considerati organismi nocivi da quarantena, per quanto riguarda l'identità degli organismi nocivi, la loro presenza, la loro capacità di introdursi, insediarsi e diffondersi, nonché il loro potenziale impatto economico, sociale e ambientale, tenendo conto degli sviluppi delle conoscenze tecniche e scientifiche **nonché dell'evoluzione delle norme internazionali.** [Em. 43]

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 al fine di modificare la sezione 2 dell'allegato II, che espone i criteri di identificazione degli organismi nocivi che possono essere considerati organismi nocivi da quarantena, per quanto riguarda le loro potenziali ripercussioni economiche, sociali e ambientali, tenendo conto degli sviluppi delle conoscenze tecniche e scientifiche.

Articolo 8

Organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione utilizzati a fini scientifici, sperimentali, di selezione varietale, riproduttivi o espositivi

1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, gli Stati membri possono, su richiesta, autorizzare l'introduzione e lo spostamento nel loro territorio di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione per fini scientifici, sperimentali, di selezione varietale, riproduttivi o espositivi se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) l'introduzione, lo spostamento e l'utilizzo dell'organismo nocivo in questione non determinano il suo insediamento o la sua diffusione nel territorio dell'Unione, qualora siano imposte opportune restrizioni;
- b) le strutture di magazzino in cui l'organismo nocivo deve essere conservato e le stazioni di quarantena di cui all'articolo 56, nelle quali l'organismo nocivo deve essere utilizzato, sono adeguate;
- c) le qualifiche scientifiche e tecniche del personale adibito allo svolgimento dell'attività riguardante l'organismo nocivo sono adeguate.

2. L'autorità competente valuta i rischi di insediamento e di diffusione dell'organismo nocivo in questione, come indicato al paragrafo 1, lettera a), tenendo conto dell'identità, della biologia e dei mezzi di diffusione dell'organismo nocivo, dell'attività prevista, dell'interazione con l'ambiente e altri fattori pertinenti al rischio connesso a tale organismo nocivo.

Essa valuta le strutture di magazzino in cui l'organismo nocivo deve essere tenuto, come indicato al paragrafo 1, lettera b), e le qualifiche tecniche e scientifiche del personale adibito allo svolgimento dell'attività riguardante l'organismo nocivo, come indicato al paragrafo 1, lettera c).

Sulla base di tali valutazioni l'autorità competente autorizza l'introduzione o lo spostamento dell'organismo nocivo nel territorio dell'Unione, qualora siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1.

3. Nell'autorizzazione sono indicate tutte le condizioni seguenti:

- a) l'organismo nocivo deve essere tenuto in strutture di magazzino che sono state ritenute adeguate dalle autorità competenti e alle quali si fa riferimento nell'autorizzazione;
- b) l'attività riguardante l'organismo nocivo deve essere svolta in una stazione di quarantena designata a norma dell'articolo 56 dall'autorità e alla quale si fa riferimento nell'autorizzazione;
- c) l'attività riguardante l'organismo nocivo deve essere svolta da personale le cui qualifiche scientifiche e tecniche sono ritenute adeguate dall'autorità competente e al quale si fa riferimento nell'autorizzazione;

Martedì 15 aprile 2014

d) per l'ingresso o lo spostamento nel territorio dell'Unione l'organismo nocivo deve essere accompagnato dall'autorizzazione.

4. L'autorizzazione è limitata al quantitativo necessario per l'attività prevista e non eccede la capacità della stazione di quarantena designata.

Essa comprende le restrizioni necessarie per attenuare adeguatamente il rischio di insediamento e di diffusione dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione in questione.

5. L'autorità competente controlla il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3 nonché della limitazione e delle restrizioni di cui al paragrafo 4 e adotta i provvedimenti necessari qualora tali condizioni, limitazione o restrizioni non siano rispettate. Se opportuno, i provvedimenti possono determinare la revoca dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per stabilire norme dettagliate riguardanti:

- a) lo scambio di informazioni tra Stati membri e Commissione sull'introduzione e sullo spostamento nel territorio dell'Unione degli organismi nocivi in questione;
- b) le valutazioni e l'autorizzazione di cui al paragrafo 2; nonché
- c) il controllo della conformità, i provvedimenti in caso di non conformità e la relativa notifica, come indicato al precedente paragrafo 5.

Articolo 9

Notifica alle autorità competenti degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione

1. Chiunque venga a conoscenza della presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione o abbia motivi di sospettarne la presenza, deve notificarla **immediatamente all'autorità competente e confermare la notifica** per iscritto entro dieci giorni di calendario all'autorità competente. [Em. 44]
2. Se richiesto dall'autorità competente, la persona di cui al paragrafo 1 le fornisce le informazioni in suo possesso riguardanti la presenza dell'organismo nocivo.

Articolo 10

Misure in caso di sospetta presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione

Qualora un'autorità competente sospetti la presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione in una parte del territorio del rispettivo Stato membro in cui non era nota la presenza dell'organismo nocivo in questione, essa adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari per confermare in via ufficiale se tale organismo nocivo sia o non sia presente.

Articolo 11

Notifica alla Commissione e agli altri Stati membri dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione

1. Uno Stato membro invia una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97 nei casi seguenti:
 - a) la sua autorità competente ha ricevuto una diagnosi da un laboratorio ufficiale, come indicato nell'articolo 36 del regolamento (UE) n.../... [Numero del regolamento sui controlli ufficiali], che conferma (di seguito «conferma ufficialmente») la presenza nel suo territorio di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione la cui presenza non era nota in tale Stato membro;
 - b) la sua autorità competente ha confermato in via ufficiale la presenza nel suo territorio di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, se tale organismo nocivo risulta presente in una parte del suo territorio in cui non lo era in precedenza;
 - c) la sua autorità competente ha confermato in via ufficiale la presenza nel suo territorio di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione in una partita di piante, prodotti vegetali o altri oggetti introdotta o destinata all'introduzione o allo spostamento nel territorio dell'Unione.

Martedì 15 aprile 2014

2. Le notifiche di cui al paragrafo 1 sono trasmesse entro tre giorni feriali dalla data di conferma ufficiale da parte dell'autorità competente della presenza del rispettivo organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 98, al fine di stabilire che gli obblighi di notifica di cui al paragrafo 1 si applicano anche alla presenza sospetta, ma non ancora confermata in via ufficiale, di determinati organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione. Tali atti delegati possono anche fissare una scadenza entro cui trasmettere le notifiche.

Articolo 12

Informazioni sugli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione fornite agli operatori professionali dalle autorità competenti

Quando si verifica uno dei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, l'autorità competente interessata si accerta che gli operatori professionali le cui piante, i cui prodotti vegetali e altri oggetti possono essere colpiti siano immediatamente informati della presenza dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione in questione.

Articolo 13

Informazioni sugli organismi nocivi prioritari fornite al pubblico dalle autorità competenti

Quando si verifica uno dei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) o b) in relazione ad un organismo nocivo prioritario, l'autorità competente informa il pubblico in merito alle misure che ha adottato e intende adottare e, se del caso, in merito alle misure che determinati operatori professionali o altre persone devono adottare.

Gli Stati membri garantiscono la disponibilità per il pubblico di informazioni relative ai possibili effetti economici, ambientali e sociali degli organismi nocivi per le piante, ai principi più importanti della prevenzione e della diffusione nonché alla responsabilità della società nel suo insieme nel garantire la sanità delle piante nel territorio dell'Unione.

La Commissione compila e mantiene aggiornato un elenco pubblico degli organismi nocivi emergenti nei paesi terzi che possono rappresentare un rischio per la sanità delle piante nel territorio dell'Unione. [Em. 45]

Articolo 14

Notifica di pericoli imminenti

1. Quando uno Stato membro dispone di dati attestanti l'imminente pericolo di ingresso di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione nel territorio dell'Unione o in una sua parte in cui non è ancora presente, tale Stato membro notifica i suddetti dati immediatamente e per iscritto alla Commissione e agli altri Stati membri.

2. Gli operatori professionali notificano immediatamente alle autorità competenti qualsiasi dato a loro disposizione riguardante un pericolo imminente di cui al paragrafo 1 in relazione ad un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione.

2 bis. In caso di pericolo imminente ai sensi dei paragrafi 1 e 2, gli Stati membri e gli operatori professionali adottano tutte le misure necessarie, commisurate al rischio esistente, per prevenire l'ingresso degli organismi nocivi in questione nel territorio dell'Unione. [Em. 46]

Articolo 15

Misure che gli operatori professionali devono adottare immediatamente

1. Quando un operatore professionale viene a conoscenza della presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione su piante, prodotti vegetali o altri oggetti sotto il suo controllo, dopo aver informato l'autorità competente ed essersi consultato con quest'ultima egli adotta immediatamente le misure fitosanitarie necessarie ad eliminare tale organismo nocivo dalle piante, dai prodotti vegetali e altri oggetti in questione e dai suoi siti, se del caso, e a prevenire la diffusione dell'organismo nocivo.

L'operatore professionale in questione, dopo aver informato l'autorità competente ed essersi consultato con quest'ultima, informa i soggetti della filiera commerciale dai quali sono state ottenute le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti in questione.

Martedì 15 aprile 2014

L'autorità competente garantisce, se del caso, che l'operatore professionale in questione ritiri dal mercato le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti nei quali può essere presente l'organismo nocivo.

2. Se le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti di cui al paragrafo 1 non si trovano più sotto il controllo dell'operatore professionale in questione quest'ultimo, dopo aver informato l'autorità competente ed essersi consultato con essa, informa immediatamente i soggetti della filiera commerciale dai quali sono state ottenute tali piante, tali prodotti vegetali o altri oggetti e ai quali le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti sono stati forniti, della presenza dell'organismo nocivo.

3. Se del caso, l'autorità competente si accerta che l'operatore professionale richiami dal mercato le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti nei quali l'organismo nocivo può essere presente e, qualora le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti possano aver raggiunto l'utilizzatore finale, che l'operatore professionale li richiami dagli utilizzatori finali in questione.

4. Quando si applicano le disposizioni del paragrafo 1 o del paragrafo 2, l'operatore professionale in questione fornisce all'autorità competente tutte le informazioni pertinenti per il pubblico. L'autorità informa il pubblico qualora sia necessario intervenire nei confronti delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti nei quali può essere presente l'organismo nocivo in questione.

Articolo 16

Eradicazione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione

1. Quando la presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione è confermata in via ufficiale, l'autorità competente adotta immediatamente tutte le misure necessarie per eliminare, **ove possibile**, tale organismo nocivo dalla zona interessata (**di seguito «eradicare»**) o, **qualora tale eradicazione non sia possibile**, e per evitare la sua diffusione al di fuori di tale zona (di seguito «~~eradicare~~ contenere»). Tali misure sono adottate in conformità dell'allegato IV su misure e principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi. [Em. 47]

1 bis. *Nel caso in cui gli Stati membri risarciscano agli operatori professionali, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera c bis), del regolamento (UE) n. 652/2014, il valore delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti distrutti nel quadro delle misure di cui al paragrafo 1 attuate in un'area transfrontaliera, essi provvedono al coordinamento degli Stati membri interessati in modo che il risarcimento sia adeguato e siano evitate, laddove possibile, indebite distorsioni del mercato.* [Em. 48]

2. Quando la presenza dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione in questione può essere messa in relazione a spostamenti di piante, prodotti vegetali o altri oggetti, l'autorità competente indaga sull'origine di tale presenza e sulla possibilità che l'organismo nocivo in questione sia stato diffuso ad altre piante, prodotti vegetali o altri oggetti attraverso tali spostamenti.

3. Quando le misure di cui al paragrafo 1 riguardano l'introduzione o lo spostamento nel territorio dell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, lo Stato membro in questione le notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri.

4. I siti di privati non sono esclusi dall'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1, né dalle indagini di cui al paragrafo 2.

Articolo 17

Creazione di zone di divieto

1. Dopo la conferma ufficiale di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente crea immediatamente una zona in cui si applicano le misure di cui al suddetto articolo (di seguito «zona di divieto»).

La zona di divieto è costituita da una zona infestata, come indicato nel paragrafo 2, e da una zona cuscinetto, come indicato nel paragrafo 3.

2. La zona infestata contiene:

a) tutte le piante delle quali è nota l'infestazione dall'organismo nocivo in questione;

Martedì 15 aprile 2014

- b) tutte le piante che mostrano segni o sintomi indicativi della possibile infestazione da tale organismo nocivo;
- c) tutte le altre piante che possono essere infestate da tale organismo nocivo vista la loro suscettibilità ad esso e la loro immediata vicinanza a piante infestate, oppure la fonte di produzione, se nota, comune con piante infestate, oppure piante coltivate a partire da queste ultime.

3. La zona cuscinetto è adiacente alla zona infestata e la circonda.

La sua dimensione è adeguata al rischio che l'organismo nocivo in questione si diffonda al di fuori della zona infestata per via naturale o tramite le attività umane nella zona infestata e nelle sue adiacenze ed è stabilita nel rispetto dei principi di cui all'allegato IV, sezione 2 relativo a misure e principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi.

Tuttavia, se il rischio di diffusione dell'organismo nocivo al di fuori della zona infestata è sufficientemente attenuato da barriere naturali o artificiali, non è necessario creare zone cuscinetto.

4. In deroga al paragrafo 1, se a prima vista l'autorità competente, considerati la natura dell'organismo nocivo in questione ed il luogo in cui è stato trovato, conclude che tale organismo nocivo può essere eliminato immediatamente, essa può decidere di non creare una zona di divieto.

In tal caso l'autorità competente svolge un'indagine per stabilire se altre piante o altri prodotti vegetali sono stati infestati. In base ai risultati di tale indagine l'autorità competente decide se sia necessario creare una zona di divieto. L'autorità competente in questione notifica alla Commissione e agli altri Stati membri le conclusioni della suddetta indagine.

5. Se, a norma dei paragrafi 2 e 3, una zona di divieto si deve estendere nel territorio di un altro Stato membro, lo Stato membro in cui è stata rilevata la presenza dell'organismo nocivo in questione contatta immediatamente lo Stato membro nel cui territorio deve essere estesa la zona di divieto per consentire a tale Stato membro di adottare tutti i provvedimenti necessari, come indicato nei paragrafi da 1 a 4.

6. Entro il 31 marzo di ogni anno gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri il numero e l'ubicazione delle zone di divieto create, gli organismi nocivi in questione e le rispettive misure adottate durante l'anno precedente.

Articolo 18

Indagini e modifiche delle zone di divieto nonché revoca delle restrizioni

1. Le autorità competenti effettuano, **in base al rischio e con frequenza adeguata**, un'indagine ~~annuale~~ su ogni zona di divieto per quanto riguarda gli sviluppi della presenza dell'organismo nocivo in questione. [Em. 49]

Le indagini sono svolte nel rispetto delle prescrizioni ad esse relative, di cui all'articolo 21, paragrafi 1 e 2.

2. Se ~~da un~~ **dall'**indagine ~~annuale~~ dell'autorità competente risulta che l'organismo nocivo in questione è presente nella zona cuscinetto, lo Stato membro in questione notifica immediatamente tale presenza alla Commissione e agli altri Stati membri, specificando che la presenza dell'organismo nocivo è stata rilevata nella zona cuscinetto. [Em. 50]

3. Le autorità competenti modificano i confini delle zone infestate, delle zone cuscinetto e delle zone di divieto, se del caso, in considerazione dei risultati delle indagini di cui al paragrafo 1.

4. Le autorità competenti possono decidere di abolire una zona di divieto e di revocare le rispettive misure di eradicazione se, durante le indagini di cui al paragrafo 1, la presenza dell'organismo nocivo in questione in tale zona di divieto non è stata rilevata per un periodo sufficientemente lungo **per verificare che la zona sia indenne da organismi nocivi**. [Em. 51]

5. Quando decide in merito alle modifiche di cui al paragrafo 3 oppure all'abolizione della zona di divieto di cui al paragrafo 4, l'autorità competente tiene conto almeno della biologia dell'organismo nocivo e del vettore in questione, della presenza di piante ospiti, delle condizioni ecoclimatiche e della probabilità di successo delle misure di eradicazione.

Martedì 15 aprile 2014

Articolo 19

Relazioni sulle misure adottate a norma degli articoli 16, 17 e 18

Gli Stati membri elaborano una relazione sulle misure adottate a norma degli articoli 16, 17 e 18.

Quando tali misure adottate da uno Stato membro riguardano una zona adiacente al confine con un altro Stato membro, la relazione è trasmessa a quest'ultimo Stato membro.

A richiesta la relazione è trasmessa alla Commissione e agli altri Stati membri.

Articolo 20

Modifica dell'allegato IV

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per modificare l'allegato IV, sezione 1 relativo a misure di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi da quarantena per quanto riguarda le misure volte a prevenire ed eliminare le infestazioni di piante coltivate e selvatiche, le misure riguardanti partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, le misure riguardanti altre vie di diffusione degli organismi nocivi da quarantena, e per modificare l'allegato IV, sezione 2 sui principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi per quanto riguarda i principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi, tenendo conto degli sviluppi delle conoscenze tecniche e scientifiche **nonché dell'evoluzione delle norme internazionali per le misure fitosanitarie approvate nell'ambito della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC)**. [Em. 52]

Articolo 21

Indagini sugli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e sugli organismi nocivi considerati provvisoriamente come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione

1. Gli Stati membri conducono indagini, **sulla base di rischi evidenti**, per periodi specifici di tempo, volte ad accertare l'eventuale presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione nonché di segni o sintomi di organismi nocivi considerati provvisoriamente come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, a norma dell'allegato II, sezione 3, in tutte le zone in cui non era nota la presenza di tali organismi nocivi. [Em. 53]

2. Le suddette indagini consistono almeno in esami visivi effettuati dall'autorità competente e, se del caso, comprendono il prelievo di campioni e l'esecuzione di prove. Esse si basano su solidi principi scientifici e tecnici e sono svolte in periodi adatti per quanto riguarda la possibilità di individuare l'organismo nocivo in questione.

Nelle indagini si tiene conto di elementi di prova scientifici e tecnici nonché di qualsiasi altra informazione adeguata in merito alla presenza degli organismi nocivi in questione.

3. Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri riferiscono alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini di cui al paragrafo 1 effettuate durante l'anno precedente.

Articolo 22

Programmi d'indagini pluriennali e raccolta di informazioni

1. Gli Stati membri elaborano programmi pluriennali che stabiliscono il contenuto delle indagini da svolgere a norma dell'articolo 21. Tali programmi prevedono la raccolta e la registrazione degli elementi di prova scientifici e tecnici e di altre informazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2, secondo comma.

I suddetti programmi comprendono gli elementi seguenti: l'obiettivo specifico di ogni indagine, il suo ambito d'applicazione spaziale e temporale, gli organismi nocivi, le piante e le merci oggetto dell'indagine, la metodologia d'indagine e la gestione della qualità, compresa una descrizione delle procedure di esame visivo, di campionamento e di prova e la loro motivazione tecnica, il calendario, la frequenza e i numeri degli esami visivi, dei campionamenti e delle prove previsti, i metodi di registrazione delle informazioni raccolte e la loro comunicazione.

I programmi pluriennali si estendono su periodi di cinque — sette anni.

2. Dopo averli elaborati, gli Stati membri notificano i loro programmi d'indagini pluriennali alla Commissione e agli altri Stati membri.

Martedì 15 aprile 2014

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ~~in conformità dell'~~ **conformemente all'** articolo 98 per **richiedere agli Stati membri di** modificare o integrare gli elementi da trattare nei programmi d'indagini pluriennali, come indicato nel paragrafo 1. [Em. 54]

Articolo 23

Indagini sugli organismi nocivi prioritari

1. Per ogni organismo nocivo prioritario gli Stati membri effettuano un'indagine annuale distinta, come indicato nell'articolo 21, paragrafo 1. Tali indagini comprendono un numero sufficiente di esami visivi, campionamenti e prove che, a seconda degli organismi nocivi in questione, ne consentono la tempestiva individuazione con un livello di probabilità elevato.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri riferiscono alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini di cui al paragrafo 1 effettuate durante l'anno precedente.

Articolo 24

Piani di emergenza per gli organismi nocivi prioritari

1. Ogni Stato membro elabora e tiene aggiornato, per ogni organismo nocivo prioritario in grado di entrare e insediarsi nel suo territorio, o in una sua parte, un piano distinto contenente informazioni sui processi decisionali, sulle procedure e sui protocolli da seguire, nonché sulle risorse da mettere a disposizione in caso di presenza confermata o sospetta dell'organismo nocivo in questione, qui di seguito «piano di emergenza». **Gli Stati membri devono coinvolgere da subito tutti i portatori d'interessi pertinenti nel processo di elaborazione e aggiornamento del piano di emergenza.** [Em. 55]

2. Il piano di emergenza stabilisce:

- a) i ruoli e le responsabilità degli organismi partecipanti alla sua esecuzione, in caso di presenza confermata o sospetta dell'organismo prioritario in questione, la linea di comando e le procedure di coordinamento degli interventi delle autorità competenti, di altre autorità pubbliche, come indicato nell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.../... [Numero del regolamento sui controlli ufficiali], degli organismi delegati o delle persone fisiche partecipanti, come indicato nell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. .../... [Numero del regolamento sui controlli ufficiali], dei laboratori e degli operatori professionali, compreso il coordinamento con gli Stati membri vicini e, se del caso, con i paesi terzi vicini;
- b) l'accesso delle autorità competenti ai siti degli operatori professionali e delle persone fisiche e, se necessario, a laboratori, attrezzature, personale, periti esterni e risorse necessari per eradicare rapidamente ed efficacemente oppure, se del caso, contenere l'organismo nocivo prioritario in questione;
- c) le misure da adottare in merito all'informazione della Commissione, degli altri Stati membri, degli operatori professionali in questione e del pubblico, per quanto riguarda la presenza dell'organismo nocivo prioritario in questione e le misure adottate nei suoi confronti, qualora la presenza di tale organismo nocivo sia confermata in via ufficiale o sospetta;
- d) le modalità di registrazione dei dati riguardanti la presenza dell'organismo nocivo prioritario in questione;
- e) le valutazioni disponibili di cui all'articolo 6, paragrafo 2, ed eventuali valutazioni dello Stato membro riguardanti il rischio derivante dall'organismo nocivo prioritario per il suo territorio;
- f) le misure di gestione del rischio da attuare per quanto riguarda l'organismo nocivo prioritario in questione, conformemente all'allegato IV, sezione 1, nonché le procedure da seguire;
- g) i principi di demarcazione geografica delle zone di divieto;
- h) i protocolli che descrivono i metodi di esame visivo, di campionamento e delle prove di laboratorio;
- i) i principi relativi alla formazione del personale delle autorità competenti.

Martedì 15 aprile 2014

Se del caso, i punti da a) a i) possono assumere la forma di manuali d'istruzioni.

3. Entro un anno dall'inserimento dell'organismo nocivo in questione nell'elenco degli organismi nocivi prioritari, gli Stati membri elaborano un piano di emergenza per tale organismo nocivo prioritario.

Gli Stati membri rivedono regolarmente e, se necessario, aggiornano i loro piani di emergenza.

4. A richiesta, gli Stati membri comunicano i loro piani di emergenza alla Commissione e agli altri Stati membri **e informano tutti gli operatori interessati.** [Em. 56]

Articolo 25

Esercizi di simulazione

1. Gli Stati membri eseguono esercizi di simulazione sull'attuazione dei piani di emergenza ad intervalli stabiliti conformemente alla biologia dell'organismo nocivo prioritario in questione e ai rischi fitosanitari ad esso connessi.

Tali esercizi sono effettuati per tutti gli organismi nocivi prioritari in questione, entro un periodo di tempo ragionevole **e con il coinvolgimento delle parti interessate.** [Em. 57]

2. Per gli organismi nocivi prioritari la cui presenza in uno Stato membro potrebbe avere impatti sugli Stati membri vicini, gli esercizi di simulazione ~~sono~~ **possono essere** effettuati in comune dagli Stati membri interessati, sulla base dei rispettivi piani di emergenza. [Em. 58]

Se del caso, gli Stati membri effettuano i suddetti esercizi di simulazione con i paesi terzi vicini.

3. A richiesta, gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri la relazione contenente i risultati di ogni esercizio di simulazione.

4. ~~Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 che specificano:~~

- ~~a) la frequenza, i contenuti ed il formato degli esercizi di simulazione;~~
- ~~b) gli esercizi di simulazione riguardanti più di un organismo nocivo prioritario;~~
- ~~c) la collaborazione tra Stati membri e degli Stati membri con i paesi terzi;~~
- ~~d) i contenuti delle relazioni sugli esercizi di simulazione di cui al paragrafo 3.~~ [Em. 59]

Articolo 26

Piani di eradicazione degli organismi nocivi prioritari

1. Quando la presenza di ~~un organismo nocivo prioritario~~ **uno o più organismi nocivi prioritari** è confermata in via ufficiale nel territorio di uno Stato membro, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente, **dopo aver consultato gli operatori interessati**, adotta immediatamente un piano recante le misure per l'eradicazione dell'organismo ~~nocivo~~ **o degli organismi nocivi** in questione, come stabilito dagli articoli 16, 17 e 18, unitamente ad un calendario di attuazione delle suddette misure. Tale piano si definisce «piano di eradicazione». [Em. 60]

Il piano di eradicazione comprende una descrizione delle caratteristiche e dell'organizzazione delle indagini da svolgere e stabilisce il numero di esami visivi, campionamenti e prove di laboratorio da effettuare.

2. A richiesta, gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri i piani di eradicazione ed una relazione annuale sulle misure adottate a norma degli articoli 16, 17 e 18 nell'ambito dei piani di eradicazione in questione.

Martedì 15 aprile 2014

Articolo 27

Misure dell'Unione nei confronti di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione

1. ~~La~~ **Alla** Commissione, ~~adottando atti di esecuzione, può stabilire~~ **è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 riguardo alla definizione di** misure nei confronti di determinati organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione. Tali misure attuano, specificamente per ognuno degli organismi nocivi in questione, una o più disposizioni seguenti: [Em. 61]

- a) l'articolo 10 relativo a misure in caso di sospetta presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione;
- b) l'articolo 15 relativo a misure che gli operatori professionali devono adottare immediatamente;
- c) l'articolo 16 relativo all'eradicazione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione;
- d) l'articolo 17 relativo alla creazione di zone di divieto;
- e) l'articolo 18 relativo a indagini e modifiche delle zone di divieto nonché alla revoca delle restrizioni;
- f) l'articolo 21 relativo a indagini sugli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e sugli organismi nocivi considerati provvisoriamente come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione;
- g) l'articolo 23 relativo a indagini sugli organismi nocivi prioritari, per quanto riguarda il numero di esami visivi, campionamenti e prove per determinati organismi nocivi prioritari;
- h) l'articolo 24 relativo ai piani di emergenza per gli organismi nocivi prioritari;
- i) l'articolo 25 relativo agli esercizi di simulazione;
- j) l'articolo 26 relativo ai piani di eradicazione degli organismi nocivi prioritari.

~~Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.~~ [Em. 62]

2. Se per una determinata zona di divieto la Commissione, in base alle indagini di cui all'articolo 18 o ad altri elementi di prova conclude che l'eradicazione dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione in questione non è possibile, ~~essa può adottare atti di esecuzione di cui al paragrafo 1~~ **le è conferito il potere di** adottare atti **delegati, conformemente all'articolo 98**, per stabilire misure unicamente al fine di prevenire la diffusione di tali organismi nocivi al di fuori delle zone in questione. Tale prevenzione è definita «contenimento». [Em. 63]

3. Se conclude che sono necessarie misure di prevenzione in siti esterni alle zone di divieto per proteggere la parte di territorio dell'Unione in cui l'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione non è presente, ~~la~~ **alla** Commissione ~~può~~ **è conferito il potere di** adottare atti **delegati, conformemente all'articolo 98**, adottare atti ~~di esecuzione di cui al paragrafo 1~~ per stabilire tali misure. [Em. 64]

4. Le misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono adottate conformemente all'allegato IV relativo a misure e principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi, tenendo conto dei rischi specifici connessi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione in questione e della necessità di attuare le necessarie misure di attenuazione dei rischi in modo armonizzato a livello dell'Unione.

5. Gli atti ~~di esecuzione~~ **delegati** di cui al paragrafo 1 possono disporre che le misure di cui alle lettere da a) a j) adottate dagli Stati membri siano abrogate o modificate. Fintantoché la Commissione non adotti misure, lo Stato membro mantiene le misure da esso applicate. [Em. 65]

6. ~~Per imperativi motivi di urgenza, debitamente giustificati, allo scopo di affrontare un~~ **In caso di** grave rischio fitosanitario, ~~la Commissione adotta~~ **se lo impongono imperativi motivi di urgenza, agli** atti di esecuzione ~~immediatamente applicabili secondo~~ **delegati adottati in virtù del presente articolo si applica** la procedura di cui all'articolo 99, paragrafo 4 **98 bis**. [Em. 66]

7. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97 tutti i casi di mancato rispetto da parte degli operatori professionali delle misure adottate a norma del presente articolo.

Martedì 15 aprile 2014

Articolo 28

Misure degli Stati membri riguardanti organismi nocivi non elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione

1. Quando la presenza nel territorio di uno Stato membro di un organismo nocivo non incluso nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione è confermata in via ufficiale e l'autorità competente interessata ritiene che tale organismo possa rispettare le condizioni per l'iscrizione nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, essa valuta immediatamente se tale organismo soddisfa i criteri di cui all'allegato II, sezione 3, sottosezione 1. Se l'autorità conclude che tali criteri sono soddisfatti, adotta immediatamente misure di eradicazione a norma dell'allegato IV relativo a misure e principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi. Si applicano gli articoli da 16 a 19.

Se un'autorità competente sospetta la presenza nel proprio territorio di un organismo nocivo che soddisfa i criteri di cui al primo comma, si applica di conseguenza l'articolo 10.

2. Dopo aver applicato le misure di cui al paragrafo 1, lo Stato membro valuta se l'organismo nocivo in questione soddisfa, per quanto riguarda il territorio dell'Unione, i criteri relativi agli organismi nocivi da quarantena di cui all'allegato II, sezione 1.

3. Lo Stato membro interessato notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri la presenza dell'organismo nocivo, la valutazione di cui al paragrafo 1, le misure adottate e gli elementi di prova a sostegno di tali misure.

Lo Stato membro notifica alla Commissione i risultati della valutazione di cui al paragrafo 2 entro 24 mesi dalla conferma ufficiale della presenza dell'organismo nocivo.

Le notifiche della presenza dell'organismo nocivo in questione sono trasmesse utilizzando il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97.

Articolo 29

Misure dell'Unione riguardanti organismi nocivi non elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione

1. Quando la Commissione riceve la notifica di cui all'articolo 28, paragrafo 3, primo comma, o dispone di altri elementi di prova riguardanti la presenza o il pericolo imminente di ingresso nel territorio dell'Unione di un organismo nocivo non incluso nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e ritiene che tale organismo possa rispettare le condizioni per essere inserito in tale elenco, valuta immediatamente se, per quanto riguarda il territorio dell'Unione, tale organismo nocivo soddisfa i criteri di cui all'allegato II, sezione 3, sottosezione 2.

Se conclude che tali criteri sono soddisfatti, la Commissione adotta immediatamente atti di esecuzione per istituire misure per un periodo di tempo limitato, volte ad affrontare i rischi fitosanitari connessi all'organismo nocivo in questione. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

Le suddette misure attuano specificamente per ognuno degli organismi nocivi in questione una o più disposizioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettere da a) a f).

2. Se, in base alle indagini di cui all'articolo 18 e all'articolo 21, o in base ad altri elementi di prova la Commissione conclude che l'eradicazione dell'organismo nocivo in questione non è possibile in determinate zone di divieto, gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1, secondo comma, possono istituire misure miranti unicamente al contenimento di tale organismo nocivo.

3. Se conclude che sono necessarie misure di prevenzione in siti esterni alle zone di divieto per proteggere la parte di territorio dell'Unione in cui l'organismo nocivo in questione non è presente, la Commissione può adottare gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 per stabilire tali misure.

4. Le misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono adottate conformemente all'allegato IV, sezione 1 relativo a misure di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi da quarantena e all'allegato IV, sezione 2 relativo ai principi di gestione dei rischi connessi ad organismi nocivi, tenendo conto dei rischi specifici connessi agli organismi nocivi in questione e della necessità di attuare le misure di attenuazione dei rischi in modo armonizzato a livello dell'Unione.

Martedì 15 aprile 2014

5. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 possono disporre che le misure adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 28 siano abrogate o modificate. Fintantoché la Commissione non adotti misure, lo Stato membro mantiene le misure da esso applicate.
6. Per imperativi motivi di urgenza, debitamente giustificati, allo scopo di affrontare un grave rischio fitosanitario, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 99, paragrafo 4.
7. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97 tutti i casi di mancato rispetto da parte degli operatori professionali delle misure adottate a norma del presente articolo.

Articolo 30

Modifica della sezione 3 dell'allegato II

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per modificare la sezione 3 dell'allegato II relativo ai criteri di identificazione degli organismi nocivi, conformemente agli articoli 28 e 29, per quanto riguarda i criteri relativi all'identità degli organismi nocivi, la loro presenza, la probabilità di ingresso, insediamento e diffusione, nonché il loro potenziale impatto economico, sociale e ambientale, tenendo conto degli sviluppi delle conoscenze tecniche e scientifiche **nonché dell'evoluzione delle norme internazionali**. [Em. 67]

~~Articolo 31~~~~Prescrizioni più severe adottate dagli Stati membri~~

~~1. Nei loro territori gli Stati membri possono applicare misure più severe rispetto a quelle adottate a norma dell'articolo 27, paragrafi 1, 2 e 3 e dell'articolo 29, paragrafi 1, 2 e 3, se giustificate dall'obiettivo di protezione fitosanitaria e nel rispetto dell'allegato IV, sezione 2 sulle misure e sui principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi.~~

~~Le suddette misure non impongono e non determinano divieti o limitazioni dell'introduzione o dello spostamento di piante, prodotti vegetali o altri oggetti nel territorio dell'Unione che siano diversi da quelli istituiti dalle disposizioni degli articoli da 40 a 54 e degli articoli da 67 a 96.~~

~~2. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri le misure da essi adottate nell'ambito del paragrafo 1.~~

~~A richiesta gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione annuale sulle misure adottate conformemente al paragrafo 1. [Em. 68]~~

Sezione 3

Organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette

Articolo 32

Riconoscimento delle zone protette

1. Quando un organismo nocivo da quarantena è presente nel territorio dell'Unione, ma non nello Stato membro interessato, e non è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, la Commissione, su richiesta di tale Stato membro a norma del paragrafo 4, può riconoscere il territorio di tale Stato membro come zona protetta a norma del paragrafo 3.

Quando un organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette non è presente in una parte del territorio di uno Stato membro, quanto suesposto si applica in relazione a tale parte.

Tale organismo nocivo da quarantena è definito «organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette».

Martedì 15 aprile 2014

2. Nella rispettiva zona protetta non sono consentiti né l'introduzione, né lo spostamento dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette.

Nessuno agisce intenzionalmente in modo da contribuire all'introduzione, all'insediamento e alla diffusione in una zona protetta del rispettivo organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette.

3. La Commissione, adottando un atto di esecuzione, elabora un elenco di zone protette e dei rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette. Sull'elenco figurano le zone protette riconosciute in virtù dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo trattino, della direttiva 2000/29/CE e i rispettivi organismi nocivi, di cui all'allegato I, parte B e all'allegato II, parte B, della direttiva 2000/29/CE. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 99, paragrafo 2.

La Commissione può riconoscere altre zone protette modificando l'atto di esecuzione di cui al primo comma, qualora siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1. Tali modifiche sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3. La stessa procedura si applica all'abrogazione o alla sostituzione dell'atto di esecuzione di cui al primo comma.

Nei casi in cui si applica l'articolo 35, l'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 99, paragrafo 2.

4. Unitamente alla richiesta di cui al paragrafo 1, lo Stato membro interessato trasmette:

- a) una descrizione dei confini della zona protetta interessata, comprese le relative carte;
- b) i risultati delle indagini dai quali risulti che, nei tre anni precedenti alla richiesta, l'organismo nocivo da quarantena in questione non era presente nel territorio interessato.

Le indagini devono essere state effettuate in periodi adeguati e con un'intensità tale da consentire di rilevare l'eventuale presenza dell'organismo nocivo da quarantena in questione. Esse devono essere state fondate su solidi principi scientifici e tecnici.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per stabilire norme dettagliate per lo svolgimento di indagini a fini di riconoscimento delle zone protette.

Articolo 33

Obblighi generali riguardanti le zone protette

1. Per quanto riguarda le zone protette, gli obblighi di cui ai seguenti articoli si applicano di conseguenza agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette:

- a) articoli da 9 a 12 riguardanti la conferma, la notifica e le informazioni in merito alla presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione;
- b) articolo 15 riguardanti misure che gli operatori professionali devono adottare immediatamente;
- c) articoli 16, 17 e 18 riguardanti l'eradicazione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, la creazione e la modifica di zone di divieto e le indagini in tali zone.

2. Una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto originari di una zona di divieto creata, a norma dell'articolo 17, in una zona protetta in relazione all'organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette interessate, non possono essere spostati all'interno di o verso qualsiasi zona protetta istituita per tale organismo nocivo. Se escono dalla zona protetta in questione la pianta, il prodotto vegetale o l'altro oggetto devono essere imballati e spostati in modo da evitare il rischio di diffusione di tale organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette all'interno di tale zona protetta.

3. Le zone di divieto create all'interno di una zona protetta e le misure di eradicazione adottate in tali zone di divieto a norma degli articoli 16, 17 e 18 sono notificate immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri.

Martedì 15 aprile 2014

Articolo 34

Indagini sugli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette

1. L'autorità competente effettua un'indagine annuale su ogni zona protetta per quanto riguarda la presenza dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per la zona protetta in questione. Le indagini devono essere state effettuate in periodi adeguati e con un'intensità tale da consentire di rilevare l'eventuale presenza dell'organismo nocivo da quarantena in questione. Esse devono essere state fondate su solidi principi scientifici e tecnici.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 98 al fine di stabilire norme dettagliate riguardanti le indagini da effettuare per confermare che le zone protette continuano a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri riferiscono alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini di cui al paragrafo 1 effettuate durante l'anno precedente.

Articolo 35

Modifica e revoca delle zone protette

1. La dimensione della zona protetta può essere modificata dalla Commissione su richiesta dello Stato membro il cui territorio la comprende.

Quando la Commissione modifica la zona protetta, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione, agli altri Stati membri e, attraverso Internet, agli operatori professionali la modifica di tale zona, allegando le relative carte.

Se la modifica implica l'estensione di una zona protetta, si applicano gli articoli 32, 33 e 34.

2. A richiesta dello Stato membro di cui al paragrafo 1, la Commissione revoca il riconoscimento di una zona protetta o ne riduce la dimensione.

3. La Commissione revoca il riconoscimento di una zona protetta qualora le indagini di cui all'articolo 34 non siano state effettuate rispettando le disposizioni di tale articolo.

4. La Commissione revoca il riconoscimento di una zona protetta qualora in tale zona sia stata rilevata la presenza del rispettivo organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette e sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:

- a) non sono state designate zone di divieto a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, entro tre mesi dalla conferma della presenza dell'organismo nocivo;
- b) le misure di eradicazione adottate in una zona di divieto a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, non hanno avuto successo nei 24 mesi successivi alla conferma della presenza dell'organismo nocivo;
- c) dalle informazioni a disposizione della Commissione risulta, per quanto riguarda l'applicazione delle misure conformi agli articoli 16, 17 e 18, come stabilito dall'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), che la reazione alla presenza dell'organismo nocivo nella zona protetta in questione è stata negligente.

Capo III

Organismi nocivi per la qualità nell'Unione

Articolo 36

Definizione degli organismi nocivi per la qualità nell'Unione

Un organismo nocivo è definito «organismo nocivo per la qualità nell'Unione» ed è inserito nell'elenco di cui all'articolo 37 se soddisfa **tutte** le condizioni seguenti: [Em. 69]

- a) la sua identità è stata accertata ai sensi dell'allegato II, sezione 4, punto 1);

Martedì 15 aprile 2014

- b) è presente nel territorio dell'Unione;
- c) non è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione;
- d) è trasmesso prevalentemente attraverso determinate piante da impianto, conformemente all'allegato II, sezione 4, punto 2);
- e) la sua presenza su tali piante da impianto ha un impatto economico inaccettabile in relazione all'uso previsto di tali piante da impianto, conformemente all'allegato II, sezione 4, punto 3);
- f) ~~sono disponibili misure realizzabili ed efficaci per impedirne la presenza sulle piante da impianto in questione.~~ [Em. 70]

Articolo 37

Divieto di introduzione e di spostamento degli organismi nocivi per la qualità nell'Unione sulle piante da impianto

1. Gli organismi nocivi per la qualità nell'Unione non costituiscono oggetto di introduzione o spostamento nel territorio dell'Unione sulle piante da impianto attraverso le quali sono trasmessi, come specificato nell'elenco di cui al paragrafo 2.
2. ~~La Commissione adotta un atto di esecuzione per stabilire~~ Un elenco degli organismi nocivi per la qualità nell'Unione e delle specifiche piante da impianto, di cui all'articolo 36, lettera d), eventualmente comprendente anche le categorie di cui al paragrafo 4 e le soglie di cui al paragrafo 5, **figura all'allegato I quater.** [Em. 71]

In tale elenco figurano gli organismi nocivi e le rispettive piante da impianto come stabilito dagli atti seguenti:

- a) ~~allegato II, sezione II, parte A, della direttiva 2000/29/CE;~~
- b) ~~allegato I, punti 3 e 6, e allegato II, punto 3, della direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali⁽¹⁾;~~
- e) ~~allegato della direttiva 93/48/CEE della Commissione, del 23 giugno 1993, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e per le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, prevista dalla direttiva 92/34/CEE del Consiglio⁽²⁾;~~
- d) ~~allegato della direttiva 93/49/CEE della Commissione, del 23 giugno 1993, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e per le piante ornamentali, prevista dalla direttiva 91/682/CEE del Consiglio⁽³⁾;~~
- e) ~~allegato II, lettera b), della direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi⁽⁴⁾;~~
- f) ~~allegato I, punto 6 e allegato II, punto B, della direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali⁽²⁾;~~
- g) ~~allegato I, punto 4 e allegato II, punto 5, della direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra⁽⁶⁾.~~ [Em. 72]

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 99, paragrafo 2. [Em. 73]

3. ~~La~~ **Alla** Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 riguardo alla modifica ~~l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 dell'allegato I quater~~ qualora da una valutazione risulti che un organismo nocivo non elencato in tale ~~atto~~ **allegato** soddisfa le condizioni di cui all'articolo 36, che un organismo nocivo elencato in tale ~~atto di esecuzione~~ **allegato** non soddisfa più almeno una di tali condizioni oppure qualora sia necessario modificare detto elenco per quanto riguarda le categorie di cui al paragrafo 4 o le soglie di cui al paragrafo 5. **Prima dell'adozione di tali atti delegati, la Commissione consulta i soggetti interessati.** [Em. 74]

⁽¹⁾ GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2309.

⁽²⁾ GU L 250 del 7.10.1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 250 del 7.10.1993, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

⁽⁵⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60.

⁽⁶⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.

Martedì 15 aprile 2014

La Commissione mette **senza indugio** tale valutazione a disposizione degli Stati membri. [Em. 75]

4. Se le condizioni di cui all'articolo 36, lettera e), sono soddisfatte solo per una o più delle categorie di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. .../... [Numero del regolamento sul materiale riproduttivo vegetale], tali categorie figurano nell'elenco di cui al paragrafo 1, con la precisazione che il divieto di introduzione e di spostamento di cui al paragrafo 1 si applica unicamente a tali categorie.

5. Se le condizioni di cui all'articolo 36, lettera e) sono soddisfatte solo qualora l'organismo nocivo in questione sia presente al di sopra di una determinata soglia, tale soglia figura nell'elenco di cui al paragrafo 1, con la precisazione che il divieto di introduzione e di spostamento di cui al paragrafo 1 si applica solo al di sopra di tale soglia.

È stabilita una soglia solo se si verificano le condizioni seguenti:

- a) attraverso misure adottate dall'operatore professionale è possibile garantire che la presenza dell'organismo nocivo per la qualità nell'Unione sulle piante da impianto in questione non ecceda tale soglia;
- b) è possibile verificare se tale soglia non sia superata in lotti di piante da impianto.

Si applicano i principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi di cui all'allegato IV, sezione 2.

~~6. Per le modifiche dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 necessarie per adeguare l'atto in questione a cambiamenti del nome scientifico di un organismo nocivo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 99, paragrafo 2.~~

~~Tutte le altre modifiche dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 sono adottate secondo la procedura di esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3. La stessa procedura si applica all'abrogazione o alla sostituzione dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2. [Em. 76]~~

Articolo 38

Modifica della sezione 4 dell'allegato II

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per modificare la sezione 4 dell'allegato II relativo ai criteri di identificazione degli organismi nocivi che si possono considerare organismi nocivi per la qualità nell'Unione, per quanto riguarda i criteri relativi all'identità dell'organismo nocivo, alla sua pertinenza, alla probabilità di diffusione, al potenziale impatto economico, sociale e ambientale, tenendo conto degli sviluppi delle conoscenze tecniche e scientifiche **nonché dell'evoluzione delle norme internazionali**. [Em. 77]

Articolo 39

Organismi nocivi per la qualità nell'Unione utilizzati a fini scientifici, sperimentali, di selezione varietale, riproduttivi o espositivi

Il divieto di cui all'articolo 37 non si applica agli organismi nocivi per la qualità nell'Unione presenti sulle piante da impianto in questione e utilizzati a fini scientifici, sperimentali, di selezione varietale, riproduttivi o espositivi.

Capo IV

Misure riguardanti le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti

Sezione 1

Misure riguardanti l'intero territorio dell'Unione

Articolo 40

Divieto di introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione

1. La Commissione adotta un atto di esecuzione in cui sono indicate le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti, i divieti e i paesi terzi interessati, come stabilito dall'allegato III, parte A, della direttiva 2000/29/CE.

Martedì 15 aprile 2014

L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 99, paragrafo 2, del presente regolamento.

Nell'elenco di cui al suddetto atto di esecuzione le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti sono identificati dal rispettivo codice della nomenclatura combinata stabilita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽¹⁾ (di seguito: «codice NC»).

2. Qualora una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto originari di o spediti da un paese terzo rappresentino un rischio fitosanitario di livello inaccettabile a causa della probabilità che ospitino un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione e tale rischio non possa essere ridotto ad un livello accettabile applicando una o più misure tra quelle indicate ai punti 2 e 3 della sezione 1 dell'allegato IV sulle misure e sui principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi, la Commissione modifica opportunamente l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 aggiungendovi la pianta, il prodotto vegetale o l'altro oggetto e i paesi terzi in questione.

Qualora una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto di cui al suddetto atto di esecuzione non rappresentino un rischio fitosanitario di livello inaccettabile oppure rappresentino tale rischio, ma sia possibile ridurlo ad un livello accettabile applicando una o più misure tra quelle indicate ai punti 2 e 3 della sezione 1 dell'allegato IV sulle misure e sui principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi, la Commissione modifica di conseguenza il suddetto atto di esecuzione.

L'accettabilità del livello di rischio fitosanitario è valutata applicando i principi di cui alla sezione 2 dell'allegato IV sui principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi. Se del caso, l'accettabilità di tale livello di rischio fitosanitario è valutata in relazione ad uno o più specifici paesi terzi.

Le modifiche di cui sopra sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3 del presente regolamento.

Per imperativi motivi di urgenza, debitamente giustificati, allo scopo di affrontare un grave rischio fitosanitario, la Commissione adotta le suddette modifiche mediante atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 99, paragrafo 4.

3. Una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto figuranti nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 non sono introdotti nel territorio dell'Unione dai paesi terzi compresi nell'elenco.

4. Gli Stati membri, attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97, trasmettono una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri qualora piante, prodotti vegetali o altri oggetti siano stati introdotti nel territorio dell'Unione in violazione del paragrafo 3.

La notifica è trasmessa anche al paese terzo dal quale le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono stati introdotti nel territorio dell'Unione.

Articolo 41

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti soggetti a prescrizioni particolari ed equivalenti

1. La Commissione adotta un atto di esecuzione in cui sono elencate le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti, nonché le prescrizioni e, se del caso, i paesi terzi interessati, come stabilito dall'allegato IV, parte A, della direttiva 2000/29/CE.

L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 99, paragrafo 2, del presente regolamento.

Nell'elenco stabilito dal suddetto atto di esecuzione le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti sono identificati dal rispettivo codice NC.

2. Qualora una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto rappresentino un rischio fitosanitario di livello inaccettabile a causa della probabilità che ospitino un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione e tale rischio possa essere ridotto ad un livello accettabile applicando una o più misure tra quelle indicate ai punti 2 e 3 della sezione 1 dell'allegato IV sulle misure e sui principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi, la Commissione modifica l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 aggiungendovi la pianta, il prodotto vegetale o l'altro oggetto e le misure da applicare nei suoi confronti. Tali misure e le prescrizioni di cui al paragrafo 1 sono definite di seguito «prescrizioni particolari».

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Martedì 15 aprile 2014

Le suddette misure possono assumere la forma di prescrizioni specifiche, adottate in conformità dell'articolo 42, paragrafo 1, per l'introduzione nel territorio dell'Unione di determinate piante, prodotti vegetali o altri oggetti, che sono equivalenti a prescrizioni particolari per lo spostamento di tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti nel territorio dell'Unione (di seguito: «prescrizioni equivalenti»).

Qualora una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto elencati nel suddetto atto di esecuzione non presentino un rischio fitosanitario inaccettabile oppure presentino un tale rischio, ma non sia possibile ridurlo ad un livello accettabile applicando le prescrizioni particolari, la Commissione modifica l'atto di esecuzione.

L'accettabilità del livello di tale rischio fitosanitario è valutata e le misure intese a ridurlo ad un livello accettabile sono adottate applicando i principi di cui alla sezione 2 dell'allegato IV sui principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi. Se del caso, l'accettabilità del livello di rischio fitosanitario è valutata e le misure sono adottate in relazione ad uno o più specifici paesi terzi o loro parti.

Le modifiche di cui sopra sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3 del presente regolamento.

Per imperativi motivi di urgenza, debitamente giustificati, allo scopo di affrontare un grave rischio fitosanitario, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 99, paragrafo 4.

3. L'introduzione e lo spostamento nel territorio dell'Unione di piante, prodotti vegetali o altri oggetti elencati nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono consentiti unicamente nel rispetto delle prescrizioni particolari o delle prescrizioni equivalenti.

4. Gli Stati membri, attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97, trasmettono una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri qualora piante, prodotti vegetali o altri oggetti siano stati introdotti o spostati nel territorio dell'Unione in violazione del paragrafo 3.

La notifica è eventualmente trasmessa anche al paese terzo dal quale le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono stati introdotti nel territorio dell'Unione.

Articolo 42**Fissazione di prescrizioni equivalenti**

1. Le prescrizioni equivalenti di cui all'articolo 41, paragrafo 2, secondo comma, sono adottate a richiesta di un paese terzo, con un atto di esecuzione, se tutte le condizioni seguenti sono soddisfatte:

- a) il paese terzo in questione garantisce, con l'applicazione sotto il proprio controllo ufficiale di una o più misure specificate, un livello di protezione fitosanitaria equivalente a quello ottenuto grazie alle prescrizioni particolari adottate a norma dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2 in relazione agli spostamenti nel territorio dell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti in questione;
- b) il paese terzo in questione dimostra obiettivamente alla Commissione che le misure specificate di cui alla lettera a) consentono di ottenere il livello di protezione fitosanitaria ivi indicato.

2. Se del caso, la Commissione verifica nel paese terzo in questione e conformemente all'articolo 119 del regolamento (UE) n. .../... [Numero del regolamento sui controlli ufficiali], se siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a) e b).

3. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

Articolo 43**Informazioni da fornire ai viaggiatori, agli utenti dei servizi postali e agli acquirenti su Internet**

1. **La Commissione**, gli Stati membri e gli operatori di trasporto internazionale mettono a disposizione dei passeggeri le informazioni sui divieti istituiti in virtù dell'articolo 40, paragrafo 3, sulle prescrizioni stabilite a norma degli articoli 41, paragrafo 1, e 42, paragrafo 2, nonché sulle esenzioni concesse a norma dell'articolo 70, paragrafo 2, per quanto riguarda l'introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione. [Em. 86]

Martedì 15 aprile 2014

Le suddette informazioni ~~sono diffuse~~ **si possono diffondere** in forma di manifesti o opuscoli che, se del caso, saranno messi in rete. [Em. 87]

Le informazioni messe a disposizione dei passeggeri di porti e aeroporti sono fornite in forma di manifesti.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto di esecuzione riguardante tali manifesti e opuscoli. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 99, paragrafo 2, del presente regolamento.

2. I servizi postali e gli operatori professionali che effettuano vendite a distanza mettono a disposizione dei loro clienti le informazioni di cui al paragrafo 1 utilizzando Internet.

3. **Ogni due anni**, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione ~~annuale~~ che riassume le informazioni fornite in applicazione del presente articolo. [Em. 88]

Articolo 44

Eccezioni ai divieti e alle prescrizioni per le zone di frontiera

1. In deroga agli articoli 40, paragrafo 3, e 41, paragrafo 3, gli Stati membri possono autorizzare l'introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione qualora tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti soddisfino le condizioni seguenti:

- a) essere coltivati o prodotti in zone di paesi terzi situate in prossimità dei loro confini **terrestri** con gli Stati membri (di seguito: «zone di frontiera»); [Em. 89]
- b) essere introdotti in zone di Stati membri immediatamente oltre tale confine (di seguito: «zone di frontiera degli Stati membri»);
- c) essere destinati ad una trasformazione nelle rispettive zone di frontiera degli Stati membri, in seguito alla quale è eliminato qualsiasi rischio fitosanitario;
- d) non determinare rischi di diffusione di organismi nocivi da quarantena in seguito a spostamenti all'interno della zona di frontiera.

Tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti sono introdotti o spostati unicamente nelle zone di frontiera dello Stato membro e solo sotto il controllo ufficiale dell'autorità competente.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 che specifichino:

- a) l'ampiezza massima delle zone di frontiera dei paesi terzi e delle zone di frontiera degli Stati membri, a seconda delle singole piante e dei singoli prodotti vegetali e altri oggetti;
- b) la distanza massima di spostamento delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti in questione nelle zone di frontiera dei paesi terzi e degli Stati membri; nonché
- c) le procedure di autorizzazione dell'introduzione e dello spostamento nelle zone di frontiera degli Stati membri delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti di cui al paragrafo 1.

L'ampiezza delle suddette zone è tale da garantire che l'introduzione e lo spostamento di detti piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione non comportino rischi fitosanitari per il territorio dell'Unione o per sue parti.

3. La Commissione, adottando atti di esecuzione, può stabilire condizioni o misure specifiche riguardanti l'introduzione nelle zone di frontiera degli Stati membri di particolari piante, prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da specifici paesi terzi, soggetti al presente articolo.

Martedì 15 aprile 2014

Tali atti sono adottati in conformità della sezione 1 dell'allegato IV sulle misure di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi da quarantena e della sezione 2 del medesimo allegato sui principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi, tenendo conto degli sviluppi scientifici e tecnici.

Tali atti di esecuzione sono adottati, e se necessario abrogati o modificati, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

4. Gli Stati membri, attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97, trasmettono una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri qualora siano stati effettuati l'introduzione o lo spostamento di piante, prodotti vegetali o altri oggetti nelle zone di frontiera di cui ai paragrafi 1 e 2 in violazione di tali paragrafi.

La notifica è trasmessa anche al paese terzo dal quale le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono stati introdotti nella zona di frontiera in questione.

Articolo 45

~~Ecezioni ai divieti e alle~~ Prescrizioni per il transito fitosanitario [Em. 90]

1. In deroga all'articolo 40, paragrafo 3 e all'articolo 41, paragrafo 3, gli Stati membri possono autorizzare l'introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione e il loro attraversamento di tale territorio in direzione di un paese terzo (di seguito: «transito fitosanitario»), qualora tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti soddisfino le condizioni seguenti:

- a) essere accompagnati da una dichiarazione firmata dell'operatore professionale sotto il cui controllo si trovano, secondo la quale le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti sono in transito fitosanitario;
- b) essere imballati e spostati in modo da non comportare rischi di diffusione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione durante la loro introduzione nel territorio dell'Unione ed il loro attraversamento dello stesso, **utilizzando un sigillo fitosanitario ufficiale che garantisce l'imballaggio di origine e il trasporto (autocarro sigillato) ed eviti la rottura del carico e il suo frazionamento, in modo da assicurare in maniera ufficiale l'attraversamento senza rischio fitosanitario per l'Unione;** [Em. 91]
- c) essere introdotti nel territorio dell'Unione, attraversarlo e, senza indugio, uscirne sotto il controllo ufficiale delle autorità competenti in questione **e sotto la sorveglianza di funzionari doganali. L'autorità competente dello Stato membro in cui tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti sono introdotti oppure spostati per la prima volta nel territorio dell'Unione informa le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri che tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti devono attraversare per uscire dal territorio dell'Unione.** [Em. 92]

Le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti che si trovano in transito fitosanitario da un paese terzo a un altro paese terzo attraverso il territorio dell'Unione devono essere conformi alle prescrizioni fitosanitarie di cui all'articolo 40, fatte salve le altre disposizioni fitosanitarie applicabili. [Em. 93]

Conformemente al comma 1 bis, l'autorità competente dello Stato membro in cui le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti sono introdotti oppure spostati per la prima volta nel territorio dell'Unione deve effettuare il controllo della documentazione relativa a tale introduzione ed è responsabile del sigillo della merce secondo quanto disposto al primo comma, lettera b). [Em. 94]

Analogamente, l'autorità competente dello Stato membro che la merce in transito attraversa in uscita dall'Unione informa le autorità competenti dello Stato membro di introduzione e degli Stati membri di transito nel momento in cui la merce lascia il territorio dell'Unione. [Em. 95]

L'autorità competente dello Stato membro in cui tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti sono introdotti oppure spostati per la prima volta nel territorio dell'Unione informa le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri che tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti devono attraversare per uscire dal territorio dell'Unione. [Em. 96]

2. Qualora gli atti adottati a norma dell'articolo 27, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 29, paragrafi 1 e 2 lo stabiliscano, il presente articolo si applica di conseguenza.

Martedì 15 aprile 2014

3. Alla Commissione è conferito il potere, in conformità dell'articolo 98, di adottare atti delegati che stabiliscono i contenuti della dichiarazione di cui al paragrafo 1, lettera a).

4. La Commissione, attraverso atti di esecuzione, può adottare specifiche di formato per la dichiarazione di cui al paragrafo 1, lettera a). Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

5. Gli Stati membri, attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97, trasmettono una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri qualora siano stati effettuati l'introduzione o lo spostamento di piante, prodotti vegetali o altri oggetti nel territorio dell'Unione di cui al paragrafo 1 in violazione delle disposizioni di tale paragrafo.

La notifica è trasmessa anche al paese terzo dal quale le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono stati introdotti nel territorio dell'Unione.

Articolo 46

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti utilizzati a fini scientifici, sperimentali, di selezione varietale, riproduttivi ed espositivi

1. In deroga all'articolo 40, paragrafo 3, e all'articolo 41, paragrafo 3, gli Stati membri possono, su richiesta, autorizzare l'introduzione e lo spostamento nel loro territorio di piante, prodotti vegetali e altri oggetti utilizzati a fini scientifici, sperimentali, di selezione varietale, riproduttivi ed espositivi se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) la presenza delle piante, dei prodotti vegetali o altri oggetti in questione non comporta un rischio inaccettabile di diffusione di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione qualora siano imposte adeguate restrizioni;
- b) le strutture di magazzino in cui le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti devono essere conservati e le stazioni di quarantena di cui all'articolo 56, nelle quali essi devono essere utilizzati, sono adeguate;
- c) le qualifiche scientifiche e tecniche del personale adibito allo svolgimento dell'attività riguardante le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti sono adeguate.

2. L'autorità competente valuta il rischio di diffusione di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione connesso alle piante, ai prodotti vegetali o altri oggetti, come indicato al paragrafo 1, lettera a), tenendo conto dell'identità, della biologia e dei mezzi di diffusione dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione in questione, dell'attività prevista, dell'interazione con l'ambiente e di altri fattori pertinenti al rischio connesso a tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti.

Essa valuta le strutture di magazzino in cui le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti devono essere tenuti, come indicato al paragrafo 1, lettera b), e le qualifiche tecniche e scientifiche del personale adibito allo svolgimento dell'attività riguardante le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti, come indicato al paragrafo 1, lettera c).

Sulla base di tali valutazioni l'autorità competente autorizza l'introduzione o lo spostamento delle piante, dei prodotti vegetali o altri oggetti nel territorio dell'Unione, qualora siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1.

3. Nell'autorizzazione sono indicate tutte le condizioni seguenti:

- a) le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti devono essere tenuti in strutture di magazzino che sono state ritenute adeguate dalle autorità competenti e alle quali si fa riferimento nell'autorizzazione;
- b) l'attività riguardante le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti deve essere svolta in una stazione di quarantena designata a norma dell'articolo 56 dall'autorità competente e alla quale si fa riferimento nell'autorizzazione;
- c) l'attività riguardante le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti deve essere svolta da personale le cui qualifiche scientifiche e tecniche sono ritenute adeguate dall'autorità competente e al quale si fa riferimento nell'autorizzazione;
- d) per l'introduzione o lo spostamento nel territorio dell'Unione le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti devono essere accompagnati dall'autorizzazione.

Martedì 15 aprile 2014

4. L'autorizzazione è limitata al quantitativo necessario per l'attività prevista e non eccede la capacità della stazione di quarantena designata.

Essa comprende le restrizioni necessarie per attenuare adeguatamente il rischio di diffusione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione in questione.

5. L'autorità competente controlla il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3 nonché della limitazione e delle restrizioni di cui al paragrafo 4 e adotta i provvedimenti necessari qualora le condizioni, la limitazione o le restrizioni non siano rispettate.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per stabilire norme dettagliate riguardanti:

- a) lo scambio di informazioni tra Stati membri e Commissione sull'introduzione e sullo spostamento nel territorio dell'Unione delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti in questione;
- b) le valutazioni e l'autorizzazione di cui al paragrafo 2;
- c) il controllo della conformità, i provvedimenti in caso di non conformità e la relativa notifica, come indicato al precedente paragrafo 5.

7. Gli Stati membri, attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97, trasmettono una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri qualora siano stati effettuati l'introduzione o lo spostamento di piante, prodotti vegetali o altri oggetti nel territorio dell'Unione in violazione delle disposizioni dei paragrafi da 1 a 4.

Se del caso le notifiche comprendono anche le misure adottate dagli Stati membri riguardanti le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti in questione e l'indicazione se l'introduzione o lo spostamento nel territorio dell'Unione di tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti sono stati consentiti dopo l'attuazione delle misure.

La notifica è eventualmente trasmessa anche al paese terzo dal quale le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono stati introdotti nel territorio dell'Unione.

Ogni due anni, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione ~~annuale~~ che riassume le informazioni pertinenti sulle autorizzazioni concesse in virtù del paragrafo 1 e i risultati del controllo di cui al paragrafo 5. **[Em. 97]**

Articolo 47

Misure temporanee riguardanti le piante da impianto

1. La Commissione, tramite atti di esecuzione, può adottare misure temporanee riguardanti l'introduzione e lo spostamento nel territorio dell'Unione di piante ~~da impianto~~, **prodotti vegetali e altri oggetti** provenienti da paesi terzi, purché siano rispettate le seguenti condizioni: **[Em. 138]**

- a) l'esperienza fitosanitaria per quanto riguarda gli scambi commerciali di piante ~~da impianto originarie o spedite~~, **prodotti vegetali e altri oggetti originari o spediti** dal paese terzo interessato è limitata o nulla; **[Em. 139]**
- b) non sono stati valutati i rischi fitosanitari per il territorio dell'Unione connessi a tali piante ~~da impianto~~, **prodotti vegetali e altri oggetti** provenienti dai paesi terzi in questione; **[Em. 140]**
- c) le piante ~~da impianto~~, **i prodotti vegetali e altri oggetti** possono comportare rischi fitosanitari che non sono connessi o non possono ancora essere connessi ad organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione elencati a norma dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, o ad organismi nocivi nei confronti dei quali sono state adottate misure in applicazione dell'articolo 29. **[Em. 141]**

Martedì 15 aprile 2014

Tali atti di esecuzione sono adottati e, se necessario, abrogati o modificati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

2. Le misure temporanee di cui al paragrafo 1 sono adottate in conformità dell'allegato III sugli elementi di identificazione delle piante ~~da impianto~~, **dei prodotti vegetali e di altri oggetti** che comportano rischi fitosanitari per il territorio dell'Unione e dell'allegato IV, sezione 2 sui principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi. [Em. 142]

Le suddette misure dispongono quanto segue, a seconda del caso in questione:

a) campionamento intensivo, al punto d'introduzione, di ogni lotto di piante ~~da impianto introdotte~~, **prodotti vegetali e altri oggetti introdotti** nel territorio dell'Unione e prove su campioni; [Em. 143]

b) se l'assenza di rischi fitosanitari non può essere garantita mediante il campionamento intensivo e le prove all'introduzione delle piante ~~da impianto~~, **dei prodotti vegetali e di altri oggetti** in questione nel territorio dell'Unione, un periodo di quarantena per verificare l'assenza di tali rischi fitosanitari nelle piante ~~da impianto~~, **nei prodotti vegetali e in altri oggetti**; [Em. 144]

c) se l'assenza di rischi fitosanitari non può essere garantita mediante il campionamento intensivo e le prove all'introduzione delle piante ~~da impianto~~, **dei prodotti vegetali e di altri oggetti** in questione nel territorio dell'Unione, né con un periodo di quarantena, il divieto di introduzione nel territorio dell'Unione di tali piante ~~da impianto~~, **prodotti vegetali e altri oggetti**. [Em. 145]

3. Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano per un periodo che non supera i ~~due~~ **cinque** anni. Tale periodo può essere prorogato una volta per ~~due~~ **cinque** anni al massimo. [Em. 146]

4. Per imperativi motivi di urgenza, debitamente giustificati, allo scopo di affrontare un grave rischio fitosanitario, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 99, paragrafo 4.

5. In deroga alle misure adottate in conformità del paragrafo 1, l'articolo 46 si applica all'introduzione e allo spostamento nel territorio dell'Unione di piante da impianto utilizzate per fini scientifici, sperimentali, di selezione varietale, riproduttivi ed espositivi.

6. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri i casi in cui ad una pianta, a un prodotto vegetale o altri oggetti sono state applicate le misure di cui al paragrafo 2, lettere a) o b).

Se, in seguito all'applicazione delle misure di cui al paragrafo 2, lettere a) o b), sono stati individuati organismi nocivi che possono comportare nuovi rischi fitosanitari, gli Stati membri inviano una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri.

Se l'introduzione di una pianta, di un prodotto vegetale o altro oggetto nel territorio dell'Unione non è stata consentita oppure se il loro spostamento nel territorio dell'Unione è stato vietato in quanto lo Stato membro interessato ha ritenuto che non fosse stato rispettato il divieto di cui al paragrafo 2, lettera c), gli Stati membri trasmettono una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri utilizzando il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97. Se del caso, le notifiche includono le misure adottate dagli Stati membri nei confronti delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti in questione a norma dell'articolo 64, paragrafo 3, del regolamento (UE) n .../... [Numero del regolamento sui controlli ufficiali].

La notifica è eventualmente trasmessa anche al paese terzo dal quale le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono stati spediti per essere introdotti nel territorio dell'Unione.

Martedì 15 aprile 2014

Articolo 47 bis

Entro ... (*) la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, comprensiva di un'analisi dei costi e dei benefici, sull'applicazione e l'efficacia delle misure relative alle importazioni nel territorio dell'Unione, corredata se del caso da una proposta legislativa. [Em. 98]

Articolo 48

Modifica dell'allegato III

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, ~~in conformità dell'~~**conformemente all'**articolo 98, che modificano l'allegato III sugli elementi di identificazione delle piante da impianto che comportano rischi fitosanitari per il territorio dell'Unione, per quanto riguarda le caratteristiche e l'origine di tali piante da impianto, in modo da adeguarlo agli sviluppi delle conoscenze tecniche e scientifiche **nonché all'evoluzione delle norme internazionali.** [Em. 99]

Sezione 2

Misure riguardanti le zone protette

Articolo 49

Divieto di introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nelle zone protette

1. La Commissione adotta un atto di esecuzione in cui sono indicate le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti, nonché i divieti e le zone protette interessate, come stabilito dall'allegato III, parte B, della direttiva 2000/29/CE.

L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 99, paragrafo 2, del presente regolamento.

Nell'elenco stabilito dal suddetto atto di esecuzione le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti sono identificati dal rispettivo codice NC.

2. Qualora una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto provenienti da una zona esterna alla zona protetta presentino un rischio fitosanitario inaccettabile a causa della probabilità che ospitino un organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette e tale rischio non possa essere ridotto ad un livello accettabile applicando una o più misure tra quelle indicate ai punti 2 e 3 della sezione 1 dell'allegato IV sulle misure di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi, la Commissione modifica opportunamente l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 aggiungendovi la pianta, il prodotto vegetale o l'altro oggetto nonché le zone protette in questione.

Qualora una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto di cui al suddetto atto di esecuzione non presentino un rischio fitosanitario inaccettabile oppure presentino tale rischio, ma sia possibile ridurlo ad un livello accettabile applicando una o più misure tra quelle indicate ai punti 2 e 3 della sezione 1 dell'allegato IV sulle misure di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi, la Commissione modifica il suddetto atto di esecuzione.

Le modifiche di cui sopra sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3 del presente regolamento.

L'accettabilità del livello di rischio fitosanitario è valutata applicando i principi di cui alla sezione 2 dell'allegato II sui principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi.

3. Una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto elencati nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 non sono introdotti nella rispettiva zona protetta dal paese terzo o dalla zona del territorio dell'Unione interessati.

4. Per imperativi motivi di urgenza, debitamente giustificati, allo scopo di affrontare un grave rischio fitosanitario, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 99, paragrafo 4.

(*) Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Martedì 15 aprile 2014

5. Gli Stati membri, attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97, trasmettono una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri qualora siano stati effettuati l'introduzione o lo spostamento di piante, prodotti vegetali o altri oggetti nella zona protetta in questione in violazione dei divieti adottati in virtù del presente articolo.

La notifica è eventualmente trasmessa anche al paese terzo dal quale le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono stati introdotti nella zona protetta in questione.

Articolo 50

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti soggetti a prescrizioni particolari per le zone protette

1. La Commissione adotta un atto di esecuzione in cui sono indicate le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti, nonché le rispettive zone protette e le prescrizioni, come stabilito dall'allegato IV, parte B, della direttiva 2000/29/CE.

L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 99, paragrafo 2, del presente regolamento.

Nell'elenco stabilito dal suddetto atto di esecuzione le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti sono identificati dal rispettivo codice NC.

2. Qualora una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto provenienti da fuori dalla zona protetta presentino un rischio fitosanitario inaccettabile per tale zona protetta a causa della probabilità che ospitino un organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette e tale rischio possa essere ridotto ad un livello accettabile applicando una o più misure tra quelle indicate ai punti 2 e 3 della sezione 1 dell'allegato IV sulle misure di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi, la Commissione modifica opportunamente l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 aggiungendovi la pianta, il prodotto vegetale o l'altro oggetto e le misure da applicare nei suoi confronti. Tali misure e le prescrizioni di cui al paragrafo 1 sono definite di seguito «prescrizioni particolari per le zone protette».

Qualora una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto elencati nel suddetto atto di esecuzione non presentino un rischio fitosanitario inaccettabile per la zona protetta in questione oppure presentino un tale rischio, ma non sia possibile ridurlo ad un livello accettabile applicando le prescrizioni particolari per le zone protette, la Commissione modifica l'atto di esecuzione.

Le modifiche di cui sopra sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3 del presente regolamento.

L'accettabilità del livello di rischio fitosanitario è valutata e le misure intese a ridurlo ad un livello accettabile sono adottate applicando i principi di cui alla sezione 2 dell'allegato II sui principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi.

Per imperativi motivi di urgenza, debitamente giustificati, allo scopo di affrontare un grave rischio fitosanitario, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 99, paragrafo 4.

3. L'introduzione e lo spostamento nel territorio dell'Unione di piante, prodotti vegetali o altri oggetti elencati nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono consentiti unicamente nel rispetto delle prescrizioni particolari per le zone protette.

4. Gli Stati membri, attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97, trasmettono una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri qualora siano stati effettuati l'introduzione o lo spostamento di piante, prodotti vegetali o altri oggetti nella zona protetta in questione in violazione delle misure adottate in virtù del presente articolo.

La notifica è eventualmente trasmessa anche al paese terzo dal quale le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono stati introdotti nel territorio dell'Unione.

Articolo 51

Informazioni da fornire ai viaggiatori, agli utenti dei servizi postali e ai clienti su Internet per quanto riguarda le zone protette

L'articolo 43 riguardante le informazioni da fornire ai viaggiatori, agli utenti dei servizi postali e ai clienti su Internet si applica di conseguenza in relazione all'introduzione in zone protette di piante, prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da paesi terzi.

Martedì 15 aprile 2014

Articolo 52

Eccezioni ai divieti e alle prescrizioni per le zone di frontiera per quanto riguarda le zone protette

L'articolo 44 riguardante le eccezioni ai divieti e alle prescrizioni per le zone di frontiera si applica per quanto riguarda le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti elencati a norma dell'articolo 49, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 50, paragrafi 1 e 2, in relazione alle zone protette che confinano con zone di frontiera di paesi terzi.

Articolo 53

Eccezioni ai divieti e alle prescrizioni per il transito fitosanitario per quanto riguarda le zone protette

L'articolo 45 riguardante le eccezioni ai divieti e alle prescrizioni per il transito fitosanitario si applica di conseguenza per quanto riguarda le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti elencati a norma dell'articolo 49, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 50, paragrafi 1 e 2, in relazione al transito fitosanitario attraverso zone protette.

Articolo 54

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti utilizzati a fini scientifici, sperimentali, di selezione varietale, riproduttivi ed espositivi in zone protette

In deroga ai divieti e alle prescrizioni di cui agli articoli 49, paragrafo 3, e 50, paragrafo 3, l'articolo 46 si applica per quanto riguarda le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti elencati a norma dell'articolo 49, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 50, paragrafi 1 e 2 in relazione all'introduzione e allo spostamento nelle zone protette di piante, prodotti vegetali e altri oggetti utilizzati a fini scientifici, sperimentali, di selezione varietale, riproduttivi ed espositivi.

Sezione 3

Altre misure riguardanti le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti

Articolo 55

Prescrizioni generali per l'imballaggio e i veicoli

1. Il materiale da imballaggio utilizzato per l'introduzione o gli spostamenti nel territorio dell'Unione di piante, prodotti vegetali o altri oggetti, di cui agli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 27, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 29, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 40, paragrafo 1, dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 47, paragrafo 1, dell'articolo 49, paragrafo 1 e dell'articolo 50, paragrafo 1, deve essere indenne da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione.

Lo stesso si applica ai veicoli che trasportano le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti.

2. Il materiale da imballaggio di cui al paragrafo 1, escluso il materiale da imballaggio di legno, copre le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti in modo che, durante lo spostamento o l'introduzione nel territorio dell'Unione, non vi siano rischi di diffusione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione.

I veicoli di cui al paragrafo 1, se del caso, sono coperti o chiusi in modo che, durante lo spostamento o l'introduzione nel territorio dell'Unione, non vi siano rischi di diffusione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche alle zone protette per quanto riguarda i rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette.

Articolo 56

Designazione delle stazioni di quarantena

1. Gli Stati membri designano nel loro territorio stazioni di quarantena per le piante, i prodotti vegetali, altri oggetti nonché per gli organismi nocivi, oppure autorizzano l'utilizzo di stazioni di quarantena designate in altri Stati membri, purché tali stazioni soddisfino le prescrizioni di cui al paragrafo 2.

Martedì 15 aprile 2014

Su richiesta, l'autorità competente può anche designare un impianto come stazione di quarantena purché esso soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 2.

2. Le stazioni di quarantena soddisfano le condizioni seguenti:
 - a) isolano fisicamente le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti da tenere in quarantena e garantiscono che non sia possibile accedervi o prelevarli senza il consenso dell'autorità competente;
 - b) se le attività svolte nelle stazioni di quarantena riguardano piante, prodotti vegetali o altri oggetti, le stazioni forniscono adeguate condizioni di coltivazione o incubazione che favoriscono lo sviluppo sulle suddette piante, prodotti vegetali o altri oggetti di segni e sintomi della presenza di organismi nocivi da quarantena;
 - c) hanno superfici costituite da materiali lisci e impermeabili, che consentono una pulizia e una decontaminazione efficaci;
 - d) hanno superfici resistenti al deterioramento e agli attacchi di insetti e di altri artropodi;
 - e) dispongono di sistemi di irrigazione, di scarico delle acque residue e di ventilazione che non consentono la trasmissione o la fuoriuscita di organismi nocivi da quarantena;
 - f) dispongono di sistemi di sterilizzazione, di decontaminazione o di distruzione delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti infestati, dei rifiuti e delle attrezzature infestati prima della rimozione dalle stazioni;
 - g) forniscono indumenti protettivi e protezioni per le calzature;
 - h) dispongono, se del caso, di sistemi di decontaminazione del personale e dei visitatori all'uscita dalla stazione;
 - i) è disponibile una definizione dei compiti della stazione ed eventualmente delle condizioni alle quali saranno eseguiti;
 - j) è disponibile un numero sufficiente di addetti qualificati, formati ed esperti.
3. A richiesta, gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco delle stazioni di quarantena designate nel loro territorio.

Articolo 57

Funzionamento delle stazioni di quarantena

1. Il responsabile della stazione di quarantena effettua il monitoraggio della stazione stessa e delle immediate vicinanze in relazione alla presenza di organismi nocivi da quarantena.

Qualora risulti presente un tale organismo nocivo, il responsabile della stazione di quarantena adotta i provvedimenti adeguati. Egli notifica all'autorità competente la presenza dell'organismo nocivo e i provvedimenti adottati.

2. Il responsabile della stazione di quarantena si accerta che il personale e i visitatori indossino indumenti protettivi e protezioni per le calzature e che, se del caso, siano decontaminati all'uscita dalla stazione.

3. Il responsabile della stazione di quarantena conserva informazioni relative:

- a) al personale impiegato;
- b) ai visitatori che hanno avuto accesso alla stazione;
- c) a piante, prodotti vegetali e altri oggetti che sono entrati e usciti dalla stazione;
- d) al luogo di origine di tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti;
- e) alle osservazioni riguardanti la presenza di organismi nocivi su tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti.

I dati devono essere conservati per tre anni.

Martedì 15 aprile 2014

Articolo 58

Supervisione delle stazioni di quarantena e revoca della designazione

1. L'autorità competente organizza audit o ispezioni delle stazioni di quarantena almeno una volta ~~l'anno~~ **ogni due anni**, per verificare se rispettino le condizioni di cui all'articolo 56, paragrafo 2, e all'articolo 57. [Em. 100]
2. L'autorità competente revoca la designazione di cui all'articolo 56, paragrafo 1 senza indugio qualora:
 - a) in seguito ad un audit o ad un'ispezione risulti che la stazione di quarantena in questione non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 56, paragrafo 2, o all'articolo 57;
 - b) il responsabile della stazione di quarantena non adotti provvedimenti correttivi adeguati e con la dovuta urgenza.

Articolo 59

Uscita delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti dalle stazioni di quarantena

1. Le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti lasciano le stazioni di quarantena con l'autorizzazione delle autorità competenti, qualora sia confermato che sono indenni da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione oppure, se del caso, da organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette.
2. Le autorità competenti possono autorizzare lo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti dalle stazioni di quarantena ad altre stazioni di quarantena oppure verso altri siti solo se sono adottate misure atte a garantire che, nella zona in questione, non sono diffusi organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione oppure, se del caso, organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette.

2 bis. *La Commissione è incoraggiata a elaborare un documento di orientamento inteso ad armonizzare i regolamenti degli Stati membri ed evitare indebiti ritardi nell'uscita delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti dalle stazioni di quarantena. Tale documento di orientamento fornisce, in particolare, chiare indicazioni sui casi in cui possano rendersi necessarie restrizioni e su quali misure di attenuazione del rischio possano essere adottate.* [Em. 101]

Articolo 60

Uscita dal territorio dell'Unione

1. Se l'uscita dal territorio dell'Unione di una pianta, di un prodotto vegetale o altro oggetto è disciplinata da un accordo fitosanitario con un paese terzo, essa avviene in conformità dell'accordo stesso.
2. Se l'uscita dal territorio dell'Unione di una pianta, di un prodotto vegetale o altro oggetto non è disciplinata da un accordo fitosanitario con un paese terzo, essa avviene in conformità delle norme fitosanitarie del paese terzo verso il quale la pianta, il prodotto vegetale o altro oggetto sono diretti.
3. Se l'uscita dal territorio dell'Unione di una pianta, di un prodotto vegetale o altro oggetto non è disciplinata né da un accordo fitosanitario con un paese terzo, né dalle norme fitosanitarie del paese terzo verso il quale la pianta, il prodotto vegetale o altro oggetto sono diretti, si applicano le prescrizioni relative agli spostamenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione, come indicato nell'elenco di cui all'articolo 41, paragrafi 1 e 2.

Tuttavia, le suddette prescrizioni non si applicano se riguardano un organismo nocivo che soddisfa una delle condizioni seguenti:

- a) è riconosciuto dal paese terzo in questione come presente nel suo territorio e non è soggetto al controllo ufficiale;
- b) si può ragionevolmente presumere che non possa essere considerato organismo nocivo da quarantena per il territorio di tale paese terzo.

Martedì 15 aprile 2014

Capo V

Registrazione degli operatori professionali e tracciabilità

Articolo 61

Registro ufficiale degli operatori professionali

1. L'autorità competente mantiene e aggiorna un registro degli operatori professionali che svolgono le attività elencate al secondo comma nel territorio del suo Stato membro e sono compresi in una delle seguenti categorie:

- a) sono operatori professionali le cui attività riguardano piante, prodotti vegetali o altri oggetti di cui trattasi in un atto delegato di cui all'articolo 27, paragrafo 1, 2 o 3, o in un atto di esecuzione di cui all'articolo 29, paragrafo 1, 2 o 3, all'articolo 40, paragrafo 1, all'articolo 41, paragrafo 1 o 2, all'articolo 47, paragrafo 1, all'articolo 49, paragrafo 1, o all'articolo 50, paragrafo 1, oppure sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 43, paragrafo 1 o 2, dell'articolo 44, paragrafo 1, dell'articolo 45, paragrafo 1, dell'articolo 51, dell'articolo 52 o dell'articolo 53;
- b) sono operatori professionali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (UE) n.../... [Numero del regolamento sul materiale riproduttivo vegetale].

Il presente paragrafo si applica per quanto riguarda le attività seguenti:

- a) impianto;
- b) coltivazione;
- c) produzione;
- d) introduzione nel territorio dell'Unione;
- e) spostamento nel territorio dell'Unione;
- f) uscita dal territorio dell'Unione;
- g) produzione e/o messa a disposizione sul mercato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n.../... [Numero del regolamento sul materiale riproduttivo vegetale];
- h) vendite a distanza.

Il suddetto registro è definito «il registro». Gli operatori professionali registrati a norma del primo comma, lettere a) e b), sono definiti «operatori registrati».

2. Un operatore professionale può essere iscritto nel registro di un'autorità competente più di una volta, purché ogni registrazione sia collegata a siti, depositi collettivi e centri di spedizione diversi, come indicato all'articolo 62, paragrafo 2, lettera d). Per ogni registrazione va seguita la procedura di cui all'articolo 62.

3. Il paragrafo 1 non si applica agli operatori professionali che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

- a) fornisce agli utilizzatori finali esclusivamente piccoli quantitativi, a seconda dei casi, di piante, prodotti vegetali e altri oggetti in questione, di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, ~~attraverso mezzi diversi dalla vendita in base a contratti a distanza~~; [Em. 102]
- b) la sua attività professionale riguardante le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti si limita al loro trasporto per conto di un altro operatore professionale;
- c) la sua attività professionale riguarda esclusivamente il trasporto di oggetti di ogni tipo, con l'utilizzo di materiale da imballaggio di legno.

Martedì 15 aprile 2014

~~Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 che specifichino:~~

- ~~a) ulteriori categorie di operatori professionali da esonerare dall'applicazione del paragrafo 1, qualora la registrazione costituisca un onere amministrativo per loro sproporzionato rispetto al rischio fitosanitario connesso alle loro attività professionali;~~
- ~~b) particolari prescrizioni per la registrazione di determinate categorie di operatori professionali;~~
- ~~e) la cifra massima relativa ai piccoli quantitativi di determinate piante, prodotti vegetali o altri oggetti di cui al primo comma, lettera a). [Em. 103]~~

Articolo 62

Procedura di registrazione

1. Gli operatori professionali che rientrano nell'ambito d'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, primo comma, lettere a) o b), presentano una domanda di iscrizione nel registro all'autorità competente.

2. La domanda deve contenere gli elementi seguenti:

- a) nome, indirizzo e coordinate dell'operatore professionale;
- b) una dichiarazione dell'intenzione dell'operatore professionale di svolgere ognuna delle attività di cui all'articolo 61, paragrafo 1, riguardanti piante, prodotti vegetali e altri oggetti;
- c) una dichiarazione dell'intenzione dell'operatore professionale di svolgere ognuna delle attività seguenti:
 - i) rilasciare passaporti delle piante per piante, prodotti vegetali e altri oggetti, a norma dell'articolo 79, paragrafo 1;
 - ii) apporre il marchio sul materiale da imballaggio di legno di cui all'articolo 91, paragrafo 1;
 - iii) rilasciare qualsiasi altro attestato di cui all'articolo 93, paragrafo 1;
 - iv) rilasciare etichette ufficiali per materiale riproduttivo vegetale, a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. .../... [Numero del regolamento sul materiale riproduttivo vegetale];
- d) indirizzo dei siti aziendali, dei depositi collettivi e dei centri di spedizione utilizzati dall'operatore professionale nello Stato membro in questione per svolgere le attività di cui all'articolo 61, paragrafo 1, ai fini della registrazione;
- e) generi e specie delle piante e dei prodotti vegetali nonché, se del caso, natura degli altri oggetti interessati dalle attività dell'operatore professionale.

3. Le autorità competenti registrano **senza indugio** un operatore professionale se la domanda di registrazione contiene gli elementi di cui al paragrafo 2. [Em. 104]

4. Se del caso, gli operatori professionali registrati presentano una domanda di aggiornamento dei dati di cui al paragrafo 2, lettere a), d) ed e) nonché delle dichiarazioni di cui al paragrafo 2, lettere b) e c).

5. Qualora apprenda che l'operatore registrato non svolge più le attività di cui all'articolo 61, paragrafo 1, oppure che l'operatore registrato ha presentato una domanda che non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2, l'autorità competente chiede all'operatore in questione di rispettare le suddette condizioni immediatamente o entro un termine specificato.

Se l'operatore registrato non rispetta le suddette condizioni entro il termine indicato dall'autorità competente, quest'ultima revoca la registrazione dell'operatore.

Martedì 15 aprile 2014

Articolo 63

Contenuto del registro

Il registro contiene gli elementi di cui all'articolo 62, paragrafo 2, lettere a), b), d) e e) nonché gli elementi seguenti:

- a) il numero di registrazione ufficiale;
- b) il codice di due lettere di cui alla norma ISO 3166-1-alpha-2⁽¹⁾ per lo Stato membro in cui l'operatore professionale è registrato;
- c) un'indicazione se l'operatore professionale è autorizzato per ognuna delle attività di cui all'articolo 62, paragrafo 2, lettera c).

Articolo 64

Disponibilità delle informazioni dei registri ufficiali

1. A richiesta, lo Stato membro che tiene il registro mette le informazioni ivi contenute a disposizione degli altri Stati membri o della Commissione.
2. A richiesta, lo Stato membro che tiene il registro mette a disposizione degli operatori professionali le informazioni di cui all'articolo 63, eccetto quelle di cui all'articolo 62, paragrafo 2, lettere d) e e).

Articolo 65

Tracciabilità

1. Un operatore professionale al quale sono fornite piante, prodotti vegetali o altri oggetti per i quali sono istituiti divieti, prescrizioni o condizioni a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 44, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 45, paragrafo 1, dell'articolo 46, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 47, paragrafo 1, dell'articolo 49, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 50, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 52, dell'articolo 53 e dell'articolo 54 registra i dati riguardanti ogni pianta, prodotto vegetale o altro oggetto fornito che gli consentono di identificare gli operatori professionali che lo hanno fornito.
2. Un operatore professionale che fornisce piante, prodotti vegetali o altri oggetti rispetto ai quali sono istituiti divieti, prescrizioni o condizioni a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 44, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 45, paragrafo 1, dell'articolo 46, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 47, paragrafo 1, dell'articolo 49, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 50, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 52, dell'articolo 53 e dell'articolo 54 registra i dati che gli consentono di identificare, per ogni pianta, prodotto vegetale o altro oggetto, gli operatori professionali ai quali sono stati forniti.
3. Gli operatori professionali conservano i dati registrati di cui ai paragrafi 1 e 2 per tre anni dalla data in cui sono stati loro forniti o essi hanno fornito la pianta, il prodotto vegetale o altro oggetto in questione.
4. A richiesta, essi comunicano alle autorità competenti le informazioni registrate di cui ai paragrafi 1 e 2.
5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano agli operatori professionali di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera b).

Articolo 66

Spostamenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nell'azienda dell'operatore professionale

1. Gli operatori professionali istituiscono sistemi e procedure di tracciabilità atti a consentire l'identificazione degli spostamenti delle loro piante, dei loro prodotti vegetali e altri oggetti nelle loro aziende.

Il primo comma non si applica agli operatori professionali di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera b).

⁽¹⁾ ISO 3166-1:2006, Codici per la rappresentazione dei nomi dei paesi e delle loro suddivisioni — Parte 1: codici dei Paesi. Organizzazione internazionale di normalizzazione, Ginevra.

Martedì 15 aprile 2014

2. Le informazioni ottenute attraverso i sistemi e le procedure di cui al paragrafo 1 relative allo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nelle suddette aziende sono messe a disposizione delle autorità competenti, a richiesta.

Articolo 66 bis

Buone prassi fitosanitarie

Un operatore professionale che fornisce o al quale sono fornite piante, prodotti vegetali o altri oggetti per i quali sono istituiti divieti, prescrizioni o condizioni a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 44, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 45, paragrafo 1, dell'articolo 46, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 47, paragrafo 1, dell'articolo 49, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 50, paragrafi 1 e 2, nonché degli articoli 52, 53 e 54 rispetta le buone prassi fitosanitarie per prevenire l'insorgenza e la diffusione degli organismi nocivi. Le buone prassi fitosanitarie di cui al paragrafo 1 consistono, in particolare:

- a) nell'identificare e monitorare i punti critici del processo di produzione o dei movimenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che possono avere ripercussioni sulla loro qualità fitosanitaria;**
- b) nel garantire che le autorità competenti abbiano accesso agli impianti, nonché ai dati di monitoraggio e a tutti i documenti connessi;**
- c) nell'adottare misure, se del caso, per garantire il mantenimento della qualità fitosanitaria delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti. [Em. 105]**

Capo VI

Certificazione delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti

Sezione 1

Certificati fitosanitari richiesti per l'introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione

Articolo 67

Certificato fitosanitario per l'introduzione nel territorio dell'Unione

1. Il certificato fitosanitario per l'introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione è un documento rilasciato da un paese terzo che rispetta le condizioni di cui all'articolo 71, contiene gli elementi elencati nell'allegato V, parte A oppure, se del caso, nell'allegato V, parte B e certifica il rispetto di tutte le condizioni seguenti:

- a) essere indenni da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione;
- b) rispettare le prescrizioni dell'articolo 37, paragrafo 1, riguardanti la presenza di organismi nocivi rilevanti per l'Unione sulle piante da impianto;
- c) rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 41, paragrafi 1 e 2;
- d) se del caso, essere conformi alle norme adottate in virtù delle disposizioni di cui all'articolo 27, paragrafi 1 e 2 e all'articolo 29, paragrafo 1.

2. Il certificato fitosanitario specifica, se del caso, sotto il titolo «Dichiarazione supplementare» e in conformità degli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 50, paragrafi 1 e 2, quale prescrizione specifica sia soddisfatta, qualora vi sia la possibilità di scegliere tra varie opzioni. Nella specificazione è aggiunto **il testo o un riferimento all'opzione pertinente** fornita nei suddetti atti. **[Em. 106]**

Martedì 15 aprile 2014

3. Se del caso, nel certificato fitosanitario si dichiara che le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti sono conformi alle misure fitosanitarie riconosciute come equivalenti, a norma dell'articolo 42, alle prescrizioni dell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 41, paragrafo 2.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 98, per modificare l'allegato V, parti A e B, al fine di adeguarlo agli sviluppi tecnici e scientifici e all'evoluzione delle norme internazionali.

4 bis. *I certificati fitosanitari possono anche essere utilizzati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio⁽¹⁾ o del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione⁽²⁾. [Em. 107]*

Articolo 68

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali sono richiesti i certificati fitosanitari

1. La Commissione adotta un atto di esecuzione che istituisce un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti nonché dei rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione per i quali è richiesto un certificato fitosanitario in caso di introduzione nel territorio dell'Unione.

Tale elenco include:

- a) le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti elencati nella parte B, punto I dell'allegato V della direttiva 2000/29/CE;
- b) le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti per i quali sono state stabilite prescrizioni a norma degli articoli 27, paragrafo 1 e 29, paragrafo 1 riguardanti l'introduzione nel territorio dell'Unione;
- c) le sementi elencate a norma dell'articolo 37, paragrafo 2;
- d) le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti elencati a norma dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2.

Le lettere da a) a d) non si applicano tuttavia se l'atto adottato a norma degli articoli 27, paragrafo 1, 29, paragrafo 1 o 41, paragrafi 1 e 2 prescrive un'attestazione di conformità sotto forma di marchio ufficiale, come indicato all'articolo 91, paragrafo 1, o un altro attestato ufficiale, come indicato all'articolo 93, paragrafo 1.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 99, paragrafo 2.

2. La Commissione, adottando un atto di esecuzione, modifica l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 nei casi seguenti:

- a) quando una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto elencato in tale atto di esecuzione non rispetta il paragrafo 1, lettere b), c) o d);
- b) quando una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto non elencato in tale atto rispetta il paragrafo 1, lettere b), c) o d).

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 99, paragrafo 2.

3. La Commissione, adottando un atto di esecuzione, può modificare l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, conformemente ai principi di cui all'allegato IV, sezione 2, qualora vi sia il rischio che una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto, non elencato in tale atto, ospiti un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione oppure qualora tale rischio non sia più presente per una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto elencati in tale atto.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

⁽¹⁾ *Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1).*

⁽²⁾ *Regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1).*

Martedì 15 aprile 2014

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, non è richiesto alcun certificato fitosanitario per le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti ai quali si applicano gli articoli 44, 45, 46 e 70.

Articolo 69

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali sono richiesti i certificati fitosanitari per l'introduzione in una zona protetta

1. La Commissione adotta un atto di esecuzione che istituisce un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti, nonché dei rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione, per i quali è richiesto un certificato fitosanitario, oltre ai casi di cui all'articolo 68, paragrafi 1, 2 e 3, in caso di introduzione in determinate zone protette, in provenienza da tali paesi terzi.

Tale elenco include:

- a) le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti elencati nella parte B, punto II dell'allegato V della direttiva 2000/29/CE;
- b) le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti elencati a norma dell'articolo 50, paragrafi 1 o 2.

Le lettere a) e b) non si applicano tuttavia se l'atto adottato a norma dell'articolo 50, paragrafi 1 o 2 prescrive un'attestazione di conformità sotto forma di marchio ufficiale, come indicato all'articolo 91, paragrafo 1, o un altro attestato ufficiale, come indicato all'articolo 93, paragrafo 1.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 99, paragrafo 2.

2. La Commissione, adottando un atto di esecuzione, modifica l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 nei casi seguenti:

- a) quando una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto elencato in tale atto di esecuzione non rispetta il paragrafo 1, lettera b);
- b) quando una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto non elencato in tale atto rispetta il paragrafo 1, lettera b).

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 99, paragrafo 2.

3. La Commissione, adottando un atto di esecuzione, può modificare l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, conformemente ai principi di cui all'allegato IV, sezione 2, qualora vi sia il rischio che una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto, non elencato in tale atto, ospiti un organismo nocivo da quarantena rilevante per la zona protetta oppure qualora tale rischio non sia più presente per una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto elencati in tale atto.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, non è richiesto alcun certificato fitosanitario per le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti ai quali si applicano gli articoli 52, 53, 54 e 70.

Articolo 70

Eccezioni per i bagagli dei viaggiatori, per gli utenti dei servizi postali e i clienti su Internet

1. Piccoli quantitativi di determinate piante, di determinati prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da un paese terzo possono essere esonerati dalla prescrizione relativa al certificato fitosanitario di cui all'articolo 68, paragrafo 1, e all'articolo 69, paragrafo 1, qualora rispettino tutte le condizioni seguenti:

- a) essere introdotti nel territorio dell'Unione nel bagaglio personale dei viaggiatori, nelle spedizioni inoltrate in seguito a vendite a distanza agli utilizzatori finali (di seguito «clienti su Internet»), oppure come pacchi consegnati dai servizi postali agli utilizzatori finali;
- b) non essere destinati ad usi professionali o commerciali;

Martedì 15 aprile 2014

- c) essere elencati conformemente al paragrafo 2.

L'esenzione non si applica alle piante da impianto, diverse dalle sementi.

2. La Commissione, adottando atti di esecuzione, redige un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti di cui al paragrafo 1, nonché dei paesi terzi interessati, e stabilisce i quantitativi massimi a seconda della pianta, prodotto vegetale o altro oggetto in questione, soggetti all'esenzione di tale paragrafo nonché, se del caso, una o più misure di gestione del rischio tra quelle illustrate nella sezione 1 dell'allegato IV.

La redazione dell'elenco e la fissazione dei quantitativi massimi in questione nonché, se necessario, delle misure di gestione del rischio, sono basate sul rischio fitosanitario connesso a piccoli quantitativi delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti, conformemente ai criteri di cui all'allegato IV, sezione 2.

Il suddetto atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3 del presente regolamento.

Articolo 71

Condizioni che il certificato fitosanitario deve soddisfare

1. L'autorità competente accetta un certificato sanitario che accompagna piante, prodotti vegetali o altri oggetti da introdurre da un paese terzo solo qualora il contenuto del suddetto certificato sia conforme all'allegato V, parte A. Se le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti sono destinati all'introduzione da un paese terzo del quale non sono originari, l'autorità competente accetta unicamente un certificato fitosanitario conforme all'allegato V, parte B.

L'autorità competente non accetta il certificato fitosanitario qualora non sia presente o non sia corretta la dichiarazione supplementare di cui all'articolo 67, paragrafo 2, qualora non sia presente la dichiarazione di cui all'articolo 67, paragrafo 3.

2. L'autorità competente accetta un certificato fitosanitario solo se esso rispetta le seguenti condizioni:

- a) essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione;
- b) essere indirizzato all'Unione o a uno dei suoi Stati membri;
- c) essere stato rilasciato non più di 14 giorni prima della data in cui le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti cui si riferisce sono usciti dal paese terzo nel quale il certificato è stato rilasciato.

3. Qualora il paese terzo sia parte dell'IPPC, l'autorità competente accetta solo i certificati fitosanitari rilasciati dall'organizzazione ufficiale nazionale per la protezione delle piante di tale paese terzo oppure, sotto la responsabilità di quest'ultima, da un funzionario pubblico tecnicamente qualificato e debitamente autorizzato da tale organizzazione.

4. Qualora il paese terzo non sia parte dell'IPPC, l'autorità competente accetta solo i certificati fitosanitari rilasciati dalle autorità competenti in conformità delle norme nazionali di tale paese terzo, che sono state notificate alla Commissione. La Commissione informa gli Stati membri e gli operatori attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97, a norma dell'articolo 131, lettera a), del regolamento (UE) n. .../... [Numero del regolamento sui controlli ufficiali], delle notifiche ricevute.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 98, che integrino le condizioni di accettazione di cui al primo comma, al fine di garantire l'affidabilità dei suddetti certificati.

5. I certificati fitosanitari in formato elettronico sono accettati solo se presentati attraverso il sistema informatico di gestione delle informazioni di cui all'articolo 130 del regolamento (UE) n. .../... [Numero del regolamento sui controlli ufficiali] o nel quadro di uno scambio elettronico con detto sistema.

Martedì 15 aprile 2014

Articolo 72

Dichiarazione di nullità di un certificato fitosanitario

1. Quando un certificato fitosanitario è stato rilasciato in conformità dell'articolo 67, paragrafi 1, 2 e 3, e l'autorità competente in questione conclude che le condizioni di cui all'articolo 71 non sono soddisfatte, essa dichiara nullo il certificato fitosanitario e garantisce che non accompagni più le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti in questione. In tal caso, e per quanto riguarda tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti, l'autorità competente adotta una delle misure di cui all'articolo 64, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. .../... [Numero del regolamento sui controlli ufficiali].
2. Quando un certificato fitosanitario è dichiarato nullo a norma del paragrafo 1, gli Stati membri inviano una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri utilizzando il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97.

La notifica è inviata anche al paese terzo che ha rilasciato tale certificato fitosanitario.

Sezione 2

Passaporti delle piante richiesti per lo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione

Articolo 73

Passaporti delle piante

Il passaporto delle piante è un'etichetta ufficiale utilizzata per lo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione e, se del caso, per la loro introduzione ed il loro spostamento nelle zone protette, che certifica il rispetto di tutte le prescrizioni di cui all'articolo 80 e, per l'introduzione nelle zone protette, all'articolo 81, ed il cui contenuto e formato sono conformi all'articolo 78.

Articolo 73 bis

Entro ...⁽¹⁾ la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio per illustrare l'esperienza acquisita in seguito all'estensione del sistema del passaporto delle piante a tutti gli spostamenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione, comprensiva di una chiara analisi dei costi e dei benefici per gli operatori e corredata, se del caso, da una proposta legislativa. [Em. 108]

Articolo 74

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione

1. La Commissione adotta un atto di esecuzione che istituisce un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante in caso di spostamento nel territorio dell'Unione.

Tale elenco include:

- a) tutte le piante da impianto, escluse le sementi;
- b) le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti elencati nella parte A, punto I dell'allegato V della direttiva 2000/29/CE;
- c) le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti per i quali sono state stabilite prescrizioni a norma degli articoli 27, paragrafi 1, 2 o 3, oppure 29, paragrafi 1, 2 o 3 riguardanti lo spostamento nel territorio dell'Unione;
- d) le sementi elencate a norma dell'articolo 37, paragrafo 2;
- e) le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti elencati a norma dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 99, paragrafo 2.

⁽¹⁾ Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Martedì 15 aprile 2014

2. La Commissione, adottando un atto di esecuzione, modifica l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 nei casi seguenti:
 - a) quando una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto non elencato in tale atto rispetta il paragrafo 1, lettere c), d) o e);
 - b) quando una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto elencato in tale atto di esecuzione non rispetta il paragrafo 1, lettere c), d) o e).

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

3. La Commissione, adottando un atto di esecuzione, può modificare l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, conformemente ai principi di cui all'allegato IV, sezione 2, qualora vi sia il rischio che una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto, non elencato in tale atto, ospiti un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione oppure qualora tale rischio non sia più presente in relazione a una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto elencati in tale atto.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, non è richiesto alcun passaporto delle piante per le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti ai quali si applicano gli articoli 44, 45, 46 e 70.

4 bis. Entro ...⁽¹⁾ la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio per illustrare l'esperienza acquisita in seguito all'estensione del sistema del passaporto delle piante a tutti gli spostamenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione, comprensiva di una chiara analisi dei costi e dei benefici per gli operatori. [Em. 109]

Articolo 75

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento nelle zone protette

1. La Commissione adotta un atto di esecuzione che istituisce un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante in caso di introduzione in determinate zone protette.

Tale elenco include:

- a) le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti elencati nella parte A, punto II dell'allegato V della direttiva 2000/29/CE;
- b) altre piante, prodotti vegetali e altri oggetti elencati a norma dell'articolo 50, paragrafo 2.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 99, paragrafo 2.

2. La Commissione, adottando un atto di esecuzione, modifica l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 nei casi seguenti:
 - a) quando una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto non elencato in tale atto rispetta il paragrafo 1, lettera b);
 - b) quando una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto elencato in tale atto di esecuzione non rispetta il paragrafo 1, lettere a) o b).

⁽¹⁾ Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Martedì 15 aprile 2014

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 99, paragrafo 2.

3. La Commissione, adottando un atto di esecuzione, può modificare l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, conformemente ai principi di cui all'allegato IV, sezione 2, qualora vi sia il rischio che una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto, non elencato in tale atto, ospiti un organismo nocivo da quarantena rilevante per la zona protetta oppure qualora per una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto elencati in tale atto tale rischio non sia più presente.

Tale atto di esecuzione è adottato in conformità con la procedura di esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, non è richiesto alcun passaporto delle piante per le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti ai quali si applicano gli articoli 52, 53, 54 e 70.

Articolo 76**Eccezione per gli utilizzatori finali**

Il passaporto delle piante non è richiesto per gli spostamenti di piccoli quantitativi, a seconda dei casi, di piante, prodotti vegetali o altri oggetti, destinati ad un utilizzatore finale, **compresi gli ortogiardinieri amatoriali**. [Em. 110]

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98, per stabilire la quantità massima corrispondente ai piccoli quantitativi di determinate piante, di determinati prodotti vegetali o altri oggetti.

Articolo 77**Eccezioni per gli spostamenti nei e tra i siti di un operatore professionale**

Il passaporto delle piante non è richiesto per gli spostamenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nei e tra i siti aziendali dello stesso operatore professionale.

Articolo 78**Contenuto e formato del passaporto delle piante**

1. Il passaporto delle piante è costituito da un'etichetta distinta, stampata su qualsiasi superficie adatta, purché separata da qualsiasi altra informazione o etichetta che possano figurare sulla stessa superficie.

Il passaporto delle piante deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

2. Il passaporto delle piante per gli spostamenti nel territorio dell'Unione contiene gli elementi illustrati nell'allegato VI, parte A.

Il passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento in una zona protetta contiene gli elementi illustrati nell'allegato VI, parte B.

3. Per le piante da impianto prodotte o messe a disposizione sul mercato, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. .../... [Numero del regolamento sul materiale riproduttivo vegetale], come materiale prebase, di base o certificato ai sensi dell'articolo 10 del medesimo regolamento, il passaporto delle piante è incluso, in forma distinta, nell'etichetta ufficiale prodotta in conformità dell'articolo 22 del suddetto regolamento oppure, se del caso, nel certificato principale rilasciato a norma dell'articolo 122, paragrafo 1, del suddetto regolamento.

Nei casi in cui si applica il presente paragrafo, il passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione contiene gli elementi illustrati nell'allegato VI, parte C.

Nei casi in cui si applica il presente paragrafo, il passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento in una zona protetta contiene gli elementi illustrati nell'allegato VI, parte D.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 98, per modificare l'allegato VI, parti A, B, C e D, al fine di adeguarle, se del caso, agli sviluppi nel settore scientifico e tecnico.

Martedì 15 aprile 2014

5. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione, attraverso atti di esecuzione, adotta le specifiche sul formato del passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione e del passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento in una zona protetta, per quanto riguarda i passaporti delle piante di cui al paragrafo 2, primo e secondo comma, e al paragrafo 3, secondo e terzo comma. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

Qualora la natura di determinate piante, prodotti vegetali o altri oggetti lo richieda, possono essere fissate specifiche particolari riguardanti le loro dimensioni.

Articolo 79

Rilascio da parte di operatori professionali autorizzati e di autorità competenti

1. I passaporti delle piante sono rilasciati da operatori registrati, autorizzati a norma dell'articolo 84 dall'autorità competente a rilasciare passaporti delle piante, qui di seguito «operatori autorizzati», sotto la supervisione delle autorità competenti.

Gli operatori autorizzati rilasciano passaporti delle piante solo per le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti dei quali sono responsabili.

2. I passaporti delle piante possono tuttavia essere rilasciati dalle autorità competenti, qualora un operatore registrato lo richieda.

3. Gli operatori autorizzati rilasciano passaporti delle piante solo nei siti, nei depositi collettivi e nei centri di spedizione di cui all'articolo 62, paragrafo 2, lettera d).

Articolo 80

Prescrizioni sostanziali relative ad un passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione

Il passaporto delle piante per gli spostamenti nel territorio dell'Unione di una pianta, di un prodotto vegetale o altro oggetto è rilasciato solo se questi soddisfano le condizioni seguenti:

- a) essere indenni da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione;
- b) rispettare le prescrizioni dell'articolo 37, paragrafo 1, riguardanti la presenza di organismi nocivi per la qualità nell'Unione sulle piante da impianto;
- c) rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 41, paragrafi 1 e 2;
- d) se del caso, rispettare le norme adottate in virtù delle disposizioni di cui all'articolo 27, paragrafi 1 e 2 e all'articolo 29, paragrafi 1 e 2;
- e) se del caso, rispettare le misure adottate dalle autorità competenti per l'eradicazione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione a norma dell'articolo 16, paragrafo 1 e per l'eradicazione degli organismi nocivi provvisoriamente considerati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione a norma dell'articolo 28, paragrafo 1.

Articolo 81

Prescrizioni sostanziali relative ai passaporti delle piante necessari per l'introduzione e per gli spostamenti in una zona protetta

1. Il passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento di una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto in una zona protetta è rilasciato per solo se sono rispettate tutte le condizioni di cui all'articolo 80, nonché le condizioni seguenti:

- a) essere indenni dal rispettivo organismo nocivo da quarantena rilevante per la zona protetta; e
- b) rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 50, paragrafi 1 e 2.

2. Qualora si applichi l'articolo 33, paragrafo 2, il passaporto delle piante di cui al paragrafo 1 non è rilasciato.

Martedì 15 aprile 2014

Articolo 82

Esami per i passaporti delle piante

1. I passaporti delle piante possono essere rilasciati solo per piante, prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati sottoposti ad un esame scrupoloso a norma dei paragrafi 2, 3 e 4, dal quale sia risultato che rispettano le condizioni di cui all'articolo 80 e, se del caso, all'articolo 81.

Le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti possono essere esaminati uno per uno oppure per campioni rappresentativi. L'esame riguarda anche il materiale d'imballaggio delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti.

2. L'esame è effettuato dall'operatore autorizzato oppure, se del caso a norma dell'articolo 79, paragrafo 2, dalle autorità competenti.

3. L'esame soddisfa le seguenti condizioni:

- a) essere effettuato a intervalli regolari, nei periodi opportuni e tenendo conto dei rischi inerenti;
- b) essere effettuato nelle aziende, nei depositi collettivi e nei centri di spedizione di cui all'articolo 62, paragrafo 2, lettera d);
- c) essere composto da un esame visivo e, in caso di sospetta presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione oppure, nel caso di una zona protetta, di un organismo nocivo da quarantena rilevante per la zona protetta in questione, da campionamenti e prove.

L'esame è effettuato a prescindere da eventuali prescrizioni relative ad esami particolari o misure particolari adottate a norma degli articoli 27, paragrafi 1, 2 o 3, 29, paragrafi 1, 2 o 3, 41, paragrafi 1 e 2 e 50, paragrafi 1 e 2.

4. ~~Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 98, per stabilire misure dettagliate riguardanti l'esame visivo, il campionamento e le prove, nonché la frequenza e il calendario degli esami di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 per quanto riguarda specifiche piante, prodotti vegetali e altri oggetti, sulla base dei particolari rischi fitosanitari che possono comportare. Gli esami riguardano, se opportuno, determinate piante da impianto appartenenti alle categorie di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. .../... (numero del regolamento sul materiale riproduttivo vegetale) e, se opportuno, sono effettuati per ognuno degli elementi di cui all'allegato II, parte D, del suddetto regolamento, a seconda delle necessità.~~

~~Quando la Commissione adotta un tale atto delegato per determinate piante da impianto e tali piante da impianto sono soggette a sistemi di certificazione a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. .../... [numero del regolamento sul materiale riproduttivo vegetale], i rispettivi esami sono riuniti in un sistema di certificazione unico.~~

~~Quando adotta tali atti delegati, la Commissione tiene conto delle conoscenze e degli sviluppi in campo tecnico e scientifico. [Em. 111]~~

Articolo 83

Apposizione dei passaporti delle piante

I passaporti delle piante sono apposti dagli operatori autorizzati oppure, nel caso previsto dall'articolo 79, paragrafo 2, dalle autorità competenti, su ogni lotto di piante, prodotti vegetali e altri oggetti prima del loro spostamento nel territorio dell'Unione a norma dell'articolo 74 o del loro spostamento o della loro introduzione in una zona protetta a norma dell'articolo 75. Se le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti sono trasportati in un imballaggio, in un fascio o in un contenitore, il passaporto delle piante è apposto su tale imballaggio, fascio o contenitore.

Articolo 84

Autorizzazione degli operatori professionali a rilasciare passaporti delle piante

1. L'autorità competente concede all'operatore professionale un'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante (di seguito «autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante») purché egli rispetti le condizioni seguenti:

Martedì 15 aprile 2014

- a) possedere le conoscenze necessarie per effettuare gli esami di cui all'articolo 82, riguardanti gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e gli organismi nocivi per la qualità nell'Unione che possono colpire le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti, nonché per individuare i segni della presenza di tali organismi nocivi e i sintomi ad essi collegati, i mezzi per prevenire la presenza e la diffusione di tali organismi nocivi e i mezzi per eradicarli;
 - b) disporre di sistemi e procedure che gli consentono di rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità di cui agli articoli 65 e 66.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 98, per stabilire le prescrizioni relative alle qualifiche che gli operatori professionali devono possedere al fine di soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a).

Articolo 85

Obblighi degli operatori autorizzati

1. Quando un operatore autorizzato intende rilasciare un passaporto delle piante, egli identifica e controlla i punti del suo processo di produzione e i punti relativi al movimento delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti che risultano critici per quanto riguarda il rispetto delle norme adottate in virtù dell'articolo 27, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 29, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 37, paragrafo 1, dell'articolo 41, paragrafo 3, dell'articolo 80 e dell'articolo 82 nonché, se del caso, dell'articolo 33, paragrafo 2, dell'articolo 50, paragrafo 3 e dell'articolo 81.

Egli conserva i dati riguardanti l'identificazione ed il controllo dei suddetti punti.

2. L'operatore autorizzato di cui al paragrafo 1 impartisce una formazione adeguata al suo personale che partecipa all'esecuzione degli esami di cui all'articolo 82, al fine di garantire che posseda le conoscenze necessarie per effettuare gli esami.

Articolo 86

Piani di gestione del rischio fitosanitario

1. L'autorità competente può approvare, se del caso, piani degli operatori autorizzati per la gestione del rischio fitosanitario che comprendono le misure attuate da tali operatori per soddisfare gli obblighi di cui all'articolo 85, paragrafo 1.

2. Il piano di gestione del rischio fitosanitario comprende, se del caso sotto forma di manuali d'istruzioni, almeno gli elementi seguenti:

- a) le informazioni richieste dall'articolo 62, paragrafo 2, in merito alla registrazione dell'operatore autorizzato;
- b) le informazioni richieste dall'articolo 65, paragrafo 3 e dall'articolo 66, paragrafo 1 in merito alla tracciabilità delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti;
- c) una descrizione dei processi di produzione dell'operatore autorizzato e delle sue attività per quanto riguarda lo spostamento e le vendite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti;
- d) un'analisi dei punti critici di cui all'articolo 85, paragrafo 1 e le misure adottate dall'operatore autorizzato per attenuare i rischi fitosanitari connessi a tali punti critici;
- e) le procedure in atto e gli interventi previsti in caso di presenza sospetta o confermata di organismi nocivi da quarantena, la registrazione di tale presenza sospetta o confermata e degli interventi realizzati;
- f) i ruoli e le responsabilità del personale coinvolto nelle notifiche di cui all'articolo 9, paragrafo 1, negli esami di cui all'articolo 82, paragrafo 1 e nel rilascio di passaporti delle piante a norma dell'articolo 79, paragrafo 1, dell'articolo 88, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 89;
- g) la formazione impartita al personale di cui alla lettera f).

Martedì 15 aprile 2014

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, a norma dell'articolo 98, al fine di modificare o integrare gli elementi di cui al paragrafo 2.

Articolo 87

Revoca dell'autorizzazione

1. Qualora venga a conoscenza del fatto che un operatore autorizzato non rispetta gli articoli 82, paragrafi 1, 2, 3 o 4 oppure l'articolo 84, paragrafo 1, oppure che una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto per il quale l'operatore professionale ha rilasciato un passaporto delle piante non rispetta l'articolo 80 oppure, se del caso, l'articolo 81, l'autorità competente adotta senza indugio le misure necessarie a porre fine a tale inosservanza.

2. Qualora abbia adottato misure a norma del paragrafo 1, diverse dalla revoca dell'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante, e il mancato rispetto delle prescrizioni persista, l'autorità competente revoca senza indugio la suddetta autorizzazione.

Articolo 88

Sostituzione di un passaporto delle piante

1. Un operatore autorizzato che ha ricevuto un lotto di piante, prodotti vegetali o altri oggetti per i quali è stato rilasciato un passaporto delle piante, oppure l'autorità competente che agisce su richiesta di un operatore professionale, possono rilasciare un nuovo passaporto per il lotto in questione, per sostituire il passaporto delle piante rilasciato inizialmente per tale lotto, purché siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 3.

2. Se un lotto di piante, prodotti vegetali o altri oggetti per i quali è stato rilasciato un passaporto delle piante è diviso in due o più lotti, l'operatore autorizzato responsabile di tali nuovi lotti, oppure l'autorità competente che agisce su richiesta di un operatore professionale, rilasciano un passaporto delle piante per ogni nuovo lotto risultante dalla divisione, purché siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 3. Tali passaporti delle piante sostituiscono il passaporto delle piante rilasciato per il lotto iniziale.

Se due lotti, per ognuno dei quali è stato rilasciato un passaporto delle piante, sono riuniti in un lotto unico, l'operatore autorizzato responsabile di tale nuovo lotto, oppure l'autorità competente che agisce su richiesta di un operatore professionale, rilasciano un passaporto delle piante per tale lotto. Tale passaporto delle piante sostituisce quello rilasciato per i lotti iniziali, purché siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 3.

3. Il passaporto delle piante di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere rilasciato solo se sono rispettate le condizioni seguenti:

a) l'identità delle piante, dei prodotti vegetali o altri oggetti in questione è garantita;

b) le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti in questione continuano a rispettare le prescrizioni di cui agli articoli 80 e 81.

4. Se un passaporto delle piante è rilasciato a norma dei paragrafi 1 o 2, l'esame di cui all'articolo 82, paragrafo 1 non è richiesto.

5. Dopo aver sostituito un passaporto delle piante a norma dei paragrafi 1 e 2, l'operatore autorizzato in questione conserva il passaporto delle piante sostituito per tre anni.

Qualora tale passaporto delle piante sia rilasciato dall'autorità competente per sostituirne un altro, l'operatore professionale che ha richiesto il rilascio conserva il passaporto delle piante sostituito per tre anni.

Martedì 15 aprile 2014

Articolo 89

Passaporti delle piante che sostituiscono certificati fitosanitari

1. In deroga all'articolo 82 se una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto, introdotto nel territorio dell'Unione da un paese terzo, necessita per lo spostamento nel territorio dell'Unione di un passaporto delle piante a norma degli atti di esecuzione di cui all'articolo 74, paragrafo 1, e **all'articolo 75**, paragrafo 1, tale passaporto è rilasciato se i controlli di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n .../... [Numero del regolamento sui controlli ufficiali] riguardanti l'introduzione della rispettiva pianta, del rispettivo prodotto vegetale o altro oggetto sono stati ultimati in modo soddisfacente **e permettono di stabilire che le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti interessati soddisfano le prescrizioni sostanziali per il rilascio di un passaporto delle piante ai sensi dell'articolo 80 e, se del caso, dell'articolo 81.** [Em. 112]

2. Dopo il rilascio del passaporto delle piante di cui al paragrafo 1, l'operatore autorizzato che lo ha effettuato conserva il certificato fitosanitario per tre anni.

Nei casi in cui si applica l'articolo 95, paragrafo 2, lettera c), il certificato fitosanitario è sostituito da una sua copia certificata.

Articolo 90

Obbligo di rimuovere il passaporto delle piante

1. L'operatore professionale che ha sotto il proprio controllo un lotto di piante, prodotti vegetali o altri oggetti, rimuove il passaporto delle piante da tale lotto, qualora venga a conoscenza del fatto che le prescrizioni degli articoli da 78 a 82, 84 o 85 non sono rispettate.

L'operatore professionale annulla il passaporto delle piante tracciandovi sopra una linea diagonale rossa chiaramente visibile e indelebile.

2. Qualora l'operatore professionale non rispetti il paragrafo 1, l'autorità competente rimuove il passaporto delle piante dal lotto in questione e lo annulla tracciandovi sopra una linea diagonale rossa chiaramente visibile e indelebile.

3. Nei casi in cui si applicano i paragrafi 1 e 2, l'operatore professionale in questione conserva il passaporto delle piante annullato per tre anni.

4. Nei casi in cui si applicano i paragrafi 1 e 2, l'operatore professionale in questione informa di conseguenza l'operatore autorizzato o l'autorità competente che ha emesso il passaporto delle piante annullato.

5. Quando un passaporto delle piante è rimosso e annullato a norma del paragrafo 2, gli Stati membri inviano una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri utilizzando il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97.

Sezione 3

Altri attestati

Articolo 91

Marchio per il materiale da imballaggio di legno

1. Il marchio che attesta che il materiale da imballaggio di legno è stato trattato contro gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e contro gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette, secondo un metodo stabilito in conformità dell'articolo 27, paragrafo 1 o 2, dell'articolo 29, paragrafo 1 o 2, dell'articolo 41, paragrafo 1 o 2 o dell'articolo 50, paragrafo 1 o 2, contiene gli elementi illustrati nell'allegato VII.

2. Alla Commissione è conferito il potere, in conformità dell'articolo 98, di adottare atti delegati per modificare l'allegato VII al fine di adeguare il marchio all'evoluzione delle norme internazionali.

3. Il marchio è applicato esclusivamente dagli operatori professionali autorizzati a norma dell'articolo 92.

Martedì 15 aprile 2014

4. La Commissione, attraverso atti di esecuzione, adotta le specifiche di formato del marchio di cui al paragrafo 1. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

Articolo 92

Autorizzazione e controllo degli operatori professionali che applicano il marchio per il materiale da imballaggio di legno nel territorio dell'Unione

1. L'autorizzazione ad applicare il marchio di cui all'articolo 91, paragrafo 3, è concessa ad un operatore registrato che rispetti le seguenti condizioni:

- a) possedere le conoscenze necessarie per eseguire i trattamenti del materiale da imballaggio di legno richiesti dagli atti di cui all'articolo 91, paragrafo 1;
- b) disporre degli impianti adeguati per effettuare i suddetti trattamenti (di seguito: «impianti per i trattamenti»).

Alla Commissione è conferito il potere, in conformità dell'articolo 98, di adottare atti delegati per modificare le prescrizioni relative all'autorizzazione, se del caso in funzione degli sviluppi delle conoscenze scientifiche e tecniche.

L'autorizzazione è concessa, su richiesta, dall'autorità competente.

2. In deroga al paragrafo 1, l'autorizzazione di cui a tale paragrafo può essere concessa, per quanto riguarda l'applicazione del marchio al materiale da imballaggio interamente costituito da legno trattato, nei casi in cui l'operatore registrato soddisfa tutte le condizioni seguenti:

- a) usare esclusivamente legno proveniente dagli impianti di trattamento gestiti da un operatore autorizzato a norma del paragrafo 1;
- b) garantire la tracciabilità del legno utilizzato a tale scopo fino a tali impianti di trattamento;
- c) se del caso a norma degli articoli 27, paragrafi 1 e 2, 29, paragrafi 1 e 2, 41, paragrafi 1 e 2 e 50, paragrafi 1 e 2, usare esclusivamente legno di cui alla lettera a) accompagnato da un passaporto delle piante.

3. L'autorità competente controlla gli operatori professionali autorizzati a norma del paragrafo 1, al fine di verificare e garantire che trattino il materiale da imballaggio di legno e vi appongano il marchio a norma dell'articolo 91, paragrafo 1 e soddisfino le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 98, per integrare le prescrizioni del presente paragrafo sul controllo degli operatori professionali da parte dell'autorità competente.

4. Qualora l'autorità competente venga a conoscenza del fatto che un operatore professionale non rispetta le prescrizioni di cui ai paragrafi 1, 2 o 3, essa adotta senza indugio le misure necessarie a porre fine a tale inosservanza.

Qualora abbia adottato misure a norma del paragrafo 1, diverse dalla revoca dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1, e il mancato rispetto delle prescrizioni persista, l'autorità competente revoca senza indugio l'autorizzazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 93

Attestati diversi dal marchio per il materiale da imballaggio di legno

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 98, per stabilire quali elementi debbano essere presenti negli attestati ufficiali specifici per le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti, escluso il materiale da imballaggio di legno, richiesti dalle norme internazionali applicabili quale prova dell'attuazione di misure adottate a norma dell'articolo 27, paragrafo 1 o 2, dell'articolo 29, paragrafo 1 o 2, dell'articolo 41, paragrafo 1 o 2 oppure dell'articolo 50, paragrafo 1 o 2.

Martedì 15 aprile 2014

2. I suddetti atti delegati possono anche stabilire prescrizioni riguardanti uno o più punti fra i seguenti:
 - a) l'autorizzazione degli operatori professionali a rilasciare gli attestati ufficiali di cui al paragrafo 1;
 - b) il controllo, da parte dell'autorità competente, degli operatori professionali autorizzati a norma della lettera a);
 - c) la revoca dell'autorizzazione di cui alla lettera a).
3. La Commissione, attraverso atti di esecuzione, adotta le specifiche di formato degli attestati di cui al paragrafo 1. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

Sezione 4

Esportazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti dal territorio dell'Unione

Articolo 94

Certificato fitosanitario per l'esportazione

1. Se per l'esportazione di una pianta, di un prodotto vegetale o altro oggetto dal territorio dell'Unione verso un paese terzo la normativa di tale paese terzo richiede un certificato fitosanitario (di seguito «certificato fitosanitario per l'esportazione»), l'autorità competente lo rilascia su richiesta dell'operatore professionale che ha sotto il proprio controllo la pianta, il prodotto vegetale o altro oggetto destinati all'esportazione.
2. Il certificato fitosanitario per l'esportazione è rilasciato a condizione che le informazioni disponibili siano sufficienti a certificare la conformità alle prescrizioni del paese terzo in questione. Le informazioni possono provenire, se del caso, da una o più fonti tra le seguenti:
 - a) passaporto delle piante di cui all'articolo 73, che accompagna la pianta, il prodotto vegetale o altro oggetto in questione;
 - b) il marchio per il materiale da imballaggio di legno di cui all'articolo 91, paragrafo 1, oppure l'attestato di cui all'articolo 93, paragrafo 1;
 - c) le informazioni incluse nel certificato di pre-esportazione di cui all'articolo 96;
 - d) le informazioni ufficiali contenute nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 67 qualora la pianta, il prodotto vegetale o altro oggetto in questione siano stati introdotti nel territorio dell'Unione da un paese terzo;
 - e) ispezioni ufficiali, campionamenti e prove effettuati sulla pianta, sul prodotto vegetale o altro oggetto in questione.
3. Il certificato fitosanitario per l'esportazione contiene gli elementi di cui all'allegato VIII, parte A.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 98, per modificare l'allegato VIII, parte A, al fine di adeguarlo agli sviluppi in campo tecnico e scientifico e all'evoluzione delle norme internazionali.
5. La Commissione, attraverso atti di esecuzione, adotta le specifiche sul formato del certificato fitosanitario di cui al paragrafo 1. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.
6. I certificati fitosanitari in formato elettronico sono accettati solo se presentati attraverso il sistema informatico di gestione delle informazioni di cui all'articolo 130 del regolamento (UE) n .../... [Numero del regolamento sui controlli ufficiali] o nel quadro di uno scambio elettronico con tale sistema.

Martedì 15 aprile 2014

Articolo 95

Certificato fitosanitario per la riesportazione

1. Se una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto originario di un paese terzo è stato introdotto nel territorio dell'Unione da tale paese terzo, oppure da un altro paese terzo, anziché il certificato fitosanitario per l'esportazione può essere rilasciato un certificato fitosanitario per la riesportazione.

Il certificato fitosanitario per la riesportazione è rilasciato dall'autorità competente su richiesta dell'operatore professionale che ha sotto il proprio controllo la pianta, il prodotto vegetale o altro oggetto da esportare.

2. Il certificato fitosanitario per la riesportazione è rilasciato solo se sono rispettate tutte le condizioni seguenti:
 - a) la pianta, il prodotto vegetale o altro oggetto in questione non sono stati coltivati, fabbricati o trasformati nello Stato membro dal quale sono esportati verso il paese terzo in questione;
 - b) la pianta, il prodotto vegetale o altro oggetto in questione non sono stati esposti a rischi di infestazione da organismi nocivi da quarantena elencati come tali dal paese terzo di destinazione durante la permanenza in deposito nello Stato membro a partire dal quale saranno esportati verso tale paese terzo;
 - c) se disponibile, il certificato fitosanitario che accompagna la pianta, il prodotto vegetale o altro oggetto in questione dal paese terzo di origine, oppure una sua copia certificata, sono allegati al certificato fitosanitario per la riesportazione.
3. Le disposizioni dell'articolo 94, paragrafo 2, riguardanti le informazioni sufficienti a certificare la conformità alle prescrizioni del paese terzo in questione, si applicano di conseguenza.
4. Il certificato fitosanitario per la riesportazione contiene gli elementi di cui all'allegato VIII, parte B.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 98, per modificare l'allegato VIII, parte B, al fine di adeguarlo agli sviluppi in campo tecnico e scientifico e all'evoluzione delle norme internazionali.
6. La Commissione, attraverso atti di esecuzione, adotta le specifiche sul formato del certificato fitosanitario di cui al paragrafo 1. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

6 bis. *La Commissione consulta il gruppo consultivo per la catena alimentare e per la salute animale e vegetale istituito a norma della decisione 2004/613/CE della Commissione⁽¹⁾. Detto gruppo consultivo offre il proprio contributo in sede di elaborazione degli atti delegati e di esecuzione.* [Em. 113]

7. I certificati fitosanitari per la riesportazione in formato elettronico sono accettati solo se presentati attraverso, il sistema informatico di gestione delle informazioni di cui all'articolo 130 del regolamento (UE) n .../... [Numero del regolamento sui controlli ufficiali] o nel quadro di uno scambio elettronico con tale sistema.

Articolo 96

Certificati di pre-esportazione

1. Lo Stato membro dal quale sono esportate le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'articolo 94, paragrafo 1, e lo Stato membro nel quale le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti sono stati coltivati, prodotti o trasformati, si scambiano informazioni a seconda delle necessità per rilasciare senza indugio il certificato fitosanitario per l'esportazione.

⁽¹⁾ *Decisione 2004/613/CE della Commissione, del 6 agosto 2004, relativa alla costituzione di un gruppo consultivo per la catena alimentare e per la salute animale e vegetale (GU L 275 del 25.8.2004, pag. 17).*

Martedì 15 aprile 2014

2. Lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 1 assume la forma di un documento armonizzato (di seguito «certificato di pre-esportazione») nel quale lo Stato membro in cui le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti sono stati coltivati, prodotti o trasformati, attesta la conformità di tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti alle specifiche prescrizioni fitosanitarie riguardanti uno o più elementi fra i seguenti:

- a) l'assenza di determinati organismi nocivi nelle piante, nei prodotti vegetali o in altri oggetti;
- b) l'origine delle piante, dei prodotti vegetali o altri oggetti in questione;
- c) le procedure fitosanitarie applicate alla produzione o alla trasformazione delle piante, dei prodotti vegetali o altri oggetti in questione.

3. Il certificato di pre-esportazione è rilasciato, a richiesta dell'operatore professionale, dallo Stato membro, **o dall'operatore professionale autorizzato quale definito all'articolo 84**, in cui le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti sono stati coltivati, prodotti o trasformati, mentre tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti si trovano nei siti dell'operatore professionale in questione. [Em. 114]

4. Il certificato di pre-esportazione accompagna le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti in questione durante lo spostamento nel territorio dell'Unione, a meno che le informazioni ivi contenute siano scambiate tra gli Stati membri interessati attraverso mezzi elettronici.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 98, per stabilire i contenuti del certificato di pre-esportazione.

6. La Commissione, attraverso atti di esecuzione, adotta le specifiche di formato del certificato di pre-esportazione. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

Capo VII

Misure di sostegno da parte della Commissione

Articolo 97

Istituzione del sistema elettronico per le notifiche

1. La Commissione istituisce un sistema elettronico per la trasmissione delle notifiche da parte degli Stati membri **e per la comunicazione con gli operatori professionali, se del caso**. [Em. 115]

Tale sistema è collegato e compatibile con il sistema informatico di gestione delle informazioni di cui all'articolo 130, paragrafo 1, del regolamento (UE) n .../... [Numero del regolamento sui controlli ufficiali].

2. Se la notifica riguarda la presenza di un organismo nocivo in piante, prodotti vegetali o altri oggetti introdotti nel territorio dell'Unione oppure presentati ufficialmente per essere introdotti nel territorio dell'Unione o spostati nel territorio dell'Unione, la notifica di cui al paragrafo 1 include un riferimento alle piante, ai prodotti vegetali e altri oggetti in questione, alla natura della non conformità e alle misure adottate.

Se la notifica riguarda la presenza di un organismo nocivo nel territorio di uno Stato membro, in un luogo diverso da piante, prodotti vegetali o altri oggetti introdotti nel territorio dell'Unione oppure presentati ufficialmente per essere introdotti nel territorio dell'Unione o spostati nel territorio dell'Unione, la notifica di cui al paragrafo 1 include un riferimento alle piante, ai prodotti vegetali e altri oggetti in questione, al nome dell'organismo nocivo, alla sua ubicazione e alle sue coordinate GPS nonché alle misure adottate.

Martedì 15 aprile 2014

Capo VIII

Disposizioni finali

Articolo 98

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. ~~La delega di~~ **Il potere di adottare atti delegati** di cui all'articolo 1, paragrafo 2, **all'articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4, all'articolo 6, paragrafo 2**, all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, all'articolo 8, paragrafo 6, all'articolo 11, paragrafo 3, ~~all'articolo 20, all'articolo 22, paragrafo 3,~~ **all'articolo 27**, all'articolo 30, all'articolo 32, paragrafo 4, all'articolo 34, paragrafo 1, **all'articolo 37, paragrafo 3**, all'articolo 38, all'articolo 44, paragrafo 2, all'articolo 45, paragrafo 3, all'articolo 46, paragrafo 6, all'articolo 48, all'articolo 67, paragrafo 4, all'articolo 71, paragrafo 4, all'articolo 76, all'articolo 78, paragrafo 4, all'articolo 84, paragrafo 2, all'articolo 86, paragrafo 3, all'articolo 91, paragrafo 2, all'articolo 92, paragrafi 1 e 3, all'articolo 93, paragrafo 1, all'articolo 94, paragrafo 4, all'articolo 95, paragrafo 5, e all'articolo 96, paragrafo 5, è ~~conferita~~ **conferito** alla Commissione per un periodo di tempo ~~indeterminato dall'entrata in vigore del presente regolamento~~ **cinque anni a decorrere da ... (*)**. **La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga.** [Em. 116]
3. La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 2, **all'articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4, all'articolo 6, paragrafo 2**, all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, all'articolo 8, paragrafo 6, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 20, all'articolo 22, paragrafo 3, **all'articolo 27**, all'articolo 30, all'articolo 32, paragrafo 4, all'articolo 34, paragrafo 1, **all'articolo 37, paragrafo 3**, all'articolo 38, all'articolo 44, paragrafo 2, all'articolo 45, paragrafo 3, all'articolo 46, paragrafo 6, all'articolo 48, all'articolo 67, paragrafo 4, all'articolo 71, paragrafo 4, all'articolo 76, all'articolo 78, paragrafo 4, all'articolo 84, paragrafo 2, all'articolo 86, paragrafo 3, all'articolo 91, paragrafo 2, all'articolo 92, paragrafi 1 e 3, all'articolo 93, paragrafo 1, all'articolo 94, paragrafo 4, all'articolo 95, paragrafo 5 e all'articolo 96, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega ~~del~~ **di** potere ~~specificato nella decisione medesima~~ **ivi specificata**. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. [Em. 117]
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, **dell'articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4**, dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 8, paragrafo 6, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 20, dell'articolo 22, paragrafo 3, **dell'articolo 27**, dell'articolo 30, dell'articolo 32, paragrafo 4, dell'articolo 34, paragrafo 1, dell'articolo 37, paragrafo 3, dell'articolo 38, dell'articolo 44, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 3, dell'articolo 46, paragrafo 6, dell'articolo 48, dell'articolo 67, paragrafo 4, dell'articolo 71, paragrafo 4, dell'articolo 76, dell'articolo 78, paragrafo 4, dell'articolo 84, paragrafo 2, dell'articolo 86, paragrafo 3, dell'articolo 91, paragrafo 2, dell'articolo 92, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 93, paragrafo 1, dell'articolo 94, paragrafo 4, dell'articolo 95, paragrafo 5 e dell'articolo 96, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

5 bis. **Dopo quattro anni a decorrere da ... (**), la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio riguardo all'uso del potere di adottare atti delegati di cui al paragrafo 2.** [Em. 118]

(*) **Data di entrata in vigore del presente regolamento.**

(**) **Data di entrata in vigore del presente regolamento.**

Martedì 15 aprile 2014

Articolo 98 bis**Procedura d'urgenza**

1. **Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.**
2. **Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 98, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni. [Em. 119]**

Articolo 99

Procedura del comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura è conclusa senza risultati qualora, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente lo decida o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura è conclusa senza risultati qualora, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente lo decida o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.

Articolo 100

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate **alla portata del danno economico e fitosanitario causato in tutto il territorio dell'Unione** e dissuasive. [Em. 120]

Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro [Data di applicazione del presente regolamento] e notificano immediatamente qualsiasi successiva modifica ad esse apportata.

Articolo 101

Abrogazioni

1. La direttiva 2000/29/CE è abrogata.

Sono inoltre abrogati i seguenti atti:

- a) la direttiva 69/464/CEE;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Martedì 15 aprile 2014

- b) la direttiva 69/466/CEE;
- c) la direttiva 74/647/CEE;
- d) la direttiva 93/85/CEE;
- e) la direttiva 98/57/CE;
- f) la direttiva 2007/33/CE.

2. I riferimenti agli atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IX.

Articolo 102

Modifica del regolamento (UE) n. 652/2014

Il regolamento (UE) n. 652/2014 è così modificato:

1) all'articolo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) sulle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;»

2) all'articolo 16, paragrafo 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

- «a) misure di eradicazione di un organismo nocivo da una zona infestata, adottate dalle autorità competenti a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, dell'articolo 27, paragrafo 1 o dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] del Parlamento europeo e del Consiglio (*);
- b) misure di contenimento di un organismo nocivo prioritario, elencato a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. [...] * [Numero del presente regolamento relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante], nei confronti del quale sono state adottate misure di contenimento a livello dell'Unione a norma dell'articolo 27, paragrafo 2 o dell'articolo 29, paragrafo 2 del medesimo regolamento, in una zona infestata dalla quale l'organismo prioritario in questione non può essere eradicato, qualora tali misure siano essenziali per proteggere il territorio dell'Unione da un'ulteriore diffusione dell'organismo nocivo prioritario. Le suddette misure riguardano l'eradicazione dell'organismo nocivo dalla zona cuscinetto che circonda la zona infestata qualora la sua presenza sia rilevata in tale zona cuscinetto;
- c) misure di prevenzione adottate per contrastare la diffusione di un organismo nocivo prioritario, elencato a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. [...] * [Numero del presente regolamento relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante], nei confronti del quale sono state adottate misure a livello dell'Unione a norma dell'articolo 27, paragrafo 3 o dell'articolo 29, paragrafo 3 del medesimo regolamento, qualora tali misure siano essenziali per proteggere il territorio dell'Unione da un'ulteriore diffusione dell'organismo nocivo prioritario.»

c bis) misure di eradicazione rapida nella fase iniziale dell'invasione di una specie esotica, adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. [...] /2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (**).

(*) Regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante (GU L ..., del, pag. ...) [Numero, data e nota a piè di pagina con gli estremi di pubblicazione del presente regolamento, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante]

(**) **Regolamento (UE) n. [...] /2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., recante disposizioni volte a prevenire e a gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L ..., ..., ...).** [Numero, data e nota a piè di pagina con gli estremi di pubblicazioni di tale regolamento]; [Em. 121]

3) l'articolo 17 è così modificato:

a) al primo comma, le lettere a) e d) sono sostituite dalle seguenti:

- «a) riguardano organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione dei quali non è nota la presenza nel territorio dell'Unione, elencati a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. [...] / [...] * [Numero del presente regolamento relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante];

Martedì 15 aprile 2014

- b) riguardano organismi nocivi prioritari elencati a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. [...] [...] [Numero del presente regolamento, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante];
- c) riguardano organismi nocivi non elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, oggetto di misure adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] [...] [Numero del presente regolamento, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante];
- c bis) riguardano esemplari vivi di specie, sottospecie o taxon inferiori di piante, funghi o microrganismi che, se introdotti nel territorio dell'Unione, potrebbero avere effetti negativi sulla sanità delle piante e che sono compresi nelle misure di eradicazione precoce adottate a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. [...] /2014 [Numero del regolamento recante disposizioni volte a prevenire e a gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive];» [Em. 122]**

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per le misure che soddisfano la condizione di cui al primo comma, lettera c), la sovvenzione non copre i costi sostenuti dopo la scadenza delle misure adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] [...] [Numero del presente regolamento, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante].»

4) l'articolo 18, paragrafo 1 è così modificato:

a) dopo la lettera c) sono inserite le lettere seguenti:

- «c bis) costi sostenuti dagli Stati membri per risarcire gli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. [...] [...] [Numero del presente regolamento, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante] del valore delle piante, dei prodotti vegetali o altri oggetti distrutti ai quali si applicano le misure di cui all'articolo 16 del suddetto regolamento, per quanto riguarda gli organismi nocivi prioritari elencati a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del medesimo regolamento;
- c ter) costi sostenuti dagli Stati membri per risarcire gli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. [...] /2014 [Numero del presente regolamento, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante] per il valore delle piante, dei prodotti vegetali o altri oggetti distrutti in applicazione delle misure di eradicazione rapida nella fase iniziale dell'invasione adottate a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. [...] [...] [Numero del regolamento recante disposizioni volte a prevenire e a gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive]; [Em. 123]**
- c quater) costi sostenuti per risarcire gli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. [...] [...] [Numero del regolamento relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante] per l'attuazione di misure di biosicurezza rafforzate essenziali per proteggere il territorio dell'Unione da organismi nocivi prioritari.» [Em. 124]**

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) in casi eccezionali e debitamente giustificati, tenendo conto del valore aggiunto a livello Unione delle misure, i costi sostenuti per attuare altre misure necessarie oltre a quelle di cui alle lettere da a) a d), purché tali misure siano stabilite nella decisione di sovvenzione di cui all'articolo 36, paragrafo 4.»;

c) è aggiunto il seguente secondo comma:

«Ai fini del primo comma, ~~lettera~~ **lettere c bis), c ter) e c quater)**, il risarcimento non eccede il valore di mercato delle piante, dei prodotti vegetali o altri oggetti immediatamente prima della loro distruzione e l'eventuale valore di recupero è detratto dal risarcimento.» [Em. 125];

Martedì 15 aprile 2014

5) l'articolo 19 è così modificato:

a) al primo comma, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

- «a) riguardano organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione dei quali non è nota la presenza nel territorio dell'Unione, elencati a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. [...] [...] [Numero del presente regolamento, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante];
- b) riguardano organismi nocivi prioritari elencati a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. [...] [...] [Numero del presente regolamento, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante];
- c) riguardano organismi nocivi non elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione oggetto di misure adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] [...] [Numero del presente regolamento, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante].»

b) Il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Per le misure che soddisfano la condizione di cui al primo comma, lettera c), la sovvenzione non copre i costi sostenuti dopo la scadenza della misura adottata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] [...] [Numero del presente regolamento, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante].»

Articolo 103

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica [Data corrispondente a 36 mesi dall'entrata in vigore].

2. L'articolo 97, paragrafo 2 si applica dalla data in cui sono istituiti i sistemi di cui all'articolo 97, paragrafo 1.

3. Gli atti di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettere a), d), e) e f) sono abrogati in data 31 dicembre 2021. In caso di conflitto tra le disposizioni di tali atti e le disposizioni del presente regolamento, prevalgono queste ultime.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

Martedì 15 aprile 2014

ALLEGATO I

Territori per i quali, ai fini del presente regolamento, i riferimenti ai paesi terzi vanno letti come riferimenti ai paesi terzi e a tali territori e i riferimenti al territorio dell'Unione vanno letti come riferimenti al territorio dell'Unione esclusi tali territori, conformemente all'articolo 1, paragrafo 2

I territori di:

1. Guadalupa
 2. Guyana francese
 3. Martinica
 4. Riunione
 5. Sint Maarten
 6. Mayotte
 7. Ceuta
 8. Melilla
 9. Isole Canarie
-

Martedì 15 aprile 2014

ALLEGATO I bis

Elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui all'articolo 5

ORGANISMI NOCIVI DI CUI NON SIA NOTA LA PRESENZA IN ALCUNA PARTE DEL TERRITORIO UNIONALE E CHE RIVESTONO IMPORTANZA PER TUTTA L'UNIONE

a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

Acleris spp. (specie non europee)*Aculops fuchsiae* Keifer*Agrilus planipennis* Fairmaire*Aleurochantus* spp.*Amauromyza maculosa* (Malloch)*Anomala orientalis* Waterhouse*Anoplophora chinensis* (Thomson)*Anoplophora glabripennis* (Motschulsky)*Anoplophora malasiaca* (Forster)*Anthonomus bisignifer* (Schenkling)*Anthonomus signatus* (Say)*Aonidella citrina* Coquillett*Aphelenchoïdes besseyi* Christie*Arrhenodes minutus* Drury*Aschistonyx eppoi* Inouye*Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni non europee) vettore di virus quali:

a) Bean golden mosaic virus

b) Cowpea mild mottle virus

c) Lettuce infectious yellows virus

d) Pepper mild tigré virus

e) Squash leaf curl virus

f) Euphorbia mosaic virus

g) Florida tomato virus

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buher) Nickle et al.*Carposina niponensis* Walsingham*Cicadellidae* (non europei) noti come vettori della malattia di Pierce (causata da *Xylella fastidiosa*), quali:a) *Carneocephala fulgida* Nottinghamb) *Draeculacephala minerva* Balic) *Graphocephala atropunctata* (Signoret)*Choristoneura* spp. (specie non europee)*Conotrachelus nenuphar* (Herbst)*Dendrolimus sibiricus* Tschetverikov

Martedì 15 aprile 2014

Diabrotica barberi Smith & Lawrence
Diabrotica undecimpunctata howardi Barber
Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim
Diabrotica virgifera zea Krysan & Smith
Diaphorina citri Kuway
Enarmonia packardi (Zeller)
Enarmonia prunivora Walsh
Eotetranychus lewisi McGregor
Grapholita inopinata Heinrich
Heliothis zea (Boddie)
Hirschmanniella spp. ad eccezione di *Hirschmanniella gracilis* (de Man) Luc & Goodey
Hishomonus phycitis
Leucaspis japonica Ckll.
Liriomyza sativae Blanchard
Listronotus bonariensis (Kuschel)
Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen
Margarodes, specie non europee, quali:
a) *Margarodes vitis* (Phillipi)
b) *Margarodes vredendalensis* de Klerk
c) *Margarodes prieskeansis* Jakubski
Monochamus spp. (specie non europee)
Myndus crudus Van Duzee
Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen
Naupactus leucoloma Boheman
Numonia pirivorella (Matsumura)
Oligonychus perditus Pritchard et Baker
Pissodes spp. (specie non europee)
Premnotrypes spp. (specie non europee)
Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann)
Pseudopityophthorus pruinus (Eichhoff)
Radopholus citrophilus Huettel Dickson et Kaplan
Rhynchophorus palmarum (L.)
Scaphoideus luteolus (Van Duzee)
Scirtothrips aurantii Faure
Scirtothrips dorsalis Hood
Scirtothrips citri (Moultex)
Scolytidae spp. (specie non europee)
Scrobipalopsis solanivora Povolny

Martedì 15 aprile 2014

Spodoptera eridania (Cramer)

Spodoptera frugiperda (Smith)

Spodoptera litura (Fabricius)

Tachypterellus quadrigibbus Say

Taxoptera citricida Kirk.

Thaumatotibia leucotreta

Thrips palmi Karny

Tephritidae (non europei) quali:

a) *Anastrepha fraterculus* (Wiedemann)

b) *Anastrepha ludens* (Loew)

c) *Anastrepha obliqua* Macquart

d) *Anastrepha suspensa* (Loew)

e) *Dacus ciliatus* Loew

f) *Dacus cucurbitae* Coquillet

g) *Dacus dorsalis* Hendel

h) *Dacus tryoni* (Froggatt)

i) *Dacus tsunconis* Miyake

j) *Dacus zonatus* Saund

k) *Epochra canadensis* (Loew)

l) *Pardalaspis cyanescens* Bezzi

m) *Pardalaspis quinaria* Bezzi

n) *Pterandrus rosa* (Karsch)

o) *Rhacochlaena japonica* Ito

p) *Rhagoletis cingulata* (Loew)

q) *Rhagoletis completa* Cresson

r) *Rhagoletis fausta* (Osten-Sacken)

s) *Rhagoletis indifferens* Curran

t) *Rhagoletis mendax* Curran

u) *Rhagoletis pomonella* Walsh

v) *Rhagoletis ribicola* Doane

w) *Rhagoletis suavis* (Loew)

Trioza erytrae Del Guercio

Unaspis citri Comstock

Xiphinema americanum Cobb sensu lato (popolazioni non europee)

Xiphinema californicum Lamberti et Bleve-Zacheo

Martedì 15 aprile 2014

b) Batteri

*Citrus greening bacterium**Citrus variegated chlorosis**Erwinia stewartii* (Smith) Dye*Xanthomonas campestris* (tutti i ceppi patogeni per Citrus)*Xanthomonas campestris* pv. *oryzae* (Ishiyama) Dye e pv. *oryzicola* (Fang. et al.) Dye*Xylella fastidiosa* (Well & Raju)

c) Funghi

Alternaria alternata (Fr.) Keissler (isolati patogeni extra-europei)*Anisogramma anomala* (Peck) E. Müller*Apiosporina morbosa* (Schwein.) v. Arx*Atropellis* spp.*Ceratocystis fagacearum* (Bretz) Hunt*Ceratocystis virescens* (Davidson) Moreau.*Cercoseptoria pini-densiflorae* (Hori et Nambu) Deighton*Cercospora angolensis* Carv. et Mendes*Ciborinia camelliae* Kohn*Chrysomyxa arctostaphyli* Dietel*Cronartium* spp. (specie non europee)*Diaporthe vaccinii* Shaer*Endocronartium* spp. (specie non europee)*Elsinoe* spp. Bitanc. et Jenk. Mendes*Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kilian et Maire) Gordon*Guignardia citricarpa* Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus)*Guignardia laricina* (Saw.) Yamamoto et Ito*Guignardia piricola* (Nosa) Yamamoto*Gymnosporangium* spp. (specie non europee)*Inonotus weiril* (Murril) Kotlaba et Pouzar*Melampsora farlowii* (Arthur) Davis*Monilinia fructicola* (Winter) Honey*Mycosphaerella larici-leptolepis* Ito et al.*Mycosphaerella populorum* G. E. Thompson*Phoma andina* Turkensteen*Phyllosticta solitaria* Ell. et Ev.*Puccinia pittieriana* Hennings*Septoria lycopersici* Speg. var. *malagutii* Ciccarone et Boerema*Scirrhia acicola* (Dearn.) Siggers*Stegophora ulmea* (Schweinitz: Fries) Sydow & Sydow

Martedì 15 aprile 2014

Thecaphora solani Barrus

Tilletia indica Mitra

Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers

Venturia nashicola Tanaka et Yamamoto

d) *Virus ed organismi patogeni virus-simili*

Micoplasma delle necrosi del floema dell'olmo

Virus ed organismi patogeni virus-simili della patata, quali:

a) *Andean potato latent virus*

b) *Andean potato mottle virus*

c) *Arracacha virus B, oca strain*

d) *Potato black ringspot virus*

e) *Potato spindle tuber viroid*

f) *Potato virus T*

g) *Isolati non-europei dei virus della patata A, M, S, V, X, e Y (compresi Y^o, Yⁿ e Y^c), e Potato leafroll virus*

Tobacco ringspot virus

Tomato ringspot virus

Virus ed organismi patogeni virus-simili di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. e Vitis L., quali:

a) *Blueberry leaf mottle virus*

b) *Cherry rasp leaf virus (americano)*

c) *Peach mosaic virus (americano)*

d) *Peach phony rickettsia*

e) *Peach rosette mosaic virus*

f) *Peach rosette mycoplasma*

g) *Peach X-disease mycoplasma*

h) *Peach yellows mycoplasma*

i) *Plum line pattern virus (americano)*

j) *Raspberry leaf curl virus (americano)*

k) *Strawberry latent C virus*

l) *Strawberry vein banding virus*

m) *Strawberry witches' broom mycoplasma*

n) *Virus, ed organismi virus-simili, non-europei di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. e Vitis L.*

Virus trasmessi da Bemisia tabaci Genn., quali:

a) *Bean golden mosaic virus*

b) *Cowpea mild mottle virus*

c) *Lettuce infectious yellows virus*

d) *Pepper mild tigré virus*

Martedì 15 aprile 2014

- e) *Squash leaf curl virus*
- f) *Euphorbia mosaic virus*
- g) *Florida tomato virus*
- Beet curly top virus (isolati non europei)*
- Black raspberry latent virus*
- Agenti della necrosi e pseudo-necrosi*
- Cadang-Cadang viroid*
- Cherry leafroll virus*
- Chrysanthemum stem necrosis virus*
- Citrus mosaic virus*
- Citrus tristeza virus (isolati non europei)*
- Leprosis*
- Little cherry pathogen (isolati non europei)*
- Agenti della diffusione naturale della psorosi*
- Palm lethal yellowing mycoplasma*
- Prunus necrotic ringspot virus*
- Satsuma dwarf virus*
- Tatter leaf virus*
- Witches' broom (MLO)*
- e) *Piante parassite*
 - Arceuthobium spp. (specie non europee)*

**ORGANISMI NOCIVI DI CUI SIA NOTA LA PRESENZA SUL TERRITORIO UNIONALE E CHE RIVESTONO
IMPORTANZA PER TUTTA L'UNIONE**

- a) *Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo*
 - Diabrotica virgifera virgifera Le Conte*
 - Globodera pallida (Stone) Behrens*
 - Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens*
 - Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni)*
 - Meloidogyne fallax Karssen*
 - Opogona sacchari (Bojer)*
 - Popillia japonica Newman*
 - Rhizoecus hibisci Kawai & Takagi*
 - Spodoptera littoralis (Boisduval)*
- b) *Batteri*
 - Clavibacter michiganensi (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.*
 - Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith*

Martedì 15 aprile 2014

c) **Funghi**

Melampsora medusae Thümen

Synchytrium endobioticum (Schilfersky) Percival

d) **Virus ed organismi patogeni virus-simili**

Apple proliferation mycoplasma

Apricot chlorotic leafroll mycoplasma

Pear decline mycoplasma

e) **Altri**

Pomacea spp. [Em. 126]

Martedì 15 aprile 2014

ALLEGATO I ter

Elenco degli organismi nocivi prioritari rilevanti per l'Unione di cui all'articolo 6, paragrafo 2

a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

Anoplophora chinensis (Thomson)*Anoplophora glabripennis* (Motschulsky)*Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Buher) Nickle et al.*Cicadellidae* (non europei) noti come vettori della malattia di Pierce (causata da *Xylella fastidiosa*), quali:a) *Carneocephala fulgida* Nottinghamb) *Draeculacephala minerva* Ballc) *Graphocephala atropunctata* (Signoret)*Diaphorina citri* Kuway*Paysandisia archon**Pistisia dactyliferae**Rhynchophorus ferrugineus**Thaumatotibia leucotreta**Trioza erytrae* Del Guercio

b) Batteri

*Citrus greening bacterium**Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith*Pseudomonas syringae**Xanthomonas campestris* (tutti i ceppi patogeni per Citrus)*Xanthomonas campestris* pv. *oryzae* (Ishiyama) Dye et pv. *oryzicola* (Fang. et al.) Dye*Xylella fastidiosa* (Well & Raju)

c) Funghi

Elsinoe spp. *Bitanc.* et *Jenk. Mendes**Gibberella circinata**Guignardia citricarpa* Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus)*Hypoxyton mammatum**Phytophthora ramorum**Trechispora brinkmannii* (Bresad.) Rogers*Venturia nashicola* Tanaka et Yamamoto

d) Virus ed organismi patogeni virus-simili

Virus, ed organismi patogeni virus-simili, della patata, quali:

a) Andean potato latent virus

b) Andean potato mottle virus

Martedì 15 aprile 2014

- c) *Arracacha virus B, oca strain*
 - d) *Potato black ringspot virus*
 - e) *Potato spindle tuber viroid*
 - f) *Potato virus T*
 - g) *Isolati non-europei dei virus della patata A, M, S, V, X, e Y (compresi Y^o, Yⁿ e Y^e), e Potato leafroll virus*
Grapevine flavescence dorée MLO
 - e) **Altri**
Pomacea spp. [Em. 127]
-

Martedì 15 aprile 2014

ALLEGATO I quater

Elenco degli organismi nocivi per la qualità di cui all'articolo 36

INSETTI

Acanthoscelides obtectus Sag.

Pelargonium flower break carmovirus

Aceria *essigi*.

Aculops *fockeui*.

Agromyzidae

Aleurodidae, in particolare *Bemisia tabaci*

Aleurothrixus floccosus (Mashell)

Anarsia lineatella.

Aphelenchoides spp.

Blastophaga spp.

Bruchus affinis Froel.

Bruchus atomarius L.

Bruchus pisorum L.

Bruchus rufimanus Boh.

Cacoecimorpha pronubana

Cecidophyopsis ribis.

Circulifer haematoceps

Circulifer tenellus

Cocciniglie, in particolare: *Epidiaspis leperii*, *Pseudaulacaspis pentagona*, *Quadraspidiotus perniciosus*.

Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

Diarthronomia chrysanthemi

Ditylenchus destructor Thorne

Ditylenchus dipsaci

Epichoristodes acerbella

Epidiaspis leperii.

Eriophis avellanae.

Eriophyes similis.

Eriosoma lanigerum

Eumerus spp.

Eusophera pinguis.

Eutetranychus orientalis Klein

Helicoverpa armigera (Hübner)

Lepidoptera

Martedì 15 aprile 2014

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

Liriomyza trifolii (Burgess)

Meloidogyne spp.

Merodon equestris

Myzus ornatus

Otiorrhynchus sulcatus

Parabemisia myricae (Kuwana)

Parabemisia, myricae (Kuwana).

Parasaissetia nigra (Nietner)

Paysandisia archon (Burmeister)

Pratylenchus penetrans

Pratylenchus spp.

Pseudaulacaspis pentagona.

Quadraspidiotus perniciosus

Quadraspidiotus perniciosus

Radopholus similis (Cobb) Thorne

Rhizoglyphidae

Rhyacionia buoliana

Rhyzoglyphus spp.

Rotylenchus robustus

Salsetia oleae.

Sciara

Tarsonemidae

Tarsonemidae.

Tetranychus urticae

Thysanoptera

Tylenchulus semipenetrans

Pelargonium line pattern virus

BATTERI

Agrobacterium rhizogenes.

Agrobacterium tumefaciens.

Agrobacterium tumefaciens

Clavibacter michiganensis spp. *insidiosus* (McCulloch) Davis et al.

Clavibacter michiganensis spp. *michiganensis* (Smith) Davis et al

Corynebacterium sepedonicum

Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al

Erwinia carotovora subsp. *Carotovora*

Erwinia chrysanthemi

Martedì 15 aprile 2014

Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder

Pseudomonas marginata

Pseudomonas solanacearum.

Pseudomonas syringae pv. *glycinea*

Pseudomonas syringae pv. *mors prunorum*.

Pseudomonas syringae pv. *persicae* (Prunier et al.) Young et al

Pseudomonas syringae pv. *savastanoi*.

Pseudomonas syringae pv. *syringae*

Rhodococcus fascians

Xanthomonas campestris pv. *Begoniae*

Xanthomonas campestris pv. *corylina*.

Xanthomonas campestris pv. *juglandi*.

Xanthomonas campestris pv. *Pelargonii*

Xanthomonas campestris pv. *pruni* (Smith) Dye

Xanthomonas campestris pv. *phaseoli* (Smith) Dye

Xanthomonas campestris pv. *vesicatoria* (Doidge) Dye

Xanthomonas fragariae Kennedy et King

Xylophilus ampelinus Vitis (Panagopoulos) Willems. et al

FUNGHI

Agenti di marciume (*Botrytis* spp., *Pythium* spp.)

Fusarium oxisporum f. sp. *lilii*

Fusarium oxisporum sp. *gladioli*

Rhizoctonia spp.

Alternaria dianthicola

Armillariella mellea

Ceratocystis fimbriata f. sp. *platani* Walter

Chondrostereum purpureum

Claviceps purpurea

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Curvularia trifolii

Cylindrocarpon destructans

Diaporthe phaseolorum var. *caulivora* e var. *sojae*

Didymella applanata.

Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx

Exosporium palmivorum

Fusarium fujikuroi

Fusarium oxisporum f. sp. *dianthi*

Fusarium oxisporum sp. *chrysanthemi*

Martedì 15 aprile 2014

Fusarium oxysporum f. sp. *narcissi*
Fusarium spp.
Gliocladium wermoeseni
Graphiola phoenicis
Helminthosporium
Lophodermium seditiosum
Mycosphaerella dianthi
Nectria galligena
Oidio
Penicillium gladioli
Peronospora rubi.
Pestalozzia Phoenicis
Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma
Phialophora gregata
Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili
Phyllactinia guttata.
Phytophthora cactorum.
Phytophthora fragariae var. *rubi*.
Phytophthora spp.
Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni
Agente di marciume: *Fusarium* spp. y *Pythium*
Puccinia chrysanthemi
Puccinia horiana Hennings
Puccinia pelargonii zonalis
Pythium spp.
Rhizoctonia spp.
Rhizopus spp.
Rosellinia necatrix
Scirrhia pini Funk et Parker
Sclerotinia spp.
Septoria gladioli
Slerotium bulborum
Synchytrium endobioticum
Taphrina deformans
Thielaviopsis basicola
Tilletia
Urocystis gladiolicola
Uromyces dianthi
Uromyces trasversalis

Martedì 15 aprile 2014

Ustilaginaceae

Venturia spp.

Verticillium spp

VIRUS ED ORGANISMI PATOGENI VIRUS-SIMILI

Narcissus white streak agent

Carnation mottle carmovirus

Carnation etched ring caulimovirus

Carnation necrotic fleck closterovirus

Aster yellow mycoplasm

Corky pit agent

Anarsia lineatella

Apple mosaic virus.

Arabis mosaic virus Fragaria

Beet leaf curl virus

Black currant infecticus variegation

Black currant rever.

Cherry leaf roll virus.

Chondrostereum purpureum

Chrysanthemum stunt viroid

Citrus leaf rugose.

Citrus tristeza virus Citrus (isolati europei)

Citrus vein enation woody gall

Cocciniglie, in particolare: Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus

Coniothyrium spp.

Tomato aspermy cucumovirus

Diplocarpon rosae

Malattie che, sulle giovani foglie, inducono psorosi o sintomi simili a psorosi come: maculatura anulare, cristacortis, impietratura, concave gum.

Eriosoma lanigerum

Grapevine flavescence dorée MLO

Hazel maculatura lineare MLO

Infectious variegation.

Arabis mosaic nepovirus

Peronospora sparsa

Phragmidium spp.

Plum pox virus

Potato stolbur mycoplasm

Prune dwarf virus.

Prunus necrotic ringspot virus

Martedì 15 aprile 2014

Raspberry bushy dwarf virus.

Raspberry leaf curl virus.

Raspberry ringspot virus

Leaf curl

Rosellinia necatrix

Citrus leaf rugose

Sphaeroteca pannosa

Spiroplasma citri Saglio. *et al.*

Strawberry crinkle virus

Strawberry green petal MLO.

Strawberry latent ringspot virus

Strawberry mild yellow edge virus

Tomato black ring virus

Tomato spotted wilt virus

Tomato yellow leaf curl virus

Pelargonium leaf curl tombusvirus

Tospovirus (tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)

Infectious variegation

Venturia spp.

Verticillium spp.

Viroidi come: exocortis, cachexia-xyloporosis

Lily symptomless virus

Tulipbreaking virus

Gladiolus ringspot virus (syn. Narcissus latent virus)

Narcissus yellow stripe virus

Chrysanthemum B mosaic virus

Cucumber mosaic virus

Tobacco rattle virus

Lily virus x

NEMATODI

Heterodera rostochiensis

ALTRI ORGANISMI NOCIVI

Cyperus esculentus (tartufo)

Orobanche (pianta parassita) [Em. 128]

Martedì 15 aprile 2014

ALLEGATO II

Criteri di qualificazione degli organismi nocivi in base ai rischi che comportano per il territorio dell'Unione

SEZIONE 1

CRITERI PER IDENTIFICARE GLI ORGANISMI NOCIVI CHE SI POSSONO CONSIDERARE ORGANISMI NOCIVI DA QUARANTENA, COME INDICATO AGLI ARTICOLI 3, 7, PARAGRAFO 1 E 28, PARAGRAFO 2

1) Identità dell'organismo nocivo

L'identità tassonomica dell'organismo nocivo è chiaramente definita oppure, in alternativa, è dimostrato che l'organismo nocivo produce sintomi coerenti ed è trasmissibile.

L'identità tassonomica dell'organismo nocivo è definita a livello della specie oppure, in alternativa, ad un livello tassonomico superiore o inferiore, e tale livello tassonomico è fondato su opportune basi scientifiche in relazione alla sua virulenza, alla gamma di organismi ospiti o alle relazioni con i vettori.

2) Presenza dell'organismo nocivo nel territorio interessato

Si applica almeno una delle condizioni seguenti:

- a) la presenza dell'organismo nocivo non è nota nel territorio in questione;
- b) la presenza dell'organismo nocivo non è nota nel territorio in questione, eccetto in una sua parte limitata;
- c) la presenza dell'organismo nocivo non è nota nel territorio in questione, eccetto in casi sporadici, irregolari, isolati e non frequenti.

Se si applicano le lettere b) o c), si considera che l'organismo nocivo è diffuso in modo limitato.

3) Capacità dell'organismo nocivo di introdursi, insediarsi e diffondersi nel territorio interessato

a) *Capacità di introdursi*

L'organismo nocivo è considerato capace di introdursi nel territorio in questione oppure, se presente, nella parte di territorio in cui è diffuso in modo limitato (di seguito: «zona in pericolo») o per via naturale oppure se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- i) è associato, per quanto riguarda piante, prodotti vegetali o altri oggetti che entrano nel territorio in questione, a tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio di origine o di provenienza, dal quale sono introdotti nel territorio in questione;
- ii) sopravvive durante il trasporto o l'immagazzinamento;
- iii) può essere trasferito ad un ospite adatto, sia esso pianta, prodotto vegetale o altro oggetto, nel territorio in questione.

b) *Capacità di insediarsi*

L'organismo nocivo è considerato capace di restare presente in un futuro prevedibile (di seguito: «insediarsi») nel territorio in questione oppure, se presente, nella parte di territorio in cui è diffuso in modo limitato, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- i) sono disponibili organismi ospiti e, se del caso, vettori di trasmissione dell'organismo nocivo;
- ii) i fattori ambientali decisivi sono favorevoli all'organismo nocivo in questione e, se del caso, al suo vettore, e gli consentono di sopravvivere in periodi di stress climatico e di completare il suo ciclo vitale;
- iii) le pratiche colturali e le misure di controllo applicate nel territorio sono favorevoli;

Martedì 15 aprile 2014

iv) i metodi di sopravvivenza, la strategia riproduttiva, l'adattabilità genetica dell'organismo nocivo e la dimensione della sua popolazione minima vitale ne favoriscono l'insediamento.

c) *Capacità di diffondersi*

L'organismo nocivo è considerato capace di diffondersi nel territorio in questione oppure, se presente, nella parte di territorio in cui è diffuso in modo limitato se è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

- i) l'ambiente è adatto alla diffusione naturale dell'organismo nocivo;
- ii) gli ostacoli alla diffusione naturale dell'organismo nocivo non sono sufficienti;
- iii) le merci o i trasporti consentono all'organismo nocivo di spostarsi;
- iv) sono presenti organismi ospiti e, se del caso, vettori dell'organismo nocivo;
- v) i nemici naturali e gli antagonisti dell'organismo nocivo non sono presenti oppure non sono sufficientemente in grado di sopprimerlo.

4) *Potenziale impatto economico, sociale e ambientale*

L'ingresso, l'insediamento e la diffusione dell'organismo nocivo nel territorio in questione oppure, se presente, nella parte di territorio in cui è diffuso in modo limitato, hanno un impatto economico, sociale e/o ambientale inaccettabile per il territorio in questione oppure per la parte di territorio in cui è diffuso in modo limitato, per quanto riguarda almeno uno degli aspetti seguenti:

- a) perdite quantitative e qualitative del raccolto;
- b) costi delle misure di controllo;
- c) costi di reimpianto e perdite dovute alla necessità di effettuare colture sostitutive;
- d) effetti sulle pratiche di produzione esistenti;
- e) effetti sugli alberi lungo le strade, sui parchi e sulle aree verdi pubbliche e private;
- f) effetti sulle piante autoctone, sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici;
- g) effetti sull'insediamento, sulla diffusione e sull'impatto di altri organismi nocivi, dovuti alla capacità dell'organismo nocivo in questione di agire da vettore per altri organismi nocivi;
- h) modifiche dei costi di produzione o delle domande di mezzi di produzione, compresi costi connessi al controllo e costi di eradicazione e contenimento;
- i) effetti sui profitti dei produttori, risultanti dalle modifiche dei costi di produzione, delle rese o dei livelli di prezzo;
- j) modifiche della domanda dei consumatori nazionali o esteri di un determinato prodotto, risultante da modifiche della qualità;
- k) effetti sui mercati nazionali e di esportazione e sui prezzi pagati, compresi gli effetti sull'accesso al mercato di esportazione e la probabilità di restrizioni fitosanitarie istituite dai partner commerciali;
- l) risorse necessarie per ulteriori ricerche e consulenza;
- m) effetti sull'ambiente e altri effetti indesiderati delle misure di controllo;
- n) effetti su Natura 2000 o altre zone protette;

n bis) *effetti sul patrimonio paesaggistico e sulle zone turistiche;* [Em. 129]

- o) modifiche dei processi ecologici e della struttura, della stabilità o dei processi di un ecosistema, compresi ulteriori effetti sulle specie vegetali, erosione, variazioni della superficie freatica, pericoli d'incendio, ciclo dei nutrienti;

Martedì 15 aprile 2014

- p) costi del ripristino ambientale;
- q) effetti sulla sicurezza alimentare;
- r) effetti sull'occupazione;
- s) effetti sulla qualità delle acque, sul tempo libero, sul turismo, sui pascoli, sulla caccia e sulla pesca.

Per quanto riguarda le lettere da a) a g), si tiene conto degli effetti diretti sugli ospiti nella zona in pericolo. Tali effetti sono valutati tenendo conto della gamma di specie ospiti e basandosi sui tipi, sull'entità e sulla frequenza dei danni patiti dalle suddette specie ospiti.

Per quanto riguarda le lettere da h) a s), si tiene conto degli effetti indiretti all'interno e all'esterno della zona in pericolo.

Sezione 2

Criteri per identificare gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione che si possono considerare organismi nocivi prioritari, come indicato all'articolo 6, paragrafo 1 e all'articolo 7, paragrafo 2

Si considera che un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione abbia il più grave impatto economico, sociale o ambientale per il territorio dell'Unione se il suo ingresso, il suo insediamento o la sua diffusione soddisfano almeno una delle condizioni seguenti:

- a) impatti economici: l'organismo ha il potenziale di provocare notevoli perdite in termini di effetti diretti e indiretti di cui alla sezione I, punto 4, per le colture ~~il cui valore totale annuo di produzione per il~~ **nel** territorio dell'Unione ~~ammonta ad almeno 1 miliardo di EUR.~~ [Em. 130]
- a bis) In caso di organismi nocivi che colpiscono le colture speciali, coltivate nel territorio europeo su una superficie inferiore a 200 000 ettari, la perdita potenziale in termini di valore totale annuo di produzione dell'Unione è di almeno 200 milioni di EUR.** [Em. 131]
- b) Impatti sociali: l'organismo nocivo ha il potenziale di provocare almeno uno degli effetti seguenti:
 - i) significativa diminuzione dell'occupazione nel settore agricolo, orticolo o silvicolo in questione;
 - ii) rischi per la sicurezza alimentare;
 - iii) scomparsa o danneggiamento permanente su vasta scala delle principali specie di alberi autoctone o coltivate nel territorio dell'Unione.
- c) Impatti ambientali: l'organismo nocivo ha il potenziale di provocare almeno uno degli effetti seguenti:
 - i) effetti sulle specie e gli habitat elencati dalle disposizioni della direttiva 92/43/CEE del Consiglio⁽¹⁾ e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾;
 - ii) aumenti consistenti e permanenti dell'impiego di prodotti fitosanitari sulle colture in questione.

⁽¹⁾ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

⁽²⁾ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

Martedì 15 aprile 2014

Sezione 3

Criteri di valutazione preliminare per identificare gli organismi nocivi provvisoriamente considerati organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione che richiedono misure temporanee come indicato negli articoli 21, paragrafo 1, 28, paragrafo 1, 29, paragrafo 1, e 30

Sottosezione 1

Criteri di valutazione preliminare per identificare gli organismi nocivi provvisoriamente considerati organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione che richiedono misure temporanee come indicato nell'articolo 28, paragrafo 1

1) Identità dell'organismo nocivo

L'organismo nocivo rispetta i criteri di cui alla sezione 1, punto 1.

2) Presenza dell'organismo nocivo nel territorio dello Stato membro

La presenza dell'organismo nocivo non è mai stata riscontrata nota nel territorio dello Stato membro. Secondo le informazioni a disposizione dello Stato membro in questione, non è mai stata riscontrata neppure la presenza dell'organismo nocivo nel territorio dell'Unione, oppure si considera che l'organismo nocivo soddisfa le condizioni di cui alla sezione 1, punto 2, lettere b) o c) per quanto concerne il territorio dell'Unione.

3) Probabilità di insediamento e diffusione dell'organismo nocivo nel territorio dell'Unione, o in una o più parti specifiche parti del territorio dell'Unione in cui non è presente

Secondo le informazioni a disposizione dello Stato membro, l'organismo nocivo soddisfa i criteri di cui alla sezione 1, punto 3, lettere b) e c) per quanto riguarda il suo territorio e, per quanto lo Stato membro possa valutarlo, il territorio dell'Unione.

4) Potenziale impatto economico, sociale e ambientale dell'organismo nocivo

Secondo le informazioni a disposizione dello Stato membro, l'organismo nocivo ha impatti economici, sociali e/o ambientali inaccettabili per quanto riguarda il suo territorio e, per quanto lo Stato membro possa valutarlo, il territorio dell'Unione in caso di insediamento e diffusione in tale territorio, per quanto riguarda uno o più aspetti di cui alla sezione 1, punto 4.

I suddetti impatti comprendono almeno uno degli effetti diretti di cui alla sezione 1, punto 4, lettere da a) a g).

Sottosezione 2

Criteri di valutazione preliminare per identificare gli organismi nocivi provvisoriamente considerati organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione che richiedono misure temporanee come indicato nell'articolo 29, paragrafo 1

1) Identità dell'organismo nocivo

L'organismo nocivo rispetta i criteri di cui alla sezione 1, punto 1.

2) Presenza dell'organismo nocivo nel territorio dell'Unione

La presenza dell'organismo nocivo nel territorio dell'Unione non è mai stata riscontrata, oppure si considera che l'organismo nocivo soddisfa le condizioni di cui alla sezione 1, punto 2, lettere b) o c) per quanto concerne il territorio dell'Unione.

3) Probabilità di insediamento e diffusione dell'organismo nocivo nel territorio dell'Unione, o in una o più specifiche parti del territorio dell'Unione in cui non è presente

Secondo le informazioni a disposizione dell'Unione, l'organismo nocivo soddisfa i criteri di cui alla sezione 1, punto 3, lettere b) e c) per quanto riguarda il territorio dell'Unione.

Martedì 15 aprile 2014

4) Potenziale impatto economico, sociale e ambientale dell'organismo nocivo

Secondo le informazioni disponibili all'Unione, l'organismo nocivo ha impatti economici, sociali e/o ambientali inaccettabili per quanto riguarda il territorio dell'Unione in caso di insediamento e diffusione in tale territorio, per quanto riguarda uno o più aspetti di cui alla sezione 1, punto 4.

I suddetti impatti comprendono almeno uno degli effetti diretti di cui alla sezione 1, punto 4, lettere da a) a g).

Sezione 4

Criteri per identificare gli organismi nocivi che si possono considerare organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, come indicato agli articoli 36 e 38

1) Identità dell'organismo nocivo

L'organismo nocivo rispetta i criteri di cui alla sezione 1, punto 1.

2) Probabilità di diffusione dell'organismo nocivo nel territorio dell'Unione

È valutata prevalentemente la diffusione dell'organismo nocivo attraverso specifiche piante da impianto anziché per via naturale o attraverso lo spostamento di prodotti vegetali o altri oggetti.

Tale valutazione tiene conto, a seconda dei casi, degli aspetti seguenti:

- a) numero dei cicli vitali dell'organismo nocivo sugli ospiti in questione;
- b) biologia, epidemiologia e capacità di sopravvivenza dell'organismo nocivo;
- c) possibili vie di diffusione naturali, artificiali o di altro tipo per la trasmissione dell'organismo nocivo all'ospite ed efficienza delle vie di diffusione, compresi i meccanismi di dispersione e il tasso di dispersione;
- d) infestazione secondaria e trasmissione dell'organismo nocivo dall'ospite ad altre piante e viceversa;
- e) fattori climatici;
- f) pratiche colturali prima e dopo il raccolto;
- g) tipi di terreno;
- h) suscettibilità dell'ospite in questione e fasi pertinenti delle piante ospiti;
- i) presenza di vettori dell'organismo nocivo;
- j) presenza di nemici naturali e di antagonisti dell'organismo nocivo;
- k) presenza di altri ospiti suscettibili all'organismo nocivo;
- l) prevalenza dell'organismo nocivo nel territorio dell'Unione;
- m) uso previsto delle piante.

3) Potenziale impatto economico, sociale e ambientale dell'organismo nocivo

Le infestazioni delle piante da impianto di cui al punto 2 da parte dell'organismo nocivo hanno un impatto economico inaccettabile sull'uso previsto di tali piante sotto almeno uno degli aspetti seguenti:

- a) perdite quantitative e qualitative del raccolto;
- b) costi aggiuntivi delle misure di controllo;
- c) costi aggiuntivi di raccolto e selezione;
- d) costi di reimpianto;
- e) perdite dovute alla necessità di effettuare colture sostitutive;

Martedì 15 aprile 2014

- f) effetti sulle pratiche di produzione esistenti;
- g) effetti su altre piante ospiti nel luogo di produzione;
- h) effetti sull'insediamento, sulla diffusione e sull'impatto di altri organismi nocivi, dovuti alla capacità dell'organismo nocivo in questione di agire da vettore per altri organismi nocivi;
- i) effetti sui costi di produzione o sulle domande di mezzi di produzione, compresi costi di controllo e costi di eradicazione e contenimento;
- j) effetti sui profitti dei produttori, risultanti dalle modifiche dei costi di produzione, delle rese o dei livelli di prezzo;
- k) modifiche della domanda dei consumatori nazionali o esteri di un determinato prodotto, risultante da modifiche della qualità;
- l) effetti sui mercati nazionali e di esportazione e prezzi pagati;
- m) effetti sull'occupazione.

Per quanto riguarda le lettere da a) a h), si tiene conto degli effetti diretti sugli ospiti nella zona in pericolo. Tali effetti sono valutati sulla base dei tipi, dell'entità e della frequenza dei rispettivi danni.

Per quanto riguarda le lettere da i) a m), si tiene conto degli effetti indiretti all'interno e all'esterno della zona in pericolo.

Martedì 15 aprile 2014

ALLEGATO III

Elementi di identificazione delle piante da impianto che comportano rischi fitosanitari per il territorio dell'Unione, come indicato all'articolo 47, paragrafo 2, e all'articolo 48

Si considera che le piante da impianto provenienti da paesi terzi possono comportare rischi fitosanitari per il territorio dell'Unione, come indicato all'articolo 47, paragrafo 1, se soddisfano almeno ~~tre~~ **una** delle condizioni seguenti, ~~tra le quali almeno una di quelle elencate al punto 1, lettere a), b) e c):~~ **[Em. 132]**

1) Caratteristiche delle piante da impianto

- a) Esse appartengono ad un genere o ad una famiglia dei quali è risaputo che ospitano comunemente organismi nocivi regolamentati come organismi nocivi da quarantena nel territorio dell'Unione o in paesi terzi.
- b) Esse appartengono ad un genere o ad una famiglia dei quali è risaputo che ospitano comunemente organismi nocivi polifagi, oppure organismi nocivi monofagi dei quali è noto il notevole impatto su specie vegetali coltivate nel territorio dell'Unione e aventi grande importanza economica, sociale o ambientale per il territorio dell'Unione.
- c) Esse appartengono ad un genere o una famiglia delle quali è risaputo che ospitano comunemente organismi nocivi senza mostrarne segni o sintomi, oppure che hanno un periodo di latenza prima della manifestazione di tali segni o sintomi di almeno tre mesi, il che rende quindi quasi impossibile rilevare la presenza degli organismi nocivi su tali piante da impianto durante i controlli ufficiali all'ingresso nel territorio dell'Unione, senza ricorrere al campionamento e alle prove o all'applicazione delle procedure di quarantena.
- d) Esse sono coltivate all'aperto nei paesi terzi di origine.
- e) ~~Esse non sono trattate con prodotti fitosanitari generici né prima né durante il trasporto.~~ **[Em. 133]**
- f) ~~Esse non sono soggette a controlli ufficiali di esportazione e a certificazione per l'esportazione nel paese terzo di origine.~~ **[Em. 134]**
- g) Esse non sono spedite in contenitori o imballaggi chiusi, oppure se lo sono le partite, a causa delle loro dimensioni, non possono essere aperte in locali chiusi a fini di controllo ufficiale all'ingresso nel territorio dell'Unione.

2) Origine delle piante da impianto

- a) Esse sono originarie o provengono da un paese terzo che è fonte di frequenti notifiche o di intercettazioni di organismi nocivi da quarantena non elencati a norma dell'articolo 5, paragrafo 2.
- b) Esse sono originarie o provengono da un paese terzo non membro dell'IPPC.

Martedì 15 aprile 2014

ALLEGATO IV

Misure e principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi

Sezione 1

Misure di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi da quarantena come indicato nell'articolo 16, paragrafo 1, nell'articolo 20, nell'articolo 24, paragrafo 2, nell'articolo 27, paragrafo 4, nell'articolo 28, paragrafo 1, nell'articolo 29, paragrafo 4, nell'articolo 40, paragrafo 2, nell'articolo 41, paragrafo 2, nell'articolo 44, paragrafo 3, nell'articolo 49, paragrafo 2 e nell'articolo 50, paragrafo 2

La gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi da quarantena consiste in una o più misure, a seconda delle esigenze, fra le seguenti:

- 1) Misure di prevenzione e di eliminazione dell'infestazione di piante coltivate e selvatiche
 - a) Restrizioni per quanto riguarda l'identità, la natura, l'origine, l'ascendenza, la provenienza e la cronologia della produzione delle piante coltivate.
 - b) Restrizioni della coltivazione, del raccolto e dell'impiego delle piante.
 - c) Restrizioni dell'uso dei prodotti vegetali, dei siti, del terreno, delle acque, della terra, dei substrati di coltivazione, degli impianti, dei macchinari, delle attrezzature e altri oggetti.
 - d) Sorveglianza, esame visivo, campionamento e prove di laboratorio delle piante, dei prodotti vegetali, dei siti, del terreno, delle acque, della terra, dei substrati di coltivazione, degli impianti, dei macchinari, delle attrezzature e di altri oggetti per rilevare l'eventuale presenza di organismi nocivi da quarantena.
 - e) Sorveglianza della perdita o dell'alterazione dell'efficacia di una specie vegetale resistente connessa con un cambiamento della composizione dell'organismo nocivo da quarantena o del suo biotipo, patotipo, razza o gruppo di virulenza.
 - f) Trattamento fisico, chimico e biologico delle piante, dei prodotti vegetali, dei siti, del terreno, delle acque, della terra, dei substrati di coltivazione, degli impianti, dei macchinari, delle attrezzature e di altri oggetti infestati o potenzialmente infestati da organismi nocivi da quarantena.
 - g) Distruzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, infestati o potenzialmente infestati da organismi nocivi da quarantena o a fini di prevenzione.
 - h) Obblighi di informazione, di registrazione di dati, di comunicazione e trasmissione di dati.

Ai fini della lettera b), le misure possono comprendere prescrizioni relative alle prove su specie vegetali e su varietà vegetali per verificarne la resistenza all'organismo nocivo da quarantena in questione e all'elaborazione di un elenco di specie e varietà vegetali che sono risultate resistenti all'organismo nocivo da quarantena in questione.

Ai fini della lettera f), le misure possono comprendere prescrizioni riguardanti:

- a) la registrazione, l'autorizzazione e la supervisione ufficiale degli operatori professionali che applicano il trattamento in questione;
 - b) il rilascio di un certificato fitosanitario, di un passaporto delle piante, di un'etichetta o di altri attestati ufficiali per le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti trattati e l'apposizione del marchio di cui all'articolo 91, paragrafo 1, successiva all'applicazione del trattamento in questione.
- 2) Misure riguardanti le partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti
 - a) Restrizioni riguardanti l'identità, la natura, l'origine, la provenienza, l'ascendenza, il metodo di produzione, la cronologia della produzione e la tracciabilità delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti.

Martedì 15 aprile 2014

- b) Restrizioni dell'introduzione, dello spostamento, dell'uso, della movimentazione, della trasformazione, dell'imballaggio, dell'immagazzinamento, della distribuzione e della destinazione delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti.
- c) Sorveglianza, esame visivo, campionamento, prove di laboratorio di piante, prodotti vegetali e altri oggetti per rilevare l'eventuale presenza di organismi nocivi da quarantena, anche attraverso procedure di quarantena **e ispezioni preimbarco nei paesi terzi**. [Em. 135]
- d) Trattamento fisico, chimico e biologico e, se del caso, distruzione delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti infestati o potenzialmente infestati da organismi nocivi da quarantena.
- e) Obblighi di informazione, di registrazione di dati, di comunicazione e trasmissione di dati.

Ai fini delle lettere da a) a d), le misure possono comprendere prescrizioni riguardanti:

- a) il rilascio di un certificato fitosanitario, di un passaporto delle piante, di un'etichetta o altri attestati ufficiali, compresa l'apposizione del marchio di cui all'articolo 91, paragrafo 1 per attestare il rispetto delle disposizioni di cui alle lettere da a) a d);
 - b) la registrazione, l'autorizzazione e la supervisione ufficiale degli operatori professionali che applicano il trattamento di cui alla lettera d).
- 3) Misure riguardanti le vie di diffusione degli organismi nocivi da quarantena, escluse le partite di piante, prodotti vegetali o altri oggetti
- a) Restrizioni dell'introduzione e dello spostamento di organismi nocivi da quarantena come merci.
 - b) Sorveglianza, esame visivo, campionamento e prove di laboratorio e, se necessario, distruzione degli organismi nocivi da quarantena come merci.
 - c) Restrizioni riguardanti le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti trasportati dai passeggeri.
 - d) Sorveglianza, esame visivo, campionamento e prove di laboratorio nonché, se del caso, trattamento o distruzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti trasportati dai passeggeri.
 - e) Restrizioni riguardanti i veicoli, l'imballaggio e altri oggetti utilizzati nel trasporto di merci.
 - f) Sorveglianza, esame visivo, campionamento e prove di laboratorio nonché, se del caso, trattamento o distruzione di veicoli, imballaggio e altri oggetti utilizzati nel trasporto di merci.
 - g) Obblighi di informazione, di registrazione di dati, di comunicazione e trasmissione di dati.

Sezione 2

Principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, all'articolo 17, paragrafo 2, all'articolo 27, paragrafo 4, all'articolo 28, paragrafo 1, all'articolo 29, paragrafo 4, all'articolo 31, paragrafo 1, all'articolo 37, paragrafo 5, all'articolo 44, paragrafo 3, all'articolo 47, paragrafo 2, all'articolo 68, paragrafo 3, all'articolo 69, paragrafo 3, all'articolo 70, paragrafo 2, all'articolo 74, paragrafo 3 e all'articolo 75, paragrafo 3

La gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e degli organismi nocivi per la qualità nell'Unione rispetta i seguenti principi:

1) Necessità

Le misure di gestione del rischio connesso ad un organismo nocivo si applicano solo se sono necessarie per impedire l'introduzione, l'insediamento e la diffusione di tale organismo nocivo.

2) Proporzionalità

Le misure adottate per gestire il rischio connesso ad un organismo nocivo sono proporzionate al rischio in questione e al livello di protezione necessario.

Martedì 15 aprile 2014

3) Impatto minimo

Le misure adottate per gestire il rischio connesso ad un organismo nocivo rappresentano quelle meno restrittive tra quelle disponibili e determinano ostacoli minimi agli spostamenti internazionali di persone, merci e ai mezzi di trasporto internazionale.

4) Non discriminazione

Le misure adottate per gestire il rischio connesso ad un organismo nocivo non sono applicate in modo da costituire né un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata, né una restrizione dissimulata, soprattutto negli scambi commerciali internazionali. Nei confronti dei paesi terzi esse non sono più rigorose di quelle applicate allo stesso organismo nocivo se presente nel territorio dell'Unione, qualora i paesi terzi possano dimostrare di avere lo stesso status fitosanitario e di applicare misure fitosanitarie identiche o equivalenti.

5) Giustificazione tecnica

Le misure adottate per gestire il rischio connesso ad un organismo nocivo sono giustificate dal punto di vista tecnico da conclusioni raggiunte attraverso un'adeguata analisi del rischio oppure, se del caso, un altro esame paragonabile e una valutazione delle informazioni scientifiche disponibili **condotta sotto la supervisione dell'EFSA**. Tali misure rispecchiano l'analisi del rischio nuova o aggiornata o le informazioni scientifiche pertinenti e, se del caso, sono modificate o revocate per tenerne conto. **[Em. 136]**

6) Fattibilità

Le misure adottate per gestire il rischio connesso ad un organismo nocivo devono essere tali da consentire di raggiungere con ogni probabilità il loro obiettivo.

Martedì 15 aprile 2014

ALLEGATO V

Contenuti del certificato fitosanitario per l'introduzione nel territorio dell'Unione

PARTE A

CERTIFICATI FITOSANITARI PER L'ESPORTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 71, PARAGRAFO 1

Modello di certificato fitosanitario

N. _____

Organizzazione per la protezione delle piante di _____

A: Organizzazione(i) per la protezione delle piante di _____

I. Descrizione della partita

Nome e indirizzo dell'esportatore: _____

Nome e indirizzo dichiarati del destinatario: _____

Numero e descrizione dei colli: _____

Segni particolari: _____

Luogo di origine: _____

Mezzi di trasporto dichiarati: _____

Punto d'entrata dichiarato: _____

Nome del prodotto e quantitativo dichiarato: _____

Denominazione botanica delle piante: _____

Si certifica che le piante, i prodotti vegetali o altri articoli regolamentati qui descritti sono stati ispezionati e/o testati secondo le adeguate procedure ufficiali e sono considerati indenni dagli organismi nocivi da quarantena specificati dalla parte contraente importatrice e conformi alle attuali prescrizioni fitosanitarie della parte contraente importatrice, comprese quelle per gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena.

Si presume che essi siano praticamente indenni da altri organismi nocivi. (*)

II. Dichiarazione supplementare

[Inserire il testo]

Martedì 15 aprile 2014

III. Trattamento di disinfestazione e/o disinfezione

Data _____ Trattamento _____ Sostanza chimica (principio attivo) _____

Durata e temperatura _____

Concentrazione _____

Informazioni supplementari _____

Luogo di rilascio _____

(Timbro dell'organizzazione) _____ Nome del funzionario autorizzato _____

Data _____

(Firma)

Nessuna responsabilità finanziaria con riguardo al presente certificato può essere attribuita al _____ (nome dell'organizzazione per la protezione delle piante) o a suoi funzionari o rappresentanti. (*)

(*) Clausola facoltativa

Martedì 15 aprile 2014

PARTE B

CERTIFICATI FITOSANITARI PER LA RIESPORTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 71, PARAGRAFO 1

Modello di certificato fitosanitario per la riesportazione

N. _____

Organizzazione per la protezione delle piante di _____ (parte contraente di riesportazione)

A: Organizzazione(i) per la protezione delle piante di _____ (parte(i) contraente (i) di importazione)

I. Descrizione della partita

Nome e indirizzo dell'esportatore: _____

Nome e indirizzo dichiarati del destinatario: _____

Numero e descrizione dei colli: _____

Segni particolari: _____

Luogo di origine: _____

Mezzi di trasporto dichiarati: _____

Punto d'entrata dichiarato: _____

Nome del prodotto e quantitativo dichiarato: _____

Denominazione botanica delle piante: _____

Si certifica che le piante, i prodotti vegetali o altri articoli regolamentati descritti sopra _____ sono stati importati in (parte contraente di riesportazione) _____ da _____ (parte contraente di origine) con la copertura del certificato fitosanitario N. _____,

(*) originale (*) copia conforme

del quale è allegato/a al presente certificato; sono

(*) imballati (*) reimballati

in contenitori

(*) d'origine (*) nuovi

Martedì 15 aprile 2014

e che in base al

(*) certificato fitosanitario originale

e all'

(*) ispezione supplementare

sono considerati conformi alle prescrizioni fitosanitarie attuali della parte contraente importatrice, e che durante l'immagazzinamento in _____ (parte contraente di riesportazione) la partita non è stata esposta al rischio di infestazione o infezione.

(*) Contrassegnare le caselle opportune

II. Dichiarazione supplementare

[Inserire il testo]

III. Trattamento di disinfestazione e/o disinfezione

Data _____ Trattamento _____ Sostanza chimica (principio attivo) _____

Durata e temperatura _____

Concentrazione _____

Informazioni supplementari _____

Luogo di rilascio _____

(Timbro dell'organizzazione) _____ Nome del funzionario autorizzato _____

Data _____

(Firma)

Nessuna responsabilità finanziaria con riguardo al presente certificato può essere attribuita al _____ (nome dell'organizzazione per la protezione delle piante) o a suoi funzionari o rappresentanti. (*)

(*) Clausola facoltativa

Martedì 15 aprile 2014

ALLEGATO VI

Passaporti delle piante

Parte A

Passaporti delle piante per gli spostamenti all'interno del territorio dell'Unione di cui all'articolo 78, paragrafo 2, primo comma

- 1) Il passaporto delle piante per gli spostamenti all'interno del territorio dell'Unione contiene gli elementi seguenti:
 - a) nell'angolo superiore sinistro, la dicitura «Passaporto delle piante»;
 - b) nell'angolo superiore destro, la bandiera dell'Unione europea;
 - c) la lettera «A», seguita dalla denominazione botanica della specie o taxon in questione, in caso di piante e prodotti vegetali oppure, se del caso, il nome dell'oggetto in questione;
 - d) la lettera «B», seguita dal codice di due lettere, di cui all'articolo 63, lettera b), per lo Stato membro in cui l'operatore professionale che rilascia il passaporto è registrato, un trattino ed il numero di registrazione dell'operatore professionale in questione;
 - e) la lettera «C», seguita dal numero del lotto della pianta, del prodotto vegetale o altro oggetto in questione;
 - f) la lettera «D», facoltativamente seguita dal nome del paese terzo di origine o dal codice di due lettere, di cui all'articolo 63, lettera b), per lo Stato membro di origine.
- 2) Il numero di lotto di cui al punto 1, lettera e) può essere sostituito da un riferimento ad un unico codice a barre, ologramma, chip o altro supporto di dati di tracciabilità, presente sul lotto.

Parte B

Passaporti delle piante per l'introduzione e gli spostamenti in zone protette di cui all'articolo 78, paragrafo 2, secondo comma

- 1) Il passaporto delle piante per gli spostamenti verso e in zone protette contiene gli elementi seguenti:
 - a) nell'angolo superiore sinistro, la dicitura «Passaporto delle piante — ZP»;
 - b) immediatamente sotto tale dicitura, la denominazione scientifica dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per la zona protetta in questione;
 - c) nell'angolo superiore destro, la bandiera dell'Unione europea;
 - d) la lettera «A», seguita dalla denominazione botanica della specie o taxon in questione, in caso di piante e prodotti vegetali oppure, se del caso, il nome dell'oggetto in questione;
 - e) la lettera «B», seguita dal codice di due lettere, di cui all'articolo 63, lettera b), per lo Stato membro in cui l'operatore professionale che rilascia il passaporto è registrato, un trattino ed il numero di registrazione dell'operatore professionale in questione;
 - f) la lettera «C», seguita dal numero del lotto della pianta, del prodotto vegetale o altro oggetto in questione;
 - g) la lettera «D», facoltativamente seguita dal nome del paese terzo di origine o dal codice di due lettere, di cui all'articolo 63, lettera b), per lo Stato membro di origine.
- 2) Il numero di lotto di cui al punto 1, lettera f) può essere sostituito da un riferimento ad un unico codice a barre, ologramma, chip o altro supporto di dati di tracciabilità, presente sul lotto.

Martedì 15 aprile 2014

Parte C

Passaporti delle piante per gli spostamenti all'interno del territorio dell'Unione, combinati con un'etichetta di certificazione, di cui all'articolo 78, paragrafo 3, secondo comma

1) Il passaporto delle piante per gli spostamenti all'interno del territorio dell'Unione, combinato in un'unica etichetta con l'etichetta ufficiale ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. .../... [*Numero del regolamento sul materiale riproduttivo vegetale*], oppure con il certificato principale ai sensi dell'articolo 122 di tale regolamento, contiene gli elementi seguenti:

- a) nell'angolo superiore sinistro dell'etichetta unica, la dicitura «Passaporto delle piante»;
- b) nell'angolo superiore destro dell'etichetta unica, la bandiera dell'Unione europea.

Sull'etichetta unica il passaporto delle piante è posizionato immediatamente sopra l'etichetta ufficiale oppure, se del caso, sopra il certificato principale ed ha la loro stessa larghezza.

Se gli elementi di cui alla parte A, punto 1, lettere c), d), e) o f) non sono contenuti nell'etichetta ufficiale o, se del caso, nel certificato principale, essi sono indicati nel passaporto delle piante di cui al primo comma.

2) Il punto 2 della parte A si applica di conseguenza.

Parte D

Passaporti delle piante per l'introduzione e gli spostamenti in zone protette, combinati con un'etichetta di certificazione di cui all'articolo 78, paragrafo 3, terzo comma

1) Il passaporto delle piante per l'introduzione e gli spostamenti nelle zone protette, combinato in un'unica etichetta con l'etichetta ufficiale ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. .../... [*Numero del regolamento sul materiale riproduttivo vegetale*], oppure con il certificato principale ai sensi dell'articolo 122 di tale regolamento, contiene gli elementi seguenti:

- a) nell'angolo superiore sinistro dell'etichetta unica, la dicitura «Passaporto delle piante — ZP»;
- b) immediatamente sotto tale dicitura, la denominazione scientifica dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per la zona protetta in questione;
- c) nell'angolo superiore destro dell'etichetta unica, la bandiera dell'Unione europea.

Sull'etichetta unica il passaporto delle piante è posizionato immediatamente sopra l'etichetta ufficiale oppure, se del caso, sopra il certificato principale ed ha la loro stessa larghezza.

Se gli elementi di cui alla parte B, punto 1, lettere d), e), f) o g) non sono contenuti nell'etichetta ufficiale o, se del caso, nel certificato principale, essi sono indicati nel passaporto delle piante di cui al primo comma.

2) Il punto 2 della parte B si applica di conseguenza.

Martedì 15 aprile 2014

ALLEGATO VII

Marchio per il materiale da imballaggio di legno di cui all'articolo 91, paragrafo 1

Il marchio da applicare al materiale da imballaggio di legno a norma dell'articolo 91, paragrafo 1, contiene gli elementi seguenti:

- a) sul lato sinistro, l'emblema dell'IPPC;
- b) sul lato destro, di seguito, il codice di due lettere di cui all'articolo 63, lettera b), per lo Stato membro in cui l'operatore professionale che applica il marchio è registrato, un trattino ed il numero di registrazione dell'operatore professionale in questione, seguito dalle lettere «HT»;

All'interno del marchio non sono contenute altre informazioni.

Il marchio non dev'essere disegnato a mano.

Martedì 15 aprile 2014

ALLEGATO VIII

Contenuti dei certificati fitosanitari per l'esportazione e la riesportazione di cui all'articolo 94, paragrafo 3, e all'articolo 95, paragrafo 4

Parte A

Certificati fitosanitari per l'esportazione di cui all'articolo 94, paragrafo 3

- 1) Il certificato fitosanitario per l'uscita dal territorio dell'Unione, a fini di esportazione verso un paese terzo, contiene gli elementi seguenti:
 - a) la dicitura «Certificato fitosanitario», seguita immediatamente:
 - i) dalla sigla «UE»;
 - ii) dal codice di due lettere di cui all'articolo 63, lettera b), per lo Stato membro in cui è registrato l'operatore professionale che chiede il rilascio del certificato fitosanitario per l'esportazione;
 - iii) da una barra obliqua (/);
 - iv) da un codice di identificazione unico per il certificato, costituito da una serie di cifre o una combinazione di lettere e cifre in cui le lettere rappresentano la provincia, la regione, ecc., dello Stato membro in cui è rilasciato il certificato;
 - b) la dicitura «Nome e indirizzo dell'esportatore», seguita dal nome e dall'indirizzo dell'operatore registrato che chiede il rilascio del certificato fitosanitario per l'esportazione;
 - c) la dicitura «Nome e indirizzo dichiarati del destinatario», seguita dal nome e dall'indirizzo dichiarati del destinatario;
 - d) la dicitura «Organizzazione per la protezione delle piante di», seguita dal nome dello Stato membro in cui l'organizzazione per la protezione delle piante rilascia il certificato, seguito dalla dicitura «all'organizzazione per la protezione delle piante di», seguita dal nome oppure dai nomi del paese o dei paesi di destinazione;
 - e) la dicitura «Luogo di origine», seguita dal luogo di origine delle piante, dei prodotti vegetali o altri oggetti compresi nella partita per i quali è rilasciato il certificato;
 - f) la dicitura «Mezzi di trasporto dichiarati», seguita dai mezzi di trasporto dichiarati della partita;
 - g) la dicitura «Punto d'entrata dichiarato», seguita dal punto d'ingresso dichiarato della partita nel paese di destinazione;
 - h) la dicitura «Segni particolari: numero e descrizione dei colli; nome del prodotto; denominazione botanica delle piante», seguita dal numero e dal tipo di colli compresi nella partita;
 - i) la dicitura «Quantitativo dichiarato», seguita dal quantitativo di piante, prodotti vegetali o altri oggetti compresi nella partita, espresso in unità o in peso;
 - j) la dicitura «Si certifica che le piante, i prodotti vegetali o altri articoli regolamentati qui descritti sono stati ispezionati e/o testati secondo le adeguate procedure ufficiali e sono considerati indenni dagli organismi nocivi da quarantena specificati dalla parte contraente importatrice e conformi alle attuali prescrizioni fitosanitarie della parte contraente importatrice, comprese quelle per gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena. Si presume che essi siano praticamente indenni da altri organismi nocivi.»;
 - k) la dicitura «Dichiarazione supplementare», seguita dalla dichiarazione supplementare di cui all'articolo 67, paragrafo 2 e dalla dichiarazione di cui all'articolo 67, paragrafo 3 nonché, facoltativamente, da eventuali informazioni fitosanitarie pertinenti alla partita. Se lo spazio riservato alla dichiarazione supplementare non è sufficiente, utilizzare anche il retro del certificato;
 - l) la dicitura «Trattamento di disinfestazione e/o disinfezione»;
 - m) la dicitura «Trattamento», seguita dal trattamento che è stato applicato alla partita;
 - n) la dicitura «Sostanza chimica (principio attivo)», seguita dal principio attivo del prodotto chimico impiegato per il trattamento di cui alla lettera m);

Martedì 15 aprile 2014

- o) la dicitura «Durata e temperatura», seguita dalla durata e, se del caso, dalla temperatura del trattamento;
 - p) la dicitura «Concentrazione», seguita dalla concentrazione della sostanza chimica durante il trattamento;
 - q) la dicitura «Data», seguita dalla data nella quale è stato eseguito il trattamento;
 - r) la dicitura «Informazioni supplementari», seguita da eventuali informazioni supplementari che l'autorità competente intende inserire nel certificato;
 - s) la dicitura «Luogo del rilascio», seguita dal luogo di rilascio del certificato fitosanitario;
 - t) la dicitura «Data», seguita dalla data di rilascio del certificato fitosanitario;
 - u) la dicitura «Nome e firma del funzionario autorizzato», seguita dal nome e dalla firma del funzionario che rilascia e firma il certificato fitosanitario;
 - v) la dicitura «Timbro dell'organizzazione», seguita dal timbro ufficiale dell'autorità competente che rilascia il certificato fitosanitario.
- 2) La carta utilizzata contiene il timbro a secco dell'autorità competente che firma il certificato.

Parte B

Certificati fitosanitari per la riesportazione di cui all'articolo 95, paragrafo 4

- 1) Il certificato fitosanitario per l'uscita dal territorio dell'Unione, a fini di riesportazione verso un paese terzo, contiene gli elementi seguenti:
- a) la dicitura «Certificato fitosanitario per la riesportazione», seguita immediatamente:
 - i) dalla sigla «UE»;
 - ii) dal codice di due lettere di cui all'articolo 63, lettera b), per lo Stato membro in cui è registrato l'operatore professionale che chiede il rilascio del certificato fitosanitario per la riesportazione;
 - iii) da una barra obliqua (/);
 - iv) da un codice di identificazione unico per il certificato, costituito da una serie di cifre o una combinazione di lettere e cifre in cui le lettere rappresentano la provincia, la regione, ecc., dello Stato membro in cui è rilasciato il certificato;
 - b) la dicitura «Nome e indirizzo dell'esportatore», seguita dal nome e dall'indirizzo dell'operatore registrato che chiede il rilascio del certificato fitosanitario per la riesportazione;
 - c) la dicitura «Nome e indirizzo dichiarati del destinatario», seguita dal nome e dall'indirizzo dichiarati del destinatario;
 - d) la dicitura «Organizzazione per la protezione delle piante di», seguita dal nome dello Stato membro in cui l'organizzazione per la protezione delle piante rilascia il certificato, seguito dalla dicitura «all'organizzazione per la protezione delle piante di», seguita dal nome oppure dai nomi del paese o dei paesi di destinazione;
 - e) la dicitura «Luogo di origine», seguita dal luogo di origine delle piante, dei prodotti vegetali o altri oggetti compresi nella partita per i quali è rilasciato il certificato;
 - f) la dicitura «Mezzi di trasporto dichiarati», seguita dai mezzi di trasporto dichiarati della partita;
 - g) la dicitura «Punto d'entrata dichiarato», seguita dal punto d'ingresso dichiarato della partita nel paese di destinazione;
 - h) la dicitura «Segni particolari: numero e descrizione dei colli; nome del prodotto; denominazione botanica delle piante», seguita dal numero e dal tipo di colli compresi nella partita;
 - i) la dicitura «Quantitativo dichiarato», seguita dal quantitativo di piante, prodotti vegetali o altri oggetti compresi nella partita, espresso in unità o in peso;

Martedì 15 aprile 2014

j) il testo seguente:

Si certifica che:

— le piante o i prodotti vegetali descritti sopra sono stati importati in (paese di riesportazione) da (paese di origine) con la copertura del certificato fitosanitario N.

*originale

*copia conforme del quale è allegato/a al presente certificato,

— sono

*imballati

*reimballati

in

*contenitori d'origine

*contenitori nuovi,

— e che in base al

* certificato fitosanitario originale

e all'

*ispezione supplementare,

sono considerati conformi all'attuale normativa fitosanitaria del paese importatore, e che

— durante l'immagazzinamento in (paese di riesportazione) la partita non è stata esposta al rischio di infestazione o infezione.

* Contrassegnare le caselle opportune”,

il testo va completato con le informazioni richieste e devono essere contrassegnate le caselle opportune;

- k) la dicitura «Dichiarazione supplementare», seguita dalla dichiarazione supplementare di cui all'articolo 67, paragrafo 2 e dalla dichiarazione di cui all'articolo 67, paragrafo 3 nonché, facoltativamente, da eventuali informazioni fitosanitarie pertinenti alla partita. Se lo spazio riservato alla dichiarazione supplementare non è sufficiente, essa può essere continuata sul retro del certificato;
- l) la dicitura «Trattamento di disinfestazione e/o disinfezione»;
- m) la dicitura «Trattamento», seguita dal trattamento che è stato applicato alla partita;
- n) la dicitura «Sostanza chimica (principio attivo)», seguita dal principio attivo del prodotto chimico impiegato per il trattamento di cui alla lettera m);
- o) la dicitura «Durata e temperatura», seguita dalla durata e, se del caso, dalla temperatura del trattamento;
- p) la dicitura «Concentrazione», seguita dalla concentrazione della sostanza chimica durante il trattamento;
- q) la dicitura «Data», seguita dalla data nella quale è stato eseguito il trattamento;
- r) la dicitura «Informazioni supplementari», seguita da eventuali informazioni supplementari che l'autorità competente intende inserire nel certificato;
- s) la dicitura «Luogo del rilascio», seguita dal luogo di rilascio del certificato fitosanitario;
- t) la dicitura «Data», seguita dalla data di rilascio del certificato fitosanitario;

Martedì 15 aprile 2014

- u) la dicitura «Nome e firma del funzionario autorizzato», seguita dal nome e dalla firma del funzionario che rilascia e firma il certificato fitosanitario;
 - v) la dicitura «Timbro dell'organizzazione», seguita dal timbro ufficiale dell'autorità competente che rilascia il certificato fitosanitario.
- 2) La carta utilizzata contiene il timbro a secco dell'autorità competente che firma il certificato.
-

Martedì 15 aprile 2014

ALLEGATO IX

Tavola di concordanza

Direttiva 69/464/CEE del Consiglio	Presente regolamento	Regolamento (UE) n.../... [Numero del regolamento sui controlli ufficiali]
Articolo 1	Articolo 27, paragrafo 1	—
Articolo 2	Articolo 27, paragrafo 1, lettera d)	—
Articoli 3, 4 e 5	Articolo 27, paragrafo 1, lettera c)	—
Articolo 6	Articolo 27, paragrafo 1, lettera e)	—
Articolo 7	—	—
Articolo 8	Articolo 8	—
Articolo 9	Articolo 31, paragrafo 1	—
Articoli 10 e 11	Articolo 27, paragrafo 1, lettera c)	—
Articoli 12 e 13	—	—
Direttiva 93/85/CEE del Consiglio	Presente regolamento	Regolamento (UE) n.../... [Numero del regolamento sui controlli ufficiali]
Articolo 1	Articolo 27, paragrafo 1	—
Articolo 2	Articolo 27, paragrafo 1, lettera f).	—
Articolo 3	Articolo 9	—
Articoli da 4 a 8	Articolo 27, paragrafo 1, lettere a), b), e c)	—
Articolo 9	—	—
Articolo 10	Articolo 8	—
Articolo 11	Articolo 31, paragrafo 1	—
Articolo 12	Articolo 27, paragrafo 1	—
Articoli da 13 a 15	—	—
Allegati da I a V	Articolo 27, paragrafo 1	—
Direttiva 98/57/CE del Consiglio	Presente regolamento	Regolamento (UE) n.../... [Numero del regolamento sui controlli ufficiali]
Articolo 1	Articolo 27, paragrafo 1	—
Articolo 2	Articolo 27, paragrafo 1, lettera f).	—
Articolo 3	Articolo 9	—
Articoli da 4 a 7	Articolo 27, paragrafo 1, lettere a), b), e c)	—
Articolo 8	—	—
Articolo 9	Articolo 8	—
Articolo 10	Articolo 31, paragrafo 1	—

Martedì 15 aprile 2014

Direttiva 98/57/CE del Consiglio	Presente regolamento	Regolamento (UE) n.../... [Numero del regolamento sui controlli ufficiali]
Articolo 11	Articolo 27, paragrafo 1	—
Articoli da 12 a 14	—	—
Allegati da I a VII	Articolo 27, paragrafo 1	—
Direttiva 2007/33/CE del Consiglio	Presente regolamento	Regolamento (UE) n.../... [Numero del regolamento sui controlli ufficiali]
Articolo 1	Articolo 27, paragrafo 1	—
Articoli 2 e 3	Articolo 27, paragrafi 1 e 2	—
Articoli da 4 a 8	Articolo 27, paragrafo 1, lettera f)	—
Articoli da 9 a 13	Articolo 27, paragrafi 1 e 2	—
Articolo 14	Articolo 8	—
Articolo 15	Articolo 31, paragrafo 1	—
Articolo 16	Articolo 27, paragrafo 1	—
Articolo 17	Articolo 99	—
Articoli da 18 a 20	—	—
Allegati da I a IV	Articolo 27, paragrafo 1	—
Direttiva 2000/29/CE del Consiglio	Presente regolamento	Regolamento (UE) n.../... [Numero del regolamento sui controlli ufficiali]
Articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 1	—
Articolo 1, paragrafo 4	—	Articolo 3
Articolo 1, paragrafi 5 e 6	—	—
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 2, paragrafo 1	—
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 2, paragrafo 2	—
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)	—	—
Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)	Articolo 2, paragrafo 3	—
Articolo 2, paragrafo 1, lettera e)	Articolo 1, paragrafo 1	—
Articolo 2, paragrafo 1, lettera f)	Articolo 73	—
Articolo 2, paragrafo 1, lettera g)	—	Articoli 3, 25 e 36
Articolo 2, paragrafo 1, lettera h)	Articoli da 32 a 35	—
Articolo 2, paragrafo 1, lettera i), primo comma,	Articolo 71	Articolo 4
Articolo 2, paragrafo 1, lettera i), secondo comma	—	Articoli 4 e 19
Articolo 2, paragrafo 1, lettera i), terzo comma	—	Articolo 129
Articolo 2, paragrafo 1, lettera j)	—	Articolo 2, paragrafo 28
Articolo 2, paragrafo 1, lettera k)	—	Articolo 3

Martedì 15 aprile 2014

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio	Presente regolamento	Regolamento (UE) n.../... [Numero del regolamento sui controlli ufficiali]
Articolo 2, paragrafo 1, lettera l)	—	Articolo 3
Articolo 2, paragrafo 1, lettera m)	—	Articolo 3
Articolo 2, paragrafo 1, lettera n)	—	Articolo 3
Articolo 2, paragrafo 1, lettera o)	Articolo 2, paragrafo 6	—
Articolo 2, paragrafo 1, lettera p)	—	Articolo 2, paragrafo 26
Articolo 2, paragrafo 1, lettera q)	—	—
Articolo 2, paragrafo 1, lettera r)	—	Articolo 2, paragrafo 48
Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma	—
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 5, paragrafo 1	—
Articolo 3, paragrafi 2 e 3	Articolo 5, paragrafo 1, articolo 37, paragrafo 1, e articolo 41, paragrafo 3	—
Articolo 3, paragrafo 4	—	—
Articolo 3, paragrafo 5	Articolo 32, paragrafo 2, e articolo 50, paragrafo 3	—
Articolo 3, paragrafo 6	Articolo 5, paragrafo 2, e articolo 32, paragrafo 3	—
Articolo 3, paragrafo 7	Articolo 5, paragrafo 3, articolo 27, paragrafo 1 e articolo 37, paragrafo 1	—
Articolo 3, paragrafi 8 e 9	Articoli 8, 46 e 54	—
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 40, paragrafo 1	—
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 49, paragrafo 1	—
Articolo 4, paragrafo 3	—	—
Articolo 4, paragrafo 4	—	—
Articolo 4, paragrafo 5	Articoli 8, 46 e 54	—
Articolo 4, paragrafo 6	Articolo 44	—
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 40, paragrafo 3	—
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 49, paragrafo 3	—
Articolo 5, paragrafo 3	Articolo 40, paragrafo 2, e articolo 49, paragrafo 2	—
Articolo 5, paragrafo 4	Articoli 51 e 70	—
Articolo 5, paragrafo 5	Articoli 8, 46 e 54	—
Articolo 5, paragrafo 6	Articolo 44	—
Articolo 6, paragrafi da 1 a 4	Articolo 82, paragrafi 1, 2 e 3	—
Articolo 6, paragrafo 5, primo e secondo comma	Articolo 82, paragrafi 1, 2 e 3	—
Articolo 6, paragrafo 5, terzo comma	Articoli 61 e 64	—

Martedì 15 aprile 2014

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio	Presente regolamento	Regolamento (UE) n.../... [Numero del regolamento sui controlli ufficiali]
Articolo 6, paragrafo 5, quarto comma	Articolo 10	—
Articolo 6, paragrafo 5, quinto comma	Articolo 76	—
Articolo 6, paragrafo 6	Articoli 61 e 65	—
Articolo 6, paragrafo 7	Articolo 76	—
Articolo 6, paragrafo 8, primo trattino	—	—
Articolo 6, paragrafo 8, secondo trattino	Articolo 53	—
Articolo 6, paragrafo 8, terzo trattino	Articolo 82, paragrafo 4	—
Articolo 6, paragrafo 8, quarto trattino	Articoli 62, 65 e 85	—
Articolo 6, paragrafo 8, quinto trattino	—	—
Articolo 6, paragrafo 8, sesto trattino	Articolo 76	—
Articolo 6, paragrafo 9	Articolo 62	—
Articolo 10, paragrafo 1	Articolo 78, paragrafo 3, articoli 80, 81 e 82	—
Articolo 10, paragrafo 2	Articoli 74, 75 e 76	—
Articolo 10, paragrafo 3	Articolo 88	—
Articolo 10, paragrafo 4	Articolo 82, paragrafo 4	—
Articolo 11, paragrafo 1	Articolo 82, paragrafo 1	—
Articolo 11, paragrafo 2	—	—
Articolo 11, paragrafo 3	—	Articolo 19, lettera d)
Articolo 11, paragrafo 4	Articolo 87	—
Articolo 11, paragrafo 5	Articolo 87	—
Articolo 12, paragrafo 1	—	Articoli 43, 134, 135 e 136
Articolo 12, paragrafo 2	Articolo 65, paragrafo 3, articolo 88, paragrafo 5 e articolo 90, paragrafo 2	Articolo 4, paragrafo 1, lettere g) e h)
Articolo 12, paragrafo 3	—	Articolo 115
Articolo 12, paragrafo 4	Articoli 41, paragrafo 4, e 90, paragrafi 1 e 5	Articoli 19, lettera d), 103, 130, 134, 135 e 136
Articolo 13, paragrafi 1 e 2	Articolo 71, paragrafo 5	Articolo 45 e articolo 89, paragrafo 1, lettera f)
Articolo 13, paragrafi 3 e 4	—	—
Articolo 13 bis, paragrafo 1	—	Articolo 47
Articolo 13 bis, paragrafo 2	—	Articolo 52
Articolo 13 bis, paragrafo 3	Articolo 71	—
Articolo 13 bis, paragrafo 4	Articolo 71	—
Articolo 13 bis, paragrafo 5	—	Articoli 50 e 52

Martedì 15 aprile 2014

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio	Presente regolamento	Regolamento (UE) n.../... [Numero del regolamento sui controlli ufficiali]
Articolo 13 ter, paragrafo 1	—	Articolo 63
Articolo 13 ter, paragrafo 2	—	Articolo 49
Articolo 13 ter, paragrafo 3	—	Articolo 46
Articolo 13 ter, paragrafo 4	—	Articolo 46
Articolo 13 ter, paragrafo 5	—	Articolo 46
Articolo 13 ter, paragrafo 6	—	—
Articolo 13 quater, paragrafo 1, lettera a)	—	Articolo 55
Articolo 13 quater, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 61	—
Articolo 13 quater, paragrafo 1, lettera c)	—	Articoli 54, 55 e 56
Articolo 13 quater, paragrafo 2, lettera a)	—	Articolo 47
Articolo 13 quater, paragrafo 2, lettera b)	—	Articolo 51
Articolo 13 quater, paragrafo 2, lettera c)	—	Articolo 51
Articolo 13 quater, paragrafo 2, lettera d)	—	Articolo 51
Articolo 13 quater, paragrafo 2, lettera e)	—	Articoli 49, 50 e 51
Articolo 13 quater, paragrafo 2, lettera f)	—	Articolo 47
Articolo 13 quater, paragrafo 3	—	Articoli 55 e 130
Articolo 13 quater, paragrafo 4	—	Articoli 55, 58 e 62
Articolo 13 quater, paragrafo 5	—	—
Articolo 13 quater, paragrafo 6	Articolo 89	—
Articolo 13 quater, paragrafo 7	Articolo 72	Articoli 134, 135 e 136
Articolo 13 quater, paragrafo 8	Articolo 40, paragrafo 4, articolo 41, paragrafo 4, articolo 49, paragrafo 5, articolo 50, paragrafo 4 e articolo 97	Articolo 130
Articolo 13 quinquies, paragrafo 1	—	Articoli 77 e 78
Articolo 13 quinquies, paragrafo 2	—	Articolo 79
Articolo 13 quinquies, paragrafo 3	—	Articoli 79 e 83
Articolo 13 quinquies, paragrafo 4	—	Articolo 80
Articolo 13 quinquies, paragrafo 5	—	Articoli 78 e 79
Articolo 13 quinquies, paragrafo 6	—	—
Articolo 13 quinquies, paragrafo 7	—	—
Articolo 13 sexies	Articoli 94 e 95	—

Martedì 15 aprile 2014

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio	Presente regolamento	Regolamento (UE) n.../... [Numero del regolamento sui controlli ufficiali]
Articolo 14	Articolo 5, paragrafi 3 e 4, articolo 32, paragrafo 3, articolo 37, paragrafi 2 e 3, articolo 40, paragrafo 2, articolo 41, paragrafo 2, articolo 49, paragrafo 2, articolo 50, paragrafo 2, articolo 68, paragrafi 2 e 3, articolo 69, paragrafi 2 e 3, articolo 74, paragrafi 2 e 3 e articolo 75, paragrafi 2 e 3	—
Articolo 15, paragrafo 1	Articolo 41, paragrafo 2, primo comma	—
Articolo 15, paragrafo 2	Articolo 41, paragrafo 2, secondo comma	—
Articolo 15, paragrafo 3	Articolo 67, paragrafo 3	—
Articolo 15, paragrafo 4	—	—
Articolo 16, paragrafo 1	Articolo 10, paragrafi 1 e 2, e articolo 16	—
Articolo 16, paragrafo 2, primo comma	Articolo 28	—
Articolo 16, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 14, paragrafo 1	—
Articolo 16, paragrafo 2, terzo comma	Articolo 14, paragrafo 1	—
Articolo 16, paragrafo 2, quarto comma	—	—
Articolo 16, paragrafo 3	Articolo 29	—
Articolo 16, paragrafo 4	Articolo 27, paragrafo 1, articolo 29, paragrafo 1 e articolo 47, paragrafo 1	—
Articolo 16, paragrafo 5	Articolo 27, paragrafo 6, articolo 29, paragrafo 6 e articolo 47, paragrafo 4	—
Articolo 18	Articolo 99	—
Articolo 20	—	—
Articolo 21, paragrafo 1	—	Articolo 115, paragrafi 1 e 2
Articolo 21, paragrafo 2	—	Articolo 115, paragrafo 4
Articolo 21, paragrafo 3	—	Articolo 115, paragrafi 1 e 3
Articolo 21, paragrafo 4	—	Articolo 115, paragrafi 1 e 3
Articolo 21, paragrafo 5	—	Articoli 117 e 118
Articolo 21, paragrafo 6	Articolo 97	Articolo 130
Articolo 21, paragrafo 7	—	—
Articolo 21, paragrafo 8	—	—
Articolo 22	—	—

Martedì 15 aprile 2014

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio	Presente regolamento	Regolamento (UE) n.../... [Numero del regolamento sui controlli ufficiali]
Articolo 23, paragrafo 1	—	—
Articolo 23, paragrafo 2	—	—
Articolo 23, paragrafo 3	Articolo 102	—
Articolo 23, paragrafo 4	—	—
Articolo 23, paragrafo 5, primo comma	—	—
Articolo 23, paragrafo 5, secondo comma	—	—
Articolo 23, paragrafo 5, terzo comma	—	—
Articolo 23, paragrafo 5, quarto comma	—	—
Articolo 23, paragrafo 5, quinto comma	—	—
Articolo 23, paragrafo 6, primo comma	—	—
Articolo 23, paragrafo 6, secondo comma	—	—
Articolo 23, paragrafo 6, terzo comma	—	—
Articolo 23, paragrafo 6, quarto comma	—	—
Articolo 23, paragrafo 7	—	—
Articolo 23, paragrafo 8	—	—
Articolo 23, paragrafo 9	—	—
Articolo 23, paragrafo 10	—	—
Articolo 24, paragrafo 1	—	—
Articolo 24, paragrafo 2	—	—
Articolo 24, paragrafo 3	—	—
Articolo 25	—	—
Articolo 26	—	—
Articolo 27	—	Articolo 87, paragrafo 2
Articolo 27 bis	—	Articoli da 107 a 110
Articolo 28	—	—
Articolo 29	—	—
Allegato I, Parte A, Sezione I	Articolo 5, paragrafo 2	—
Allegato I, Parte A, Sezione II	Articolo 5, paragrafo 2	—
Allegato I, parte B	Articolo 32, paragrafo 3	—

Martedì 15 aprile 2014

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio	Presente regolamento	Regolamento (UE) n.../... [Numero del regolamento sui controlli ufficiali]
Allegato II, Parte A, Sezione I	Articolo 5, paragrafo 2	—
Allegato II, Parte A, Sezione II	Articolo 37, paragrafo 2	—
Allegato II, parte B	Articolo 32, paragrafo 3	—
Allegato III, parte A	Articolo 40, paragrafo 1	—
Allegato III, parte B	Articolo 49, paragrafo 1	—
Allegato IV, parte A	Articolo 41, paragrafo 1	—
Allegato IV, parte B	Articolo 50, paragrafo 1	—
Allegato V, Parte A, Punto I	Articolo 74, paragrafo 1	—
Allegato V, Parte A, Punto II	Articolo 75, paragrafo 1	—
Allegato V, Parte B, Punto I	Articolo 68, paragrafo 1	—
Allegato V, Parte B, Punto II	Articolo 69, paragrafo 1	—
Allegato VI	—	—
Allegato VII	Allegato VIII	—
Allegato VIII	—	—
Allegato VIII bis	—	—
Allegato IX	—	—

Martedì 15 aprile 2014

P7_TA(2014)0383

Sicurezza dei prodotti di consumo *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei prodotti di consumo e che abroga la direttiva 87/357/CEE del Consiglio e la direttiva 2001/95/CE (COM(2013)0078 — C7-0042/2013 — 2013/0049(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 443/62)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0078),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0042/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 maggio 2013 ⁽¹⁾,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione giuridica (A7-0355/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2013)0049

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei prodotti di consumo e che abroga la direttiva 87/357/CEE del Consiglio e la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

⁽¹⁾ GU C 271 del 19.9.2013, pag. 81.

Martedì 15 aprile 2014

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti ⁽³⁾ stabilisce **il requisito fondamentale per i prodotti nel mercato interno** che i prodotti di consumo devono essere sicuri e che le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri devono adottare misure **efficienti** contro i prodotti pericolosi nonché scambiarsi informazioni in proposito mediante il sistema comunitario di informazione rapida (RAPEX). La direttiva 2001/95/CE va rivista radicalmente per migliorarne il funzionamento e garantirne la coerenza con gli sviluppi della legislazione dell'Unione relativa alla vigilanza del mercato, agli obblighi degli operatori economici e alla normazione. Per motivi di chiarezza, la direttiva 2001/95/CE va abrogata e sostituita dal presente regolamento. [Em. 1]
- (2) Il regolamento è lo strumento giuridico adeguato in quanto prevede norme chiare e dettagliate che non lasciano spazio a divergenze nel recepimento **e nell'applicazione** da parte degli Stati membri. Un regolamento garantisce inoltre che le disposizioni giuridiche siano applicabili contemporaneamente in tutta l'Unione. [Em. 2]
- (3) **Per garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, è opportuno che l'Unione contribuisca alla protezione della salute e della sicurezza degli stessi. A tale proposito, il presente regolamento deve contribuire e indispensabile per conseguire l'obiettivo fondamentale di un mercato interno di prodotti sicuri, contribuendo nel contempo** al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 169 del **trattato sul funzionamento dell'Unione europea** (TFUE), in particolare esso deve mirare ad assicurare il funzionamento del mercato interno per quanto riguarda i prodotti destinati ai consumatori mediante disposizioni uniformi relative a un requisito generale di sicurezza, ai criteri di valutazione e agli obblighi degli operatori economici. Dato che le disposizioni relative alla vigilanza del mercato, comprese quelle che disciplinano RAPEX, sono fissate nel regolamento (UE) n. [...] [sulla vigilanza del mercato dei prodotti] ⁽⁴⁾ che si applica anche ai prodotti di cui al presente regolamento, nel presente regolamento non sono necessarie disposizioni ulteriori relative alla vigilanza del mercato o al sistema RAPEX. [Em. 3]
- (3 bis) **Il presente regolamento dovrebbe mirare, in particolare, ad assicurare il funzionamento del mercato interno per quanto riguarda i prodotti destinati ai consumatori, mediante disposizioni uniformi relative a un requisito generale di sicurezza, ai criteri di valutazione e agli obblighi degli operatori economici. Dato che le disposizioni relative alla vigilanza del mercato, comprese quelle che disciplinano RAPEX, sono fissate nel regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ (*), nel presente regolamento non sono necessarie ulteriori disposizioni relative alla vigilanza del mercato o al sistema RAPEX.** [Em. 4]
- (3 ter) **La sicurezza dei consumatori dipende in larga misura da un controllo attivo del rispetto dei requisiti unionali di sicurezza dei prodotti. Le attività di vigilanza del mercato ai livelli nazionale e dell'Unione dovrebbero essere costantemente migliorate e dimostrare una sempre maggiore efficacia al fine di raccogliere le mutevoli sfide poste da un mercato ormai globale e dalla crescente complessità della catena di fornitura. Sistemi inefficaci di vigilanza del mercato potrebbero determinare una distorsione della concorrenza, pregiudicare la sicurezza dei consumatori e indebolire la fiducia dei cittadini nei confronti del mercato interno. Gli Stati membri dovrebbero pertanto prevedere metodi sistematici per garantire una sempre migliore efficienza della vigilanza del mercato e altre attività di controllo dell'esecuzione, assicurandone inoltre l'accessibilità al pubblico e alle parti interessate.** [Em. 5]

⁽¹⁾ GU C 271 del 19.9.2013, pag. 81.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014.

⁽³⁾ **Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti** (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).

⁽⁴⁾ **GU L [...] del [...] pag. [...].**

⁽⁵⁾ **Regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... sulla vigilanza del mercato dei prodotti e che modifica le direttive 89/686/EEC and 93/15/CEE e 94/9/CE del Consiglio e le direttive 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 1999/5/CE, 2000/9/CE, 2000/14/CE, 2001/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2007/23/CE, 2008/57/CE, 2009/48/CE, 2009/105/CE, 2009/142/CE, 2011/65/UE, il regolamento (CE) n. 764/2008, il regolamento (CE) n. 765/2008 e il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L ...).**

^(*) **Numero del regolamento (2013/0048(COD)) nel considerando e numero, data di adozione e estremi di pubblicazione del regolamento nella nota a piè di pagina.**

Martedì 15 aprile 2014

- (4) La legislazione dell'Unione relativa agli alimenti, ai mangimi e ai settori collegati istituisce un regime specifico che garantisce la sicurezza dei prodotti da esso contemplati. L'applicazione del presente regolamento non riguarda dunque tali prodotti, con l'eccezione dei materiali e degli articoli destinati a venire a contatto con gli alimenti, nella misura in cui possono presentare rischi non contemplati dal regolamento (CE) n 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ o da altra legislazione specifica relativa ai prodotti alimentari che contempli esclusivamente il rischio chimico e biologico connesso ai prodotti alimentari.
- (5) I prodotti medicinali sono immessi sul mercato solo dopo essere stati sottoposti a una valutazione che comprende un'analisi rischi-benefici specifica. Essi vanno pertanto esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento.
- (6) Il presente regolamento non riguarda i servizi. Tuttavia, per assicurare la protezione della salute e della sicurezza dei consumatori, esso va applicato ~~ai~~ **a tutti i prodotti utilizzati**, forniti o resi disponibili ai consumatori nel contesto di una prestazione di servizi, compresi i prodotti ai quali i consumatori sono direttamente esposti durante una prestazione di servizi. ~~Le attrezzature su cui i consumatori circolano o viaggiano gestite da un prestatore di servizi vanno escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento poiché connesse alla sicurezza della prestazione fornita. [Em. 6]~~
- (6 bis) ***I prodotti destinati ad uso esclusivamente professionale, ma successivamente immessi sul mercato dei consumi, dovrebbero ottemperare ai requisiti del presente regolamento in quanto possono presentare rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori se utilizzati in condizioni ragionevolmente prevedibili.*** [Em. 7]
- (6 ter) ***Le attrezzature su cui i consumatori viaggiano che sono gestite da un prestatore di servizi andrebbero escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento poiché connesse alla sicurezza della prestazione fornita.*** [Em. 8]
- (7) Nonostante l'evoluzione della normativa settoriale di armonizzazione dell'Unione che affronta gli aspetti relativi alla sicurezza dei prodotti o di categorie di prodotti specifici è impossibile nella pratica adottare una legislazione dell'Unione per tutti i prodotti di consumo esistenti e futuri. Vi è pertanto ancora bisogno di un quadro legislativo orizzontale che colmi le lacune esistenti e assicuri la protezione dei consumatori non altrimenti garantita, in particolare al fine di ottenere un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori secondo quanto disposto dagli articoli 114 e 169 TFUE.
- (8) Per quanto riguarda i prodotti di consumo soggetti al presente regolamento, l'ambito di applicazione delle sue diverse parti va delimitato chiaramente rispetto alla normativa settoriale di armonizzazione dell'Unione. Mentre il requisito generale di sicurezza dei prodotti e le disposizioni correlate **di cui al capo I del presente regolamento** vanno applicate a tutti i prodotti di consumo, gli obblighi degli operatori economici non vanno applicati nel caso in cui la normativa di armonizzazione dell'Unione preveda obblighi equivalenti, quali ad esempio quelli previsti dalla normativa dell'Unione sui cosmetici, i giocattoli, gli elettrodomestici o i prodotti da costruzione. [Em. 9]
- (9) Al fine di assicurare la coerenza tra il presente regolamento e la normativa settoriale di armonizzazione dell'Unione riguardo agli obblighi specifici degli operatori economici, le disposizioni relative a fabbricanti, mandatari, importatori e distributori vanno basate sulle disposizioni di riferimento di cui alla decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti ⁽²⁾. ***Tuttavia, la normativa armonizzata non dovrebbe gravare gli operatori economici di oneri amministrativi superflui.*** [Em. 10]
- (10) ~~Il campo~~ ***L'ambito*** di applicazione del presente regolamento non va limitato in relazione alla tecnica di vendita dei prodotti di consumo, e deve pertanto comprendere anche la vendita a distanza, ***ad esempio il commercio elettronico, le vendite online e le piattaforme di vendita.*** [Em. 11]

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).

⁽²⁾ ***Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE*** (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).

Martedì 15 aprile 2014

- (11) Il presente regolamento va applicato ai prodotti di seconda mano reimmessi nella catena di fornitura nell'ambito di un'attività commerciale, **purché siano stati immessi sul mercato in quanto tali, nonché ai prodotti di seconda mano originariamente immessi sul mercato dopo l'entrata in vigore del presente regolamento**, fatta eccezione per i prodotti di seconda mano per i quali il consumatore non può ragionevolmente attendersi una piena conformità alle attuali regole di sicurezza, quali ad esempio gli oggetti di antiquariato. [Em. 12]
- (12) Il presente regolamento va altresì applicato, **e quindi ne vieta la commercializzazione, l'importazione, la fabbricazione e l'esportazione**, ai prodotti di consumo che pur non essendo prodotti alimentari vi assomigliano e possono essere confusi con i prodotti alimentari con la conseguenza che i consumatori, **specialmente indurre le persone, in particolare i bambini piccoli, a confonderli con alimenti e quindi a ; possono portarli alla bocca, succhiarli o ingerirli con conseguente , comportando un rischio di soffocamento, intossicazione, perforazione o ostruzione del tubo digerente morte o infortunio**. Tali imitazioni di prodotti alimentari sono stati finora regolamentati dalla direttiva 87/357/CEE del Consiglio⁽¹⁾, che dovrebbe essere abrogata. [Em. 13]
- (13) La sicurezza dei prodotti va valutata tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti, in particolare le caratteristiche e , **la composizione, l'autenticità, i materiali, i componenti e la presentazione del prodotto e l'imballaggio** nonché tenendo conto delle categorie di consumatori che potrebbero probabilmente utilizzarli, con riguardo alla loro vulnerabilità specialmente nel caso di bambini, anziani e persone con disabilità. [Em. 14]
- (13 bis) **Il principio di precauzione, quale sancito dall'articolo 191, paragrafo 2, TFUE e descritto altresì nella comunicazione della Commissione del 2 febbraio 2000 sul principio di precauzione è un principio fondamentale per la sicurezza dei prodotti e dei consumatori, del quale è opportuno tenere debitamente conto al momento di stabilire i criteri per valutare la sicurezza di un prodotto.** [Em. 15]
- (13 ter) **Il presente regolamento dovrebbe tenere conto altresì dei «prodotti attraenti per i bambini» il cui design, imballaggio e caratteristiche assomigliano a un giocattolo o ad un oggetto in grado di attirare i bambini o destinato ad essere utilizzato da loro. Occorre inoltre valutare il livello di rischio dei prodotti in grado di attirare i bambini e prendere i provvedimenti opportuni per ridurre tale rischio.**[Em. 16]
- (13 quater) **Nel valutare la sicurezza di un prodotto, è opportuno esaminare in particolare se il prodotto ha provocato infortuni notificati nella banca dati paneuropea degli infortuni prevista ai sensi del regolamento (UE) n. .../... (*).** [Em. 17]
- (14) Al fine di evitare sovrapposizioni con i requisiti di sicurezza e conflitti con altra legislazione dell'Unione, un prodotto conforme alla normativa settoriale di armonizzazione dell'Unione intesa a tutelare la protezione della salute e della sicurezza delle persone va considerato sicuro a norma del presente regolamento.
- (15) Gli operatori economici devono essere responsabili del fatto che i prodotti rispettino la normativa pertinente, in relazione al rispettivo ruolo nella catena di fornitura, al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori. **A tale proposito, è opportuno garantire un rigoroso allineamento delle disposizioni sugli obblighi degli operatori economici nella decisione n. 768/2008/CE, in quanto ciò assicurerà pari obblighi per gli operatori economici oggetto della normativa di armonizzazione e per quelli oggetto della legislazione non armonizzata di cui al presente regolamento.** [Em. 20]

⁽¹⁾ Direttiva 87/357/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o (la sicurezza dei consumatori) (GU L 192 dell'11.7.1987, pag. 42).

(*) Numero del regolamento (2013/0048 (COD)).

Martedì 15 aprile 2014

- (15 bis) *Nel caso di prodotti che non sono soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Unione, alle norme europee o alla legislazione nazionale sui requisiti in materia di salute e sicurezza, gli operatori economici valutano la sicurezza dei prodotti secondo criteri specifici in base ai quali stabiliscono il livello di rischio associato ad un prodotto. Le autorità di vigilanza del mercato possono assistere gli operatori economici nell'eseguire la valutazione di sicurezza. [Em. 21]*
- (15 ter) *Al fine di favorire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri, gli operatori economici, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), dovrebbero poter rispondere agli obblighi imposti dal presente regolamento attraverso la creazione di consorzi, con il duplice obiettivo di garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza dei prodotti e di norme di qualità elevate e di ridurre i costi e gli oneri amministrativi e burocratici che ricadono sulle singole imprese. [Em. 22]*
- (16) Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione devono adottare le misure necessarie per garantire che i prodotti messi a disposizione sul mercato siano sicuri a norma della presente direttiva. È necessario ripartire in modo chiaro e proporzionato gli obblighi corrispondenti al ruolo di ciascun operatore nel processo di fornitura e distribuzione.
- (16 bis) *I fabbricanti dovrebbero garantire che i prodotti che immettono sul mercato sono stati progettati e fabbricati nel rispetto dei requisiti di sicurezza di cui al presente regolamento. Al fine di precisare gli obblighi dei fabbricanti e ridurre al minimo le relative incombenze amministrative, è opportuno che la Commissione definisca a livello di Unione una metodologia generale di valutazione del rischio dei prodotti e metta a punto strumenti elettronici di facile impiego per l'analisi dei rischi. La metodologia dovrebbe costituire uno strumento efficace di valutazione del rischio di cui possono avvalersi i fabbricanti all'atto di progettare i prodotti, basandosi su prassi eccellenti e sui contributi degli interessati. [Em. 23]*
- (16 ter) *Per facilitare la comunicazione tra gli operatori economici, le autorità di vigilanza del mercato e i consumatori, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli operatori economici a fornire l'indirizzo del sito Internet in aggiunta a quello postale. [Em. 24]*
- (17) Gli importatori sono responsabili della conformità ai requisiti del presente regolamento dei prodotti provenienti da paesi terzi che essi immettono sul mercato dell'Unione. Gli obblighi specifici degli importatori vanno pertanto inseriti nel presente regolamento.
- (18) I distributori mettono un prodotto a disposizione sul mercato dopo che il fabbricante o l'importatore lo ha immesso sul mercato e devono agire con la dovuta diligenza per garantire che la manipolazione del prodotto non incida negativamente sulla sua conformità al presente regolamento.
- (18 bis) *È opportuno che il distributore garantisca che il fabbricante e l'importatore abbiano adempiuto ai loro obblighi, verificando che sul prodotto o sul suo imballaggio siano indicati il nome, il nome del modello, il marchio di fabbrica o l'indirizzo al quale è possibile prendere contatto con il fabbricante e l'importatore, e sia apposto il numero di lotto o di serie o un altro elemento utile all'identificazione del prodotto. Il distributore non dovrebbe controllare ogni prodotto individualmente, a meno che non ritenga che il fabbricante o l'importatore non abbiano adempiuto ai loro obblighi. [Em. 25]*
- (19) L'operatore economico che immette sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio commerciale oppure modifica un prodotto in modo tale da incidere sulla conformità alle disposizioni del presente regolamento deve esserne considerato il fabbricante e ne assume pertanto i relativi obblighi.
- (20) Garantire l'identificazione e la tracciabilità del prodotto lungo l'intera catena di fornitura aiuta a identificare gli operatori economici e ad adottare misure correttive efficaci contro i prodotti non sicuri, quali i ritiri mirati. L'identificazione del prodotto e la tracciabilità garantiscono dunque che i consumatori e gli operatori economici ottengano informazioni accurate sui prodotti non sicuri, accrescendo così la fiducia nel mercato ed evitando di turbare inutilmente gli scambi. I prodotti devono pertanto recare informazioni che consentano la loro identificazione e l'identificazione del fabbricante e, se del caso, dell'importatore. I fabbricanti devono inoltre produrre una documentazione tecnica relativa ai loro prodotti, per la quale possono scegliere la forma più appropriata ed efficiente dal punto di vista dei costi, quale ad esempio la forma elettronica. Gli operatori

Martedì 15 aprile 2014

economici devono inoltre essere in grado di identificare gli operatori che hanno fornito loro un prodotto e gli operatori ai quali un loro prodotto è stato fornito. Al trattamento dei dati personali nell'ambito del presente regolamento si applica la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

- (20 bis) *La globalizzazione, un maggiore ricorso all'esternalizzazione e la crescita del commercio internazionale implicano lo scambio di un maggior numero di prodotti sui mercati di tutto il mondo e, al riguardo, è indispensabile una stretta cooperazione tra i regolatori globali e gli altri soggetti interessati nel settore della sicurezza dei prodotti di consumo per affrontare le sfide poste dalla complessità delle catene di fornitura e dal maggiore volume di scambi. In particolare, è opportuno incoraggiare la Commissione a rafforzare l'attenzione sulla sicurezza dei prodotti fin dalla progettazione grazie a una collaborazione bilaterale con le autorità di vigilanza del mercato di paesi terzi. [Em. 26]*
- (20 ter) *Gli attuali sistemi di tracciabilità e le procedure di identificazione esistenti dovrebbero essere applicati efficacemente e migliorati. A tale proposito, è necessario analizzare e valutare l'utilizzo delle tecnologie disponibili allo scopo di migliorare le prestazioni e alleggerire gli oneri amministrativi gravanti sugli operatori economici. Uno degli obiettivi del presente regolamento consiste nel continuo miglioramento dei sistemi di tracciabilità imposti agli operatori economici e ai prodotti. [Em. 27]*
- (20 quater) *Ai fini del futuro miglioramento della tracciabilità, occorre che la Commissione esamini in che modo agevolare l'applicazione di tecnologie specifiche di rilevamento e localizzazione (track-and-trace) e di autenticazione dei prodotti. Nell'ambito di tale esame, le tecnologie valutate dovrebbero garantire, tra l'altro, la sicurezza dei prodotti di consumo, migliorare i meccanismi di rilevamento ed evitare di creare inutili incombenze amministrative per gli operatori economici, in modo tale che i costi delle stesse non siano imputati ai consumatori. [Em. 28]*
- (20 quinquies) *Basandosi sull'istituzione di punti di contatto nazionali di cui al regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, i punti di contatto per la sicurezza dei prodotti dovrebbero fungere da centri di informazione negli Stati membri, offrendo agli operatori economici orientamenti e formazione sulle prescrizioni in materia di sicurezza dei prodotti e sulla relativa legislazione. [Em. 29]*
- (21) *L'indicazione dell'origine ~~si aggiunge~~ **costituisce un complemento necessario** ai requisiti di base di tracciabilità **di cui al presente regolamento** relativi al nome e all'indirizzo del fabbricante. ~~In particolare~~ **Inoltre**, l'indicazione del paese d'origine aiuta a identificare il luogo effettivo di fabbricazione nel caso in cui il fabbricante non sia rintracciabile ~~o, in particolare qualora~~ **l'indirizzo fornito sia diverso da quello del luogo effettivo di fabbricazione, il nome e il recapito del fabbricante siano completamente assenti o se l'indirizzo figurava sull'imballaggio che è impossibile ritrovare.** Tali informazioni possono facilitare il compito delle autorità di vigilanza del mercato nel reperire il luogo di fabbricazione effettivo e rendono possibili i contatti con le autorità del paese d'origine nel quadro della cooperazione bilaterale o multilaterale sulla sicurezza dei prodotti di consumo al fine di intraprendere appropriate azioni di monitoraggio successive. [Em. 30]*
- (21 bis) *L'indicazione dell'origine del prodotto permetterebbe ai consumatori di ottenere più agevolmente informazioni sulla catena del prodotto, garantendo loro pertanto una maggiore consapevolezza. In particolare, nell'indicare il nome del fabbricante in forza degli obblighi che incombono agli operatori economici, vi è il rischio di trarre in inganno i consumatori, dal momento che una tale indicazione non consente loro necessariamente di determinare il paese di produzione. Pertanto l'indicazione dell'origine rappresenterebbe l'unico modo in cui i consumatori possono determinare il paese di produzione del prodotto. [Em. 31]*

⁽¹⁾ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 21).

Martedì 15 aprile 2014

- (21 ter) *In diverse giurisdizioni dei partner commerciali dell'Unione, l'indicazione di origine è obbligatoria sull'etichettatura dei prodotti e sulle dichiarazioni doganali. L'introduzione dell'indicazione di origine ai sensi del presente regolamento garantirà l'allineamento dell'Unione al regime del commercio internazionale. Inoltre, poiché la prescrizione di fornire un'indicazione di origine si applica a tutti i prodotti non alimentari nel territorio dell'Unione, a prescindere dal fatto che siano importati o meno, essa sarà conforme agli obblighi dell'Unione in materia di commercio internazionale.* [Em. 32]
- (22) Per agevolare l'applicazione efficace e coerente del requisito generale di sicurezza di cui al presente regolamento è importante far uso di norme europee per taluni prodotti e rischi in modo che un prodotto conforme alle norme europee, il cui riferimento è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, possa essere considerato conforme a tale requisito.
- (23) Qualora identifichi la necessità di una norma europea che garantisca la conformità di determinati prodotti al requisito generale di sicurezza di cui al presente regolamento, la Commissione applica la disposizione pertinente del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ per richiedere a una o più organizzazioni di normazione europee di elaborare o identificare norme adatte a garantire che il prodotto ad esse conforme sia considerato sicuro. I riferimenti di tali norme europee devono essere pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (24) Le procedure per richiedere norme europee a supporto del presente regolamento e le procedure relative alle obiezioni contro tali norme vanno fissate nel presente regolamento e allineate al regolamento (UE) n. 1025/2012. Al fine di garantire la coerenza complessiva di quanto attiene alla normazione europea, le richieste di norme europee, o le obiezioni alle norme europee, devono essere sottoposte al comitato istituito da tale regolamento dopo appropriata consultazione degli esperti degli Stati membri nel settore della sicurezza dei prodotti di consumo *e dei soggetti interessati*. [Em. 33]
- (25) Le norme europee i cui riferimenti sono stati pubblicati in conformità alla direttiva 2001/95/CE devono continuare a conferire la presunzione di conformità al requisito generale di sicurezza. I mandati di normazione conferiti dalla Commissione in conformità alla direttiva 2001/95/CE vanno considerati richieste di normazione emesse a norma del presente regolamento.
- (26) In assenza di pertinenti norme europee o di altri mezzi riconosciuti per valutare la sicurezza dei prodotti, la valutazione deve prendere in considerazione le raccomandazioni della Commissione adottate a tal fine in conformità all'articolo 292 TFUE.
- (26 bis) Al fine di mantenere un livello elevato di salute e sicurezza dei consumatori occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti, in conformità all'articolo 290 TFUE, che determinano i prodotti, le categorie o i gruppi per i quali non è necessario riportare il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l'indirizzo del fabbricante o dell'importatore a causa del basso livello di rischio connesso al prodotto, che determinano i prodotti, le categorie o i gruppi di prodotti che possono presentare un rischio grave per la salute e la sicurezza delle persone e specificare i dati che gli operatori economici devono raccogliere e conservare mediante il sistema di tracciabilità. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione deve provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (27) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è necessario attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'esenzione dall'obbligo di informare le autorità di vigilanza del mercato sui prodotti che presentano un rischio, il tipo di supporto dati e la sua collocazione

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

Martedì 15 aprile 2014

sul prodotto ai fini del sistema di tracciabilità, le richieste di normazione alle organizzazioni europee di normazione e le decisioni relative alle obiezioni formali alle norme europee. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

- (28) La procedura consultiva va seguita per adottare atti di esecuzione riguardanti le decisioni su obiezioni formali a norme europee i cui riferimenti non sono ancora stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, dato che la norma in questione non ha ancora portato alla presunzione di conformità al requisito generale di sicurezza di cui al presente regolamento.
- (30) Gli Stati membri devono stabilire le sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento e assicurarne l'esecuzione. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive **e dipendono dalla gravità, dalla durata e dal carattere intenzionale o ricorrente della violazione nonché dalle dimensioni delle imprese, in termini di dipendenti e fatturato annuo degli operatori economici interessati, prestando particolare attenzione alle PMI. Le violazioni dovrebbero comportare sanzioni amministrative armonizzate a livello di Unione. Gli Stati membri sono invitati a destinare le entrate derivanti da tali sanzioni ad attività di vigilanza del mercato.** [Em. 34]
- (30 bis) **Per aumentare l'effetto dissuasivo delle sanzioni, è necessario che la Commissione le renda pubbliche. Inoltre, gli operatori economici a carico dei quali è accertata una ripetuta violazione intenzionale del presente regolamento sono inseriti in una lista nera pubblica diffusa in tutto il territorio dell'Unione.** [Em. 35]
- (31) Per consentire agli operatori economici, agli Stati membri e alla Commissione di adeguarsi alle modifiche introdotte dal presente regolamento va previsto un periodo transitorio sufficiente prima che le disposizioni del presente regolamento divengano applicabili.
- (32) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire assicurare il corretto funzionamento del mercato interno dei prodotti destinati ai consumatori mantenendo nel contempo un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza dei consumatori, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata dell'azione, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In conformità al principio di proporzionalità enunciato in tale articolo, il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo.
- (33) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto dell'obbligo di garantire un livello elevato di protezione della salute umana e di tutela dei consumatori così come il pieno rispetto della libertà d'impresa,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto **e obiettivo** [Em. 36]

Obiettivo del presente regolamento è assicurare il corretto funzionamento del mercato interno mantenendo nel contempo un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza dei consumatori. [Em. 37]

Il presente regolamento stabilisce norme in materia di sicurezza dei prodotti di consumo immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione.

Le disposizioni del presente regolamento si basano sul principio di precauzione. [Em. 38]

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Martedì 15 aprile 2014

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai prodotti ottenuti mediante un processo di fabbricazione, immessi o messi a disposizione sul mercato, **ivi compreso quello online**, nuovi, usati o ricondizionati e che rispondano a uno dei seguenti criteri: [Em. 39]

a) prodotti destinati ai consumatori;

b) prodotti suscettibili, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzati dai consumatori anche se, **quando sono stati immessi sul mercato, non erano loro destinati; prodotti non suscettibili di essere utilizzati dai consumatori perché destinati all'uso esclusivo da parte di professionisti e che sono esplicitamente etichettati e presentati come tali;** [Em. 40]

c) prodotti ai quali i consumatori **che sono esposti nel contesto di forniti a un consumatore durante** una prestazione di servizi, **a prescindere se siano o meno utilizzati dal consumatore stesso.** [Em. 41]

2. Il presente regolamento non si applica ai prodotti da riparare o ricondizionare prima dell'uso messi a disposizione sul mercato in quanto tali, **né ai prodotti di seconda mano originariamente immessi sul mercato prima del ... (*)**. [Em. 42]

3. Il presente regolamento non si applica a:

a) medicinali per uso umano o veterinario;

b) alimenti;

c) materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, nella misura in cui i rischi connessi a tali prodotti sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 1935/2004 o da altra normativa dell'Unione applicabile agli alimenti;

d) mangimi;

d bis) dispositivi medici definiti nella direttiva 90/385/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, nella direttiva 93/42/CEE del Consiglio ⁽²⁾, e nella direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾; [Em. 43]

e) piante e animali vivi, organismi geneticamente modificati, microrganismi geneticamente modificati a impiego confinato, prodotti di piante ed animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione;

f) sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;

g) prodotti fitosanitari;

h) attrezzature su cui i consumatori circolano o viaggiano gestite da un prestatore di servizi nel contesto della prestazione del servizio;

i) oggetti d'antiquariato;

i bis) i prodotti da costruzione definiti nel regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾. [Em. 44]

(*) **Data di entrata in vigore del presente regolamento.**

⁽¹⁾ **Direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17).**

⁽²⁾ **Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1).**

⁽³⁾ **Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 1998 relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1).**

⁽⁴⁾ **Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5).**

Martedì 15 aprile 2014

4. I capi da II a IV del presente regolamento non si applicano ai prodotti oggetto di prescrizioni intese a tutelare la salute e la sicurezza delle persone di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione o in applicazione di tale normativa.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «prodotto sicuro»: qualsiasi prodotto **autentico conforme alle normative di armonizzazione dell'Unione in materia di salute e sicurezza. In assenza di tali normative, qualsiasi prodotto** che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata di utilizzo e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e, **la manutenzione**, le esigenze di ~~manutenzione~~ **formazione e supervisione**, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con il suo impiego, considerati accettabili e coerenti con un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone; [Em. 45]
- 1 bis) «modello del prodotto»: prodotti considerati distinti in quanto presentano caratteristiche essenziali identiche o simili e le cui eventuali differenze non hanno alcun impatto sul loro livello di sicurezza se non diversamente dimostrato dal fabbricante o dall'importatore; [Em. 46]**
- 2) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
- 3) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione;
- 4) «fabbricante»: una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;
- 5) «mandatario»: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;
- 6) «importatore»: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un prodotto proveniente da un paese terzo;
- 7) «distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un prodotto a disposizione sul mercato;
- 8) «operatori economici»: il fabbricante, il mandatario, l'importatore e il distributore;
- 9) «norma internazionale»: una norma internazionale quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
- 10) «norma europea»: una norma europea quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
- 11) «norma nazionale»: una norma nazionale quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
- 12) «organizzazione europea di normazione»: una organizzazione europea di normazione quale definita all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1025/2012;
- 13) «autorità di vigilanza del mercato»: un'autorità di vigilanza del mercato quale definita all'articolo 3, punto 12 del regolamento (UE) n. .../... (*);
- 14) «richiamo»: un provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto che è già stato reso disponibile all'utilizzatore finale;

(*) Numero del regolamento di cui al documento 2013/0048(COD).

Martedì 15 aprile 2014

- 15) «ritiro»: un provvedimento volto a impedire l'ulteriore messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena di fornitura;
- 16) «normativa di armonizzazione dell'Unione»: la normativa dell'Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;
- 17) «rischio grave»: ~~un qualsiasi~~ **qualsiasi** rischio **grave, compresi quelli i cui effetti non sono immediati**, che richieda un intervento ~~e un controllo successivo rapido, anche nel caso in cui gli effetti non siano immediati~~ **rapido delle autorità pubbliche**. [Em. 47]

Articolo 4

Requisito generale di sicurezza

Gli operatori economici immettono o mettono a disposizione sul mercato solo prodotti sicuri.

Articolo 4 bis

Divieto di commercializzare, importare, fabbricare o esportare prodotti che imitano generi alimentari

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per interdire la commercializzazione, l'importazione, la fabbricazione e l'esportazione di prodotti che, pur non essendo generi alimentari, vi assomigliano e possono essere confusi con questi ultimi per forma, odore, colore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume, dimensioni o altre caratteristiche, mettendo così a rischio la salute o la sicurezza dei consumatori. [Em. 48]

Articolo 5

Presunzione di sicurezza

Ai fini del presente regolamento un prodotto è presunto conforme al requisito generale di sicurezza di cui all'articolo 4 nei seguenti casi:

- a) per quanto concerne i rischi disciplinati dalle prescrizioni intese a tutelare la salute e la sicurezza delle persone stabilite nella normativa di armonizzazione dell'Unione o in applicazione di tale normativa, se soddisfa tali prescrizioni;
- a bis) è autentico, ossia il prodotto o qualsiasi sua presentazione non reca un marchio registrato, senza l'autorizzazione del titolare del marchio, identico o simile ad un marchio registrato per tale prodotto, in modo da trarre in inganno i consumatori in merito alla reale identità del prodotto;*** [Em. 49]
- b) in mancanza di prescrizioni intese a tutelare la salute e la sicurezza delle persone di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione o in applicazione di tale normativa citate alla lettera a) del presente articolo, se tale prodotto è conforme alle pertinenti norme europee o loro parti i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* in conformità agli articoli 16 e 17;
- c) in mancanza di prescrizioni di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione o in applicazione di tale normativa citate alla lettera a) e delle norme europee citate alla lettera b), se, in relazione ai rischi disciplinati dalle prescrizioni relative alla salute e alla sicurezza della legislazione dello Stato membro nel quale ~~in~~ **il** prodotto è messo a disposizione sul mercato, il prodotto ~~soddisfa~~ **rispetta** tali ~~prescrizioni~~ **norme, a condizione che siano conformi al diritto dell'Unione**. [Em. 50]

Articolo 6

Aspetti della valutazione della sicurezza del prodotto

1. In mancanza di normativa di armonizzazione dell'Unione, norme europee o prescrizioni relative alla salute e alla sicurezza stabilite nella legislazione dello Stato dove il prodotto è messo a disposizione sul mercato, di cui all'articolo 5, punti a), a bis), b) e c), i seguenti aspetti sono presi in considerazione per la valutazione della sicurezza di un prodotto:

Martedì 15 aprile 2014

- a) le caratteristiche del prodotto, in particolare la sua **autenticità, la sua** composizione, il suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e della sua manutenzione; [Em. 51]
- b) l'effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile l'utilizzo del primo con i secondi;
- c) la presentazione del prodotto, la sua etichettatura, le eventuali avvertenze e istruzioni per l'uso e per lo smaltimento nonché qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto;
- d) le ~~categorie di~~ **caratteristiche dei** consumatori che sono esposti al rischio nell'utilizzazione del prodotto **in condizioni ragionevolmente prevedibili**, in particolare i consumatori vulnerabili; [Em. 52]
- e) l'aspetto del prodotto e in particolare di quelli che:
- i) pur non essendo prodotti alimentari vi assomigliano e possono essere confusi con questi ultimi per la loro forma, odore, colore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume, dimensioni o altre caratteristiche; o
 - ii) ***pur non essendo destinati o concepiti per essere utilizzati da bambini, assomigliano a un oggetto normalmente riconosciuto come attraente per i bambini o destinato a essere utilizzato da loro, in ragione del suo design, del suo imballaggio e delle sue caratteristiche.*** [Em. 53]

La possibilità di raggiungere un livello di sicurezza superiore o la disponibilità di altri prodotti che presentano un rischio minore non costituisce un motivo sufficiente per considerare un prodotto come «non sicuro».

2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, per valutare se un prodotto sia sicuro si prendono in considerazione, se del caso, i seguenti aspetti:

- a) ~~lo stato dell'arte e la tecnologia;~~ [Em. 54]
- a bis) la sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi in termini di natura, composizione e uso previsto del prodotto;** [Em. 55]
- b) le norme europee diverse da quelle i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* in conformità agli articoli 16 e 17;
- b bis) i requisiti essenziali contenuti nelle richieste di normazione alle organizzazioni europee di normazione conformemente all'articolo 16, finché la Commissione non ha ancora pubblicato gli estremi della norma armonizzata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;** [Em. 56]
- c) le norme internazionali;
- d) gli accordi internazionali;
- e) le raccomandazioni o gli orientamenti della Commissione sulla valutazione della sicurezza dei prodotti;
- f) le norme elaborate nello Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione;
- g) i codici di buona condotta in materia di sicurezza dei prodotti vigenti nel settore interessato;
- g bis) la questione se il prodotto, le categorie o i gruppi di prodotti abbiano provocato infortuni notificati nella banca dati paneuropea degli infortuni prevista dal regolamento (UE) n. .../... (*).** [Em. 57]
- h) ~~la sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi.~~ [Em. 58]
- h bis) lo stato dell'arte e la tecnologia.** [Em. 59]

(*) Numero del regolamento (2013/0048 (COD)).

Martedì 15 aprile 2014

Articolo 7

Indicazione dell'origine

1. I fabbricanti e gli importatori appongono sui prodotti un'indicazione del paese d'origine del prodotto o, se le dimensioni o la natura del prodotto non lo consentono, tale indicazione è apposta sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento del prodotto.

2. Al fine di determinare il paese d'origine di cui al paragrafo 1 **del presente articolo**, si applicano le regole d'origine non preferenziali di cui agli articoli da ~~23 a 25 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario~~ **59 a 62 del regolamento(UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio** ⁽¹⁾, **compresi gli atti delegati da adottare conformemente all'articolo 62 di detto regolamento.** [Em. 61]

3. Se il paese d'origine di cui al paragrafo 2 è uno Stato membro dell'Unione i fabbricanti e gli importatori possono far riferimento all'Unione o a un determinato Stato membro.

3 bis. *I fabbricanti che vogliono apporre l'indicazione del paese d'origine sono autorizzati a farlo solo in inglese (con la dicitura «Made in [paese]»), in quanto facilmente comprensibile per i consumatori.* [Em. 62]

CAPO II

Obblighi degli operatori economici

Articolo 8

Obblighi dei fabbricanti

1. All'atto dell'immissione dei loro prodotti sul mercato, i fabbricanti garantiscono che questi siano stati progettati e fabbricati conformemente al requisito generale di sicurezza di cui all'articolo 4.

2. I fabbricanti garantiscono che siano attuate le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme al requisito generale di sicurezza di cui all'articolo 4.

3. In proporzione ai rischi presentati da un prodotto, i fabbricanti eseguono, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, prove **rappresentative** a campione **su prodotti presi a caso** messi a disposizione sul mercato **scelti sotto il controllo di un ufficiale giudiziario o di una persona qualificata designata da ciascuno Stato membro**, esaminando i reclami e mantenendo un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informando i distributori di tale monitoraggio. **Tali informazioni sono messe a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato, su loro richiesta.** [Em. 63]

3 bis. *Quando i prodotti messi a disposizione sul mercato sono stati oggetto di una decisione della Commissione adottata a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. .../....(*)*, i fabbricanti o, se del caso, gli importatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori e in proporzione ai possibili rischi di un prodotto, eseguono almeno una volta all'anno prove a campione rappresentative sui prodotti messi a disposizione sul mercato scelti sotto il controllo di un ufficiale giudiziario o di una persona qualificata designata da ciascuno Stato membro. [Em. 64]

4. In proporzione ai rischi presentati da un prodotto, i fabbricanti elaborano una documentazione tecnica. La documentazione tecnica comprende, ~~se pertinenti:~~ [Em. 65]

a) una descrizione generale del prodotto e delle sue proprietà essenziali pertinenti per la valutazione della sicurezza del prodotto;

⁽¹⁾ ~~GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1~~ **Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).**

^(*) **Numero del regolamento (2013/0048 (COD)).**

Martedì 15 aprile 2014

- b) un'analisi dei rischi possibili connessi al prodotto e delle soluzioni adottate per eliminare o attenuare tali rischi, ivi compresi i risultati delle prove effettuate dal fabbricante o da un terzo per suo conto;
- c) se del caso, un elenco delle norme europee di cui all'articolo 5, lettera b), o delle prescrizioni relative alla salute e alla sicurezza della legislazione dello Stato membro nel quale il prodotto è messo a disposizione sul mercato di cui all'articolo 5, lettera c), o altri aspetti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, applicati per soddisfare il requisito generale di sicurezza di cui all'articolo 4.

Qualora le norme europee, le prescrizioni relative alla salute e alla sicurezza o gli altri aspetti di cui al primo comma, lettera c), siano stati applicati solo in parte, sono identificate le parti applicate.

5. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica **in forma cartacea o elettronica a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato** per un periodo di 10 anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato, e la ~~mettono a disposizione delle~~ **rendono disponibile a tali** autorità di vigilanza del mercato su sua ~~su~~ richiesta **motivata**. [Em. 66]

6. I fabbricanti appongono sui loro prodotti un numero di tipo, lotto, serie o altro, facilmente visibile e leggibile, che ne consenta l'identificazione; se la dimensione o la natura del prodotto non lo consentono essi forniscono le informazioni prescritte sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto.

Quando le informazioni che consentono l'identificazione del prodotto non sono riportate sul prodotto stesso i fabbricanti indicano in maniera sufficientemente visibile che tali informazioni, ovunque esse siano indicate, devono essere conservate. [Em. 67]

6 bis . I fabbricanti di prodotti soggetti a una decisione della Commissione adottata ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. .../... (*), predispongono un elenco dei modelli di prodotti, completi di fotografia, che mettono altresì a disposizione del pubblico e degli altri operatori economici avvalendosi di qualunque strumento adatto allo scopo.

Il fabbricante fornisce alle autorità di vigilanza del mercato, su richiesta, nonché a qualsiasi operatore economico a cui distribuisce i suoi prodotti, elementi di prova a sostegno dell'esistenza di differenze a livello di caratteristiche essenziali tra i suoi modelli ai sensi della definizione di cui all'articolo 3, punto 1 bis, del presente regolamento. [Em. 68]

7. I fabbricanti indicano sul prodotto il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, riportano le informazioni sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. L'indirizzo deve indicare un unico punto di contatto del fabbricante.

8. I fabbricanti si assicurano che il loro prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza **chiare e comprensibili destinate al consumatore** in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori, come determinato dallo Stato membro nel quale il prodotto è messo a disposizione, tranne nei casi in cui il prodotto può essere utilizzato in condizioni di sicurezza e come previsto dal fabbricante senza tali istruzioni e informazioni. [Em. 69]

Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni adottate per la determinazione della lingua o delle lingue richieste.

9. I fabbricanti **si assicurano di disporre di apposite procedure per l'adozione di misure correttive nonché per il ritiro o il richiamo dei loro prodotti. I fabbricanti** che ritengono o hanno motivo di ritenere che un prodotto da essi immesso sul mercato non sia sicuro o non sia conforme al presente regolamento adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi, **ed informare i consumatori che sono a rischio in ragione della non conformità del prodotto**. Inoltre, qualora il prodotto non sia sicuro, i fabbricanti informano immediatamente le competenti autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi ai rischi per la salute e la sicurezza e alle misure correttive adottate **nonché ai risultati ottenuti con queste ultime**. [Em. 70]

(*) Numero del regolamento sulla vigilanza del mercato dei prodotti (2013/0048 (COD)).

Martedì 15 aprile 2014

Articolo 9

Mandatari

1. Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un mandatario.

Gli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 4, non rientrano nel mandato del mandatario.

2. Il mandatario esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al mandatario di eseguire almeno i seguenti compiti:
 - a) a seguito di una richiesta motivata dell'autorità di vigilanza del mercato, fornire a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto; [Em.71]
 - b) cooperare con l'autorità di vigilanza del mercato, su sua richiesta, in qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che rientrano nel suo mandato.

Articolo 10

Obblighi degli importatori

1. Prima di immettere un prodotto sul mercato gli importatori si assicurano che il prodotto sia conforme al requisito generale di sicurezza di cui all'articolo 4, e che il fabbricante si sia conformato alle prescrizioni di cui all'articolo 8, paragrafi 4, 6 e 7.
2. L'importatore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un prodotto non sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento, non immette il prodotto sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il prodotto non sia sicuro, l'importatore ne informa il fabbricante e l'autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro nel quale è stabilito.
3. Gli importatori indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo a cui possono essere contattati sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. Essi si assicurano che le informazioni che figurano sull'etichetta apposta **astengono dal coprire qualunque informazione obbligatoria o relativa alla sicurezza fornita dal** fabbricante ~~non siano coperte da eventuali altre etichette.~~ [Em. 72]
4. Gli importatori si assicurano che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori, come determinato dallo Stato membro nel quale il prodotto è messo a disposizione, tranne nei casi in cui il prodotto può essere utilizzato in condizioni di sicurezza e come previsto dal fabbricante senza tali istruzioni e informazioni.

Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni adottate per la determinazione della lingua o delle lingue richieste.

5. Gli importatori garantiscono che, per il periodo in cui un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne compromettano la conformità al requisito generale di sicurezza di cui all'articolo 4 e la conformità all'articolo 8, paragrafo 6.
6. In proporzione ai rischi presentati da un prodotto, gli importatori, per proteggere la salute e la sicurezza delle persone, eseguono prove a campione e indagini ~~sui~~ **su** prodotti commercializzati **scelti a caso**, e, se necessario, mantengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informano i fabbricanti di tale monitoraggio. [Em. 73]
7. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un prodotto da essi immesso sul mercato non sia sicuro o non sia conforme al presente regolamento adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il prodotto non sia sicuro, gli importatori informano immediatamente le competenti autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi ai rischi per la salute e la sicurezza e alle misure correttive adottate **nonché ai risultati ottenuti con queste ultime.** [Em. 74]

Martedì 15 aprile 2014

8. Gli importatori conservano la documentazione tecnica **in forma cartacea o elettronica a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato** per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato e la ~~mettono a disposizione delle~~ **rendono disponibile a tali** autorità di vigilanza del mercato su richiesta **motivata**. [Em. 75]

Articolo 11

Obblighi dei distributori

1. Quando mettono un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori applicano scrupolosamente le prescrizioni del presente regolamento.

2. Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato i distributori si accertano che il ~~fabricante e l'importatore~~ **prodotti rechi le informazioni necessarie** di cui all'articolo 8, paragrafi 6, 7 e 8, e all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, a seconda dei casi. **I distributori si astengono dal coprire le informazioni obbligatorie o relative alla sicurezza fornite dal fabbricante o dall'importatore**. [Em. 76]

3. Il distributore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un prodotto non sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento, non mette a disposizione il prodotto sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il prodotto non sia sicuro, l'importatore ne informa il fabbricante o l'importatore, a seconda dei casi, e l'autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro nel quale è stabilito.

4. I distributori garantiscono che, per il periodo in cui un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne compromettano la conformità al requisito generale di sicurezza di cui all'articolo 4, e la conformità all'articolo 8, paragrafi 6, 7 e 8, e all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, a seconda dei casi.

4 bis. **In funzione dei rischi che un prodotto è suscettibile di presentare, i distributori possono testare i prodotti messi a disposizione sul mercato prelevandone dei campioni casuali, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori**. [Em. 77]

5. I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un prodotto che hanno messo a disposizione sul mercato non sia sicuro o non sia conforme all'articolo 8, paragrafi 6, 7 e 8, e all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, **secondo pertinenza**, si assicurano **immediatamente** che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il prodotto non sia sicuro, i distributori ne informano immediatamente il fabbricante o l'importatore, a seconda dei casi, e le competenti autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri nei quali hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi ai rischi per la salute e la sicurezza e alle misure correttive adottate **nonché ai risultati ottenuti con queste ultime**. [Em. 78]

Articolo 12

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

Ai fini del presente regolamento, gli importatori o i distributori sono considerati fabbricanti e quindi soggetti agli obblighi dei fabbricanti di cui all'articolo 8, se immettono sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio commerciale o modificano un prodotto già immesso sul mercato in modo tale da condizionarne la conformità ai requisiti del presente regolamento.

Articolo 13

Esenzione da determinati obblighi di fabbricanti, importatori e distributori

1. L'obbligo di informare le autorità di vigilanza del mercato in conformità all'articolo 8, paragrafo 9, all'articolo 10, paragrafi 2 e 7, e all'articolo 11, paragrafi 3 e 5, non si applica quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) solo un numero limitato di prodotti ben identificati non è sicuro;

b) il fabbricante, l'importatore o il distributore è in grado di dimostrare che il rischio è sotto controllo ~~e non può più mettere in~~ **effettivo al fine di prevenire qualsiasi** pericolo **per** la salute e la sicurezza delle persone. [Em. 79]

c) ~~la causa del rischio presentato dal prodotto è tale che la sua conoscenza non è un'informazione utile per le autorità pubbliche~~. [Em. 80]

2. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire le situazioni che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 19, paragrafo 3.

Martedì 15 aprile 2014

3. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 18 bis che determinano i prodotti, le categorie o i gruppi di prodotti per i quali, dato il basso livello di rischio, non è necessario riportare le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 7, e all'articolo 10, paragrafo 3, sul prodotto stesso.

Articolo 14

Identificazione degli operatori economici

1. Gli operatori economici ~~notificano~~, su richiesta, **forniscono** alle autorità di vigilanza del mercato **le seguenti informazioni**: [Em. 81]

- a) qualsiasi operatore economico che abbia loro fornito un prodotto;
- b) qualsiasi operatore economico cui essi abbiano fornito un prodotto.

2. Gli operatori economici devono poter presentare le informazioni di cui al primo comma per un periodo di dieci anni dal momento in cui sia stato loro fornito un prodotto e dal momento in cui essi abbiano fornito un prodotto.

2 bis. *Le autorità di vigilanza del mercato trattano come confidenziali le informazioni eventualmente indicate dagli operatori economici di cui al paragrafo 1.* [Em. 82]

Articolo 15

Tracciabilità dei prodotti

1. La Commissione, **previa consultazione delle pertinenti parti interessate, se del caso**, può disporre che gli operatori economici predispongano un sistema di tracciabilità, o vi aderiscano, per taluni prodotti, gruppi e categorie di prodotti da essi immessi o messi a disposizione sul mercato che possono presentare un rischio grave per la sicurezza e la salute delle persone a causa delle loro caratteristiche o condizioni specifiche di distribuzione o di uso. [Em. 83]

2. Il sistema di tracciabilità consiste nella raccolta e nella conservazione in formato elettronico di dati che consentano l'identificazione del prodotto e degli operatori economici parte della catena di fornitura e nell'apposizione sul prodotto, sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento di un supporto dati che renda tali dati accessibili.

3. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis al fine di:

- a) determinare i prodotti, le categorie o i gruppi di prodotti che possono presentare un rischio grave per la salute e la sicurezza delle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo. **La Commissione indica negli atti delegati interessati se ha usato il metodo di valutazione del rischio di cui alla decisione della Commissione 2010/15/UE⁽¹⁾ o, nel caso in cui tale metodo non fosse idoneo per il prodotto in questione, fornisce una descrizione dettagliata della metodologia utilizzata;** [Em. 84]
- b) specificare i dati che gli operatori economici devono raccogliere e conservare mediante il sistema di tracciabilità di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

4. La Commissione può determinare mediante atti di esecuzione il tipo di supporto dati di cui al paragrafo 2 del presente articolo e la sua collocazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 19, paragrafo 3.

5. Nell'adottare gli atti di cui ai paragrafi 3 e 4 la Commissione tiene conto:

- a) del rapporto costo-efficacia degli atti, compreso il loro impatto sulle imprese, in particolare le PMI;

⁽¹⁾ *Decisione della Commissione 2010/15/UE, del 16 dicembre 2009, recante linee guida per la gestione del sistema comunitario d'informazione rapida (RAPEX) e della procedura di notifica di cui, rispettivamente, all'articolo 12 e all'articolo 11 della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 22 del 26.1.2010, pag. 1).*

Martedì 15 aprile 2014

b) della compatibilità con i sistemi di tracciabilità disponibili a livello internazionale.

Articolo 15 bis

Punti di contatto per la sicurezza dei prodotti

1. *Gli Stati membri designano punti di contatto per la sicurezza dei prodotti nel loro territorio e ne comunicano gli estremi agli altri Stati membri e alla Commissione.*
2. *La Commissione compila e aggiorna regolarmente un elenco dei punti di contatto per la sicurezza dei prodotti e lo pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione pubblica inoltre tali informazioni sul proprio sito Internet. [Em. 85]*

Articolo 15 ter

Compiti dei punti di contatto per la sicurezza dei prodotti

1. *I punti di contatto per la sicurezza dei prodotti forniscono, su richiesta, tra l'altro, di un operatore economico o di un'autorità competente di un altro Stato membro, le seguenti informazioni:*
 - a) *le regole tecniche applicabili a un particolare tipo di prodotto nel territorio in cui sono stabiliti detti punti di contatto per la sicurezza dei prodotti e informazioni riguardo all'eventuale obbligo di autorizzazione preventiva cui è soggetto tale tipo di prodotto in virtù della legislazione del loro Stato membro, unitamente ad informazioni sul principio del reciproco riconoscimento, come disposto nel regolamento (CE) n. 764/2008, e sull'applicazione del presente regolamento nel territorio di detto Stato membro;*
 - b) *gli estremi delle autorità competenti in tale Stato membro mediante i quali queste possano essere contattate direttamente, compresi quelli delle autorità incaricate di sovrintendere all'applicazione delle regole tecniche in questione sul territorio di detto Stato membro;*
 - c) *i mezzi di ricorso di norma esperibili sul territorio di detto Stato membro in caso di controversia tra le autorità competenti e un operatore economico.*
2. *I punti di contatto per la sicurezza dei prodotti rispondono entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento delle richieste di cui al paragrafo 1.*
3. *I punti di contatto per la sicurezza dei prodotti dello Stato membro nel quale l'operatore economico interessato ha legalmente commercializzato il prodotto di cui trattasi possono fornire all'operatore economico o all'autorità competente di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 764/2008 qualsiasi pertinente informazione od osservazione.*
4. *Gli Stati membri creano uffici nell'ambito dei punti di contatto per la sicurezza dei prodotti al fine di agevolare la formazione alla normativa e ai requisiti generali in materia di sicurezza dei prodotti, nonché diffondere informazioni tra le imprese, onde promuovere l'educazione degli operatori economici ai requisiti di sicurezza dei prodotti.*
5. *I punti di contatto per la sicurezza dei prodotti non riscuotono alcun diritto per la fornitura delle informazioni di cui al paragrafo 1. [Em. 86]*

CAPO III

Norme europee che conferiscono la presunzione di conformità

Articolo 16

Richieste di normazione alle organizzazioni europee di normazione

1. *La Commissione può chiedere a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare o identificare una norma europea volta a garantire che il prodotto conforme a tale norma o a una sua parte soddisfi il requisito generale di sicurezza di cui all'articolo 4. **Tenuto conto, se del caso, delle opinioni delle pertinenti parti interessate**, la Commissione stabilisce le prescrizioni relative al contenuto della norma europea e un termine per la sua adozione. [Em. 87]*

Martedì 15 aprile 2014

La Commissione adotta la richiesta di cui al primo comma del presente paragrafo mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 19, paragrafo 3.

2. L'organizzazione di normazione europea coinvolta comunica se la richiesta di cui al paragrafo 1 è accettata entro un mese dalla sua ricezione.

3. Qualora sia presentata una richiesta di finanziamento, entro due mesi dall'accettazione della richiesta di cui al paragrafo 2, la Commissione informa le organizzazioni europee di normazione coinvolte in merito alla concessione di una sovvenzione per l'elaborazione di una norma.

4. Le organizzazioni europee di normazione informano la Commissione in merito alle attività svolte inerenti all'elaborazione della norma di cui al paragrafo 1. La Commissione valuta, insieme alle organizzazioni europee di normazione, la conformità alla sua richiesta iniziale delle norme elaborate o identificate dalle organizzazioni di normazione europee.

5. Se una norma europea soddisfa le prescrizioni cui intende riferirsi e il requisito generale di sicurezza di cui all'articolo 4, la Commissione pubblica senza indugio un riferimento a tale norma europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 17

Obiezioni formali alle norme europee

1. Qualora uno Stato membro o il Parlamento europeo ritenga che una norma europea di cui all'articolo 16 non soddisfi completamente le prescrizioni cui intende riferirsi e il requisito generale di sicurezza di cui all'articolo 4 ne informa la Commissione fornendo una spiegazione dettagliata e la Commissione decide, mediante atti di esecuzione, se:

- a) pubblicare, non pubblicare o pubblicare con limitazioni i riferimenti della norma europea in questione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
- b) mantenere, mantenere con limitazioni o ritirare i riferimenti della norma europea in questione nella o dalla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. La Commissione pubblica sul proprio sito web le informazioni relative alle norme europee oggetto della decisione di cui al paragrafo 1.

3. La Commissione informa l'organizzazione di normazione europea interessata della decisione di cui al paragrafo 1 e, all'occorrenza, richiede la revisione delle norme europee in questione.

4. La decisione di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, è adottata secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

5. La decisione di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, è adottata secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19, paragrafo 3.

CAPO IV

Disposizioni finali

Articolo 18

Sanzioni

1. Gli Stati membri **definiscono le norme che** stabiliscono le sanzioni **appropriate** da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano i provvedimenti necessari per assicurarne l'esecuzione. ~~Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.~~ Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali disposizioni entro ~~[insert date — tre mesi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento]~~... (*) e notificano immediatamente qualsiasi loro modifica successiva. [Em. 88]

(*) *Tre mesi precedenti alla data di applicazione del presente regolamento.*

Martedì 15 aprile 2014

2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 **previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Le sanzioni** tengono conto della dimensione imprese e in particolare **gravità**, della situazione delle PMI **durata e, ove applicabile, del carattere intenzionale della violazione. Inoltre** le sanzioni ~~possono essere inasprite qualora~~ **tengono conto della possibilità che** l'operatore economico coinvolto abbia già commesso una violazione analoga in passato. [Em. 89]

2 bis. Le sanzioni amministrative applicabili in caso di violazioni devono almeno controbilanciare il vantaggio economico perseguito attraverso la violazione, ma non devono superare il 10 % del fatturato annuo o di una stima dello stesso. Le sanzioni imposte possono superare il 10 % del fatturato annuo o di una stima dello stesso, ove ciò sia necessario per controbilanciare il vantaggio economico perseguito mediante la violazione. Esse possono comprendere sanzioni penali per le infrazioni gravi. [Em. 90]

2 ter. Lo Stato membro informa la Commissione in merito al tipo e all'ammontare delle sanzioni imposte ai sensi del presente regolamento, identifica le violazioni effettive del presente regolamento e indica l'identità degli operatori economici cui sono state imposte le sanzioni. La Commissione mette tali informazioni a disposizione del pubblico senza indugio sotto forma elettronica e, se del caso, con altri mezzi.

La Commissione, sulla base delle informazioni ricevute ai sensi del primo comma, pubblica e aggiorna una «lista nera» unionale degli operatori economici a carico dei quali è accertata una ripetuta violazione intenzionale del presente regolamento. [Em. 91]

Articolo 18 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. È conferito alla Commissione il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 13, paragrafo 3 e all'articolo 15, paragrafo 3 per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dalla ... (*) [~~insert date~~ data di entrata in vigore del presente regolamento].
3. La delega di potere di cui all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 15, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato in conformità all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 15, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui l'atto è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 19

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato a norma del regolamento (UE) n. 182/2011. Tuttavia, ai fini degli articoli 16 e 17 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato istituito dal regolamento (UE) n. 2015/2012. Tale comitato è un comitato a norma del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

(*) **Data di entrata in vigore del presente regolamento.**

Martedì 15 aprile 2014

4. Quando il parere del comitato di cui al paragrafo 1, comma 2, deve essere ottenuto mediante procedura scritta, tale procedura si conclude senza esito se, entro il termine fissato per la trasmissione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

Articolo 21

Valutazione

Entro ... (*), **e in seguito ogni cinque anni**, la Commissione valuta l'applicazione del presente regolamento e trasmette una relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione valuta se gli obiettivi del presente regolamento sono stati raggiunti, in particolare per quanto riguarda il miglioramento della protezione dei consumatori nei confronti dei prodotti non sicuri **ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento**, tenendo conto del suo impatto sulle imprese, in particolare le PMI. **La relazione valuta inoltre le implicazioni e i contributi del regolamento (UE) n. 1025/2012 nell'ambito di applicazione del presente regolamento.** [Em. 92]

Articolo 22

Abrogazione

1. La direttiva 2001/95/CE è abrogata a decorrere da ... (**).
2. La direttiva 87/357/CEE è abrogata a decorrere da... (**).
3. I riferimenti alla direttiva 2001/95/CE e alla direttiva 87/357/CEE si intendono come riferimenti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza in allegato.

Articolo 23

Disposizioni transitorie

1. Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato dei prodotti contemplati dalla direttiva 2001/95/CE conformi a tale direttiva e immessi sul mercato prima del ... (**).
2. Le norme europee il cui riferimento è stato pubblicato *nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* in conformità alla direttiva 2001/95/CE si considerano norme europee di cui all'articolo 5, lettera b) del presente regolamento.
3. I mandati conferiti dalla Commissione a un'organizzazione europea di normazione in conformità alla direttiva 2001/95/CE si considerano una richiesta di normazione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 24

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il ... (***) .
2. Esso si applica a decorrere dal ... (****).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

(*) [cinque] anni dalla data di applicazione del presente regolamento.

(**) Data di applicazione del presente regolamento.

(***) Data di entrata in vigore del regolamento (2013/0048(COD)).

(****) Data di applicazione del regolamento (2013/0048(COD)).

Martedì 15 aprile 2014

Allegato

Tavola di concordanza

Direttiva 2001/95/CE	Direttiva 87/357/CEE	Presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1		Articolo 1
Articolo 1, paragrafo 2, primo comma		Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma		Articolo 2, paragrafo 4
Articolo 2		Articolo 3
Articolo 2, lettera b), punti i) — iv)		Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 1		Articolo 4
Articolo 3, paragrafo 2		Articolo 5
Articolo 3, paragrafo 3		Articolo 6, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 4		—
Articolo 4		Articoli 16 e 17
Articolo 5, paragrafo 1, primo comma		Articolo 8, paragrafo 8
Articolo 5, paragrafo 1, secondo comma		—
Articolo 5, paragrafo 1, terzo comma		Articolo 8, paragrafo 9
Articolo 5, paragrafo 1, quarto comma		Articolo 8, paragrafi 3, 6 e 7
Articolo 5, paragrafo 1, quinto comma		—
Articolo 5, paragrafo 2		Articolo 11
Articolo 5, paragrafo 3, primo comma		Articolo 8, paragrafo 9, e articolo 11, paragrafo 5
Articolo 5, paragrafo 3, secondo comma		—
Articolo 5, paragrafo 4		—
Articolo 6, paragrafo 1		—
Articolo 6, paragrafi 2 e 3		—
Articolo 7		Articolo 18

Martedì 15 aprile 2014

Direttiva 2001/95/CE	Direttiva 87/357/CEE	Presente regolamento
Articolo 8, paragrafo 1, lettera a)		—
Articolo 8, paragrafo 1, lettere da b) a f)		—
Articolo 8, paragrafo 2, primo comma		—
Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma		—
Articolo 8, paragrafo 2, terzo comma		—
Articolo 8, paragrafo 3		—
Articolo 8, paragrafo 4		—
Articolo 9, paragrafo 1		—
Articolo 9, paragrafo 2		—
Articolo 10		—
Articolo 11		—
Articolo 12		—
Articolo 13		—
Articolo 14		—
Articolo 15		Articolo 19
Articolo 16		—
Articolo 17		—
Articolo 18, paragrafo 1		—
Articolo 18, paragrafo 2		—
Articolo 18, paragrafo 3		—
Articolo 19, paragrafo 1		—
Articolo 19, paragrafo 2		Articolo 21
Articolo 20		—
Articolo 21		—
Articolo 22		Articolo 22

Martedì 15 aprile 2014

Direttiva 2001/95/CE	Direttiva 87/357/CEE	Presente regolamento
Articolo 23		Articolo 24
Allegato I, punto 1		Articolo 8, paragrafo 9, e articolo 11, paragrafo 5
Allegato I, punto 2, prima frase		—
Allegato I, punto 2, seconda frase		Articolo 13, paragrafi 1 e 2
Allegato I, punto 3		—
Allegato II		—
Allegato III		—
Allegato IV		Allegato
	Articolo 1	Articolo 6, paragrafo 1, lettera e)
	Articoli da 2 a 7	—

Martedì 15 aprile 2014

P7_TA(2014)0384

Vigilanza del mercato dei prodotti ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vigilanza del mercato dei prodotti e che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio e le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 1999/5/CE, 2000/9/CE, 2000/14/CE, 2001/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2007/23/CE, 2008/57/CE, 2009/48/CE, 2009/105/CE, 2009/142/CE, 2011/65/UE, il regolamento (UE) n. 305/2011, il regolamento (CE) n. 764/2008 e il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2013)0075 — C7-0043/2013 — 2013/0048(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 443/63)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0075),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 33, l'articolo 114 e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0043/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 maggio 2013 ⁽¹⁾,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per il commercio internazionale (A7-0346/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentare nuovamente al Parlamento la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un altro testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2013)0048

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vigilanza del mercato dei prodotti e che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio e le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 1999/5/CE, 2000/9/CE, 2000/14/CE, 2001/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2007/23/CE, 2008/57/CE, 2009/48/CE, 2009/105/CE, 2009/142/CE, 2011/65/UE, il regolamento (CE) n. 764/2008, il regolamento (CE) n. 765/2008 e il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 33, 114 e 207,

⁽¹⁾ GU C 271 del 19.9.2013, pag. 86.

Martedì 15 aprile 2014

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire la libera circolazione dei prodotti nell'Unione è necessario assicurare che soddisfino le prescrizioni che offrono un livello elevato di protezione degli interessi pubblici quali la salute e la sicurezza delle persone in generale, la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, la tutela dei consumatori, la protezione dell'ambiente e la sicurezza pubblica. L'applicazione rigorosa di queste prescrizioni è indispensabile per tutelare adeguatamente questi interessi e per creare le condizioni che favoriscano la concorrenza leale sul mercato dei beni dell'Unione. Sono quindi necessarie norme in materia di vigilanza del mercato e di controlli sui prodotti che entrano nell'Unione da paesi terzi.
- (2) Le attività di vigilanza del mercato che rientrano nel presente regolamento non dovrebbero essere dirette esclusivamente alla protezione della salute e della sicurezza, ma dovrebbero applicarsi anche all'applicazione della normativa dell'Unione volta a difendere altri interessi pubblici, ad esempio, regolamentando l'accuratezza delle misurazioni, la compatibilità elettromagnetica e l'efficienza energetica **e la legislazione ambientale applicabile.** [Em. 1]
- (3) Occorre stabilire un quadro generale di norme e principi in materia di vigilanza del mercato, che non dovrebbe incidere sulle norme sostanziali della normativa dell'UE esistente volte a tutelare interessi pubblici come la salute e la sicurezza e la protezione dei consumatori e dell'ambiente, ma dovrebbe mirare a migliorarne il funzionamento.
- (4) Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ è stato adottato per stabilire un quadro per la vigilanza del mercato volto ad integrare e a rafforzare le disposizioni della normativa di armonizzazione dell'Unione esistenti in materia di vigilanza del mercato e la loro applicazione.
- (5) Per assicurare un'applicazione equivalente e coerente della normativa di armonizzazione dell'Unione, il regolamento (CE) n. 765/2008 ha introdotto un quadro dell'UE in materia di vigilanza del mercato, stabilendo prescrizioni minime alla luce degli obiettivi che gli Stati membri devono conseguire e un quadro per la cooperazione amministrativa, compreso lo scambio di informazioni fra gli Stati membri.
- (6) La direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, ha istituito norme per garantire la sicurezza dei prodotti destinati o suscettibili di essere utilizzati dai consumatori. Il regolamento (CE) n. 765/2008 ha mantenuto la possibilità per le autorità di vigilanza del mercato di adottare le misure più specifiche a loro disposizione a norma di detta direttiva.
- (7) Nella risoluzione dell'8 marzo 2011 sulla revisione della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti e la sorveglianza del mercato ⁽⁵⁾ il Parlamento europeo afferma che l'esistenza di un regolamento unico è il solo modo di instaurare un sistema unico di vigilanza del mercato per tutti i prodotti ed esorta quindi la Commissione a istituire un sistema unico di vigilanza del mercato per tutti i prodotti, basato su un unico atto legislativo che copra sia la direttiva 2001/95/CE che il regolamento (CE) n. 765/2008.
- (8) Il presente regolamento dovrebbe pertanto integrare le disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008, della direttiva 2001/95/CE e di alcuni atti settoriali della normativa di armonizzazione dell'Unione relativi alla vigilanza del mercato in un unico regolamento che copra i prodotti rientranti sia nelle aree armonizzate che nelle aree non armonizzate della normativa dell'Unione, indipendentemente dal fatto che siano destinati o suscettibili di essere utilizzati dai consumatori o dai professionisti.

⁽¹⁾ GU C 271 del 19.9.2013, pag. 86.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

⁽⁴⁾ Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).

⁽⁵⁾ GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 1.

Martedì 15 aprile 2014

- (9) La normativa dell'Unione applicabile ai prodotti e ai processi della catena alimentare, in particolare il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, stabilisce un quadro generale per l'esecuzione dei controlli e delle altre attività ufficiali atti a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e il benessere degli animali, alle norme sugli organismi geneticamente modificati, alle norme fitosanitarie e alle norme sui materiali di moltiplicazione dei vegetali, sui fitofarmaci e sui pesticidi. Questi ambiti vanno pertanto esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento.
- (10) La normativa dell'Unione in materia di prodotti farmaceutici, di dispositivi medici, di dispositivi medico-diagnostici in vitro e di sostanze di origine umana reca disposizioni speciali, atte a garantire la sicurezza dopo la commercializzazione, basate in particolare sulla vigilanza settoriale e sui sistemi di vigilanza del mercato. Anche questi prodotti vanno dunque esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, fatta eccezione per le disposizioni relative al controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione, che vanno applicate a tali prodotti nella misura in cui la normativa dell'Unione pertinente non reca norme specifiche riguardo all'organizzazione dei controlli alle frontiere.
- (11) La direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ si applica non soltanto alle attrezzature a pressione trasportabili di nuova fabbricazione ai fini della loro messa a disposizione sul mercato, ma anche ad alcune altre attrezzature a pressione trasportabili ai fini delle ispezioni periodiche, delle ispezioni intermedie, delle verifiche straordinarie e dell'uso straordinario. Tale direttiva prevede la marcatura Pi specifica e una procedura di salvaguardia dell'Unione nonché procedure particolari per la gestione delle attrezzature a pressione trasportabili che comportano rischi a livello nazionale, delle attrezzature a pressione trasportabili conformi che presentano rischi per la salute e la sicurezza e delle non conformità formali. Pertanto, le procedure di controllo dei prodotti all'interno dell'Unione di cui al presente regolamento non si applicano alle attrezzature a pressione trasportabili che rientrano nella direttiva 2010/35/UE.
- (12) Il presente regolamento dovrebbe istituire un quadro completo per la vigilanza del mercato nell'Unione. Dovrebbe definire l'ambito dei prodotti coperti e di quelli esclusi, imporre un obbligo per gli Stati membri di organizzare ed effettuare la vigilanza del mercato, richiedere agli Stati membri di designare le autorità di vigilanza del mercato e di precisarne le competenze e gli obblighi e investire gli Stati membri della responsabilità di elaborare programmi di vigilanza del mercato generali e settoriali.
- (12 bis) *Il presente regolamento dovrebbe essere applicato a tutte le modalità di fornitura di prodotti, tra cui anche la vendita a distanza. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero elaborare un approccio comune in materia di vigilanza del mercato per i prodotti venduti online e, se del caso, definire orientamenti sui rispettivi ruoli e responsabilità degli operatori attivi nella filiera di distribuzione del commercio elettronico al fine di consolidare l'attuazione delle normative riguardanti i prodotti venduti online.* [Em. 2]**
- (13) Vari atti legislativi di armonizzazione dell'Unione recano disposizioni in materia di vigilanza del mercato e clausole di salvaguardia. Queste possono basarsi sulle disposizioni di riferimento in materia di vigilanza del mercato e clausole di salvaguardia contenute nella decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. È opportuno che il presente regolamento rechi tutte le disposizioni in materia di vigilanza del mercato applicabili ai prodotti che rientrano nel suo campo d'applicazione. Il presente regolamento dovrebbe pertanto includere le disposizioni di riferimento in materia di vigilanza del mercato e clausole di salvaguardia di cui alla decisione n. 768/2008/CE. Le disposizioni della normativa di armonizzazione dell'Unione esistente relative alla vigilanza del mercato

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE e 1999/36/CE del Consiglio (GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti (GU L 218 del 13.8.2008, p.82).

Martedì 15 aprile 2014

e alle clausole di salvaguardia, elaborate prima dell'adozione della decisione n. 768/2008/CE o sulla base delle sue disposizioni di riferimento, vanno eliminate da tale normativa di armonizzazione, salvo che non sussistano motivi settoriali specifici per mantenerle. È opportuno derogare dalle disposizioni di salvaguardia in relazione ai prodotti oggetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, ad alcuni accessori oggetto della direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, ad alcune attrezzature a pressione disciplinate dalla direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, e a taluni apparecchi a pressione disciplinati dalla direttiva 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.

- (14) Al fine di rendere l'intero processo di vigilanza del mercato trasparente e facile da seguire sia per le autorità di vigilanza del mercato che per gli operatori economici, è opportuno che il regolamento indichi chiaramente le fasi di tale processo in ordine cronologico, dal momento in cui le autorità di vigilanza del mercato identificano un prodotto che a loro avviso potrebbe presentare rischi, alla valutazione del rischio presentato, all'azione correttiva che l'operatore economico interessato deve realizzare entro un determinato periodo di tempo, alle misure che le stesse autorità di vigilanza del mercato devono realizzare, se gli operatori economici non lo fanno o nei casi di emergenza.
- (14 bis) Al fine di facilitare il lavoro delle autorità di vigilanza del mercato, gli operatori economici dovrebbero mettere a disposizione tutta la documentazione e le informazioni necessarie a tali autorità affinché possano svolgere le loro attività. Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero richiedere soltanto la documentazione e le informazioni di cui si prevede sia in possesso l'operatore economico interessato in base al suo ruolo nella catena di fornitura. [Em. 3]**
- (15) La vigilanza del mercato dovrebbe basarsi sulla valutazione del rischio presentato da un prodotto tenendo conto di tutti i dati pertinenti. **La metodologia e criteri di valutazione dei rischi devono essere omogenei in tutti gli Stati membri al fine di garantire parità di condizioni per tutti gli operatori economici.** Si presume che un prodotto oggetto della normativa di armonizzazione dell'Unione, che stabilisce i requisiti essenziali in materia di tutela di determinati interessi pubblici, non costituisca un rischio per tali interessi pubblici, se rispetta tali requisiti essenziali. [Em. 4]
- (15 bis) I consumatori possono svolgere un ruolo attivo e importante nel contribuire alla vigilanza del mercato, in quanto sono di solito a diretto contatto con i prodotti che presentano un rischio, compresi i prodotti che non sono conformi alla normativa applicabile dell'Unione. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero aumentare la consapevolezza dei consumatori per quanto riguarda i loro diritti di presentare denunce su questioni attinenti alla sicurezza dei prodotti e alle attività di vigilanza del mercato e garantire che la procedura di comunicazione sia facilmente accessibile, relativamente semplice ed efficace. La Commissione dovrebbe inoltre esaminare le opportunità di armonizzare la presentazione di tali denunce in tutta l'Unione, ad esempio attraverso la creazione di una banca dati centrale in cui le denunce presentate dai consumatori potrebbero essere memorizzate, nonché esaminare le possibilità di rendere tali denunce pubbliche e soggette al diritto di revisione e di risposta da parte degli operatori economici coinvolti. [Em. 5]**
- (16) Si presume che i prodotti oggetto della normativa di armonizzazione dell'Unione che non stabilisce requisiti essenziali, ma che mira a garantire la tutela di determinati interessi pubblici, non costituiscano un rischio per tali interessi pubblici, se sono conformi a tale normativa.
- (17) Analogamente, si presume che un prodotto, che non è oggetto della normativa di armonizzazione dell'Unione, ma che è conforme alle disposizioni nazionali in materia di salute e sicurezza delle persone o alle norme europee le cui citazioni sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, non costituisca un rischio per la salute e la sicurezza.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, in materia di apparecchi a gas (GU L 330 del 16.12.2009, pag. 10).

⁽³⁾ Direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione (GU L 181 del 9.7.1997, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai recipienti semplici a pressione (GU L 264 dell'8.10.2009, pag. 12).

Martedì 15 aprile 2014

- (18) Ai fini del presente regolamento, la valutazione del rischio va effettuata per identificare i prodotti che potrebbero potenzialmente recare pregiudizio agli interessi pubblici tutelati dal regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ (*), dalla normativa settoriale di armonizzazione dell'Unione e da altre normative dell'Unione sui prodotti oggetto del presente regolamento. La valutazione del rischio tiene conto dei dati sui rischi che si sono materializzati in precedenza in relazione al prodotto in questione, se disponibili, e dei provvedimenti eventualmente adottati dall'operatore economico interessato per attenuare i rischi. Va considerata la particolare vulnerabilità potenziale dei consumatori, rispetto agli utilizzatori professionali, e la maggiore vulnerabilità di alcune categorie di consumatori, come i minori, gli anziani o le persone diversamente abili.
- (19) I prodotti sia nuovi che di seconda mano originari al di fuori dell'Unione possono essere immessi sul mercato solo dopo la loro immissione in libera pratica. Sono necessari controlli efficaci alle frontiere esterne dell'Unione per sospendere l'immissione in libera pratica di prodotti che possono costituire un rischio se immessi sul mercato nell'Unione in attesa della valutazione e di una decisione definitiva da parte delle autorità di vigilanza del mercato.
- (20) Imponendo alle autorità responsabili dei controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione di svolgere controlli su scala adeguata, si contribuisce a rendere più sicuro il mercato dei prodotti dell'Unione. Al fine di aumentare l'efficacia di questi controlli, ~~è opportuno rafforzare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra tali autorità e le autorità di vigilanza del mercato~~ **tali autorità e le autorità di vigilanza del mercato sono tenute a cooperare e a scambiarsi informazioni** sui prodotti che presentano un rischio. [Em. 6]
- (21) È opportuno autorizzare le autorità di vigilanza del mercato a distruggere i prodotti, a renderli inutilizzabili o ad ordinarne la distruzione da parte dell'operatore economico interessato, qualora lo ritengano necessario e proporzionato, per garantire che tali merci non possano costituire ulteriori minacce. **L'operatore economico interessato deve sostenere tutte le spese connesse a tali azioni, in particolare le spese sostenute dall'autorità di vigilanza del mercato.** [Em. 7]
- (22) L'immissione in libera pratica di prodotti posseduti da persone che entrano nell'Unione e importati per il proprio uso personale e non a fini commerciali non va sospesa o rifiutata a norma del presente regolamento dalle autorità responsabili dei controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione.
- (23) Lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione deve essere efficace, rapido e accurato. È pertanto necessario prevedere strumenti efficaci a tal fine. Il sistema di allarme rapido dell'Unione (RAPEX) ha dimostrato la sua efficacia ed efficienza. Esso permette di adottare misure in tutta l'Unione relativamente a prodotti che presentano un rischio che va al di là del territorio di un singolo Stato membro. Per evitare inutili duplicazioni, tale sistema va utilizzato **e aggiornato costantemente** per tutte le notifiche di allarme prescritte dal presente regolamento relative a prodotti che presentano un rischio. **Il sistema RAPEX dovrebbe includere anche le notifiche relative ai materiali che vengono a contatto con gli alimenti, ivi trasferiti dal sistema di allarme rapido per alimenti e mangimi (RASFF).** [Em. 8]
- (24) Un'attività di vigilanza del mercato coerente ed efficiente in termini di costi in tutta l'Unione richiede anche un'archiviazione e una condivisione ben strutturate e complete fra gli Stati membri di tutte le informazioni pertinenti sulle attività nazionali in questo campo, compreso un riferimento alle notifiche prescritte dal presente regolamento, per costituire una base dati completa delle informazioni in materia di vigilanza del mercato. La Commissione ha creato una banca dati denominata «Sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato», che si presta a tale scopo e va quindi utilizzata.
- (25) Date le dimensioni del mercato delle merci dell'Unione e non essendoci frontiere interne, è indispensabile che **il presente regolamento costituisca un quadro per** le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri ~~siano~~ **disposte e in grado di affinché possano** collaborare tra loro in modo efficace e di coordinare il sostegno comune e gli interventi congiunti. Di conseguenza, vanno stabiliti, **applicati, verificati e debitamente finanziati** meccanismi di assistenza reciproca. [Em. 9]

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... sulla valutazione del rischio e che abroga la direttiva 87/357/CEE del Consiglio e la direttiva 2011/95/CE (GU L ...).

(*) Numero del regolamento (2013/0049(COD)) nel considerando e numero, data di approvazione e estremi di pubblicazione del regolamento nella nota a piè di pagina.

Martedì 15 aprile 2014

- (25 bis) *La Commissione è tenuta a monitorare attentamente la coerente applicazione del presente regolamento ed è anche chiamata, all'occorrenza, a formulare raccomandazioni destinate agli Stati membri, laddove si renda conto che i poteri e le risorse che essi hanno destinato alle loro autorità di vigilanza del mercato non sono sufficienti a soddisfare convenientemente i requisiti del presente regolamento.* [Em. 10]
- (26) Al fine di agevolare la vigilanza del mercato dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione da paesi terzi, è opportuno che il presente regolamento fornisca una base per la cooperazione tra le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri e le autorità di tali paesi terzi.
- (26 bis) *Gli infortuni e gli incidenti impongono alle società, in generale, e ai singoli cittadini un elevato onere sociale ed economico. La loro prevenzione può essere rafforzata soprattutto migliorando la sorveglianza degli infortuni. Sulla base delle esperienze acquisite nel quadro dell'azione comune per il monitoraggio delle lesioni in Europa (progetto JAMIE), occorre istituire urgentemente una vera e propria base di dati paneuropea degli infortuni, soprattutto in considerazione del fatto che il progetto JAMIE scade nel 2014. È inoltre necessario un impegno politico per garantire che lo scambio di dati fra Stati membri sugli infortuni rappresenti una priorità assoluta.* [Em. 11]
- (27) È opportuno istituire un forum europeo di vigilanza del mercato (EMSF) composto da rappresentanti delle autorità di vigilanza del mercato. L'EMSF dovrebbe **fungere da piattaforma per una cooperazione strutturata fra le autorità degli Stati membri** e costituire uno strumento **continuo e permanente** per coinvolgere tutte le parti interessate, comprese le organizzazioni professionali e imprenditoriali e le associazioni dei consumatori, al fine di sfruttare le informazioni disponibili utili per la vigilanza del mercato quando si definiscono, si attuano e si aggiornano i programmi di vigilanza del mercato. [Em. 12]
- (28) È opportuno che la Commissione sostenga la cooperazione tra le autorità di vigilanza del mercato e che partecipi all'EMSF. Tale regolamento dovrebbe stabilire un elenco di compiti che dovranno essere svolti dall'EMSF. Un segretariato esecutivo si occuperebbe di organizzare le riunioni dell'EMSF e di fornire il sostegno operativo necessario all'espletamento dei suoi compiti. **Per snellire le pratiche di vigilanza del mercato all'interno dell'Unione e per rendere più efficace detta vigilanza, la Commissione deve valutare l'ipotesi di proporre che, in occasione della prossima revisione del presente regolamento, all'EMSF sia attribuito il potere di prescrivere raccomandazioni vincolanti per quanto concerne la qualità e le pratiche di vigilanza del mercato.** [Em. 13]
- (29) Se del caso, occorre designare laboratori di riferimento che offrano una consulenza tecnica e imparziale di esperti e che effettuino sui prodotti le prove richieste in relazione alle attività di vigilanza del mercato.
- (29 bis) *Alla luce del conflitto tra il crescente numero di prodotti in circolazione nel mercato interno, da un lato, e i vincoli sulle risorse pubbliche che limitano la possibilità di aumentare drasticamente la vigilanza pubblica del mercato su scala adeguata, dall'altro, la Commissione è chiamata a esaminare soluzioni complementari, nuove e innovative, fondate su criteri di mercato, per una vigilanza di mercato più efficace su scala più ampia, quali, ad esempio, audit a cura di terzi sui sistemi di controllo della qualità e sui prodotti. La Commissione dovrebbe inserire i risultati di tali deliberazioni nella sua relazione di valutazione generale.* [Em. 14]
- (30) Il presente regolamento dovrebbe permettere di raggiungere un equilibrio tra la trasparenza attraverso la divulgazione al pubblico del maggior numero di informazioni possibili e la salvaguardia della riservatezza, ad esempio per ragioni di protezione dei dati personali, di segretezza commerciale o per tutelare le indagini, conformemente alle norme in materia di riservatezza contenute nel diritto nazionale applicabile o, per quanto riguarda la Commissione, conformemente al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽¹⁾. **Inoltre, il presente regolamento deve rispettare i principi di protezione dei dati, come ad esempio il trattamento confidenziale dei dati personali, l'obbligo di elaborare i dati in modo corretto**

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

Martedì 15 aprile 2014

e lecito e per scopi specifici, garantendo nel contempo la qualità e permettendo ai singoli interessati di esercitare i loro diritti. Nell'ambito del presente regolamento si applicano la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾ e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari nonché la libera circolazione di tali dati ⁽²⁾. [Em. 15]

- (31) Le informazioni scambiate tra le autorità competenti devono essere coperte dalle più rigorose garanzie di riservatezza e segretezza professionale e trattate in modo da non compromettere le indagini e da non danneggiare la reputazione degli operatori economici.
- (32) Gli Stati membri devono prevedere mezzi di impugnazione dinanzi ai tribunali competenti delle misure restrittive adottate dalle autorità nazionali.
- (33) Gli Stati membri dovrebbero stabilire le sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento e assicurarne l'esecuzione. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive **e proporzionate alla gravità, alla durata e alla natura intenzionale o ripetuta della violazione nonché alle dimensioni dell'impresa, in termini di dipendenti e di fatturato annuo degli operatori economici interessati, in particolare in relazione a piccole e medie imprese (PMI). Le violazioni dovrebbero comportare sanzioni amministrative armonizzate a livello dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a destinare il gettito di tali sanzioni alle attività di vigilanza del mercato.** [Em. 16]
- (33 bis) **Per aumentare l'effetto dissuasivo delle sanzioni, occorre che la Commissione le renda pubbliche. Inoltre, gli operatori economici a carico dei quali è accertata una ripetuta violazione intenzionale del presente regolamento dovrebbero essere inseriti in una lista nera pubblica diffusa in tutto il territorio dell'Unione.** [Em. 17]
- (34) La vigilanza del mercato dovrebbe essere finanziata, almeno in parte, da tasse a carico degli operatori economici, nei casi in cui le autorità di vigilanza del mercato impongono agli operatori economici di adottare misure correttive o sono obbligate a prendere provvedimenti in prima persona. **Gli Stati membri dovrebbero garantire che i proventi derivanti da tali prelievi applicati a norma del presente regolamento siano destinati alle attività di vigilanza del mercato.** [Em. 18]
- (35) Per conseguire gli obiettivi del presente regolamento è opportuno che l'Unione contribuisca al finanziamento delle attività necessarie ad attuare le politiche nel campo della vigilanza del mercato, come la stesura e l'aggiornamento degli orientamenti, le attività preliminari o accessorie connesse all'attuazione della normativa dell'Unione e dei programmi di assistenza tecnica e di cooperazione con i paesi terzi nonché il miglioramento delle politiche a livello di Unione e internazionale.
- (36) Il finanziamento dell'Unione dovrebbe essere messo a disposizione a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, in funzione della natura dell'attività da finanziare, in particolare per sostenere il segretariato esecutivo dell'EMSF.

⁽¹⁾ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Martedì 15 aprile 2014

- (36 bis) *Al fine di facilitare l'identificazione e la tracciabilità dei prodotti con gravi rischi potenziali per la salute e la sicurezza e quindi di mantenere un elevato livello di salute e sicurezza per i consumatori, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo a una banca dati paneuropea sugli infortuni. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.* [Em. 19]
- (37) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione per quanto concerne le misure nazionali adottate e notificate da uno Stato membro in relazione a prodotti oggetto della normativa di armonizzazione dell'Unione e l'istituzione di laboratori di riferimento dell'Unione.
- (38) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione per quanto concerne le condizioni uniformi di esecuzione dei controlli, con riferimento a categorie di prodotti o settori particolari, compresa la portata dei controlli da effettuare e l'adeguatezza dei campioni da sottoporre a controllo. ~~Occorre inoltre conferire competenze di esecuzione per quanto riguarda le modalità di comunicazione delle informazioni alle autorità di vigilanza del mercato da parte degli operatori economici e l'elaborazione di condizioni uniformi per determinare i casi in cui tali informazioni non devono essere fornite. Occorre conferire competenze di esecuzione alla Commissione anche per quanto riguarda le modalità e le procedure di scambio di informazioni attraverso il sistema RAPEX e l'adozione di restrizioni temporanee o permanenti alla commercializzazione dei prodotti che presentano un rischio grave, se del caso, specificando le misure di controllo necessarie che devono essere adottate dagli Stati membri per garantirne l'effettiva attuazione, nei casi in cui altre normative dell'Unione non prevedono una procedura specifica per affrontare i rischi in questione. **Occorre inoltre conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto concerne l'adozione della metodologia generale di valutazione del rischio.** Occorre che tali poteri vengano esercitati conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ~~che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione~~ ⁽¹⁾. [Em. 20]~~
- (39) La Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora, in casi debitamente giustificati in relazione a misure restrittive relative a prodotti che presentano un rischio grave, motivi imperativi di emergenza lo richiedano.
- (39 bis) *Il principio di precauzione, quale sancito dall'articolo 191, paragrafo 2, del TFUE e descritto altresì nella comunicazione della Commissione sul principio di precauzione, del 2 febbraio 2000, è un principio fondamentale per la sicurezza dei prodotti e dei consumatori, del quale è opportuno che le autorità di vigilanza del mercato tengano debitamente conto al momento di valutare la sicurezza di un prodotto.* [Em. 21]

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1-13).

Martedì 15 aprile 2014

- (40) Le disposizioni in materia di vigilanza del mercato della direttiva 89/686/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, della direttiva 93/15/CEE del Consiglio ⁽²⁾, della direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, della direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, della direttiva 97/23/CE, della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, della direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾, della direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾, della direttiva 2001/95/CE, della direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾, della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾, della direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾, della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾, della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁴⁾, della direttiva 2009/105/CE, della direttiva 2009/142/CE, della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁵⁾, del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁶⁾ e del regolamento (CE) n. 765/2008 si sovrappongono alle disposizioni del presente regolamento e vanno dunque soppresse. Il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁷⁾ va modificato di conseguenza.
- (40 bis) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 e ha espresso un parere il 30 maggio 2013 ⁽¹⁸⁾.
- (41) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire assicurare che i prodotti sul mercato oggetto della normativa dell'Unione soddisfino i requisiti che garantiscono un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza e tutelano altri interessi pubblici, assicurando al contempo il funzionamento del mercato interno grazie ad un quadro per una vigilanza del mercato coerente nell'UE, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, perché la sua realizzazione richiede un grado elevato di cooperazione, interazione e uniformità di funzionamento tra tutte le autorità competenti di tutti gli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

-
- ⁽¹⁾ Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18).
- ⁽²⁾ Direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (GU L 121 del 15.5.1993, pag. 20).
- ⁽³⁾ Direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (GU L 100 del 19.4.1994, pag. 1).
- ⁽⁴⁾ Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 15).
- ⁽⁵⁾ Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori (GU L 213 del 7.9.1995, pag. 1).
- ⁽⁶⁾ Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10).
- ⁽⁷⁾ Direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (GU L 106 del 3.5.2000, pag. 21).
- ⁽⁸⁾ Direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto (GU L 162 del 3.7.2000, pag. 1).
- ⁽⁹⁾ Direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 24).
- ⁽¹⁰⁾ Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24).
- ⁽¹¹⁾ Direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 374 del 27.12.2006, pag. 10).
- ⁽¹²⁾ Direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici (GU L 154 del 14.6.2007, pag. 1).
- ⁽¹³⁾ Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1).
- ⁽¹⁴⁾ Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1).
- ⁽¹⁵⁾ Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88).
- ⁽¹⁶⁾ Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5).
- ⁽¹⁷⁾ Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 21).
- ⁽¹⁸⁾ GU C 253 del 3.9.2013, pag. 8.

Martedì 15 aprile 2014

- (42) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in modo particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto dell'obbligo di garantire un livello elevato di protezione della salute umana e dei consumatori nonché il pieno rispetto della libertà d'impresa e del diritto di proprietà,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce un quadro per verificare che i prodotti soddisfino i requisiti che salvaguardano, ad un livello elevato, la salute e la sicurezza delle persone in generale, la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, la protezione dei consumatori, l'ambiente, la sicurezza pubblica e altri interessi pubblici.

Le disposizioni del presente regolamento sono basate sul principio di precauzione. [Em. 22]

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. I capi I, II, III, V e VI del presente regolamento si applicano a tutti i prodotti oggetto del regolamento (UE) n. .../... (*) o della normativa di armonizzazione dell'Unione, compresi i prodotti assemblati o fabbricati ad uso del fabbricante, e nella misura in cui la normativa di armonizzazione dell'Unione non contiene disposizioni specifiche con lo stesso obiettivo.
2. I capi I e IV e l'articolo 23 si applicano a tutti i prodotti oggetto della normativa dell'Unione, nella misura in cui altri atti dell'Unione non contengono disposizioni specifiche riguardo all'organizzazione dei controlli alle frontiere esterne o alla cooperazione tra le autorità preposte ai controlli alle frontiere esterne.
3. I capi II, III, V e VI non si applicano ai seguenti prodotti:
 - a) medicinali per uso umano e veterinario,
 - b) dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro,
 - c) sangue, tessuti, cellule, organi e altre sostanze di origine umana.
4. Il capo III del presente regolamento non si applica alle attrezzature a pressione trasportabili oggetto della direttiva 2010/35/UE.
5. Gli articoli 11 e 18 del presente regolamento non si applicano ai seguenti prodotti:
 - a) i prodotti oggetto del regolamento (CE) n. 1907/2006,
 - b) i dispositivi, come definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2009/142/CE,
 - c) le attrezzature a pressione oggetto delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 97/23/CE,
 - d) i recipienti semplici a pressione oggetto delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/105/CE.
6. Il presente regolamento non si applica nei settori disciplinati dalla normativa dell'Unione in materia di controlli ufficiali e altre attività ufficiali svolte per verificare la conformità alle seguenti norme:
 - a) norme che disciplinano gli alimenti e la sicurezza degli alimenti, in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l'informazione dei consumatori,
 - b) norme che disciplinano la fabbricazione e l'uso di materiali e articoli destinati a venire a contatto con gli alimenti,

(*) Numero del regolamento (2013/0049(COD)).

Martedì 15 aprile 2014

- c) norme che disciplinano l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati,
- d) norme che disciplinano i mangimi e la sicurezza dei mangimi, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso degli stessi, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l'informazione dei consumatori,
- e) norme che fissano i requisiti di polizia sanitaria,
- f) norme volte a prevenire e a ridurre al minimo i rischi per la salute umana e degli animali derivanti dai sottoprodotti e dai prodotti derivati di origine animale,
- g) norme che fissano i requisiti in materia di benessere degli animali,
- h) norme sulle misure di protezione contro i parassiti delle piante,
- i) norme sulla produzione, in vista dell'immissione sul mercato, e sull'immissione sul mercato dei materiali di moltiplicazione delle piante,
- j) norme che fissano i requisiti per l'immissione sul mercato e per l'uso dei prodotti fitosanitari e per un utilizzo sostenibile dei pesticidi,
- k) norme che disciplinano la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici,
- l) norme sull'utilizzo e l'etichettatura delle denominazioni di origine protetta, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «prodotto»: **una sostanza, una miscela, un preparato o una merce**, ottenuti mediante un processo di fabbricazione, **diverso da alimenti, mangimi, prodotti di origine umana e prodotti di piante e animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione**; [Em. 23]
- 2) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
- 3) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione;
- 4) «fabbricante»: una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;
- 5) «mandatario»: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti **con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi della pertinente legislazione dell'Unione**; [Em. 24]
- 6) «importatore»: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un prodotto proveniente da un paese terzo;
- 7) «distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa da un fabbricante o da un importatore, che mette un prodotto a disposizione sul mercato;
- 7 bis) «prestatori intermediari di servizi»: **qualsiasi persona fisica o giuridica che permette l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di un prodotto tramite mezzi elettronici, come piattaforme di commercio elettronico o siti web ospitanti**; [Em. 25]

Martedì 15 aprile 2014

- 8) «operatori economici»: il fabbricante, il mandatario, l'importatore e il distributore;
- 9) «valutazione di conformità»: la valutazione della conformità, come definita all'articolo 2, punto 12 del regolamento (CE) n. 765/2008;
- 10) «organismo di valutazione della conformità»: l'organismo di valutazione della conformità, come definito all'articolo 2, punto 13 del regolamento (CE) n. 765/2008;
- 11) «vigilanza del mercato»: le attività svolte e le misure adottate dalle autorità pubbliche per garantire che i prodotti non mettano a repentaglio la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse e, nel caso di prodotti che rientrano nel campo di applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione, che soddisfino le prescrizioni di tale normativa;
- 12) «autorità di vigilanza del mercato»: l'autorità di uno Stato membro preposta alla vigilanza del mercato nel territorio di tale Stato **competente a esercitare le prerogative disciplinate dal presente regolamento**; [Em. 26]
- (- 13) **«prodotto non conforme»: un prodotto che non risponde ai requisiti stabiliti dalla normativa applicabile di armonizzazione dell'Unione**; [Em. 27]
- 13) «prodotto che presenta un rischio»: un prodotto che potenzialmente potrebbe pregiudicare la salute e la sicurezza delle persone in generale, la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, la protezione dei consumatori, l'ambiente e la sicurezza pubblica, nonché altri interessi pubblici oltre quanto ritenuto ragionevole ed accettabile nelle condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, incluse la durata di utilizzo e, se del caso, le prescrizioni relative alla messa in servizio, all'installazione e alla manutenzione;
- (13 bis) **«prodotto che presenta un rischio emergente»: un prodotto non soggetto alla normativa di armonizzazione dell'Unione, il quale, in base a solide prove scientifiche, presenta un rischio manifestatosi di recente o un rischio noto se venduto per l'impiego in condizioni nuove o sconosciute che ragionevolmente non possono essere previste dal fabbricante**; [Em. 29]
- 14) «prodotto che presenta un rischio grave»: un prodotto che presenta un rischio grave che richiede un intervento e un monitoraggio rapidi, compresi i casi in cui gli effetti possono non essere immediati;
- 15) «richiamo»: qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto che è già stato reso disponibile all'utilizzatore finale;
- 16) «ritiro»: qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena di fornitura;
- 17) «immissione in libera pratica»: la procedura di cui all'articolo 77 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾;
- 18) «normativa di armonizzazione dell'Unione»: la normativa dell'Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti **definendo le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità, le prestazioni, la sicurezza o le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura o l'etichettatura e le procedure di valutazione della conformità**; [Em. 30]
- 19) «norma europea»: una norma europea, quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾;
- 20) «norma armonizzata»: una norma armonizzata, quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

Martedì 15 aprile 2014

CAPO II

Quadro di vigilanza del mercato dell'Unione

Articolo 4

Obbligo di vigilanza del mercato

1. Gli Stati membri sono responsabili della vigilanza del mercato per quanto riguarda i prodotti oggetto del presente regolamento.
2. La vigilanza del mercato è organizzata ed effettuata in conformità al presente regolamento al fine di garantire che i prodotti che presentano un rischio **e i prodotti non conformi** non siano **immessi o** messi a disposizione sul mercato dell'Unione e, nel caso in cui tali prodotti siano stati **immessi o** messi a disposizione, che si adottino misure efficaci **e proporzionate** per eliminare il rischio presentato dal prodotto **o per porre rimedio alla non conformità**. [Em. 31]
3. ~~L'attuazione delle~~ **Gli Stati membri riferiscono annualmente alla Commissione in merito alle** attività di vigilanza del mercato e dei controlli alle frontiere esterne ~~è monitorata dagli Stati membri, che riferiscono annualmente su tali attività e controlli alla Commissione~~. Le informazioni fornite comprendono le statistiche relative al numero **e all'esito** di controlli effettuati e sono comunicate a tutti gli Stati membri. ~~Gli Stati membri possono mettere una sintesi dei risultati a disposizione del~~ **La Commissione rende accessibili al pubblico le informazioni per via elettronica e, ove opportuno, con altri mezzi**. [Em. 32]
4. ~~I risultati del monitoraggio e della valutazione delle attività di vigilanza del mercato effettuati a norma del paragrafo 3 sono messi a disposizione del pubblico per via elettronica e, ove opportuno, con altri mezzi.~~ [Em. 33]

Articolo 5

Autorità di vigilanza del mercato

1. Ciascuno Stato membro istituisce o designa le autorità di vigilanza del mercato ~~e ne definisce i compiti, i poteri e l'organizzazione~~. [Em. 34]
2. ~~Le~~ **Ciascuno Stato membro concede alle** autorità di vigilanza del mercato ~~dispongono dei i poteri, delle~~ **le risorse e dei i mezzi necessari per svolgere adeguatamente i propri compiti e riferisce alla Commissione in merito. La Commissione valuta se i poteri e le risorse concessi siano adeguati al corretto adempimento degli obblighi di vigilanza del mercato che incombono su detto Stato membro a norma del presente regolamento, e rende pubblici i risultati delle proprie valutazioni per via elettronica e, ove opportuno, con altri mezzi.** [Em. 35]
3. ~~Ciascuno Stato membro istituisce meccanismi appropriati per assicurare che~~ Le autorità di vigilanza del mercato ~~che ha istituito o designate si scambino~~ **scambiano** informazioni, ~~e cooperino~~ **cooperano** e ~~e coordinino~~ **coordinano** le proprie attività tra loro e con le autorità responsabili dei controlli sui prodotti alle frontiere esterne dell'Unione. [Em. 36]
4. Ciascuno Stato membro informa la Commissione in merito alle sue autorità di vigilanza del mercato e al loro ambito di competenza, fornendo i necessari recapiti, ~~e la~~ **La** Commissione ~~trasmette tali informazioni agli altri Stati membri e pubblica un elenco delle autorità di vigilanza del mercato~~ **rende accessibile al pubblico l'elenco, per via elettronica e, ove opportuno, con altri mezzi**. [Em. 37]
5. Gli Stati membri informano il pubblico dell'esistenza, delle competenze, **dei poteri, delle risorse disponibili, dei meccanismi di cooperazione** e dell'identità delle autorità nazionali di vigilanza del mercato e del modo per contattarle. [Em. 38]

Articolo 6

Obblighi generali delle autorità di vigilanza del mercato

1. Le autorità di vigilanza del mercato **organizzano le proprie attività in modo tale da conseguire la massima efficacia. Esse** effettuano controlli opportuni sulle caratteristiche dei prodotti, su scala e con una frequenza adeguate, attraverso una verifica documentale e, se del caso, una verifica fisica e di laboratorio sulla base di un campione appropriato. **A tal fine sono pertanto tenute a esaminare a campione un numero di prodotti che sia comunque sufficiente a valutare la conformità e il rischio effettivo dei medesimi prodotti.** Essi registrano tali controlli nel sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato di cui all'articolo 21. **Se del caso, insieme a questi meccanismi tradizionali di campionamento sul mercato, le autorità di vigilanza del mercato passano a una revisione contabile proattiva dei processi della catena di fornitura presso entità coinvolte nella produzione, importazione, commercio, apposizione di marchio e vendita al dettaglio di prodotti di consumo.** [Em. 39]

Martedì 15 aprile 2014

Nei casi di rischio noto o emergente connesso agli obiettivi di cui all'articolo 1 ~~del presente regolamento~~ e riguardante un prodotto o una categoria di prodotti particolare, la Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di stabilire condizioni uniformi per l'esecuzione dei controlli da parte di una o più autorità di vigilanza del mercato in riferimento a tale prodotto o categoria di prodotti particolare, **criteri per determinare il volume di campioni da controllare in riferimento a tale prodotto o categoria di prodotti particolare** e alle caratteristiche di tale rischio noto o emergente. Tali condizioni possono comprendere prescrizioni relative ad un aumento temporaneo della scala e della frequenza dei controlli da eseguire e all'adeguatezza dei campioni da sottoporre a controllo. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 32, paragrafo 2. [Em. 40]

2. ~~Se del caso, le~~ **Le** autorità di vigilanza del mercato allertano **senza indugio** gli utilizzatori nel loro territorio, ~~con una tempistica opportuna~~, in merito a prodotti da esse identificati come prodotti che presentano un rischio. **Se disponibili, queste informazioni comprendono anche i dati relativi al fabbricante, al canale di vendita al dettaglio, al prezzo e al periodo di vendita.** [Em. 41]

~~Esse~~ **Le competenti autorità di vigilanza del mercato** cooperano con gli operatori economici **e con le altre autorità nazionali competenti** per prevenire o ridurre i rischi derivanti dai prodotti messi a disposizione da tali operatori **economici**. A questo fine incoraggiano e favoriscono l'intervento volontario degli operatori economici, se del caso, anche attraverso l'elaborazione e l'adesione a codici di buone prassi. [Em. 42]

3. Le autorità di vigilanza del mercato eseguono i loro compiti in modo indipendente, imparziale e senza pregiudizi, adempiono ai loro obblighi a norma del presente regolamento ed esercitano i loro poteri in relazione agli operatori economici in conformità al principio di proporzionalità.

4. Se necessario e giustificato al fine dello svolgimento dei propri compiti, le autorità di vigilanza del mercato possono entrare nei locali degli operatori economici, **effettuare adeguati controlli documentali, fotocopiare i pertinenti documenti** e prelevare i campioni di prodotti necessari. [Em. 43]

5. Le autorità di vigilanza del mercato:

a) offrono ai consumatori e alle altre parti interessate la possibilità di presentare e di seguire ~~come si conviene~~ denunce, **entro tempi ragionevoli**, su questioni relative alla sicurezza dei prodotti, alle attività di vigilanza del mercato e ai rischi derivanti dai prodotti, [Em. 44]

b) verificano **tempestivamente** l'adozione di misure correttive; [Em. 45]

c) seguono e si tengono aggiornate sull'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche relative alla sicurezza dei prodotti **e sulla conformità dei prodotti alla legislazione applicabile dell'Unione.** [Em. 46]

c bis) tiene monitorati gli incidenti e i danni alla salute che si sospetta siano stati causati dai prodotti; [Em. 47]

c ter) sono incoraggiate a partecipare alle attività nazionali di normazione finalizzate all'elaborazione o alla revisione delle norme europee richieste dalla Commissione ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012. [Em. 48]

6. Sono stabilite procedure adeguate per permettere alle autorità di vigilanza del mercato di adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 5 e tali procedure sono rese note al pubblico.

7. Fatta salva la normativa nazionale in materia di riservatezza, è garantita la salvaguardia della riservatezza delle informazioni ricevute e raccolte dalle autorità di vigilanza del mercato. Le informazioni riservate scambiate tra le autorità nazionali di vigilanza del mercato e tra queste e la Commissione rimangono riservate, a meno che l'autorità che le ha fornite non acconsenta a divulgarle.

8. La tutela della riservatezza non impedisce la trasmissione alle autorità di vigilanza del mercato delle informazioni necessarie a garantire una vigilanza del mercato efficace.

Martedì 15 aprile 2014

Articolo 7

Programmi di vigilanza del mercato

1. Ogni Stato membro elabora un programma generale di vigilanza del mercato e lo rivede, e se del caso lo aggiorna, almeno ogni quattro anni. Il programma copre l'organizzazione della vigilanza del mercato e le attività connesse e tiene conto delle esigenze specifiche delle imprese in generale e delle PMI in particolare all'atto di attuare la normativa di armonizzazione dell'Unione e il regolamento (UE) n. .../... (*) e fornisce orientamento e assistenza. Esso comprende i seguenti elementi:

- a) la competenza settoriale e geografica delle autorità designate a norma dell'articolo 5, paragrafo 1,
- b) le risorse finanziarie, il personale, i mezzi tecnici e di altra natura assegnati alle autorità,

b bis) i livelli e i metodi di calcolo delle tasse applicabili agli operatori economici a norma degli articoli 10 e 16; [Em. 49]

- c) un'indicazione dei settori prioritari di intervento delle diverse autorità,
- d) i meccanismi di coordinamento tra le diverse autorità e con le autorità doganali,
- e) la partecipazione delle autorità allo scambio di informazioni di cui al capo V,
- f) la partecipazione delle autorità alla cooperazione settoriale o finalizzata a progetti a livello di Unione,
- g) i mezzi per soddisfare i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 5.

2. Ciascuno Stato membro elabora programmi settoriali **con il contributo delle principali parti interessate, fra cui le organizzazioni professionali e industriali e le associazioni dei consumatori**, e li rivede, e se del caso li aggiorna, ogni anno. Tali programmi coprono tutti i settori in cui le autorità realizzano attività di vigilanza del mercato. [Em. 50]

3. I programmi generali e settoriali e i loro aggiornamenti sono comunicati agli altri Stati membri e alla Commissione e, ~~è~~ **A** norma dell'articolo 6, paragrafo 6, sono resi accessibili al pubblico per via elettronica e, ove opportuno, con altri mezzi. [Em. 51]

La Commissione valuta i programmi generali e settoriali e, ove opportuno, formula raccomandazioni agli Stati membri sulla base di tale valutazione. La Commissione rende accessibili al pubblico i risultati delle sue valutazioni e, se del caso, le sue raccomandazioni agli Stati membri pubblicandoli per via elettronica e, ove opportuno, con altri mezzi. [Em. 52]

Articolo 8

Obblighi generali degli operatori economici

1. **A seguito di una richiesta motivata**, gli operatori economici, **in conformità del rispettivo ruolo che rivestono nella catena di fornitura** e, se del caso, degli organismi di valutazione della conformità, mettono a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato qualsiasi documento e informazione richiesti da queste ultime per lo svolgimento delle loro attività, ~~in una lingua che possa essere facilmente compresa dalle stesse~~ **comprese se del caso le informazioni che consentono l'identificazione precisa del prodotto e ne facilitano la tracciabilità. Se un operatore economico ha ottenuto in precedenza la documentazione e le informazioni da un altro operatore economico ed esse siano considerate riservate a norma della legislazione dell'Unione o degli Stati membri per motivi legati al segreto commerciale, le autorità di vigilanza garantiscono la riservatezza in caso di trasmissione delle stesse.** [Em. 53]

(*) Numero del regolamento (2013/0049(COD)).

Martedì 15 aprile 2014

2. Gli operatori economici ~~forniscono tutte le informazioni necessarie alle~~ **cooperano con le** autorità di vigilanza del mercato, ~~comprese le informazioni che consentono l'identificazione precisa del prodotto e ne facilitano la tracciabilità,~~ **su loro richiesta, in qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso o messo a disposizione sul mercato.** [Em. 54]

2 bis. *Gli elementi informativi messi a disposizione o forniti alle autorità di vigilanza del mercato in virtù del presente articolo devono essere presentati in modo chiaro, comprensibile e intellegibile.* [Em. 55]

2 ter. *Gli obblighi di cui al presente articolo si applicano anche ai fornitori di servizi intermedi.* [Em. 56]

CAPO III

Controllo dei prodotti nell'Unione

Articolo 9

Prodotti **non conformi e prodotti** che presentano un rischio [Em. 57]

1. Se, nel corso dello svolgimento dei controlli di cui all'articolo 6, paragrafo 1, o a seguito delle informazioni ricevute, le autorità di vigilanza del mercato hanno sufficienti motivi per ritenere che un prodotto immesso o messo a disposizione sul mercato o utilizzato nell'ambito della prestazione di un servizio possa **risultare non conforme o** presentare un rischio, esse effettuano una valutazione del rischio in relazione a tale prodotto tenendo conto delle considerazioni e dei criteri di cui all'articolo 13 **del presente regolamento e dell'articolo 6 del regolamento(UE) n. .../... (*)**. [Em. 58]

Le autorità di vigilanza del mercato tengono ~~debitamente~~ conto di qualsiasi risultato di prove e della valutazione del rischio già effettuate o pubblicate in relazione al prodotto da un operatore economico o da ogni altra persona o autorità, disponibili in tempi rapidi **e comprensibili**, comprese le autorità degli altri Stati membri. [Em. 59]

2. In relazione a un prodotto, ~~oggette~~ una non conformità formale della normativa di armonizzazione dell'Unione, ~~rispetto a tale normativa da~~ **può dare** alle autorità di vigilanza del mercato motivo sufficiente per ritenere che il prodotto possa comportare un rischio in uno qualsiasi dei seguenti casi: [Em. 60]

a) la marcatura CE o le altre marcature previste dalla normativa di armonizzazione dell'Unione non sono state apposte o sono state apposte in modo scorretto,

a bis) il prodotto o qualsiasi presentazione del prodotto reca, senza autorizzazione, un marchio sostanzialmente simile o simile a un marchio registrato per tale prodotto, che non consente di garantirne l'autenticità o l'origine; [Em. 61]

b) la dichiarazione di conformità UE, ove richiesta, non è stata redatta o non è stata redatta correttamente,

c) la documentazione tecnica è incompleta o non disponibile,

d) l'etichettatura o le istruzioni per l'uso richieste sono incomplete o inesistenti.

Indipendentemente dal fatto che la valutazione del rischio indichi che il prodotto presenta effettivamente un rischio, le autorità di vigilanza del mercato chiedono all'operatore economico di rettificare la non conformità formale. Se l'operatore economico non lo fa, le autorità di vigilanza del mercato ~~si assicurano che~~ **possono, se del caso, ritirare o richiamare** il prodotto ~~sia ritirato o richiamato~~ **in questione fino a quando non sia posto rimedio alla non conformità.** [Em. 62]

3. Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 4, quando le autorità di vigilanza del mercato constatano che un prodotto presenta un rischio, esse specificano senza indugio le misure correttive necessarie che l'operatore economico interessato deve adottare per eliminare il rischio entro un termine prestabilito. Le autorità di vigilanza del mercato possono raccomandare o concordare con l'operatore economico interessato le misure correttive da adottare.

L'operatore economico garantisce che siano adottate tutte le misure correttive necessarie in merito a tutti i prodotti interessati che ha messo a disposizione sul mercato dell'Unione.

(*) **Numero del regolamento (2013/0049(COD)).**

Martedì 15 aprile 2014

L'operatore economico fornisce tutte le informazioni necessarie alle autorità di vigilanza del mercato a norma dell'articolo 8, e in particolare le seguenti informazioni:

- a) una descrizione completa del rischio presentato dal prodotto,
- b) una descrizione di tutte le azioni correttive intraprese per fronteggiare il rischio.

Ove possibile, le autorità di vigilanza del mercato identificano il fabbricante o l'importatore del prodotto e intervengono in relazione a tale operatore economico oltre che al distributore.

4. Le azioni correttive ~~che gli operatori economici devono realizzare~~ in relazione a un prodotto che presenta un rischio possono comprendere: [Em. 63]

- a) nel caso di un prodotto oggetto delle prescrizioni di cui o in applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione, l'adozione delle misure necessarie a rendere il prodotto conforme a tali prescrizioni,
- b) nel caso di un prodotto che può presentare un rischio unicamente in determinate condizioni o solo per determinate persone e se tale rischio non è contemplato nelle prescrizioni della normativa ~~di armonizzazione~~ dell'Unione: [Em. 64]
 - i) l'apposizione sul prodotto delle opportune avvertenze, formulate in modo chiaro e facilmente comprensibili, sui rischi che può presentare, nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato,
 - ii) l'imposizione di condizioni preliminari alla commercializzazione del prodotto,
 - iii) la comunicazione **immediata** dell'informazione alle persone a rischio ~~in tempo utile~~ e in un modo opportuno, anche mediante la pubblicazione di avvertenze specifiche, [Em. 65]
- c) nel caso di un prodotto che può presentare un rischio grave, il divieto temporaneo all'immissione o alla messa a disposizione sul mercato, in attesa di una valutazione del rischio,
- d) nel caso di un prodotto che presenta un rischio grave:
 - i) il divieto **immediato** di immissione o di messa a disposizione sul mercato, [Em. 66]
 - ii) il ritiro o il richiamo del prodotto e ~~la~~ **l'immediata** comunicazione al pubblico del rischio esistente **con modalità adeguate**, [Em. 67]
 - iii) la distruzione o la messa fuori uso del prodotto.

5. ~~La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscano le modalità di fornitura delle informazioni a norma del paragrafo 3, terzo comma, garantendo nel contempo l'efficacia e il corretto funzionamento del sistema. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 32, paragrafo 2.~~ [Em. 68]

Articolo 10

Misure adottate dalle autorità di vigilanza del mercato

1. Se l'identità dell'operatore economico interessato non può essere determinata dalle autorità di vigilanza del mercato o se un operatore economico non ha preso le misure correttive necessarie a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, entro il periodo indicato, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le misure necessarie per fronteggiare il rischio presentato dal prodotto.
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, le autorità di vigilanza del mercato possono obbligare gli operatori economici interessati ad adottare tra l'altro qualsivoglia delle azioni correttive di cui all'articolo 9, paragrafo 4, o adottarle esse stesse, a seconda dei casi.

Le autorità di vigilanza del mercato possono distruggere o rendere altrimenti inutilizzabile un prodotto che presenta un rischio qualora lo ritengano necessario e proporzionato. ~~Esse possono esigere che l'operatore economico interessato sostenga i costi di tale azione.~~ [Em. 69]

Martedì 15 aprile 2014

Tutte le spese sostenute dall'autorità di vigilanza del mercato nel contesto dell'applicazione del comma uno sono a carico dell'operatore economico a meno che l'autorità di vigilanza non ritenga che questa decisione sia sproporzionata, nel qual caso essa può decidere che i costi siano solo in parte a carico dell'operatore economico. [Em. 70]

Il primo comma non impedisce agli Stati membri di consentire alle autorità di vigilanza del mercato di adottare altre misure supplementari.

~~3. Prima di adottare qualsiasi misura a norma del paragrafo 1 in relazione a un operatore economico che non ha realizzato le necessarie azioni correttive, le autorità di vigilanza del mercato gli concedono almeno 10 giorni di tempo per essere sentito. [Em. 71]~~

4. Qualora le autorità di vigilanza del mercato ritengano che un prodotto comporta un rischio grave, esse adottano tutte le misure necessarie e possono farlo senza chiedere prima all'operatore economico di intraprendere azioni correttive a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, e senza concedergli preventivamente la possibilità di essere sentito. In questi casi l'operatore economico è sentito non appena possibile.

5. Qualsiasi misura adottata a norma dei paragrafi 1 o 4:

- a) è comunicata senza indugio all'operatore economico insieme ad informazioni circa i mezzi di ricorso previsti dalla normativa dello Stato membro interessato,
- b) menziona le motivazioni esatte su cui è basata,
- c) è revocata senza indugio se l'operatore economico dimostra di aver realizzato le azioni correttive richieste.

Ai fini della lettera a) del primo comma, se l'operatore economico cui è stata comunicata la misura non è l'operatore economico interessato, il fabbricante stabilito nell'Unione o l'importatore è informato della misura, purché le autorità di vigilanza del mercato ne conoscano l'identità.

~~6. **Le** In relazione ai prodotti per i quali sia stato accertato che presentano un rischio, le autorità di vigilanza del mercato pubblicano su un sito web dedicato informazioni sull'identificazione del prodotto, sulla natura del rischio e sulle misure adottate per prevenirlo, ridurlo o eliminarlo, nella misura necessaria a tutelare gli interessi degli utilizzatori dei prodotti nell'Unione. Queste informazioni non sono pubblicate quando è necessario mantenere la riservatezza per proteggere segreti commerciali, tutelare dati personali a norma del diritto nazionale e dell'Unione o evitare di compromettere attività di controllo e di indagine. [Em. 72]~~

7. Qualsiasi misura adottata a norma dei paragrafi 1 o 4 può essere oggetto di ricorso, anche dinanzi ai tribunali nazionali competenti.

~~8. Quando adottano misure a norma dei paragrafi 1 o 4, le **Le** autorità di vigilanza del mercato possono richiedere **impongono** agli operatori economici **scoperti a immettere o mettere a disposizione sul mercato dell'Unione prodotti non conformi e prodotti che presentano un rischio** il pagamento di una tassa a copertura totale o parziale dei **. Tale tassa copre in tutto o in parte i** costi delle loro attività, comprese le prove effettuate per la valutazione del rischio **quando adottano misure a norma dei paragrafi 1 o 4. [Em. 73]**~~

Le tasse sono calcolate sulla base dei costi effettivi di ciascuna attività di vigilanza del mercato e sono imposte agli operatori economici soggetti a tali attività di vigilanza. Tali tasse non possono essere d'importo superiore ai costi effettivamente sostenuti per le attività di vigilanza del mercato svolte e possono in tutto o in parte tenere conto del tempo impiegato dal personale delle autorità di vigilanza del mercato per effettuare detti controlli. [Em. 74]

Articolo 11

Valutazione dell'Unione per i prodotti controllati nell'Unione e oggetto della normativa di armonizzazione

1. Entro i ~~60~~ **30** giorni successivi alla comunicazione da parte della Commissione agli Stati membri, a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, delle misure adottate a norma dell'articolo 10, paragrafi 1 o 4, dallo Stato membro notificante originale, uno Stato membro può opporsi a tali misure, se si riferiscono a un prodotto oggetto della normativa di armonizzazione dell'Unione. Lo Stato membro specifica i motivi della sua obiezione e indica le eventuali differenze nella sua valutazione del rischio presentato dal prodotto, le eventuali circostanze particolari e qualsiasi altra informazione supplementare sul prodotto in questione. [Em. 75]

Martedì 15 aprile 2014

2. Se non è sollevata alcuna obiezione da parte di uno Stato membro a norma del paragrafo 1 e la Commissione non ritiene che le misure nazionali siano contrarie alla normativa dell'Unione, le misure prese dallo Stato membro notificante originale sono ritenute giustificate e ciascuno Stato membro garantisce che siano adottate senza indugio misure restrittive in relazione al prodotto in questione.

3. Se uno Stato membro solleva un'obiezione a norma del paragrafo 1 o se la Commissione ritiene che le misure nazionali possano essere contrarie alla normativa dell'Unione, essa avvia senza indugio consultazioni con **lo Stato membro notificante e** l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta **entro un massimo di 30 giorni** le misure nazionali, tenendo conto di tutte le prove scientifiche o tecniche disponibili. [Em. 76]

3 bis. Qualora sia sollevata un'obiezione a norma del paragrafo 1 da parte di uno Stato membro o la Commissione consideri che le misure nazionali possano essere contrarie alla normativa dell'Unione, la Commissione ne dà comunicazione a tutti gli Stati membri attraverso i punti di contatto RAPEX. [Em. 77]

4. Sulla base dei risultati della valutazione svolta a norma del paragrafo 3, la Commissione ~~può decidere~~ **decide entro tre mesi** tramite atti di esecuzione se le misure nazionali sono giustificate e se misure analoghe dovrebbero essere adottate da tutti gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto. In tal caso, gli Stati membri interessati sono i destinatari di tale decisione, che è comunicata immediatamente a tutti gli Stati membri e all'operatore o agli operatori economici interessati. [Em. 78]

5. Se la Commissione decide che le misure nazionali sono giustificate, ciascuno Stato membro adotta le necessarie misure restrittive senza indugio. Se decide che la misura nazionale non è giustificata, lo Stato membro notificante originale e ogni altro Stato membro che abbia adottato una misura analoga la ritira e ne dà notifica tramite il sistema RAPEX a norma dell'articolo 20.

6. Se la misura nazionale è ritenuta giustificata e viene accertato che il prodotto non è conforme alla normativa di armonizzazione dell'Unione a causa di carenze nelle norme armonizzate pertinenti, la Commissione informa l'organismo europeo di normazione competente e può fare una richiesta opportuna conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012.

Articolo 12

Azione dell'Unione nei confronti di prodotti che presentano un rischio grave

1. Se è evidente che un prodotto o una categoria o un gruppo specifici di prodotti, se utilizzati secondo l'uso previsto o in condizioni ragionevolmente prevedibili, presentano un rischio grave, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, adottare tutte le misure necessarie in funzione della gravità della situazione, comprese misure atte a vietare, sospendere o limitare l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di tali prodotti o a stabilire condizioni speciali per la loro commercializzazione, al fine di garantire un livello elevato di protezione dell'interesse pubblico, a condizione che il rischio non possa essere opportunamente contenuto mediante misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati o mediante qualsiasi altro procedimento previsto nella normativa dell'Unione. Mediante tali atti di esecuzione la Commissione può definire le misure di controllo opportune che gli Stati membri devono prendere per garantire l'attuazione efficace delle misure adottate.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 32, paragrafo 2.

Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati relativi alla salute e alla sicurezza delle persone in generale, alla salute e alla sicurezza sul posto di lavoro, alla protezione dei consumatori, all'ambiente e alla sicurezza pubblica e ad altri interessi pubblici, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all'articolo 32, paragrafo 3.

2. Per i ~~prodotti e i rischi~~ oggetto del regolamento (CE) n. 1907/2006, ~~una~~ **la Commissione può adottare una decisione a norma del paragrafo 1 del presente articolo soltanto ove sussista un motivo giustificato per ritenere necessaria un'azione urgente per tutelare la salute umana o l'ambiente. Una** decisione presa dalla Commissione a norma del paragrafo 1 del presente articolo è valida per un periodo massimo di due anni e può essere prorogata al massimo per ulteriori due anni. Tale decisione non pregiudica le procedure previste in detto regolamento. **La Commissione informa immediatamente gli Stati membri e l'Agenzia europea delle sostanze chimiche, motivando la sua decisione e comunicando le informazioni scientifiche o tecniche sulle quali è basata la misura provvisoria. Se la misura provvisoria adottata dalla Commissione consiste in una restrizione dell'immissione sul mercato o dell'impiego di una sostanza, la Commissione avvia una procedura unionale di restrizione invitando l'Agenzia europea delle sostanze chimiche e predisporre un fascicolo, a norma dell'allegato XV del regolamento (CE) n. 1907/2006, entro tre mesi dalla data della decisione della Commissione.** [Em. 79]

Martedì 15 aprile 2014

3. L'esportazione dall'Unione di un prodotto la cui immissione o messa a disposizione sul mercato dell'Unione è stata vietata in base ad una misura adottata in conformità al paragrafo 1 è vietata, a meno che la misura non la consenta espressamente.
4. Ogni Stato membro può presentare alla Commissione una domanda motivata di esaminare la necessità di adottare una misura di cui al paragrafo 1.

Articolo 13

Valutazione del rischio

1. La valutazione del rischio si fonda sulle prove scientifiche o tecniche disponibili. **La valutazione del rischio viene effettuata conformemente alla metodologia generale di valutazione del rischio e, se del caso, secondo le linee guida della Commissione per l'applicazione della stessa a specifiche categorie di prodotti. Mediante atti di esecuzione, la Commissione adotta le misure necessarie riguardanti la valutazione generale del rischio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 32, paragrafo 2.** [Em. 80]

Per i prodotti oggetto del regolamento (CE) n. 1907/2006, la valutazione del rischio è effettuata, se del caso, in linea con le parti pertinenti dell'allegato I di detto regolamento.

2. Nel contesto della valutazione del rischio, le autorità di vigilanza del mercato tengono conto della misura in cui il prodotto soddisfa:

- a) le prescrizioni di cui o in applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione applicabili al prodotto e riguardanti il rischio potenziale in esame, tenendo ~~pienamente~~ conto dei verbali o dei certificati di prova, **ispezione e taratura**, attestanti la conformità e rilasciati da un organismo di valutazione della conformità, **accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008, comprese le valutazioni effettuate a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, ad esempio nel contesto della registrazione, autorizzazione, restrizione o notifica.** [Em. 81]
- b) in assenza di prescrizioni di cui o in applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione, disposizioni specifiche che stabiliscono requisiti in materia di salute e sicurezza per tali prodotti nella legislazione nazionale dello Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato, a condizione che tali disposizioni siano conformi al diritto dell'Unione,
- c) le norme europee i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2 bis. *In assenza dei criteri di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), del presente articolo si tiene conto degli aspetti menzionati all'articolo 6 del regolamento (UE) n. ... (*)*; [Em. 82]

3. La conformità ai criteri **a qualsiasi criterio** di cui ai punti a), b) e c) del paragrafo 2 determina una presunzione che il prodotto salvaguardi adeguatamente gli interessi pubblici cui tali criteri si riferiscono. Tuttavia, ciò non impedisce alle autorità di vigilanza del mercato di adottare misure a norma del presente regolamento, se emergono nuovi elementi di prova che, nonostante tale conformità, il prodotto presenta un rischio. **In tal caso, l'autorità di vigilanza del mercato dimostra che il prodotto presenta un rischio.** [Em. 83]

4. La possibilità di ottenere livelli più elevati di protezione dell'interesse pubblico in questione e la disponibilità di altri prodotti che presentano un rischio minore non costituiscono un motivo **sufficiente** per ritenere che un prodotto presenti un rischio. [Em. 84]

4 bis. *La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di un'autorità di vigilanza del mercato, può richiedere una valutazione del rischio da parte di un laboratorio di riferimento dell'Unione, ai sensi dell'articolo 28. Tale valutazione è vincolante per tutte le parti interessate.* [Em. 85]

(*) Numero del regolamento (2013/0049(COD)).

Martedì 15 aprile 2014

4 ter. *Se le prassi di valutazione del rischio degli Stati membri differiscono, dando luogo a interpretazioni divergenti per quanto riguarda la necessità delle misure da adottare per prodotti simili, la Commissione fornisce indicazioni sulle tecniche di valutazione del rischio appropriate. La Commissione è assistita dai comitati scientifici istituiti a norma della decisione 2004/210/CE della Commissione⁽¹⁾ e tiene conto di tutte le prove scientifiche e tecniche disponibili riguardanti i rischi in esame. [Em. 86]*

CAPO IV

Controllo dei prodotti che entrano nell'Unione

Articolo 14

Controlli e sospensione dell'immissione in libera pratica

1. Le autorità degli Stati membri responsabili del controllo dei prodotti alle frontiere esterne dell'Unione dispongono dei poteri e delle risorse necessari per svolgere adeguatamente i propri compiti. Esse effettuano opportuni controlli documentali e, se del caso, verifiche fisiche e di laboratorio sui prodotti prima che siano immessi in libera pratica.
2. Se in uno Stato membro più autorità sono responsabili della vigilanza del mercato o dei controlli alle frontiere esterne, tali autorità cooperano tra loro, condividendo le informazioni rilevanti per l'esercizio delle loro funzioni.
3. A norma dell'articolo 17, le autorità responsabili dei controlli alle frontiere esterne sospendono l'immissione in libera pratica di un prodotto nel mercato dell'Unione, se nel corso dei controlli di cui al paragrafo 1 del presente articolo hanno motivo di ritenere che il prodotto possa presentare un rischio.

Relativamente a un prodotto che deve essere conforme alla normativa di armonizzazione dell'Unione quando è immesso in libera pratica, la non conformità formale a tale normativa costituisce per le autorità degli Stati membri motivo sufficiente per ritenere che il prodotto possa presentare un rischio nei seguenti casi:

- a) se non è accompagnato dalla documentazione richiesta dalla normativa di armonizzazione dell'Unione,
- b) se non è contrassegnato o etichettato a norma di tale normativa,

b bis) il prodotto o qualsiasi presentazione del prodotto reca, senza autorizzazione, un marchio sostanzialmente simile a un marchio registrato per tale prodotto, che non consente di garantirne l'autenticità o l'origine. [Em. 87]

- c) se la marcatura CE o qualsiasi altra marcatura prescritta nella normativa di armonizzazione dell'Unione è stata apposta in modo falso o fuorviante.

3 bis. *Se i prodotti non sono destinati alla commercializzazione nello Stato membro in cui vengono immessi in libera pratica, la lingua in cui vengono indicate le informazioni di cui alle lettere a), b), b bis) e c), del paragrafo 3, comma 2, non costituisce per le autorità incaricate dei controlli alle frontiere esterne un motivo sufficiente per ritenere che il prodotto presenti un rischio. [Em. 88]*

3 ter. *Le misure correttive adottate dalle autorità di vigilanza del mercato sono proporzionate alla gravità della non conformità. [Em. 89]*

4. Le autorità incaricate dei controlli alle frontiere esterne informano immediatamente le autorità di vigilanza del mercato circa i provvedimenti di sospensione adottati a norma del paragrafo 3.

5. Per quanto riguarda i prodotti deperibili, le autorità incaricate dei controlli alle frontiere esterne **favoriscono**, nella misura del possibile, **circostanze atte a consentire** che le condizioni da esse imposte relativamente al magazzinaggio dei prodotti o allo stazionamento dei veicoli usati per il trasporto non siano incompatibili con la conservazione dei prodotti. [Em. 90]

⁽¹⁾ *Decisione 2004/210/EC della Commissione, del 3 marzo 2004, che istituisce comitati scientifici nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell'ambiente (GU L 66 del 4.3.2004, pag. 45).*

Martedì 15 aprile 2014

6. Se le autorità incaricate dei controlli alle frontiere esterne hanno motivo di ritenere che prodotti non dichiarati per l'immissione in libera pratica presentano un rischio, esse trasmettono tutte le informazioni pertinenti alle autorità incaricate dei controlli alle frontiere esterne dello Stato membro di destinazione finale.

Articolo 15

Immissione in libera pratica

1. Un prodotto la cui immissione in libera pratica è stata sospesa dalle autorità incaricate dei controlli alle frontiere esterne a norma dell'articolo 14, è immesso in libera pratica se, entro tre giorni lavorativi dalla **notifica della** sospensione, non è loro richiesto dalle autorità di vigilanza del mercato di mantenere la sospensione o sono informate dalle autorità di vigilanza del mercato che il prodotto non presenta un rischio, e a condizione che tutte le altre prescrizioni e formalità riguardanti tale immissione in libera pratica siano soddisfatte. [Em. 91]

2. Se le autorità di vigilanza del mercato concludono che un prodotto la cui immissione in libera pratica è stata sospesa a causa di una non conformità formale a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, in effetti non presenta alcun rischio, l'operatore economico corregge comunque la non conformità formale prima che il prodotto sia immesso in libera pratica.

3. La conformità alle prescrizioni della normativa di armonizzazione dell'Unione applicabili al prodotto al momento della sua immissione in libera pratica riguardanti il rischio potenziale in esame, tenuto ~~debitamente~~ conto dei verbali o dei certificati di ~~prova~~ **riguardanti prove, ispezioni e tarature**, attestanti la conformità e rilasciati da un organismo di valutazione della conformità **accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008**, determina una presunzione da parte delle autorità di vigilanza del mercato che il prodotto non presenta alcun rischio. Tuttavia, ciò non impedisce a tali autorità di dare istruzioni alle autorità incaricate dei controlli alle frontiere esterne di non immettere il prodotto in libera pratica nel caso in cui sia dimostrato che, nonostante detta conformità, esso presenta effettivamente un rischio. [Em. 92]

Articolo 16

Rifiuto dell'immissione in libera pratica

1. Qualora le autorità di vigilanza del mercato concludano che un prodotto presenta un rischio, esse danno istruzioni alle autorità incaricate dei controlli alle frontiere esterne di non immettere tale prodotto in libera pratica e di apporre la seguente dicitura sulla fattura commerciale che accompagna il prodotto e su qualsiasi altro documento di accompagnamento pertinente:

«Il prodotto presenta un rischio — immissione in libera pratica non autorizzata — Regolamento (UE) n. .../.../UE (*)».

2. Qualora tale prodotto venga successivamente dichiarato per una procedura doganale diversa dall'immissione in libera pratica e purché le autorità di vigilanza del mercato non vi si oppongano, la dicitura di cui al paragrafo 1 è apposta, alle condizioni di cui allo stesso paragrafo, anche sui documenti utilizzati in relazione a tale procedura.

3. Le autorità di vigilanza del mercato o le autorità responsabili dei controlli alle frontiere esterne, secondo i casi, possono distruggere o rendere altrimenti inutilizzabile un prodotto che presenta un rischio qualora lo ritengano necessario e proporzionato. Il costo di tale azione è a carico della persona che dichiara il prodotto per l'immissione in libera pratica.

4. Le autorità di vigilanza del mercato informano le autorità incaricate dei controlli alle frontiere esterne in merito alle categorie di prodotti nelle quali è stato identificato un rischio a norma del paragrafo 1.

5. Qualsiasi misura adottata a norma dei paragrafi 1 o 3 può essere oggetto di ricorso, anche dinanzi ai tribunali nazionali competenti.

6. Quando adottano misure a norma del paragrafo 1, le autorità di vigilanza del mercato ~~possono richiedere~~ **richiedono alla persona che dichiara il prodotto per l'immissione in libera pratica** il pagamento di una tassa a copertura totale o parziale dei costi delle loro attività, comprese le prove effettuate per la valutazione del rischio. [Em. 93]

(*) Numero del presente regolamento.

Martedì 15 aprile 2014

Le tasse sono calcolate sulla base dei costi effettivi di ciascuna attività di vigilanza del mercato e sono imposte alla persona che dichiara il prodotto per l'immissione in libera pratica soggetta a tali attività di vigilanza. Tali tasse non possono essere d'importo superiore ai costi effettivamente sostenuti per le attività di vigilanza del mercato svolte e possono in tutto o in parte tenere conto del tempo impiegato dal personale delle autorità di vigilanza del mercato per effettuare detti controlli. [Em. 94]

Articolo 17

Importazioni personali

1. Quando un prodotto entra nell'Unione insieme e in quanto proprietà di una persona fisica e sembra essere ragionevolmente destinato all'uso personale di tale persona, la sua immissione in libera pratica non è sospesa a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, salvo nel caso in cui l'uso del prodotto possa mettere in pericolo la salute e la vita delle persone, degli animali o dei vegetali.

2. Un prodotto è considerato destinato all'uso personale di una persona fisica che lo porta nell'Unione se è di natura occasionale ed è destinato esclusivamente ad essere usato da tale persona o dalla sua famiglia e per la sua natura o quantità non indica alcun intento commerciale.

Articolo 18

Valutazione dell'Unione per i prodotti che entrano nell'Unione e che sono oggetto della normativa di armonizzazione

1. Entro i ~~60~~ **30** giorni successivi alla comunicazione da parte della Commissione agli Stati membri, a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, di un rifiuto all'immissione in libera pratica di un prodotto da parte dello Stato membro notificante originale, uno Stato membro può opporsi a tale rifiuto, se esso riguarda un prodotto oggetto della normativa di armonizzazione dell'Unione. Lo Stato membro specifica i motivi della sua opposizione e indica le eventuali differenze nella sua valutazione del rischio presentato dal prodotto, le eventuali circostanze particolari e qualsiasi altra informazione supplementare sul prodotto in questione. [Em. 95]

2. Se non è sollevata alcuna obiezione da parte di uno Stato membro a norma del paragrafo 1 e la Commissione non ritiene che le misure nazionali siano contrarie alla normativa dell'Unione, il rifiuto dello Stato membro notificante originale è ritenuto giustificato e ciascuno Stato membro garantisce che siano adottate senza indugio misure restrittive in relazione al prodotto in questione.

3. Se è sollevata un'obiezione da uno Stato membro a norma del paragrafo 1 o se la Commissione ritiene che il rifiuto possa essere contrario alla normativa dell'Unione, essa avvia senza indugio consultazioni con **lo Stato membro notificante e l'operatore o gli operatori economici interessati** e valuta ~~il rifiuto~~ **entro un termine massimo di 30 giorni le misure nazionali**, tenendo conto di tutte le prove scientifiche o tecniche disponibili. [Em. 96]

3 bis. *Qualora sia sollevata un'obiezione entro 30 giorni ai sensi del paragrafo 1 da parte di uno Stato membro o la Commissione consideri che le misure nazionali possano essere contrarie alla normativa dell'Unione, la Commissione ne da comunicazione a tutti gli Stati membri attraverso i punti di contatto RAPEX. [Em. 97]*

4. Sulla base dei risultati della valutazione svolta a norma del paragrafo 3, la Commissione può decidere tramite atti di esecuzione se il rifiuto è giustificato e se misure analoghe dovrebbero essere adottate da tutti gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto. In questo caso, gli Stati membri interessati sono i destinatari di tale decisione, che è comunicata immediatamente a tutti gli Stati membri e all'operatore o agli operatori economici interessati.

5. Se la Commissione decide che il rifiuto è giustificato, ciascuno Stato membro adotta le necessarie misure restrittive senza indugio. Se decide che il rifiuto non è giustificato, lo Stato membro notificante originale e ogni altro Stato membro che abbia adottato una misura analoga la ritira e ne dà notifica tramite il sistema RAPEX a norma dell'articolo 20.

6. Se un rifiuto è ritenuto giustificato e si accerta che il prodotto non è conforme alla normativa di armonizzazione dell'Unione a causa di carenze nelle norme armonizzate pertinenti, la Commissione informa l'organismo europeo di normazione competente e può fare una richiesta opportuna a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012.

Martedì 15 aprile 2014

CAPO V

Scambio di informazioni

Articolo 19

Sistema di scambio rapido di informazioni dell'UE — RAPEX

1. La Commissione mantiene il sistema di scambio rapido di informazioni (RAPEX). Gli Stati membri utilizzano il sistema RAPEX per scambiarsi informazioni sui prodotti che presentano un rischio a norma del presente regolamento.
2. Ogni Stato membro designa un unico punto di contatto per il sistema RAPEX.
3. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, prescrivere le modalità e le procedure per lo scambio di informazioni tramite il sistema RAPEX. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 32, paragrafo 2.
4. La partecipazione al sistema RAPEX è aperta ai paesi candidati, ai paesi terzi o alle organizzazioni internazionali nel quadro e in conformità agli accordi tra l'Unione e tali paesi o organizzazioni. Tali accordi si basano sul principio di reciprocità e recano disposizioni sulla riservatezza analoghe a quelle vigenti nell'Unione **nonché disposizioni specifiche sulla protezione dei dati personali, a norma dell'articolo 25 della direttiva 95/46/CE e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 45/2001.** [Em. 98]

Articolo 20

Notifica tramite il sistema RAPEX dei prodotti che presentano un rischio

1. Il punto di contatto RAPEX notifica immediatamente alla Commissione le informazioni riguardanti:
 - a) eventuali azioni correttive intraprese dagli operatori economici a norma dell'articolo 9, paragrafo 3,
 - b) ogni misura adottata dalle autorità di vigilanza del mercato a norma dell'articolo 10, paragrafi 1 o 4, a meno che questa non riguardi un prodotto oggetto di una notifica a norma della lettera a) del presente paragrafo,
 - c) qualsiasi rifiuto all'immissione in libera pratica di un prodotto a norma dell'articolo 16.

~~Il primo comma non si applica quando il punto di contatto RAPEX ha motivo di ritenere che gli effetti del rischio presentato da un prodotto non vadano al di là del territorio del suo Stato membro.~~ [Em. 99]

Il punto di contatto RAPEX informa immediatamente la Commissione di qualsiasi aggiornamento, modifica o ritiro dell'azione correttiva o delle misure di cui al primo comma.

2. Le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 comprendono tutti i particolari disponibili relativi al rischio e almeno quanto segue:
 - a) ~~la natura e il livello del rischio, compresa una sintesi dei risultati della valutazione del rischio~~ **i dati necessari all'identificazione e alla tracciabilità del prodotto,** [Em. 100]
 - b) ~~la natura delle eventuali non conformità alla normativa di armonizzazione dell'Unione e il livello del rischio, compresa una sintesi dei risultati della valutazione della sicurezza e della valutazione del rischio,~~ [Em. 101]
 - e) ~~i dati necessari all'identificazione del prodotto~~ **la natura di qualsiasi violazione della legislazione dell'Unione,** [Em. 102]
 - d) l'origine e la catena di fornitura del prodotto,
 - e) la data di adozione della misura o dell'azione correttiva e la sua durata,
 - f) la natura della misura o dell'azione correttiva adottata specificando se è volontaria, approvata, richiesta,

f bis) se è noto che il prodotto è contraffatto. [Em. 103]

- g) se l'operatore economico ha avuto la possibilità di essere sentito.

Martedì 15 aprile 2014

Le informazioni di cui al primo comma sono trasmesse utilizzando il modulo di notifica standard messo a disposizione dalla Commissione nel sistema RAPEX.

3. Nel caso in cui una notifica si riferisca ad un prodotto risultato non conforme alla normativa di armonizzazione dell'Unione, nelle informazioni fornite va specificato anche se la non conformità è dovuta a:

- a) mancato rispetto delle prescrizioni della normativa applicabile,
- b) carenze nelle norme armonizzate cui fa riferimento tale normativa, che conferiscono una presunzione di conformità a tali prescrizioni.

Se una misura o un'azione correttiva di cui al paragrafo 1 si riferisce ad un prodotto che è stato oggetto di una valutazione di conformità effettuata da un organismo notificato, le autorità di vigilanza del mercato garantiscono che l'organismo notificato interessato sia informato in merito all'azione o alle misure correttive adottate.

4. Al ricevimento di una notifica, la Commissione la trasmette **senza indugi all'operatore economico interessato e** agli altri Stati membri. Se la notifica non soddisfa le prescrizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, la Commissione può sospenderla. **[Em. 104]**

5. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione dell'azione o delle misure adottate in seguito al ricevimento di una notifica e forniscono eventuali informazioni supplementari, compresi i risultati di prove o analisi effettuate o eventuali opinioni divergenti. La Commissione trasmette immediatamente dette informazioni agli altri Stati membri.

5 bis. Ove pertinente, le informazioni contenute in una notifica in RAPEX sono aggiornate. [Em. 105]

Articolo 21

Sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato

1. La Commissione mantiene un sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS) per la raccolta e l'immagazzinamento strutturato di informazioni su questioni attinenti alla vigilanza del mercato. **Gli Stati membri raccolgono e inseriscono nell'ICSMS**, in particolare le seguenti informazioni: **[Em. 106]**

- a) le autorità di vigilanza del mercato e i loro ambiti di competenza,
- b) i programmi di vigilanza del mercato,
- c) il monitoraggio, la revisione e la valutazione delle attività di vigilanza del mercato,
- d) le denunce o le relazioni su questioni attinenti ai rischi derivanti dai prodotti,

d bis) l'identificazione dei rischi e le loro caratteristiche; [Em. 107]

- e) qualsiasi non conformità alla normativa di armonizzazione dell'Unione diversa dalle misure o dalle azioni correttive notificate tramite il sistema RAPEX a norma dell'articolo 20, **[Em. 108]**
- f) qualsiasi obiezione sollevata da uno Stato membro a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, o dell'articolo 18, paragrafo 1, e il relativo seguito.

La Commissione fornisce una soluzione d'interfaccia tra l'ICSMS e il RAPEX ai fini di un eventuale scambio di dati tra i due sistemi. [Em. 109]

L'ICSMS contiene un registro di riferimenti alle notifiche di misure o azioni correttive inviate tramite il sistema RAPEX a norma dell'articolo 20.

Se necessario o opportuno, l'ICSMS può essere messo a disposizione delle autorità responsabili dei controlli alle frontiere esterne. **[Em. 110]**

2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri inseriscono nell'ICSMS tutte le informazioni di cui dispongono, e che non sono già state notificate a norma dell'articolo 20, sui prodotti che presentano un rischio, in particolare, relativamente all'identificazione dei rischi, ai risultati delle prove effettuate, alle misure restrittive adottate, ai contatti con gli operatori economici interessati e ai motivi che giustificano l'adozione o la mancata adozione di provvedimenti.

Martedì 15 aprile 2014

3. Le autorità di vigilanza del mercato riconoscono la validità e utilizzano i verbali di prova **riguardanti prove, ispezioni e tarature** redatti da o per i loro omologhi in altri Stati membri e caricati nell'ICSMS. [Em. 111]

Articolo 21 bis

Banca dati paneuropea degli infortuni

1. **La Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 31 bis per istituire una banca dati paneuropea degli infortuni («banca dati») che copra tutti i tipi di infortuni e segnatamente quelli legati a prodotti di uso domestico o ricreativo, nonché in attività di trasporto o sul lavoro entro il(*)**. La banca dati è coordinata e gestita dalla Commissione.

2. **La competente autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri contribuiscono all'istituzione della banca dati e forniscono dati comprensibili sugli infortuni. In consultazione con gli Stati membri, la Commissione elabora e pubblica una guida dettagliata sui dati pertinenti da inserire nella banca dati nonché sui metodi di comunicazione elettronica dei dati.**

Entro due anni dall'istituzione della banca dati, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sul funzionamento della banca dati. [Em. 112]

Articolo 22

Scambio internazionale di informazioni riservate

La Commissione e **assieme** agli Stati membri si ~~possono~~ **può** scambiare informazioni riservate, incluse le informazioni scambiate tramite il sistema RAPEX, con le autorità di regolamentazione di **paesi richiedenti**, paesi terzi o con le organizzazioni internazionali con cui la Commissione e lo Stato membro o il gruppo di Stati membri hanno concluso accordi di riservatezza bilaterali o multilaterali, basati sul principio di reciprocità. **Tali accordi recano disposizioni sulla riservatezza analoghe a quelle vigenti nell'Unione nonché disposizioni specifiche sulla protezione dei dati personali, a norma dell'articolo 25 della direttiva 95/46/CE e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 45/2001.** [Em. 113]

CAPO VI

Cooperazione

Articolo 23

Assistenza reciproca

1. Vi sono una cooperazione e uno scambio di informazioni efficaci tra le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri, tra le diverse autorità all'interno ~~di ciascuno Stato membro~~ **e fra Stati membri** e tra le autorità di vigilanza del mercato, la Commissione e le competenti agenzie dell'Unione sui programmi di vigilanza del mercato e su tutte le questioni riguardanti i prodotti che comportano un rischio. [Em. 114]

2. Le autorità di vigilanza del mercato, su richiesta debitamente motivata di un'autorità di vigilanza del mercato di un altro Stato membro, forniscono informazioni o documentazione ed effettuano verifiche, ispezioni o indagini e riferiscono in merito alle stesse e alle eventuali azioni di controllo intraprese all'autorità richiedente.

Le informazioni, la documentazione e le comunicazioni di cui al primo comma sono utilizzate solo in relazione alla questione per cui sono state richieste e sono elaborate il più rapidamente possibile, per via elettronica.

Articolo 24

Cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi

1. Le autorità di vigilanza del mercato possono cooperare con le autorità competenti dei paesi terzi al fine di scambiarsi informazioni e assistenza tecnica, promuovere e agevolare l'accesso ai sistemi di scambio di informazioni dell'Unione, compreso il sistema RAPEX, a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, e promuovere attività di valutazione della conformità e di vigilanza del mercato.

(*) **Due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.**

Martedì 15 aprile 2014

2. La cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi prende, tra l'altro, la forma dei tipi di attività di cui all'articolo 27. Gli Stati membri garantiscono che le loro autorità competenti partecipino a tali attività.

2 bis. *Se lo scambio di informazioni comprende anche dati personali, si applica la direttiva 95/46/CE.* [Em. 115]

Articolo 25

Forum europeo di vigilanza del mercato

1. È istituito un forum europeo di vigilanza del mercato (*European Market Surveillance Forum* — EMSF).
2. Ciascuno Stato membro è rappresentato nelle riunioni dell'EMSF da una persona o da persone, selezionate dallo Stato membro, aventi le competenze e l'esperienza specifiche richieste secondo il tema della riunione.
3. L'EMSF si riunisce ad intervalli regolari e, se necessario, su richiesta della Commissione o di uno Stato membro.
4. L'EMSF si adopera per raggiungere un accordo. Qualora sia impossibile raggiungere un accordo, l'EMSF adotta la sua posizione a maggioranza semplice dei suoi membri. I membri possono chiedere che le loro posizioni e le relative motivazioni siano verbalizzati.
5. L'EMSF può invitare **su base regolare e permanente** esperti e altri terzi a partecipare alle riunioni o a inviare contributi scritti. **Le organizzazioni imprenditoriali, le PMI, i consumatori, i laboratori e gli organismi di valutazione della conformità a livello di Unione possono essere consultati in merito al programma annuale di vigilanza del mercato.** [Em. 116]
6. L'EMSF può istituire sottogruppi permanenti o temporanei comprendenti i gruppi di cooperazione amministrativa per la vigilanza del mercato stabiliti ai fini dell'applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione. Le organizzazioni che rappresentano gli interessi dell'industria, delle ~~piccole e medie imprese~~ **PMI**, dei consumatori, dei laboratori e degli organismi di valutazione della conformità a livello di Unione ~~possono essere~~ **sono** invitate a partecipare a tali sottogruppi in qualità di osservatori **su base regolare e permanente.** [Em. 117]
7. L'EMSF adotta il proprio regolamento interno, che entra in vigore previo parere favorevole della Commissione.
8. L'EMSF coopera con il Forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione, istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006.

Articolo 26

Sostegno della Commissione e segretariato esecutivo

1. La Commissione sostiene la cooperazione tra le autorità di vigilanza del mercato e partecipa alle riunioni dell'EMSF e dei suoi sottogruppi.
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 27, l'EMSF è coadiuvato da un segretariato esecutivo che fornisce sostegno tecnico e logistico all'EMSF e ai suoi sottogruppi.

Articolo 27

Compiti dell'EMSF

L'EMSF ha i seguenti compiti:

- a) agevolare lo scambio di informazioni sui prodotti che presentano un rischio, sulla valutazione del rischio, sui metodi di prova e i risultati delle prove, sui recenti sviluppi scientifici e su altri aspetti attinenti le attività di controllo,
- b) coordinare l'elaborazione e l'attuazione dei programmi generali e settoriali di vigilanza del mercato di cui all'articolo 7,
- c) ~~organizzare~~ **facilitare l'organizzazione di** una vigilanza del mercato congiunta e progetti comuni di prove sui prodotti, [Em. 118]
- d) scambiare conoscenze e migliori pratiche,

Martedì 15 aprile 2014

- e) ~~organizzare~~ **facilitare l'organizzazione di** programmi di formazione e scambi di funzionari nazionali, [Em. 119]
- f) partecipare alle attività di monitoraggio di cui all'articolo 4, paragrafo 3,
- g) ~~organizzare~~ **facilitare l'organizzazione di** campagne informative e programmi di visite comuni, **compresi controlli alle frontiere**, [Em. 120]
- h) migliorare la cooperazione a livello di Unione in materia di individuazione, ritiro e richiamo dei prodotti che presentano un rischio,
- i) rendere semplice l'accesso, il recupero e la condivisione delle informazioni sulla sicurezza dei prodotti raccolte dalle autorità di vigilanza del mercato, comprese le informazioni sulle denunce, gli incidenti, le relazioni sul pregiudizio arrecato e i risultati delle indagini e delle prove,
- j) contribuire alla definizione di orientamenti per garantire un'attuazione efficace e uniforme del presente regolamento, tenendo debitamente conto degli interessi delle imprese, in particolare delle ~~piccole e delle medie imprese~~, **PMI, della protezione dei consumatori** e delle altre parti interessate, [Em. 121]
- k) fornire consulenza e assistenza alla Commissione, su sua richiesta, nella valutazione di tutte le questioni relative all'applicazione del presente regolamento,
- l) contribuire all'uniformità delle pratiche amministrative relative alla vigilanza del mercato negli Stati membri;
- l bis) organizzare azioni specifiche e regolari di vigilanza del mercato sui prodotti che vengono distribuiti online;** [Em. 122]
- l ter) garantire l'adeguata partecipazione e cooperazione delle autorità doganali;** [Em. 123]
- l quater) contribuire alla semplificazione delle pratiche amministrative ed esecutive relative alla vigilanza del mercato negli Stati membri.** [Em. 124]

Articolo 28

Laboratori di riferimento dell'Unione

1. Per prodotti specifici o per una categoria o un gruppo di prodotti o per rischi specifici connessi a una categoria o ad un gruppo di prodotti, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, designare laboratori di riferimento dell'Unione che soddisfino i criteri di cui al paragrafo 2.
2. Ogni laboratorio di riferimento dell'Unione soddisfa i seguenti criteri:
 - a) dispone di personale in possesso delle qualifiche e con una formazione adeguate nelle tecniche analitiche utilizzate nel rispettivo ambito di competenza e con una conoscenza adeguata di norme e pratiche,
 - b) possiede le attrezzature e il materiale di riferimento necessari per espletare i compiti che gli sono assegnati,
 - c) agisce nel pubblico interesse in modo imparziale e indipendente,
 - d) assicura che il personale rispetti il carattere riservato di alcuni temi, risultati o comunicazioni,

d bis) è accreditato a norma delle disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008. [Em. 125]

Martedì 15 aprile 2014

3. Nella zona di designazione, i laboratori di riferimento dell'Unione, se del caso, hanno i seguenti compiti:
 - a) effettuano prove sui prodotti in relazione ad attività di vigilanza del mercato e di indagine,
 - b) ~~contribuiscono alla risoluzione di~~ **risolvono eventuali** controversie **derivanti da una divergente valutazione dei rischi** tra le autorità ~~degli~~ **di vigilanza del mercato dei diversi** Stati membri, gli operatori economici e gli organismi di valutazione della conformità, [Em. 126]
 - c) danno pareri tecnici o scientifici indipendenti alla Commissione e agli Stati membri,
 - d) sviluppano tecniche e metodi di analisi nuovi,
 - e) diffondono informazioni e offrono formazione.

CAPO VII

Finanziamento

Articolo 29

Finanziamento delle attività

1. L'Unione può finanziare le seguenti attività in relazione all'applicazione del presente regolamento:
 - a) l'elaborazione e l'aggiornamento di contributi agli orientamenti sulla vigilanza del mercato,
 - b) la messa a disposizione della Commissione di competenze tecniche o scientifiche allo scopo di aiutarla nell'attuazione della cooperazione amministrativa in materia di vigilanza del mercato e delle procedure di valutazione dell'Unione di cui agli articoli 11 e 18,
 - c) la realizzazione di lavori preparatori o accessori relativi all'attuazione delle attività di vigilanza del mercato connesse all'applicazione della normativa dell'Unione, come studi, programmi, valutazioni, orientamenti, analisi comparative, visite congiunte reciproche, lavoro di ricerca, sviluppo e aggiornamento di banche dati, attività di formazione, attività di laboratorio, prove valutative, prove interlaboratorio e attività di valutazione della conformità nonché campagne europee di vigilanza del mercato e attività analoghe,
 - d) le attività svolte nell'ambito di programmi di assistenza tecnica, la cooperazione con paesi terzi e la promozione e la valorizzazione delle politiche e dei sistemi europei di vigilanza del mercato tra le parti interessate a livello europeo e internazionale,
 - e) il funzionamento della cooperazione tra le autorità di vigilanza del mercato e il sostegno tecnico e logistico del segretariato esecutivo all'EMSF e ai suoi sottogruppi.
2. Il contributo finanziario dell'Unione alle attività che rientrano nel presente regolamento è erogato conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, in forma diretta o indiretta, con delega delle funzioni di esecuzione del bilancio alle entità elencate all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
3. Gli stanziamenti assegnati alle attività di cui al paragrafo 1 sono determinati ogni anno dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario in vigore.
4. Gli stanziamenti stabiliti dal Parlamento europeo e dal Consiglio per il finanziamento di attività di vigilanza del mercato possono anche coprire spese relative ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione necessarie per la gestione delle attività a norma del presente regolamento e per la realizzazione dei loro obiettivi, in particolare, studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, tra cui la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui sono legate agli obiettivi generali delle attività di vigilanza del mercato, spese legate alle reti informatiche per l'elaborazione e lo scambio di informazioni, oltre a tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione per la gestione delle attività a norma del presente regolamento.

Martedì 15 aprile 2014

5. La Commissione valuta la pertinenza delle attività di vigilanza del mercato che ricevono il finanziamento dell'Unione alla luce delle prescrizioni delle politiche e della normativa dell'Unione e informa il Parlamento europeo e il Consiglio circa i risultati di tale valutazione entro ... (*) e successivamente ogni cinque anni.

Articolo 30

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate a norma del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive

2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno la facoltà di sottoporre ad audit, documentale e con verifiche in loco, tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti, nonché terzi che hanno ottenuto fondi dell'Unione a norma del presente regolamento.

3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio⁽¹⁾, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti relativi ai finanziamenti stessi.

4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali e le convenzioni e decisioni di sovvenzione e i contratti conclusi in applicazione del presente regolamento abilitano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF ad effettuare revisioni, controlli e verifiche sul posto.

CAPO VIII

Disposizioni finali

Articolo 31

Sanzioni

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme ~~relative alle~~ **che fissano appropriate** sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento che impongono obblighi agli operatori economici e delle disposizioni di qualsiasi normativa di armonizzazione dell'Unione sui prodotti disciplinati dal presente regolamento che impongono obblighi agli operatori economici, se tali normative non prevedono sanzioni, e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate. ~~Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.~~ Gli Stati membri comunicano tali norme alla Commissione entro ~~[3 mesi precedenti alla data di applicazione del presente regolamento]~~ ... (**) e notificano immediatamente alla Commissione qualsiasi modifica successiva delle stesse. [Em. 127]

~~Le sanzioni di cui al primo comma tengono conto delle dimensioni delle imprese e, in particolare, della situazione delle piccole e medie imprese. Le~~ **previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Le sanzioni tengono in conto la gravità, la durata e, se del caso, il carattere intenzionale della violazione. Inoltre, le** ~~sanzioni possono essere inasprite~~ **tengono in conto** se l'operatore economico interessato ha precedentemente commesso una violazione analoga ~~e possono comprendere sanzioni penali per le infrazioni gravi.~~ [Em. 128]

1 bis. *Le sanzioni amministrative applicabili alle violazioni sono almeno tali da controbilanciare il vantaggio economico perseguito attraverso la violazione, ma non essere superiori al 10 % del fatturato annuo effettivo o stimato. Le sanzioni irrogate possono essere superiori al 10 % del fatturato annuo effettivo o stimato ove ciò sia necessario per controbilanciare il vantaggio economico perseguito attraverso la violazione. Le sanzioni possono comprendere sanzioni penali per le infrazioni gravi.* [Em. 129]

(*) Cinque anni dalla data di applicazione del presente regolamento.

(¹) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 14.11.1996, pag. 2).

(**) *Tre mesi prima della data di applicazione del presente regolamento.*

Martedì 15 aprile 2014

1 ter. *Gli Stati membri informano la Commissione in merito al tipo e al livello delle sanzioni irrogate in virtù del presente regolamento, accertano la violazione effettiva del presente regolamento e comunicano l'identità degli operatori economici cui sono state irrogate sanzioni. La Commissione rende accessibili al pubblico senza indebiti ritardi le informazioni per via elettronica e, ove opportuno, con altri mezzi.* [Em. 130]

La Commissione, alla luce delle informazioni ricevute a norma del comma uno, pubblica e aggiorna una lista nera dell'Unione di operatori economici a carico dei quali è stata accertata una ripetuta violazione intenzionale del presente regolamento. [Em. 131]

Articolo 31 bis

Esercizio della delega

1. *Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.*
2. *Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 21 bis è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato con decorrenza dal ... (*).*
3. *La delega di potere di cui all'articolo 21 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.*
4. *Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.*
5. *L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 21 bis entra in vigore solo se non sono state sollevate obiezioni né dal Parlamento europeo né dal Consiglio entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.* [Em. 132]

Articolo 32

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato a norma del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.

Articolo 33

Valutazione

Entro ... (**), la Commissione valuta l'applicazione del presente regolamento e trasmette una relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione valuta se il presente regolamento ha raggiunto i suoi obiettivi, in particolare: assicurare un'applicazione più efficace ed efficiente delle norme in materia di sicurezza dei prodotti e della normativa di armonizzazione dell'Unione, migliorare la cooperazione tra le autorità di vigilanza del mercato, aumentare i controlli sui prodotti che entrano nell'Unione e proteggere meglio la salute e la sicurezza delle persone in generale, la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, i consumatori, l'ambiente, **l'efficienza energetica**, la sicurezza pubblica e gli altri interessi pubblici, tenendo conto dell'impatto dello stesso sulle imprese e in particolare sulle ~~piccole e medie imprese~~ **PMI**. **Inoltre, tale relazione esplora nuove soluzioni innovative e fondate su criteri di mercato che possano efficacemente integrare le azioni di vigilanza del mercato effettuate dalle competenti autorità e comprende, fra l'altro, una riflessione sulle potenzialità dei regimi di audit obbligatori a cura di terzi.** [Em. 133]

(*) **Data di entrata in vigore del presente regolamento.**

(**) Cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Martedì 15 aprile 2014

Articolo 34

Modifiche

1. Sono soppresse le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 7 della direttiva 89/686/CEE;
- b) l'articolo 7, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 8 della direttiva 93/15/CEE;
- c) l'articolo 7 della direttiva 94/9/CE;
- d) l'articolo 7, l'articolo 10, paragrafo 4, e l'articolo 11 della direttiva 94/25/CE;
- e) gli articoli 7 e 11 della direttiva 95/16/CE;
- f) gli articoli 8, 16 e 18 della direttiva 97/23/CE;
- g) l'articolo 9 della direttiva 1999/5/CE;
- h) gli articoli 14, 15 e 19 della direttiva 2000/9/CE;
- i) l'articolo 5 della direttiva 2000/14/CE;
- j) l'articolo 6, paragrafi 2 e 3, gli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13 e l'allegato II della direttiva 2001/95/CE;
- k) gli articoli 10 e 11 della direttiva 2004/108/CE;
- l) l'articolo 4, paragrafi 3 e 4, e gli articoli 11, 17 e 20 della direttiva 2006/42/CE;
- m) l'articolo 9 della direttiva 2006/95/CE;
- n) l'articolo 14, paragrafi 5 e 6, e gli articoli 15, 16 e 17 della direttiva 2007/23/CE;
- o) l'articolo 13, paragrafo 5, e l'articolo 14 della direttiva 2008/57/CE;
- p) gli articoli 39, 40 e da 42 a 45 della direttiva 2009/48/CE;
- q) gli articoli 7, 15 e 17 della direttiva 2009/105/CE;
- r) gli articoli 7, 11 e 12 della direttiva 2009/142/CE;
- s) l'articolo 18 della direttiva 2011/65/UE;
- t) gli articoli da 56 a 59 del regolamento (UE) n. 305/2011.

2. L'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 764/2008 è sostituito dal seguente:

«a) articolo 10 del regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... (*)»

(*) Regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., sulla vigilanza del mercato dei prodotti e che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio e le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 1999/5/CE, 2000/9/CE, 2000/14/CE, 2001/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2007/23/CE, 2008/57/CE, 2009/48/CE, 2009/105/CE, 2009/142/CE, 2011/65/UE, il regolamento (CE) n. 764/2008, il regolamento (CE) n. 765/2008 e il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L...) (+).»

3. Il regolamento (CE) n. 765/2008 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, recante le prescrizioni per l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità e i principi generali della marcatura CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93»

(+) Numero, data di adozione e estremi di pubblicazione del presente regolamento.

Martedì 15 aprile 2014

b) l'articolo 1, paragrafi 2 e 3, l'articolo 2, punti 14, 15, 17, 18 e 19, il capo III e l'articolo 32, paragrafo 1, lettera e), sono soppressi;

I riferimenti alle disposizioni degli articoli da 15 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008 si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 35

Disposizioni transitorie

Le procedure avviate a livello nazionale o dell'Unione in applicazione di qualsivoglia delle disposizioni di cui all'articolo 34 del presente regolamento o degli articoli da 6 a 9 della direttiva 2001/95/CE continuano a essere disciplinate da tali disposizioni.

Articolo 36

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ... (*).

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

(*) Data di entrata in vigore del regolamento (2013/0049(COD)).

Martedì 15 aprile 2014

ALLEGATO

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 765/2008	Il presente regolamento
Articolo 15, paragrafi 1, 2 e 5	Articolo 2
Articolo 15, paragrafo 3	—
Articolo 15, paragrafo 4	Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 16, paragrafo 1	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 16, paragrafo 2	Articolo 4, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 12; articolo 17, paragrafo 1, e articolo 26, paragrafo 5
Articolo 16, paragrafo 3	—
Articolo 16, paragrafo 4	—
Articolo 17, paragrafo 1	Articolo 5, paragrafo 4
Articolo 17, paragrafo 2	Articolo 26, paragrafo 1
Articolo 18, paragrafo 1	Articolo 5, paragrafo 3
Articolo 18, paragrafo 2	Articolo 6, paragrafo 6
Articolo 18, paragrafo 3	Articolo 5, paragrafo 2
Articolo 18, paragrafo 4	Articolo 6, paragrafo 4
Articolo 18, paragrafi 5 e 6	Articolo 4, paragrafo 3, articolo 6, paragrafi 7, 8 e 9, e articolo 26, paragrafo 2
Articolo 19, paragrafo 1, primo comma	Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 6, paragrafo 5, e articolo 7
Articolo 19, paragrafo 1, terzo comma	Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 19, paragrafo 2	Articolo 6, paragrafo 2
Articolo 19, paragrafo 3	Articolo 9, paragrafo 5, lettera a)
Articolo 19, paragrafo 4	Articolo 6, paragrafo 3
Articolo 19, paragrafo 5	Articolo 26, paragrafo 5, e articolo 27
Articolo 20, paragrafo 1	Articolo 9, paragrafo 4, e articolo 18, paragrafo 1, lettera b)

Martedì 15 aprile 2014

Regolamento (CE) n. 765/2008	Il presente regolamento
Articolo 20, paragrafo 2	Articolo 12
Articolo 21	Articolo 6, paragrafo 4, e articolo 9
Articolo 22, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 18, paragrafi 1 e 2
Articolo 22, paragrafo 4	Articolo 17
Articolo 23, paragrafi 1 e 2	Articolo 19
Articolo 23, paragrafo 3	Articolo 27
Articolo 24, paragrafi 1 e 2	Articolo 20
Articolo 24, paragrafo 3	Articolo 19, paragrafo 1
Articolo 24, paragrafo 4	Articolo 18, paragrafo 2, e articolo 19, paragrafo 2
Articolo 25	Articoli da 22 a 24
Articolo 26	Articolo 21
Articolo 27	Articolo 13
Articolo 28	Articolo 14
Articolo 29	Articolo 15

Martedì 15 aprile 2014

P7_TA(2014)0385

Mercati di strumenti finanziari e modifica del regolamento EMIR sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento [EMIR] sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (COM(2011)0652 — C7-0359/2011 — 2011/0296(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 443/64)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0652),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0359/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere della Banca centrale europea del 22 marzo 2012 ⁽¹⁾,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 febbraio 2012 ⁽²⁾,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 19 febbraio 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0303/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso ⁽³⁾;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2011)0296

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 600/2014.)

⁽¹⁾ GU C 161 del 7.6.2012, pag. 3.

⁽²⁾ GU C 143 del 22.5.2012, pag. 74.

⁽³⁾ La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 26 ottobre 2012 (Testi approvati, P7_TA(2012)0407).

Martedì 15 aprile 2014

P7_TA(2014)0386

Mercati degli strumenti finanziari e abrogazione della direttiva 2004/39/CE *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari che abroga la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (rifusione) (COM(2011)0656 — C7-0382/2011 — 2011/0298(COD))

(Procedura legislativa ordinaria — rifusione)

(2017/C 443/65)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0656),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 53, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0382/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere della Banca centrale europea del 22 marzo 2012 ⁽¹⁾,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 aprile 2012 ⁽²⁾,
 - visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi ⁽³⁾,
 - vista la lettera in data 1° marzo 2012 della commissione giuridica alla commissione per i problemi economici e monetari a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 19 febbraio 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0306/2012),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne le disposizioni rimaste immutate dei testi esistenti, la proposta si limita ad una mera codificazione di tali disposizioni, senza modificazioni sostanziali,
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso ⁽⁴⁾, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ GU C 161 del 7.6.2012, pag. 3

⁽²⁾ GU C 191 del 29.6.2012, pag. 80

⁽³⁾ GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

⁽⁴⁾ La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 26 ottobre 2012 (Testi approvati, P7_TA(2012)0406).

Martedì 15 aprile 2014

P7_TC1-COD(2011)0298

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2014/65/UE.)

Martedì 15 aprile 2014

P7_TA(2014)0387

Statistiche del commercio ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri quanto al conferimento di poteri delegati e competenze di esecuzione alla Commissione per l'adozione di determinate misure, la comunicazione di informazioni da parte dell'amministrazione doganale, lo scambio di dati riservati tra Stati membri e la definizione di valore statistico (COM(2013)0578 — C7-0242/2013 — 2013/0278(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 443/66)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0578),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0242/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 19 marzo 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0457/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso ⁽¹⁾;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2013)0278

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri quanto al conferimento di poteri delegati e competenze di esecuzione alla Commissione per l'adozione di determinate misure, la comunicazione di informazioni da parte dell'amministrazione doganale, lo scambio di dati riservati tra Stati membri e la definizione di valore statistico

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 659/2014.)

⁽¹⁾ La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 15 gennaio 2014 (Testi approvati, P7_TA(2014)0030).

Martedì 15 aprile 2014

P7_TA(2014)0388

Regolamento dei titoli nell'UE e depositari centrali di titoli (DCT) *I****Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica della direttiva 98/26/CE (COM(2012)0073 — C7-0071/2012 — 2012/0029(COD))****(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

(2017/C 443/67)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0073),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0071/2012),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere della Banca centrale europea del 1° agosto 2012 ⁽¹⁾,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2012 ⁽²⁾,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 26 febbraio 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo Regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A7-0039/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2012)0029**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012***(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 909/2014.)*

⁽¹⁾ GU C 310 del 13.10.2012, pag. 12.

⁽²⁾ GU C 299 del 4.10.2012, pag. 76.

Martedì 15 aprile 2014

P7_TA(2014)0389

Equipaggiamento marittimo *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE (COM(2012)0772 — C7-0414/2012 — 2012/0358(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 443/68)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0772),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0414/2012),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 marzo 2013 ⁽¹⁾,
 - previa consultazione del Comitato delle regioni,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 19 febbraio 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0255/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2012)0358

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2014/90/UE.)

⁽¹⁾ GU C 161 del 6.6.2013, pag. 93.

Martedì 15 aprile 2014

P7_TA(2014)0390

Attrezzature a pressione *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione) (COM(2013)0471 — C7-0203/2013 — 2013/0221(COD))

(Procedura legislativa ordinaria — rifusione)

(2017/C 443/69)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0471),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0203/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 ottobre 2013 ⁽¹⁾,
 - visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi ⁽²⁾,
 - vista la lettera in data 16 dicembre 2013 della commissione giuridica alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 12 febbraio 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0008/2014),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
 2. approva la sua dichiarazione allegata, che sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie L, unitamente all'atto legislativo finale;
 3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ GU C 67 del 6.3.2014, pag. 101.

⁽²⁾ GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

Martedì 15 aprile 2014

P7_TC1-COD(2013)0221

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2014/68/UE.)

Martedì 15 aprile 2014**ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA**

DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento europeo ritiene che le commissioni possano essere considerate comitati di «comitatologia» ai sensi dell'allegato I dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea unicamente se e nella misura in cui tali commissioni nelle loro riunioni discutono di atti di esecuzione ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Le riunioni delle commissioni rientrano quindi nell'ambito di applicazione del punto 15 dell'accordo quadro se e nella misura in cui vengono discussi altri temi.

Martedì 15 aprile 2014

P7_TA(2014)0391

Decisioni in materia civile e commerciale *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (COM(2013)0554 — C7-0239/2013 — 2013/0268(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 443/70)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0554),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 67, paragrafo 4, e l'articolo 81, paragrafo 2, lettere a), c) ed e), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0239/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 26 febbraio 2014 ⁽¹⁾,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 5 febbraio 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica (A7-0052/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2013)0268

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1215/2012 per quanto riguarda le norme da applicare con riferimento al Tribunale unificato dei brevetti e alla Corte di giustizia del Benelux

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 542/2014.)

⁽¹⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Martedì 15 aprile 2014

P7_TA(2014)0392

Indagine per campione sulle forze di lavoro *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità (COM(2013)0155 — C7-0086/2013 — 2013/0084(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 443/71)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0155),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0086/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 7 marzo 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per i bilanci (A7-0344/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2013)0084

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 545/2014.)

Martedì 15 aprile 2014

P7_TA(2014)0393

Agenzia europea per la sicurezza marittima e intervento contro l'inquinamento *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento pluriennale dell'azione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro l'inquinamento causato dalle navi e l'inquinamento marino causato dagli impianti per l'estrazione di gas e idrocarburi (COM(2013)0174 — C7-0089/2013 — 2013/0092(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 443/72)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0174),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0089/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 luglio 2013 ⁽¹⁾,
 - previa consultazione del Comitato delle regioni,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 7 marzo 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per i bilanci (A7-0300/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. sottolinea che qualsiasi decisione dell'autorità legislativa a favore di tale finanziamento pluriennale per l'Agenzia europea per la sicurezza marittima non pregiudica le decisioni dell'autorità di bilancio nel contesto della procedura di bilancio annuale;
 3. chiede alla Commissione di presentare una scheda finanziaria che tenga pienamente conto del risultato dell'accordo legislativo tra il Parlamento europeo e il Consiglio al fine di soddisfare le esigenze di bilancio e di personale dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima ed eventualmente dei servizi della Commissione;
 4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ GU C 327 del 12.11.2013, pag. 108.

Martedì 15 aprile 2014

P7_TC1-COD(2013)0092

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento pluriennale dell'azione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro l'inquinamento marino causato dalle navi e dagli impianti per l'estrazione di gas e idrocarburi

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 911/2014.)

Mercoledì 16 aprile 2014

P7_TA(2014)0397

Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (rifusione) (COM(2012)0403 — C7-0197/2012 — 2012/0196(COD))

(Procedura legislativa ordinaria — rifusione)

(2017/C 443/73)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0403),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0197/2012),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 novembre 2012 ⁽¹⁾,
 - previa consultazione del Comitato delle regioni,
 - visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi ⁽²⁾,
 - vista la lettera in data 11 novembre 2013 della commissione giuridica alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,
 - visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0087/2014),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ GU C 11 del 15.1.2013, pag. 85.

⁽²⁾ GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

Mercoledì 16 aprile 2014

P7_TC1-COD(2012)0196**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (rifusione)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1 ,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione della proposta ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando conformemente alla procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ⁽³⁾, ha subito diverse e sostanziali modificazioni ⁽⁴⁾. Tale regolamento deve ora essere nuovamente modificato ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.
- (2) L'obiettivo del presente regolamento è quello di assicurare la protezione delle specie di flora e di fauna selvatiche che sono o che rischiano di essere minacciate dal commercio.
- (3) Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano le misure più rigorose che possono essere adottate o mantenute in vigore dagli Stati membri, nel rispetto del trattato, segnatamente per quanto riguarda la detenzione di esemplari di specie contemplate dal presente regolamento.
- (4) È necessario definire criteri oggettivi per l'inclusione delle specie di flora e di fauna selvatiche negli allegati al presente regolamento.
- (5) L'applicazione del presente regolamento richiede condizioni comuni per il rilascio, l'uso e la presentazione dei documenti riguardanti l'autorizzazione all'introduzione nell'Unione, all'esportazione o alla riesportazione dall'Unione di esemplari delle specie contemplate dal presente regolamento. È necessario adottare disposizioni specifiche sul transito di esemplari attraverso l'Unione.
- (6) Spetta ad un organo di gestione dello Stato membro di destinazione, assistito dall'autorità scientifica di tale Stato membro, decidere sulle domande di introduzione degli esemplari nell'Unione, prendendo in considerazione qualsiasi parere del Gruppo di consulenza scientifica.
- (7) È necessario prevedere una procedura di consultazione nel quadro delle disposizioni in materia di riesportazione, al fine di limitare il rischio di infrazioni.
- (8) Per garantire un'efficace protezione delle specie selvatiche della flora e della fauna, la Commissione deve poter imporre restrizioni supplementari all'introduzione di tali specie nell'Unione e all'esportazione dalla stessa. Tali restrizioni possono essere completate a livello comunitario, per gli esemplari vivi, da restrizioni riguardanti la loro detenzione o spostamento nell'Unione.
- (9) È altresì necessario contemplare disposizioni specifiche riguardanti gli esemplari di flora e fauna selvatiche nati o allevati in cattività o riprodotti artificialmente, gli esemplari che sono di proprietà personale o domestica e i prestiti, le donazioni e gli scambi di natura non commerciale fra scienziati e istituzioni scientifiche registrati.

⁽¹⁾ GU C 11 del 15.1.2013, pag. 85.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014.

⁽³⁾ GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

⁽⁴⁾ V. allegato II.

Mercoledì 16 aprile 2014

- (10) Per garantire una protezione più completa delle specie contemplate dal presente regolamento, è necessario prevedere disposizioni volte a controllare nell'Unione il commercio e lo spostamento, nonché le condizioni di sistemazione, degli esemplari in questione. È necessario che i certificati rilasciati ai sensi del presente regolamento, che concorrono al controllo di queste attività, siano disciplinati da norme comuni in materia di rilascio, validità e utilizzazione.
- (11) Occorre adottare le misure necessarie per minimizzare eventuali effetti negativi sugli esemplari vivi del trasporto a destinazione, in provenienza o all'interno dell'Unione.
- (12) Per assicurare controlli efficaci e agevolare le procedure doganali, si dovrebbero designare uffici doganali con personale qualificato incaricati di espletare le formalità necessarie e le verifiche corrispondenti all'atto dell'introduzione nell'Unione degli esemplari in questione, al fine di attribuire loro un regime o una destinazione doganale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽¹⁾, ovvero all'atto dell'esportazione o della riesportazione dall'Unione. Occorre inoltre disporre di attrezzature che consentano di garantire che gli esemplari vivi vengano conservati e trattati con cura.
- (13) L'applicazione del presente regolamento richiede altresì la designazione di organi di gestione e di autorità scientifiche da parte degli Stati membri.
- (14) L'informazione e la sensibilizzazione del pubblico, in particolare ai punti di transito alla frontiera, circa le disposizioni del presente regolamento è atta ad agevolarne l'osservanza.
- (15) Per assicurare l'efficace applicazione del presente regolamento, gli Stati membri debbono sorvegliare attentamente l'osservanza delle disposizioni in esso contenute e a tal fine cooperare strettamente tra di loro e con la Commissione. Ciò richiede altresì una comunicazione delle informazioni relative all'applicazione del presente regolamento.
- (16) La sorveglianza del volume degli scambi delle specie di flora e di fauna selvatiche di cui al presente regolamento è di importanza cruciale per accertare gli effetti del commercio sullo stato di conservazione delle specie. Rapporti annuali dettagliati dovrebbero essere redatti con una veste uniforme.
- (17) Per assicurare l'osservanza del presente regolamento, è importante che gli Stati membri impongano sanzioni per le infrazioni adeguate e appropriate rispetto alla loro natura e gravità.
- (18) La molteplicità dei fattori biologici ed ecologici di cui tenere conto in sede di attuazione del presente regolamento richiede l'istituzione di un gruppo di consulenza scientifica i cui pareri saranno comunicati dalla Commissione al comitato e agli organi di gestione degli Stati membri allo scopo di assisterli nel prendere le loro decisioni.
- (19) Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo a talune misure di controllo del commercio delle specie di flora e di fauna selvatiche, talune modifiche degli allegati del presente regolamento e ulteriori misure intese ad attuare risoluzioni della conferenza delle parti della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) (in prosieguo «la Convenzione»), decisioni o raccomandazioni del comitato permanente della convenzione e raccomandazioni del segretariato della convenzione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (20) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, ~~occorre attribuire~~ **dovrebbero essere attribuite** alla Commissione competenze di esecuzione **in particolare in materia di definizione della struttura, del modello e del formato di taluni documenti**. Tali competenze ~~devono~~ **dovrebbero** essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ⁽²⁾, [Em. 1]

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

⁽²⁾ **Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione** (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Mercoledì 16 aprile 2014

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo

L'obiettivo del presente regolamento è proteggere le specie della fauna e della flora selvatiche nonché assicurare la loro conservazione controllandone il commercio secondo le disposizioni stabilite agli articoli da 2 a 22 e agli allegati da A a D conformemente all'allegato I, in prosieguo «allegato A», «allegato B», «allegato C» e «allegato D».

Il presente regolamento si applica nel rispetto degli obiettivi, dei principi e delle disposizioni della Convenzione definita all'articolo 2, lettera b).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) «comitato», il comitato di cui all'articolo 21, paragrafo 1;
- b) «Convenzione», la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES);
- c) «paese di origine», il paese in cui un esemplare è stato catturato o prelevato dall'ambiente naturale, allevato in cattività o riprodotto artificialmente;
- d) «notifica d'importazione», la notifica data dall'importatore o da un suo agente o rappresentante, al momento dell'introduzione nell'Unione di un esemplare appartenente a una delle specie incluse negli allegati C o D ~~nel formato~~ **nel formato** di cui all'articolo ~~19~~ **10**, paragrafo ~~2~~ **1** *quinquies*; [Em. 2]
- e) «introduzione dal mare», l'introduzione di un esemplare nell'Unione direttamente dall'ambiente marino da cui è stato prelevato, non soggetto alla giurisdizione di alcuno Stato, ivi compreso lo spazio aereo sovrastante, il fondo marino e il relativo sottosuolo;
- f) «rilascio», l'espletamento di tutte le procedure connesse alla preparazione e al perfezionamento di una licenza o di un certificato e la sua consegna al richiedente;
- g) «organo di gestione», un organo di gestione nazionale designato da uno Stato membro secondo l'articolo 13, paragrafo 1, o, nel caso di Stato terzo parte contraente della Convenzione, in conformità dell'articolo IX della Convenzione stessa;
- h) «Stato membro di destinazione», lo Stato membro di destinazione menzionato nel documento utilizzato per esportare o riesportare un esemplare; nel caso di introduzione dal mare, lo Stato membro responsabile del luogo di destinazione di un esemplare;
- i) «offerta in vendita», l'offerta in vendita e qualsiasi atto ragionevolmente interpretabile come tale, comprese le offerte al pubblico o gli atti aventi il medesimo effetto, nonché l'invito a trattare;
- j) «oggetti personali o domestici», esemplari morti, parti e prodotti derivati, che appartengano a un privato e che facciano parte o siano destinati a far parte normalmente dei suoi beni ed effetti personali;
- k) «luogo di destinazione», il luogo normalmente destinato alla custodia degli esemplari, al momento della loro introduzione nell'Unione; nel caso di esemplari vivi, esso è il primo luogo nel quale si intendono custodire gli esemplari, dopo l'eventuale periodo di quarantena o di isolamento per esami e controlli sanitari;
- l) «popolazione», un numero totale di esemplari biologicamente o geograficamente distinto;
- m) «fini prevalentemente commerciali», i fini i cui aspetti non commerciali non predominano in modo manifesto;
- n) «riesportazione dall'Unione», l'esportazione dal territorio della Comunità di un esemplare precedentemente introdottovi;

Mercoledì 16 aprile 2014

- o) «reintroduzione nell'Unione», l'introduzione nel territorio dell'Unione di un esemplare precedentemente esportato o riesportato;
- p) «alienazione», qualsiasi forma di alienazione. Ai fini del presente regolamento la locazione, la permuta o lo scambio sono assimilati all'alienazione; espressioni affini sono interpretate nello stesso senso;
- q) «autorità scientifica», un'autorità scientifica designata da uno Stato membro secondo l'articolo 13, paragrafo 2, o, nel caso di un paese terzo che sia parte della Convenzione, in base all'articolo IX della Convenzione;
- r) «gruppo di consulenza scientifica», organo consultivo istituito in base all'articolo 17;
- s) «specie», una specie, sottospecie o una loro popolazione;
- t) «esemplare», qualsiasi pianta o animale, vivo o morto, delle specie elencate negli allegati da A a D; qualsiasi parte o prodotto che da essi derivi, contenuto o meno in altre merci, nonché qualsiasi altra merce, se da un documento di accompagnamento, ovvero dall'imballaggio, dal marchio, dall'etichetta o da ogni altra circostanza, risulti trattarsi di parti o di prodotti derivati da animali o da piante appartenenti a queste specie, salvo esplicita esclusione di tali parti o prodotti dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento o di quelle correlate all'allegato ove è elencata la relativa specie, in base ad una indicazione in tal senso contenuta nei rispettivi allegati.

Si considera appartenente ad una delle specie elencate negli allegati da A a D l'esemplare, animale o pianta, di cui almeno un «genitore» appartenga a una specie ivi elencata, o che di tale animale o pianta sia parte o prodotto. Qualora i «genitori» di tale animale o pianta siano di specie elencate in allegati diversi, ovvero di specie una sola delle quali vi figurino, si applicano le disposizioni dell'allegato più restrittivo. Tuttavia, se uno solo dei «genitori» di un esemplare di pianta ibrida è di una specie inserita nell'allegato A, le disposizioni dell'allegato più restrittivo si applicano soltanto se tale specie è indicata a tal fine nell'allegato;

- u) «commercio», l'introduzione nell'Unione, compresa l'introduzione dal mare, e l'esportazione e riesportazione dall'Unione, nonché l'uso, lo spostamento e il trasferimento del possesso all'interno dell'Unione e dunque anche all'interno di uno Stato membro, di esemplari soggetti alle disposizioni del presente regolamento;
- v) «transito», il trasporto di esemplari fra due punti all'esterno dell'Unione passando attraverso il territorio dell'Unione stessa, spediti a un destinatario nominalmente individuato e durante il quale qualsiasi interruzione della circolazione sia resa necessaria esclusivamente dalle modalità inerenti a questo tipo di traffico;
- w) «esemplari lavorati acquisiti da oltre cinquant'anni», esemplari che hanno subito una significativa alterazione rispetto al loro naturale stato grezzo per uso nella gioielleria, ornamentale, artistico, pratico o nel settore degli strumenti musicali, prima del 3 marzo 1947 e che sono stati acquisiti in tali condizioni a giudizio dell'organo di gestione dello Stato membro interessato. Tali esemplari sono considerati come lavorati soltanto se riconducibili univocamente a una delle categorie sopramenzionate e se non richiedano ulteriori interventi di taglio, lavorazione o manifattura per servire ai relativi scopi;
- x) «verifiche all'introduzione, esportazione, riesportazione e al transito», il controllo documentale relativo ai certificati, alle licenze e alle notifiche previsti dal presente regolamento e, qualora disposizioni dell'Unione lo prevedano o in altri casi mediante sondaggio rappresentativo delle spedizioni, l'esame degli esemplari corredato da un eventuale prelievo di campioni per un'analisi o un controllo approfondito.

Articolo 3**Ambito di applicazione****1. L'allegato A comprende:**

- a) le specie che figurano nell'appendice I della Convenzione e per le quali gli Stati membri non hanno avanzato riserve;
- b) qualsiasi specie che:
 - i) sia o possa essere oggetto di una richiesta di utilizzazione nell'Unione o di commercio internazionale e che sia in via di estinzione ovvero talmente rara che qualsiasi volume di scambi potrebbe metterne in pericolo la sopravvivenza;

oppure

Mercoledì 16 aprile 2014

- ii) appartenga a un genere o sia un genere di cui la maggior parte delle specie o sottospecie figurino nell'allegato A, in base ai criteri di cui alle lettere a) o b), punto i) e la cui inserzione in tale allegato sia fondamentale per l'efficace protezione dei relativi taxa.
2. L'allegato B comprende:
- a) le specie che figurano nell'appendice II della Convenzione, salvo quelle elencate nell'allegato A e per le quali gli Stati membri non hanno avanzato riserve;
- b) le specie che figurano nell'appendice I della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva;
- c) ogni altra specie non compresa nelle appendici I e II della Convenzione;
- i) oggetto di un volume di scambi internazionali che potrebbe essere incompatibile:
- con la sua sopravvivenza o con la sopravvivenza di popolazioni viventi in certi paesi, o
 - con il mantenimento della popolazione totale a un livello corrispondente al ruolo della specie negli ecosistemi in cui essa è presente;
- ovvero
- ii) la cui inserzione nell'appendice sia fondamentale per garantire l'efficacia dei controlli del commercio degli esemplari che appartengono a queste specie a causa della loro somiglianza con altre specie che figurano negli allegati A o B;
- d) le specie per le quali si è stabilito che l'inserzione di specie vive nell'ambiente naturale dell'Unione costituisce un pericolo ecologico per alcune specie di fauna e di flora selvatiche indigene dell'Unione .
3. L'allegato C comprende:
- a) le specie elencate nell'appendice III della Convenzione diverse da quelle elencate negli allegati A o B e per le quali gli Stati membri non hanno formulato riserve;
- b) le specie elencate nell'appendice II della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva.
4. L'allegato D comprende:
- a) alcune specie non elencate negli allegati A, B e C di cui l'importanza del volume delle importazioni dell'Unione giustifica una vigilanza;
- b) le specie elencate nell'appendice III della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva.
5. Qualora lo stato di conservazione di specie soggette al presente regolamento esiga la loro inclusione in una delle appendici della Convenzione, gli Stati membri contribuiranno alle necessarie modifiche.

Articolo 4

Introduzione nell'Unione

1. L'introduzione nell'Unione di esemplari di specie di cui all'allegato A del presente regolamento è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliere di introduzione, di una licenza di importazione rilasciata da un organo di gestione dello Stato membro di destinazione.

Tale licenza di importazione è rilasciata soltanto con l'osservanza delle restrizioni stabilite in base al paragrafo 6 e qualora ricorrano i seguenti presupposti:

- a) l'autorità scientifica competente, tenendo conto di ogni parere del gruppo di consulenza scientifica, ha espresso il parere che l'introduzione nell'Unione:
- i) non avrà effetti negativi sullo stato di conservazione della specie o sull'estensione del territorio occupato dalla popolazione della specie interessata;

Mercoledì 16 aprile 2014

ii) avverrà:

- per uno degli scopi di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettere e), f) e g), ovvero
- per altri fini non pregiudizievoli per la sopravvivenza della specie interessata;

b) i) il richiedente fornisce la prova documentale che gli esemplari sono stati ottenuti nell'osservanza della legislazione sulla protezione della relativa specie; nel caso di importazione da un paese terzo di esemplari di specie elencate nelle appendici della Convenzione, detta prova è costituita da una licenza di esportazione o da un certificato di riesportazione, ovvero da una copia degli stessi, rilasciati in conformità della Convenzione da un'autorità competente del paese da cui è avvenuta l'esportazione o riesportazione;

ii) tuttavia il rilascio di licenze di importazione per le specie elencate nell'allegato A secondo l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), non richiede la suddetta prova documentale; l'originale di tali licenze di importazione è però trattenuto dalle autorità in attesa della presentazione della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione da parte del richiedente;

c) l'autorità scientifica ha accertato che la sistemazione prevista nel luogo di destinazione per l'esemplare vivo è attrezzata adeguatamente per conservarlo e trattarlo con cura;

d) l'organo di gestione ha accertato che l'esemplare non verrà impiegato per scopi prevalentemente commerciali;

e) l'organo di gestione ha accertato, previa consultazione della competente autorità scientifica, l'inesistenza di altri fattori relativi alla conservazione della specie che ostino al rilascio della licenza di importazione; e

f) nel caso di introduzione dal mare, l'organo di gestione ha accertato che ogni esemplare vivo sarà preparato e spedito in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o maltrattamento.

2. L'introduzione nell'Unione di esemplari di specie elencate nell'allegato B del presente regolamento è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero d'introduzione, di una licenza d'importazione rilasciata da un organo di gestione dello Stato membro di destinazione.

Tale licenza di importazione è rilasciata soltanto nell'osservanza delle restrizioni imposte ai sensi del paragrafo 6 e nel rispetto dei seguenti presupposti:

a) l'autorità scientifica competente, previo esame dei dati disponibili e tenendo conto di ogni parere del gruppo di consulenza scientifica, è del parere che non vi siano indicazioni che l'introduzione nell'Unione non abbia effetti negativi sullo stato di conservazione della specie o sull'estensione del territorio occupato dalla popolazione della specie interessata, dato il livello attuale o previsto del commercio. Tale parere rimane valido per le importazioni ulteriori finché i suddetti elementi non siano variati in modo significativo;

b) il richiedente fornisce la prova documentale che la sistemazione prevista nel luogo di destinazione di un esemplare vivo è attrezzata adeguatamente per conservarlo e trattarlo con cura;

c) ricorrono i presupposti di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), e lettere e) e f).

3. L'introduzione nell'Unione di esemplari delle specie elencate nell'allegato C è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione, di una notifica d'importazione e:

a) in caso di esportazione da un paese menzionato in relazione alle specie previste nell'allegato C, alla prova documentale fornita dal richiedente, per mezzo di una licenza di esportazione rilasciata in conformità della Convenzione da un'autorità di quel paese competente a tal fine, che gli esemplari sono stati ottenuti nell'osservanza della legislazione nazionale sulla conservazione delle specie interessate; ovvero

b) in caso di esportazione da un paese non menzionato in relazione alle specie previste nell'allegato C, o di riesportazione da qualsiasi paese, alla presentazione da parte del richiedente di una licenza di esportazione, di un certificato di riesportazione o di un certificato di origine rilasciati in conformità della Convenzione da un'autorità del paese esportatore o riesportatore competente a tal fine.

Mercoledì 16 aprile 2014

4. L'introduzione nell'Unione di esemplari delle specie elencate nell'allegato D del presente regolamento è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione, di una notifica di importazione.

5. I presupposti per il rilascio di una licenza di importazione di cui al paragrafo 1, lettere a) e d), e al paragrafo 2, lettere a), b) e c), non si applicano agli esemplari per i quali il richiedente fornisca la prova documentale:

- a) che sono stati in precedenza legalmente introdotti o acquisiti nell'Unione e che vi vengono reintrodotti, con o senza modifiche; ovvero
- b) che si tratta di esemplari lavorati, legalmente acquisiti da più di cinquanta anni.

6. ~~In~~ **Prevvia** consultazione con i paesi di origine interessati, nonché tenendo conto del parere del gruppo di consulenza scientifica, ~~la~~ **alla** Commissione ~~può, mediante~~ **è conferito il potere di adottare** atti di esecuzione **delegati conformemente all'articolo 20 per** stabilire restrizioni, sia generali sia riguardanti alcuni paesi di origine, all'introduzione nell'Unione: **[Em. 3]**

- a) in base ai presupposti di cui al paragrafo 1, lettere a), punto i), o e), di esemplari delle specie comprese nell'allegato A;
- b) in base ai presupposti di cui al paragrafo 1, lettera e), o al paragrafo 2, lettera a), di esemplari delle specie comprese nell'allegato B; e
- c) di esemplari vivi di specie comprese nell'allegato B che presentano un tasso elevato di mortalità al momento del trasporto o per le quali si è stabilito che hanno poche probabilità di sopravvivere allo stato di cattività per una parte considerevole della loro potenziale durata di vita; ovvero
- d) di esemplari vivi di specie per le quali si è stabilito che l'introduzione nell'ambiente naturale dell'Unione costituisce una minaccia ecologica per alcune specie di fauna e di flora selvatiche indigene dell'Unione .

~~Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.~~ **[Em. 4]**

La Commissione pubblica trimestralmente un elenco delle eventuali restrizioni di cui al primo comma nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

7. In casi particolari di trasbordo marittimo, trasferimento aereo o trasporto ferroviario al momento dell'introduzione nell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità con l'articolo 20 per stabilire deroghe all'attuazione delle verifiche e alla presentazione dei documenti di importazione presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione, quali previste ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, per autorizzare l'esecuzione di tali verifiche e la presentazione presso un altro ufficio doganale designato in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1.

Articolo 5

Esportazione o riesportazione dall'Unione

1. L'esportazione o riesportazione dall'Unione di esemplari delle specie inserite nell'allegato A è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolve le formalità di esportazione, di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione rilasciati dall'organo di gestione dello Stato membro nel cui territorio si trovano gli esemplari.

2. Una licenza di esportazione per gli esemplari delle specie elencate all'allegato A è rilasciata soltanto qualora ricorrano i seguenti presupposti:

- a) l'autorità scientifica competente ha espresso per iscritto l'opinione che la cattura o la raccolta di esemplari in natura o la loro esportazione non avrà un effetto pregiudizievole sullo stato di conservazione della specie o sull'estensione del territorio occupato dalla relativa popolazione;
- b) il richiedente fornisce la prova documentale che gli esemplari sono stati ottenuti in osservanza della legislazione in vigore sulla protezione della specie interessata; ove la domanda sia presentata a uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, tale prova documentale è costituita da un certificato che attesti che l'esemplare è stato prelevato dall'ambiente naturale in osservanza della legislazione in vigore sul proprio territorio;

Mercoledì 16 aprile 2014

- c) l'organo di gestione ha accertato che:
- i) ogni esemplare vivo sarà preparato e spedito in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o maltrattamento e
 - ii) — gli esemplari delle specie non elencati nell'appendice I della Convenzione non saranno utilizzati per scopi prevalentemente commerciali, o
 - nel caso di esportazione di esemplari delle specie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del presente regolamento in uno Stato parte contraente della Convenzione, è stata rilasciata una licenza di importazione;

e

- d) l'organo di gestione dello Stato membro ha accertato, previa consultazione della competente autorità scientifica, l'insussistenza di altri fattori relativi alla conservazione della specie che ostino al rilascio della licenza di esportazione.

3. Il certificato di riesportazione è rilasciato soltanto qualora ricorrano i presupposti di cui al paragrafo 2, lettere c) e d), e qualora il richiedente fornisca la prova documentale che gli esemplari:

- a) sono stati introdotti nell'Unione in conformità del presente regolamento, o
- b) se introdotti nell'Unione prima del 3 marzo 1997, lo siano stati a norma del regolamento (CEE) n. 3626/82 ⁽¹⁾ del Consiglio, oppure se introdotti nell'Unione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ma successivamente al 3 marzo 1997, lo siano stati a norma del regolamento (CE) n. 338/97, oppure
- c) se introdotti nell'Unione prima del 1984, siano stati immessi sul mercato internazionale in conformità della Convenzione, oppure
- d) sono stati legalmente introdotti nel territorio di uno Stato membro prima che le disposizioni dei regolamenti di cui alle lettere a) e b) o della Convenzione siano divenute ad essi applicabili o siano divenute tali in detto Stato membro.

4. L'esportazione o riesportazione dall'Unione di esemplari delle specie inserite negli allegati B e C è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolve le formalità doganali, di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione rilasciati dall'organo di gestione dello Stato membro nel cui territorio gli esemplari si trovano.

La licenza di esportazione è rilasciata soltanto qualora ricorrano i presupposti di cui al paragrafo 2, lettere a), b), c), punto i), e d).

Il certificato di riesportazione è rilasciato soltanto qualora ricorrano i presupposti di cui al paragrafo 2, lettere c), punto i) e d), e di cui al paragrafo 3, lettere da a) a d).

5. Nel caso in cui la domanda di certificato di riesportazione riguardi esemplari introdotti nell'Unione tramite una licenza d'importazione rilasciata da un altro Stato membro, l'organo di gestione deve consultare preliminarmente l'organo di gestione che ha emesso la licenza d'importazione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità con l'articolo 20 per stabilire le procedure di consultazione e i casi in cui tale consultazione è necessaria.

6. I presupposti per il rilascio di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), punto ii) non si applicano a:

- a) esemplari lavorati acquisiti da più di cinquant'anni, oppure
- b) esemplari morti, parti e prodotti derivati dagli stessi, in relazione ai quali il richiedente esibisca la prova documentale della loro legale acquisizione prima che fossero loro applicabili il presente regolamento, il regolamento (CE) n. 338/97, il regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, o la Convenzione.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (GU L 384 del 31.12.1982, pag. 1).

Mercoledì 16 aprile 2014

7. La competente autorità scientifica di ogni Stato membro controlla le licenze di esportazione rilasciate dallo Stato membro stesso per gli esemplari delle specie comprese nell'allegato B e l'effettiva esportazione di tali esemplari. Qualora la suddetta autorità scientifica abbia stabilito che l'esportazione di esemplari appartenenti a una di tali specie deve essere limitata per mantenere la specie in tutta la sua area di distribuzione a un livello adeguato al ruolo che essa svolge nel suo ecosistema, e ben al di sopra del livello in ragione del quale la specie potrebbe essere inserita nell'allegato A, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) o b), punto i), l'autorità scientifica informa per iscritto il competente organo di gestione delle misure idonee al fine di limitare la concessione di licenze di esportazione per esemplari di tali specie.

L'organo di gestione cui siano state comunicate le misure di cui alla lettera a) ne informa la Commissione trasmettendo le proprie osservazioni; ove necessario, la Commissione raccomanda, con atti di esecuzione, restrizioni alle esportazioni delle specie interessate. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Articolo 6

Rigetto delle domande di licenze e certificati di cui agli articoli 4, 5 e 10

1. Quando uno Stato membro rigetta una domanda di licenza o certificato e questo rappresenta un caso rilevante per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento, ne informa immediatamente la Commissione precisando i motivi del rigetto.
2. La Commissione comunica agli altri Stati membri le informazioni ricevute a norma del paragrafo 1 per assicurare un'applicazione uniforme del presente regolamento.
3. All'atto della presentazione di una domanda di licenza o di certificato relativa ad esemplari per i quali una precedente domanda sia stata rigettata, il richiedente informa del rigetto l'organo di gestione cui sottopone la domanda.
4. Gli Stati membri riconoscono la decisione di rigetto di una domanda emessa dalle competenti autorità degli altri Stati membri, quando tali rigetti sono motivati dalle disposizioni del presente regolamento.

Il primo comma è tuttavia derogabile in presenza di circostanze notevolmente mutate o quando siano emersi nuovi elementi probatori a sostegno di una domanda. In questi casi, l'organo di gestione che rilascia una licenza o un certificato ne informa la Commissione precisandone i motivi.

Articolo 7

Deroghe

1. Esemplari nati e allevati in cattività o riprodotti artificialmente

Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 8, gli esemplari delle specie elencate nell'allegato A, che sono nati e allevati in cattività o riprodotti artificialmente, sono soggetti alla disciplina riguardante gli esemplari delle specie elencate nell'allegato B.

Nel caso di piante riprodotte artificialmente, le disposizioni degli articoli 4 e 5 sono derogabili nel rispetto di norme speciali

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 20 per stabilire:

- a) i criteri per determinare se un esemplare sia nato e sia stato allevato in cattività o sia stato riprodotto artificialmente e se gli scopi perseguiti siano di tipo commerciale;
- b) il contenuto delle norme speciali di cui al secondo comma del presente paragrafo riguardanti:
 - i) l'uso di certificati fitosanitari;
 - ii) il commercio da parte di commercianti registrati e delle Istituzioni scientifiche di cui al paragrafo 4 del presente articolo; e

Mercoledì 16 aprile 2014

iii) il commercio di ibridi.

2. Transitio

In deroga all'articolo 4, per gli esemplari in transito nell'Unione non sono richieste la verifica e la presentazione all'ufficio doganale frontaliero d'introduzione delle licenze, notifiche e certificati prescritti.

Per le specie elencate negli allegati del presente regolamento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere a) e b), la deroga di cui al primo comma del presente paragrafo si applica soltanto qualora le competenti autorità dello Stato terzo da cui avviene l'esportazione o riesportazione abbiano rilasciato un documento valido di esportazione o riesportazione, previsto dalla Convenzione, che corrisponda agli esemplari che esso accompagna e che specifichi la destinazione dell'esemplare.

Se il documento di cui al secondo comma non è stato rilasciato prima dell'esportazione o della riesportazione, l'esemplare è sequestrato e può essere eventualmente confiscato, a meno che il documento sia presentato a posteriori alle condizioni speciali.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 20 riguardanti condizioni speciali per presentare a posteriori un documento di esportazione o di riesportazione.

3. Oggetti personali e domestici

Le disposizioni degli articoli 4 e 5 non si applicano agli esemplari morti, alle parti o ai prodotti derivati dalle specie elencate negli allegati da A a D che siano oggetti personali o domestici introdotti nell'Unione, ovvero esportati o riesportati dalla stessa, in osservanza di norme speciali.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 20 relativi a norme speciali sull'introduzione, esportazione o riesportazione di oggetti personali o domestici.

4. Istituzioni scientifiche

I documenti di cui agli articoli 4, 5, 8 e 9 non sono richiesti per gli esemplari da erbario e da museo conservati, essiccati o in inclusione, né per le piante vive recanti un'etichetta il cui modello sia stato fissato in conformità del secondo comma del presente paragrafo, ovvero un'etichetta analoga rilasciata o approvata da un organo di gestione di un paese terzo, quando si tratti di prestiti non commerciali, donazioni e scambi tra scienziati ed istituzioni scientifiche registrati da un organo di gestione dello Stato in cui si trovano.

La Commissione fissa, con atti di esecuzione, un modello di etichetta per piante vive. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Articolo 8**Disposizioni relative al controllo delle attività commerciali**

1. Sono vietati l'acquisto, l'offerta di acquisto, l'acquisizione in qualunque forma a fini commerciali, l'esposizione in pubblico per fini commerciali, l'uso a scopo di lucro e l'alienazione, nonché la detenzione, l'offerta o il trasporto a fini di alienazione, di esemplari delle specie elencate nell'allegato A.

2. Gli Stati membri possono vietare la detenzione di esemplari in particolare di animali vivi appartenenti a specie dell'allegato A.

3. Un'esenzione dai divieti di cui al paragrafo 1 può essere decisa, nel rispetto dei requisiti o altre normative dell'Unione sulla conservazione della flora e della fauna selvatiche, con il rilascio di un certificato in tal senso da parte dell'organo di gestione dello Stato membro in cui gli esemplari si trovano, qualora gli esemplari:

a) siano stati acquisiti o introdotti nell'Unione prima che le disposizioni relative alle specie elencate nell'appendice I della Convenzione o nell'allegato C1 del regolamento (CEE) n. 3626/82, ovvero nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 o del presente regolamento, siano divenute applicabili a tali esemplari; ovvero

b) siano esemplari lavorati e acquisiti da più di cinquant'anni; ovvero

c) siano stati introdotti nell'Unione in conformità del regolamento (CE) n. 338/97 o del presente regolamento e debbano essere utilizzati per fini che non pregiudicano la sopravvivenza della specie interessata; ovvero

Mercoledì 16 aprile 2014

- d) siano esemplari nati e allevati in cattività di una specie animale o esemplari riprodotti artificialmente di una specie vegetale ovvero parti o prodotti derivati da tali esemplari; ovvero
- e) siano necessari, in circostanze eccezionali, per il progresso della scienza o per essenziali finalità biomediche nel rispetto della direttiva 86/609/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, ove la specie in questione risulti essere l'unica adatta a tali fini e non si disponga di esemplari di tale specie nati e allevati in cattività; ovvero
- f) siano destinati a scopi di allevamento o riproduzione, dai quali la conservazione della specie in questione trarrà beneficio; ovvero
- g) siano destinati a ricerca o istruzione finalizzate alla preservazione o conservazione della specie; ovvero
- h) abbiano origine in uno Stato membro e siano stati rimossi dal loro habitat naturale di origine in conformità della legislazione in vigore in tale Stato membro.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 20 relativi a deroghe generali ai divieti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sulla base delle condizioni di cui al paragrafo 3, nonché deroghe generali relative a specie comprese nell'allegato A, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii). Tali deroghe devono rispettare i requisiti di altre normative dell'Unione sulla conservazione della fauna e della flora selvatiche.

5. I divieti di cui al paragrafo 1 si applicano altresì agli esemplari delle specie elencate nell'allegato B, salvo che all'autorità competente dello Stato membro interessato sia prodotta una prova sufficiente della loro acquisizione e, ove abbiano origine al di fuori dell'Unione, della loro introduzione in conformità della legislazione vigente in materia di conservazione della flora e fauna selvatiche.

6. Le autorità competenti degli Stati membri possono alienare a loro discrezione gli esemplari delle specie elencate negli allegati B, C e D che siano stati sequestrati in base al presente regolamento, a condizione che non vengano restituiti direttamente alla persona fisica o giuridica cui sono stati sequestrati o che ha partecipato all'infrazione. Tali esemplari sono equiparati a tutti gli effetti agli esemplari oggetto di acquisizione legale.

Articolo 9

Spostamento degli esemplari vivi

1. Qualsiasi spostamento all'interno dell'Unione di un esemplare vivo di una delle specie inserite nell'allegato A dalla località indicata nella licenza d'importazione o in un certificato rilasciato in conformità del presente regolamento, è soggetto alla previa autorizzazione di un organo di gestione dello Stato membro in cui l'esemplare si trova. Negli altri casi di spostamento, il responsabile dello spostamento dell'esemplare dovrà, se del caso, poter fornire la prova dell'origine legale dell'esemplare.

2. Tale autorizzazione:

- a) può essere concessa soltanto qualora l'autorità scientifica competente di tale Stato membro o, in caso di spostamento verso un altro Stato membro, l'autorità scientifica competente di quest'ultimo, si sia assicurata che la sistemazione prevista nel luogo di destinazione dell'esemplare vivo è adeguatamente attrezzata per conservarlo e trattarlo con cura;
- b) è attestata dal rilascio del certificato; e
- c) se del caso, è immediatamente comunicata a un organo di gestione dello Stato membro nel quale l'esemplare deve essere collocato.

3. Tale autorizzazione non è tuttavia necessaria se un animale vivo deve essere spostato per un urgente trattamento veterinario ed è riportato direttamente nella località per esso autorizzata.

4. In caso di spostamento all'interno dell'Unione di un esemplare vivo di una delle specie elencate nell'allegato B, il detentore può abbandonare l'esemplare se il destinatario previsto sia adeguatamente informato della sistemazione, delle attrezzature e delle operazioni richieste per garantirne una corretta assistenza.

⁽¹⁾ Direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1).

Mercoledì 16 aprile 2014

5. Qualsiasi esemplare vivo che sia trasportato nella, dalla ovvero all'interno dell'Unione, o vi sia trattenuto in periodi di transito o trasbordo, viene preparato, spostato e assistito in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danni alla salute o maltrattamento e, nel caso di animali, in conformità della legislazione dell'Unione sulla protezione degli animali durante il trasporto.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 20 riguardanti restrizioni alla detenzione o allo spostamento di esemplari vivi di tali specie in relazione alle quali siano state previste restrizioni all'introduzione nell'Unione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6.

Articolo 10

Licenze, notifiche e certificati [Em. 5]

1. Quando un organo di gestione di uno Stato membro riceve dalla persona interessata una domanda corredata di tutti i prescritti documenti giustificativi e purché ricorrano i presupposti relativi al loro rilascio, può rilasciare un certificato ai fini di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), all'articolo 5, paragrafi 3 e 4, all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b).

1 bis. *La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la struttura dei certificati di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2. [Em. 6]*

1 ter. *Quando l'organo di gestione di uno Stato membro riceve dalla persona interessata una domanda corredata dei documenti giustificativi prescritti e purché tutti gli obblighi relativi al loro rilascio siano stati rispettati, può rilasciare una licenza ai fini di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 4. [Em. 7]*

1 quater. *La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la struttura delle licenze di cui al paragrafo 1 ter. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2. [Em. 8]*

1 quinquies. *La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la struttura della notifica d'importazione di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2. [Em. 9]*

Articolo 11

Validità delle licenze e dei certificati e condizioni speciali di rilascio

1. Fatte salve misure più rigorose che gli Stati membri possono adottare o mantenere, le licenze e i certificati rilasciati dalle competenti autorità degli Stati membri in conformità del presente regolamento sono validi in tutta l'Unione .

2. Le licenze e i certificati, nonché i documenti rilasciati in base ad essi, non sono considerati validi qualora un'autorità competente ovvero la Commissione, in consultazione con l'organo che ha provveduto al rilascio dei suddetti documenti, dimostri che il rilascio è avvenuto sulla base dell'erronea considerazione che ricorressero tutti i presupposti richiesti.

Gli esemplari che si trovino nel territorio di uno Stato membro e ai quali si riferisca tale documentazione sono sequestrati dalle competenti autorità dello Stato membro e possono essere confiscati.

3. L'autorità che rilascia una licenza o un certificato in conformità del presente regolamento può ivi prevedere condizioni e requisiti finalizzati all'osservanza del regolamento medesimo. Qualora fosse necessario incorporare tali condizioni o requisiti nel modello delle licenze o dei certificati, gli Stati membri ne informano la Commissione.

4. Qualsiasi licenza di importazione rilasciata sulla base di una copia della corrispondente licenza di esportazione o del certificato di riesportazione è valida ai fini dell'introduzione degli esemplari nell'Unione soltanto se accompagnata dall'originale della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione validi.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 20 riguardanti i termini per il rilascio di licenze e certificati.

Mercoledì 16 aprile 2014

Articolo 12

Luoghi di introduzione nella Comunità e di esportazione dalla medesima

1. Gli Stati membri designano gli uffici doganali che espletano le verifiche e formalità per l'introduzione nell'Unione di esemplari di specie previste dal presente regolamento ai fini della loro destinazione doganale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 e per la loro esportazione dall'Unione, precisando quelli specificamente incaricati degli esemplari vivi.
2. Tutti gli uffici designati ai sensi del paragrafo 1 sono dotati di personale sufficiente e opportunamente formato. Gli Stati membri si accertano dell'esistenza di strutture di accoglienza conformi alle disposizioni della legislazione unionale pertinente, per quanto riguarda il trasporto e l'accoglienza degli animali vivi, e provvedono, se necessario, affinché siano prese disposizioni adeguate per le piante vive.
3. Tutti gli uffici designati ai sensi del paragrafo 1 sono notificati alla Commissione, che ne pubblica un elenco nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
4. In casi eccezionali e conformemente a speciali criteri, un organo di gestione può autorizzare l'introduzione nell'Unione ovvero l'esportazione o riesportazione dalla stessa presso un ufficio doganale diverso da quelli designati in conformità del paragrafo 1.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 20 relativi ai criteri speciali in conformità dei quali può essere autorizzata l'introduzione, l'esportazione o la riesportazione presso un ufficio doganale diverso.

5. Gli Stati membri hanno cura che il pubblico sia informato, ai posti di frontiera, delle disposizioni adottate in virtù del presente regolamento.

Articolo 13

Organi di gestione, autorità scientifiche e altri organi competenti

1. Ogni Stato membro designa un organo di gestione responsabile in via principale dell'esecuzione del presente regolamento e delle comunicazioni con la Commissione.

Ogni Stato membro può inoltre designare ulteriori organi di gestione e altri organi competenti incaricati di cooperare nell'applicazione del regolamento; in tal caso l'organo di gestione principale ha il compito di fornire agli organi aggiuntivi tutte le informazioni necessarie alla corretta applicazione del regolamento.

2. Ogni Stato membro designa una o più autorità scientifiche, opportunamente qualificate e aventi funzioni distinte da quelle di tutti gli organi di gestione designati.
3. Gli Stati membri trasmettono, al più tardi il 3 marzo 1997, denominazioni e indirizzi degli organi di gestione, degli altri organi cui è attribuita la competenza di rilasciare licenze e certificati e delle autorità scientifiche alla Commissione, che pubblica queste informazioni nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Ciascun organo di gestione di cui al paragrafo 1, primo comma, su richiesta in tal senso della Commissione, trasmette a quest'ultima entro due mesi i nomi e i modelli delle firme delle persone autorizzate a sottoscrivere licenze o certificati, nonché esemplari di timbri, sigilli o altri strumenti utilizzati per l'autenticazione delle licenze o certificati.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi modificazione delle informazioni precedentemente trasmesse, entro due mesi dalla data in cui essa è intervenuta.

Articolo 14

Controllo dell'osservanza del regolamento e indagini sulle violazioni

1. Le autorità competenti degli Stati membri controllano l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

Le autorità competenti che, in qualsiasi momento, abbiano motivo di ritenere violate le presenti disposizioni, adottano le iniziative appropriate per assicurarne l'osservanza o per esperire azioni giudiziarie.

Mercoledì 16 aprile 2014

Gli Stati membri informano la Commissione, nonché il segretariato della Convenzione, per le specie elencate negli allegati di quest'ultima, di tutte le misure adottate dalle autorità competenti in relazione a violazioni significative del presente regolamento, compresi i sequestri e le confische.

2. La Commissione segnala alle autorità competenti degli Stati membri le materie per le quali ritiene necessarie indagini in base al presente regolamento. Gli Stati membri informano del risultato di tali indagini la Commissione, nonché, per quanto concerne le specie elencate nelle appendici della Convenzione, il segretariato di quest'ultima.

3. È istituito un gruppo «Esecuzione» composto di rappresentanti delle autorità di ciascuno Stato membro con la responsabilità di assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento. Il gruppo è presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il gruppo «Esecuzione» studia le questioni tecniche relative all'applicazione del presente regolamento presentate dal presidente di propria iniziativa oppure su richiesta dei membri del gruppo del comitato.

La Commissione trasmette al comitato i pareri espressi in sede di gruppo «Esecuzione».

Articolo 15**Comunicazione delle informazioni**

1. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie all'applicazione del presente regolamento.

Gli Stati membri e la Commissione adottano tutte le misure per sensibilizzare e informare il pubblico sulle disposizioni di applicazione della Convenzione e del presente regolamento e delle misure adottate in virtù di quest'ultimo.

2. La Commissione si tiene in comunicazione con il segretariato della Convenzione al fine di assicurare l'efficace attuazione di questa in tutto il territorio in cui si applica il presente regolamento.

3. La Commissione comunica immediatamente ogni parere del gruppo di consulenza scientifica agli organi di gestione degli Stati membri interessati.

4. Prima del 15 giugno di ciascun anno, gli organi di gestione degli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni relative all'anno precedente richieste per la stesura dei rapporti di cui all'articolo VIII, paragrafo 7, lettera a) della Convenzione, nonché le informazioni equivalenti sul commercio internazionale di tutti gli esemplari delle specie elencate negli allegati A, B e C e sull'introduzione nell'Unione di esemplari delle specie elencate nell'allegato D. La Commissione specifica, con atti di esecuzione, le informazioni da comunicare e la forma della loro presentazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

In base alle informazioni di cui al primo comma, la Commissione pubblica annualmente anteriormente al 31 ottobre un rapporto statistico sull'introduzione nell'Unione, nonché sull'esportazione e riesportazione dalla stessa, degli esemplari delle specie cui si applica il presente regolamento e trasmette al segretariato della Convenzione le informazioni relative alle specie contemplate da quest'ultima.

Fatto salvo l'articolo 22, ogni due anni, entro il 15 giugno, e per la prima volta nel 1999, gli organi di gestione degli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni relative al biennio precedente richieste per la stesura dei rapporti di cui all'articolo VIII, paragrafo 7, lettera b) della Convenzione, nonché le informazioni equivalenti sulle disposizioni del presente regolamento che esulano dal campo di applicazione della convenzione. La Commissione specifica, con atti di esecuzione, le informazioni da comunicare e la forma della loro presentazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

In base alle informazioni di cui al terzo comma, la Commissione pubblica ogni due anni entro il 31 ottobre, e per la prima volta nel 1999, un rapporto sull'applicazione e sul rispetto del presente regolamento.

Mercoledì 16 aprile 2014

5. Ai fini della preparazione delle modifiche agli allegati, le autorità competenti degli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti. La Commissione specifica, con atti di esecuzione, le informazioni richieste. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

6. Senza pregiudizio della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, la Commissione adotta le misure adeguate per tutelare il carattere riservato delle informazioni ottenute in applicazione del presente regolamento.

Articolo 16

Sanzioni

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento:

- a) introduzione di esemplari nell'Unione ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati;
- b) inosservanza delle prescrizioni specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;
- c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;
- d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato dell'Unione ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;
- e) omessa o falsa notifica all'importazione;
- f) il trasporto di esemplari vivi non correttamente preparati in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o maltrattamenti;
- g) uso di esemplari delle specie elencate nell'allegato A difforme dall'autorizzazione concessa all'atto del rilascio della licenza di importazione o successivamente;
- h) commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma;
- i) il trasporto di esemplari nell'Unione o dall'Unione ovvero transito attraverso la stessa senza la licenza o il certificato prescritti rilasciati in conformità del regolamento e, nel caso di esportazione o riesportazione da un paese terzo parte contraente della Convenzione, in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- j) acquisto, o offerta di acquisto, acquisizione a fini commerciali, uso a scopo di lucro, esposizione al pubblico per fini commerciali, alienazione nonché detenzione, offerta o trasporto a fini di alienazione, di esemplari in violazione dell'articolo 8;
- k) uso di una licenza o di un certificato per un esemplare diverso da quello per il quale sono stati rilasciati;
- l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;
- m) omessa comunicazione del rigetto di una domanda di licenza o certificato, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3.

2. I provvedimenti di cui al paragrafo 1 debbono essere commisurati alla natura e alla gravità delle violazioni e contemplare norme sul sequestro e, se del caso, sulla confisca degli esemplari.

⁽¹⁾ Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

Mercoledì 16 aprile 2014

3. L'esemplare confiscato è affidato all'organo di gestione dello Stato membro in cui è avvenuta la confisca, il quale:
 - a) previa consultazione dell'autorità scientifica di tale Stato membro, colloca o comunque cede l'esemplare alle condizioni che ritenga appropriato e secondo gli obiettivi e le disposizioni della Convenzione e del presente regolamento; e
 - b) nel caso di un esemplare vivo introdotto nell'Unione, può, previa consultazione con lo Stato da cui esso è stato esportato, restituire l'esemplare a tale Stato a spese della persona che ha commesso l'infrazione.
4. Se un esemplare vivo di una specie elencato negli allegati B o C giunge, in provenienza da un paese terzo, a un luogo di introduzione senza la prescritta licenza o certificato validi, l'esemplare può essere sequestrato e confiscato oppure, ove il destinatario rifiuti di riconoscere l'esemplare, le autorità competenti dello Stato membro responsabili del luogo di introduzione possono, se del caso, respingere la spedizione e imporre al vettore di rinviare l'esemplare al luogo di partenza.

Articolo 17

Gruppo di consulenza scientifica

1. È istituito un gruppo di consulenza scientifica composto dai rappresentanti della o delle autorità scientifiche di ogni Stato membro e presieduto dal rappresentante della Commissione.
2. Il gruppo di consulenza scientifica esamina qualsiasi questione scientifica, relativa all'applicazione del presente regolamento — in particolare quelle concernenti l'articolo 4, paragrafi 1 a), 2 a) e 6 — sollevata dal presidente di propria iniziativa ovvero su richiesta di un suo componente o del comitato.
3. La Commissione comunica al comitato i pareri del gruppo di consulenza scientifica.

Articolo 18

Ulteriori deleghe di potere

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 20 relativi a condizioni e criteri uniformi per quanto riguarda:
 - a) il rilascio, la validità e l'uso dei documenti di cui agli articoli 4 e 5, all'articolo 7, paragrafo 4, e all'articolo 10;
 - b) l'uso di certificati fitosanitari di cui all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, punto a);
 - c) la definizione, se necessario, di procedure di marcatura degli esemplari per facilitarne l'identificazione e garantire l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare se necessario, atti delegati ai sensi dell'articolo 20 relativi a ulteriori misure intese ad attuare risoluzioni della conferenza delle parti della convenzione, decisioni o raccomandazioni del comitato permanente della convenzione e raccomandazioni del segretariato della convenzione. .
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 20 relativi alla modifica degli allegati da A a D, ad eccezione delle modifiche dell'allegato A che non risultano da decisioni della conferenza delle parti della convenzione.

Articolo 19

~~Ulteriori competenze di esecuzione~~

- ~~1. La Commissione stabilisce, con atti di esecuzione, il formato dei documenti di cui all'articolo 4, all'articolo 5, all'articolo 7, paragrafo 4, e all'articolo 10. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.~~

Mercoledì 16 aprile 2014

~~2. La Commissione stabilisce, con atti di esecuzione, il formato per la presentazione della notifica di importazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2. [Em. 10]~~

Articolo 20

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere adottare atti delegati di cui all'articolo 4, ~~paragrafo~~ **paragrafi 6 e 7**, all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 6, all'articolo 11, paragrafo 5, all'articolo 12, paragrafo 4, e all'articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore dell'atto legislativo di base o altra data stabilita dal legislatore]. [Em. 11]
3. ~~a~~ **La** delega di potere di cui all'articolo 4, ~~paragrafo~~ **paragrafi 6 e 7**, all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 6, all'articolo 11, paragrafo 5, all'articolo 12, paragrafo 4, e all'articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere **ivi** specificata ~~nella decisione stessa~~. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva **ivi** specificata ~~nella decisione stessa~~. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. [Em. 12]
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, ~~paragrafo~~ **paragrafi 6 e 7**, all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 6, all'articolo 11, paragrafo 5, all'articolo 12, paragrafo 4, e all'articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 13]

Articolo 21

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato denominato «comitato per il commercio della flora e della fauna selvatiche». Questo ha la qualità di comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 22

Disposizioni finali

Ogni Stato membro notifica alla Commissione e al segretariato della Convenzione le disposizioni specificamente emanate ai fini dell'applicazione del presente regolamento, nonché tutti gli strumenti giuridici e le azioni intraprese per la sua applicazione ed esecuzione.

La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 23

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 338/97 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Mercoledì 16 aprile 2014

Articolo 24

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

Mercoledì 16 aprile 2014

ALLEGATO I

Note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D

1. Le specie che figurano negli allegati A, B, C e D sono indicate:
 - (a) secondo il nome delle specie; o
 - (b) secondo l'insieme delle specie appartenenti a un taxon superiore o a una parte designata di detto taxon.
2. L'abbreviazione «spp.» designa tutte le specie di un taxon superiore.
3. Altri riferimenti a taxa superiori alla specie rispondono unicamente a fini di informazione o classificazione.
4. Le specie figuranti in grassetto nell'allegato A sono ivi incluse conformemente alla protezione disposta dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ o dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
5. Le seguenti abbreviazioni designano taxa vegetali di livello inferiore alla specie:
 - (a) «ssp.» designa le sottospecie;
 - (b) «var(s).» designa la/le varietà; e
 - (c) «fa» designa le forme.
6. I simboli «(I)», «(II)» e «(III)» posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore si riferiscono alle appendici della Convenzione nelle quali sono elencate le specie in questione, conformemente alle note da 7 a 9. L'assenza di questi richiami significa che le specie in questione non figurano nelle appendici della Convenzione.
7. Il simbolo (I) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice I della Convenzione.
8. Il simbolo (II) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice II della Convenzione.
9. Il simbolo (III) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice III della Convenzione. In questo caso è altresì indicato il paese in relazione al quale la specie o il taxon superiore figurano nell'appendice III.
10. Secondo la definizione fornita nell'ottava edizione nel *Codice internazionale per la nomenclatura delle piante coltivate*, per «cultivar» si intende un insieme di piante che (a) è stato selezionato in funzione di un carattere particolare o un insieme di caratteri particolari, (b) è distinto, uniforme e stabile per quanto riguarda tali caratteri e (c) quando propagato in modo adeguato mantiene tali caratteri. Un nuovo taxon di un cultivar non può essere considerato tale fino a quando il nome della sua categoria e la sua delimitazione non sono stati pubblicati nell'edizione più recente del Codice internazionale per la nomenclatura delle piante coltivate.
11. Gli ibridi possono essere espressamente inclusi nelle appendici, ma soltanto se formano popolazioni distinte e stabili in natura. Gli animali ibridi che nelle precedenti quattro generazioni della loro ascendenza hanno uno o più esemplari di specie incluse negli allegati A o B sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento come se fossero una specie completa, anche se l'ibrido in questione non è espressamente incluso negli allegati.

⁽¹⁾ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

⁽²⁾ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

Mercoledì 16 aprile 2014

12. Se una specie è compresa nell'allegato A, B o C, tutte le parti e i prodotti da essa derivati sono compresi nello stesso allegato, salvo se tale specie reca un'annotazione indicante che sono inclusi soltanto parti e prodotti specifici. Ai sensi dell'articolo 2, lettera t), del presente regolamento, il simbolo «#», seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore iscritto nell'allegato B o C serve ad indicare parti o prodotti derivati specificati come segue, agli effetti del regolamento:

#1	<p>Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) semi, spore e polline (masse polliniche comprese); b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili; c) fiori recisi di piante propagate artificialmente; e d) frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere <i>Vanilla</i> propagate artificialmente.
#2	<p>Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) semi e polline; e b) prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio.
#3	<p>Serve a designare radici intere o tranciate e parti di radici.</p>
#4	<p>Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) semi (comprese capsule di <i>Orchidaceae</i>), spore e polline (masse polliniche comprese). La deroga non riguarda i semi di <i>Cactaceae</i> spp. esportati dal Messico e i semi di <i>Beccariophoenix madagascariensis</i> e <i>Neodypsis decaryi</i> esportati dal Madagascar; b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili; c) fiori recisi di piante propagate artificialmente; d) frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere <i>Vanilla</i> (<i>Orchidaceae</i>) e della famiglia delle <i>Cactaceae</i> acclimatate o propagate artificialmente; e) fusti, fiori nonché parti e prodotti derivati di piante dei generi <i>Opuntia</i>, sottogenere <i>Opuntia</i>, e <i>Selenicereus</i> (<i>Cactaceae</i>) acclimatate o propagate artificialmente; e f) prodotti finiti di <i>Euphorbia antisiphilitica</i> imballati e pronti per la vendita al dettaglio.
#5	<p>Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura.</p>
#6	<p>Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura e compensato.</p>
#7	<p>Serve a designare tronchi, polveri ed estratti.</p>
#8	<p>Serve a designare parti sotterranee (ossia radici e rizomi): intere, parti e in polvere.</p>
#9	<p>Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto quelli recanti l'etichetta «Produced from <i>Hoodia</i> spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration with the CITES Management Authorities of Botswana/Namibia/South Africa under agreement no. BW/NA/ZA xxxxxx».</p>

Mercoledì 16 aprile 2014

#10	Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura, compresi articoli in legno non finiti utilizzati per la fabbricazione di archi per strumenti musicali a corde.
#11	Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura, compensato, polveri ed estratti.
#12	Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura, compensato e oli essenziali, esclusi i prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio.
#13	Designa la polpa (nota anche come «endosperma» o «copra») e tutti i prodotti che ne sono derivati.

13. Nessuna delle specie o dei taxa superiori di FLORA inclusi nell'allegato A è annotata in modo che i suoi ibridi siano trattati in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento. Pertanto gli ibridi propagati artificialmente, prodotti da una o più di tali specie o taxa, possono essere commercializzati con un certificato di propagazione artificiale. Inoltre i semi e il polline (masse polliniche comprese), i fiori recisi e le colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, provenienti da questi ibridi non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.
14. L'urina, le feci e l'ambra grigia che costituiscono rifiuti ottenuti senza manipolazione dall'animale in questione non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento.
15. Per quanto riguarda le specie della fauna elencate nell'allegato D, le disposizioni si applicano solo agli esemplari vivi interi o sostanzialmente interi, agli esemplari morti ad eccezione dei taxa annotati come segue per indicare che esse si applicano anche ad altre parti e prodotti derivati:

§ 1	Le pelli, intere o sostanzialmente intere, grezze o conciate.
§ 2	Le penne o le pelli o altre parti recanti penne.

16. Per quanto riguarda le specie della flora elencate nell'allegato D, le disposizioni si applicano solo agli esemplari vivi ad eccezione dei taxa annotati come segue per indicare che esse si applicano anche ad altre parti e prodotti derivati:

§ 3	Piante secche e fresche compresi, ove del caso: foglie, radici/rizomi, fusti, semi/spore, corteccia e frutti.
§ 4	Tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura.

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
FAUNA				
CHORDATA (CORDATI)				
MAMMALIA				Mammiferi
ARTIODACTYLA				
<i>Antilocapridae</i>				<i>Antilocapra</i>
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)			<i>Antilocapra</i>

Mercoledì 16 aprile 2014

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Bovidae				Antilopi, bovini, cefalofi, gazzelle, capre, pecore, ecc.
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)			Antilope addax
		<i>Ammotragus lervia</i> (II)		Pecora crinita o ammotrago
			<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal)	Antilope cervicapra
		<i>Bison bison athabasca</i> (II)		Bisonte dei boschi
	<i>Bos gaurus</i> (I) (Esclude la forma addomesticata di <i>Bos frontalis</i> , che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento)			Gaur
	<i>Bos mutus</i> (I) (Esclude la forma addomesticata di <i>Bos grunniens</i> , che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento)			Yak selvatico
	<i>Bos sauveli</i> (I)			Couprey
			<i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (Esclude la forma addomesticata di <i>Bubalus bubalis</i> , che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento)	Bufalo indiano
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Anoa o bufalo pigmeo di pianura
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Bufalo di Mindoro o Tamaru
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Anoa di montagna
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Takin
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Markor o capra di Falconer
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Capricorno cinese
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Capricorno rosso
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Capricorno di Sumatra o Seran
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Capricorno dell'Himalaya
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Cefalofo dalla schiena nera

Mercoledì 16 aprile 2014

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Cefalofo di Jentink
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Cefalofo di Fernando Poo
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Cefalofo dei boschi o dalla schiena nera
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Cefalofo zebra
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Bontebok
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Gazzella di Cuvier
			<i>Gazella dorcas</i> (III Algeria / Tunisia)	Gazzella dorcade
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Gazzella bianca
	<i>Hippotragus niger varians</i> (I)			Antilope nera gigante
		<i>Kobus leche</i> (II)		Cobo lichi
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Goral cinese
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Goral rosso
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Goral grigio
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			
	<i>Nanger dama</i> (I)			Gazzella dama
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Orice dalle corna a sciabola
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Orice bianco o d'Arabia
		<i>Ovis ammon</i> (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		Argali o muflone asiatico
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Muflone dell'Himalaya
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Argali dei Kara Tau
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (Solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)		Pecora delle Montagne Rocciose
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Muflone di Cipro
		<i>Ovis vignei</i> (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		Pecora della steppa

Mercoledì 16 aprile 2014

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			Muflone del Kashmir o Urial
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Antilope tibetana o Chiru
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Cefalofo azzurro
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Antilope del Vu Quang
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I)			Camoscio d'Abruzzo
		<i>Saiga borealis</i> (II)		Saiga della Mongolia
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		Saiga della steppa
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	Antilope quadricorne
<i>Camelidae</i>				<i>Cammelli</i> , <i>guanaco</i> , <i>vigogna</i>
		<i>Lama guanicoe</i> (II)		Guanaco
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (Ad eccezione delle seguenti popolazioni: Argentina [le popolazioni delle province Jujuy e Catamarca e le popolazioni in semicattività delle province Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan], Bolivia [l'intera popolazione], Cile [popolazione della Primera Región] e Perù [l'intera popolazione], che figurano nell'allegato B)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (Solo le popolazioni dell'Argentina ⁽¹⁾ [le popolazioni delle province Jujuy e Catamarca e le popolazioni in semicattività delle province Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan], della Bolivia ⁽²⁾ [l'intera popolazione], del Cile ⁽³⁾ [popolazione della Primera Región], del Perù ⁽⁴⁾ [l'intera popolazione]; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A)		Vigogna

⁽¹⁾ Popolazione dell'Argentina (inclusa nell'allegato B): Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive delle popolazioni incluse nell'allegato B, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña» e le cimose devono recare le parole «VICUÑA — ARGENTINA». Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura «VICUÑA — ARGENTINA — ARTESANÍA». Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie comprese nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

⁽²⁾ Popolazione della Bolivia (inclusa nell'allegato B): Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña» e le cimose devono recare le parole «VICUÑA — BOLIVIA». Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura «VICUÑA — BOLIVIA — ARTESANÍA». Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

⁽³⁾ Popolazione del Cile (inclusa nell'allegato B): Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive delle popolazioni incluse nell'allegato B, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña» e le cimose devono recare le parole «VICUÑA — CHILE». Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura «VICUÑA — CHILE — ARTESANÍA». Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie incluse nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

⁽⁴⁾ Popolazione del Perù (inclusa nell'allegato B): Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive e della scorta esistente in Perù all'epoca della nona conferenza delle parti (novembre 1994) pari a 3249 kg di lana, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña» e le cimose devono recare le parole «VICUÑA — PERÚ». Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura «VICUÑA — PERU — ARTESANÍA». Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie incluse nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

Mercoledì 16 aprile 2014

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<i>Cervidae</i>				<i>Cervi, huemul, muntjak, pudu</i>
	<i>Axis calamianensis</i> (I)			Cervo porcino di Calamian
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			Cervo porcino di Bawean o Kuhl
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			Cervo porcino dell'Indocina
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			Cervo delle paludi
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		Cervo di Bukara o del Turkestan
			<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Algeria / Tunisia)	Cervo berbero
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			Hangul o Cervo del Kashmir
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			Daino della Mesopotamia
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			Huemul
			<i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala)	Mazama grande
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			Muntjak nero
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			Muntjak gigante
			<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)	Cervo coda bianca del Guatemala
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)			Cervo delle Pampas
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Pudu mefistofele o del Nord
	<i>Pudu puda</i> (I)			Pudu comune o del Sud
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			Barasinga o Cervo di Duvaucel
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			Tameng o Cervo di Eld
<i>Hippopotamidae</i>				<i>Ippopotami</i>
		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		Ippopotamo pigmeo
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Ippopotamo

Mercoledì 16 aprile 2014

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
<i>Moschidae</i>				<i>Cervo muschiato</i>
	<i>Moschus</i> spp. (I) (Solo le popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Ad eccezione delle popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan, che sono incluse nell'allegato A)		Cervo muschiato o Moschi
<i>Suidae</i>				<i>Babirussa, cinghiali, maiali</i>
	<i>Babyroura babyrussa</i> (I)			<i>Babirussa</i>
	<i>Babyroura bolabatuensis</i> (I)			Babirussa di Buru
	<i>Babyroura celebensis</i> (I)			Babirussa del Nord Sulawesi
	<i>Babyroura togeanensis</i> (I)			Babirussa di Togia
	<i>Sus salvanius</i> (I)			Cinghiale nano
<i>Tayassuidae</i>				<i>Pecari</i>
		Tayassuidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A ed escluse le popolazioni di <i>Pecari tajacu</i> del Messico e degli Stati Uniti che non sono incluse negli allegati del presente regolamento)		Pecari
	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			Pecari gigante
CARNIVORA				
<i>Ailuridae</i>				<i>Ailuridi</i>
	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Panda minore o rosso
<i>Canidae</i>				<i>Cani, volpi, lupi</i>
			<i>Canis aureus</i> (III India)	Sciacallo dorato
	<i>Canis lupus</i> (I/II) (Tutte le popolazioni ad eccezione di quelle della Spagna a nord del Duero e della Grecia a nord del 39° parallelo. Le popolazioni di Bhutan, India, Nepal e Pakistan figurano nell'appendice I; tutte le altre popolazioni figurano nell'appendice II. Esclude la forma addomesticata e il dingo, denominati <i>Canis lupus familiaris</i> e <i>Canis lupus dingo</i>)	<i>Canis lupus</i> (II) (Popolazioni della Spagna a nord del Duero e della Grecia a nord del 39° parallelo. Esclude la forma addomesticata e il dingo, denominati <i>Canis lupus familiaris</i> e <i>Canis lupus dingo</i>)		Lupo comune

Mercoledì 16 aprile 2014

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<i>Canis simensis</i>			Lupo del Simien o di Etiopia
		<i>Cerdocyon thous</i> (II)		Cerdocione
		<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)		Crisocione
		<i>Cuon alpinus</i> (II)		Cuon Alpino
		<i>Lycalopex culpaeus</i> (II)		Volpe delle Ande
		<i>Lycalopex fulvipes</i> (II)		Volpe di Darwin
		<i>Lycalopex griseus</i> (II)		Volpe grigia dell'Argentina
		<i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		Volpe grigia della Pampa
	<i>Speothos venaticus</i> (I)			Speoto o Itticione
			<i>Vulpes bengalensis</i> (III India)	Volpe del Bengala
		<i>Vulpes cana</i> (II)		Volpe di Blanford
		<i>Vulpes zerda</i> (II)		Fennec
<i>Eupleridae</i>				<i>Eupleridi</i>
		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II)		Fossa
		<i>Eupleres goudotii</i> (II)		Eupleride di Goudot
		<i>Fossa fossana</i> (II)		Civetta del Madagascar o Fanaloka
<i>Felidae</i>				<i>Felidi, ghepardi, leopardi, leoni, tigri, ecc.</i>
		Felidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A. Gli esemplari delle forme addomesticate non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento)		Felidi
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Quote annue di esportazione per gli esemplari vivi e i trofei di caccia: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Il commercio di tali esemplari è soggetto alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.)			Ghepardo
	<i>Caracal caracal</i> (I) (Solo la popolazione dell'Asia; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Caracal o Lince africana o del deserto

Mercoledì 16 aprile 2014

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<i>Catopuma temminckii</i> (I)			Gatto dorato asiatico
	<i>Felis nigripes</i> (I)			Gatto dai piedi neri
	<i>Felis silvestris</i> (II)			Gatto selvatico
	<i>Leopardus geoffroyi</i> (I)			Gatto di Geoffroy
	<i>Leopardus jacobitus</i> (I)			Gatto delle Ande
	<i>Leopardus pardalis</i> (I)			Ocelot
	<i>Leopardus tigrinus</i> (I)			Gatto tigre o Oncilla
	<i>Leopardus wiedii</i> (I)			Margay
	<i>Lynx lynx</i> (II)			Lince
	<i>Lynx pardinus</i> (I)			Lince pardina
	<i>Neofelis nebulosa</i> (I)			Leopardo nebuloso o pantera nebulosa
	<i>Panthera leo persica</i> (I)			Leone asiatico
	<i>Panthera onca</i> (I)			Giaguaro
	<i>Panthera pardus</i> (I)			Leopardo o Pantera
	<i>Panthera tigris</i> (I)			Tigre
	<i>Pardofelis marmorata</i> (I)			Gatto marmorato
	<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Solo le popolazioni di Bangladesh, India e Thailandia; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Gatto leopardo del Bengala
	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			Gatto di Iriomote
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			Gatto dalla testa piatta
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Solo la popolazione dell'India; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Gatto rugginoso

Mercoledì 16 aprile 2014

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			Puma della Florida
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			Puma dell'America centrale
	<i>Puma concolor cougar</i> (I)			Puma orientale
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (Solo la popolazione del Centro e del Nord America; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Jaguarondi
	<i>Uncia uncia</i> (I)			Leopardo delle nevi
<i>Herpestidae</i>				<i>Manguste</i>
			<i>Herpestes fuscus</i> (III India)	Mangusta a coda corta indiana
			<i>Herpestes edwardsi</i> (III India)	Mangusta grigia indiana
			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III India)	Mangusta di Giava
			<i>Herpestes smithii</i> (III India)	Mangusta rossiccia o di Smith
			<i>Herpestes urva</i> (III India)	Mangusta cancrivora
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III India)	Mangusta a collo striato
<i>Hyaenidae</i>				<i>Proteli, iene</i>
			<i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	Protele crestato
<i>Mephitidae</i>				<i>Moffette</i>
		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Moffetta della Patagonia
<i>Mustelidae</i>				<i>Tassi, martore, donnole, ecc.</i>
<i>Lutrinae</i>				<i>Lontre</i>
		Lutrinae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Lontre
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Solo le popolazioni del Camerun e della Nigeria; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Lontra dalle guance bianche del Camerun

Mercoledì 16 aprile 2014

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Lontra di mare meridionale
	<i>Lontra felina</i> (I)			Lontra marina
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Lontra a coda lunga del Centro e del Sud America
	<i>Lontra provocax</i> (I)			Lontra di fiume meridionale
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Lontra comune
	<i>Lutra nippon</i> (I)			Lontra del Giappone
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Lontra gigante del Brasile o Arirai
<i>Mustelinae</i>				<i>Grigioni, martore, taira, donnole</i>
			<i>Eira barbara</i> (III Honduras)	Taira
			<i>Galictis vittata</i> (III Costa Rica)	Grigione maggiore
			<i>Martes flavigula</i> (III India)	Martora dalla gola gialla
			<i>Martes foina intermedia</i> (III India)	
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III India)	Martora del Nilgiri
			<i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	Tasso del miele
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Puzzola dai piedi neri
<i>Odobenidae</i>				<i>Trichechi</i>
		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Canada)		Tricheco
<i>Otariidae</i>				<i>Arctocefali, leoni marini</i>
		<i>Arctocephalus</i> spp. (I) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Arctocefali
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			Arctocefalo di Juan Fernandez
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Arctocefalo della Guadalupa
<i>Phocidae</i>				<i>Foche</i>
		<i>Mirounga leonina</i> (II)		Elefante marino
	<i>Monachus</i> spp. (I)			Foche monache

Mercoledì 16 aprile 2014

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
<i>Procyonidae</i>				<i>Coati, bassaricione</i>
			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Costa Rica)	Bassaricione di Gabb
			<i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Costa Rica)	Bassarisco del Centro America
			<i>Nasua narica</i> (III Honduras)	Nasua dal naso bianco
			<i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay)	Nasua o Coati rosso
			<i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Cercoletto
<i>Ursidae</i>				Orsi
		Ursidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Orsi
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			Panda gigante
	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			Orso malese o Biruang
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			Orso labiato
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			Orso dagli occhiali
	<i>Ursus arctos</i> (I/II) (Solo le popolazioni di Bhutan, Cina, Messico e Mongolia e le sottospecie <i>Ursus arctos isabellinus</i> figurano nell'appendice I; le altre popolazioni e sottospecie figurano nell'appendice II)			Orso bruno
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Orso tibetano o dal collare
<i>Viverridae</i>				<i>Binturong, civette, linsanghi</i>
			<i>Arctictis binturong</i> (III India)	Binturong
			<i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)	Civetta zibetto
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		Civetta lontra o Mampalon
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Civetta delle palme fasciata
			<i>Paguma larvata</i> (III India)	Civetta delle palme mascherata

Mercoledì 16 aprile 2014

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III India)	Civetta delle palme comune
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III India)	Civetta delle palme di Jerdon
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		Linsango fasciato
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			Linsango macchiato
			<i>Viverra civettina</i> (III India)	Civetta a grandi macchie del Malabar
			<i>Viverra zibetha</i> (III India)	Civetta indiana maggiore
			<i>Viverricula indica</i> (III India)	Civetta indiana minore
CETACEA				Cetacei (<i>delfini, focene, balene</i>)
	CETACEA spp. (I/II) ⁽¹⁾			Cetacei
CHIROPTERA				
<i>Phyllostomidae</i>				Vampiri
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	Vampiro dalle strisce bianche
<i>Pteropodidae</i>				Volpi volanti o pteropi
		<i>Acerodon</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Volpi volanti
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Volpi volanti o Pteropi
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			Pteropo delle isole Truk
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			Pteropo di Livingstone
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			Pteropo del Giappone
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Pteropo delle Marianne

⁽¹⁾ Tutte le specie sono comprese nell'appendice II, ad eccezione di *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (tranne la popolazione della Groenlandia occidentale), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., che figurano nell'appendice I. Gli esemplari delle specie che figurano nell'appendice II della Convenzione, compresi prodotti e derivati diversi dai prodotti a base di carne a fini commerciali, prelevati da cittadini groenlandesi a titolo di una licenza concessa dalle autorità competenti, sono considerati come figuranti nell'allegato B. È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari vivi della popolazione del Mar Nero di *Tursiops truncatus* prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali.

Mercoledì 16 aprile 2014

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Pteropo di Ponape (isola)
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			Pteropo di Pelew
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Pteropo di Palau
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Pteropo di Rodrigues
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Pteropo delle Samoa
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Pteropo insulare
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			Pteropo di Kosrae
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Pteropo di Pemba
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			Pteropo di Yap
CINGULATA				
<i>Dasypodidae</i>				<i>Armadilli</i>
			<i>Cabassous centralis</i> (III Costa Rica)	Armadillo dalla coda nuda settentrionale
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)	Armadillo dalla coda nuda maggiore
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero. Tutti gli esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)		Armadillo villosa
	<i>Priodontes maximus</i> (I)			Armadillo gigante o Tatù
DASYUROMORPHIA				
<i>Dasyuridae</i>				<i>Topi marsupiali</i>
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			Topo marsupiale dalla coda lunga
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Topo marsupiale delle sabbie
<i>Thylacinidae</i>				<i>Lupo marsupiale, tilacino</i>
	<i>Thylacinus cynocephalus</i> (forse estinto) (I)			Lupo marsupiale, tilacino

Mercoledì 16 aprile 2014

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
DIPROTODONTIA				
<i>Macropodidae</i>				<i>Canguri, uallabi</i>
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		Canguro arboricolo grigio
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Canguro arboricolo orsino o nero
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			Canguro lepre occidentale
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			Canguro striato
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Uallabi dalle briglie
	<i>Onychogalea lunata</i> (I)			Uallabi dall'unghia lunata
<i>Phalangeridae</i>				<i>Cuschi</i>
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		Cusco orientale
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		Cusco meridionale o grigio
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		Falangero lanoso
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		Cusco dell'Isola dell'Ammiraglio
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		Falangero o cusco macchiato
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Cusco di Waigeou
<i>Potoroidae</i>				<i>Ratti canguro</i>
	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Bettonge
	<i>Caloprymnus campestris</i> (forse estinto) (I)			Ratto canguro campestre
<i>Vombatidae</i>				<i>Vombati</i>
	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Vombato dal naso peloso del Queensland
LAGOMORPHA				
<i>Leporidae</i>				<i>Lepri, conigli</i>
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			Caprolago ispido
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			Coniglio dei vulcani

Mercoledì 16 aprile 2014

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
MONOTREMATA				
<i>Tachyglossidae</i>				<i>Echidne</i>
		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Zaglossi o Echidne della Nuova Guinea
PERAMELEMORPHIA				
<i>Chaeropodidae</i>				<i>Bandicoot</i>
	<i>Chaeropus ecaudatus</i> (forse estinto) (I)			Peramele o Bandicoot a piede di porco
<i>Peramelidae</i>				<i>Peramele</i>
	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Peramele nasuto di Bougainville
<i>Thylacomyidae</i>				<i>Bilbi</i>
	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Bandicoot-coniglio (Bilbi)
	<i>Macrotis leucura</i> (I)			Bandicoot-coniglio dalla coda bianca (Bilbi)
PERISSODACTYLA				
<i>Equidae</i>				<i>Cavalli, asini selvatici, zebre</i>
	<i>Equus africanus</i> (I) (Esclude la forma addomesticata di <i>Equus asinus</i> , che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento)			Asino selvatico africano
	<i>Equus grevyi</i> (I)			Zebra di Grevy
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (La specie è elencata nell'appendice II ma le sottospecie <i>Equus hemionus hemionus</i> e <i>Equus hemionus khur</i> figurano nell'appendice I)			Asino selvatico asiatico o Emione
	<i>Equus kiang</i> (II)			Kiang
	<i>Equus przewalskii</i> (I)			Cavallo di Przewalski
		<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Zebra di Hartmann
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)			Zebra di montagna del Capo

Mercoledì 16 aprile 2014

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Rhinocerotidae				Rinoceronti
	Rhinocerotidae spp. (I) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato B)			Rinoceronti
		<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Solo le popolazioni del Sudafrica e dello Swaziland; tutte le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A. Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili e il commercio di trofei di caccia. Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)		Rinoceronte bianco del sud
Tapiridae				Tapiri
	Tapiridae spp. (I) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato B)			Tapiri
		<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Tapiro comune
PHOLIDOTA				
Manidae				Pangolini
		<i>Manis</i> spp. (II) (È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari di <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> e <i>Manis pentadactyla</i> prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali)		Pangolini
PILOSA				
Bradypodidae				Bradipi tridattili
		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		Bradipo boliviano
Megalonychidae				Bradipi didattili
			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Costa Rica)	Bradipo didattilo
Myrmecophagidae				Mirmecofagidi
		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		Formichiere gigante

Mercoledì 16 aprile 2014

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
			<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	Tamandua del Messico
PRIMATES				<i>Primati (scimmie antropomorfe e scimmie)</i>
		PRIMATES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Primati
<i>Atelidae</i>				<i>Scimmie del nuovo mondo (scimmie urlatrici, scimmie ragno)</i>
	<i>Alouatta coibensis</i> (I)			Aluatta dell'isola di Coiba
	<i>Alouatta palliata</i> (I)			Aluatta dal mantello
	<i>Alouatta pigra</i> (I)			Aluatta del Guatemala
	<i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)			Atele di Geoffroy
	<i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)			Atele di Panama
	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			Muriquì meridionale
	<i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I)			Muriquì settentrionale
	<i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Lagotrice dalla coda gialla
<i>Cebidae</i>				<i>Uistiti, tamarindi, scimmie del nuovo mondo</i>
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			Callimico di Goeldi
	<i>Callithrix aurita</i> (I)			Uistiti dalle orecchie bianche
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			Uistiti dalla testa gialla
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			Scimmie leonine o Leontocebi
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			Tamarino calvo o Marikina
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			Tamarino di Geoffroy
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			Tamarino dai piedi bianchi
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Tamarino edipo
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Saimiri del Centro America
<i>Cercopithecidae</i>				<i>Scimmie del vecchio mondo</i>
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			Cercocebo dal berretto

Mercoledì 16 aprile 2014

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Cercopiteco Diana
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			Cercopiteco di Roloway
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			Cercopiteco dalla coda dorata
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Colobo nero
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Sileno
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Drillo
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandrillo
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Nasica
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Colobo rosso di Uzungwa
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Colobo rosso di Zanzibar
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Colobo rosso di Pennant
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Colobo rosso di Preuss
	<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> s (I)			Colobo rosso del Fiume Tana
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Presbite delle Mentawai
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Langur o rinopitechi
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Rinopitechi
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Entello del Kashmir
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Entello
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			

Mercoledì 16 aprile 2014

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<i>Simias concolor</i> (I)			Simakobou
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Presbite del Tonchino
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Presbite dorato
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Presbite dei Nilgiri
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			Entello del Laos
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Presbite dal ciuffo
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			Entello testa bianca
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			
<i>Cheirogaleidae</i>				<i>Chirogalei</i>
	<i>Cheirogaleidae</i> spp. (I)			Chirogalei
<i>Daubentoniidae</i>				<i>Aye-aye</i>
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			<i>Aye-aye</i>
<i>Hominidae</i>				<i>Scimpanzé, gorilla, orangutan</i>
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			Gorilla di montagna
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			Gorilla
	<i>Pan</i> spp. (I)			Scimpanzé e Bonobo
	<i>Pongo abelii</i> (I)			Orangutan di Sumatra
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Orangutan
<i>Hylobatidae</i>				<i>Gibboni</i>
	<i>Hylobatidae</i> spp. (I)			Gibboni
<i>Indriidae</i>				<i>Indridi</i>
	<i>Indriidae</i> spp. (I)			Indridi

Mercoledì 16 aprile 2014

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
<i>Lemuridae</i>				<i>Lemuri</i>
	<i>Lemuridae</i> spp. (I)			Lemuri
<i>Lepilemuridae</i>				<i>Lepilemuri</i>
	<i>Lepilemuridae</i> spp. (I)			Lepilemuri
<i>Lorisidae</i>				<i>Lori</i>
	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Lori lenti
<i>Pitheciidae</i>				<i>Uacari, callicebi, chiropoti</i>
	<i>Cacajao</i> spp. (I)			Uacari
	<i>Callicebus barbarabrownae</i> (II)			Callicebo di Barbara Brown
	<i>Callicebus melanochir</i> (II)			Callicebo costiero
	<i>Callicebus nigrifrons</i> (II)			Callicebo dalla fronte nera
	<i>Callicebus personatus</i> (II)			Callicebo mascherato
	<i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Chiropote dal naso bianco
<i>Tarsiidae</i>				<i>Tarsi</i>
	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Tarsi
PROBOSCIDEA				
<i>Elephantidae</i>				<i>Elefanti</i>
	<i>Elephas maximus</i> (I)			Elefante indiano o asiatico

Mercoledì 16 aprile 2014

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<i>Loxodonta africana</i> (I) (Ad eccezione delle popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe, che sono incluse nell'allegato B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Solo le popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe ⁽¹⁾ ; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A)		Elefante africano
RODENTIA				
<i>Chinchillidae</i>				Cincillà
	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Gli esemplari delle forme addomesticate non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento)			Cincillà
<i>Cuniculidae</i>				<i>Paca</i>
			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	<i>Paca</i>
<i>Dasyproctidae</i>				<i>Aguti punteggiato</i>
			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	<i>Aguti punteggiato</i>
<i>Erethizontidae</i>				<i>Istrici del nuovo mondo</i>

⁽¹⁾ Popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe (incluse nell'allegato B): Al fine esclusivo di permettere: a) il commercio di trofei di caccia a scopo non commerciale; b) il commercio di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili secondo la definizione della Ris. Conf. 11.20 per Botswana e Zimbabwe e per programmi di conservazione in situ per Namibia e Sudafrica; c) il commercio di pelli; d) il commercio di pelame; e) il commercio di oggetti in pelle a scopo commerciale o non commerciale per Botswana, Namibia e Sudafrica e a scopo non commerciale per lo Zimbabwe; f) il commercio di «Ekipas» singolarmente contrassegnati e certificati, inseriti in gioielli finiti, a scopo non commerciale per la Namibia e di sculture in avorio a scopo non commerciale per lo Zimbabwe; g) il commercio di avorio grezzo registrato (per Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe zanne intere e parti d'avorio), alle seguenti condizioni: i) solo le scorte registrate di proprietà del governo, originarie dello Stato (tranne l'avorio confiscato e l'avorio di origine sconosciuta); ii) solo a partner commerciali per i quali il Segretariato, in consultazione con il comitato permanente, abbia accertato l'esistenza di una normativa nazionale e di controlli sul commercio interno sufficienti ad assicurare che l'avorio importato non sarà riesportato e sarà gestito nel rispetto di tutti i requisiti della Ris. Conf. 10.10 (Rev. CoP14) relativamente alla lavorazione e al commercio interno; iii) non prima che il Segretariato abbia verificato i paesi importatori previsti e le scorte registrate di proprietà del governo; iv) avorio grezzo soggetto alla vendita condizionale delle scorte registrate di proprietà del governo concordate alla CoP12, che ammontano a 20000 kg (Botswana), 10000 kg (Namibia), 30000 kg (Sudafrica); v) oltre ai quantitativi concordati alla CoP12, l'avorio di proprietà del governo di Botswana, Zimbabwe, Namibia e Sudafrica, registrato al 31 gennaio 2007 e verificato dal Segretariato, può essere commercializzato e inviato, insieme all'avorio di cui al punto g) iv), un'unica volta per destinazione sotto la stretta sorveglianza del Segretariato; vi) i proventi del commercio sono esclusivamente destinati alla conservazione degli elefanti e ai programmi comunitari di conservazione e sviluppo nell'areale di distribuzione degli elefanti o nelle zone adiacenti; e vii) la commercializzazione dei quantitativi supplementari specificati al punto g) v) non può avvenire prima che il comitato permanente abbia confermato il rispetto delle condizioni di cui sopra; h) per il periodo compreso tra la CoP14 e lo scadere del nono anno dalla vendita unica dell'avorio che avrà luogo in conformità delle disposizioni stabilite ai punti g) i), g) ii), g) iii), g) vi) e g) vii), non saranno presentate alla Conferenza delle Parti ulteriori proposte volte ad autorizzare il commercio di avorio di elefanti provenienti da popolazioni già incluse nell'allegato B. Le ulteriori proposte saranno inoltre trattate in conformità delle decisioni 14.77 e 14.78. Su proposta del Segretariato, il comitato permanente può decidere di far cessare, parzialmente o interamente, il commercio in questione in caso di inadempienza dei paesi esportatori o importatori o qualora vengano accertati impatti negativi del commercio su altre popolazioni di elefanti. Tutti gli altri esemplari sono considerati esemplari di specie comprese nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

Mercoledì 16 aprile 2014

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras)	Coendu messicano
			<i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	Coendu spinoso
<i>Hystriidae</i>				<i>Istrici del vecchio mondo</i>
	<i>Hystrix cristata</i>			Istrice cretata del Nord Africa
<i>Muridae</i>				<i>Topi, ratti</i>
	<i>Leporillus conditor</i> (I)			Leporillo costruttore
	<i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I)			Falso topo della baia di Shark
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			Falso ratto di acqua
	<i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			Ratto di roccia dalla coda grossa
<i>Sciuridae</i>				<i>Scoiattoli terricoli, scoiattoli arboricoli</i>
	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			Cane di prateria del Messico
			<i>Marmota caudata</i> (III India)	Marmotta dalla coda lunga
			<i>Marmota himalayana</i> (III India)	Marmotta dell'Himalaya
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		Scoiattoli giganti
		<i>Callosciurus erythraeus</i>		
		<i>Sciurus carolinensis</i>		
			<i>Sciurus deppei</i> (III Costa Rica)	Scoiattolo di Depp
		<i>Sciurus niger</i>		
SCANDENTIA				
		SCANDENTIA spp. (II)		<i>Tupaie</i>
SIRENIA				
<i>Dugongidae</i>				<i>Dugonghi</i>
	<i>Dugong dugon</i> (I)			Dugongo

Mercoledì 16 aprile 2014

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
<i>Trichechidae</i>				<i>Manati o Lamantini</i>
	Trichechidae spp. (I/II) (<i>Trichechus inunguis</i> e <i>Trichechus manatus</i> figurano nell'appendice I. <i>Trichechus senegalensis</i> figura nell'appendice II)			Manati o Lamantini
AVES				<i>Uccelli</i>
ANSERIFORMES				
<i>Anatidae</i>				<i>Anatre, oche, cigni, ecc.</i>
	<i>Anas aucklandica</i> (I)			Anatra delle Auckland
		<i>Anas bernieri</i> (II)		Anatra di Bernier del Madagascar
	<i>Anas chlorotis</i> (I)			Alzavola bruna
		<i>Anas formosa</i> (II)		Alzavola asiatica
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			Germano di Laysan
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			Anatra dell'Isola di Campbell
	<i>Anas querquedula</i>			Marzaiola
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			Anatra della Malesia
	<i>Aythya innotata</i>			Moriglione del Madagascar
	<i>Aythya nyroca</i>			Moretta tabaccata
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			Oca delle Aleutine
	<i>Branta ruficollis</i> (II)			Oca dal collo rosso
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			Oca delle Hawaii
			<i>Cairina moschata</i> (III Honduras)	Anatra muta
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		Cigno coscoroba
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		Cigno dal collo nero

Mercoledì 16 aprile 2014

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		Dendrocigna di Cuba
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	Dendrocigna autunnale
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	Dendrocigna fulva
	<i>Mergus octosetaceus</i>			Smergo del Brasile
		<i>Oxyura jamaicensis</i>		Gobbo della Giamaica
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)			Gobbo rugginoso
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (forse estinto) (I)			Anatra dalla testa rosa
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Anatra dal corno
	<i>Tadorna cristata</i>			Casarca crestata
APODIFORMES				
Trochilidae				Uccelli mosca o colibrì
		Trochilidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Uccelli mosca o colibrì
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			Eremita becco a uncino
CHARADRIIFORMES				
Burhinidae				Occhioni
			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	Occhione americano
Laridae				Gabbiani, sterne
	<i>Larus relictus</i> (I)			Gabbiano della Mongolia
Scolopacidae				Chiurli, pantane
	<i>Numenius borealis</i> (I)			Chiurlo boreale
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Chiurlottello
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			Pantana macchiata
CICONIIFORMES				
Ardeidae				Garzette, aironi

Mercoledì 16 aprile 2014

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<i>Ardea alba</i>			Airone bianco maggiore
	<i>Bubulcus ibis</i>			Airone guardabuoi
	<i>Egretta garzetta</i>			Garzetta
<i>Balaenicipitidae</i>				<i>Becco a scarpa</i>
		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Becco a scarpa
<i>Ciconiidae</i>				<i>Cicogne</i>
	<i>Ciconia boyciana</i> (I)			Cicogna dal becco nero
	<i>Ciconia nigra</i> (II)			Cicogna nera
	<i>Ciconia stormi</i>			Cicogna di Storm
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)			Jabiru
	<i>Leptoptilos dubius</i>			Marabù maggiore asiatico
	<i>Mycteria cinerea</i> (I)			Tantalo cinereo
<i>Phoenicopteridae</i>				<i>Fenicotteri</i>
		Phoenicopteridae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Fenicotteri
	<i>Phoenicopiterus ruber</i> (II)			Fenicottero rosa
<i>Threskiornithidae</i>				<i>Ibis, spatole</i>
		<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibis rosso
	<i>Geronticus calvus</i> (II)			Ibis calvo
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			Ibis eremita
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			Ibis del Giappone
	<i>Platalea leucorodia</i> (II)			Spatola
	<i>Pseudibis gigantea</i>			Ibis gigante
COLUMBIFORMES				
<i>Columbidae</i>				<i>Colombi, piccioni</i>

Mercoledì 16 aprile 2014

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			Colomba delle Nicobare
	<i>Claravis godefrida</i>			Tortora barrata di porpora
	<i>Columba livia</i>			Piccione selvatico
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			Colomba imperiale di Mindoro
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Colomba pugnalata
		<i>Goura</i> spp. (II)		Colombe coronate
	<i>Leptotila wellsi</i>			Tortora di Granada
			<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)	Colombo rosa di Maurizio
	<i>Streptopelia turtur</i>			Tortora selvatica
CORACIIFORMES				
<i>Bucerotidae</i>				<i>Buceri</i>
		<i>Aceros</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Buceri
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			Bucero collarossiccio
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		Buceri
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		Buceri
		<i>Berenicornis</i> spp. (II)		Buceri
		<i>Buceros</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Buceri
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			Calao o bucero bicolore del Nord
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		Buceri
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			Calao o bucero dall'elmo
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Buceri
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			Bucero birmano
CUCULIFORMES				
<i>Musophagidae</i>				<i>Turachi</i>

Mercoledì 16 aprile 2014

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Turachi
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			Turaco di Bannerman
FALCONIFORMES				Rapaci diurni (aquile, falconi, falchi, avvoltoi)
		FALCONIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e di una specie della famiglia <i>Cathartidae</i> inclusa nell'allegato C; le altre specie di tale famiglia non sono incluse negli allegati del presente regolamento)		Rapaci diurni
<i>Accipitridae</i>				Falchi, aquile
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			Sparviere levantino
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			Astore
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Sparviere
	<i>Aegyptius monachus</i> (II)			Avvoltoio monaco
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			Aquila imperiale spagnola
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Aquila reale
	<i>Aquila clanga</i> (II)			Aquila anatraia maggiore
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Aquila imperiale
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			Aquila anatraia minore
	<i>Buteo buteo</i> (II)			Poiana
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			Poiana calzata
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			Poiana codabianca
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			Nibbio di Wilson o di Cuba
	<i>Circaetus gallicus</i> (II)			Biancone
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			Falco di palude
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			Albanella reale
	<i>Circus macrourus</i> (II)			Albanella pallida

Mercoledì 16 aprile 2014

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<i>Circus pygargus</i> (II)			Albanella minore
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			Nibbio bianco
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			Aquila serpentaria del Madagascar
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			Gipeto
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			Grifone
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> è elencata nell'appendice I; le altre specie figurano nell'appendice II)			Aquile di mare
	<i>Harpia harpyja</i> (I)			Arpia
	<i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)			Aquila del Bonelli
	<i>Hieraaetus pennatus</i> (II)			Aquila minore
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			Poiana dorsogrigio
	<i>Milvus migrans</i> (II) (Ad eccezione di <i>Milvus migrans lineatus</i> che figura nell'allegato B)			Nibbio bruno
	<i>Milvus milvus</i> (II)			Nibbio reale
	<i>Neophron percnopterus</i> (II)			Capovaccaio
	<i>Pernis apivorus</i> (II)			Falco pecchiaiolo
	<i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)			Aquila delle Filippine
<i>Cathartidae</i>				<i>Avoltoio del nuovo mondo</i>
	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			Condor della California
			<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	Avoltoio papa
	<i>Vultur gryphus</i> (I)			Condor delle Ande
<i>Falconidae</i>				<i>Falchi</i>
	<i>Falco araeus</i> (I)			Gheppio delle Seychelles
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			Lanario
	<i>Falco cherrug</i> (II)			Falco sacro
	<i>Falco columbarius</i> (II)			Smeriglio

Mercoledì 16 aprile 2014

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Falco eleonorae</i> (II)			Falco della regina
	<i>Falco jugger</i> (I)			Falco laggar
	<i>Falco naumanni</i> (II)			Falco grillaio
	<i>Falco newtoni</i> (I) (Solo la popolazione delle Seicelle)			Gheppio dell'isola Aldabra
	<i>Falco pelegrioides</i> (I)			Falcone di Barberia
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Falco pellegrino
	<i>Falco punctatus</i> (I)			Gheppio delle Mauritius
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			Girfalco
	<i>Falco subbuteo</i> (II)			Lodolaio
	<i>Falco tinnunculus</i> (II)			Gheppio
	<i>Falco vespertinus</i> (II)			Falco cuculo
<i>Pandionidae</i>				<i>Falchi pescatori</i>
	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Falco pescatore
GALLIFORMES				
<i>Cracidae</i>				
	<i>Crax alberti</i> (III Colombia)			Hocco dal becco blu
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			Hocco dal becco rosso
			<i>Crax daubentoni</i> (III Colombia)	Hocco dal becco giallo
		<i>Crax fasciolata</i>		Hocco faccianuda
			<i>Crax globulosa</i> (III Colombia)	Hocco dai bargigli
			<i>Crax rubra</i> (III Colombia, Costa Rica, Guatemala e Honduras)	Hocco globicero
	<i>Mitu mitu</i> (I)			Miti o Hocco a becco di rasoio
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			Crace di Derby

Mercoledì 16 aprile 2014

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
			<i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras)	Ciacialaca
			<i>Pauxi pauxi</i> (III Colombia)	Crace dall'elmo
	<i>Penelope albipennis</i> (I)			Penelope dalle ali bianche
			<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	Penelope purpurea
			<i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	Ciacialaca nero del Guatemala
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			Penelope dalla fronte nera
	<i>Pipile pipile</i> (I)			Penelope di Trinidad
<i>Megapodiidae</i>				<i>Megapodi</i>
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Maleo
<i>Phasianidae</i>				<i>Galli cedroni, faraone, pernici, fagiani, tragopani</i>
		<i>Argusianus argus</i> (II)		Argo maggiore
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Fagiano di Wallich
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Colino della Virginia mascherato
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Fagiano orecchiuto bianco
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Fagiano orecchiuto bruno
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Gallo di Sonnerat o Gallo grigio
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Fagiano insanguinato
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Lofoforo splendido o dell-Himalaya
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Lofoforo di Huys
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Lofoforo di Sclater
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Fagiano di Edwards
		<i>Lophura hatinhensis</i>		Fagiano di Vo Quy
	<i>Lophura imperialis</i> (I)			Fagiano imperiale
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			Fagiano di Swinhoe o di Formosa

Mercoledì 16 aprile 2014

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
			<i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)	Tacchino ocellato
	<i>Odontophorus strophium</i>			Colino dal collare
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Quaglia dell'Himalaya
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Pavone mutico o verde
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Speroniere chinqui o grigio
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Speroniere di Germain
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Speroniere malese o di Hardwicke
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			Speroniere di Napoleone o Palawan
		<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)		Speroniere del Borneo
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Rainardo ocellato o argo crestato
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			Fagiano di Elliot
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			Fagiano di Hume
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			Fagiano mikado
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Tetraogallo del Caspio
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Tetraogallo del Tibet
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			Tragopano di Blyth
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			Tragopano di Cabot
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			Tragopano occidentale
			<i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	Tragopano satiro
	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (I)			Tetraone di prateria di Attwater
GRUIFORMES				
<i>Gruidae</i>				<i>Gru</i>
		<i>Gruidae</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<i>Gru</i>
	<i>Grus americana</i> (I)			<i>Gru americana</i>

Mercoledì 16 aprile 2014

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (La specie figura nell'appendice II ma le sottospecie <i>Grus canadensis nesiotis</i> e <i>Grus canadensis pulla</i> figurano nell'appendice I)			Gru canadese
	<i>Grus grus</i> (II)			Gru comune
	<i>Grus japonensis</i> (I)			Gru della Manciuria o del Giappone
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			Gru bianca asiatica
	<i>Grus monacha</i> (I)			Gru monaca
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			Gru dal collo nero
	<i>Grus vipio</i> (I)			Gru dal collo bianco
<i>Otididae</i>				<i>Otarde</i>
		Otididae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Otarde
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			Grande otarda dell'India
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			Ubara asiatica
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			Ubara
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			Otarde del Bengala
	<i>Otis tarda</i> (II)			Otarde comune
	<i>Sypheotides indicus</i> (II)			Otarde minore indiana
	<i>Tetrax tetrax</i> (II)			Gallina prataiola
<i>Rallidae</i>				<i>Folaghe, ralli</i>
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			Rallo di Lord Howe
<i>Rhynochetidae</i>				<i>Kagu</i>
	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			Kagu
PASSERIFORMES				
<i>Atrichornithidae</i>				<i>Atricornitidi</i>
	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Uccello dei cespugli rumoroso

Mercoledì 16 aprile 2014

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Cotingidae				Cotinga
			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Colombia)	Uccello parasole amazzonico
			<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Colombia)	Uccello parasole occidentale
	<i>Cotinga maculata</i> (I)			Cotinga macchiata
		<i>Rupicola</i> spp. (II)		Galletti di roccia
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)			Cotinga dalle ali bianche
Emberizidae				Cardinali, tangara
		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		Cardinale verde
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		Cardinale a becco giallo
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		Cardinale dal ciuffo rosso
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		Tangara settecolori
Estrildidae				Estrildidi
		<i>Amandava formosa</i> (II)		Bengalino verde
		<i>Lonchura fuscata</i>		Padda di Timor
		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		Padda
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Diamante a bavetta
Fringillidae				Cardellini, canarini
	<i>Carduelis cucullata</i> (I)			Cardinalino rosso del Venezuela
		<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		Cardellino di Yarrell
Hirundinidae				Irundinidi
	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Rondine dagli occhiali
Icteridae				Itteridi
	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Ittero a cappuccio zaffrano

Mercoledì 16 aprile 2014

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
<i>Meliphagidae</i>				<i>Melifagi</i>
	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			Melifago dall'elmo
<i>Muscicapidae</i>				<i>Pigliamosche, garruli, etc.</i>
	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauritius)			Cannaiola dell'Isola Rodriguez
		<i>Cyornis ruckii</i> (II)		Niltava di Rueck
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (forse estinto) (I)			Uccello di macchia castano
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			Uccello di macchia occidentale
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		Garrulo canoro
		<i>Garrulax taewanus</i> (II)		
		<i>Leiothrix argenteauris</i> (II)		Usignolo orecchie argentate
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Usignolo del Giappone
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Liocicla del monte Omei
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Picatarte testa nuda
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Picatarte collogrigio
			<i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Mauritius)	Pigliamosche del paradiso di Maurizio
<i>Paradisaeidae</i>				<i>Uccelli del paradiso</i>
		Paradisaeidae spp. (II)		Uccelli del paradiso
<i>Pittidae</i>				<i>Pitte</i>
		<i>Pitta guajana</i> (II)		Pitta barrata settentrionale
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			Pitta di Gurney o dal petto nero
	<i>Pitta kochi</i> (I)			Pitta di Koch
		<i>Pitta nympha</i> (II)		Pitta bengalese del Giappone

Mercoledì 16 aprile 2014

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
<i>Pycnonotidae</i>				<i>Bulbul</i>
		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Bulbul corona di paglia
<i>Sturnidae</i>				<i>Maine, gracule</i>
		<i>Gracula religiosa</i> (II)		<i>Gracula religiosa</i>
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			Maina di Rothschild
<i>Zosteropidae</i>				<i>Zosteropidi o uccelli dagli occhiali</i>
	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Occhialino pettobianco
PELECANIFORMES				
<i>Fregatidae</i>				<i>Fregate</i>
	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Fregata di Andrews
<i>Pelecanidae</i>				<i>Pellicani</i>
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pellicano riccio
<i>Sulidae</i>				<i>Sule</i>
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Sula di Abbott
PICIFORMES				
<i>Capitonidae</i>				<i>Barbuti</i>
			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Colombia)	Barbuto tucanetto
<i>Picidae</i>				<i>Picchi</i>
	<i>Campephilus imperialis</i> (I)			Picchio imperiale
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Picchio nero dal ventre bianco di Corea
<i>Ramphastidae</i>				<i>Tucani</i>
			<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentina)	Tucanetto zafferano
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		Aracari collonero
			<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina)	Aracari orecchiecastane
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		Aracari verde

Mercoledì 16 aprile 2014

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
			<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina)	Tucano bicolore
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		Tucano solforato
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Tucano toco
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		Tucano beccorosso
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		Tucano beccoscanalato
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)	Tucanetto beccomaculato
PODICIPEDIFORMES				
<i>Podicipedidae</i>				<i>Podilymbi</i>
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Podilimbo gigante
PROCELLARIIFORMES				
<i>Diomedeidae</i>				<i>Albatri</i>
	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Albatro codacorta
PSITTACIFORMES				<i>Cacatua, lori, are, parocchetti, pappagalli, ecc.</i>
		PSITTACIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e ad eccezione di <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> e <i>Psittacula krameri</i> , che non figurano negli allegati del presente regolamento)		Pappagalli
<i>Cacatuidae</i>				<i>Cacatua</i>
	<i>Cacatua goffiniana</i> (I)			Cacatua di Goffin
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			Cacatua ventre rosso
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			Cacatua delle Molucche
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			Cacatua ciuffogiallo
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Cacatua delle palme

Mercoledì 16 aprile 2014

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
<i>Loriidae</i>				<i>Lori, lorichetti</i>
	<i>Eos histrio</i> (I)			Lori rosso e blu
	<i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> figura nell'appendice I, le altre specie figurano nell'appendice II)			Lorichetti d'oltremare
<i>Psittacidae</i>				<i>Amazzoni, are, parrocchetti, pappagalli</i>
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			Amazzone dal collo rosso
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			Amazzone corona gialla
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			Amazzone a spalle gialle
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			Amazzone dalla coda rossa
	<i>Amazona finschi</i> (I)			Amazzone di Finsch
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			Amazzone di Guilding o di Saint Vincent
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			Amazzone imperiale
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Amazzone di Cuba o dalla testa bianca
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Amazzone testa gialla
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Amazzone dalla fronte rossa
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Amazzone a corona rossa
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Amazzone di Tucuman
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Amazzone variopinta o di Santa Lucia
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Amazzone vinacea
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Amazzone guance verdi
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Amazzone di Porto Rico
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Ara giacinto, Ara glauca e Ara di Lear
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Ara di Buffon
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Ara di Wagler o caninde

Mercoledì 16 aprile 2014

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<i>Ara macao</i> (I)			Ara macao
	<i>Ara militaris</i> (I)			Ara militare
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Ara a fronte rossa
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Ara di Spix
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			Parrocchetto di Norfolk
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Kakariki a pileo giallo
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Kakariki a fronte rossa
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			Kakariki della Nuova Caledonia
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Pappagallo dei fichi di Coxen
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Parrocchetto cornuto
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Conuro guarouba
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Parrocchetto ventrearancio
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Conuro a orecchie gialle
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (forse estinto) (I)			Pappagallo notturno
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Parrocchetto terragnolo
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Pappagallo pileato
	<i>Primolius couloni</i> (I)			Ara testablu
	<i>Primolius maracana</i> (I)			Ara di Illiger
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			Parrocchetto aligialle
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			Pappagallo dal cappuccio
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (forse estinto) (I)			Parrocchetto del paradiso
	<i>Psittacula echo</i> (I)			Parrocchetto dal collare di Mauritius
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			Conuro a gola azzurra
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			Parrocchetti a becco grosso

Mercoledì 16 aprile 2014

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Kakapo
RHEIFORMES				
<i>Rheidae</i>				<i>Nandù</i>
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Ad eccezione di <i>Pterocnemia pennata pennata</i> che figura nell'allegato B)			Nandù di Darwin
		<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		Nandù di Darwin
		<i>Rhea americana</i> (II)		Nandù comune
SPHENISCIFORMES				
<i>Spheniscidae</i>				<i>Pinguini</i>
		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Pinguino del Capo
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			Pinguino di Humboldt
STRIGIFORMES				<i>Rapaci notturni</i>
		STRIGIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Rapaci notturni
<i>Strigidae</i>				<i>Gufi, civette</i>
	<i>Aegolius funereus</i> (II)			Civetta capogrosso
	<i>Asio flammeus</i> (II)			Gufo di palude
	<i>Asio otus</i> (II)			Gufo comune
	<i>Athene noctua</i> (II)			Civetta
	<i>Bubo bubo</i> (II) (Ad eccezione di <i>Bubo bubo bengalensis</i> che figura nell'allegato B)			Gufo reale
	<i>Glaucidium passerinum</i> (II)			Civetta nana
	<i>Heteroglaux blewitti</i> (I)			Civetta di foresta
	<i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			Assiolo gigante
	<i>Ninox natalis</i> (I)			Ulula delle Isole Christmas
	<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)			Ulula australiana

Mercoledì 16 aprile 2014

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<i>Nyctea scandiaca</i> (II)			Civetta delle nevi
	<i>Otus ireneae</i> (II)			Assiolo di Sokoke
	<i>Otus scops</i> (II)			Assiolo
	<i>Strix aluco</i> (II)			Allocco
	<i>Strix nebulosa</i> (II)			Allocco di Lapponia
	<i>Strix uralensis</i> (II) (Ad eccezione di <i>Strix uralensis davidi</i> che figura nell'allegato B)			Allocco degli Urali
	<i>Surnia ulula</i> (II)			Ulula
<i>Tytonidae</i>				<i>Barbagianni</i>
	<i>Tyto alba</i> (II)			Barbagianni
	<i>Tyto soumagnei</i> (I)			Barbagianni del Madagascar
STRUTHIONIFORMES				
<i>Struthionidae</i>				Struzzi
	<i>Struthio camelus</i> (I) (Solo le popolazioni di Algeria, Burkina Faso, Camerun, Repubblica centrafricana, Ciad, Mali, Mauritania, Marocco, Niger, Nigeria, Senegal e Sudan; tutte le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)			Struzzo del Nord Africa
TINAMIFORMES				
<i>Tinamidae</i>				<i>Tinami</i>
	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Tinamo solitario
TROGONIFORMES				
<i>Trogonidae</i>				Quetzal
	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Quetzal splendente
REPTILIA				Rettili
CROCODYLIA				Alligatori, caimani, cocodrilli
		CROCODYLIA spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Alligatori, caimani, cocodrilli

Mercoledì 16 aprile 2014

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
<i>Alligatoridae</i>				<i>Alligatori, caimani</i>
	<i>Alligator sinensis</i> (I)			Alligatore della Cina
	<i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)			Caimano del Rio Apaporis
	<i>Caiman latirostris</i> (I) (Ad eccezione della popolazione dell'Argentina, che è inclusa nell'allegato B)			Jacaré o Caimano dal muso largo
	<i>Melanosuchus niger</i> (I) (Ad eccezione della popolazione del Brasile, che è inclusa nell'allegato B, e della popolazione dell'Ecuador, che è inclusa nell'allegato B ed è soggetta a una quota annua di esportazione pari a zero fino a quando il segretario della CITES e il gruppo specifico sui cocodrilli UICN/SSC non avranno fissato una quota annua di esportazione)			Caimano nero o Melanosuco
<i>Crocodylidae</i>				<i>Cocodrilli</i>
	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (Ad eccezione della popolazione di Cuba, che è inclusa nell'allegato B)			Cocodrillo americano o acuto
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			Cocodrillo catafratto
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			Cocodrillo intermedio o dell'Orinoco
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			Cocodrillo di Mindoro
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I) (Ad eccezione delle popolazioni del Belize e del Messico, che figurano nell'allegato B, con quota zero per gli esemplari selvatici scambiati a fini commerciali)			Cocodrillo di Morelet
	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Ad eccezione delle popolazioni di Botswana, Egitto [soggette a quota zero per gli esemplari selvatici scambiati a fini commerciali], Etiopia, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambico, Namibia, Sudafrica, Uganda, Repubblica unita di Tanzania [soggetta a quota annua di esportazione di non oltre 1600 esemplari selvatici compresi trofei di caccia, oltre agli esemplari allevati], Zambia e Zimbabwe; queste popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Cocodrillo del Nilo

Mercoledì 16 aprile 2014

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			Cocodrillo di palude
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (Ad eccezione delle popolazioni di Australia, Indonesia e Papua Nuova Guinea, che sono incluse nell'allegato B)			Cocodrillo marino
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Cocodrillo di Cuba o rombifero
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Cocodrillo siamese
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Osteolemo
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Falso gaviale o Tomistoma
<i>Gavialidae</i>				<i>Gaviali</i>
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gaviale del Gange
RHYNCHOCEPHALIA				
<i>Sphenodontidae</i>				<i>Sfenodonti o tuatara</i>
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Sfenodonte o tuatara
SAURIA				
<i>Agamidae</i>				<i>Agamidi</i>
		<i>Uromastix</i> spp. (II)		Uromastici
<i>Chamaeleonidae</i>				<i>Camaleonti</i>
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		Camaleonti nani
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Camaleonti nani
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			
		<i>Calumma</i> spp. (II)		
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Camaleonti
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)			Camaleonte comune
		<i>Furcifer</i> spp. (II)		
		<i>Kinyongia</i> spp. (II)		Camaleonti nani

Mercoledì 16 aprile 2014

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Nadzikambia</i> spp. (II)		Camaleonti nani
<i>Cordylidae</i>				<i>Cordilidi</i>
		<i>Cordylus</i> spp. (II)		Cordilidi
<i>Gekkonidae</i>				<i>Gechi</i>
		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II)		Geco dell'Isola Serpente
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nuova Zelanda)	
			<i>Naultinus</i> spp. (III Nuova Zelanda)	
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Gechi diurni o Felsume
		<i>Phelsuma guentheri</i> (II)		
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		Gechi coda a foglia
<i>Helodermatidae</i>				<i>Elodermi</i>
		<i>Heloderma</i> spp. (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		Elodermi
		<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)		Eloderma orrido del Guatemala
<i>Iguanidae</i>				<i>Iguane</i>
		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		Iguana marina
		<i>Brachylophus</i> spp. (I)		Brachilofi
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		Iguane terrestri
		<i>Ctenosaura bakeri</i> (II)		
		<i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)		
		<i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)		
		<i>Ctenosaura palearis</i> (II)		

Mercoledì 16 aprile 2014

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			Iguane cornute
		<i>Iguana</i> spp. (II)		Iguane
		<i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)		
		<i>Phrynosoma cerroense</i> (II)		
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		Lucertola cornuta
		<i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			Chuchwalla dell'Isola di San Esteban
<i>Lacertidae</i>				<i>Lucertole</i>
	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			Lucertola gigante di Hierro
	<i>Podarcis lilfordi</i> (II)			Lucertola delle Baleari
	<i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Lucertola di Ibiza
<i>Scincidae</i>				<i>Scinchi</i>
		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Scinco gigante delle Salomone
<i>Teiidae</i>				<i>Lucertole caimano, tegu</i>
		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II)		Tegu coccodrillo
		<i>Dracaena</i> spp. (II)		Lucertole caimano
		<i>Tupinambis</i> spp.(II)		Tegu
<i>Varanidae</i>				<i>Varani</i>
		<i>Varanus</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Varani
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			Varano del Bengala
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			Varano giallo
	<i>Varanus griseus</i> (I)			Varano del deserto
	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			Drago o varano di Komodo
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			

Mercoledì 16 aprile 2014

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<i>Xenosauridae</i>				
		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		
SERPENTES				Serpenti
<i>Boidae</i>				<i>Boidi</i>
		<i>Boidae</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<i>Boidi</i>
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			Boa del Madagascar
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			Boa costrittore dell'Argentina
	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			Boa di Porto Rico
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			Boa di Mona
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			Boa della Giamaica
	<i>Eryx jaculus</i> (II)			Erice jaculo
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Boa arboreo del Madagascar
<i>Bolyeriidae</i>				<i>Boa di Round</i>
		<i>Bolyeriidae</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<i>Boa di Round</i>
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			<i>Boa di Round</i>
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			<i>Boa di Dussumier</i>
<i>Colubridae</i>				<i>Colubridi</i>
			<i>Atretium schistosum</i> (III India)	Ericope schistoso
			<i>Cerberus rynchops</i> (III India)	Serpente d'acqua dal muso di cane
		<i>Clelia clelia</i> (II)		Mussurana
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		Falso cobra
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		Mangiatore di uova indiano
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		Serpente dei ratti indiano

Mercoledì 16 aprile 2014

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III India)	Natrice pescatrice
<i>Elapidae</i>				<i>Cobra, serpenti corallo</i>
		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		
			<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)	Serpente corallo
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	Serpente corallo nigro fasciato
		<i>Naja atra</i> (II)		
		<i>Naja kaouthia</i> (II)		
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		
		<i>Naja naja</i> (II)		Cobra o serpente dagli occhiali
		<i>Naja oxiana</i> (II)		
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		
		<i>Naja samarensis</i> (II)		
		<i>Naja siamensis</i> (II)		
		<i>Naja sputatrix</i> (II)		
		<i>Naja sumatrana</i> (II)		
		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Cobra reale
<i>Loxocemidae</i>				
		Loxocemidae spp. (II)		
<i>Pythonidae</i>				<i>Pitoni</i>
		Pythonidae spp. (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		Pitoni
		<i>Python molurus molurus</i> (I)		Pitone dell'India

Mercoledì 16 aprile 2014

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Tropidophiidae				
		Tropidophiidae spp. (II)		
Viperidae				Vipere
			<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)	Cascavel
		<i>Crotalus durissus unicolor</i>		Crotalo di Aruba
			<i>Daboia russelii</i> (III India)	Vipera di Russel
	<i>Vipera latifii</i>			
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (solo la popolazione dell'Europa, ad eccezione dei territori che in passato costituivano l'URSS; queste popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)			Vipera di Orsini
		<i>Vipera wagneri</i> (II)		
TESTUDINES				
Carettochelyidae				Tartarughe naso di porco
		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Tartaruga naso di porco
Chelidae				
		<i>Chelodina mccordi</i> (II)		
	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)			Tartaruga dal collo corto
Cheloniidae				Tartarughe di mare
	Cheloniidae spp. (I)			Tartarughe di mare
Chelydridae				Tartarughe azzannatrici
			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Stati Uniti d'America)	Tartaruga alligatore
Dermatemydidae				Dermatemide
		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Dermatemide

Mercoledì 16 aprile 2014

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Dermochelyidae				<i>Dermochelide coriacea</i>
	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Dermochelide coriacea
Emydidae				Tartarughe scatola, tartarughe acquatiche
		<i>Chrysemys picta</i>		Testuggine palustre dipinta
		<i>Glyptemys insculpta</i> (II)		Testuggine palustre scolpita
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)			Clemmide di Muhlenberg
			<i>Graptemys</i> spp. (III Stati Uniti d'America)	Tartarughe carta geografica
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Tartarughe scatola
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			Tartaruga-botte acquatica
		<i>Trachemys scripta elegans</i>		Tartaruga dalle guance rosse
Geoemydidae				
	<i>Batagur affinis</i> (I)			
	<i>Batagur baska</i> (I)			Tartaruga fluviale indiana
		<i>Batagur</i> spp. (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		
		<i>Cuora</i> spp. (II)		Tartarughe scatola asiatiche
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)			Tartaruga di Hamilton
			<i>Geoemyda spengleri</i> (III Cina)	Tartaruga foglia a petto nero
		<i>Heosemys annandalii</i> (II)		
		<i>Heosemys depressa</i> (II)		
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		Tartaruga palustre asiatica gigante
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		Tartaruga spinosa
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		Tartaruga malese
	<i>Mauremys annamensis</i> (II)			

Mercoledì 16 aprile 2014

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
			<i>Mauremys iversoni</i> (III Cina)	
			<i>Mauremys megalcephala</i> (III Cina)	Testuggine palustre cinese a capo grosso
		<i>Mauremys mutica</i> (II)		Testuggine palustre asiatica gialla
			<i>Mauremys nigricans</i> (III Cina)	
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III Cina)	
			<i>Mauremys reevesii</i> (III Cina)	Testuggine cinese palustre
			<i>Mauremys sinensis</i> (III Cina)	Testuggine cinese a collo striato
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			Tartaruga tricarinata
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			Tartaruga della Birmania
		<i>Notochelys platynota</i> (II)		
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Cina)	
			<i>Ocadia philippeni</i> (III Cina)	
		<i>Orlitia borneensis</i> (II)		Tartaruga gigante della Malesia
		<i>Pangshura</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			Tartaruga a tetto dell'India
			<i>Sacalia bealei</i> (III Cina)	
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Cina)	
			<i>Sacalia quadriocellata</i> (III Cina)	Tartaruga quattr'occhi
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		
		<i>Siebenrockiella leytenensis</i> (II)		
<i>Platysternidae</i>				<i>Platisterno capogrosso</i>
		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		Platisterno capogrosso

Mercoledì 16 aprile 2014

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Podocnemididae				<i>Pelomeduse</i>
		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		Podocnemide del Madagascar
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		Tartaruga capo grosso
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		
Testudinidae				Testuggini
		Testudinidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A; è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari di <i>Geochelone sulcata</i> prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali)		Testuggini
	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			Testuggine radiata
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			Testuggine a sperone del Madagascar
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			Testuggine gigante delle Galapagos
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			Testuggine dal bordo giallo
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			Testuggine focaccia africana
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			Testuggine geometrica
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			Testuggine aracnoide comune
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			Testuggine aracnoide a guscio piatto
	<i>Testudo graeca</i> (II)			Testuggine greca
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			Testuggine di Hermann o comune
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			Testuggine egiziana
<i>Testudo marginata</i> (II)			Testuggine marginata	
Trionychidae				Trionichidi o Tartarughe dal guscio molle
		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		Tartaruga dal guscio molle asiatica
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			Tartaruga dal guscio molle nera

Mercoledì 16 aprile 2014

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<i>Aspideretes gangeticus</i> (I)			Tartaruga dal guscio molle del Gange
	<i>Aspideretes hurum</i> (I)			Trionice pavone
	<i>Aspideretes nigricans</i> (I)			Tartaruga a guscio molle scura
		<i>Chitra</i> spp. (II)		
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		Tartaruga alata indiana
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		
			<i>Palea steindachneri</i> (III Cina)	
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		Tartarughe giganti a guscio molle
			<i>Pelodiscus axenaria</i> (III Cina)	
			<i>Pelodiscus maackii</i> (III Cina)	
			<i>Pelodiscus parviformis</i> (III Cina)	
			<i>Rafetus swinhoei</i> (III Cina)	
AMPHIBIA				Anfibi
ANURA				Rane e rospi
<i>Bufo</i> spp.				Rospi
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			Rospo dorato di Zetek
	<i>Bufo periglenes</i> (I)			Rospo dorato
	<i>Bufo superciliaris</i> (I)			Rospo del Camerun
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			Rospi vivipari africani
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Spinophrynoides</i> spp. (I)			

Mercoledì 16 aprile 2014

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
<i>Calyptocephalellidae</i>				
			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Cile)	
<i>Dendrobatidae</i>				<i>Dendrobatidi</i>
		<i>Allobates femoralis</i> (II)		
		<i>Allobates zaparo</i> (II)		
		<i>Cryptophyllobates azureiventris</i> (II)		
		<i>Dendrobates</i> spp. (II)		<i>Dendrobatidi</i>
		<i>Epipedobates</i> spp. (II)		
		<i>Phyllobates</i> spp. (II)		<i>Fillobati</i>
<i>Hylidae</i>				
		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		
<i>Mantellidae</i>				<i>Mantella</i>
		<i>Mantella</i> spp. (II)		<i>Mantella</i>
<i>Microhylidae</i>				<i>Rane pomodoro</i>
	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)			
		<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		
<i>Ranidae</i>				<i>Rane</i>
		<i>Conraua goliath</i>		<i>Rana Golia</i>
		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II)		
		<i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		
		<i>Rana catesbeiana</i>		<i>Rana toro</i>
<i>Rheobatrachidae</i>				<i>Rane ornitorinco</i>
		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<i>Rana ornitorinco</i>
	<i>Rheobatrachus silus</i> (II)			

Mercoledì 16 aprile 2014

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
CAUDATA				
<i>Ambystomatidae</i>				<i>Axolotl</i>
		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II)		Salamandra del Lago Patzanaro
		<i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Salamandra tigre o Axolotl
<i>Cryptobranchidae</i>				<i>Salamandre giganti</i>
	<i>Andrias</i> spp. (I)			Salamandre giganti
<i>Salamandridae</i>				<i>Salamandre e tritoni</i>
	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			Tritone imperatore
ELASMOBRANCHII				<i>Squali e razze</i>
LAMNIFORMES				
<i>Cetorhinidae</i>				<i>Squali elefante</i>
		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Squalo elefante
<i>Lamnidae</i>				<i>Squalo bianco</i>
		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		Squalo bianco
			<i>Lamna nasus</i> (III 27 Stati membri) ⁽¹⁾	Smeriglio
ORECTOLOBIFORMES				
<i>Rhincodontidae</i>				<i>Squali balena</i>
		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Squalo balena
RAJIFORMES				
<i>Pristidae</i>				<i>Pesci sega</i>
	<i>Pristidae</i> spp. (I) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato B)			Pesci sega

⁽¹⁾ L'inclusione del *Lamna nasus* nell'allegato C si applica a partire dal momento in cui prende effetto l'inclusione della specie nell'appendice III della convenzione, ossia 90 giorni dopo che il segretariato della convenzione comunica a tutte le parti che la specie è inclusa nell'appendice III della convenzione.

Mercoledì 16 aprile 2014

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
		<i>Pristis microdon</i> (II) (Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di animali vivi destinati ad acquari adeguati e accettabili, essenzialmente a fini di conservazione. Tutti gli altri esemplari sono considerati esemplari di specie comprese nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)		
ACTINOPTERYGII				<i>Pesci</i>
ACIPENSERIFORMES				
		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Storioni e Pesci spatola
<i>Acipenseridae</i>				<i>Storioni</i>
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			Storione dal rostro breve
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			Storione comune
ANGUILLIFORMES				
<i>Anguillidae</i>				<i>Anguille</i>
		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Anguilla europea
CYPRINIFORMES				
<i>Catostomidae</i>				<i>Cui-ui</i>
	<i>Chasmistes kujus</i> (I)			Cui-ui
<i>Cyprinidae</i>				<i>Ciprinidi</i>
		<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		Barbo ceco del Congo
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			Barbo dalle sette linee
OSTEOGLOSSIFORMES				
<i>Osteoglossidae</i>				<i>Arapaimas, bonytongues</i>
		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapaima
	<i>Scleropages formosus</i> (I)			Scleropage asiatico

Mercoledì 16 aprile 2014

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
PERCIFORMES				
<i>Labridae</i>				<i>Labridi</i>
		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Pesce Napoleone
<i>Sciaenidae</i>				<i>Totoaba</i>
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Totoaba o acupa di Macdonald
SILURIFORMES				
<i>Pangasiidae</i>				
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Siluro gigante
SYNGNATHIFORMES				
<i>Syngnathidae</i>				<i>Pesci ago, cavallucci marini</i>
		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Cavallucci marini
SARCOPTERYGII				<i>Dipnoi o pesci polmonati</i>
CERATODONTIFORMES				
<i>Ceratodontidae</i>				<i>Ceratodontidi</i>
		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Pesce polmonato o Dipnoo australiano
COELACANTHIFORMES				
<i>Latimeriidae</i>				<i>Celacanti</i>
	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Celacanti
ECHINODERMATA (STELLE DI MARE, OFIURE, RICCI DI MARE E OLOTURIE)				
HOLOTHUROIDEA				<i>Oloturie</i>
ASPIDOCHIROTIDA				
<i>Stichopodidae</i>				<i>Oloturie</i>
			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ecuador)	<i>Oloturia bruna</i>

Mercoledì 16 aprile 2014

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
ARTHROPODA (ARTROPODI)				
ARACHNIDA				Ragni e scorpioni
ARANEAE				
<i>Theraphosidae</i>				Tarantole
		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II)		
		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II)		
		<i>Brachypelma</i> spp. (II)		
SCORPIONES				
<i>Scorpionidae</i>				Scorpioni
		<i>Pandinus dictator</i> (II)		Scorpione dittatore
		<i>Pandinus gambiensis</i> (II)		Scorpione del Gambia
		<i>Pandinus imperator</i> (II)		Scorpione imperatore
INSECTA				Insetti
COLEOPTERA				Coleotteri
<i>Lucanidae</i>				<i>Lucanidi</i> o <i>Cervi volanti</i>
			<i>Colophon</i> spp. (III Sudafrica)	
<i>Scarabaeidae</i>				Scarabei
		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Scarabeo rinoceronte
LEPIDOPTERA				Farfalle
<i>Nymphalidae</i>				
			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivia)	
			<i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivia)	
			<i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivia)	

Mercoledì 16 aprile 2014

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<i>Papilionidae</i>				Ornitottere e <i>Papilionidi</i>
		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		
		<i>Atrophaneura palu</i>		
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		Papilioni del Bhutan
		<i>Graphium sandawanum</i>		
		<i>Graphium stresemanni</i>		
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Ornitottere
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			Ornitottera della Regina Alessandra
		<i>Papilio benguetanus</i>		
	<i>Papilio chikae</i> (I)			Macaone di Luzon
		<i>Papilio speranza</i>		
	<i>Papilio homerus</i> (I)			Papilio di Omero
	<i>Papilio hospiton</i> (I)			Macaone di Sardegna
		<i>Papilio morondavana</i>		
		<i>Papilio neumoegeni</i>		
		<i>Parides ascanius</i>		
		<i>Parides hahneli</i>		
	<i>Parnassius apollo</i> (II)			Apollo
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II)		Papilioni imperiali
	<i>Trogonoptera</i> spp. (II)		Ornitottere	
	<i>Troides</i> spp. (II)		Ornitottere	
ANNELIDA (VERMI SEGMENTATI E SANGUISUGHE)				
HIRUDINOIDEA				Sanguisughe

Mercoledì 16 aprile 2014

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
ARHYNCHOBDELLIDA				
Hirudinidae				Sanguisughe
		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)		Sanguisuga medicinale
		<i>Hirudo verbana</i> (II)		
MOLLUSCA (MOLLUSCHI)				
BIVALVIA				Molluschi bivalvi (vongole, mitili, ecc.)
MYTILOIDA				
Mytilidae				Mitilidi
		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Dattero di mare
UNIONOIDA				
Unionidae				Mitili d'acqua dolce
	<i>Conradilla caelata</i> (I)			
		<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		
	<i>Dromus dromas</i> (I)			
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			

Mercoledì 16 aprile 2014

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			
	<i>Potamilus capax</i> (I)			
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I)			
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			
VENEROIDA				
<i>Tridacnidae</i>				<i>Tridacne</i>
		<i>Tridacnidae</i> spp. (II)		<i>Tridacne giganti</i>
GASTROPODA				<i>Limacce, lumache e strombi</i>
MESOGASTROPODA				
<i>Strombidae</i>				<i>Strombi</i>
		<i>Strombus gigas</i> (II)		<i>Strombo gigante</i>
STYLOMMATOPHORA				
<i>Achatinellidae</i>				
	<i>Achatinella</i> spp. (I)			<i>Lumaca piccola agata di Oahu</i>
<i>Camaenidae</i>				
		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		<i>Chiocciola verde dell'Isola di Manus</i>

Mercoledì 16 aprile 2014

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
CNIDARIA (CORALLI, CORALLI DI FUOCO, ANEMONI)				
ANTHOZOA				<i>Coralli, anemoni di mare</i>
ANTIPATHARIA				
		ANTIPATHARIA spp. (II)		Antipatari o Coralli neri
GORGONACEAE				
<i>Coralliidae</i>				
			<i>Corallium elatius</i> (III Cina)	
			<i>Corallium japonicum</i> (III Cina)	
			<i>Corallium konjoi</i> (III Cina)	
			<i>Corallium secundum</i> (III Cina)	
HELIOPORACEA				
<i>Helioporidae</i>				<i>Corallo blu</i>
		Helioporidae spp. (II) (Comprende unicamente la specie <i>Heliopora coerulea</i>) ⁽¹⁾		Corallo blu
SCLERACTINIA				
		SCLERACTINIA spp. (II) ⁽¹⁾		Madreporari
STOLONIFERA				
<i>Tubiporidae</i>				<i>Tubiporidi o Coralli a canne d'organo</i>
		Tubiporidae spp. (II) ⁽¹⁾		Tubiporidi o Coralli a canne d'organo
HYDROZOA				<i>Idroidi, coralli di mare, fisalie</i>
MILLEPORINA				
<i>Milleporidae</i>				<i>Milleporidi</i>
		Milleporidae spp. (II) ⁽¹⁾		Milleporidi

⁽¹⁾ Non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:

Fossili;

Sabbie coralline ovvero materiale consistente in tutto o in parte in frammenti finemente tritutati di corallo morto di diametro non superiore ai 2 mm e che può tra l'altro contenere resti di Foraminifera, conchiglie di molluschi e crostacei e alghe coralline;

Frammenti di corallo (compresi frantumi e pietrisco), ovvero frammenti incoerenti di corallo morto spezzati o a forma di dita e di altro materiale compresi tra i 2 e i 30 mm misurati in qualsiasi direzione.

Mercoledì 16 aprile 2014

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
STYLASTERINA				
<i>Stylasteridae</i>				<i>Stilasteridi</i>
		<i>Stylasteridae</i> spp. (II) ⁽¹⁾		Stilasteridi
FLORA				
AGAVACEAE				<i>Agavi</i>
	<i>Agave parviflora</i> (I)			Agave a fiore piccolo
		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4		Agave della Regina Vittoria
		<i>Nolina interrata</i> (II)		Nolina di San Diego
AMARYLLIDACEAE				<i>Amarillidacee</i>
		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4		Bucaneve
		<i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Sternbergia
ANACARDIACEAE				
		<i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II)		
		<i>Operculicarya pachypus</i> (II)		
APOCYNACEAE				
		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9		
		<i>Pachypodium</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4		
	<i>Pachypodium ambongense</i> (I)			
	<i>Pachypodium baronii</i> (I)			
	<i>Pachypodium decaryi</i> (I)			
		<i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2		Rauvolfia
ARALIACEAE				<i>Aralie</i>
		<i>Panax ginseng</i> (II) (Solo la popolazione della Federazione russa; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) #3		Gingseng

⁽¹⁾ Non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:

Fossili;

Sabbie coralline ovvero materiale consistente in tutto o in parte in frammenti finemente tritutati di corallo morto di diametro non superiore ai 2 mm e che può tra l'altro contenere resti di Foraminifera, conchiglie di molluschi e crostacei e alghe coralline;

Frammenti di corallo (compresi frantumi e pietrisco), ovvero frammenti incoerenti di corallo morto spezzati o a forma di dita e di altro materiale compresi tra i 2 e i 30 mm misurati in qualsiasi direzione.

Mercoledì 16 aprile 2014

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Ginseng americano
ARAUCARIACEAE				Araucarie
	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Araucaria o Pino del Cile
BERBERIDACEAE				Berberidacee
		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Podofillo indiano
BROMELIACEAE				Bromeliacee
		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4		
		<i>Tillandsia kammii</i> (II) #4		
		<i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #4		
		<i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4		
		<i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #4		
		<i>Tillandsia sucrei</i> (II) #4		
		<i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽¹⁾ #4		
CACTACEAE				Cactus
		CACTACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e di <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. e <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽²⁾ #4		Cactus
	<i>Ariocarpus</i> spp. (I)			Cactus pietra vivente
	<i>Astrophytum asterias</i> (I)			Cactus riccio di mare
	<i>Aztekium ritteri</i> (I)			Cactus azteco

⁽¹⁾ Il commercio di esemplari il cui codice sorgente è A è consentito solo se detti esemplari presentano catafilli.

⁽²⁾ Gli esemplari propagati artificialmente dei seguenti ibridi e/o cultivar non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:
Hatiora x graeseri
Schlumbergera x buckleyi
Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera orrsichiana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata
Schlumbergera truncata (cultivar)
 Cactaceae spp. cangianti colore innestate nelle seguenti piante da innesto: *Harrisia «Jusbertii»*, *Hylocereus trigonus* o *Hylocereus undatus*
Opuntia microdasys (cultivar)

Mercoledì 16 aprile 2014

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Coryphantha werdermannii</i> (I)			Cactus a cuscino spinoso
	<i>Discocactus</i> spp. (I)			Discocactus
	<i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I)			Cactus spinoso di Lindsay
	<i>Echinocereus schmollii</i> (I)			
	<i>Escobaria minima</i> (I)			Cactus a cuscino spinoso
	<i>Escobaria sneedii</i> (I)			Cactus a cuscino spinoso
	<i>Mammillaria pectinifera</i> (I)			Mamillaria a pettine
	<i>Mammillaria solisioides</i> (I)			Pitayta
	<i>Melocactus conoideus</i> (I)			
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)			
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			Cactus a carciofo
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			Cactus del Marble Canyon
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			Cactus di montagna di Knowlton
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			Cactus di Paradina
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			Cactus Navajo di Peeble
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			Cactus a cuscino spinoso
	<i>Pelecyphora</i> spp. (I)			Cactus ad ascia
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			Cactus con le spine ad uncino
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			Cactus della Mesa verde
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			

Mercoledì 16 aprile 2014

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			Cactus con le spine ad uncino
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I)			Cactus con le spine ad uncino
	<i>Strombocactus</i> spp. (I)			Cactus appiattito
	<i>Turbincarpus</i> spp. (I)			Cactus spiralati
	<i>Uebelmannia</i> spp. (I)			
CARYOCARACEAE				
		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		Noce del Costa Rica
COMPOSITAE (ASTERACEAE)				<i>Asteraceae</i>
	<i>Saussurea costus</i> (I) (nota anche come <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> o <i>A. costus</i>)			Lappa Bardana
CRASSULACEAE				
		<i>Dudleya stolonifera</i> (II)		
		<i>Dudleya traskiae</i> (II)		
CUCURBITACEAE				
		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (nota anche come <i>Xerosicyos pubescens</i>)		
		<i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		
CUPRESSACEAE				Cipressi
	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I)			Alerce
	<i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			
CYATHEACEAE				<i>Felci arboree</i>
		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Felci arboree
CYCADACEAE				<i>Cicadi</i>
		CYCADACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4		Cicadi
	<i>Cycas beddomei</i> (I)			Cicas di Beddome

Mercoledì 16 aprile 2014

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
DICKSONIACEAE				<i>Felci arboree</i>
		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4		
		<i>Dicksonia</i> spp. (II) (Solo le popolazioni delle Americhe; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento. Sono comprese: <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> e <i>D. stuebelii</i>) #4		Felci arboree
DIDIEREACEAE				
		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		Discoria o Yam della Cina
DIOSCOREACEAE				<i>Ignami</i>
		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		
DROSERACEAE				<i>Drosere</i>
		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		Venere acchiappamosche
EUPHORBIACEAE				<i>Euforbie</i>
		<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4</p> <p>(Solo le specie succulente, ad eccezione di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Euphorbia misera</i>; 2) esemplari propagati artificialmente di cultivar di <i>Euphorbia trigona</i>; 3) esemplari propagati artificialmente di <i>Euphorbia lactea</i>, innestati su portainnesti propagati artificialmente di <i>Euphorbia nerifolia</i>, se sono: <ul style="list-style-type: none"> — crestati, oppure — a ventaglio, oppure — cangianti; 4) esemplari propagati artificialmente di cultivar di <i>Euphorbia «Mili»</i>, se sono: <ul style="list-style-type: none"> — facilmente identificabili come esemplari propagati artificialmente, e — introdotti nell'Unione o (ri)esportati dall'Unione in partite di 100 o più piante; — che non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento, e 5) gli esemplari inclusi nell'allegato A) 		Euforbie succulente

Mercoledì 16 aprile 2014

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia cremersii</i> (I) (Comprende la forma <i>viridifolia</i> e la var. <i>rakotozafyi</i>)			
	<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (Comprende la ssp. <i>tuberifera</i>)			
	<i>Euphorbia decaryi</i> (I) (Comprende le vars. <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> e <i>sprirosticha</i>)			
	<i>Euphorbia francoisii</i> (I)			
	<i>Euphorbia handiensis</i> (II)			
	<i>Euphorbia lambii</i> (II)			
	<i>Euphorbia moratii</i> (I) (Comprende le vars. <i>antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> e <i>multiflora</i>)			
	<i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)			
	<i>Euphorbia quartzitcola</i> (I)			
	<i>Euphorbia stygiana</i> (II)			
	<i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			

Mercoledì 16 aprile 2014

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
FOUQUIERIACEAE				
		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			
GNETACEAE				<i>Joint firs</i>
			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	
JUGLANDACEAE				
		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		
LAURACEAE				
		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (noto anche come <i>A. duckei</i>) #12		Legno di rosa del Brasile
LEGUMINOSAE (FABACEAE)				<i>Leguminose</i>
		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		Pernambuco
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)			Palissandro brasiliano
			<i>Dalbergia retusa</i> (III Guatemala) (Solo la popolazione del Guatemala; tutte le altre popolazioni sono incluse nell'allegato D) #5	Cocobolo
			<i>Dalbergia stevensonii</i> (III Guatemala) (Solo la popolazione del Guatemala; tutte le altre popolazioni sono incluse nell'allegato D) #5	Palissandro dell'Honduras
			<i>Dipteryx panamensis</i> (III Costa Rica/Nicaragua)	Almendro
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5		Afrormosia

Mercoledì 16 aprile 2014

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4		Macacauba
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		Sandalo rosso
LILIACEAE				Liliacee
		<i>Aloe</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e dell' <i>Aloe vera</i> , conosciuta anche come <i>Aloe barbadensis</i> , che non figura negli allegati del presente regolamento) #4		Aloe
	<i>Aloe albida</i> (I)			
	<i>Aloe albiflora</i> (I)			
	<i>Aloe alfredii</i> (I)			
	<i>Aloe bakeri</i> (I)			
	<i>Aloe bellatula</i> (I)			
	<i>Aloe calcairophila</i> (I)			
	<i>Aloe compressa</i> (I) (Comprende le vars. <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> e <i>schistophila</i>)			
	<i>Aloe delphinensis</i> (I)			
	<i>Aloe descoingsii</i> (I)			
	<i>Aloe fragilis</i> (I)			
	<i>Aloe haworthioides</i> (I) (Comprende la var. <i>aurantiaca</i>)			
	<i>Aloe helenae</i> (I)			
	<i>Aloe laeta</i> (I) (Comprende la var. <i>maniaensis</i>)			
	<i>Aloe parallelifolia</i> (I)			
	<i>Aloe parvula</i> (I)			
	<i>Aloe pillansii</i> (I)			
	<i>Aloe polyphylla</i> (I)			
	<i>Aloe rauhii</i> (I)			

Mercoledì 16 aprile 2014

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<i>Aloe suzanna</i> (I)			
	<i>Aloe versicolor</i> (I)			
	<i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE				<i>Magnolie</i>
			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	Magnolia Taungme
MELIACEAE				<i>Mogani, cedri</i>
			<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolivia) (Solo la popolazione della Bolivia; tutte le altre popolazioni sono incluse nell'allegato D) #5	
			<i>Cedrela lilloi</i> (III Bolivia) (Solo la popolazione della Bolivia; tutte le altre popolazioni sono incluse nell'allegato D) #5	
			<i>Cedrela odorata</i> (III Bolivia / Brasile / Colombia / Guatemala / Perù) (Solo le popolazioni dei paesi che hanno elencato la specie nell'appendice III; tutte le altre popolazioni sono incluse nell'allegato D) #5	Cedro spagnolo
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4		Mogano messicano
		<i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Popolazione neotropica — comprende America centro-meridionale e Caraibi) #6		Mogano grandi foglie
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Mogano americano
NEPENTHACEAE				<i>Nepente</i> o <i>piante carnivore con ascidio</i>
		<i>Nepenthes</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4		<i>Nepente</i> o <i>piante carnivore con ascidio</i>
	<i>Nepenthes khasiana</i> (I)			<i>Nepente</i> indiana
	<i>Nepenthes rajah</i> (I)			<i>Nepente</i> o <i>pianta da brocche della Malesia</i>

Mercoledì 16 aprile 2014

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
ORCHIDACEAE				<i>Orchidee</i>
		ORCHIDACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) ⁽¹⁾ #4		Orchidee
	Per tutte le seguenti specie di orchidee di cui all'allegato A, le colture di piantine o di tessuti non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento se: — sono ottenute in vitro, in mezzi solidi o liquidi, e — gli esemplari sono conformi alla definizione di «riprodotti artificialmente» ai sensi dell'articolo 56 del regolamento (CE) n. 865/2006, e — quando sono introdotte nell'Unione o (ri)esportate dall'Unione, sono trasportate in contenitori sterili.	—	—	—
	<i>Aerangis ellisii</i> (I)			
	<i>Cephalanthera cucullata</i> (II)			
	<i>Cypripedium calceolus</i> (II)			
	<i>Dendrobium cruentum</i> (I)			
	<i>Goodyera macrophylla</i> (II)			
	<i>Laelia jongheana</i> (I)			

⁽¹⁾ Gli ibridi propagati artificialmente di *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* e *Vanda* non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento se gli esemplari sono facilmente riconoscibili come esemplari propagati artificialmente e non presentano segni indicanti che sono stati prelevati dall'ambiente selvatico, quali danni meccanici o grave disidratazione provocati dalla raccolta, crescita irregolare ed eterogeneità di forma e dimensioni all'interno di uno stesso taxon o di una stessa partita, alghe o altri organismi epifillici sulle foglie o lesioni provocate da insetti o altri parassiti, e

- a) se spediti in assenza di fioritura, vale a dire con almeno un fiore sbocciato per esemplare, non è richiesto un numero minimo di esemplari per spedizione; tuttavia gli esemplari devono essere trattati in maniera professionale per la vendita al dettaglio, ossia etichettati con etichette stampate o contenuti in imballaggi stampati recanti il nome dell'ibrido e il paese della lavorazione finale. Tali indicazioni devono essere chiaramente visibili e facilmente verificabili. Le piante che non possiedono chiaramente i requisiti per la deroga devono essere accompagnate da adeguati documenti CITES.
- b) se spediti in fase di fioritura, vale a dire con almeno un fiore sbocciato per esemplare, non è richiesto un numero minimo di esemplari per spedizione; tuttavia gli esemplari devono essere trattati in maniera professionale per la vendita al dettaglio, ossia etichettati con etichette stampate o contenuti in imballaggi stampati recanti il nome dell'ibrido e il paese della lavorazione finale. Tali indicazioni devono essere chiaramente visibili e facilmente verificabili. Le piante che non possiedono chiaramente i requisiti per la deroga devono essere accompagnate da adeguati documenti CITES.

Mercoledì 16 aprile 2014

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Laelia lobata</i> (I)			
	<i>Liparis loeselii</i> (II)			
	<i>Ophrys argolica</i> (II)			
	<i>Ophrys lunulata</i> (II)			
	<i>Orchis scopulorum</i> (II)			
	<i>Paphiopedilum</i> spp. (I)			Scarpette di Venere dell'Asia
	<i>Peristeria elata</i> (I)			Fiore dello Spirito Santo
	<i>Phragmipedium</i> spp. (I)			Scarpette di venere del Centro e Sud America tropicale
	<i>Renanthera imschootiana</i> (I)			Vanda rossa
	<i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			
OROBANCHACEAE				
		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		
PALMAE (ARECACEAE)				Palme
		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4		Manarano
	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)			
		<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		
			<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychelles) #13	Cocco di mare o noce delle Seychelles
		<i>Marojejya darianii</i> (II)		
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4		Palma a triangolo
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		
		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		
PAPAVERACEAE				Papaveracee
			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	

Mercoledì 16 aprile 2014

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia olaboensis</i> (II)		
PINACEAE				<i>Pinacee</i>
	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			Abete del Guatemala
			<i>Pinus koraiensis</i> (III Federazione russa) #5	
PODOCARPACEAE				<i>Podocarpi</i>
			<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1	
	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)			Pino del Cerro o di Parlatore
PORTULACACEAE				<i>Portulache, porcellane</i>
		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4		
		<i>Avonia</i> spp. (II) #4		
		<i>Lewisia serrata</i> (II) #4		Lewisia seghettata
PRIMULACEAE				<i>Primule, ciclamini</i>
		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁾ #4		Ciclamini
RANUNCULACEAE				<i>Ranuncoli</i>
		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2		Adonide gialla
		<i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		
ROSACEAE				<i>Rosacee</i>
		<i>Prunus africana</i> (II) #4		
RUBIACEAE				
	<i>Balmea stormiae</i> (I)			
SARRACENIACEAE				
		<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4		Sarracenie o piante carnivore con ascidio

⁽¹⁾ Gli esemplari propagati artificialmente di cultivar di *Cyclamen persicum* non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento. Tuttavia tale deroga non riguarda gli esemplari commercializzati come tuberi dormienti.

Mercoledì 16 aprile 2014

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Sarracenia oreophila</i> (I)			Pianta carnivora montana
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I)			Pianta carnivora dell'Alabama
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)			Pianta carnivora di Jones
SCROPHULARIACEAE				<i>Scrophularie</i>
		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (esclude <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		
STANGERIACEAE				<i>Stangeria e Bowenia</i>
		<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Cicadi
	<i>Stangeria eriopus</i> (I)			Stangeria
TAXACEAE				Tassi
		<i>Taxus chinensis</i> e taxa intraspecifici di questa specie (II) #2		
		<i>Taxus cuspidata</i> e taxa intraspecifici di questa specie (II) ⁽¹⁾ #2		
		<i>Taxus fuana</i> e taxa intraspecifici di questa specie (II) #2		
		<i>Taxus sumatrana</i> e taxa intraspecifici di questa specie (II) #2		
		<i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)				Legno di agar, ramino
		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #4		Legno di agar
		<i>Gonystylus</i> spp. (II) #4		Ramino
		<i>Gyrinops</i> spp. (II) #4		Legno di agar
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)				<i>Tetracentrons</i>
			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	

⁽¹⁾ Gli ibridi e i cultivar di *Taxus cuspidata* propagati artificialmente, vivi, in vasi o in altri piccoli contenitori (ogni spedizione deve essere accompagnata da un'etichetta o da un documento che indichi il nome del taxon o dei taxa e rechi la dicitura «propagato artificialmente»), non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.

Mercoledì 16 aprile 2014

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
VALERIANACEAE				Valerianaceae
		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		
VITACEAE				
		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II)		
		<i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		
WELWITSCHIACEAE				Welwitschia
		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		Welwitschia di Baine
ZAMIACEAE				Zamiaceae
		ZAMIACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4		Zamiaceae
		<i>Ceratozamia</i> spp. (I)		Ceratozamia
		<i>Chigua</i> spp. (I)		Chigua
		<i>Encephalartos</i> spp. (I)		Palme del pane
		<i>Microcycas calocoma</i> (I)		Cicas nana
ZINGIBERACEAE				
		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		Giglio delle farfalle
ZYGOPHYLLACEAE				Lignum-vitae
		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11		Palo santo
		<i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		Lignum-vitae

	Allegato D	Nome comune
FAUNA		
CHORDATA (CORDATI)		
MAMMALIA		Mammiferi

Mercoledì 16 aprile 2014

	<i>Allegato D</i>	<i>Nome comune</i>
CARNIVORA		
<i>Canidae</i>		<i>Cani, volpi, lupi</i>
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III India) § 1	Volpe rossa dell'Afghanistan
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III India) § 1	Volpe rossa dell'Himalaya
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III India) § 1	Volpe rossa del Punjab
<i>Mustelidae</i>		<i>Tassi, martore, donnole, ecc.</i>
	<i>Mustela altaica</i> (III India) § 1	Donnola degli Altai
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III India) § 1	Ermellino del Turkestan
	<i>Mustela kathiah</i> (III India) § 1	Donnola dal ventre giallo
	<i>Mustela sibirica</i> (III India) § 1	Donnola siberiana
DIPROTODONTIA		
<i>Macropodidae</i>		<i>Canguri, uallabie</i>
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	Canguro arboricolo monocolore
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	Canguro arboricolo di Goodfellow
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	Canguro arboricolo di Matschie
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	Canguro arboricolo dal manto dorato
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	Dendrolago o Canguro arboricolo di Seri
AVES		<i>Uccelli</i>
ANSERIFORMES		
<i>Anatidae</i>		<i>Anatre, oche, cigni</i>
	<i>Anas melleri</i>	Anatra del Meller

Mercoledì 16 aprile 2014

	<i>Allegato D</i>	<i>Nome comune</i>
COLUMBIFORMES		
<i>Columbidae</i>		<i>Colombi, piccioni</i>
	<i>Columba oenops</i>	Colomba di Salvin
	<i>Didunculus strigirostris</i>	Diduncolo becco dentato
	<i>Ducula pickeringii</i>	Piccione imperiale di Pickering
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	Colomba pugnalata di Bartlett
	<i>Ptilinopus marchei</i>	Colomba frivora di Marché
	<i>Turacoena modesta</i>	Piccione modesto di Timor
GALLIFORMES		
<i>Cracidae</i>		<i>Cracidi</i>
	<i>Crax alector</i>	Hocco nero
	<i>Pauxi unicornis</i>	Hocco dall'elmo
	<i>Penelope pileata</i>	Penelope crestabianca
<i>Megapodiidae</i>		<i>Megapodi</i>
	<i>Eulipoa wallacei</i>	Megapodio di Wallace
<i>Phasianidae</i>		<i>Galli cedroni, faraone, pernici, fagiani, tragopani</i>
	<i>Arborophila gingica</i>	Pernice di Rickett
	<i>Lophura bulweri</i>	Fagiano di Bulwer
	<i>Lophura diardi</i>	Fagiano prelato
	<i>Lophura inornata</i>	Fagiano di Salvadori
	<i>Lophura leucomelanos</i>	Fagiano di Kalij
	<i>Syrnaticus reevesii</i> § 2	Fagiano venerato
PASSERIFORMES		
<i>Bombycillidae</i>		<i>Beccofrusoni</i>
	<i>Bombycilla japonica</i>	Beccofrusone giapponese

Mercoledì 16 aprile 2014

	<i>Allegato D</i>	<i>Nome comune</i>
<i>Corvidae</i>		<i>Cornacchie, gazze, ghiandaie</i>
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	Ghiandaia cerulea
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	Ghiandaia di Dickey
<i>Cotingidae</i>		<i>Cotinga</i>
	<i>Procnias nudicollis</i>	Campanaro collonudo
<i>Emberizidae</i>		<i>Cardinali, beccasemi, tangara</i>
	<i>Dacnis nigripes</i>	Dacne zampanere
	<i>Sporophila falcirostris</i>	Beccasemi di Temminck
	<i>Sporophila frontalis</i>	Beccasemi frontechiara
	<i>Sporophila hypochroma</i>	Beccasemi grigio e castano
	<i>Sporophila palustris</i>	Beccasemi di palude
<i>Estrildidae</i>		<i>Estrildidi</i>
	<i>Amandava amandava</i>	Bengalino moscato
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	Alarossa di Reichenow
	<i>Erythrura coloria</i>	Diamante del monte Katangland
	<i>Erythrura viridifacies</i>	Diamante facciaverde
	<i>Estrilda quartinia</i> (Spesso commercializzata sotto la denominazione <i>Estrilda melanotis</i>)	Estrilda panciagiata
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	Amaranto fiammante
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	Becco d'argento testa grigia
	<i>Lonchura punctulata</i>	Domino
	<i>Lonchura stygia</i>	Cappuccino nero

Mercoledì 16 aprile 2014

	<i>Allegato D</i>	<i>Nome comune</i>
<i>Fringillidae</i>		<i>Cardellini, canarini</i>
	<i>Carduelis ambigua</i>	Verdone testa nera
	<i>Carduelis atrata</i>	Negrìto della Bolivia
	<i>Kozlowia roborowskii</i>	Ciuffolotto di Roborowski
	<i>Pyrrhula erythaca</i>	Ciuffolotto dalla testa grigia
	<i>Serinus canicollis</i>	Canarino del Capo
	<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (Spesso commercializzato sotto la denominazione <i>Serinus citrinelloides</i>)	Venturone dell'Africa orientale
<i>Icteridae</i>		<i>Itteridi</i>
	<i>Sturnella militaris</i>	Sturnella di Defilippi
<i>Muscicapidae</i>		<i>Pigliamosche, tordi</i>
	<i>Cochoa azurea</i>	Cocìoa di Giava
	<i>Cochoa purpurea</i>	Cocìoa purpurea
	<i>Garrulax formosus</i>	Garrullo schiamazzante alirosse
	<i>Garrulax galbanus</i>	Garrullo schiamazzante di Austen
	<i>Garrulax milnei</i>	Garrullo schiamazzante codarossa
	<i>Niltava davidi</i>	Niltava del Fukien
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	Garrullo di Whitehead
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (Denominata altresì <i>Pogonicichla swynnertoni</i>)	Pettiroso di Swynnerton
	<i>Turdus dissimilis</i>	Tordo pettonero
<i>Pittidae</i>		<i>Pitta</i>
	<i>Pitta nipalensis</i>	Pitta nucablù
	<i>Pitta steerii</i>	Pitta di Steere
<i>Sittidae</i>		<i>Sittidi</i>
	<i>Sitta magna</i>	Picchio muratore gigante
	<i>Sitta yunnanensis</i>	Picchio muratore dello Yunnan

Mercoledì 16 aprile 2014

	<i>Allegato D</i>	<i>Nome comune</i>
<i>Sturnidae</i>		<i>Maine, storni</i>
	<i>Cosmopsarus regius</i>	Storno reale africano
	<i>Mino dumontii</i>	Maina facciagialla
	<i>Sturnus erythropygius</i>	Storno testabianca
REPTILIA		<i>Rettili</i>
TESTUDINES		
<i>Geoemydidae</i>		<i>Tartarughe acquatiche</i>
	<i>Melanochelys trijuga</i>	Tartaruga nera indiana
SAURIA		
<i>Agamidae</i>		
	<i>Physignathus cocincinus</i>	<i>Drago d'acqua cinese</i>
<i>Anguidae</i>		
	<i>Abronia graminea</i>	
<i>Gekkonidae</i>		<i>Gechi</i>
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	
	<i>Teratoscincus scincus</i>	
<i>Gerrhosauridae</i>		
	<i>Zonosaurus karsteni</i>	
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	
<i>Iguanidae</i>		
	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	
<i>Scincidae</i>		<i>Scinchi</i>
	<i>Tribolonotus gracilis</i>	
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	

Mercoledì 16 aprile 2014

	<i>Allegato D</i>	<i>Nome comune</i>
SERPENTES		
<i>Colubridae</i>		
	<i>Elaphe carinata</i> § 1	
	<i>Elaphe radiata</i> § 1	
	<i>Elaphe taeniura</i> § 1	
	<i>Enhydris bocourti</i> § 1	
	<i>Homalopsis buccata</i> § 1	
	<i>Langaha nasuta</i>	
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	
	<i>Ptyas korros</i> § 1	
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> § 1	
<i>Hydrophiidae</i>		<i>Serpenti marini</i>
	<i>Lapemis curtus</i> (Comprende <i>Lapemis hardwickii</i>) § 1	
<i>Viperidae</i>		<i>Vipere</i>
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> § 1	
AMPHIBIA		
ANURA		<i>Rane e rospi</i>
<i>Hylidae</i>		
	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	
<i>Leptodactylidae</i>		<i>Rane neotropicali</i>
	<i>Leptodactylus laticeps</i>	
<i>Ranidae</i>		<i>Ranidi</i>
	<i>Limnonectes macrodon</i>	
	<i>Rana shqiperica</i>	

Mercoledì 16 aprile 2014

	<i>Allegato D</i>	<i>Nome comune</i>
CAUDATA		
<i>Hynobiidae</i>		<i>Salamandre asiatiche</i>
	<i>Ranodon sibiricus</i>	
<i>Plethodontidae</i>		
	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	
<i>Salamandridae</i>		<i>Tritoni e salamandre</i>
	<i>Cynops ensicauda</i>	
	<i>Echinotriton andersoni</i>	
	<i>Pachytriton labiatus</i>	
	<i>Paramesotriton spp.</i>	
	<i>Salamandra algira</i>	
	<i>Tylotriton spp.</i>	
ACTINOPTERYGII		<i>Pesci</i>
PERCIFORMES		
<i>Apogonidae</i>		
	<i>Pterapogon kauderni</i>	<i>Pesce cardinale di Banggai</i>
ARTHROPODA (ARTROPODI)		
INSECTA		<i>Insetti</i>
LEPIDOPTERA		<i>Farfalle</i>
<i>Papilionidae</i>		<i>Ornitottere e papilionidi</i>
	<i>Baronia brevicornis</i>	
	<i>Papilio groesmithi</i>	
	<i>Papilio maraho</i>	
MOLLUSCA (MOLLUSCHI)		
GASTROPODA		
<i>Haliotidae</i>		
	<i>Haliotis midae</i>	<i>Abalone orecchio di Mida</i>

Mercoledì 16 aprile 2014

	<i>Allegato D</i>	<i>Nome comune</i>
FLORA		
AGAVACEAE		Agavi
	<i>Calibanus hookeri</i>	
	<i>Dasyilirion longissimum</i>	
ARACEAE		Aracee
	<i>Arisaema dracontium</i>	
	<i>Arisaema erubescens</i>	
	<i>Arisaema galeatum</i>	
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>Marmarisense</i>	
	<i>Biarum ditschianum</i>	
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		Asteracee
	<i>Arnica montana</i> § 3	Arnica
	<i>Othonna cacalioides</i>	
	<i>Othonna clavifolia</i>	
	<i>Othonna hallii</i>	
	<i>Othonna herrei</i>	
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	
	<i>Othonna retrorsa</i>	
ERICACEAE		Eriche, rododendri
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> § 3	Uva ursina

Mercoledì 16 aprile 2014

	<i>Allegato D</i>	<i>Nome comune</i>
GENTIANACEAE		<i>Genziane</i>
	<i>Gentiana lutea</i> § 3	Genziana gialla o genziana maggiore
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Leguminose</i>
	<i>Dalbergia granadillo</i> § 4	Legno di rosa
	<i>Dalbergia retusa</i> (Ad eccezione della popolazione inclusa nell'allegato C) § 4	Cocobolo
	<i>Dalbergia stevensonii</i> (Ad eccezione della popolazione inclusa nell'allegato C) § 4	Palissandro dell'Honduras
LILIACEAE		<i>Liliacee</i>
	<i>Trillium pusillum</i>	
	<i>Trillium rugelii</i>	
	<i>Trillium sessile</i>	
LYCOPODIACEAE		<i>Licopodi</i>
	<i>Lycopodium clavatum</i> § 3	Licopodio clavato
MELIACEAE		<i>Mogani, cedri</i>
	<i>Cedrela fissilis</i> (Ad eccezione della popolazione inclusa nell'allegato C) § 4	
	<i>Cedrela lilloi</i> (<i>C. angustifolia</i>) (Ad eccezione della popolazione inclusa nell'allegato C) § 4	
	<i>Cedrela montana</i> § 4	
	<i>Cedrela oaxacensis</i> § 4	
	<i>Cedrela odorata</i> (Ad eccezione delle popolazioni che sono incluse nell'allegato C) § 4	Cedro spagnolo
	<i>Cedrela salvadorensis</i> § 4	
	<i>Cedrela tonduzii</i> § 4	
MENYANTHACEAE		
	<i>Menyanthes trifoliata</i> § 3	Trifoglio fibrino

Mercoledì 16 aprile 2014

	<i>Allegato D</i>	<i>Nome comune</i>
PARMELIACEAE		
	<i>Cetraria islandica</i> § 3	Lichene islandico
PASSIFLORACEAE		
	<i>Adenia glauca</i>	
	<i>Adenia pechuelli</i>	
PEDALIACEAE		<i>Sesamo, artiglio del diavolo</i>
	<i>Harpagophytum</i> spp. § 3	Artiglio del diavolo
PORTULACACEAE		
	<i>Ceraria carrissoana</i>	
	<i>Ceraria fruticulosa</i>	
SELAGINELLACEAE		<i>Selaginelle</i>
	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Rosa di Gericò»

Mercoledì 16 aprile 2014

ALLEGATO II**Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive**

- Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio
(GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1)
- Regolamento (CE) n. 938/97 della Commissione
(GU L 140 del 30.5.1997, pag. 1)
- Regolamento (CE) n. 2307/97 della Commissione
(GU L 325 del 27.11.1997, pag. 1)
- Regolamento (CE) n. 2214/98 della Commissione
(GU L 279 del 16.10.1998, pag. 3)
- Regolamento (CE) n. 1476/1999 della Commissione
(GU L 171 del 7.7.1999, pag. 5)
- Regolamento (CE) n. 2724/2000 della Commissione
(GU L 320 del 18.12.2000, pag. 1)
- Regolamento (CE) n. 1579/2001 della Commissione
(GU L 209 del 2.8.2001, pag. 14)
- Regolamento (CE) n. 2476/2001 della Commissione
(GU L 334 del 18.12.2001, pag. 3)
- Regolamento (CE) n. 1497/2003 della Commissione
(GU L 215 del 27.8.2003, pag. 3)
- Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio limitatamente all'articolo 3 e all'allegato III, pt. 66
(GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1)
- Regolamento (CE) n. 834/2004 della Commissione
(GU L 127 del 29.4.2004, pag. 40)
- Regolamento (CE) n. 1332/2005 della Commissione
(GU L 215 del 19.8.2005, pag. 1)
- Regolamento (CE) n. 318/2008 della Commissione
(GU L 95 dell'8.4.2008, pag. 3)
- Regolamento (CE) n. 407/2009 della Commissione
(GU L 123 del 19.5.2009, pag. 3)
- Regolamento (CE) n. 398/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 126 del 21.5.2009, pag. 5)
- Regolamento (UE) n. 709/2010 della Commissione
(GU L 212 del 12.8.2010, pag. 1)
- Regolamento (UE) n. 101/2012 della Commissione
(GU L 39 dell'11.2.2012, pag. 133)
-

Mercoledì 16 aprile 2014

ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 338/97	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5, paragrafi da 1 a 5	Articolo 5, paragrafi da 1 a 5
Articolo 5, paragrafo 6, alinea	Articolo 5, paragrafo 6, alinea
Articolo 5, paragrafo 6, punto i)	Articolo 5, paragrafo 6, lettera a)
Articolo 5, paragrafo 6, punto ii)	Articolo 5, paragrafo 6, lettera b)
Articolo 5, paragrafo 7, lettera a)	Articolo 5, paragrafo 7, primo comma
Articolo 5, paragrafo 7, lettera b)	Articolo 5, paragrafo 7, secondo comma
Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 6, paragrafo 4, lettera a)	Articolo 6, paragrafo 4, primo comma
Articolo 6, paragrafo 4, lettera b)	Articolo 6, paragrafo 4, secondo comma
Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 7, paragrafo 1, primo comma
Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), alinea	Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto i)	Articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, lettera b), punto i)
Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto ii)	Articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, lettera b), punto ii)
Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto iii)	Articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, lettera b), punto iii)
Articolo 7, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 7, paragrafo 1, terzo comma
Articolo 7, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 7, paragrafo 2, primo comma
Articolo 7, paragrafo 2, lettera b)	Articolo 7, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 7, paragrafo 2, lettera c)	Articolo 7, paragrafo 2, terzo comma
–	Articolo 7, paragrafo 2, quarto comma
Articolo 7, paragrafo 3	Articolo 7, paragrafo 3, primo comma
–	Articolo 7, paragrafo 3, secondo comma
Articolo 7, paragrafo 4	Articolo 7, paragrafo 4, primo comma
–	Articolo 7, paragrafo 4, secondo comma
Articolo 8	Articolo 8
Articolo 9	Articolo 9
Articolo 10	Articolo 10
Articolo 11, paragrafo 1	Articolo 11, paragrafo 1
Articolo 11, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 11, paragrafo 2, primo comma
Articolo 11, paragrafo 2, lettera b)	Articolo 11, paragrafo 2, secondo comma

Mercoledì 16 aprile 2014

Regolamento (CE) n. 338/97	Presente regolamento
Articolo 11, paragrafi 3, 4 e 5	Articolo 11, paragrafi 3, 4 e 5
Articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 12, paragrafo 4	Articolo 12, paragrafo 4, primo comma
–	Articolo 12, paragrafo 4, secondo comma
Articolo 12, paragrafo 5	Articolo 12, paragrafo 5
Articolo 13, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 13, paragrafo 1, primo comma
Articolo 13, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 13, paragrafo 2	Articolo 13, paragrafo 2
Articolo 13, paragrafo 3), lettera a)	Articolo 13, paragrafo 3, primo comma
Articolo 13, paragrafo 3, lettera b)	Articolo 13, paragrafo 3, secondo comma
Articolo 13, paragrafo 3, lettera c)	Articolo 13, paragrafo 3, terzo comma
Articolo 14, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 14, paragrafo 1, primo comma
Articolo 14, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 14, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 14, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 14, paragrafo 1, terzo comma
Articolo 14, paragrafo 2	Articolo 14, paragrafo 2
Articolo 14, paragrafo 3, lettera a)	Articolo 14, paragrafo 3, primo comma
Articolo 14, paragrafo 3, lettera b)	Articolo 14, paragrafo 3, secondo comma
Articolo 14, paragrafo 3, lettera c)	Articolo 14, paragrafo 3, terzo comma
Articolo 15, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 15, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 15, paragrafo 4, lettera a)	Articolo 15, paragrafo 4, primo comma
Articolo 15, paragrafo 4, lettera b)	Articolo 15, paragrafo 4, secondo comma
Articolo 15, paragrafo 4, lettera c)	Articolo 15, paragrafo 4, terzo comma
Articolo 15, paragrafo 4, lettera d)	Articolo 15, paragrafo 4, quarto comma
Articolo 15, paragrafi 5 e 6	Articolo 15, paragrafi 5 e 6
Articolo 16	Articolo 16
Articolo 17, paragrafo 1	Articolo 17, paragrafo 1
Articolo 17, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 17, paragrafo 2
Articolo 17, paragrafo 2, lettera b)	Articolo 17, paragrafo 3
Articolo 18	Articolo 21
Articolo 19, paragrafo 1, primo comma	–
Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma	–
Articolo 19, paragrafo 2	–
Articolo 19, paragrafo 3	Articolo 18, paragrafo 1
Articolo 19, paragrafo 4	Articolo 18, paragrafo 2
Articolo 19, paragrafo 5	Articolo 18, paragrafo 3
–	–
–	Articolo 20

Mercoledì 16 aprile 2014

Regolamento (CE) n. 338/97	Presente regolamento
Articolo 20	Articolo 22
Articolo 21	–
–	Articolo 23
Articolo 22	Articolo 24
Allegato	Allegato I
–	Allegato II
–	Allegato III

Mercoledì 16 aprile 2014

P7_TA(2014)0398

Possibilità di pesca e contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e le Seychelles ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles (16651/2013 — C7-0020/2014 — 2013/0375(NLE))

(Approvazione)

(2017/C 443/74)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (16651/2013),
 - visto il progetto di protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles (16648/2013),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0020/2014),
 - vista la proposta di regolamento del Consiglio relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a titolo del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles (COM(2013)0765),
 - vista la proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles (COM(2013)0766),
 - visti l'articolo 81, paragrafo 1, primo e terzo comma, l'articolo 81, paragrafo 2 e l'articolo 90, paragrafo 7 del suo regolamento,
 - visti la raccomandazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per i bilanci (A7-0201/2014),
1. dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;
 2. invita la Commissione a fornire al Parlamento informazioni pertinenti sulle riunioni scientifiche congiunte di cui all'articolo 4 dell'accordo di partenariato e sulle riunioni della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato, in particolare i relativi processi verbali e conclusioni, unitamente ad una relazione annuale sull'attuazione pratica del programma pluriennale di sostegno settoriale di cui all'articolo 3 del protocollo;
 3. chiede che rappresentanti della commissione per la pesca, in veste di osservatori, possano partecipare alle riunioni sopra indicate della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato;
 4. invita la Commissione a presentare al Parlamento e al Consiglio, durante l'ultimo anno di validità del protocollo e prima dell'apertura dei negoziati per il suo rinnovo, una relazione di valutazione ex post sulla sua attuazione, contenente un'analisi della capacità di sfruttamento delle possibilità di pesca e un'analisi costi-benefici del protocollo, unitamente ad una relazione sulle possibili limitazioni sulle attività di pesca e sui danni causati alla flotta dell'Unione che opera nella zona economica esclusiva delle Seychelles a causa della pirateria in questa parte dell'Oceano Indiano;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica delle Seychelles.
-

Mercoledì 16 aprile 2014

P7_TA(2014)0399

Possibilità di pesca e contropartita finanziaria previste nell'accordo di partenariato nel settore della pesca UE-Comore ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 concernente la proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea e l'Unione delle Comore che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti (16130/2013 — C7-0011/2014 — 2013/0388(NLE))

(Approvazione)

(2017/C 443/75)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (16130/2013),
 - visto il progetto di protocollo tra l'Unione europea e l'Unione delle Comore che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti (16127/2013),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0011/2014),
 - visti l'articolo 81, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - visti la raccomandazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per i bilanci (A7-0177/2014),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
 2. invita la Commissione a trasmettere al Parlamento i processi verbali e le conclusioni delle riunioni della commissione mista al fine di controllare l'attuazione, l'interpretazione e l'applicazione dell'accordo come previsto dall'articolo 9 dello stesso, nonché la valutazione dei risultati conseguiti nell'attuazione del programma settoriale pluriennale prevista dall'articolo 3 del protocollo; invita altresì la Commissione ad agevolare la partecipazione di rappresentanti del Parlamento in qualità di osservatori alle riunioni della commissione mista; chiede alla Commissione di presentare al Parlamento e al Consiglio, nell'ultimo anno di applicazione del protocollo e prima dell'apertura dei negoziati per il suo rinnovo, una relazione completa sull'attuazione, senza inutili restrizioni all'accesso al documento;
 3. invita il Consiglio e la Commissione, nei limiti delle rispettive attribuzioni, a informare immediatamente e pienamente il Parlamento in tutte le fasi delle procedure relative al nuovo protocollo e al suo rinnovo, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, e all'articolo 218, paragrafo 10, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dell'Unione delle Comore.

Mercoledì 16 aprile 2014

P7_TA(2014)0400

Possibilità di pesca e contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca UE-Madagascar ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica del Madagascar che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti (14164/1/2012 — C7-0408/2012 — 2012/0238(NLE))

(Approvazione)

(2017/C 443/76)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (14164/1/2012),
 - visto il progetto di protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica del Madagascar che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti (14159/2012),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma degli articoli 43, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0408/2012),
 - visti l'articolo 81, paragrafo 1, primo e terzo comma, l'articolo 81, paragrafo 2, e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - visti la raccomandazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci (A7-0178/2014),
1. dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica del Madagascar.

Mercoledì 16 aprile 2014

P7_TA(2014)0401

Accordo quadro UE-Repubblica di Corea per quanto riguarda le questioni relative alla riammissione ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda le questioni relative alla riammissione (05290/2014 — C7-0046/2014 — 2013/0267A(NLE))

(Approvazione)

(2017/C 443/77)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (05290/2014),
 - visto il progetto di accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (06151/2010),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma degli articoli 79, paragrafo 3 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0046/2014),
 - visti l'articolo 81, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0267/2014),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e alla Repubblica di Corea.
-

Mercoledì 16 aprile 2014

P7_TA(2014)0402

Accordo quadro UE-Repubblica di Corea ad esclusione delle questioni relative alla riammissione ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 relativa al progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, ad esclusione delle questioni relative alla riammissione (05287/2014 — C7-0044/2014 — 2013/0267B(NLE))

(Approvazione)

(2017/C 443/78)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (05287/2014),
 - visto l'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte e la Repubblica di Corea, dall'altra (06151/2010),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma degli articoli 91 e 100, dell'articolo 191, paragrafo 4, degli articoli 207 e 212 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0044/2014),
 - visti l'articolo 81, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - visti la raccomandazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per il commercio internazionale (A7-0265/2014),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Corea.

Mercoledì 16 aprile 2014

P7_TA(2014)0403

Accordo di stabilizzazione e di associazione CE-Montenegro (Protocollo per tenere conto dell'adesione della Croazia) ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Montenegro, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (14187/2013 — C7-0007/2014 — 2013/0262(NLE))

(Approvazione)

(2017/C 443/79)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (14187/2013),
 - visto il protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Montenegro, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (14190/2013),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 217 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto i), nonché dell'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0007/2014),
 - visti l'articolo 81, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A7-0192/2014),
1. dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica del Montenegro.
-

Mercoledì 16 aprile 2014

P7_TA(2014)0404

Accordo UE-Georgia sui principi generali della partecipazione della Georgia ai programmi dell'Unione ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e la Georgia sui principi generali della partecipazione della Georgia ai programmi dell'Unione (16612/2013 — C7-0486/2013 — 2013/0257(NLE))

(Approvazione)

(2017/C 443/80)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (16612/2013),
 - visto il protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e la Georgia sui principi generali della partecipazione della Georgia ai programmi dell'Unione (16613/2013),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 212 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0486/2013),
 - visti l'articolo 81, paragrafo 1, primo e terzo comma, nonché l'articolo 81, paragrafo 2 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A7-0191/2014),
1. dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Georgia.
-

Mercoledì 16 aprile 2014

P7_TA(2014)0405

Autorizzazione del Portogallo ad applicare una riduzione delle aliquote d'accisa nelle regioni autonome di Madera e delle Azzorre su taluni alcolici *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza il Portogallo ad applicare una riduzione delle aliquote d'accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madera, nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre (COM(2014)0117 — C7-0104/2014 — 2014/0064(CNS))

(Procedura legislativa speciale — consultazione)

(2017/C 443/81)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2014)0117),
 - visto l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0104/2014),
 - visti gli articoli 55 e 46, paragrafo 1, del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0262/2014),
1. approva la proposta della Commissione;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
-

Mercoledì 16 aprile 2014

P7_TA(2014)0406

Regime d'imposta AIEM applicabile nelle isole Canarie ***Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa al regime d'imposta AIEM applicabile nelle isole Canarie (COM(2014)0171 — C7-0106/2014 — 2014/0093(CNS))****(Procedura legislativa speciale — consultazione)**

(2017/C 443/82)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2014)0171),
 - visto l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0106/2014),
 - visti l'articolo 55 e l'articolo 46, paragrafo 1, del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0263/2014),
1. approva la proposta della Commissione;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
-

Mercoledì 16 aprile 2014

P7_TA(2014)0407

Modifica della decisione 2004/162/CE relativa al regime dei «dazi di mare» nei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda il suo periodo di applicazione *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2004/162/CE relativa al regime dei «dazi di mare» nei dipartimenti francesi d'oltremare quanto alla sua durata di applicazione (COM(2014)0181 — C7-0129/2014 — 2014/0101(CNS))

(Procedura legislativa speciale — consultazione)

(2017/C 443/83)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2014)0181),
 - visto l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0129/2014),
 - visti l'articolo 55 e l'articolo 46, paragrafo 1, del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0264/2014),
1. approva la proposta della Commissione;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
-

Mercoledì 16 aprile 2014

P7_TA(2014)0411

Progetto di bilancio rettificativo n. 1/2014: adeguamenti tecnici relativi al Fondo europeo per gli investimenti, Orizzonte 2020 e l'impresa comune Shift2Rail**Risoluzione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2014 dell'Unione europea per l'esercizio 2014, sezione III — Commissione (08219/2014 — C7-0146/2014 — 2014/2018(BUD))**

(2017/C 443/84)

Il Parlamento europeo,

- visti l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 41,
 - visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2014, definitivamente adottato il 20 novembre 2013 ⁽²⁾,
 - visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽³⁾,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ⁽⁴⁾,
 - vista la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione europea all'aumento di capitale del Fondo europeo per gli investimenti (COM(2014)0066),
 - vista la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune Shift2Rail (COM(2013)0922),
 - visto il progetto di bilancio rettificativo n. 1/2014 adottato dalla Commissione l'11 febbraio 2014 (COM(2014)0078),
 - vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2014 adottata dal Consiglio il 9 aprile 2014 e trasmessa al Parlamento europeo il 10 aprile 2014 (08219/2014 — C7-0146/2014),
 - visti gli articoli 75 ter e 75 sexies del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0276/2014),
- A. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 1/2014 riguarda una serie di adeguamenti necessari per l'esecuzione del bilancio 2014 in linea con l'adozione dei più recenti atti legislativi, e in particolare gli adeguamenti necessari per attuare la proposta di aumentare il capitale del Fondo europeo per gli investimenti (FEI), le variazioni derivanti dalla base giuridica di Orizzonte 2020 adottata dopo l'adozione del bilancio 2014 e gli adeguamenti collegati alla creazione della struttura di bilancio relativa alla proposta di impresa comune Shift2Rail;
- B. considerando che l'aumento della base di capitale del FEI contribuirà a migliorare l'accesso delle piccole e medie imprese ai finanziamenti a titolo dei programmi COSME e Orizzonte 2020;
- C. considerando che le modifiche della nomenclatura del programma Orizzonte 2020 sono necessarie per uniformarla alle disposizioni della base giuridica adottata nel dicembre 2013;

⁽¹⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 51 del 20.2.2014.

⁽³⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

Mercoledì 16 aprile 2014

- D. considerando che la creazione della struttura di bilancio appropriata relativa all'impresa comune Shift2Rail è necessaria ed è già stata fatta per altre imprese comuni nel corso della procedura di bilancio 2014;
- E. considerando che la finalità del progetto di bilancio rettificativo n. 1/2014 è di iscrivere ufficialmente tali adeguamenti nel bilancio 2014;
- F. considerando che le modifiche proposte sono neutre dal punto di vista finanziario poiché non variano il livello complessivo della spesa per il 2014;
1. ricorda che il programma di lavoro per le attività coperte dalla linea di bilancio 08 02 04 01 «La scienza per e con la società» indica impegni pari a circa 53 milioni di EUR nel 2014, mentre il progetto di bilancio rettificativo n. 1/2014 non prevede alcuna dotazione per questa linea; ricorda alla Commissione l'impegno assunto durante il trilogico di bilancio del 2 aprile 2014 di procedere immediatamente a uno storno interno verso la linea 08 02 04 01 «La scienza per e con la società», onde garantire un regolare avvio di queste attività in linea con il programma di lavoro e con quanto previsto dalla base giuridica;
 2. prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 1/2014 presentato dalla Commissione e della posizione del Consiglio al riguardo;
 3. approva la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2014;
 4. incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 1/2014 è definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
-

Mercoledì 16 aprile 2014

P7_TA(2014)0412

Introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell'UE *II**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell'Unione, nell'ambito di un approccio equilibrato, e abroga la direttiva 2002/30/CE (05560/2/2014 — C7-0133/2014 — 2011/0398(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2017/C 443/85)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione del Consiglio in prima lettura (05560/2/2014 — C7-0133/2014),
 - visti i pareri motivati inviati dal Senato francese, dal Bundesrat tedesco e dalla Camera dei rappresentanti dei Paesi Bassi, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 2012 ⁽¹⁾,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 19 luglio 2012 ⁽²⁾,
 - vista la sua posizione in prima lettura ⁽³⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2011)0828),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 72 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0274/2014),
1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
 2. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;
 3. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
 4. incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 5. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ GU C 181 del 21.6.2012, pag. 173.

⁽²⁾ GU C 277 del 13.9.2012, pag. 110.

⁽³⁾ Testi adottati del 12.12.2012, P7_TA(2012)0496.

Mercoledì 16 aprile 2014

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione della Commissione sulla revisione della direttiva 2002/49/CE

«La Commissione sta discutendo con gli Stati membri l'allegato II della direttiva 2002/49/CE (metodi di calcolo del rumore) nella prospettiva di adottarlo nei prossimi mesi.

Sulla base dei risultati dei lavori attualmente in corso a livello dell'OMS riguardo alla metodologia per valutare le implicazioni dell'impatto acustico sulla salute, la Commissione intende rivedere l'allegato III della direttiva 2002/49/CE (stima dell'impatto sulla salute, curve dose-risposta).»

Mercoledì 16 aprile 2014

P7_TA(2014)0413

Azione dell'Unione «Capitali europee della cultura» per gli anni dal 2020 al 2033 *II**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'azione dell'Unione «Capitali europee della cultura» per gli anni dal 2020 al 2033 e che abroga la decisione n. 1622/2006/CE (05793/1/2014 — C7-0132/2014 — 2012/0199(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2017/C 443/86)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione del Consiglio in prima lettura (05793/1/2014 — C7-0132/2014),
 - visti i pareri del Comitato delle regioni del 15 febbraio 2012 ⁽¹⁾ e del 30 novembre 2012 ⁽²⁾,
 - vista la sua posizione in prima lettura ⁽³⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0407),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 72 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la cultura e l'istruzione (A7-0275/2014),
1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
 2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
 3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ GU C 113 del 18.4.2012, pag. 17.

⁽²⁾ GU C 17 del 19.1.2013, pag. 97.

⁽³⁾ Testi approvati del 12.12.2013, P7_TA(2013)0590.

Mercoledì 16 aprile 2014

P7_TA(2014)0414

Cattura accidentale di cetacei ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca (06103/1/2014 — C7-0100/2014 — 2012/0216(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2017/C 443/87)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione del Consiglio in prima lettura (06103/1/2014 — C7-0100/2014),
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 novembre 2012 ⁽¹⁾,
 - vista la sua posizione in prima lettura ⁽²⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0447),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 72 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la pesca (A7-0272/2014),
1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
 2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
 3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ GU C 11 del 15.1.2013, pag. 85.

⁽²⁾ Testi approvati del 16.4.2013, P7_TA(2013)0104.

Mercoledì 16 aprile 2014

P7_TA(2014)0415

Distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi *I****Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (COM(2012)0131 — C7-0086/2012 — 2012/0061(COD))****(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

(2017/C 443/88)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0131),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0086/2012),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 settembre 2012 ⁽¹⁾,
 - visto il parere del comitato delle regioni del 29 novembre 2012 ⁽²⁾,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 5 marzo 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione giuridica (A7-0249/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. approva la dichiarazione congiunta del Parlamento, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione, che sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie L, unitamente all'atto legislativo finale;
 3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2012)0061**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»)***(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2014/67/UE.)*⁽¹⁾ GU C 351 del 15.11.2012, pag. 61.⁽²⁾ GU C 17 del 19.1.2013, pag. 67.

Mercoledì 16 aprile 2014

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'articolo 4, paragrafo 3, lettera g)

Il fatto che il posto cui il lavoratore distaccato è temporaneamente assegnato per svolgere la propria attività lavorativa, nel quadro della fornitura di servizi, fosse occupato o meno dallo stesso lavoratore o da un altro lavoratore (distaccato) nei periodi precedenti costituisce solo uno dei possibili elementi da prendere in considerazione nel corso di una valutazione globale della situazione fattuale in caso di dubbio.

Il semplice fatto che ciò possa costituire uno degli elementi non dovrebbe in alcun modo essere interpretato nel senso di imporre un divieto sulla possibile sostituzione del lavoratore distaccato con un altro lavoratore distaccato o di impedire la possibilità di tale sostituzione, il che può riguardare in particolare i servizi forniti su base stagionale, ciclica o ripetitiva.

Mercoledì 16 aprile 2014

P7_TA(2014)0416

Restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro *I****Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (rifusione) (COM(2013)0311 — C7-0147/2013 — 2013/0162(COD))****(Procedura legislativa ordinaria — rifusione)**

(2017/C 443/89)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0311),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0147/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 settembre 2013 ⁽¹⁾,
 - visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi ⁽²⁾,
 - vista la lettera del 5 novembre 2013 della commissione giuridica alla commissione per la cultura e l'istruzione a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 27 febbraio 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A7-0058/2014),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ GU C 341 del 21.11.2013, pag. 98.

⁽²⁾ GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

Mercoledì 16 aprile 2014

P7_TC1-COD(2013)0162

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (Rifusione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2014/60/UE.)

Mercoledì 16 aprile 2014

P7_TA(2014)0417

Ridurre il consumo di borse di plastica in materiale leggero *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio al fine di ridurre il consumo di borse di plastica in materiale leggero (COM(2013)0761 — C7-0392/2013 — 2013/0371(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 443/90)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2013)0761),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0392/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale del 26 febbraio 2014 ⁽¹⁾,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 3 aprile 2014 ⁽²⁾,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0174/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2013)0371

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio al fine di ridurre il consumo di borse di plastica in materiale leggero

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

⁽¹⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Mercoledì 16 aprile 2014

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ è stata adottata al fine di prevenire o ridurre l'impatto degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sull'ambiente. Benché le borse di plastica costituiscano un imballaggio ai sensi di tale direttiva, le relative disposizioni non contemplano misure specifiche legate al consumo di tali borse.
- (2) Il consumo di borse di plastica si traduce in elevati livelli ~~di inquinamento da immondizia~~ e **di littering (dispersione di rifiuti)** in un uso inefficiente delle risorse. Il problema è inoltre destinato ad aggravarsi in assenza di interventi in materia. ~~L'inquinamento da borse di plastica è parte del~~ **si traduce in inquinamento ambientale e aggrava il diffuso** problema dei rifiuti ~~marini, una minaccia per~~ **nei corpi idrici, minacciando** gli ecosistemi ~~marini acquatici~~ di tutto il mondo. [Em. 1]
- (2 bis) **Inoltre, l'accumulo di borse di plastica nell'ambiente ha un impatto decisamente negativo su determinati settori dell'economia, come il turismo.** [Em. 2]
- (3) Le borse di plastica **in materiale leggero** (con uno spessore inferiore a 50 micron), che rappresentano la grande maggioranza delle borse di plastica consumate nell'Unione, ~~vengono riutilizzate~~ **sono** meno ~~rispetto a~~ **facilmente riutilizzabili delle** borse di spessore superiore. ~~Da qui e pertanto finiscono più rapidamente tra i rifiuti; comportano~~ un maggiore rischio ~~di trasformarsi in immondizia di littering e, essendo leggere, hanno~~ **più probabilità di essere disperse nell'ambiente terrestre e negli ecosistemi marini e di acqua dolce.** [Em. 3]
- (3 bis) **Sebbene le borse di plastica siano riciclabili, gli attuali tassi di riciclo sono molto bassi e non raggiungeranno verosimilmente livelli significativi, perché la sottigliezza e la leggerezza del materiale non conferisce loro un elevato valore di riciclaggio. Inoltre, per le borse di plastica non è prevista raccolta differenziata, il trasporto è costoso e il lavaggio a fini di riciclo richiede grandi volumi di acqua. Il riciclaggio delle borse di plastica non risolve quindi i problemi causati dalle stesse.** [Em. 4]
- (3 ter) **Nella gerarchia dei rifiuti la prevenzione è al primo posto, ed è per questo che è stato definito un obiettivo di riduzione valido in tutta l'Unione. Tuttavia, le borse di plastica hanno molteplici usi e continueranno a essere utilizzate anche in futuro. Per impedire che le borse di plastica necessarie finiscano nell'ambiente, è opportuno ampliare le infrastrutture per la gestione dei rifiuti — con particolare riferimento al riciclaggio — e informare i consumatori in merito alle corrette modalità di smaltimento dei rifiuti.** [Em. 46]
- (4) Il livelli di consumo delle borse di plastica variano notevolmente nei vari Stati membri **non solo** a causa delle differenze nelle abitudini di consumo e nella coscienza ambientale, ~~essi come~~ **ma soprattutto** in funzione dell'**del grado di** efficacia delle misure adottate dagli Stati membri. Alcuni Stati membri sono riusciti a ridurre notevolmente i livelli di consumo delle borse di plastica: il consumo medio nei sette Stati membri più virtuosi è pari a solo il 20 % del consumo medio nell'Unione. **Gli obiettivi di riduzione a livello di Unione devono essere fissati in rapporto al consumo medio di borse di plastica nell'Unione, in modo da tener conto delle riduzioni già conseguite da alcuni Stati membri.** [Em. 5]

⁽¹⁾ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁽²⁾ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014.

⁽⁴⁾ Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

Mercoledì 16 aprile 2014

- (4 bis) *I dati disponibili concernenti l'uso delle borse di plastica nell'Unione dimostrano chiaramente che il consumo è basso o si è ridotto negli Stati membri in cui gli operatori economici non mettono a disposizione le borse di plastica gratuitamente ma contro un prezzo modico. [Em. 6]*
- (4 ter) *Inoltre, è provato che le informazioni ai consumatori svolgono un ruolo decisivo nel raggiungimento degli obiettivi di riduzione del consumo di borse di plastica. A tal fine, è necessario impegnarsi a livello istituzionale per sensibilizzare il pubblico circa gli effetti ambientali delle borse di plastica e liberarsi dall'idea ancora diffusa che la plastica sia un materiale innocuo, poco costoso e intrinsecamente privo di valore merceologico. [Em. 7]*
- (5) Al fine di favorire livelli analoghi di riduzioni del consumo medio di borse di plastica in materiale leggero, occorre che gli Stati membri adottino misure per diminuire **notevolmente** il consumo di borse ~~con uno~~ di spessore inferiore ai 50 micron **e a riutilizzabilità assai limitata**, in linea con gli obiettivi generali della politica sui rifiuti dell'Unione e della gerarchia dei rifiuti dell'UE, di cui nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. Occorre che tali misure di riduzione tengano conto degli attuali livelli di consumo delle borse di plastica nei singoli Stati membri. L'impegno sarà tanto più ambizioso quanto più alti sono i livelli di consumo. Al fine di monitorare i progressi compiuti nel ridurre l'uso di borse di plastica in materiale leggero, le autorità nazionali forniranno le informazioni circa la relativa utilizzazione previste a norma dell'articolo 17 della direttiva 94/62/CE. [Em. 8]
- (5 bis) *Le misure da adottarsi da parte degli Stati membri devono prevedere l'uso di strumenti economici come l'imposizione di un corrispettivo di prezzo, che si è dimostrato particolarmente efficace ai fini della riduzione dell'uso delle borse di plastica. Gli Stati membri devono garantire che gli operatori della vendita alimentare non forniscano gratuitamente nei punti vendita di merci o prodotti borse di plastica, salvo le borse in materiale ultraleggero o soluzioni alternative a queste ultime. Gli Stati membri devono anche incoraggiare gli operatori dediti esclusivamente alla vendita di prodotti non alimentari a non fornire gratuitamente borse di plastica presso i punti vendita. [Em. 9]*
- (6) ~~Le misure che devono essere adottate dagli~~ **Gli** Stati membri ~~possono prevedere l'uso di~~ **devono anche poter ricorrere a** strumenti economici come imposte e prelievi, ~~che si sono dimostrati particolarmente efficaci nella riduzione dell'impiego delle borse di plastica, nonché di a~~ restrizioni alla commercializzazione, come i divieti in deroga all'articolo 18 della direttiva 94/62/CE, fatte salve le condizioni di cui agli articoli da 34 a 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). [Em. 10]
- (6 bis) *Le borse di plastica utilizzate per avvolgere alimenti umidi sfusi come carne e pesce crudi e prodotti lattiero-caseari, nonché quelle utilizzate per contenere preparati alimentari non confezionati, sono necessarie ai fini dell'igiene alimentare e dovrebbero quindi essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva. [Emm. 47 e 51]*
- (6 ter) *Le borse di plastica in materiale ultraleggero sono comunemente utilizzate per l'acquisto di alimenti secchi sfusi non imballati come frutta, verdura e dolci. L'utilizzo di borse di plastica ultraleggera per gli scopi suesposti contribuisce a prevenire la produzione di rifiuti alimentari, in quanto dà al consumatore la possibilità di acquistare l'esatta quantità di prodotto di cui ha bisogno anziché una quantità determinata di prodotto confezionato e permette il ritiro del prodotto non più idoneo al consumo senza dover smaltire intere confezioni di prodotto pre-confezionato. Tuttavia, le borse ultraleggera fabbricate con plastiche tradizionali pongono lo specifico problema del littering. [Em. 12]*
- (6 quater) *Le borse di plastica fabbricate con materiali biodegradabili e compostabili sono meno nocive per l'ambiente delle borse di plastica tradizionali. Quando l'uso delle borse di plastica comporta notevoli vantaggi, in particolare quando le borse in materiale ultraleggero sono utilizzate per avvolgere alimenti secchi sfusi*

⁽¹⁾ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

Mercoledì 16 aprile 2014

e non imballati come frutta, verdura e dolci, le borse di plastica tradizionali ultraleggere devono essere sostituite progressivamente da borse realizzate con carta riciclata o da borse ultraleggere biodegradabili e compostabili. Quando si debba ridurre l'utilizzo di borse di plastica, segnatamente di quelle ultraleggere, l'uso di borse di plastica di questo tipo fabbricate con materiali biodegradabili e compostabili deve anch'esso rientrare nell'obiettivo generale di riduzione. Tuttavia, gli Stati membri che praticano la raccolta differenziata di rifiuti organici devono poter ridurre il prezzo delle borse di plastica in materiale leggero fabbricate con materiali biodegradabili e compostabili. [Em. 13]

- (6 quinquies) *I programmi educativi rivolti ai consumatori in generale e ai bambini in particolare dovrebbero assolvere una particolare funzione ai fini della riduzione dell'utilizzo delle borse di plastica. Questi programmi dovrebbero essere realizzati dagli Stati membri nonché dai produttori e dettaglianti presso il punto di vendita di merci e prodotti. [Em. 14]*
- (6 sexies) *I principali obblighi concernenti l'imballaggio recuperabile sotto forma di compost devono essere modificati per pervenire a uno standard europeo per il compostaggio da giardino. Devono essere modificati anche i principali obblighi concernenti l'imballaggio biodegradabile in modo che siano considerati biodegradabili solo i materiali in grado di subire una biodegradazione completa. [Em. 15]*
- (6 septies) *La norma europea EN 13432 relativa ai «Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione — Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi» stabilisce le caratteristiche che un materiale deve possedere per essere considerato «compostabile»: poter essere riciclato attraverso un processo di recupero organico comprendente il compostaggio e la digestione anaerobica. La Commissione deve chiedere al Comitato europeo di normalizzazione di definire uno standard distinto per il compostaggio da giardino. [Em. 16]*
- (6 octies) *Alcuni materiali plastici sono indicati dai produttori come «oxo-biodegradabili». In tali materiali, additivi oxo-biodegradabili, generalmente sali di metalli, sono aggiunti alla materia plastica convenzionale. Per effetto dell'ossidazione di tali additivi, detti materiali si scompongono in particelle minute, che persistono nell'ambiente. È fuorviante quindi definire «biodegradabili» materiali di questo tipo. La scomposizione trasforma oggetti come le borse di plastica da immondizia visibile in immondizia invisibile mediante la produzione secondaria di microplastiche. Questa non è una soluzione al problema dei rifiuti, ma aumenta semmai l'inquinamento dell'ambiente causato da tali materiali, che non dovrebbero quindi essere utilizzati per gli imballaggi. [Em. 17]*
- (6 nonies) *L'uso di sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione e di interferenti endocrini dovrebbe essere progressivamente eliminato dalla produzione di materiale da imballaggio in modo da evitare un'inutile esposizione umana a tali sostanze e impedire che queste entrino nell'ambiente durante la fase di smaltimento dei rifiuti. [Em. 18]*
- (6 decies) *Le sostanze nocive presenti nelle borse di plastica, in particolare i prodotti chimici che alterano il sistema ormonale, dovrebbero essere messe al bando onde garantire un buon livello di protezione dell'ambiente e della salute umana. [Em. 19]*
- (7) *È opportuno che le misure volte a ridurre il consumo di borse di plastica si traducano in una riduzione sostenuta del consumo di borse di plastica in materiale leggero e non comportino un incremento globale della produzione di imballaggi. [Em. 20]*
- (7 bis) *Per assicurare il riconoscimento a livello unionale delle indicazioni (marchio, caratteristiche, codice a colori) per le borse biodegradabili e compostabili, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti ex articolo 290 TFUE concernenti la definizione di tali indicazioni. È di particolare importanza che durante i suoi lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione ed elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. [Em. 21]*

Mercoledì 16 aprile 2014

- (8) Le misure di cui alla presente direttiva sono coerenti con la comunicazione della Commissione dal titolo «Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse»⁽¹⁾ e sono intese a contribuire alle azioni contro l'inquinamento adottate in conformità della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾.
- (8 bis) ***Per non ostacolare il funzionamento del mercato interno, è necessario che a livello dell'Unione sia prevista la parità di condizioni riguardo ai materiali utilizzati. Differenze di trattamento di determinati materiali da parte di alcuni Stati membri sono pregiudizievoli per le attività di riciclaggio e gli scambi commerciali.*** [Em. 22]
- (9) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 94/62/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 94/62/CE è così modificata:

1) all'articolo 3, sono inseriti i punti seguenti:

«-2 bis. ***“borse di plastica”***: borse con o senza manici composte da materiali plastici quali definiti all'articolo 3, punto 1, del regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione (*), fornite ai consumatori nei punti vendita per consentire il trasporto di merci o prodotti. Le borse di plastica necessarie a fini di igiene alimentare per avvolgere alimenti umidi sfusi come carne e pesce crudi e prodotti lattiero-caseari, nonché quelle utilizzate per contenere preparati alimentari non confezionati, non sono considerate borse di plastica ai fini della presente direttiva;” [Emm. 48 e 53]

“2 bis. ***“borse di plastica in materiale leggero”***, ~~cioè borse composte da materiali di materia plastica~~ ***plastici*** ai sensi della definizione all'articolo 3, punto 1, del regolamento (UE) n. 10/2011, con uno spessore inferiore a 50 micron e fornite ai consumatori nei punti vendita di merci o prodotti; ***sono escluse dalla definizione le borse di plastica in materiale ultraleggero.***; [Em. 24]

“2 ter. ***‘borse di plastica in materiale ultraleggero’***, borse composte da materiali plastici ai sensi dell'articolo 3, punto 1, del regolamento (UE) n. 10/2011, con uno spessore inferiore a 10 micron;” [Em. 25]

“2 quater. ***‘materiali plastici oxo-frammentabili’***: materiali plastici contenenti additivi che catalizzano la scomposizione della materia plastica in microframmenti plastici;” [Em. 26]

“2 quinquies. ***‘rifiuti organici’***, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, i rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e i rifiuti simili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare. Non rientrano nella definizione i residui agricoli o silvicoli, il letame, i fanghi di depurazione o altri rifiuti organici biodegradabili come tessuti naturali, carta o legno trattato. Sono esclusi dalla definizione anche i sottoprodotti dell'industria alimentare che non vengono mai considerati rifiuti;” [Em. 27]

“2 sexies . ***“sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione”***, le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione appartenenti alla categoria 1A o 1B, conformemente alla parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (**); [Em. 28]

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni dal titolo «Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse» (COM(2011)0571 definitivo).

⁽²⁾ Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

Mercoledì 16 aprile 2014

"2 septies. "interferenti endocrini", sostanze alteranti del sistema endocrino per le quali è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi per la salute umana e che sono identificate secondo la procedura di cui all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (***) o in base alla raccomandazione [.../.../UE] della Commissione (****);

- (*) Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1).
- (**) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
- (***) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
- (****) Raccomandazione [.../.../UE] della Commissione del ... sui criteri per l'identificazione degli interferenti endocrini (GU C ...).» [Em. 29]

2) all'articolo 4, sono inseriti i paragrafi seguenti:

«-1a. Lo Stato membro provvede a che l'imballaggio sia realizzato in modo tale da non contenere sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione o interferenti endocrini in concentrazioni superiori allo 0,01 %. Gli Stati membri provvedono a che l'imballaggio sia realizzato in modo tale da non contenere materiali plastici "oxo-frammentabili". Tali misure devono essere realizzate entro ... (*)». [Em. 30]

"1 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare ~~una riduzione~~ **sul loro territorio un calo sostenuto** del consumo di borse di plastica in materiale leggero ~~sul loro territorio entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.~~ **pari ad almeno a:**

— 50 % entro il ... (**), e

— 80 % entro il ... (**),

rispetto al consumo medio dell'Unione nel 2010. [Em. 31]

Gli Stati membri adottano misure per assicurare che gli operatori economici della vendita alimentare non forniscano borse di plastica gratuitamente, fatta eccezione per le borse di plastica in materiale ultraleggero o soluzioni alternative a queste ultime, secondo il disposto del sesto comma.

Gli Stati membri assicurano che gli operatori della vendita alimentare facciano pagare per le borse di plastica in materiale leggero un prezzo adeguato ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riduzione di cui al primo comma. Gli Stati membri provvedono a che tali operatori applichino almeno lo stesso prezzo per le borse di plastica in materiale più pesante e non sostituiscano le borse in materiale leggero con borse in materiale ultraleggero presso i punti vendita. Gli Stati membri adottano tali misure entro ... (**).**

Gli Stati membri che hanno introdotto sistemi per la raccolta differenziata di rifiuti organici possono imporre agli operatori della vendita alimentare di ridurre fino al 50 % il prezzo delle borse di plastica in materiale leggero biodegradabile e compostabile.

Gli Stati membri incoraggiano gli operatori economici che vendono prodotti non alimentari a far pagare le borse di plastica a un prezzo adeguato ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riduzione di cui al primo comma. [Em. 32]

Mercoledì 16 aprile 2014

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le borse di plastica in materiale ultraleggero utilizzate per avvolgere alimenti secchi sfusi e non confezionati (come frutta, verdura e dolci) siano sostituite progressivamente da borse in carta riciclata o da borse di plastica in materiali ultraleggeri biodegradabili e compostabili. Gli Stati membri raggiungono una percentuale di sostituzione del 50 % entro il ... (***) e del 100 % entro il ... (*****). [Em. 33]**

Tali misure **Gli Stati membri** possono comprendere il **fare** ricorso a obiettivi di riduzione a livello nazionale, strumenti economici ~~nonché di altro tipo così come possono mantenere o introdurre~~ restrizioni alla commercializzazione in deroga all'articolo 18. **Tuttavia, tali misure non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.** [Em. 34]

Gli Stati membri riferiscono in merito agli effetti di tali misure sull'insieme della formazione dei rifiuti di imballaggio nelle relazioni da inoltrare alla Commissione a norma dell'articolo 17.”.

I ter. I rivenditori consentono ai consumatori di rifiutare e lasciare presso il punto di vendita qualunque imballaggio che ritengano superfluo, in particolare le borse di plastica. I rivenditori assicurano che gli imballaggi siano riutilizzati o riciclati. [Em. 35]

I quater. La Commissione e gli Stati membri promuovono, almeno per il primo anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, campagne informative e di sensibilizzazione rivolte al grande pubblico sugli effetti negativi per l'ambiente derivanti dall'uso eccessivo di borse di plastica convenzionali. [Em. 36]

I quinquies. Gli Stati membri assicurano che le misure volte a ridurre il consumo di borse di plastica in materiale leggero non comportino un incremento generale della produzione di imballaggi.» [Em. 38]

(*) GU: inserire la data — due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

(**) GU: inserire la data — Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

(***) GU: inserire la data — Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

(****) GU: inserire la data — due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

(*****) GU: inserire la data — tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

(*****) GU: inserire la data — cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

3) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 6 bis

Informazioni da indicare sulle borse di plastica

La biodegradabilità e compostabilità delle borse è chiaramente indicata sulla borsa stessa con un marchio, un contrassegno o un codice a colori. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per definire tali indicazioni e garantirne il riconoscimento a livello dell'Unione. Gli Stati membri possono adottare misure per indicare altre caratteristiche quali la riutilizzabilità, la riciclabilità e la degradabilità.» [Em. 39]

4) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 20 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 6 bis è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere da ... (*).

3. La delega di potere di cui all'articolo 6 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Mercoledì 16 aprile 2014

4. **Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.**

5. **Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6 bis entra in vigore soltanto se non sono state sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro un periodo di due mesi a decorrere dalla data di notifica dell'atto stesso al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale periodo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.» [Em. 40]**

(*) GU: inserire la data di entrata in vigore della direttiva di modifica.

5) nell'allegato II, le lettere c) e d) del paragrafo 3 sono modificate come segue:

«c) **Imballaggi recuperabili sotto forma di compost**

I rifiuti di imballaggio trattati per produrre compost devono essere sufficientemente biodegradabili da essere pienamente compatibili con la raccolta separata e il processo o l'attività di compostaggio industriale o da giardino in cui sono introdotti.

d) **Imballaggi biodegradabili**

I rifiuti di imballaggio biodegradabili devono essere di natura tale da poter subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica grazie alla quale tutto il materiale finisce per decomporre in biossido di carbonio, biomassa e acqua.» [Em. 41]

Articolo 2

1. Gli Stati membri **modificano se necessario la loro normativa nazionale e** mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. [Em. 42]

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 2 bis

Entro il ... (*) la Commissione riesamina l'efficacia della presente direttiva e valuta l'opportunità di adottare ulteriori misure, se del caso, corredate di una proposta legislativa. [Em. 43]

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ...,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

(*) GU: inserire la data — sei anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

Mercoledì 16 aprile 2014

P7_TA(2014)0418

Sorveglianza delle frontiere marittime esterne *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (COM(2013)0197 — C7-0098/2013 — 2013/0106(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 443/91)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0197),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 77, paragrafo 2, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0098/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere ⁽¹⁾, con particolare riferimento alla lotta contro la tratta di esseri umani e i trafficanti di morte,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 13 febbraio 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0461/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2013)0106

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme per la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 656/2014.)

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0444.

Mercoledì 16 aprile 2014

P7_TA(2014)0419

Responsabilità finanziaria connessa a pronunce dei tribunali istituiti da accordi internazionali di cui l'Unione europea è parte nei procedimenti per la risoluzione delle controversie investitore-Stato *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la gestione della responsabilità finanziaria nei procedimenti per la risoluzione delle controversie tra investitori e Stati istituiti da accordi internazionali di cui l'Unione europea è parte (COM(2012)0335 — C7-0155/2012 — 2012/0163(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 443/92)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0335),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0155/2012),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 4 aprile 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0124/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso ⁽¹⁾;
 2. approva la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, allegata alla presente risoluzione;
 3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2012)0163

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la gestione della responsabilità finanziaria connessa ai tribunali per la risoluzione delle controversie investitore-Stato istituiti da accordi internazionali di cui l'Unione europea è parte

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 912/2014.)

⁽¹⁾ La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 23 maggio 2013 (Testi approvati, P7_TA(2013)0219).

Mercoledì 16 aprile 2014

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

L'adozione e l'applicazione del presente regolamento non pregiudicano la ripartizione delle competenze stabilita dai trattati e non devono essere interpretate come un esercizio della competenza concorrente da parte dell'Unione in settori in cui la competenza dell'Unione non è stata esercitata.

Mercoledì 16 aprile 2014

P7_TA(2014)0420

Difesa contro le importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni da parte di paesi non membri dell'UE *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, e il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (COM(2013)0192 — C7-0097/2013 — 2013/0103(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 443/93)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0192),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0097/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0053/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso ⁽¹⁾;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2013)0103

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, e il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

⁽¹⁾ Sulla base degli emendamenti approvati il 5 febbraio 2014 (testi approvati, P7_TA(2014)0082).

Mercoledì 16 aprile 2014

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Le norme comuni relative alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri dell'Unione europea sono contenute rispettivamente nel regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio ⁽²⁾, e nel regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio ⁽³⁾ (di seguito denominati congiuntamente «regolamenti»). I regolamenti sono stati inizialmente adottati nel 1995, dopo la conclusione dell'Uruguay Round. Da allora vi sono state apportate diverse modifiche ed il Consiglio ha pertanto deciso nel 2009 di codificare detti regolamenti ai fini della chiarezza e della razionalità.
- (2) Se è vero che i regolamenti sono stati modificati, non si è però proceduto ad un riesame approfondito del loro funzionamento dopo il 1995. Di conseguenza nel 2011 la Commissione ha avviato una revisione dei regolamenti allo scopo, tra l'altro, di rispecchiare meglio le esigenze delle imprese all'inizio del XXI secolo.
- (3) Alla luce di tale revisione, talune disposizioni dei regolamenti vanno modificate al fine di migliorarne la trasparenza e la prevedibilità, di adottare misure efficaci per lottare contro le ritorsioni **da parte dei paesi terzi**, di migliorare l'efficacia e l'esecuzione e di ottimizzare le procedure di riesame. ~~Inoltre occorre inserire nei regolamenti talune pratiche che, negli ultimi anni, sono state applicate nel contesto delle inchieste antidumping e antisovvenzioni.~~ [Em. 1]
- (4) ~~Allo scopo di migliorare la trasparenza e la prevedibilità delle inchieste antidumping e antisovvenzioni, le parti interessate dall'imposizione di misure antidumping e compensative provvisorie, in particolare gli importatori, devono essere a conoscenza dell'istituzione imminente delle misure. Il termine concesso deve corrispondere al periodo intercorrente tra la presentazione del progetto di atto di esecuzione al comitato antidumping, istituito in forza dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1225/2009, e al comitato antisovvenzioni, istituito in forza dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 597/2009, e l'adozione di tale atto da parte della Commissione. Tale termine è fissato all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011. Inoltre, nel quadro di inchieste in cui non sia opportuno imporre misure provvisorie, è auspicabile che le parti siano informate con sufficiente anticipo del fatto che tali misure non saranno loro inflitte.~~ [Em. 2]
- (5) ~~Poco tempo prima dell'imposizione delle misure provvisorie gli esportatori o i produttori devono poter verificare il calcolo del proprio margine di dumping o di sovvenzione. Si potrebbero così rettificare eventuali errori di calcolo prima dell'istituzione delle misure.~~ [Em. 95]
- (6) Al fine di garantire l'efficacia delle misure di lotta contro le ritorsioni, i produttori dell'Unione devono poter fare affidamento sui regolamenti senza timore di ritorsioni da parte di terzi. ~~Le disposizioni esistenti prevedono~~ In circostanze particolari, **come nel caso di settori industriali differenziati e frammentati, composti prevalentemente da piccole e medie imprese (PMI)**, l'apertura di un'inchiesta senza che sia stata presentata una denuncia, laddove esistano sufficienti elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping, di sovvenzioni compensabili, di pregiudizio e di nesso di causalità. Tra le suddette circostanze particolari deve figurare la minaccia di ritorsioni **da parte di paesi terzi**. [Em. 3]
- (7) Allorché un'indagine non è avviata a seguito di una denuncia, **è necessario inviare una richiesta di cooperazione ai** produttori dell'Unione ~~devono essere tenuti a fornire affinché forniscano~~ le informazioni necessarie allo svolgimento dell'inchiesta per garantire la disponibilità di informazioni sufficienti per lo svolgimento dell'inchiesta nell'eventualità già citata di minacce di ritorsione. **Le piccole e microimprese dovrebbero essere esenti da questo obbligo al fine di risparmiare loro oneri e costi amministrativi irragionevoli.** [Em. 4]

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93).

Mercoledì 16 aprile 2014

- (8) I paesi terzi interferiscono in misura crescente negli scambi di materie prime con l'obiettivo di mantenere le materie prime sul proprio mercato interno a beneficio degli utenti a valle, ad esempio mediante l'imposizione di tasse all'esportazione o l'istituzione di regimi di doppia tariffazione. Ne consegue che il costo delle materie prime non è il risultato dell'interazione di normali forze di mercato che rispecchiano l'offerta e la domanda per una determinata materia prima. Tali interferenze creano ulteriori distorsioni commerciali. Pertanto i produttori dell'Unione non soltanto sono lesi da pratiche di dumping ma, rispetto ai produttori a valle dei paesi terzi coinvolti in tali pratiche, subiscono ulteriori distorsioni degli scambi. Al fine di tutelare adeguatamente il commercio, la regola del dazio inferiore non si applica a questi casi di distorsione strutturale a livello di materie prime.
- (9) L'articolo 107, paragrafo 1, TFUE vieta in linea di massima le sovvenzioni compensabili all'interno dell'Unione. Le sovvenzioni compensabili concesse dai paesi terzi hanno dunque un effetto particolarmente distorsivo sugli scambi. L'importo degli aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione è stato progressivamente ridotto nel tempo. Relativamente allo strumento antisovvenzioni, la regola del dazio inferiore non deve quindi più essere applicata alle importazioni provenienti da uno o più paesi che concedono sovvenzioni.
- (10) ~~Al fine di ottimizzare la procedura di riesame, i dazi riscossi nel corso dell'inchiesta sono rimborsati agli importatori, qualora le misure non siano prorogate dopo la conclusione di un'inchiesta di riesame in previsione della scadenza. Ciò è opportuno in quanto non sono state riscontrate, durante lo svolgimento dell'inchiesta, le condizioni necessarie per la proroga delle misure. [Em. 5]~~
- (11) Occorre inserire nei regolamenti talune pratiche che, negli ultimi anni, sono state applicate nel contesto delle inchieste antidumping e antisovvenzioni.
- (11 bis) *Qualsiasi documento inteso a chiarire le prassi consolidate della Commissione relativamente all'applicazione del presente regolamento (compresi i quattro progetti di orientamenti sulla selezione del paese analogo, sul riesame in previsione della scadenza, sulla durata delle misure, sul margine di pregiudizio e sull'interesse dell'Unione) dovrebbe essere adottato dalla Commissione soltanto dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e previa debita consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio, ed essere pienamente conforme alle disposizioni del presente regolamento. [Em. 6]*
- (11 ter) *L'Unione, a differenza dei suoi Stati membri, non è parte delle convenzioni dell'OIL. Per il momento, soltanto le convenzioni «chiave» dell'OIL sono state ratificate dalla totalità degli Stati membri dell'Unione. Al fine di mantenere aggiornata la definizione di livello sufficiente di norme sociali sulla base delle convenzioni dell'OIL di cui all'allegato I bis del regolamento (UE) n. 1225/2009, la Commissione aggiornerà, mediante atti delegati, tale allegato non appena gli Stati membri dell'Unione avranno ratificato altre convenzioni «prioritarie» dell'OIL. [Em. 7]*
- (12) L'industria dell'Unione non deve più essere definita facendo riferimento alle soglie per l'apertura dell'inchiesta stabilite nei regolamenti.
- (12 bis) *I settori industriali diversificati e frammentati, costituiti in gran parte da PMI hanno difficoltà ad accedere ai procedimenti di difesa commerciale a causa della complessità delle procedure e dei costi elevati delle stesse. È opportuno migliorare l'accesso delle PMI allo strumento rafforzando il ruolo dell'helpdesk per le PMI, che dovrebbe aiutare le PMI a presentare le denunce e a raggiungere le soglie necessarie per l'avvio delle inchieste. Anche le procedure amministrative inerenti ai procedimenti di difesa commerciale dovrebbero essere più rispondenti alle limitazioni delle PMI. [Em. 8]*
- (12 ter) *Nelle cause di antidumping la durata dell'inchiesta dovrebbe essere limitata a nove mesi e le inchieste si dovrebbero concludere entro 12 mesi dall'avvio del procedimento. Nelle cause antisovvenzioni la durata dell'inchiesta dovrebbe essere limitata a nove mesi e le inchieste si dovrebbero concludere entro 10 mesi dall'avvio del procedimento. In ogni caso, i dazi provvisori andrebbero imposti non prima di sessanta giorni e non oltre nove mesi a decorrere dalla data di inizio del procedimento. [Em. 9]*
- (12 quater) *Le informazioni non riservate riguardanti gli impegni presentate alla Commissione dovrebbero essere comunicate con maggiore chiarezza alle parti interessate, al Parlamento europeo e al Consiglio. La consultazione dell'industria dell'Unione da parte della Commissione dovrebbe divenire obbligatoria prima dell'accettazione di qualsiasi offerta d'impegno. [Em. 10]*

Mercoledì 16 aprile 2014

- (13) Nelle fasi iniziali di un'inchiesta, laddove i margini di dumping o di sovvenzione siano risultati inferiori alle soglie minime, l'inchiesta deve essere immediatamente chiusa in relazione agli esportatori che non saranno oggetto di ulteriori inchieste di riesame.
- (14) Nell'ambito delle inchieste di riesame antidumping e antisovvenzioni, sembra opportuno avere la possibilità di cambiare metodologia rispetto all'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure, al fine di accertare tra l'altro la coerenza delle metodologie utilizzate in più indagini in un momento determinato. Ciò consentirà in particolare di cambiare le metodologie che vengono rivedute nel tempo con l'evolversi delle situazioni.
- (15) Quando sono soddisfatte le condizioni previste per l'apertura di un'inchiesta antielusione, la registrazione delle importazioni interessate deve in ogni caso diventare obbligatoria.
- (16) Nelle inchieste antielusione appare auspicabile eliminare la condizione in base alla quale, per beneficiare di un'esenzione dalla registrazione o dall'estensione dei dazi, i produttori del prodotto in esame non devono essere collegati ai produttori sottoposti alle misure iniziali. In effetti l'esperienza dimostra che talvolta i produttori del prodotto in esame risultano non essere coinvolti in pratiche di elusione, ma sono collegati a un produttore soggetto alle misure iniziali. In tali casi al produttore non deve essere negata un'esenzione per il solo motivo che l'impresa è collegata a un produttore soggetto alle misure iniziali. Inoltre, quando la pratica di elusione avviene nell'Unione, il collegamento degli importatori con i produttori sottoposti alle misure non deve essere decisivo per determinare l'eventuale concessione di un'esenzione all'importatore.
- (17) Se il numero di produttori nell'Unione è così elevato da rendere necessario il ricorso al campionamento, il campione di produttori deve essere selezionato tra tutti i produttori dell'Unione e non solo tra quelli che hanno sporto denuncia.
- ~~(18) Nel procedere alla valutazione dell'interesse dell'Unione, la possibilità di formulare osservazioni deve essere data a tutti i produttori dell'Unione e non solo a quelli che hanno sporto denuncia. [Em. 93]~~
- (18 bis) La relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1225/2009 e del regolamento (CE) n. 597/2009 consente un monitoraggio tempestivo e regolare degli strumenti di difesa commerciale nell'ambito di un dialogo interistituzionale strutturato in materia. La pubblicazione di detta relazione, entro sei mesi dalla sua presentazione al Parlamento europeo e al Consiglio, garantisce la trasparenza degli strumenti di difesa commerciale nei confronti delle parti interessate e dei cittadini. [Em. 11]**
- (18 ter) La Commissione dovrebbe garantire una maggiore trasparenza dei procedimenti, delle procedure interne e dei risultati delle inchieste e tutti i fascicoli non riservati dovrebbero essere resi accessibili alle parti interessate mediante una piattaforma online. [Em. 12]**
- (18 quater) È opportuno che la Commissione informi regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio dell'avvio di qualsiasi inchiesta e dei relativi sviluppi. [Em. 13]**
- (18 quinquies) Se il numero di produttori nell'Unione è così elevato da rendere necessario il ricorso al campionamento, la Commissione, nel selezionare il campione di produttori, dovrebbe tenere pienamente conto della quota di PMI presente nel campione, in particolare nel caso di settori dell'industria diversificati e frammentati, composti prevalentemente da PMI. [Em. 14]**
- (18 sexies) Al fine di migliorare l'efficacia degli strumenti di difesa commerciale, è opportuno consentire ai sindacati di presentare denunce scritte congiuntamente con l'industria dell'Unione. [Em. 92]**
- (19) Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1225/2009 e (CE) n. 597/2009,

Mercoledì 16 aprile 2014

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1225/2009 è così modificato:

-1) il titolo è sostituito dal seguente:

«Il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea»; [Em. 15]

-1 bis) è inserito il considerando seguente:

«(11 bis) I paesi terzi interferiscono in misura crescente negli scambi con l'obiettivo di giovare ai produttori nazionali, ad esempio imponendo tasse all'esportazione o istituendo regimi di doppia tariffazione. Tali interferenze creano ulteriori distorsioni commerciali. Pertanto, i produttori dell'Unione non soltanto sono lesi da pratiche di dumping ma, rispetto ai produttori dei paesi terzi coinvolti in tali pratiche, subiscono ulteriori distorsioni degli scambi. Le differenze in termini di livello delle norme in materia di lavoro e ambiente possono anche comportare ulteriori distorsioni degli scambi. La regola del dazio inferiore non si dovrebbe pertanto applicare nei casi in cui il paese esportatore disponga di un livello insufficiente di norme sociali e ambientali. Il livello sufficiente è definito dalla ratifica delle convenzioni chiave dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e degli accordi ambientali multilaterali (AAM) di cui l'Unione è parte. Le piccole e medie imprese (PMI) sono particolarmente soggette alla concorrenza sleale in quanto la loro dimensione ridotta non consente loro di adattarsi. La regola del dazio inferiore non si dovrebbe pertanto applicare nei casi in cui la denuncia sia stata presentata per conto di un settore composto prevalentemente da PMI. La regola del dazio inferiore si dovrebbe però sempre applicare quando le distorsioni strutturali a livello di materie prime sono il frutto di una scelta deliberata effettuata da un paese meno avanzato per salvaguardare l'interesse pubblico.»; [Em. 16]

-1 ter) all'articolo 1, paragrafo 1, è inserito il comma seguente:

«L'utilizzo di qualsiasi prodotto oggetto di dumping in relazione all'esplorazione della piattaforma continentale o della zona economica esclusiva di uno Stato membro, o allo sfruttamento delle sue risorse, è assimilato a un'importazione nell'ambito del presente regolamento e sarà tassato di conseguenza qualora sia causa di pregiudizio per l'industria dell'Unione.»; [Em. 17]

-1 quater) all'articolo 1 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4 bis. Ai fini del presente regolamento, per materia prima si intende il fattore produttivo di un dato prodotto avente un impatto determinante sul suo costo di produzione.»; [Em. 18]

-1 quinquies) all'articolo 1 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4 ter. Si ritiene che una materia prima sia oggetto di una distorsione strutturale quando il suo prezzo non è solamente il risultato della normale operazione delle forze di mercato che riflettono la domanda e l'offerta. Tali distorsioni sono il risultato di interferenze da parte di paesi terzi che comprendono tra l'altro tasse all'esportazione, restrizioni all'esportazione nonché sistemi di doppio prezzo.»; [Em. 19]

-1 sexies) all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Un paese terzo ad economia di mercato viene opportunamente selezionato, tenendo debitamente conto di tutte le informazioni attendibili di cui si disponga al momento della scelta. Il paese selezionato presenta altresì un livello sufficiente di norme sociali e ambientali, intendendo per "livello sufficiente" quello stabilito sulla base della ratifica e dell'effettiva applicazione, da parte del paese terzo, degli AAM e dei relativi protocolli di cui l'Unione è parte in qualsiasi momento, nonché delle convenzioni dell'OIL elencate all'allegato I bis. Si deve inoltre tener conto dei termini e, se lo si ritiene opportuno, viene utilizzato un paese terzo ad economia di mercato sottoposto alla stessa inchiesta.»; [Em. 70 e 86]

Mercoledì 16 aprile 2014

1) all'articolo 4, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1. Ai fini del presente regolamento, si intende per “industria dell’Unione” il complesso dei produttori di prodotti simili nell’Unione o quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione maggioritaria della produzione UE totale di tali prodotti. Tuttavia.»;

1 bis) all'articolo 5, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Salvo il disposto del paragrafo 6, l'inchiesta per determinare l'esistenza, il grado e l'effetto delle pretese pratiche di dumping è aperta in seguito ad una denuncia scritta presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi associazione non avente personalità giuridica, che agisce per conto dell'industria dell'Unione. Le denunce possono essere altresì presentate congiuntamente dall'industria dell'Unione o da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi associazione non avente personalità giuridica, che agisce per conto di tale industria, nonché dai sindacati.»; [Emm. 87 e 90]

1 ter) all'articolo 5, è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. La Commissione agevola l'accesso allo strumento da parte di settori dell'industria differenziati e frammentati, composti prevalentemente da PMI, nel contesto delle cause antidumping, attraverso un helpdesk PMI.

L'helpdesk per le PMI favorisce la conoscenza dello strumento, fornisce informazioni e spiegazioni sulle cause, sulle modalità di presentazione di una denuncia e di una migliore presentazione degli elementi di prova del dumping, delle sovvenzioni compensabili e del pregiudizio.

L'helpdesk PMI mette a disposizione formulari standard per i dati statistici da presentare ai fini dell'esame della rappresentatività e questionari.

Dopo l'avvio di un'inchiesta, l'helpdesk PMI informa le PMI e le loro pertinenti associazioni che potrebbero essere interessate dall'avvio del procedimento e comunica loro le relative scadenze per la registrazione in qualità di parti interessate.

L'helpdesk PMI fornisce assistenza nelle questioni relative al completamento dei questionari, dove viene prestata particolare attenzione ai quesiti delle PMI circa le inchieste avviate a norma dell'articolo 5, paragrafo 6. Nella misura del possibile, contribuisce alla diminuzione dell'onere generato dalle barriere linguistiche.

Qualora le PMI forniscano elementi di prova prima facie dell'esistenza del dumping o di sovvenzioni passibili di misure compensative, l'helpdesk PMI fornisce alle PMI informazioni sull'evoluzione del volume e del valore delle importazioni del prodotto in esame, a norma dell'articolo 14, paragrafo 6.

L'helpdesk PMI fornisce altresì orientamenti circa le ulteriori possibilità di mettersi in contatto con il consigliere-auditore e con le autorità doganali nazionali. L'helpdesk PMI informa inoltre le PMI delle possibilità e condizioni in virtù delle quali chiedere un riesame delle misure e la restituzione dei dazi antidumping pagati.»; [Em. 20]

1 quater) all'articolo 5, paragrafo 4, è inserito il comma seguente:

«Nel caso di settori dell'industria diversificati e frammentati, composti prevalentemente da PMI, la Commissione agevola il raggiungimento di queste soglie attraverso il sostegno dell'helpdesk per le PMI.»; [Em. 21]

1 quinquies) all'articolo 5, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Qualora, in circostanze particolari, segnatamente nel caso di settori industriali diversificati e frammentati, costituiti in gran parte da PMI, la Commissione decida di iniziare un'inchiesta senza aver ricevuto una denuncia scritta presentata dall'industria dell'Unione, o per suo conto, l'inchiesta per poter essere aperta, deve essere giustificata da sufficienti elementi di prova dell'esistenza del dumping, di sovvenzioni passibili di misure compensative, del pregiudizio e del nesso di causalità, conformemente al paragrafo 2.»; [Em. 22]

Mercoledì 16 aprile 2014

1 *sexies*) all'articolo 6, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9. Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, l'inchiesta viene conclusa entro nove mesi. In ogni caso, tale inchiesta si conclude entro un anno dall'inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma dell'articolo 8 per gli impegni o dell'articolo 9 per i provvedimenti. Ogni qualvolta ciò sia possibile, e segnatamente nel caso di settori dell'industria diversificati e frammentati, composti prevalentemente da PMI, il periodo dell'inchiesta coincide con il periodo contabile.»; [Em. 23]

2) all'articolo 6 sono aggiunti paragrafi seguenti:

«10. I produttori dell'Unione del prodotto simile, **eccettuati i piccoli e micro produttori dell'Unione**, sono ~~tenuti~~ **invitati** a cooperare nei procedimenti che sono stati avviati a norma dell'articolo 5, paragrafo 6. [Em. 24]

10 bis. *La Commissione garantisce a tutte le parti interessate il possibile accesso alle informazioni, mediante un sistema di informazione con il quale alle parti interessate viene notificata l'aggiunta, ai fascicoli dell'inchiesta, di nuove informazioni non riservate. Le informazioni non riservate sono inoltre rese accessibili mediante una piattaforma web.* [Em. 25]

10 ter. *La Commissione tutela l'esercizio effettivo dei diritti procedurali delle parti interessate e garantisce che i procedimenti siano gestiti in modo imparziale, obiettivo ed entro un termine ragionevole, tramite, se del caso, un consigliere-auditore.* [Em. 26]

10 quater. *La Commissione mette a disposizione i questionari utilizzati nelle inchieste in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, su richiesta delle parti interessate.»; [Em. 27]*

3) l'articolo 7 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Possono essere imposti dazi provvisori qualora sia stato avviato un procedimento a norma dell'articolo 5, sia stato pubblicato un avviso di apertura, le parti interessate abbiano avuto adeguate possibilità di presentare informazioni e osservazioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 10, sia stata accertata a titolo provvisorio l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e qualora l'interesse dell'Unione richieda un intervento per evitare tale pregiudizio. I dazi provvisori vengono imposti non prima di sessanta giorni e non oltre sei mesi a decorrere dalla data di inizio del procedimento.»; [Em. 28]

a) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente frase:

«I dazi provvisori non vengono applicati entro un termine di due settimane dall'invio delle informazioni alle parti interessate a norma dell'articolo 19 bis. La comunicazione di tali informazioni non pregiudica qualsiasi eventuale decisione della Commissione.» [Em. 29]

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'importo del dazio provvisorio non può superare il margine di dumping provvisoriamente accertato. ~~Salvo il caso in cui siano~~ **dovrebbe essere inferiore a tale margine, se un dazio inferiore è sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione.**

Tale regola del dazio inferiore non si applica nei casi seguenti:

a) **sono** rilevate distorsioni strutturali a livello di **un'interferenza statale significativa che riguardano, fra l'altro, i prezzi, i costi e i fattori produttivi, inclusi ad esempio le materie prime e l'energia, la ricerca e la manodopera, la produzione, le vendite e gli investimenti, i tassi di cambio e le condizioni di finanziamento del commercio equo**, per quanto riguarda il prodotto in esame nel paese esportatore, il suddetto importo deve essere inferiore al margine di dumping qualora tale:

Mercoledì 16 aprile 2014

- b) *il paese esportatore non presenta un livello sufficiente di norme sociali e ambientali, stabilito sulla base della ratifica e dell'attuazione effettiva, da parte del paese terzo, degli AAM, e relativi protocolli, di cui l'Unione è parte in qualsiasi momento e delle convenzioni dell'OIL elencate all'allegato I bis;*
- c) *il denunciante rappresenta un settore industriale differenziato e frammentato, composto prevalentemente da PMI;*
- d) *l'inchiesta o un'inchiesta antisovvenzioni distinta hanno stabilito, almeno per il momento, che il paese esportatore fornisce una o più sovvenzioni ai produttori esportatori del prodotto in esame.*

Tuttavia, la regola del dazio inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione deve essere sempre applicata qualora siano rilevate distorsioni strutturali a livello di materie prime per quanto riguarda il prodotto in esame nel paese esportatore e tale paese sia un paese meno avanzato elencato all'allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ().*

(*) Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio.»; [Em. 30]

3 bis) *all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Qualora sia stata accertata in via provvisoria l'esistenza di un dumping e di un pregiudizio, la Commissione può accettare l'offerta di un esportatore di impegnarsi volontariamente e in modo soddisfacente a modificare i suoi prezzi oppure a cessare le esportazioni a prezzi di dumping, previa specifica consultazione del comitato consultivo, a condizione che tali offerte eliminino di fatto il pregiudizio causato dal dumping. In tal caso e per tutto il periodo in cui hanno effetto tali impegni, i dazi provvisori istituiti dalla Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, o, se del caso, i dazi definitivi istituiti dal Consiglio a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, non si applicano alle relative importazioni del prodotto interessato fabbricato dalle società indicate nella decisione della Commissione con la quale si accettano gli impegni e nelle successive modificazioni di tale decisione. Gli aumenti dei prezzi in conformità a tali impegni non devono essere più elevati di quanto sia necessario per eliminare il margine di dumping e dovrebbero essere inferiori al margine di dumping qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione, sempreché la Commissione, nell'imporre i dazi provvisori o definitivi, non abbia deciso che tale dazio inferiore non si applica.»; [Em. 31]

3 ter) *all'articolo 8, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:*

«4. Alle parti che offrono un impegno si chiede di fornire un'eloquente versione non riservata dell'impegno stesso, che possa essere comunicata alle altre parti interessate all'inchiesta, al Parlamento europeo e al Consiglio. Le parti sono invitate a divulgare quante più informazioni possibile riguardo al contenuto e alla natura dell'impegno, tenendo debitamente conto della protezione delle informazioni di carattere riservato ai sensi dell'articolo 19. Inoltre, prima di accettare una simile offerta, la Commissione consulta l'industria dell'Unione in merito alle caratteristiche principali dell'impegno.»; [Em. 32]

4) *l'articolo 9 è così modificato:*

a) *il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:*

«3. Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, il pregiudizio è di norma considerato irrilevante se le importazioni in oggetto sono inferiori ai volumi di cui all'articolo 5, paragrafo 7. Gli stessi procedimenti sono immediatamente chiusi se si accerta che il margine di dumping è inferiore al 2 %, espresso in percentuale del prezzo all'esportazione.»;

Mercoledì 16 aprile 2014

b) al paragrafo 4, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

*«L'importo del dazio antidumping non ~~superare~~ **deve superare** il margine di dumping accertato. ~~Salvo il caso in cui siano~~ **ma deve essere inferiore a tale margine, qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione.***

Tale regola del dazio inferiore non si applica nei seguenti casi:

- a) *sono state* rilevate distorsioni strutturali ~~a livello di~~ **o interferenze statali significative che riguardano, fra l'altro, i prezzi, i costi e i fattori produttivi, inclusi ad esempio le materie prime e l'energia, la ricerca e la manodopera, la produzione, le vendite e gli investimenti, i tassi di cambio e le condizioni di finanziamento del commercio equo** per quanto riguarda il prodotto in esame nel paese esportatore, ~~il suddetto importo è inferiore al margine di dumping qualora tale;~~
- b) *il paese esportatore non presenta un livello sufficiente di norme sociali e ambientali, stabilito sulla base della ratifica e dell'attuazione effettiva, da parte del paese terzo, degli AAM, e relativi protocolli, di cui l'Unione è parte in qualsiasi momento e delle convenzioni dell'OIL elencate all'allegato I bis;*
- c) *il denunciante rappresenta un settore industriale differenziato e frammentato, composto prevalentemente da PMI;*
- d) *l'inchiesta o un'inchiesta antisovvenzioni distinta hanno stabilito, almeno per il momento, che il paese esportatore fornisce una o più sovvenzioni ai produttori esportatori del prodotto in esame.*

Tuttavia, la regola del dazio inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione ~~deve essere sempre applicata qualora siano rilevate distorsioni strutturali a livello di materie prime per quanto riguarda il prodotto in esame nel paese esportatore e tale paese sia un paese meno avanzato elencato all'allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012.~~; [Em. 33]

5) l'articolo 11 è così modificato:

-a) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il riesame in previsione della scadenza viene avviato se la domanda contiene sufficienti elementi di prova del rischio del persistere o della reiterazione del dumping o del pregiudizio, in assenza di misure. Tali elementi di prova possono riguardare, tra l'altro, il persistere del dumping o del pregiudizio oppure il fatto che l'eliminazione del pregiudizio sia dovuta in parte o integralmente all'applicazione delle misure oppure la probabilità che, alla luce della situazione degli esportatori o delle condizioni del mercato, vengano attuate nuove pratiche di dumping arrecanti pregiudizio. Tale probabilità può anche essere indicata dal persistere di interferenze da parte del paese esportatore.»; [Em. 77/rev]

a) al paragrafo 5 è aggiunto il seguente comma:

«Se, a seguito di un'inchiesta a norma del paragrafo 2, la misura giunge a scadenza, tutti i dazi riscossi dalla data di apertura di tale inchiesta vengono restituiti, purché sia presentata richiesta alle autorità doganali nazionali e questa sia poi accolta dalle stesse autorità conformemente alla legislazione doganale dell'Unione applicabile in materia di rimborso o sgravio dei dazi. Il rimborso non dà luogo al pagamento di interessi da parte delle autorità doganali nazionali interessate.» [Em. 35]

b) il paragrafo 9 è soppresso.

6) l'articolo 13 è così modificato:

a) al paragrafo 3, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«L'apertura delle inchieste, sentito il comitato consultivo, è decisa con regolamento della Commissione che stabilisce inoltre che le autorità doganali devono sottoporre le importazioni a registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, oppure chiedere la costituzione di garanzie.»;

Mercoledì 16 aprile 2014

b) al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Non sono soggette alla registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, né ad alcuna misura le importazioni effettuate da società che beneficiano di esenzioni. Le richieste di esenzione, sostenute da sufficienti elementi di prova, sono presentate entro i termini stabiliti dal regolamento della Commissione a norma del quale è avviata l'inchiesta. Se le pratiche, i processi o le lavorazioni intesi all'elusione delle misure hanno luogo al di fuori dell'Unione, possono essere concesse esenzioni ai produttori del prodotto in esame per i quali si sia accertato che non sono coinvolti in pratiche di elusione a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Se le pratiche, i processi o le lavorazioni intesi all'elusione delle misure hanno luogo all'interno dell'Unione, possono essere concesse esenzioni ai produttori in grado di dimostrare che non sono coinvolti in pratiche di elusione a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.»;

6 bis) *all'articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:*

«3. *Disposizioni particolari, relative tra l'altro alla definizione comune del concetto di origine, contenuta nel regolamento (CEE) n. 2913/92 o in conformità del rispettivo articolo 2, possono essere adottate a norma del presente regolamento.»*; [Em. 36]

6 ter) *all'articolo 14, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:*

«5. *La Commissione, dopo aver informato a tempo debito gli Stati membri, può chiedere alle autorità doganali di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure a decorrere dalla data della registrazione. Le importazioni sono sottoposte a registrazione su domanda dell'industria dell'Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine. Le importazioni possono anche essere soggette a registrazione su iniziativa della Commissione.*

Le importazioni sono sottoposte a registrazione a decorrere dalla data d'inizio dell'inchiesta se la denuncia presentata dall'industria dell'Unione contiene una richiesta di registrazione ed elementi di prova sufficienti a tal fine.

La registrazione è disposta con un regolamento che definisce gli scopi dell'intervento e, se del caso, l'importo stimato di eventuali futuri dazi da pagare. Le importazioni non sono soggette a registrazione per un periodo superiore a nove mesi.»; [Em. 79]

6 quater) *all'articolo 14, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:*

«6. *Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione le operazioni relative all'importazione dei prodotti soggetti alle inchieste e alle misure, nonché l'importo dei dazi riscossi a norma del presente regolamento. La Commissione può, previa ricezione di una domanda specifica e motivata di una parte interessata e una volta ricevuto il parere del comitato di cui all'articolo 15, paragrafo 2, decidere di comunicare loro le informazioni riguardanti il volume e i valori di importazione di tali prodotti.»*; [Em. 75]

6 quinquies) *all'articolo 14 è aggiunto il paragrafo seguente:*

«7 bis. *Ogni qualvolta la Commissione intenda adottare o pubblicare documenti intesi a chiarire la prassi consolidata della Commissione relativamente all'applicazione del presente regolamento in ciascuno dei suoi elementi, la Commissione, prima dell'adozione o della pubblicazione, consulta il Parlamento europeo e il Consiglio allo scopo di ottenere un consenso in vista dell'approvazione del documento in questione. Ogni successiva modifica di tali documenti è soggetta a simili requisiti procedurali. In ogni caso, ciascuno di questi documenti è pienamente conforme alle disposizioni del presente regolamento. Nessuno dei detti documenti può ampliare il margine di manovra della Commissione, quale interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, per quanto concerne l'adozione delle misure.»*; [Em. 39]

Mercoledì 16 aprile 2014

7) all'articolo 17, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nei casi in cui il numero di produttori dell'Unione, esportatori o importatori **che cooperano all'inchiesta con il loro consenso**, tipi di prodotto od operazioni è molto elevato, l'inchiesta può essere limitata ad un numero adeguato di parti, prodotti od operazioni con l'utilizzo di campioni statisticamente validi, sulla base delle informazioni disponibili al momento della selezione, oppure al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. **Nel caso di settori industriali diversificati e frammentati, costituiti in gran parte da PMI, la selezione finale delle parti deve, ove possibile, tenere conto della loro quota nel settore interessato.**»; [Em. 40]

8) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 19 bis

Informazioni sulle misure provvisorie

~~1. I produttori dell'Unione, gli importatori, gli esportatori e le loro associazioni rappresentative nonché i rappresentanti del paese esportatore possono chiedere informazioni sulla prevista imposizione di dazi provvisori. Le richieste di informazioni sono presentate per iscritto entro il termine stabilito nell'avviso di apertura. Tali informazioni sono fornite alle parti almeno due settimane prima della scadenza del termine di cui all'articolo 7, paragrafo 1, per l'imposizione dei dazi provvisori. Le informazioni devono comprendere:~~

~~a) una sintesi dei dazi proposti a titolo puramente informativo, e~~

~~b) il calcolo dettagliato del margine di dumping e del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione, tenendo debitamente conto della necessità di rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 19. Le parti dispongono di un termine di tre giorni lavorativi per formulare osservazioni sull'esattezza dei calcoli. [Em. 41]~~

~~2. Nei casi in cui non si intenda imporre dazi provvisori bensì proseguire l'inchiesta, le parti interessate vengono informate della mancata imposizione di dazi due settimane prima della scadenza del termine di cui all'articolo 7, paragrafo 1, relativo all'imposizione dei dazi provvisori.»~~

9) All'articolo 21, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

~~«2. Affinché le autorità possano tener conto, in base a validi elementi, di tutte le osservazioni e informazioni per decidere se l'istituzione delle misure sia nell'interesse dell'Unione, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori possono manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione, entro i termini indicati nell'avviso di apertura dell'inchiesta antidumping. Tali informazioni oppure i relativi riassunti sono comunicati alle altre parti citate nel presente articolo, le quali possono esprimersi in merito.» [Em. 42]~~

9 bis) all'articolo 22 è aggiunto il paragrafo seguente:

«1 bis. Non appena tutti gli Stati membri hanno ratificato nuove convenzioni OIL, la Commissione aggiorna di conseguenza l'allegato I bis, in conformità della procedura di cui all'articolo 290 TFUE.»; [Em. 43]

9 ter) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 22 bis

Relazione

1. Al fine di agevolare la vigilanza sull'applicazione del regolamento, da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione, tenendo debitamente conto della protezione delle informazioni di carattere riservato ai sensi dell'articolo 19, presenta una relazione annuale sull'applicazione e attuazione del presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio, nell'ambito di un dialogo tra la Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio sugli strumenti di difesa commerciale. La relazione

Mercoledì 16 aprile 2014

riporta informazioni sull'applicazione delle misure provvisorie e definitive, la chiusura d'inchieste senza provvedimenti, gli impegni, le nuove inchieste, i riesami e le visite di verifica, nonché le attività dei vari organi responsabili del controllo dell'attuazione del presente regolamento e del rispetto degli obblighi da esso derivanti. La relazione tratta, inoltre, dell'utilizzo degli strumenti di difesa commerciale da parte di paesi terzi nei confronti dell'Unione, delle informazioni sulla ripresa dell'industria dell'Unione interessata dalle misure imposte e dei ricorsi avverso le misure imposte. Essa comprende le attività del consigliere-auditore della DG Commercio della Commissione e quelle dell'helpdesk per le PMI relative all'applicazione del presente regolamento.

2. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare le questioni connesse con l'attuazione del presente regolamento. La relazione può altresì essere oggetto di una risoluzione.

3. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo e al Consiglio.»; [Em. 44]

9 quater) è aggiunto l'allegato seguente:

«Allegato I bis

Convenzioni OIL di cui agli articoli 7, 8 e 9

1. Convenzione concernente il lavoro forzato, n. 29 (1930)
2. Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, n. 87 (1948)
3. Convenzione concernente l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, n. 98 (1949)
4. Convenzione concernente l'uguaglianza di remunerazione tra la manodopera maschile e la manodopera femminile per un lavoro di valore uguale, n. 100 (1951)
5. Convenzione sull'abolizione del lavoro forzato, n. 105 (1957)
6. Convenzione concernente la discriminazione in materia d'impiego e professioni, n. 111 (1958)
7. Convenzione concernente l'età minima per l'ammissione al lavoro, n. 138 (1973)
8. Convenzione concernente il divieto delle peggiori forme di lavoro minorile e azioni immediate in vista della loro eliminazione, n. 182 (1999)» [Em. 45]

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 597/2009 è così modificato:

-1) il titolo è sostituito dal seguente:

«Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea»; [Em. 46]

-1 bis) è inserito il considerando seguente:

«(9 bis) L'articolo 107, paragrafo 1, TFUE vieta in linea di massima le sovvenzioni compensabili all'interno dell'Unione. Le sovvenzioni compensabili concesse dai paesi terzi hanno dunque un effetto particolarmente distorsivo sugli scambi. L'importo degli aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione è stato progressivamente ridotto nel tempo. Relativamente allo strumento antisovvenzioni, la regola del dazio inferiore non deve quindi più essere applicata alle importazioni provenienti da uno o più paesi che concedono sovvenzioni.»; [Em. 47]

Mercoledì 16 aprile 2014

-1 ter) *all'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:*

«L'utilizzo di qualsiasi prodotto sovvenzionato in relazione all'esplorazione della piattaforma continentale o della zona economica esclusiva di uno Stato membro, o allo sfruttamento delle sue risorse, è assimilato a un'importazione nell'ambito del presente regolamento e sarà tassato di conseguenza qualora sia causa di pregiudizio per l'industria dell'Unione.»; [Em. 48]

1) *all'articolo 9, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:*

«1. Ai fini del presente regolamento, si intende per "industria dell'Unione" il complesso dei produttori di prodotti simili nell'Unione o quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione maggioritaria della produzione UE totale di tali prodotti. Tuttavia:»;

1 bis) *all'articolo 10, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:*

«1. Salvo il disposto del paragrafo 8, l'inchiesta per determinare l'esistenza, il grado e l'effetto delle pretese pratiche di dumping è aperta in seguito ad una denuncia scritta presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi associazione non avente personalità giuridica, che agisce per conto dell'industria dell'Unione. Le denunce possono essere altresì presentate congiuntamente dall'industria dell'Unione o da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi associazione non avente personalità giuridica, che agisce per conto di tale industria, nonché dai sindacati.»; [Em. 91]

1 ter) *all'articolo 10, paragrafo 6, è inserito il comma seguente:*

«Nel caso di settori dell'industria diversificati e frammentati, composti prevalentemente da piccole e medie imprese (PMI), la Commissione agevola il raggiungimento delle soglie di cui sopra mediante il sostegno dell'helpdesk per le PMI.»; [Em. 94]

1 quater) *all'articolo 10, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:*

«8. Qualora, in circostanze particolari, segnatamente nel caso di settori industriali diversificati e frammentati, costituiti in gran parte da PMI, la Commissione decida di iniziare un'inchiesta senza aver ricevuto una denuncia scritta presentata dall'industria dell'Unione, o per suo conto, l'inchiesta, per poter essere aperta, deve essere giustificata da sufficienti elementi di prova dell'esistenza del dumping, di sovvenzioni passibili di misure compensative, del pregiudizio e del nesso di causalità, conformemente al paragrafo 2.»; [Em. 49]

1 quinquies) *all'articolo 11, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:*

«9. Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 10, paragrafo 11, l'inchiesta viene conclusa, ove possibile, entro nove mesi. In ogni caso, tali inchieste si concludono entro dieci mesi dall'inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma dell'articolo 13 per gli impegni e dell'articolo 15 per i provvedimenti. Ogni qualvolta ciò sia possibile, e segnatamente nel caso di settori dell'industria diversificati e frammentati, composti prevalentemente da PMI, il periodo dell'inchiesta coincide con il periodo contabile.»; [Em. 51]

2) *all'articolo 11, sono aggiunti i paragrafi seguenti:*

«11. I produttori dell'Unione del prodotto simile, eccettuati i piccoli e micro produttori dell'Unione, sono invitati a cooperare nei procedimenti che sono stati avviati a norma dell'articolo 10, paragrafo 8.»; [Em. 50]

11 bis. La Commissione agevola l'accesso allo strumento da parte di settori differenziati e frammentati, composti prevalentemente da PMI, nel contesto delle cause antidumping, attraverso un helpdesk PMI.

L'helpdesk per le PMI favorisce la conoscenza dello strumento, fornisce informazioni e spiegazioni sulle cause, sulle modalità di presentazione di una denuncia e di una migliore presentazione degli elementi di prova del dumping/delle sovvenzioni compensabili e del pregiudizio. L'helpdesk PMI mette a disposizione formulari standard per i dati statistici da presentare ai fini dell'esame della rappresentatività e questionari.

Mercoledì 16 aprile 2014

Dopo l'avvio di un'inchiesta, l'helpdesk PMI informa le PMI e le loro pertinenti associazioni che potrebbero essere interessate dall'avvio del procedimento e comunica loro le relative scadenze per la registrazione in qualità di parti interessate.

L'helpdesk PMI fornisce assistenza nelle questioni relative al completamento dei questionari, dove viene prestata particolare attenzione ai quesiti delle PMI circa le inchieste avviate a norma dell'articolo 10, paragrafo 8. Nella misura del possibile, contribuisce alla diminuzione dell'onere generato dalle barriere linguistiche.

Qualora le PMI forniscano elementi di prova prima facie dell'esistenza del dumping o di sovvenzioni passibili di misure compensative, l'helpdesk PMI fornisce alle PMI informazioni sull'evoluzione del volume e del valore delle importazioni del prodotto in esame, a norma dell'articolo 24, paragrafo 6.

L'helpdesk PMI fornisce altresì orientamenti circa le ulteriori possibilità di mettersi in contatto con il consigliere-auditore e con le autorità doganali nazionali. L'helpdesk PMI informa inoltre le PMI delle possibilità e condizioni in virtù delle quali chiedere un riesame delle misure e la restituzione dei dazi antidumping pagati.» [Em. 52]

11 ter. La Commissione garantisce a tutte le parti interessate il miglior accesso possibile alle informazioni, mediante un sistema di informazione con il quale alle parti interessate viene notificata l'aggiunta ai fascicoli dell'inchiesta di nuove informazioni non riservate. Le informazioni non riservate sono inoltre rese accessibili mediante una piattaforma web. [Em. 53]

11 quater. La Commissione tutela l'esercizio effettivo dei diritti procedurali delle parti interessate e garantisce che i procedimenti siano gestiti in modo imparziale, obiettivo ed entro un termine ragionevole, tramite se del caso un consigliere-auditore. [Em. 54]

11 quinquies. La Commissione mette a disposizione i questionari utilizzati nelle inchieste in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, su richiesta delle parti interessate.»; [Em. 55]

3. L'articolo 12, paragrafo 1, è così modificato:

-a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I dazi provvisori vengono imposti non prima di sessanta giorni e non oltre sei mesi a decorrere dalla data di inizio del procedimento.»; [Em. 56]

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«L'importo del dazio compensativo provvisorio non può superare l'importo totale delle sovvenzioni compensabili provvisoriamente accertato.»;

b) alla fine della frase precedente è aggiunto il seguente comma:

«I dazi provvisori non vengono applicati entro un termine di due settimane dall'invio delle informazioni alle parti interessate a norma dell'articolo 29 ter. La comunicazione di tali informazioni non pregiudica qualsiasi eventuale decisione della Commissione.» [Em. 57]

3 bis) all'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Qualora sia stata accertata in via provvisoria l'esistenza di una sovvenzione e di un pregiudizio, la Commissione può accettare offerte di impegni volontarie in base alle quali:

a) il paese d'origine e/o d'esportazione accetta di eliminare o di limitare la sovvenzione o di adottare altre misure relative ai suoi effetti; o

b) l'esportatore si obbliga a modificare i suoi prezzi oppure a cessare le esportazioni nella zona in questione finché tali esportazioni beneficiano di sovvenzioni compensabili, a condizione che la Commissione, previa specifica consultazione del comitato consultivo, abbia stabilito che l'effetto pregiudizievole delle sovvenzioni è eliminato.

Mercoledì 16 aprile 2014

In tal caso e per tutto il periodo in cui hanno effetto tali impegni, i dazi provvisori istituiti dalla Commissione a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, e i dazi definitivi istituiti dal Consiglio a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, non si applicano alle relative importazioni del prodotto interessato fabbricato dalle società indicate nella decisione della Commissione con la quale si accettano gli impegni e nelle successive modificazioni di tale decisione.

La regola del dazio inferiore non si applica ai prezzi concordati in conformità di tali impegni nell'ambito dei procedimenti antisovvenzioni.» [Em. 58]

3 ter) all'articolo 13, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Alle parti che offrono un impegno si chiede di fornire un'eloquente versione non riservata dell'impegno stesso, che possa essere comunicata alle altre parti interessate all'inchiesta, al Parlamento europeo e al Consiglio. Le parti sono invitate a divulgare quante più informazioni possibile riguardo al contenuto e alla natura dell'impegno, tenendo debitamente conto della protezione delle informazioni di carattere riservato ai sensi dell'articolo 29. Inoltre, prima di accettare una simile offerta, la Commissione consulta l'industria dell'Unione in merito alle caratteristiche principali dell'impegno.»; [Em. 59]

4) all'articolo 14, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'importo delle sovvenzioni compensabili è considerato minimo se inferiore all'1 % ad valorem, tranne nel caso di inchieste relative a importazioni da paesi in via di sviluppo, per cui il limite di irrilevanza delle sovvenzioni è il 2 % ad valorem.»;

5) all'articolo 15, paragrafo 1, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«L'importo del dazio compensativo non supera l'importo delle sovvenzioni compensabili accertato.»;

6) l'articolo 22 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

«Se, a seguito di un'inchiesta a norma dell'articolo 18, la misura giunge a scadenza, tutti i dazi riscossi dopo la data dell'apertura di tale inchiesta sono rimborsati. Il rimborso va richiesto alle autorità doganali nazionali conformemente alla vigente legislazione doganale dell'Unione.» [Em. 60]

b) il paragrafo 6 è soppresso.

7) l'articolo 23 è così modificato:

a) al paragrafo 4, seconda frase, l'espressione «può stabilire» è sostituita da «stabilisce»;

b) al paragrafo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se le pratiche, i processi o le lavorazioni intesi all'elusione delle misure hanno luogo al di fuori dell'Unione, possono essere concesse esenzioni ai produttori del prodotto in esame per i quali si sia accertato che non sono coinvolti in pratiche di elusione a norma del paragrafo 3.»;

c) al paragrafo 6, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Se le pratiche, i processi o le lavorazioni intesi all'elusione delle misure hanno luogo all'interno dell'Unione, possono essere concesse esenzioni ai produttori in grado di dimostrare che non sono coinvolti in pratiche di elusione a norma del paragrafo 3.»;

Mercoledì 16 aprile 2014

7 bis) all'articolo 24, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Disposizioni particolari, relative tra l'altro alla definizione comune del concetto di origine, contenuta nel regolamento (CEE) n. 2913/92 o in conformità del rispettivo articolo 2, possono essere adottate a norma del presente regolamento.»; [Em. 61]

7 ter) all'articolo 24, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. La Commissione, dopo aver informato a tempo debito gli Stati membri, può chiedere alle autorità doganali di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure a decorrere dalla data della registrazione.

Le importazioni sono sottoposte a registrazione su domanda dell'industria dell'Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine. Le importazioni possono anche essere sottoposte a registrazione su iniziativa della Commissione.

Le importazioni sono sottoposte a registrazione a decorrere dalla data d'inizio dell'inchiesta se la denuncia presentata dall'industria dell'Unione contiene una richiesta di registrazione ed elementi di prova sufficienti a tal fine.

La registrazione è decisa con regolamento, che deve precisare gli scopi dell'intervento e, secondo i casi, l'importo stimato di eventuali futuri dazi da pagare. Le importazioni non sono soggette a registrazione per un periodo superiore a nove mesi.»; [Em. 78]

7 quater) all'articolo 24, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione le operazioni relative all'importazione dei prodotti soggetti alle inchieste e alle misure, nonché l'importo dei dazi riscossi a norma del presente regolamento. La Commissione può, previa ricezione di una domanda specifica e motivata di una parte interessata e una volta ricevuto il parere del comitato di cui all'articolo 25, paragrafo 2, decidere di comunicare loro le informazioni riguardanti il volume e i valori di importazione di tali prodotti.»; [Em. 76]

7 quinquies) all'articolo 24 è aggiunto il paragrafo seguente:

«7 bis. Ogni qualvolta la Commissione intenda adottare o pubblicare documenti intesi a chiarire la prassi consolidata della Commissione relativamente all'applicazione del presente regolamento in ciascuno dei suoi elementi, la Commissione, prima dell'adozione o della pubblicazione, consulta il Parlamento europeo e il Consiglio allo scopo di ottenere un consenso in vista dell'approvazione del documento in questione. Ogni successiva modifica di tali documenti è soggetta a simili requisiti procedurali. In ogni caso, ciascuno di questi documenti è pienamente conforme alle disposizioni del presente regolamento. Nessuno dei detti documenti può ampliare il margine di manovra della Commissione, quale interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, per quanto concerne l'adozione delle misure.»; [Em. 64]

8) all'articolo 27, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: 8) all'articolo 27, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nei casi in cui il numero di produttori dell'Unione, esportatori o importatori **che cooperano all'inchiesta**, o tipi di prodotto od operazioni è molto elevato, l'inchiesta può essere limitata:»

a) a un numero adeguato di parti, prodotti o operazioni con l'utilizzazione di campioni statisticamente validi, sulla base delle informazioni disponibili al momento della selezione; o

b) al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.

Nel caso di settori industriali diversificati e frammentati, costituiti in gran parte da PMI, la selezione finale delle parti deve, ove possibile, tenere conto della loro quota nel settore interessato.»; [Em. 65]

Mercoledì 16 aprile 2014

9) dopo l'articolo 29 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 29 ter

Informazioni sulle misure provvisorie

1. I produttori, gli importatori, gli esportatori dell'Unione e le loro associazioni rappresentative nonché i rappresentanti del paese di origine e/o di esportazione possono chiedere informazioni sulla prevista imposizione di dazi provvisori. Le richieste di informazioni sono presentate per iscritto entro il termine stabilito nell'avviso di apertura. Tali informazioni sono fornite alle parti almeno due settimane prima della scadenza del termine di cui all'articolo 12, paragrafo 1, per l'imposizione dei dazi provvisori.

Le informazioni devono comprendere:

a) una sintesi dei dazi proposti a titolo puramente informativo, e

b) il calcolo dettagliato del margine di sovvenzione e del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione, tenendo debitamente conto della necessità di rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 29. Le parti dispongono di un termine di tre giorni lavorativi per formulare osservazioni sull'esattezza dei calcoli.

2. Nei casi in cui non si intenda imporre dazi provvisori bensì proseguire l'inchiesta, le parti interessate vengono informate della mancata imposizione di dazi due settimane prima della scadenza del termine di cui all'articolo 12, paragrafo 1, relativo all'imposizione dei dazi provvisori.» [Em. 66]

10) all'articolo 31, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Affinché le autorità possano tener conto, in base a validi elementi, di tutte le osservazioni e informazioni per decidere se l'istituzione delle misure sia nell'interesse dell'Unione, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori possono manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione, entro i termini indicati nell'avviso di apertura dell'inchiesta antisovvenzioni. Tali informazioni oppure i relativi riassunti sono comunicati alle altre parti menzionate nel presente paragrafo, le quali possono esprimersi in merito.» [Em. 67]

10 bis) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 33 bis

Relazione

1. Al fine di agevolare la vigilanza sull'applicazione del regolamento, da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione, tenendo debitamente conto della protezione delle informazioni di carattere riservato ai sensi dell'articolo 19, presenta una relazione annuale sull'applicazione e attuazione del presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio, nell'ambito di un dialogo tra la Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio sugli strumenti di difesa commerciale. La relazione riporta informazioni sull'applicazione delle misure provvisorie e definitive, la chiusura d'inchieste senza provvedimenti, gli impegni, le nuove inchieste, i riesami e le visite di verifica, nonché le attività dei vari organi responsabili del controllo dell'attuazione del presente regolamento e del rispetto degli obblighi da esso derivanti. La relazione tratta, inoltre, dell'utilizzo degli strumenti di difesa commerciale da parte di paesi terzi nei confronti dell'Unione, delle informazioni sulla ripresa dell'industria dell'Unione interessata dalle misure imposte e dei ricorsi avverso le misure imposte. Essa comprende le attività del consigliere-uditore della DG Commercio della Commissione e quelle dell'helpdesk per le PMI relative all'applicazione del presente regolamento.

2. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare le questioni connesse con l'attuazione del presente regolamento. La relazione può altresì essere oggetto di una risoluzione.

3. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo e al Consiglio.» [Em. 68]

Mercoledì 16 aprile 2014

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

È consolidato con il regolamento (CE) n. 1225/2009 e con il regolamento (CE) n. 597/2009 entro ... (*). [Em. 69]

Articolo 4

Il presente regolamento si applica a tutte le inchieste per le quali, dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, sia stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* l'avviso di apertura a norma dell'articolo 10, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 597/2009 o dell'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

(*) Tre mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Mercoledì 16 aprile 2014

P7_TA(2014)0421

Statuto e finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (COM(2012)0499 — C7-0288/2012 — 2012/0237(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 443/94)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0499),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 224 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0288/2012),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere della Corte dei conti del 7 febbraio 2013 ⁽¹⁾,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 13 febbraio 2013 ⁽²⁾,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 31 gennaio 2013 ⁽³⁾,
 - vista la sua risoluzione del 6 aprile 2011 sull'applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo ⁽⁴⁾,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 5 marzo 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione giuridica (A7-0140/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2012)0237

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.)

⁽¹⁾ GU C 67 del 7.3.2013, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 133 del 9.5.2013, pag. 90.

⁽³⁾ GU C 62 del 2.3.2013, pag. 77.

⁽⁴⁾ GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 46.

Mercoledì 16 aprile 2014

P7_TA(2014)0422

Finanziamento dei partiti politici europei *I****Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per quanto concerne il finanziamento dei partiti politici europei (COM(2012)0712 — C7-0393/2012 — 2012/0336(COD))****(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

(2017/C 443/95)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0712),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0393/2012),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere della Corte dei conti del 7 febbraio 2013 ⁽¹⁾,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 31 marzo 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per gli affari costituzionali (A7-0200/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti europea nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2012)0336**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per quanto concerne il finanziamento dei partiti politici europei***(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE, Euratom) n. 1142/2014.)*

⁽¹⁾ GU C 67 del 7.3.2013, pag. 1.

Mercoledì 16 aprile 2014

P7_TA(2014)0423

Regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (COM(2013)0639 — C7-0303/2013 — 2013/0313(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 443/96)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0639),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0303/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere della Corte dei conti del 3 dicembre 2013 ⁽¹⁾,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 28 marzo 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0108/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. approva la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione;
 3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2013)0313

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE, Euratom) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE, Euratom) n. 547/2014.)

⁽¹⁾ GU C 4 dell'8.1.2014, pag. 1.

Mercoledì 16 aprile 2014

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione congiunta sulla procedura di discarico distinta per le imprese comuni in virtù dell'articolo 209 del regolamento finanziario

1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che per beneficiare di regolamenti finanziari semplificati meglio adattati alla loro natura pubblico-privata, le imprese comuni dovrebbero essere istituite ai sensi dell'articolo 209 del regolamento finanziario.

Tuttavia, hanno convenuto altresì che:

- alla luce della natura specifica e dello status attuale delle imprese comuni, e al fine di garantire continuità con il 7° programma quadro, le imprese comuni dovrebbero continuare ad essere oggetto di una distinta procedura di discarico che deve essere dato dal Parlamento europeo su raccomandazione del Consiglio. Per tale ragione, negli atti costitutivi delle imprese comuni da istituirsi nell'ambito del programma Orizzonte 2020 vengono introdotte deroghe specifiche all'articolo 209 del regolamento finanziario. Tali deroghe faranno riferimento alla procedura di discarico distinta e comprenderanno ogni necessaria modifica supplementare.
 - Affinché le imprese comuni possano beneficiare immediatamente delle semplificazioni introdotte nel nuovo quadro finanziario, occorre che entri in vigore il regolamento delegato della Commissione, del 30 settembre 2013, relativo al regolamento finanziario tipo per gli organismi PPP conformemente all'articolo 209 del regolamento finanziario.
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto che la Commissione:
- garantirà che i regolamenti finanziari delle imprese comuni comprendano deroghe al regolamento finanziario tipo per organismi PPP per riflettere l'introduzione della procedura di discarico distinta nei loro atti costituenti;
 - nel contesto della revisione futura del regolamento finanziario, intende proporre le pertinenti modifiche all'articolo 209 e all'articolo 60, paragrafo 7, dello stesso.
-

Mercoledì 16 aprile 2014

P7_TA(2014)0424

Emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica il regolamento (UE) n. 525/2013 (COM(2013)0480 — C7-0201/2013 — 2013/0224(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 443/97)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0480),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0201/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 ottobre 2013 ⁽¹⁾,
 - visto il parere del Comitato delle regioni,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0080/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2013)0224

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di ~~anidride carbonica generate~~ gas a effetto serra dal trasporto marittimo e che modifica il regolamento (UE)n. 525/2013 [Em. 1]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

⁽¹⁾ GU C 67 del 6.3.2014, pag. 170.

Mercoledì 16 aprile 2014

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il pacchetto clima ed energia ⁽⁴⁾ che richiede contributi di tutti i settori dell'economia per realizzare le riduzioni di emissioni in questione, fra cui il trasporto marittimo internazionale, fornisce un mandato chiaro: «... in caso di mancata approvazione, da parte degli Stati membri, di un accordo internazionale che includa le emissioni del trasporto marittimo internazionale nei suoi obiettivi di riduzione nel quadro dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), o di mancata approvazione di un siffatto accordo nel quadro dell'UNFCCC da parte della Comunità entro il 31 dicembre 2011, è opportuno che la Commissione formuli una proposta volta ad includere le emissioni del trasporto marittimo internazionale nell'obiettivo comunitario di riduzione in vista dell'entrata in vigore entro il 2013 dell'atto proposto. Tale proposta dovrebbe limitare al massimo eventuali incidenze negative sulla competitività della Comunità, tenendo conto al contempo dei potenziali vantaggi per l'ambiente.»
- (1 bis) ***Il trasporto marittimo ha un'incidenza sul clima globale e sulla qualità dell'aria, per effetto delle emissioni di anidride carbonica (CO₂) e di altre emissioni, compresi gli ossidi di azoto (NO_x), gli ossidi di zolfo (SO_x), il metano (CH_x), il particolato (PM) e il nero di carbonio.*** [Em. 2]
- (1 ter) ***Il trasporto marittimo internazionale rimane l'unico ramo del settore trasporti non incluso nell'impegno dell'Unione di ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Secondo la valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta di regolamento, le emissioni di CO₂ generate dal trasporto marittimo internazionale dell'Unione sono aumentate del 48 % tra il 1990 e il 2007.*** [Em. 3]
- (1 quater) ***Considerata la rapida evoluzione delle conoscenze scientifiche degli effetti sul clima globale di sostanze diverse dal CO₂ generate dal trasporto marittimo, è opportuno condurre periodicamente, nel contesto del presente regolamento, una valutazione aggiornata di tali effetti. Sulla base delle sue valutazioni e tenuto conto della risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2011 su un approccio globale alle emissioni antropiche diverse dal CO₂ che incidono sul clima, è opportuno che la Commissione analizzi le implicazioni per le politiche e le misure al fine di ridurre tali emissioni.*** [Em. 4]
- (1 quinquies) ***È necessario, inoltre, che la Commissione intervenga per affrontare altre attività che generano emissioni di gas a effetto serra e inquinanti atmosferici non coperti dal presente regolamento, ovvero l'impiego di refrigeranti da parte dei pescherecci, ed emissioni per evaporazione durante le operazioni di carico e scarico dei carburanti e della merce alla rinfusa (ad esempio composti organici volatili, particolato).*** [Em. 5]
- (1 sexies) ***Il Libro bianco della Commissione «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti — Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile» del 28 marzo 2011 chiede una riduzione del 40 % (e, se praticabile, del 50 %) delle emissioni generate dal trasporto marittimo entro il 2050 rispetto ai livelli del 2005, segnatamente attraverso l'applicazione dei principi «chi utilizza paga» e «chi inquina paga».*** [Em. 6]

⁽¹⁾ GU C 67 del 6.3.2014, pag. 170.

⁽²⁾ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014.

⁽⁴⁾ Decisione 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136) e direttiva^o2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 63).

Mercoledì 16 aprile 2014

- (1 septies) **La risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2011 sul tema «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti — Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile» chiede una riduzione uniforme del 30 % a livello di Unione delle emissioni di CO₂ e degli inquinanti nel trasporto marittimo, a cui gli accordi IMO sull'indice di efficienza energetica in materia di progettazione (EEDI) e il piano di gestione per l'efficienza energetica delle navi (SEEMP) intendono contribuire. [Em. 7]**
- (2) Nel luglio 2011 l'IMO ha adottato misure tecniche e operative, in particolare l'EEDI e il SEEMP, che permetteranno di limitare l'aumento previsto delle emissioni di gas a effetto serra, ma da sole non potranno determinare le riduzioni drastiche delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo internazionale necessarie per mantenere gli sforzi in linea con l'obiettivo globale di limitare l'aumento della temperatura globale a 2 °C.
- (3) Secondo i dati forniti dall'IMO, il consumo di energia e le emissioni di CO₂ delle navi potrebbero essere ridotti ~~fino al 75 %~~ **dal 25 al 75 %** mediante l'applicazione di misure operative e l'utilizzo delle tecnologie esistenti; una parte significativa di tali misure può essere considerata economicamente efficiente **e capace di offrire al settore benefici netti**, dal momento che la riduzione dei costi del carburante compensa gli eventuali costi operativi o di investimento. [Em. 8]
- (4) Al fine di ridurre le emissioni di anidride carbonica dovute al trasporto marittimo a livello dell'Unione, la migliore soluzione è **l'attuazione di una misura basata sul mercato, in particolare stabilendo i prezzi delle emissioni o un prelievo fiscale, che richiede** la creazione di un sistema di monitoraggio, comunicazione e verifica (MRV) delle emissioni di ~~CO₂ gas a effetto serra~~ in base al consumo di carburante delle navi, ~~come~~. **La raccolta di dati su tali emissioni rappresenta il primo passo di un approccio graduale, giustificato dalla necessità di ridurre tali emissioni**, per includere le emissioni dei trasporti marittimi nell'impegno dell'Unione in termini di riduzione dei gas a effetto serra. **L'accesso pubblico ai dati relativi alle emissioni contribuirà a rimuovere gli ostacoli sul mercato che impediscono la diffusione di molte misure che permetterebbero di risparmiare e che ridurrebbero le emissioni del settore.** [Em. 9]
- (5) L'adozione di misure volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e il consumo di carburante è intralciata da ostacoli all'interno del mercato, come la mancanza di informazioni attendibili sul consumo di carburante delle navi o di tecnologie per il riadattamento delle navi, le difficoltà di accesso ai finanziamenti per gli investimenti a favore dell'efficienza delle navi e la frammentazione degli incentivi visto che gli armatori non trarrebbero beneficio dai loro investimenti a favore dell'efficienza della nave poiché i costi di carburante sono a carico degli operatori.
- (6) Dalla consultazione delle parti interessate e dai dibattiti con i partner internazionali emerge che dovrebbe essere applicato un approccio graduale per l'inserimento delle emissioni del trasporto marittimo nell'impegno dell'Unione di riduzione dei gas a effetto serra approntando un solido sistema MRV per le emissioni di ~~CO₂ gas a effetto serra~~ del trasporto marittimo come primo passo e **l'introduzione di nuovi strumenti politici, in particolare stabilendo i prezzi di queste delle emissioni o un prelievo fiscale**, in una fase successiva. Questo approccio favorisce progressi significativi a livello internazionale sull'accordo degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e su ulteriori misure per conseguire tali riduzioni al minimo costo. [Em. 10]
- (7) L'introduzione di un sistema MRV dell'Unione dovrebbe portare a una riduzione delle emissioni ~~fino al 2 % rispetto allo status quo e a una riduzione dei costi netti complessivi fino a 1,2 miliardi di EUR entro il 2030~~, in quanto potrebbe contribuire alla rimozione degli ostacoli sul mercato, ~~in particolare quelli legati alla mancanza di informazioni circa l'efficienza delle navi~~. La riduzione dei costi di trasporto dovrebbe agevolare gli scambi internazionali. Inoltre, un sistema MRV solido è una condizione fondamentale per qualsiasi misura o norma di efficienza basate **basata sul mercato o altre misure volte a istituire una base migliore a favore del principio «chi inquina paga», applicata applicate** a livello di Unione o mondiale. **Data la natura internazionale del trasporto marittimo, un'azione coordinata a livello mondiale può rappresentare il metodo privilegiato e più efficace per ridurre le emissioni del trasporto marittimo internazionale.** Inoltre, fornisce dati affidabili per stabilire obiettivi precisi di riduzione delle emissioni e valutare i progressi del contributo dei trasporti marittimi verso il raggiungimento di un'economia a basse emissioni di carbonio. [Em. 11]

Mercoledì 16 aprile 2014

- (8) Ai fini del monitoraggio delle emissioni di CO₂ occorre tenere conto di tutte le tratte intra-Unione, tutte le tratte di arrivo dall'ultimo porto al di fuori dell'Unione al primo porto di scalo dell'Unione e tutte le tratte di partenza da un porto dell'Unione al successivo porto di scalo al di fuori dell'Unione. È opportuno prendere in considerazione le emissioni di **CO₂ gas a effetto serra** nei porti dell'Unione, anche quando le navi sono ormeggiate o si muovono all'interno di un porto, in particolare se sono disponibili misure specifiche e **tecnologie alternative, quali, ad esempio, le infrastrutture per il collegamento delle navi ormeggiate alla rete elettrica terrestre**, intese a ridurle o a evitarle. Tali norme devono essere applicate in modo non discriminatorio a tutte le navi, indipendentemente dalla loro bandiera. [Em. 12]
- (8 bis) **Data la portata geografica e la concomitante necessità di monitorare le emissioni di CO₂ al di fuori della giurisdizione degli Stati membri, e vista l'inclusione di società di navigazione con sede in tutte le parti del mondo, la Commissione dovrebbe informare tempestivamente e in modo adeguato i paesi terzi in merito al sistema MRV, onde assicurare che esso goda della massima accettazione a livello internazionale.** [Em. 13]
- (9) È auspicabile che il sistema MRV proposto assuma la forma di un regolamento in ragione della natura complessa e molto tecnica delle disposizioni introdotte, della necessità di norme uniformi applicabili in tutta l'Unione per riflettere la natura internazionale del trasporto marittimo in quanto si prevede che numerose navi faranno scalo nei porti di Stati membri diversi, e per favorirne l'attuazione nell'insieme dell'Unione.
- (10) Un sistema MRV dell'Unione affidabile e specifico per le navi deve basarsi sul calcolo delle emissioni generate dal consumo di carburante **o su un reporting accurato delle emissioni effettive** generate dalle tratte da e verso i porti dell'Unione, dal momento che, per via della grande capacità dei serbatoi delle navi, i dati relativi alla vendita di carburante non possono fornire stime adeguatamente accurate del consumo di carburante in questo ambito specifico. [Em. 14]
- (11) Il sistema MRV dell'Unione ~~deve~~ **dovrebbe** riguardare anche altre informazioni ~~in relazione al clima che consentono~~ **al fine** di determinare l'efficienza delle navi o di analizzare ulteriormente i fattori di sviluppo delle emissioni. ~~Questo campo di applicazione consente inoltre di adeguare,~~ **di allineare** il sistema MRV dell'Unione alle iniziative internazionali a favore dell'introduzione di norme di efficienza per le navi esistenti, che prevedono anche misure operative, e ~~contribuisce~~ **di contribuire** alla rimozione degli ostacoli sul mercato dovuti alla carenza di informazioni. [Em. 15]
- (12) Al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi per gli armatori e gli esercenti navali, in particolare per le piccole e medie imprese, e ottimizzare l'efficienza economica del sistema MRV senza compromettere l'obiettivo di coprire buona parte delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo, le norme per il sistema MRV dovrebbero applicarsi solo ai grandi emettitori. La soglia di 5 000 tonnellate di stazza lorda è stata scelta dopo una dettagliata analisi oggettiva delle dimensioni e delle emissioni delle navi che viaggiano da e verso i porti dell'Unione. Le navi di stazza lorda superiore a 5 000 tonnellate rappresentano circa il 55 % delle navi che fanno scalo nei porti dell'Unione e approssimativamente il 90 % delle emissioni. Questa soglia non discriminatoria garantirebbe la copertura dei principali emettitori. Una soglia inferiore comporterebbe un maggiore carico amministrativo mentre una soglia più elevata limiterebbe la copertura delle emissioni e quindi l'efficacia ambientale del sistema.
- (13) ~~Per ridurre ulteriormente l'onere amministrativo per gli armatori e esercenti navali, è necessario che le norme di monitoraggio si incentrino sul CO₂, il gas a effetto serra di gran lunga più importante emesso dal trasporto marittimo, che rappresenta fino al 98 % delle emissioni complessive di gas a effetto serra di questo settore.~~ [Em. 17]
- (14) Le norme devono tener conto delle prescrizioni esistenti e dei dati disponibili a bordo delle navi; pertanto è opportuno concedere agli armatori la possibilità di selezionare uno dei seguenti quattro metodi di monitoraggio: l'uso delle bolle di consegna dei combustibili, il monitoraggio dei serbatoi dei combustibili, i flussometri per i processi di combustione interessati o la misurazione diretta delle emissioni. Un piano di monitoraggio specifico per le navi deve precisare il metodo scelto e fornire ulteriori dettagli sulla sua applicazione.

Mercoledì 16 aprile 2014

- (15) Qualsiasi società responsabile, per l'intero periodo di riferimento, di una nave che svolge attività di trasporto deve essere considerata responsabile di tutti gli obblighi di monitoraggio e comunicazione in relazione a tale periodo, fra cui la presentazione di un'adeguata relazione sulle emissioni sottoposta a verifica. In caso di cambio di proprietà, il nuovo armatore sarà responsabile solo degli obblighi di monitoraggio e di comunicazione relative al periodo di riferimento successivo al passaggio di proprietà. Allo scopo di agevolare l'adempimento di tali obblighi è necessario che il nuovo armatore riceva una copia dell'ultimo piano di monitoraggio, nonché il documento di conformità, ove del caso. Il passaggio di proprietà presuppone inoltre la modifica del piano di monitoraggio, onde consentire al nuovo armatore di operare le proprie scelte in relazione alla metodologia di monitoraggio.
- (16) ~~Per evitare di dover installare apparecchiature di misurazione non sufficientemente affidabili e disponibili in commercio, che potrebbero pregiudicare l'attuazione del sistema MRV dell'Unione, non è necessario che il sistema MRV dell'Unione contempli in questa fase altri gas a effetto serra, forzanti climatici o inquinanti atmosferici. Il sistema MRV dell'Unione offre l'opportunità di garantire una regolamentazione del settore del trasporto marittimo coerente con quella di altri settori. [Em. 18]~~
- (16 bis) **La convenzione MARPOL prevede l'applicazione obbligatoria dell'EEDI alle nuove navi e l'impiego dei SEEMP nell'intera flotta mondiale. [Em. 19]**
- (17) Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi per armatori e esercenti navali, è opportuno prevedere la comunicazione e la pubblicazione delle informazioni su base annuale. Per ragioni di riservatezza è opportuno limitare alle medie annuali e ai dati complessivi la pubblicazione delle informazioni concernenti le emissioni, il consumo di carburante e l'efficienza. I dati trasmessi alla Commissione devono essere integrati con i dati statistici nella misura in cui siano pertinenti per l'elaborazione, la produzione e la diffusione di statistiche europee, ai sensi della decisione 2012/504/UE della Commissione ⁽¹⁾.
- (18) La verifica da parte di verificatori accreditati deve garantire che i piani di monitoraggio e le comunicazioni delle emissioni siano corretti e compatibili con quanto prescritto nel presente regolamento. **Pertanto, i requisiti di competenza sono essenziali affinché un verificatore possa svolgere attività di verifica a norma del regolamento.** Per semplificare la verifica, occorre che i verificatori accertino la credibilità dei dati confrontandoli con le stime fondate sui dati di posizionamento e sulle caratteristiche delle navi. Tali stime potrebbero essere fornite dalla Commissione. È opportuno che i verificatori siano persone o soggetti giuridici indipendenti e competenti e che siano accreditati da organismi nazionali di accreditamento istituiti ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. [Em. 20]
- (19) A bordo delle navi è opportuno tenere un documento di conformità, rilasciato da un verificatore, per comprovare la conformità con gli obblighi di monitoraggio, comunicazione e verifica. È necessario che i verificatori informino la Commissione in merito al rilascio di tali documenti.
- (20) Sulla base dell'esperienza nell'esecuzione di compiti analoghi relativi alla sicurezza marittima, è auspicabile che l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) assista la Commissione nello svolgimento di taluni compiti.

⁽¹⁾ Decisione 2012/504/UE della Commissione, del 17 settembre 2012, su Eurostat (GU L 251 del 18.9.2012, pag. 49).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

Mercoledì 16 aprile 2014

- (21) È opportuno che l'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento comporti l'applicazione di sanzioni. Il controllo del rispetto delle prescrizioni relative al sistema MRV deve basarsi su strumenti esistenti, cioè quelli istituiti in applicazione della direttiva 2009/21/CE⁽¹⁾ e la direttiva 2009/16/CE⁽²⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché sulle informazioni relative al rilascio di documenti di conformità. È opportuno che il documento che attesta la conformità della nave con gli obblighi di monitoraggio e comunicazione sia aggiunto dalla Commissione all'elenco dei certificati e dei documenti di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2009/16/CE.
- (22) La direttiva 2009/16/CE prevede il fermo delle navi, in assenza dei certificati che devono essere presenti a bordo. Nel caso di navi che hanno omesso di rispettare gli obblighi di monitoraggio e comunicazione per più di un periodo di riferimento, è tuttavia opportuno prevedere la possibilità di un'esclusione. Tale possibilità deve essere applicata in modo da consentire la rettifica della situazione entro un periodo di tempo ragionevole.
- (23) Allo scopo di stabilire le prescrizioni per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO₂ del trasporto marittimo da parte degli Stati membri a norma del presente regolamento, occorre modificare il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾.
- (24) È opportuno che il sistema MRV dell'Unione funga da modello per l'istituzione di un sistema MRV globale che è l'opzione preferibile in quanto potrebbe essere più efficace data la sua portata più ampia. In questo contesto, è necessario che la Commissione condivida su base regolare le informazioni pertinenti relative all'attuazione del presente regolamento con l'IMO e altri organismi internazionali competenti, e che siano comunicati all'IMO i dati pertinenti. Una volta raggiunto un accordo su un sistema MRV globale, è necessario che la Commissione riveda il sistema MRV dell'Unione allo scopo di allinearli con il sistema globale.
- (25) Al fine di avvalersi delle migliori pratiche e prove scientifiche disponibili, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato in vista del riesame di alcuni aspetti tecnici del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di **CO₂ gas a effetto serra** prodotte dalle navi e per precisare ulteriormente le regole per la verifica delle relazioni sulle emissioni e dell'accreditamento dei verificatori. Occorre in particolare che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione deve provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. **[Em. 21]**
- (26) Al fine di garantire condizioni uniformi per quanto concerne l'utilizzo di sistemi automatizzati e modelli elettronici standard per la comunicazione normalizzata alla Commissione e agli Stati interessati in materia di emissioni e di altre informazioni pertinenti ~~sul clima, è opportuno conferire~~, **dovrebbero essere attribuite** alla Commissione competenze di esecuzione. È opportuno che le competenze di esecuzione siano esercitate in conformità con il regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴⁾. **[Em. 22]**

⁽¹⁾ Direttiva 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 132).

⁽²⁾ Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Mercoledì 16 aprile 2014

- (27) L'obiettivo dell'azione proposta, vale a dire monitorare, comunicare e verificare le emissioni di CO_2 **gas a effetto serra** delle navi nella fase iniziale di un approccio graduale per ridurre dette emissioni, **per realizzare gli obiettivi stabiliti nel Libro bianco della Commissione «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti»**, non può essere conseguito in misura sufficiente dai soli Stati membri, a causa della natura internazionale del trasporto marittimo e può dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzato meglio a livello di Unione. L'Unione può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. **[Em. 23]**
- (28) Le norme che istituiscono il sistema MRV devono essere conformi alle disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e del regolamento (CE) n. 45/2001 ⁽²⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (29) È opportuno che il presente regolamento entri in vigore il 1° luglio 2015 al fine di garantire che gli Stati membri e le parti interessate abbiano il tempo sufficiente per adottare le misure necessarie per l'efficace applicazione del presente regolamento prima del primo periodo di riferimento che inizia il 1° gennaio 2018,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica accurati delle emissioni di ~~anidride carbonica (CO_2)~~ **gas a effetto serra** e di altre informazioni pertinenti ~~sul clima~~ in relazione alle navi che arrivano circolano o partono dai porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro al fine di promuovere in modo efficace dal punto di vista dei costi la riduzione delle emissioni di CO_2 **gas a effetto serra** derivanti dal trasporto marittimo. **[Em. 24]**

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle navi di stazza lorda superiore a 5 000 tonnellate per le emissioni rilasciate durante le tratte effettuate dall'ultimo porto di scalo verso un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro e da un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro al successivo porto di scalo, così come all'interno dei porti che ricadono sotto la giurisdizione di uno Stato membro.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, le navi da guerra, i macchinari navali ausiliari, i ~~pescherecci~~, le imbarcazioni in legno di costruzione rudimentale, le navi senza mezzi di propulsione meccanica e le navi di Stato usate per scopi non commerciali. **[Em. 26]**

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «emissioni», il rilascio di CO_2 nell'atmosfera da parte delle navi di cui all'articolo 2;
- b) «porto di scalo», il porto dove la nave si ferma per scaricare o caricare merci o imbarcare o sbarcare i passeggeri, escluse le soste per il solo scopo di rifornimento di carburante o viveri e/o il cambiamento dell'equipaggio;

⁽¹⁾ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

Mercoledì 16 aprile 2014

- c) «società», l'armatore di cui all'articolo 2 o qualsiasi altra persona come il gestore o il noleggiatore a scafo nudo, che ha assunto la responsabilità dell'esercizio della nave dall'armatore della stessa;
- d) «stazza lorda», la stazza lorda metrica calcolata in conformità con le norme in materia di stazzatura di cui all'allegato 1 della Convenzione internazionale per la stazzatura delle navi del 1969;
- e) «verificatore», un soggetto giuridico che svolge attività di verifica accreditato da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 e del presente regolamento **o un'agenzia responsabile di un sistema di modellazione per il monitoraggio delle emissioni di una nave**; [Em. 28]
- f) «verifica», le attività svolte da un verificatore per valutare la conformità dei documenti trasmessi dalla società ai requisiti previsti dal presente regolamento;
- g) «altre informazioni pertinenti sul clima», informazioni relative ~~al~~ **alle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal consumo di carburante, all'attività di trasporto e alla** ~~dalla~~ **distanza percorsa, dalle possibilità di collegamento delle navi ormeggiate alla rete elettrica terrestre e dall'**efficienza energetica delle navi che permettono di analizzare le tendenze delle emissioni e ~~valutare~~ **indicare** le prestazioni delle navi; [Em. 29]
- h) «fattore di emissione», il tasso medio di emissione di un gas a effetto serra rispetto ai dati di attività di un flusso di fonti ipotizzando una completa ossidazione nel caso della combustione e una conversione completa per tutte le altre reazioni chimiche;
- i) «incertezza», un parametro, associato al risultato della determinazione di una quantità, che caratterizza la dispersione dei valori ragionevolmente attribuibili a quella particolare quantità, compresi gli effetti di fattori sistematici e casuali, espresso in percentuale, e che descrive un intervallo di confidenza attorno al valore medio comprendente il 95 % dei valori desunti, tenuto conto di eventuali asimmetrie nella distribuzione dei valori;
- j) «stima conservativa», la definizione di una serie di ipotesi in modo da garantire che le emissioni annuali non siano sottovalutate o che le distanze ~~e i quantitativi di merci trasportate~~ non siano ~~sopravalutati~~ **sopravalutati**; [Em. 30]
- ~~(k)~~ **«tonnellate di CO₂», tonnellaggio metrico di CO₂**; [Em. 31]
- l) «periodo di riferimento», l'anno civile di riferimento per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni;
- l bis) «nave all'ormeggio», una nave ormeggiata in sicurezza o ancorata in un porto dell'Unione per le operazioni di carico, scarico o stazionamento (hotelling), compreso il periodo trascorso senza effettuare tali operazioni**; [Em. 32]
- l ter) «classe ghiaccio», l'indicazione assegnata alla nave dall'amministrazione o da un'organizzazione riconosciuta dall'amministrazione che indica che la nave è stata concepita per la navigazione in condizioni di mare ghiacciato**. [Em. 33]

CAPO II

MONITORAGGIO E COMUNICAZIONE

SEZIONE 1

Principi e metodi per il monitoraggio e la comunicazione

Articolo 4

Principi comuni per il monitoraggio e la comunicazione

1. Le società monitorano e comunicano per ogni nave la quantità e il tipo di carburante consumato in un anno ~~civile~~ **all'interno di ogni porto tutti i porti** sotto la giurisdizione di uno Stato membro e per ~~ogni tratta~~ **tutte le tratte** di arrivo e di partenza presso un porto situato sotto la giurisdizione di uno Stato membro a norma dei paragrafi da 2 a 6. [Em. 34]
2. Il monitoraggio e la comunicazione sono esaustivi e riguardano ~~tutte~~ le emissioni **di CO₂** risultanti dalla combustione dei carburanti. Le società applicano misure idonee a prevenire le lacune nei dati nel corso del periodo di riferimento. [Em. 35]

Mercoledì 16 aprile 2014

3. Il monitoraggio e la comunicazione sono coerenti e paragonabili nel tempo. Le società utilizzano le stesse metodologie di monitoraggio e le stesse serie di dati, fatte salve le modifiche e le deroghe approvate dal verificatore.

4. Le società ottengono, registrano, compilano, analizzano e documentano i dati di monitoraggio, fra cui le ipotesi, i riferimenti, i fattori di emissione e i dati sulle attività, in un modo trasparente che consenta al verificatore la riproduzione della determinazione delle emissioni.

5. Le società garantiscono che la determinazione delle emissioni non sia sistematicamente o volutamente imprecisa. Esse individuano e riducono ogni fonte di inesattezza.

6. Le società forniscono ragionevoli garanzie circa l'integrità dei dati relativi alle emissioni che devono essere monitorati e comunicati.

6 bis. *Le società tengono conto delle raccomandazioni incluse nelle relazioni di verifica pubblicate ai sensi dell'articolo 13 nel monitoraggio e nella comunicazione successivi.* [Em. 36]

Articolo 5

Metodi per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni del trasporto marittimo

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, le società determinano le loro emissioni e le altre informazioni pertinenti sul clima per ciascuna delle loro navi di stazza lorda superiore a 5 000 tonnellate secondo uno dei metodi di cui all'allegato I.

1 bis. *Qualora sia conseguito un accordo internazionale per monitorare le emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo, la Commissione rivede i metodi di cui all'allegato I e le è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 24, concernenti, se del caso, modifiche di tale allegato al fine di specificare l'uso di flussometri per i processi di combustione interessati e la misurazione diretta delle emissioni.* [Em. 38]

SEZIONE 2

PIANO DI MONITORAGGIO

Articolo 6

Contenuto e presentazione del piano di monitoraggio

1. Entro il 31 agosto 2017 le società trasmettono ai verificatori un piano di monitoraggio indicante il metodo scelto per monitorare e comunicare le emissioni e altre informazioni pertinenti ~~sul clima~~ per ciascuna delle loro navi di stazza lorda superiore a 5 000 tonnellate. [Em. 39 — **adattato per coerenza con l'articolo 2, paragrafo 1, sull'ambito di applicazione**]

2. In deroga al paragrafo 1, per le navi che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, per la prima volta dopo il 1^o gennaio 2018, la società trasmette un piano di monitoraggio al verificatore senza indebito ritardo e comunque non oltre due mesi dopo il primo scalo in un porto che è sotto la giurisdizione di uno Stato membro.

3. Il piano di monitoraggio di cui al paragrafo 1 consta di una documentazione completa e trasparente della metodologia di monitoraggio di una determinata nave e contiene almeno i seguenti elementi:

a) l'identificazione e la tipologia della nave, compreso il nome della nave, il numero di registrazione dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), il porto di immatricolazione o il porto di appartenenza, **la «classe ghiaccio»** e il nome dell'armatore della nave; [Em. 40]

b) il nome della società e l'indirizzo, il telefono, il fax e l'indirizzo di posta elettronica di un referente;

c) una descrizione delle **seguenti** fonti di emissione **e dei tipi di carburante a esse associati, a** bordo della nave, ~~tra cui i motori principali, i motori ausiliari, le caldaie e i generatori di gas inerte e i tipi di carburanti utilizzati;~~ **come segue:**

i) motori principali;

ii) motori ausiliari;

Mercoledì 16 aprile 2014

iii) caldaie;**iv) generatori di gas inerte; [Em. 41]**

- d) una descrizione delle procedure, dei sistemi e delle responsabilità predisposti per aggiornare la completezza dell'elenco delle fonti di emissioni per ~~l'anno~~ **il periodo** di monitoraggio allo scopo di garantire la completezza del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni della nave; **[Em. 42]**
- e) una descrizione delle procedure utilizzate per monitorare la completezza dell'elenco delle tratte;
- f) una descrizione delle procedure per il monitoraggio dei consumi di carburante della nave, fra cui:
- i) il metodo scelto di cui all'allegato I per il calcolo del consumo di carburante di ciascuna fonte di emissione, compresa una descrizione delle apparecchiature di misurazione utilizzate, se del caso;
 - ii) le procedure per la misura dei rifornimenti di carburante e del carburante contenuto nei serbatoi, una descrizione degli strumenti di misura utilizzati e le procedure di registrazione, recupero, trasmissione e archiviazione dei dati riguardanti le misure, se del caso;
 - iii) il metodo scelto per la determinazione della densità, ove applicabile;
 - iv) una procedura finalizzata a garantire che l'incertezza totale delle misure del carburante è conforme ai requisiti del presente regolamento, se possibile in riferimento alle normative nazionali, alle clausole previste dai contratti con i clienti o alle norme di accuratezza del fornitore di carburante;
- g) i singoli fattori di emissione applicati per ciascun tipo di carburante o, nel caso di carburanti alternativi, le metodologie impiegate per determinare i fattori di emissione, compresi la metodologia adottata per il campionamento, i metodi di analisi, la descrizione dei laboratori utilizzati (e l'accreditamento ISO 17025 certificato, ove del caso);
- h) la descrizione delle procedure utilizzate per determinare i dati relativi alle attività per tratta, fra cui:
- i) procedure, responsabilità e fonti di dati per stabilire e registrare la distanza per tratta percorsa;
 - ii) ~~procedure, responsabilità, formule e fonti di dati per stabilire e registrare il carico trasportato e il numero di passeggeri, a seconda del caso; [Em. 43]~~
 - iii) procedure, responsabilità, formule e fonti di dati per determinare e registrare il tempo trascorso in mare tra il porto di partenza e il porto di arrivo;

h bis) procedure, responsabilità, formule e fonti di dati per stabilire e registrare la distanza percorsa e il tempo trascorso navigando fra i ghiacci; [Em. 44]

- i) una descrizione del metodo da adottare per calcolare i dati surrogati per ovviare alle lacune dei dati;
- ii) ~~la data dell'ultima modifica del piano di monitoraggio; [Em. 45]~~

j bis) un foglio di registrazione delle revisioni per registrare tutti i dettagli della cronologia delle revisioni. [Em. 46]

4. Le società utilizzano piani di monitoraggio standardizzati basati su modelli. **Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 24 al fine di stabilire** le norme tecniche che stabiliscono i modelli per i piani di monitoraggio di cui al paragrafo 1 ~~sono determinate mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento~~ **modelli sono quanto più semplici possibile e non determinano oneri burocratici inutili. [Em. 47]**

Articolo 7

Modifiche del piano di monitoraggio

Le società verificano periodicamente se il piano di monitoraggio della nave riflette la natura e il funzionamento della nave e se sia possibile migliorare la metodologia di monitoraggio.

Mercoledì 16 aprile 2014

Una società modifica il piano di monitoraggio nelle situazioni ~~seguenti di cui alle lettere da a) ad e)~~. **Il piano di monitoraggio è modificato solo in relazione alle modifiche specifiche verificatesi in seguito a tali situazioni.** [Em. 48]

- a) quando si verifica un cambio di proprietà di navi, **del titolare del documento di conformità o della bandiera;** [Em. 49]
- b) quando si verificano nuove emissioni dovute a nuove fonti di emissione o all'uso di nuovi carburanti non ancora contemplati nel piano di monitoraggio;
- c) quando una variazione della disponibilità dei dati, dovuta all'impiego di nuovi tipi di strumenti di misurazione, metodi di campionamento o metodi di analisi o ad altre ragioni, comporta una maggiore accuratezza nella determinazione delle emissioni;
- d) quando i dati ottenuti dall'impiego della metodologia di monitoraggio applicata in precedenza si sono rivelati errati;
- e) quando il piano di monitoraggio non è conforme alle prescrizioni del presente regolamento e il verificatore obbliga la società a modificarlo.

Le società comunicano ai verificatori senza indugio eventuali proposte di modifica del piano di monitoraggio.

Ogni modifica significativa apportata al piano di monitoraggio è soggetta alla valutazione da parte del verificatore.

SEZIONE 3

MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI E DI ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI

Articolo 8

Monitoraggio delle attività nel periodo di riferimento

1. Dal 1° gennaio 2018 le società, in base al piano di monitoraggio approvato ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, monitorano su base annua le emissioni per ogni nave e per tratta, applicando il metodo più appropriato fra quelli di cui alla parte B dell'allegato I e calcolando le emissioni conformemente alla parte A dell'allegato I.

1 bis. Il monitoraggio può essere sospeso nei periodi in cui una nave si trova in una situazione di emergenza, comprese eventuali operazioni di salvataggio. [Em. 50]

Articolo 9

Monitoraggio per tratta

Sulla base del piano di monitoraggio approvato ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, per ogni nave e per ogni tratta di arrivo e partenza in un porto soggetto alla giurisdizione di uno Stato membro, le società monitorano in conformità della parte A dell'allegato I e dell'allegato II, le seguenti informazioni:

- a) porto di partenza e porto di arrivo, comprese la data e l'ora di partenza e di arrivo;
- b) quantità e fattore di emissione per ogni tipo di carburante consumato in totale ~~operando una distinzione tra il carburante utilizzato all'interno e all'esterno delle zone di controllo delle emissioni;~~ [Em. 51]
- c) emissione di CO₂;
- d) distanza percorsa;
- e) tempo trascorso in mare;
- f) ~~merci trasportate;~~ [Em. 53]
- f bis) efficienza energetica, come stabilita all'allegato II;** [Em. 54]
- g) ~~attività di trasporto;~~ [Em. 55]

Mercoledì 16 aprile 2014

g bis) data e ora dell'inizio e della fine dei periodi in cui il monitoraggio è stato sospeso a causa di situazioni di emergenza, come attività di salvataggio, insieme a una descrizione di tali situazioni. [Em. 56]

Per il trasporto marittimo d'altura con scalo in una serie di porti dell'Unione, la tappa europea dovrebbe essere considerata un'unica tratta. [Em. 57]

In deroga al primo comma, le navi che operano esclusivamente nel quadro del presente regolamento e che effettuano varie tratte al giorno sono esentate dal monitoraggio delle emissioni per tratta. [Em. 58]

Articolo 10

Monitoraggio su base annua

Sulla base del piano di monitoraggio approvato in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, per ogni nave e per ogni anno civile, le società monitorano in conformità della parte A dell'allegato I e dell'allegato II, i seguenti parametri:

- a) quantità e fattore di emissione per ogni tipo di carburante consumato in totale ~~operando una distinzione tra carburante utilizzato all'interno e all'esterno delle zone di controllo delle emissioni;~~
- b) totale emissione di CO₂;
- c) dato aggregato delle emissioni di CO₂ di tutte le tratte effettuate tra i porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
- d) dato aggregato delle emissioni di CO₂ di tutte le tratte di partenza effettuate da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
- e) dato aggregato delle emissioni di CO₂ di tutte le tratte effettuate verso porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
- f) emissioni di CO₂ nei porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro verificatesi all'ormeggio;
- g) distanza totale percorsa;
- h) tempo totale trascorso in mare *e all'ormeggio*;
- i) ~~attività di trasporto totale;~~
- j) efficienza energetica media. [Em. 59]

SEZIONE 4

COMUNICAZIONE

Articolo 11

Contenuto della relazione sulle emissioni

1. A partire dal 2019, entro il 30 aprile di ogni anno, le società presentano alla Commissione e alle autorità degli Stati di bandiera in questione, una relazione sulle emissioni relative alle emissioni e a altre informazioni pertinenti sul clima che riguardano l'intero periodo di riferimento per ogni nave sotto la loro responsabilità; questa relazione è stata riconosciuta conforme da un verificatore a norma delle prescrizioni di cui all'articolo 14.

2. In caso di passaggio di proprietà delle navi, la nuova società garantisce che ogni nave sotto la sua responsabilità è conforme ai requisiti del presente regolamento in relazione a tutto il periodo di riferimento in cui si assume la responsabilità della nave in questione.

3. Le società integrano nella relazione sulle emissioni di cui al paragrafo 1 le seguenti informazioni:

- a) dati di identificazione della nave e della società, fra cui:
 - i) il nome della nave;

Mercoledì 16 aprile 2014

- ii) il numero di registrazione IMO;
- iii) il porto di immatricolazione o il porto di appartenenza;

iii bis) la «classe ghiaccio» della nave; [Em. 60]

- iv) l'efficienza tecnica **certificata** della nave ~~(Φ)~~, **espressa dall'indice** di efficienza energetica in materia di progettazione (EEDI) ~~o il valore stimato dell'indice (EIV) in base alla risoluzione dell'IMO-MEPC.215 (63), ove applicabile)~~ **al tipo di nave pertinente; [Em. 61]**
 - v) il nome dell'armatore;
 - vi) l'indirizzo dell'armatore e la sua sede principale di attività;
 - vii) il nome della società (se non è l'armatore);
 - viii) indirizzo della società (se non è l'armatore) e la sua sede principale di attività;
 - ix) indirizzo, telefono, ~~fax~~ e indirizzo di posta elettronica di un referente; **[Em. 62]**
- b) informazioni sul metodo di monitoraggio utilizzato e il relativo livello di incertezza;
- c) i risultati del monitoraggio annuale dei parametri a norma dell'articolo 10.

c bis) i dettagli dei periodi di sospensione del monitoraggio a causa di situazioni di emergenza e di attività di salvataggio. [Em. 63]

Articolo 12

Formato della relazione sulle emissioni

1. La relazione sulle emissioni di cui all'articolo 11 è trasmessa utilizzando sistemi automatizzati e formati di scambio di dati completi, inclusi modelli elettronici.
2. Le norme tecniche che stabiliscono il formato di scambio dei dati, compresi i modelli elettronici di cui al paragrafo 1, sono determinate per mezzo di atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento.

CAPO III

VERIFICA E ACCREDITAMENTO

Articolo 13

Ambito delle attività di verifica e relazione di verifica

1. Il verificatore valuta la conformità del piano di monitoraggio di cui all'articolo 6 con i requisiti stabiliti agli articoli 6 e 7. Se la valutazione contiene raccomandazioni che devono essere inserite in un piano di monitoraggio, la società responsabile rivede il proprio piano di monitoraggio prima che il periodo di riferimento abbia inizio.
2. Il verificatore valuta la conformità della relazione sulle emissioni con i requisiti di cui agli articoli da 8 a 11 e all'allegato I e II.
3. In particolare, il verificatore garantisce che le emissioni e le altre informazioni utili ~~relative al clima~~ incluse nella relazione sulle emissioni siano state determinate a norma degli articoli 8, 9 e 10 e del piano di monitoraggio di cui all'articolo 6. Il verificatore garantisce che le emissioni e le altre informazioni pertinenti ~~sul clima~~ dichiarate nelle relazioni sono coerenti con i dati calcolati da altre fonti, conformemente agli allegati I e II. **[Em. 64]**
4. Se la valutazione conclude che, per quanto a conoscenza del verificatore, la relazione sulle emissioni è priva di inesattezze e di errori rilevanti, il verificatore predispone una relazione di verifica. La relazione di verifica indica tutti gli aspetti attinenti al lavoro svolto dal verificatore.

Mercoledì 16 aprile 2014

5. Se la valutazione conclude che la relazione sulle emissioni contiene inesattezze, errori, incongruenze o non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 11 e 14 e all'allegato I, il verificatore informa la società in maniera tempestiva invitandola a inviare una relazione rivista. La società rettifica eventuali non conformità o incongruenze non comunicate in modo da consentire la conclusione tempestiva del processo di verifica. Nella sua relazione di verifica il verificatore indica se le non conformità sono state risolte dalla società nel corso della verifica.

5 bis. *Se il verificatore ha individuato aree in cui è possibile migliorare il rendimento della società in relazione al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni, anche per quanto attiene al conseguimento di maggiore accuratezza e al miglioramento dell'efficienza nel monitoraggio e nella comunicazione, include nella relazione di verifica raccomandazioni finalizzate al miglioramento.* [Em. 65]

Articolo 14

Obblighi e principi generali applicabili ai verificatori

1. Il verificatore è indipendente dalla società o dall'esercente della nave in questione e svolge le attività previste dal presente regolamento nel pubblico interesse. A tal fine, il verificatore e qualsiasi parte del medesimo soggetto giuridico non possono essere una società o un esercente della nave, i proprietari di una società o controllati da quest'ultima, né il verificatore può intrattenere rapporti con la società tali da compromettere la sua indipendenza e imparzialità.

2. Qualora decida di procedere alla verifica della relazione sulle emissioni di cui all'articolo 11 e delle procedure di monitoraggio applicate dalla società, il verificatore valuta l'affidabilità, la credibilità e l'accuratezza dei sistemi di monitoraggio e dei dati e delle informazioni comunicati in materia di emissioni, in particolare:

- a) l'assegnazione del consumo di carburante alle tratte che rientrano nell'ambito del presente regolamento;
- b) i dati trasmessi relativi al consumo di carburante e le misurazioni e i calcoli connessi;
- c) la scelta e l'applicazione dei fattori di emissione;
- d) i calcoli per determinare le emissioni complessive;
- e) i calcoli per determinare l'efficienza energetica;

3. Il verificatore prende in considerazione solo le relazioni presentate a norma dell'articolo 11, se dati e informazioni affidabili e credibili consentono di determinare le emissioni con un elevato grado di certezza e purché vi sia la garanzia che:

- a) i dati presentati siano coerenti alla luce dei dati stimati basati su informazioni riguardanti la localizzazione delle navi e le caratteristiche come la potenza motrice installata;
- b) i dati presentati siano privi di incongruenze, in particolare quando si confronta il volume complessivo di carburante acquistato annualmente da ciascuna nave e il consumo di carburante aggregato durante le tratte che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento;
- c) la raccolta dei dati sia stata effettuata in conformità alle norme applicabili;
- d) i registri pertinenti della nave siano completi e coerenti.

Articolo 15

Procedure di verifica

~~1. Il verificatore individua i potenziali rischi legati al processo di monitoraggio e comunicazione, confrontando le emissioni dichiarate con i dati stimati sulla base dei dati e delle caratteristiche di localizzazione come la potenza del motore installato. Nel caso di divergenze significative, il verificatore effettua ulteriori analisi.~~ [Em. 66]

2. Il verificatore individua i potenziali rischi connessi alle diverse fasi di calcolo, rivedendo tutte le fonti di dati e le metodologie impiegate.

Mercoledì 16 aprile 2014

3. Il verificatore tiene conto di tutti i metodi efficaci di controllo dei rischi applicati dalla società per ridurre i livelli di incertezza, in funzione dell'accuratezza dei metodi di monitoraggio utilizzati.
4. La società fornisce al verificatore tutte le informazioni supplementari che gli consentono di svolgere le procedure di verifica. Il verificatore può effettuare verifiche a campione durante il processo di verifica per determinare l'affidabilità dei dati e delle informazioni trasmesse.
5. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 24 al fine di specificare ulteriormente le regole che disciplinano le attività di verifica di cui al presente regolamento e le modalità di accreditamento dei verificatori. Tali atti delegati si basano sui principi di verifica di cui all'articolo 14 e sulle pertinenti norme internazionalmente riconosciute.

Articolo 16

Accreditamento dei verificatori

1. Un verificatore che valuta i piani di monitoraggio e le relazioni sulle emissioni e che rilascia i documenti di verifica e di conformità di cui agli articoli 13 e 17 è accreditato per le attività che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento da parte di un organismo nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.
2. In assenza di disposizioni specifiche in materia di accreditamento dei verificatori nel presente regolamento, si applicano le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008.
3. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 24 al fine di specificare ulteriormente le modalità di accreditamento dei verificatori.

CAPO IV

CONFORMITÀ E PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Articolo 17

Rilascio di un documento di conformità

1. Qualora la relazione sulle emissioni di cui all'articolo 11 soddisfi i requisiti prescritti agli articoli da 11a15 e quelli di cui agli allegati I e II, sulla base di una relazione di verifica, il verificatore emette un documento di conformità per la nave in questione.
2. Il documento di conformità di cui al paragrafo 1 comprende le seguenti informazioni:
 - a) l'identità della nave (nome, numero di registrazione IMO e porto di immatricolazione o porto di appartenenza);
 - b) il nome e l'indirizzo e la sede principale di attività dell'armatore;
 - c) l'identità del verificatore;
 - d) la data di rilascio del documento di conformità (il periodo di riferimento in questione e il periodo di validità).
3. I documenti di conformità sono considerati validi per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla fine del periodo di riferimento.
4. Senza indugio, il verificatore informa la Commissione e l'autorità dello Stato di bandiera in merito al rilascio di un documento di conformità e trasmette le informazioni di cui al paragrafo 2 utilizzando sistemi automatizzati e formati per lo scambio dei dati completi, inclusi modelli elettronici stabiliti dalla Commissione conformemente alla procedura istituita nel presente regolamento.
5. Le norme tecniche che stabiliscono il formato di scambio dei dati, compresi i modelli elettronici di cui al paragrafo 4, sono determinate per mezzo di atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento.

Mercoledì 16 aprile 2014

Articolo 18

Obbligo di tenere a bordo un documento di conformità valido

Dal 30 giugno 2019 le navi in arrivo o in partenza da un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro hanno a bordo un documento valido attestante la conformità della nave con gli obblighi di comunicazione e monitoraggio per il periodo di riferimento in questione, rilasciato ai sensi dell'articolo 17.

Articolo 19

Adempimento agli obblighi di monitoraggio e comunicazione e ispezioni

1. Sulla base delle informazioni pubblicate a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, ciascuno Stato membro assicura la conformità ai requisiti di monitoraggio e comunicazione prescritti dagli articoli da 8 a 12 delle navi battenti la sua bandiera.
2. Ciascuno Stato membro provvede affinché ogni ispezione di una nave in un porto soggetto alla sua giurisdizione comprenda la verifica della presenza a bordo del documento di conformità di cui all'articolo 18.
3. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo e sulla base delle informazioni pubblicate conformemente all'articolo 21, per ciascuna nave che non osserva il disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da j) a k), entrata in un porto soggetto alla giurisdizione di uno Stato membro, lo Stato membro verifica la presenza a bordo del documento di conformità di cui all'articolo 18.

3 bis. *Nel corso delle visite e delle ispezioni intraprese dall'EMSA per monitorare l'attuazione della direttiva 2009/16/CE, l'Agenzia monitorerà anche l'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 da parte delle autorità competenti degli Stati membri e comunicherà i risultati alla Commissione.* [Em. 67]

Articolo 20

Sanzioni, scambio di informazioni e ordine di esclusione

1. Gli Stati membri stabiliscono un sistema di sanzioni per il mancato rispetto dei requisiti di monitoraggio e comunicazione di cui agli articoli da 8 a 12 e adottano tutte le misure necessarie per garantire che dette sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste ~~non sono meno rigorose di quelle previste dalla normativa nazionale in materia di emissioni di gas a effetto serra in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte degli operatori e sono efficaci, proporzionate e dissuasive.~~ Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 1° luglio 2017 e provvedono a notificare senza indugio alla Commissione le eventuali modifiche di tali disposizioni. [Em. 68]
2. Gli Stati membri istituiscono un efficace scambio di informazioni e un'adeguata cooperazione tra le autorità nazionali a garanzia del rispetto dei requisiti di monitoraggio e di comunicazione o, se del caso, con la loro autorità incaricata delle procedure sanzionatorie. Le procedure sanzionatorie nazionali avviate da ogni Stato membri sono notificate alla Commissione, all'EMSA, agli altri Stati membri e allo Stato di bandiera interessato.
3. Per le navi che non hanno rispettato le prescrizioni in materia di monitoraggio e di comunicazione per più di un periodo di riferimento, l'autorità nazionale dello Stato di approdo può emettere un ordine di esclusione che viene notificato alla Commissione, all'EMSA, agli altri Stati membri e allo Stato di bandiera interessato. Dopo che l'ordine di espulsione è stato emanato, ciascun Stato membro rifiuta l'accesso di detta nave ai suoi porti fino a quando la società non adempie ai suoi obblighi in materia di monitoraggio e comunicazione a norma degli articoli da 8 a 12; l'adempimento deve essere confermato dalla notifica di un valido documento di conformità all'autorità nazionale dello Stato di approdo che ha emesso l'ordine di espulsione.

Mercoledì 16 aprile 2014

Articolo 21

Pubblicazione delle informazioni

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Commissione pubblica le emissioni **annue** comunicate a norma dell'articolo 11, **nel rispetto della riservatezza delle informazioni commerciali per la tutela del legittimo interesse economico, ai sensi degli articoli 3 e le informazioni sulla conformità 4 della società ai requisiti di monitoraggio e comunicazione di cui agli articoli 11 e 17 direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio** ⁽¹⁾. [Em. 69]
2. La pubblicazione di cui al paragrafo 1 comprende le seguenti informazioni:
 - a) l'identità della nave (nome, numero di registrazione IMO e, porto di immatricolazione o porto di appartenenza **e «classe ghiaccio» della nave**); [Em. 70]
 - b) l'identità dell'armatore (nome e indirizzo dell'armatore e sede principale di attività);
 - c) efficienza tecnica della nave (EEDI ~~e EIV, a seconda dei casi~~, **ove applicabile al tipo di nave pertinente**); [Em. 71]
 - d) emissioni annuali di CO₂;
 - e) consumo annuo complessivo di carburante per le tratte che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento;
 - f) consumo di carburante medio annuo ed emissioni di gas a effetto serra per la distanza percorsa di viaggi che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento;
 - ~~g) consumo di carburante medio annuo ed emissioni di gas a effetto serra per la distanza percorsa e merci trasportate sulle tratte che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento; [Em. 73]~~
 - ~~h) tempo totale annuo trascorso in mare nelle tratte che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento; [Em. 74]~~
 - i) applicazione della metodologia per il monitoraggio;
 - j) la data di rilascio e la data di validità del documento di conformità;
 - k) l'identità del verificatore che ha approvato la relazione sulle emissioni.
3. La Commissione pubblica una relazione annuale sulle emissioni e sulle altre informazioni pertinenti ~~sul clima~~ relative al trasporto marittimo. [Em. 75]
4. L'EMSA assiste la Commissione nel suo lavoro per ottemperare a quanto disposto dagli articoli 11, 12, 17 e 21 del presente regolamento, a norma del regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.

CAPO V

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Articolo 22

Cooperazione internazionale

1. La Commissione informa periodicamente l'IMO e altri organismi internazionali competenti circa l'attuazione del presente regolamento, al fine di agevolare lo sviluppo di norme internazionali all'interno dell'IMO per quando concerne il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas serra dovute ai trasporti marittimi.

⁽¹⁾ **Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).**

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1).

Mercoledì 16 aprile 2014

2. La Commissione intrattiene scambi di natura tecnica con i paesi terzi riguardo all'attuazione del presente regolamento, in particolare all'ulteriore sviluppo dei metodi di monitoraggio, l'organizzazione della comunicazione e la verifica delle relazioni sulle emissioni.
3. Qualora venga raggiunto un accordo internazionale sulle misure globali volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo, la Commissione riesamina il presente regolamento e ~~può, se del caso, proporre modifiche al presente regolamento~~ **ne garantisce l'allineamento con le pertinenti norme internazionali stabilite dall'IMO.** [Em. 76]

CAPO VI

POTERI DELEGATI, COMPETENZE DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23

Delega dei poteri

~~Alla Commissione è conferito alla Commissione, alle condizioni stabilite ai sensi dell'articolo 24, nella misura in cui si tratta di elementi non essenziali del presente regolamento, il potere di adottare atti delegati al fine di integrare e modificare le disposizioni degli allegati I e II onde tener conto dell'aggiornamento delle prove scientifiche disponibili, dei dati disponibili a bordo delle navi e delle pertinenti norme e per allineare gli allegati ai pertinenti regolamenti internazionali secondo quanto deciso dall'IMO, al fine di garantire la conformità ai regolamenti internazionali e norme accettate a livello internazionale, nell'intento di individuare i metodi più accurati ed efficienti per il monitoraggio delle emissioni, nonché di migliorare l'accuratezza delle informazioni richieste relative al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni. Tale potere è conferito alla Commissione, alle condizioni stabilite ai sensi dell'articolo 24, solo nella misura in cui si tratta di elementi non essenziali del presente regolamento.~~ [Em. 77]

Articolo 24

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati di cui ~~all'articolo 5, paragrafo 1 bis, all'articolo 6, paragrafo 4, e agli articoli 15, 16 e 23~~ **all'articolo 5, paragrafo 1 bis, all'articolo 6, paragrafo 4, e agli articoli 15, 16 e 23** è conferito alla Commissione per un periodo di 5 anni a decorrere dal 1^o luglio 2015 ~~da ... (*)~~. **La Commissione elabora una relazione relativa alla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.** [Em. 78]

2. La delega di potere di cui ~~all'articolo 23~~ **all'articolo 5, paragrafo 1 bis, all'articolo 6, paragrafo 4, e agli articoli 15, 16 e 23** può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. [Em. 79]

3. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. Un atto delegato adottato ai sensi ~~dell'articolo 23~~ **articolo 5, paragrafo 1 bis, dell'articolo 6, paragrafo 4, e degli articoli 15, 16 e 23** entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 80]

Articolo 25

Atti di esecuzione

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 8 della decisione 93/389/CEE del Consiglio ⁽¹⁾. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

(*) **Data di entrata in vigore del presente regolamento.**

⁽¹⁾ Decisione 93/389/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, su un meccanismo di controllo delle emissioni di CO₂ e di altri gas ad effetto serra nella Comunità (GU L 167 del 9.7.1993, pag. 31).

Mercoledì 16 aprile 2014

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 26

Modifiche del regolamento (UE) n. 525/2013

Il regolamento (UE) n. 525/2013 è così modificato:

1. all'articolo 1, è aggiunta la seguente lettera:

«h) il monitoraggio e le relazioni sulle emissioni di gas a effetto serra delle navi marittime ai sensi degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

(*) GU L ... (+) .»;

2. è inserito il seguente articolo:

«Articolo 21 bis

Comunicazione delle emissioni del trasporto marittimo

1. «Gli Stati membri riferiscono alla Commissione entro il 15 gennaio di ogni anno ("anno X") per l'anno X-2, le emissioni di CO₂ del trasporto marittimo ai sensi degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. .../... (*).
2. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma [dell'articolo 25 del presente regolamento] per specificare i requisiti per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO₂ del trasporto marittimo ai sensi degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. .../... (**) e tenendo conto, se del caso, delle pertinenti decisioni adottate dagli organi dell'UNFCCC e del protocollo di Kyoto o di accordi che ne derivano o succedono loro nel quadro dell'Organizzazione marittima internazionale.
3. La Commissione adotta atti di esecuzione per definire la struttura, il formato e la procedura di presentazione a cura degli Stati membri delle emissioni di CO₂ prodotte dal trasporto marittimo, ai sensi degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. .../... (***)]. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura d'esame di cui all'[articolo 26, paragrafo 2].

3 bis. La Commissione valuta a cadenza biennale le ripercussioni globali del settore del trasporto marittimo sul clima mondiale, comprese quelle legate a emissioni o effetti di sostanze diverse dal CO₂, sulla base dei dati riguardanti le emissioni forniti dagli Stati membri a norma dell'articolo 7 e/o come previsto dal regolamento (UE) n. .../... (**), e migliora tale valutazione facendo riferimento ai progressi scientifici e ai dati sul traffico marittimo.»; [Em. 82]**

(*) Numero del presente regolamento.

(**) Numero del presente regolamento.

(***) Numero del presente regolamento.

(****) Numero del presente regolamento.

3. All'articolo 25, paragrafi 2, 3 e 5, è inserito il seguente riferimento:

«21 bis».

(+) Numero e anno del presente regolamento.

Mercoledì 16 aprile 2014

Articolo 27

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

Mercoledì 16 aprile 2014

ALLEGATO I

Metodi per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di altre informazioni pertinenti sul clima

A. CALCOLO DEL CONSUMO DI CARBURANTE (articolo 9)

Ai fini del calcolo del consumo di carburante, le società si attengono alla seguente formula:

Consumo di carburante x fattore di emissione

Il consumo di carburante comprende il carburante utilizzato dai motori principali, dai motori ausiliari, dalle caldaie e dai generatori di gas inerte.

Il consumo di carburante all'interno dei porti all'ormeggio è calcolato separatamente.

In linea di principio, sono utilizzati i valori predefiniti per i fattori di emissione dei carburanti a meno che la società decida di impiegare i dati sulla qualità dei carburanti di cui alle bolle di consegna dei carburanti e utilizzati per dimostrare la conformità alle normative vigenti concernenti le emissioni di zolfo.

I fattori di emissione predefiniti si basano sui più recenti valori IPCC disponibili. Questi sono reperibili all'allegato VI del regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione⁽¹⁾.

È necessario applicare fattori di emissione appropriati per i biocarburanti e i combustibili non fossili alternativi.

B. METODI PER DETERMINARE LE EMISSIONI

La società definisce nel piano di monitoraggio quale metodologia di monitoraggio è utilizzata per calcolare il consumo di carburante per ciascun tipo di nave sotto la propria responsabilità e assicura un'aderenza al metodo prescelto.

Nella scelta di una metodologia di monitoraggio, i vantaggi derivanti da una maggiore accuratezza devono essere messi a confronto con i costi più elevati.

Ai fini del calcolo è preso in considerazione il carburante effettivamente consumato durante ogni tratta, ed è utilizzato uno dei seguenti metodi:

- a) bolla di consegna del carburante (BDN) e rilevamenti periodici del carburante presente nei serbatoi;
- b) monitoraggio a bordo degli oli combustibili in serbatoio;
- c) flussometri per i processi di combustione interessati;
- d) misurazioni dirette delle emissioni;

d bis) modellizzazione tramite le informazioni sui movimenti delle navi (AIS) e i dati specifici sulle navi. [Em. 83]

È possibile utilizzare qualsiasi combinazione dei metodi indicati in precedenza approvata dal verificatore, se migliora l'accuratezza globale della misurazione. [Em. 84]

1. Metodo A: Bolla di consegna dei carburanti (BDN) e rilevamenti periodici del carburante presente nei serbatoi

Questo metodo è basato sulla quantità e sul tipo di carburante, definito sulla BDN unitamente a rilevamenti periodici del carburante presente nei serbatoi mediante letture del serbatoio. Il carburante consumato nel periodo di riferimento è dato dal carburante disponibile all'inizio del periodo, cui vanno aggiunte le consegne e detratto il carburante disponibile alla fine del periodo e il carburante non soggetto a bunkeraggio tra l'inizio del periodo e la fine del periodo.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 12.7.2012, pag. 30).

Mercoledì 16 aprile 2014

Il periodo comprende il tempo intercorso tra due porti di scalo o il tempo trascorso all'interno di un porto. Per il carburante usato durante un periodo, il tipo di carburante e il contenuto di zolfo devono essere specificati.

~~Questo approccio non deve essere utilizzato quando~~ **Nel caso in cui** le BDN non ~~sono~~ **siano** disponibili a bordo delle navi, in particolare quando il carico è utilizzato come ~~carburante~~ **carburate**, per esempio l'evaporazione del gas naturale liquefatto (GNL), **si utilizzano soltanto i rilevamenti delle letture del carburante e degli oli combustibili presenti nei serbatoi.** [Em. 85]

La BDN è applicata ai sensi della convenzione MARPOL, allegato VI e i registri pertinenti sono tenuti a bordo per tre anni dopo la consegna del carburante e immediatamente disponibili. Il rilevamento periodico del carburante nei serbatoi a bordo è basato sulle letture del serbatoio del carburante. Sono utilizzate tabelle relative a ciascun serbatoio per determinare il volume al momento della lettura del serbatoio. L'incertezza associata alla BDN è indicata nel piano di monitoraggio di cui all'articolo 6. Le letture del serbatoio del carburante sono effettuate con metodi adeguati, come i sistemi automatizzati, scandagli e metri a nastro. Il metodo dello scandaglio e l'incertezza associata sono specificati nel piano di monitoraggio di cui all'articolo 6.

Quando le BDN non sono disponibili a bordo delle navi, in particolare quando il carico è utilizzato come carburate, per esempio l'evaporazione del gas naturale liquefatto (GNL), si utilizzano solo i rilevamenti delle letture del carburante e degli oli combustibili presente nei serbatoi. [Em. 86]

Qualora la quantità di rifornimento del carburante o la quantità di carburante rimasta nel serbatoio è determinata in unità di volume, espresso in litri, la società converte tale quantità da volume in massa utilizzando i valori di densità effettivi. La società determina la densità reale optando per:

- a) sistemi di misurazione a bordo;
- b) la densità misurata dal fornitore di carburante al momento del rifornimento del e registrata su un'apposita fattura o sulla bolla di consegna.

La densità effettiva è espressa in kg/litro e determinata per la temperatura applicabile per una misura specifica. Nei casi in cui i valori di densità effettivi non sono disponibili, un fattore di densità standard per il tipo di carburante pertinente è applicato dopo l'approvazione da parte del verificatore.

2. Metodo B: Monitoraggio dei serbatoi a bordo

Questo metodo si basa sulle letture del serbatoio di carburante per tutti i serbatoi presenti a bordo. Le letture avvengono tutti i giorni quando la nave è in mare e ogniqualvolta la nave è in fase di bunkeraggio o debunkeraggio.

Le variazioni cumulative del livello di carburante nel serbatoio tra due letture costituiscono il carburante consumato nel periodo considerato.

Per periodo s'intende il tempo intercorso tra due porti di scalo o il tempo trascorso all'interno di un porto. Per il carburante usato durante un periodo, il tipo di carburante e il contenuto di zolfo devono essere specificati.

Le letture del serbatoio del carburante sono effettuate con metodi adeguati, come i sistemi automatizzati, scandagli e metri a nastro. Il metodo dello scandaglio e l'incertezza associata sono specificati nel piano di monitoraggio di cui all'articolo 6.

Qualora la quantità di rifornimento del carburante o la quantità di carburante rimasta nel serbatoio è determinata in unità di volume, espresso in litri, la società converte tale quantità da volume in massa utilizzando i valori di densità effettivi. La società determina la densità reale optando per:

- a) sistemi di misurazione a bordo;
- b) la densità misurata dal fornitore di carburante al momento del rifornimento è registrata su un'apposita fattura o sulla bolla di consegna;

b bis) la densità misurata in un'analisi svolta in un laboratorio accreditato incaricato dell'analisi del carburante, laddove disponibile. [Em. 87]

Mercoledì 16 aprile 2014

La densità effettiva è espressa in kg/litro e determinata per la temperatura applicabile per una misura specifica. Nei casi in cui i valori di densità effettivi non sono disponibili, un fattore di densità standard per il tipo di carburante pertinente è applicato dopo l'approvazione da parte del verificatore.

3. Metodo C: Flussimetri per i processi di combustione applicabili

Questo metodo si basa su flussi di carburante misurati a bordo. I dati di tutti i flussometri correlati alle fonti di emissione pertinenti sono combinati per determinare tutti i consumi di carburante per un determinato periodo.

Per periodo s'intende il tempo intercorso tra due porti di scalo o il tempo trascorso all'interno di un porto. Per il carburante usato durante un periodo, il tipo di carburante e il contenuto di zolfo devono essere monitorati.

I metodi di calibrazione applicati e l'incertezza associata ai flussometri utilizzati sono specificati nel piano di monitoraggio di cui all'articolo 6.

Qualora la quantità di carburante consumato sia determinata in unità di volume, espressa in litri, la società converte tale quantità da volume in massa utilizzando i valori di densità effettivi. La società determina la densità reale optando per:

- a) sistemi di misurazione a bordo;
- b) la densità misurata dal fornitore di carburante al momento del rifornimento e registrato su un'apposita fattura o sulla bolla di consegna.

La densità effettiva è espressa in kg/litro e determinata per la temperatura applicabile per una misura specifica. Quando i valori di densità effettivi non sono disponibili, un fattore di densità standard per il tipo di carburante pertinente è applicato dopo l'approvazione da parte del verificatore.

4. Metodo D: Misurazione diretta delle emissioni

La misurazione diretta delle emissioni può essere utilizzata per le tratte che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento e per le emissioni che si verificano nei porti situati nella giurisdizione di uno Stato membro. Il CO₂ emesso comprende quello emesso dai motori principali, dai motori ausiliari, dalle caldaie e dai generatori di gas inerte. Per le navi la cui comunicazione si basa su questo metodo, il consumo di carburante è calcolato utilizzando le emissioni di CO₂ misurate e il fattore di emissione applicabile dei carburanti pertinenti.

Questo metodo si basa sulla determinazione dei flussi di emissione di CO₂ in camini di scarico (imbuti) moltiplicando la concentrazione di CO₂ del gas di scarico per il flusso dei gas di scarico.

I metodi della calibrazione applicati e l'incertezza associata ai dispositivi utilizzati sono specificati nel piano di monitoraggio di cui all'articolo 6.

4 bis. Metodo D bis: Modellizzazione tramite le informazioni sui movimenti delle navi (AIS) e i dati specifici sulle navi

L'agenzia responsabile del sistema di modellazione conclude un accordo scritto con l'armatore della nave in questione. Alla fine del periodo di monitoraggio, le emissioni di CO₂ calcolate sono confrontate con il registro degli oli minerali della nave e le BDN al fine di individuare e correggere eventuali differenze. [Em. 90]

Mercoledì 16 aprile 2014

ALLEGATO II

Monitoraggio delle altre informazioni pertinenti sul clima

A. Monitoraggio per tratta (articolo 9)

Ai fini del monitoraggio per tratta delle altre informazioni pertinenti sul clima (articolo 9), le società rispettano le seguenti regole.

La data e l'ora di partenza e di arrivo sono riportate utilizzando l'ora di Greenwich (GMT). Il tempo trascorso in mare è calcolato sulla base delle informazioni riguardanti la partenza e l'arrivo presso i porti, escluso l'ancoraggio.

La distanza percorsa può essere la distanza della rotta più diretta tra il porto di partenza e il porto di arrivo o l'effettiva distanza percorsa. In caso di uso della distanza della rotta più diretta tra il porto di partenza e il porto di arrivo, è necessario integrare un fattore di correzione conservativa per assicurare che la distanza percorsa non sia significativamente sottovalutata. Il piano di monitoraggio di cui all'articolo 6, specifica quale calcolo della distanza è utilizzato e, se necessario, il fattore di correzione utilizzato. La distanza percorsa è espressa in miglia nautiche.

~~Per le navi passeggeri, il numero dei passeggeri è usato per esprimere il carico trasportato. Per tutte le altre categorie di navi, la quantità di carico è espressa in tonnellate metriche e metri cubi di carico. [Em. 91]~~

~~L'attività di trasporto deve essere determinata moltiplicando la distanza percorsa per la quantità di carico trasportato. [Em. 92]~~

B. Monitoraggio su base annua (articolo 10)

Ai fini del monitoraggio su base annua delle altre informazioni pertinenti sul clima, le società rispettano le seguenti regole.

I valori da monitorare, ai sensi dell'articolo 10, sono determinati per aggregazione dei rispettivi dati per ogni tratta.

L'efficienza energetica media è monitorata utilizzando ~~almeno quattro~~ **due** indicatori, il consumo di carburante per distanza; ~~il consumo di carburante per attività di trasporto, le emissioni di CO₂ per distanza e le emissioni di CO₂ per attività di trasporto~~ **distanza**, calcolati come segue:

Consumo di carburante per distanza = consumo totale annuo di carburante / distanza totale percorsa

~~Consumo di carburante per attività di trasporto = consumo totale annuo di carburante / attività di trasporto totale~~

Emissioni di CO₂ per distanza = emissioni totali annue di CO₂ / distanza totale percorsa.

~~Emissioni di CO₂ per attività di trasporto = emissioni totali annue di CO₂ / attività di trasporto totale [Em. 93]~~

Mercoledì 16 aprile 2014

P7_TA(2014)0425

Specie esotiche invasive *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (COM(2013)0620 — C7-0264/2013 — 2013/0307(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 443/98)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0620),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0264/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere motivato inviato dal Consiglio federale austriaco, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 gennaio 2014 ⁽¹⁾,
 - previa consultazione del Comitato delle regioni,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 19 marzo 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per la pesca (A7-0088/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2013)0307

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1143/2014.)

⁽¹⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Mercoledì 16 aprile 2014

P7_TA(2014)0426

Attuazione tecnica del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici *I****Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 525/2013 per quanto riguarda l'attuazione tecnica del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COM(2013)0769 — C7-0393/2013 — 2013/0377(COD))****(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

(2017/C 443/99)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0769),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0393/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 26 febbraio 2014 ⁽¹⁾,
 - previa consultazione del Comitato delle regioni,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 19 marzo 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0171/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2013)0377**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 525/2013 per quanto riguarda l'attuazione tecnica del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici***(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 662/2014.)*

⁽¹⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Mercoledì 16 aprile 2014

P7_TA(2014)0427

Lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale *****I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (COM(2012)0363 — C7-0192/2012 — 2012/0193(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 443/100)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0363),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 325, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0192/2012),
 - visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere motivato inviato dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
 - visto il parere della Corte dei conti del 15 novembre 2012 ⁽¹⁾,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 10 ottobre 2012 ⁽²⁾,
 - visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,
 - viste le deliberazioni congiunte della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 51 del regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica (A7-0251/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2012)0193

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo ~~325~~ **83**, paragrafo ~~4~~ **2**, [Em. 1]

⁽¹⁾ GU C 383 del 12.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 391 del 18.12.2012, pag. 134.

Mercoledì 16 aprile 2014

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti europea ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La tutela degli interessi finanziari dell'Unione riguarda non solo la gestione degli stanziamenti di bilancio, ma si estende a qualsiasi misura che incida o minacci di incidere negativamente sul suo patrimonio e su quello degli Stati membri, in quanto destinata a sostenere o stabilizzare l'economia o le finanze pubbliche degli Stati membri nell'interesse delle politiche dell'Unione.
- (2) Al fine di garantire una protezione efficace, proporzionata e dissuasiva degli interessi finanziari dell'Unione, il diritto penale dovrebbe continuare ad integrare negli Stati membri, per i tipi di **dalle** condotte fraudolente più gravi nel settore, la protezione offerta da **e di assicurare che gli interessi finanziari dell'Unione siano protetti in maniera ottimale, le misure adottate in applicazione del diritto amministrativo e del diritto civile dovrebbero essere integrate da disposizioni di diritto penale degli Stati membri**, evitando al contempo incongruenze sia all'interno di ciascuna di tali branche del diritto che tra di esse. [Em. 2]
- (3) La tutela degli interessi finanziari dell'Unione richiede una definizione comune di frode che ricomprenda la condotta fraudolenta dal lato delle entrate e delle spese, **dell'attivo e del passivo** del bilancio dell'Unione, **comprese le attività di assunzione e di erogazione di prestiti**. [Em. 3]
- (4) La frode in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) riduce il gettito fiscale degli Stati membri e quindi l'applicazione di un'aliquota uniforme alla base imponibile IVA degli Stati membri. Come confermato dalla giurisprudenza ⁽⁴⁾ della Corte di giustizia dell'Unione europea, sussiste un nesso diretto tra la riscossione del gettito dell'IVA nell'osservanza del diritto dell'Unione applicabile e la messa a disposizione del bilancio dell'Unione delle corrispondenti risorse IVA, poiché qualsiasi lacuna nella riscossione del primo determina potenzialmente una riduzione delle seconde. La direttiva pertanto copre le entrate derivanti dall'IVA negli Stati membri.
- (5) Nel prendere in considerazione l'impatto significativo sugli interessi finanziari dell'Unione risultante dalla diminuzione illegale della risorsa propria basata sull'IVA e nell'applicare le soglie fissate dalla presente direttiva va rispettato il principio di proporzionalità, tenuto conto della natura specifica e della metodologia di calcolo di tale risorsa propria, compreso il trattamento differenziato degli Stati membri.
- (6) Può esservi incidenza negativa sugli interessi finanziari dell'Unione quando, allo scopo di aggirare o ~~distorcere~~ **infrangere** le norme applicabili a una procedura di gara d'appalto pubblico o di sovvenzione, singoli offerenti forniscono alle autorità contraenti o erogatrici dati fondati su informazioni ~~indebitamente~~ **illegalmente** ottenute, direttamente o indirettamente, dall'organismo appaltante o erogatore. Pur essendo molto simile alla frode, tale condotta non **presenta** necessariamente ~~costituisce~~ **tutte le caratteristiche di un** reato di frode in tutti i suoi aspetti dal punto di vista dell'offerente, poiché la gara può di per sé ~~risultare pienamente conforme a~~ **soddisfare** tutti i ~~requisiti~~ **criteri richiesti**. Le manipolazioni di gare d'appalto da parte degli offerenti violano le regole di concorrenza dell'Unione e le disposizioni nazionali equivalenti; costituendo oggetto di azioni repressive e sanzioni in tutta l'Unione, dovrebbero rimanere al di fuori del campo di applicazione della presente direttiva. [Em. 4]
- (7) La normativa dell'Unione in materia di riciclaggio di denaro è pienamente applicabile al riciclaggio dei proventi derivanti dai reati di cui alla presente direttiva. È opportuno un richiamo a detta normativa al fine di garantire che il regime sanzionatorio introdotto dalla presente direttiva si applichi a tutti i reati contro gli interessi finanziari dell'Unione.

⁽¹⁾ GU C 383 del 12.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 391 del 18.12.2012, pag. 134.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014.

⁽⁴⁾ Sentenza del 15 novembre 2011 nella causa C-539/09, *Commissione/Germania* (Raccolta 2011, pag. I-11235).

Mercoledì 16 aprile 2014

- (8) La corruzione costituisce una minaccia particolarmente grave nei confronti degli interessi finanziari dell'Unione e può essere in molti casi legata a una condotta fraudolenta. Si rende pertanto necessaria l'introduzione di specifiche fattispecie di reato, nelle cui definizioni siano ricompresi i reati pertinenti a prescindere che la condotta sia tenuta o meno in violazione di doveri d'ufficio. Per quanto riguarda i reati di corruzione passiva e di ritenzione illecita, occorre includere una definizione di funzionario pubblico che abbracci oltre a tutti coloro che ricoprono un incarico formale perché nominati, eletti o impiegati in base a contratto **nell'Unione, negli Stati membri o nei paesi terzi. I soggetti privati sono sempre più coinvolti nella gestione dei fondi dell'Unione. Al fine di tutelare adeguatamente detti fondi dalla corruzione e dalla ritenzione illecita, la definizione di «funzionario pubblico» ai fini della presente direttiva deve pertanto ricomprendere anche persone** ~~anche coloro~~ che, pur non ricoprendo un incarico formale, ~~forniscono ai cittadini o nell'interesse pubblico servizi dello Stato o di altre autorità pubbliche~~ **sono tuttavia investite, esercitandole in maniera analoga, di funzioni di pubblico servizio relativamente a fondi dell'Unione,** come i contraenti coinvolti nella gestione ~~dei di tali~~ fondi dell'Unione europea. [Em. 5]
- (9) Possono ledere gli interessi finanziari dell'Unione alcuni tipi di condotta di funzionari pubblici che intendono appropriarsi indebitamente di fondi o beni per uno scopo contrario a quello previsto e con l'intenzione di ledere detti interessi. Occorre pertanto introdurre una definizione precisa **e univoca** dei reati in cui rientrano tali tipi di condotta. [Em. 6]
- (9 bis) **Per quanto riguarda i reati commessi da persone fisiche quali definiti nella presente direttiva, è necessario stabilire l'intenzionalità relativamente a tutti i loro elementi. I reati commessi da persone fisiche che non hanno il requisito dell'intenzionalità non sono coperti dalla presente direttiva.** [Em. 7]
- (10) Alcuni reati contro gli interessi finanziari dell'Unione nella pratica sono spesso strettamente correlati ai reati di cui all'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e alla legislazione dell'Unione basata su questo articolo. Nel formulare le disposizioni è pertanto necessario garantire la coerenza con tale legislazione.
- (11) Nella misura in cui gli interessi finanziari dell'Unione possono anche essere lesi o messi a repentaglio dalla condotta imputabile a persone giuridiche, queste devono essere responsabili dei reati commessi in loro nome, quali definiti nella presente direttiva.
- (12) Per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione in maniera equivalente mediante misure che siano dissuasive in tutta l'Unione, è necessario che gli Stati membri prevedano altresì alcuni tipi e livelli minimi di sanzioni applicabili qualora siano commessi i reati definiti nella presente direttiva. I livelli delle sanzioni non devono andare oltre quanto è proporzionato ai reati, e pertanto occorre introdurre una soglia pecuniaria al di sotto della quale non si configura reato.
- (13) La presente direttiva non preclude l'adeguata ed efficace applicazione di misure disciplinari. Le sanzioni non assimilabili a sanzioni penali possono essere tenute in considerazione nei singoli casi a norma del diritto nazionale in occasione della condanna di una persona per uno dei reati definiti dalla presente direttiva; per gli altri tipi di sanzione deve essere pienamente rispettato il principio del *ne bis in idem*. La presente direttiva non configura come reati condotte che non sono anche oggetto di sanzioni disciplinari o di altre misure relative alla violazione di doveri d'ufficio nei casi in cui dette sanzioni disciplinari o altre misure possono essere applicate agli interessati.
- (14) Le sanzioni per le persone fisiche devono prevedere, nei casi più gravi, pene detentive minime e massime. Tali casi devono essere definiti in riferimento a un danno globale minimo, espresso in denaro, provocato dalla condotta illecita contro il bilancio dell'Unione ed eventualmente altri bilanci. L'introduzione di livelli minimi e massimi di pena detentiva è necessaria a garantire che gli interessi finanziari dell'Unione ricevano una protezione equivalente in tutta Europa. La sanzione minima di sei mesi garantisce che possa essere emesso ed eseguito un mandato d'arresto europeo per i reati di cui all'articolo 2 della decisione quadro sul mandato d'arresto europeo, assicurando quindi il

Mercoledì 16 aprile 2014

più efficiente grado di cooperazione giudiziaria e di polizia. Le sanzioni serviranno anche come forte deterrente per potenziali autori di reati, con effetti in tutta Europa. Nei casi in cui il reato è stato commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI⁽¹⁾ del Consiglio devono essere imposti livelli di sanzione più severi.

- (15) Considerate, in particolare, la mobilità degli autori dei reati e dei proventi derivanti dalle attività illegali ai danni degli interessi finanziari dell'Unione e la complessità delle indagini transfrontaliere che ne derivano, è necessario che tutti gli Stati membri stabiliscano la propria competenza giurisdizionale e si dotino di norme sui termini di prescrizione al fine di poter contrastare tali attività.
- (16) Per assicurare la coerenza del diritto dell'Unione e salvaguardare il principio per cui nessuno può essere punito due volte per lo stesso reato, occorre chiarire il rapporto tra le pene a norma della presente direttiva e le altre misure amministrative pertinenti previste dal diritto dell'Unione. La direttiva non deve pregiudicare l'applicazione di specifiche misure amministrative, pene e ammende previste dal diritto dell'Unione.
- (17) Fatti salvi gli altri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione, è necessario prevedere disposizioni adeguate affinché gli Stati membri e la Commissione cooperino, anche mediante ~~lo~~ **uno** scambio di informazioni **che includa Eurojust**, per garantire un'azione efficace contro i reati definiti nella presente direttiva a danno degli interessi finanziari dell'Unione. **[Em. 10]**
- (18) È opportuno abrogare e sostituire con la presente direttiva la convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995⁽²⁾, e i relativi protocolli del 27 settembre 1996⁽³⁾ e del 29 novembre 1996⁽⁴⁾.
- (19) La corretta attuazione della presente direttiva da parte degli Stati membri comporta il trattamento di dati personali ad opera delle autorità nazionali competenti e il loro scambio tra Stati membri, da un lato, e gli organismi competenti dell'Unione, dall'altro. È opportuno che il trattamento dei dati personali a livello nazionale tra autorità competenti degli Stati membri sia regolato dal diritto nazionale nel rispetto della convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati a carattere personale, del 28 gennaio 1981, e relativi protocolli (ETS n. 181). Lo scambio di dati personali tra Stati membri deve avvenire nel rispetto dei requisiti fissati dalla decisione quadro 2008/977/GAI⁽⁵⁾ del Consiglio. Nella misura in cui i dati personali sono trattati dalle istituzioni, organi ed organismi dell'Unione, devono osservarsi le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁶⁾ e le norme applicabili in materia di segreto istruttorio.
- (20) L'auspicato effetto deterrente dell'applicazione di sanzioni penali impone particolare cautela con riferimento ai diritti fondamentali. La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e si conforma ai principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il diritto alla libertà e alla sicurezza, la protezione dei dati di carattere personale, la libertà professionale e il diritto di lavorare, la libertà d'impresa, il diritto di proprietà, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, la presunzione d'innocenza e i diritti della difesa, i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene e il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato. La presente direttiva mira a garantire il pieno rispetto di tali diritti e principi e deve essere attuata di conseguenza.
- (21) La presente direttiva si applicherà fatte salve le disposizioni relative alla revoca delle immunità stabilite dal TFUE, dal protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, dallo statuto della Corte di giustizia e dai testi che vi danno attuazione o norme simili incorporate nel diritto nazionale.
- (22) La presente direttiva non pregiudica le norme e i principi generali di diritto penale nazionale relativi all'applicazione e all'esecuzione delle pene conformemente alle circostanze concrete di ogni caso.

⁽¹⁾ Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

⁽²⁾ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48.

⁽³⁾ GU C 313 del 23.10.1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 151 del 20.5.1997, pag. 1.

⁽⁵⁾ Decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1)

Mercoledì 16 aprile 2014

- (23) Poiché l'obiettivo della presente direttiva non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri individualmente ma, a motivo della portata e degli effetti, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Titolo I

Oggetto e definizione

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce misure necessarie nel campo della prevenzione e della lotta contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, mediante la definizione di reati e sanzioni, **al fine di offrire una protezione efficace ed equivalente negli Stati membri e nelle istituzioni, negli organi e negli organismi dell'Unione, nonché di rafforzare la credibilità delle istituzioni e dell'azione dell'Unione.** [Em. 11]

Articolo 2

Definizione degli interessi finanziari dell'Unione

Ai fini della presente direttiva, per "interessi finanziari dell'Unione" si intendono **tutto l'attivo e il passivo gestito da o per conto dell'Unione e delle sue istituzioni, dei suoi organi e organismi, e tutte le sue operazioni finanziarie, comprese le attività di assunzione e di erogazione di prestiti come anche, in particolare, tutte le entrate e le spese che sono coperte o acquisite oppure dovute in virtù:** [Em. 12]

- a) del bilancio dell'Unione;
- b) dei bilanci delle istituzioni, organi e organismi stabiliti in applicazione dei trattati o dei bilanci da questi **direttamente o indirettamente** gestiti e controllati. [Em. 13]

Titolo II

Reati nel campo della prevenzione e della lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione

Articolo 3

Frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la seguente condotta, se intenzionale, configuri reato:

- a) in materia di spese, l'azione od omissione relativa
 - i) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio dell'Unione o dai bilanci gestiti da quest'ultima o per suo conto,
 - ii) alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto, oppure
 - iii) alla distrazione delle spese o passività per fini diversi da quelli per cui erano state autorizzate;
- b) in materia di entrate, l'azione od omissione relativa
 - i) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua la diminuzione illegittima di risorse del bilancio dell'Unione o dei bilanci gestiti da quest'ultima o per suo conto,

Mercoledì 16 aprile 2014

- ii) alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto, oppure
- iii) alla distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto, cui consegua lo stesso effetto.

Articolo 4

Reati connessi alla frode che ledono gli interessi finanziari dell'Unione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché configuri reato la comunicazione o l'omessa comunicazione di informazioni a entità o autorità incaricate di aggiudicare un appalto pubblico o concedere una sovvenzione che incida sugli interessi finanziari dell'Unione, imputabile a candidati o offerenti, oppure a incaricati, o persone altrimenti coinvolte, a predisporre le risposte ai bandi di gara o le domande di sovvenzione dei partecipanti, quando tale azione od omissione sia intenzionale e abbia lo scopo di aggirare o distorcere l'applicazione dei criteri di ammissibilità, esclusione, selezione o concessione, **o di distorcere o distruggere la concorrenza naturale tra partecipanti alle gare d'appalto.** [Em. 14]

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché configuri reato il riciclaggio di denaro, quale definito all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, che riguarda beni **o entrate** procurati con i reati rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva. [Em. 15]

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la ~~seguito condotta~~ **corruzione passiva e la corruzione attiva**, se ~~intenzionale~~ **intenzionali**, ~~configuri~~ **configurino** reato:

a) **Ai fini della presente direttiva, si intende per corruzione passiva** l'azione del funzionario pubblico che, direttamente o tramite un intermediario, solleciti o ~~riceva~~ **accetti in anticipo** vantaggi di qualsiasi natura, **o la promessa di siffatti vantaggi**, per sé o per un terzo, ~~e ne accetti la promessa~~ per compiere, ~~ritardare~~ **o od** omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, che ~~lede~~ **sia o meno in violazione dei suoi obblighi ufficiali, in un modo che leda** o ~~potrebbe~~ **sia suscettibile di** ledere gli interessi finanziari dell'Unione (~~corruzione passiva~~);

b) **Ai fini della presente direttiva, si intende per corruzione attiva** l'azione di chiunque prometta, ~~offra~~ **o procuri** a un funzionario pubblico, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio di qualsiasi natura per il funzionario stesso o per un terzo, affinché questi compia, ~~ritardi~~ **o od** ometta un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, **in un modo che leda** o ~~potrebbe~~ **sia suscettibile di** ledere gli interessi finanziari dell'Unione (~~corruzione attiva~~), **o l'azione di chiunque abbia avuto tali comportamenti in passato.** [Em. 16]

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché ~~configuri reato~~ l'azione intenzionale del funzionario pubblico di impegnare o erogare fondi o di appropriarsi di beni o utilizzarli, per uno scopo diverso da quello per essi previsto e nell'intento di ledere gli interessi finanziari dell'Unione (~~la ritenzione illecita~~), **se intenzionale, configuri reato.**

Ai fini della presente direttiva, si intende per ritenzione illecita l'azione del funzionario pubblico di impegnare o erogare fondi o di appropriarsi di beni o utilizzarli, per uno scopo diverso da quello per essi previsto, che leda gli interessi finanziari dell'Unione. [Em. 17]

5. Ai fini del presente articolo, si intende per «funzionario pubblico»:

a) chiunque eserciti funzioni di pubblico servizio per l'Unione o negli Stati membri o in paesi terzi, svolgendo mansioni legislative, amministrative o giudiziarie; **qualsiasi funzionario sia dell'Unione che nazionale, ivi compresi qualsiasi funzionario nazionale di un altro Stato membro e qualsiasi funzionario nazionale di un paese terzo.**

Si intende per «funzionario dell'Unione»:

i) **qualsiasi persona che rivesta la qualifica di funzionario o di agente assunto per contratto ai sensi dello statuto dei funzionari dell'Unione europea o del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea («statuto dei funzionari»);**

⁽¹⁾ Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

Mercoledì 16 aprile 2014

ii) *qualsiasi persona comandata dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o organismo privato presso un'istituzione, un organo o un organismo dell'Unione europea, che vi eserciti funzioni corrispondenti a quelle esercitate dai funzionari o dagli altri agenti dell'Unione.*

Sono assimilati ai funzionari dell'Unione i membri e il personale degli organi, organismi e servizi dell'Unione costituiti secondo i trattati e il personale di detti organi e organismi cui non si applica lo statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Sono assimilati ai funzionari dell'Unione i membri e il personale degli organismi costituiti secondo i trattati e il personale di detti organi e organismi cui non si applica lo statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Tuttavia, nel caso di procedimenti giudiziari che coinvolgono un funzionario di uno Stato membro, o un funzionario nazionale di un paese terzo, avviati da un altro Stato membro, quest'ultimo ha l'obbligo di applicare la definizione di «funzionario nazionale» soltanto nella misura in cui tale definizione è compatibile con il suo diritto interno;

b) ~~chiunque~~ *qualsiasi altra persona a cui siano state assegnate e che* eserciti funzioni di pubblico servizio ~~per l'Unione o negli Stati membri o in paesi terzi, senza svolgere tali mansioni, e partecipi alla~~ *che implichino la* gestione degli interessi finanziari dell'Unione ~~o alle decisioni che li riguardano~~ *negli Stati membri o in paesi terzi.* [Em. 18]

Titolo III

Disposizioni generali relative ai reati nel campo della prevenzione e della lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione

Articolo 5

Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché configurino reato l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione dei reati di cui ~~al titolo II~~ *agli articoli 3 e 4.* [Em. 19]

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché configuri reato il tentativo di commettere ~~i reati~~ *qualsiasi reato* di cui all'articolo 3 ~~e~~ all'articolo 4, paragrafo 4. [Em. 20]

Articolo 6

Responsabilità delle persone giuridiche

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute penalmente responsabili dei reati di cui ~~al titolo II~~ *Hagli articoli 3, 4 e 5*, commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, a titolo individuale o in quanto membro di un organismo della persona giuridica, che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, basata su: [Em. 21]

a) il potere di rappresentanza di detta persona giuridica;

b) il potere di adottare decisioni per conto della persona giuridica, oppure

c) l'autorità sull'esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica.

2. Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute penalmente responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli di cui al paragrafo 1 abbiano reso possibile la commissione, a vantaggio della persona giuridica, dei reati di cui ~~al titolo II~~ *agli articoli 3, 4 e 5* da parte di una persona sottoposta all'autorità di tale soggetto. [Em. 22]

Mercoledì 16 aprile 2014

3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'avvio di procedimenti penali contro le persone fisiche che abbiano commesso i reati di cui al titolo II **agli articoli 3 e 4** o che siano penalmente responsabili ai sensi dell'articolo 5. [Em. 23]

4. Ai fini della presente direttiva, si intende per «persona giuridica» qualsiasi entità che abbia personalità giuridica in forza del diritto applicabile, a eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

Articolo 7

Pene per le persone fisiche

1. Nei riguardi delle persone fisiche, gli Stati membri assicurano che i reati di cui al titolo II **agli articoli 3, 4 e 5** siano puniti con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono pene pecuniarie e detentive come specificato all'articolo 8. [Em. 24]

2. Per i casi di reati ~~minori~~ da cui derivino danni inferiori a ~~10 000~~ **5 000** EUR e vantaggi inferiori a ~~10 000~~ **5 000** EUR, e che non presentino ~~aspetti di particolare gravità~~ **circostanze aggravanti**, gli Stati membri possono prevedere **l'imposizione di** sanzioni di natura diversa da quella penale. [Em. 25]

3. Il paragrafo 1 **del presente articolo** non pregiudica l'esercizio dei poteri disciplinari da parte delle autorità competenti nei riguardi dei funzionari pubblici **quali definiti all'articolo 4, paragrafo 5**. [Em. 26]

4. Gli Stati membri assicurano che le sanzioni di altra natura, non assimilabili alle sanzioni penali, già comminate alla stessa persona per la stessa condotta possano essere tenute in considerazione nel giudizio di condanna per un reato di cui al titolo II.

Articolo 8

Soglie per le pene detentive

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafi 1 e 4, da cui derivi un vantaggio o un danno pari almeno a ~~100 000~~ **50 000** EUR siano puniti con: [Em. 43]

a) ~~una pena detentiva minima di almeno sei mesi;~~ [Em. 27]

b) una pena detentiva massima di almeno 5 anni.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, da cui derivi un vantaggio o un danno pari almeno a 30 000 EUR siano puniti con

a) ~~una pena detentiva minima di almeno sei mesi;~~ [Em. 28]

b) una pena detentiva massima di almeno 5 anni.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui al titolo II **agli articoli 3, 4 e 5**, ove commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI, siano puniti con una pena detentiva massima di almeno 10 anni. [Em. 30]

Articolo 8 bis

Circostanze aggravanti

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, laddove si accerti che i reati di cui agli articoli 3, 4 o 5 sono stati commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI, tale fatto sia considerato una circostanza aggravante ai fini della condanna. [Em. 31]

Mercoledì 16 aprile 2014

Articolo 9

Tipi di sanzioni minime per le persone giuridiche

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica riconosciuta responsabile ai sensi dell'articolo 6 sia sottoposta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possono comprendere anche altre sanzioni quali:

- a) l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;
- a bis) l'esclusione temporanea o permanente dalle procedure di gara dell'Unione; [Em. 32]**
- b) l'interdizione temporanea o permanente di esercitare un'attività commerciale;
- c) l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
- d) provvedimenti giudiziari di scioglimento;
- e) la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato.

Articolo 9 bis

Principio «ne bis in idem»

Gli Stati membri applicano, nel loro diritto penale interno, il principio «ne bis in idem», in virtù del quale la persona che è stata giudicata con provvedimento definitivo in uno Stato membro non può essere perseguita in un altro Stato membro per gli stessi fatti, purché la pena eventualmente applicata sia stata eseguita, sia in fase di esecuzione o non possa essere più eseguita in virtù della legislazione dello Stato che ha pronunciato la condanna. [Em. 33]

Articolo 10

Congelamento e confisca

Gli Stati membri garantiscono il congelamento e la confisca dei proventi e degli strumenti dei reati di cui al titolo II a norma della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 11

Giurisdizione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui al titolo II ~~agli~~ **articoli 3, 4 e 5** nei seguenti casi:

- a) il reato è stato commesso in tutto o in parte sul loro territorio, ~~oppure~~;
- b) l'autore del reato è un loro cittadino. **o risiede nel loro territorio; oppure**
- c) l'autore del reato è soggetto allo statuto dei funzionari o lo era al momento della commissione del reato. [Em. 34]**

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la loro giurisdizione non sia subordinata alla condizione che il reato sia perseguibile solo su querela della vittima nel luogo in cui è stato commesso o su segnalazione dello Stato in cui è stato commesso.

3. Gli Stati membri provvedono affinché rientrino nella loro giurisdizione i casi in cui un reato sia stato commesso a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione a cui l'autore ha avuto accesso dal loro territorio.

Articolo 12

Prescrizione per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione

1. Gli Stati membri prevedono un termine di prescrizione di almeno cinque anni dal momento in cui è stato commesso il reato, entro il quale continua ad essere possibile avviare le indagini, esercitare l'azione penale, svolgere il processo e prendere la decisione giudiziaria in merito ai reati di cui al titolo II e all'articolo 5.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).

Mercoledì 16 aprile 2014

2. Gli Stati membri assicurano che il termine di prescrizione sia interrotto e ricominci a decorrere da qualunque atto di un'autorità nazionale competente, compreso in particolare l'inizio effettivo dell'indagine o dell'azione penale, almeno fino a dieci anni a partire dal momento in cui il reato è stato commesso.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la pena comminata a seguito di condanna definitiva per uno dei reati di cui al titolo II e all'articolo 5 possa essere eseguita per un periodo sufficiente non inferiore a dieci anni a partire dalla condanna definitiva.

Articolo 13

Recupero

La presente direttiva non pregiudica il recupero delle somme indebitamente pagate nel quadro della commissione dei reati di cui ~~al titolo II~~ **agli articoli 3, 4 e 5**.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire il tempestivo recupero di tali somme e il loro trasferimento al bilancio dell'Unione, senza che ciò osti alle pertinenti norme settoriali dell'Unione in materia di rettifiche finanziarie e recupero degli importi spesi indebitamente. Gli Stati membri, inoltre, documentano regolarmente le somme recuperate e informano le istituzioni o gli organismi pertinenti dell'Unione in merito a tali somme o, se non sono state recuperate, in merito ai motivi del mancato recupero. [Em. 35]

Articolo 14

Interazione con altri atti giuridici applicabili dell'Unione

L'applicazione di misure amministrative, pene e ammende disposte dal diritto dell'Unione, in particolare quelle previste dagli articoli 4 e 5 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio⁽¹⁾, o da disposizioni del diritto nazionale adottate conformemente ad un obbligo specifico a norma del diritto dell'Unione, non pregiudica l'applicazione della presente direttiva. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi procedimento penale avviato sulla base di disposizioni nazionali che attuano la presente direttiva non pregiudichi l'applicazione adeguata ed efficace di misure amministrative, pene e ammende non assimilabili ad un procedimento penale, disposte dal diritto dell'Unione o da disposizioni nazionali di attuazione.

Titolo IV

Disposizioni finali

Articolo 15

Cooperazione ~~tra gli Stati membri e la Commissione europea (Ufficio europeo per la lotta antifrode)~~ **[Em. 36]**

1. ***Fatte salve le norme in materia di cooperazione transfrontaliera e di mutua assistenza giudiziaria in materia penale***, gli Stati membri, **Eurojust** e la Commissione cooperano tra loro, ***nell'ambito delle rispettive competenze***, nella lotta contro i reati di cui ~~al titolo II~~ **agli articoli 3, 4 e 5**. A tal fine, la Commissione ~~offre e, se del caso, Eurojust offrono~~ ***offre e, se del caso, Eurojust offrono*** l'assistenza tecnica e operativa ~~che di cui~~ ***che di cui*** le autorità nazionali competenti possano necessitare per facilitare il coordinamento delle loro indagini. **[Em. 37]**

2. Le autorità competenti degli Stati membri possono, ***nell'ambito delle rispettive competenze***, scambiare informazioni con la Commissione per semplificare l'accertamento dei fatti e assicurare un'azione efficace contro i reati di cui ~~al titolo II~~ **agli articoli 3, 4 e 5**. La Commissione, **Eurojust** e le competenti autorità nazionali ~~tengono conto~~ ***tengono conto*** ***rispettano*** in ciascun caso specifico ***l'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la legislazione dell'Unione applicabile in materia di protezione dei dati personali, e tengono conto*** degli obblighi del segreto istruttorio ~~e della protezione dei dati~~. A questo scopo, quando fornisce informazioni alla Commissione ***e a Eurojust***, uno Stato membro può subordinarne l'uso a condizioni specifiche applicabili anche a qualunque altro Stato membro le riceva. **[Em. 38]**

⁽¹⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

Mercoledì 16 aprile 2014

2 bis. *La Corte dei conti, le istituzioni nazionali di controllo (ad esempio, per il controllo di operazioni derivanti dalla gestione concorrente) e i revisori dei conti cui sia stata affidata una missione di audit in relazione ai bilanci delle istituzioni, degli organi e degli organismi costituiti secondo i trattati, o ai bilanci gestiti e controllati dalle istituzioni, rivelano all'OLAF gli illeciti penali di cui siano giunti a conoscenza nel corso della loro missione.* [Em. 39]

2 ter. *I funzionari dell'Unione rivelano all'OLAF gli illeciti penali di cui siano giunti a conoscenza nel corso della loro missione.* [Em. 40]

Articolo 16

Abrogazione delle convezioni in materia penale per la tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee

La convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26 luglio 1995 e i relativi protocolli del 27 settembre 1996, 29 novembre 1996 e 19 giugno 1997 sono abrogati con effetto dal [giorno dell'applicazione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, secondo comma].

Articolo 17

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro [...], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere da

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 17 bis

Relazioni, dati statistici e valutazione

1. *Entro [24 mesi dalla scadenza del termine per l'attuazione della presente direttiva] e successivamente ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta in quale misura gli Stati membri hanno adottato i provvedimenti necessari per conformarsi alla presente direttiva nonché l'efficacia di quest'ultima per quanto attiene al raggiungimento dei suoi obiettivi.*

Tali relazioni fanno riferimento alle informazioni messe a disposizione dagli Stati membri a norma del paragrafo 2.

2. *Al fine di verificare l'efficacia dei propri regimi a tutela degli interessi finanziari dell'Unione, gli Stati membri raccolgono periodicamente e conservano dati statistici esaurienti provenienti dalle autorità pertinenti. I dati statistici raccolti sono inviati alla Commissione ogni anno e includono:*

- a) *il numero dei procedimenti penali avviati, ripartiti in procedimenti archiviati, procedimenti che si sono conclusi con un proscioglimento, procedimenti che si sono conclusi con una condanna e procedimenti in corso,*
- b) *le somme recuperate e quelle non recuperate a seguito dei procedimenti penali,*
- c) *il numero delle richieste di assistenza pervenute da altri Stati membri, ripartite in richieste cui è stato dato seguito e richieste respinte.*

3. *Entro [60 mesi dalla scadenza del termine per l'attuazione della presente direttiva] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione completa della presente direttiva, basata sull'esperienza maturata e, in particolare, sulle relazioni e i dati statistici forniti a norma dei paragrafi 1 e 2. Se del caso, la Commissione presenta nel contempo una proposta di modifica della presente direttiva, tenendo in debito conto l'esito della valutazione.* [Em. 41]

Mercoledì 16 aprile 2014

Articolo 18

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 19

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

Mercoledì 16 aprile 2014

P7_TA(2014)0432

Sistema delle risorse proprie *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sul progetto di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (05602/2014 — C7-0036/2014 — 2011/0183(CNS))

(Procedura legislativa speciale — consultazione)

(2017/C 443/101)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto del Consiglio (05602/2014),
 - visto l'articolo 311, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0036/2014),
 - vista la sua risoluzione del 29 marzo 2007 sul futuro delle risorse proprie dell'Unione europea ⁽¹⁾,
 - vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 dal titolo «Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva» ⁽²⁾,
 - vista la sua risoluzione del 13 giugno 2012 sul quadro finanziario pluriennale e le risorse proprie ⁽³⁾,
 - vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2012 per favorire il buon esito della procedura di approvazione del quadro finanziario pluriennale ⁽⁴⁾,
 - vista la sua risoluzione del 13 marzo 2013 sulle conclusioni del Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013 relative al quadro finanziario pluriennale ⁽⁵⁾,
 - vista la sua risoluzione del 3 luglio 2013 sull'accordo politico relativo al quadro finanziario pluriennale 2014-2020 ⁽⁶⁾,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0271/2014),
1. approva il progetto del Consiglio quale emendato;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il suo progetto;
 4. invita il gruppo ad alto livello sulle risorse proprie a presentare la sua prima valutazione del sistema delle risorse proprie entro la fine del 2014 come indicato nella dichiarazione congiunta allegata alla presente risoluzione ⁽⁷⁾; si attende che il gruppo formuli delle proposte per colmare le lacune del sistema attuale, al fine di porre le basi per una riforma, ispirata agli obiettivi generali di semplicità, trasparenza, equità e responsabilità democratica, da attuare nell'ambito del prossimo QFP;

⁽¹⁾ GU C 27 E del 31.1.2008, pag. 214.

⁽²⁾ GU C 380 E dell'11.12.2012, pag. 89.

⁽³⁾ GU C 332 E del 15.11.2013, pag. 42.

⁽⁴⁾ GU C 68 E del 7.3.2014, pag. 1.

⁽⁵⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0078.

⁽⁶⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0304.

⁽⁷⁾ Cfr. anche Testi approvati, P7_TA(2013)0455.

Mercoledì 16 aprile 2014

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Progetto di decisione

Considerando 8 bis (nuovo)

Progetto del Consiglio

Emendamento

(8 bis) Il Parlamento europeo ha costantemente chiesto che il bilancio dell'Unione fosse finanziato integralmente tramite risorse proprie, come previsto dal trattato, e ha regolarmente evidenziato le lacune e i limiti dell'attuale sistema delle risorse proprie, che non è trasparente, non è equo, non è soggetto al controllo parlamentare, è estremamente complesso ed è del tutto incomprensibile per i cittadini europei, che in ultima analisi ne subiscono le conseguenze. Il Parlamento europeo ritiene che tale sistema contrasti, in sostanza, con la lettera e lo spirito del trattato.

Emendamento 2

Progetto di decisione

Considerando 8 ter (nuovo)

Progetto del Consiglio

Emendamento

(8 ter) Il Parlamento europeo ritiene che l'attuale sistema di finanziamento dell'Unione, in base al quale il 74 % delle entrate proviene da contributi nazionali basati sull'RNL e l'11 % dagli attuali contributi statistici basati sull'IVA, abbia solo rafforzato la logica della «giusta contropartita», che ha prevalso in ogni discussione in sede di Consiglio sia sul versante delle entrate che su quello delle spese del bilancio dell'Unione, abbia portato all'introduzione di compensazioni e di altri meccanismi di correzione complessi e opachi, e contribuisca al problema ricorrente della carenza di stanziamenti di pagamento nel quadro della procedura di bilancio annuale. Il Parlamento europeo ritiene altresì che il sistema attuale impedisca il raggiungimento di una maggioranza sufficiente in sede di Consiglio per iscrivere un importo sufficiente di stanziamenti di pagamento nei bilanci annuali per far fronte agli obblighi giuridici e agli impegni politici dell'Unione europea.

Mercoledì 16 aprile 2014

Emendamento 3**Progetto di decisione****Considerando 8 quater (nuovo)**

Progetto del Consiglio

Emendamento

(8 quater) Il Parlamento europeo è fermamente a favore di una profonda riforma del sistema delle risorse proprie, che dovrebbe ritornare ad essere un sistema di risorse proprie autentiche, chiare, semplici ed eque. Il Parlamento europeo ha ritenuto che le proposte legislative sulle risorse proprie presentate dalla Commissione nel giugno 2011 andassero nella giusta direzione, ragion per cui sono state sostenute da una larga maggioranza del Parlamento europeo fin dall'inizio. Il Parlamento europeo si rammarica che il Consiglio non sia stato in grado di compiere alcun progresso sulla riforma del sistema delle risorse proprie sulla base di tali proposte legislative. Il Parlamento europeo si rammarica che l'accordo politico definitivo raggiunto dal Consiglio l'8 febbraio 2013 abbia persino introdotto nuove compensazioni ed eccezioni.

Emendamento 4**Progetto di decisione****Considerando 8 quinquies (nuovo)**

Progetto del Consiglio

Emendamento

(8 quinquies) Nel quadro dell'accordo politico sul QFP 2014-2020, è costituito un gruppo ad alto livello sulle risorse proprie di comune accordo tra le tre istituzioni dell'Unione, conformemente alla dichiarazione comune sulle risorse proprie. Il gruppo intraprenderà un riesame generale del sistema delle risorse proprie ispirandosi agli obiettivi generali di semplicità, trasparenza, equità e responsabilità democratica. Saranno esaminati tutti gli aspetti della riforma del sistema delle risorse proprie. Una prima valutazione sarà disponibile alla fine del 2014.

Mercoledì 16 aprile 2014

Emendamento 5
Progetto di decisione
Considerando 8 sexies (nuovo)

Progetto del Consiglio

Emendamento

(8 sexies) I risultati dei lavori del gruppo ad alto livello saranno valutati in una conferenza interistituzionale nel corso del 2016, con la partecipazione dei parlamenti nazionali, e, sulla base di tali risultati, la Commissione valuterà l'opportunità di presentare nuove iniziative sulle risorse proprie. La valutazione sarà realizzata parallelamente al riesame/revisione post-lettorale del QFP 2014-2020 che sarà avviato dalla Commissione al più tardi entro la fine del 2016. Il Parlamento europeo ritiene che i lavori del gruppo ad alto livello dovrebbero porre le basi affinché eventuali riforme possano essere decise e diventare operative nel periodo coperto dal prossimo QFP.

Mercoledì 16 aprile 2014

ALLEGATO

Dichiarazione comune sulle risorse proprie

1. A norma dell'articolo 311 del TFUE, l'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche; tale articolo prevede altresì che il bilancio, fatte salve le altre entrate, è finanziato integralmente tramite risorse proprie. L'articolo 311, terzo comma, del TFUE prevede che il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta una decisione sul sistema delle risorse proprie e che in tale contesto il Consiglio può istituire nuove categorie di risorse proprie o sopprimere una categoria esistente.
 2. Su questa base, la Commissione ha presentato nel giugno 2011 una serie di proposte di riforma del sistema delle risorse proprie dell'Unione. Nella riunione del 7 e 8 febbraio 2013, il Consiglio europeo ha convenuto che il sistema delle risorse proprie dovrebbe ispirarsi agli obiettivi generali di semplicità, trasparenza ed equità. Il Consiglio europeo ha inoltre invitato il Consiglio a proseguire i lavori sulla proposta della Commissione concernente una nuova risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto (IVA). Ha altresì invitato gli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata nel settore dell'imposta sulle transazioni finanziarie ad esaminare la possibilità che essa possa servire di base per una nuova risorsa propria del bilancio UE.
 3. Sono necessari ulteriori lavori sulla questione delle risorse proprie. A tal fine, sarà convocato un gruppo ad alto livello composto di membri nominati dalle tre istituzioni. Esso terrà conto di tutti i contributi attuali o futuri eventualmente forniti dalle tre istituzioni europee e dai parlamenti nazionali e dovrebbe far ricorso a competenze adeguate, anche provenienti dalle autorità di bilancio e finanziarie nazionali, nonché da esperti indipendenti.
 4. Il gruppo intraprenderà un riesame generale del sistema delle risorse proprie ispirandosi agli obiettivi generali di semplicità, trasparenza, equità e responsabilità democratica. Una prima valutazione sarà disponibile alla fine del 2014. I progressi dei lavori saranno valutati a livello politico nel quadro di riunioni periodiche con cadenza almeno semestrale.
 5. I parlamenti nazionali saranno invitati ad una conferenza interistituzionale nel corso del 2016 per valutare i risultati di tali lavori.
 6. In base all'esito di detti lavori, la Commissione valuterà l'opportunità di nuove iniziative relative alle risorse proprie. Tale valutazione sarà effettuata parallelamente al riesame di cui all'articolo 1 bis del regolamento relativo al quadro finanziario pluriennale nell'ottica di eventuali riforme da prendere in considerazione per il periodo coperto dal prossimo quadro finanziario pluriennale.
-

Mercoledì 16 aprile 2014

P7_TA(2014)0433

Risorse proprie tradizionali, basate sull'IVA e sull'RNL e misure per sostenere il fabbisogno di tesoreria ***Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sul progetto di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (rifusione) (05603/2014 — C7-0037/2014 — 2011/0185(CNS))****(Procedura legislativa speciale — consultazione — rifusione)**

(2017/C 443/102)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto del Consiglio (05603/2014),
- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2011)0742),
- visto l'articolo 322, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0037/2014),
- vista la sua risoluzione del 29 marzo 2007 sul futuro delle risorse proprie dell'Unione europea ⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 dal titolo «Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva» ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione del 13 giugno 2012 sul quadro finanziario pluriennale e le risorse proprie ⁽³⁾,
- vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2012 per favorire il buon esito della procedura di approvazione del quadro finanziario pluriennale ⁽⁴⁾,
- vista la sua risoluzione del 13 marzo 2013 sulle conclusioni del Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013 relative al quadro finanziario pluriennale ⁽⁵⁾,
- vista la sua risoluzione del 3 luglio 2013 sull'accordo politico relativo al quadro finanziario pluriennale 2014-2020 ⁽⁶⁾,
- visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi ⁽⁷⁾,
- vista la lettera in data 6 marzo 2012 della commissione giuridica alla commissione per i bilanci a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,
- visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0268/2014),

⁽¹⁾ GU C 27 E del 31.1.2008, pag. 214.⁽²⁾ GU C 380 E dell'11.12.2012, pag. 89.⁽³⁾ GU C 332 E del 15.11.2013, pag. 42.⁽⁴⁾ GU C 68 E del 7.3.2014, pag. 1.⁽⁵⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0078.⁽⁶⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0304.⁽⁷⁾ GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

Mercoledì 16 aprile 2014

- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;
1. approva il progetto del Consiglio quale adattato alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
-

Mercoledì 16 aprile 2014

P7_TA(2014)0435

Cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego *I****Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI) (COM(2013)0430 — C7-0177/2013 — 2013/0202(COD))****(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

(2017/C 443/103)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0430),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 149 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0177/2013),
 - visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2013 ⁽¹⁾,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 28 novembre 2013 ⁽²⁾,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 7 febbraio 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0072/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. approva la propria dichiarazione allegata alla presente risoluzione;
 3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2013)0202**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2014 in vista dell'adozione della decisione n./2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI)***(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n. 573/2014/UE.)*⁽¹⁾ GU C 67 del 6.3.2014, pag. 116.⁽²⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Mercoledì 16 aprile 2014

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

SULL'ISTITUZIONE DI UNA RETE DEI SERVIZI PUBBLICI PER L'IMPIEGO

Il Parlamento europeo:

1. ACCOGLIE CON FAVORE l'accordo raggiunto dai co-legislatori sulla proposta della Commissione relativa a una decisione su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI), che formalizza e rafforza l'attuale rete informale di cooperazione tra SPI;
 2. RICORDA che l'articolo 149 TFUE dispone che il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare misure di incentivazione dirette a promuovere la cooperazione tra Stati membri nel settore dell'occupazione; tali atti sono atti legislativi e possono prevedere obblighi giuridicamente vincolanti, senza però armonizzare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;
 3. RITIENE che la creazione della rete di cooperazione tra SPI costituisca un incentivo che rientra nel campo di applicazione dell'articolo 149 del TFUE. Pertanto, una volta adottata la decisione, tutti gli Stati membri devono partecipare a detta rete, in quanto la mancata partecipazione di uno Stato membro a una politica dell'Unione non può essere giustificata dal mero desiderio degli Stati membri;
 4. SOTTOLINEA che, stando ai considerando e all'articolato, l'obiettivo primario di questa decisione è rafforzare e migliorare l'efficienza della preesistente rete informale degli SPI, formalizzandola attraverso un atto legislativo. Tale obiettivo può essere raggiunto solo se tutti gli Stati membri partecipano alla rete e si impegnano nelle attività di cui all'articolo 3 della decisione.
-

Mercoledì 16 aprile 2014

P7_TA(2014)0436

Fondo di solidarietà dell'Unione europea *I****Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (COM(2013)0522 — C7-0231/2013 — 2013/0248(COD))****(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

(2017/C 443/104)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0522),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 175, comma 3 e l'articolo 212, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0231/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 dicembre 2013 ⁽¹⁾,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 28 novembre 2013 ⁽²⁾,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 12 marzo 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e il parere della commissione per i bilanci (A7-0078/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2013)0248**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea***(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 661/2014.)*⁽¹⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.⁽²⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Mercoledì 16 aprile 2014

P7_TA(2014)0437

Aumento di capitale del Fondo europeo per gli investimenti *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione europea all'aumento di capitale del Fondo europeo per gli investimenti (COM(2014)0066 — C7-0030/2014 — 2014/0034(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 443/105)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0066),
 - visti l'articolo 249, paragrafo 2, e l'articolo 173, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0030/2014),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 marzo 2014 ⁽¹⁾,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 12 marzo 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0156/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. approva la dichiarazione del Parlamento europeo e del Consiglio allegata di seguito, che verrà pubblicata nella serie L della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* insieme all'atto legislativo;
 3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2014)0034

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2014 in vista dell'adozione della decisione n./2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione europea all'aumento di capitale del Fondo europeo per gli investimenti

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n. 562/2014/UE.)

⁽¹⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Mercoledì 16 aprile 2014**ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA****Dichiarazione del Parlamento europeo e del Consiglio**

Il Parlamento europeo e il Consiglio convengono di affrontare la questione del trattamento dei dividendi del Fondo nell'ambito della prossima revisione delle regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione o, al più tardi, nel contesto della relazione intermedia sui risultati di cui all'articolo 4.

Mercoledì 16 aprile 2014

P7_TA(2014)0438

Agenzia europea per i medicinali (svolgimento delle attività di farmacovigilanza relative ai medicinali per uso umano) *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle tariffe pagabili all'Agenzia europea per i medicinali per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza relative ai medicinali per uso umano (COM(2013)0472 — C7-0196/2013 — 2013/0222(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 443/106)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0472),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 114 e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0196/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti i pareri motivati inviati dal Parlamento greco, dal Congresso dei deputati e dal Senato spagnoli, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 ottobre 2013 ⁽¹⁾,
 - previa consultazione del Comitato delle regioni,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 19 febbraio 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0476/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2013)0222

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle tariffe pagabili all'Agenzia europea per i medicinali per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza relative ai medicinali per uso umano

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 658/2014.)

⁽¹⁾ GU C 67 del 6.3.2014, pag. 92.

Mercoledì 16 aprile 2014

P7_TA(2014)0439

Assistenza macrofinanziaria alla Repubblica tunisina *I****Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria alla Repubblica tunisina (COM(2013)0860 — C7-0437/2013 — 2013/0416(COD))****(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

(2017/C 443/107)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0860),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 212 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0437/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere della commissione per i bilanci sulla compatibilità finanziaria della proposta,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 26 febbraio 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti gli articoli 55 e 38 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0110/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2013)0416**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2014 in vista dell'adozione della decisione n./2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria alla Repubblica tunisina***(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n. 534/2014/UE.)*

Mercoledì 16 aprile 2014

P7_TA(2014)0440

Piano di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo (COM(2013)0250 — C7-0117/2013 — 2013/0133(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 443/108)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0250),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0117/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 ottobre 2013 ⁽¹⁾,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 7 marzo 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0102/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2013)0133

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 544/2014.)

⁽¹⁾ GU C 67 del 6.3.2014, pag. 157.

Mercoledì 16 aprile 2014

P7_TA(2014)0441

Protezione, mediante il diritto penale, dell'euro e di altre monete contro la falsificazione *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (COM(2013)0042 — C7-0033/2013 — 2013/0023(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 443/109)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0042),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0033/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 maggio 2013 ⁽¹⁾,
 - visto il parere della Banca centrale europea del 28 maggio 2013 ⁽²⁾,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 19 febbraio 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0018/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2013)0023

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2014/62/UE.)

⁽¹⁾ GU C 271 del 19.9.2013, pag. 42.

⁽²⁾ GU C 179 del 25.6.2013, pag. 9.

Mercoledì 16 aprile 2014

P7_TA(2014)0442

Miele ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele (COM(2012)0530 — C7-0304/2012 — 2012/0260(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 443/110)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0530),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0304/2012),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 novembre 2012 ⁽¹⁾,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 7 marzo 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0440/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso ⁽²⁾;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2012)0260

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2014/63/UE.)

⁽¹⁾ GU C 11 del 15.1.2013, pag. 88.

⁽²⁾ La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 15 gennaio 2014 (Testi approvati, P7_TA(2014)0028).

Mercoledì 16 aprile 2014

P7_TA(2014)0443

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca [che abroga il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio e il regolamento (CE) n. XXX/2011 del Consiglio sulla politica marittima integrata] (COM(2013)0245 — C7-0108/2013 — 2011/0380(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 443/111)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0804) e la proposta modificata (COM(2013)0245),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 42, 43, paragrafo 2, 91, paragrafo 1, 100, paragrafo 2, 173, paragrafo 3, 175, 188, 192, paragrafo 1, 194, paragrafo 2, 195, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0108/2013),
 - visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2012 ⁽¹⁾ e del 22 maggio 2013 ⁽²⁾,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 9 ottobre 2012 ⁽³⁾,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 12 febbraio 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0282/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso ⁽⁴⁾;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ GU C 299 del 4.10.2012, pag. 133.

⁽²⁾ GU C 271 del 19.9.2013, pag. 154.

⁽³⁾ GU C 391 del 18.12.2012, pag. 84.

⁽⁴⁾ La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 23 ottobre 2013 (Testi approvati, P7_TA(2013)0441).

Mercoledì 16 aprile 2014

P7_TC1-COD(2011)0380

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 508/2014.)

Mercoledì 16 aprile 2014

P7_TA(2014)0444

Accademia europea di polizia *I****Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sul progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2005/681/GAI che istituisce l'Accademia europea di polizia (CEPOL) (17043/2013 — C7-0435/2013 — 2013/0812(COD))****(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

(2017/C 443/112)

Il Parlamento europeo,

- vista l'iniziativa di un gruppo di Stati membri sottoposta al Parlamento europeo e al Consiglio (17043/2013),
 - visti l'articolo 76, lettera b), e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali il progetto di atto gli è stato sottoposto (C7-0435/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafi 3 e 15, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere della Commissione (COM(2014)0007),
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 5 marzo 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti gli articoli 44 e 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0146/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. si rammarica di non essere stato pienamente coinvolto nella valutazione delle candidature e che sia stato presentato solo un candidato alla commissione competente, benché siano state presentate altre sette candidature in seguito all'invito della Presidenza del Consiglio del luglio 2013 a presentare candidature per ospitare provvisoriamente l'Accademia europea di polizia finché non si potrà trovare una soluzione a lungo termine per il futuro dell'Agenzia; gli Stati membri che hanno presentato la propria candidatura sono stati l'Irlanda, la Grecia, la Spagna, l'Italia, l'Ungheria, i Paesi Bassi e la Finlandia; l'accordo politico è stato confermato durante la sessione del Consiglio GAI tenutasi l'8 ottobre 2013; intende chiedere maggiori raggugli sulla valutazione d'impatto della sede precisa prima di adottare la posizione definitiva;
 3. invita le autorità di bilancio a garantire che i costi aggiuntivi inerenti al cambio di sede della CEPOL siano pienamente coperti dall'attuale paese ospitante e da stanziamenti supplementari dell'Unione, in modo da non gravare sul bilancio ordinario della CEPOL per non pregiudicare il suo fabbisogno operativo corrente;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2013)0812**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2005/681/GAI del Consiglio, che istituisce l'Accademia europea di polizia (CEPOL)***(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 543/2014.)*

Giovedì 17 aprile 2014

P7_TA(2014)0445

Protocollo all'accordo di stabilizzazione e di associazione UE-Albania (adesione della Croazia) ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2014 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (14783/2013 — C7-0075/2014 — 2013/0311(NLE))

(Approvazione)

(2017/C 443/113)

Il Parlamento europeo,

- vista il progetto di decisione del Consiglio (14783/2013),
 - visto il protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (14782/2013),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 217 e dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto i), e paragrafo 8, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0075/2014),
 - visti l'articolo 81, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, l'articolo 90, paragrafo 7, e l'articolo 46, paragrafo 1, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A7-0266/2014),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Albania.

Giovedì 17 aprile 2014

P7_TA(2014)0446

Accordo con il Regno di Norvegia sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2014 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (18141/2013 — C7-0107/2014 — 2013/0427(NLE))

(Approvazione)

(2017/C 443/114)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (18141/2013),
 - visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (18140/2013),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 74, dell'articolo 78, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0107/2014),
 - visti l'articolo 81, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0257/2014),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Regno di Norvegia.

Giovedì 17 aprile 2014

P7_TA(2014)0447

Accordo con il Principato del Liechtenstein sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2014 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo fra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (18116/2013 — C7-0091/2014 — 2013/0423(NLE))

(Approvazione)

(2017/C 443/115)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (18116/2013),
 - visto il progetto di accordo fra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (18115/2013),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 74, dell'articolo 78, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0091/2014),
 - visti l'articolo 81, paragrafo 1, primo e terzo comma, l'articolo 81, paragrafo 2, e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0168/2014),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Principato del Liechtenstein.

Giovedì 17 aprile 2014

P7_TA(2014)0448

Fondi di investimento europei a lungo termine *I**

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 17 aprile 2014, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (COM(2013)0462 — C7-0209/2013 — 2013/0214(COD))⁽¹⁾

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 443/116)

[Emendamento n. 1 salvo diversa indicazione]

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO (*)

alla proposta della Commissione

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il finanziamento a lungo termine costituisce uno strumento di attivazione fondamentale per incanalare l'economia europea su un percorso di crescita sostenibile, intelligente e inclusiva, **in linea con la strategia Europa 2020, di elevata occupazione e competitività**, per dare all'economia del futuro una struttura meno esposta ai rischi sistemici e più resiliente. I fondi di investimento europei a lungo termine (European long-term investment funds — ELTIF) forniscono finanziamenti a progetti infrastrutturali di varia natura, a società non quotate **o piccole e medie imprese (PMI) quotate** di lunga durata che emettono strumenti rappresentativi di equity o strumenti di debito per i quali non esiste un acquirente prontamente identificabile. Finanziando tali progetti gli ELTIF concorrono al finanziamento **dell'economia reale e alla realizzazione delle politiche** dell'Unione.

⁽¹⁾ La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0211/2014).

(*) Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in **grassetto corsivo** e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ■.

⁽¹⁾ GU C 67 del 6.3.2014, pag. 71.

Giovedì 17 aprile 2014

- (2) Sul versante della domanda gli ELTIF possono offrire un flusso costante **e sicuro** di proventi ad amministratori di fondi pensione, imprese di assicurazione, **fondazioni, comuni** e altri soggetti che si trovano periodicamente e ripetutamente confrontati a passività **e cercano rendimenti a lungo termine nel quadro di strutture ben regolamentate**. Pur fornendo meno liquidità rispetto agli investimenti in valori mobiliari, gli ELTIF possono offrire un flusso costante **e sicuro** di proventi anche ai singoli investitori che contino sulla regolarità del flusso di cassa che essi sono in grado di produrre. Presentano inoltre buone possibilità di apprezzamento del capitale nel tempo per gli investitori che non ricevono un flusso costante **e sicuro** di proventi. **Dovrebbe essere possibile autorizzare un ELTIF a ridurre il suo capitale su base proporzionale nel caso in cui abbia liquidato una delle proprie attività.**
- (3) È possibile che per i progetti nelle infrastrutture di trasporto, nella produzione sostenibile o nella distribuzione di energia, nell'infrastruttura sociale (alloggi o ospedali) oppure nel passaggio a tecnologie e sistemi nuovi in grado di ridurre l'impiego di risorse e di energia, o ancora i progetti volti a un'ulteriore crescita delle PMI, i fondi scarseggino: come è emerso dalla crisi finanziaria, alla soluzione del problema della penuria di finanziamenti potrebbe contribuire l'integrazione della fonte bancaria con una gamma più ampia di fonti di finanziamento che sia in grado di assicurare una mobilitazione migliore dei mercati dei capitali. Gli ELTIF possono svolgere un ruolo determinante in questo senso. **Nel caso di taluni progetti, potrebbero avvalersi di risorse quali ad esempio strumenti finanziari innovativi al fine di integrare i finanziamenti pubblici contrattati in ragione della crisi del debito sovrano.**
- (4) **Considerato che i singoli investitori possono essere interessati ad investire in un ELTIF, che dovrebbero ricevere i giusti incentivi per investirvi e che in particolare gli investitori al dettaglio potrebbero non disporre delle risorse necessarie o di un portafoglio sufficientemente diversificato che consenta loro di immobilizzare il capitale per un periodo prolungato, l'ELTIF dovrebbe avere la possibilità di offrire il diritto di rimborso ai propri investitori. Pertanto, il gestore dell'ELTIF dovrebbe avere la facoltà di decidere se istituire un ELTIF con o senza diritto di rimborso, a seconda della strategia di investimento dell'ELTIF. Allorché è instaurato un regime di diritti di rimborso, è opportuno che tali diritti e le loro principali caratteristiche siano chiaramente predefiniti e indicati nel regolamento dell'ELTIF o nei sui documenti costitutivi. Inoltre, dalla valutazione d'impatto della Commissione sono emersi a livello nazionale esempi di fondi d'investimento a lungo termine che risultano essere entità quotate, il che consente agli investitori di negoziare le azioni o quote in un mercato secondario. Se le azioni del fondo sono quotate, gli investitori possono vendere e acquistare le sue azioni direttamente in Borsa come avviene per qualsiasi altro titolo quotato. Il mercato secondario può operare anche se le azioni o le quote del fondo non sono quotate. In tal caso, gli investitori possono scambiare direttamente la propria partecipazione con un altro investitore. Gli intermediari come le banche o i distributori possono facilitare le operazioni del mercato secondario. Essi possono raccogliere gli ordini di acquisto e vendita e abbinarli tra i propri clienti. Perché l'investimento a lungo termine divenga realmente allettante per i piccoli investitori o per la comunità degli investitori al dettaglio in generale, la sede principale in cui acquistare o vendere quote di questo tipo di fondo dovrà essere il mercato secondario.** In una relazione elaborata tre anni dopo l'adozione del presente regolamento si valuterà se questa regola avrà ottenuto i risultati attesi in termini di diffusione degli ELTIF ■ .
- (4 bis) **Al fine di rendere gli ELTIF un'opzione praticabile e allettante per investitori professionali quali enti pensionistici professionali, fondi pensione e compagnie di assicurazione, è opportuno apportare i necessari adeguamenti alle normative in materia di requisiti patrimoniali nel contesto della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ e della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾ al fine di garantire flessibilità, nel caso degli ELTIF, in materia di elevati requisiti patrimoniali legati a investimenti in attività illiquide. Eventuali vincoli normativi supplementari a livello nazionale andrebbero inoltre valutati accuratamente, ove opportuno.**
- (5) È opportuno che le categorie di attività a lungo termine ai sensi del presente regolamento comprendano le imprese non quotate **e le PMI quotate** che emettono strumenti rappresentativi di equity o strumenti di debito per i quali non esiste un acquirente prontamente identificabile. **Dovrebbero comprendere altresì strumenti di equity o di debito emessi da imprese quotate con una capitalizzazione massima di 1 miliardo di EUR.** È auspicabile che il presente regolamento contempli anche le attività reali che implicano un'ingente spesa di partenza in conto capitale **e che producano un flusso di cassa ricorrente e prevedibile durante il loro ciclo di vita.**

⁽¹⁾ Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10).

⁽²⁾ Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

Giovedì 17 aprile 2014

- (6) Senza un regolamento che disciplini gli ELTIF, può accadere che a livello nazionale siano adottate misure divergenti, con il rischio di distorsioni di concorrenza causate dalle differenze tra le misure previste a tutela degli investimenti. La coesistenza di requisiti divergenti in materia di composizione del portafoglio, diversificazione e attività ammissibili, in particolare relativamente all'investimento in prodotti di base, erige ostacoli alla commercializzazione transfrontaliera dei fondi che si concentrano su imprese non quotate e su attività reali, perché impedisce agli investitori di confrontare agevolmente le diverse proposte di investimento a disposizione. Requisiti nazionali divergenti determinano altresì livelli diversi di tutela degli investitori. Divergenze nel livello di tutela degli investitori vengono a crearsi anche a causa dell'esistenza di requisiti nazionali differenti in materia di tecniche di investimento, quali livelli consentiti di assunzione di prestiti, impiego di strumenti finanziari derivati, regole applicabili alle vendite allo scoperto o operazioni di finanziamento tramite titoli. Inoltre, obblighi diversi in materia di rimborso e/o di periodi di detenzione ostacolano la compravendita transfrontaliera di fondi che investono in attività non quotate. **Aumentando l'incertezza del diritto**, tali divergenze possono minare la fiducia degli investitori che stanno vagliando l'ipotesi di investire in tali fondi e ridurre di fatto la libertà di scelta tra diverse possibilità di investimento a lungo termine. **Gli Stati membri non dovrebbero pertanto essere autorizzati a prevedere requisiti supplementari nel settore disciplinato dal presente regolamento** e la base giuridica appropriata per il presente regolamento **dovrebbe essere** l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), quale interpretato dalla giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea.
- (7) È auspicabile prevedere norme uniformi in tutta l'Unione affinché gli ELTIF presentino un profilo di prodotto coerente **e stabile** in tutta l'Unione. Ai fini del buon funzionamento del mercato interno e di un livello elevato di tutela degli investitori, è opportuno stabilire norme uniformi sul funzionamento degli ELTIF, in particolare in materia di composizione del portafoglio e in materia di strumenti d'investimento che sono autorizzati a impiegare per esporsi verso **attività a lungo termine come strumenti di equity o di debito emessi da PMI quotate e da** imprese non quotate, e attività reali. È opportuno adottare norme uniformi in materia di portafoglio dell'ELTIF anche affinché gli ELTIF volti a generare proventi periodici mantengano un portafoglio diversificato di attività di investimento, atto a preservare la regolarità del flusso di cassa. **È inoltre auspicabile predisporre il coordinamento tra i regimi tributari degli Stati membri al fine di garantire condizioni di parità in termini di attrattività per gli investitori ed è richiesta la convergenza delle politiche nazionali nell'ottica di prefigurare condizioni analoghe in termini di clima per gli investimenti al fine di ovviare agli squilibri tra Stati membri.**
- (8) Poiché è essenziale che il regime definito per il funzionamento degli ELTIF, in particolare in materia di composizione del portafoglio e in materia di strumenti d'investimento che sono autorizzati a impiegare sia direttamente applicabile ai loro gestori, le nuove norme devono dunque essere adottate sotto forma di regolamento, atto che, impedendo l'imposizione di requisiti nazionali divergenti, assicura altresì la vigenza di condizioni uniformi per l'uso della denominazione ELTIF. I gestori degli ELTIF dovrebbero attenersi alle stesse regole in tutta l'Unione anche allo scopo di rafforzare la fiducia degli investitori in tali fondi e di assicurare l'affidabilità della denominazione su base duratura. Adottando norme uniformi si semplificano nel contempo i requisiti normativi applicabili agli ELTIF. Grazie alle norme uniformi, i gestori vedono inoltre ridursi i costi di conformità alle disposizioni divergenti che disciplinano a livello nazionale i fondi che investono in **PMI quotate e attività a lungo termine** non quotate e categorie analoghe di attività reali. Ciò vale in particolare per i gestori che intendono raccogliere capitali su base transfrontaliera. In tal modo si contribuisce inoltre ad eliminare le distorsioni di concorrenza.
- (9) Le nuove norme sugli ELTIF sono intimamente connesse alla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, in quanto essa costituisce il quadro giuridico che disciplina la gestione e la commercializzazione dei fondi di investimento alternativi (FIA) nell'Unione. L'ELTIF è, per definizione, un fondo di investimento alternativo dell'UE (FIA UE) gestito da un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) autorizzato a norma della direttiva 2011/61/UE.
- (10) Mentre la direttiva 2011/61/UE prevede anche, riguardo ai paesi terzi, un regime a fasi per i GEFIA e FIA non UE, l'ambito d'applicazione delle nuove norme sugli ELTIF è più limitato, in quanto si vuole valorizzare la dimensione europea di questo nuovo prodotto d'investimento a lungo termine. Pertanto, dovrebbe avere

⁽¹⁾ Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 del 1.7.2011, pag. 1).

Giovedì 17 aprile 2014

i requisiti per diventare ELTIF autorizzato soltanto il FIA UE definito nella direttiva 2011/61/UE ed esclusivamente se gestito da un GEFIA UE autorizzato a norma di detta direttiva. **Ciò nondimeno, anche gli investitori di paesi terzi dovrebbero essere incoraggiati a investire in ELTIF visto il prezioso apporto di capitale che possono fornire ai progetti nell'Unione.**

- (11) È opportuno fondare le nuove norme applicabili agli ELTIF sul vigente quadro normativo costituito dalla direttiva 2011/61/UE e dagli atti adottati in sua esecuzione. Pertanto, le regole di prodotto relative agli ELTIF dovrebbero applicarsi in aggiunta a quelle previste dalla normativa dell'UE vigente. Agli ELTIF dovrebbero segnatamente applicarsi le norme sulla gestione e sulla commercializzazione previste dalla direttiva 2011/61/UE e quindi, per quanto riguarda le attività transfrontaliere, le norme relative alla prestazione transfrontaliera di servizi e alla libertà di stabilimento fissate dalla medesima direttiva, alle quali dovrebbero venire ad aggiungersi le norme specifiche relative alla commercializzazione transfrontaliera degli ELTIF presso investitori sia al dettaglio sia professionali in tutta l'Unione.
- (12) A tutti i FIA UE che intendono commercializzarsi come ELTIF dovrebbero applicarsi norme uniformi. Queste non dovrebbero vincolare i FIA UE che non intendono commercializzarsi come ELTIF, i quali sarebbero quindi esclusi anche dai vantaggi che ne derivano. Per converso, gli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e i FIA non UE non sarebbero ammissibili alla commercializzazione come ELTIF.
- (13) Per garantire la conformità degli ELTIF alle norme armonizzate che ne disciplinano l'attività, è opportuno prescrivere l'autorizzazione da parte delle autorità competenti. È auspicabile quindi completare le procedure armonizzate di autorizzazione e di vigilanza per i GEFIA ai sensi della direttiva 2011/61/UE con una procedura speciale di autorizzazione per gli ELTIF. Dovrebbero essere predisposte procedure volte a garantire che l'ELTIF possa essere gestito soltanto da un GEFIA UE che è stato autorizzato a norma della direttiva 2011/61/UE ed è in grado di gestire un ELTIF. Sono adottate tutte le misure appropriate per assicurare che l'ELTIF sia in grado di conformarsi alle norme armonizzate che ne disciplinano l'attività.
- (14) Poiché un FIA UE può assumere forme giuridiche diverse che non necessariamente gli conferiscono personalità giuridica, è opportuno intendere le disposizioni che impongono all'ELTIF di agire come riferite al gestore dell'ELTIF, qualora quest'ultimo sia costituito come FIA UE impossibilitato ad agire autonomamente perché privo di personalità giuridica propria.
- (15) Per assicurare che gli ELTIF si dedichino ad investimenti a lungo termine **e contribuiscano a finanziare una crescita sostenibile dell'economia dell'Unione**, è opportuno che le norme sul loro portafoglio impongano un'identificazione chiara delle categorie di attività in cui tali fondi sono autorizzati a investire e delle condizioni cui ne è subordinata l'ammissibilità. L'ELTIF dovrebbe investire almeno il 70 % del capitale in attività d'investimento ammissibili **e almeno il 60 % del capitale in titoli emessi da un'impresa di portafoglio ammissibile con sede nell'Unione**. A garanzia dell'integrità dell'ELTIF è inoltre opportuno vietargli la partecipazione a operazioni finanziarie che, profilando rischi supplementari e diversi rispetto a quelli prevedibili per un fondo dedicato ad investimenti a lungo termine, possano metterne a repentaglio la strategia e gli obiettivi di investimento. Ai fini di una chiara focalizzazione sugli investimenti a lungo termine, che può risultare utile agli investitori al dettaglio che hanno scarsa dimestichezza con strategie di investimento meno convenzionali, è opportuno precludere all'ELTIF la possibilità di investire in strumenti finanziari derivati se non a scopo di copertura **dei rischi inerenti ai propri investimenti**. In considerazione della natura liquida dei prodotti di base e degli strumenti finanziari derivati che determinano un'esposizione indiretta ad essi, gli investimenti in tali prodotti non implicano un impegno a lungo termine dell'investitore: dovrebbero pertanto essere esclusi. Questa logica non si applica agli investimenti in infrastrutture o in società collegate ai prodotti di base o le cui prestazioni sono collegate indirettamente alle prestazioni di tali prodotti, come le aziende agricole nel caso di prodotti di base agricoli o le centrali elettriche in caso di prodotti energetici.
- (15 bis) **Affinché l'ELTIF contribuisca in modo efficace alla crescita sostenibile, intelligente e inclusiva nell'Unione, ciascun ELTIF dovrebbe tener conto dell'impatto sociale degli investimenti ammissibili, tenendone in considerazione le caratteristiche ambientali, sociali e di governance. In particolare, il gestore dell'ELTIF dovrebbe prendere in esame il contributo insito dell'attività selezionata agli obiettivi del modello europeo di crescita, in particolare il miglioramento delle infrastrutture sociali, la mobilità sostenibile, la produzione e la distribuzione di energia da fonti rinnovabili, i processi di efficienza energetica, nonché le aziende operanti in settori che promuovono soluzioni ambientali e sociali o dotate di un elevato potenziale innovativo.**

Giovedì 17 aprile 2014

- (16) La definizione di investimento a lungo termine è ampia. Pur non imponendo necessariamente lunghi periodi di detenzione al gestore dell'ELTIF, le attività d'investimento ammissibili sono in genere illiquide, richiedono impegni per un certo periodo di tempo e hanno un profilo economico a lungo termine. In quanto titoli non trasferibili, le attività d'investimento ammissibili non hanno accesso alla liquidità dei mercati secondari. Implicano spesso impegni a durata prestabilita che ne limitano le prospettive di commercializzazione. **Tuttavia, poiché le PMI quotate potrebbero avere problemi di liquidità e di accesso al mercato secondario, gli strumenti di equity e di debito emessi da tali PMI andrebbero inclusi nelle attività d'investimento ammissibili dell'ELTIF, dal momento che devono mantenere una struttura azionaria stabile. Di conseguenza, le attività d'investimento ammissibili possono essere valori mobiliari e, pertanto, avere accesso alla liquidità dei mercati secondari.** Il ciclo economico dell'investimento richiesto dall'ELTIF ha essenzialmente carattere a lungo termine, a causa degli impegni ingenti in capitale e dell'orizzonte temporale necessario per ottenere rendimenti. Ne consegue che si tratta di attività inadatte a investimenti con diritti di rimborso, **salvo casi specifici e in determinate condizioni.**
- (17) Oltre alle attività d'investimento ammissibili, è opportuno autorizzare l'ELTIF a investire in altre attività se ciò è necessario ai fini della gestione efficace del flusso di cassa, ma solo a condizione che l'investimento sia coerente con la sua strategia di investimento a lungo termine.
- (18) Rientrano nelle attività d'investimento ammissibili le partecipazioni, quali strumenti rappresentativi di equity o quasi-equity, strumenti di debito in imprese di portafoglio ammissibili e prestiti forniti loro, nonché la partecipazione in altri fondi che si concentrano su attività quali investimenti in imprese non quotate che emettono strumenti rappresentativi di equity o strumenti di debito per i quali non esiste un acquirente prontamente identificabile. Dovrebbero costituire una categoria di attività ammissibili anche le partecipazioni dirette in attività reali **nel rispetto di rigorose condizioni riguardo al loro valore d'acquisto e profilo di flusso di cassa**, a meno che non siano cartolarizzate.
- (19) Gli strumenti di quasi-equity comprendono gli strumenti finanziari che rappresentano una combinazione di equity e debito, il cui rendimento è legato ai profitti o alle perdite dell'impresa di portafoglio ammissibile e il cui rimborso in caso di default non è pienamente garantito. Appartengono a tale categoria una varietà di strumenti finanziari come i prestiti subordinati, le partecipazioni senza diritto di voto, i prestiti partecipativi, i diritti di partecipazione agli utili, le obbligazioni convertibili e le obbligazioni cum warrant.
- (20) Al fine di rispecchiare le prassi commerciali esistenti, è opportuno consentire all'ELTIF di acquistare i titoli azionari esistenti di un'impresa di portafoglio ammissibile dagli azionisti esistenti di tale impresa. Al fine di garantire le massime opportunità di raccolta di capitale, è auspicabile altresì permettere gli investimenti in altri ELTIF. Per evitare una diluizione degli investimenti in imprese di portafoglio ammissibili, è opportuno che l'ELTIF sia autorizzato a investire in altri ELTIF solo a condizione che questi non abbiano a loro volta investito oltre il 10 % del capitale in altri ELTIF.
- (21) Il ricorso a imprese finanziarie è necessario per **commercializzare in maniera efficace i ELTIF presso gli investitori e** mettere in comune e organizzare i contributi di vari investitori, compresi gli investimenti di natura pubblica, a progetti infrastrutturali. È quindi opportuno permettere all'ELTIF d'investire in attività d'investimento ammissibili per il tramite di imprese finanziarie, purché queste siano dedicate al finanziamento di progetti a lungo termine **e alla crescita delle PMI.**
- (22) **Dovrebbero rientrare** tra le imprese di portafoglio ammissibili i progetti infrastrutturali e gli investimenti in società non quotate **e PMI quotate** proiettate verso la crescita **■**, che potrebbero essere idonei per investimenti a lungo termine.
- (23) Data la loro scala, i progetti infrastrutturali implicano che volumi ingenti di capitale restino investiti per periodi di tempo lunghi. **Dovrebbero rientrare** tra i progetti infrastrutturali: infrastrutture di edilizia pubblica quali scuole, ospedali o carceri; infrastrutture sociali come l'edilizia popolare; infrastrutture di trasporto quali strade, sistemi di trasporto pubblico di persone o aeroporti; infrastrutture energetiche quali reti di distribuzione dell'energia, progetti di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, centrali elettriche o gasdotti; infrastrutture di gestione delle risorse idriche quali sistemi di approvvigionamento idrico, reti fognarie o sistemi di irrigazione; infrastrutture di comunicazione quali reti; infrastrutture per la gestione dei rifiuti, quali impianti di riciclaggio o sistemi di raccolta.

Giovedì 17 aprile 2014

- (24) Le società non quotate possono incontrare difficoltà ad accedere ai mercati dei capitali e a finanziare un'ulteriore crescita ed espansione. Il ricorso a capitali privati attraverso partecipazione azionaria o prestito è una modalità tipica di raccolta di finanziamenti. Essendo per loro natura investimenti a lungo termine, tali strumenti implicano quel capitale cosiddetto «paziente» che gli ELTIF sono in grado di fornire. **Inoltre, le PMI quotate sono spesso confrontate a notevoli ostacoli per conseguire finanziamenti a lungo termine e gli ELTIF potrebbero costituire una valida fonte alternativa di finanziamento.**
- (25) Gli investimenti **nelle infrastrutture** necessitano di capitale «paziente» perché mancano di mercati secondari liquidi. I fondi di investimento costituiscono una fonte essenziale di finanziamento per le attività che richiedono spese ingenti in conto capitale, per le quali l'ottenimento dell'auspicato livello di finanziamento implica spesso la messa in comune di capitali. Gli investimenti di questo tipo comportano tempi lunghi, a causa del ciclo economico lungo collegato di solito a tali attività: occorrono in genere diversi anni per ammortizzare l'investimento in grandi attività reali. Al fine di agevolare lo sviluppo di tali grandi attività, gli ELTIF dovrebbero essere in grado di investire direttamente **nelle infrastrutture** di valore superiore a 10 milioni di EUR **e che garantiscano flussi di cassa prevedibili e ricorrenti durante l'intero ciclo di vita.** Per tali motivi è opportuno prevedere un trattamento analogo per le partecipazioni dirette in **infrastrutture** in imprese di portafoglio ammissibili.
- (26) Se detiene una partecipazione in un'impresa di portafoglio, vi è il rischio che il gestore anteponga i propri interessi a quelli degli investitori del fondo. Per evitare tale conflitto d'interesse, l'ELTIF dovrebbe investire soltanto in attività che non sono collegate al suo gestore **onde garantire una sana governance aziendale, a meno che non investa in quote o azioni di attività, gestite dal gestore dell'ELTIF, che siano ammissibili ai sensi del presente regolamento.**
- (27) Per concedere al gestore dell'ELTIF una certa flessibilità quanto agli investimenti, è opportuno permettergli di negoziare attività diverse dagli investimenti a lungo termine fino ad un massimo del 30 % del capitale del fondo.
- (28) Per limitare i rischi assunti dall'ELTIF, è fondamentale ridurre il rischio di controparte assoggettando il suo portafoglio a obblighi chiari di diversificazione. Tutti i derivati negoziati fuori borsa (over-the-counter — OTC) dovrebbero essere conformi al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [...] ⁽¹⁾.
- (29) Per scongiurare il rischio che l'ELTIF che effettua l'investimento eserciti un'influenza significativa sulla gestione di un altro ELTIF o di un emittente, è auspicabile evitare una concentrazione eccessiva dell'ELTIF su uno stesso investimento.
- (30) Per permettergli di raccogliere nuovi capitali durante il ciclo di vita del fondo, il gestore dell'ELTIF dovrebbe essere autorizzato a contrarre prestiti in contante fino a un importo pari al **40 %** del capitale del fondo, che dovrebbero servire ad offrire un supplemento di rendimento agli investitori. Al fine di eliminare il rischio di disallineamento valutario, l'ELTIF dovrebbe contrarre prestiti solo nella valuta in cui il gestore prevede di acquistare attività.
- (31) Dato il carattere illiquido e a lungo termine degli investimenti dell'ELTIF, il gestore dovrebbe disporre di un periodo di tempo sufficiente per applicare i limiti di investimento. Tale periodo dovrebbe essere stabilito in funzione delle specificità e delle caratteristiche degli investimenti, ma comunque non superare i cinque anni.
- (31 bis) **In circostanze eccezionali precisate nei documenti costitutivi, il ciclo di vita dell'ELTIF potrebbe essere esteso o ridotto ai fini di una maggiore flessibilità, per esempio se il progetto è ultimato più tardi o prima del previsto, al fine di allinearli alla sua strategia d'investimento a lungo termine.**
- (31 ter) **La Banca europea per gli investimenti (BEI), data la sua esperienza nel finanziamento dei progetti infrastrutturali dell'Unione, e altre istituzioni nazionali analoghe, dovrebbero cooperare attivamente con i gestori dell'ELTIF e con gli investitori, in particolare con gli investitori al dettaglio che potrebbero non avere la necessaria esperienza. Inoltre, l'iniziativa della BEI concernente i prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti (project bond) e altre attività simili, come il Meccanismo per collegare l'Europa, dovrebbero essere direttamente collegate all'ELTIF e la BEI dovrebbe assumersi i relativi rischi e fornire le opportune garanzie, onde ridurre i rischi inerenti a questo tipo di investimenti e incoraggiare gli investitori a riporre fiducia nell'ELTIF quale veicolo d'investimento sicuro.**

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

Giovedì 17 aprile 2014

- (32) ■ Nulla dovrebbe ostare a che un ELTIF chieda l'ammissione delle sue azioni o quote a un mercato regolamentato, definito all'**articolo 4, punto 21, della direttiva 2004/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio** ⁽¹⁾ [nuova MiFID], ■ a un sistema multilaterale di negoziazione, definito all'articolo 4, punto 22, della direttiva 2014/.../UE [nuova MiFID] oppure a un sistema organizzato di negoziazione, definito all'articolo 4, punto 23, della direttiva 2014/.../UE [nuova MiFID], offrendo così agli investitori la possibilità di vendere le proprie azioni o quote prima della fine del ciclo di vita. Il regolamento o i documenti costitutivi dell'ELTIF non dovrebbero quindi precludere l'ammissione o la negoziazione delle azioni o quote su mercati regolamentati né impedire agli investitori di trasferire liberamente azioni o quote a terzi desiderosi di acquistarle. **Tuttavia, in base all'esperienza acquisita finora sui mercati nazionali, la negoziazione sui mercati secondari può funzionare in alcuni mercati mentre in altri tale opzione può implicare premi elevati o sconti importanti sulle quote o sulle azioni dell'ELTIF ammesse alla negoziazione o negoziate sui mercati regolamentati, il che impedirebbe in definitiva agli investitori di avvalersi di tale alternativa. Si tratta pertanto di un'opzione che può non essere sufficiente per sostituire l'opzione di rimborsi più regolari.**
- (33) Affinché gli investitori possano riscattare effettivamente le proprie azioni o quote alla fine del ciclo di vita del fondo, il gestore dovrebbe iniziare a vendere il portafoglio di attività dell'ELTIF in tempo utile per garantire l'adeguata realizzazione del valore. Per stabilire un calendario di disinvestimento ordinato, il gestore dell'ELTIF dovrebbe considerare i diversi profili di scadenza degli investimenti e il tempo necessario per trovare un acquirente delle attività nelle quali l'ELTIF ha investito. Poiché è impraticabile mantenerli durante il periodo di liquidazione, i limiti di investimento dovrebbero cessare di applicarsi al suo inizio.
- (34) È possibile che attività nelle quali l'ELTIF ha investito siano ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato durante la vita del fondo; in tal caso, l'attività non soddisferebbe più le prescrizioni del presente regolamento, che le impongono di non essere quotata. Affinché il gestore possa disinvestire in modo ordinato, l'attività potrebbe restare inclusa nel limite del 70 % di attività d'investimento ammissibili fino a un massimo di tre anni.
- (35) In considerazione delle specificità degli ELTIF e degli investitori professionali e al dettaglio a cui si rivolgono, è importante prevedere requisiti di trasparenza solidi che permettano ai potenziali investitori di formarsi un'opinione con cognizione di causa e di essere pienamente consapevoli dei rischi insiti nell'investimento. Oltre a rispettare i requisiti in materia di trasparenza previsti dalla direttiva 2011/61/UE, l'ELTIF dovrebbe pubblicare un prospetto che includa necessariamente tutte le informazioni che la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione ⁽³⁾ impongono agli organismi di investimento collettivo di tipo chiuso di divulgare. La commercializzazione dell'ELTIF presso gli investitori al dettaglio dovrebbe essere subordinata alla pubblicazione di un documento contenente le informazioni chiave a norma del regolamento n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ [PRIP]. Qualsiasi documento promozionale dovrebbe inoltre indicare esplicitamente il profilo di rischio dell'ELTIF **e menzionare qualsiasi partecipazione in strumenti che comportano finanziamenti a titolo del bilancio dell'Unione.**
- (36) Poiché gli ELTIF sono rivolti a investitori sia professionali sia al dettaglio di tutta l'Unione, è opportuno integrare i requisiti di commercializzazione previsti dalla direttiva 2011/61/UE al fine di assicurare un livello adeguato di tutela degli investitori, **segnatamente per quelli al dettaglio.** È pertanto auspicabile mettere a disposizione strumenti per le sottoscrizioni, i pagamenti ai detentori di azioni o quote, il riacquisto o il rimborso di azioni o quote e la comunicazione delle informazioni che l'ELTIF e il suo gestore sono tenuti a fornire. In caso di ELTIF commercializzati presso investitori al dettaglio, è opportuno inoltre predisporre garanzie affinché questi non risultino svantaggiati rispetto agli investitori professionali esperti.

⁽¹⁾ **Direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., sui mercati degli strumenti finanziari, che modifica la direttiva 2011/61/UE e la direttiva 2002/92/CE [nuova MiFID] (GU L ...).**

⁽²⁾ Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari (GU L 149 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... [PRIP] (GU L [...] del [...], pag. [...]).

Giovedì 17 aprile 2014

- (37) L'autorità competente dell'ELTIF dovrebbe verificare se questo è in grado di assicurare continuamente la conformità al presente regolamento. La direttiva 2011/61/UE conferisce già ampi poteri alle autorità competenti, che occorre estendere perché possano essere esercitati riguardo alle nuove norme comuni sugli ELTIF.
- (38) È auspicabile che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) possa esercitare, riguardo al presente regolamento, tutti i poteri conferitile dalla direttiva 2011/61/UE **e che sia dotata di tutte le risorse necessarie a tale scopo, in particolare risorse umane.**
- (39) L'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (AESFEM), istituita con il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio [...] ⁽¹⁾, dovrebbe svolgere un ruolo centrale nell'applicazione delle norme relative agli ELTIF assicurando l'applicazione uniforme della normativa dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti. Trattandosi di un organo con una competenza altamente specializzata in materia di titoli e mercati mobiliari, è efficiente e opportuno incaricare l'AESFEM dell'elaborazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione che non comportano scelte politiche e della loro presentazione alla Commissione, in materia di: circostanze in cui il ciclo di vita dell'ELTIF va considerato sufficientemente lungo da coprire il ciclo di vita di ciascuna delle sue singole attività; caratteristiche del calendario della liquidazione ordinata delle attività dell'ELTIF; definizioni, metodologie di calcolo e presentazione delle informazioni sui costi; caratteristiche degli strumenti che gli ELTIF devono approntare in ciascuno Stato membro in cui intendono commercializzare azioni o quote.
- (39 bis) **Prevedere incentivi fiscali a livello nazionale legati a investimenti a lungo termine tramite ELTIF può svolgere un ruolo rilevante nel destinare le risorse effettivamente disponibili verso il finanziamento di progetti a lungo termine nell'Unione, incentrandosi in particolare su progetti benefici per la società e per l'ambiente. Per tale motivo si dovrebbe valutare se possano essere considerate attività ammissibili anche le obbligazioni per il finanziamento di progetti, allo scopo di conseguire economie di scala e favorire sinergie tra gli strumenti di investimento dell'Unione. Gli Stati membri confrontati con le conseguenze del risanamento di bilancio sono incoraggiati a predisporre garanzie pubbliche e regimi fiscali favorevoli, come deduzioni fiscali per investitori che partecipano agli ELTIF. È auspicabile che gli Stati membri adottino tutte le misure legislative e istituzionali necessarie per garantire l'attuazione del presente regolamento.**
- (39 ter) **Gli Stati membri e la autorità regionali e locali esercitano una particolare responsabilità in materia di promozione e commercializzazione effettiva degli ELTIF presso gli investitori, nonché nella fornitura di informazioni specifiche ai cittadini e ai consumatori sui vantaggi offerti dal nuovo quadro.**
- (39 quater) **È essenziale incoraggiare una serie di investitori semiprofessionali nell'Unione, per esempio fondi pensionistici integrativi, compagnie assicurative, amministrazioni municipali, chiese, enti di beneficenza e fondazioni, che possono disporre di capitale sufficiente e di determinate competenze, a investire negli ELTIF.**
- (40) È opportuno che le nuove norme uniformi sugli ELTIF rispettino la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [...] ⁽²⁾ e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio [...] ⁽³⁾.
- (40 bis) **Un ELTIF non dovrebbe investire in attività di investimento ammissibili nelle quali il gestore dell'ELTIF ha o assume un interesse diretto o indiretto secondo modalità diverse dalla detenzione di azioni o quote dell'ELTIF che gestisce. Si dovrebbero introdurre garanzie al fine di evitare prassi che falsano la concorrenza o creano ostacoli all'ingresso.**

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (AESFEM), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

⁽²⁾ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

Giovedì 17 aprile 2014

- (41) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire la fissazione di requisiti uniformi in merito agli investimenti e alle condizioni di funzionamento degli ELTIF in tutta l'Unione tenendo pienamente conto della necessità di raggiungere un equilibrio fra, da un lato, la sicurezza e l'affidabilità degli ELTIF e, dall'altro, il funzionamento efficiente dei mercati del finanziamento a lungo termine e il costo a carico dei diversi soggetti interessati, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (42) Le nuove norme uniformi sugli ELTIF rispettano i diritti fondamentali e osservano i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente **l'accesso ai servizi d'interesse economico generale**, la protezione dei consumatori, la libertà d'impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, la protezione dei dati di carattere personale. Le nuove norme uniformi sugli ELTIF dovrebbero essere applicate conformemente a tali diritti e principi,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e obiettivo

1. Il presente regolamento stabilisce norme uniformi in materia di rilascio dell'autorizzazione, di politiche di investimento e di condizioni di esercizio per i fondi di investimento alternativi (FIA) **o comparti di FIA** commercializzati nell'Unione europea come fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF)..

1 bis. *Esso ha lo scopo di mobilitare e canalizzare capitali nell'economia reale, in linea con gli obiettivi di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.*

2. Gli Stati membri si impegnano a non prevedere obblighi aggiuntivi nella materia disciplinata dal presente regolamento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «capitale»: conferimenti di capitale aggregati e capitale impegnato non richiamato calcolati sulla base degli importi investibili previa deduzione di tutte le commissioni, di tutti i costi e di tutte le spese sostenuti direttamente o indirettamente dagli investitori;
- 1 bis)** «investitore al dettaglio»: un investitore che non è un cliente professionale ai sensi dell'allegato II, sezione 1, della direttiva .../.../UE [nuova MiFID];
- 1 ter)** «investitore professionale»: un investitore che è cliente professionale ai sensi dell'allegato II, sezione 1, della direttiva .../.../UE [nuova MiFID] o che, su richiesta, può essere trattato come un cliente professionale ai sensi di detta direttiva;
- 1 quater)** «investitore semiprofessionale»: qualsiasi investitore al dettaglio che si impegna a investire almeno 100 000 EUR e che fornisce una dichiarazione scritta, distinta dal contratto relativo all'impegno di investimento, sul fatto di essere consapevole dei rischi connessi all'impegno o all'investimento previsto;
- 2) «equity»: la partecipazione posseduta in un'impresa, rappresentata da azioni o da altre forme di partecipazione al capitale dell'impresa di portafoglio ammissibile emesse per i propri investitori;

Giovedì 17 aprile 2014

- 3) «quasi-equity»: qualsiasi tipo di strumento finanziario il cui rendimento è legato agli utili o alle perdite dell'impresa di portafoglio ammissibile e il cui rimborso in caso di default non è pienamente garantito;
- 4) «impresa finanziaria»: uno qualsiasi dei seguenti soggetti:
- a) un ente creditizio quale definito dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- b) un'impresa di investimento, quale definita dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 2), del regolamento (UE) n. 575/2013;
- c) un'impresa di assicurazione quale definita dall'articolo 13, punto 1, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
- d) una società di partecipazione finanziaria quale definita dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 20), del regolamento (UE) n. 575/2013;
- e) una società di partecipazione mista quale definita dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 22), del regolamento (UE) n. 575/2013;
- 4 bis) «ELTIF professionale»: un ELTIF ammissibile alla commercializzazione unicamente presso investitori professionali e semiprofessionali;**
- 4 ter) «FIA UE»: FIA UE quale definito all'articolo 4, punto 1, lettera k), della direttiva 2011/61/UE;**
- 4 quater) «GEFIA UE»: GEFIA quale definito all'articolo 4, punto 1, lettera l), della direttiva 2011/61/UE;**
- 5) «autorità competente dell'ELTIF»: l'autorità competente dello Stato membro d'origine del FIA UE come definito dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera p), della direttiva 2011/61/UE;
- 6) «Stato membro d'origine dell'ELTIF»: lo Stato membro in cui l'ELTIF è autorizzato;
- «autorità competente del gestore dell'ELTIF»: l'autorità competente dello Stato membro d'origine del GEFIA UE quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, lettera q), della direttiva 2011/61/UE;**
- 6 bis) «operazione di vendita con patto di riacquisto»: l'operazione con la quale una parte trasferisce titoli o diritti loro connessi ad una controparte con l'obbligo di riacquistarli ad un determinato prezzo e a una data stabilita o da stabilire;**
- 6 ter) «vendita allo scoperto»: vendita allo scoperto di attivi;**
- 6 quater) «ELTIF al dettaglio»: un ELTIF tra i cui investitori figurano quelli al dettaglio;**
- 6 quinquies) «concessione di titoli in prestito» e «assunzione di titoli in prestito»: l'operazione con la quale un ente o la sua controparte trasferisce titoli con l'impegno per chi riceve il prestito di restituire titoli equivalenti ad una data da stabilirsi o quando richiesto dal cedente; tale operazione costituisce una concessione di titoli in prestito per l'ente che trasferisce i titoli e un'assunzione di titoli in prestito per l'ente beneficiario;**
- 6 sexies) «infrastrutture»: strutture e infrastrutture organizzative di base, fisiche e intangibili, necessarie al funzionamento di una società o impresa.**

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 177 del 30.6.2013, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

Giovedì 17 aprile 2014

Articolo 3

Autorizzazione e uso della designazione

1. Solo i FIA UE possono **presentare domanda di autorizzazione ed** essere autorizzati come ELTIF.
2. Gli ELTIF **possono essere** commercializzati nell'intera Unione **o in qualsiasi Stato membro purché** autorizzati ai sensi del presente regolamento.

L'autorizzazione dell'ELTIF è valida per tutti gli Stati membri.

3. Un organismo di investimento collettivo utilizza la denominazione «ELTIF» o «fondo **europeo** di investimento a lungo termine» per indicare se stesso o le azioni o quote che emette solo se è stato autorizzato ai sensi del presente regolamento.
4. Le autorità competenti dell'ELTIF informano, su base trimestrale, l'AESFEM, **a titolo riservato**, delle autorizzazioni rilasciate o ritirate conformemente al presente regolamento **e fornisce tutti i dettagli necessari sulle attività dell'ELTIF ai fini della conformità con le disposizioni enunciate dal presente regolamento.**

L'AESFEM tiene un registro pubblico centrale in cui sono iscritti tutti gli ELTIF autorizzati ai sensi del presente regolamento, il relativo gestore, **le informazioni di cui all'articolo 4**, e la relativa autorità competente. Il registro è reso accessibile in formato elettronico.

Articolo 4

Domanda di autorizzazione come ELTIF

1. **Un FIA UE** presenta domanda di autorizzazione **come ELTIF** alla sua autorità competente.

La domanda di autorizzazione come ELTIF contiene le seguenti informazioni:

- a) il regolamento o i documenti costitutivi del fondo;
 - b) informazioni sull'identità del gestore dell'ELTIF proposto, **sulla sua attuale e precedente attività di gestione di fondi e sull'esperienza in materia di investimenti a lungo termine;**
 - c) informazioni sull'identità del depositario;
 - d) le informazioni da mettere a disposizione degli investitori;
 - d bis) **per l'ELTIF al dettaglio, una descrizione delle procedure e degli accordi in essere per la gestione dei reclami degli investitori al dettaglio;**
 - e) ogni altra informazione o ogni altro documento richiesti dall'autorità competente dell'ELTIF per verificare il rispetto degli obblighi del presente regolamento.
2. **Un GEFIA UE autorizzato ai sensi della direttiva 2011/61/UE ha la facoltà di gestire un ELTIF e presenta all'autorità competente dell'ELTIF una richiesta semplificata di autorizzazione a gestire l'ELTIF** che abbia presentato domanda di autorizzazione a norma del paragrafo 1. **Tale domanda di autorizzazione fa riferimento alla domanda (inclusa la documentazione trasmessa) e all'autorizzazione ai sensi della direttiva 2011/61/UE.**

3. Entro [due mesi] a decorrere dalla data di presentazione della domanda completa, l'ELTIF e il GEFIA UE sono informati della concessione o meno dell'autorizzazione all'ELTIF **nonché dell'autorizzazione a gestire l'ELTIF.**

4. Ogni successiva modifica della documentazione di cui **al paragrafo 1** è comunicata immediatamente all'autorità competente dell'ELTIF.

Articolo 5

Condizioni per la concessione dell'autorizzazione

1. L'ELTIF richiedente è autorizzato solamente se l'autorità competente:
 - a) ha accertato che l'ELTIF richiedente è in grado di rispettare gli obblighi del presente regolamento **e ha approvato il regolamento o i documenti costitutivi del fondo e la scelta del depositario;**

Giovedì 17 aprile 2014

b) ha approvato la domanda presentata dal GEFIA UE autorizzato ai sensi della direttiva 2011/61/UE di gestire l'ELTIF ■;

b bis) **ha accertato che il gestore dell'ELTIF proposto o la persona che esercita la funzione di gestione nell'ambito dell'ELTIF proposto non ha subito sanzioni per violazione del diritto nazionale o dell'Unione in materia di gestione dei fondi.**

1 bis. L'autorità competente comunica la risposta all'ELTIF richiedente entro [due] mesi.

2. L'autorità competente dell'ELTIF può respingere la domanda presentata dal GEFIA UE di gestire l'ELTIF soltanto se:

a) il GEFIA UE non rispetta il presente regolamento;

b) il GEFIA UE non rispetta la direttiva 2011/61/UE, **come disposto in cooperazione con l'autorità competente del gestore dell'ELTIF a norma del presente regolamento e in virtù delle disposizioni di cooperazione in materia di vigilanza di cui alla direttiva 2011/61/UE;**

c) il GEFIA UE non è autorizzato dalla sua autorità competente a gestire FIA che includono il tipo di fondi disciplinato dal presente regolamento **come disposto in cooperazione con l'autorità competente del gestore ELTIF a norma del presente regolamento;**

d) il GEFIA UE non ha fornito la documentazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, **né i chiarimenti e le informazioni richiesti dallo stesso.**

Prima di respingere la domanda l'autorità competente dell'ELTIF consulta l'autorità competente del GEFIA UE.

3. L'autorità competente non concede l'autorizzazione a operare come ELTIF se l'ELTIF richiedente è soggetto per legge al divieto di commercializzare le proprie azioni o quote nello Stato membro di origine. **L'autorità competente comunica all'ELTIF richiedente i motivi del rifiuto di concedere l'autorizzazione. Il rifiuto si applica in tutti gli Stati membri.**

4. L'autorizzazione a operare come ELTIF non è subordinata al fatto che l'ELTIF sia gestito da un GEFIA UE autorizzato nello Stato membro di origine dell'ELTIF né che il GEFIA UE eserciti o deleghi eventuali attività nello Stato membro di origine dell'ELTIF.

Articolo 6

Norme applicabili e responsabilità

1. L'ELTIF rispetta in ogni momento le disposizioni del presente regolamento.

2. L'ELTIF e il gestore dell'ELTIF rispettano in ogni momento gli obblighi imposti dalla direttiva 2011/61/UE.

3. Il gestore dell'ELTIF è responsabile di assicurare il rispetto del presente regolamento. Il gestore dell'ELTIF risponde di qualsiasi perdita o danno dovuti all'inosservanza del presente regolamento.

Capo II

Obblighi relativi alle politiche di investimento dell'ELTIF

SEZIONE 1

NORME GENERALI E ATTIVITÀ AMMISSIBILI

Articolo 7

Comparti di investimento

Se l'ELTIF comprende più di un comparto di investimento, ai fini delle disposizioni del presente capo ogni comparto **dell'ELTIF** è considerato alla stregua di un ELTIF separato.

Giovedì 17 aprile 2014

Articolo 8

Investimenti ammissibili

1. **Conformemente agli obiettivi di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva**, l'ELTIF investe soltanto nelle seguenti categorie di attività e solo alle condizioni specificate nel presente regolamento:

- (a) attività di investimento ammissibili;
 - (b) attività di cui all'articolo 50, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
2. L'ELTIF non svolge alcuna delle seguenti attività:
- (a) vendita allo scoperto di attività;
 - (b) assunzione di esposizioni dirette o indirette verso prodotti di base, anche mediante derivati, certificati che li rappresentino, indici basati su di essi o qualsiasi altro mezzo o strumento che possa generare un'esposizione verso di essi;

(d) uso di strumenti finanziari derivati, salvo i casi in cui lo strumento **■** serve unicamente allo scopo di copertura **dei rischi** inerenti ad altri investimenti dell'ELTIF.

2 bis. *Ai fini della coerente applicazione del presente articolo, l'AESFEM, previo svolgimento di una consultazione pubblica aperta, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per stabilire i casi in cui i contratti derivati servono unicamente allo scopo di copertura dei rischi inerenti agli investimenti di cui al paragrafo 2, lettera d).*

L'AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [3 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 9

Attività di investimento ammissibili

Le attività di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), sono ammissibili all'investimento da parte dell'ELTIF solo se rientrano in una delle seguenti categorie:

- (a) strumenti rappresentativi di equity o quasi-equity che siano stati emessi:
 - i) da un'impresa di portafoglio ammissibile e acquisiti dall'ELTIF direttamente da tale impresa;
 - ii) da un'impresa di portafoglio ammissibile in cambio di uno strumento rappresentativo di equity acquisito in precedenza dall'ELTIF direttamente da tale impresa;
 - iii) da un'impresa che controlla a maggioranza l'impresa di portafoglio ammissibile in cambio di uno strumento rappresentativo di equity che l'ELTIF ha acquisito conformemente ai punti i) o ii) dall'impresa di portafoglio ammissibile;
- (b) strumenti di debito emessi da un'impresa di portafoglio ammissibile **con una scadenza allineata al ciclo di vita dell'ELTIF**;
- (c) prestiti accordati dall'ELTIF ad un'impresa di portafoglio ammissibile **con una scadenza allineata al ciclo di vita dell'ELTIF**;

⁽¹⁾ Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

Giovedì 17 aprile 2014

- (d) azioni o quote di uno o più altri ELTIF, fondi europei di venture capital (EuVECA) e fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), purché tali ELTIF, EuVECA e EuSEF non abbiano investito più del 10 % del loro capitale in ELTIF;
- (e) partecipazioni dirette **o indirette attraverso imprese di portafoglio ammissibili** in singole **infrastrutture** che richiedono una spesa di partenza in conto capitale di almeno 10 milioni di euro o di un importo equivalente nella valuta e al momento in cui avviene la spesa **e che offrono rendimenti regolari e prevedibili**.

Conformemente agli obiettivi di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva o della politica regionale dell'Unione, nell'esame delle domande l'autorità competente attribuisce la priorità ai progetti finanziati da un partenariato pubblico privato.

Articolo 10

Impresa di portafoglio ammissibile

1. L'impresa di portafoglio ammissibile di cui all'articolo 9, paragrafo 1, è un'impresa di portafoglio diversa da un organismo di investimento collettivo che soddisfi tutti i seguenti requisiti:

- (a) non è un'impresa finanziaria **diversa dalle banche multilaterali di sviluppo europee di cui all'articolo 117, paragrafo 2, lettere f), i), j) e k), del regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali**;
- (b) non è ammessa alla negoziazione:
- i) su un mercato regolamentato quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/.../UE [nuova MiFID];
- ii) su un sistema multilaterale di negoziazione quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 22, della direttiva 2014/.../UE [nuova MiFID];

■

- (b bis) **è ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione e ha una capitalizzazione di mercato inferiore a un miliardo di euro**;
- (b ter) **è ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione ed è considerata una PMI ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione della Commissione 223/361/CE ⁽¹⁾**;
- (c) è stabilita in uno Stato membro o in un paese terzo, a condizione che quest'ultimo:
- i) non sia un paese indicato dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) come paese ad alto rischio e non collaborativo;
- ii) abbia firmato un accordo con lo Stato membro di origine del gestore dell'ELTIF e con ogni altro Stato membro in cui è previsto che le azioni o le quote dell'ELTIF siano commercializzate, **che garantisce che il paese terzo non sia un paese:**
- **in cui si registra una tassazione nulla o nominale,**
 - **in cui manca uno scambio di informazioni efficace con le autorità fiscali straniere,**
 - **in cui si riscontra una scarsa trasparenza nelle disposizioni legislative, giudiziarie o amministrative,**
 - **in cui non vigono obblighi di effettiva presenza locale,**
 - **che funge da centro finanziario offshore.**

⁽¹⁾ Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Giovedì 17 aprile 2014

2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), [...] un'impresa di portafoglio ammissibile può essere un'impresa finanziaria **o un organismo di investimento collettivo** che, **conformemente agli obiettivi di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva**, finanzia unicamente le imprese di portafoglio ammissibili di cui al paragrafo 1 del presente articolo o le attività reali di cui all'articolo 9.

Articolo 11

Conflitti di interessi

L'ELTIF non investe in attività di investimento ammissibili nelle quali il gestore ha o assume un interesse diretto o indiretto secondo modalità diverse dalla detenzione di azioni o quote dell'ELTIF, **dell'EuSEF o dell'EuVECA ovvero degli organismi di investimento collettivo ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2**, che gestisce.

SEZIONE 2

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE DI INVESTIMENTO

Articolo 12

Composizione e diversificazione del portafoglio

1. L'ELTIF investe almeno il 70 % del suo capitale in attività di investimento ammissibili **e almeno il 60 % del suo capitale in attività di cui all'articolo 9, lettere a), b) e c), in imprese di portafoglio ammissibili stabilite nel territorio di uno Stato membro.**

1 bis. *Laddove il regolamento o i documenti costitutivi dell'ELTIF prevedano un diritto di rimborso regolare, l'ELTIF mantiene nei periodi predefiniti di rimborso una riserva di liquidità, tenendo conto dei criteri e delle condizioni per l'esercizio del diritto di rimborso, commensurata alla gestione della liquidità per l'esercizio del diritto di rimborso.*

1 ter. *L'AESFEM elabora norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente la struttura delle riserve di liquidità.*

L'AESFEM presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il ...*.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

2. L'ELTIF investe non più:

(a) del 10 % del suo capitale in attività emesse da una singola impresa di portafoglio ammissibile;

(b) del 10 % del suo capitale **direttamente o indirettamente** in una singola **infrastruttura a norma dell'articolo 9, lettera e)**;

(c) del 10 % del suo capitale in azioni o quote di un singolo ELTIF, EuVECA, EuSEF **o FIA**;

(d) del 5 % del suo capitale nelle attività di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), quando tali attività sono state emesse da un unico organismo.

3. Il valore aggregato delle azioni o quote di ELTIF, EuVECA e EuSEF presenti nel portafoglio dell'ELTIF non supera il 20 % del valore del suo capitale.

4. L'esposizione di rischio aggregata dell'ELTIF nei confronti di una controparte derivante da operazioni in derivati OTC (over the counter), **da operazioni di vendita con patto di riacquisto** o da operazioni di acquisto con patto di rivendita non supera il 5 % del suo capitale.

5. In deroga al paragrafo 2, lettere a) e b), l'ELTIF può aumentare al 20 % il limite del 10 % ivi indicato, purché il valore aggregato delle attività detenute dall'ELTIF in imprese di portafoglio ammissibili e delle singole attività reali in cui investe più del 10 % del suo capitale non superi il 40 % del valore del suo capitale.

Giovedì 17 aprile 2014

6. Le società incluse nello stesso gruppo ai fini della redazione dei conti consolidati, disciplinati dalla settima direttiva 83/349/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio o ai sensi delle norme contabili riconosciute a livello internazionale, sono considerate un'unica impresa di portafoglio ammissibile o un unico organismo ai fini del calcolo dei limiti di cui ai paragrafi da 1 a 5.

Articolo 12 bis

Laddove l'ELTIF violi gli obblighi di diversificazione quali stabiliti all'articolo 12 e la violazione esuli dal controllo del gestore dell'ELTIF, le autorità competenti concedono al gestore un periodo di sei mesi per adottare le misure necessarie a correggere la situazione.

Articolo 13

Concentrazione

1. L'ELTIF non può acquistare più del 25 % delle azioni o quote di un unico ELTIF, EuVECA o EuSEF.
2. I limiti di concentrazione di cui all'articolo 56, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE si applicano agli investimenti in attività di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento.

Articolo 14

Assunzione in prestito di liquidità

L'ELTIF può prendere in prestito liquidità, a condizione che il prestito soddisfi tutte le seguenti condizioni:

- (a) rappresenta non più del **40 %** del capitale dell'ELTIF;
- (b) serve per l'acquisizione di una partecipazione in attività di investimento ammissibili;
- (c) è contratto nella stessa valuta delle attività da acquisire con la liquidità presa in prestito;

(e bis) grava su attività che rappresentano non più del 30 % del capitale dell'ELTIF;

(e ter) la sua durata è allineata al ciclo di vita dell'ELTIF.

Il gestore dell'ELTIF informa previamente gli investitori in merito alle esigenze future di assunzione di prestiti derivanti dalla strategia di investimento.

Articolo 15

Applicazione delle norme in materia di composizione e diversificazione del portafoglio

1. I limiti di investimento stabiliti all'articolo 12, paragrafo 1:
 - (a) si applicano entro la data specificata nel regolamento o nei documenti costitutivi dell'ELTIF: la data tiene conto delle specificità e delle caratteristiche delle attività in cui l'ELTIF deve investire e non supera i cinque anni dalla data di autorizzazione dell'ELTIF **o, se anteriore, la metà del ciclo di vita dell'ELTIF stabilita conformemente all'articolo 16, paragrafo 2.** In circostanze eccezionali, l'autorità competente dell'ELTIF, dietro presentazione di un piano di investimento debitamente giustificato, può approvare la proroga di tale termine per non più di un anno;
 - (b) cessano di essere applicati quando l'ELTIF inizia a vendere attività conformemente alla sua politica di rimborso di cui all'articolo 16;

⁽¹⁾ GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

Giovedì 17 aprile 2014

(c) sono temporaneamente sospesi quando l'ELTIF raccoglie capitale aggiuntivo, purché tale sospensione non sia superiore a 12 mesi, **segnatamente in caso di un investimento nelle infrastrutture.**

2. Se l'attività a lungo termine nella quale l'ELTIF ha investito è emessa da un'impresa di portafoglio ammissibile che non soddisfa più i requisiti dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), l'attività a lungo termine può continuare a essere inclusa nel calcolo del 70 % di cui all'articolo 12, paragrafo 1, per un periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data in cui l'impresa di portafoglio non soddisfa più i requisiti dell'articolo 10.

Capo III

Rimborso, negoziazione ed emissione di azioni o quote dell'ELTIF e distribuzione dei proventi

Articolo 16

Politica in materia di rimborso

1. **Il gestore dell'ELTIF può istituire un ELTIF professionale senza partecipazione di investitori al dettaglio o può decidere di istituire un ELTIF al quale possono partecipare investitori al dettaglio, professionali e semiprofessionali.**

1 bis. Il regolamento o i documenti costitutivi dell'ELTIF **possono indicare una data specifica per la fine del ciclo di vita dell'ELTIF nonché il diritto di estensione temporanea del ciclo di vita dell'ELTIF e le condizioni di esercizio di tale diritto. Qualora non sia indicata alcuna data specifica, il ciclo di vita dell'ELTIF non è limitato.**

1 ter. Nei casi in cui il gestore dell'ELTIF decide di permettere agli investitori al dettaglio di partecipare al fondo in questione, tutti gli investitori hanno la facoltà di chiedere il rimborso delle proprie azioni o quote prima della fine del ciclo di vita dell'ELTIF. Tuttavia il rimborso di azioni e quote da parte degli investitori istituzionali o al dettaglio può avere luogo soltanto una volta superata la metà del ciclo di vita dell'ELTIF e per un massimo totale del 20 % dell'importo complessivo del fondo. Se non è previsto il diritto di rimborso nel regolamento o nei documenti costitutivi dell'ELTIF, gli investitori possono accedere al rimborso a partire dal giorno seguente la data in cui si conclude il ciclo di vita dell'ELTIF.

L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le condizioni e i criteri delle strutture della politica di rimborso dell'ELTIF, in modo da garantire chiarezza e coerenza in tutta l'Unione.

2. Il ciclo di vita dell'ELTIF è **coerente con la sua natura a lungo termine ed** è di durata sufficiente a coprire il ciclo di vita di ognuna delle singole attività dell'ELTIF, misurato in base al profilo di illiquidità e al ciclo di vita economico dell'attività, e l'obiettivo di investimento dichiarato dell'ELTIF.

3. Gli investitori possono chiedere la liquidazione dell'ELTIF se la loro domanda di rimborso, **effettuata conformemente alla politica di rimborso dell'ELTIF**, non è stata soddisfatta entro un anno dalla **data di presentazione.**

3 bis. Il regolamento o i documenti costitutivi dell'ELTIF e le comunicazioni agli investitori stabiliscono le procedure per reinvestire i proventi ottenuti con investimenti in imprese di portafoglio ammissibili in altre imprese di portafoglio ammissibili ovvero in attività liquide di qualità elevata, laddove tali investimenti scadano prima della fine del ciclo di vita dell'ELTIF.

4. Gli investitori hanno sempre la possibilità di essere rimborsati in contante.

5. Il rimborso in natura mediante le attività dell'ELTIF è possibile unicamente se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) il regolamento o i documenti costitutivi dell'ELTIF prevedono tale possibilità, purché tutti gli investitori ricevano pari trattamento;

(b) l'investitore chiede per iscritto di essere rimborsato mediante una quota delle attività del fondo;

(c) non esistono norme specifiche che limitano il trasferimento di dette attività.

Giovedì 17 aprile 2014

6. L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano le circostanze in cui il ciclo di vita dell'ELTIF è di lunghezza sufficiente a coprire il ciclo di vita di ciascuna delle singole attività in cui investe.

L'AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il **2015**.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 17

Mercato secondario

1. Il regolamento o i documenti costitutivi dell'ELTIF non vietano che le azioni o le quote dell'ELTIF siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato come definito all'articolo 4, punto 14, della direttiva 2004/39/CE, o in un sistema multilaterale di negoziazione come definito all'articolo 4, punto 15, della direttiva 2004/39/CE ■.

2. Il regolamento o i documenti costitutivi dell'ELTIF non impediscono agli investitori di trasferire liberamente ai terzi le quote o le azioni detenute.

2 bis. L'ELTIF pubblica periodicamente una spiegazione di ogni eventuale differenza significativa tra il valore di mercato delle azioni o delle quote quotate e la propria stima del valore patrimoniale netto.

Articolo 18

Emissione di nuove azioni o quote

1. L'ELTIF può procedere a nuove emissioni di azioni o quote conformemente al suo regolamento o ai suoi documenti costitutivi.

2. L'ELTIF non emette nuove azioni o quote ad un prezzo inferiore al suo valore patrimoniale netto senza aver prima offerto allo stesso prezzo le azioni o quote agli attuali investitori.

Articolo 19

Liquidazione delle attività dell'ELTIF

1. L'ELTIF adotta un programma dettagliato per la liquidazione ordinata delle sue attività in modo da rimborsare gli investitori dopo la fine del ciclo di vita dell'ELTIF.

2. Il programma di cui al paragrafo 1 è **rivisto almeno annualmente** e include:

- (a) la valutazione del mercato dei potenziali acquirenti;
- (b) la valutazione e il confronto dei potenziali prezzi di vendita;
- (c) una valutazione delle attività da liquidare;
- (d) un calendario preciso del programma di liquidazione.

3. L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri da utilizzare per le valutazioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e c).

L'AESFEM presenta alla Commissione i suddetti progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il [...].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 20

Distribuzione dei proventi

1. L'ELTIF può distribuire periodicamente agli investitori i proventi generati dalle attività contenute nel portafoglio. I proventi sono rappresentati da:

- (a) eventuali proventi prodotti regolarmente dalle attività;

Giovedì 17 aprile 2014

(b) le plusvalenze realizzate dopo la liquidazione di un'attività ■ .

2. **La politica di distribuzione dei proventi è concepita per ridurre al minimo la volatilità dei rendimenti agli investitori.** I proventi non sono distribuiti se necessari per gli impegni futuri dell'ELTIF.

2 bis. L'ELTIF è autorizzato a ridurre il capitale su base proporzionale nel caso in cui abbia liquidato una delle proprie attività di portafoglio.

3. L'ELTIF precisa nel regolamento o nei documenti costitutivi la politica in materia di distribuzione che adotterà durante il ciclo di vita del fondo.

Capo IV

Obblighi di trasparenza

Articolo 21

Trasparenza

1. È vietata la commercializzazione nell'Unione di azioni o quote di ELTIF autorizzati senza previa pubblicazione del prospetto.

Le azioni o quote degli ELTIF autorizzati non possono essere commercializzate presso gli investitori al dettaglio nell'Unione senza previa pubblicazione del documento contenente le informazioni chiave ai sensi del regolamento (UE) n. .../... [PRIP].

2. Il prospetto contiene le informazioni necessarie agli investitori per farsi un giudizio informato sull'investimento loro proposto e in particolare sui relativi rischi.

3. Il prospetto contiene almeno i seguenti elementi:

- (a) una dichiarazione indicante il modo in cui gli obiettivi dell'ELTIF e la strategia di investimento per raggiungerli lo qualificano come fondo a lungo termine;
- (b) le informazioni che devono essere comunicate dagli organismi di investimento collettivo di tipo chiuso a norma della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e del regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione ⁽²⁾;
- (c) le informazioni che devono essere comunicate agli investitori a norma dell'articolo 23 della direttiva 2011/61/UE, se non già contemplate alla lettera b) del presente paragrafo;
- (d) l'indicazione chiara delle categorie di attività in cui l'ELTIF è autorizzato a investire;

(d bis) **il rendiconto finanziario.**

■

4. Il prospetto, il documento contenente le informazioni chiave e gli altri documenti promozionali segnalano in modo chiaro e ben visibile agli investitori la natura illiquida dell'ELTIF.

In particolare, il prospetto, il documento contenente le informazioni chiave e gli altri documenti promozionali:

- (a) comunicano agli investitori la natura a lungo termine degli investimenti dell'ELTIF;
- (b) **ove previsto dall'articolo 16, paragrafo 1, comunicano agli investitori la fine del ciclo di vita dell'ELTIF, l'eventuale diritto di estensione temporanea o di intervento del ciclo di vita dell'ELTIF e le condizioni specifiche previste;**
- (c) precisano se l'ELTIF sarà commercializzato presso gli investitori al dettaglio;

⁽¹⁾ GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

⁽²⁾ GU L 149 del 30.4.2004, pag. 1.

Giovedì 17 aprile 2014

- (d) precisano **i diritti degli** investitori ■ al rimborso dell'investimento **conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, e al regolamento o ai documenti costitutivi** dell'ELTIF;
- (e) precisano la frequenza e il calendario di eventuali distribuzioni di proventi agli investitori durante il ciclo di vita del fondo;
- (f) consigliano agli investitori di investire in un ELTIF soltanto una piccola quota del loro portafoglio di investimenti complessivo;
- (f bis) **informano gli investitori sulla strategia per ammettere alla negoziazione su mercati regolamentati le società non quotate;**
- (f ter) **informano gli investitori sulla strategia relativa all'uso degli strumenti derivati tenendo conto delle caratteristiche e degli aspetti specifici del progetto in questione;**
- (f quater) **menzionano qualsiasi partecipazione in strumenti che fanno intervenire risorse di bilancio dell'Unione;**
- (f quinquies) informano periodicamente gli investitori, almeno una volta l'anno, sui progressi di ciascun progetto d'investimento, il valore dei singoli investimenti di portafoglio ammissibili e il valore delle altre attività in cui è collocata la liquidità disponibile nonché la natura, la finalità e il valore degli eventuali strumenti derivati utilizzati.**

4 bis. Il prospetto degli ELTIF professionali contiene le informazioni previste dall'articolo 23 della direttiva 2011/61/UE e indica altresì qualsiasi scostamento dalle disposizioni di cui all'articolo 12 sulla composizione del portafoglio.

Articolo 22

Informativa sui costi

1. Il prospetto indica in modo chiaro e ben visibile agli investitori il livello dei diversi costi sostenuti direttamente o indirettamente dagli investitori. I diversi costi sono raggruppati secondo le seguenti voci:

- (a) costi di costituzione dell'ELTIF;
- (b) costi relativi all'acquisizione di attività;
- (c) costi di gestione;
- (d) costi di distribuzione;
- (e) altri costi, tra cui costi amministrativi, regolamentari, **di deposito**, di custodia **e per servizi professionali** e di revisione dei conti.

2. Il prospetto indica un rapporto generale tra costi e capitale dell'ELTIF.

3. Il documento contenente le informazioni chiave riflette tutti i costi indicati nel prospetto nell'espressione dei costi totali in termini percentuali e monetari.

4. L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

- (a) le definizioni comuni, i metodi di calcolo e i formati di presentazione dei costi di cui al paragrafo 1 e il rapporto generale di cui al paragrafo 2;
- (b) la definizione comune, il metodo di calcolo e il formato di presentazione dell'espressione dei costi totali di cui al paragrafo 3.

Giovedì 17 aprile 2014

Nell'elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'AESFEM tiene conto dei progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al punto (...) del regolamento (UE) n. .../... [PRIP].

L'AESFEM presenta alla Commissione i suddetti progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il [...].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Capo V

Commercializzazione di azioni o quote dell'ELTIF

Articolo 23

Strumenti a disposizione degli investitori

1. **Nei casi in cui il regolamento o i documenti costitutivi di un ELTIF al dettaglio prevedono il diritto di rimborso**, in ciascuno Stato membro in cui intende commercializzare azioni o quote dell'ELTIF il gestore dell'ELTIF crea strumenti per le sottoscrizioni, i pagamenti ai detentori di azioni o quote, il riacquisto o il rimborso di azioni o quote e la comunicazione delle informazioni che l'ELTIF e il suo gestore sono tenuti a fornire.

2. L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i tipi e le caratteristiche di tali strumenti, delle relative infrastrutture tecniche e delle funzioni da loro svolte per gli investitori dell'ELTIF di cui al paragrafo 1.

L'AESFEM presenta alla Commissione i suddetti progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il [...].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

2 bis. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica agli ELTIF professionali.

Articolo 24

Obblighi aggiuntivi in materia di commercializzazione agli investitori al dettaglio

Il gestore dell'ELTIF può commercializzare azioni o quote dell'ELTIF agli investitori al dettaglio purché rispetti i seguenti obblighi aggiuntivi:

- (a) il regolamento o i documenti costitutivi dell'ELTIF prevedono che tutti gli investitori beneficiano di pari trattamento e che nessun trattamento preferenziale o vantaggio economico specifico è concesso a singoli investitori o gruppi di investitori;
- (b) l'ELTIF **può essere** strutturato come un partenariato **se ciò non richiede impegni ulteriori per l'investitore oltre al capitale impegnato inizialmente**;
- (c) nel corso del periodo di sottoscrizione ■ di azioni o quote dell'ELTIF gli investitori al dettaglio possono annullare la sottoscrizione e ottenere il rimborso del denaro senza incorrere in penalità;
- (c bis) **il gestore dell'ELTIF ha istituito procedure e accordi appropriati per il trattamento dei reclami degli investitori al dettaglio che consentano a tali investitori di presentare i reclami nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del proprio Stato membro**;
- (c ter) **la forma giuridica dell'ELTIF è tale che gli investitori al dettaglio non possono perdere più dell'importo investito nel fondo**;
- (c quater) **l'ELTIF investe in quote o azioni di EuVECA ed EuSEF soltanto se tali fondi hanno un depositario.**

L'AESFEM elabora norme che specificano ulteriormente le disposizioni per l'inclusione degli investitori al dettaglio nel regolamento o nei documenti costitutivi.

Giovedì 17 aprile 2014

Articolo 25

Commercializzazione di azioni o quote dell'ELTIF

1. Il gestore dell'ELTIF può commercializzare le azioni o quote dell'ELTIF autorizzato agli investitori professionali, **semiprofessionali** e ■ al dettaglio nel suo Stato membro di origine previa notifica ai sensi dell'articolo 31 della direttiva 2011/61/UE.
2. Il gestore dell'ELTIF può commercializzare le azioni o quote dell'ELTIF autorizzato agli investitori professionali, **semiprofessionali** e ■ al dettaglio in Stati membri diversi dal suo Stato membro di origine previa notifica ai sensi dell'articolo 32 della direttiva 2011/61/UE.
3. Per ogni ELTIF il gestore comunica all'autorità competente se intende o no commercializzarlo agli investitori al dettaglio.
4. Oltre alla documentazione e alle informazioni previste **all'articolo** 32 della direttiva 2011/61/UE il gestore dell'ELTIF fornisce alla propria autorità competente tutti gli elementi seguenti:
 - (a) il prospetto dell'ELTIF;
 - (b) il documento contenente le informazioni chiave dell'ELTIF in caso di commercializzazione agli investitori al dettaglio;
 - (c) le informazioni sugli strumenti di cui all'articolo 22.
5. Le competenze e i poteri delle autorità competenti ai sensi **dell'articolo** 32 della direttiva 2011/61/UE sono intesi come riferiti anche alla commercializzazione degli ELTIF agli investitori al dettaglio e agli obblighi aggiuntivi previsti dal presente regolamento.
6. ■ **L'autorità competente dello Stato membro di origine del gestore dell'ELTIF vieta la commercializzazione dell'ELTIF autorizzato se il gestore non rispetta il presente regolamento.**
7. Oltre ai poteri di cui dispone a norma dell'articolo 32, paragrafo 3, primo comma, [...] della direttiva 2011/61/UE, l'autorità competente dello Stato membro di origine del gestore dell'ELTIF rifiuta anche la trasmissione del fascicolo completo di notifica alle autorità competenti dello Stato membro in cui l'ELTIF sarà commercializzato, se il gestore dell'ELTIF non rispetta il presente regolamento.

Capo VI

Vigilanza

Articolo 26

Vigilanza delle autorità competenti

1. Le autorità competenti vigilano sul rispetto del presente regolamento su base continuativa.
2. L'autorità competente dell'ELTIF è responsabile della vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui ai capi II, III e IV.
3. L'autorità competente dell'ELTIF è responsabile della vigilanza sul rispetto degli obblighi previsti dal regolamento o dai documenti costitutivi del fondo e degli obblighi indicati nel prospetto, che devono essere in linea con il presente regolamento.
4. L'autorità competente del gestore dell'ELTIF è responsabile della vigilanza sull'adeguatezza dei meccanismi e dell'organizzazione predisposti dal gestore dell'ELTIF per conformarsi agli obblighi e alle norme in materia di costituzione e funzionamento per tutti gli ELTIF che gestisce.

L'autorità competente del gestore dell'ELTIF è responsabile della vigilanza sul rispetto del presente regolamento da parte del gestore.

5. Le autorità competenti controllano gli organismi di investimento collettivo stabiliti o commercializzati nel loro territorio per verificare che utilizzino la designazione «ELTIF» o diano a intendere che sono ELTIF solo se sono autorizzati e se rispettano il presente regolamento.

Giovedì 17 aprile 2014

Articolo 27

Poteri delle autorità competenti

1. Le autorità competenti dispongono di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni a norma del presente regolamento.

1 bis. *L'autorità competente dell'ELTIF adotta, nel rispetto del principio di proporzionalità, le opportune misure qualora il gestore dell'ELTIF:*

- (a) *non rispetti gli obblighi concernenti la composizione e la diversificazione del portafoglio, in violazione degli articoli 12 e 15;*
- (b) *commercializzi le azioni o le quote di un ELTIF presso investitori al dettaglio in violazione degli articoli 24 e 25;*
- (c) *utilizzi la denominazione ELTIF senza l'apposita autorizzazione a norma dell'articolo 3;*
- (d) *utilizzi la denominazione ELTIF per la commercializzazione di fondi che non sono costituiti in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1;*
- (e) *non rispetti le norme applicabili e la responsabilità in violazione dell'articolo 6.*

1 ter. *Nei casi indicati al paragrafo 1 bis, l'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'ELTIF adotta le seguenti misure, se del caso:*

- (a) *adotta provvedimenti per garantire che il gestore dell'ELTIF rispetti gli articoli 3, 6, 12, 15, 24 e 25;*
- (b) *vieta di utilizzare la denominazione ELTIF e ritira l'autorizzazione specifica concessa al gestore dell'ELTIF interessato dall'autorizzazione generale.*

2. I poteri conferiti alle autorità competenti ai sensi della direttiva 2011/61/UE sono esercitati anche in relazione al presente regolamento.

Articolo 28

Poteri e competenze dell'AESFEM

1. L'AESFEM dispone dei poteri **e delle risorse** necessari all'assolvimento dei compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento.

2. L'AESFEM esercita i poteri che le sono attribuiti dalla direttiva 2011/61/UE anche in relazione al presente regolamento e conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001.

3. Ai fini del regolamento (UE) n. 1095/2010, il presente regolamento è incluso in ulteriori atti giuridicamente vincolanti dell'Unione che conferiscono compiti all'Autorità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 29

Cooperazione tra autorità

1. L'autorità competente dell'ELTIF e l'autorità competente del gestore, se diversa, cooperano tra di loro e si scambiano informazioni ai fini dell'esercizio delle funzioni loro assegnate dal presente regolamento.

2. Le autorità competenti e l'AESFEM collaborano per espletare i propri compiti a norma del presente regolamento, ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3. Le autorità competenti e l'AESFEM si scambiano tutte le informazioni e la documentazione necessarie per espletare i rispettivi compiti ai sensi del presente regolamento, conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010, in particolare per identificare violazioni del presente regolamento e porvi rimedio.

Giovedì 17 aprile 2014

Capo VII

Disposizioni finali

Articolo 30

Riesame

La Commissione avvia il riesame *dell'applicazione del presente regolamento contemporaneamente o immediatamente dopo il riesame previsto dall'articolo 69 della direttiva 2011/61/UE*. Essa analizza in particolare:

- (a) l'impatto *dell'articolo 16, paragrafo 1* ;
- (b) l'impatto sulla diversificazione delle attività dell'applicazione della soglia minima del 70 % di attività d'investimento ammissibili di cui all'articolo 12, paragrafo 1, in particolare *se sarebbero necessarie misure più incisive in materia di liquidità* ;
- (c) in che misura gli ELTIF sono commercializzati nell'Unione e se i GEFIA rientranti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE potrebbero avere interesse a commercializzare gli ELTIF;
- (c bis) **la misura in cui l'elenco delle attività e degli investimenti ammissibili dovrebbe essere aggiornato così come le norme sulla diversificazione, la composizione del portafoglio e i limiti dell'assunzione in prestito di liquidità.**

I risultati di tale riesame sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio, accompagnati, se del caso, da opportune proposte di modifica.

Articolo 31

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

Giovedì 17 aprile 2014

P7_TA(2014)0449

Pianificazione dello spazio marittimo e gestione integrata delle zone costiere*I****Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere (COM(2013)0133 — C7-0065/2013 — 2013/0074(COD))****(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

(2017/C 443/117)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0133),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 43, paragrafo 2, 100, paragrafo 2, 192, paragrafo 1, e 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0065/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti i pareri motivati inviati dal Camera dei rappresentanti belga, dal Bundesrat tedesco, dalla Camera dei deputati irlandese, dal Senato irlandese, dal Parlamento lituano, dalla Seconda camera dei Paesi Bassi, dalla Prima camera dei Paesi Bassi, dal Senato polacco, dal Senato romeno, dal Parlamento finlandese e dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 settembre 2013 ⁽¹⁾,
 - visto il progetto di parere del Comitato delle regioni del 9 ottobre 2013 ⁽²⁾,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 12 marzo 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per la pesca (A7-0379/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso ⁽³⁾;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2013)0074**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo***(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2014/89/UE.)*⁽¹⁾ GU C 341 del 21.11.2013, pag. 67.⁽²⁾ GU C 356 del 5.12.2013, pag. 124.⁽³⁾ La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 12 dicembre 2013 (Testi approvati, P7_TA(2013)0588).

Giovedì 17 aprile 2014

P7_TA(2014)0450

Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2015 — Sezione I — Parlamento

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile 2014 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2015 (2014/2003(BUD))

(2017/C 443/118)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ⁽²⁾,
 - visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽³⁾, e in particolare il punto 27,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea ⁽⁴⁾,
 - visto l'accordo di cooperazione del 5 febbraio 2014 tra il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni,
 - vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2013 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2014 ⁽⁵⁾,
 - vista la relazione del Segretario generale all'Ufficio di presidenza in vista della definizione del progetto preliminare di stato di previsione del Parlamento per l'esercizio 2015,
 - visto il progetto preliminare di stato di previsione stabilito dall'Ufficio di presidenza il 2 aprile 2014 a norma dell'articolo 23, paragrafo 7, e dell'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento del Parlamento europeo,
 - vista la sua posizione dell'11 marzo 2014 sull'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e i coefficienti correttivi applicati alle retribuzioni e pensioni ⁽⁶⁾,
 - visto il progetto di stato di previsione stabilito dalla commissione per i bilanci a norma dell'articolo 79, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento europeo,
 - visto l'articolo 79 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0277/2014),
- A. considerando che la procedura di bilancio 2015 si svolge nell'anno delle elezioni europee, il che comporta che lo stato di previsione del Parlamento per l'esercizio 2015 sarà adottato dal Parlamento in carica e il bilancio definitivo sarà approvato dal nuovo Parlamento in autunno;
- B. considerando che il massimale della rubrica V (amministrazione), fissato dal nuovo quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, ammonta a 9 076 milioni di EUR per l'esercizio 2015; che il sottomassimale per la spesa amministrativa totale delle istituzioni è stato fissato a 7 351 milioni di EUR;

⁽¹⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

⁽³⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 287 del 29.10.2013, pag. 15.

⁽⁵⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0437.

⁽⁶⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0186 e P7_TA(2014)0187.

Giovedì 17 aprile 2014

- C. considerando che il Segretario generale ha proposto per l'esercizio 2015 le tre seguenti priorità: mobilitare tutte le risorse e il sostegno necessari per consentire ai deputati del nuovo Parlamento di esercitare il loro mandato, consolidare e rafforzare i cambiamenti strutturali intesi a rafforzare la capacità del Parlamento di esercitare tutte le sue prerogative e destinare le risorse necessarie all'attuazione dei progetti pluriennali;
- D. considerando che il Segretario generale ha proposto di proseguire e rafforzare ulteriormente i quattro settori di attività approvati in seguito alla consultazione del gruppo di lavoro misto tra l'Ufficio di presidenza e la commissione per i bilanci nel 2014, vale a dire il potenziamento della consulenza scientifica indipendente e della capacità di svolgere la funzione di controllo e il miglioramento dell'assistenza logistica e locale per i deputati;
- E. considerando che il Parlamento intende continuare a esercitare, in modo trasparente, un elevato grado di responsabilità, controllo e rigore di bilancio, rispettando al tempo stesso un delicato equilibrio tra rigore di bilancio e risparmi strutturali, da un lato, e uno sforzo concertato per aumentare l'efficienza, dall'altro;
- F. considerando la necessità di prendere comunque in considerazione taluni investimenti per rafforzare il ruolo istituzionale del Parlamento e migliorare la sostenibilità del bilancio sul lungo periodo, nonostante lo scarso margine di manovra e la necessità di controbilanciare le economie realizzate in altri settori;
- G. considerando che la cooperazione tra l'Ufficio di presidenza e la commissione per i bilanci sul bilancio del Parlamento ha dimostrato la propria utilità nel processo delle riforme strutturali, individuando incrementi di efficienza e possibili risparmi nel bilancio dell'Istituzione per l'intero corso delle procedure di bilancio annuali; considerando che gli eventuali risparmi, che si ripercuotono sull'attività del Parlamento e dei deputati, devono essere discussi a livello di gruppi politici e decisi con un voto in Aula nell'ambito della procedura di bilancio;
- H. considerando che l'accordo raggiunto l'11 marzo 2014 sugli adeguamenti delle retribuzioni e pensioni per il 2011 e 2012 e il suo impatto sul bilancio del Parlamento per i 2015 è emerso come nuovo elemento negoziale durante la fase di conciliazione tra l'Ufficio di Presidenza e la commissione per i bilanci;

Quadro generale e bilancio globale

1. sottolinea che il bilancio 2015 dovrebbe avere fin dall'inizio un impianto realistico ed essere conforme ai principi della disciplina di bilancio e della sana gestione finanziaria; osserva che il 2015 sarà per il nuovo Parlamento un esercizio finanziario intero;
2. ritiene che il bilancio del Parlamento dovrebbe rispecchiare l'attuale situazione economica vissuta dai cittadini nell'intera Unione, nonché i vincoli di bilancio cui sono confrontati molti Stati membri, alcuni dei quali stanno compiendo seri sforzi per rendere i loro bilanci più sostenibili a lungo termine;
3. sottolinea la necessità di garantire risorse adeguate che consentano ai deputati del nuovo Parlamento di esercitare il loro mandato e permettano all'Istituzione di esercitare appieno le sue prerogative;
4. accoglie con soddisfazione le priorità stabilite per l'esercizio 2015, sottolineando che sono pienamente conformi alle priorità individuate dal Segretario generale e discusse dal gruppo di lavoro congiunto tra l'Ufficio di presidenza e la commissione per i bilanci; pone in evidenza la necessità di proseguire tali riforme al fine di realizzare incrementi sostanziali di efficienza e liberare risorse senza compromettere l'eccellenza legislativa, le prerogative di bilancio e le funzioni di controllo, i rapporti con i parlamenti nazionali e la qualità delle condizioni di lavoro;
5. ricorda che il livello del progetto preliminare di stato di previsione per il bilancio 2015, come proposto nella relazione del Segretario generale, ammontava a 1 822 929 112 EUR (20,09 % del titolo V); tiene conto del tasso di incremento del 3,83 % rispetto al bilancio 2014; rileva che lo 0,67 % di tale incremento corrisponde all'indennità di fine mandato dei deputati, che rappresenta una spesa obbligatoria sancita dalle norme e che l'1,42 % corrisponde agli investimenti di lungo periodo per la costruzione dell'edificio KAD; constata che l'incremento per le altre voci di spesa è pertanto pari a + 1,74 %;
6. prende atto del progetto preliminare di stato di previsione del Parlamento europeo per l'esercizio finanziario 2015 adottato dall'Ufficio di Presidenza il 2 aprile 2014; esprime soddisfazione per il progetto preliminare adottato dall'Ufficio di Presidenza che si pone a un livello significativamente inferiore rispetto alla proposta iniziale; constata tuttavia con rammarico che la relativa procedura è stata lunga e laboriosa;
7. approva il progetto preliminare per l'esercizio 2015 per un ammontare di 1 794 929 112 EUR, corrispondenti a un tasso generale di incremento dell'1,8 % rispetto al bilancio 2014 e accetta di includere nel progetto preliminare la spesa straordinaria obbligatoria dello 0,4 % derivante dal nuovo accordo sul tasso di adeguamento delle retribuzioni e pensioni;

Giovedì 17 aprile 2014

8. ritiene che ulteriori risparmi possano essere realizzati sottoponendo a revisione le linee di bilancio per le TIC, le spese per i veicoli e la riserva per imprevisti;
9. ritiene che nella prossima legislatura sarà possibile riconsiderare e adattare le priorità di bilancio e manifesta la volontà di pronunziarsi in via definitiva nell'ottobre 2014;
10. invita il Segretario generale a presentare, prima della lettura del bilancio, una stima dei costi di costruzione dell'edificio KAD per i prossimi anni, al fine di prevederne l'importo esatto nel bilancio 2015; invita inoltre il Segretario generale a determinare in chiusura di esercizio l'entità dei fondi non utilizzati nel bilancio 2014 e a impegnarli per il progetto KAD,
11. rileva che, poiché le spese per le quali esiste un obbligo normativo, quali ad esempio gli affitti, il costo dell'energia e le retribuzioni, sono soggette ad indicizzazione annuale, l'importo delle altre spese è stato ridotto in termini nominali; osserva che ciò è stato possibile grazie alle riforme strutturali e ai risparmi realizzati negli esercizi precedenti;
12. ricorda la necessità di esplorare ulteriormente i margini individuati dal gruppo di lavoro congiunto tra l'Ufficio di presidenza e la commissione per i bilanci per realizzare risparmi consistenti a livello organizzativo, come ad esempio i possibili accordi di cooperazione interistituzionali tra il Parlamento, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni, un esercizio che rispecchia la volontà di rafforzare il ruolo istituzionale, politico e legislativo del Parlamento e dei due comitati consultivi; rileva che la ristrutturazione del servizio di traduzione dei comitati dovrebbe migliorare le loro rispettive attività politiche fondamentali, rafforzando nel contempo il nuovo servizio di ricerca per i deputati; sottolinea che, in base alla riforma organizzativa in oggetto, il Parlamento potrà diventare il fornitore d'ufficio di servizi di interpretazione per i due comitati; è favorevole all'idea di offrire anche ad altre istituzioni le capacità di interpretazione dell'Istituzione durante i periodi non di punta;
13. prende atto dell'accordo di cooperazione interistituzionale tra il Parlamento, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni firmato il 5 febbraio 2014; chiede che entro l'inizio del 2015 siano trasmesse alla commissione per i bilanci informazioni dettagliate sull'impatto finanziario e sui progressi compiuti nell'attuazione dell'accordo, tenendo conto della preparazione dello stato di previsione per il bilancio 2016;
14. plaude alle misure interne per conseguire una maggiore efficienza nel bilancio del Parlamento, come ad esempio lo sviluppo di un sistema di traduzione basato sulle richieste di emendamenti di commissione da parte dei deputati e di un sistema di interpretazione su richiesta per le riunioni al di fuori delle tornate, l'attuazione del progetto di un «Parlamento senza carta», le proposte relative a una struttura più efficiente del ritmo di lavoro del Parlamento e il passaggio da *Streamline* al sistema *Sysper2*;
15. sottolinea che le spese obbligatorie necessarie per il 2015 devono essere coperte; ritiene che una decisione definitiva potrà essere adottata solo in autunno con la nuova legislatura, quando si conosceranno gli importi esatti;

Questioni specifiche

16. sottolinea che le misure economiche strutturali adottate nel corso della settima legislatura hanno permesso di realizzare significativi risparmi nel bilancio del Parlamento, come ad esempio i 15 milioni di EUR e i 10 milioni di EUR all'anno nei settori, rispettivamente, dell'interpretazione e della traduzione, oltre ai 4 milioni di EUR di spese di viaggio e ai 28 milioni di EUR di interessi risparmiati grazie al prefinanziamento degli edifici; constata che sono previsti ulteriori risparmi nel 2015, in particolare 1,9 milioni di EUR grazie al trasferimento alla Commissione della gestione delle pensioni dei deputati e 1,5 milioni di EUR nel settore immobiliare;
17. sottolinea che, considerato il livello dei tassi di inflazione, l'autodisciplina istituzionale durante la settima legislatura ha comportato una riduzione del bilancio del Parlamento in termini reali per il 2012 e il 2014; constata che, se si escludono le spese eccezionali e non ricorrenti, quali ad esempio l'allargamento dell'Unione o altre spese connesse all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, alle elezioni europee e al finanziamento dei progetti immobiliari, il bilancio del Parlamento registra una diminuzione in cinque esercizi su sei (2009, 2011, 2012, 2013 e 2014); sottolinea inoltre che le indennità dei deputati sono congelate dal 2011, che le spese di viaggio dei deputati e del personale sono state decurtate del 5 % e che le indennità di missione del personale non vengono indicizzate dal 2007;

Giovedì 17 aprile 2014

18. prende atto della nota del Segretario generale, del novembre 2013, sull'attuazione dello statuto del personale e sulla riforma e la revisione delle norme e delle procedure che ne derivano; insiste sulla corretta applicazione delle norme relative al congedo parentale;

19. rileva, con riferimento alla summenzionata risoluzione del 23 ottobre 2013 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2014, che, per rispettare l'obiettivo di riduzione del personale dell'1 % all'anno, il Segretariato generale del Parlamento ridurrà il numero di posti in organico e che per eventuali nuovi compiti si dovrà far ricorso alle risorse umane disponibili e alla redistribuzione;

20. ribadisce che il Parlamento ha la responsabilità di operare in modo sostenibile; plaude agli sforzi compiuti per creare un ambiente lavorativo privo di supporti cartacei e il prezioso lavoro svolto con la strategia EMAS; ritiene che il processo EMAS necessiti di un costante sostegno;

21. tiene conto delle conclusioni del gruppo di lavoro congiunto tra l'Ufficio di presidenza e la commissione per i bilanci sul bilancio del Parlamento, che si è pronunciato per la prosecuzione delle riforme strutturali e organizzative; rileva, a tale riguardo, la necessità di migliorare ulteriormente la consulenza scientifica indipendente e l'assistenza prestata ai deputati allo scopo di rafforzare l'attività del Parlamento quale istituzione dotata di poteri legislativi e di controllo democratico; sottolinea che tali obiettivi dovranno essere attuati in maniera finanziariamente responsabile e che il Segretario generale dovrà elaborare un piano dettagliato che illustri come tali obiettivi saranno conseguiti e quali saranno le loro incidenze di bilancio e presentarlo alla commissione per i bilanci prima che il Parlamento proceda alla lettura del bilancio 2015;

22. si rammarica per il «congelamento» degli stanziamenti per i gruppi politici; osserva che i gruppi politici danno un indispensabile contributo all'attività legislativa ed extra-legislativa del Parlamento e all'esercizio del suo sindacato;

23. sottolinea che, per portare avanti lo sviluppo dei suddetti quattro settori di attività in maniera finanziariamente responsabile, il gruppo di lavoro misto ha individuato sette ambiti in cui il Parlamento può migliorare la propria efficienza:

- i) sviluppare un sistema di traduzione degli emendamenti di commissione su richiesta dei deputati,
- ii) esaminare le possibilità di cooperazione interistituzionale con il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo,
- iii) esaminare l'offerta delle capacità di interpretazione dell'Istituzione ad altre istituzioni durante i periodi non di punta,
- iv) migrare dall'attuale sistema di gestione delle risorse umane, *Streamline*, al sistema *Sysper2*,
- v) prepararsi a una maggiore efficienza dei ritmi di lavoro del Parlamento,
- vi) preparare l'abbandono della carta da parte del Parlamento ogni volta che ciò sia possibile, tramite le migliori prassi e la piena attuazione del progetto «riunioni virtuali» (*e-meeting*),
- vii) sviluppare un sistema di interpretazione su richiesta per le riunioni al di fuori delle tornate;

24. pur riconoscendo l'importanza dell'efficienza e dell'efficacia sul piano dei costi nel settore dell'interpretazione, ricorda che tali aspetti non devono compromettere la disponibilità di informazioni in tempo reale in tutta l'Unione, e ciò in quanto il multilinguismo e l'interpretazione in *web-streaming* come pure la trasparenza del Parlamento rivestono un'importanza fondamentale per il pubblico e quindi anche per i deputati;

25. ritiene che alcune spese per le TIC, che vanno a diretto vantaggio dei deputati, potrebbero essere finanziate a titolo dell'indennità per spese generali dei deputati stessi;

26. ribadisce la necessità di trattare con prudenza e in maniera trasparente gli investimenti di lungo periodo, come ad esempio i progetti immobiliari dell'Istituzione; insiste sulla necessità che la gestione dei costi e la programmazione e supervisione dei progetti siano improntate al rigore; ribadisce la propria richiesta di un processo decisionale trasparente nel settore della politica immobiliare, basato su informazioni tempestive; chiede che vengano presentati alla commissione per i bilanci, al più tardi entro l'agosto 2014, un'analisi e un aggiornamento dettagliati della politica immobiliare del Parlamento adottata dall'Ufficio di presidenza nel marzo 2010, nonché un quadro generale degli investimenti realizzati per esercizio e per edificio nella legislatura 2009-2014; chiede nuovamente che gli vengano fornite, su base semestrale, informazioni precise sullo stato di avanzamento dei progetti immobiliari e sulle loro incidenze finanziarie

Giovedì 17 aprile 2014

27. prende atto che l'apertura della Casa della storia europea è prevista per la fine del 2015; resta in attesa di informazioni aggiornate sullo stato di avanzamento del progetto che il Segretario generale e l'Ufficio di presidenza presenteranno in tempo utile prima della lettura parlamentare dell'autunno 2014; ribadisce l'impegno a garantire che il costo finale non superi gli importi fissati nel proprio piano economico;

28. ricorda che il 10 giugno 2013 l'Ufficio di presidenza ha avallato le proposte del Segretario generale relative all'adozione di provvedimenti immediati e progressivi per l'ammodernamento della politica di ristorazione del Parlamento per il periodo 2014-2019; invita pertanto l'Ufficio di presidenza a presentare alla commissione per i bilanci una chiara valutazione delle eventuali incidenze finanziarie di tale riforma sul bilancio 2015 e oltre, in tempo utile per la preparazione della lettura del bilancio per il 2015 da parte del Parlamento;

29. invita il Segretario generale a riferire alla commissione per i bilanci sull'attuazione e sulle incidenze finanziarie del nuovo concetto di sicurezza globale entro la primavera 2015; chiede informazioni dettagliate sulle conseguenze finanziarie della creazione della nuova Direzione generale della Sicurezza nel 2013; chiede informazioni sulle conseguenze finanziarie degli accordi di cooperazione amministrativa interistituzionali nel settore della sicurezza;

30. prende atto della creazione della nuova Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare il 1° novembre 2013; ricorda che la creazione di tale DG ha un'incidenza nulla in termini di bilancio grazie alle riassegnazioni di personale dalle DG PRES e IPOL e che la nuova Direzione generale non richiederà risorse umane o finanziarie supplementari nel 2015; chiede informazioni sul numero di posti in forza alla nuova Direzione nell'agosto/settembre 2014 — inclusi i previsti trasferimenti dai due comitati consultivi europei — in rapporto alla situazione del gennaio 2014 un prospetto analitico delle risorse che saranno utilizzate per le consulenze esterne, da presentare alla commissione per i bilanci in tempo utile per la preparazione della lettura del bilancio 2015 da parte del Parlamento;

Conclusioni

31. stabilisce lo stato di previsione per l'esercizio 2015;

o

o o

32. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e lo stato di previsione al Consiglio e alla Commissione.

Giovedì 17 aprile 2014

P7_TA(2014)0451

Violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinate norme che regolamentano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi della legislazione nazionale a seguito della violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (COM(2013)0404 — C7-0170/2013 — 2013/0185(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 443/119)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0404),
 - visti l'articolo 249, paragrafo 2, e gli articoli 103 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0170/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 ottobre 2013 ⁽¹⁾,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 26 marzo 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione giuridica e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0089/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2013)0185

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2014/104/UE.)

⁽¹⁾ GU C 67 del 6.3.2014, pag. 83.

Giovedì 17 aprile 2014

P7_TA(2014)0452

Spedizioni di rifiuti ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti (COM(2013)0516 — C7-0217/2013 — 2013/0239(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 443/120)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0516),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0217/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 dicembre 2013 ⁽¹⁾,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 30 gennaio 2014 ⁽²⁾,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 12 marzo 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0069/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;
 3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2013)0239

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 660/2014.)

⁽¹⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Giovedì 17 aprile 2014

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione della Commissione

La Commissione intende avvalersi della sua prerogativa di adottare orientamenti anche per quanto riguarda la valutazione dei rischi per i piani di ispezione e, se necessario, l'interscambio elettronico dei dati.

Giovedì 17 aprile 2014

P7_TA(2014)0453

Nuove sostanze psicoattive *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle nuove sostanze psicoattive (COM(2013)0619 — C7-0272/2013 — 2013/0305(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 443/121)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0619),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0272/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti i pareri motivati inviati dalla Camera dei comuni e dalla Camera dei Lord del Regno Unito, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 21 gennaio 2014 ⁽¹⁾,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0172/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2013)0305

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle nuove sostanze psicoattive

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

⁽¹⁾ GU C 177 dell'11.6.2014, pag. 52.

Giovedì 17 aprile 2014

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai Parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Le nuove sostanze psicoattive, che possono avere numerosi usi commerciali e industriali, nonché scientifici, possono porre rischi sociali, di salute e di sicurezza se assunte dall'uomo.
- (2) Negli ultimi anni gli Stati membri hanno notificato un numero crescente di nuove sostanze psicoattive attraverso il meccanismo per lo scambio rapido di informazioni, creato con l'azione comune 97/396/GAI ⁽³⁾, e in seguito rafforzato dalla decisione 2005/387/GAI ⁽⁴⁾. Un'ampia maggioranza di queste nuove sostanze psicoattive sono state segnalate da più di uno Stato membro. Molte di queste nuove sostanze psicoattive sono state vendute ai consumatori senza un'adeguata etichettatura e senza le modalità d'uso.
- (3) Le pubbliche autorità competenti degli Stati membri adottano varie misure restrittive riguardo a queste nuove sostanze psicoattive per affrontare i rischi che pongono o che possono porre quando vengono assunte. Poiché le nuove sostanze psicoattive sono spesso utilizzate **per scopi di ricerca e sviluppo scientifici e** nella produzione di altri prodotti o di altre sostanze che a loro volta servono alla fabbricazione di altri prodotti come medicine, solventi industriali, detergenti e prodotti del settore dell'alta tecnologia, limitare il loro accesso per questi usi può avere considerevoli ripercussioni sugli operatori economici e può potenzialmente perturbare le loro attività commerciali nel mercato interno, **nonché ostacolare la ricerca e gli sviluppi scientifici sostenibili**. [Em. 1]
- (4) Il numero crescente di nuove sostanze psicoattive disponibili sul mercato interno, la loro sempre più grande varietà, la loro velocità di comparsa sul mercato, i vari rischi che possono presentare se assunte dall'uomo, il sempre maggior numero di consumatori **e la mancanza di conoscenza e consapevolezza da parte del grande pubblico in merito ai rischi associati al loro consumo**, mettono alla prova la capacità delle pubbliche autorità di fornire risposte efficaci per proteggere la salute e la sicurezza pubblica senza ostacolare il funzionamento del mercato interno. [Em. 2]
- (5) **Le condizioni e le circostanze in materia di sostanze psicoattive differiscono tra i vari Stati membri e**, a causa della **grande conseguente** diversità delle misure di restrizione da uno Stato membro all'altro, gli operatori economici che utilizzano le sostanze in oggetto nella fabbricazione di vari prodotti devono, per una stessa nuova sostanza psicoattiva, soddisfare condizioni diverse (come notifiche preventiva all'esportazione, autorizzazioni all'esportazione, licenze d'importazione ed esportazione). Di conseguenza, le differenze fra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri sulle nuove sostanze psicoattive **ostacolano** **potrebbero ostacolare in qualche misura** il funzionamento del mercato interno creando barriere al commercio, frammentazione del mercato, mancanza di chiarezza giuridica e di condizioni uniformi per gli operatori economici e complicando **ulteriormente** le attività delle imprese nel mercato interno. [Em. 3]
- (6) Le misure di restrizione non solo **creano** **potrebbero creare** barriere al commercio nel caso delle nuove sostanze psicoattive che hanno già usi commerciali, industriali o scientifici, ma **possono** **potrebbero** anche impedire lo sviluppo di questi usi e sono tali da ostacolare le attività commerciali degli operatori economici che si vogliono dedicare a tali sviluppi, poiché rendono più difficile l'accesso alle sostanze. [Em. 4]

⁽¹⁾ GU C 177 dell'11.6.2014, pag. 52.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2014.

⁽³⁾ Azione comune 97/396/GAI del 16 giugno 1997 adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea riguardante lo scambio di informazioni, la valutazione dei rischi e il controllo delle nuove droghe sintetiche (GU L 167 del 25.6.1997, pag. 1).

⁽⁴⁾ Decisione 2005/387/GAI del 10 maggio 2005 relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive (GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32).

Giovedì 17 aprile 2014

- (7) Le discrepanze fra le varie misure di restrizione applicate alle nuove sostanze psicoattive ~~possono~~, **benché legittime in quanto rispondenti alle specificità di ciascuno Stato membro riguardo alle sostanze psicoattive, potrebbero** anche portare allo spostamento delle nuove sostanze psicoattive dannose da uno Stato membro all'altro, ostacolando così gli sforzi compiuti per limitarne la disponibilità ai consumatori e compromettendo la protezione di questi in tutta l'Unione, **se non verrà rafforzata l'efficacia dello scambio di informazioni e il coordinamento tra Stati membri.** [Em. 5]
- (7 bis) **Suddette discrepanze favoriscono il traffico illecito di tali sostanze da parte di reti criminali e, in particolare, da parte della criminalità organizzata.** [Em. 6]
- (8) Poiché gli Stati membri ~~continuano a perseguire~~ **adottano** approcci divergenti per ~~contrastare~~ **affrontare** le **sfide relative alle** nuove sostanze psicoattive, tali discrepanze sono destinate ~~ad aumentare~~ **a persistere. In assenza di un più efficiente coordinamento e di una maggiore cooperazione tra gli Stati membri** sono destinate ~~ad aumentare~~ **a permanere**, di conseguenza, le barriere al commercio, la frammentazione del mercato, la mancanza di chiarezza giuridica e di condizioni uniformi, ostacolando ulteriormente il funzionamento del mercato interno. [Em. 7]
- (9) ~~Occorre eliminare tali~~ **Laddove siano individuate** distorsioni del funzionamento del mercato interno **è opportuno farvi fronte** e, a tal fine, occorre ravvicinare le norme riguardanti le nuove sostanze psicoattive che suscitano preoccupazioni a livello dell'Unione, garantendo al tempo stesso un livello elevato di salute, sicurezza e protezione dei consumatori **e un livello di flessibilità che consenta agli Stati membri di reagire alle situazioni locali.** [Em. 8]
- (10) ~~Occorre che~~ Le nuove sostanze psicoattive e miscele ~~possano circolare~~ **dovrebbero poter essere messe in circolazione** liberamente nell'Unione quando sono destinate ad uso commerciale e industriale e a fini di ricerca e sviluppo scientifici, ~~e che il presente regolamento stabilisca regole riguardanti l'introduzione di restrizioni a tale libera circolazione~~ **da persone debitamente autorizzate in istituti soggetti al controllo diretto delle autorità degli Stati membri o specificamente approvati da queste ultime.** [Em. 9]
- (11) Occorre che le nuove sostanze psicoattive che pongono rischi sociali, di salute e di sicurezza in tutta l'UE siano contrastate a livello dell'Unione. L'azione relativa alle nuove sostanze psicoattive ai sensi del presente regolamento deve contribuire a garantire un elevato livello di protezione della salute umana e di sicurezza, come sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (12) Non occorre che il presente regolamento si applichi ai precursori di droghe, poiché la diversione di tali sostanze chimiche per la fabbricazione di stupefacenti o di sostanze psicotrope è oggetto del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio ⁽²⁾.
- (13) Occorre che qualsiasi azione dell'Unione relativa alle nuove sostanze psicoattive sia fondata su prove scientifiche e sia soggetta a una specifica procedura. In base alle informazioni notificate dagli Stati membri, le nuove sostanze psicoattive che suscitano preoccupazioni nell'UE devono essere oggetto di una relazione. La relazione deve indicare se sia necessario realizzare una valutazione dei rischi. A seguito della valutazione dei rischi, la Commissione deve determinare se le nuove sostanze psicoattive debbano essere assoggettate a misure di restrizione. In caso di rischi immediati per la salute pubblica la Commissione, ancora prima della conclusione della valutazione dei rischi, deve assoggettare le sostanze a una restrizione temporanea sul mercato al consumo. Qualora emergano nuove informazioni su una nuova sostanza psicoattiva, la Commissione deve riesaminare il livello dei rischi che essa presenta. Le relazioni sulle nuove sostanze psicoattive devono essere rese pubbliche.
- (14) Nessuna valutazione dei rischi deve essere effettuata, ai sensi del presente regolamento, su una nuova sostanza psicoattiva, se essa è oggetto di una valutazione in virtù del diritto internazionale o se è un principio attivo di un medicinale o di un medicinale veterinario, **a meno che a livello di Unione siano disponibili dati sufficienti che indicano la necessità di una relazione congiunta dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) e di Europol.** [Em. 10]

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe (GU L 47 del 18.2.2004, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi (GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1).

Giovedì 17 aprile 2014

- (15) Quando la nuova sostanza psicoattiva oggetto di una relazione è un principio attivo di un medicinale o di un medicinale veterinario, la Commissione deve valutare insieme all'Agenzia europea per i medicinali la necessità di ulteriori azioni.
- (16) Occorre che le misure adottate relativamente alle nuove sostanze psicoattive a livello dell'Unione siano proporzionate ai rischi sociali, di salute e di sicurezza che esse pongono.
- (17) Alcune nuove sostanze psicoattive pongono rischi immediati per la salute pubblica, che richiedono un'azione urgente. ~~Occorre~~ **È opportuno** limitarne quindi la disponibilità per i consumatori per un periodo ~~circoscritto~~ **sufficiente**, nell'attesa della valutazione dei rischi **e fino alla determinazione del livello di rischio posto da una nuova sostanza psicoattiva e all'entrata in vigore di una decisione che introduca misure di mercato permanenti, ove motivata.** [Em. 11]
- (18) **In base alle prove esistenti e a criteri predefiniti**, non occorre introdurre a livello dell'Unione alcuna misura di restrizione per le nuove sostanze psicoattive che pongono bassi rischi sociali, di salute e di sicurezza; **tuttavia, gli Stati membri possono introdurre ulteriori misure ritenute opportune o necessarie sulla base degli specifici rischi posti dalle sostanze nei loro territori, tenuto conto delle circostanze nazionali e di qualsiasi fattore sociale, economico, giuridico, amministrativo o di altro genere ritenuto pertinente.** [Em. 12]
- (19) **In base alle prove esistenti e a criteri predefiniti**, le nuove sostanze psicoattive che pongono moderati rischi sociali, di salute e di sicurezza non devono essere rese disponibili al consumatore. [Em. 13]
- (20) **In base alle prove esistenti e a criteri predefiniti**, le nuove sostanze psicoattive che pongono gravi rischi sociali, di salute e di sicurezza non devono essere rese disponibili sul mercato. [Em. 14]
- (21) ~~Occorre che~~ Il presente regolamento ~~preveda~~ **dovrebbe prevedere** eccezioni per garantire la protezione della salute umana e animale, per facilitare la ricerca e lo sviluppo scientifici e per consentire l'uso delle nuove sostanze psicoattive nell'industria, purché **esse non siano responsabili di eventi avversi e non** possano essere utilizzate in modo abusivo o recuperate. [Em. 15]
- (21 bis) **Gli Stati membri dovrebbero adottare le opportune misure per prevenire la diversione delle nuove sostanze psicoattive usate a fini di ricerca e sviluppo, o per qualsiasi altro uso autorizzato, verso il mercato illegale.** [Em. 16]
- (22) Onde garantire l'efficace attuazione del presente regolamento, occorre che gli Stati membri stabiliscano norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione delle misure di restrizione. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
- (23) L'OEDT, istituito col regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, dovrebbe avere un ruolo centrale nello scambio **e nel coordinamento** delle informazioni sulle nuove sostanze psicoattive e nella valutazione dei rischi sociali, di salute e di sicurezza che esse pongono. **Considerando che, nell'ambito di applicazione del presente regolamento, si attende un aumento della quantità di informazioni da raccogliere e gestire da parte dell'OEDT, è opportuno prevedere e fornire un sostegno specifico.** [Em. 17]
- (24) Il meccanismo di scambio rapido di informazioni sulle nuove sostanze psicoattive (**sistema di allarme rapido per le nuove sostanze psicoattive dell'Unione europea — EWS**) si è dimostrato un canale utile per condividere i dati su tali nuove sostanze, sulle nuove tendenze nell'uso delle sostanze psicoattive controllate e sugli allarmi in materia di salute pubblica connessi alle sostanze in oggetto. ~~Tale meccanismo andrebbe ulteriormente rafforzato~~ Per consentire una risposta più efficace alla rapida comparsa e diffusione delle nuove sostanze psicoattive nell'Unione, **il meccanismo dovrebbe essere mantenuto e ulteriormente sviluppato, in particolare per quanto riguarda la raccolta e gestione dei dati sull'individuazione e l'identificazione delle nuove sostanze psicoattive, gli eventi avversi associati al loro utilizzo e il coinvolgimento di gruppi criminali nel mercato, attraverso la banca dati dell'Unione sulle nuove sostanze psicoattive (banca dati europea sulle nuove droghe). I mezzi di comunicazione, in particolare la letteratura medica e scientifica, possono essere una fonte importante di informazioni sulle segnalazioni di casi di eventi avversi. Per migliorare l'efficienza delle segnalazioni,**

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 1).

Giovedì 17 aprile 2014

- l'OEDT dovrebbe monitorare tutte le nuove sostanze psicoattive e inserire tali informazioni nella banca dati europea sulle nuove droghe. I gruppi di dati essenziali al funzionamento del presente regolamento includono i dati sull'individuazione e identificazione delle nuove sostanze psicoattive, gli eventi avversi associati al loro utilizzo e il coinvolgimento di gruppi criminali nel mercato. È opportuno definire un insieme di dati di base; esso dovrebbe essere riesaminato regolarmente per garantire che rifletta le informazioni richieste ai fini dell'efficace funzionamento del presente regolamento. Gli eventi avversi gravi sospetti, compresi quelli con esito fatale, dovrebbero essere oggetto di segnalazioni rapide. [Em. 18]*
- (24 bis) *Per consentire agli Stati membri di ricevere, accedere simultaneamente e condividere informazioni sulle nuove sostanze psicoattive nell'Unione, la banca dati europea sulle nuove droghe dovrebbe essere interamente e permanentemente accessibile agli Stati membri, all'OEDT, a Europol e alla Commissione. [Em. 19]*
- (24 ter) *L'OEDT dovrebbe inviare allarmi sanitari a tutti gli Stati membri, attraverso il sistema di scambio rapido di informazioni sulle nuove sostanze psicoattive se, sulla base delle informazioni ricevute riguardo a una nuova sostanza psicoattiva, quest'ultima sembra porre rischi per la salute pubblica. Tali allarmi sanitari dovrebbero anche contenere informazioni in materia di misure di prevenzione, trattamento e riduzione del danno che potrebbero essere adottate per contrastare il rischio inerenti alla sostanza. [Em. 20]*
- (24 quater) *Per salvaguardare la salute pubblica, le attività del sistema di allarme rapido dell'OEDT e di Europol dovrebbero essere finanziate adeguatamente. [Em. 21]*
- (25) *Le informazioni provenienti dagli Stati membri sono fondamentali per l'efficace funzionamento delle procedure d'adozione delle decisioni relative ~~di una decisione relativa~~ alle restrizioni di mercato delle nuove sostanze psicoattive. ~~Occorre quindi~~ **È pertanto opportuno** che gli Stati membri **controllino e** raccolgano regolarmente dati **sulla comparsa e** sull'uso delle nuove sostanze psicoattive **di qualsiasi nuova sostanza psicoattiva**, sui problemi sociali, di salute e di sicurezza che ne derivano e sulle misure per contrastarli, conformemente al quadro dell'OEDT relativo alla raccolta dei dati per gli indicatori epidemiologici chiave e altri dati rilevanti. ~~Occorre che~~ Gli Stati membri ~~mettano~~ **dovrebbero mettere** in comune tali dati **in particolare con l'OEDT, Europol e la Commissione. [Em. 22]***
- (25 bis) *Le informazioni sulle nuove sostanze psicoattive fornite e scambiate dagli Stati membri sono essenziali per le politiche sanitarie nazionali di questi ultimi, in termini sia di prevenzione dell'uso di droghe che di trattamento degli utilizzatori di droghe psicoattive nell'ambito dei servizi di recupero. Gli Stati membri dovrebbero utilizzare tutte le informazioni disponibili in modo efficace e monitorare gli sviluppi pertinenti. [Em. 23]*
- (26) *L'incapacità di individuare e anticipare la comparsa e la diffusione delle nuove sostanze psicoattive e la mancanza di prove sui loro rischi a livello sociale, di salute e di sicurezza, impediscono di reagire in modo efficace. ~~Occorre~~ **È quindi opportuno** fornire un sostegno **e le risorse necessarie, anche** a livello **nazionale e** dell'Unione, per facilitare la **regolare e sistematica** cooperazione fra l'OEDT, **i Punti focali nazionali, i rappresentanti della sanità e delle autorità di contrasto a livello nazionale e regionale**, gli istituti di ricerca e i laboratori di analisi medico-legale dotati della pertinente competenza, per aumentare la capacità di valutare e affrontare efficacemente le nuove sostanze psicoattive. [Em. 24]*
- (26 bis) *Dovrebbero essere previste le opportune garanzie, quali l'anonimizzazione dei dati, per assicurare un livello elevato di protezione dei dati personali, in particolare nella raccolta e nella condivisione dei dati sensibili. [Em. 25]*
- (27) *Le procedure stabilite dal presente regolamento per lo scambio di informazioni, la valutazione dei rischi e l'adozione di misure di restrizione temporanee e permanenti riguardanti le nuove sostanze psicoattive dovrebbero consentire un'azione rapida. Le misure di restrizione di mercato dovrebbero essere adottate tempestivamente, entro otto settimane dal ricevimento della relazione congiunta o della relazione di valutazione dei rischi.*

Giovedì 17 aprile 2014

- (28) Finché l'Unione non ha adottato misure per assoggettare una nuova sostanza psicoattiva a una restrizione di mercato ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri possono adottare regolamentazioni tecniche su tale nuova sostanza conformemente alle disposizioni della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾. Per preservare l'unità del mercato interno dell'Unione e per impedire che sorgano ingiustificate barriere al commercio, è opportuno che gli Stati membri comunichino immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica sulle nuove sostanze psicoattive, conformemente alle procedure di cui alla direttiva 98/34/CE.
- (28 bis) ***I bambini e gli adolescenti sono particolarmente vulnerabili dinanzi ai pericoli posti da queste nuove sostanze, i cui rischi rimangono ampiamente sconosciuti. [Em. 26]***
- (29) La prevenzione, ***l'individuazione precoce e l'intervento tempestivo***, il trattamento e le misure di riduzione del ***rischio e del danno*** sono importanti per contrastare il crescente uso delle nuove sostanze psicoattive e i loro potenziali rischi. ***Gli Stati membri dovrebbero migliorare la disponibilità e l'efficacia dei programmi di prevenzione e sensibilizzare in merito ai rischi legati all'uso delle sostanze psicoattive e alle conseguenze che ne derivano. A tal fine, le misure di prevenzione dovrebbero includere l'individuazione precoce e l'intervento tempestivo, la promozione di stili di vita sani e la prevenzione mirata diretta anche alle famiglie e alle comunità.*** Internet, che è uno dei principali canali di vendita delle ***distribuzione, in rapido sviluppo, attraverso cui le nuove sostanze psicoattive sono pubblicizzate e vendute***, dovrebbe essere utilizzato per diffondere informazioni sui rischi sociali, di salute e di sicurezza che esse pongono ***e per prevenire un loro uso abusivo o sviato. La sensibilizzazione di bambini, adolescenti e giovani adulti riguardo ai rischi è essenziale e può essere effettuata anche mediante campagne informative in ambito scolastico ed educativo.*** [Em. 27]
- (29 bis) ***La Commissione e gli Stati membri dovrebbero inoltre promuovere attività, iniziative e campagne educative e di sensibilizzazione incentrate sui rischi sociali, di salute e di sicurezza associati all'uso abusivo o sviato delle nuove sostanze psicoattive. [Em. 28]***
- (30) I medicinali e i medicinali veterinari sono oggetto della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾ e del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴⁾. Non occorre quindi che il loro uso abusivo o sviato rientri nel campo d'applicazione del presente regolamento.
- (30 bis) ***Il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dovrebbe essere delegato alla Commissione per quanto concerne la modifica dei criteri che riguardano sostanze che presentano rischi bassi, moderati o gravi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.*** [Em. 29]

⁽¹⁾ Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle disposizioni sui servizi della società dell'informazione (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37).

⁽²⁾ Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

⁽³⁾ Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).

Giovedì 17 aprile 2014

- (31) Onde garantire condizioni uniformi nell'attuazione delle restrizioni di mercato temporanee e permanenti, occorre conferire alla Commissione competenze d'esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (32) ~~Occorre che~~ La Commissione ~~adotti~~ **dovrebbe adottare** immediatamente atti d'esecuzione qualora, in casi debitamente giustificati e legati a un rapido aumento del numero di casi di decessi **e di conseguenze o minacce gravi alla salute** segnalati in più Stati membri e collegati all'assunzione di una data nuova sostanza psicoattiva, lo esigano motivi imperativi d'urgenza. [Em. 30]
- (33) Nell'applicazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe consultare gli esperti degli Stati membri, le agenzie competenti dell'Unione, **in particolare l'OEDT**, la società civile e, gli operatori economici **e tutte le altre parti interessate pertinenti**. [Em. 31]
- (34) Poiché gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo degli effetti dell'azione, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (35) Per stabilire norme uniformi e garantire la chiarezza dei concetti e delle procedure, nonché per garantire la certezza del diritto agli operatori economici, è opportuno adottare il presente atto in forma di regolamento.
- (36) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea **e dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali**, fra cui la libertà d'impresa, il diritto di proprietà, **il diritto di accesso alla prevenzione sanitaria** e il diritto ~~a un ricorso effettivo~~ **di ottenere cure mediche**. [Em. 32]

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Oggetto — Ambito d'applicazione — Definizioni

Articolo 1

Oggetto e ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce norme che limitano la libera circolazione delle nuove sostanze psicoattive nel mercato interno. A tal fine istituisce un meccanismo di scambio di informazioni, valutazione dei rischi e assoggettamento a misure di restrizione di mercato delle nuove sostanze psicoattive a livello dell'Unione.
2. Il presente regolamento non si applica alle sostanze classificate quali definite al regolamento (CE) n. 273/2004 e al regolamento (CE) n. 111/2005.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «nuova sostanza psicoattiva»: una sostanza naturale o sintetica che, assunta dall'uomo, ha la capacità di produrre la stimolazione o la depressione del sistema nervoso centrale dando luogo ad allucinazioni, alterazione delle funzioni motorie, del pensiero, del comportamento, della percezione, della consapevolezza e dell'umore, **indipendentemente dal**

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Giovedì 17 aprile 2014

fatto che **sia** è destinata all'uso umano, ~~o che può essere assunta dall'uomo anche se non ad esso destinato~~, allo scopo di indurre uno o più degli effetti sopra menzionati, e che non è controllata né ai sensi della Convenzione unica delle Nazioni Unite del 1961 sugli stupefacenti, quale modificata dal Protocollo del 1972, né dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope. Non rientrano in questa definizione l'alcool, la caffeina e il tabacco, né i prodotti del tabacco ai sensi della direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, ~~sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco~~ ⁽¹⁾; [Em. 33]

- b) «miscela»: una miscela o una soluzione contenente una o più nuove sostanze psicoattive;
- c) «medicinale»: un prodotto quale definito all'articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/83/CE;
- d) «medicinale veterinario»: un prodotto quale definito all'articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/82/CE;
- e) «autorizzazione all'immissione in commercio»: l'autorizzazione ad immettere sul mercato un medicinale o un medicinale veterinario, conformemente alla direttiva 2001/83/CE, alla direttiva 2001/82/CE o al regolamento (CE) n. 726/2004;
- f) «messa a disposizione sul mercato»: il fornire una nuova sostanza psicoattiva a fini di distribuzione, consumo od uso sul mercato dell'Unione nell'ambito di un'attività commerciale, a pagamento oppure gratis;
- g) «consumatore»: ogni persona giuridica che agisca a fini non rientranti in attività commerciali, aziendali o professionali;
- h) «uso commerciale e industriale»: la fabbricazione, il trattamento, la formulazione, lo stoccaggio, la miscelazione, la produzione e la vendita a persone fisiche e giuridiche diverse dai consumatori;
- i) «ricerca e sviluppo scientifici»: qualsiasi sperimentazione scientifica, analisi o ricerca eseguita in condizioni rigorosamente controllate, conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
- j) «sistema delle Nazioni Unite»: l'Organizzazione mondiale della Sanità, la Commissione stupefacenti e il Comitato economico e sociale, i quali agiscono ciascuno secondo le rispettive competenze definite all'articolo 3 della Convenzione unica delle Nazioni Unite del 1961 sugli stupefacenti, quale modificata dal Protocollo del 1972, o all'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope.

CAPO II

Libera circolazione

Articolo 3

Libera circolazione

Le nuove sostanze psicoattive circolano liberamente nell'Unione per uso commerciale e industriale, nonché per scopi di ricerca e sviluppo scientifici.

Articolo 4

Prevenzione degli ostacoli alla libera circolazione

Gli Stati membri possono adottare regolamentazioni tecniche riguardo a una nuova sostanza psicoattiva ai sensi della direttiva 98/34/CE, nella misura in cui questa non sia stata assoggettata dall'Unione a restrizioni di mercato ai sensi del presente regolamento **o la Commissione non abbia adottato una misura di restrizione a norma dell'articolo 11**. [Em. 34]

⁽¹⁾ **Direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco** (GU L 194 del 18.7.2001, pag. 26).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

Giovedì 17 aprile 2014

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica relativa a nuove sostanze psicoattive, conformemente alla direttiva 98/34/CE.

CAPO III

Scambio e raccolta di informazioni

Articolo 5

Scambio di informazioni

Qualora uno Stato membro abbia informazioni in merito a quella che sembra essere una nuova sostanza psicoattiva o miscela, i suoi Punti focali nazionali della Rete europea di informazione sulle droghe e le tossicodipendenze («Reitox») e le Unità nazionali dell'Europol **raccogliono e forniscono tempestivamente** all'OEDT e a Europol le informazioni disponibili riguardanti **l'individuazione e l'identificazione, il consumo e le relative abitudini, l'intossicazione grave e i decessi, i possibili rischi e il livello di tossicità, i dati concernenti** la fabbricazione, l'estrazione, l'importazione, il commercio, la distribuzione **e i suoi canali**, il traffico e l'uso commerciale e scientifico delle sostanze che risultano essere nuove sostanze psicoattive o miscele.

L'OEDT e Europol comunicano immediatamente tali informazioni a Reitox e, alle Unità nazionali dell'Europol **e all'Agenzia europea per i medicinali**.

Per consentire una risposta più efficace alla rapida comparsa e diffusione delle nuove sostanze psicoattive nell'Unione, il meccanismo di scambio delle informazioni (sistema di allarme rapido) dovrebbe essere mantenuto e ulteriormente sviluppato, in particolare per quanto riguarda la raccolta e la gestione dei dati sull'individuazione e l'identificazione delle nuove sostanze psicoattive. [Em. 35]

Articolo 6

Relazione congiunta

1. Quando l'OEDT ed Europol, o la Commissione, ritengono che le informazioni a disposizione su una nuova sostanza psicoattiva notificata da più Stati membri diano luogo a preoccupazioni nell'Unione a causa dei rischi sociali, di salute e di sicurezza che la nuova sostanza psicoattiva può porre, **o in risposta a una richiesta motivata presentata da più Stati membri**, l'OEDT ed Europol elaborano una relazione congiunta su tale nuova sostanza psicoattiva.
2. La relazione congiunta contiene le seguenti informazioni:
 - a) la natura **e i** dei rischi che la nuova sostanza psicoattiva presenta se assunta dall'uomo, **incluse le controindicazioni se assunta in combinazione con altre sostanze, ove disponibili**, e l'entità del rischio per la salute pubblica come indicato all'articolo 9, paragrafo 1;
 - b) l'identità chimica e fisica della nuova sostanza psicoattiva, i metodi e, se noti, i precursori chimici usati per la sua fabbricazione o estrazione, e altre nuove sostanze psicoattive con una struttura chimica simile che sono comparse **o la cui comparsa può essere ragionevolmente prevista in base alla valutazione scientifica**;
 - c) l'uso commerciale e industriale della nuova sostanza psicoattiva, così come l'uso ai fini di ricerca e sviluppo scientifici;
 - d) l'uso medico umano e veterinario della nuova sostanza psicoattiva, anche come principio attivo di un medicinale o di un medicinale veterinario;
 - e) l'implicazione di gruppi criminali nella fabbricazione, distribuzione o commercio della nuova sostanza psicoattiva, e ogni utilizzo di questa nella fabbricazione di stupefacenti o di sostanze psicotrope;

Giovedì 17 aprile 2014

- f) se la nuova sostanza psicoattiva è attualmente, od è stata, oggetto di valutazione nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite;
- g) se la nuova sostanza psicoattiva è oggetto di misure restrittive negli Stati membri;
- h) ogni misura esistente di prevenzione e trattamento per far fronte alle conseguenze dell'uso della nuova sostanza psicoattiva.
3. L'OEDT ed Europol chiedono ai Punti focali nazionali e alle Unità nazionali dell'Europol di fornire informazioni supplementari sulla nuova sostanza psicoattiva. Tali informazioni sono trasmesse entro quattro settimane dal ricevimento della richiesta.
4. L'OEDT ed Europol chiedono all'Agenzia europea per i medicinali, **che dovrebbe consultare le autorità degli Stati membri competenti per i medicinali**, di indicare se, nell'Unione o in uno Stato membro, la nuova sostanza psicoattiva è:
- a) un principio attivo di un medicinale o di un medicinale veterinario che ha ottenuto un'autorizzazione all'immissione in commercio;
- b) un principio attivo di un medicinale o di un medicinale veterinario oggetto di una domanda d'autorizzazione all'immissione in commercio;
- c) un principio attivo di un medicinale o di un medicinale veterinario che ha ottenuto un'autorizzazione all'immissione in commercio che è stata però sospesa dall'autorità competente;
- d) un principio attivo di un medicinale non autorizzato ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/83/CE o di un medicinale veterinario preparato estemporaneamente da una persona autorizzata secondo la legislazione nazionale, conformemente all'articolo 10, lettera c), della direttiva 2001/82/CE.

Gli Stati membri, se loro richiesto dall'Agenzia europea per i medicinali, forniscono a questa le informazioni di cui sopra **senza indebiti ritardi**.

L'Agenzia europea per i medicinali trasmette le informazioni a sua disposizione entro quattro settimane dal ricevimento della richiesta da parte dell'OEDT.

5. L'OEDT chiede all'Agenzia europea per le sostanze chimiche, **al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)** e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare di fornire le informazioni e i dati a loro disposizione sulla nuova sostanza psicoattiva. L'OEDT rispetta le condizioni sull'uso delle informazioni che riceve dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche, **dall'ECDC** e dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare, comprese le condizioni sulla sicurezza delle informazioni e dei dati e ~~la~~ **sulla protezione delle dei dati riservati, compresi i dati sensibili e le informazioni commerciali riservate**.

L'Agenzia europea per le sostanze chimiche, **l'ECDC** e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare forniscono le informazioni e i dati a loro disposizione entro quattro settimane dal ricevimento della richiesta. **[Em. 36]**

6. L'OEDT ed Europol presentano la relazione congiunta alla Commissione entro otto settimane dalla richiesta di informazioni supplementari di cui al paragrafo 3.

Quando l'OEDT ed Europol raccolgono informazioni su miscele o su più nuove sostanze psicoattive con una struttura chimica simile, presentano alla Commissione relazioni congiunte distinte entro dieci settimane dalla richiesta di informazioni supplementari di cui al paragrafo 3.

CAPO IV

Valutazione dei rischi

Articolo 7

Procedura e relazione di valutazione dei rischi

1. Entro quattro settimane dal ricevimento della relazione congiunta di cui all'articolo 6, la Commissione può chiedere all'OEDT di valutare i potenziali rischi rappresentati dalla nuova sostanza psicoattiva e di elaborare un'apposita relazione. La valutazione dei rischi è svolta dal Comitato scientifico dell'OEDT.

Giovedì 17 aprile 2014

2. La valutazione dei rischi comporta un'analisi dei criteri e delle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, per consentire alla Commissione di determinare il livello di rischi sociali, di salute e di sicurezza posti dalla nuova sostanza psicoattiva.
3. Il Comitato scientifico dell'OEDT valuta i rischi nel corso di una riunione speciale. Esso può essere integrato da non più di cinque esperti, **tra cui uno psicologo con specializzazione in dipendenze**, rappresentanti i settori scientifici rilevanti per garantire una valutazione equilibrata dei rischi della nuova sostanza psicoattiva, e designati dal direttore dell'OEDT da un elenco. Il consiglio d'amministrazione dell'OEDT approva l'elenco degli esperti ogni tre anni. **Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, l'OEDT, Europol e l'Agenzia europea per i medicinali hanno il diritto di nominare due osservatori.**
4. Il Comitato scientifico dell'OEDT effettua la valutazione in base alle informazioni sui rischi della sostanza e sui suoi usi, **come i suoi modelli di consumo e i dosaggi**, compresi quelli commerciali e industriali, fornite dagli Stati membri, dalla Commissione, dall'OEDT, da Europol, dall'Agenzia europea per i medicinali, dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche, dall'**ECDC e dall'**Autorità europea per la sicurezza alimentare, e in base ad ogni altra prova scientifica pertinente. Il Comitato scientifico dell'OEDT tiene conto di tutti i pareri sostenuti dai suoi membri. L'OEDT apporta il proprio sostegno alla valutazione dei rischi e individua le informazioni che sono necessarie, compresi studi mirati o test. **[Em. 37]**
5. L'OEDT presenta la relazione di valutazione dei rischi alla Commissione entro dodici settimane dal ricevimento della richiesta della Commissione.
6. Su richiesta dell'OEDT la Commissione può prorogare il periodo per l'elaborazione della valutazione dei rischi di dodici settimane al massimo, per consentire ricerche supplementari e ulteriori raccolte di dati. L'OEDT presenta alla Commissione la richiesta di proroga entro sei settimane dall'inizio della valutazione dei rischi. Se entro due settimane dalla presentazione della richiesta la Commissione non ha sollevato obiezioni la valutazione dei rischi è prorogata.

Articolo 8

Esclusione dalla valutazione dei rischi

1. La valutazione dei rischi è esclusa nei casi in cui la nuova sostanza psicoattiva sia in una fase avanzata di valutazione nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite, vale a dire una volta che il comitato di esperti sulla farmacodipendenza dell'Organizzazione mondiale della Sanità abbia pubblicato la sua revisione critica insieme a una raccomandazione scritta, eccettuato il caso in cui vi siano informazioni importanti **e concrete**, nuove o di particolare rilevanza, di cui il sistema delle Nazioni Unite non abbia tenuto conto **e che devono essere menzionate nella relazione di valutazione**. **[Em. 38]**
2. La valutazione dei rischi è esclusa qualora la nuova sostanza psicoattiva sia stata valutata nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite senza che sia stato deciso di includerla in uno degli elenchi della Convenzione unica del 1961 sugli stupefacenti, quale modificata dal Protocollo del 1972, o della Convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope, eccetto se vi siano informazioni importanti **e concrete** nuove o di particolare rilevanza per l'Unione, **le cui ragioni sono indicate nella relazione di valutazione**. **[Em. 39]**
3. La valutazione dei rischi è esclusa nel caso in cui la nuova sostanza psicoattiva sia:
 - a) un principio attivo di un medicinale o di un medicinale veterinario che ha ottenuto un'autorizzazione all'immissione in commercio;
 - b) un principio attivo di un medicinale o di un medicinale veterinario oggetto di una domanda d'autorizzazione all'immissione in commercio;
 - c) un principio attivo di un medicinale o di un medicinale veterinario che ha ottenuto un'autorizzazione all'immissione in commercio che è stata però sospesa dall'autorità competente.
4. **Tuttavia, la valutazione del rischio è effettuata qualora, a livello di Unione, siano disponibili dati sufficienti che indicano la necessità di una relazione congiunta dell'OEDT e di Europol.** **[Em. 40]**

Giovedì 17 aprile 2014

CAPO V

Restrizioni di mercato

Articolo 9

Rischi immediati per la salute pubblica e restrizioni temporanee sul mercato al consumo

1. Una volta richiesta la valutazione dei rischi di una nuova sostanza psicoattiva ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, la Commissione vieta, per mezzo di una direttiva, la messa a disposizione sul mercato al consumo di tale nuova sostanza psicoattiva se questa, in base alle informazioni esistenti, pone rischi immediati per la salute pubblica comprovati:
 - a) da casi di decessi segnalati e gravi conseguenze sulla salute legate alla sua assunzione, **includere le controindicazioni dovute all'uso in concomitanza con altre sostanze, se disponibili, in** più Stati membri, a causa della sua tossicità ~~particolarmente acuta;~~
 - b) dalla prevalenza e dai modelli del suo uso nella popolazione in generale e in gruppi specifici, in particolare la frequenza, la quantità e le modalità d'uso, la sua disponibilità per i consumatori e le potenzialità di diffusione, che indicano che l'entità del rischio è considerevole.
2. La Commissione emana la decisione di cui al paragrafo 1 per mezzo di atti d'esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Per motivi imperativi d'urgenza debitamente giustificati, connessi a un rapido aumento nel numero di casi di decessi segnalati in più Stati membri e collegati all'assunzione della nuova sostanza psicoattiva in questione, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 3.

3. La restrizione di mercato prevista dalla decisione di cui al paragrafo 1 non va al di là di un periodo di 12 mesi. **Se il livello dei rischi sociali, di salute e di sicurezza posti dalla nuova sostanza psicoattiva giustifica l'introduzione di misure restrittive permanenti, la durata della restrizione temporanea di mercato può essere estesa di altri 12 mesi, in assenza di restrizioni permanenti di mercato.** [Em. 41]

Articolo 10

Determinazione del livello di rischi sociali, di salute e di sicurezza a seguito della valutazione dei rischi

1. La Commissione determina **senza indugio** il livello di rischi sociali, di salute e di sicurezza posti dalla nuova sostanza psicoattiva che è stata oggetto di una relazione di valutazione dei rischi. A tal fine procede sulla base di tutte le prove disponibili, in particolare la relazione di valutazione dei rischi.
2. Nel determinare il livello di rischio di una nuova sostanza psicoattiva la Commissione tiene conto dei seguenti criteri:
 - a) i danni alla salute provocati dall'assunzione della nuova sostanza psicoattiva, associati alla sua tossicità acuta e cronica, **alle controindicazioni dovute all'uso in concomitanza con altre sostanze, se disponibili**, e al suo potenziale di abuso e di dipendenza, in particolare lesioni, malattie, **aggressività** e impedimenti fisici o mentali;
 - b) il danno sociale causato ai singoli individui e alla società, in particolare ~~in base all'~~impatto sul funzionamento sociale, sull'ordine pubblico e sulle attività criminali, le organizzazioni criminali collegate alla nuova sostanza psicoattiva, i profitti illeciti generati dalla sua produzione, commercio e distribuzione, e i collegati costi economici del danno sociale;
 - c) i rischi per la sicurezza **pubblica**, in particolare, ~~la~~ **sulla base della** diffusione di malattie, compreso il contagio di virus trasmissibili per via ematica, le conseguenze degli impedimenti fisici e mentali sulla capacità di guidare, l'impatto della fabbricazione, del trasporto e dello smaltimento della nuova sostanza psicoattiva e dei rifiuti prodotti sull'ambiente. [Em. 42]

Giovedì 17 aprile 2014

La Commissione tiene anche conto della prevalenza e dei modelli d'uso della nuova sostanza psicoattiva nella popolazione in generale e in gruppi specifici, della sua disponibilità per i consumatori e delle sue potenzialità di diffusione, del numero di Stati membri in cui pone rischi sociali, di salute e di sicurezza, dell'entità del suo uso commerciale e industriale, e del suo utilizzo ai fini di ricerca e sviluppo scientifici.

Articolo 11

Rischi bassi *a livello di Unione*

La Commissione non adotta misure restrittive verso una nuova sostanza psicoattiva se, in base alle prove esistenti **e ai criteri seguenti**, risulta che questa presenta complessivamente bassi rischi sociali, di salute e di sicurezza, ~~in particolare quando~~ **a livello di Unione**:

- a) i danni alla salute provocati dall'assunzione della nuova sostanza psicoattiva, associati alla sua tossicità acuta e cronica e al suo potenziale di abuso e di dipendenza, **non** sono limitati, ~~nella misura in cui la sostanza causa lesioni e malattie minori ed esigui impedimenti fisici o mentali~~ **significativi**;
- b) il danno sociale causato ai singoli individui e alla società è limitato, in particolare ~~per quanto riguarda~~ **sulla base dell'impatto** sul funzionamento sociale e sull'ordine pubblico; le attività criminali collegate alla nuova sostanza psicoattiva sono poche; i profitti illeciti generati dalla produzione, dal commercio e dalla distribuzione della nuova sostanza psicoattiva e i collegati costi economici sono inesistenti o trascurabili;
- c) i rischi per la sicurezza **pubblica** sono limitati; in particolare, ~~vi è~~ **sulla base di** un basso rischio di diffusione di malattie, compreso il contagio di virus trasmissibili per via ematica, ~~è sporadica~~, le conseguenze degli impedimenti fisici e mentali sulla capacità di guidare sono inesistenti o basse, e l'impatto della fabbricazione, del trasporto e dello smaltimento della nuova sostanza psicoattiva e dei rifiuti prodotti sull'ambiente è basso.

Qualora la decisione di non adottare misure di restrizione in relazione a una nuova sostanza psicoattiva che presenta complessivamente bassi rischi sociali, di salute e di sicurezza a livello di Unione si basi sulla parziale o totale mancanza di prove, essa include un opportuno riferimento nella giustificazione. [Em. 43]

Articolo 12

Rischi moderati e restrizione permanente sul mercato al consumo *a livello di Unione*

1. La Commissione, mediante decisione, vieta tempestivamente la messa a disposizione sul mercato al consumo di una nuova sostanza psicoattiva se, in base alle prove esistenti **e ai seguenti criteri**, risulta che questa presenta complessivamente moderati rischi sociali, di salute e di sicurezza, ~~in particolare quando~~:

- a) i danni alla salute provocati dall'assunzione della nuova sostanza psicoattiva, associati alla sua tossicità acuta e cronica e al suo potenziale di abuso e di dipendenza, sono moderati, nella misura in cui la sostanza causa generalmente lesioni e malattie non mortali e moderati impedimenti fisici o mentali;
- b) il danno sociale causato ai singoli individui e alla società è moderato, in particolare ~~per quanto riguarda~~ **in base all'impatto** sul funzionamento sociale e sull'ordine pubblico, e il pubblico nocumento cagionato; le attività criminali e le organizzazioni criminali collegate alla sostanza sono sporadiche; i profitti illeciti e i costi economici sono moderati;
- c) i rischi per la sicurezza **pubblica** sono moderati; in particolare, ~~la~~ **in base alla sporadica** diffusione di malattie, compreso il contagio di virus trasmissibili per via ematica, ~~è sporadica~~, le conseguenze degli impedimenti fisici e mentali sulla capacità di guidare sono moderate, e la fabbricazione, il trasporto e lo smaltimento della nuova sostanza psicoattiva e dei rifiuti prodotti disturbano l'ambiente.

2. La Commissione emana la decisione di cui al paragrafo 1 per mezzo di atti d'esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Giovedì 17 aprile 2014

3. *Se dalle informazioni o dalle prove disponibili si evince che la nuova sostanza psicoattiva oggetto della decisione di cui al paragrafo 1 presenta rischi sociali, di salute e di sicurezza più elevati in un dato Stato membro, in particolare a causa delle modalità o dell'entità del suo consumo oppure dati i rischi specifici che la sostanza pone nel territorio di detto Stato, tenuto conto delle circostanze nazionali e di qualsiasi fattore sociale, economico, giuridico, amministrativo o di altro genere, gli Stati membri possono mantenere o introdurre misure più rigorose per garantire un elevato livello di salute pubblica.*

4. *Qualora intendano mantenere una misura più rigorosa relativa a una nuova sostanza psicoattiva conformemente al paragrafo 3, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le pertinenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e ne informano gli altri Stati membri.*

5. *Qualora intendano introdurre una misura più rigorosa relativa a una nuova sostanza psicoattiva conformemente al paragrafo 3, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione i pertinenti progetti di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e ne informano gli altri Stati membri. [Em. 44]*

Articolo 13

Rischi gravi e restrizione permanente di mercato **a livello di Unione**

1. La Commissione, per mezzo di una decisione, vieta tempestivamente la produzione, la fabbricazione, la messa a disposizione sul mercato, inclusa l'importazione nell'Unione, il trasporto e l'esportazione dall'Unione di una nuova sostanza psicoattiva se, ~~in base alle prove esistenti, risulta che questa presenta complessivamente~~ gravi rischi sociali, di salute e di sicurezza, ~~in particolare quando~~ **in base alle prove esistenti e ai seguenti criteri:**

- a) i danni alla salute provocati dall'assunzione della nuova sostanza psicoattiva, associati alla sua tossicità acuta e cronica e al suo potenziale di abuso e di dipendenza, ~~mettono in pericolo la vita~~ **sono gravi**, nella misura in cui la sostanza causa generalmente morte o lesioni letali, malattie gravi e seri impedimenti fisici o mentali;
- b) il danno sociale causato ai singoli individui e alla società è grave, in particolare ~~per quanto riguarda~~ **in base all'**impatto sul funzionamento sociale e sull'ordine pubblico, che si traduce in una perturbazione di quest'ultimo, e in comportamenti violenti e antisociali che danneggiano il consumatore, le altre persone e la società; le attività criminali e le organizzazioni criminali collegate alla nuova sostanza psicoattiva sono sistematiche; ~~i profitti illeciti e i costi economici sono elevati;~~
- c) i rischi per la sicurezza **pubblica** sono gravi; in particolare, ~~la~~ **in base alla vasta** diffusione di malattie, compreso il contagio di virus trasmissibili per via ematica, ~~è vasta;~~ le conseguenze degli impedimenti fisici e mentali sulla capacità di guidare sono gravi, e la fabbricazione, il trasporto e lo smaltimento della nuova sostanza psicoattiva e dei rifiuti prodotti danneggiano l'ambiente.

2. La Commissione emana la decisione di cui al paragrafo 1 per mezzo di atti d'esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 19, paragrafo 2. [Em. 45]

Articolo 13 bis

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 20 bis al fine di modificare i criteri elencati agli articoli 11, 12 e 13. [Em. 46]

Articolo 14

Usi autorizzati

1. Le decisioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 12, paragrafo 1, non impediscono la libera circolazione nell'Unione e la messa a disposizione sul mercato al consumo di nuove sostanze psicoattive che siano principi attivi di medicinali o medicinali veterinari che abbiano ottenuto un'autorizzazione all'immissione in commercio.

Giovedì 17 aprile 2014

2. Le decisioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, non impediscono la libera circolazione nell'Unione e la produzione, la fabbricazione, la messa a disposizione sul mercato, inclusa l'importazione nell'Unione, il trasporto e l'esportazione dall'Unione di nuove sostanze psicoattive:

- a) per fini di ricerca e sviluppo scientifici, **da parte di persone debitamente autorizzate in istituti sotto il diretto controllo delle autorità degli Stati membri o specificamente approvati da queste ultime;**
- b) per usi autorizzati dalla legislazione dell'Unione;
- c) che siano principi attivi di medicinali o medicinali veterinari che abbiano ottenuto un'autorizzazione all'immissione in commercio;
- d) per uso nella fabbricazione di sostanze e prodotti, purché le nuove sostanze psicoattive siano trasformate in modo che non possano essere utilizzate in modo abusivo o non possano essere recuperate **e che la quantità di ciascuna sostanza utilizzata sia inclusa nelle informazioni relative alla sostanza o al prodotto.**

2 bis. Per tutti gli usi autorizzati, le nuove sostanze psicoattive e i prodotti che contengono nuove sostanze psicoattive includono istruzioni per l'uso, comprese precauzioni, avvertenze e controindicazioni in relazione ad altre sostanze, da indicare in etichetta o da inserire nel foglio illustrativo per la sicurezza dell'utilizzatore.

3. Le decisioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, possono fissare requisiti e condizioni per la produzione, la fabbricazione, la messa a disposizione sul mercato, inclusa l'importazione nell'Unione, il trasporto e l'esportazione dall'Unione delle nuove sostanze psicoattive che pongono gravi rischi sociali, di salute e di sicurezza, per gli usi di cui al paragrafo 2.

4. Gli Stati membri adottano le opportune misure per prevenire la diversione delle nuove sostanze psicoattive usate a fini di ricerca e sviluppo, o per qualsiasi altro uso autorizzato, verso il mercato illegale. [Em. 47]

CAPO VI

Monitoraggio e riesame

Articolo 15

Monitoraggio

L'OEDT ed Europol, col sostegno di Reitox, monitorano tutte le nuove sostanze psicoattive che sono state oggetto di una relazione congiunta.

Articolo 16

Riesame del livello dei rischi

Quando sono disponibili nuove informazioni e prove sui rischi sociali, di salute e di sicurezza posti da una nuova sostanza psicoattiva, e che sono già stati determinati ai sensi dell'articolo 10, la Commissione chiede all'OEDT di aggiornare la relazione di valutazione dei rischi riguardante la sostanza interessata, e riesamina il livello dei rischi che essa presenta.

CAPO VII

Sanzioni e mezzi di ricorso

Articolo 17

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono un regime di sanzioni applicabili in caso di violazione delle decisioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 12, paragrafo 1, e all'articolo 13, paragrafo 1, e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione tale regime di sanzioni e ogni eventuale modifica successive di tali disposizioni.

Giovedì 17 aprile 2014

Articolo 18

Ricorso

Ogni individuo i cui diritti siano lesi dall'attuazione di una sanzione adottata da uno Stato membro conformemente all'articolo 17 ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice in tale Stato membro.

CAPO VIII

Procedure

Articolo 19

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nel caso in cui sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nel caso in cui sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5 del medesimo regolamento.

CAPO IX

Disposizioni finali

Articolo 20

Ricerca e analisi, analisi, prevenzione e finanziamento

1. ~~Commissione e gli Stati membri sostengono~~ **Il sostegno finanziario e le risorse necessarie sono forniti a livello dell'Unione e a livello nazionale per** l'elaborazione, la condivisione e la diffusione di informazioni e conoscenze sulle nuove sostanze psicoattive. A tal fine, **la Commissione e gli Stati membri** facilitano la cooperazione fra l'OEDT, le altre agenzie dell'Unione, i centri scientifici e di ricerca **e altri organismi dotati della pertinente competenza, nonché fornendo regolarmente a tali organismi informazioni aggiornate in merito alle sostanze in questione.**
2. **La Commissione e gli Stati membri, inoltre, promuovono e sostengono la ricerca, inclusa la ricerca applicata sulle nuove sostanze psicoattive, e garantiscono la cooperazione e il coordinamento tra le reti a livello di Unione e nazionale per rafforzare la comprensione del fenomeno. A tal fine facilitano la cooperazione fra l'OEDT, le altre agenzie dell'Unione (in particolare l'Agenzia europea per i medicinali e l'Agenzia europea per le sostanze chimiche) e i centri scientifici e di ricerca. Un particolare accento è posto sullo sviluppo di capacità forensi e tossicologiche e sul miglioramento della disponibilità di informazioni epidemiologiche.**
3. **Gli Stati membri promuovono politiche di prevenzione e, congiuntamente alla Commissione, misure di sensibilizzazione ai rischi delle sostanze psicoattive, come campagne d'informazione educative.** [Em. 48]

Articolo 20 bis

Esercizio della delega

1. **Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.**
2. **Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 13 bis è conferito alla Commissione per un periodo di dieci anni a partire da... (*)**. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di dieci anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per un ulteriore periodo di dieci anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. **La delega di poteri di cui all'articolo 13 bis può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.**

(*) Data di entrata in vigore del presente regolamento.

Giovedì 17 aprile 2014

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 13 bis entra in vigore solo se non sono state sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica dell'atto stesso al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 49]

Articolo 21

Relazioni

1. L'OEDT ed Europol riferiscono ~~presentano~~ annualmente in merito al Parlamento europeo, alla Commissione e agli Stati membri una relazione sull'attuazione del presente regolamento. Le relazioni sull'attuazione sono pubblicate su un sito web e rese accessibili pubblicamente.

2. Entro ... (*) la Commissione presenta al Parlamento europeo e agli Stati membri una relazione e, se del caso, una successiva proposta per eliminare le eventuali lacune identificate tra il regolamento (CE) n. 1907/2006, la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 726/2004 e il presente regolamento al fine di assicurare che le sostanze psicoattive siano correttamente regolamentate. [Em. 50]

Articolo 22

Valutazione

Entro ... (**), e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta l'attuazione, l'applicazione l'efficacia del presente regolamento e pubblica una relazione. **A tale riguardo, la Commissione, l'OEDT ed Europol effettuano valutazioni ex-post dei rischi relativi alle nuove sostanze psicoattive.**

Entro ... (), la Commissione valuta e, se del caso, presenta una proposta per la possibile classificazione dei gruppi delle nuove sostanze psicoattive al fine di contrastare la pratica di elusione della legislazione in vigore mediante lievi modifiche della struttura chimica delle sostanze psicoattive. [Em. 51]**

Articolo 23

Sostituzione della decisione 2005/387/GAI

La decisione 2005/387/GAI è abrogata e sostituita, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativamente al termine per il recepimento di tale decisione nel diritto nazionale. I riferimenti alla decisione 2005/387/GAI si intendono come riferimenti al presente regolamento.

Articolo 24

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il [ventesimo] giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

(*) Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

(**) Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Giovedì 17 aprile 2014

P7_TA(2014)0454

Reati e sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, per quanto riguarda la definizione di «stupefacenti», la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (COM(2013)0618 — C7-0271/2013 — 2013/0304(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 443/122)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2013)0618),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0271/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti i pareri motivati inviati dalla Camera dei comuni del Regno Unito e dalla Camera dei Lord del Regno Unito, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0173/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2013)0304

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, per quanto riguarda la definizione di «stupefacenti», la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 1,

Giovedì 17 aprile 2014

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai Parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

(1) La decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio ⁽²⁾, prevede una comune strategia intesa a combattere tale traffico, che rappresenta una minaccia per la salute, la sicurezza e la qualità di vita dei cittadini dell'Unione europea, oltre che per l'economia legale, la stabilità e la sicurezza degli Stati membri. Essa stabilisce norme minime comuni relative alla definizione di reati di traffico di stupefacenti e alle sanzioni, per evitare che possano sorgere problemi nella cooperazione fra le autorità giudiziarie e fra i servizi di contrasto degli Stati membri, dovuti al fatto che il reato o i reati interessati non sono punibili ai sensi del diritto sia dello Stato richiedente che dello Stato richiesto.

(1 bis) **La fissazione di norme minime comuni nell'Unione relative alla definizione di reati di traffico di stupefacenti e alle sanzioni dovrebbe contribuire in ultima analisi alla tutela della salute pubblica e alla riduzione dei danni connessi al traffico e al consumo di stupefacenti.** [Em. 1]

(2) La decisione quadro 2004/757/GAI si applica alle sostanze contemplate dalla Convenzione unica delle Nazioni Unite del 1961 sugli stupefacenti, quale modificata dal protocollo del 1972, e dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope («Convenzioni delle Nazioni Unite»), così come alle droghe sintetiche sottoposte a controllo nell'Unione ai sensi dell'azione comune 97/396/GAI ⁽³⁾, che pongono rischi per la salute pubblica comparabili a quelli posti dalle sostanze classificate ai sensi delle Convenzioni delle Nazioni Unite.

(3) Sarebbe opportuno che la decisione quadro 2004/757/GAI si applicasse anche alle sostanze soggette a misure di controllo e a sanzioni penali ai sensi della decisione 2005/387/GAI del Consiglio ⁽⁴⁾ che pongono rischi di salute pubblica comparabili a quelli rappresentati dalle sostanze classificate ai sensi delle Convenzioni delle Nazioni Unite.

(4) Nell'Unione stanno comparando con frequenza e si stanno diffondendo rapidamente nuove sostanze psicoattive, **come i prodotti che contengono agonisti sintetici del recettore dei cannabinoidi (CRA)**, che imitano gli effetti delle sostanze classificate ai sensi delle Convenzioni delle Nazioni Unite. Alcune nuove sostanze psicoattive pongono gravi rischi sociali, di salute **pubblica** e di sicurezza, come indicato dal regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾. Ai sensi di tale regolamento, le nuove sostanze psicoattive che pongono gravi rischi sociali, di salute e di sicurezza possono essere oggetto di misure che ne vietano la produzione, la fabbricazione, la messa a disposizione sul mercato, inclusa l'importazione nell'Unione, il trasporto e l'esportazione dall'Unione. Per ridurre efficacemente la disponibilità delle **nuove sostanze psicoattive** che pongono gravi rischi agli individui e alla società, e per scoraggiare il traffico di tali sostanze nell'Unione così come l'implicazione delle organizzazioni criminali, **che con il traffico illecito di stupefacenti generano spesso ingenti profitti**, le misure di restrizione permanente di mercato adottate ai sensi del regolamento dovrebbero essere sostenute da disposizioni **proporzionate** di diritto penale, **applicabili unicamente a produttori, fornitori e distributori e non ai singoli consumatori.** [Em. 2]

(4 bis) **Per ridurre in modo efficace la domanda di nuove sostanze psicoattive che pongono gravi rischi sociali, di salute e di sicurezza, è opportuno che la divulgazione di informazioni circostanziate sulla salute pubblica e i sistemi di allerta precoce rivolti ai consumatori costituiscano parte integrante di una strategia inclusiva e partecipativa intesa a prevenire e ridurre i danni.** [Em. 3]

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2014.

⁽²⁾ Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (GU L 335 dell' 11.11.2004, pag. 8).

⁽³⁾ Azione comune 97/396/GAI, del 16 giugno 1997, riguardante lo scambio di informazioni, la valutazione dei rischi e il controllo delle nuove droghe sintetiche (GU L 167 del 25.6.1997, pag. 1).

⁽⁴⁾ Decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive (GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., [sulle nuove sostanze psicoattive] (GU L ...).

Giovedì 17 aprile 2014

- (5) ***Pertanto, dopo essere state inserite nell'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI, le nuove sostanze psicoattive oggetto di una restrizione permanente di mercato ai sensi del regolamento (UE) n. .../... dovrebbero pertanto rientrare nel campo nell'ambito d'applicazione delle disposizioni di diritto penale dell'Unione relative al traffico illecito di stupefacenti. Ciò contribuirebbe anche a ottimizzare e a chiarire il quadro giuridico dell'Unione, poiché alle sostanze di cui alle Convenzioni delle Nazioni Unite e alle nuove sostanze psicoattive più dannose si applicherebbero le stesse disposizioni di diritto penale. Occorre quindi modificare la Al fine di inserire tali sostanze nell'allegato, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica dell'allegato e, di conseguenza, della definizione di «stupefacenti» di cui alla decisione quadro 2004/757/GAI. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. [Em. 4]***
- (6) ***Per reagire rapidamente alla comparsa e alla diffusione nell'Unione di nuove sostanze psicoattive dannose, gli Stati membri dovrebbero applicare le disposizioni della decisione quadro 2004/757/GAI a tali alle nuove sostanze che pongono psicoattive che sono soggette a restrizioni permanenti di mercato sulla base dei gravi rischi sociali, di salute e di sicurezza che pongono, ai sensi del regolamento (UE) n. .../..., entro dodici 12 mesi dal loro assoggettamento a una restrizione permanente di mercato ai sensi del [regolamento (UE) n. .../... sulle nuove sostanze psicoattive] inserimento nell'allegato della suddetta decisione quadro. [Em. 5]***
- (6 bis) ***La presente direttiva, in linea con le disposizioni della decisione quadro 2004/757/GAI da essa modificata, non prevede la criminalizzazione del possesso di nuove sostanze psicoattive per uso personale, fatto salvo il diritto degli Stati membri di criminalizzare il possesso di stupefacenti per uso personale a livello nazionale. [Em. 6]***
- (6 ter) ***È opportuno che la Commissione valuti l'impatto della decisione quadro 2004/757/GAI sull'offerta di stupefacenti, tra l'altro sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri. A tale scopo, è opportuno che gli Stati membri presentino informazioni dettagliate sui canali di distribuzione delle sostanze psicoattive utilizzati sul loro territorio per la fornitura di sostanze psicoattive destinate alla distribuzione in altri Stati membri, come i negozi specializzati e i dettaglianti on line, nonché su altre caratteristiche dei rispettivi mercati degli stupefacenti. L'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze dovrebbe sostenere gli Stati membri nella raccolta e nella condivisione di informazioni e dati accurati, confrontabili e affidabili sull'offerta di stupefacenti. [Em. 7]***
- (6 quater) ***È opportuno che gli Stati membri forniscano alla Commissione dati su diversi indicatori relativi agli interventi di contrasto attuati a livello nazionale sul loro territorio, inclusi gli impianti di produzione di stupefacenti smantellati, i reati di offerta di stupefacenti, i prezzi nazionali degli stupefacenti al dettaglio e le analisi forensi degli stupefacenti sequestrati. [Em. 8]***
- (7) ***Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia estendere alle nuove sostanze psicoattive che pongono gravi rischi sociali, di salute e di sicurezza l'ambito di applicazione delle disposizioni di diritto penale dell'Unione riguardanti il traffico illecito di stupefacenti, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.***
- (8) ***La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, fra cui il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa, il diritto di non essere giudicati o puniti due volte per lo stesso reato, i principi della legalità e della proporzionalità dei reati, il diritto di accesso alla prevenzione sanitaria e il diritto di ottenere cure mediche. [Em. 9]***
- (8 bis) ***L'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero sviluppare ulteriormente l'approccio unionale basato sui diritti fondamentali, sulla prevenzione, sull'assistenza sanitaria e sulla riduzione del danno nell'ottica di aiutare gli utilizzatori di stupefacenti a superare la loro dipendenza e di ridurre l'impatto negativo di tali sostanze a livello sociale, economico e di salute pubblica. [Em. 10]***

Giovedì 17 aprile 2014

- (9) [A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.]

E / O

- (10) [A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.]
- (11) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (12) La decisione quadro 2004/757/GAI va pertanto modificata di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La decisione quadro 2004/757/GAI è così modificata:

- 1) all'articolo 1, il ~~paragrafo~~ **punto** 1 è sostituito dal seguente:

«**1. 'stupefacenti': tutte le seguenti sostanze:**

- a) tutte le sostanze contemplate dalla Convenzione unica delle Nazioni Unite del 1961 sugli stupefacenti (quale modificata dal protocollo del 1972) e dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope;
- b) tutte le sostanze elencate in allegato;
- c) ~~tutte le nuove sostanze psicoattive che pongono gravi rischi sociali, di salute e di sicurezza, soggette a una restrizione permanente di mercato ai sensi del [articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. .../... sulle nuove sostanze psicoattive];~~ **miscela o soluzioni contenenti una o più sostanze di cui alle lettere a) e b).**»; [Em. 11]

1 bis) l'articolo 2 è così modificato:

a) la parte introduttiva del paragrafo 1 è sostituita dal testo seguente:

«**1. Ciascuno Stato membro provvede affinché siano punite le seguenti condotte intenzionali allorché non autorizzate a norma del diritto nazionale:**» [Em. 12]

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«**2. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente decisione quadro le condotte descritte al paragrafo 1, se tenute per uso personale quale definito dai rispettivi diritti nazionali.**»; [Em. 13]

1 ter) sono inseriti gli articoli seguenti:

«**Articolo 8 bis**

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare l'allegato della presente decisione quadro, in particolare per aggiungere a tale allegato nuove sostanze psicoattive soggette a una restrizione permanente di mercato ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio (*).» [Em. 15]

Giovedì 17 aprile 2014

"Articolo 8ter**Esercizio della delega**

1. **Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.**
2. **Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8 bis è conferito alla Commissione per un periodo di dieci anni a decorrere da ... (+). La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di dieci anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per un ulteriore periodo di dieci anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di tale periodo.**
3. **La delega di potere di cui all'articolo 8 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.**
4. **Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.**
5. **L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 16]**

(*) **Regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., [sulle nuove sostanze psicoattive] (GU L...);**

- 2) all'articolo 9, sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3. Per quanto riguarda le nuove sostanze psicoattive ~~sogette a una restrizione permanente di mercato ai sensi del [articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. .../... sulle nuove sostanze psicoattive]~~ **inserite nell'allegato della presente decisione quadro**, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per applicare ad esse le disposizioni della presente decisione quadro entro 12 mesi dall'entrata in vigore della ~~restrizione permanente di mercato~~ **modifica dell'allegato**, e comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. [Em. 14]

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente decisione quadro o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

4. Entro ... (+), la Commissione valuta in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro e pubblica una relazione.»
- 3) è aggiunto un allegato, quale quello figurante in allegato alla presente direttiva.

(+) Data di entrata in vigore della presente direttiva.

(+) Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

Giovedì 17 aprile 2014

Articolo 2

Recepimento

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ... (+). Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ... (+).

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente

(+) 12 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

(+) Il giorno dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. .../... [sulle nuove sostanze psicoattive].

Giovedì 17 aprile 2014

ALLEGATO

«ALLEGATO

Elenco delle sostanze di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b)

- a) P-Metiltioanfetamina o 4-Metiltioanfetamina, di cui alla decisione 1999/615/GAI del Consiglio ⁽¹⁾.
- b) Parametossimetilamfetamina o N-metil-1-(4-metossifenil)-2-aminopropano, di cui alla decisione 2002/188/GAI del Consiglio ⁽²⁾.
- c) 2,5 dimetossi-4-iodofenetilamina, 2,5-dimetossi-4-etiltiofenetilamina, 2,5 dimetossi-4-(n)-propiltiofenetilamina e 2,4,5-trimetossianfetamina, di cui alla decisione 2003/847/GAI del Consiglio ⁽³⁾.
- d) 1-benzilpiperazina o 1-benzil-1,4-diazacicloesano o N-benzilpiperazina o benzilpiperazina, di cui alla decisione 2008/206/GAI del Consiglio ⁽⁴⁾.
- e) 4-methylmethcathinone, di cui alla decisione 2010/759/UE del Consiglio ⁽⁵⁾.
- f) 4-metilanfetamina, di cui alla decisione 2013/129/UE del Consiglio ⁽⁶⁾.
- g) 5-(2-amminopropil)indolo, di cui alla decisione di esecuzione del Consiglio 2013/496/UE ⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ Decisione 1999/615/GAI del Consiglio, del 13 settembre 1999, che definisce la 4-MTA quale nuova droga sintetica da sottoporre a misure di controllo e a sanzioni penali (GU L 244 del 16.9.1999, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione 2002/188/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, avente ad oggetto misure di controllo e sanzioni penali relative alla nuova droga sintetica PMMA (GU L 63 del 6.3.2002, pag. 14).

⁽³⁾ Decisione 2003/847/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativa a misure di controllo e sanzioni penali in relazione alle nuove droghe sintetiche 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 e TMA-2 (GU L 321 del 6.12.2003, pag. 64).

⁽⁴⁾ Decisione 2008/206/GAI del Consiglio, del 3 marzo 2008, che definisce la 1-benzilpiperazina (BZP) quale nuova sostanza psicoattiva da sottoporre a misure di controllo e a sanzioni penali (GU L 63 del 7.3.2008, pag. 45).

⁽⁵⁾ Decisione 2010/759/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2010, sull'opportunità di sottoporre a misure di controllo il 4-methylmethcathinone (mefedrone) (GU L 322 del 8.12.2010, pag. 44).

⁽⁶⁾ Decisione 2013/129/UE del Consiglio, del 7 marzo 2013, che sottopone a misure di controllo la 4-metilanfetamina (GU L 72 del 15.3.2013, pag. 11).

⁽⁷⁾ Decisione di esecuzione 2013/496/UE del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che sottopone a misure di controllo il 5-(2-amminopropil)indolo (GU L 272 del 12.10.2013, pag. 44).

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT